



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1233

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di
scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Indice

1. DDL S. 1233 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1233	5
1.2.2. Relazione 1504, 82, 811, 1233 e 1234-A	7
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	17
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 29/01/2014	18
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014	27
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014	64
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014	83
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014	90
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 18/06/2014	98
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014	108
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014	116
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014	136
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014	146
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014	150
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 22/07/2014	156
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014	162
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014	164
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 12/11/2014	168
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	198
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 164 (pom.) del 19/11/2014	205
1.4. Trattazione in consultiva	212
1.4.1. Sedute	213
1.4.2. Resoconti sommari	214
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	215
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 363 (pom.) del 10/03/2015	216
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 364 (ant.) dell'11/03/2015	223
1.5. Trattazione in Assemblea	225

1.5.1. Sedute	226
1.5.2. Resoconti stenografici	227
1.5.2.1. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015	228
1.5.2.2. Seduta n. 386 (ant.) del 04/02/2015	280
1.5.2.3. Seduta n. 399 (pom.) del 25/02/2015	403
1.5.2.4. Seduta n. 408 (pom.) dell'11/03/2015	578
1.5.2.5. Seduta n. 409 (ant.) del 12/03/2015	616
1.5.2.6. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015	677
1.5.2.7. Seduta n. 412 (ant.) del 18/03/2015	792

1. DDL S. 1233 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1233
XVII Legislatura

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Titolo breve: *Divorzio breve*

Iter
18 marzo 2015: assorbito
Successione delle letture parlamentari
S.1233 assorbito da [S. 1504](#)

Iniziativa Parlamentare
[Ciro Falanga](#) ([EL-PdL XVII](#))

Cofirmatari

[Alessandra Mussolini](#) ([EL-PdL XVII](#)), [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#) ([EL-PdL XVII](#)), [Lucio Barani](#) ([GAL](#)), [Domenico De Siano](#) ([EL-PdL XVII](#)), [Paolo Galimberti](#) ([EL-PdL XVII](#)), [Pietro Langella](#) ([GAL](#)), [Eva Longo](#) ([EL-PdL XVII](#)), [Riccardo Villari](#) ([EL-PdL XVII](#)), [Vittorio Zizza](#) ([EL-PdL XVII](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 gennaio 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 164 del 14 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

DIVORZIO , SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), FIGLI (Art.1), MINORI (Art.1), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.2), COMUNIONE DEI BENI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Rosanna Filippin](#) (PD) (dato conto della nomina il 29 gennaio 2014)

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#) (EL-PdL XVII) (dato conto della nomina il 12 giugno 2014) (fino al 25 settembre 2014).

Relatore di maggioranza Sen. [Rosanna Filippin](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 164 del 19 novembre 2014 (proposto testo modificato S.1504 e assorbimento altri ddl).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 21 novembre 2014; annuncio nella seduta pom. n. 358 del 25

novembre 2014.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 14 gennaio 2014.

Annuncio nella seduta ant. n. 164 del 14 gennaio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1233

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1233

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALANGA , MUSSOLINI , ALBERTI CASELLATI , BARANI , DE SIANO , GALIMBERTI , LANGELLA , Eva LONGO , VILLARI e ZIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2014

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Onorevoli Senatori. -- La disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve saggiamente accompagnare, senza la pretesa di imporre comportamenti né di intralciare l'autonomia dei soggetti. La realtà odierna ci dice che il termine di tre anni, dall'inizio della separazione, per lo scioglimento del matrimonio, non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono legate a queste situazioni necessitate, in cui la convivenza, di fatto, non è una scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità della legge. Per questo, pur mantenendo un periodo di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, appare opportuno diminuire ad un anno il periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio. Per converso può rimanere immutato il regime quando vi sono figli minori (modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, contenuta nell'articolo 1 del presente disegno di legge). La modifica all'articolo 191 del codice civile, contenuta nell'articolo 2 del presente disegno di legge, intende sanare il fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. Ciò comporta l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione, pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza. La situazione reale non corrisponde, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l'insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte

ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

1.2.2. Relazione 1504, 82, 811, 1233 e 1234-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1504, 82, 811, 1233 E 1234-A

Relazione Orale

Relatrice Filippin

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 21 novembre 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (n. 1504)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **AMICI**, **MORETTI** e **VERINI** (831); **CENTEMERO**, **COSTA**, **BIANCONI**, **CHIARELLI**, **D'ALESSANDRO**, **MAROTTA** e **PARISI** (892); **MORETTI**, **GIACHETTI**, **MORANI**, **LAFORGIA**, **TIDEI**, **MARZANO**, **Carlo GALLI**, **CIMBRO**, **MICCOLI**, **IORI**, **MOGHERINI**, **MALPEZZI**, **GRIBAUDO**, **GHIZZONI**, **MAGORNO**, **MOSCA**, **ROTTA**, **ZAMPA**, **MANZI**, **ORFINI**, **GADDA**, **MARTELLI**, **MANFREDI**, **Giuseppe GUERINI**, **LENZI**, **GUERRA**, **GIULIANI**, **MARIANO**, **GOZI**, **FABBRI**, **D'ARIENZO**, **TENTORI**, **Pierdomenico MARTINO**, **COCCIA**, **TERROSI**, **PARIS**, **MORASSUT**, **TARTAGLIONE** e **SBROLLINI** (1053); **BONAFEDE**, **AGOSTINELLI**, **BUSINAROLO**, **COLLETTI**, **FERRARESI**, **MICILLO**, **SARTI**, **SORIAL** e **TURCO** (1288); **DI LELLO**, **DI GIOIA**, **LOCATELLI** e **PASTORELLI** (1938); **DI SALVO**, **Daniele FARINA**, **COSTANTINO**, **DURANTI**, **LACQUANITI**, **NICCHI**, **PANNARALE**, **PIAZZONI**, **RICCIATTI** e **ZAN** (2200)

(V. *Stampati Camera nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200*)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 2014*

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (n. 82)

d'iniziativa della senatrice **PINOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (n. 811)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI**, **NENCINI**, **Fausto Guilherme LONGO** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2013

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,

n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (n. 1233)

d'iniziativa dei senatori **FALANGA , MUSSOLINI , ALBERTI CASELLATI , BARANI , DE SIANO , GALIMBERTI , LANGELLA , Eva LONGO , VILLARI e ZIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2014

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 1234)

d'iniziativa dei senatori **LUMIA , CASSON , CAPACCHIONE , CUCCA , FILIPPIN , GINETTI , LO GIUDICE e MARCUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1504

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Finocchiaro)

su testo ed emendamenti

18 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zanoni)

su testo ed emendamenti

6 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.3.

Il parere sull'emendamento 3.1 è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Altresì sulla proposta 3.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della precedente norma costituzionale, alla soppressione delle parole: «se sostenibile».

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dalla Camera dei deputati
Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione
Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

Art. 3.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi **dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale**».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».
Soppresso

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. **Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.**

L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

DISEGNO DI LEGGE N. 82

D'iniziativa della senatrice Pinotti

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*), secondo capoverso, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

DISEGNO DI LEGGE N. 811

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. Il comma 16 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«16. La domanda congiunta dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Nel caso previsto dal comma 16 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi».

1. All'articolo 191 del codice civile, **dopo il primo comma è inserito** il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini **dell'annotazione dello scioglimento della comunione**».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui **agli articoli 1 e 2** si applicano **ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge**, anche **nei casi in cui** il procedimento di separazione che **ne** costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma 16, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 16, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza».

DISEGNO DI LEGGE N. 1233

D'iniziativa dei senatori Falanga ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

DISEGNO DI LEGGE N. 1234

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, numero 2), la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) è decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale ovvero quando è intervenuta separazione di fatto che sia iniziata prima del 18 dicembre 1970. In tali casi la separazione non deve essere stata interrotta. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. -- 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1233
XVII Legislatura

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Titolo breve: *Divorzio breve*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 83 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S. 82](#), [S. 811](#)

Congiunzione di

[S. 1234](#)

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 85 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S. 82](#), [S. 811](#),

[S. 1234](#)

Sull'esame dei ddl
(e sulla procedura
d'intesa)

[N. 88 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2014

Sull'esame dei ddl
(e sulla procedura
d'intesa)

[N. 95 \(pom.\)](#)

6 marzo 2014

[N. 119 \(pom.\)](#)

10 giugno 2014

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 122 \(pom.\)](#)

18 giugno 2014

Congiunzione di

[S. 82](#), [S. 811](#),

[S. 1234](#), [S. 1504](#)

[N_123 \(pom.\)](#)

19 giugno 2014

[N_124 \(pom.\)](#)

24 giugno 2014

[N_125 \(pom.\)](#)

25 giugno 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_128 \(pom.\)](#)

10 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1504](#), [S.82](#),
[S.811](#), [S.1234](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_129 \(pom.\)](#)

15 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1504](#), [S.82](#),
[S.811](#), [S.1234](#)
Adottato testo
base S. 1504.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 31
luglio 2014 alle
ore 18:00

[N_131 \(pom.\)](#)

22 luglio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_140 \(pom.\)](#)

3 settembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1504](#), [S.82](#),
[S.811](#), [S.1234](#)

[N_161 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_162 \(pom.\)](#)

12 novembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1504](#), [S.82](#),
[S.811](#), [S.1234](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1504](#), [S.82](#),
[S.811](#), [S.1234](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1504](#), [S.82](#),
[S.811](#), [S.1234](#)

[N_164 \(pom.\)](#)

19 novembre 2014

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento:
degli altri ddl
congiunti da parte
del testo base,
S.1504
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 29/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
83ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

[\(944\)](#) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **[CASSON](#)** (PD) rileva che uno degli obiettivi principali del disegno di legge n. 1232 titolo consiste nell'allentare la tensione dovuta al sovraffollamento carcerario. In tale contesto, il disegno di legge costituisce una componente del più ampio quadro di interventi legislativi volti a ridurre il ricorso all'espiazione della pena o all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Inoltre, i provvedimenti in esame hanno una portata normativa complementare a quello di recente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, in materia di misure alternative alla detenzione e messa alla prova. L'orientamento favorevole sul complesso normativo recato dal disegno di legge n. 1232 non deve esimere, tuttavia, dal prestare la dovuta attenzione ad alcuni profili problematici.

In primo luogo, egli condivide le perplessità già avanzate, tra gli altri, dal presidente Palma, circa la scelta di distinguere tra le persone sottoposte a indagini e gli imputati, quanto agli effetti del procedimento cautelare e ai criteri di scelta tra l'una e l'altra delle cautele personali coercitive. Tale distinzione, di cui non si comprende agevolmente la ragione e a suo giudizio merita un ripensamento, anche per il rischio che la persona sottoposta all'indagine possa subire conseguenze sfavorevoli in termini di irrogazione della misura cautelare, quando si rifiuti di rendere dichiarazioni o di ammettere gli addebiti. Con riferimento agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1232, ritiene condivisibile l'introduzione per via legislativa del principio per cui il pericolo di sussistenza di una delle tre esigenze cautelari debba essere sempre attuale e concreto. Altrettanto positivamente è da accogliere l'articolo 4, mediante il quale si introduce una più ampia analisi prognostica circa la futura possibilità di applicare la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale; nel caso tale requisito previsionale sia realizzato, il giudice potrà evitare di applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Circa l'articolo 6, invece, ritiene che l'elenco di reati indicati come presupposto per applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, appare incompleto e non soddisfacente. La stessa valutazione può essere riferita all'ulteriore elenco previsto nel secondo periodo del terzo comma dell'articolo 275, per come verrebbe ad essere modificato dall'articolo 6. In particolare, egli ritiene che si debba prendere in attenta considerazione il reato di banda armata previsto dall'articolo 306 del codice penale, il quale, senza che se ne capisca la ragione, non è ricompreso in alcuno dei due elenchi previsti nell'articolo 6, per escludere l'applicazione presuntiva delle misure cautelari meno invasive.

Circa l'articolo 7 e l'articolo 8, volti ad abrogare le disposizioni che in passato rendevano automatica l'applicazione della custodia cautelare in carcere per chi violasse le prescrizioni degli arresti domiciliari, oppure commettesse il reato di evasione, egli si dichiara favorevole alla soppressione di automatismi applicativi; le meccaniche applicazioni di istituti come quello in esame dovrebbero essere abbandonate in favore di una maggiore elasticità valutativa da parte dell'autorità giudiziaria. Sull'articolo 11, concernente il prolungamento della durata massima delle misure interdittive, si dichiara senz'altro favorevole, sebbene l'estensione a dodici mesi possa sembrare in parte eccessiva, in parte, al contrario, riduttiva. Anche per tale disposizione sarebbe opportuno, probabilmente, inserire una clausola di elasticità che consenta l'apprezzamento delle circostanze concrete per l'erogazione e la durata delle misure cautelari interdittive. In particolare, si dovrebbero approntare specifici rimedi cautelari nel caso di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. Condivide poi l'avviso favorevole già espresso circa il contenuto dell'articolo 12, nella parte in cui rafforza l'onere di motivazione da parte del giudice e impone la necessaria allegazione dell'autonoma valutazione, ai sensi dell'articolo 292 del codice, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Più problematico appare l'impianto normativo che prevede il differimento della data dell'udienza e, per conseguenza, del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Anche per tali disposizioni, si dovrebbe poter garantire una maggiore elasticità nella previsione del termine di proroga, se del caso distinguendo in base al reato per il quale si procede. Su tale tematica, peraltro, si innesta anche il problema delle conseguenze dovute al mancato adempimento dei termini che, come noto, determina in taluni casi la caducazione degli effetti della misura cautelare. Da un lato, si tratta di impedire conseguenze distorsive e particolarmente dannose che rischiano, in caso di disfunzioni degli uffici, di porre nel nulla procedimenti cautelari fondati su esigenze solide; dall'altro, si deve aver cura di non frustrare le garanzie in favore dell'indagato o dell'imputato, sostenendo semplicisticamente che in tali circostanze si possa provvedere alla rinnovazione della misura cautelare. Infine, egli si sofferma sulle problematiche applicative che potrebbero derivare dalla modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale, che sembra precludere al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare di ricorrere per Cassazione contro la decisione sulla sua richiesta. In proposito, si deve prestare particolare attenzione alla posizione del pubblico ministero distrettuale, del quale invece non si fa esplicita menzione.

Poiché si intende che il senatore Giarrusso, che aveva richiesto di intervenire, vi abbia rinunciato, il presidente [PALMA](#), non essendovi altri senatori che intendono prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale. Sostituendo il relatore D'Ascola, propone di individuare come testo base per il seguito dei lavori il disegno di legge n. 1232 e di fissare il termine per la proposizione degli emendamenti per le ore 18 di domani.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 471, individuato dalla Commissione come testo base. Essendo trascorso il termine previsto dal Regolamento, propone che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (allegati al resoconto della seduta dell'8 gennaio) i quali, determinando esclusivamente modifiche alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale, non presentano profili di rilievo finanziario. Naturalmente, sarà riservato al relatore di intervenire con eventuali proposte di modifica che si rendano necessarie, qualora le proposte emendative approvate siano oggetto di rilievi da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 1.1, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) e la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.2 e 1.3.

Sull'emendamento n. 4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut): ricorda che la proposta intende apportare una limitata modifica ai limiti della sanzione pecuniaria prevista - congiuntamente con quella detentiva - al primo comma dell'articolo 348 del codice penale. Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che il relatore [ALBERTINI](#) (PI) ha ribadito il proprio orientamento favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6 di identico contenuto, questi, in esito a un'unica votazione, risultano approvati. Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 1.10, il relatore [ALBERTINI](#) (PI) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 348 del codice penale; tale disposizione prevede l'incriminazione del professionista che collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Per dichiarazione di voto interviene il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), il quale rileva come la proposta emendativa formulata dal relatore sia particolarmente opportuna giacchè tende a evitare l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che, in realtà, finirebbe per sottoporre ad autonoma sanzione penale uno specifico contributo concorsuale; tale apporto alla consumazione del reato, comunque, non andrebbe esente da pena in base alla vigente disciplina recata dall'articolo 110 del codice penale.

Dopo gli annunci di voto dei senatori [CASSON](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [BARANI](#) (GAL) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), tutti favorevoli alla proposta emendativa avanzata dal relatore, l'emendamento 1.100, posto in votazione, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Sugli emendamenti 1.20 e 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII): egli ribadisce quanto già precisato in sede di illustrazione e cioè che l'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 348, così come formulata nel disegno di legge, si presta ad effetti distorsivi, sovrapponendosi alla fattispecie incriminatrice del reato di truffa e creando quindi un problematico concorso apparente di norme penali.

Gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico tenore, unitamente posti in votazione, risultano approvati.

Dopo che il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 1.22, anche l'emendamento 1.23, su richiesta del relatore, viene ritirato.

Sull'emendamento 1.24 si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII), [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente [PALMA](#).

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI) e il presidente [PALMA](#) invitano il senatore Lumia a riformulare l'emendamento 1.24, affinché sostituisca per intero il quinto comma dell'articolo 348 del codice penale, nel testo recato dal disegno di legge n. 471.

Accoglie la proposta il senatore [LUMIA](#) (PD) che riformula l'emendamento 1.24, precisando che due

tematiche particolarmente rilevanti potranno, se del caso, essere affrontate nel corso della discussione in Assemblea. Si tratta, infatti, di valutare se consentire o rendere obbligatoria la confisca anche nel caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si pone altresì l'esigenza di verificare se oggetto della misura di confisca possano o debbano essere anche i locali in cui si consuma il reato di esercizio abusivo della professione.

L'emendamento 1.24 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 1.25 viene ritirato dal senatore [BARANI](#) (GAL).

Dopo un breve dibattito tra il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il sottosegretario FERRI, gli emendamenti 1.26 e 1.27, in esito a distinte votazioni, risultano approvati.

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI), in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, annuncia il proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta di coordinamento volta a equiparare - o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche - le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di un'arte sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) rileva che l'emergenza posta dal sovraffollamento carcerario assume proporzioni ineludibili e richiede interventi normativi urgenti ed efficaci. Ciò premesso, non è scontato che la soluzione possa essere ricercata in prima istanza nell'approvazione di provvedimenti di clemenza, e anzi si dovranno valutare, anche a breve distanza di tempo, gli effetti favorevoli sull'emergenza delle condizioni di vita in ambito penitenziario, sortiti dalla futura entrata in vigore dei disegni di legge n. 925 e connessi, recentemente approvati dal Senato e nuovamente trasmessi alla Camera dei deputati. Vi saranno poi da verificare anche gli effetti positivi derivanti dalla conversione in legge del decreto legge n. 146 del 2013, volto alla riduzione della popolazione carceraria, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora, tuttavia, si dovesse raggiungere un consenso sufficientemente ampio sull'approvazione di un provvedimento di amnistia o di indulto, annuncia che si riserverà di presentare una proposta emendativa volta a concedere l'indulto in favore di

tutte le detenute madri, attualmente sottoposte a modalità e condizioni di reclusione non compatibili con il diritto costituzionale alla tutela della maternità. Del resto, come è stato più volte ribadito nel corso dei lavori di questa Commissione, l'istituzione delle case famiglia protette per detenute madri quale alternativa agli istituti a custodia attenuata per le stesse detenute madri (ICAM), procede con ritardo, e sulle ragioni di questa inerzia e inadempienza sembra sceso il silenzio da parte del ministro Cancellieri. Conclude precisando che l'eventuale approvazione di un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione dovrebbe comunque evitare di estinguere i reati - o le pene conseguenti - di maggior allarme sociale; in proposito, ritiene si possa prendere le mosse dal testo dell'indulto approvato dalle Camere nel 2006, non potendosi dimenticare comunque che sull'ordinamento italiano incombono le sanzioni che verranno irrogate dall'Unione europea, nel caso non si riesca a porre rimedio in modo efficace al sovraffollamento negli istituti di pena italiani, entro il maggio di quest'anno.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossima settimana con gli interventi degli altri senatori iscritti, ma precisa che, una volta concluso l'esame dei disegni di legge pervenuti dalla Camera dei deputati o per i quali è già stata avviato l'esame degli emendamenti, la Commissione dovrà assumere le determinazioni circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 20, 21, 1081 e 1115, stabilendo comunque un termine per l'individuazione di un testo base o per la redazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1233 e 1234 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) rileva che il disegno di legge n. 1233 stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, la proposizione della domanda di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare corso se le separazioni si sono protratte ininterrottamente da almeno un anno. Il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L'articolo 2, inoltre, stabilisce che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione trova il suo

spazio naturale in sede di udienza presidenziale.

Di diverso tenore è il disegno di legge n. 1234, preferibile per la completezza del testo e perché tende a introdurre un sistema che permetterebbe di avvalersi, da parte dei coniugi che aspirano al divorzio, di due soluzioni diverse. Quando consensualmente decidono di porre fine al matrimonio, i coniugi hanno la possibilità di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione personale e successivamente per quello di divorzio; in alternativa, possono intraprendere immediatamente la via del divorzio senza tappe intermedie che possono risultare inutili o defatigatorie. Il disegno di legge, inoltre, permette che, in caso di domanda di divorzio avanzata da uno solo dei coniugi, questi possa proporre la richiesta decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale, ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale.

In definitiva, il disegno di legge n. 1234 sembra, tra i quattro all'esame della Commissione, quello dal contenuto più innovativo, mentre il disegno di legge n. 1233 dianzi illustrato presenta limitate novità rispetto alla vigente disciplina per la cessazione degli effetti del matrimonio, ma si fonda sul differente regime concernente le coppie con figli minorenni e quelle che procedono allo scioglimento del matrimonio in assenza di prole minorenne.

Per entrambi i disegni di legge propone comunque la congiunzione d'esame con quello dei disegni di legge n. 82 e n. 811.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SU QUESTIONI INERENTI ALLA CONDIZIONE DEI DETENUTI E ALLE MISURE DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

Il sottosegretario FERRI dichiara di poter mettere a disposizione della Commissione i dati relativi alle statistiche che ripartiscono analiticamente i detenuti, in base allo stato e al grado dei processi pendenti che li riguardano. Confida così di aver dato seguito alla richiesta avanzata dal presidente Palma nella seduta precedente e auspica che i dati trasmessi possano essere utili sia nell'esame dei disegni di legge 1232 e connessi, sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema penitenziario, in corso di svolgimento in Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede quale sia l'esito dell'eventuale approvazione dei provvedimenti di indulto sui processi in corso al momento in cui ha effetto la misura di estinzione della pena; domanda anche se tale sistema non implichi una sorta di depenalizzazione implicita e un'estinzione indiscriminata dei processi.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che il terzo comma dell'articolo 79 della Costituzione stabilisce che in ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge; inoltre, il secondo comma della stessa norma costituzionale stabilisce che l'indulto preveda puntualmente il termine per la sua applicazione. Non è un caso, del resto, che prima della

riforma dell'articolo 79 della Costituzione i provvedimenti di indulto fossero accompagnati da una parallela misura di amnistia, così da determinare tanto l'estinzione del reato che quella della pena. La prassi negli uffici giudiziari, allorquando viene approvata la sola misura di indulto, è quella di non procedere per i reati - naturalmente consumati prima dell'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere - che rientrano negli effetti di estinzione della pena. In tal caso la prescrizione determina spesso l'estinzione dei reati, consentendo così di non svolgere processi penali che risulterebbero, nei fatti, inutili.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 (MAGISTRATURA ONORARIA)

Il presidente [PALMA](#) comunica che, concluse le audizioni informali in merito ai disegni di legge nn. 548 e 630, in materia di magistratura onoraria, si potrà procedere quanto prima a un'integrazione della relazione da parte del relatore Cucca. Il relatore illustrerà un disegno di legge a prima firma del senatore Lumia, che, già annunciato all'Assemblea, sarà assegnato alla Commissione nei prossimi giorni. Eventualmente disposta la congiunzione dell'esame, il relatore è invitato a predisporre una proposta di testo unificato. Auspicabilmente, tale proposta potrà pervenire entro giovedì 6 febbraio.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) si dichiara disponibile a operare come indicato dal Presidente.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [471](#)

Art. 1

1.100

[ALBERTINI](#), RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il terzo comma.

1.24 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», il quinto comma è sostituito dal seguente: «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

1.24

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014
85ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E 811

Il presidente **[PALMA](#)** informa che è pervenuta dalla Presidenza del Senato una lettera relativa alla richiesta di attivazione delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In proposito, la Commissione giustizia della Camera dei deputati segnala di aver avviato l'esame su disegni di legge in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 27 giugno 2013, prima dell'avvio della trattazione dei citati disegni di legge n. 82 e connessi da parte della Commissione del Senato.

Nell'invitare i componenti della Commissione a manifestare il proprio orientamento in ordine a tale questione, ritiene che non si debbano trascurare considerazioni di ordine sistematico, che richiedono di esaminare nella stessa sede provvedimenti vertenti su materie riconducibili, seppur sotto profili diversi, alla normativa in materia di famiglia. In proposito, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione di iniziative di legge volte alla istituzione del cosiddetto tribunale della famiglia; alla disciplina delle unioni civili e alla regolazione degli istituti che offrono tutela alle unioni e ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Dopo brevi interventi dei senatori **[CASSON](#)** (PD), **[LUMIA](#)** (PD) e **[BARANI](#)** (GAL), la Commissione concorda con il Presidente sulla esigenza di ribadire l'importanza di un approccio sistematico alla materia, tale da giustificare la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 82 e

connessi presso il Senato della Repubblica.

*SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
CHE SI TERRA' AD ATENE IL PROSSIMO 16 E 17 FEBBRAIO*

Il presidente [PALMA](#) informa che è pervenuta alle Presidenze delle Commissioni affari costituzionali e giustizia un invito a partecipare, nell'ambito degli incontri interparlamentari abitualmente organizzati dal Paese che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea, alla Riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia e affari interni, che si terrà ad Atene il 16 e il 17 febbraio. Nella missiva si invitano i Presidenti a designare i componenti della delegazione assicurando la rappresentatività dei Gruppi parlamentari. All'uopo fa presente che la Presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro, ha delegato il senatore Gotor, del Partito democratico, a prendere parte alla riunione. Per tale ragione, rimette la designazione del rappresentante della Commissione giustizia alle intese tra i membri dei Gruppi parlamentari di opposizione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA
ONORARIA*

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sollecita l'esame del disegno di legge n. 1056, da svolgere congiuntamente a quello degli altri provvedimenti all'ordine del giorno sulla riforma della magistratura onoraria.

Il presidente [PALMA](#) avverte che appena il provvedimento sarà deferito alla Commissione, il relatore procederà alla integrazione della relazione perché se ne disponga la congiunzione la congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 548 e 630. Ricorda inoltre che il relatore Cucca si era riservato di predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore sui disegni di legge in questione, nel preannunciare che non potrà prendere parte ai lavori pomeridiani di domani, per concomitanti impegni presso il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, si riserva quanto prima di integrare la relazione con l'illustrazione del disegno di legge n. 1056 e di presentare il testo unificato nel corso di una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che lo scorso 16 gennaio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1119 adottato come testo base, avverte che sono state presentate 69 proposte emendative (pubblicate in allegato). Nel proporre che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo in una prossima seduta, fa presente che il prossimo giovedì si svolgerà, presso la Sala Zuccari del Senato, un incontro dal titolo "Diffamazione: tutela della reputazione e libertà di stampa", al quale prenderanno parte il Presidente del Senato, alcuni senatori, rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa, della Federazione degli editori e delle Associazioni Articolo 21, Libera Informazione, Ossigeno per l'informazione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 398 SUL REGIME DEI BENI PUBBLICI

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita l'integrazione della relazione da parte del senatore Giovanardi sul disegno di legge n. 398, recante delega al Governo per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici.

IN SEDE REFERENTE

(1232) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente **PALMA** ricorda che si è conclusa la discussione generale congiunta e che lo scorso giovedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1232, adottato come testo base. Fa presente inoltre che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori. Tenuto conto degli impegni informalmente assunti con la Presidenza della Camera dei deputati e dell'imminente trasmissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, ritiene che i lavori della Commissione debbano essere organizzati in modo da assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento entro la settimana. Propone pertanto di avviare nella seduta odierna la trattazione delle proposte emendative, procedendo con le votazioni non appena saranno pervenuti i citati pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riprodotti in allegato.

Il senatore **CASSON (PD)** illustra l'emendamento 1.1, che reintroduce nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 274 del codice di rito, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini, inopinatamente soppresso dal disegno di legge. Dà conto poi dell'emendamento 6.1, che, attraverso la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, conserva la vigente formulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di scelta delle misure cautelari con riguardo ai reati di particolare gravità. Illustra quindi l'emendamento 12.6, che, per alcuni reati, eleva a quaranta giorni il termine entro il quale deve essere depositata in cancelleria l'ordinanza del tribunale, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Analoghi interventi sono apportati dagli emendamenti 13.4 e 15.6, con riguardo ai termini previsti nei giudizi di appello e di cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

Il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)**, dopo aver illustrato l'emendamento soppressivo 1.2, si sofferma sull'emendamento 7.4: tale proposta modifica l'articolo 276 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel caso in cui le trasgressioni al divieto di allontanamento dalla propria abitazione da parte dell'imputato siano di lieve entità, possa evitare di disporre la revoca degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione della custodia in carcere. Analoga *ratio* è sottesa all'emendamento 8.3.

Illustra poi gli emendamenti 12.11 e 15.7, che impediscono la rinnovazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, salvo che ricorrano eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. Si sofferma quindi sull'emendamento 15.0.2, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 2006, qualificando quale illecito disciplinare anche i casi di tardivo deposito delle ordinanze ai quali consegue la revoca della misura cautelare.

Dopo un breve intervento del presidente [PALMA](#), il senatore [CASSON](#) (PD) riformula gli emendamenti 12.6 e 13.4 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) illustra gli emendamenti 7.0.1 e 8.0.3, che recano una vera e propria "rivoluzione copernicana" attribuendo alla cognizione del giudice collegiale ogni competenza in ordine alla misura cautelare della custodia in carcere. Infine dà conto brevemente dell'emendamento 7.0.2.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.5, volto a modificare la lettera b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, inserendovi il richiamo alla figura dell'imputato. Dà poi conto degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, volti al mantenimento degli obblighi scaturenti dagli articoli 276, comma 1-ter e 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Svolge infine talune considerazioni critiche sull'emendamento 15.0.2, esprimendo dubbi sull'opportunità di prevedere nuovi illeciti disciplinari.

Dopo alcune precisazioni del presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) sulle problematiche sottese all'emendamento 15.0.2, la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra il complesso degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Nel ribadire il suo giudizio molto critico sul provvedimento, dà conto dell'emendamento soppressivo 1.4 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Si sofferma poi sull'emendamento 7.3, che modifica l'articolo 276 del codice di rito consentendo al giudice di derogare all'obbligo di revoca della misura degli arresti domiciliari nel caso in cui la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari sia di lieve entità. Conclude illustrando l'emendamento 12.3 con il quale si estende anche agli imputati la disciplina relativa al riesame presso il tribunale della libertà.

Il presidente [PALMA](#) invita il relatore a compiere una ricognizione delle norme processuali che trovano esplicita applicazione con riguardo sia agli imputati che agli indagati.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) illustra gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2, volti a rimediare ad alcune oscillazioni giurisprudenziali sorte per via dell'interpretazione dell'articolo 289, comma 2 del codice di procedura penale, in relazione alla applicazione dell'istituto dell'interrogatorio dell'imputato con riguardo alle misure cautelari interdittive. Dà conto, infine, dell'emendamento 11.3 relativo alla durata delle misure interdittive.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) riferisce sull'emendamento 11.1, che modifica i termini di durata delle misure interdittive.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dà conto degli emendamenti 2.2 e 3.2, con i quali si prevede un "doppio binario" per la valutazione delle esigenze cautelari, con riguardo ai reati previsti dall'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Dopo una breve precisazione del presidente [PALMA](#), il senatore [LUMIA](#) (PD) riformula gli

emendamenti 2.2 e 3.2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) si riserva di valutare con particolare attenzione il testo della proposta di parere; questo, infatti, si riferisce anche alla riduzione dei compensi per i patrocini a spese dello Stato. In generale egli ritiene che si debba prestare riguardo alle misure che, nel ridurre i compensi di chi esercita la professione forense, possono determinare effetti indiretti sul sistema giudiziario. Egli aveva già avuto modo di stigmatizzare, infatti, gli effetti derivanti dalla riduzione dei compensi professionali liquidati in favore dei dipendenti pubblici, tra cui anche gli avvocati dello Stato, disposti dalla legge di stabilità per l'anno 2014. In particolare, auspica che si possano evitare eventuali effetti cumulativi di quelle riduzioni dei compensi, con gli ulteriori contenimenti delle tariffe e degli emolumenti determinati dallo schema di decreto in titolo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), nell'affermare la propria contrarietà a ulteriori contrazioni dei compensi in favore di chi esercita il gratuito patrocinio, ritiene quanto mai opportuno evitare che gli effetti delle disposizioni già entrate in vigore, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, siano ulteriormente aggravati dalle norme recate dallo schema di decreto in titolo. Ricorda che il proprio Gruppo aveva ripetutamente proposto, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la soppressione della norma che stabiliva la riduzione, di quasi un terzo, dei compensi per lo svolgimento del gratuito patrocinio. Disposizioni di questa natura infatti, si risolvono in un'aperta violazione del terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che assicura a non abbienti i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto della concomitante riunione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, del quale fanno parte numerosi componenti della Commissione, propone di destinare la seduta pomeridiana di domani alla sola discussione generale dei disegni di legge nn. 20 e connessi in materia di amnistia e indulto - in relazione ai quali ritiene peraltro opportuno conoscere l'orientamento del Governo - e alla illustrazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati e di diffamazione. Per quanto concerne l'esame del disegno di legge n. 1232, non essendo pervenuti i prescritti pareri, propone di sconvocare la seduta notturna convocata per oggi per l'esame di tale provvedimento.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [PALMA](#) comunica che l'ordine del giorno delle sedute che avranno luogo nella settimana in corso è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1056, in materia di magistratura onoraria, assegnato in data odierna alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che

- lo schema di decreto ministeriale in esame concerne lo schema di regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione forense" disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale forense;
- la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013 unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell'azione legale;
- lo schema di regolamento preserva l'impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all'accordo fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'importanza dell'opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;
- il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di minor valore, come le azioni di fronte al giudice di pace o le procedure esecutive, così da non penalizzare i professionisti più giovani;
- b) nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sarebbe opportuno prevedere un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;
- c) si valuti l'opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post - decisionale, alla luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l'attività successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;
- d) si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali, sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;
- e) si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;
- f) si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate nel parere reso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119

Art. 1

1.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *Definizione di prodotto editoriale* ? 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

- a) al giornale murale a copia unica;
- b) al giornale murale in tutto manoscritto;
- c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
- d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5."

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indicazioni obbligatorie*) ? 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster*. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Direttore responsabile*). ? 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può

delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o *fotoreporter* che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titolista, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Proprietario*). ? 1. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda."

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Registrazione*). ? 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico."

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione dei mutamenti*). ? 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione

da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5. 3.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario."

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *Decadenza della registrazione.* ? 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Risposte e rettifiche).* ? 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

a) nella loro interezza;

b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;

c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione:

"Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quiquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da

lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1,2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa."

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). ? 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione."

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. ? (*Giornali murali*) ? 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale."

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. ? (*Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico*). ? 1. Le testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. Nessuno dei commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3 produce responsabilità a carico dell'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge, anche se si tratta di operatori che forniscono servizi di *social networking*, di fornitori di servizi *on line*, di contenuti, di piattaforme *User Generated Content* e *social network*, purché essa aderisca a modelli contrattuali che contemplano:

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata

sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui."

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. ? (*Risarcimento del danno*). ? 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione."

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione* ? 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-*bis* e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari

previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561."

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza*). ? 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate."

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*). ? 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale".

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Stampa clandestina*). ? 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero."

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. ? (*Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati*). ? 1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila."

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6*). ? 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila."

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali*). ? 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale."

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo*). ? 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima."

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Competenza e forme del giudizio*). ? 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa."

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione".

1.2

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Conseguentemente:

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e al sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso: «Art. 13», nel terzo comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso: Art. 13», nel quarto comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

1.3

[MUCCHETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5, », inserire le seguenti: «nonché agli altri mezzi di comunicazione on line, ».

1.4

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Indicazioni obbligatorie)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le

condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.5

[MUCCHETTI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica"».

1.6

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».

1.7

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

1.8

[MUCCHETTI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non oltre due giorni dalla ricezione», con le seguenti: «entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».

Conseguentemente, alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e », con le seguenti: «La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta ovvero».

1.9

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «con le stesse caratteristiche grafiche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».

1.10

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

1.11

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.12

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «incriminazione penale» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di

tali soggetti».

1.13

[BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».

1.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale».

1.15

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona"».

1.16

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

"Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza"».

1.17

[MALAN](#)

Al comma 2 sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

1.18

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.19

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al

limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

1.20

[CASSON](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti parole: «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».

1.21

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.22

[DE PIN](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, sostituire le parole: «5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro a 30.000 euro».

1.23

[CAPACCHIONE](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».

1.24

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma sostituire le parole: «la pena della multa da 5.000 euro» con le seguenti: «la pena della multa da 1.000 euro».

1.25

[MALAN](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

1.26

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.27

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.29

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

1.30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel comma terzo, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma 1 della metà».

1.31

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato».

1.32

[CALIENDO](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto bis dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa».

1.33

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. ? L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

1.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.35

[CASSON](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

1.36

[MUCCHETTI](#)

Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.37

[MALAN](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all'autorità giudiziaria».

1.38

[MALAN](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».

1.0.1

[CASSON](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

Art. 2

2.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al codice penale) ? 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione). ? Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista".

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. (Ingiuria). ? Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia

commessa in presenza di più persone".

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. (*Diffamazione*). ? Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà".

2.2

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».

2.3

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», inserire le seguenti: « a titolo di colpa»;*

b) *dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».*

2.4

[TORRISI](#), [D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.5

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.6

[DE PIN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 594» primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000», con le seguenti: «fino a euro 50.000 e comunque per una somma non inferiore a euro 10.000».

2.8

[DE PIN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2.9

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», al terzo comma sostituire le parole: «aumentata della metà», con la seguente «raddoppiata».

2.10

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire i seguenti:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.11

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

2.12

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.13

[MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

2.14

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. ? (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). ? Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

2.15

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola "non" è soppressa.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

2.16

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo "596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

2.0.1

[CALIENDO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso

nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti *internet* e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet* e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2

[CASSON](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica».

Art. 3

3.1

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

3.3

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

3.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile

per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.5

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

3.6

[CAPACCHIONE](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».

3.0.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-bis. ? (Giurì per la correttezza dell'informazione). ? 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 4

4.1

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «3», sopprimere le seguenti parole: « Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

4.0.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. ? (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della

reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati"».

4.0.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare ? anche parzialmente ? la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata"».

4.0.3

[MANCUSO](#), [TORRISI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo le parole: "degli atti", aggiungere le seguenti: "estrarne copia"».

4.0.4

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

4.0.5

[MANCUSO](#), [TORRISI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Al comma 1, articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115,

dopo la parola "punite", aggiungere le seguenti: " , se determinati ai fini dell'ottenimento del beneficio,"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1232](#)

Art. 1

1.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo la parola: "imputato" sono aggiunte le seguenti: "la persona sottoposta alle indagini"».

Art. 2

2.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».

2.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».

2.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «non» e conseguentemente sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

Art. 3

3.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per

delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».

3.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».

3.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche:».

3.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

Art. 4

4.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, non può essere».

4.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere».

4.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o quella degli arresti domiciliari».

4.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o se ritiene che all'esito del giudizio di esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

Art. 5

5.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 575» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «575» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-bis, primo comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-bis, primo comma» e le

altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.4

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-ter, escluso il quarto comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-ter, escluso il quarto comma» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.5

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quinquies» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «600-quinquies» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.6

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-bis» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-bis» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.7

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quater» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-quater» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.8

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-octies» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-octies» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.9

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.11

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.10

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis».

6.12

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628».

6.13

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» con le seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

6.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 609-octies del codice penale» con le seguenti: «, 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1.

6.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis».

6.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628».

6.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire: «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

6.22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

6.23

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 7

7.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità"».

7.4

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. All'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto sia di lieve entità,"«.

7.0.1

[BARANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Sulla sola applicazione della custodia cautelare valuta se provvedere un collegio composto di tre giudici presieduto da quello che procede o, prima dell'istruzione dibattimentale, dal giudice per le indagini preliminari"».

Conseguentemente:

Agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, le parole: «il giudice», ogni qual volta compaiano, sono sostituite con le seguenti: «il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

All'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «giudice competente», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, al collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

All'articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».

7.0.2

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, la parola: "quattro" è sostituita con la seguente: "cinque"».

Art. 8

8.1

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

- 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si procede" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice possa formulare, sulla base di specifici elementi o della condanna per fatti di lieve entità, una diversa valutazione della personalità dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini e ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura"».

8.0.1

[CAPACCHIONE](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294"».

8.0.2

[CAPACCHIONE](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 289, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora la richiesta di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia richiesta cumulativamente dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294"».

8.0.3

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente o, in caso di custodia cautelare, dal collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"».

8.0.4

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".

Art. 9

9.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, può rigettarla o procedere con ordinanza.».

9.3

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice può rigettarla o procedere con ordinanza."».

9.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

9.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

Art. 11

11.1

[CUCCA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? 1. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi 6 mesi dall'inizio della loro esecuzione. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma e 320 del codice penale, il giudice può disporre la rinnovazione delle misure interdittive per un periodo sino a 6 mesi, decorso il quale la misura perde efficacia".

2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato».

11.2

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal comma 1 e dalla prima parte del presente comma."».

11.3

[CAPACCHIONE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dall'articolo 303, comma 4, lettera a)"».

Art. 12

12.1

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ", salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

12.2

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ", salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,».

12.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» con le seguenti: «e la persona sottoposta alle indagini e l'imputato possono chiedere di comparire personalmente».

12.4

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le parole da: «o non contiene» fino alla fine del comma;

b) sopprimere il comma 5.

12.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni."».

12.7

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

12.8

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

12.9

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

12.10

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

12.11

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "perde efficacia" sono inserite le seguenti: "e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata"».

12.12

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis Dopo il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"10-bis. Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso di efficacia per i motivi indicati al comma precedente, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo Presidente della Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

Art. 13

13.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[BARANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,"».

Conseguentemente:

Il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

13.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

13.4 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

13.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

13.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

13.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

13.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

Art. 14

14.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.1

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo comunque non superiori di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».

15.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

15.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

15.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

15.6

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis» dopo le parole «giorni dalla decisione.» inserire le seguenti:

«L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

15.7

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 3», aggiungere le seguenti: «e salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata».

15.0.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: "Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

15.0.2

[CALIENDO](#), [BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera "q)" è inserita la seguente: "q-bis) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di procedura penale;"

b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole "ed f)" sono inserite le seguenti: "e q-bis)"

"».

15.0.3

[DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità";

b) al comma 1, dopo le parole: "anche non convivente," sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.";

c) al comma 1, dopo le parole: "a visitare l'infermo", sono inserite le seguenti: "o il figlio affetto da *handicap* grave";

d) al comma 2, dopo le parole: "anche se con lei non convivente," sono inserite le seguenti: "o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,"».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.

Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si

sofferma su quella all'articolo 275-*bis*, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h*) del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinquies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente [PALMA](#) propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procedere alla votazione.

Previo verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato

uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

- e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità

indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [CASSON](#) (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, avviate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente [PALMA](#), nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore [CASSON](#) (PD) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento "giustizialista" ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del

pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde, a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line*, deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO,
AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A
DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO*

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-ter del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-ter, il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente [PALMA](#) ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un "Giuri d'onore" nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso

ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-ter a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiarava inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che

all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità della protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 46)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;

considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 47)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline

concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 48)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,

considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,

ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,

osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[SUSTA](#), [DELLA VEDOVA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.

1.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»
- b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sostituire le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».*

2.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini delle determinazioni dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2.0.1

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» sono inserite le seguenti: «e contro il magistrato».

3.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 4

4.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art. 5

5.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
95ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice. Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poiché il disegno di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata

di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da proporre alla Commissione.

Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente [PALMA](#) informa che non si conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [LUMIA](#) (PD), [CASSON](#) (PD) e il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti di clemenza.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di procedere altresì all'audizione del professor Fiandaca, presidente della Commissione per gli interventi in tema di criminalità organizzata.

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fiandaca.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali*

[\(944\)](#) *SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali*

[\(1290\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 2.2 (testo 2) riservandosi di valutarne la ripresentazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [CASSON](#) (PD) riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 7.2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#), il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) e la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo un breve dibattito, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 8.3, riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) e [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore [CUCCA](#) (PD), il sottosegretario FERRI e il presidente [PALMA](#).

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), riservandosi di valutare la predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Dopo che i senatori [STEFANI](#) (LN-Aut) e [AIROLA](#) (M5S) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore [LUMIA](#) (PD) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere dal testo della proposta emendativa il riferimento "alla rilevante quantità del materiale probatorio", che appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#), il senatore [CASSON](#) (PD) riformula ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato assorbito.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 13.

In esito a un breve dibattito il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2), riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritira l'emendamento 15.1.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 15.

Il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla proposta in questione per l'esame in Assemblea.

Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.

Il senatore [CASSON](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2. Pur essendo nel merito condivisibile la *ratio* dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così formulato rischia di risultare ultroneo.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento *de jure condendo* in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della mattinata.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione; vi prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [CUCCA](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), il presidente [PALMA](#) e il sottosegretario FERRI.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista dell'esame in Assemblea.

È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1232 come emendato, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1232](#)

Art. 3

3.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#)

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

3.4 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#)

Al comma 1, capoverso "art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «e attuale» sono inserite le seguenti: «e, dopo le parole "non inferiore nel massimo a cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»*
- b) *dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» sono inserite le seguenti: «titolo di».*

Art. 12

12.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.5 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

*SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DEI PARLAMENTARI ALLA FESTA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI*

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) rappresenta alla Commissione il proprio vivo disappunto per il mancato invito dei componenti del Parlamento alle consuete celebrazioni e cerimonie ufficiali delle Forze dell'ordine di quest'anno. Si tratta di una circostanza di particolare gravità e che denota una crescente delegittimazione del ruolo dei componenti delle Camere.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) *GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) *LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che la Conferenza dei capigruppo si riunirà alle ore 15,45 di oggi per decidere, tra l'altro, anche in ordine al mantenimento o al differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Ricorda in proposito che, come prospettatogli personalmente e per le vie brevi dal Presidente del Senato nel corso della seduta di giovedì 5 giugno, era stata posta ai voti la proposta di rinvio, ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del Regolamento, del seguito dell'esame dei provvedimenti suddetti, in considerazione dell'annuncio da parte del Governo dell'imminente presentazione di un progetto di legge in materia di contrasto alla corruzione. Tale proposta, come noto, era stata approvata. Alla luce di tali considerazioni invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere la propria posizione in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento; in particolare, domanda se si ritenga di mantenere il differimento della trattazione dei disegni di legge in attesa della decisione della conferenza dei capigruppo e se sia opportuno, in ogni caso, procedere alla sconvocazione della seduta notturna di oggi; occorre tenere altresì conto che, qualora fosse confermata la calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge, risulterebbe comunque ardua la conclusione dell'*iter* in Commissione nell'ambito di una sola seduta.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, avendo il Governo manifestato l'intendimento di presentare un'autonoma proposta di legge e avendo la Commissione già deliberato il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo ai sensi dell'articolo 51 comma 2, l'*iter* dei provvedimenti debba restare sospeso in attesa di ulteriori deliberazioni da parte della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) chiede al Presidente di chiarire in quale sede il Governo abbia ufficialmente preannunciato la presentazione di un'autonoma proposta di legge.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che il Governo, nella persona del Sottosegretario Ferri, ha preannunciato in sede di Commissione la presentazione di un'iniziativa legislativa. Tale annuncio è stato, come confermato dal senatore Susta, ribadito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ribadisce le perplessità già palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il quale a suo avviso non potrebbe trovare applicazione con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa. Esprime poi un giudizio fortemente critico per l'eccessivo protrarsi dei tempi d'esame dei provvedimenti, dovuto a continue e reiterate richieste di sospensione da parte dell'Esecutivo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la seduta notturna della Commissione convocata per oggi debba essere sconvocata in ogni caso sia che la Conferenza dei capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea - e quindi appaia necessario attendere la presentazione del disegno di legge governativo - sia che la Conferenza dei capigruppo confermi il mantenimento dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta di domani - e, pertanto, divenga improbabile la conclusione in una sola seduta della trattazione dei provvedimenti.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) reputa del tutto pleonastico il dibattito in corso, poichè risulta ormai certo il differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo da parte della Conferenza dei capigruppo. Infatti, una volta disposto il differimento della calendarizzazione, la Commissione, avendo già peraltro deliberato ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il rinvio dell'esame, non potrebbe che sospendere i lavori, in attesa della presentazione della proposta governativa.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) osserva preliminarmente come l'interpretazione dell'articolo 51 comma 2 seguita dalla Presidenza appaia corretta, dato che tale disposizione, potendo trovare applicazione anche in riferimento ai lavori di Commissione, consente di sospendere l'*iter* d'esame di un provvedimento, a prescindere dalla fase e dallo stato della trattazione, nel caso di preannuncio da parte del Governo di un'autonoma proposta di legge. In relazione all'andamento dei lavori della Commissione ritiene che, al momento, non si debba procedere alla sconvocazione della seduta notturna, ma sia più opportuno attendere l'esito dei lavori della odierna Conferenza dei capigruppo.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime profondo disagio per l'atteggiamento dell'Esecutivo in ordine ai provvedimenti in titolo; infatti, da un lato il Governo in Commissione ne ha più volte sollecitato il rinvio e dall'altro sui mezzi di stampa, ora per ragioni elettorali ora per fronteggiare il clamore che accompagna le inchieste giudiziarie, addossa al Parlamento la presunta intenzione di rallentare l'esame.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che la discussione in corso sia del tutto superflua, poichè un dibattito sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato, ha già avuto luogo. In merito alla eventuale sconvocazione della seduta notturna condivide l'esigenza di attendere le decisioni della Capigruppo in ordine alla calendarizzazione dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) reputa inconferente il riferimento del senatore Casson alla applicazione analogica dell'articolo 51 comma 2 alle procedure in Commissione, anche perchè tale disposizione fa proprio esplicito riferimento ai lavori di Commissione. Ben più fondati appaiono i dubbi interpretativi posti dal senatore Cappelletti circa il significato da attribuire al termine "discussione". A ben vedere, infatti, la norma regolamentare non chiarisce se tale termine indichi la sola discussione generale ovvero sia usato come generico sinonimo di trattazione.

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto del dibattito svoltosi, avverte che qualora la Capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea, la seduta notturna di oggi non avrà più luogo. Nell'ipotesi in cui la Conferenza dei Capigruppo dovesse invece mantenere all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente **PALMA** ricorda alla Commissione che, in conseguenza dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, soppressive dell'articolo 1 del disegno di legge 1070 era stato consentito al senatore Susta di riformulare l'emendamento 1.2 in ragione del fatto che tale proposta - formalmente preclusa - risulta certamente riferibile al contenuto proprio all'articolo 2 del disegno di legge. Tuttavia, non essendo pervenuta nessuna proposta di riformulazione e non essendo presente il senatore Susta, l'emendamento 1.2 deve considerarsi decaduto.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in seguito alla soppressione dell'articolo 1, riformula il parere reso sull'emendamento 2.2, prospettandone alla senatrice Stefani una possibile riformulazione.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritiene che la proposta di riformulazione, nei termini sommariamente illustrati dal relatore, costituisce nei fatti la presentazione di una nuova e autonoma proposta che ha soltanto limitata attinenza al testo dell'emendamento 2.2.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) condivide l'osservazione testé svolta precisando peraltro che, ove approvato, tale emendamento determinerebbe la preclusione di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 senza che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di subemendarla. La via lineare per esaminare una proposta emendativa del tenore sommariamente illustrato dal relatore consiste nella predisposizione di un nuovo testo a sua firma e non in una riformulazione tale da modificare interamente la portata dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La senatrice **STEEFANI** (*LN-Aut*), pur ritenendo preferibile l'originaria riformulazione del proprio emendamento, il quale estendeva la responsabilità degli appartenenti all'ordine giudiziario anche all'ambito del danno inteso civilisticamente, civilistico, si riserva di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.

La seduta sospesa alle 14,50, riprende alle ore 15,10.

Il presidente **PALMA** rinvia ad una successiva seduta il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [GINETTI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che reca la disciplina di dettaglio per la determinazione delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali spettanti alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Tale disciplina è attualmente dettata da due distinti regolamenti ministeriali: il decreto n. 87 del 2002 in materia di sgravi fiscali e il decreto 9 novembre 2001 in materia di agevolazioni fiscali.

L'esecutivo, nell'ottica di una maggiore sistematicità, ha ritenuto di adottare, in luogo dei due suddetti regolamenti, un unico decreto.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, si sofferma sul quadro legislativo di riferimento.

Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 193 del 2000, (come modificata, da ultimo, dal d.l. n. 78 del 2013), dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti ovvero internati, ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà, o che svolgono nei loro confronti attività formative. La legge citata demanda la determinazione delle modalità e dell'entità degli sgravi ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia.

Per quanto concerne i benefici contributivi, invece, la legge n. 381 del 1991, anche essa in parte modificata dal decreto legge n. 78 del 2013, prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedale psichiatrico giudiziario e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno o alla semilibertà. Anche in tale caso la legge demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, l'indicazione della percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

L'atto del Governo in esame, si articola di due titoli, il primo dedicato alle agevolazioni fiscali e il secondo ai benefici contributivi.

L'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno o a quello esterno o alla semilibertà. Tale modulazione è il frutto - si legge nella relazione di accompagnamento - "di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo".

Gli articoli 2 e 3 estendono i benefici fiscali anche alle imprese che svolgono attività formative per i

detenuti.

L'articolo 4 interviene sulle condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, prescrivendo, fra le altre, che l'assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione. Rispetto alla vigente previsione, il decreto eleva il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione a cui si estende l'agevolazione fiscale. Tale periodo di agevolazione viene distinto, inoltre, in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all' esterno e in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure.

L'articolo 5, relativo alle modalità di fruizione dello sgravio fiscale, individua i limiti massimi di cumulo con altri benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.

La disposizione successiva introduce un meccanismo di monitoraggio e controllo per l'erogazione dei crediti di imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

L'articolo 7, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, fissa il limite massimo di spesa delle agevolazioni. In particolare, per il solo anno 2013 gli sgravi potranno essere concessi fino alla concorrenza di euro 12.602.828,00. Per gli anni successivi, in assenza di ulteriori specifici finanziamenti, il credito d'imposta verrà concesso fino alla concorrenza di euro 6.102.828,00.

L'articolo 8 reca la disciplina relativa alle agevolazioni di natura contributiva. Al comma 1 viene aumentata al 95 per cento la riduzione percentuale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, rispetto a quanto previsto nel decreto del 2001. La norma, oltre ad estendere l'agevolazione contributiva per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore assunto, fissa gli importi massimi complessivi delle agevolazioni contributive stabiliti in euro 8.045.284,00 per l'anno 2013 e in euro 4.045.284, 00 per gli anni successivi. Infine, per prevenire il rischio del superamento delle risorse stanziare, l'articolo prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Conclude precisando che la Commissione potrebbe esprimersi sulla scelta adottata dal Governo di svolgere in un unico decreto il complesso delle disposizioni derivanti dall'attuazione di diverse disposizioni di legge: le une volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti con incentivi fiscali, e le altre volte a prevedere agevolazioni di carattere contributivo. Si tratta, in realtà, di concentrare sequenze procedurali in parte diverse per l'adozione di un unico schema di decreto, e che se svolte mediante un unico atto del Governo, possono determinare talune sovrapposizioni ed aggravii procedurali. Sottolinea poi l'esigenza di prestare particolare attenzione ai criteri di attribuzione degli sgravi fiscali e dei benefici contributivi nell'ammontare dovuto per l'esercizio del 2013 e per quello del 2014; si tratta di evitare possibili sperequazioni applicative tra i singoli legittimati a conseguire tali misure di favore. Infine, la Commissione potrà valutare se far confluire nel testo del parere l'indicazione di un termine minimo di assunzione dei lavoratori affinché si acceda ai benefici citati, in modo tale da rendere effettiva la funzione di rieducazione e risocializzazione dei condannati che è insita nel complesso delle norme del decreto in titolo.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola in senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il quale precisa che i fondi per il finanziamento dei programmi di impiego per detenuti ed internati sono da ricondursi a quelli previsti dalla cosiddetta "legge Smuraglia" per il lavoro esterno, e da quelli per l'esecuzione della prestazione di lavoro nelle case circondariali. A quanto risulta, l'ammontare delle risorse per quest'ultimo tipo di benefici è andato via via riducendosi negli ultimi esercizi di bilancio, mentre le risorse di finanziamento in favore dei programmi previsti dalla citata "legge Smuraglia" è stato incrementato.

Propone, al riguardo, che la Commissione possa fornire qualche indicazione di massima al Governo in sede di redazione del parere sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) rileva che il riparto degli sgravi a favore delle imprese per l'assunzione di lavoratori detenuti ed internati continua a sollevare dubbi non irrilevanti circa la copertura finanziaria per le misure previste nello schema di atto normativo predisposto dal Governo. Sulla scorta della propria pregressa esperienza di Governo, ricorda le notevoli difficoltà nel conferire effettività alle misure fiscali di favore previste dalla vigente legislazione in materia di assunzione dei lavoratori sottoposti ad un regime di esecuzione di pena o misura di sicurezza. D'altra parte, il rendimento di tali provvedimenti è cruciale perché è direttamente servente il principio costituzionale che stabilisce l'indefettibile funzione rieducativa della pena e, di fatto, concorre a prevenire le recidive nella consumazione dei reati. Auspica, in conclusione, che la Commissione sia capace di svolgere un'attenta attività di controllo affinché tutte le risorse siano utilmente impiegate e possano garantire gli effetti di riavviamento al mondo del lavoro sottesi alla *ratio* della disciplina di legge di cui lo schema di regolamento costituisce atto di esecuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si apre un breve dibattito in ordine alla prosecuzione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge 1052 e connessi in materia di omofobia nel quale interviene il presidente [PALMA](#), i senatori [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [CAPPELLETTI](#) (M5S).

Con riguardo ai disegni di legge n. 194 e 595 in materia di tribunale della famiglia, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione era in attesa dell'assegnazione del disegno di legge n. 1238 per valutare, dopo la relazione illustrativa da parte della relatrice Filippin, se disporre la connessione.

Prospetta quindi alla Commissione l'ipotesi che, in seguito alla definizione di una proposta di testo base su cui proseguire i lavori, possa essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per il mese di settembre.

Con riguardo al disegno di legge n. 398 in materia di regime dei beni pubblici, per il quale era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di lunedì 30 giugno, in vista dello svolgimento di un ciclo di audizioni che avrà luogo nel corso delle prossime settimane, dispone la revoca del termine dianzi indicato.

Prende atto la Commissione.

Circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era in attesa di poter svolgere la relazione su ulteriori disegni di legge, di cui eventualmente deliberare la congiunzione dell'esame, per poi passare alla definizione di un testo base.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), ricorda che il Governo aveva fatto conoscere il proprio intendimento di presentare un disegno di legge recante norme di delegazione legislativa in materia; per quanto di propria competenza, tuttavia, si dice disponibile a svolgere quanto prima le relazioni sui disegni di legge citati dal Presidente.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) per ricordare come il problema meriti di essere affrontato quanto prima dato lo stato di particolare sofferenza in cui verte il personale della magistratura onoraria e dei giudici di pace. Si tratta di un ambito di disciplina su cui è opportuno procedere senza indugio offrendo soluzioni concrete che tengano conto anche del ciclo di audizioni precedentemente svolte in Commissione.

Infine, il presidente [PALMA](#), in vista della prossima assegnazione alla Commissione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in materia di scioglimento anticipato degli effetti del matrimonio, il cosiddetto "divorzio breve" prospetta di designare due relatori, anche alla luce della larga condivisione sul testo del disegno di legge riscontrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Non avanzandosi osservazioni, il Presidente annuncia che provvederà a nominare la senatrice Alberti Casellati al fianco della senatrice Filippin che già aveva assunto il ruolo di relatrice sui disegni di legge 82, 811, 1233 e 1234.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 18/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 giugno.

I relatori illustrano una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime talune perplessità sul merito della proposta, nella parte in cui non sembra prendere in considerazione le modalità di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente [PALMA](#) invita i relatori a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere illustrata con un rilievo concernente l'elettorato attivo dei giudici della Corte costituzionale. In

particolare sarebbe opportuno prevedere un ampliamento del corpo eligente al di là dei soli magistrati facenti parte delle magistrature superiori.

I relatori [LUMIA](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) integrano la proposta di parere nel senso suggerito dal presidente Palma.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulata dai relatori, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1119, pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

Dopo che i senatori Maria Elisabetta [ALBERTI CASSELLATI](#) (FI-PdL XVII) e [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno sottoscritto rispettivamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, per evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa quindi proprio l'emendamento 1.5, il quale, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.6, il senatore [LUMIA](#) (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2, del quale la Commissione dispone l'accantonamento.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

È invece approvato l'emendamento 1.9.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11, in esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.14.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 1.15, riformulandolo in un testo 2; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) accede alla richiesta della relatrice e riformula l'emendamento 1.16 in un testo 2, che risulta approvato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma quindi agli emendamenti 1.17 e 1.18.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.17, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.18.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) e il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrivono rispettivamente gli emendamenti 1.19 e 1.22 e 1.20.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.23, riformulandolo in un testo 2 nel senso proposto dalla relatrice in sede di espressione del parere.

L'emendamento 1.23 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 1.24 e 1.26.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.25.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.27 in un testo 2.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) si riserva invece di accedere alla richiesta di riformulazione avanzata dalla relatrice con riguardo all'emendamento 1.28.

Su sollecitazione del vice ministro COSTA, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.27 (testo 2) e 1.28.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 1.29, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.30 e 1.31.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.32.

Dopo che il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.33, la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38, tutti relativi alla competenza territoriale e per materia sui reati di diffamazione.

La Commissione conviene sulla richiesta di accantonamento.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha respinto, in esito a distinte e successive modificazioni gli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore [LUMIA](#) (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.4, la Commissione approva infine l'emendamento 2.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

[\(859\) SCILIPOTI.](#) - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\) FALANGA.](#) - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\) MOSCARDELLI ed altri.](#) - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che i disegni di legge in esame sono volti ad introdurre la fattispecie di reato di omicidio stradale a titolo di colpa. Tale delitto, a ben vedere, è già prevista dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, che disciplina l'omicidio colposo, prevedendo una pena da tre a dieci anni per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo quadro si domanda se sia ragionevole l'introduzione di una nuova fattispecie al solo fine di introdurre un aumento della pena che, secondo le proposte legislative in esame, potrebbe spingersi fino a diciotto anni di reclusione. Osserva, quindi, che il lavoro del relatore e della Commissione tutta potrebbe proficuamente incentrarsi sulle misure di prevenzione piuttosto che sull'inasprimento sanzionatorio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) chiede al rappresentante del Governo di conoscere i dati aggiornati concernenti le statistiche dei reati connessi alla circolazione stradale e riconducibili a uno stato di ebbrezza o di sottoposizione agli effetti derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il vice ministro COSTA prende atto della richiesta.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) ritiene che la creazione di un'autonoma fattispecie di reato come quella dell'omicidio stradale sulla base di un evento colposo costituisca un errore giuridico. Condividendo le perplessità già espresse dal senatore Caliendo, osserva che innanzitutto occorre coordinare le proposte legislative in esame con le norme generali del codice penale in materia di consumazione del reato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ricorda infatti che l'ordinamento vigente, agli articoli 88 e 89 del codice penale, prevede, per i soggetti che guidano in stato di ebbrezza, la responsabilità dell'evento a prescindere dalla causa accidentale o meno che ha determinato il ridotto stato di coscienza e volizione. Pertanto, alla luce di una disciplina codicistica così rigorosa, desta perplessità l'ipotesi di introdurre disposizioni che possono risultare asistematiche sovvertendo la razionalità dell'impianto codicistico.

Osserva, infine, che in materia di omicidio stradale potrebbe essere semmai opportuna l'introduzione di una disciplina che incrimina la condotta a un titolo intermedio tra colpa e dolo; si tratta della cosiddetta "sconsideratezza", sull'esempio di quanto avviene già in alcuni ordinamenti di tipo anglosassone. In tale prospettiva varrebbe andrebbe considerata l'ipotesi, al limite, di tipizzare un profilo di particolare intensità della colpa.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) esprime forti perplessità circa l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nell'ordinamento. Innanzitutto, si dichiara contrario alla previsione di un delitto caratterizzato soprattutto dal luogo e dalle circostanze in cui si verifica l'evento, nonché alla previsione di una pena di diciotto anni di reclusione per un reato che, di fatto, è di tipo colposo. E' noto infatti che l'ordinamento vigente prevede la pena massima di dieci anni per l'omicidio colposo. Inoltre, condividendo le perplessità già manifestate dal senatore Airola nel corso della seduta di ieri, osserva che non si può trascurare il problema della certezza della valutazione in ordine alla effettiva correlazione tra guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e stato di effettiva alienazione psico-fisica; a tale riguardo, non appaiono ancora disponibili strumenti sicuri di accertamento. Inoltre le proposte legislative in esame comportano il rischio di una notevole sproporzione tra la pena prevista per l'omicidio stradale e il fenomeno della pirateria stradale, non adeguatamente sanzionato dal legislatore.

In definitiva, è dubbio che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di disciplinare l'omicidio stradale, inseguendo la forte indignazione dell'opinione pubblica e l'onda di una pur

giustificata emotività per recenti fatti di cronaca. E' altresì necessario riflettere sulla certezza della pena prevista dal testo dei disegni di legge in esame e, soprattutto, sull'ipotesi di configurazione di siffatto delitto, il quale, in ultima analisi, rischia di ingenerare confusione sia dal punto di vista giuridico che sociale.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), pur apprezzando le argomentazioni di ordine sociale e giuridico espresse dal senatore D'Ascola, ricorda che le proposte legislative in esame conseguono anche a recenti interventi giurisprudenziali i quali, con riferimento ad alcune circostanze, hanno configurato la fattispecie di omicidio stradale alla stregua di un omicidio volontario. Occorre acquisire piena consapevolezza del fatto che i soggetti che si mettono alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope pongono in essere una condotta dal forte disvalore sociale. Pertanto, l'ordinamento deve attribuire, in capo a tali soggetti, la responsabilità delle proprie azioni con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista sanzionatorio. Ritiene quindi fondata l'ipotesi di introduzione del reato di omicidio stradale nel codice penale, inquadrandola in una fattispecie ibrida che si colloca a metà strada tra l'omicidio colposo e l'omicidio volontario.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito testè svolto, osserva che vi è diffusa contrarietà sull'ipotesi di introdurre il reato di omicidio stradale nel sistema codicistico. Quindi invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato ovvero a proporre un testo base cui potranno essere riferiti eventuali emendamenti, e invita tutti a valutare l'ipotesi di procedere allo svolgimento di un'attività istruttoria che possa fugare alcuni dei dubbi sollevati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) si sofferma preliminarmente sul problema del temperamento degli opposti interessi e delle diverse circostanze che sottendono la fattispecie di reato in questione, osservando che, se, da un lato il legislatore, non deve lasciarsi condizionare da ondate di emotività, dall'altro deve necessariamente intervenire nella materia *de qua*. Quindi dichiara la propria disponibilità a predisporre un testo unificato che tenga conto dei diversi orientamenti manifestati sulla complessa materia in esame, avanzando nondimeno la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni con particolare riferimento agli aspetti di maggior impatto sociale riconducibili ai fenomeni in questione.

Il presidente [PALMA](#) accede alla richiesta del relatore, invitando i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a indicare quanto prima i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1504 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La correlatrice **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) svolge alcune considerazioni di merito sulla proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati, volte a integrare quanto già chiarito dalla correlatrice Filippin nel corso della seduta di ieri. Ricorda in via preliminare che i tempi lunghi previsti dal nostro ordinamento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio hanno determinato, negli ultimi anni, il fenomeno del "turismo divorzile"; per effetto della normativa comunitaria che prevede il riconoscimento reciproco delle pronunce giurisdizionali di ciascuno Stato membro, numerose coppie si sono recate all'estero per ottenere in tempi brevi lo scioglimento del matrimonio celebrato. Peraltro, nel contesto europeo solo pochi Paesi come Polonia, Irlanda e Malta, prevedono una disciplina articolata su tempi lunghi per ottenere il divorzio. In particolare, solo le legislazioni irlandese e maltese stabiliscono l'obbligo della separazione prima di accedere al divorzio. Tale obbligo non è previsto in Paesi come la Francia e il Regno Unito, dove il tempo medio necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio ammonta a circa sei mesi. In Germania, dove pure è previsto il vincolo di separazione prima della sentenza giudiziale di divorzio, i tempi sono molto ridotti rispetto a quelli che si registrano in Italia sulla base della legislazione vigente. La normativa spagnola prevede poi tempi assai rapidi per pervenire allo scioglimento del matrimonio che, al ricorrere di certi presupposti, è addirittura alternativo rispetto alla separazione. Si registra, infine, che in alcuni Paesi del Nord Europa, quali Finlandia, Norvegia e Olanda lo scioglimento del vincolo coniugale è immediato. Ciò contribuisce al fatto che, sempre più frequentemente, coppie di cittadini italiani trasferiscono la propria residenza all'estero al solo fine di ottenere il divorzio in tempi brevi.

In questo quadro non vi è dubbio che il legislatore debba rivedere la disciplina del 1970, ormai obsoleta rispetto ai mutamenti dei costumi e della società. Tuttavia, la relatrice esprime alcune perplessità, soprattutto di ordine giuridico, sull'articolato approvato e trasmesso al Senato dall'altro ramo del Parlamento. Innanzitutto, rileva che la riduzione del termine da tre anni a dodici mesi dell'obbligo di separazione ai fini dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non è compatibile con i tempi degli uffici giudiziari, se davvero si vuole far decorrere tale termine - come prevede il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - dalla notificazione della domanda di separazione. Esprime altresì forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 che novella l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le disposizioni transitorie, attribuendo in capo allo stesso giudice la competenza sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sottolinea, quindi, le criticità che possono derivare dalla concreta applicazione della novella all'articolo 191 del codice civile, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove tale norma prevede lo scioglimento della comunione, in caso di separazione, dopo l'autorizzazione del presidente del tribunale a condurre vita separata.

La relatrice auspica, infine, che insieme alla correlatrice Filippin e agli altri componenti della Commissione si possano apportare le necessarie modifiche al testo approvato dalla Camera, al fine di redigere, in materia di divorzio breve, una legge di immediata applicabilità e che non comporti involontari effetti distorsivi sui procedimenti civili in materia.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO volto a prospettare l'opportunità di chiarire

una volta per tutte se la separazione tra i coniugi debba considerarsi condizione procedimentale per pervenire al divorzio, o soltanto un elemento di accelerazione eventuale della procedura per lo scioglimento degli effetti del matrimonio, le relatrici propongono di proseguire l'esame del disegno di legge n.1504, congiuntamente con il seguito del procedimento legislativo sui disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNODI LEGGE N. 1429

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- la modifica dell'articolo 135 della Costituzione è tale da determinare una ripartizione dei cinque giudici di elezione parlamentare che li rende di estrazione differenziata, giacché tre sarebbero eletti dalla Camera dei deputati e due verrebbero individuati dal Senato della Repubblica. Se da un lato appare comprensibile l'intenzione di sottrarre alle competenze del Parlamento in seduta comune la funzione elettiva di un terzo dei giudici delle leggi, occorre tener presente che tale soluzione si riflette sull'individuazione dei sedici giudici aggregati per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato ai sensi del medesimo articolo 135, ultimo comma.

La selezione dei sedici componenti integrativi della giurisdizione costituzionale chiamata a deliberare sulla messa in stato di accusa è effettuata "con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

La Commissione dunque richiama l'attenzione sull'esigenza di dar seguito a questa disposizione, oppure di provvedere alla modifica della citata ultima parte dell'articolo 135 della Costituzione.

- Con riferimento ai criteri di composizione della Corte costituzionale, di cui al secondo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la Commissione prospetta l'ipotesi di estendere la legittimazione elettorale attiva per i cinque membri di provenienza magistratuale anche agli appartenenti delle magistrature ordinaria e speciale diversi da quelli delle giurisdizioni superiori.

- Con riguardo all'elezione dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura, la Commissione osserva che il ridotto numero dei senatori rispetto a quello invariato dei deputati, potrebbe determinare una riduzione del ruolo e dell'incidenza di questa Assemblea, anche con riferimento ai quorum richiesti per la funzione elettiva demandata al Parlamento in seduta comune ai sensi dell'articolo 104, terzo comma, della Costituzione; tale rilievo, peraltro, può estendersi anche alle residue funzioni che rimarrebbero di competenza del Parlamento in seduta comune.

- La Commissione segnala altresì che la composizione ibrida del Senato e l'estrazione dei senatori non demandata a un sistema di elezione diretta potrebbero risolversi in una diversa

conformazione della funzione garantista delle riserve di legge che presidiano i diritti di libertà, specialmente con riguardo ai casi in cui il principio di legalità si rafforza vicendevolmente con le riserve di giurisdizione previste, tra gli altri, dagli articoli 13, 14, 15 e 21 della Costituzione. Tale rilievo, peraltro, ha generale riguardo all'esercizio della funzione legislativa negli ambiti in cui essa rimane di esercizio collettivo ma non paritetico delle due Camere secondo le disposizioni dell'articolo 70, primo comma, nel testo risultante dalla modifica recata dall'articolo 8 del disegno di legge di revisione costituzionale.

- La Commissione ritiene altresì opportuno segnalare che in materia di leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali sussiste l'esigenza di preservare, in capo al Senato, alcune delle competenze che riguardano gli accordi che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, nonché importano variazioni del territorio. Tale osservazione è supportata dal fatto che rimarrebbe invariato il vigente articolo 117, decimo comma, che prevede la competenza delle Regioni a concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato; per coerenza sistematica, sembrerebbe peraltro opportuno che anche tale ultima competenza legislativa fosse inserita tra quelle sottoposte ad esercizio collettivo delle due Camere.

- Si invita infine a valutare, nei limiti dei profili di competenza di questa Commissione, l'opportunità che il regime delle garanzie e delle prerogative attualmente previste dall'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazioni all'esecuzione degli arresti e delle altre misure limitative della libertà personale, nonché del regime di limitazione della libertà di comunicazione riservata, sia mantenuto in capo ai componenti del Senato delle autonomie. In particolare, le modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge costituzionale al secondo e al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, tendono a creare un sistema di prerogative differenziato tra i componenti del Senato delle autonomie e quelli della Camera dei deputati. Tale modifica determinerebbe comunque l'esigenza di un successivo intervento a livello di disciplina di rango primario sulla legge n. 140 del 2003 che attualmente regola la disciplina delle prerogative parlamentari anche con riguardo ai rapporti tra i membri del Parlamento e la magistratura ordinaria, nonché in relazione ai diritti dei soggetti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti penali e civili che vedono come parte i componenti di entrambe le Camere.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

1.7 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "o non siano palesemente false"».

1.10 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false"».

1.11 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di

incriminazione penale», *inserire le seguenti*: «o non siano palesemente false».

1.15 (testo 2)

[MALAN](#), [ALBERTI](#)[CASELLATI](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato"».

1.16 (testo 2)

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza"».

1.23 (testo 2)

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.27 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

Art. 2

2.3 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», sono inserite le seguenti: « a titolo di colpa»;

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091** ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la relatrice [FILIPPIN](#) (PD), il vice ministro COSTA, la

senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), il senatore [LUMIA](#) (PD) e il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) la Commissione conviene che restino accantonati, in vista dell'esame di una prossima seduta, gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.18, 1.27, 1.28 e 2.4.

Si passa all'emendamento 2.6 che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Si passa quindi alle proposte emendative volte ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.0.2 viene respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 la relatrice insiste nel proporre una riformulazione che, qualora fosse accolta, la indurrebbe comunque a chiedere di poter soprassedere, nel corso della seduta odierna, alla votazione della proposta emendativa.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) acconsente a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato, così come vengono accantonati gli emendamenti 3.5 e 3.6, concernenti la medesima materia delle conseguenze risarcitorie derivanti dalle querele temerarie.

L'emendamento 3.0.1, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è comunque dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Sulla proposta emendativa 4.1 si apre, quindi, un dibattito. La prima firmataria, senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) insiste perchè l'emendamento possa trovare accoglimento al fine di garantire la protezione delle proprie fonti al giornalista professionista o al pubblicista, evitando così che questi si trovi stretto nella contraddittoria posizione di incorrere o nella responsabilità penale per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice, oppure alle conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione del dovere di riservatezza nella tutela delle proprie fonti di informazioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che l'emendamento 4.1, che intende sopprimere un mezzo di ricerca della prova del reato anche quando questo risulta indispensabile, non solo appare incongruo perchè manca di effettuare un bilanciamento tra la libertà di cronaca e il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado del processo, ma anche perchè collide con la disciplina recata

dall'articolo 200 del codice di procedura penale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene condivisibili le logiche sottese alla proposta emendativa la quale si prefigge di rimuovere la situazione di conflitto tra due disposizioni, entrambi recanti conseguenze sanzionatorie nei riguardi del giornalista; pertanto, auspica che un supplemento di riflessione possa indurre la relatrice e il rappresentante del Governo a rinvenire una soluzione congrua per incidere sul testo dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il presidente [PALMA](#) rileva che, probabilmente, la soluzione ideale si rinverrebbe proprio nella modifica o nella soppressione della disposizione della "legge professionale" relativa ai giornalisti nella parte in cui, ponendosi in antinomia con l'obbligo di rivelare la propria fonte nelle circostanze eccezionali previste dall'emendamento 4.1, determina conseguenze disciplinari in capo al professionista.

Dopo che il vice ministro COSTA ha a sua volta posto in evidenza l'esigenza che la norma di cui all'emendamento 4.1 non si risolva in un'antinomia con l'articolo 200 del codice di procedura penale, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 4.0.1 risulta ritirato, mentre l'emendamento 4.0.2 è decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.3 è anch'esso decaduto per l'assenza dei firmatari mentre l'emendamento 4.0.4, di cui il Presidente aveva anticipatamente prospettato taluni profili di improponibilità, viene ritirato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), anche alla luce del fatto che sulla medesima proposta emendativa la Commissione bilancio si è espressa negativamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.5 viene, infine, dichiarato anch'esso decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del

matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) interviene con riferimento al testo del disegno di legge n. 1504, già approvato dalla Camera dei deputati; rileva che, anche alla luce di quanto illustrato dalle relatrici, il testo presenta alcune aporie che sembrano dimostrare come esso sia il frutto di un'approvazione affrettata presso l'altro ramo del Parlamento. L'impostazione di fondo del disegno di legge non dovrebbe comunque determinare il regresso del matrimonio ad un mero accordo di segno privatistico che lo trasformerebbe in istituto debole e pienamente esposto ai repentini e non meditati mutamenti di volontà dei coniugi. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di conferire rilievo normativo al tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio; ne discende l'opportunità di indurre le parti a tentare una conciliazione o una mediazione che riguardi quanto meno la gestione delle relazioni parentali. La possibilità di ottenere tempi più celeri per addivenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio potrebbe quindi trovare ingresso solo dopo aver esplorato i margini per una possibile riconciliazione tra i coniugi. Precisa che sarebbe da valutare l'ipotesi di sottrarre al presidente del tribunale il tentativo di conciliazione obbligatorio, demandandolo a figure professionali esperte quali i mediatori familiari, i conciliatori o i consulenti di consultorio. Svolge quindi brevi considerazioni sui piani genitoriali volti a tutelare maggiormente i minori coinvolti nella crisi familiare, garantendo una genitorialità condivisa e una compartecipazione educativa di entrambi i rami della famiglia. Sottopone quindi alle relatrici l'esigenza di evitare che la trattazione della causa di separazione o divorzio sia effettuata necessariamente dal medesimo magistrato chiamato a decidere sulle questioni patrimoniali tra i coniugi; ciò al fine di evitare fattori di considerevole incremento dei conflitti coniugali e genitoriali.

Il presidente [PALMA](#) interviene per chiedere se il senatore Giovanardi convenga sull'ipotesi di accelerare i tempi per pervenire allo scioglimento degli effetti del matrimonio qualora non vi siano figli coinvolti nella crisi derivante dalla separazione tra i coniugi.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ha precisato che la soluzione del problema posto dal Presidente può rinvenirsi soltanto nella redazione di disposizioni certe e garantiste circa il decorso del termine dilatorio per accedere al divorzio, interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale rileva preliminarmente come sia indispensabile la fissazione di un termine certo per il computo dei tempi minimi per poter conseguire lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Sul piano dell'indirizzo generale in materia seguito dal proprio Gruppo di appartenenza, anticipa che la forza politica di cui fa parte non mancherà di offrire un contributo positivo alla redazione di una disciplina che, in fondo, si pone in linea di continuità con gli esiti del quesito referendario che mantenne in vita l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento, nell'ormai lontano 1973. Non ritiene peraltro che sia significativo il dato percentuale secondo il quale il 40 per cento delle coppie separate non giungono poi a sciogliere gli effetti civili del matrimonio. Questo non implica certo che non vi sia una volontà di portare a compimento gli effetti dissolutori del vincolo matrimoniale, ma può, al limite, deporre proprio in senso contrario e cioè affinché siano rimossi gli ostacoli che l'ordinamento ancora interpone all'accesso agevole all'istituto del divorzio. D'altra parte, l'abbattimento dei tempi che intercorrono tra separazione e divorzio può allentare l'aggravio sugli uffici giudiziari e, soprattutto, potrebbe favorire gli interessi dei minori in capo ai quali può presumersi si estendano i riflessi negativi della conflittualità protratta nella fase intermedia che precede il divorzio e segue la separazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'occasione per porre rimedio alle imperfezioni

nella redazione compiute presso la Camera dei deputati testimonia le virtù del sistema bicamerale perfetto che, nel corso di queste settimane, sembra condannato al superamento in forza di argomenti non sempre meditati. L'articolo 2 del disegno di legge presenta, peraltro, un riferimento dubbio o impreciso all'articolo 189 delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile e rischia di ingenerare effetti paradossali sui provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento di separazione i quali, ovviamente, non può pensarsi siano in qualche modo posti in *non cale* dal ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In linea generale, richiamandosi ai rilievi svolti dalla relatrice Alberti Casellati, ricorda che la *ratio* alla base di un periodo di tempo minimo di separazione per poi pervenire al divorzio non è norma di ordine pubblico in senso stretto. Infatti, tale spazio di tempo non rileva come tale, ma integra semplicemente un periodo di riflessione supplementare il cui decorrere non può dunque farsi discendere dalla domanda ma, assai preferibilmente, dalla data di svolgimento dell'udienza presidenziale. Conclude precisando che solo l'integrazione di tale intervento legislativo con la predisposizione di norme volte ad introdurre nell'ordinamento il tribunale della famiglia potrà effettivamente porre rimedio al problematico iato tra separazione di fatto e definitivo scioglimento degli effetti del matrimonio, da cui possono discendere i danni più rilevanti per i coniugi e per la prole.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati vada esaminato con un realistico intento riformista, al fine di introdurre modifiche migliorative all'attuale regime dell'istituto del divorzio, senza tuttavia cedere alla tentazione di recare stravolgimenti nel rapporto di presupposizione che intercorre tra separazione e cessazione degli effetti civili derivanti dal vincolo matrimoniale. Se si guarda agli interessi concreti delle coppie e delle famiglie e non alla prospettiva di accattivarsi una sempre cangiante simpatia dell'opinione pubblica, si dovrà provvedere alla correzione delle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati e approvare celermente il testo del disegno di legge n. 1504.

Interviene quindi la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) secondo la quale non si deve eccedere in letture improprie o assolutistiche dell'istituto del divorzio. Può trattarsi, infatti, di un momento di liberazione dalla conflittualità tra i coniugi e quindi in un atto che risolve le contraddizioni che gravano sui figli. In linea generale il protrarsi dei tempi necessari affinché la separazione tra i coniugi si risolva definitivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere letto come uno svantaggio per l'insieme dei legami relazionali tra i componenti della famiglia. Al fine di tener conto di questi problemi e di un insieme di questioni socialmente assai complesse, occorre che la Commissione tenga presente l'esigenza di approvare norme che valorizzino le facoltà di scelta e non impongano oneri e vincoli che possono ridondare in inutili irrigidimenti.

La relatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per precisare che dall'esperienza di chi svolge attività di consulenza e di assistenza legale nei procedimenti che seguono la crisi del rapporto matrimoniale, si evince che talvolta il momento di passaggio tra la separazione e il divorzio si dimostra rilevante anche nell'ambito delle relazioni parentali e, talvolta, finanche negli esiti dell'affido che, anche se condiviso nella fase di separazione, può poi divenire oggetto di ulteriori pretese, conflitti o aspettative. Infine, sottopone alla Commissione l'esigenza di prestare la dovuta attenzione a norme che rendano vincolata e rigida l'individuazione della competenza sul procedimento che conduce alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, anche a tale riguardo, può ben darsi che nel periodo di tempo che va dalla separazione al ricorso per ottenere il divorzio, si verifichino gli eventi più vari quali, ad esempio, il cambiamento della residenza di uno o di entrambi i coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PALMA](#) approfitta della presenza della senatrice Mussini e della senatrice Montevocchi, che si sono mostrate particolarmente interessate all'esame del disegno di legge in titolo, per sottoporre a tutti i componenti della Commissione l'esigenza di riflettere sul regime delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalle fattispecie incriminatrici delineate nel disegno di legge in esame. Osserva, infatti, che taluni inasprimenti sanzionatori sia per il reato di espanto degli organi a fini di cessione lucrativa o di alienazione a terzi, sia per il delitto commesso in forma associativa sembrano chiaramente sproporzionati alle esigenze di razionalità e coerenza del complessivo impianto sanzionatorio del codice penale.

Consegue a questa analisi anche la necessità di prestare attenzione al coordinamento normativo con la capacità incriminatrice di altre fattispecie di reato già previste dal codice penale, con particolare riguardo all'opportunità di distinguere i casi in cui all'espanto di organi consegua l'evento della morte o se, la cessione di organi si determina in esito al vilipendio di cadavere. In via generale, è necessario definire con chiarezza le condotte penalmente rilevanti per far fronte ai problemi di assorbimento, continuazione e concorso materiale tra atti delittuosi.

Dopo un breve intervento della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) che ringrazia il Presidente per le delucidazioni offerte, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI

Anche in forza di una richiesta avanzata dal senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), la senatrice [CIRINNA](#) (PD) relatrice sui disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231 e 1360, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, rende noto alla Commissione che nel corso della prossima seduta procederà ad illustrare il disegno di legge n. 1316, di iniziativa del senatore Sacconi, al fine di proporle la connessione con i disegni di legge citati. In quella stessa seduta conferma che depositerà la proposta di testo unificato, per la redazione della quale terrà conto senz'altro del contenuto normativo del disegno di legge da ultimo citato.

*SUL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI*

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene per chiedere al Presidente delucidazioni sul momento dal quale si intende far decorrere il termine regolamentare per la sospensione dell'esame sui disegni di legge nn. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione. Infatti, il Governo sembra aver reso noto in varie sedi, e peraltro non sempre in termini chiari e coerenti, il proprio intendimento di presentare un'iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto riguardato dai disegni di legge in titolo. Ne consegue un'incertezza circa il momento da cui decorre il limite massimo di un mese per il quale la Commissione può differire lo svolgimento dell'istruttoria legislativa ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE, preso atto dei dubbi esposti dal senatore Cappelletti, rileva che in realtà la Commissione ha deliberato il differimento dell'esame in base all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, sulla base di un esplicito riferimento operato dal rappresentante del Governo circa l'intenzione di presentare una proposta di legge da parte dell'Esecutivo in materia di lotta alla corruzione. Pertanto, non sembra vi debbano essere questioni aperte circa il prosieguo dei lavori, dato anche il fatto nuovo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella giornata di ieri, ha modificato il calendario dei lavori dell'Assemblea, espungendovi l'esame in Aula dei disegni di legge nn. 19 e connessi, in precedenza previsto per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 3

3.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.4 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente

di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE

Il presidente **[PALMA](#)** esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni "non documentalmente false" si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), i senatori [CAPACCHIONE](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

Il senatore [CASSON](#) (PD) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il

viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [LUMIA](#) (PD).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6a Commissione permanente.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA

Il presidente [PALMA](#) fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o

autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente [PALMA](#) propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.
Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i disegni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative

rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunque pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'idonea risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori dianzi intervenuti, il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale "la sconsideratezza", presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente [PALMA](#) ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente, "omicidio stradale".

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. E' questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato "dei delitti contro la persona".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente **PALMA** occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1504. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono

coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore [CUCCA](#) (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente [PALMA](#) invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) .

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11ª Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6ª Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
- allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1º gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1º gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;
- l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli "internati" ammessi alla semilibertà (oltre che ai "detenuti" in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;
- con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole "il credito d'imposta di cui all'articolo 1", le parole: "è utilizzabile" siano sostituite dalla seguente "spetta". Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;
- in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esulino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;
- con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

- quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

OSSERVAZIONI DELLA 6a COMMISSIONE (FINANZE)

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;

al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;

al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. »;

al comma 8: il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
 - e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte

dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-bis.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 12.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.
(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le

parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 16.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 17.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.
(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter*. - (*Diritti del convivente*). - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.
(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.
(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

1.7 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica."»

1.10 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano documentalmente false"».

1.11 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano documentalmente false».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (pom.) del 25/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
125ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che, accedendo ad una richiesta pervenutagli per le vie brevi da una senatrice appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, si riserva di acquisire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, dal Ministero della giustizia informazioni con riguardo alle attività artistiche e teatrali svolte dai detenuti negli istituti di pena.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede al Governo di chiarire alla Commissione se sia vero quanto si apprende da notizie di stampa in ordine al divieto, illogico oltre che inumano, per i detenuti di poter disporre in cella di un massimo di due libri.

Il presidente [PALMA](#) osserva come il regime penitenziario contempli restrizioni che, a volte, applicate ai casi concreti, rischiano di rivelarsi inique ed illogiche. In proposito ricorda di essersi imbattuto, nel corso della propria esperienza alla guida del Ministero della giustizia, in un caso in cui ad un detenuto sottoposto al regime penitenziario *ex* articolo 41-*bis* era stato vietato di abbracciare il proprio nipote neonato e gravemente malato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva disposto il mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) insiste affinché sia approvato l'emendamento 3.4 come riformulato.

Il vice ministro COSTA ribadisce le perplessità di ordine tecnico e sistematico poste dagli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.5.

Sulle proposte in esame e sulle problematiche connesse all'istituto della lite temeraria si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori [CASSON](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [BARANI](#) (GAL), [LUMIA](#) (PD) e il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII).

Intervengono altresì per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2), la senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), e favorevole, il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S).

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 3.4 (testo 2).

Il presidente [PALMA](#) esprime perplessità sulla disciplina recata dall'emendamento 3.5 che, modificando l'articolo 427 del codice di procedura penale, verrebbe a regolare l'istituto della lite temeraria.

Sull'emendamento 3.5 si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente [PALMA](#)

(FI-PdL XVII).

Il senatore [CASSON](#) (PD) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2.

Il vice ministro COSTA, pur comprendendo in linea di principio la *ratio* dell'emendamento, ribadisce le proprie perplessità sulla proposta, sulla quale, comunque, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.5 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che l'emendamento 3.6 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1119, come modificato nel corso dell'esame e autorizzandola ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie. Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente [PALMA](#) domanda al relatore Buemi se intende illustrare i nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2. Si tratta degli emendamenti 2.1000, 2.1001 e 2.1002 cui sono state presentate ulteriori proposte subemendative. Tutti i nuovi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la prima delle sue proposte emendative riguarda la parte di disciplina della legge Vassalli relativa al titolo della responsabilità civile dei magistrati e al limite della risarcibilità del danno, anche biologico; inoltre, l'emendamento 2.1001 concerne i presupposti di esclusione della responsabilità magistratuale; infine, l'emendamento 2.1002 tipizza i casi di colpa grave sanzionabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge n. 117 del 1988. Consapevole della complessità delle questioni poste e avendo preso conoscenza dei subemendamenti presentati, auspica che si possa svolgerne un esame approfondito al fine di rendere effettiva la responsabilità civile degli appartenenti all'ordine giudiziario, pur circondandola di adeguate garanzie.

Non essendovi senatori che intendono illustrare le proposte subemendative, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio orientamento sui nuovi emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro COSTA sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.1000 volto ad introdurre la risarcibilità del danno biologico anche al di fuori dei casi di indebita restrizione della libertà personale per atto gravemente colpevole o persino doloso compiuto da un magistrato. Per tale ragione, e anche alla luce delle numerose implicazioni sottese agli ulteriori emendamenti 2.1001 e 2.1002, chiede che la Commissione possa differire le votazioni per un ulteriore approfondimento sulla portata dei testi in esame.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) auspica che la richiesta del Governo possa trovare accoglimento; non sfugge a nessuno il rilievo sistematico delle tre proposte emendative del relatore riferite all'articolo 2; in particolare è condivisibile l'esigenza di un supplemento di riflessione sulla portata dell'emendamento 2.1000 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore [SUSTA](#) (SCpI) conviene sull'opportunità di accedere alla richiesta avanzata dal vice ministro Costa.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) si sofferma sulla portata applicativa dell'emendamento 2.1000; anticipa, quindi, che l'ipotesi di estendere i presupposti per la risarcibilità anche al danno biologico diverso da quello che causato nell'evenienza di un'illecita restrizione della libertà personale per atto gravemente colposo doloso del giudice, non lo trova pregiudizialmente contrario; ritiene anch'egli che si possa convenire sulla richiesta di approfondimento avanzata dal vice ministro Costa.

Secondo il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) occorre che il supplemento di istruttoria sui tre emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2 si risolva in un'attenta meditazione della portata di tali norme sul complessivo sistema di risarcibilità per danno da attività giudiziaria; non deve trattarsi, invece, di un rinvio motivato da intenti dilatori.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) avanza perplessità sulla richiesta del vice ministro Costa, tanto più che le proposte emendative erano note già da tempo e non si comprende perchè si debba reagire con un rinvio alla votazione inaspettata con la quale, presso la Camera dei deputati, è stato recentemente approvato un emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati, nel corso dell'esame della legge europea per l'anno 2013. In definitiva, sarebbe il caso di procedere senz'altro con le votazioni sugli emendamenti.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ma è sua opinione che essa non abbia nulla a che fare con gli esiti della votazione cui si riferiva la senatrice Alberti Casellati e che riguarda un procedimento parlamentare del tutto diverso e che concerne un disegno di legge che non è all'esame della Commissione.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) ricorda ai componenti della Commissione e al rappresentante del Governo che l'esigenza di pervenire alla celere approvazione della riforma in materia di responsabilità civile dei magistrati trova le sue radici nel referendum abrogativo approvato molti anni fa e il cui esito, in realtà, è stato costantemente eluso. Tale precisazione è d'obbligo specialmente in una contingenza storica in cui ci si richiama, secondo convenienza, a una presunta necessità di interpretare e assecondare desideri

e bisogni dell'opinione pubblica.

Il presidente [PALMA](#), preso atto dell'avviso espresso dai rappresentanti dei Gruppi, preannuncia che le votazioni sugli emendamenti avanzati dal relatore e sui subemendamenti ad essi riferiti avranno luogo nel corso della prossima seduta di martedì 1 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono altri senatori che intendono intervenire in discussione generale e, dopo un breve intervento della senatrice [GINETTI](#) (PD) che preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge a sua firma concernente la disciplina del delitto di omicidio stradale, dichiara chiusa la discussione generale e invita il relatore Cucca a predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Tutti i componenti della Commissione sono invitati a far pervenire le eventuali richieste di audizione che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1504\)](#) **Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(82\)](#) **Roberta PINOTTI.** - *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

[\(811\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi*

di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati costituisce un equilibrato punto di mediazione e se è vero che occorre porre rimedio ad alcune incertezze nella redazione dell'articolato già poste in evidenza dalle relatrici, occorre anche concentrare l'attenzione sugli elementi salienti connessi con la disciplina tendente ad accelerare l'accesso allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vi è innanzitutto da chiarire se vi sia ancora effettiva necessità di mantenere il procedimento di separazione quale presupposto per pervenire al divorzio. Vi è poi il tema, certamente non irrilevante, della natura e della durata del necessario termine dilatorio perché i coniugi possano far cessare gli effetti civili del rito matrimoniale. Sulla durata di questo termine, il momento della sua decorrenza a seconda che vengano in gioco gli interessi della prole, è opportuno che la Commissione ricerchi il massimo livello di condivisione per poi addivenire a puntuali modifiche della legislazione del 1970.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) si limita a rilevare quanto sia anacronistico l'istituto che condiziona l'accesso al divorzio al previo esperimento del procedimento di separazione tra i coniugi. Non si vede come si possa sperare che un termine di decantazione possa far desistere la coppia dal proposito di risolvere il vincolo matrimoniale, il che, peraltro, tradisce una venatura ideologica sottesa al tentativo di preservare sempre e comunque la stabilità degli effetti dello stesso istituto del matrimonio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) precisa che il divorzio non ha affatto la natura di una sanzione morale, giuridica o sociale, ma è soltanto un istituto della legislazione speciale che presuppone il previo esperimento di un ulteriore procedimento che ne integra, al momento, una vera e propria condizione di procedibilità. L'alterazione di questo schema giuridico, per quanto lo si possa ritenere discutibile, deve essere presa in attenta considerazione per non generare incertezze procedurali e incongruenze che potrebbero riflettersi sull'intero novero dei rapporti regolati dal diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), facendosi anche interprete di alcune considerazioni condivise con il senatore Romani, primo firmatario del disegno di legge in titolo, chiede che possano essere offerte delucidazioni sulle critiche rivolte alle sanzioni penali previste per i delitti che si intende introdurre nel sistema penale. Infatti, è stato da più parti rilevato, nel corso delle precedenti sedute, come occorra rendere coerente e sistematicamente equilibrato il quadro delle pene previste per i delitti di traffico di organi destinati al trapianto, nonché per il reato associativo finalizzato al compimento di tali condotte illecite.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, che rileva come sul punto si potrà intervenire sia in fase di illustrazione degli emendamenti che nel corso della loro successiva discussione, viene dichiarata chiusa la discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 922 è fissato per le ore 18 di giovedì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEI DISEGNI DI LEGGE DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) rende noto di aver concluso il lavoro di predisposizione di una proposta di testo unificato sui disegni di legge nn. 20, 21, 1081 e 1115, in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

2.1001/1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ed e)».

2.1001/2

[MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [ORELLANA](#)

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».

2.1002/1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».*

2.1002/2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza rilevante».

2.1002/3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».

2.1002/4

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».

2.1002/5

[MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [ORELLANA](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».

2.1002/6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002, al capoverso «3», sopprimere la lettera e).

2.1002/7

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».

2.1002/8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sostituire le parole: «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» con le seguenti: «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.1002/9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».

2.1002/10

[MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [ORELLANA](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».

2.1002/11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002/12

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».

Art. 5

5.0.1000/1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

5.0.1000/2

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».

5.0.1000/3

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#)

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.

5.0.1000/4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», nel comma 3, sostituire le parole: «al quinto», con le seguenti: «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1119**

Art. 3

3.5 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea.

In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex articolo 416-ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

[\(922\)](#) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (M5S) chiede ragguagli al presidente Palma sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalità di prosecuzione del disegno di legge n. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), era stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio.

Il presidente **[PALMA](#)** fa presente che non è ancora pervenuta al riguardo comunicazione da parte della Presidenza del Senato; ove la situazione di incertezza dovesse persistere, entro la prossima settimana si potrà valutare come proseguire con il seguito dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 19 e connessi.

Il senatore **[BUEMI](#)** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), chiede delucidazioni al rappresentante del Governo su un testo concernente la riforma della responsabilità civile dei magistrati che, secondo alcuni organi di stampa, l'Esecutivo sarebbe in procinto di presentare alle Camere. In particolare, chiede di sapere se il testo predisposto dal Governo affronta il tema della responsabilità civile dei giudici con particolare riguardo ai profili di applicazione del diritto interno in violazione del diritto dell'Unione europea. Quindi domanda se non sia il caso di sospendere l'esame in Commissione dei

disegni di legge n. 1070 e connessi, in attesa dell'iniziativa di legge governativa.

Il vice ministro COSTA replica che il Governo, in realtà, non ha ancora predisposto un articolato compiuto, pur monitorando attentamente l'esame delle proposte in materia di responsabilità civile dei magistrati. Sotto tale profilo, peraltro, ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle diverse tematiche sottese alla riforma della responsabilità civile dei giudici; in particolare, rinvia al contributo offerto in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1070, che appare ormai prossimo alla definizione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che, allo stato dell'arte, il Governo non ha annunciato ufficialmente una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati; non sussistono dunque le condizioni per invocare l'applicazione dell'articolo 51, comma, 2, del Regolamento, né vi è ragione per sospendere l'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la senatrice Cirinnà, relatrice per i disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi) ha rivolto un appello ai sindaci d'Italia, mediante organi di stampa, affinché procedano alla trascrizione delle unioni o dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso; e ciò sebbene il nostro ordinamento non riconosca i crismi della legittimità a tali unioni. Ritiene che la senatrice Cirinnà, in questo modo, abbia indebitamente fatto leva sul proprio ruolo di relatrice aumentando le pressioni volte ad indurre il Senato ad approvare quanto prima la disciplina sul riconoscimento delle coppie omosessuali; tale ipotetica riforma, tuttavia, fa registrare ancora una forte divisione tra le forze politiche e, comunque, merita un adeguato approfondimento. Auspica quindi che la senatrice Cirinnà assuma le decisioni opportune rimettendo l'incarico di relatrice sui disegni di legge in questione; in caso contrario, si chiede se non vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'incarico da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), osserva che, ferma restando naturalmente la libertà di espressione e di valutazione di ciascun parlamentare, non si comprende la ragione della richiesta prospettata dal senatore Giovanardi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale

(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 859, 1357 e 1378, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1484 e 1553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra i disegni di legge n. 1484 e n. 1553.

Il disegno di legge n. 1484 prevede l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici, l'una che prevede il delitto di omicidio stradale, l'altra che disciplina il reato di lesioni stradali. Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'inserimento del secondo dei due delitti tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 4 prevede una norma relativa al computo delle circostanze, stabilendosi l'inapplicabilità del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, su quelle aggravanti recate dai nuovi articoli 589-bis e 590.1, introdotti dallo stesso disegno di legge in illustrazione.

Il relatore ritiene opportuno quindi soffermarsi brevemente sulla formulazione del reato di omicidio stradale recata dal menzionato articolo 589-bis del codice penale. La fattispecie incriminatrice si caratterizza perché la morte di una persona deve essere cagionata per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala la disposizione perché questa esclude il caso fortuito o la forza maggiore quali cause dello stato di alterazione psichica in cui versa il soggetto attivo del reato. Il secondo comma prevede quindi l'aggravante dovuta alla plurilesività della condotta e si contraddistingue per un notevole incremento della risposta sanzionatoria.

Infine, con riguardo al reato di lesioni stradali, segnala che, da un lato, la definizione della fattispecie incriminatrice è identica a quella dell'omicidio stradale, dall'altro, il sistema delle circostanze aggravanti è naturalmente più articolato regolandosi la lesione grave, quella gravissima e, ancora una volta, la fattispecie plurilesiva che determina l'aumento fino al triplo della pena per la più grave delle violazioni commesse. Dando conto del fatto che anche in questo caso il delitto è perseguibile d'ufficio, cita l'opportuna norma di coordinamento con la quale vengono soppresse le aggravanti attualmente previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 589 e nel primo periodo dell'articolo 590, del codice penale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1553, che reca un'impostazione ancora diversa da quelle seguite dagli disegni di legge in esame. Infatti, un primo articolo tende all'introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, recante la nuova fattispecie di omicidio stradale.

La fattispecie si configura per le distinte modalità di condotta cui segue l'evento morte: il caso di chi si pone alla guida in stati di alterazione o di ebbrezza e l'azione, sino ad ora inquadrabile nel novero delle omissioni di soccorso, di chi si dà alla fuga dopo l'incidente.

La risposta sanzionatoria è della reclusione da otto a diciotto anni.

Inoltre si introduce la previsione dell'aggravante determinata dalla morte di più persone, nonché, tra le altre, l'ipotesi plurilesiva disomogenea che viene integrata allorquando si ha morte e lesione di altra persona. In tale circostanze il limite edittale rimane nell'ambito dei ventuno anni.

Viene altresì introdotto il reato di lesioni personali stradali che segue, sostanzialmente, la medesima impostazione del reato dianzi descritto, ma non prevede il caso di allontanamento dal luogo dell'incidente quale modalità di condotta espressamente regolata.

Il secondo comma dell'articolo 582-bis si caratterizza per una originale previsione in base alla quale il

delitto è punibile a querela, laddove l'alterazione di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a 20 giorni.

L'articolo 3 abroga l'articolo 589 del codice penale.

L'articolo 4 introduce il reato di lesioni stradali personali tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 5 reca puntuali modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, così da modificare l'intero complesso delle sanzioni amministrative e delle procedure di abilitazione alla guida dei veicoli, previste dal codice della strada conseguenti alle condotte incriminate.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge testé illustrati congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente [PALMA](#) invita i Gruppi ad integrare entro giovedì prossimo, ove ritengano necessario, le richieste di audizione finora pervenute; auspicabilmente si potrà quindi procedere allo svolgimento delle audizioni nella seduta notturna di martedì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1517) Deputati [ERMINI](#) e Donatella [FERRANTI](#). - Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1517 reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67. Si viene a introdurre una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili. Più specificamente, la norma si applica alle sole disposizioni del Capo III della legge citata.

Ricorda che il Capo III, sotto il titolo "Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" reca le norme che modificano gli articoli 419 e seguenti del codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. Si tratta di norme che garantiscano la possibilità di procedere anche in assenza dell'imputato, se questi non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi.

La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Il secondo comma introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni

previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Anche questa norma di carattere derogatorio è esplicitamente riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della predetta disciplina transitoria il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il relatore, auspica quindi che, previo assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il provvedimento possa essere riassegnato in sede deliberante.

Il presidente [PALMA](#) comunica che è appena pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517, allegate le sottoscrizioni da parte dei senatori Capogruppo in Commissione. Avverte quindi che attiverà la procedura prevista per la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il vice ministro COSTA esprime, a nome del Governo, un orientamento favorevole in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da

referirsi al testo base, alle ore 18 di giovedì 31 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 22/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014
131ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il senatore Gasparri aveva chiesto di intervenire sui disegni di legge in titolo prima della conclusione della discussione generale. Pur restando ferma la conclusione della discussione generale e la successiva fissazione del termine degli emendamenti ritiene di consentire al senatore Gasparri di svolgere il proprio intervento.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), nel ricordare l'ampio dibattito che, a partire dalla legge sul divorzio del 1970 ha, nel corso degli anni, interessato l'istituto del divorzio, sottolinea l'esigenza di una ponderata riflessione sull'opportunità di intervenire riducendo ulteriormente i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel merito, pur manifestando una posizione evidentemente minoritaria, esprime un giudizio critico sul disegno di legge n. 1504, poiché esso rischia di determinare una "banalizzazione" del ruolo dell'istituto matrimoniale e della famiglia che su esso si fonda. Egli ritiene che nella società contemporanea, nella quale non si rinvergono certo condizionamenti socio-culturali che impongono alle coppie di unirsi in matrimonio, è necessario salvaguardare tale istituto, preservando gli obblighi e gli impegni giuridici e morali che da esso derivano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1519\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta del relatore, posta ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), pur ritenendo apprezzabile lo sforzo di sintesi compiuto dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, esprime talune perplessità nel merito della proposta. Osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile un intervento più organico per la riforma del diritto di famiglia. In proposito ricorda come siano in corso di esame parlamentare diverse proposte di legge volte a disciplinare singoli profili del diritto di famiglia, quali l'affidamento dei figli o la disciplina del cognome.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del testo unificato relative alla regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito reputa inconsistenti le critiche di coloro che si oppongono alla regolamentazione di tali unioni in ragione dell'esigenza di preservare "la famiglia tradizionale". A ben vedere, infatti, i mutamenti che hanno interessato la società hanno determinato il progressivo venir meno dei due pilastri sui quali si fonda la famiglia tradizionale, ovvero l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e il riconoscimento della podestà del marito sulla moglie.

La mutata nozione di famiglia esige pertanto una riflessione anche sulla regolazione delle coppie tra persone dello stesso sesso. Un obbligo in tal senso è peraltro imposto al Parlamento anche dalla Corte costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, è intervenuta sulla questione rilevando un'evidente anomia legislativa e sollecitando un intervento legislativo. Un intervento legislativo si rende quanto mai opportuno per far fronte alle iniziative intraprese in autonomia da singoli Sindaci che hanno disposto la trascrizione di matrimoni contratti all'estero fra persone appartenenti allo stesso sesso.

Un importante segnale in favore di una regolarizzazione delle unioni fra persone dello stesso sesso giunge altresì dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non imponendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa l'obbligo di estendere anche alle coppie dello stesso sesso l'istituto del matrimonio, ha sancito l'esistenza del diritto di ciascun individuo ad una vita familiare. Tale giurisprudenza è stata peraltro ripresa in un recente arresto della Corte di cassazione, nel quale si è affermato che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non costituisce una violazione dell'ordine pubblico.

Ricorda poi alla Commissione la circolare dell'allora ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri con la quale si è imposto alle questure di procedere al rilascio del permesso di soggiorno al partner coniugato con soggetto dello stesso sesso all'estero. Svolge, quindi, considerazioni sulle discipline legislative, previste in alcuni Paesi dell'Unione europea, in materia di unioni fra persone

dello stesso sesso. In proposito, sottolinea come, ad eccezione della Germania e della Croazia, in tutti gli altri ordinamenti europei si sia proceduto all'estensione dell'applicazione dell'istituto matrimoniale anche alle unioni fra coppie dello stesso sesso.

Tornando a riferirsi alla proposta di testo unificato, esprime perplessità sulle disposizioni con le quali si impedisce alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso di procedere all'adozione di minori. Il divieto di adozione si basa su presupposti ideologici e privi di fondamento scientifico secondo i quali i figli di coppie appartenenti allo stesso sesso rischierebbero di essere penalizzati in termini di serenità ed equilibrio personale, nonché sul piano della scelta dell'orientamento sessuale.

Si sofferma, quindi, sulla questione concernente la regolamentazione delle coppie di fatto, tematica affrontata nella seconda parte del testo unificato. In proposito, pur ritenendo inopportuna la sovrapposizione con la questione della disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso, esprime apprezzamento per l'organicità dell'intervento prospettato dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la valutazione della proposta di testo unificato debba essere effettuata nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione. Dall'Assemblea costituente emerge la chiara indicazione per cui la famiglia è la formazione sociale fondata sul matrimonio e la Repubblica ne riconosce i diritti in quanto società naturale. Ne discende, qualunque sia l'orientamento personale e politico cui ci si richiama, che appare indebito ed illegittimo costituzionalmente introdurre nell'ordinamento un modello parallelo di matrimonio sotto altro nome, così da eludere non solo il quadro costituzionale di riferimento, ma proprio la ragionevolezza intrinseca del tentativo di innovazione legislativa cui la Commissione è chiamata a lavorare in questa sede. Queste incertezze complessive affiorano dall'articolo 2 del testo proposto dalla relatrice che disciplinerebbe il cognome della famiglia, seguendo un'impostazione forse superata dall'esito di alcuni dibattiti svolti in seno agli organi parlamentari anche di recente. Più in generale, nella prima parte dell'articolato ritiene che l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio si ponga in diretta antinomia con l'articolo 29 della Carta fondamentale. Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo 6, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi dal momento che non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. Osserva altresì che le norme recate dal secondo comma dell'articolo 4 presentano analoghi dubbi esegetici, giacché equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima. Ciò determina una potenziale limitazione della volontà del testatore, aggiungendo ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, osserva che l'articolo 14, comma 4, n. 4, introduce una deroga al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile e introduce un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Rileva altresì che il punto 2 dello stesso comma 4, nell'attribuire a regime di comunione ordinaria, i beni acquistati a titolo oneroso da uno dei conviventi dopo la stipula del contratto di convivenza, opera una scelta legislativa assai discutibile. Cita, infine, gli articoli 10 e 11 del testo che, a suo modo di vedere, presentano delle aporie logiche alle quali sarà comunque necessario porre rimedio nella fase emendativa. Infatti, l'articolo 10 esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte del contratto. L'articolo 11, invece, stabilisce il criterio di durata del diritto di abitazione al convivente superstite, fissandolo in un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto, senza che si comprenda quali siano le ragioni della scelta operata. Alla luce dei dubbi prospettati circa l'impostazione e le singole norme della proposta di testo unificato, ritiene particolarmente rilevante il dibattito che sta avendo luogo prima dell'eventuale adozione della proposta come testo cui riferire gli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), esprimendo vivo apprezzamento per i rilievi critici espressi dal presidente Palma con riferimento allo schema di testo unificato in esame, osserva che occorre richiamare l'attenzione della Commissione non solo sui contenuti del testo proposto dalla relatrice, ma anche sulle finalità sottese all'eventuale approvazione del testo medesimo. Dal primo punto di vista rileva che la proposta di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel senso di attribuire a tale istituto lo stesso regime giudico del matrimonio, costituisce una violazione dell'articolo 29 della Costituzione; tale disposizione, come è noto, contempla i diritti della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio tra uomo e donna. A suo avviso, nessuna evoluzione dei costumi sociali può giustificare la violazione di una norma costituzionale da parte del legislatore, salvo che non si modifichi prima il richiamato dettato costituzionale secondo la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione. Peraltro, ritiene troppo generica la norma del testo proposto dalla relatrice giacché questa esclude l'applicazione delle normativa sulle adozioni alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Analogamente, è indefinita la delega al Governo per la disciplina dell'istituto di unione civile. In realtà, il testo al vaglio della Commissione cela l'intento di istituire, da parte di una certa maggioranza di governo, il matrimonio tra persone omosessuali, ovvero di stravolgere gli istituti della filiazione fino a prevedere l'istituto dell'adozione nell'ambito di coppie omosessuali o persino ad introdurre alcune pratiche, finora vietate, come quella dell'utero in affitto. Tutto ciò senza tenere in considerazione il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre secondo i canoni della famiglia tradizionale.

Per altro verso, pur prendendo atto che la giurisprudenza più recente è intervenuta spesso a tutela dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie conviventi, anche a danno della famiglia tradizionale, preannuncia una forte battaglia, a titolo personale oltre che a nome della sua parte politica, contro il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Si tratterebbe, infatti, di uno stravolgimento dell'ordinamento e, al tempo stesso, di un'autentica rivoluzione antropologica.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) alla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge, esprime le seguenti osservazioni:

l'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI concernente l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, occorre rilevare che alla lettera c) si prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'inclusione delle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, con riguardo ai principi e ai criteri direttivi di cui alla lettera i) del medesimo comma 1, la Commissione ritiene opportuno che l'esclusione della verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro, sia definita prestando particolare attenzione alla natura dei delitti ivi previsti che non necessariamente coincidono con i titoli di imputazione contenuti nel codice penale italiano e nelle leggi speciali. Si invita a tenere in conto il riferimento, puntualmente svolto nella direttiva, al razzismo e alla xenofobia, che appaiono quali clausole elastiche suscettibili di un margine di interpretazione nel definire le figure di reato di cui al citato articolo 6; con riguardo ai principi e criteri previsti dalla lettera m), appare altresì opportuno garantire l'esperibilità dei mezzi di gravame previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, senza apporre limiti che possano determinare lesioni dell'articolo 24 della Costituzione il quale, tra l'altro, è potenzialmente in grado di agire quale controlimite; infine, con riguardo alla successiva lettera q) che, a sua volta, reca ulteriori principi e criteri direttivi, la Commissione auspica che si valuti se la formula conclusiva del periodo che fa riferimento a "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge", non vada modificata con espressione in parte diversa e più simile a quella ricorrente nel codice penale, ove si fa riferimento: "alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto". In via generale, si invita a valutare un'integrazione e il un coordinamento di tale formulazione con la disciplina puntualmente recata dall'articolo 240 del codice penale.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** (FI-PdL XVII) comunica le determinazioni assunte sulla programmazione dei lavori della Commissione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso.

Si è convenuto, innanzitutto, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge all'esame della Commissione che hanno ad oggetto le materie sulle quali il Governo ha preannunciato l'adozione di puntuali iniziative legislative in esito alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, allorché sono state illustrate le proposte di riforma di vari punti nevralgici del sistema giustizia.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre demandato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione e alle relatrici, il compito di far conoscere l'orientamento delle diverse forze politiche sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1504 e connessi, in materia di "divorzio breve", a seguito della annunciata iniziativa governativa in materia di giustizia civile che riguarda, tra l'altro, anche il procedimento per pervenire alla cessazione degli effetti civili e allo scioglimento del matrimonio. Si tratta, infatti, di valutare se la Commissione possa proseguire l'esame dei suddetti disegni di legge, ovvero debba sospendere i lavori in attesa dell'eventuale assegnazione del testo adottato dal Governo, caratterizzato da parziale omogeneità di materia.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì rivolto l'unanime invito al Governo affinché trasmetta a questo ramo del Parlamento tutti i provvedimenti relativi ad argomenti già in fase avanzata di trattazione in Commissione, con particolare riferimento alla lotta alla corruzione e alla criminalità

economica, alla modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati e alla riforma organica della magistratura onoraria.

Inoltre, il senatore Buccarella, a nome del proprio Gruppo, ha invitato il Governo ad intervenire con puntuali proposte emendative riferite ai disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, anziché con un'autonoma iniziativa legislativa, al fine di non vanificare il proficuo lavoro già svolto finora dalla Commissione.

In tema di unioni civili è stato rinnovato l'invito al vice ministro Costa a far conoscere tempi e contenuti delle eventuali iniziative governative in materia.

Il Presidente comunica quindi che la prossima settimana si potrà proseguire con le votazioni degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1209 in materia di adozione dei minori, e, qualora pervengano i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, anche sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, e al disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale.

Si procederà poi a raggiungere le opportune intese con la Presidenza della Commissione ambiente per concludere, auspicabilmente entro la prossima settimana, le audizioni sul disegno di legge n. 1345, in materia di delitti ambientali. Analogamente, si potrà concordare una seduta delle Commissioni giustizia e finanze riunite per proseguire l'esame del disegno di legge n. 988, in materia di riforma del processo tributario. Si prenderanno altresì accordi con le Commissioni 1a e 3a per eventuali convocazioni delle sedute, rispettivamente, per l'esame dell'Atto di Governo n. 103 recante uno schema di decreto correttivo del codice antimafia, e per l'esame dei disegni di legge nn. 1552 e 572, sulla Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone infine che i disegni di legge nn. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, siano espunti dal calendario dei lavori della Commissione, in quanto l'esame è ormai sospeso da lungo tempo. Ciò anche al fine di non ingenerare aspettative nei potenziali beneficiari delle misure di clemenza di cui, peraltro, egli stesso si conferma ancora oggi un convinto sostenitore

Su tale ultima richiesta il presidente [PALMA](#) comunica che, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si potrà valutare l'eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.10.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
161ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi. In quella sede fa presente di aver sollecitato, in primo luogo, una generale riflessione sui limiti di opportunità che circondano il potere di proporre emendamenti da parte dei relatori nel corso dell'esame in Assemblea di disegni di legge la cui istruttoria sia stata conclusa in Commissione giustizia.

Con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, si è convenuto di concludere nel corso della settimana, compatibilmente con l'acquisizione dei prescritti pareri, l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 667 e 1421 in materia di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, n. 922 in tema di traffico degli organi destinati al trapianto e n. 1504 e connessi, sul divorzio breve. Con riguardo ai provvedimenti da ultimo citati fa presente che la Commissione bilancio ha espresso, lo scorso 6 novembre, il prescritto parere. Una volta conclusa la trattazione di tali provvedimenti, la Commissione riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi in materia di disposizioni di contrasto alla corruzione. In sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è altresì deciso di concludere la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in materia di unioni civili e di riavviare il prossimo giovedì 13 novembre, l'esame dell'Atto Senato n. 1012 relativo alle Camere arbitrali dell'avvocatura. Infine, si è convenuto di espungere dall'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1626 sulla responsabilità civile dei magistrati, essendo

stato concluso l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, vertenti su identica materia e licenziati per l'Assemblea in un testo in parte comprensivo delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1626.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo volto a disciplinare le coppie di fatto e le unioni civili, osservando che pregiudizi di natura religiosa o ideologica non dovrebbero impedire l'introduzione nel nostro ordinamento di istituti di civiltà quali quelli in esame. Nel merito, rileva che sarebbe stato preferibile optare per una unificazione di disciplina, tale da delineare istituti applicabili a tutti i rapporti di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale delle parti. Conclude sottolineando l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio, prevedendo stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 15.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) integra il proprio intervento già svolto sulla proposta di testo unificato, aggiungendo che, impregiudicata la scelta di partenza di concedere la facoltà di

organizzare la propria convivenza anche a due persone dello stesso sesso, sul piano tecnico, l'ipotesi di testo unificato presenta notevoli elementi di criticità. Ribadisce innanzitutto la necessità di tornare sulla disciplina concernente l'adozione del cognome di famiglia per le unioni civili. Ritiene poco chiara la scelta concernente le modalità di scioglimento del rapporto tra le parti della medesima unione civile; considera anche discutibile la norma riguardante la durata del diritto di abitazione commisurata al tempo in cui l'unione civile tra le parti si è mantenuta efficace. Quanto alla permanenza in vigore del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione civile, rileva che siano da chiarire meglio i rapporti con la risoluzione del contratto e le sue cause. Più in generale occorre, a suo modo di vedere, optare per un accordo di natura pubblicistica oppure a forma libera e di natura privatistica, tenendo presente che alla libertà delle forme seguono i limiti di opponibilità ai terzi e una scarsa protezione per la parte debole dei rapporti. Da ultimo, precisa che il regime patrimoniale tra le parti dell'unione civile non dovrebbe essere troppo rigido e certo non può dare vita ad una comunione ordinaria necessitata. Aggiunti ulteriori spunti concernenti le norme che riguardano l'assegno di mantenimento, conclude rilevando che non solo andrebbero colmate le lacune tecniche nella redazione della disciplina del testo da sottoporre alla Commissione, ma si dovrebbe aver riguardo, in generale, al fatto che il tentativo di trasferire il contenuto e gli effetti del matrimonio civile alle unioni disciplinate dal testo unificato, implicherebbe un approccio riformatore di ben più vasta portata e di intento sistematico. Questo coinvolgerebbe anche la radice costituzionale del matrimonio e della famiglia legittima. Auspica, dunque, che possa scorgersi lo spazio per addivenire a scelte improntate al realismo e passibili di conseguire un largo consenso.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), il presidente [PALMA](#) prende la parola ad integrazione dell'intervento già svolto.

Preannuncia, quindi, in via preliminare, che si riserverà di esercitare il proprio diritto di voto in Commissione sul provvedimento, in ragione del rilievo delle questioni da esso riguardate, certo non riconducibili a sole logiche di schieramento, ma concernenti anche convincimenti dei singoli.

Nel merito ritiene che, nel disciplinare le varie forme di convivenza di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale dei *partner*, il legislatore non possa trascurare il dettato costituzionale e la costante giurisprudenza della Consulta in tema di matrimonio e di famiglia. In tale quadro, non può che ritenersi illegittima l'introduzione nell'ordinamento di ogni modello parallelo di matrimonio, diverso da quello eterosessuale posto alla base della famiglia secondo il modello costituzionale. Osserva, peraltro, come appaiano insussistenti le argomentazioni di coloro che ritengono di dover legittimare un tale intervento normativo sulla base delle indicazioni contenute nella giurisprudenza europea, dato che tali previsioni incontrano comunque un limite invalicabile nei citati principi costituzionali dell'ordinamento interno.

Con riguardo all'articolato, esprime viva perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui ricomprende fra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, senza prevedere però alcuna sanzione nel caso di violazione di tali norme imperative.

Evidentemente in contrasto con l'articolo 29 della Carta fondamentale è anche il comma 2 dell'articolo 2, il quale reca l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio in ordine alla scelta del cognome della famiglia. Analoghe perplessità desta il testo nella parte in cui, in caso di morte di uno dei due conviventi, fa riferimento allo stato vedovile; una condizione che nel nostro sistema è ancorata alla presenza di un pregresso vincolo coniugale.

Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi: infatti, non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. In

proposito, si sofferma anche su una recente e discutibile sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma la quale ha riconosciuto con riguardo ad una coppia omosessuale, la facoltà di adozione della figlia biologica di una delle due conviventi da parte dell'altra. Sempre con riguardo a tale questione, condividendo i rilievi critici formulati nel corso del dibattito, osserva come, in tal modo, si finisca per legittimare nel nostro sistema forme di maternità vietate dalla legislazione vigente.

Analoghi dubbi esegetici destano le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, le quali equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima; si determina, fra l'altro, anche una potenziale limitazione della volontà del testatore, attraverso l'introduzione di ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo agli aspetti di diritto successorio, osserva poi come non si debbano trascurare, in nome dell'esigenza di tutela di istanze degli adulti, gli interessi dei minori, i quali costituiscono pur sempre i soggetti deboli della famiglia.

Si domanda poi per quale ragione il testo unificato non intervenga anche in materia penale. In proposito, ricorda la rilevanza che ai fini della configurabilità di alcuni reati, quali il favoreggiamento personale o la falsa testimonianza, riveste la convivenza e il coniugio.

Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, sollecita una riflessione sull'impatto che le previsioni di cui all'articolo 14, rischiano di determinare sulla legislazione vigente in materia matrimoniale. Tale disposizione, infatti, derogando al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile, reca un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Si sofferma, infine, sull'articolo 10 evidenziando come tale disposizione intervenga in tema di scelte di fine vita, una materia per la quale non esiste ancora una puntuale legislazione nazionale. Rileva inoltre criticamente che il testo dell'articolo esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte dell'accordo di convivenza.

Sollecita poi una riflessione sull'impatto, anche in termini di sostenibilità finanziaria, delle previsioni relative alla reversibilità pensionistica.

In conclusione, invita la relatrice e la maggioranza tutta a valutare l'opportunità di modificare il provvedimento, in modo da ovviare ai numerosi rilievi di costituzionalità e a consentire l'approvazione di un testo largamente condiviso e che risponda alla non più procrastinabile necessità di disciplinare le varie forme di convivenza *more uxorio*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 12/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
162ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che nella seduta odierna non si potrà procedere alla votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 667 in materia di vilipendio, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori.

Ricorda inoltre alla Commissione la questione posta nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri, con riguardo al ruolo e alla funzione del relatore ed in particolare ai limiti al suo potere di emendamento.

Egli ritiene infatti che il relatore, con riguardo all'*iter* d'esame dei provvedimenti in Assemblea, nell'esercizio della propria facoltà emendativa, non possa disattendere le deliberazioni assunte nel corso dei lavori di Commissione.

Fa presente quindi di aver esercitato la propria facoltà di scelta dei relatori anche nella certezza che tale regola di opportunità politica trovasse pieno rispetto, così individuando i relatori stessi fra i soli senatori di maggioranza.

Recenti vicende parlamentari hanno mostrato invece come talvolta il relatore abbia esercitato le proprie prerogative disattendendo quanto deciso dalla Commissione, attraverso la presentazione in Assemblea di proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso dell'esame in sede referente oppure in aperto contrasto con statuizioni del *plenum* e non concordate né con il Governo, né, come ragioni di cortesia istituzionale richiederebbero, almeno con la Presidenza della Commissione.

Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi presenti ad esprimersi in ordine a tale questione precisando fin da ora che dalle posizioni assunte deriveranno conseguenze in ordine al futuro esercizio della

facoltà di scelta dei relatori sui provvedimenti.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda alla Commissione di non aver mai condiviso la scelta del Presidente di individuare i relatori unicamente fra i senatori della maggioranza di Governo, dovendosi invece tenere conto, preferibilmente, della competenza tecnica specifica di ciascuno di essi. Con riguardo alla questione posta ritiene che i casi segnalati dalla Presidenza debbano essere stigmatizzati non solo sul piano dell'opportunità politica ma forse persino in termini di elusione delle regole che disciplinano il procedimento legislativo.

Il presidente [PALMA](#) rinvia la discussione su tale questione ad una successiva seduta dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente [PALMA](#) dà la parola al relatore Casson affinché esprima il prescritto parere sulle proposte emendative e sull'ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e sull'emendamento 2.30. Riformula quindi l'emendamento 1.30 (testo 2) in un testo 3. Con riguardo alla proposta 1.31 la riformula nell'emendamento 1.0.4. Chiede al senatore Falanga di voler riformulare la proposta emendativa 1.3 in un testo di natura aggiuntiva di analogo contenuto a quello dianzi modificato, così da permetterne la votazione congiunta. Sulle restanti proposte emendative e subemendative invita i presentatori a ritirarle, in considerazione del fatto che alcune di esse risulterebbero assorbite o comunque precluse dall'approvazione degli emendamenti sui quali si è espresso favorevolmente.

Il sottosegretario FERRI si esprime in senso conforme al relatore. Con riguardo al subemendamento 2.30/1 ritiene che la questione oggetto della proposta meriti un ulteriore approfondimento. Infine, relativamente all'ordine del giorno invita i firmatari a riformularlo in un testo 2.

Sull'emendamento 2.30 e sui relativi subemendamenti si apre quindi un ampio dibattito in cui prendono la parola i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-MovX*), il presidente [PALMA](#) e il relatore [CASSON](#) (*PD*).

La seduta sospesa alle ore 14,30. riprende alle ore 14,35.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/922/1/2, riformulandolo in un testo 2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Accolto dal Governo l'ordine del giorno G/922/1/2 (testo 2), è dichiarato decaduto per assenza del presentatore il subemendamento 1.30 testo 2/1.

Dopo che il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-MovX) ha ritirato i subemendamenti 1.30 testo 2/2 e 1.30 testo 2/5, sono dichiarati decaduti, per assenza del firmatario, i subemendamenti 1.30 testo 2/3 e 1.30 testo 2/4.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) interviene preannunciando la propria astensione dal voto sull'emendamento 1.30 (testo 3), dato che la nuova fattispecie di reato contemplata dall'articolo 601-bis non contempla alcun riferimento al divieto di commercio di materiale genetico. Si tratta di una tematica di grande attualità che meriterebbe, a suo modo di vedere, di essere affrontata in questa sede.

La Commissione approva quindi, previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.30 (testo 3). Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2.

Sono invece approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 frutto di riformulazioni da parte del relatore e del senatore Falanga.

Dopo che i senatori [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) e [LUMIA](#) (PD) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 1.4 e 1.5, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 1.0.3, il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-MovX) ritira il subemendamento 2.30/1, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.30/2, la Commissione approva l'emendamento 2.30 del relatore.

Dopo che i senatori [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) e [LUMIA](#) (PD) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 2.2 e 2.3, sono dichiarati preclusi gli emendamenti 2.1 (testo 2) 2.5 e 2.4.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendano necessarie.

La seduta sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il presidente **PALMA** chiede alla relatrice, senatrice Filippin, di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge ricordando, al contempo, che non potendo più partecipare ai lavori la senatrice Alberti Casellati, già nominata anch'ella relatrice sul disegno di legge ma poi eletta componente del Consiglio Superiore della Magistratura, gli emendamenti da questa presentati saranno da intendersi come fatti propri dal senatore Caliendo.

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice **FILIPPIN (PD)** esprime l'invito al ritiro sugli emendamenti 1.2, 1.24, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7. Avverte, quindi, che qualora i proponenti insistano per la votazione il proprio parere sarà da intendersi come contrario.

Quanto, poi, agli emendamenti 1.1 e 1.0.1, rileva che la prima parte delle due proposte emendative, di identico tenore, potrebbe incontrare il suo parere favorevole qualora i proponenti non insistessero per la votazione sulla restante parte dei testi.

Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario **FERRI** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, pur rilevando che il testo dell'emendamento 1.1 e della proposta emendativa 1.0.1, potrebbe forse trovare accoglimento anche in un'ipotesi di formulazione più ampia e comprendente i periodi successivi al primo.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Il presidente **PALMA** avverte che darà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti subito prima che essi siano posti ai voti, in modo tale da consentire ai proponenti una eventuale riformulazione che ne recepisca i contenuti.

Sull'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)**, si apre un breve

dibattito cui prendono parte la relatrice [FILIPPIN](#) (PD), il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD).

Attese le diffuse perplessità che concernono il testo del primo periodo dell'articolo che si intenderebbe premettere al vigente testo della legge n. 898 del 1970, il PRESIDENTE chiede a tutti i senatori di valutare se non convenga rinviare la trattazione di tali disposizioni al momento dell'esame della proposta emendativa 1.0.1, a firma del senatore Giovanardi.

Accedendo a tale richiesta il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2 posto in votazione risulta respinto.

Sull'emendamento 1.24 interviene in dichiarazione di voto il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) il quale ribadisce le ragioni che lo hanno indotto a presentare una proposta emendativa che modifica l'articolo 151 e introduce il nuovo articolo 151-bis, al fine di poter evitare uno scardinamento dei principi generali in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ribadisce altresì la necessità di procedere con prudenza sulla strada delle riforme in materia di diritto di famiglia, specie tenendo conto che il decreto-legge, da poco convertito dalle Camere nella stessa materia, deve ancora essere valutato nei suoi effettivi risvolti applicativi.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva che la proposta emendativa del senatore Giovanardi non lo può trovare concorde giacché l'intollerabilità soggettiva della convivenza, intesa come condizione per la separazione giudiziale appare assai discutibile perché indeterminata in termini di contenuto e concettualmente persino ambigua come definizione giuridica. Del pari criticabile gli appare l'ulteriore innesto nel nuovo articolo 151-bis di un istituto di mediazione familiare obbligatoria, anch'esso dai risvolti applicativi certamente discutibili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene invece di dover accogliere l'articolo 151-bis che il testo dell'emendamento 1.24 tende ad introdurre, come un sicuro miglioramento del disegno di legge in esame, sebbene appaia innegabile che una definitiva regolazione delle condizioni di procedibilità per lo scioglimento del vincolo matrimoniale o per la separazione dovevano essere introdotte nel recente decreto-legge convertito dalle Camere e incidente sulla medesima materia.

L'emendamento 1.24, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ritira l'emendamento 1.3.

Su richiesta della relatrice e valutata la portata normativa del complesso delle proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, il PRESIDENTE annuncia che l'emendamento 1.4, fatto proprio dal senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e l'emendamento 1.5 del senatore Piccinelli, saranno posti in votazione dopo l'emendamento 1.6.

Sull'emendamento 1.6 si apre un dibattito cui prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [GIOVANARDI](#) (NCD), [LUMIA](#) (PD), il presidente [PALMA](#) e la relatrice [FILIPPIN](#) (PD).

Il PRESIDENTE, valutata la complessità delle ipotesi di riformulazione dell'emendamento 1.6 che dovrà tener conto anche dell'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.

132 del 2014, propone che l'esame del provvedimento prosegua in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

G/922/1/2 (testo 2)

[GRANAIOLO](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#), [BIANCO](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, che reca modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto mira, opportunamente, a introdurre nel codice penale il reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto;

il comma 340 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettera c), ha modificato la legge 1° aprile 1999, n. 91, inserendo l'articolo 6-*bis* relativo alla qualità e sicurezza degli organi;

in particolare il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, prevedeva che il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo medesimo (1° gennaio 2013), su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determinasse, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione;

il comma 4 dell'articolo 6-*bis* stabilisce che il decreto di cui al comma 3 disponga l'adozione e l'attuazione di procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti, della caratterizzazione dell'organo e del donatore; il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi; la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi; ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi;

il decreto di cui al comma 3 del citato articolo 6-*bis*, è particolarmente importante per assicurare la qualità, la sicurezza ma soprattutto la loro tracciabilità, ma non risulta essere stato ancora emanato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un decreto del tenore di cui in premessa, stabilendo misure per la verifica dell'identità del donatore e la tracciabilità degli organi anche quando il trapianto avvenga all'estero.

Art. 1

1.30 testo 2/1

[DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.30 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 601-bis» con il seguente:

«Art. 601-bis. ? (Traffico di organi prelevati da persona vivente). Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura a scopo di lucro organi o parti di organi prelevati da persona vivente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa

da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Se il fatto è commesso senza scopo di lucro si applica la reclusione da due a sette anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1».

1.30 testo 2/2

[MAURIZIO ROMANI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.30 (testo 2), capoverso «art. 601-bis», comma 1, dopo la parola: «illecitamente», inserire le seguenti: «a scopo di lucro»,».

Conseguentemente:

al capoverso «art. 601-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:

«Chiunque procura senza scopo di lucro organi destinati al trapianto, prelevati abusivamente, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 25.000 a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione».

1.30 testo 2/3

[DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.30 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 601-bis», dopo la parola: «procura» aggiungere le seguenti: «a scopo di lucro».

1.30 testo 2/4

[DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.30 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 601-bis», , sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.30 testo 2/5

[MAURIZIO ROMANI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.30 (testo 2), capoverso «Art. 601-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque dona o riceve illecitamente organi destinati al trapianto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro».

1.30 (testo 3)

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.0.4

[CASSON](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1.All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-*bis*" ;

dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 286", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91".».

1.0.5

[FALANGA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-*bis*" ;

b) dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 286", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91".».

Art. 2

2.30/1

[MAURIZIO ROMANI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.30, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) i commi 1 e 2 sono abrogati».

2.30/2

[DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.30, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è abrogato».

2.30

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto

b) il comma 2 è abrogato;

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.1

[GASPARRI](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. ? 1. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

a) "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di

frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

1.2

[FUCKSIA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.24

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 1.

« All'articolo 151 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il giudice non accerti con decisione motivata l'esistenza di fatti oggettivi tali da integrare i requisiti di intollerabilità o pregiudizio indicati al primo comma, la separazione giudiziale può essere pronunciata solo per intollerabilità soggettiva della convivenza. In tale ipotesi, anche in caso di separazione consensuale ai sensi dell'articolo 158 del codice civile, ovvero di scioglimento del matrimonio conseguente a una separazione legale pronunciata in assenza della verifica dei requisiti dei quali al primo comma, la relativa domanda deve essere corredata dall'attestazione prevista dall'articolo seguente, che certifichi il compimento di un percorso di conciliazione, nonché dalla presentazione di un piano educativo genitoriale e di riparto delle spese per il mantenimento della prole, anche se non concordato tra i genitori"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 151 del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 151-bis. - (*Attestazioni previste per la domanda di separazione e divorzio*). ? 1. Prima di presentare la domanda di separazione giudiziale o consensuale, ovvero di scioglimento del matrimonio, laddove si sia in mancanza dei requisiti di oggettiva intollerabilità o pregiudizio previsti dal primo comma dell'articolo 151, i due coniugi, ovvero quello che presenta unilateralmente la domanda, devono rivolgersi a un consulente o a un mediatore familiare.

2. Questi ultimi possono essere professionisti privati, oppure esercenti l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, e devono essere dotati dei requisiti abilitativi eventualmente previsti dalla legge.

3. Il consulente o il mediatore familiare, mediante un percorso di almeno cinque incontri e di durata obbligatoriamente non inferiore ai sei mesi, ha il compito di aiutare i coniugi a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare.

4. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale che viene consegnato a ciascuno dei coniugi, e potrà essere presentato al giudice per ottenere provvedimenti conformi a esso riguardo al mantenimento e all'educazione della prole. In ogni altro caso, il consulente o il mediatore familiare rilascia alle parti che lo richiedono un'attestazione nella quale si dà atto che è stato esperito il percorso di conciliazione secondo le condizioni sopra previste, e che la conciliazione stessa non è riuscita.

5. Il consulente o il mediatore familiare, se richiesto da almeno uno dei genitori, deve altresì aiutare i richiedenti a formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale per la separazione o il divorzio, che preveda ? con riferimento all'età della prole, e comunque nel rispetto dei criteri e delle previsioni degli articoli di cui al Libro I, Titolo IX, Capo II del codice civile ? i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori stessi, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole stessa oltre che delle capacità reddituali e patrimoni ali dei genitori, anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto

della cessazione della coabitazione.

6. La proposta di piano genitoriale di cui al comma precedente può essere presentata anche autonomamente dal genitore richiedente la separazione o lo scioglimento del matrimonio. Se la proposta è sottoscritta da entrambi i genitori, il giudice adotta i provvedimenti dei quali all'articolo 337-ter del codice civile obbligatoriamente seguendo le previsioni della stessa, laddove non siano manifestamente contrarie all'interesse della prole. Se la proposta è presentata con intervento di un consulente o mediatore familiare, i provvedimenti dei quali all'articolo 337-ter sono adottati facendo prioritario riferimento ai contenuti della proposta stessa. In ogni altro caso, il giudice valuta liberamente la proposta di piano genitoriale sottopostagli.

7. In ogni caso di ricorso secondo le norme previste dal Libro I, Titolo IX, Capo II, anche se relativo alla modifica di decisioni precedenti del giudice, il richiedente che non possa motivare la cessazione della coabitazione dei genitori con fatti oggettivi tali da integrare i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 151, deve presentare una nuova proposta di piano genitoriale ai sensi del presente articolo, fornendo dettagliata indicazione delle ragioni oggettive per le quali chiede la modifica totale o parziale del piano genitoriale originario, se sussistente. In mancanza, il giudice rigetta il ricorso"».

1.3

[CUCCA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [ORRÙ](#), [MOSCARDELLI](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SUSTA](#), [TONINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, le parole "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dalla data di notificazione della data di separazione giudiziale ancorché il relativo contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nel caso di presentazione del ricorso per separazione consensuale il medesimo termine di dodici mesi decorre dalla data di deposito del ricorso stesso. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice assegnatario della causa per separazione personale"».

1.4

[ALBERTI CASELLATI](#), *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), al secondo capoverso della lettera *b*) le parole: "tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale";

b) al numero 2), dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) non vi siano figli nati in costanza di matrimonio oppure abbiano un'età maggiore di 26 anni».

1.5

[PICCINELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) al secondo capoverso della lettera b) le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale";

b) al numero 2), dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) non vi siano figli nati in costanza di matrimonio oppure abbiano un'età maggiore di 26 anni.»

1.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al numero 2), la lettera b) è abrogata;

b) dopo l'articolo 3, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minorenni o figli maggiorenni portatori di una grave disabilità;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

2. Nei casi di cui al numero 2) del comma 1 del presente articolo, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

1.7

[GASPARRI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole: "in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione"».

1.8

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;

Consequentemente, al medesimo comma:

a) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.9

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

nel primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «due anni»; nell'ultimo periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni dopo il primo periodo come modificato dal comma 1 della presente legge, è inserito il seguente: "I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione, come previsto dall'articolo 1 della presente legge, e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di due anni di cui al periodo precedente è aumentato a tre anni"».

1.10

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione» con le seguenti: «dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale».

Consequentemente, sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale».

1.11

DLBIAGIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni»;

b) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.12

DLBIAGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti parole: «due anni».

1.13

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.14

DLBIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «dalla notificazione della domanda di separazione» inserire le seguenti: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi (o anche uno solo di essi) dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.15

PICCINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «la causa è assegnata al giudice della separazione personale» inserire le seguenti: «salvo quando uno dei coniugi abbia stabilito la propria residenza nel circondario di un altro tribunale».

1.16

FALANGA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nell'ipotesi di accordo di separazione consensuale tra i coniugi, e qualora non vi siano figli, i coniugi dichiarano la loro volontà di scioglimento del vincolo del matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza dei coniugi. L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omologazione. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei

coniugi di assenza di prole.».

1.17

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

1.18

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il primo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in caso di accordo tra coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».

1.19

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il primo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, i termini di dodici mesi e sei mesi sono aumentati a due anni"».

1.20

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza."».

1.21

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 8 dell'articolo 4, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articolo 50-bis e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"».

1.22

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 4, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"16-bis. Nei casi in cui la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia proposta da coniugi che non abbiano figli minori, né figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, né figli maggiorenni economicamente non autosufficienti essa è presentata, con la compiuta indicazione delle condizioni inerenti ai rapporti economici, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio. Questi accertato il consenso di entrambi i coniugi e l'esistenza delle condizioni di cui al periodo precedente, dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procede alla relativa annotazione".».

1.23

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 4, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente:

"16-bis. Nei casi in cui sia stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e nei sei mesi successivi non vi sia stata opposizione, l'ufficiale dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procede alla relativa annotazione".».

1.0.1

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 al primo comma è premesso il seguente:

"01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi ? mediante un percorso di almeno 5 incontri ? ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso ? a prescindere dall'esito concreto della procedura ? il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale".

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970 n. 898, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione." sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1 comma 01 della presente legge, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il

Presidente ? allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuato ? anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

1.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: ""All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito

a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente ? allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata ? anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decida dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole»).

1.0.3

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8 le parole: "e della prole", sono sostituite dalle seguenti: "e della prole; i provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione";

c) al comma 16 la parola: "compiutamente" è soppressa; dopo le parole: "alla prole e ai rapporti economici," sono aggiunte le seguenti: "attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge n. 54/2006 nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole,"».

1.0.4

[GASPARRI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione"».

1.0.5

[GASPARRI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4, comma 16, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».

1.0.6

[CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

«1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi».

1.0.7

[CUCCA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#),
[FAVERO](#), [LEPRI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [ORRÙ](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#),
[PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SUSTA](#), [TONINI](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

I termini previsti al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni sono elevati a due anni nel caso in cui nel nucleo familiare dei coniugi siano presenti figli minori».

Art. 2

2.1

[ALBERTI CASELLATI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[CALIENDO](#), [PICCINELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.10

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale." sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale o consensuale, qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi non abbiano figli minori, ovvero pur avendo li abbiano inutilmente esperito il percorso di conciliazione previsto dagli articoli 151 e 151-bis del codice civile, oppure ventiquattro mesi dalla predetta data di comparizione in ogni caso contrario, anche laddove fossero presenti i fatti oggettivi di intollerabilità o pregiudizio previsti dall'articoli 151. Nel caso che alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione per le questioni accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale stessa, e fino a che non siano stati soddisfatti i requisiti dei quali all'articolo 151 e 151-bis del codice civile lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non possono essere pronunciati.".

2. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio"» .

3.1

[LEPRI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#),
[FATTORINI](#), [FAVERO](#), [ORRÙ](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#),
[PAGLIARI](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SUSTA](#), [TONINI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

«Art. 90-bis.

(Preparazione al matrimonio)

E' compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie, assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita familiare».

3.2

[LEPRI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#),
[FATTORINI](#), [FAVERO](#), [ORRÙ](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#),
[PAGLIARI](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SUSTA](#), [TONINI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

«Art. 90-bis.

(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)

L'ufficiale dello stato civile, o suo delegato, dopo la richiesta e prima di procedere alla pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio».

3.3

[PADUA](#), [PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [CUOMO](#), [FAVERO](#), [RUTA](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 96 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 96-bis. ? (*Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali*). ? I comuni promuovono, con i propri servizi o mediante convenzioni, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio)».

3.4

[LEPRI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#),
[FATTORINI](#), [FAVERO](#), [ORRÙ](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#),
[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SUSTA](#), [TONINI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma:

"Al fine di verificare la possibilità di riconciliazione, di riduzione dei conflitti, di una genitorialità non conflittuale, il giudice può avvalersi di servizi di mediazione familiare accreditati, anche attribuendo il relativo onere, se sostenibile, a carico di una o di entrambe le parti. Il giudice informa le parti, senza obblighi di fruizione, dell'opportunità di avvalersi di tali servizi anche nel corso del periodo di separazione"».

3.5

[LEPRI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#),
[FATTORINI](#), [FAVERO](#), [ORRÙ](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#),
[PAGLIARI](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SUSTA](#), [TONINI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma:

"Il giudice verifica la possibilità di riconciliazione, prima della pronuncia di separazione"«.

3.6

[ALBERTI CASELLATI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione"».

3.7

[CALIENDO](#), [PICCINELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi o si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del

processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione"».

3.8

PICCINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» inserire le seguenti: «ovvero anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

3.9

GASPARRI

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso».

3.0.1

DLBIAGIO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1970 n. 898, è premesso il seguente:

"01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico convenzionato, scelto di comune accordo. Questi ? mediante un percorso di almeno 5 incontri ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso ? a prescindere dall'esito concreto della procedura ? il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da esse sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare, in presenza di figli minori o di gravidanza in atto, una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale".

2. All'articolo 4 comma 4, della legge 10 dicembre 1970 n. 898, dopo le parole "nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio." sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale, che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.".

3. All'articolo 4 comma 7 della legge n. 898 del 1970, le parole "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione." sono sostituite dalle seguenti parole: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1 comma 01 della presente legge, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso. Qualora la conciliazione riesca, il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del

procedimento. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla, il Presidente ? allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione, ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuato ? anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori, in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale, il giudice può anche prevede ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche, laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria; al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause, con il fine di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune ai residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole, per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza, anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.".

4. All'articolo 4, comma 8, secondo capoverso, della legge 10 dicembre 1970 n. 898 dopo l'espressione "nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo" sono inserite le seguenti parole: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione.".

5. All'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970 n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo capoverso la parola "compiutamente" è soppressa e dopo le parole "le condizioni inerenti alle prole e ai rapporti economici" sono inserite le seguenti parole ", attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge n. 54 del

2006 nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole"».

3.0.2

DLBIAGIO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo è premesso il seguente: "Prima di presentare la domanda di separazione le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi ? mediante un percorso di almeno 5 incontri ? ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso ? a prescindere dall'esito concreto della procedura ? il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare, in presenza di figli minori o di gravidanza in atto, una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale".

b) All'ultimo periodo, dopo le parole "nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi.", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.".

2. L'articolo 708 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente:

"708. Tentativo di conciliazione, mediazione, piano genitoriale e provvedimenti del presidente.

1. All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706 comma 01, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente ? allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione, ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata ? anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una

doppia residenza laddove la contingenza lo consenta.

4. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concorsata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati.

Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace, il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

3.0.3

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)

1. All'articolo 156 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi."».

3.0.4

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Concorso nel mantenimento)

1. All'articolo 316-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge; a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli»".

3.0.5

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. All'articolo 337-ter del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o abilitativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

2. All'articolo 337-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

3. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio*", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Ciascun genitore, qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare

per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero nel provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».

3.0.6

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"01. Prima di presentare la domanda di separazione le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi ? mediante un percorso di almeno 5 incontri ? ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso ? a prescindere dall'esito concreto della procedura ? il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta; in cui dà atto che le stesse hanno tentato, la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore; i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale";

b) all'ultimo comma, dopo le parole: "nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi vanno aggiunte le seguenti: "; il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole."».

3.0.7

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 708 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione, mediazione, piano genitoriale e provvedimenti del presidente*). ? 1. All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, comma 1 ante, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente ? allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuato ? anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi; accogliendo le

rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta.

4. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati.

5. Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.

6. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

3.0.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). ? All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse

della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 c.p.c. per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione.

Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento"».

Art. 4

4.3

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? 1. All'articolo 706 del codice di procedura civile, alle parole: "con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata" sono aggiunte le parole: "e al quale devono essere allegate le attestazioni sull'esperimento di un percorso di conciliazione e i piani genitoriali previsti dall'art. 151 bis del codice civile, laddove necessari".

2. All'articolo 711 del codice di procedura civile il secondo comma è sostituito dal seguente: "Si applica l'articolo 706 ultimo comma. Al ricorso devono essere allegati le attestazioni sull'esperimento di un percorso di conciliazione e i piani genitoriali previsti dall'articolo 151-*bis* del codice civile, laddove necessari".

3. Al comma secondo dell'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Al ricorso. devono essere allegati le attestazioni e i piani genitoriali previsti dall'articolo 151-*bis* del codice civile, che erano stati presentati in occasione della separazione. Ciascuno dei genitori può proporre un nuovo piano genitori aie, indicando le ragioni della modifica del preesistente. Laddove le suddette attestazioni e piani genitoriali non fossero stati presentati in occasione della separazione, pur ricorrendone le condizioni, essi vengono sostituiti da una nuova attestazione sull'esperimento di un percorso di conciliazione e da un nuovo piano genitoriale.".

4. All'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Il Presidente, ove riscontri che i coniugi ? pur ricorrendone le condizioni ? non hanno esperito il percorso di conciliazione previsto dall'articolo 151-*bis* del codice civile, o non hanno presentato il piano genitoriale ivi previsto, dispone un rinvio dell'udienza di almeno nove mesi formulando l'invito a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare, e a presentare il piano genitoriale".

5. All'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: "Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente e il suo difensore." è aggiunto il seguente comma: "In ogni caso il Presidente, sentiti i coniugi comparsa e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole, accogliendo le proposte convergenti non manifestamente contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale e al riparto delle spese".

6. All'articolo 708 del codice di procedura civile, all'ultimo comma, le parole: "terzo comma", sono sostituite dalle parole: "quarto comma"».

4.1

[ALBERTI CASELLATI](#), *RELATRICE*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

4.2

[CALIENDO](#), [PICCINELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

4.0.1

[CENTINAIQ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 3-bis si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 3-bis non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-bis e 612-bis del codice penale. In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato. Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».

4.0.2

[CENTINAIQ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge"».

4.0.3

[FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a settant'anni;
- b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;
- c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;
- d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».

4.0.4

[FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i tempi per

l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».

4.0.5

GIOVANARDI

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 337-*octies* è aggiunto il seguente:

"Art. 337-*nonies*. - (*Criteri di domiciliazione dei figli minori e per la genitorialità condivisa*). ?

1. In tutti i procedimenti previsti nel presente capo, e in tutti i procedimenti inerenti alla separazione e divorzio dei coniugi con figli minori, laddove non venga disposto l'affidamento a un solo genitore ai sensi dell'articolo 337-*quater*, il giudice informa le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa, analizza i piani genitoriali presentati dai genitori stessi e valuta prioritariamente, anche contro la volontà di una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza con ciascuno di essi.

2. Laddove sia necessario stabilire tempi differenziati di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, al fine di garantire la pariteticità temporale delle frequentazioni di entrambi, il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche, sia estive che di fine anno.

3. Qualora il giudice ritenga che la domiciliazione paritetica non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione esclusiva presso uno dei genitori, ma in tale caso deve indicare dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, invitando i genitori a rimuovere tali cause con il fine di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità.

4. Salvo il comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, in ogni caso deve essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

5. Il giudice, se richiesto, adotta sempre con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non li ritenga con decisione motivata manifestamente contrari all'interesse dei minori stessi.

6. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo, la modifica dei luoghi di residenza dei figli minori deve essere preventivamente concordata tra i genitori e, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In questi ultimi casi devono sussistere eccezionali ragioni, esclusivamente a favore del minore, e le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di frequentazione della prole nelle nuove condizioni di residenza della stessa devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento.

7. Nei casi ordinari di condivisione dell'affidamento, le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza, anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati."».

4.0.6

GIOVANARDI

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel secondo comma dell'articolo 316-*bis* del codice civile, le parole: "il presidente del tribunale" sono sostituite dalle parole: "il tribunale, con procedimento in camera di consiglio"».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DI BIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (*PI*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 164 (pom.) del 19/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 19,55

IN SEDE REFERENTE

[\(1504\)](#) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(82\)](#) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

[\(811\)](#) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

[\(1233\)](#) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

[\(1234\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso della seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), rifacendosi alle considerazioni svolte nell'ultima seduta, rinnova la sua richiesta di rinvio del seguito dell'esame sottolineando come una decisione in senso diverso risulterebbe fortemente criticabile.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver evidenziato che le problematiche sottese agli emendamenti in votazione sono ormai da lungo tempo all'attenzione della Commissione, si esprime in senso contrario rispetto alla proposta di rinvio del senatore Giovanardi.

Nello stesso senso del senatore Lumia si esprimono i senatori [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), [Maria MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [Erika STEFANI](#) (*LN-Aut*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Accogliendo una proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*), i presentatori riformulano gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.10, rispettivamente, negli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), fra loro di identico contenuto, pubblicati in allegato al resoconto della seduta, sui quali la medesima relatrice esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) annuncia il proprio voto contrario sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), fra loro di identico contenuto, evidenziando come la previsione di un'ipotesi di divorzio non subordinata ad una precedente fase di separazione personale costituisca una innovazione radicale suscettibile di creare difficoltà e incertezze sul piano sistematico e di avere effetti negativi nella prassi applicativa. In particolare, l'assetto normativo risultante per effetto dell'introduzione di questa nuova ipotesi di divorzio rischia di svuotare di consistenza il vincolo matrimoniale, trasformando lo stesso in un impegno che, con leggerezza, può essere assunto e fatto venir meno sulla base di valutazioni prive di carattere oggettivo.

Su un piano più generale il senatore Giovanardi rileva come innovazioni di tale portata, non possano presupporre un chiaro mandato da parte del corpo elettorale. Nell'attuale contesto nessuna forza politica, visto il risultato delle ultime elezioni, può vantare una simile legittimazione, né la decisione del Nuovo Centro Destra di entrare in una maggioranza di Governo e di consentire la prosecuzione della legislatura può giustificare che tale prosecuzione venga utilizzata per forzature come quella che oggi viene praticata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia che non parteciperà al voto, sottolineando sia l'esigenza di una diversa formulazione che assicuri un più efficace raccordo con la disciplina delle nuove modalità procedurali di scioglimento del vincolo matrimoniale di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, sia perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale del nuovo articolo 3-*bis* della legge n. 898 del 1970, chiedendosi se la presenza o meno di figli possa giustificare una diversità di disciplina in ordine alle modalità di scioglimento del predetto vincolo.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti in votazione, evidenziando come il mantenere la necessità del passaggio per la fase della separazione personale, a fronte dell'assenza di figure deboli rispetto alle quali si pongano particolari esigenze di tutela, finisce per costituire, di fatto, una vessazione nei confronti di due persone che, come liberamente hanno deciso di unirsi in matrimonio, così altrettanto liberamente stanno decidendo di separarsi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sugli emendamenti in questione, evidenziando che tale disciplina è idonea a salvaguardare in ogni caso le

parti più deboli, ossia i figli.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), intervenendo per dichiarazione di voto in parziale dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia il proprio voto contrario sulla seconda parte delle proposte emendative in questione, evidenziando che tale opinione non è alcun modo ispirata da ragioni ideologiche.

Il divorzio "diretto" non tutela le parti deboli e anche la connotazione di consensualità, afferente allo stesso, non esclude rischi di un'utilizzazione strumentale del nuovo istituto, rischi che lo inducono a ritenere non condivisibile la nuova soluzione prospettata.

Precisa di condividere invece la prima parte degli emendamenti in questione, sui quali chiede pertanto la votazione per parti separate.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in questione.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), intervenendo per dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia il proprio voto contrario sulle proposte emendative in questione, sottolineando la necessità che la decisione di divorziare sia preceduta da un opportuno spazio di riflessione, svincolato dalle tempistiche dei tribunali, che non sono omogenee in tutte le aree del Paese.

Evidenzia altresì che dal divorzio stesso derivano obblighi - ad esempio di mantenimento - che possono durare a lungo e che concorrono a rendere necessario che una simile decisione sia adeguatamente ponderata.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la richiesta di votazione per parti separate avanzata dal senatore Cucca è accolta.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole alla prima parte dell'emendamento e contrario alla seconda, sottolineando con riferimento a quest'ultima che tale disciplina si presta ad abusi.

Il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente ai voti la prima parte degli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), fino alle parole "trasformato in consensuale".

La Commissione approva.

Successivamente la Commissione approva, con votazione congiunta, la restante parte dei predetti identici emendamenti.

Vengono, quindi, congiuntamente approvati nel loro complesso gli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), integralmente sostitutivi dell'articolo 1, con conseguente preclusione di tutti i successivi emendamenti fino alla proposta emendativa 1.23 e inclusa la stessa.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione sull'emendamento 1.0.1.

L'emendamento 1.0.1 viene ritirato.

Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.0.6 e lo ritira.

Viene successivamente ritirato l'emendamento 1.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti inerenti all'articolo 2.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2, sui quali il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione, il mantenimento del testo dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La Commissione respinge, con conseguente soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che l'emendamento 3.10 è stato dichiarato precluso, la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 e sugli identici emendamenti 3.6 e 3.7, mentre il proprio avviso è contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 3. La relatrice sottolinea che gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 risultano estranei alla materia.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara improponibili per estraneità di materia le proposte emendative 3.1, 3.2 e 3.3.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.4 ha avuto un parere favorevole della Commissione bilancio a condizione che si sopprimano le parole "se sostenibile".

Rispetto a quest'ultima proposta emendativa la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) precisa brevemente che tale disciplina recepisce prassi già esistenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 3.4, sottolineando però alcune perplessità circa la formulazione del medesimo e, in particolare, con riferimento alla necessità di prevedere un raccordo normativo con la possibilità di avvalersi del ricorso ai servizi sociali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) sottolinea brevemente che i servizi di mediazione familiare accreditati sono soggetti privati.

Dopo un intervento del senatore [CASSON](#) (*PD*), che suggerisce di rinviare l'esame della proposta emendativa, il senatore [LEPRI](#) (*PD*), dopo aver precisato che la dizione "se sostenibile" utilizzata

nell'emendamento 3.4 è riferita esclusivamente alle possibilità finanziarie delle parti, ritira tale proposta emendativa.

Dopo che anche l'emendamento 3.5 è stato ritirato, la Commissione approva con votazione congiunta gli identici emendamenti 3.6 e 3.7.

Vengono successivamente dichiarati decaduti gli emendamenti 3.8 e 3.9 e viene quindi approvato l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8.

Vengono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione in ordine allo stesso.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4, la Commissione approva la proposta emendativa 4.2 e l'articolo 4 come modificato.

Vengono poi dichiarati decaduti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1504 come modificato, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e altresì a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge connessi.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

[CALIENDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il

giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale."

2.Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti."

1.6 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

1.Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale."

2.Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti."

1.10 (testo 2)

[FALANGA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

1.Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale."

2.Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1233
XVII Legislatura

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Titolo breve: *Divorzio breve*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5ª Commissione permanente (Bilancio)

[N. 363 \(pom.\)](#)

10 marzo 2015

Attività

Esito: Non
ostativo

Discusso
congiuntamente:
[S. 1504](#), [S. 82](#),
[S. 811](#), [S. 1234](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Rinvio**

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: parte
Contrario con
condizioni **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 363 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
363ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1552 e 572-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che l'articolo 3, comma 2, come accolto dalla Commissione di merito, nel disporre l'avvalimento di numerose amministrazioni ed enti, possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Non vi sono, altresì, osservazioni di competenza per ciò che riguarda gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la possibilità di prevedere l'avvalimento di amministrazioni pubbliche ed enti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presidente [AZZOLLINI](#) precisa che il parere della Commissione si riferisce al testo che tiene conto delle proposte di stralcio, così come licenziato dalla competente Commissione di merito e quindi è reso nel presupposto di un loro accoglimento, ferma restando una successiva valutazione, ove necessaria.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [ZANONI](#) (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto dell'approvazione delle proposte di stralcio, e sugli emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1209-A) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.116 (e l'analoga 1.118), nonché l'emendamento 2.0.100, considerando che su analoga previsione testuale contenuta nel disegno di legge originario (articolo 3) era stato chiesto di valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE, con riferimento agli emendamenti 1.116 e all'analogo 1.118, osserva che le figure specialistiche menzionate sono già normalmente impiegate nello svolgimento dei procedimenti riguardanti i minori e che, pertanto, le previsioni contenute nelle due proposte non sembrano suscettibili di produrre oneri ulteriori per la finanza pubblica. Propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta. Quanto, invece, all'emendamento 2.0.100, concorda con la richiesta avanzata dalla relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con le valutazioni della relatrice.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.100, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1504, 82, 811, 1233 e 1234-A) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo del provvedimento non vi sono osservazioni di competenza.

In merito agli emendamenti, rileva la necessità di valutare le proposte 1.104, 1.112 e 3.0.111 che condizionano l'utilizzo del nuovo istituto dello scioglimento abbreviato ad un tentativo di conciliazione. Ove venisse approvato anche l'emendamento 1.1, ovvero gli analoghi 1.0.2 o 3.0.110, che istituiscono tale percorso conciliativo presso strutture pubbliche, private o convenzionate, potrebbe generarsi la pretesa di una prestazione del servizio a carico del bilancio pubblico, non essendo diversamente specificato nelle disposizioni. Analogamente occorre valutare l'emendamento 1.107, che prevede la facoltà per il giudice di prescrivere un tentativo conciliativo a mezzo di esperti. Fa presente che bisogna valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 3.101, analogamente a quanto prescritto a proposito dell'analogia precedente 3.1. Sottolinea che comporta maggiori oneri, invece, l'emendamento 3.103, analogamente al precedente 3.3. Evidenzia che occorre infine valutare le proposte 3.0.108 e 3.0.114. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo e di rinviare l'esame degli emendamenti in attesa della valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che sull'emendamento 5.500 la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica. Ritiene che non vi siano osservazioni sul subemendamento 5.500/17.

Il PRESIDENTE precisa, con riferimento all'emendamento 5.500, che l'abrogazione del testo relativo all'autotutela della pubblica amministrazione è conseguente alle modifiche apportate dalla parte precedente della proposta. Pertanto, ritiene che il parere possa essere di nulla osta. Parere analogo può essere espresso sul subemendamento 5.500/17.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che gli effetti della proposta 6.500/1 non possano essere valutati.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) osserva che il subemendamento, a suo parere, è foriero di risparmi e non possa, pertanto, essere considerato oneroso.

Il PRESIDENTE concorda con la considerazione testé espressa, proponendo un parere di nulla osta sulla proposta.

Quanto all'emendamento 7.501, il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto espresso dal relatore circa l'onerosità dei relativi subemendamenti.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) chiede al Governo chiarimenti sulla presunta onerosità delle proposte 7.501/23 e 7.501/34, in quanto ritiene che l'accorpamento di tre istituzioni separate non possa considerarsi oneroso per la finanza pubblica.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) concorda con quanto appena osservato, aggiungendo che, a suo parere, le due proposte debbano considerarsi suscettibili di ridurre la spesa pubblica. Chiede, inoltre, di chiarire perché la possibilità di assorbire un ente all'interno di un altro sia in generale considerata non onerosa, mentre la specificazione di quali enti vengono assorbiti viene considerata suscettibile di produrre maggiori oneri. Un esempio di tale disparità di trattamento è il subemendamento 7.501/25. Riconosce che la parola «rafforzamento» potrebbe essere soppressa, ma ritiene che una riorganizzazione delle amministrazioni non possa di per sé essere considerata costosa.

Il rappresentante del GOVERNO, relativamente al subemendamento 7.501/23, e agli analoghi 7.501/25 e 7.501/26, precisa che, in base alla relazione tecnica, i maggiori oneri siano da riferire al possibile incremento della spesa pensionistica.

Il PRESIDENTE osserva che l'incremento della spesa potrebbe derivare dal passaggio del personale da amministrazioni locali con tipologie contrattuali diverse e personale anche non permanente ad amministrazioni centrali che prevedono retribuzioni più elevate.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) esprime il convincimento che la situazione delineata dalle proposte appena considerate sia molto complessa e presenti numerose sfaccettature. Ritene che alcune componenti di spesa possano aumentare per effetto della norma, ma è plausibile che altre

componenti, invece, diminuiscano. Una relazione tecnica potrebbe, peraltro, fornire una valutazione complessiva tale da addivenire alla quantificazione dell'effetto netto associabile ai vari aspetti della disposizione.

Il PRESIDENTE concorda con quanto osservato dal senatore D'Alì e suggerisce di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che possa esprimersi un parere non ostativo sui subemendamenti 7.501/2, 7.501/6 e 7.501/7, mentre il parere dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.501/5.

Il senatore [D'ALÌ](#) (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sul parere del Governo circa il subemendamento 7.501/2, in quanto ritiene che eliminare l'assenso dell'amministrazione di appartenenza alla mobilità di un suo dipendente possa produrre maggiori oneri per la finanza pubblica. L'assenso, infatti, fornisce una tutela contro il rischio che la stessa amministrazione chieda il reintegro della pianta organica.

Il sottosegretario RUGHETTI chiarisce che le ragioni del parere di nulla osta sulla proposta 7.501/2 risiedono nell'esistenza, già a legislazione vigente, della possibilità di non richiedere l'assenso. Inoltre, precisa che i limiti entro i quali tali operazioni si verificherebbero sono tali da garantire che non si producano nuovi o maggiori oneri.

Il PRESIDENTE osserva che, normalmente, le valutazioni della Commissione fanno riferimento alla dotazione organica di fatto, anziché a quella di diritto. Ritiene, quindi, che le osservazioni avanzate siano pertinenti e propone l'accantonamento della proposta 7.501/2.

Il rappresentante del GOVERNO, pur concordando con la proposta di accantonamento, ribadisce che, dal punto di vista della finanza pubblica, la mobilità non comporta maggiori oneri, in quanto avviene nell'ambito dei limiti posti dalla disciplina del *turn over*. Precisa, inoltre, che il nuovo metodo di calcolo della spesa di personale della pubblica amministrazione si basa su un *budget* predeterminato e non sul numero di risorse in organico.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) chiede al Governo se, per effetto del parere contrario sulla proposta 7.501/5, si possa ritenere che il Formez subirà una riduzione di personale.

Il sottosegretario RUGHETTI risponde che al momento non è possibile valutare l'impatto sul personale, in quanto non esiste alcun atto interno dell'assemblea dei soci del Formez dal quale si evinca l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'ente.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 7.501/5, nonché di semplice contrarietà sul subemendamento 7.501/6 e sull'identico 7.501/7.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce, altresì, il parere su alcuni degli emendamenti su cui la relatrice propone un nulla osta. Esprime, in particolare, un parere contrario sui seguenti subemendamenti ritenuti onerosi: 7.501/9, 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/16, 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/24, 7.501/27, 7.501/28, 7.501/32, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39,

7.501/40, 7.501/41, 7.501/44, 7.501/45, 7.501/50, 7.501/53, 7.501/54, 7.501/55 e 7.501/56.

Il PRESIDENTE, quanto al subemendamento 7.501/9 non concorda con il Governo, ritenendo si possa esprimere un parere di semplice contrarietà. In merito, invece, alle proposte 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13 e 7.501/14, propone un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Concorda, inoltre, sull'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 7.501/16. Con riferimento ai subemendamenti 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/24 e 7.501/27, non concorda sulla valutazione di onerosità e propone l'espressione di nulla osta.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) osserva, con riferimento al subemendamento 7.501/28, che è necessario stabilire il principio secondo cui l'unificazione di diverse amministrazioni debba essere considerata un'operazione virtuosa ai fini dell'impatto sulla finanza pubblica.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene necessario evitare che si generi confusione tra le varie funzioni attribuite ai diversi Corpi interessati dalle varie proposte.

Il PRESIDENTE concorda con quanto espresso dal senatore D'Ali e propone di mantenere sulla proposta 7.501/28 il parere di nulla osta suggerito dalla relatrice. Considerazioni analoghe valgono sulle proposte 7.501/32, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40 e 7.501/41. Ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 7.501/44 e un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulla proposta 7.501/45. Osserva, quindi, che la valutazione degli ulteriori subemendamenti richiede di tener conto della riformulazione suggerita nella relazione tecnica con riferimento all'emendamento del relatore 7.501, sul quale propone, pertanto, l'espressione di un parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione proposta.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) fa notare che l'onerosità del termine «rafforzamento» dovrebbe essere fatta valere anche con riferimento all'emendamento del relatore, oltre che con riguardo ai relativi subemendamenti. Rileva, inoltre, che il passaggio dei dipendenti da funzioni di *back office* a *front office* richiedono una formazione specifica che comporta, verosimilmente, un aggravio di spesa per la finanza pubblica.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) osserva che il riordino previsto dalla riformulazione suggerita dalla relazione tecnica è, a suo parere, sicuramente suscettibile di produrre maggiori oneri, almeno nel breve periodo, se non anche nel medio.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni appena svolte, propone l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria sulla proposta 7.501/53, nonché di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.501/54.

Pertanto, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.500, 6.500, 7.501 e relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.500 e 6.500, nonché sui relativi subemendamenti. Esprime, altresì, parere non ostativo sulla proposta 7.501 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera a) delle parole da: "razionalizzazione e potenziamento" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione

di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.". Rispetto ai subemendamenti riferiti alla medesima proposta 7.501, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle modifiche 7.501/5, 7.501/8, 7.501/16, 7.501/20, 7.501/23, 7.501/25, 7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36, 7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51, 7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63 e 7.501/64. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/45 e 7.501/53, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Sui subemendamenti 7.501/24 e 7.501/27, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole: "e rafforzamento". Il parere è di semplice contrarietà sui subemendamenti 7.501/6, 7.501/7, 7.501/9, 7.501/44, e 7.501/54. Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 364 (ant.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
364ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1504, 82, 811, 1233 e 1234-A) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'emendamento 01.1 (già 1.1) e agli analoghi 1.0.2 e 3.0.110, precisa che i centri presso cui sviluppare il tentativo di conciliazione, richiamati dalla norma, sono già diffusamente presenti sul territorio e svolgono attualmente funzioni analoghe. Non sembra, pertanto, che la disposizione possa produrre maggiori oneri per il bilancio pubblico. Analoghe considerazioni, volte ad escludere la presenza di maggiori oneri, possono essere avanzate riguardo alle proposte 1.104, 1.112 e 3.0.111.

Il presidente [AZZOLLINI](#) concorda con quanto osservato dal rappresentante del Governo e propone, pertanto, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 1.104, 1.112 e 3.0.111.

Il vice ministro MORANDO, quanto all'emendamento 1.107, ritiene che l'insorgere di oneri possa essere riconducibile esclusivamente all'espressione «avvalendosi di esperti», sulla quale esprimere un parere contrario. Quanto alle proposte 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103), dà conto di una nota della Ragioneria generale dello Stato in base alla quale le disposizioni comporterebbero maggiori oneri. Ritiene, tuttavia, che l'apposizione di una clausola d'invarianza finanziaria possa sanare tale problematicità.

Il PRESIDENTE ritiene, pertanto, che sulla proposta 1.107 possa essere espresso un parere di semplice contrarietà, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione delle parole «avvalendosi di esperti», mentre l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria è sufficiente a escludere rischi di onerosità relativamente alle proposte 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103). Propone, pertanto, di rettificare il parere già espresso alla Commissione di merito sull'analogo emendamento 3.3, con l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Quanto, infine, agli emendamenti 3.0.108 e 3.0.114 ritiene possa essere reso un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto espresso dal Presidente relativamente alle ultime due proposte.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104, 1.112, 3.0.111, 01.1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 3.0.108 e 3.0.114. Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.107 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, ovunque ricorrano, delle parole: ", avvalendosi di esperti". Sugli emendamenti 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103) il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1233
XVII Legislatura

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Titolo breve: *Divorzio breve*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 370 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

8 gennaio 2015

Calendario dei lavori

[N. 386 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

4 febbraio 2015

Calendario dei lavori

[N. 399 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

25 febbraio 2015

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 5 marzo 2015 alle ore 17:00

[N. 408 \(pom.\)](#)

Discussione generale

11 marzo 2015

Discusso congiuntamente: [S.1504](#), [S.82](#), [S.811](#), [S.1233](#), [S.1234](#)
Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

[N. 409 \(ant.\)](#)

Discussione generale

12 marzo 2015

Conclusa la discussione generale.

[N. 411 \(pom.\)](#)

Trattazione articoli

17 marzo 2015

Stralcio art.1, c. 2 a formare il [S.1504-BIS](#).

Esame art. 1, 2, 3, *testo della Commissione (replica del relatore)*.

Voto finale

Dichiarazioni di voto

Voto finale

[N. 412 \(ant.\)](#)

18 marzo 2015

Esito: **approvato con modificazioni** (assorbito da [S.1504](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 228, contrari 11, astenuti 11, votanti 250, presenti 251.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

370a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre 2014.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,44*).

Prima di passare all'ordine del giorno, colleghi, desidero darvi una comunicazione personale. Vista la tragedia che ha colpito la Francia e Parigi, ieri non ce ne è stata la possibilità, ma oggi, a nome della Presidenza, rivolgo a tutti i colleghi i migliori auguri per un buon 2015: auguri di buon lavoro e soprattutto di salute, che ce n'è sempre bisogno.

Per un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità di redazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Mucchetti a nome del Gruppo. Ne ha facoltà.

[MUCCHETTI](#) (PD). Signor Presidente, credo che la discussione che stiamo portando avanti sulla legge elettorale, la quale segue la discussione che abbiamo svolto sulla riforma costituzionale, richieda un supplemento di informazioni circa il funzionamento complessivo delle istituzioni della politica e della democrazia italiane, con particolare riferimento al funzionamento della istituzione Governo, sia al proprio interno, sia nel suo rapporto con il Parlamento.

Mi riferisco alle polemiche, basate per lo più su un'informazione incompleta, relative al decreto fiscale, che ha formato oggetto di approvazione da parte del Consiglio dei ministri nella seduta della vigilia di Natale.

Per iniziativa della stampa sono stati portati all'attenzione del Parlamento alcuni aspetti che non erano nelle indicazioni della legge delega, la quale era una legge a maglie larghe, e che non è chiaro come, perché e da chi siano stati inseriti in quel testo che per un periodo di tempo è risultato pubblicato e che poi, alla fine, è stato ritirato dal sito del Governo, ma non per questo è stato cancellato dalla memoria politica della Nazione, la quale in questo caso ha il conforto di Google, la cui memoria è, nel bene e nel male, inattaccabile.

Credo sia utile che la Presidenza del Senato, in tempi ragionevolmente brevi ed utili - mi permetterete il bisticcio di parole - trovi il modo di far venire in Aula la Presidenza del Consiglio a dare alcune informazioni che mi permetto sinteticamente di riassumere.

Credo che questa Assemblea sia interessata a capire quale sia stato effettivamente il testo del decreto fiscale licenziato dal Ministero dell'economia, quale testo sia arrivato in Consiglio dei ministri, se sia lo stesso o se abbia subito modificazioni di contenuto (ovviamente a noi non interessano le modificazioni di *drafting* e la correzione degli errori) e, qualora tali modificazioni di contenuto siano state apportate, chi le abbia apportate e come.

Ci interessa sapere, nei limiti del ragionevole e del possibile, se su questa materia ci sia stato dibattito in Consiglio dei ministri oppure no e chi sia intervenuto dicendo che cosa.

Infine, dovremmo essere informati su quale sia stato il testo votato e come, in base a quali procedure, si sia deciso di ritirarlo. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Voi mi direte che di questo abbiamo letto molto sui giornali. Ebbene, credo che, quando si sta rimodellando l'assetto istituzionale del Paese, l'informazione non possa essere delegata soltanto all'azione di indagine della stampa e delle televisioni, ma che essa vada resa in forma ufficiale anche ai destinatari primi dell'informazione sull'azione del Governo ai fini del necessario controllo democratico, vale a dire alle Camere. È possibile che non emerga niente di speciale da queste informazioni, ma è possibile anche - ed è questa la preoccupazione che mi muove - che emerga un funzionamento non perfetto della formazione delle decisioni politiche.

Vedete, più volte la Presidenza della Repubblica ha richiamato l'attenzione della politica italiana sull'abuso dei decreti-legge, sulla sostanziale ambiguità e non piena correttezza politica dei disegni di legge *omnibus*, sull'abuso dei voti di fiducia e anche, aggiungo, sulla formazione talvolta di leggi delega a maglie molto larghe.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

MUCCHETTI (*PD*). Se tutto questo riconduce alla centralizzazione delle decisioni in capo al Consiglio dei ministri e poi - perché questo è quello che sta emergendo - all'interno dello stesso Consiglio dei ministri le decisioni collegiali vengono modificate nel merito da decisioni assunte in via monocratica da altri soggetti, credo che ci sia un problema di *governance* democratica che va affrontato e spiegato.

Mi avvio a concludere ricordando che nelle società per azioni a capitale diffuso che, voglio dire, sono qualche cosa di meno dell'azienda Italia, si usa far ricorso alle buone regole della *corporate governance* per garantire la fiducia degli azionisti e degli *stakeholder*. Credo che l'azienda Italia meriti un livello di *governance* - non *corporate governance*, ma *political governance* - migliore di quello di una società per azioni e che quindi, sotto questo profilo, serva un'adeguata trasparenza anche - aggiungo, presidente Calderoli - per la dignità delle Camere.

Quindi, senza porre date, ma affidandomi alla sensibilità della Presidenza di quest'Aula, chiedo che il Presidente del Consiglio venga a raccontarci per filo e per segno come sono andate le cose. Non ci basta l'assunzione della responsabilità politica, perché il punto che sto proponendo non è un punto strettamente di merito; quello che a noi interessa è il processo decisionale, che è forma e per la democrazia la forma è molto spesso sostanza. Grazie. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e Misto-MovX*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che ad inizio seduta sono consentiti solo gli interventi dei Capigruppo, a meno che, come nel caso del senatore Mucchetti, non vi sia l'autorizzazione da parte del Gruppo stesso a svolgere l'intervento.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, Presidente.

Come lei ha ben detto all'inizio di questa seduta, ieri è stato molto difficile poter argomentare su altri temi importanti, visti i fatti accaduti a Parigi.

Condividiamo quanto appena evidenziato dal senatore Mucchetti, visto che è anche nel nostro animo chiedere al Governo di chiarire, perché non può essere taciuto che qui vi è certamente una difficoltà nel definire un processo di *governance* che l'Esecutivo dovrebbe esplicitare nei confronti del Parlamento cui ha chiesto delega.

Stiamo parlando della delega fiscale, di una norma che è comparsa ed è scomparsa, di un provvedimento approvato sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento, con un comma, il 19-*bis*, prima aggiunto non si sa da chi e poi dal *Premier* stesso dichiarato come aggiunto di propria mano.

Io non vorrei che qui ci fosse anche una sorta di autorizzazione ad assicurare alle *lobby* una garanzia di impunità. Vede, signor Presidente, non dobbiamo dimenticare che in 1a Commissione giace un disegno di legge, voluto dal Partito Democratico, per definire i rapporti con il sistema lobbistico.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara di essere responsabile e diretto estensore di tale codicillo. Il Ministro dell'interno dichiara che nella stessa discussione che si è tenuta nel Consiglio dei ministri il *premier* Renzi ha dato ampia illustrazione del tema di cui si trattava.

Certamente, vi è una discrasia tra le dichiarazioni dei primi istanti, quando nessuno sapeva da dove venisse questo codicillo, e quanto emerso minuto dopo minuto, ovvero una piena coscienza da parte del Governo della portata del contenuto.

Noi abbiamo presentato una mozione, signor Presidente, e chiediamo che il Governo venga in Aula a riferire su questo tema. Lo chiediamo per correttezza istituzionale e costituzionale nei confronti del Parlamento e dei cittadini, in quanto una norma non può essere fatta né *ad personam* né *contra personam*. Se inizialmente questa norma veniva definita come un favore al presidente Berlusconi, oggi il suo ritiro appare invece come una misura assunta contro la stessa persona; se era stata introdotta a favore dei cittadini, adesso vengono danneggiati i cittadini per i quali invece non verrà applicata.

Insomma, è un modo di fare da parte del Governo che deve essere chiarito. Per noi non possono esserci scappatoie nei confronti di chi evade il fisco, perché i conti vanno pagati. Fare altrimenti significherebbe, implicitamente ed esplicitamente, dare una autorizzazione a delinquere in un Paese nel quale l'evasione fiscale viene dichiarata come una priorità da combattere.

Chiediamo pertanto che il Governo con assoluta priorità venga a riferire in Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissimo, dal momento che l'intervento verte sullo stesso tema di quello che ho fatto ieri, quando era presente la ministra Boschi, che a me non ha risposto. Forse perché non ho consegnato 15.000 emendamenti e quindi non la tenevo all'angolo.

Oggi, siccome persino dal PD arriva la richiesta di avere la presenza del Presidente del Consiglio in Aula, io mi unisco a tale richiesta e ribadisco quanto ho detto già ieri. (*Applausi della senatrice Moronese*).

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche nei giorni scorsi, dall'emergere di questo giallo sui giornali, noi, come Sinistra Ecologia e Libertà, avevamo chiesto che il Presidente del Consiglio venisse a riferire in Parlamento.

Si intrecciano, infatti, alcune questioni molto delicate. La prima è il funzionamento della Presidenza del Consiglio che, per la verità, presidente Calderoli, non è nuova. Questa volta è però emersa in modo eclatante, con lo scaricabarile iniziato quando si è cercato di capire chi fosse stato ad inserire questo articolo 15 che introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari l'articolo 19-*bis*.

Ma noi, ormai, siamo costantemente abituati ad annunci di provvedimenti, di decreti-legge, di cui non si trova traccia e che poi vengono (tra l'altro dopo dieci, quindici o venti giorni, quindi con molta calma) pubblicati. Ricordo il mistero sul decreto sblocca Italia, quando sono serviti esattamente venti giorni per capire qual era il contenuto effettivo del provvedimento.

Quindi, il sospetto di un funzionamento a dir poco anomalo (cioè di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, che è comunque un organo collegiale, solo delle cosiddette copertine dei provvedimenti) comincia ad essere quasi una certezza.

La seconda questione è tutta politica: si tratta di un tema su cui è evidente, signor Presidente, che non può che esserci la richiesta di venire a riferire qui in Parlamento. Infatti, il tutto è avvenuto all'interno di decreti legislativi, quindi in attuazione di una delega. Ricordo la discussione che noi abbiamo fatto sul provvedimento di riforma fiscale: ci siamo trovati di fronte, soprattutto da parte del Governo e della maggioranza, a ripetute dichiarazioni di priorità di intervento contro l'evasione fiscale. Per questo, altro che eccesso di delega: qui ci troviamo di fronte ad un ribaltamento stesso della volontà

del Parlamento, con un vero e proprio favore.

Mi si lasci poi fare una battuta: ci saremmo risparmiato tutto, Presidente, se fosse stata accolta la mia proposta, che era volta a mettere finalmente agli atti della Commissione affari costituzionali il patto del Nazareno (forse lo si sarebbe dovuto fare anche con la Commissione finanze e tesoro) e a procedere all'audizione dei suoi attori per conoscere il contenuto, invece di scoprire - come avviene - una novità ogni quindici giorni o ogni mese.

Passo all'ultima questione. Stiamo per entrare in una fase molto delicata della vita del Paese e tra qualche giorno inizierà anche - probabilmente - tutta la procedura per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quindi, a maggior ragione, il Presidente del Consiglio deve venire a riferire in questa sede sulla questione. Infatti, credo che non ci siano più dei dubbi, ma quasi delle certezze. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica deve essere messa al riparo da tutte le operazioni ed i tentativi di scambio che, purtroppo - ahimè - sono emersi da questa vicenda. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

[SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, noto con un certo stupore che il Gruppo del Partito Democratico ha sollevato in quest'Aula il problema dei modi con cui si è realizzato il processo decisionale all'interno del Governo. Il tema, peraltro, ha avuto ampia eco nell'informazione e nei commenti extraparlamentari ed è quindi comprensibile che si proponga all'Assemblea.

A nostro avviso, tuttavia, ciò non nei termini sollevati dal collega Mucchetti, cioè quelli di una sorta di indagine da parte del Parlamento circa il processo decisionale interno al Governo e circa le caratteristiche della complessità dell'atto decisionale. Infatti, la complessità stessa implica modi non strettamente codificabili nel rapporto tra il Ministero proponente, la Presidenza del Consiglio e la collegialità del Consiglio dei ministri. C'è piuttosto un'anomalia che, a questo punto, a noi preme sottolineare: mi riferisco al rapporto tra il Governo e il Parlamento.

È il tema proprio di questa Assemblea, perché l'esercizio delle deleghe deve anzitutto essere tempestivo: questo Governo ha fatto della velocità una cifra della propria identità non secondaria ed ha polemizzato con i Governi precedenti proprio per quanto riguarda la lentezza dei processi attuativi rispetto agli atti parlamentari. Beh, mentre stiamo parlando, ancora non sono stati trasmessi i decreti delegati relativi al *jobs act*. Non sono stati quindi assegnati alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri quegli atti che dovrebbero consentire, con tempestività, l'entrata in vigore anche delle agevolazioni contributive alle nuove assunzioni: sono di ieri i dati relativi al mercato del lavoro. Sembra che non abbiamo e non avremo nei prossimi giorni - di questo ci lamentiamo esplicitamente - i decreti delegati in materia fiscale, che sono stati esaminati dal Consiglio dei ministri nella seduta della vigilia di Natale.

Quello che chiediamo in questa sede è piuttosto la tempestività della consegna di questi atti. Attenzione: anche per quanto riguarda quel decreto e quella norma controversa ci interessa il convincimento del Governo rispetto ad essa. Venga il Governo a proporre un testo e non rinvi a dopo il voto sul nuovo Presidente della Repubblica, in qualche modo preannunciato, a seguito delle preannunciate dimissioni dell'attuale Presidente. Proprio un atteggiamento di questo tipo darebbe luogo a delle supposizioni, come quelle che sono state ampiamente fatte.

Il Governo venga subito in Parlamento con quel decreto delegato, a prescindere da coloro che ne sarebbero i beneficiari, esprima il suo convincimento e ci dica che cosa pensa sia giusto per il nostro sistema tributario e per il nostro ordinamento. Ci dica che cosa pensa sia più giusto: venga, proponga gli atti, ci metta nelle condizioni, come Parlamento, di esprimere il nostro parere, in modo che la complessità dell'atto, che vede coinvolti il Parlamento, poi il Governo e poi di nuovo il Parlamento e infine il Governo, si realizzi, dando così ai contribuenti norme certe e mi auguro anche semplici, che possano ancor più determinare leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e gli stessi contribuenti. Di questo dovremmo stupirci, se cioè il Governo dovesse rinviare l'atto per le polemiche

che sono intervenute e posporlo ad una data, che non potrebbe non dare luogo a tutte le supposizioni che sono state già espresse e che ulteriormente troverebbero motivo di esprimersi.

Quindi, signor Presidente, ciò che le chiediamo è di trasmettere al Governo - per parte nostra, almeno - la richiesta che venga a dirci come e quando presenterà questo atto. Noi chiediamo che presenti questi atti subito, visto che esso è in grado, avendoli elaborati, valutati e decisi in seno al Consiglio dei ministri. E mi riferisco a quelli relativi alla delega fiscale, così come a quelli relativi alla delega sul lavoro, perché, come Parlamento, vogliamo esprimere la nostra opinione su quegli atti. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, credo sia opportuno un chiarimento rispetto a come si è svolto il dibattito su questa delicata questione.

Proprio in considerazione della rilevanza del tema, il Gruppo del PD ha sostenuto la richiesta del collega senatore Mucchetti, che svolge in Senato la funzione importante di Presidente di Commissione, di intervenire su questa vicenda. E il Gruppo lo ha fatto anche confidando nel senso di responsabilità e di equilibrio del collega. Naturalmente i contenuti espressi dal senatore Mucchetti impegnano il senatore Mucchetti e non il Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Colleghi, a proposito delle tematiche che sono state sollevate e che sono di interesse di numerosi Gruppi, per quanto riguarda il Governo la presenza del sottosegretario Pizzetti ci garantisce la trasmissione di quanto richiesto al Governo stesso.

Ai colleghi comunico che alle ore 12,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Visto che si è parlato anche di strumenti di sindacato ispettivo, in quella sede potrà essere discussa la calendarizzazione degli atti in discussione.

MARTON (M5S). Non doveva dargli la parola! Il PD ha parlato due volte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, all'inizio del 2015 bisogna essere tutti più buoni e non essere troppo rigidi. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1385\)](#) **Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)*

[\(1449\)](#) **BRUNO ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati**

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,09)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni riprendendo in parte quanto ho già avuto modo di sottolineare ieri, in sede di discussione sulle questioni pregiudiziali che abbiamo presentato, contestando in maniera molto netta alcuni punti della legge elettorale che ci sembrano non solo sbagliati ma in profonda contraddizione con il nostro dettato costituzionale.

In questa sede, approfittando del fatto che in discussione generale è consentito entrare nel merito della materia, vorrei fare qualche considerazione aggiuntiva anche su alcuni elementi che fanno da sfondo al tipo di riflessione che stiamo compiendo.

Colleghi, questo tipo di riflessione in realtà l'abbiamo già avviato, e in una buona parte già svolto, alcuni mesi fa, quando abbiamo discusso della riforma costituzionale. Evidentemente c'è un nesso molto forte tra la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale. Questi due temi non possono essere considerati in maniera scollegata, perché sono facce della stessa medaglia, e andrebbero letti parallelamente.

Quando noi, alcuni mesi fa, insistevamo sulla contrarietà alla riforma costituzionale, ci spaventava soprattutto il combinato disposto con la legge elettorale che si andava costruendo ed evidenziammo una serie di problemi. Ci fa piacere - se posso dire così - che, nel corso delle settimane e dei mesi, quei problemi siano diventati non più semplicemente il capriccio dei sette senatori di Sinistra Ecologia e Libertà e degli altri senatori del Gruppo Misto che all'epoca presentarono i tanti emendamenti, ma un terreno di confronto politico e abbiano acquisito la dignità di terreno di discussione, visto che alcuni temi affrontati mettono inevitabilmente in campo una serie di problemi molto seri.

Allora noi parlammo, e io ne parlo ancora oggi, del fatto che non si può immaginare la discussione sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale facendo finta di non vedere cosa sta accadendo nel nostro Paese in questa fase storica. Noi siamo nel tempo della massima sfiducia nei confronti della politica. Abbiamo parlato tante volte della crisi della forma partito, della crisi dei partiti di massa, della crisi dei corpi intermedi. Io ritengo - ma è una considerazione politica che c'entra soltanto in parte con questa vicenda - che sia stato un gravissimo errore di questo Governo, nel corso dei mesi passati, l'aver contribuito a mettere in difficoltà, o almeno a cercare di fare ciò, quei pochi corpi intermedi sopravvissuti alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.

È evidente che il dato della crisi della politica abbia assunto e assuma degli elementi e delle caratteristiche molto più forti rispetto agli anni passati, anche perché ancora una volta siamo dinanzi ad un combinato disposto. Abbiamo avuto, nel corso della storia recente e meno recente della nostra Repubblica, delle fasi in cui, dinanzi ad una acutissima crisi economica, esisteva almeno la politica e in qualche modo le istituzioni democratiche facevano finanche da argine nei confronti della crisi economica. Viceversa, abbiamo avuto delle fasi storiche in cui ad una crisi profonda delle istituzioni democratiche non corrispondeva una crisi economica profonda.

Purtroppo c'è davvero poca attenzione, anche da parte del Parlamento, nei confronti del dramma della fase politica che stiamo vivendo. Nella giornata di ieri a me è dispiaciuto molto svolgere il mio intervento dentro la confusione di quest'Aula, perché penso che questi argomenti meriterebbero ascolto e un elemento di attenzione anche quando vengono portate delle tesi in dissenso da quelle dominanti, da quelle che sono oggi le tesi del Governo. Il dato più significativo dell'attuale fase storica è effettivamente questo combinato disposto, per cui si ha una crisi economica strisciante, da una parte, e una crisi di credibilità della politica, dall'altra, e questa cosa rischia di mettere in campo una miscela esplosiva.

Voi direte: cosa c'entra questo con la legge elettorale? C'entra moltissimo con la legge elettorale e anche con le ipotesi di riforma costituzionale. Se è vero tutto ciò, se è vero che noi siamo dentro un clima di sfiducia così profondo, che riguarda finanche la crisi dei valori della nostra democrazia così come l'abbiamo conosciuta e così come abbiamo contribuito a costruirla nel corso degli anni passati,

allora è evidente che tutti gli atti che questo Parlamento dovrebbe compiere, quando riguardano la modifica sia degli articoli della Costituzione italiana che delle leggi elettorali, dovrebbero andare verso il tentativo di rimettere in campo elementi di partecipazione, di allargamento della democrazia e di risposta alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.

Non capisco come si faccia a non vedere un dato così evidente che, peraltro, ormai è oggetto di studio di tanti sociologi e studiosi del nostro Paese che hanno dedicato intere pubblicazioni a queste situazioni che sto tentando di esplicitare in pochi minuti.

La stessa trasformazione della nostra democrazia nel corso di questi anni dovrebbe farci riflettere. Oggi abbiamo una democrazia molto diversa da quella con la quale siamo stati abituati a confrontarci nel corso dei decenni passati. Non è più la democrazia dei partiti di massa. Non è più la democrazia dei corpi intermedi. Non è più la democrazia della partecipazione e della possibilità di attuare anche gli articoli della nostra Costituzione. Tutt'al più è la cosiddetta democrazia del pubblico.

Non starò a parlare di questo perché al riguardo sono state scritte cose molto più autorevoli di quelle che posso dire io, ma è evidente che anche dentro tale aspetto si cela la novità che è intercorsa nel percorso politico degli ultimi anni.

La domanda di fondo, allora, che pongo al Governo, alla relatrice e ai miei colleghi parlamentari, e che penso dovrebbe essere la domanda di fondo che regge questa discussione politica, è la seguente: le riforme che sono state realizzate nel corso degli ultimi venti anni, sia i tentativi di mettere mano alla Costituzione repubblicana, sia anche le leggi elettorali che si sono succedute e che per diversi anni hanno segnato la scena politica del nostro Paese, hanno attenuato questo processo o lo hanno acuito? Questa è la risposta che dovete darci e questa è la domanda di fondo che vogliamo formulare noi. Nel corso degli ultimi anni tutto il sistema politico si è sviluppato esattamente su questo punto.

In questo Paese, per molto tempo, abbiamo avuto una tesi dominante, una sorta di pensiero unico, ed è davvero singolare poi che il pensiero unico che si è manifestato anche sugli aspetti economici, oltre che su quelli politici ed istituzionali, non ha mai la controprova: anche se fallisce, anche se miseramente le sue certezze si sgretolano davanti alla forza degli eventi e dei fatti, nessuno però paga mai per le conseguenze. Anzi, chi prova a mettere in campo un elemento di dissenso rispetto a questo pensiero unico viene etichettato e tacciato come una sorta di disturbatore che non vuole consentire al Paese di avere lo sviluppo che meriterebbe. Ma questo è un tema di fondo nella riflessione che dobbiamo fare questa mattina e nel corso dei prossimi giorni.

In tutti questi anni sono state costruite leggi elettorali che, dinanzi al doppio binario governabilità-rappresentanza, hanno scelto palesemente di privilegiare il terreno della governabilità. Naturalmente è una scelta politica maturata non solo nel nostro Paese. Si tratta di una tendenza di fondo che ha attraversato finanche il continente europeo nel corso degli ultimi anni. Una volta tanto possiamo provare a sviluppare questo tema di fondo non in maniera ideologica, ma facendo un ragionamento più serio, di bilancio rispetto a quello che è accaduto nel corso di questi anni? Ha aiutato o meno, nello sviluppo della democrazia del nostro Paese, l'aver investito di più sul tema della governabilità e meno sul tema della rappresentanza? Questa è una domanda politica di fondo. Non è né una provocazione, né un capriccio delle opposizioni. È un punto rispetto al quale bisogna avere delle risposte politiche chiare e aprire un dibattito.

Penso che questa tesi, cioè l'aver privilegiato il tema della governabilità, non abbia pagato. Addirittura, non ha pagato nemmeno in termini di governabilità, visto quanto è successo nel corso di questi anni e visto che, anche con le leggi elettorali approvate a indirizzo fortemente maggioritario, più volte, nel corso della stessa legislatura, sono cambiati i Governi. Quindi, non è vero che è stata privilegiata la governabilità. Sicuramente è stata svilita la rappresentanza. Per di più, è stato introdotto, nelle leggi elettorali degli scorsi anni (in particolare con la tanto vituperata - giustamente - ultima legge elettorale, il cosiddetto Porcellum), un elemento nuovo nella politica del nostro Paese, e cioè il vincolo di fedeltà per cui l'eletto deve essere, in qualche modo, particolarmente fedele al proprio segretario o *leader* di partito, per il motivo banale che, in caso contrario, non viene più eletto né candidato.

Ma la domanda è ancora una volta la seguente: questo elemento, cioè l'introduzione del vincolo di

fedeltà, è semplicemente riprovevole dal punto di vista morale, per cui non è bello - diciamo così - che il Parlamento della Repubblica italiana non sia più composto da donne e uomini liberi, che possano esercitare pienamente il loro mandato nel rispetto della Costituzione, fino al divieto di mandato imperativo? Oppure esso introduce un ulteriore elemento di difficoltà, nel senso che il Parlamento non è stato più nelle condizioni di bilanciare la forza dei *leader* nel corso degli anni passati?

Guardate, colleghi, non sono aspetti di secondo piano. Sono aspetti che riguardano esattamente il funzionamento della democrazia italiana e gli elementi di cambiamento che vengono introdotti all'interno di un sistema politico. Io penso e sono molto convinto del fatto che sia necessario mettere in campo un elemento di cambiamento forte rispetto a quanto è accaduto nel corso degli anni passati. Mi piacerebbe, però, che noi ci intendessimo sul tipo di cambiamento che vogliamo costruire e mi piacerebbe anche che fossero messe da parte tutte le operazioni di propaganda, anche quelle autorevolissime.

Sto per fare un'affermazione, e lo dico veramente con grande rispetto, non foss'altro per il fatto che riguarda un mio concittadino e perché, in ogni caso, ne ho stimato per larga parte l'iniziativa politica nel corso del suo mandato di Presidente della Repubblica. Ma, quando a me capita di ascoltare - come penso abbiate fatto tutti quanti voi - la sera dell'ultimo dell'anno il messaggio del Capo dello Stato al Paese, seguito da milioni di persone, peraltro in alcuni aspetti condivisibile se non addirittura molto condivisibile, e sentir dire alla più alta carica politica del Paese, all'autorevolissimo presidente della Repubblica Napolitano, che le opposizioni hanno sbagliato ad opporsi alla riforma costituzionale, perché bisogna superare il bicameralismo perfetto, concludo che anche il Capo dello Stato, purtroppo, non si sottrae a questo esercizio di propaganda. Le opposizioni, infatti, non hanno detto, nel corso della battaglia sulla riforma costituzionale, che erano contrarie al superamento del bicameralismo perfetto: hanno detto che erano favorevoli al superamento del bicameralismo perfetto, ma hanno anche detto che il superamento del bicameralismo perfetto avverrebbe e potrebbe avvenire nel nostro Paese in maniera molto più efficace se comunque si tenesse in vita un Senato elettivo, per quanto differente da quello che c'è stato fino ad oggi. Quando finanche la massima carica dello Stato confonde il piano e, in qualche modo, immette degli elementi che rendono più complesso un dibattito politico, perché banalmente non sono veri, evidentemente questa cosa mette in campo tutti gli elementi di difficoltà.

Allora, la domanda politica è sempre la stessa e riguarda questo combinato disposto con la riforma costituzionale che prevede un Senato di secondo livello. Peraltro, colleghi, pochi mesi fa abbiamo visto che cosa vuol dire eleggere degli organismi con un meccanismo di secondo livello. Abbiamo eletto le Province con tale meccanismo. Io non so come sia andata in altri posti d'Italia e non voglio mettere bocca sulle cose che non so. Posso dire com'è andata da me, nella mia città, che pure non è proprio un paesino, ma è la terza città d'Italia ed ha quasi tre milioni di abitanti. L'elezione di secondo livello è stata il più grande mercato delle vacche che abbiamo potuto vedere nei corsi di questi anni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani e Consiglio*). È stato uno spettacolo indecente ed indecoroso. Già soltanto questo avrebbe dovuto costituire per noi un avvertimento. Insomma, un Parlamento ed anche un Governo e un Presidente del Consiglio maturi possono anche dire di aver avuto un'idea, di averla messa in campo, di aver visto com'è andata e, dinanzi al fallimento totale di quanto è accaduto e dinanzi allo svilimento assoluto delle regole più banali del gioco democratico, in qualche modo potrebbero essere disponibili a rimettere in discussione le proprie idee. Invece no, perché ancora una volta ci si scontra con l'ideologia del pensiero unico, che evidentemente è una bestia difficile.

Ma allora la domanda è sempre la stessa: questo combinato disposto, cioè la riforma costituzionale da una parte, con il Senato non elettivo e con un meccanismo per cui saranno i consiglieri ad eleggersi tra di loro e a diventare senatori, e dall'altra parte questa legge elettorale con gran parte delle liste bloccate, con i premi di maggioranza e con lo sbarramento (poi affronterò in maniera più specifica questo punto), renderanno il nuovo Parlamento repubblicano più forte o più debole di oggi? Questo è il punto di fondo.

Mi dovete rispondere su questo. Non potete cavarvela semplicemente dicendo che bisogna fare presto,

che c'è fretta e che occorre dare un messaggio al Paese. Certo che bisogna dare un messaggio al Paese, ma guai a dare un messaggio che, sul momento, magari soddisfa la pancia degli italiani, ma sul medio periodo rischia di creare un danno gigantesco al funzionamento della Repubblica italiana.

Penso che questi siano temi molto seri, che riguardano esattamente le funzioni e il ruolo di questo Parlamento, nonché la capacità di mettere in campo un meccanismo di pesi e contrappesi tra le funzioni del potere esecutivo e quelle del potere legislativo.

A me sembra che questi temi abbiano bisogno di grande rispetto, approfondimento e serietà. Del resto, saranno anche professoroni, non piaceranno al Presidente del Consiglio, gli saranno antipatici, saranno pure persone che scrivono sempre le stesse cose da molti anni. Ma se moltissimi costituzionalisti di questo Paese insistono su questo punto e vedono tali elementi di rischio, ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo per cui la stragrande maggioranza della dottrina del diritto costituzionale italiano esprime dubbi molto seri rispetto a quanto stiamo facendo, ovvero al combinato disposto di riforma costituzionale, da una parte, e di legge elettorale, dall'altra.

Certo, si può far finta di niente e si possono considerare gufi, professoroni o altro quelli che non vogliono il cambiamento. Tuttavia, penso che su questo ci voglia un po' più di umiltà. In sostanza, sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio facesse un'operazione di ripristino della verità, mettendo da parte tutti gli elementi di propaganda molto presenti invece nel corso di questo dibattito.

Non credo che, con il combinato disposto della riforma costituzionale e della legge elettorale, si troverà un'efficace risposta alla crisi della politica e alla sfiducia che attraversa il nostro Paese. Non ci credo affatto. Penso che questi elementi rischino di accentuare questo tipo di difficoltà. Penso che questo terreno non sia da sottovalutare, perché è evidente che non c'è un secondo tempo. Se saltano i meccanismi di fondo della democrazia di questo Paese, sarà impossibile per tutti noi ricostruirne le fondamenta, visto quello che sta accadendo, viste le cose che accadono in quest'Italia strana del 2015, dove un *leader* politico degli anni passati che va ad omaggiare un amico cantante, che è morto, viene insultato in una camera ardente da gente infuriata per i motivi più strani.

Ma è questo che sta accadendo nel nostro Paese. Sta accadendo che si ha una difficoltà sempre maggiore a mettere in campo una credibilità, un elemento di ricostruzione di un nesso politico, storico, sistematico tra i rappresentanti e i rappresentati. Sono questioni di grandissima serietà. La sottovalutazione di questi temi è molto grave, è molto sbagliata, e credo sarà foriera non di fatti politici positivi ma di grandi problemi. (*Richiami del Presidente*). Chiedo solo un minuto per terminare.

Già ieri, nel corso della discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, abbiamo sollevato prevalentemente tre punti di dissenso. Li ripeto velocemente. Il primo riguarda l'entità del premio di maggioranza. È vero che eravamo in tutt'altra epoca storica; è vero che sono passati molti decenni, ma voglio ricordare a questo Parlamento che, quando tanti anni fa vi fu un tentativo politico di cambiare la legge elettorale mettendo in campo un premio di maggioranza - all'epoca di poco inferiore al 15 per cento e che comunque si otteneva soltanto superando il 50 per cento, quindi con la maggioranza assoluta - quel tentativo, in questo Paese, fu chiamato legge truffa e successe quello che sappiamo.

Oggi siamo molto oltre la legge truffa, perché parliamo di premi di maggioranza che astrattamente possono essere finanche superiori al numero di voti che si ottiene alle elezioni. Anche perché, signor Presidente, si dà per scontata una cosa che scontata non è, come dimostrano le elezioni dei sindaci: non è vero che il ballottaggio lo vince sicuramente il partito che arriva primo. Il ballottaggio lo può vincere anche il partito che arriva secondo. Magari può succedere che il partito che è arrivato primo ha preso il 30 per cento, ma quello che è arrivato secondo ha preso il 20 e quel 20 per cento diventa un 55 per cento. E, come voi capirete, si prende molto più del doppio dei seggi rispetto ai voti ottenuti. A me questo aspetto sembra molto criticabile, anche dal punto di vista della tenuta costituzionale.

Sullo sbarramento non dirò niente, perché ne ho parlato ieri. Io ritengo qualsiasi tipo di sbarramento del tutto incompatibile con il premio di maggioranza, visto che lo sbarramento serve ad evitare la frammentazione. Ma se questa è risolta in termini di governabilità dal premio di maggioranza, evidentemente non ha nessuna *ratio* politica logica ed è semplicemente un provvedimento punitivo nei confronti di chi è in dissenso.

Rimane il tema di fondo: non si fa quello che vuole fare il Presidente del Consiglio per legge. (*Richiami del Presidente*). Se questo Paese vuole arrivare al bipartitismo o al tripartitismo, ci arriverà per ragioni politiche e sulla base di processi storici. La sintesi storica di processi può porre in atto questo, e non certo una legge elettorale. Non ci sarà legge elettorale, nemmeno quella con il premio di maggioranza più alto possibile alla lista, che può creare di fatto il bipartitismo. Noi queste cose le diciamo oggi e siamo convinti che, nel corso degli anni, buona parte di questo Parlamento sarà costretto a darci ragione. E pensiamo che questa battaglia politica che oggi combattiamo non la facciamo solo per noi. Ci potremmo accontentare del fatto che lo sbarramento viene abbassato dall'8 al 3 per cento. Potrebbe essere un motivo sufficiente per dire che abbiamo ottenuto quello che ci interessava, ma non faremo questo ragionamento. Non badiamo al nostro orticello, e non semplicemente perché alle prossime elezioni prenderemo molto più del 3 per cento, ma anche perché in questo caso è in gioco non il destino di un piccolo partito come Sinistra Ecologia e Libertà, ma quello del Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani, Orellana e Bencini*).

Saluto ad una delegazione dell'associazione Realtà cittadina

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto ad alcuni esponenti dell'associazione Realtà cittadina di Terracina, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [1385](#) e [1449](#) (ore 10,32)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signor Presidente, colleghi, molti senatori nel corso della discussione e anche alcuni costituzionalisti nell'ambito delle audizioni in Commissione si sono esercitati in ricostruzioni storiche e hanno indicato preferenze politiche ovviamente opinabili. Trovo - ad esempio - discutibile ritenere che, come è stato detto da uno degli auditi, l'adattamento del nostro sistema produttivo ai mutamenti strutturali del mercato, il passaggio dalla produzione dei beni all'economia dei servizi, alla società dell'informazione debba avvenire preferibilmente con un sistema elettorale proporzionale. Si tratta di una preferenza contestabile, che tuttavia, come la tendenza ad invocare o minacciare sempre nuove ragioni di potenziale incostituzionalità, ha una premessa, un punto di partenza, un sottointeso. Il presupposto è che il premio è il male e la rappresentanza fotografica è il bene, perché democrazia è uguale proporzionale. Più il proporzionale è puro, più la democrazia è ideale; anzi, la democrazia è possibile addirittura solo con il sistema proporzionale.

Torno, perciò, a più di venticinque anni di distanza dal crollo del Muro di Berlino e dal collasso del vecchio sistema politico, su un nodo irrisolto. Oggi il bipolarismo, il maggioritario, la personalizzazione, l'elezione diretta, tutti indistintamente accomunati sotto l'etichetta del populismo, sono diventati in una narrazione che ha preso piede il segno della fine della democrazia, dell'abdicazione della politica e di altre terribili catastrofi. Ma, dal crollo della prima Repubblica, consentire ai cittadini di scegliere con un voto un *leader* e una maggioranza è stata la fonte principale di forza e di legittimazione di tutta la strategia riformista sul tema della forma di Governo delle leggi elettorali.

Sono passati quasi ventidue anni da quando i cittadini hanno risposto inequivocabilmente alla domanda alla base del *referendum* del 1993: sono i partiti o i cittadini a scegliere il Governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini? È dal 1993 che ci siamo abituati ad eleggere direttamente i sindaci, i Presidenti di Provincia e di Regione, per tacere del fatto che pochi mesi fa, alle elezioni europee,

abbiamo simulato l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea indicando per ogni partito un candidato alla poltrona di Presidente.

Il guaio è che, da allora, la competizione bipolare è stata costantemente ipotecata dalla persistenza del precedente sistema istituzionale e da una struttura incoerente e frammentata delle due principali coalizioni. Da allora, però, la nostra Repubblica non è più quella di prima, è già cambiata, ed oggi risulta incompiuta, a metà. E il nodo irrisolto non riguarda tanto la legge elettorale, quanto la forma di Governo, cioè la qualità della forma di Stato. È da un pezzo che la *premiership* è diventata la vera e fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta - o come se lo fosse - il perno attorno al quale ruota il sistema, senza peraltro introdurre alcun serio contrappeso.

Va da sé che, con questo rivestimento istituzionale, l'Italia, prima o poi, sbatterà la testa contro il muro, anche perché - come ha spiegato un po' di tempo fa il professor Sartori - «la costruzione di un sistema di *premiership* sfugge largamente alla presa dell'ingegneria costituzionale». Infatti, spiega Sartori, «le varianti britannica o tedesca di parlamentarismo limitato funzionano come funzionano soltanto per la presenza di condizioni favorevoli». Come abbiamo visto in questi vent'anni, «un passaggio "incrementale", a piccoli passi, dal parlamentarismo puro a quello con *premiership* rischia di inciampare ad ogni passo». Non per caso, Sartori ritiene che, in questi casi, la strategia preferibile non sia il gradualismo, ma piuttosto una terapia d'urto, perché le probabilità di riuscita sono minori nella direzione del semiparlamentarismo e maggiori se si salta al semipresidenzialismo.

Il guaio è che oggi in molti prendono atto che non è possibile praticare la vecchia forma della partecipazione alla politica, ma continuano a ritenere che quella particolare e specifica forma della partecipazione alla politica e quel particolare sistema politico siano i migliori e, dunque, cercano di avvicinarsi a quel modello e di salvare più elementi possibile di quell'esperienza. Questo atteggiamento nasce, però, da una visione statica e conservatrice: il vecchio sistema dei partiti non tornerà più, neppure ripristinando proporzionale e preferenze. La metamorfosi è già avvenuta: nel vecchio sistema ci si faceva cittadini nel e del partito, perché non si riusciva ad esserlo interamente nello e dello Stato. Adesso che l'identificazione e l'appartenenza - all'ideologia, all'utopia e alla morale del partito - non vi sono più, l'unica strada praticabile è esaltare la possibilità e la responsabilità della scelta, nonché l'esercizio della cittadinanza nello Stato. Il rispetto della competenza decisionale degli individui non è forse l'unica risposta possibile ad una crisi di fiducia ormai incontenibile?

Forse dovremmo guardare di più alle tendenze di fondo della società, comuni peraltro a tutti i Paesi avanzati, dalla struttura economica all'eguaglianza di genere, dalla natura della famiglia all'individualizzazione dei valori: in tutte le società industriali avanzate, le condizioni di prosperità economica raggiunte hanno modificato i nostri valori. Ora, rispetto alle generazioni del periodo postbellico, l'autoespressione, la qualità della vita e la scelta individuale sono diventate centrali e questa nuova visione del mondo si accompagna ad una de-enfatizzazione di tutte le forme di autorità.

Insomma, invece di essere diretti dalle *élite*, tutti si impegnano in attività dirette a sfidarle. Bisognerà farsene una ragione: oggi nessuno partecipa alla politica come in passato. Per questo bisogna passare definitivamente da una concezione e da una pratica politica fondate su una dichiarazione ed una scelta di appartenenza a quelle fondate sulla responsabilità della scelta per il Governo del Paese.

Detto questo, ovviamente ognuno ha in testa il suo sistema elettorale, come ciascuno di noi ha in testa la propria formazione della nazionale. Io avrei preferito fare come in Francia: doppio turno di collegio ed elezione diretta del Presidente. Personalmente, nutro una convinta preferenza per il semipresidenzialismo francese, perché le sue regole e le sue istituzioni contribuiscono in maniera molto significativa a realizzare due elementi: la ristrutturazione dei partiti e delle loro modalità di competizione e l'eventuale formazione delle coalizioni di Governo, nonché a dare potere ai cittadini. In Francia, la ristrutturazione dei partiti - basti pensare all'UMP - ha avuto come principale volano la competizione per la Presidenza della Repubblica e i partiti sono sopravvissuti.

Ricordo che la possibilità di arrivare ad un accordo accettabile tra la primavera e l'estate del 2012 ci sarebbe stata: il PdL aveva offerto al PD un patto istituzionale vantaggioso, ossia una legge elettorale alla francese, in cambio del semipresidenzialismo alla francese. Alcuni di noi, anche allora, provarono

a dire che il cambiamento si imponeva, e poi le cose sono andate come sono andate.

Ora, però, non è che possiamo tornare indietro riaprendo la discussione sul miglior sistema ipotizzabile in astratto per l'Italia: l'Italicum è già passato alle Camere, quindi, dobbiamo cercare di andare avanti con quel che c'è, cercando di migliorare il testo e, prima si fa, meglio è; ciò anche perché, con il passare del tempo - e più di vent'anni orsono - alcuni problemi si sono aggravati e richiedono soluzioni più forti, mentre allora, a malattia ancora non così incancrenita, sarebbero bastati rimedi ben più modesti. Mi spiego: forse negli anni Ottanta, quando c'erano i vecchi partiti, cioè organizzazioni robuste, sarebbe bastato introdurre una soglia di sbarramento e la fiducia costruttiva, ora non basta più. Non ci sono quelle organizzazioni e la società è cambiata e va detto anche che, per altro verso, alcuni passi in avanti sono stati compiuti, come la stabilizzazione dei sistemi elettorali e delle forme di Governo a tutti i livelli subnazionali (Regioni, Comuni).

Resta il fatto, però, che la transizione è ancora incompiuta, perché è contraddittoria sia sul piano della forma di Governo nazionale, sia su quello del rapporto centro-periferia. Senza contare che le cose naturalmente cambiano da sole e mentre il Governo è un protagonista decisivo nel favorire le riforme, perché senza il suo protagonismo i veti finirebbero per prevalere come finora è accaduto, esso deve già agire come se possedesse ora quella forza e quella coerenza che a regime gli saranno dati dalle nuove regole.

Poste queste premesse, lo scopo della riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo, che comporta la perdita del potere fiduciario e del voto paritario sulle leggi da parte del Senato e la responsabilizzazione nel Senato dei legislatori regionali. Lo scopo della riforma elettorale è duplice: quello di individuare un chiaro vincitore che ci preservi dalle grandi coalizioni permanenti, che sono naturalmente favorite dalla frammentazione e dall'insorgere di vari populismi, e quello di riavvicinare eletti ed elettori rispettando i paletti della sentenza della Corte.

Le audizioni svolte in Commissione sono state utilissime. Ci hanno dato spunti utili per evitare errori, ma non vanno prese per sentenze anticipate, anche perché le opinioni dei costituzionalisti spesso divergono tra di loro ed i paletti dentro ai quali possiamo scegliere restano molto ampi.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, l'andazzo è quello di accusare tutto ciò che non si condivide di incostituzionalità. Ma quella sentenza, a ben vedere, ha solo richiesto una soglia minima di voti per l'attribuzione del premio e che le liste bloccate non siano lunghe. Si possono ovviamente prospettare altre conseguenze, ma si tratta di ricostruzioni personali, non riconducibili alla sentenza. Basterebbe ricordare che le leggi elettorali per Camera e Senato sono nate «divaricate» alla Costituente.

Rilevo inoltre che con due schede diverse per Camera e Senato, anche con due sistemi identici, persino se i diciottenni votassero anche al Senato, la governabilità non potrebbe essere garantita per principio. Gli elettori potrebbero separare i voti, il che finirebbe col travolgere qualsiasi correzione alla proporzionale. Si finirebbe insomma per costituzionalizzare di fatto la proporzionale, scelta che non è stata fatta alla Costituente. Può essere una posizione culturale, ma non è un obbligo per il legislatore, dato peraltro che il *referendum* del 1993, che ho ricordato, ha compiuto una scelta in senso diametralmente opposto.

In realtà, il premio alla sola Camera non assicura la governabilità, ma la incentiva comunque in modo decisivo: il vincente alla Camera sarebbe comunque inaggirabile, sarebbe comunque il perno del Governo. E questo da solo legittima la disproporzionalità. Per questa ragione, ritengo che il Senato possa tranquillamente approvare l'Italicum con il premio alla sola Camera.

I sistemi elettorali, del resto, vanno valutati in relazione agli obiettivi che ci si prefigge. Resto dell'opinione che l'obiettivo di un sistema bipolare sia l'unico in grado di dare vita ad un Governo legittimato dal corpo elettorale, evitando l'ingovernabilità o il ricorso a grandi coalizioni non omogenee. Alla luce di questo obiettivo trovo, nel complesso, positivo il testo approvato alla Camera, che prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza fin dal primo turno e l'eventuale ballottaggio a livello nazionale nel caso di mancato conseguimento del premio.

Ci sono, nel testo della Camera, alcuni punti critici che abbiamo peraltro evidenziato nel corso della discussione. Trovo perciò convincente la proposta della relatrice Finocchiaro di prevedere il premio a favore non di una coalizione di liste, ma a favore della lista vincitrice.

Sarebbe inoltre preferibile una soglia più alta per il conseguimento del premio e cioè far scattare il secondo turno solo se nessuna forza politica sia riuscita a raggiungere almeno il 40 per cento dei voti, rendendo così meno eventuale il passaggio al secondo turno di ballottaggio.

Condivido inoltre la proposta della presidente Finocchiaro di introdurre un'unica e ragionevole soglia di esclusione. Spetta al premio assicurare la governabilità e, perciò, non è necessario escludere la presenza in Parlamento di forze minori.

Su tutte queste questioni abbiamo presentato emendamenti.

Infine, per quel che riguarda la scelta dei candidati, dico subito che avrei preferito il ritorno ai collegi uninominali. Non mi persuade il ritorno al voto di preferenza. Le preferenze hanno dato cattiva prova, basti vedere le elezioni regionali e i collegi esteri.

Oltretutto, il voto di preferenza richiede disponibilità di risorse finanziarie ingenti, produce frantumazione correntizia all'interno dei partiti e accresce il peso degli interessi. Inoltre, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico, la restaurazione del voto di preferenza potrebbe rivelarsi perfino criminogena. Non per caso è un sistema abbandonato da tempo in tutti i Paesi avanzati.

L'ipotesi del relatore dei capilista bloccati e per il resto il ricorso al voto di preferenza può rappresentare una mediazione utile, sia pure non entusiasmante.

In conclusione, non c'è nella proposta in discussione l'elezione diretta, che richiederebbe una revisione costituzionale, ma con il ballottaggio tra le due coalizioni o fra i due partiti, il *leader* è destinato ad avere una legittimazione diretta da parte del corpo elettorale e questo è un nodo centrale. Compito dei sistemi elettorali in un sistema parlamentare, infatti, non è solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere un Governo. La rappresentanza non è fine a se stessa, ma è in funzione della legittimazione a legiferare e a concorrere al Governo. Da qui l'importanza, a nostro modo di vedere, dei sistemi a doppio turno, perché consentono all'elettore di scegliere direttamente chi è legittimato a governare.

Infine, come Gruppo ci siamo espressi in modo contrario in relazione all'introduzione della clausola di salvaguardia per mettere nel frattempo a sistema la normativa derivante dalla sentenza per due ragioni. In primo luogo, per una ragione di natura costituzionale: trovo che ci sia stato un eccesso di zelo, visto che la Corte non ha invitato il Parlamento ad agire. La Corte non ha scritto niente del genere, al di là dei pareri di insigni costituzionalisti. Senza contare che il presupposto della sentenza, la sua legittimità sta nella sua immediata applicabilità. La norma infatti, anche a seguito del giudizio di costituzionalità, è stata ritenuta dalla stessa Corte idonea a garantire il rinnovo degli organi costituzionali. Se poi dovesse servire intervenire per stabilire dove mettere la riga su cui scrivere la preferenza, può farlo il Governo, anche perché l'eventuale decreto non interviene in materia elettorale, non interviene sulla formula elettorale, ma unicamente su elementi meramente tecnici e applicativi, per dirla con le parole usate dalla Corte.

In secondo luogo, ci siamo espressi in modo contrario per una ragione politica. Perfezionare la subordinata significa votare con la subordinata. Resto dell'opinione che il ritorno al sistema proporzionale non sia desiderabile; resto dell'opinione che compito dei sistemi elettorali in un sistema parlamentare non sia, come dicevo prima, solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere un Governo.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 10,47\)](#)

(Segue MARAN). Altra questione è quella di mantenere un rapporto con la riforma costituzionale per cui è ragionevole prevedere una data successiva al suo compimento per l'entrata in vigore della legge elettorale, com'è stato rilevato ieri dal Governo, il che si può fare agevolmente con un emendamento.

Sarebbe auspicabile che la discussione sulle formule elettorali tornasse a basarsi sul confronto fra ragioni di politica istituzionale e non su una specie di gara a chi la spara più grossa in termini di

legittimità costituzionale, perché sta al Parlamento soppesare le istanze che vengono dalla società ed individuare equilibri tra opzioni altrettanto legittime, assumendosene la responsabilità, che è appunto politica. (*Applausi dal Gruppo SCpI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli senatori, la vicenda delle riforme e della legge elettorale va vista in un insieme, considerato che da tempo auspichiamo un processo di riforme e di cambiamento che coinvolga in maniera piena e totale le nostre istituzioni.

È inutile ricordare in quest'Aula i tentativi - ahimè falliti, non certo per colpa del centrodestra, di Forza Italia o di Silvio Berlusconi - di fare una riforma costituzionale ampia ed organica, come quella approvata nel 2006 dopo un lungo ed ampio dibattito, riforma che purtroppo non entrò in vigore perché legittimamente chi giocava al «tanto peggio, tanto meglio» promosse un *referendum* confermativo, previsto dalla Costituzione, che ebbe un esito - senza *quorum* - ostile a quella riforma, dipinta peraltro in maniera non chiara e non corretta, giocandosi tutto sul tema della *devolution*. Era un testo nel quale si affrontavano meglio delle norme tuttora vigenti e in via di correzione del Titolo V della Costituzione, introducendo anche l'elezione del *Premier* ed altre disposizioni molto importanti, tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, che sarebbe in vigore da molti anni. Quindi, l'intento riformatore del centrodestra è chiaro e sancito dai fatti. Le leggi elettorali, delle quali oggi stiamo discutendo, non sono mai perfette.

Tutte le leggi elettorali contengono una loro imperfezione. Spesso abbiamo visto in Italia evocare questo o quel modello, ma poi la realtà dei fatti e la storia hanno dimostrato come tutti i modelli potessero essere fallaci.

Si è fatta per molto tempo l'apologia del sistema tedesco e del cancellierato, ma poi abbiamo visto che in Germania, anche attualmente in questa fase della vita tedesca, pur con un forte consenso al partito di maggioranza relativa della Merkel, la CDU, non ha potuto formare il Governo da solo perché - ribadisco - pur avendo un consenso del 40 per cento, non ha avuto i seggi sufficienti e ha dovuto dar luogo a una grossa coalizione con il partito alternativo e contrapposto, il partito socialdemocratico.

Il sistema a doppio turno francese, che pure è stato decantato, in altre fasi della vita politica italiana, è però un sistema che vale sia per l'elezione del Presidente della Repubblica sia per l'elezione del Parlamento, ed ha visto più volte la convivenza di Presidenti di un orientamento e di un Parlamento con una maggioranza diversa. Quindi, anche quel sistema in realtà non ha garantito la perfezione.

Il sistema americano che per molti versi, almeno per quel che riguarda l'elezione diretta e popolare del Presidente e i poteri importanti che il Presidente degli Stati Uniti ha, piace a molti di noi, per quel che riguarda invece l'elezione del Congresso, che avviene con tempi diversificati (con le elezioni di mezzo termine, che si svolgono a metà del mandato del Presidente), vede, anche in questo momento, un Presidente democratico e un Congresso, nei suoi due rami, a maggioranza repubblicana.

Quindi, il sistema perfetto non esiste. Altrimenti, basterebbe inviare una *mail* a tutti i Parlamenti del mondo e tutti potrebbero attuarlo e inserirlo nel loro ordinamento. Non abbiamo un sistema perfetto. Quello che stiamo varando probabilmente ha delle sue imperfezioni, e io ne voglio subito rivelare una in questa fase storica.

Premesso, dunque, che la perfezione non è di questo mondo, noi condividiamo la necessità di un processo riformatore nell'ambito del quale, soprattutto qui al Senato, senza il ruolo di Forza Italia di riforme non se ne fanno: né elettorali, né costituzionali. Quando l'8 agosto scorso è stata votata in prima lettura la riforma della Costituzione che in queste ore è all'esame della Camera, i voti del nostro Gruppo sono stati decisivi. Quella riforma era parziale, in quanto non prevedeva l'elezione diretta del *Premier*; era pertanto molto migliore la riforma costituzionale fatta dalla maggioranza di centrodestra nel 2006.

Ciononostante, noi riteniamo che un cambiamento parziale sia meglio della staticità e dell'immobilismo. Per questo abbiamo approvato quella riforma costituzionale, benché essa non coincidesse con i nostri programmi di massima e con i nostri obiettivi. È meglio una riforma parziale,

infatti, che essere annoverati nel fronte dell'immobilismo. Piuttosto, è la sinistra che avrebbe dovuto avere più coraggio.

Così siamo stati decisivi sulla legge elettorale il 20 dicembre scorso, per mantenere il numero legale in quest'Aula, e lo siamo nel proseguire questo dibattito.

Vorremmo, però, che vi fosse una piena consapevolezza soprattutto da parte del partito che ha più seggi in questa legislatura, ma non l'autosufficienza nei due rami del Parlamento, cioè il Partito Democratico, anche rispetto agli accordi fatti alla luce del sole per dare al Paese una nuova legge elettorale (che è un obbligo, vista la sentenza della Corte costituzionale) e per dare all'Italia una riforma costituzionale. E qui siamo in ritardo, perché noi avevamo approvato una riforma ben più ampia e coraggiosa ma poi, per le vicende previste dalla Costituzione referendaria, quella riforma non è entrata in vigore.

Il confronto deve essere chiaro e leale. Per esempio, sul premio di coalizione io ho un'opinione diversa rispetto ai colleghi che sono intervenuti. Noi riteniamo che sia migliore la formula votata (non a caso) dalla Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione e non alla lista.

Io sono un bipolarista convinto e mi piacerebbe un'affermazione definitiva del bipolarismo, che può venire solo con il presidenzialismo, che nella riforma costituzionale non è contenuto, perché la sinistra non ha il coraggio di compiere questa scelta che Forza Italia ha indicato. Anche il bipartitismo sarebbe meglio. E questo Paese si era avvicinato, in epoche non lontanissime, ad una tendenza addirittura bipartitica.

Ricordo le elezioni del 2008, vinte dal centrodestra con una coalizione, ma con il PdL, allora frutto della convergenza di varie formazioni politiche preesistenti, che raggiunse una percentuale altissima. Il Partito Democratico, che perse quelle elezioni, ebbe una percentuale superiore al 40 per cento. Dopodiché le vicende politiche, che non ho qui il tempo di ricostruire, e forse non è neanche questa la sede, soprattutto nel centrodestra hanno determinato un arretramento rispetto alla vicenda del PdL, che oggi non esiste più. Si sono riformati i vari partiti e vi sono state divisioni.

A sinistra le difficoltà del PD sono state almeno apparentemente superate, al punto che il PD propone, baldanzoso, il premio di lista, modificando i contenuti dell'accordo votato alla Camera dei deputati. Del resto, in quest'Aula non c'è un testo modificato, perché la Commissione non lo ha potuto modificare; non c'è mandato al relatore. Quindi, praticamente, stiamo partendo dal testo della Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione. E noi riteniamo che oggi, prendendo atto della realtà storica, sarebbe più saggio andare in quella direzione. Poi, in Italia l'evoluzione della politica non dipende solo dalle regole: le regole, infatti, possono spingere ad un'evoluzione del sistema politico - non c'è dubbio - ma poi è la politica che deve costruire delle grandi aggregazioni.

Mi auguro che il bipolarismo riprenda vigore e che, addirittura, l'Italia arrivi ad un bipartitismo sul modello che tanti altri Paesi hanno. Soprattutto negli Stati Uniti quel modello si è consolidato con un'alternanza e, addirittura, con una convivenza - lo ricordavo prima - tra un Presidente di un orientamento e un Congresso di un altro. Da questo punto di vista, l'Italia stenta per le difficoltà della politica. Sul nostro versante, da questa parte dell'emiciclo, è chiaro che il problema è tutto politico delle divisioni che ci sono state. Tuttavia, ritengo che, proprio per questo, un sistema come quello che alla Camera si è votato sul premio alle coalizioni possa rendere più contendibile il sistema quale oggi si configura. Infatti, evidentemente, per un processo democratico e politico, le varie identità ed anime hanno preferito trovare vari partiti, anche se io ritengo ciò un errore ed un arretramento rispetto alla positiva evoluzione di qualche anno fa. Mi auguro, quindi, che ci sia, soprattutto su questo punto, una riflessione in quest'Aula, ricordando che alla Camera il premio alla coalizione è stato previsto.

Su queste riforme ci sono stati accordi, che sono avvenuti alla luce del sole e di cui noi ci assumiamo la responsabilità. Non c'è nessun patto segreto: sulle riforme costituzionali abbiamo espresso un voto decisivo nell'Aula del Senato perché, almeno in parte, esse vanno in una direzione auspicabile. Avremmo voluto di più, ma il fatto che si sia fatto meno non ci ha portato su un fronte di ostilità. Sulla legge elettorale sono la sinistra, il Partito Democratico e Matteo Renzi ad aver cambiato idea su 10, 15, 20 punti, in continuazione, forse esaltati da sondaggi e da successi momentanei. Inviterei alla

prudenza, perché poi i dati cambiano rapidamente, e mi pare che gli indici di questi giorni lo dimostrino, anche a danno del Presidente del Consiglio e del suo partito. Quindi noi - lo ha detto ieri anche il senatore Bruno - sul tema del premio di coalizione ribadiremo la nostra indicazione.

Concludo perché credo che il tempo a mia disposizione si stia esaurendo.

Per quanto riguarda le preferenze, io non sono culturalmente e politicamente contrario alle preferenze, però i fatti di cronaca vanno meditati e visti. Guardiamo alle ultime vicende romane (non mi riferisco solo a quelle già note, dove è chiaro che l'intreccio tra preferenze, voti e traffici vari è emerso in tutta la sua evidenza). Mi ha molto colpito che anche un personaggio non travolto dalle vicende di mafia capitale, Zingaretti (l'attuale Presidente della Regione), in occasione delle elezioni europee del 2004 frui del consenso epistolare di Buzzi, il capo della cooperativa rossa "29 giugno", che è tra i protagonisti principali degli scandali romani. Quindi anche i personaggi apparentemente intonsi rispetto a quelle vicende hanno attinto a voti di preferenza, a sostegno di ambienti che hanno utilizzato la preferenza (che, di per se, non sarebbe una scelta peccaminosa) in modo improprio, trasformando il voto di preferenza (che - ripeto - in via di principio non è che io consideri un peccato o una deviazione), in un voto di scambio, come molti hanno detto.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Gasparri.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Ho concluso, signora Presidente.

L'evidenza dei fatti induce a ritenere che la via del voto di preferenza non sia oggi auspicabile. Non ci sono le condizioni perché premi il merito: premierebbe più i Buzzi delle varie cooperative, che non i meritevoli del consenso.

Quanto alle questioni che ho richiamato, sul premio di coalizione il nostro Gruppo invita tutti a riflettere e non rinuncerà a questa istanza e a questa proposta, che sosterrà con convinzione, coerente con il testo che da Montecitorio è arrivato a Palazzo Madama. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, onestamente ci chiediamo in che modo stiamo lavorando. Se è permesso fare un piccolo passo indietro, ricordo che abbiamo appena approvato la legge di stabilità e nessuno in quest'Aula può essere sicuro di quale legge abbia votato. Ricordiamo i richiami, i commi raddoppiati, i riferimenti a norme inesistenti, che, con una disinvoltura forse eccessiva, si è detto che avremmo sistemato in sede di coordinamento tecnico. Colleghi, se c'è una norma che non è perfetta, che fa un richiamo a qualcosa che non esiste, il coordinamento tecnico vuol dire riscrivere la norma, inserendo ciò che si ritiene più opportuno, senza che il Parlamento abbia potuto conoscere l'esatto portato della norma.

Facciamo un altro passo, a proposito di un tema che è stato anche affrontato questa mattina: la delega fiscale e l'articolo 19-bis. Ma come sta lavorando questo Governo? Esso ha deciso che si possano depenalizzare alcuni comportamenti, amministrativamente scorretti, che però possono essere sanati con un pagamento. Poiché, superando una certa soglia di evasione fiscale scatta anche la sanzione penale, si porta la soglia per la sanzione penale ad un livello un po' più alto, stabilendo che ogni gruppo, ogni impresa e ogni soggetto, all'interno del 3 per cento del proprio monte imponibile, può commettere errori o detrazioni improprie, vista anche la poca chiarezza del sistema fiscale. Si stabilisce dunque che, al di sotto di quel 3 per cento, ci sia un'area - direi quasi un'alea - entro la quale si può sanare. Ebbene, il Governo ha preso una posizione, dopodiché il Presidente del Consiglio si è accorto che questa norma - guarda caso - va a toccare una persona e, in particolare, una sanzione che sta già scontando il Presidente di un gruppo politico avverso - se vogliamo - al Partito Democratico.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 11,02)

(*Segue DIVINA*). A questo punto si ritira il provvedimento. Senza rispolverare reminiscenze giuridiche, il legislatore dovrebbe operare sulle norme in termini generali e astratti; non sono ammesse norme fotografia o norme *ad personam*, ma - vivaddio! - neanche norme *contra personam*. (*Applausi del senatore Candiani*). Nel momento in cui mi accorgo che quella norma aiuta qualcuno, siccome si

tratta di un mio nemico politico, quella norma non va più bene: va bene in senso generale, ma non va più bene, se va a favorire una persona che non è gradita.

Torniamo indietro: possiamo continuare a legiferare in questa maniera? Veniamo ad oggi: chi può essere sicuro di quale norma stiamo discutendo in discussione generale? Stiamo parlando di un testo che abbiamo in mano, ma che sappiamo già non essere il testo definito, o che non sarà quello definitivo. La legge elettorale e la riforma costituzionale sono forse le due norme di riforma più importanti. Ebbene, dopo averle enfatizzate e caricate di importanza, la Commissione non è nemmeno in grado di portare il proprio testo in Assemblea e non si capisce per quale *pruderie* del Presidente, ci si trova a dover accelerare i tempi. Se poi la norma non entrerà in vigore prima del 2016 - se questa fosse veramente la volontà - che senso ha fare le corse per approvare nuovamente una brutta norma, come gli esempi che ho appena ricordato, di norme fatte soltanto per rispettare scadenze, che non hanno nessun tipo di senso e alcuna *ratio*? Non abbiamo i relatori su un provvedimento caricato di importanza istituzionale. Ma non interessa nulla a questo punto a questa Assemblea?

Ho ascoltato l'intervento del senatore Mucchetti: vivaddio anche dalla maggioranza si è levato un po' un senso di disagio nel ragionare ed affrontare i lavori in questa maniera. Non si può lavorare così.

Chi nella maggioranza - mi chiedo - può dire con certezza di sapere quali saranno le norme che usciranno da quest'Aula? Chi conosce il patto del Nazareno? Abbiamo letto e riletto al riguardo, ma chi lo conosce al di là dei due sottoscrittori? C'è un patto, un accordo verbale, scritto? Chi lo conosce? Quali saranno le norme, i punti cardine su cui ruoterà questa riforma elettorale. Secondo me, siamo costretti a giocare al buio. Proviamo. Parliamo, magari ci si azzecca, però guardate che il buio ci ricorda tanti giochi di azzardo, mentre il legislatore dovrebbe operare con sistemi completamente diversi, molto più trasparenti. Sarebbe il caso almeno di capirsi fra di noi; le opinioni possono essere diverse, ci si può anche scontrare, ma dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. L'unica cosa certa è che abbiamo un testo in mano che è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale.

Mi vergogno un po' che in un Paese con una cultura giuridica raffinata e con una storia parlamentare delle più antiche ci si debba fare imporre da magistrati la legge elettorale. Sì, perché se non riuscissimo noi a fare una legge elettorale, in caso di scioglimento del Parlamento l'unica legge elettorale sarebbe quella fatta dai giudici, il famoso Consultellum. È possibile che i giudici in questo Paese decidano chi vive, chi muore, quando si deve andare in pensione e persino la legge elettorale? Tutto questo perché il Parlamento subisce e non ha neanche il coraggio di avocare a sé il ruolo che gli compete: i magistrati devono pensare a regolare vertenze, le questioni politiche lasciatele alle Aule parlamentari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Avremo quindi, all'interno delle circoscrizioni, dei collegi plurinominali, e probabilmente il numero dei seggi da attribuire all'interno di ogni collegio plurinominali andrà da tre a sei: questo è quello che ha detto la Consulta. Il premio di maggioranza per noi oggi è ancora al 37 per cento, cioè quello scritto, ma sappiamo che gli accordi sono diversi: si potrà arrivare al 39, forse al 40 per cento. Ma il premio sarà di coalizione o andrà alla lista? Questo sembra che il *Premier* voglia in questo momento, facendo forse anche un po' arrabbiare l'altra componente del patto del Nazareno (perché mi pare che Forza Italia non sia proprio d'accordo sul premio alla lista). Le soglie sono quelle scritte nel testo? Saranno il 4,5 per cento per i partiti in coalizione, l'8 per cento per quelli che concorrono da soli e il 12 per le coalizioni o saranno portate molto più al ribasso sulla base degli ultimi accordi che si leggono? I giornali, però, vivaddio, non fanno testo; si scrivono tutti i giorni e il giorno dopo si possono scrivere cose esattamente opposte. Sarà il 3 per cento in ogni caso? Probabilmente sì, perché se Forza Italia si sfilava, la maggioranza, o meglio il PD, avrà bisogno di qualche altro sostegno - chiamiamole senza offesa - delle forze minori, e se chiaramente si vuole l'appoggio di una forza minore non si può prevedere una soglia che la decapiterebbe. Pertanto, per necessità, queste soglie devono essere abbassate. Allora, ha ancora senso parlare di una legge che pone limiti, che seleziona, che screma, che garantisce governabilità quando torneremo nuovamente alla proliferazione perché magari alla fine arriveremo al due per cento come soglia di sopravvivenza? Ancora, possiamo prendere in giro gli italiani?

Voi del PD avete promesso - e il *Premier* continua a dirlo ogni giorno - che ci saranno le preferenze. Allora, non serve rivolgersi ad analisti né a tecnici né a matematici, ma fate l'ipotesi del collegio piccolo a tre: dove saranno le preferenze con i capilista bloccati?

Se oggi avessimo un dato elettorale in base al sondaggio del momento, su un collegio di tre seggi il primo sarebbe assegnato al PD, il secondo al centrodestra e il terzo probabilmente al Movimento 5 Stelle, ma sarebbero soltanto capilista. La preferenza quindi non esiste. Così sarà anche per i collegi da quattro seggi: andrebbero alle forze maggiori, ma nessuno con la preferenza.

La preferenza è un pretesto, per far finta di recepire quello che gli italiani dicono: vorremmo contare, sbaglieremmo ancora, ma almeno vorremmo scegliere la nostra classe dirigente. La risposta data in questo modo è: benissimo, tu avrai la possibilità di sceglierla. In realtà, si costruisce una legge elettorale dove non si sceglierà praticamente niente. Solo nei collegi da cinque o da sei seggi scatterà il secondo in lista, del Partito Democratico e di qualche altra forza politica, praticamente con la preferenza, ma due terzi del Parlamento sarà composto da nominati. Se non lo dite voi, dobbiamo dirlo noi per tutta la campagna elettorale: state prendendo in giro gli italiani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Voi la rigirate dicendo che la preferenza tutto sommato si presta a giochini, perché le preferenze impongono campagne costose, queste ultime hanno bisogno di finanziatori e i finanziatori possono giocare e quant'altro. Tutto quello che volete, ma o si intraprende un percorso dicendo agli italiani «votate, sbagliate, ma votate voi», oppure diciamo loro: «Non ci frega niente di quello che pensate, votate per i partiti e poi noi gestiremo la vostra delega a piacere». O l'una o l'altra strada, ma non si possono illudere gli elettori dicendo «scegliete voi», mentre nei fatti scelgono i partiti.

Mi avvio a concludere il mio intervento. La *ratio* vorrebbe, se questo Governo ha in testa da scaglionare una serie di riforme, di stabilire esattamente i nuovi *balance*, i nuovi equilibri. Cosa fa il Senato? Innanzitutto facciamola, questa riforma del Senato e si stabilisca cosa farà la Camera, quali saranno le competenze della Camera; dopodiché stabiliamo la legge elettorale migliore per un sistema sostanzialmente monocamerale. Solo una Camera esprime la fiducia al Governo e dà l'indirizzo politico, mentre l'altra sarà una Camera delle Regioni. Ma come facciamo ad invertire e dire «entro questo mese vogliamo la legge elettorale»? Va a catafascio anche una razionalità di operatività di percorso.

Direi di più. Possiamo dare - perché la legge elettorale a questo punto è un *revolver* - una pistola carica a un Presidente del Consiglio come Renzi che di affidabilità ne ha dimostrata molto poca, solo perché ha detto di stare sereni perché non andremo ad elezioni fino al 2016? Noi non ce la sentiamo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Infine, poiché gli italiani tutto sommato, ancorché noi qui ci si debba impegnare su questi temi, non vivono di legge elettorale ma - ahimè - mangiano altro, e in questo momento sono molto, molto preoccupati per la sicurezza e per quello che sta accadendo in Francia, ma anche in mezza Europa. Vorremmo che il ministro Alfano, ma anche il nostro *Premier*, ci rassicuri sul fronte della sicurezza, perché noi sappiamo anche vivere con qualche euro in meno in tasca, ma vorremmo dormire con tutti e due gli occhi chiusi.

Quello che succede in Francia forse è quello che rischierebbe di succedere in Italia, poiché Alfano pochi mesi fa in quest'Aula ha detto che ci sono 48 soggetti riferibili al sistema qaedista o comunque dell'ISIS monitorati dai Servizi in Italia. Anche i francesi che hanno combinato l'eccidio di ieri erano monitorati dai Servizi francesi. Ebbene, forse non basta monitorare, qui bisogna agire in un altro modo.

Ho portato questa matita nel taschino seguendo le indicazioni di un vignettista italiano, che ha detto che non possiamo rinunciare a quella che è la nostra storia. Abbiamo fatto grandi battaglie per la libertà, che è libertà di pensiero e libertà di espressione, e non possiamo soccombere perché un sistema poco rispettoso di queste libertà ci impone quasi un cambio di vita. E dal Governo vorremmo un po' di rassicurazioni in merito a questo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,14)

DONNO (M5S). Signora Presidente, sono trascorsi nove anni da quando è stata licenziata una delle peggiori leggi elettorali che l'Italia ha avuto negli ultimi anni. Per questo è stata definita dall'allora Ministro per le riforme istituzionali una porcata. Sto parlando del Porcellum.

In questi anni tale legge ha prodotto degli effetti, addirittura dei mostri nei Governi precedenti, una male gestione della politica ed una classe politica composta da nominati delle segreterie di partito. Tutto questo ha provocato un allontanamento dei cittadini dai seggi elettorali perché questo tipo di politica ha portato a pensare di essere poco credibili sia all'interno del Paese che in Europa.

A causa di questo progressivo allontanamento nessuno ha voluto continuare a formalizzare le nomine degli amici degli amici, degli amanti, degli avvocati più o meno in auge, di veri e propri delinquenti, a volte, messi a sedere nei posti *clou* per aiutare questo o quel partito e poter poi facilitare l'entrata di questo o quel personaggio. Questa è una storia infinita perché continua nel tempo.

Oggi ci troviamo in quest'Aula ad esaminare un testo fantasma perché in realtà non c'è un vero e proprio testo. La cosa peggiore però è che ci troviamo nel bel mezzo di una trattativa: quella tra destra e sinistra per decidere se concedere o meno uno sconto della pena, cioè la possibilità di tornare in Parlamento, a qualcuno che nel novembre del 2013 è stato allontanato per giusta ragione. In realtà, quindi non è cambiato nulla perché a distanza di nove anni ci ritroviamo con le stesse situazioni che si ripropongono di volta in volta.

Cosa si vuole fare dunque oggi per il bene di questo Paese? Vogliamo ridare ai cittadini italiani una dignità? Vogliamo riportare questo Paese ad una legalità?

A me sembra che non si voglia raggiungere questo obiettivo. Si vuole soltanto ottenere la possibilità d'inserire in un decreto legislativo una norma fatta apposta per far rientrare quel condannato che è stato allontanato. Una delega lavoro che possa restituire all'Italia e ai cittadini una dignità? No. Si vuole riportare il Paese sotto quell'aura che in realtà ci ha fatti precipitare in un baratro, tornare indietro nel tempo, che ha portato ad una recessione in tutti i campi e che ci ha fatto contraddistinguere in Europa e nel mondo come un popolo di mafiosi e di persone incapaci di portare avanti un Paese; un Paese con a capo qualcuno che, nel corso del tempo, non ha saputo restituire dignità a tutte le persone che insistono sul suolo italiano. Quindi, in effetti non è cambiato nulla.

La cosa peggiore è che si tenta di apportare delle modifiche ad una legge elettorale che è stata già dichiarata incostituzionale. Si tenta allora di andare avanti cercando di mettere delle toppe, che in realtà non servono a nulla; servono solo a far perdere tempo e a dare la possibilità di raggiungere l'accordo tra un partito e l'altro. Tale accordo è essenziale per loro, perché permette di definire chi ha più potere e chi ha meno potere. Tutto questo sempre a scapito di chi nel frattempo muore di fame, ha perso il lavoro, non ce la fa ad andare avanti, non ce la fa comunque a reggere il costo della vita. Questo è da irresponsabili.

Noi l'abbiamo sempre detto: non vogliamo essere complici di questo Stato e non ci riconosciamo in questo Stato, perché, se questo Stato non dà la possibilità di vivere, vuol dire che questo tipo di Stato ha fallito. Non può quindi pretendere che la crocetta che verrà messa nelle urne possa essere un voto ponderato; non può mettere il cittadino nella condizione di essere costretto, con 50 euro sotto al naso, ad andare a votare non per convinzione, ma per costrizione. È questo che si continua a verificare e questo, da parte di quei politici che continuano a perpetrare questa situazione, è un comportamento da irresponsabili (e non utilizzo nessun altro termine, perché ci sarebbero tanti termini da utilizzare).

Quindi dicevo che oggi siamo chiamati a discutere in quest'Aula di una legge elettorale che in realtà dovrebbe tener conto, come di un faro guida, delle indicazioni e delle decisioni della Consulta. Tali indicazioni dovevano essere il punto di partenza dal quale non transigere. L'obiettivo invece non è altro che quello di far da paraculo ad un ex senatore delinquente.

Noi invece una legge elettorale ce l'abbiamo. È l'Italicum? No, noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo questa legge elettorale e non ci identifichiamo in questa legge elettorale. Noi l'abbiamo proposta una legge elettorale; l'Italicum è quello vostro, l'Italicum è quello che continua a perpetrare

gli inciuci, gli inganni, le trattative e le negoziazioni. L'Italicum si fonda, ed è per questo che non siamo d'accordo, sul principio di governabilità. Chi ha il 40 per cento dei consensi governa; un minuto dopo i risultati elettorali è già noto il nome del vincitore e verrebbero attribuiti il 55 per cento dei seggi della Camera. In caso contrario, è indetto un ballottaggio tra le due coalizioni più suffragate.

Sì, è giusto sperare nella governabilità del Paese, ma non è giusto scadere nel meccanismo del "rivotismo", tipico degli ultimi anni. Però in questo caso si dimentica la rappresentatività, che è l'ingrediente principe che va accompagnato alla governabilità. Sempre nell'Italicum il premio di maggioranza va alla lista più suffragata e non più alla coalizione, come vorrebbe il centrodestra. Il premio di maggioranza diventa uno strumento per accentrare a sé tutti i partiti e le liste satellite dell'area moderata berlusconiana o renziana (tanto è uguale).

In questo modo si cancella ogni possibile differenza. In questo modo pensano di cancellare qualsiasi problema. Facciamo due conti. Il premio di maggioranza, ad oggi, sarebbe da attribuire proprio ai due partiti che hanno contratto il patto del Nazareno: Forza Italia e Partito Democratico. Quindi non c'è posto per gli altri, soprattutto per i piccoli, non c'è spazio per chi non rende semplice la politica.

Per noi la politica è ben diversa da quella che intende il *premier* Renzi. A noi non interessa avere necessariamente la poltrona, a noi interessa che questo Paese venga governato nella legalità. Per questo obiettivo abbiamo un programma ben preciso. È chiaro che il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione rimane comunque incostituzionale, se non accompagnato da una soglia proporzionale al premio da ricevere. Questo spiega anche l'ingiustificata resistenza del *Premier* a sottoporre questo prodotto normativo al vaglio preventivo della Corte costituzionale. Chi sostiene di non aver mai visto una legge così rispettosa della sentenza anti Porcellum non può avere questa ritrosia. Eppure, cosa accade? Alcuni appunti critici sul tema non sono graditi al signor Renzi (non so, per scaramanzia?). C'è il balletto delle soglie di sbarramento, la cui percentuale cambia come cambiano il tempo e il sondaggio e, a questo punto, mi verrebbe da dire anche in base all'ora e mi chiedo a che ora è stata fissata al 3 per cento a livello nazionale.

La contraddizione principe di questa vostra legge è una: riguarda solo la Camera dei deputati. Inoltre, si aggrappa ad una sequela di fatti scontati che tali non sono: scontata sembra l'approvazione della riforma costituzionale in prima lettura; scontata la scomparsa del Senato quale ramo elettivo del Parlamento; scontata è anche l'approvazione di una disposizione che vale solo per una Camera elettiva, a fronte delle due attualmente esistenti. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha chiaramente stabilito che le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.

Poi c'è il principio di vicinanza all'elettorato, di cui l'Italicum non tiene conto. La presenza di 100 collegi paragonabili nelle dimensioni geografiche alle attuali Province. Il capolista è predeterminato, vale a dire indicato sulla scheda elettorale. L'elettore ha di nuovo margini di scelta molto risicati e il suo voto di preferenza si svuota. Quindi, l'elettore perde sempre più la facoltà di essere tale. È una questione, questa, che nasconde il fatto di avere 100 collegi e altrettanti 100 fedelissimi al capo.

Come accennavo prima, abbiamo fatto una legge elettorale, il Democratellum, che garantisce la possibilità a tutte le forze politiche di essere in campo, di essere presenti e di rappresentare la volontà di tutti cittadini. In questa nostra legge non vi è nessun nominato, quindi nessun capo di partito decide e sono i cittadini ad avere la libertà di scegliere chi mandare a rappresentarli. Di solito, il cittadino dovrebbe farlo in piena libertà e non in maniera costretta. Con il Democratellum arriviamo a un Parlamento di eletti, senza condannati ed in linea con uno dei principi fondanti del Movimento 5 Stelle: avere un Parlamento pulito. È un principio basato su una legge d'iniziativa popolare, che noi abbiamo già presentato nel 2007 e che voi naturalmente avete fatto decadere perché la nostra iniziativa popolare dava la possibilità alle persone oneste di entrare qui dentro. Per noi l'ingresso qui dentro non deve essere consentito a chi ha guai con la giustizia; per voi è diverso e lo state dimostrando.

Un anno e mezzo fa, nell'aprile 2013, abbiamo anche presentato un disegno di legge n. 452, a prima firma del senatore Crimi. Riguardava i criteri di candidabilità, i casi di revoca e di decadenza del mandato e l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori. Ogni forma di degenerazione

clientelare o anche solo vagamente corruttiva nella selezione dei candidati non può e non deve continuare a trovare terreno nel nostro Paese. Era questo il nostro intento ed è tuttora, così come tuttora non ci dovrebbe essere nessun voto di scambio, nessuna ingerenza di organizzazioni criminali, nessuna influenza nelle clientele di turno. Questi sono i nostri principi fondamentali.

Noi, quindi, abbiamo dimostrato che c'è un'alternativa. Voi, invece, vi ostinate a condurre un vostro gioco, a condurre una trattativa infinita e in tutto questo non vi state rendendo conto che, in realtà, non fate altro che far capire ancora di più alle persone che non siete rappresentativi, che non potete governare questo Paese in questa maniera, che non potete andare all'infinito. Dovete capire - speriamo che prima o poi lo capirete - che l'onestà è l'unica cosa di cui questo Paese ha bisogno, che la trasparenza è la cosa fondamentale e che in questo momento questo Paese deve risorgere. Spero che prima o poi capiate questi concetti e li mettiate in pratica; altrimenti non vi dovrete stupire se la gente non vi voterà più. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

[LO GIUDICE](#) (PD). Signora Presidente, la legge elettorale che ci apprestiamo a votare non è una legge qualunque, è uno dei momenti in cui riscriviamo le regole del gioco per fornire soluzioni durature a problemi importanti. Ci sono diverse questioni cui questa legge dovrà dare una risposta e una di queste è sicuramente la governabilità.

Da questo punto di vista, il raggiungimento dell'obiettivo di garantire una stabilità all'azione di Governo, necessaria per sostenere un processo di riforme e dare credibilità internazionale al nostro Paese, è sicuramente contenuto all'interno di questo disegno di legge, anche con soluzioni efficaci.

L'Italicum 2.0, com'è stato definito il testo approvato dalla Camera, con le modificazioni apportate dalla relatrice in Commissione affari istituzionali qui in Senato, va sicuramente nella direzione di garantire la governabilità. Il premio di maggioranza al 40 per cento - soglia più alta di quella iniziale, fissata al 37, necessaria per accedere al premio - e la garanzia di un doppio turno, nel caso in cui nessuna delle liste raggiunga quell'obiettivo, danno sicuramente una risposta alle obiezioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale e vanno nella direzione di garantire stabilità al Governo.

Su questo fronte, l'obiettivo si può considerare efficacemente realizzato, ma vi è un altro aspetto importante, che è forse il tema su cui vi è la maggiore aspettativa dell'opinione pubblica rispetto alla modifica della legge elettorale di cui stiamo discutendo, ossia la questione della partecipazione. Noi del Partito Democratico ci siamo presentati agli elettori garantendo che non avremmo più sostenuto una legge elettorale che - com'era stato per la cosiddetta Calderoli - espropriasse i cittadini della possibilità di scegliersi direttamente i propri rappresentanti, consegnando questa prerogativa alle segreterie di partito: si tratta di un fatto che ha rappresentato un elemento importante rispetto alla crisi di credibilità della politica e di partecipazione dell'elettorato ai processi decisionali.

Chi parla viene da un'esperienza politicamente devastante, come lo è stato il tasso di astensionismo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, terra in cui solitamente vi sono una fortissima adesione alla cosa pubblica ed un forte senso di appartenenza e di partecipazione rispetto alla politica, ma in cui in quest'occasione, poche settimane fa, è andato a votare poco più del 37 per cento degli elettori. È una cifra scioccante, che può essere letta in vari modi (e certamente non voglio star qui a fare un'analisi del voto alle elezioni regionali), ma su un punto, anche al di là delle sfumature interpretative delle cause di quell'astensionismo, possiamo essere tutti d'accordo: quel voto in Emilia-Romagna - com'è successo anche in Calabria - segna un elemento di distanza e dà un segnale di disaffezione, nonché un monito alla politica perché si possano creare le condizioni di una nuova appartenenza e di un nuovo senso di partecipazione e di comunità fra la politica ed i cittadini.

Nel momento in cui siamo chiamati a riscrivere le regole del gioco, non possiamo non tener conto della necessità che le regole invitino al gioco e lancino ai cittadini il senso di una fatica, quella della partecipazione, cui corrisponde però il raggiungimento di un obiettivo, ossia l'effettiva partecipazione al meccanismo decisionale.

Sotto questo profilo, la proposta di cui stiamo discutendo mostra ancora elementi di inadeguatezza, e

mi riferisco soprattutto alla questione delle preferenze. L'Italicum è stato presentato come un *mix* fra due elementi positivi, ossia la possibilità di esprimere una preferenza, come nella vecchia legge elettorale proporzionale, e quella di scegliere un candidato individuabile - il candidato di collegio, come viene definito - prevista dal Mattarellum.

Uno scenario di questo genere non tiene conto di due elementi importanti. Il primo riguarda il fatto che i collegi previsti dal Mattarellum erano 475 e non 100, il che significa che ogni collegio corrispondeva ad una città piccola o medio piccola o ad un quartiere di una grande città, dove il candidato di collegio indicato direttamente sulla scheda, senza possibilità per il cittadino di scegliere attraverso preferenze, dovendo egli scegliere il candidato proposto dal partito che riteneva di votare, lo si poteva effettivamente trovare sotto casa. Ora, i 100 capilista bloccati previsti dall'Italicum sono sicuramente riconoscibili, fossero dieci lo sarebbero ancor di più, ma non sono sicuramente "contattabili", non sono candidati di prossimità che si possono trovare al mercato. Durante la campagna elettorale si potranno vedere più facilmente in televisione che non nelle strade del proprio quartiere e della propria città.

La seconda questione riguarda il fatto che anche se sarà possibile esprimere le preferenze, il rapporto tra gli eletti scelti attraverso le preferenze e coloro che saranno eletti perché indicati come capilista bloccati dai partiti è fortemente sproporzionato. Rischiamo infatti di avere un Parlamento in cui i deputati eletti con le preferenze raggiungono le 240 unità su 630 totali, pari a neanche il 40 per cento del totale degli eletti e questo significa che il risultato finale sarebbe ancora una volta un Parlamento fortemente maggioritario, una Camera unica la cui maggioranza ha la possibilità anche di eleggere il Presidente della Repubblica, in maggior parte composto da nominati.

Siamo in tempo a porre rimedio a queste distorsioni, che permangono nel testo che stiamo discutendo e da questo punto di vista anche il fatto che il testo sia giunto dalla Commissione in maniera aperta può fare in modo che, attraverso una discussione vera che si svolga in questa Aula in questi giorni, lo si modifichi in meglio. Superiamo l'idea dei capilista bloccati. Apriamo alla competizione con le preferenze e all'insieme dei candidati in liste davvero corte nei collegi plurinominali. Manteniamo le liste circoscrizionali previste dal Mattarellum, prevedendo anche qui le preferenze ed imponendo ai partiti di scegliere i candidati attraverso una selezione primaria per stabilire l'ordine di lista oltre che per garantire l'alternanza di genere. Evitiamo il proliferare delle candidature multiple, che ingannano l'elettore facendolo votare per un nome-civetta, un candidato che poi deciderà a chi cedere il proprio seggio. Inseriamo nella legge criteri stringenti di ineleggibilità, che risolvano in maniera definitiva, finalmente, la questione del conflitto di interessi.

Facciamo in modo, insomma, di consegnare al popolo sovrano uno strumento per cui siano effettivamente gli elettori e non le segreterie dei partiti, ancora una volta, a scegliere i rappresentanti del popolo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, come è d'uopo ormai in questo Senato, le discussioni generali servono più che altro a consumare una liturgia. Ho infatti avuto modo di notare che ogniqualvolta siamo impegnati in discussioni come la riforma costituzionale, la riforma elettorale o la legge di stabilità, gli oratori parlano a delle sedie vuote. Si pone quindi l'interrogativo a cosa serva, se non a tramandare ai posteri, se mai qualcuno volesse in futuro affidare ai posteri la visione del nostro dire, sottraendolo alla critica divoratrice dei topi negli scantinati o nelle soffitte di palazzo Madama.

Ma veniamo a quello che qui più interessa. Devo innanzitutto rimarcare che ancora una volta l'elemento distintivo di questo Governo è il metterci di fronte ad una discussione su di un testo che è addirittura assente o che rispetto a quello che ci proviene dall'altra Camera è già di per sé, secondo le notizie di stampa e quello che autorevoli politici e commentatori danno in pasto all'opinione pubblica, *in fieri* modificato e modificabile su una serie di ipotesi che non danno a chi deve intervenire all'interno delle istituzioni preposte all'approvazione del testo di legge alcun punto certo di riferimento.

Dunque, come dicevo prima, la sensazione che abbiamo in questo momento è di svolgere un ruolo

accessorio e di essere un po' utilizzati per questa comparsata e che quindi le decisioni ultime sul testo che verrà poi approvato dalle Aule parlamentari vengano assunte in un contesto che esula dalla sede propria e naturale del Parlamento.

Eppure sono abbastanza anziano - ahimè - per ricordare che uno degli elementi fondativi della seconda Repubblica - con l'introduzione della stagione del cambiamento voluta da Mariotto Segni - era quello di sottrarre la politica alle liturgie dei corridoi, alle camarille e che quindi, in effetti, la seconda Repubblica si sarebbe connotata per l'elezione diretta dei sindaci, nonché per il fatto che gli elettori votassero su di un nome e su di un programma che veniva già anticipato prima, venendo meno così la discrezionalità delle segreterie politiche e il trasformismo che da Agostino Depretis in poi hanno sempre caratterizzato l'agire di molti politici. Dopo venticinque anni di sperimentazione di questo tipo ci troviamo invece esattamente nelle stesse pastoie, nelle stesse camarille, nella stessa condizione di dover discutere di fatti che saranno o sono già stati modificati fuori dalle Aule parlamentari.

Credo che sia una premessa non pleonastica e che sia anche il segno dei tempi, come segno dei tempi il fatto che affrontiamo la discussione di una legge elettorale quando non abbiamo ancora completato la riforma costituzionale, come se le modalità per l'elezione dei parlamentari potessero essere disancorate e disarticolate rispetto ad uno schema organizzativo dello Stato e delle istituzioni: mi riferisco all'eventuale elezione diretta del Capo dello Stato, all'eventuale obbligo di indicare sulla scheda il nome del Presidente del Consiglio, cioè a quella serie di garanzie che rendono sostanziale la democrazia che, a mio avviso, da Atene in poi, è sempre consistita nel potere del popolo a scegliersi i governanti.

Quando nel V secolo avanti Cristo i greci definivano e organizzavano il concetto di democrazia, usavano la locuzione «??? ??? ?????», «io sto nel mezzo, io partecipo con coloro che assumono la decisione». Se quelli che assumono le decisioni non sono espressione diretta della volontà popolare, ci troviamo di fronte ad un paludamento della democrazia, ad un infingimento legislativo che rompe alla base il nesso etico che c'è tra coloro che rappresentano la democrazia in Parlamento e coloro che la devono determinare.

In una società postindustriale, di per sé già avvilita dalla crisi, una società liquida, come dicono i sociologi, nella quale c'è molta disattenzione rispetto ad una politica che mantiene e conserva la farraginosità degli alambicchi e delle leggi che consentono a pochi intimi di poter determinare le risultanze della composizione di un Parlamento, ci troviamo di fronte ad una disaffezione verso la politica e verso le istituzioni che si trasforma in astensionismo.

Un grande economista e un grande uomo politico, Luigi Einaudi, ha scritto degli articoli, raccolti poi in un libro dal titolo «Prediche inutili». Quindi, è roba vecchia quella che noi predichiamo inutilmente. Ognuno di noi, però, deve fare come il colibrì che, essendosi incendiata la foresta, faceva la spola tra il lago e la foresta, e a chi gli chiedeva cosa potesse mai risolvere, il colibrì rispondeva: «Io porto la mia goccia d'acqua e faccio il mio dovere. Il resto, lo faccia chi ha la possibilità di fare di più». Noi facciamo i parlamentari. Quindi, parliamo e manifestiamo, ancorché inutilmente, il nostro libero pensiero.

Regole elettorali quindi disancorate da un'architettura costituzionale. Regole che servono ad eleggere un Parlamento, ma senza sapere se il maggioritario resisterà o se siamo stanchi del maggioritario. Perché il maggioritario comporta in sé delle scelte chiare, come una maggiore determinazione ed un maggiore potere nelle mani di chi governa, che assume su di sé la responsabilità.

Nello studio ovale della Casa Bianca è affissa una scritta dietro le spalle del Presidente degli Stati Uniti d'America, che è icastica. La scritta recita: «Lo scaricabarile finisce qui». Quando noi affiggeremo questo cartello alle spalle del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica? Questo lo potremmo fare se, nel progetto di riforma costituzionale, avessimo previsto, come compensazione tra i poteri, di rimarcare la necessità di un Esecutivo che assume su di sé il potere delle decisioni e la responsabilità delle stesse con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o con l'indicazione vincolante del Presidente del Consiglio sulla scheda elettorale, in ragione delle forze che intendono sostenere quel programma di Governo.

Pertanto, noi stiamo cesellando qui un particolare, ma non abbiamo un quadro di insieme delle misure che saremo chiamati a realizzare e poiché io non sono dotato di particolare acume, mi chiedo perché queste misure le capisco io e non possono capirle gli altri. Evidentemente, gli altri queste misure le conoscono benissimo, ma non vogliono attuarle. Il problema è che dietro ogni proposta si cela un disegno inconfessabile e inconfessato che, nella fattispecie dell'*Italicum*, è quello di ripeterla la stagione dei nominati. Si veda bene, poi, che tale stagione non è stata solo negativa perché io da parlamentare, sia deputato che senatore, ho vissuto in un contesto in cui il clientelismo, il familismo amorale, il *do ut des* tra l'eletto e l'elettore, era molto diffuso: perché vi erano le condizioni sociali ed economiche, e perché vi era una atavica sudditanza a pretendere che lo Stato risolvesse i propri problemi. Io poi non ho avuto più petenti o clienti che si avvicinassero a me, perché non ero espressione della preferenza di queste persone. Tuttavia, dico con grande umiltà che, se la genia politica e parlamentare deve essere quella che io ho visto, in termini di cortigiani e di invertebrati, di gente che tace di fronte a tutto perché ritiene che il capoccia debba ridargli la poltrona, in questo caso attraverso il posto comodo di capolista, allora io preferisco la democrazia dei petenti, dei clienti e dei questuanti. (*Applausi del senatore Candiani*). Perché, comunque, è una democrazia nella quale è il popolo a scegliere.

Non credo - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - che ci sia un regime in cui la società è pura e casta e la politica è marcia e deleteria, perché gli eletti e gli elettori si somigliano. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Non ho mai capito se è nato prima chi chiede qualcosa al politico o il politico che offre qualcosa per essere votato (ma faremo in altra sede questi discorsi). Quindi, non credo ad una società salvificamente casta e pura e ad una politica negativamente corrotta ed incline alla corruzione, perché sono entrambe espressioni di una mentalità e di un modo di essere.

Quanto all'*Italicum*, non entro nei particolari perché non conosco quale dovrebbe essere il testo definitivo su cui mi dovrò o mi dovrei esprimere in seguito. Faccio solo una considerazione di carattere generale. Si vuole ripeterla la stagione dei nominati. In cosa consiste il potere dei partiti? In cosa consiste oggi il potere delle persone che, da destra a sinistra, quei partiti, senza esclusione, rappresentano in Italia? Nella capacità del *dominus* di scegliere i candidati e, quindi, di scegliere gli eletti. Voi volete ripeterla questa stagione? Avete cento modi per farlo, con i listini bloccati e con questa fetenza; sono napoletano e non mi viene un altro termine da usare quando penso che 100 parlamentari vengono nominati e il resto se la deve sudare con i voti di preferenza, a vantaggio di questa classe di mandarini che sono i capilista designati, e che questo appartenga solo ai partiti che prendono più del 20 per cento (negli altri casi c'è proprio la sublimazione di una casta, perché saranno solo i primi indicati nelle liste ad essere eletti).

Quindi noi andiamo avanti. Andiamo avanti per fare cosa? Per dietrologia. Qual è la mia dietrologia? È quella (sempre affidandola alla critica divoratrice dei topi di questo intervento che sarà stenografato) che qualcuno si è messo d'accordo con qualcun altro in un *pactum sceleris* che è il seguente: tu comanderai per i prossimi vent'anni e io ti agevolerò a farlo; per i prossimi vent'anni a Dio piacendo tutelerò interessi legittimi ed aspettative di carattere pratico, per cui saremo d'accordo ad andare avanti e ci gestiremo l'Italia sotto il profilo di questo patto che nessuno conosce, ma di cui tutti quanti parlano.

In sintesi, non voterò leggi che non prevedono la scelta diretta del parlamentare; non voterò leggi che non diano la garanzia, non a noi di mantenere la poltrona per qualche altro mese, ma che l'*Italicum* non sia la pistola nelle mani di chi ci vuol portare proditoriamente a votare, perché vuole consolidare un vantaggio che tra qualche mese, sotto l'incipiente crisi e sotto la frana delle promesse e delle parole non sostanziate e non mantenute, lo farebbe calare nei consensi dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Per favore, concluda senatore D'Anna.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi si voti una clausola nella quale si dica chiaramente che, laddove si dovesse sciogliere anticipatamente la legislatura, saremo chiamati a votare con il Consultellum e con le preferenze. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e FI-PdL XVII e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, colleghi, nella nostra Costituzione, all'articolo 1, è scritto che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In questo intervento vorrei sollecitare una riflessione sulla dicotomia tra governabilità e rappresentatività, che ci è di fronte da alcuni anni, e che stiamo provando a risolvere con questa nuova legge elettorale. Voglio fare a tutti una domanda: a noi basta un Governo che decida, anche se l'azione di questo Governo non va nel senso della volontà del popolo? Da quando mi interesso di politica, due cose ho sentito ripetere tante volte, come realtà assodate, che mi hanno sempre lasciato perplesso: forse esse contengono in sé gran parte del male dell'azione politica. La prima è che per essere uno statista bisogna saper adottare scelte impopolari e l'altra è che il Governo deve poter decidere senza impelagarsi nella palude parlamentare.

Queste considerazioni trasudano un netto sentimento antipopolare e un'idea di popolo come di un gregge da guidare da parte di una minoranza illuminata. Poi, a ben vedere, proprio il concetto di minoranza illuminata è l'autorappresentazione di una casta. Quindi, il popolo diventerebbe una massa da manipolare, presentandogli realtà manipolate, costruite, modificate e plasmate *ad usum regis*, secondo l'utilità di chi governa. Un popolo, quindi, disinformato, magari da blandire, quando non da comperare, con promesse di cui non si può o non si vuole verificare la realizzabilità prima delle elezioni, perché poi, acquisiti i voti, si fa quello che si ritiene opportuno, slegati da qualsiasi impegno politico, che non sia quello concretissimo di stabilizzare il proprio potere o di conservare le posizioni acquisite. Un popolo illuso, che ritiene di decidere lui chi governa, mettendo da parte il fatto che i termini della scelta che gli si propone sono già preconfezionati - senza che possa incidere in alcun modo - da parte di un sistema che non lascia niente al caso e ancora meno al popolo.

Infine, cosa decidono gli elettori quando viene loro proposto, con il sistema maggioritario, il candidato A o il candidato B? Questi candidati a governare non sono neanche decisi dal corpo dei partiti, perché tutti sappiamo quanto i partiti soffrano delle profonde carenze di vita democratica al proprio interno.

Ora si è riusciti a far passare come vera la tesi per cui sarebbero il sistema parlamentare e il sistema proporzionale di elezione, che è quello che privilegia ed evidenzia le virtù e la forza del Parlamento, ad aver rovinato il sistema sociopolitico italiano; magari, si dice, rappresenta pure più fedelmente la composizione del corpo elettorale, però il sistema proporzionale impedisce il ricambio del personale politico e in più ne favorisce incrostazioni e corruzione. Intanto, però, vorrei invitarvi a considerare che siamo riusciti con sistemi maggioritari ad ottenere la tanto sospirata alternanza, ma abbiamo sempre politici dalla carriera lunga, e in alcuni casi la brevità della prospettiva di carriera ha fatto esplodere una sorta di voracità che leggiamo in continuazione sui giornali.

Nella proposta complessiva politica del Governo, il combinato della riforma elettorale, il cosiddetto Italicum, e della riforma costituzionale consegnerebbe l'Italia ad un sistema di governo che ha mostrato difetti anche nell'amministrazione delle città: un Esecutivo che governa poco infastidito da un'Assemblea elettiva pressoché ininfluyente, ed è ininfluyente perché tenuta sotto scacco dalla stessa maggioranza dell'Esecutivo. Sostanzialmente, andremmo a dare veste istituzionale alla situazione che di fatto vige - per adesso - in questo Parlamento.

Qualsiasi studente sa che Montesquieu, quindi non un pericoloso rivoluzionario russo, avrebbe considerato una situazione di questo genere inaccettabile: l'assenza di una reale differenziazione e di bilanciamento dei poteri. Ora, questo tipo di Parlamento, uno con il Governo, è ciò che uscirebbe con un grande premio di maggioranza quale è quello che si immagina, e cioè con una lista di maggioranza relativa capace di portare in Parlamento 340 rappresentanti o comunque una netta maggioranza a sostegno del Governo. Una lista capace da sola di governare il Paese, quindi di dare governabilità. Attenzione, questo tipo di impostazione comporterebbe la libertà di governare il Paese anche contro le proprie promesse elettorali, anche contro quella parte del partito di maggioranza relativa che si ricorda quelle promesse elettorali e vuole dare loro seguito. Ecco, vedete, noi siamo convinti che l'Italia non abbia bisogno di governabilità; ha bisogno di Governo: parliamo di un'altra cosa.

Noi, ceto politico (in questa fase della nostra vita), non abbiamo bisogno di poter governare anche senza il consenso diffuso nel Paese, anche contro il Paese: abbiamo bisogno di recuperare la capacità

di persuadere il popolo italiano, promuovendo consapevolezza civile. Abbiamo bisogno di convincere i nostri concittadini che le loro teste pensanti ci interessano, che ci interessano le loro opinioni, e non soltanto durante la campagna elettorale. Ora, come vedete, siamo molto distanti dal considerare il drastico astensionismo emiliano e calabrese delle ultime elezioni regionali come un fatto secondario.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Democrazia è un popolo che si autogoverna, e non un popolo che delega alla cieca chi è capace di adottare scelte contro la sua volontà, delegandogli financo la scelta delle persone che lo devono rappresentare, perché, come alcuni colleghi hanno chiaramente sottolineato, in un impianto con i capilista bloccati non si sceglie nulla.

A questo punto, chiedo a tutti: deve venire da un partito che si chiama e che nasce come Partito Democratico l'assalto aristocratico e oligarchico contro il sistema di rappresentazione parlamentare del corpo elettorale? Lo vedremo in questa discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

[ASTORRE](#) (*PD*). Signora Presidente, naturalmente ragiono e faccio il mio intervento comparando l'Italicum approvato alla Camera con gli emendamenti proposti dalla senatrice Finocchiaro, perché ragioniamo sui testi proposti alla Commissione anche se poi non sono stati approvati.

Non posso non sottolineare e rimarcare gli elementi positivi, a iniziare dal doppio turno. Mi dispiace che oggi non sia presente il senatore Crimi, il quale ieri ha sostenuto che il doppio turno porta al Governo anche partiti che hanno una percentuale bassa. Ma il Movimento 5 Stelle governa alcune città d'Italia, da Parma a Livorno, da Civitavecchia a Pomezia, avendo ottenuto al primo turno dal 15 al 20 per cento, e le governa tranquillamente, senza che nessuno ne contesti la legittimità o abbia da ridire su quei sindaci e sulla maggioranza che governa. Credo che invece sia proprio questo il punto: il doppio turno - ed è una cosa molto positiva anche aver alzato la soglia al 40 per cento - consente finalmente di poter governare questo Paese.

In disaccordo con il collega Campanella dico che proprio l'abbassamento dall'8 al 3 per cento consente di coniugare governabilità e rappresentatività. Quanto al premio alla lista e non alla coalizione, mi dispiace che i colleghi di Forza Italia oggi siano così poco presenti in Aula, considerato il fatto che ho sempre sentito Berlusconi recriminare di non aver potuto attuare il suo programma di governo perché glielo impedivano gli alleati. Questa legge consente invece alla formazione politica - poi non sarà un partito, perché nella lista ci saranno molto probabilmente anche altri rappresentanti - di maggioranza di avere non lo strapotere che veniva detto prima (perché il 55 per cento del Parlamento rispetto al 60 per cento di tutte le Assemblee rappresentative d'Italia dimostra che non c'è alcun strapotere del Parlamento), ma le consente di governare. Il 3 per cento consente invece di avere una rappresentanza in Parlamento di tutti.

Penso però che ci sia un problema; lo abbiamo sottolineato con un emendamento firmato da circa 40 parlamentari del Partito Democratico: è il problema dei capilista bloccati. In un sistema tripolare, qual è quello che c'è oggi in Italia (non credo che a breve ci saranno cambiamenti sostanziali), con la diminuzione dall'8 al 3 per cento della soglia di rappresentatività, sostanzialmente in Parlamento vi saranno 350-370 parlamentari nominati.

Certo, mi si potrebbe obiettare che c'è l'opportunità delle candidature plurime. Su questo punto condivido quello che scriveva ieri Angelo Panebianco sul «Corriere della sera»: le candidature plurime sono sostanzialmente un tradimento della volontà dell'elettore, visto che l'elettore elegge un candidato ma poi se ne ritrova un altro semisconosciuto grazie all'opzione del candidato eletto. Però le candidature plurime - parliamo chiaramente - vengono decise nei partiti che hanno meno possibilità di eleggere persone. I *leader* e la classe dirigente si candidano in più collegi per vedere in quali vengono eletti, ma nei partiti più grandi, almeno per l'esperienza che abbiamo maturato, solo uno o due soggetti e il *leader*, eventualmente, possono candidarsi in collegi plurimi. Certo, i collegi plurimi pure hanno un problema: come ho detto prima, viene eletto un candidato in un collegio ma poi ce ne ritroviamo un altro. Neanche i 100 collegi in cui viene suddivisa l'Italia rappresentano un grande problema. Anzi,

eleggere parlamentari con le preferenze in collegi piccoli (quali quelli con 500.000 elettori) secondo me è preferibile rispetto a collegi più grandi. Il tema è il risultato finale, cioè il combinato disposto che ne scaturisce. Francamente 350, 380 parlamentari, senatrice Finocchiaro e sottosegretario Pizzetti, sono tanti, troppi.

Penso che una percentuale del 25 per cento di nominati possa "starci", perché in Parlamento è giusto che vi sia una parte rappresentativa di competenze parlamentari, una rappresentativa di competenze di partito e una della società civile.

Per quanto riguarda la nomina di persone che non sono più in Parlamento, se ci fosse ancora Rita Ghedini in Parlamento la inserirei subito come capolista ovunque, perché una persona che svolge il proprio lavoro in Parlamento dal lunedì alla domenica, a fronte di altri che nei giorni di non seduta lavorano sui territori, come lei (ma questo vale anche per il presidente di un ordine o per persone con una competenza particolare nelle Commissioni, nel partito o nelle professioni) ritengo debba esserci. Il 25 per cento equivale a 150 parlamentari; la stessa proporzione prevista dal Mattarellum in cui, appunto, i parlamentari nominati ammontavano al 25 per cento.

In conclusione vorrei parlare di un'ipocrisia, quella relativa alle preferenze.

Riecheggerà in questa Aula (è già accaduto), riecheggerà nelle nostre riunioni più o meno riservate, riecheggia nelle riunioni di Gruppo ed è riecheggiato anche ieri in un articolo di Panebianco in cui si equiparava il voto di preferenza al voto di scambio. Voglio parlare di questa ipocrisia.

Non sento un parlamentare, un opinionista levarsi contro il voto di preferenza nelle elezioni europee. Abbiamo anzi venduto la riforma delle elezioni europee con il doppio voto di preferenza e quello di genere come una grande conquista quando proprio lì servirebbero liste bloccate perché sarebbero necessarie competenze dedicate e non distratte dal proprio territorio, anche perché vi sono collegi che contano 12 milioni di abitanti con ciò che ne consegue in termini di spesa e di difficoltà nel condurre le campagne elettorali.

Non sento un parlamentare parlare del voto di preferenza come male assoluto nei confronti delle elezioni dei Consigli regionali quando tutte le regioni, compresa l'Emilia-Romagna, hanno abolito il premio di lista bloccato assegnando il premio di maggioranza con il doppio voto di genere. Lo fanno tutte le Regioni: ha iniziato la Campania e la stanno seguendo tutte.

Non sento una voce levarsi contro il voto di preferenza previsto per l'elezione dei Consigli comunali: non una.

A Locri, ad Africo Nuovo (non me ne vogliano i colleghi di quelle zone), a Reggio Calabria, come a Firenze, Roma e Milano eleggiamo i consiglieri comunali con il voto di preferenza, ma non ho sentito nessuno parlarne come male assoluto, come tangenti o mafia. Lì possiamo fare influenzare gli organi locali dalle tangenti e dalla mafia ma quando il voto di preferenza è relativo all'elezione del Parlamento questo diventa il male assoluto. Parliamoci chiaro.

Per quanto mi riguarda sono favorevole al collegio uninominale a doppio turno: a doppio turno però perché è quello che consente alle persone di essere rappresentative sui territori nell'eventuale ballottaggio (e non nel turno unico). Poi, se volete facciamo un ragionamento su cosa è significato il turno unico fra il 1994 e il 2001. Se ricordate, Berlusconi nel 2001 impedì a tutti i parlamentari di Forza Italia nei collegi di fare campagna elettorale con la loro faccia obbligandoli a mostrare la sua in tutta Italia. Sostanzialmente vennero azzerati tutti i candidati uninominali nei singoli turni. Se volete, ragioniamo su cosa abbia voluto dire «turno unico» nelle trattative condotte per l'Ulivo a piazza Santi Apostoli tra i plenipotenziari dei partiti per dividere i collegi in prima, seconda e terza fascia.

Il mito del collegio a turno unico va bene nella realtà anglosassone, dove il parlamentare è espressione del collegio e dove guai a mettere un parlamentare che non lo è.

Il sistema ottimale è quello uninominale a doppio turno di collegio. Ma, per dare una governabilità all'Italia, dato questo impianto, dico che non si può non avere un voto di...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Astorre.

ASTORRE (PD). Le chiedo ancora un minuto, signora Presidente. Io intervengo raramente; inoltre, ho

notato che altri colleghi hanno usato meno tempo di quello che avevano a disposizione.

Quindi, comprendendo che c'è la necessità di avere una parte di rappresentanza nominata ed indicata, perché è giusto, io penso che la si possa avere in vari modi: con il 25 per cento oppure riducendo i collegi oppure utilizzando il sistema della Toscana, che lascia ai partiti la possibilità di avvalersi delle liste bloccate o della scelta. I sistemi sono diversi. Ma questo sistema, che porta ad avere 350-380 parlamentari bloccati, francamente è difficile da digerire.

Un'ultima cosa, il paradosso politico per eccellenza. I partiti che perdono le elezioni avranno in Parlamento soltanto i capilista, cioè soltanto i nominati. In altre parole, le segreterie dei partiti che perdono le elezioni avranno in Parlamento parlamentari a loro fedeli. Invece di essere puniti perché hanno perso le elezioni, saranno premiati perché troveranno in Parlamento tutti i parlamentari da loro nominati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, oggi dobbiamo discutere della legge elettorale. Si tratta di un testo che giunge al Senato dopo essere stato discusso alla Camera il 12 marzo 2014. Esso non è stato vagliato completamente dalla Commissione, dove sono stati presentati diversi emendamenti. Il 9 dicembre la relatrice, la presidente Finocchiaro, ha presentato due emendamenti che hanno ulteriormente cambiato l'assetto.

Vorrei sottolineare alcune differenze sostanziali. La prima è che l'assegnazione dei seggi e l'eventuale premio di maggioranza andranno alle liste e non più alle coalizioni. Inoltre, la soglia per accedere al premio di maggioranza sarà riferita alla sola lista e fissata al 40 per cento e non più al 37 per cento. Qui vorrei aprire una piccola parentesi, dal momento che non si tiene conto ad esempio della percentuale dei votanti. Se prendessimo le percentuali di votanti delle ultime elezioni regionali, sarebbe possibile che un partito con il 20-25 per cento dei voti al ballottaggio (sul 50 per cento degli aventi diritto) possa ottenere la maggioranza dei parlamentari.

Un altro punto di diversificazione è la soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, che è ridotta al 3 per cento, per quanto riguarda sia le liste che le coalizioni.

Un'altra questione è che i 340 seggi vengono attribuiti in ogni caso a chi raggiunge il 40 per cento oppure al vincitore del ballottaggio e non con un sistema complicato come avveniva precedentemente.

È stato inoltre soppresso il divieto di apparentamento fra primo e secondo turno.

Un'altra cosa che non capisco è che il numero dei seggi per collegio plurinominale viene a determinarsi da un minimo di tre ad un massimo di nove, quando prima erano sei; non ne capisco il significato.

Un aspetto invece interessante è l'introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della seconda preferenza. È interessante il fatto che i candidati capilista, nell'ambito di una circoscrizione, devono essere di sesso diverso per almeno il 60 per cento dei casi.

Poi ci sono altre situazioni, ad esempio la riduzione dei collegi plurinominali da 120 a 100 ed alcuni problemi regionali, soprattutto per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

Questo emendamento non è stato approvato, però, anche se dobbiamo tener presente che molto probabilmente esso costituirà il testo definitivo. A mio modo di vedere, restano ancora molte criticità da verificare.

Vorrei anch'io soffermarmi brevemente sul discorso della preferenza, perché, così com'è stata scritta la norma, ritengo che sia proprio una presa in giro, in quanto abbiamo visto che l'unico pregio della proposta Finocchiaro è che per lo meno ci sarà davvero un'alternanza di genere. Facciamo un esempio pratico, assumendo il caso che vi siano tre competitori, che il primo prenda il 40 per cento dei voti e che gli altri due prendano il 30 per cento ciascuno, i due perdenti avranno circa 129 seggi, solamente 29 dei quali scelti dai cittadini (poco meno del 25 per cento).

Solamente chi avrà un premio di maggioranza avrà una quota discreta di parlamentari eletti dai cittadini. Anche la possibilità delle pluricandidature, fino ad un massimo di 10, è un elemento fortemente distorsivo.

A questo punto, più che analizzare quello che c'è vorrei sottolineare due elementi che mancano, partendo da quanto disse Nenni, vale a dire che le idee camminano sulle gambe degli uomini - e io aggiungo delle donne -, per cui ritengo giusto che nel Parlamento siedano persone dal *curriculum* immacolato.

Faccio quindi riferimento all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che noi andiamo ad emendare, e soprattutto all'articolo relativo ai casi di ineleggibilità, che sono diversi e non sto a leggere tutti. Tuttavia la lettera *b*) di tale articolo 7 mi pare interessante, perché si riferisce ai presidenti delle Giunte provinciali (vi risparmio il commento che dovrei fare sulle Province) ma non fa anche riferimento alle Città metropolitane: visto che stiamo mettendo mano alla legge elettorale, dovremo mettere mano anche su questi punti.

Avrei voluto trovare qualche riferimento più esplicito in materia di formazione delle liste delle candidature. Poiché vi sono i casi di ineleggibilità, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, avrei visto quest'aspetto in maniera più puntuale. Ricordo, per esempio, che la stessa Commissione antimafia ha approvato, con una relazione il 23 settembre 2014, il codice di autoregolamentazione proposto, che intendeva impegnare i partiti ed i movimenti a non candidare soggetti che risultano coinvolti con reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura e molto altro. Proporrei di prendere l'articolo 1, comma 1, di questa relazione e inserirlo nel provvedimento in esame. In questo modo, infatti, daremo autorevolezza alle persone che siederanno su questi scranni.

L'esame di questo provvedimento poteva essere anche l'occasione di imporre un regolamento più stringente e non un'accettazione volontaria. Andrebbero inoltre inseriti altri elementi come il conflitto di interessi e quant'altro, di cui abbiamo già sentito prima.

A questo punto continuo con il pallino che ho da sempre, nel senso che dobbiamo distinguere il mondo meritocratico dal mondo reale. Nel mondo reale vengono premiate l'obbedienza, la sudditanza, l'appartenenza. Quanto sto dicendo è verificabile, considerato quanto abbiamo fatto ad agosto di quest'anno nel corso delle votazioni per la riforma costituzionale. Si è visto che quando c'è stato il voto libero, in occasione dei voti segreti, la maggioranza e quindi il Governo sono andati sotto: 140 a 135. Ben 65 senatori hanno quindi avuto modo di cambiare idea ed esprimersi liberamente.

Basterebbe quindi dare vera libertà di espressione ai parlamentari. In che modo? È molto semplice: occorre far sì che dopo uno o al massimo due mandati una persona non sia più eleggibile. Ciò garantirebbe davvero la sua libertà, anche perché in questo modo non dovrebbe rendere conto a nessuno e in un sistema semibloccato come quello che andremo a votare sarebbe davvero libero.

Voglio avviarmi a concludere con un elemento ripreso da una bellissima lezione del professor Giovanni Sartori, tenuta a Mantova al Festival della letteratura. Egli affermava la necessità di rendere poco appetibile il lavoro di parlamentare, ovviamente in termini economici e di potere. Questi due elementi andrebbero a cozzare perfettamente contro tutti coloro che stanno intervenendo contro la preferenza. Chi spenderebbe capitali ingenti per farsi eleggere quando non avrà più potere economico e alcun potere nel senso letterale del termine? Noi ne siamo una dimostrazione. I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati eletti spendendo praticamente nulla: i più spendaccioni tra noi hanno speso qualche centinaio di euro.

Termino ponendo una domanda su una questione che non ho capito davvero. Noi andremo a votare questa legge elettorale, che entrerà in vigore una volta terminato l'*iter* costituzionale di riforma del Senato, il quale prevede anche un *referendum*. Ma se il *referendum* boccherà, come credo accadrà, la proposta cosa succederà? Questo non mi è stato chiaro e lo stesso senatore Bruno parlava di una situazione che potrebbe rivelarsi un pasticcio. Credo che fare i conti senza l'oste non porti davvero bene.

Termino riprendendo un passo del discorso della senatrice Finocchiaro, tratto dalla relazione di presentazione in Aula, svolta sabato mattina 20 dicembre scorso alle ore 7: «La riforma della legge elettorale, da sola, non è in grado di risolvere compiutamente le esigenze di rappresentatività e di governabilità». Convengo davvero su questa frase e credo che bisogna lavorare soprattutto sui

candidati per avere una vera capacità di espressione, cosa che questo provvedimento non fa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta e, poiché la Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 12,30, sospendo la seduta fino al termine della stessa riunione.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,26*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghe, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 22 gennaio 2015. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di lunedì, 12 gennaio, alle ore 17, per un'informativa del Governo sull'attentato terroristico al periodico «Charlie Hebdo» a Parigi. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno.

Il prosieguo della settimana e di quella successiva prevede il seguito della discussione del disegno di legge elettorale. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 13 gennaio.

Nella seduta pomeridiana di lunedì 19 gennaio avrà luogo la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del Ministro. I tempi per il dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 1385 e connesso - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
- Disegno di legge n. 922 - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 gennaio 2015:

Giovedì	8	gennaio	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	8	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1385 (Legge elettorale) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 13 gennaio.

Lunedì 12 gennaio pom. h. 17 - Informativa del Governo sull'attentato terroristico al periodico Charlie Hebdo a Parigi

Martedì 13 gennaio ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16,30-20,30

Mercoledì 14 " ant. h. 9,30-13,30 - Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

" " " pom. h. 16,30-20,30

Giovedì 15 " ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16

Lunedì	19	gennaio	pom.	h. 16	- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
Martedì	20	gennaio	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Mercoledì	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9.30	
Giovedì	22	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

**Ripartizione dei tempi per la discussione della Relazione
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	27'
M5S	21'
AP (NCD-UDC)	20'
Misto	17'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'
LN-Aut	14'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	14'
SCpI	12'
Dissenzienti	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, non abbiamo approvato questa proposta di calendario per alcune questioni che andiamo ripetendo ormai da moltissimo tempo. Innanzitutto, Presidente, varie volte mi avete sentito intervenire in quest'Aula sul calendario per ricordare ai colleghi, e darne conto all'opinione pubblica, la necessità di inserirvi il disegno di legge sui reati ambientali, il cui *iter* tra l'altro sta andando avanti. Ieri, in Commissione, sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del Governo e quindi prevediamo che nel corso della prossima settimana sarà approvato. Per quanto ci riguarda, chiediamo che il suo esame possa essere inserito nella settimana che va da lunedì 19 gennaio a giovedì 22 gennaio. Martedì 20 gennaio potrebbe essere la giornata adatta per l'inserimento del disegno di legge sui reati ambientali.

Dico ciò perché il nuovo calendario, ancora una volta, fa i conti solo con i termini e le urgenze dettate dal Governo unicamente con riferimento alla legge elettorale - siamo quindi nella stessa situazione che ha fatto sì che, prima di Natale, all'alba del 20 dicembre, ci ritrovassimo ad incardinare per forza la legge elettorale - e non fa i conti, invece, con le urgenze, le emergenze e le assunzioni di responsabilità che ci siamo assunti pubblicamente. All'indomani della sentenza della Corte di cassazione sull'amianto - vorrei qui ricordarlo perché tutti siamo intervenuti in Aula - ci eravamo impegnati, con le associazioni delle vittime dei familiari, a portare finalmente a compimento, e quindi approvare, il disegno di legge in materia. Quest'ultimo, peraltro, molto probabilmente sarà modificato poiché il testo è arrivato dalla Camera ormai da molto tempo e necessita di un ulteriore passaggio alla Camera stessa. Vi è dunque un'assoluta urgenza e anche - ripeto - in considerazione dell'impegno solenne di responsabilità politica e istituzionale che ci eravamo assunti nei confronti delle associazioni delle vittime dell'amianto. Si sono aggiunte, peraltro in questi giorni, altre sentenze purtroppo non positive che hanno ricordato a tutti questa responsabilità politica di inserire nel nostro codice penale i reati ambientali. A noi sembra che si possa prevedere una parentesi di un giorno all'interno dell'esame della legge elettorale per poter inserire, discutere e approvare finalmente questo disegno di legge. Presidente, la mia proposta di calendario è dunque quella di prevedere la discussione del provvedimento martedì 20 gennaio.

L'altra questione - non vorrei dare una cattiva notizia al senatore Mucchetti - riguarda la proposta di informativa sul decreto delegato in materia fiscale che, come vedete, non è assolutamente stata presa in considerazione né dalla maggioranza né dal Governo. Io, invece, penso che sia opportuna non tanto per il processo decisionale, ma proprio perché è una delega data dal Parlamento. Proprio per la delicatezza della questione, penso che sia assolutamente opportuno che questa informativa sia svolta, e proponiamo che ciò avvenga nella settimana che va da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio, già nella giornata di giovedì 15 mattina. Credo che sia un dovere dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, che lo ha delegato, fare finalmente chiarezza. Le proposte che facciamo sono molto semplici.

Concludo dicendo che, ancora una volta - questa ormai si è trasformata in una vera presa in giro nei confronti delle opposizioni - i disegni di legge delle opposizioni, che dovrebbero discutersi a norma di Regolamento, sono per l'ennesima volta scomparsi dal calendario e questo lo ritengo assolutamente grave e lesivo dei diritti dell'opposizione. Non capiamo veramente quando potremo finalmente vedere discusso in Aula un disegno di legge delle opposizioni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, quello letto poc'anzi è un calendario che continua la tradizione di

incostituzionalità delle pratiche parlamentari qui in Senato e forse anche della Camera perché ci ritroviamo ancora con una legge elettorale che deve essere discussa a tutti i costi senza avere terminato l'*iter* in Commissione. Siccome in sede di Conferenza dei Capigruppo è venuta fuori questa discussione, mi sembra opportuno ricordare all'Aula che, visto che sembrano esserci degli accordi sulla legge elettorale e sul numero degli emendamenti, potremmo benissimo terminare in Commissione il lavoro sulla legge elettorale e riportare il provvedimento in Aula e potremmo occupare queste due settimane con dei disegni di legge che sono pronti in Commissione. Mi riferisco sia a quelli cui faceva riferimento la collega De Petris sia a quello sul reddito di cittadinanza, che avrebbe dovuto essere calendarizzato a norma di Regolamento a fine gennaio. Trattandosi di un disegno di legge molto impegnativo, in Commissione possiamo ampliare un po' i tempi della discussione - questo ci può stare - ma la discussione degli altri disegni di legge dell'opposizione continua ad essere rinviata. Anche questo non è corretto, non rispetta i Regolamenti e gli accordi che avevamo preso né i diritti delle opposizioni.

Vi è poi il pacchetto anticorruzione, fermo in Commissione giustizia come diversi altri disegni di legge che si potrebbero risolvere in pochi giorni, a partire già dalla settimana prossima o da quella successiva. La settimana prossima, ad esempio, potremmo affrontare il disegno di legge anticorruzione o quello sugli identificativi delle Forze dell'ordine; la settimana successiva potremmo ritagliarci un po' di tempo per alcuni disegni di legge come il divorzio breve, che buona parte del Paese chiede a gran voce dato che fa parte di altri diritti civili che non vengono affrontati da questo Governo da diversi mesi, anche se si potrebbe risolvere in mezza giornata.

Vi è poi il disegno di legge sui delitti ambientali, che costituiscono un'urgenza. Ritengo in sostanza che non si possa continuare a fare calendari che rispettano la volontà di una forza politica, quella di maggioranza, accontentando i desideri del Presidente del Consiglio, senza tener conto dei diritti delle opposizioni, che prima o poi ricominceranno a protestare violentemente. E lo faranno così forte che dovrete di nuovo ascoltarci, perché questa è l'unica moneta che capite in quest'Aula, la protesta radicale.

Il Movimento 5 Stelle prova a confrontarsi e a chiedere il rispetto dei propri diritti come opposizione, che invece gli vengono costantemente negati: allora non venite poi a dire che non dialoga! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, avanziamo a nostra volta una proposta alternativa di calendario, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito della quale abbiamo mosso due richieste, la prima delle quali era di spostare ad altra data o ad altro orario l'informativa del Governo sull'attentato di Parigi. L'abbiamo chiesto per permettere a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire ed assistere al dibattito, visto e considerato che in quella giornata, da parte di più di un Capogruppo, è stata evidenziata la concomitanza di alcune riunioni politiche all'interno di vari Gruppi. Abbiamo chiesto di spostare quell'informativa ad un altro giorno, ma io, a questo punto, chiedo di spostarla magari ad un altro orario (ad esempio, se il Ministro fosse disponibile, proporrei anche di posticiparla di un paio d'ore rispetto alle 17, che è l'orario previsto).

Altra richiesta, totalmente cassata da parte del Ministro, è quella di un'informativa da parte del Ministro competente sul decreto legislativo di riforma fiscale. La risposta è stata che le decisioni prese all'interno del Governo sono segrete e che il Governo poi verrà a riferire in Aula al momento debito. Riteniamo che, in questo momento storico in cui si parla di manine che vanno a incidere sui vari decreti e che però spesso non si sa di chi sono, a fronte dell'articolo 19-*bis* di questo decreto, modificato a seconda dell'umore di non si sa chi, vorremmo avere maggiori informazioni da parte del Ministro e del Governo. Questa richiesta non viene soltanto dalla Lega, ma da parte di numerosi senatori di vari Gruppi parlamentari che l'hanno espressa anche in Aula. Avevamo dunque chiesto questa gentilezza politica da parte del Governo ed abbiamo presentato anche una mozione, ma ci sembra di aver capito che questo Governo preferisca andare avanti a colpi di manine da parte del

Presidente del Consiglio. Andiamo avanti così: chiediamo comunque che venga calendarizzata la nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna).*

PRESIDENTE. Vi sono alcune coincidenze nelle proposte di modifica del calendario avanzate dalla senatrice De Petris e dal senatore Airola, come quella di inserire in calendario il disegno di legge sui reati ambientali.

Metto dunque ai voti tale proposta.

Non è approvata. *(Applausi ironici della senatrice Nugnes).*

Vi è una seconda proposta di modifica del calendario, presentata sia dal senatore Airola sia dal senatore Centinaio che dalla senatrice De Petris, volta ad inserire l'informativa del Governo sul decreto legislativo di attuazione della delega fiscale.

La metto ai voti.

Non è approvata.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Vi è poi la modifica di calendario proposta dal senatore Centinaio, volta a spostare il giorno o quantomeno l'orario dell'informativa prevista per il prossimo lunedì. Per onestà, devo dire che abbiamo effettuato una veloce verifica e, purtroppo, per la stessa ragione per cui il Ministro non sarà presente nei giorni di martedì e mercoledì perché sarà a Bruxelles, così non possiamo spostare l'orario.

Chiedo quindi al senatore Centinaio se voglia mantenere la richiesta o se, sulla base di questa informazione, intenda ritirarla.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo corretti e la ritiriamo.

PRESIDENTE. La ringrazio.

L'ultima votazione è sulla richiesta del senatore Airola, che chiede di inserire in calendario altri disegni di legge.

Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Airola.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,42)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Idem, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultato eletto il deputato Gianpiero D'Alia.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 10° e 13° riunite

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (1733)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento (assegnato in data 05/01/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

dep. Ferranti Donatella ed altri

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (1232-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

C.631 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847); S.1232 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.380, S.944, S.1290); C.631-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assegnato in data 08/01/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 22 dicembre 2014 e 2 gennaio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Maria Luisa Altomonte, Delia Campanelli, Gildo De Angelis, Marco Ugo Filisetti e Daniele Livon, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottore Calogero Piscitello, il conferimento di funzione dirigenziale di livello generale al Magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura;

al dottor Francesco Ricciardi, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato - ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 - il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 435).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LIII, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, realizzati nell'anno 2013 e previsti per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del

Regolamento, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XCIII, n. 2*).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 15 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2015, corredato dalla relativa nota illustrativa, approvato dall'Autorità medesima in data 15 dicembre 2014, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 436).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68

AUGELLO: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-03070) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

AUGELLO, MANCONI: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-02621) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BARANI: sulle procedure di acquisto *online* dei biglietti adottate da Trenitalia (4-00833) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CAMPANELLA, BOCCHINO: sulla violazione del principio della rappresentanza di genere nel consiglio di amministrazione della società Metropoli Est di Palermo (4-03026) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

DE MONTE ed altri: sull'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in Adriatico per conto della Croazia (4-02218) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE PETRIS: sulla realizzazione del tratto del metanodotto Busso-Paliano in provincia di Frosinone (4-01591) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

DI BIAGIO ed altri: sul caso del decesso di un cittadino italiano indigente residente in Messico (4-02863) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FASANO: sui rischi per l'ordine pubblico in un girone della Lega Pro di calcio (4-02626) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

GASPARRI: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02753) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GIOVANARDI: sulla vicenda della ditta "Bianchini costruzioni Srl" di San Felice sul Panaro (Modena) (4-03126) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LO GIUDICE ed altri: sulla programmazione ed attuazione delle politiche antidiscriminatorie e di promozione delle pari opportunità (4-02539) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MANCONI: sulla destituzione del consigliere d'ambasciata Michel Giffoni (4-03001) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MANCUSO: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02759) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ROSSI Maurizio: sul raddoppio del tratto autostradale Genova-Ventimiglia (4-00963) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

STEFANO: sulla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al gasdotto Trans Adriatic pipeline (TAP) (4-02998) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sul progetto di realizzazione in Puglia di un tratto della Trans Adriatic pipeline (TAP) tra Albania e Italia (4-03019) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[CENTINAIO](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [TOSATO](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#)

, [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - Il Senato,
premessi che:

lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente varato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, prevede, all'articolo 15, una disposizione che introduce nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'articolo 19-*bis*, il quale, a sua volta, stabilisce l'esclusione della punibilità per reati previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 "quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l'importo dell'imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata";

tale articolo depenalizza i reati fiscali, compresa la frode, su cui, al contrario, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, aveva in passato dichiarato, proprio in merito alla delega fiscale, che sarebbe stato rafforzato il contrasto alle frodi; la disposizione in oggetto, nonostante mantenga la soglia di rilevanza penale al 3 per cento del reddito evaso, ne prevede l'applicabilità solo ai casi relativi alle dichiarazioni fiscali infedeli (dovute ad errori in buona fede o di interpretazione), escludendo tutti quelli relativi alle dichiarazioni fraudolente, che comportano artifici come documenti falsi, che resteranno punibili penalmente;

quindi al di sotto del tetto del 3 per cento sparirebbero le responsabilità penali secondo un meccanismo, quello delle soglie percentuali, che permetterebbe così di frodare l'erario per somme molto consistenti secondo una logica di assurda iniquità per cui i più ricchi avrebbero la possibilità di evadere impunemente molto di più rispetto ad un contribuente meno abbiente;

in più, aspetto non poco rilevante, la depenalizzazione del reato comporterebbe di conseguenza, *ex lege*, la cessazione degli effetti penali della condanna e, soprattutto, delle pene accessorie;

la normativa avrebbe dunque un effetto eclatante sui processi in corso per frode fiscale, false fatturazioni e altri reati, ed è stata considerata da Franco Gallo, ex presidente della Corte costituzionale e presidente della Commissione del tesoro, una norma "radicalmente errata, tecnicamente e in termini di politica legislativa, perché porta con sé la soglia di una non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artificio";

inoltre il presidente Gallo ha giudicato il 19-*bis* inaccettabile, non soltanto perché riguarda l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ma perché la frode di per sé richiede una punizione, ed ha dichiarato di aver appreso della sua introduzione soltanto dopo il Consiglio dei ministri;

in particolare, infatti, questa previsione permetterebbe a Silvio Berlusconi, il quale sta già scontando con i servizi sociali la condanna per il processo Mediaset, di vedere depenalizzato il reato commesso e la conseguente cessazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che a suo tempo aveva causato la sua decadenza dalla carica di senatore e la relativa incandidabilità;

la disposizione, secondo quanto si apprende da organi accreditati di stampa, sarebbe "apparsa" durante il Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, in cui poco prima del termine della seduta il sottosegretario Delrio avrebbe ritirato le cartelline dei singoli Ministri, distribuite a lavori già iniziati, contenenti i provvedimenti in discussione, tra cui quello con lo schema del decreto sulla certezza del diritto, al fine di non fare confusione i tra testi corretti, come avrebbe sostenuto lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

qualche ora dopo sul sito ufficiale di Palazzo Chigi è stato pubblicato il nuovo testo contenente il 19-*bis*, senza che il Presidente del Consiglio ne facesse minimo accenno durante la conferenza stampa svoltasi immediatamente dopo la chiusura della stessa riunione;

non risulta chiaro se il testo del 19-*bis* fosse presente nella bozza portata in Consiglio dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante molti Ministri smentiscano la presenza di una tale disposizione e soprattutto qualsiasi intento di formulare una norma *ad personam*, e né come tale disposizione sia arrivata sul tavolo del Consiglio, considerando il fatto che questa non fosse presente neanche nei documenti in possesso dei tecnici dell'Agenzia delle entrate i quali collaborano in maniera

serratissima con il Ministero su tutte le riforme fiscali intervenendo anche direttamente sui testi destinati poi ad arrivare in Consiglio dei ministri;
circa le responsabilità dell'inserimento della disposizione, il capo dell'Ufficio legislativo di palazzo Chigi, Antonella Manzione, da più parti indicata come l'autore materiale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se ulteriori indiscrezioni di stampa riportano che la stessa, nel momento in cui la notizia è stata pubblicata dalla stampa, sabato 3 gennaio 2015, avrebbe fatto riferimento ad un magistrato pronto a riferire che il testo fosse arrivato già così dal Ministero dell'economia, dove era stato discusso articolo per articolo;
altre fonti mediatiche hanno riportato la notizia, svelata da una fonte vicina a Berlusconi, secondo cui la disposizione sarebbe stata addirittura concordata tra l'attuale Presidente del Consiglio e Berlusconi come uno dei punti nodali del "patto del Nazareno", e che ne fossero a conoscenza anche gli avvocati del cavaliere, Franco Coppi e Niccolò Ghedini, che, naturalmente, ufficialmente smentiscono;
allo stato attuale dei fatti, si apprende dalla stampa che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe bloccato *in extremis* la disposizione almeno fino a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica o fino a quando Berlusconi avrà definitivamente espiato la sua pena;
ad oggi, non è stata data nessuna chiarificazione in merito all'effettivo svolgimento dei fatti, né nessuna rassicurazione sulla certa espunzione dell'art. 19-*bis* dallo schema del decreto, anzi, secondo quanto riportato dalla stampa, il Governo sarebbe esclusivamente intenzionato ad abbassare le soglie dal 3 all'1,5-1,8 per cento, mentre non sembra affatto farsi strada l'ipotesi, avanzata da più parti, di ripristinare la piena punibilità a reati che vanno al di là della semplice evasione, quali quelli di frode fiscale e false fatturazioni, ignorando completamente come in altri Paesi, dove l'evasione fiscale registrata non raggiunge i livelli critici del nostro Paese, per i reati di frode fiscale siano previste pene più certe e severe,
impegna il Governo a riferire immediatamente in Parlamento relativamente alle implicazioni riguardanti l'inserimento, nello schema di decreto sulla certezza del diritto, dell'articolo 19-*bis*, chiarendo non soltanto le modalità e le vicissitudini che hanno comportato l'introduzione della disposizione ma anche chi ne sia stato l'autore materiale, ritenendosi inaccettabile che una normativa di così importante portata possa essere inserita in sordina senza che il Consiglio dei ministri, il quale resta collegialmente responsabile, ne sia a conoscenza o anche quando dichiararsi di non esserlo, ma soprattutto chiarendo quale sia stata la sostanziale e sottesa volontà politica che ha portato alla stessa disposizione, la quale comporterebbe non soltanto una palese e contraddittoria disparità e iniquità nella commisurazione delle pene relative alle frodi fiscali, ma risulterebbe in maniera eclatante quale norma *ad personam*, contrariamente al principio di generalità della legge.

(1-00370)

Interpellanze

[Mario FERRARA](#), [RUVOLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il viadotto Scorciavacche 2, vicino a Mezzojuso, sulla direttrice Palermo-Agrigento, è stato inaugurato il 23 dicembre 2014, ma è stato chiuso per un cedimento del tratto stradale;

metà carreggiata è sprofondata e la restante presenta una profonda spaccatura, dopo soli 10 giorni. Per fortuna nessun mezzo transitava in zona quando si sono manifestati i primi segni di cedimento;

il tratto crollato faceva parte di una serie di lavori che dovrebbero ammodernare 34 chilometri della strada più pericolosa dell'isola che conta centinaia di vittime. Il costo complessivo dei lavori sarebbe di oltre 295 milioni di euro, ed il tratto in cui è avvenuto il crollo era stato consegnato con 3 mesi di anticipo rispetto alle scadenze, per un costo di 13 milioni di euro;

la Procura di Termini Imerese, che coordina l'inchiesta sul crollo del viadotto avvenuto a pochi giorni dalla sua inaugurazione, ha predisposto il sequestro di tutta la documentazione relativa ai lavori, ritenendo quanto accaduto un fatto di gravità inaudita, e si accinge a nominare un collegio di esperti per accertamenti tecnici sul posto;

la società "Bolognetta scpa" (raggruppamento di imprese tra Cmc di Ravenna, Tecnis e Ccc) è impegnata attualmente con diverse squadre di lavoro, soprattutto nei nuovi viadotti Scorciavacche 1 e

2. L'intervento sulla strada statale 121 si riferisce ad un tratto di circa 34 chilometri dell'itinerario complessivo Palermo-Agrigento, che va dall'attuale svincolo "Bolognetta" (al chilometro 238 circa dell'attuale strada statale 121) allo svincolo "Bivio Manganaro". Sono previste numerose opere d'arte e, in particolare, una galleria artificiale, 5 nuovi viadotti, 12 svincoli, oltre ad interventi di restauro, miglioramento sismico e adeguamento di 16 viadotti e ponti esistenti;

l'Anas ha subito contestato al contraente generale a cui è affidata l'esecuzione dell'opera il difetto di esecuzione, disponendo l'immediata installazione di un sistema di monitoraggio di tutte le strutture su cui si regge la strada realizzate nell'ambito del tratto interessato e ordinando di procedere al ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 55, dal chilometro 10,5 al chilometro 12,4;

considerato che:

in Sicilia, purtroppo, il crollo dei viadotti è una cosa che si ripete, a luglio 2014 ci fu il crollo di una campata del viadotto Petrulla in territorio di Ravanusa che fece 4 feriti (tra cui una donna in gravidanza e 2 bambini), il 2 febbraio 2013 il crollo di una porzione della campata centrale del viadotto Verdura, sulla strada statale 115 sud occidentale sicula, a Ribera (Agrigento), a maggio 2009 la Procura della Repubblica di Agrigento aprì un'inchiesta dopo il crollo del viadotto il Geremia II, dove l'intera campata precipitò al suolo;

il 31 dicembre 2014 il viadotto Petrulla è stato chiuso per alcune ore, per cause ancora da definire, creando non pochi problemi agli automobilisti che transitavano in quel tratto di strada,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei riguardi di chi ha costruito male, di chi non ha controllato accuratamente che i lavori fossero fatti a dovere e di chi ha dato il via libera alla circolazione in quel tratto di strada;

se non ritenga di dover nominare un gruppo di esperti del campo (come deciso dalla Procura di Termini Imerese) col compito di accertare in particolare la qualità di tutti i materiali utilizzati dalle ditte che hanno lavorato al lotto 2A per le opere che riguardano i 34 chilometri di asfalto, da Bolognetta fino ai pressi di Palermo;

quali siano state le cause della chiusura, per un paio di ore, del ponte sul fiume Verdura;

se corrisponda al vero che per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie sono stati assegnati ad Anas 650 milioni di euro;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare nei confronti dei vertici ANAS;

chi siano i dirigenti ANAS che nel tempo si sono occupati dei vari ponti e campate che sono crollati.

(2-00233)

Interrogazioni

[GRANAIOLA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

il titolo IX-*bis* del secondo libro del codice penale (articoli da 544-*bis* al 544-*sexies*) tratta "Dei delitti contro il sentimento degli animali";

per tale ragione in Italia è vietato tagliare orecchie e code agli animali e i contravventori possono incorrere nel reato di maltrattamento punito, appunto, dall'articolo 544-*ter* del codice penale che punisce il maltrattamento degli animali con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro;

l'Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) gestisce per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i libri genealogici, o *pedigree*, e quindi organizza e gestisce qualunque manifestazione cinofila ufficiale sul territorio italiano;

l'Italia ospiterà quest'anno l'esposizione mondiale di valutazione morfologica che coinvolgerà a Milano dai 15.000 ai 20.000 cani di varie nazionalità;

a questa manifestazione sarà permessa la partecipazione di soggetti mutilati provenienti da tutto il mondo basandosi su *standard* dettati dalla Federazione cinofila internazionale che contravvengono palesemente alle norme vigenti in Italia;

in molte nazioni europee viene negato il permesso di giudicare tali soggetti in modo da non incentivare le mutilazioni spesso camuffate da fasulle operazioni veterinarie legate al benessere dell'animale, si chiede di sapere quali misure di competenza, i Ministri in indirizzo intendano assumere per impedire che alla manifestazione possano partecipare cani mutilati.

(3-01536)

[SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [VACCIANO](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in ottemperanza al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, sono stati pubblicati i dati relativi all'aggiornamento, per l'anno 2013, dell'anagrafe delle opere incompiute. Il censimento nazionale è realizzato dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici in collaborazione con tutte le Regioni e le Province autonome. La graduatoria nazionale ha fotografato una situazione di centinaia di investimenti in opere pubbliche attivati dalle amministrazioni, che per cause diverse sono rimaste incomplete e quindi non fruibili dalla collettività, rappresentando un gravissimo sperpero di risorse pubbliche ed il mancato soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui sono state destinate;

i dati contenuti nell'anagrafe evidenziano come le incompiute comunicate dagli enti locali e dal Ministero (per quanto attiene alle opere di rilevanza nazionale) ammontano a oltre 600, e quasi un miliardo e mezzo di euro è l'importo presuntivamente necessario per portarle a conclusione;

in tale elenco figurano strade, impianti sportivi, ospedali, parcheggi, aeroporti e altre strutture pubbliche avviate e mai completate. Si calcola che queste "opere fantasma" siano costate finora circa 4 miliardi di euro;

in molti casi, tali opere arrivano ad essere completate solo dopo tanti anni dall'inizio dei lavori, senza rispettare i preventivati costi di realizzazione. A ciò occorre aggiungere che per diverse infrastrutture, poco tempo dopo l'avvenuto completamento, si sono manifestati rilevanti difetti di esecuzione dell'opera, aumentando così lo sperpero di denaro pubblico;

in data 23 dicembre 2014 è avvenuta l'apertura della variante di "Scorciavacche", che permette il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;

dopo pochi giorni dall'inaugurazione un tratto della strada statale 121 in prossimità del viadotto "Scorciavacche", compreso tra il chilometro 14,4 e il chilometro 48 è crollato, in particolare per il verificarsi di un cedimento del terreno di fondazione del corpo stradale con innesco di uno scivolamento verso valle di parte del rilevato;

il tratto di strada crollato rientra nel progetto esecutivo denominato "lotto 2", approvato dall'Anas. L'importo del contratto è di oltre 295 milioni di euro e il costo dell'opera crollata ammonterebbe a circa 13 milioni di euro. Il contratto prevedeva la consegna dell'opera entro marzo 2015. L'impresa ha concluso i lavori 3 mesi prima;

i lavori sono stati appaltati dal consorzio "Bolognetta scpa", costituito da Cmc di Ravenna, Tecnis di Catania e Ccc di Bologna. La Cmc di Ravenna è una delle principali società costruttrici del *tunnel* della Maddalena di Chiomonte (Torino);

la ditta Cmc di Ravenna risulta essere appaltatrice di diverse opere pubbliche. Recentemente, in associazione con Coopsette, la Cmc si è aggiudicata 2 appalti per la realizzazione della metropolitana Circumetnea di Catania, relativi alle tratte Stesicoro-Aeroporto e Nesima-Misterbianco. Il valore dei lavori ammonta complessivamente a 139 milioni di euro di cui 122 milioni di pertinenza di Cmc. I *tunnel*, lunghi circa 3,9 chilometri, saranno scavati da 2 *tunnel boring machine* (TBM), con un diametro di 10 metri;

in passato, la Cmc di Ravenna è stata affidataria anche dei lavori di completamento del primo e secondo stralcio (tratto compreso tra la progressiva 260,30 e 534,70) e di prolungamento oltre la progressiva 613,10 della diga foranea, per un importo di lire 19.895.100.000, del porto dell'isola di Pantelleria, con contratto di appalto del 27 giugno 1997 stipulato dal Ministero dei lavori pubblici. Ad

oggi, dopo alterne vicende, la diga risulta un'opera incompiuta e soprattutto continua ad essere oggetto di ingente sperpero di denaro pubblico per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dovuti alle forti mareggiate;

considerato che:

già in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla": il cedimento ha riguardato una delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri; la stessa strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il mare e il porto di Licata;

la Procura di Termini Imerese, dopo aver sequestrato l'area interessata al collasso della struttura, ha aperto un'inchiesta sul cedimento del tratto di accesso al viadotto Scorciavacche. È stata sequestrata la documentazione relativa all'appalto e al collaudo;

quanto accaduto a distanza di pochi mesi nel territorio siciliano, prima nel viadotto Petrulla della strada statale 626 e ora in prossimità del viadotto Scorciavacche nella strada statale 121, mette in risalto un problema che riguarda in generale la gestione ed il controllo delle esecuzioni delle opere pubbliche, con evidente sperpero di denaro pubblico;

a parere degli interroganti è necessario appurare le responsabilità in capo a tutti gli attori intervenuti nella realizzazione dei lavori del tratto della strada statale 121 in

prossimità del viadotto "Scorciavacche";

considerato inoltre che:

come riportato anche da diversi organi di stampa, la cooperativa Cmc di Ravenna risulta coinvolta nei peggiori affari di speculazione riguardanti l'edilizia pubblica italiana, nota alle cronache per gli appalti Tav in val di Susa e dell'Expo di Milano, evento milionario sul quale si sono proiettate le maggiori *lobby* di affari del nostro Paese;

con legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) sono state, altresì, stanziare somme per la realizzazione di interventi di manutenzione della rete stradale, per utilizzare le quali, nel mese di maggio 2014, il Ministero e l'ANAS SpA hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione del secondo "Programma di manutenzione straordinaria di ponti, gallerie e interventi mirati alla sicurezza del piano viabile";

considerato infine che l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del 1974 si era inteso proprio assumere provvedimenti atti a prevedere costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti precedentemente tale normativa, ma anche in seguito la normativa non è stata sempre adempiuta a dovere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali siano gli interventi di competenza necessari, atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a prevenire per il principio di precauzione problemi sulle altre parti della strada statale 121 che permette il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;

se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese;

se risulti che le cause del crollo siano riconducibili all'esecuzione non a regola d'arte da parte dell'impresa appaltante o subappaltante, e se siano state rispettate le procedure di collaudo delle opere prima dell'autorizzazione al transito dei veicoli nella strada statale 121 interessata dai lavori del "lotto 2";

quali provvedimenti intenda assumere per esercitare un controllo puntuale nell'esecuzione dei futuri lavori, anche al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse e di finanziamenti pubblici.

(3-01537)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da notizie riportate dagli organi di informazione si è appreso che, in data 30 dicembre 2014, l'aereo di

Stato con a bordo il Presidente del Consiglio dei ministri, proveniente da Tirana, sarebbe atterrato a Firenze e non a Roma, così come previsto dal piano di volo;
a quanto è dato sapere il cambio di rotta sarebbe stato richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri per consentire ai suoi familiari di salire a bordo e condurli ad Aosta dove erano diretti tutti per trascorrere un periodo di vacanza;
l'ufficio stampa del Governo ha confermato che il Presidente del Consiglio e la sua famiglia hanno utilizzato un volo di Stato per recarsi in vacanza ad Aosta;
i costi per far volare un aereo di Stato sono elevatissimi e vengono pagati dai contribuenti;
data la particolare situazione di disagio economico nella quale versa il Paese, chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe dare a giudizio dell'interrogante il buon esempio astenendosi dall'utilizzo di mezzi di trasporto pagati dai contribuenti se non per lo stretto necessario ad adempiere il proprio ruolo;
è del tutto inopportuno che chi ricopre ruoli istituzionali giustifichi l'utilizzo dei voli di Stato per raggiungere i luoghi di villeggiatura, appellandosi all'esistenza di leggi che lo consentono, specialmente in un periodo di recessione economica che richiede continui e forti sacrifici agli italiani;
risulta all'interrogante che il cancelliere tedesco è solito recarsi in vacanza, anche in Italia, usando voli di linea;
il primo ministro britannico è stato più volte fotografato in diversi aeroporti in attesa di imbarcarsi su voli di linea e *low cost* per recarsi in vacanza con la propria famiglia;
il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia avrebbero alloggiato in una caserma degli alpini nei pressi di Courmayeur (Aosta),
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti a quanto ammonta il costo del volo di Stato che ha portato il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia in vacanza;
se risulti a quanto ammonta il costo della permanenza del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua famiglia nella caserma degli alpini;
se il Ministro non ritenga di doversi rendere promotore di una rivisitazione della legge che oggi consente alle massime cariche istituzionali di usare i voli di Stato per recarsi in vacanza, a differenza di quanto accade negli altri Stati membri dell'Unione europea.
(3-01538)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

attualmente all'interno del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma operano più di 200 vigili volontari;
svolgono un servizio indispensabile, permettendo il mantenimento in servizio del distaccamento misto di Langhirano, all'interno del quale operano 8 vigili volontari (divisi nei 4 turni) richiamati costantemente in servizio a fianco della componente permanente, ovviando altresì alle carenze di personale nella sede centrale di Parma e presso il distaccamento di Fidenza in occasione delle festività e dei periodi di ferie della componente permanente, oltre alle carenze di personale negli uffici;
attualmente, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, i volontari vengono richiamati in servizio per un massimo di 20 giorni per ogni richiamo e per un totale di 160 giorni all'anno per ogni volontario;
con i nuovi parametri del nuovo piano di distribuzione dei richiami in servizio (in vigore con nota del Ministero dell'interno prot. n. 52384 del 23 dicembre 2014), i giorni di richiamo in servizio sono stati ridotti, per ogni richiamo, da 20 a 14 giorni;
la riorganizzazione priverà molti volontari del rateo della tredicesima mensilità, spettante solo a quanti prestano servizio per almeno 15 giorni in un mese, con una forte riduzione del salario percepito;
il numero di richiami autorizzati è inoltre stato più che dimezzato rispetto agli anni passati, con il rischio di forti disagi per il distaccamento misto di Langhirano, che per la normale funzionalità richiederebbe (con il nuovo piano di redistribuzione) almeno di 156 "richiami in servizio" a semestre a fronte dei 78 autorizzati dalla Direzione regionale vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna (nota prot.

20562 del 30 dicembre 2014); oltre a creare probabili ripercussioni sul soccorso tecnico urgente anche presso la sede centrale o il distaccamento di Fidenza in occasione dei periodi estivi ed invernali di festività a causa della ormai cronica carenza di personale;

analoga carenza di personale rischia di verificarsi all'interno degli uffici del comando provinciale, anch'esso duramente provato dalla carenza di personale amministrativo;

analoghe problematiche sono riscontrate in tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco d'Italia, si chiede di sapere:

per quali ragioni i tagli stabiliti per l'anno 2015 siano enormemente superiori rispetto alle effettive esigenze legate all'incremento della pianta organica di 1.030 unità di vigili del fuoco del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilito dall'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014;

se esista la possibilità di revoca per provvedimenti che creano tali gravi disagi sia ai vigili volontari sia ai comandi provinciali, con conseguenti criticità legate al soccorso tecnico urgente e diminuzione del grado di sicurezza dei cittadini;

come si intenda perseguire le finalità del progetto "Soccorso Italia in 20 minuti" nato, per volontà del Ministero dell'interno, nel 2002 a fronte dei tagli imposti;

se sia percorribile, in un'ottica di riduzione della spesa della pubblica amministrazione, una nuova procedura di stabilizzazione dei vigili volontari (personale qualificato, già addestrato, con grande esperienza sia di vita di caserma sia dal punto di vista interventistico) con corsi di formazione ridotti e mirati sulle eventuali carenze della componente, a fronte di un concorso pubblico molto più dispendioso.

(4-03216)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'avvocato Michele Santonastaso del foro di Napoli risulta aver riportato ben due condanne penali in primo grado. Una per minaccia (un anno con pena sospesa con la condizionale) in danno di Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, e una a 11 anni per associazione mafiosa;

costui è lo storico difensore di imputati di camorra,

si chiede di sapere se risulti che l'ordine degli avvocati di Napoli lo abbia sospeso dall'albo in via cautelare.

(4-03217)

[MORRA](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 4, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana riconosce il diritto al lavoro come principio fondamentale e ne tutela l'esercizio attraverso la realizzazione delle condizioni che lo rendono effettivo;

le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività rendendo note tutte le informazioni sull'organizzazione e sulla vita dell'ente. Questo obbligo ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni, anche da parte dei cittadini. Secondo la recente legge di riforma della pubblica amministrazione (decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), la trasparenza rientra tra i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come previsto dell'articolo 117, comma 2, lett. *m*) della Carta costituzionale;

la tutela e la sicurezza del lavoro costituiscono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione; considerato che:

il sistema sanitario della Regione Calabria è sottoposto a commissariamento da parte del Governo ai fini dell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario;

la Regione Calabria ha siglato il piano di rientro dal disavanzo il 17 dicembre 2009 volto a verificare la qualità delle prestazioni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali;

l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce che al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongano un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperino «l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente»; considerato inoltre che:

la Regione Calabria in ottemperanza a ciò ha emanato la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, recante "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125", che all'art. 1, comma 4, stabilisce che «Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento»;

pur avendo la Regione già recepito, con la predetta legge, le disposizioni del decreto-legge, emana successivamente la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1" con la quale fornisce un'interpretazione estensiva alle disposizioni dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 nonché dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 recante prevedendo all'art. 1 che «l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14 novembre 2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge»;

considerato infine che:

la Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 1, avrebbe dovuto provvedere, con proprio atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed alle leggi regionali n. 15 del 2008, n. 28 del 2008 e n. 8 del 2010;

in data 24 gennaio 2014 la Regione pubblicava il seguente "Avviso Pubblico - elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle leggi regionali nn. 15/2008, 28/2008 e 8/2010" finalizzato alla raccolta delle richieste di iscrizione negli elenchi regionali dei lavoratori suddetti;

risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, ad oggi non sia mai stato ufficialmente pubblicato alcun elenco dal Dipartimento competente, n. 10, "lavoro, politiche della famiglia, pari opportunità, formazione professionale, cooperazione e volontariato" della Regione Calabria;

diversi quotidiani, tra cui il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014, riportano che il dirigente generale del Dipartimento, dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale, abbia trasmesso all'Asp (azienda sanitaria provinciale) di Cosenza diverse delibere, tra cui anche l'atto di delibera n. 420 del 10 ottobre 2014 "Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio

2014" con cui la Giunta regionale ha stabilito i criteri per la selezione di un totale (ad oggi ancora non ufficializzato) di lavoratori da assumere presso l'Asp di Cosenza;
in violazione delle norme sulla trasparenza e delle procedure per la selezione e l'assunzione del personale presso pubbliche amministrazioni, i nominativi dei lavoratori non sono ufficialmente noti se non attraverso organi di stampa, come pubblicato dal quotidiano "La provincia di Cosenza" in data 4 dicembre 2014;

risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, la "Deliberazione n. 420 del 10 ottobre 2014 - Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio 2014", pur essendo riportata nel titolo sul sito della Regione Calabria l'intestazione del documento, non sia nel merito consultabile;

come pubblicato in numerosi organi di stampa, in particolare da "La provincia di Cosenza" in data 4 dicembre 2014, alle pagine 4 e 5, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a firma del direttore generale dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale avrebbe inviato ai potenziali iscritti agli elenchi regionali, mai ufficialmente pubblicati, lettere di avviso di assunzione da parte del sistema sanitario calabrese;

il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014 ha riportato la notizia secondo la quale il commissario Luciano Pezzi ha presentato esposto alla Procura di Cosenza relativamente alla totale mancata trasparenza riguardo agli atti contenenti i criteri per la scelta dei 200 precari assunti dall'Asp di Cosenza su delibera della Regione Calabria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali eventuali iniziative, anche per il tramite del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, intendano assumere al riguardo;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare se i criteri di selezione dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e conseguentemente all'art. 1, commi 2 e 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, siano stati rispettati nella procedura di selezione dei lavoratori;

se non considerino che la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, violi indirettamente le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101;

quali azioni di competenza intendano intraprendere affinché vengano rispettate le norme e le procedure per la trasparenza degli atti di pubbliche amministrazioni;

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano assumere nei confronti di soggetti ed enti responsabili delle violazioni delle norme sulle procedure di selezione o assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni.

(4-03218)

[CRIMI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [SANTANGELO](#), [EUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [GAETTI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nella città di Brescia, l'inquinamento provocato dall'industria chimica Caffaro per oltre mezzo secolo, a partire dagli anni '20, è oramai tristemente noto quale uno dei più estesi e rovinosi casi di contaminazione da Pcb (policlorobifenili) e diossine della storia d'Italia, d'Europa e del mondo, per estensione dell'area urbana inquinata e della popolazione colpita;

con il decreto 24 febbraio 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito la "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro" (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n.121 del 27 maggio 2003 - Supplemento ordinario n. 83), aggiungendolo all'elenco dei siti d'interesse nazionale (SIN) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";

alla data odierna rimangono ignoti gli oneri derivanti dal completamento della bonifica del SIN, in

quanto non si è provveduto ancora a redigerne un progetto complessivo;
in data 15 novembre 2013, nella risposta all'interrogazione 4-00167 presentata dall'on. Ermete Realacci in data 9 aprile 2013 e riguardante l'inserimento nell'elenco dei SIN del sito denominato "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)", il sottosegretario di Stato per l'ambiente Marco Flavio Cirillo ha dichiarato: «questo Dicastero ritiene in via generale che i commissariamenti sono spesso la spia delle difficoltà in cui versano le istituzioni pubbliche che non riescono a far funzionare le cose in modo adeguato. Tuttavia, nel caso specifico del Sito Caffaro-Brescia, la particolare situazione di degrado e i risultati dei nuovi campionamenti in corso potrebbe indurre a rivedere tale giudizio e considerare la figura commissariale quale utile strumento (la "sciabola" di Sieyès?) di un tavolo di coordinamento che, ad onor del vero, nei fatti si è già realizzato»;

il comma 2 dell'art. 4-ter, rubricato "Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale", del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in materia di «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede espressamente che «al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato»;

il comma 3 dell'art. 4-ter, conferisce al commissario nominato il delicato compito di curare «le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati»; inoltre, per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario è autorizzato «ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali»;

considerato che:

nell'articolo di stampa intitolato "Pcb e inquinamento: Moreni sarà il commissario Caffaro", pubblicato in data 19 dicembre 2014 nell'edizione *on line* del quotidiano "Bresciaoggi", si apprende che «il commissario straordinario del ministero per l'emergenza Caffaro sarà Roberto Moreni, storico dirigente dell'Urbanistica in Loggia oggi in pensione»;

stando alle dichiarazioni dell'assessore per l'ambiente del Comune di Brescia, Gianluigi Fondra, si apprende che «il ministero (...) ha chiesto una figura gradita al territorio, ma soprattutto tecnica, le cui competenze siano spendibili in modo pratico. E che avesse, anche, una conoscenza del contesto»;

considerato inoltre che l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede espressamente il "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", salvo «incarichi e collaborazioni (...) esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione»;

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

il signor Roberto Moreni ha ricoperto il ruolo di dirigente del settore Urbanistica del Comune di

Brescia durante lo scandalo procurato dall'industria chimica Caffaro. Ha inoltre contribuito a definire le destinazioni d'uso dell'area Caffaro all'epoca della scoperta del secolare inquinamento provocato dall'azienda chimica di via Milano a Brescia, trasformandola da area industriale a residenziale prima dello scandalo, rendendola dunque, a parere degli interroganti, vulnerabile a speculazioni edilizie, e ripristinandone la destinazione industriale successivamente, con il conseguente aumento dei valori limite di tolleranza della contaminazione da Pcb. In seguito Moreni è divenuto direttore generale di "Brescia Mobilità", società per la quale ha coordinato per anni la realizzazione della metropolitana leggera, i cui scavi non hanno potuto interessare il comparto Milano per la forte contaminazione indotta proprio dalla Caffaro. Infine è andato in pensione sotto l'amministrazione Paroli; dall'articolo "Caffaro, ex dirigente comunale in pensione scelto come Commissario", pubblicato in data 19 dicembre 2014 nell'edizione *on line* del quotidiano "Corriere della Sera" di Brescia, si apprende che «servono competenze ambientali e scientifiche che Moreni dovrà per forza cercare in qualche consulenza»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il futuro commissario straordinario per l'emergenza Caffaro, chiunque dovesse essere nominato per tale funzione, avrà il delicato compito di coordinare la bonifica di una delle aree più inquinate del pianeta; per svolgere con profitto un ruolo di tale, cruciale, importanza, è necessario il ricorso ad una personalità terza e competente, svincolata da logiche di partito e di attribuzione;

il signor Moreni è sprovvisto delle competenze tecniche necessarie a svolgere il gravoso compito che presumibilmente gli verrà assegnato; inoltre le sue precedenti esperienze lavorative presso l'amministrazione bresciana lo porrebbero in una condizione di conflitto di interessi rilevante, essendo stato coinvolto in prima persona nelle dinamiche urbanistiche e nelle autorizzazioni di carattere edilizio inerenti ai comparti rientranti nel SIN;

ad una problematica tanto vasta, complessa e ramificata come quella rappresentata dal SIN Brescia-Caffaro non si può rispondere con la nomina di un commissario che rimarrà in carica per il tempo di un solo anno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano che gli interventi necessari per la bonifica del SIN Brescia-Caffaro debbano rientrare tra quelli programmati nell'ambito del quadro strategico nazionale, ritenuti prioritari per i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale;

se sia stata istituita una contabilità speciale nella quale possano confluire le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato;

a chi spetti la definizione del piano complessivo di bonifica del sito di Brescia-Caffaro e del piano finanziario, e per quale motivo tali piani non siano ancora stati redatti;

quali siano le effettive modalità, i tempi ed i criteri che si intendono adottare per la nomina del commissario dell'emergenza Brescia-Caffaro;

quali siano le deroghe previste e concesse per il commissario nominato e quali siano le modalità di vigilanza e controllo sul suo operato;

se non ritengano che la figura del commissario debba essere individuata tra persone competenti, prive di possibili conflitti di interessi e del tutto estranee alle vicende che hanno contribuito all'insorgere delle problematiche che si ritroverebbero a gestire e dover risolvere;

se non considerino opportuno, vista la complessità ed i tempi necessari per la bonifica del sito, che il commissario da individuare venga incaricato per un periodo superiore ad un anno, pur sempre nel rispetto del limite di legge dei 3 anni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

se non ritengano pertanto appropriato individuare un commissario che non risulti in quiescenza.

(4-03219)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è in corso presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un'attività di

riorganizzazione che sta coinvolgendo le Soprintendenze archivistiche di Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e Liguria e che comprenderebbe anche le biblioteche e gli archivi; questa operazione sta provocando un aumento del numero degli uffici di collaborazione del Ministero (95 unità) e delle Direzioni generali (da 8 a 12, nel 2001 erano 4);

l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio storico inestimabile;

in tale riforma si prevede la divisione degli archivi di Stato in due categorie: archivi nazionali vi faranno parte gli archivi più importanti che diverranno sedi dirigenziali dipendenti direttamente dalla Direzione generale e archivi provinciali retti da un funzionario e dipendenti dalle future Soprintendenze archivistiche;

considerato che:

l'archivio di Stato di Genova non figura nella lista dei futuri archivi nazionali al contrario di Venezia, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

nonostante alcuni ordini del giorno presentati sia in Consiglio comunale di Genova che in Regione Liguria siano stati approvati tra maggio e giugno 2013, l'archivio di Stato di Genova continua a non essere preso in considerazione nella lista degli archivi nazionali;

la sua mancata considerazione nella prima categoria svilisce e penalizza l'importanza nazionale ed internazionale a livello culturale di Genova, città che nel 2004 è stata capitale europea della cultura, minando altresì l'autonomia dello stesso archivio di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di evitare il ridimensionamento dell'archivio di Stato di Genova, che nuocerebbe fortemente al prestigio della città e della regione.

(4-03220)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'ente parco dei Nebrodi, in Sicilia, sta operando per diffondere trasparenza e legalità in un vasto territorio di propria competenza. Il Governo regionale, guidato dal presidente Crocetta, ha affidato il parco alla responsabilità del dottor Antoci, personalità di elevata qualità morale, che ha avviato un'azione di rottura col passato, spesso caratterizzato da pratiche clientelari ed affaristico-mafiose;

risulta all'interrogante che il dottor Antoci ed il presidente Crocetta, di recente, sono stati raggiunti da minacce di morte di tipico stampo mafioso, proprio a voler sottolineare la dirompenza dell'azione avviata dall'ente parco dei Nebrodi;

l'intimidazione era contenuta in una lettera recapitata proprio negli uffici del parco dei Nebrodi ed indirizzata al presidente Antoci: "Ne avete per poco, tu e Crocetta morirete scannati";

della medesima rilevanza è l'attività dell'ESA siciliano (Ente di sviluppo agricolo) che il presidente Crocetta ha affidato alla guida del dottor Francesco Calanna, che ha impresso un'azione di legalità e di sviluppo senza precedenti, al punto da revocare ettari ed ettari di terreno dell'ente pubblico regionale in mano dei privati senza spesso averne i titoli, alcuni dei quali appartenenti a storiche e pericolose famiglie di mafia;

esponenti di spicco del *clan* mafioso dei tortoriciani sono, oltre ai Galati-Giordano, anche i Bontempo Scavo ed i fratelli Calogero e Vincenzino Mignacca, latitanti dal 2008 e catturati nel novembre 2013 grazie ad un *blitz* dei carabinieri del Gis (gruppo di intervento speciale), durante il quale il secondo, pur di non consegnarsi allo Stato, si è suicidato;

dalla relazione annuale sulle attività svolte (nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013) dal procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia si apprende "nel corso delle indagini effettuate per la ricerca dei latitanti Mignacca, la P.G. operante apprendeva dell'esistenza di un accordo in essere tra le *famiglie* mafiose dei Bontempo Scavo e dei Batanesi, volto al controllo del territorio nebroideo. Dalle informazioni acquisite emergeva che, poiché la famiglia Bontempo Scavo era stata fortemente limitata dagli arresti avvenuti negli anni precedenti e decapitata dei suoi capi storici, al fine di non perdere il controllo del territorio in favore di altre famiglie (in particolare quelle barcellonesi) e per mantenere gli equilibri, aveva concordato che la gestione del territorio fosse attuata dai componenti della famiglia dei Batanesi in cambio del 50 per cento dei proventi delle attività illecite (principalmente estorsioni)";

le tecniche estorsive utilizzate dalle famiglie mafiose dei Nebrodi, la cui attività si spinge anche nella zona nord della provincia di Enna, sono rimaste quelle di un tempo: la "messa a posto" perpetrata ai danni di imprenditori e commercianti tramite la corresponsione di ingenti somme di denaro; l'imposizione di forniture e di manodopera; la cosiddetta estorsione con il "cavallo di ritorno", realizzata attraverso il furto di automezzi, macchine agricole, mezzi di lavoro operanti in cantieri, seguito dalla richiesta di denaro per la successiva restituzione del maltolto;

la mafia di Enna non va sottovalutata perché è sempre stata un'organizzazione potente e legata all'assetto di vertice del momento, di tale affidabilità che è stata scelta come sede dove svolgere i *summit* di mafia che hanno dato vita alla stagione delle stragi del 1992 (stragi di Capaci e di via d'Amelio che hanno avviato la "stagione stragista"). Per questo, Cosa nostra di Enna è stata guidata da *boss* in grado di interloquire con le istituzioni in una logica collusiva, come Raffaele Bevilacqua, capo provinciale e contemporaneamente politico, Salvatore Gesualdo e Giancarlo Amaradio, di recente destinatari di ulteriori ordinanze di custodia cautelare;

occorre, altresì, dare atto che l'operatività di Cosa nostra nella provincia di Enna è stata da sempre condizionata dall'incisiva influenza delle organizzazioni mafiose radicate nei più importanti centri limitrofi (nel caso di specie Cosa nostra catanese) che hanno da sempre considerato di interesse il territorio ennese;

risulta inoltre che al Comune di Troina (Enna) appartiene la gestione di una grossa area boschiva sui Nebrodi, circa 4.200 ettari, che sembra essere oggetto di interesse da parte di alcune famiglie mafiose tradizionalmente legate alla mafia dei Nebrodi (Tortorici, Cesarò, San Fratello, Maniace, Montalbano Elicona, Castell'Umberto);

nel tempo non sono mancate pressioni e tentativi di condizionamento da parte di tali famiglie per la gestione di questo immenso patrimonio boschivo, da cui si ricavano ingenti risorse finanziarie attraverso i contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

da quanto esposto si evince che i maggiori interessi economici di queste famiglie mafiose sono rappresentati dalla gestione diretta dei pascoli boschivi sui Nebrodi di proprietà del Comune di Troina e dell'ente parco dei Nebrodi, che sarebbe esercitata anche attraverso il controllo del territorio e la perpetrazione di una serie di reati, per lo più estorsioni, furti e danneggiamenti, volti ad affermare la supremazia criminale e a scoraggiare altri eventuali contraenti nella gestione di questi terreni;

con l'elezione della nuova amministrazione comunale (giugno 2013), guidata dal sindaco Fabio Venezia, si è aperta una nuova stagione di legalità e sono venuti meno certi "appoggi" che garantivano, attraverso un'attenta ed oculata copertura, il perseguimento dei lucrosi interessi economici,

uno dei primi atti del nuovo sindaco è stato la rimozione immediata del vecchio consiglio d'amministrazione dell'azienda, il licenziamento del direttore tecnico, destinatario di un decreto di rinvio a giudizio per falso in atto pubblico allo scopo di ricoprire quell'incarico;

il tentativo, da parte del sindaco Venezia, di far luce su questi aspetti, di avviare la procedura di evidenza pubblica nella stipula dei contratti e la volontà di aumentare il canone di affitto per i contratti in scadenza ha messo in fibrillazione il sodalizio criminale che ha mostrato una certa insofferenza per questo nuovo corso, manifestando "avvertimenti" e chiari segnali intimidatori nei confronti dell'azienda ed in particolare verso il sindaco stesso, particolarmente esposto sul fronte della legalità;

nei mesi scorsi su delega del Ministro dell'interno, il prefetto di Enna ha disposto un accesso ispettivo presso l'azienda silvo pastorale di Troina al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti mirati allo scopo di verificare se emergano forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per combattere la criminalità rurale legata ad un controllo capillare della gestione del territorio boschivo dell'ente parco dei Nebrodi e del Comune di Troina;

come intenda rafforzare i presidi delle forze di polizia soprattutto nella componente investigativa al fine di stroncare affari, corruzione, intimidazioni e collusioni esercitate su un territorio storicamente lasciato, spesso, in ombra dallo Stato;

quali forme di protezione intenda intraprendere per salvaguardare l'azione e l'incolumità del dottor Antoci alla guida del parco dei Nebrodi, del dottor Calanna alla guida dell'ESA e del sindaco di Troina Fabio Venezia.

(4-03221)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [ENDRIZZI](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri della difesa e della salute* - Premesso che:

nel territorio nazionale molti nuclei familiari, i cui componenti fanno parte delle forze armate e di polizia, vivono una situazione di disagio dovuta al distacco e alla conseguente impossibilità di assistere adeguatamente familiari affetti da patologie gravi ed invalidanti;

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 104 del 1992, «La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata»;

ai sensi dell'art. 33, comma 5, il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;

con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità;

lo scorso 15 ottobre 2014, a seguito dell'audizione informale dell'Istituto nazionale di statistica nella persona del direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, è emerso che metà della popolazione giovane e adulta con gravi disabilità non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell'assistenza grava dunque completamente sui familiari conviventi;

la situazione economica dei disabili gravi è spesso critica e i familiari rappresentano il solo sostegno assistenziale di cui possono fruire;

considerato che:

il volontario in servizio permanente G. A. ha prestato servizio nell'Esercito italiano per 17 anni svolgendo 5 missioni all'estero, una in Albania, una in Macedonia, una in Afghanistan e 2 in Kosovo, e ricevendo diverse onorificenze;

il militare è coniugato con la signora G. C. affetta da sclerosi multipla, dichiarata disabile in condizione di gravità con determinazione del mese di settembre 1997, e costretta sulla sedia a rotelle a causa di gravi problemi di deambulazione. La coppia ha un figlio di 3 anni che necessita di cure e assistenza che la madre, non autonomamente deambulante, non può assicurargli;

il 9 dicembre 2011, il militare è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato giacché risultato affetto da "disturbo depressivo". Conseguentemente il signor A. è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa ed è stato assegnato all'ufficio Polimanteo, sito a Roma in via Angelico 19. Tuttavia, la coniuge ed il figlio minore del signor A. vivono e risiedono in Sardegna a Sorso (Sassari);

la lontananza dal coniuge crea notevoli disagi alla moglie, la quale è costretta a non seguire tutte le cure mediche necessarie, a svolgere una vita reclusa, a preoccuparsi che il bimbo non necessiti di

alcuna cura medica, a non poter fare quotidianamente la spesa. Per tale ragione il signor A., attesa la grave situazione familiare, ha chiesto più volte di essere trasferito in una sede di servizio che gli consenta di prestare assistenza alla moglie disabile e di accudire il figlio minore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno accogliere le urgenti richieste che provengono dai soggetti di cui in premessa che hanno la necessità di assistere i propri familiari;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere al fine di risolvere o attenuare i gravi disagi cui sono sottoposti i nuclei familiari in difficoltà, in un'ottica di tutela dell'unità familiare, della salute dei componenti affetti da gravi patologie nonché di protezione dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità.

(4-03222)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da recenti stime in Italia vi sono circa 4 milioni di disabili, gran parte dei quali, in età scolastica, vedono minacciato il loro pieno ed inalienabile diritto all'accesso alle strutture scolastiche ed all'istruzione;

in particolare, nella provincia di Padova, sono un centinaio i ragazzi ed i bambini ciechi, sordi e con difficoltà di apprendimento che rischiano di non avere più, nei prossimi mesi, l'assistenza necessaria per il trasporto dalle loro abitazioni alle strutture scolastiche e viceversa;

infatti, in seguito alla soppressione delle Province, rischiano di scomparire anche i servizi di trasporto ed assistenza scolastica ai disabili nelle scuole;

il perdurare della crisi economica che attanaglia il nostro Paese si ripercuote maggiormente proprio sui più deboli, che sono messi a dura prova da questo periodo di grandi difficoltà;

i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare; bisogna agire concretamente sul diritto all'assistenza per facilitare loro l'accesso all'istruzione ed alla formazioni per un successivo adeguato inserimento nel mondo del lavoro,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda disporre per impedire che, in seguito al riordino delle Province, si escludano l'assistenza ed il trasporto dei disabili, creando così un vuoto normativo.

(4-03223)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01538, del senatore Scilipoti Isgrò, su un volo di Stato utilizzato per recarsi in villeggiatura;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01537, del senatore Santangelo ed altri, su un cedimento stradale presso il viadotto Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01536, della senatrice Granaiola, sulla partecipazione di animali mutilati all'esposizione internazionale cinofila di Milano.

1.5.2.2. Seduta n. 386 (ant.) del 04/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

386a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 387 del 10 febbraio 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 gennaio.

Sul processo verbale

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Signor Presidente, le do innanzitutto il benvenuto o, meglio, il bentornato.

Chiedo quindi la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un attimo di attenzione.

Alla ripresa dei nostri lavori desidero rinnovare, a nome mio personale e di tutto il Senato, il saluto più affettuoso e cordiale al neoeletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella, augurandogli buon lavoro. (*Numerosi senatori si levano in piedi. Vivi applausi*). Siamo certi che saprà interpretare al meglio il suo ruolo di garante e di rappresentante dell'unità nazionale.

Voglio inoltre porgere il mio più vivo ringraziamento alla vice presidente Valeria Fedeli (*Vivi applausi*), che è stata mia vicaria e che ha esercitato con dedizione e competenza le funzioni vicarie di Presidente del Senato, nonché agli altri Vice Presidenti (*Vivi applausi*), che si sono alternati in mia assenza e che hanno affrontato dei momenti piuttosto impegnativi nella conduzione dell'Assemblea. Li ringrazio.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 9,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Collegli, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 12 febbraio. L'ordine del giorno della seduta unica di oggi prevede l'esame di ratifiche di accordi internazionali, la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto d'attribuzione, nonché il sindacato ispettivo. La Presidenza potrà valutare una sospensione della seduta in relazione all'andamento dei lavori.

La giornata di domani sarà dedicata al lavoro delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dei decreti-legge. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 10 febbraio. Il calendario prevede la discussione dei disegni di legge sul reato di negazionismo, in materia di delitti contro l'ambiente, il decreto-legge Ilva e sviluppo di Taranto, ove concluso dalle Commissioni, e il seguito del disegno di legge in materia di traffico di organi destinati al trapianto, la cui discussione è rimasta interrotta. Infine, nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio si terrà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 54 - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
- Disegno di legge n. 1345 e connessi - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 4 al 12 febbraio 2015:

Mercoledì	4	febbraio	ant.	h. 9,30	- Ratifiche di accordi internazionali concluse dalla Commissione affari esteri - Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione - Interpellanze e interrogazioni

La giornata di giovedì 5 febbraio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dei decreti-legge.

Martedì	10	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 54 - Reato di negazionismo - Disegno di legge n. 1345 e connessi - Delitti contro l'ambiente (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1733 - Decreto-legge n. 1 - ILVA e sviluppo di Taranto (<i>Scade il 6 marzo 2015</i>) (<i>Ove concluso dalle Commissioni</i>) - Seguito disegno di legge n. 922 - Traffico organi destinati al trapianto
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	12	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 54 (Reato di negazionismo) e n. 1345 e connessi (Delitti contro l'ambiente) dovranno essere presentati entro le ore 15 di giovedì 5 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1733 (Decreto-legge n. 1, ILVA e sviluppo di Taranto) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1733

(Decreto-legge n. 1 - ILVA e sviluppo di Taranto)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII	1 h.	3'
M5S		47'

AP (NCD-UDC)		47'
Misto		41'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		34'
LN-Aut		33'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		33'
SCpI		28'
Dissenziati		5'

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, ieri durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto di inserire un nuovo argomento e lo ribadiamo adesso in Assemblea: questo è il motivo per cui il calendario non è stato approvato all'unanimità. Lo abbiamo fatto perché in Assemblea, anche in questo momento, abbiamo tutti applaudito il nuovo Presidente della Repubblica. Ma il nuovo Presidente della Repubblica, ieri, nel suo discorso ha detto delle cose importanti: ha reso omaggio alla Corte costituzionale, al CSM e a tutte le magistrature. Penso dunque sia il caso di rendere omaggio a lui e di essere coerenti con gli applausi che ha ricevuto durante il suo discorso. Quindi vogliamo verificare se siamo tutti coerentemente convinti di quegli applausi. Cosa ha detto il Presidente della Repubblica durante il suo discorso?

Leggo testualmente un pezzo brevissimo del suo discorso: «Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un forte senso di legalità. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile, divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini, impedisce la corretta esplicazione delle regole di mercato, favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci». Questo ha detto ieri il presidente Mattarella.

Tutti ci siamo alzati, siamo stati molto felici, abbiamo parlato di quel discorso. Tutti quanti sono stati prodighi di parole di elogio per il Presidente. Chiediamo, allora, di essere coerenti con quelle parole e di calendarizzare per la prossima settimana il disegno di legge di iniziativa del Parlamento - ribadendo, quindi, il fatto che questa è una Repubblica parlamentare e non siamo ancora arrivati al premierato assoluto (parola che è stata detta qualche giorno fa da qualcuno in quest'Aula, quando lei non c'era, Presidente) - recante disposizioni contro la corruzione. Se siete coerenti, se tutti siamo coerenti, se rispettiamo la Repubblica di cui diciamo di far parte e se veramente vogliamo tutelare l'interesse reale dei cittadini e di questa Repubblica, e vogliamo rendere omaggio al Presidente della Repubblica, dobbiamo portare in Aula il disegno di legge anticorruzione. È lì che vedremo se siamo davvero contro la corruzione oppure no. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, voglio anzitutto ribadire gli impegni che sono stati presi, anche quando ero Capigruppo io, sui disegni di legge delle opposizioni. Non voglio difendere quelli di altre opposizioni, ma intanto definire quello sul negazionismo quale provvedimento delle opposizioni, con i cambiamenti di maggioranza che ci sono, già è un po' *borderline*.

Intanto c'è il nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che è in Commissione, ed è giusto che sia lì, di cui chiederemo la calendarizzazione prevedibilmente a fine marzo, ma c'è anche quello di SEL, che riguarda i codici identificativi delle Forze dell'ordine, che abbiamo presentato anche noi, che non si è mai visto, è sparito.

Ora che lei è tornato, Presidente, sono contento che sia di nuovo qui, soprattutto perché tenga fede agli impegni che abbiamo preso in Conferenza dei Capigruppo a dicembre, se lo ricorderà.

D'altra parte, sempre in quella sede avevo chiesto un'attenzione ai diritti civili, che stanno a cuore a tanti qui dentro. Ebbene, è successo - e lo riporta il giornale - che la senatrice Cirinnà, relatrice di un testo sulle unioni civili, si sia sentita rispondere dal ministro Boschi che dobbiamo aspettare per trattare il tema perché ci sono problemi forse all'interno della maggioranza. Allora, mi domando

perché non portare avanti il discorso sui diritti civili con il divorzio breve, che è un disegno di legge che votiamo in due ore. Lo sapete tutti. Presumo che anche il senatore Lumia, che era con me in un programma a Radio radicale, e si era impegnato ad inserire il provvedimento in calendario, abbia interesse a spingerne la calendarizzazione.

Il problema, però, Presidente - lei lo sa, lo sapete tutti - è che la questione che riporta il ministro Boschi è vera, e cioè che voi, prima di mettere il turbo, dovreste fare uscire la macchina dal garage (*Applausi dal Gruppo M5S*) e assicurarvi di avere una maggioranza di Governo che possa affrontare anche questi provvedimenti così importanti per il Paese che in molti aspettano. Chiedo, quindi, alla maggioranza e a lei, Presidente, di cambiare il calendario e la settimana prossima, in un ritaglio di tempo - tanto basta pochissimo tempo - votare e portare finalmente a casa una norma che aspetta da decenni, come quella del divorzio breve. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiedere un'integrazione del calendario proposto dal nostro Capigruppo, chiedendo che finalmente sia calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Domenica è apparso l'ennesimo articolo su «Il Fatto Quotidiano». Il professor Pitruzzella, a capo dell'Antitrust, ha mandato una lettera al Ministro ravvisando la violazione delle norme sulla libera concorrenza per il decreto che prevede l'utilizzo di Avastin solo nelle strutture pubbliche e non in quelle private. Mi chiedo, allora, che cosa debba ancora fare il ministro Lorenzin perché quest'Assemblea calendarizzi la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ormai l'incompetenza è palese, manifesta. Noi aspettiamo questa calendarizzazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Cioffi, volta a prevedere la discussione del disegno di legge anticorruzione.

Non è approvata.

AIROLA (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Airola, volta a prevedere la discussione del disegno di legge sul divorzio breve.

Non è approvata.

CAPPELLETTI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dalla senatrice Montevercchi, volta a prevedere la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Lorenzin.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1549\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,53)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1549, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, colleghi, il primo dei due disegni di legge di ratifica di accordi internazionali contro l'evasione e l'elusione di capitali all'estero e lo scambio di informazioni è il disegno di legge n. 1549 che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man (una piccola isola tra la Gran Bretagna e l'Irlanda) sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel settembre 2013, ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza: un fattore molto importante.

Si è evitato peraltro il ricorso alla stipula di una vera e propria Convenzione contro le doppie imposizioni, stante il ridotto interscambio commerciale fra i due Paesi. In tal senso l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese negoziate, previste dalla legge finanziaria del 2008, quali strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità adottati dall'Unione europea, importanti soprattutto per le ricadute che potrebbero derivarne nella lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

Più in dettaglio, l'Accordo si compone di 13 articoli, i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale, le linee guida e gli ambiti giurisdizionali (articoli 1 e 2) e le imposte oggetto del possibile scambio informativo (articolo 3). L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario. I successivi articoli 6 e 7 disciplinano la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente, prevedendo altresì un impegno alla occasionale consultazione fra le autorità competenti su tali aspetti.

Gli articoli conclusivi dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa (articolo 10), le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie (articolo 11) e i termini per l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia dell'Accordo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non sono previsti oneri finanziari.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi al contrario a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

Quindi, si evidenzia all'Assemblea come una rapida approvazione di questo accordo rappresenterebbe un significativo passo in avanti per aggredire il nodo dell'evasione e dell'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo di inserire anche il Governo dell'Isola di Man, quale parte estera contraente, nelle

white list degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea. In conclusione, si propone l'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, ritengo che la relazione del collega Airola sia stata esaustiva. Desidero solo sottolineare un passaggio e magari in dichiarazione di voto dirò qualcosa in più. È vero che l'interscambio commerciale è ridotto, ma il problema non è tanto questo bensì quello del segreto bancario, nel senso che pur essendovi un interscambio commerciale ridotto ci sono comunque interessi finanziari rilevanti coperti, a volte, dallo strumento del segreto bancario che finalmente, in termini di prevenzione dell'evasione fiscale, viene rimosso.

Quindi, riassumendo quanto detto dal collega Airola, è importante l'approvazione del provvedimento in esame proprio con la specifica finalità di dare un indirizzo chiaro in favore della lotta all'evasione fiscale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, per economia dei nostri lavori, vorrei rifarmi a quanto già detto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, dove è stato già espresso un parere favorevole.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1550\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012***
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,03)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1550, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Il testo in esame ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello che abbiamo appena esaminato, relativo all'intesa fra il nostro Paese e l'Isola di Man.

L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel settembre 2012, infatti ricalca anch'esso il modello predisposto dall'OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale.

L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Più in dettaglio, l'accordo oggetto di ratifica si compone di 13 articoli i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale e le imposte oggetto del possibile scambio informativo. L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni. I successivi articoli 6 e 7 dettano disposizioni in merito alla possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, mentre quelli straordinari a carico della richiedente, prevedendo altresì un impegno alla occasionale consultazione fra le autorità competenti su tali aspetti. Gli articoli conclusivi dell'accordo dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie (articolo 10) e le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone dei consueti tre articoli, che

dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria, rientrando il provvedimento in esame tra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Anche in questo caso l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi invece a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

Una rapida approvazione di questo accordo rappresenterebbe un significativo passo avanti, come per il precedente, nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo di inserire anche il Baliato di Guernsey nelle *white list* degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità dell'Unione europea.

In conclusione, quindi, si propone l'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero ricordare l'importanza di questa ratifica per quanto riguarda l'ambito fiscale.

Le isole normanne in questione, che sono piccole e da sempre vocate all'agricoltura, sono diventate negli ultimi anni sede di importanti realtà *off-shore* soggette ad una tassazione agevolata.

La ratifica dell'Accordo in esame va a sistemare una situazione che oggi permette a grandi imprese di godere di una tassazione agevolata che, per un senso di equità, risulta inaccettabile in un momento come questo, nel quale tutti sono chiamati a contribuire e a pagare le imposte, mentre c'è qualcuno che, fino all'approvazione di questa ratifica, ha pensato di poter essere esentato da tale onere.

È questo il punto centrale dell'Accordo in esame ed è per questo che preannuncio il voto favorevole che dichiarerò tra poco, in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero ribadire il mio voto favorevole sul disegno di legge in esame.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Annuncio il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1551, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Esso sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione operativa e l'assistenza reciproca in materia. L'intesa, in mancanza di accordi quadro di riferimento in materia di sicurezza, risulta necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale fra gli omologhi organismi impegnati nell'azione di contrasto al narcotraffico, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Con tale Accordo, le parti si impegnano a cooperare, attraverso uno scambio di

informazioni, tecniche investigative, studi, ricerche ed analisi congiunte sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico.

L'Afghanistan - come è noto - è uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi. Negli ultimi anni si registra una proliferazione di laboratori mobili di raffinazione, diffusi soprattutto nelle aree più remote del Paese, ed un flusso di precursori chimici non controllabili provenienti dalle frontiere del Pakistan e dei Paesi centro-asiatici. Questi aspetti impongono, dunque, una costante attività di monitoraggio e di controllo per evitare la diversione di tali sostanze verso i mercati illeciti.

I negoziati per la definizione dell'Accordo vennero avviati a febbraio 2009, su proposta della Direzione centrale per i servizi antidroga, in un periodo nel quale l'Italia era alla guida del progetto europeo COSPOL, per il controllo del traffico illecito di droga proveniente dall'Afghanistan verso l'Europa.

L'Accordo in esame, di fatto, detta le definizioni dei termini "stupefacenti", "sostanze psicotrope" e "precursori chimici" ed estende, già da oggi, l'ambito di applicazione anche alle droghe sintetiche che si inventeranno nel futuro, nonché a qualsiasi sostanza stupefacente dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali.

Si sancisce, in particolare, l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali, e con l'esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'extradizione.

Le aree di cooperazione fra le parti si estendono alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi, alla formazione del personale impiegato nell'attività antidroga, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative.

Vengono poi individuate le modalità di cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, anche di natura operativa, sulla situazione della droga e la minaccia criminale nei rispettivi Paesi; l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative; l'assistenza tecnica e giuridica; la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti, nonché l'organizzazione di riunioni periodiche per la valutazione dello stato della collaborazione.

Si definiscono, inoltre, le modalità di formulazione e di trasmissione delle richieste di cooperazione ed assistenza, nonché i requisiti formali e sostanziali per il loro inoltro.

L'Accordo regola, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi e definisce la ripartizione degli oneri finanziari.

L'organismo preposto all'applicazione dell'Accordo, per l'Italia, è il Ministero dell'interno, e precisamente la Direzione centrale per i servizi antidroga presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'Accordo dispone poi sugli strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'intesa, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia, stabilendo altresì che la soluzione di eventuali controversie, in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le parti, e definisce le procedure per la revisione eventuale dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge di ratifica, oggi oggetto della votazione in Assemblea, si compone di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale.

Gli oneri sono valutati in circa 100.000 euro annui.

L'intervento normativo non segnala criticità di ordine costituzionale o comunitario e tiene conto delle disposizioni del diritto internazionale in materia, richiamando esplicitamente nel preambolo, fra le altre, la Convenzione contro il traffico di stupefacenti del 1988 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000.

Si propone dunque, in conclusione, l'approvazione del presente disegno di legge di ratifica da parte

dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, in questa sede come anche in Commissione il disegno di legge in esame è stato affrontato ed illustrato in modo pieno e compiuto.

Mi rimetto pertanto alla relazione della collega, sottolineando che si tratta di approvare un provvedimento che cerca di porre rimedio ad un problema davvero rilevante, ben sapendo che questa non è la panacea di tutti i mali. Ad ogni modo, la strada intrapresa è quella giusta e bisogna continuare con questo tipo di accordi anche con altri Paesi. Per fortuna alcuni Stati hanno capito l'importanza di utilizzare gli strumenti degli accordi di cooperazione. Auspico, dunque, che anche altri Paesi produttori di sostanze che vanno a rovinare la vita di tante persone accettino di approfondire un confronto che porti alla stessa soluzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo perché - come mi è capitato già di dire in quest'Aula - nella mia precedente esperienza, prima di diventare senatore, sono stato in Afghanistan con Emergency in qualità di cooperante e, quindi, ho visto una serie di situazioni.

Noi ratifichiamo un Accordo per il contrasto alla droga e alle sostanze psicotrope, ma dovremmo ricordarci cosa è successo prima: prima del 2001 la produzione di oppio in Afghanistan è stata compressa, e poi, nel 2001, siamo arrivati noi. Per noi intendo gli occidentali, noi illuminati, noi che siamo da questa parte dell'emisfero rispetto a quella parte, l'Afghanistan dove - vorrei ricordarlo e dovremmo farlo sempre - tanto per avere un ordine di grandezza un afgano consuma circa un millesimo dell'energia che consumiamo noi. Pertanto - come ho già avuto modo di dire - forse anche gli afgani possono essere un tantinello arrabbiati nei confronti degli occidentali, e forse ci sarebbe qualcosa da dire al riguardo.

Tornando al tema della droga, quando del 2001 siamo andati a combattere il terrorismo, in seguito all'incredibile e tristissimo attacco alle Torri gemelle, non siamo mica andati a dire ai contadini afgani di non continuare a produrre oppio, che li avremmo sovvenzionati noi. No, questo non lo abbiamo fatto, perché ci siamo occupati di altre cose: ci siamo occupati di dar loro la democrazia, o quella che noi crediamo sia democrazia. Se non ricordo male, noi italiani abbiamo avuto il compito di istruire gli afgani supportando il sistema giudiziario. Forse l'Italia ha un primato: noi siamo molto bravi nel campo delle leggi, del sistema penale e del sistema civile (a parte quanto è successo mezz'ora fa), e avevamo questo compito.

Non ci siamo efficacemente occupati del fatto che in Afghanistan si poteva smettere di produrre oppio se solo l'Occidente avesse pensato di farlo. I famosi Paesi evoluti, noi che siamo gli illuminati, noi che siamo dall'altra parte del mondo, noi che sappiamo tutto ed esportiamo la pace con le bombe, non siamo stati capaci di dire ai contadini afgani di non coltivare più oppio perché li avremmo sovvenzionati noi. Eppure, siamo capaci di sovvenzionare la nostra agricoltura.

Allora noi sovvenzioniamo la nostra agricoltura, ma non sovvenzioniamo l'agricoltura afgana per non farle più produrre oppio. Se noi non cambieremo l'approccio, la mentalità e il modo con cui vogliamo contrastare queste cose, non ne usciremo mai, perché non risolviamo il problema facendo gli accordi. Noi dobbiamo intervenire sul posto per impedire certe produzioni.

Queste cose dovremmo ricordarle tutti in questa sede. Non possiamo solo premere il pulsante e liberarci in tal modo la coscienza. Non potevo non intervenire per ricordare a noi tutti questa cosa, perché altrimenti non svolgeremmo bene il nostro compito.

Poi ci lamentiamo degli immigrati che invadono le nostre coste. Se ne parla tanto di questi fatti ma, quando dobbiamo intervenire sul posto per far sì che non accadano più e per risolvere una serie di problemi, non abbiamo certo il coraggio di farlo. Siamo capaci di spendere tutti i soldi per finanziare l'industria delle armi, ma non abbiamo il coraggio per finanziare i contadini afgani affinché non producano più oppio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, come ho detto prima, questo è un provvedimento importante e lo abbiamo capito tutti nel corso della discussione generale.

Per questo ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Lega. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento. (*Applausi del senatore Cuomo*).

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1621) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1621, già approvato dalla Camera dei deputati.

Lasenatrice Bertuzzi, che svolge la funzione di relatrice, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

BERTUZZI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo che è stato sottoscritto nel 2008 fra l'Italia e il Brasile per consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari del personale delle rispettive missioni diplomatiche.

L'Accordo è elaborato sulla base del modello genericamente impiegato in materia ed è composto di sette articoli. Si definisce in via preliminare l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'intesa che viene estesa anche ai familiari delle rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori.

L'Accordo si applica ai coniugi non separati, ai figli non coniugati minori di 21 anni o minori di 25 anni se studenti a tempo pieno. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale, come definite dalla normativa locale.

I successivi articoli definiscono le procedure autorizzative in Italia e in Brasile con modalità pressoché simmetriche.

Si stabiliscono poi rispettivamente l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria e di sicurezza sociale, la non applicabilità delle immunità con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa e, infine, i limiti posti alla potestà autorizzativa. Da ultimo, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli necessari a disporre l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Dall'applicazione del provvedimento non sono previsti oneri o minore entrate a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, si propone, quindi, l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in

esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per pronunciare la parola "finalmente", che è quella che mi hanno detto i nostri diplomatici quando hanno saputo che la ratifica di questo Accordo sarebbe stata iscritta all'ordine del giorno di questa seduta, perché finalmente si pone rimedio ad un'ingiustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, visto che il disegno di legge è stato approvato alla Camera, ratifica un Accordo di buonsenso e c'è urgenza di approvarlo, mi limito a dichiarare il voto favorevole della Lega.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione dei disegni di legge:

[\(1622\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008* (Approvato dalla Camera dei deputati)

[\(1520\)](#) **LONGO Fausto Guilherme.** - *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008*

(Relazione orale) (ore 10,28)

Approvazione del disegno di legge n. 1622

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1622, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1520.

La relatrice facente funzioni, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[BERTUZZI](#), f. f. relatrice. Il disegno di legge n. 1622, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto fra l'Italia ed il Brasile nel 2008. Contenuto pressoché identico reca anche il disegno di legge n. 1520, di iniziativa del senatore Longo, presentato, come precisa la relazione introduttiva, con l'intento di sollecitare il Governo alla ratifica dell'Accordo. Nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto di adottare il testo governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base.

L'Accordo è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra l'Italia ed il Brasile nel trasferimento dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, in modo che tali soggetti possano scontare la pena nel proprio Paese.

Composto di 19 articoli, il Trattato offre innanzitutto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1) ed individua poi i principi generali dell'accordo (articolo 2).

L'articolo 3 detta le condizioni per il trasferimento, prevedendo che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o abbia la residenza permanente in quel territorio) e che i fatti costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente. Si prevede, altresì, che la sentenza che ha determinato la detenzione sia definitiva, che il condannato debba scontare una pena di almeno dodici mesi, che non sia stata comminata la pena di morte e che via sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra i due Stati. Le autorità centrali preposte all'attuazione delle misure sono la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia per l'Italia ed il Ministero della giustizia per il Brasile.

I successivi articoli delineano la procedura per il trasferimento, stabiliscono la necessità del consenso da parte della persona condannata e dettano norme sui fondamenti per la decisione di trasferimento, a partire da alcuni fattori, quali la gravità del reato e gli eventuali precedenti penali.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano gli effetti del trasferimento della persona condannata, e l'articolo 15

regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese siano a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Il Trattato precisa che esso potrà trovare applicazione anche per condanne precedenti alla sua entrata in vigore e dispone che le controversie fra le parti debbano essere risolte per via diplomatica.

Il disegno di legge di ratifica di iniziativa governativa n. 1622 si compone di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri e l'entrata in vigore del testo di legge. Gli oneri (essenzialmente per spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti e per costi di traduzione) sono quantificati in poco più di 37.000 euro annui.

In conclusione, si propone quindi di procedere, da parte dell'Assemblea, all'approvazione del disegno di iniziativa governativa, previo assorbimento del disegno di legge n. 1520.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, chiederò un minuto in più di pazienza ai colleghi, anche perché c'è una questione su cui invito tutti a riflettere.

L'Accordo ha sicuramente delle finalità condivisibili ed è la strada da seguire anche con altri Paesi. Il problema del consenso della persona condannata rappresenta però un limite - è inutile nascondere - nel senso che, anche nella relazione del collega, senatore Longo, si evidenzia come il vero problema non sia tanto il sistema carcerario nel nostro Paese, quanto le condizioni dei detenuti in generale (non solo quelli italiani e stranieri) nelle carceri brasiliane.

Potremmo, quindi, trovarci di fronte non solo ad un aiuto reale e doveroso nei confronti di nostri connazionali detenuti in Brasile, per permettere loro di scontare la pena in Italia, ma anche ad una risposta sostanzialmente negativa. In sostanza, non si tratta di risolvere il problema dell'affollamento carcerario nei confronti dei soggetti brasiliani detenuti nelle nostre carceri, che non sono assolutamente interessati a peggiorare le loro condizioni di detenzione andando a scontare la pena nelle carceri brasiliane.

C'è poi una parentesi. Qualcuno vuole... (*Brusio*). Continuo, se il collega Barani mi lascia finire l'intervento. (*Richiami del Presidente*).

Su questo provvedimento qualcuno pone la questione legata al caso Battisti e ad una fattispecie diversa, perché quella persona che dovrebbe essere assicurata alla nostra giustizia e dovrebbe scontare la sua pena nel nostro Paese non può essere ricondotta all'interno delle fattispecie previste da questo provvedimento, in quanto in Brasile non è soggetta a detenzione. Dovremmo, però, sfruttare l'occasione di questi accordi, visto che sostanzialmente andiamo ad aiutare un Paese (in questo caso, il Brasile), per fare giustizia anche di alcune questioni aperte che, ancora oggi, rappresentano ferite non chiuse e che tutta l'opinione pubblica ci chiede di seguire con attenzione.

Forse, più che cogliere l'occasione di fare una cosa giusta, stiamo perdendo l'occasione di farla al 100 per cento, cioè in modo completo. È una questione che esula dal contenuto del disegno di legge in esame, ma che va posta in quest'Aula in questo momento, seppur consapevoli del fatto che ora stiamo discutendo di un Accordo che riguarda persone detenute in un Paese piuttosto che in un altro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo su quanto ha già detto il senatore Stucchi riguardo al caso Battisti.

Comprendo che questo disegno di legge è prevalentemente indirizzato a consentire ai nostri connazionali di avere condizioni carcerarie sicuramente più tollerabili, quali quelle che si vivono nelle nostre pur disagiate carceri, rispetto alle condizioni che si vivono nelle carceri brasiliane. Detto Accordo data ormai al 2008, ossia ad un'epoca precedente a quanto è accaduto successivamente riguardo ai rapporti tra la Repubblica italiana e quella del Brasile in ordine al caso Battisti. Non so quante residue speranze ancora abbiamo che quella vicenda si risolva. Io riterrei che il Governo, proprio nel momento in cui discutiamo di materia carceraria con la Repubblica del Brasile, dovrebbe

aggiornarci su quelle vicende e dirci - come osservava il senatore Stucchi - quali sono le possibilità non dico di ulteriori modifiche del Trattato (dal momento che questo è già in ratifica), ma almeno di ulteriori ragionamenti con la Repubblica del Brasile, per evitare che si possano verificare di nuovo casi come quello di Battisti e fare in modo che quel caso venga definitivamente risolto.

Capisco che queste vicende, che interessano i nostri concittadini, sono importanti. Ma, se lo sono veramente, certo otto anni di distanza per la ratifica di questo Trattato stridono un po' con la celerità con cui si fanno invece altre ratifiche, che sono senz'altro assolutamente condivise (tant'è che le abbiamo votate), come quelle riguardanti gli accordi fiscali o le condizioni lavorative dei familiari del personale diplomatico.

Vorrei, quindi, che il Governo ci relazionasse su questo aspetto, in maniera tale che il nostro voto sia ancora più convinto. Esso sarà comunque certamente favorevole, perché - come ha fatto osservare il senatore Stucchi - questo Trattato sarà sicuramente utilizzato da molti cittadini italiani. Non sappiamo se lo sarà anche dai cittadini brasiliani, ma noi dobbiamo guardare agli interessi individuali delle condizioni carcerarie dei nostri concittadini. Se poi i cittadini brasiliani non vorranno usufruirne, vuol dire che avranno i loro motivi in relazione alle condizioni di vita che si patiscono in quei presidi carcerari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1622.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STUCCHI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ringrazio il senatore D'Ali, che ha corroborato alcune delle tesi che ho illustrato, che non sono, però, attinenti al provvedimento al nostro esame. Quindi, con alcune perplessità - con forti perplessità, a dire il vero - confermo il voto favorevole del Gruppo della Lega.

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo e approfitto per chiedere alla Presidenza di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo scritto della dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame e anche quello delle dichiarazioni di voto sui disegni di legge precedentemente esaminati. Non sono intervenuto in precedenza per non tediare l'Assemblea, vista la solidità degli argomenti e anche la grande condivisione sulle ratifiche in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Per il prosieguo, la prego di formulare la richiesta di volta in volta.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole, anche se, nonostante il Trattato sia stato votato da poco tempo, esso non preveda che i cittadini italiani eventualmente condannati alla pena di morte in Brasile possano essere trasferiti in Italia.

Mi dispiace molto che l'Italia abbia dovuto accettare nel 2008 queste condizioni: per un Paese come il nostro, tradizionalmente contrario alla pena di morte e che si adopera tanto all'estero, ciò rappresenta un rammarico. Mi rendo conto che, quando si stipulano trattati tra due Stati, si accetta quello che è possibile. Penso che il Trattato sia comunque positivo e, quindi, lo voterò. Mi sarebbe piaciuto che questo punto fosse stato eliminato: magari si può riprendere in futuro il Trattato con il Brasile.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1622.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1520.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1624) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1624, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, sottoscritto nel 2004 tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina.

L'Accordo è finalizzato a costituire, promuovere ed aggiornare iniziative comuni tra i due Paesi nel campo culturale e dell'istruzione, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e degli organismi internazionali a carattere regionale, con particolare riguardo all'Iniziativa Centro Europea e all'Iniziativa Adriatico-Ionica.

Il documento rappresenta, inoltre, un valido strumento per la promozione della salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione, in un contesto ancora segnato dal recente conflitto e dalle tensioni fra le diverse popolazioni residenti in Bosnia Erzegovina.

Si tratta di un Paese con cui l'Italia intrattiene da anni rapporti molto vivaci e nel quale è forte la richiesta di fruibilità della lingua e della cultura italiane. A tale riguardo si ricorda che l'insegnamento della lingua italiana è incoraggiato tramite l'erogazione di un contributo annuale fornito dal Ministero degli affari esteri, a sostegno delle attività dei lettori e delle cattedre di italiano attivi presso le università di Sarajevo e Zenica. Questa attività di promozione ha reso già da alcuni anni l'italiano la seconda lingua straniera più studiata in Bosnia Erzegovina, dopo l'inglese.

L'intesa, peraltro, è volta anche a favorire l'integrazione del Paese balcanico nei processi d'integrazione europea e nel quadro della cooperazione regionale, incoraggiando la sua partecipazione nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea e dagli altri organismi regionali. L'intento è altresì quello di rendere più agevole operare in modo congiunto fra i due Paesi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, contrastando - anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive forze di polizia - i trasferimenti illeciti di beni culturali.

In dettaglio, l'accordo di 19 articoli definisce innanzi tutto gli scopi e gli ambiti della collaborazione, oltre alle modalità di organizzazione dei rapporti fra i competenti Ministeri ed enti. Si definisce l'impegno delle parti a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, a diffondere la conoscenza reciproca del patrimonio artistico e culturale dei due Stati, a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione e dei rapporti fra i giovani, a rafforzare la cooperazione nel campo editoriale e della stampa ed in quello della tutela dei diritti d'autore.

L'impegno per una cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici ed archeologici è previsto dall'articolo 13, mentre il successivo 14 pone l'obiettivo di intensificare la cooperazione anche nel campo dello sport.

I successivi articoli definiscono le modalità operative per l'implementazione della cooperazione, attraverso la facilitazione degli ingressi e dei soggiorni delle persone dell'altra parte contraente, e la costituzione di una commissione mista per la redazione di appositi programmi pluriennali di cooperazione e la verifica dei risultati.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione

alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri di missione sono valutati in 30.000 euro annui; le spese ulteriori sono quantificate in ulteriori 415.000 euro circa all'anno.

L'articolo 3 provvede alle relative coperture, e stabilisce altresì un meccanismo di informazione alle Camere per situazioni che dovessero comportare scostamenti di bilancio rispetto alle previsioni attese. In conclusione, quindi, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, mi stavo confrontando con i colleghi su questo provvedimento e il senatore Consiglio, che è un esperto per quanto riguarda le tematiche dello sport, ha confermato la bontà di questa ratifica che la senatrice Bertuzzi ha illustrato benissimo.

Le finalità sono da noi condivise ed è per questa ragione che mi limito in questo momento a preannunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei sottolineare che questo è un accordo stipulato "appena" undici anni fa e che il Parlamento ratifica solo adesso. La motivazione della ratifica ritardata riguarda la copertura finanziaria di 500.000 euro, cioè poco più di una miseria nell'ambito delle disponibilità e delle dotazioni finanziarie dello Stato.

Il Governo faccia pure accordi con altri Stati, ma almeno li porti alla ratifica dopo tre mesi. Se deve procedere alla ratifica dopo undici anni perché non trova una copertura finanziaria di 500.000 euro, è meglio che non faccia accordi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, confrontandomi con i colleghi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Lega condiviso da tutti.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo e chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo scritto della mia dichiarazione di voto al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, anche se gradiremmo che si facesse un monitoraggio più attento sulle somme stanziare anche a favore dei Paesi stranieri. Questo monitoraggio, a nostro avviso, è inesistente, quindi ci auguriamo che per il futuro, anche se si parla di poche centinaia di migliaia di euro, a volte di milioni, sarebbe bene che si sapesse precisamente come vengono spesi.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla corte di appello di Palermo - sezione I civile (ore 10,52)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla corte di appello di Palermo - sezione I civile.

Con ricorso depositato il 9 maggio 2014, la corte di appello di Palermo, sezione I civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 29 gennaio 2009, ha dichiarato che i fatti, oggetto di un procedimento civile, per i quali il signor Costantino Garraffa, senatore all'epoca dei fatti, è stato chiamato a rispondere, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 5-A/XVI leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 novembre 2014, n. 271, depositata in cancelleria il successivo 3 dicembre.

Nella seduta del 14 gennaio 2015, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dalla corte di appello di Palermo - sezione I civile.

È approvata.

La Presidenza è pertanto autorizzata a conferire mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero Foro.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 10,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione.

Sarà svolta per prima l'interpellanza [2-00235](#), con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, su una circolare della Regione Veneto inviata ai dirigenti scolastici a seguito dell'attacco terroristico al giornale «Charlie Hebdo».

Ha facoltà di parlare la senatrice Puppato per illustrare tale interpellanza.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, il giorno 8 gennaio 2015, in seguito all'attacco terroristico alla redazione del giornale «Charlie Hebdo», che ha sconvolto Parigi e l'Europa intera, l'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha inviato una circolare a tutti i dirigenti

scolastici in cui veniva loro richiesto di adoperarsi perché i genitori dei bambini musulmani presenti nelle scuole venute prendessero apertamente posizione contro la strage che si era appena consumata in quel di Parigi.

Nella circolare si legge: «È stata colpita una capitale dell'Europa in uno dei simboli della nostra civiltà: la libertà di stampa e di espressione. Libertà sconosciute in altri Paesi del mondo, certamente impedita in quegli Stati a matrice islamica distanti culturalmente da noi, ma così pericolosamente vicini sia geograficamente che nelle comunicazioni sulla rete. Non può più essere un alibi per non affrontare il problema. Se non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, è evidente che tutti i terroristi sono islamici e che molta violenza viene giustificata in nome di una appartenenza religiosa e culturale...»

Questo scrive Elena Donazzan ai dirigenti scolastici della Regione Veneto e chiede la condanna di tali atti, perché se alcuni islamici «hanno deciso di venire a vivere in Europa, in Italia, in Veneto è giusto che sappiano adeguarsi alle regole e alle consuetudini del nostro popolo e della nostra civiltà». Elena Donazzan dice inoltre: «Abbiamo visto in queste ore fallire il modello di integrazione finora adottato in Europa (...). Certamente il primo cambio di rotta è una ferma condanna senza alcun distinguo tra italiani, francesi o islamici, se questi ultimi vogliono veramente essere considerati diversi dai terroristi che agiscono gridando "Allah è grande"» dovranno esprimerlo nelle scuole.

È evidente che, a giudizio degli interpellanti, l'utilizzo di circolari con espressioni di tale gravità, inadeguate in merito ad un problema complesso e delicato, lasci basiti e preoccupati. Le strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle di ragazzi, giovani studenti, e delle loro famiglie, in un momento delicato come quello attuale non sono solo gravi ma anche irresponsabili e vanno condannate senza appello.

Nelle scuole non dovrebbe mai prevalere l'intolleranza dettata dalla paura e dall'ignoranza, ma il senso di responsabilità e di comunanza; è necessario che i ragazzi vengano coinvolti in discussioni e iniziative che insegnino loro gli ideali di pace e fratellanza, proprio a prescindere dalle confessioni religiose.

Si tratta di una colpevolizzazione senza ragioni di ragazzi, certamente scossi emotivamente dalla drammaticità di questi fatti e che potrebbero vivere con angoscia, preoccupazione e dolore la richiesta fatta alle loro famiglie di scusarsi pubblicamente e condannare atti da loro non commessi né condivisi. Sono quegli stessi ragazzi che a Conegliano, Treviso, Oderzo e Montebelluna, la mia città, hanno dato origine per diversi sabati e in molte piazze a *flash mob* di solidarietà per tutte le vittime della strage di Parigi. Sono ragazzi di ogni nazionalità, cultura, lingua e religione e si sono tutti uniti sotto l'insegna «Je suis Charlie».

La tragedia di Parigi esige, al contrario, una forte risposta di coesione e unità tra le diverse culture presenti nella nostra società e nelle nostre scuole; tanto vale prenderne atto. È indispensabile che le istituzioni e chi le rappresenta siano in grado di gestire le differenze culturali e religiose tanto più nei delicatissimi contesti scolastici.

Si ritiene, pertanto, maturo il tempo per una nuova edizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri, che possa offrire indicazioni specifiche ed aggiornate dal punto di vista normativo, ma anche nuovi orientamenti didattici che vedano nella gestione delle classi eterogenee la vera sfida per la scuola di oggi.

Considerato tutto questo si chiede, invece di promuovere iniziative come quella dell'assessore Donazzan, che nel nostro Paese, fin dalle prime presenze di studenti con cittadinanza non italiana, dirigenti e docenti lavorino per costruire un dialogo continuo, nonostante le difficoltà di bilancio in cui versano molte scuole, per la realizzazione di tutti i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa.

Si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del contenuto dell'assurda, pericolosa circolare dell'assessore all'istruzione della regione Veneto, quali siano le sue valutazioni in merito e come intenda intervenire in questa truce vicenda. Si chiede, altresì, quali iniziative intenda promuovere per impedire che si verifichino nuovamente interferenze di tale gravità, connotate da approcci fortemente

ideologici, non culturali e che per questo non possono che nuocere ai nostri studenti e, *in primis*, alle loro famiglie, nonché al lavoro di dirigenti scolastici e docenti che da tempo operano in condizioni difficili per fornire ai ragazzi quell'educazione interculturale che la globalizzazione, a prescindere dalle ideologie, rende ormai fattore indispensabile per una coesione comune, come ha detto il nuovo Presidente della Repubblica qualche giorno fa, fondamentale per far crescere una comunità di diversi che si rispettano l'un l'altro.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

[TOCCAFONDI](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, la delicatezza delle questioni oggetto dell'interpellanza richiede una risposta che, in primo luogo, prenda in considerazione i rapporti tra gli uffici scolastici regionali, la Regione con il suo assessorato, i dirigenti scolastici e, quindi, il MIUR.

Infatti, la delicatezza dei contenuti della lettera dell'assessore regionale all'istruzione della Regione Veneto è data dal fatto che questi appaiono frutto di una travalicazione delle funzioni proprie. Se è vero che l'assessorato regionale, a mente dei principi costituzionali, ha voce e competenza per la definizione delle reti di scuola e dell'offerta formativa, è pur vero che le direttive e gli indirizzi che riguardano la didattica esorbitano dalle competenze dell'assessorato, facendo capo invece alle scuole, agli uffici scolastici regionali e, quindi, a questo Ministero.

Tanto si evidenzia in premessa, proprio perché è importante chiarire, anche formalmente, come l'invito dell'assessore ai dirigenti scolastici della Regione Veneto non può che essere valutato come un'esternazione personale non ricompresa nei compiti che istituzionalmente riguardano i rapporti tra scuole e le Regioni.

A conferma di ciò, si sottolinea che la trasmissione della lettera a firma dell'assessore è avvenuta attraverso una casella di posta elettronica della Regione stessa, con propria *mailing list*. Per quanto di conoscenza del Ministero, difatti, non è stato informato, né coinvolto l'Ufficio scolastico regionale del Veneto.

Ciò posto, si condivide in linea generale quanto indicato nell'interpellanza, considerata la fase complessa e delicata che vive il Paese e l'intera Europa dopo la tragedia di Parigi a fronte della quale l'impatto sulle scuole è determinante.

Proprio in considerazione dell'importanza nella formazione degli studenti di tutte quelle attività finalizzate all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, questo Ministero, già da tempo, attua politiche di inclusione. Ricordo, infatti, che nell'anno 2006 il Ministero ha emanato le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri che sono state aggiornate lo scorso anno riconsiderando la realtà del mondo dei migranti, nella società odierna profondamente cambiata, nell'ottica di una via interculturale all'integrazione e offrendo alle scuole strumenti metodologici più appropriati per un reale inserimento. A tal proposito, sarà avviata un'azione di *peer education* in contesti multiculturali che coinvolgerà studenti stranieri di seconda generazione come *tutor* di studenti appena giunti nel nostro Paese.

Con il recente decreto ministeriale n. 718 del settembre 2014 è stato costituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, che si propone il monitoraggio dei processi d'integrazione in atto, la formulazione di proposte e la diffusione delle migliori pratiche al riguardo già presenti sul territorio.

Lo scorso 18 dicembre sono state trasmesse le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, ciò al fine di fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologiche; lo strumento prescelto mira quindi anche ad aiutare i bambini e i ragazzi giunti in Italia tramite l'adozione internazionale, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche che li accolgono. Il prossimo 17 febbraio sarà presentato il nuovo Rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana. Infine, sono tutt'ora in corso iniziative per la formazione dedicata ai dirigenti scolastici che operano in contesti multiculturali e di grande complessità.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, si sottolinea che questo territorio è, dopo la Lombardia, la

Regione che registra il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana. Nello scorso anno scolastico se ne contano 90.664. Ad oggi la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale della popolazione scolastica si attesta intorno al 12,7 per cento.

A testimonianza delle politiche di integrazione e inclusione intraprese da tempo nel sistema scolastico anche Veneto, i dati confermano l'equità complessiva degli esiti degli scrutini e dei risultati negli apprendimenti degli studenti veneti. I risultati degli alunni di seconda generazione, soprattutto a partire dalla scuola secondaria di primo grado, tendono a discostarsi meno col progredire degli anni, segno di una politica scolastica relativa all'integrazione costante, diffusa e anche di qualità.

In particolare, al fine di utilizzare nel modo più efficace tutte le risorse umane e finanziarie disponibili presenti e le collaborazioni offerte nel territorio da enti locali ed associazioni, le scuole venete hanno operato, sotto l'egida dell'Ufficio scolastico regionale, con una logica sistemica nella realizzazione delle azioni, con la diffusione ed il mantenimento di ben 48 reti di scuole autonome per l'integrazione, distribuite su tutto il territorio, nonché di patti educativi territoriali.

L'Ufficio scolastico regionale attesta che nel Veneto sono stati approvati e realizzati 613 progetti d'integrazione, gli alunni con cittadinanza non italiana coinvolti nelle azioni sono stati pari a 79.650, mentre i docenti formati e/o esperti anche nell'insegnamento di L2 sono stati 359.

In conclusione, così come sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, questo Ministero è costantemente impegnato a garantire che ad ogni alunno sia assicurata la possibilità di ottenere i più elevati livelli di apprendimento indipendentemente dalle sue condizioni di partenza e di origine, nella piena convinzione che solo una politica educativa basata sull'integrazione e sull'inclusione sociale possa concorrere al progresso di una comunità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, ringrazio moltissimo il Sottosegretario per la risposta, che mette in evidenza un'attività davvero consistente. A maggior ragione è censurabile il comportamento dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto, per le espressioni usate e per la volontà di incidere negativamente nell'enorme lavoro che i docenti stanno svolgendo e di cui abbiamo preso atto attraverso i dati che il Sottosegretario ha oggi fornito, rispetto al grande ed importante tema dell'integrazione.

L'attività che sta svolgendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'Osservatorio e delle politiche di aggiornamento delle linee guida, così come l'aver dichiarato di voler procedere ad un'attentissima valutazione dei risultati che vengono via via conseguiti anche dal punto di vista scolastico dagli stessi ragazzi che arrivano in Italia, sia come migranti, sia come bambini adottati da famiglie venete, ritengo diano certezza della volontà autentica e sicuramente estesissima di procedere puntando moltissimo su questo aspetto, per far crescere questo Paese con una cultura dell'unità e, nel contempo, della solidarietà e dell'assoluta attenzione verso le culture che si inseriscono nella cultura occidentale ed europea nella quale viviamo. Credo che questa sia la strada giusta.

È per noi un motivo, per alcuni aspetti, di sofferenza e anche di forte disagio (ragione per la quale abbiamo inteso rappresentare questo disagio in questa interpellanza) vivere in una Regione che è - ahinoi - governata, dal punto di vista dell'istruzione, da un'assessore che non fa mistero delle sue simpatie fasciste e che, purtroppo, coglie (e non è la prima volta: ne abbiamo avuto esempi anche nel recente passato) ogni significativo evento per riuscire a promuovere tensioni e divisioni e a mettere in luce quella, per fortuna, solitaria - e quindi molto, molto minoritaria, anche nella società veneta - cultura del rifiuto e della divisione.

Pertanto, Sottosegretario, la ringrazio particolarmente e ringrazio il Ministro e tutto il Ministero per ciò che stanno facendo affinché si continui nella politica di intervento attivo e proattivo per le politiche d'integrazione. Auspichiamo che questa sia l'ultima occasione di questo genere che dobbiamo vivere.

Voglio anche rappresentarle, signor Sottosegretario, che questa interpellanza è nata, per la verità, da un disagio profondo che hanno vissuto i dirigenti scolastici e gli stessi docenti, che ci hanno rappresentato

immediatamente questa circolare come un atto violento contro la loro politica educativa e didattica. La ringrazio, quindi, per la vicinanza, anche a nome di tutti coloro che lavorano quotidianamente e non blaterano, invece, in maniera ideologica e superficiale come l'assessore Donazzan.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-01317](#) sulla tutela del diritto al lavoro delle persone disabili in provincia di Ancona.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti - con il presente atto parlamentare - richiamano l'attenzione del Governo sulla richiesta di accesso agli atti formulata dall'associazione «Luca Coscioni» al Centro per l'impiego di Ancona al fine di conoscere lo stato dell'attuazione della legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili.

Al riguardo, rappresento che la Provincia di Ancona - espressamente interpellata sulla questione dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ha reso noto che il Centro per l'impiego di Ancona ha dato seguito alle istanze di accesso agli atti presentate, il 4 luglio 2014 e il 20 ottobre 2014, dall'associazione «Luca Coscioni», con nota del 4 novembre 2014.

Nello specifico, il predetto Centro per l'impiego ha comunicato che, al 31 dicembre 2013, risultavano essere 1.997 i disabili iscritti nella graduatoria prevista dalla legge n. 68 del 1999, sebbene solo una parte di essi era interessata all'inserimento in azienda. Erano, invece, 52 i soggetti iscritti nelle graduatorie previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

Il Centro per l'impiego di Ancona ha, inoltre, precisato che, alla data del 27 ottobre 2014, sono stati effettuati nelle aziende obbligate un numero di inserimenti di lavoratori disabili, tramite assunzioni e tirocini, pari a: 224 per l'anno 2010; 199 per l'anno 2011; 173 per l'anno 2012; 144 per l'anno 2013; 157 per l'anno 2014. Pertanto, la questione segnalata dall'onorevole interrogante ha già ottenuto una soluzione positiva nei termini pocanzi rappresentati.

Per completezza d'informazione, inoltre, passo ad illustrare gli ulteriori dati -aggiornati al 31 dicembre 2014 - forniti dal competente Centro per l'impiego di Ancona in ordine alle tematiche in esame. In particolare, il predetto centro per l'impiego ha comunicato che - al 31 dicembre 2014 - risultano essere 2.253 i disabili iscritti nella graduatoria prevista dalla legge n. 68 del 1999, mentre 62 sono i soggetti iscritti nelle graduatorie previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Informo altresì che, ad oggi, presso il Centro per l'impiego di Ancona prosegue l'attività di collocamento obbligatorio per l'anno 2014 attraverso lo strumento della selezione.

Da ultimo, non posso che ribadire l'attenzione riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema delle disabilità ed, in particolare, a quello del collocamento mirato dei disabili.

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la sollecita risposta alla mia interrogazione, anche se mi lascia parzialmente soddisfatta. Purtroppo, il tema dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel nostro Paese è una questione aperta che urge soluzioni.

Partiamo da alcuni numeri relativi proprio alla Provincia di Ancona, di cui lei ha parlato. Nella famosa documentazione consegnata dal Centro per l'impiego di Ancona al segretario dell'associazione «Luca Coscioni», peraltro cinque mesi dopo la sua richiesta, emergono dati allarmanti sul rispetto della legge n. 68 del 1999: nel settore privato, per l'anno 2014, su 273 persone invalide da assumere per obbligo di legge, ne sono state inserite solo 116; per il pubblico non abbiamo dati chiari, dunque non è possibile precisare gli inserimenti effettuati. Il problema, però, non è limitato alla Provincia di Ancona, ma è purtroppo di carattere nazionale; non sono io a dirlo, ma gli ultimi dati della 7a relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 per gli anni 2012-2013. Il documento ci consegna

un quadro sconcertante: si riconferma che su 267.000 iscritti in elenco fino al 2013, abbiamo un *trend* di inserimento negativo, come testimoniano anche i dati riferiti dal Sottosegretario. Stiamo parlando di una forza lavoro inutilizzata, che potrebbe incidere sulla crescita del nostro Paese. Infatti, l'Organizzazione internazionale per il lavoro (ILO), nel suo rapporto 2012 sull'occupazione, segnalava che il non impiego dei portatori di *handicap* fa perdere complessivamente dall'1 al 7 per cento del PIL mondiale. Questo è un potenziale di capitale umano sprecato che, oltre a far perdere punti sul PIL, rappresenta per l'Italia un costo sociale non trascurabile!

L'Italia deve impegnarsi su questo tema e subito. Ricordo, inoltre, che il 4 luglio 2013 la Corte di giustizia europea ha condannato il nostro Paese per non aver adottato regole che garantiscono un adeguato inserimento professionale delle persone disabili. La Corte ha definito parziale ed insufficiente la nostra normativa a tutela dei lavoratori disabili. Siamo nel 2015 e nulla è stato fatto. Faccio presente la legge quadro n. 104 del 1992, la legge n. 381 del 1991 sulla disciplina delle cooperative sociali, la legge n. 68 del 1999, la legge n. 216 del 2003 per la parità di trattamento in materia di occupazione, ma siamo ancora carenti.

Signor Sottosegretario, le chiedo, dunque, di sollecitare il suo Ministero ad adeguare quanto prima la normativa italiana agli standard europei di tutela del lavoro delle persone disabili. L'Italia non ha bisogno di un'altra procedura d'infrazione e soprattutto di altre multe salate da corrispondere all'Europa. Naturalmente, non bisogna fermarsi ad una rivisitazione normativa; bisogna promuovere una cultura ed una promozione della tutela dei disabili e soprattutto una politica nazionale che investa e valorizzi il lavoro dei disabili. Il nostro Paese non può continuare a sprecare importanti risorse e con esse opportunità importanti anche per la ripresa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo brevemente, riprendendo la risposta del Sottosegretario e il merito dell'interpellanza svolta questa mattina a proposito della lettera dell'assessore Donazzan ai dirigenti scolastici della Regione Veneto.

Io credo che la risposta del Sottosegretario abbia posto in evidenza come la Regione Veneto abbia messo in atto una molteplicità di interventi e di progetti che vanno proprio in direzione dell'integrazione. Dopo aver ricordato che ciò si iscrive nella tradizione dell'accoglienza veneta, passo ad evidenziare due aspetti: in primo luogo, mi pare che la lettera della Donazzan non ponga un problema di coercizione, di strumentalizzazione e di denigrazione, come sembra essere stato detto, ma pone invece due questioni essenziali: la prima che attiene alla libertà di stampa e, a partire da questa, alla libertà in senso lato che va tutelata con ogni attenzione e, in secondo luogo, la criticità del modello multiculturale che proprio in Francia, qualche settimana fa, ha visto un punto di debolezza o quantomeno ha mostrato la necessità di un progetto di integrazione che interpella e pone dei problemi importanti alla nostra comunità. Dunque io credo che la difesa dei valori e delle peculiarità della nostra comunità vada attuata assolutamente attraverso azioni coraggiose.

Concludo, Presidente, dicendo che contrariamente all'obiettivo dell'interpellanza, l'assessore Donazzan vada ringraziata perché ha posto con chiarezza un obiettivo educativo a partire dal quale è necessario difendere con coraggio la nostra millenaria civiltà da attacchi che lo stesso Presidente della Repubblica ha evidenziato nel suo discorso di insediamento.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, chiedo fin da subito l'autorizzazione affinché il mio intervento

completo venga allegato al resoconto stenografico della seduta odierna dato che probabilmente non riuscirò ad esporre la questione integralmente.

Parlerò della pineta di Castagneto Carducci a proposito della quale sono già intervenuta lo scorso dicembre. Questa bellissima pineta, dove recentemente ho fatto un sopralluogo, sorge sopra le dune della Marina di Castagneto Carducci su cui sono stati piantati, fin dal periodo granducale, pini che sono diventati parte integrante del paesaggio toscano. Aree come la pineta di Castagneto Carducci sono, giustamente, soggette al PIT (Piano paesaggistico della Toscana) in cui si legge: «Non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico». È una norma cristallina e di facile comprensione per tutti perché volta alla tutela di un bene paesaggistico che è patrimonio comune di tutti i cittadini, di quelli di oggi e di quelli che verranno. Il piano attuativo, così come è stato concepito e approvato dal consiglio comunale di Castagneto Carducci, prevede un ampliamento a favore dei *camping* in un'area retrodunale boscata in contrasto con le norme del piano regionale.

L'amministrazione comunale avrebbe dovuto confrontarsi con gli uffici tecnici e politici della Regione Toscana. Ci chiediamo: il Comune si è confrontato con la Regione per la conferenza dei servizi prevista dalle salvaguardie dell'articolo 38 del Piano paesaggistico?

Ricordiamo che l'area di Marina di Castagneto Carducci è sotto osservazione da parte della stessa Regione Toscana, tant'è che nella scheda dell'ambito numero 13, Val di Cecina, allegata al piano paesaggistico, la Regione nota con preoccupazione che in questo territorio lo sviluppo di case per vacanze e campeggi è associato a un pesante carico turistico estivo sul sistema dunale, già fortemente alterato dai processi di erosione costiera, e segnala come territori a rischio proprio le zone costiere di Marina di Castagneto Carducci. Nuove urbanizzazioni di quest'area sono state vietate in favore del recupero e della riqualificazione di quel patrimonio paesaggistico che fa della Toscana il fiore all'occhiello dell'offerta turistica italiana nel mondo. Offerta turistica e quindi occupazione che va protetta da un malinteso sviluppo che prospetta la deformazione di quell'ecosistema e di quel paesaggio le cui radici sono storiche e sono proprio il valore aggiunto dell'offerta dell'imprenditoria turistica italiana sul mercato internazionale.

Il Movimento 5 Stelle è da sempre fautore di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Non è possibile stare in silenzio di fronte a quanto avviene sul territorio, per questo ribadisco la richiesta di consegnare alla Presidenza il mio intervento completo perché resti agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, purtroppo il 24 gennaio si è verificato il cedimento del muro di contenimento dei giardini napoletani di palazzo D'Avalos a Vasto, la mia città. Per intenderci, lo storico palazzo del marchese D'Avalos è entrato nelle pagine della storia recente per la famosa «foto di Vasto», foto il cui significato è crollato da tempo. È sede di importanti eventi culturali e anche internazionali, come la mostra «I Rossetti tra Vasto e Londra».

Il danno non è solo per la comunità vastese ma per l'intero Abruzzo e tutto il Meridione d'Italia, che si vede mutilato di un monumento che ne rappresenta la storia e la cultura. È inutile elencare le pagine di storia, che puntualmente mi ha inviato il cittadino architetto Francescopaolo D'Adamo, che vedono il palazzo D'Avalos protagonista. Già nel 1899 l'ingegnere Laccetti giustificava questi eventi con l'eccessiva dispersione di acqua nel territorio. La tesi fu confermata nel 1956 dai tecnici del genio civile che operarono nella famosa - purtroppo - frana della città del Vasto. Nel 2010 alcuni privati cittadini segnarono delle criticità. Ancora, nel 2012, si verificò il crollo delle colonnine della ringhiera di protezione della balconata. Ad oggi, nonostante i fenomeni precursori e le proposte del passato, nulla è stato fatto per evitare ciò che purtroppo è accaduto su un edificio di rilevante

importanza storica per la città del Vasto e per l'intera Regione Abruzzo essendo sede di musei archeologici, costumi antichi e di una pinacoteca. Nel 2013, nel corso del Consiglio comunale, furono proposti emendamenti per inserire, tra gli obiettivi del piano strategico della macro area Vasto-San Salvo, anche il consolidamento idrogeologico del versante est della città e l'installazione di centraline di monitoraggio. Recentemente in visita a Vasto, Franco Gabrielli, capo della protezione civile, ha ricordato che bisogna assolutamente intervenire. Adesso, come al solito, tutti si affrettano ad inseguire gli eventi. Il presidente della Regione D'Alfonso si è precipitato a visitare la città e, a favore di telecamere e stampa, ha segnalato la necessità di agire immediatamente. Fa un po' sorridere il fatto che gli stessi che hanno "de-vastato" la nostra splendida Vasto oggi a chiacchiere si vogliano impegnare ad attuare misure urgenti.

Di atti veri finora in Regione Abruzzo vi è solo la risoluzione del cittadino pentastellato Smargiassi, che impegna la Giunta a stanziare un congruo contributo. Peccato che la successiva delibera, la delibera n. 54 del 27 gennaio 2015, emanata dal pluriimputato presidente D'Alfonso, tesserato PD, rispecchi il "renzusconismo": zero euro ed una marea di inutili chiacchiere, fuffa. Auspico misure urgenti. Mi rivolgo anche a lei, Presidente, che ha visitato la mia città pochi giorni fa. È ora di finire di prendere per i fondelli i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, sono qui a richiamare l'interrogazione [3-01337](#) presentata il 22 ottobre del 2014 alla quale, ad oggi, non è stata data risposta.

Tratta della storia di un motopeschereccio di Mazara del Vallo, il Chiaraluna, al quale, in data 22 gennaio 2011, è stato ordinato dal comando generale delle Capitanerie di porto e da un aeromobile della Guardia di finanza, di intercettare un barcone con dei migranti a bordo che si trovava in forte difficoltà. Il motopeschereccio ha interrotto la battuta di pesca per dirigersi nella zona indicata. Ha tratto ben 38 persone in salvo e si è diretto verso il porto di Lampedusa. Nella fase di entrata nel porto, a causa delle difficili condizioni meteorologiche, il motopeschereccio subendo vari scarrocciamenti, ha riportato danni ingenti sia alla carena che al motore. Pensi, signor Presidente, che i danni ammontano a circa 250.000 euro. All'epoca dell'accaduto sia il comandante del motopeschereccio che l'armatore hanno ricevuto un encomio per l'azione svolta. Tuttavia, rispetto alla cifra che hanno anticipato, hanno ricevuto soltanto 18.000 euro.

Ormai è dal dicembre 2013 che il motopeschereccio è fermo e non può essere messo in mare, con conseguenti gravi ripercussioni per l'armatore e per le famiglie che vi lavorano. Consideri che in data 5 marzo 2012 il Ministero dell'interno si è reso disponibile a risarcire interamente il danno subito dal motopeschereccio.

Pertanto, signor Presidente, si tratta di uno di quei casi da prendere immediatamente in considerazione, cercando la soluzione ottimale. Se mi consente la battuta, di encomio non si può vivere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[AMIDEI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, interverrò riferendo le mie osservazioni anche al Sottosegretario qui presente in merito all'interrogazione della senatrice Puppato.

Prima di tutto vorrei segnalare il fatto che oggi la stessa interrogazione della senatrice Puppato, in data 14 gennaio 2015, avanza presso altre interrogazioni, quali le mie, senza avere avuto risposta. Faccio riferimento a due interrogazioni: la [4-02978](#) dell'11 novembre 2014 e la [4-02923](#) del 30 ottobre 2014. Tra l'altro, non trattano cose da poco conto: la prima riguarda l'Istituto nazionale «Strampelli», che è il

famoso istituto tecnico e agrario sperimentale destinato a chiudere; l'altra interrogazione riguarda invece gli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto.

Un'altra interrogazione alla quale intendo far riferimento è la 3-01566 del 15 gennaio 2015 (quindi recente e con carattere d'urgenza) che riguarda invece le vicende dell'ufficio scolastico provinciale di Rovigo. Approfitto della presenza in Aula del Sottosegretario, al quale chiedo gentilmente di prestarmi attenzione (anche se comunque avrà modo di leggere il mio intervento, mi auguro). In sostanza, è previsto l'accorpamento dell'ufficio scolastico provinciale di Rovigo con quello di Padova, che noi reputiamo non essere corretto, né motivato.

Pertanto, inviterei il Governo, cortesemente, a dare quanto prima risposta sia alle due interrogazioni che ormai sono datate non poco, che a questa, urgente, del 15 gennaio 2015.

Vorrei adesso intervenire sulla questione sollevata in Aula stamattina e dibattuto in merito alla circolare inviata dall'assessore regionale Donazzan. Mi dispiace che la senatrice Puppato non sia in Aula, ma sicuramente avrà modo di leggere il mio intervento e anche quello del senatore Piccoli, che mi ha preceduto. Mi dispiace che la senatrice abbia posto la questione in modo conflittuale, piuttosto che tentare di capire le ragioni con cui è intervenuto l'assessore Donazzan, a seguito di un fatto a dir poco tragico, quale quello inerente «Charlie Hebdo». Dico in modo conflittuale, al punto tale da dire, in un passaggio testuale, che si tratta di una «colpevolizzazione senza ragioni di giovani ragazzi». Vorrei che mi spiegasse dove sta questa colpevolizzazione. Non ho notato in alcun passaggio dell'assessore Donazzan una colpevolizzazione senza ragioni di giovani ragazzi. Non c'è una colpevolizzazione, se non il fatto di trovarsi di fronte a questioni di carattere religioso e culturale che non hanno nulla a che fare, invece, con ragioni di programmi, di sistemi e di azioni di integrazione che, come abbiamo potuto sentire dallo stesso Sottosegretario, sono nel Veneto molto ricercate, al punto che ci troviamo di fronte a 613 progetti di integrazione. Ripeto: 613 progetti, con una percentuale di studenti tra le più alte d'Italia (90.660).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Amidei, sintetizzando il suo secondo intervento.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Arrivo alla conclusione, signor Presidente.

Mi dispiace - ripeto - che la senatrice Puppato non abbia colto il senso delle parole dell'assessore Donazzan, quando invece queste richiama l'attenzione, nell'interesse degli stessi ragazzi e delle famiglie islamiche che hanno deciso di vivere e di costruire una famiglia in Italia - ripeto, nel loro interesse - circa la necessità di arrivare ad una condanna di questi atti, che deve e doveva avvenire. Non si può pensare che questi ragazzi, cui fa riferimento, siano gli stessi ragazzi di Conegliano, Treviso o Oderzo. Non è vero che sono gli stessi ragazzi; saranno una parte di loro. Ma l'attenzione andava richiamata in maniera diffusa, che è quello che l'assessore Donazzan ha fatto.

Attendo la risposta alle interrogazioni, signor Presidente.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, spero anche per lei che siamo alla fine di questa sequenza di interventi.

Vorrei sollecitare la risposta a due interrogazioni. La prima è l'interrogazione a risposta scritta [4-02972](#) dell'11 novembre scorso, sulla questione dell'endocardite. Si tratta di una malattia gravissima e mortale, che probabilmente non è sufficientemente monitorata e che ha gravi costi per il Sistema sanitario nazionale (oltre naturalmente a quelli in termini di vite umane e per la salute di molte persone). Sarebbe opportuno diffonderne una maggiore conoscenza, specie perché essa in molti casi è legata a pratiche odontoiatriche.

Vorrei inoltre sollecitare la risposta all'interrogazione [3-01418](#), del 13 novembre scorso, in cui chiedo spiegazioni al Governo su come mai l'Italia abbia votato contro un documento a favore della famiglia nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, colleghi, la recente sentenza emessa alla fine del processo contro numerosi No TAV per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio 2011 è la dimostrazione di come, da molto tempo, il potere esecutivo abbia minato il potere legislativo e tenti, sempre di più, di invadere il campo del potere giudiziario.

L'immane mare di miliardi che genera e genererà il TAV conduce - per ovvi motivi, esclusi quelli a favore della collettività - i cosiddetti soggetti decisori (Governo & C.) a reprimere il dissenso, specialmente quello motivato ed informato (cioè quello che fa più paura). E ciò lo ha fatto e continua a farlo - vedi le dichiarazioni di Ministri - condizionando, anche inconsapevolmente, il potere giudiziario.

La scelta di mandare centinaia di uomini il 27 giugno 2011 - nonostante l'inesistenza del progetto esecutivo e l'assenza di richieste europee per il TAV - non è forse la prova dell'interferenza del potere esecutivo sugli accadimenti successivi, sulla giusta reazione dei manifestanti contro l'arbitrarietà dell'attacco in assenza delle esigenze internazionali, come ci ha candidamente raccontato il prefetto Di Pace durante la sua testimonianza al processo? Quest'uomo, alto funzionario del potere esecutivo e responsabile dell'ordinanza che ha consentito l'intervento del 27 giugno, ha candidamente ammesso di nulla sapere di CIPE, di progetto esecutivo e di accordi internazionali. Lo ha detto lui, sempre durante la sua testimonianza.

Nonostante ciò, ha emesso un'ordinanza in assenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale, quindi illegittima, così come le successive (siamo ad oltre venti). E poi, lo stesso processo è stato imbastito dal potere esecutivo (Digos, Ministero dell'interno) in quasi totale autonomia, con solo due o tre deleghe di indagini da parte dei pm, *embedded* del potere esecutivo. I testi ascoltati a carico dei No TAV sono tutti sotto il controllo del potere esecutivo e molti di questi si sono persino costituiti parte civile. È stato un processo bilanciato tra accusa e difesa? Non mi pare.

Quindi: prove di controllo del potere esecutivo su chi deve esercitare l'azione penale, magistratura inquirente sotto il controllo del Governo, il tutto accompagnato da informazioni unidirezionali da parte dei *media*. I risultati sono processi anomali. Forse non è stato un processo politico, ma un processo fortemente voluto e condizionato dal potere esecutivo sì. La volontà era di trasformare un problema politico in un problema di ordine pubblico. Bravi! Per ora questa arma di distrazione di massa ha funzionato, per il prosieguo vedremo. (*Applausi del senatore Airola*). Un'altra volta poi parleremo anche dei noleggi a caldo del cantiere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, oggi è la giornata della malasanità animale. Ad istituirla sono le associazioni delle vittime della malasanità animale, ovvero quelle persone che, a causa della negligenza e dell'imperizia di alcuni veterinari e di un sistema poco regolamentato, hanno perso un affetto a quattro zampe. Queste persone oggi rivendicano i diritti dei loro amici senza voce, difendendo i loro bisogni e le loro necessità di esseri senzienti. Reclamano per gli animali il diritto a prestazioni sanitarie conformi ai livelli minimi essenziali e ad un accertamento di responsabilità nel caso sia l'errore umano a determinarne la morte o la lesione alla loro integrità fisica.

Il filosofo Peter Singer, affrontando la questione animale, affermava: «Quale che sia la natura dell'essere, il principio di uguaglianza richiede che la sua sofferenza sia valutata quanto l'analoga sofferenza di un altro essere». Se misuriamo il grado di tutela degli animali nel nostro ordinamento, usando come metro proprio questa massima, le conclusioni sono abbastanza amare.

La modernità vive una strana contraddizione: riteniamo gli animali simili a noi, quando ce ne serviamo, attraverso la sperimentazione, per provare su di essi tutto ciò che può far bene o male al nostro organismo, ma li giudichiamo diversi da noi, quando si tratta di riconoscere loro dei diritti.

Questa condizione, come ho più volte ribadito in quest'Aula, è resa evidente in tanti campi: dal diritto penale, dove le sanzioni contro il «sentimento animale» sono poco repressive, al diritto civile, in cui gli animali sono assimilati addirittura a *res*.

In ambito sanitario purtroppo la situazione non cambia. Infatti, nel nostro Paese la sanità animale non è proprio all'avanguardia soprattutto a livello normativo, in cui persistono vuoti di disciplina su aspetti importanti. In particolare, non sono fissati i livelli minimi di assistenza sanitaria e anche sul tema della responsabilità professionale del veterinario il terreno è lacunoso, per usare un eufemismo. Per citare alcuni esempi, non ci sono obblighi per il veterinario di conservare i referti, un proprietario non può pretendere il rilascio della cartella clinica, non esiste l'obbligo del consenso informato in caso di interventi anche rischiosi sugli animali, non vi sono requisiti, anche in termini di strumentazione, per l'apertura di uno studio veterinario. Mi fermo, ma l'elenco potrebbe proseguire. In poche parole, non abbiamo un quadro normativo chiaro, puntuale, in grado di garantire nei confronti degli animali tutele a diritti essenziali come quello alla salute, che dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli esseri viventi.

Approfitto di questa giornata dedicata agli animali per chiedere la calendarizzazione del nostro disegno di legge in materia di tutela e protezione degli animali, già annunciato in questa Aula. Nella nostra proposta legislativa la sanità animale è disciplinata in diversi aspetti, ma soprattutto vengono fissati precisi obblighi per la professione veterinaria e imposti *standard* minimi per la qualità delle prestazioni sanitarie erogate. Ritengo che l'ammodernamento di questo Paese possa avvenire solo evolvendosi sul piano dei diritti, a cominciare con la protezione dei più deboli, in particolare di quelli che non hanno voce. (*Applausi della senatrice Casaletto*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha avuto l'ardire di inviare una circolare contenente una frase del tipo: se non è vero che tutti i musulmani sono terroristi, è vero che tutti i terroristi sono musulmani.

PRESIDENTE. La circolare parlava di islamici e terroristi.

ENDRIZZI (M5S). Grazie di questa ulteriore precisazione.

Credo che questa frase sia non solo falsa - profondamente falsa - ma vergognosa, considerando come è stata inviata, a chi è stata inviata e l'uso politico che è stato fatto di una vicenda tragica. Su una vicenda di quel tipo, se era scontato, dovuto, immediato, a caldo, contrastare la violenza omicida, era anche necessario poi evitarne strumentalizzazioni.

Quando si arriva a dire mezze frasi o quando, come oggi, ho visto in Aula il centrodestra difendere la Donazzan arrampicandosi sugli specchi, stiamo facendo un torto alla verità; la stiamo prostituendo.

Su questa vicenda avevamo il dovere, come italiani, come veneti, come cittadini, di capire. Se Papa Francesco si è scagliato contro l'odio e il disprezzo instillati verso le religioni, anche quella cattolica, ricordando le vignette vergognose contro la santissima Trinità - lo dico io che sono un laico - allora credo che tutti potremo capire l'importanza di una convivenza civile, nel rispetto della legalità, con politiche di accoglienza programmate che permettano che non ci sia un *far west* in questa tragica vicenda, che è l'immigrazione. Soprattutto, ci deve essere il rispetto. Allora dico: viva la Repubblica, viva la democrazia, ma soprattutto viva la verità! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 febbraio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 11,46).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 ([1549](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 ([1550](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 ([1551](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 ([1621](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 ([1622](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1622

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 ([1520](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dal Trattato di cui alla presente legge, valutati in euro 94.000 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 ([1624](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari a euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, su una circolare della Regione Veneto inviata ai dirigenti scolastici a seguito dell'attacco terroristico al giornale "Charlie Hebdo"

(2-00235 p.a.) (14 gennaio 2015)

[PUPPATO](#), [PUGLISI](#), [CASSON](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIROTTI](#), [PEGORER](#), [ORELLANA](#), [MATTESINI](#), [SCALIA](#), [FAVERO](#), [LO GIUDICE](#), [D'ADDA](#), [CIRINNA](#), [DE PIN](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [CAMPANELLA](#), [MORGONI](#), [BOCCHINO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [Elena FERRARA](#), [IDEM](#), [DI BIAGIO](#), [PADUA](#), [DEL BARBA](#), [VALDINOSI](#), [PAGLIARI](#), [CAPACCHIONE](#), [ORRU](#). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:

il giorno 8 gennaio 2015, in seguito al terribile attacco terroristico alla redazione del settimanale "Charlie Hebdo" che ha sconvolto Parigi e l'Europa intera, l'assessore per l'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha inviato una circolare (prot. n. 6175/C.100.06.3.B.2) a tutti i dirigenti scolastici in cui veniva loro richiesto di adoperarsi perché i genitori dei bambini musulmani presenti nelle scuole venete prendessero apertamente posizione contro la strage che si era appena consumata a Parigi;

nella circolare si legge quanto riportato di seguito: «È stata colpita una capitale dell'Europa in uno dei simboli della nostra civiltà: la libertà di stampa e di espressione. Libertà sconosciute in altri paesi del mondo, certamente impedita in quegli Stati a matrice islamica così distanti culturalmente da noi, ma così pericolosamente vicini sia geograficamente che nelle comunicazioni sulla rete. Non può più essere un alibi per non affrontare il problema. Se non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, è evidente che tutti i terroristi sono islamici e che molta violenza viene giustificata in nome di una appartenenza religiosa e culturale. E infatti una esigenza necessaria anche alla luce della presenza di stranieri a scuola e nelle nostre comunità. Soprattutto a loro dobbiamo chiedere una condanna di questi atti, perché se hanno deciso di venire a vivere in Europa, in Italia, in Veneto è giusto che sappiano adeguarsi alle regole e alle consuetudini del nostro popolo e della nostra civiltà, quella che li sta accogliendo con il massimo della pienezza dei diritti, ma che ha anche dei doveri da rispettare. Abbiamo visto in queste ore fallire il modello di integrazione finora adottato in Europa, nella Francia della terza generazione come in Italia della prima generazione e dobbiamo affermare che va rivisto con chiarezza di obiettivi e di modalità. Certamente il primo cambio di rotta conclude è una ferma condanna senza alcun distinguo tra italiani, francesi o islamici, se questi ultimi vogliono veramente essere considerati diversi dai terroristi che agiscono gridando "Allah è grande"»;

considerato che a giudizio degli interpellanti:

l'utilizzo nella circolare di espressioni così sgradevoli, inopportune ed inadeguate in merito ad un problema complesso e delicato lascia basiti e preoccupa profondamente;

le strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle degli studenti e delle loro famiglie, soprattutto in un momento così delicato come quello attuale, non sono solo gravi ma anche irresponsabili e vanno

condannate senza appello;

nelle scuole non dovrebbe mai prevalere l'intolleranza dettata dalla paura e dall'ignoranza ma il senso di responsabilità e di comunanza; è necessario che i ragazzi vengano coinvolti in discussioni e iniziative che insegnino loro gli ideali di pace e fratellanza a prescindere dalla propria confessione religiosa;

si tratta di una colpevolizzazione senza ragioni di giovani ragazzi che sono certamente scossi emotivamente dalla drammaticità di questi fatti e che potrebbero vivere con angoscia, preoccupazione e dolore la richiesta fatta alle loro famiglie di scusarsi e condannare atti da loro non commessi e nemmeno condivisi;

sono quegli stessi ragazzi che a Conegliano, Treviso, Oderzo e Montebelluna come in tantissime altre piazze hanno dato vita nei giorni scorsi a *flash mob* di solidarietà per tutte le vittime della strage di Parigi: erano ragazzi di ogni nazionalità, cultura, lingua e religioni e si sono tutti uniti sotto l'insegna "Je suis Charlie";

la tragedia di Parigi esige, al contrario, una forte risposta di coesione e unità tra le diverse culture presenti nella nostra società e nelle nostre scuole;

è pertanto indispensabile che le istituzioni e chi le rappresenta siano in grado di gestire le differenze culturali e religiose tanto più in contesti scolastici;

si ritiene, pertanto, maturo il tempo per una nuova edizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri, che possa offrire indicazioni specifiche ed aggiornate dal punto di vista normativo, ma anche nuovi orientamenti didattici che vedono nella gestione delle classi eterogenee la vera sfida per la scuola di oggi;

a tal fine, si ritiene, inoltre, opportuno promuovere nuovi accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica didattica e disciplinare, nonché il potenziamento degli organi istituiti presso il Ministero con l'obiettivo di monitorare e potenziare l'attività di integrazione nelle nostre scuole: lo scopo è quello di individuare un modello italiano che evidenzi le specificità delle condizioni individuando i punti di forza e facendoli diventare sistema, introducendo nuove pratiche e risorse aggiuntive e dando visibilità ai progetti che funzionano e alle nuove progettualità;

considerato che:

invece di promuovere iniziative come quella dell'assessore Donazzan, ci si dovrebbe impegnare per costruire una via italiana alla scuola interculturale e all'integrazione degli alunni stranieri;

nel nostro Paese, infatti, fin dalle prime presenze di studenti con cittadinanza non italiana, dirigenti e docenti hanno lavorato per costruire un dialogo continuo e questo nonostante le difficoltà di bilancio in cui versano molte delle scuole italiane, soprattutto per quel che concerne la realizzazione di tutti i progetti per il miglioramento dell'offerta formativa;

in Veneto si realizzano molti progetti a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione scolastica degli alunni stranieri e molti ottengono ottimi risultati nonostante la scarsità delle risorse messe a disposizione;

sarebbe, pertanto, opportuno informarsi sull'attività realizzata nelle scuole prima di suggerire ai dirigenti come affrontare certi argomenti;

cultura, educazione, integrazione e inclusione sociale sono strumenti fondamentali per non imbarbarirsi, per imparare a stare insieme in una comunità, a riconoscere l'altro e a rispettarlo: l'identità europea non è inconciliabile con l'integrazione e questo è un processo che comincia proprio dalle scuole,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del contenuto della citata circolare dell'assessore per l'istruzione della Regione Veneto e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali iniziative intenda promuovere per impedire che si verifichino nuovamente interferenze di tale gravità, connotate da un approccio fortemente ideologico e non culturale e che per questo non possono che nuocere ai nostri studenti *in primis*, alle loro famiglie nonché al lavoro di dirigenti

scolastici e docenti che da tempo operano per fornire ai ragazzi quell'educazione interculturale che la globalizzazione rende ormai imprescindibile.

Interrogazione sulla tutela del diritto al lavoro delle persone disabili in provincia di Ancona
(3-01317) (21 ottobre 2014)

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [CATALFO](#). - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* -

Premesso che:

la legge n. 68 del 1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha il dichiarato fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone disabili attraverso lo strumento del collocamento mirato, che individua una serie di mezzi tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le capacità lavorative delle categorie protette, allo scopo di creare un reale incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

ai sensi della citata legge, le imprese che contano più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere persone che abbiano un'invalidità lavorativa superiore al 45 per cento, nella misura di una unità se occupano da 15 a 35 dipendenti, di 2 unità se variano dai 35 ai 50, ovvero il 7 per cento dei dipendenti totali se questi superano il numero di 50;

la legge n. 68 del 1999 demanda ai centri per l'impiego il compito e il ruolo di tramite tra imprese e disabile, ricevendo annualmente un elenco dalle imprese nel quale viene evidenziato il numero totale di lavoratori impiegati e la copertura della quota di riserva;

i suddetti centri, inoltre, al fine di collocare adeguatamente il soggetto in attesa di lavoro, stilano una graduatoria unica di tutti i richiedenti all'interno della quale vengono inserite le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione;

la graduatoria unica dei richiedenti, come gli elenchi, è da considerarsi documento pubblico e, pertanto, visionabile in base all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, che sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi degli interessati, includendo in questa categoria anche i "portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" ovvero anche le associazioni;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il 1° ottobre 2014, il segretario della sezione di Ancona dell'associazione "per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni", ha denunciato il silenzio, a tutt'oggi persistente, del Centro per l'impiego di Ancona, rispetto ad una richiesta di accesso agli atti formulata per conoscere il grado di attuazione e di osservanza della legge n. 68 del 1999. L'associazione in questione, infatti, il 4 luglio, al fine di monitorare e verificare il rispetto della legge, inoltrava al suddetto centro formale richiesta per ottenere precise informazioni circa: il numero dei soggetti diversamente abili iscritti nell'apposita graduatoria di categorie protette nonché quanti fossero inseriti nel mondo del lavoro; l'elenco delle imprese con il numero dei lavoratori e la quota di riserva coperta, cioè il numero di persone con disabilità assunte rispetto a quelle che dovevano assumere così come previsto dalla legge;

l'associazione "per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni", che tra i suoi fini istitutivi si occupa dei diritti dei disabili, oltre ad appartenere ai soggetti indicati dall'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 a cui è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi, fa parte, altresì, dell'elenco dei soggetti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, in base al decreto ministeriale 30 aprile 2008;

considerato inoltre che:

il diritto di accesso conoscitivo o informativo, previsto dalla legge n. 241 del 1990, trova fondamento nei principi costituzionali sanciti dall'artt. 97 e 98 della Costituzione, ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici;

la stessa legge n. 241 del 1990 contiene un'importante enunciazione di principio, prevedendo che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare

l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", che devono essere comunque garantiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se risulti quale sia, presso il Centro per l'impiego di Ancona, il numero dei soggetti diversamente abili iscritti nell'apposita graduatoria per le categorie protette, quanti di essi risultino effettivamente inseriti nel mondo del lavoro nonché se siano rispettati i dettami della legge n. 68 del 1999;

se non considerino, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover verificare quali siano i motivi per cui non sia stato consentito all'Associazione "per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni" un immediato accesso ai documenti amministrativi richiesti;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire al fine di consentire l'immediato accesso agli atti all'associazione richiedente considerando che il Centro per l'impiego di Ancona con il suo diniego, a parere degli interroganti, non rispetta i principi costituzionali enunciati nonché la normativa vigente sulla trasparenza ed il diritto di accesso agli atti .

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1549

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica in esame riguarda un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

Si tratta di una convenzione bilaterale tra i due Paesi, con lo scopo di accentuare la lotta all'evasione fiscale e i comportamenti elusivi. In questo senso, la Comunità Internazionale si sta già muovendo in modo concertato per limitare il fenomeno dell'evasione fiscale, ma ciò non toglie che si rendono ancora necessari tali accordi bilaterali per giungere ad un maggiore e più incisivo scambio di informazioni.

Pertanto, all'implementazione di accordi in materia di scambio di informazioni sempre più spinti ed invasivi è oggi possibile dare una concreta attuazione anche grazie all'evoluzione tecnologica ed all'informatizzazione delle Amministrazioni Fiscali dei vari Paesi, oltre che dello sviluppo delle piattaforme informatiche.

A livello interno, d'altro canto, si spera che alcuni cambiamenti come la qualifica dell'evasione fiscale quale reato a monte del riciclaggio, la stessa approvazione della legge sul reato di autoriciclaggio, la pressione verso la limitazione del contante a vantaggio di un uso più estensivo delle forme di pagamento elettroniche e tracciabili, renderanno sempre più difficile la creazione e l'impiego di fondi non dichiarati in un importante processo di trasparenza.

Per queste ragioni, Area Popolare sosterrà convintamente l'approvazione del provvedimento in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1550

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica in esame riguarda un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliao di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

Si tratta di una convenzione bilaterale tra i due Paesi, con lo scopo di accentuare la lotta all'evasione fiscale e i comportamenti elusivi.

L'Accordo risale al Governo Letta, l'iniziativa fu infatti dell'allora Ministro degli esteri Emma Bonino. L'Accordo ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di cooperazione fiscale, confermando l'impegno dell'Italia nel contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. L'intesa ha infatti lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle due parti, al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza reciproca.

L'Accordo prevede lo scambio di informazioni fiscali sul reddito di persone fisiche e società, oltre che

sulle imposte in materia di attività produttive, senza che ciò comporti oneri per il bilancio dello Stato. Per queste ragioni, Area Popolare sosterrà convintamente l'approvazione del provvedimento in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1551

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo NCD preannuncio il voto favorevole sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo sancisce l'impegno a rafforzare la collaborazione operativa e l'assistenza tra i due Paesi al fine di prevenire e contrastare il traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici.

Il testo individua le aree di cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito, alle strategie di intervento contro le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, alla formazione del personale impiegato all'azione di contrasto e allo scambio di informazioni su norme e procedure operative.

Non si segnalano profili di criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia, alcune delle quali sono al contrario richiamate esplicitamente nel preambolo dell'Accordo.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1621

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo NCD preannuncio il voto favorevole sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo.

L'Accordo, sottoscritto nel 2008 fra Italia e Brasile per consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari del personale delle rispettive missioni diplomatiche, definisce preliminarmente l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'Accordo (articolo 1), che si estende anche ai familiari delle rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori.

L'Accordo si applica ai coniugi non separati, i figli non coniugati minori di 21 anni o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.

I successivi articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Brasile - con modalità pressoché simmetriche - mentre gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono rispettivamente l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria e di sicurezza sociale, la non applicabilità delle immunità con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, ed infine i limiti posti alla potestà autorizzativa.

Da ultimo, l'articolo 7 del documento disciplina l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1622

L'urgenza della ratifica e della esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, sottolinea il carattere umanitario del provvedimento.

Attualmente sono circa 120 cittadini brasiliani risultano detenuti in Italia, mentre circa 90 cittadini italiani risultano detenuti in Brasile.

Il Trattato impegna le parti firmatarie a far sì che una persona condannata in uno dei due Paesi possa essere trasferita nel territorio dell'altro Paese per scontare una pena o una misura privativa della libertà inflitta con sentenza. Il condannato potrà richiedere il trasferimento su base volontaria.

Le modalità per il trasferimento previste all'interno del Trattato hanno lo scopo di facilitare la riabilitazione sociale delle persone straniere condannate, dando a queste ultime la possibilità di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine, senza alcun tipo di sconto sulla pena. Il

Trattato risponde pienamente alle esigenze di recupero e reintegro della persona nel tessuto sociale di un Paese. Pertanto, Area popolare voterà convintamente a favore dell'approvazione del provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1624

L'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina rappresenta un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione, in un contesto ancora segnato dal recente conflitto e dalle tensioni fra le diverse popolazioni residenti in Bosnia Erzegovina.

L'intesa è volta a favorire inoltre l'integrazione del Paese balcanico nei processi d'integrazione europea e nel quadro della cooperazione regionale, incoraggiando la sua partecipazione nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea e dagli altri organismi regionali. L'intento è, altresì, quello di rendere più agevoli i programmi congiunti fra i due Paesi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (inclusi archivi, musei e biblioteche), contrastando - anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive Forze di polizia - i trasferimenti illeciti di beni culturali.

Per questi motivi Area popolare sosterrà con forza l'approvazione di questo provvedimento.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Paglini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

La pineta di Marina di Castagneto Carducci è una pineta storica che sorge sopra antichissimi sedimenti sabbiosi (dune di Marina di Castagneto Carducci).

In data 18.12.2014 nella seduta del Senato della Repubblica italiana n. 367 il Movimento 5 Stelle ha depositato un'interrogazione a risposta scritta (Atto di sindacato ispettivo n. 4-03182 a prima firma della portavoce Sara Paglini) in relazione ai lavori approvati nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI) dove oggi si trova un'area boschiva costituita principalmente da una grande pineta con un fitto sottobosco.

Aree come la pineta di Castagneto Carducci sono soggette al PIT - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali.

La Regione Toscana in relazione al sistema costiero ha precisato che "Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico laddove permane la continuità visiva tra mare ed entroterra" (punto 3.3 prescrizioni, lettera "m", del Pit, piano di indirizzo territoriale, con valenza di piano paesaggistico, approvato con delibera n. 1121 del 4 dicembre 2014, "Prescrizioni riguardo al sistema costiero - litorale sabbioso del Cecina" che comprende i Comuni di Rosignano M., Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo). Il Piano Attuativo così come è stato concepito e approvato dal Consiglio comunale di Castagneto Carducci prevede un ampliamento in un'area dunale pinetata, quindi in netto contrasto con le prescrizioni del PIT e le indicazioni contenute nelle Schede d'ambito della Regione Toscana.

Il Comune di Castagneto Carducci ha coinvolto tutti gli enti competenti?

Il Comune si è confrontato con la Regione per la Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 38 - Salvaguardie del PIT?

In ogni caso che il Comune di Castagneto Carducci fosse consapevole del fatto che il piano attuativo adottato era in contrasto con il PPR adottato (e poi approvato) si

evince dalla nota del 29/09/2014, prot. 15901, inviata dal sindaco al Presidente del

Consiglio Regionale avente ad oggetto "PIT con valenza di Piano Paesaggistico DCR

2 Luglio 2014 n. 58. Osservazioni ai sensi dell'articolo 17 L.R. n. 1/2005".

Le osservazioni del Comune sono state registrate in Regione al n. 391, prot. 26281 del 01/10/2014.

Tra le molte e varie richieste di modifica del PPR - che tra l'altro rivelano la scarsa attenzione e sensibilità dell'attuale amministrazione comunale per ambiente e paesaggio - c'è anche la richiesta di modifica dell' Allegato 8B - CAPO III Aree tutelate per legge - articolo 6 - Territori costieri.....

Allegato C - 3.3 Prescrizioni, lettera

"m": "Si chiede di limitare la prescrizione, che risulta eccessivamente restrittiva, alle nuove strutture, mantenendo la possibilità di interventi di riqualificazione ed ampliamento di campeggi-villaggi turistici esistenti".

La Regione non ha fortunatamente accolto l'osservazione del Comune.

Come si evince dalla DCR n. 1121: Allegato C - Sistema costiero n. 4 - Litorale sabbioso del Cecina (Scheda allegata all'elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice), il punto m) delle prescrizioni mantiene integralmente la formulazione adottata ribadendo, tra l'altro, limitazioni all'ampliamento delle superfici coperte esistenti: "È consentita riqualificazione delle strutture esistenti anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di servizio, l'ampliamento delle strutture di servizio esistenti a condizione che:

- non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune mobili;
- siano strettamente necessari all'elevazione della qualità dell'offerta turistica;
- siano finalizzati a perseguire, anche attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare riferimento alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali dell'area;
- non comportino un incremento maggiore del 5 per cento della superficie coperta complessiva delle strutture di servizio esistenti.

Quindi, fermo restando il divieto di ampliamento all'interno delle pinete costiere in aree dunali è stato aggiunto un limite del 5 per cento di incremento per le strutture di servizio rispetto alle superfici coperte esistenti.

Ebbene il piano attuativo approvato dal Comune di Castagneto Carducci prevede ampliamenti di superfici coperte ben oltre il 5 per cento di quelle esistenti.

Se poi per "esistenti" si intende anche "legittimamente esistenti", la situazione diventa ancor più critica: la maggior parte delle strutture del Belmare risultano o del tutto prive di titolo edilizio o realizzate in difformità, totale o parziale.

Tutto sarebbe passato sotto silenzio se non fosse intervenuto il Movimento 5 Stelle.

Tuttavia, il sindaco Sandra Scarpellini ha rilasciato un'intervista in data 20.12.2014 affermando che l'intervento depositato al Senato sarebbe "una confusa e assolutamente priva di senso accusa nei confronti della giunta comunale di Castagneto". Niente di più falso.

Quello che il sindaco Scarpellini definisce un'accusa confusa e assolutamente priva di senso è in realtà un atto di sindacato ispettivo cioè un atto tipico della democrazia parlamentare. È attraverso atti come questo che un deputato o un senatore della Repubblica possono attivare i Ministeri competenti affinché verifichino la congruità e diano risposte per esempio circa la regolarità di interventi o azioni compiute sul territorio nazionale. Perché il sindaco Sandra Scarpellini è così preoccupata? Se il sindaco Scarpellini è convinta di aver vigilato e di aver fatto tutto regolarmente non deve temere nulla, perché se tutto è stato fatto in conformità, l'indagine che è stata avviata dal Ministero constaterà la legittimità dell'intervento, se invece risulteranno incongruenze o irregolarità rispetto a quanto previsto dalla legge è normale che ci saranno dei provvedimenti.

Inoltre, il sindaco Scarpellini afferma che nel redigere l'interrogazione non sarebbero state verificate le fonti, contestando anche l'entità delle opere che saranno realizzate. Polemicamente critica la delibera a cui si riferiscono gli interroganti dichiarando che nulla di quanto citato sarebbe stato approvato e aggiunge, cito testualmente le parole del Sindaco: "con una delibera non si capisce quale".

È strano che il sindaco faccia tutte queste domande e contestazioni perché si tratta di documenti che si trovano nella piena disponibilità del Comune di Castagneto Carducci. Il fatto grave è che il sindaco Scarpellini abbia dichiarato ai giornalisti di non conoscere gli atti e le delibere citate nell'interrogazione, atti che il Consiglio Comunale ha approvato. Per semplicità glielo ricordiamo noi! Innanzitutto c'è la Deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013 avente ad oggetto "Piano

Urbanistico attuativo per riqualificazione dei Campeggi Belmare e Continental e realizzazione di parco pubblico - scheda operativa n. 66 del regolamento urbanistico. ADOZIONE" e relativi allegati e schede tecniche, a cui si aggiunge la Deliberazione del Consiglio Comunale del 21.11.2014 avente ad oggetto "Piano Urbanistico attuativo per riqualificazione dei Campeggi Belmare e Continental e realizzazione di parco pubblico - scheda operativa n. 66 del regolamento urbanistico. Osservazioni e controdeduzioni. APPROVAZIONE". Inoltre sarebbe il caso che il sindaco si rileggesse il "Piano attuativo campeggi -Relazione integrativa" e soprattutto quanto previsto dalla Regione Toscana per quanto riguarda gli ecosistemi dunali e la relativa fascia di vegetazione costiera *ex* articolo 142, comma 1, lettera a) Decreto legislativo n. 42 del 2004 aree tutelate per legge. Poi le consigliamo di farsi dare copia delle Tavole del Piano Attuativo Campeggi Belmare e Continental ed in particolare di sincerarsi che le sia data copia della Tav. n. 51 dove potrà vedere indicati in rosso i fabbricati di nuova costruzione che sorgeranno quasi integralmente dove adesso c'è una pineta vergine, oppure la Tav. P 2.3 dove tra gli interventi di ampliamento previsti ci sono: due ampie aree destinate a parcheggio,

- un'area destinata ad attrezzature sportive e animazione,
- la costruzione di nuove strutture per servizi igienici-sanitari,
- tre magazzini,
- un centro commerciale.

Anche sull'uso di questo termine ci sono state contestazioni da parte del sindaco, perché è stato affermato che si tratterebbe di area funzionale ad attività commerciali e non di un centro commerciale, ma perché se l'amministrazione comunale è così legata alle questioni terminologiche in ogni documento ufficiale che abbiamo trovato si trova la dicitura "Centro commerciale"?

Infine, il sindaco afferma che non verranno tagliati alberi, ma nel cuore della pineta verrà costruita una strada che originariamente doveva essere larga 9 metri e che successivamente è stata ridotta a 6,50 metri. Si ricorda al Sindaco Scarpellini che il verbale della Conferenza dei Servizi del 9.12.2013 avente ad oggetto Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/90 e S.M.I. - intervento: P.E. 553/12 Sottosistema insediativo "Città Mare" - Marina di Castagneto - U.T.O.E. 1 n. 66 di Piano Urbanistico Attuativo Campeggi "Belmare e Continental" ha previsto l'abbattimento di alberi e anche se viene dichiarato che verranno evitati "sbancamenti e livellamenti del terreno tali da alterare la morfologia dei luoghi" appare assai difficile che ciò possa avvenire in un terreno coperto da una fitta vegetazione e da una duna per sua natura costituita da una superficie irregolare.

Nel verbale del 9.12.2013 si legge che "la Conferenza dei servizi esamina la nuova proposta progettuale, elaborata dal progettista, in merito al percorso di accesso al Campeggio Continental. A tale proposito viene depositato un nuovo elaborato grafico denominato Tav. 47 bis (il nuovo percorso UMI 4) ed integrazione dell'articolo 11 NTA". Inoltre sempre nel verbale della Conferenza dei servizi si legge che "le piante abbattute durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ricollocate in aree adiacenti", ma come è possibile ricollocare alberi secolari se verranno abbattuti? Come sarà possibile mantenere intatta la qualità arborea dell'area in seguito alla costruzione di una strada?

A tutto ciò si aggiunge anche il progetto commissionato a novembre 2014 dalla società Labronica srl che prevede un "Intervento selvicolturale su Pineta di Pino domestico" con relativa richiesta di autorizzazione paesaggistica e dichiarazione di taglio attualmente in attesa di approvazione.

È possibile che il sindaco di Castagneto Carducci non conosca tutto questo? Il sindaco è a conoscenza che il Belmare dovrà demolire gran parte degli edifici di servizio esistenti perché del tutto obsoleti e o totalmente privi di titoli abilitativi o realizzati in difformità?

Il sindaco è a conoscenza del vasto parcheggio per centinaia di posti auto riservato al Belmare, realizzato nel corso degli anni, con tanto di cartelli indicatori, "sbarra" e colonnine controllo *badge* di accesso, di fatto realizzato in area pinetata esterna al perimetro autorizzato del campeggio?

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di una pineta le cui origini risalgono al periodo granducale. E' sufficiente leggere il prezioso lavoro storiografico realizzato

dallo storico Luciano Bezzini negli archivi locali ed in particolare negli archivi delle fattorie dell'antica famiglia Della Gherardesca per comprendere l'importanza di questo patrimonio naturalistico (L. BEZZINI, Dizionario castagnetano - Storico, geografico, toponomastico, Pontedera, 1995).

La pineta sorge su un'antichissima duna e rappresenta un'area morfologicamente unica, la cui tutela è fondamentale soprattutto alla luce della generale cementificazione dei litorali italiani. Pare assurdo che nel 2015 debba ancora essere difeso e ribadito il valore e l'importanza insita nella tutela delle bellezze storiche e naturali del nostro paesaggio. Ricordiamo che la nostra Costituzione tutela il paesaggio all'articolo 9 laddove afferma tra i principi fondamentali che la Repubblica "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Ricordiamo infine al sindaco che le zone costiere mediterranee caratterizzate da dune e nelle quali si trovano ecosistemi ed aree di interesse naturalistico sono tutelate ai sensi del DPR n. 357 del 1997 che ha recepito la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU 23 ottobre 1997, n. 248). L'allegato A della direttiva è stato successivamente modificato con DM 31 luglio 2013, ma le zone mediterranee protette non sono state modificate. L'elenco delle zone a protezione speciale ai sensi della Direttiva è stato pubblicato con il DM 3 aprile 2000 (GU 22 aprile 2000, n. 95). Infine è necessario tenere in considerazione il già citato PIT - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato dalla Regione Toscana. Allegato al Piano di indirizzo territoriale troviamo la Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina (riguardante i Comuni di: Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Radicondoli, Ripabella, Volterra) in cui la stessa Regione Toscana rileva che "Il paesaggio costiero dell'ambito Val di Cecina è caratterizzato dall'incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La profonda fascia di "Costa a dune e cordoni" sostiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di depressioni retrodunali storiche 'Maremmane', oggi in gran parte bonificate, ma ancora ospitanti l'eccellenza del Padule di Bolgheri. L'ambiente costiero è tuttavia caratterizzato dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che, concentrandosi dapprima nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un fenomeno esteso nella forma di villaggi turistici e di campeggi". Successivamente al punto 3 "invarianti strutturali" della Scheda d'ambito n. 13 viene sottolineato che nel suddetto territorio "ai processi di sviluppo di edilizia turistica è associato un elevato carico turistico estivo sul sistema dunale costiero [...], già fortemente alterato dai processi di erosione costiera (soprattutto lungo i Tomboli di Cecina). L'aumento dei livelli di artificializzazione del territorio costiero costituisce un elemento di criticità per la conservazione delle aree umide retrodunali quali il Padule di Bolgheri, di quelle piccole e mosaicate nella fascia pinetata o situate presso la foce del Fosso Bolgheri in un'area che ha visto un recente ed intenso sviluppo urbanistico residenziale e turistico" e sempre nella Scheda d'ambito n. 13 si evidenziano come territori a rischio "le zone costiere di Marina di Bibbona, Marina di Cecina e Marina di Castagneto Carducci (intensa urbanizzazione e nuove espansioni)".

Tale scheda è corredata da documentazione fotografica in cui tra i casi di intensa urbanizzazione vengono indicati i recenti "intensi sviluppi turistico residenziali su ex prati umidi retrodunali e incolti a Marina di Castagneto Carducci" (foto. L. Lombardi, archivio NEMO in "Piano Paesaggistico della Regione Toscana", Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina, pag. 31).

Quest'ultimo documento è stato redatto dalla Regione Toscana e dimostra chiaramente che esistono concrete preoccupazioni sulla tutela dell'integrità del paesaggio e dell'ecosistema nell'area di Castagneto Carducci.

Alla luce di tutti questi elementi al fine di tutelare il delicato ecosistema litoraneo di Castagneto Carducci si è deciso in data 18.12.2014 di depositare un atto di sindacato ispettivo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affinché vigili su quanto sta accadendo nel territorio del Comune di Castagneto Carducci e in data 23.01.2015 una simile richiesta è stata rivolta

anche al Ministero dei beni e delle attività culturali.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1549:

sull'articolo 1, il senatore Marin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Turano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Caleo, Candiani, Cantini, Cassano, Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Formigoni, Fravezzi, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Mattesini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Pagliari, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Sibilìa, Stucchi, Tarquinio, Vacciano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Guerrieri Paleotti, per attività della 5^a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10^a Commissione permanente; Sacconi, per attività della 11^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Molinari, con lettera in data 29 gennaio 2015, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ciampi;

6a Commissione permanente: cessano di farne parte la senatrice Bignami e il senatore Ciampi;

13a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bignami.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Rossi Mariarosaria, Gasparri Maurizio, Mandelli Andrea, Marin Marco, Amidei Bartolomeo, Bertacco Stefano, Piccoli Giovanni, Malan Lucio, Gibiino Vincenzo, Scoma Francesco, Gualdani Marcello, Torrisi Salvatore, Pagano Pippo, Esposito Giuseppe, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Compagna Luigi, Rossi Luciano, De Siano Domenico, Iurlaro Pietro, Longo Eva

Disposizioni in materia di Imprenditoria Diffusa per sostenere i giovani verso un modello fattibile e sostenibile (1751)

(presentato in data 26/1/2015);

senatori De Pietro Cristina, Simeoni Ivana, Campanella Francesco, Orellana Luis Alberto, Gambaro Adele, Mastrangeli Marino Germano

Modifica al codice della strada in materia di divieto di circolazione sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali dei veicoli che trasportano materiale di scavo e/o materie suscettibili di dispersione qualora non siano a tenuta stagna o coperti da telone (1752)

(presentato in data 27/1/2015);

senatori Ruta Roberto, Gatti Maria Grazia, Mastrangeli Marino Germano, Berger Hans, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Valentini Daniela

Regolamentazione dell'uso degli organismi geneticamente modificati (1753)

(presentato in data 28/1/2015);

senatrice Bellot Raffaella

Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di lucro (1754)

(presentato in data 30/1/2015);

senatori Blundo Rosetta Enza, Donno Daniela, Fucksia Serenella, Serra Manuela

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della Pubblica Autorità in favore dei minori (1755)

(presentato in data 02/2/2015);

senatori Blundo Rosetta Enza, Donno Daniela, Fucksia Serenella, Serra Manuela

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli (1756)

(presentato in data 02/2/2015);

senatore Buemi Enrico

Modifica all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ferie dei magistrati (1757)

(presentato in data 02/2/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Cioffi Andrea ed altri

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum strutturale del referendum abrogativo (970)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Di Biagio Aldo

Delega al Governo per la riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e per il nuovo inquadramento della polizia locale (1571)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Scalia Francesco

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di semplificazione dell'azione amministrativa (1590)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sacconi Maurizio

Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto di voto plurimo ponderato ai genitori di figli minorenni (1675)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pepe Bartolomeo ed altri

Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi telematici delle sedute dei consigli comunali (1686)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1691)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Campanella Francesco ed altri

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati con reintroduzione del voto di preferenza distinto per genere e garanzia di governabilità e rappresentatività. Introduzione dell'obbligo di elezioni primarie (1702)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Endrizzi Giovanni ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (1704)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Palermo Francesco ed altri

Modifiche alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in materia di estensione del Giorno della Memoria al popolo dei rom e dei sinti (1748)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Floris Emilio

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore (1591)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Esclusione dalle cause di nullità processuali degli avvicendamenti del giudice dovuti ad eventi fisiologici di carriera (1668)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Notificazioni di atti ad opera di persone giuridiche dotate di mandatario alle liti (1669)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Campanella Francesco ed altri

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Campanella Francesco ed altri

Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1725)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/02/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Orellana Luis Alberto ed altri

Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (1662)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 03/02/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Airola Alberto ed altri

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010 (1692)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/02/2015);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Bisinella Patrizia

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (1581)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 03/02/2015);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Pezzopane Stefania

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore (1653)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/02/2015);

5ª Commissione permanente Bilancio

sen. Ceroni Remigio

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale (1664)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Mussini Maria ed altri

Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia (1583)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Mazzoni Riccardo

Disposizioni in materia di ammodernamento degli impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza al loro interno (1589)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Chiavaroli Federica ed altri

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la gestione dei siti culturali da parte di

privati, imprese e organizzazioni no profit (1647)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Pagliari Giorgio ed altri

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato (1672)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 03/02/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI (1570)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Crosio Jonny, sen. Volpi Raffaele

Misure urgenti per la realizzazione del traforo del Mortirolo (1584)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Susta Gianluca

Misure di sicurezza e lotta al cabotaggio illegale in materia di trasporti. Delega al Governo per la predisposizione di incentivi al combustibile ecologico (1604)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Consiglio Nunziante

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acqueviti di frutta (1656)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Iurlaro Pietro ed altri

Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) (707)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Centinaio Gian Marco

Disciplina del prezzo dei giocattoli (1663)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 03/02/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali (1673)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Zeller Karl, sen. Berger Hans

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (34)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità')

(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

sen. Fasiolo Laura

Riconoscimento della sarcoidosi come malattia cronica e invalidante (1646)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

Commissioni 1° e 3° riunite

sen. Uras Luciano ed altri

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1674)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità'), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

Commissioni 10° e 13° riunite

sen. Petrocelli Vito Rosario ed altri

Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi (1655)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanità'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

Commissioni 10° e 13° riunite

Regione Puglia

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (1708)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015).

Disegni di legge, nuova assegnazione

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

in sede deliberante

sen. De Poli Antonio

Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle

famiglie delle persone affette da questa malattia (344)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Ranucci Raffaele

Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico (359)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Padua Venera

Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie (1009)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Zanoni Magda Angela

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie (1073)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Serra Manuela ed altri

Disposizioni a favore delle persone autistiche (1487)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/02/2015 le Commissioni 2° e 13° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

sen. Casson Felice, sen. Filippi Marco

"Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (11)

sen. De Petris Loredana

"Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente" (1072)

sen. De Poli Antonio

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (1283)

sen. Nuges Paola ed altri

"Disposizioni in materia di controllo ambientale" (1306)

dep. Realacci Ermete

"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (1345)

C.342 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.957, C.1814);

sen. Nuges Paola ed altri

"Sistema nazionale di controllo ambientale" (1514).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 3 febbraio 2015, i senatori Falanga, Langella, Scilipoti Isgrò, D'Anna, Di Maggio, Mastrangeli, Lo Giudice, Vattuone, Panizza, Di Giacomo, Scavone, Granaiola, Migliavacca, Scalia e Molinari hanno dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: Filippi e altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Anas Spa" (*Doc. XXII*, n. 19).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera del 30 gennaio 2015, ha informato che il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione, con proprio decreto in pari data, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Maria Carmela Lanzetta dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 23 e 26 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, sette decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro e valorizzazione dell'immobile denominato Palazzo Gattini ai fini del proseguimento dell'iniziativa culturale "La Casa di Ortega" in Matera". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 461);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per "Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nel centro storico di Miglianico (Chieti)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 462);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro, consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa di San Paolino in Falerone (Fermo)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 463);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per "Consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di Gavorrano (Grosseto)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 464);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Manutenzione straordinaria e consolidamento di parte delle coperture del tempio di San Fortunato nel Comune di Todi (Perugia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 465);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Scavo archeologico e restauro statico del nuraghe denominato Sa Domu Beccia nel comune di Uras (Oristano)". La predetta documentazione è

stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 466);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Consolidamento e messa in sicurezza di aree del centro abitato di Umbriatico (Crotone) ricadenti in zona a rischio R4". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 467).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tredici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le schede illustrative - aggiornate al 31 dicembre 2014 - di ogni programma del bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2014 e del triennio 2014-2016, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 459).

Nello scorso mese di gennaio 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro della salute, con lettera in data 23 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 febbraio 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2012 e 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. L*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. LXII*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 11-*bis*, lettera g), del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, la relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dal citato articolo 2, relativi all'anno 2013 (*Doc. LXXXII*, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Con lettere in data 28 e 29 gennaio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Poggio Sannita (Isernia), Cagnano Amiterno (L'Aquila), Roccamonfina (Caserta), Cesa (Caserta), Colferro (Roma), Monteroni di Lecce (Lecce).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 29 gennaio 2015,

ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al Titolo VI *bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sugli agenti in attività finanziaria e alla successiva disciplina di attuazione.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 460).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al mese di dicembre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 4).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Umbria, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 458).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 novembre 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1054, relativo alla seduta del 3 novembre 2014
- n. 1055, relativo alla seduta del 10 novembre 2014
- n. 1056, relativo alla seduta del 17 novembre 2014
- n. 1057, relativo alla seduta del 24 novembre 2014
- n. 1058, relativo alla seduta del 1° dicembre 2014
- n. 1059, relativo alla seduta del 9 dicembre 2014
- n. 1060, relativo alla seduta del 15 dicembre 2014
- n. 1061, relativo alla seduta del 22 dicembre 2014

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 13).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 22 gennaio 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458 del codice di procedura penale e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice delle indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'articolo 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 118).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 e 30 gennaio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria: della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci", per l'esercizio

2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 226*);
dell'Autorità Portuale di Ancona, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 227*);
della Fondazione "Rossini Opera Festival", per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 228*);
della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 229*);
di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 230*).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

l'istituzione di misure sanzionatorie per le cartelle esattoriali errate (*Petizione n. 1391*);

interventi urgenti per il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 1392*);

nuove norme in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla situazione nella Regione Campania (*Petizione n. 1393*);

l'innalzamento dell'importo mensile dell'assegno sociale (*Petizione n. 1394*);

la corretta applicazione delle norme concernenti l'affidamento del servizio di gestione delle tasse (*Petizione n. 1395*);

misure a tutela dell'ordine pubblico (*Petizione n. 1396*);

misure a tutela dell'acqua quale bene pubblico, come da esito della consultazione referendaria del 2011 (*Petizione n. 1397*);

il signor Valerio Federico, di Varese, ed altri cittadini chiedono modifiche alla vigente normativa in materia di caccia (*Petizione n. 1398*);

il signor Francesco Del Vecchio, di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), chiede nuovi provvedimenti finalizzati alla tutela dei cittadini danneggiati dall'abusivismo edilizio (*Petizione n. 1399*);

il signor Giuseppe Crifò, di Messina, chiede interventi finalizzati al miglioramento della procedura dell'esame abilitante all'esercizio della professione sanitaria di infermiere, con particolare riferimento alla tempistica e ai criteri valutativi (*Petizione n. 1400*);

il signor Andrea Signorini, di Porretta Terme (Bologna), chiede la depenalizzazione dei reati sanzionati con una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con una sanzione pecuniaria (*Petizione n. 1401*);

il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede la tutela e la valorizzazione dell'istituto della petizione ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (*Petizione n. 1402*);

il signor Massimiliano Valdannini, di Viterbo, chiede:

misure per regolamentare il traffico dei mezzi adibiti al servizio di carico e scarico delle merci, di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade (*Petizione n. 1403*);

l'abrogazione dei alcuni articoli della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernenti le norme di comportamento politico e i diritti sindacali degli appartenenti alle Forze di polizia (*Petizione n. 1404*);

il signor Renato Lelli, di San Pietro in Cariano (Verona), chiede misure unitarie nell'ambito europeo atte a prevenire il fenomeno del terrorismo (*Petizione n. 1405*);

il signor Vincenzo Ruggieri, di Taranto, chiede che il blocco della perequazione automatica delle pensioni sia esteso anche all'assegno divorzile (*Petizione n. 1406*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01595 della senatrice Bertorotta

ed altri.

Il senatore Augello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03338 del senatore Di Biagio.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 gennaio al 3 febbraio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 72

AUGELLO: sulla scorta fornita al sindaco di Roma Ignazio Marino (4-03135) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CROSIO: sulla destinazione ad un corso di pilotaggio di un'ufficiale della Marina dal ruolo amministrativo (4-02856) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

DE PIETRO ed altri: sull'aumento della mortalità delle api a causa di fitofarmaci e pesticidi (4-03023) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

GASPARRI: sulla sussistenza di cause di ineleggibilità del signor Rocco D'Alfonso alla carica di sindaco di Penne (Pescara) (4-02701) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

IURLARO: su una vicenda di estorsione in Salento (4-01972) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MORRA ed altri: sul progetto di realizzazione di un impianto termoelettrico a Montebello jonico (Reggio Calabria) (4-02478) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

MUNERATO: sulla carenza di mezzi e risorse a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-01957) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RUVOLO: sulla diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" negli uliveti della Puglia (4-02644) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

TOMASELLI ed altri: sui danni al settore agricolo per effetto dell'alluvione che ha colpito la Puglia il 6-7 settembre 2014 (4-02691) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

Mozioni

[URAS](#), [ANGIONI](#), [FLORIS](#), [COTTI](#), [SERRA](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [SPOSETTI](#), [STEFANO](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi economica e sociale che attraversa la Sardegna ha dimensioni di particolare intollerabile gravità. I dati della rilevazione Svimez 2014 continuano a rappresentare una realtà fortemente negativa che si riassume nella diminuzione del PIL rispetto al 2013 pari al 4,4 per cento, con una perdita complessiva, negli anni di crisi dal 2007, di oltre 13 punti di prodotto lordo, tasso di natalità inferiore di 2 punti percentuale rispetto al tasso di mortalità, imponente fenomeno di spopolamento delle aree interne, ripresa delle emigrazioni con un saldo migratorio (con un calo dell'1,2 per cento), occupazione diminuita del 7,3 per cento nel biennio 2012-2013, tasso di disoccupazione oltre il 19 per cento con tasso di disoccupazione giovanile (giovani con meno di 24 anni) pari o superiore al 54 per cento, un aumento della percentuale di laureati emigrati (21,6 per cento) e un tasso di dispersione scolastica pari al 27 per cento, famiglie povere pari al 24,8 per cento, saldo fortemente negativo del numero di cessazioni di imprese, procedure fallimentari e aziende avviate alla liquidazione;

i predetti dati, comuni peraltro alle regioni del Centro Sud dell'Italia, si inseriscono in una realtà già gravemente pregiudicata dalla mancata risoluzione di vertenze aperte con lo Stato da troppo tempo;

la situazione in cui versa la regione è sicuramente anche il frutto del mancato pieno utilizzo delle potenzialità dell'autonomia speciale, ma ancor più gravi sono le responsabilità in capo allo Stato nella gestione e risoluzione di questioni centrali per l'economia isolana;

in tale contesto rileva che, a fronte del riconoscimento statutario di quote di compartecipazione alle entrate erariali, spettanti alla Regione Sardegna, persistono tuttora difformità di interpretazione in merito ad alcuni tributi erariali e residua un debito statale (di circa un miliardo) da saldare nei confronti della Regione sarda, ancora più insopportabile in un momento di forti tagli alla spesa

pubblica e tenuto conto che la stessa Regione attuerà il pareggio di bilancio contribuendo al debito dello Stato per oltre 570 milioni di euro (anni 2013-2014), con una previsione di aumento per il 2015 di 97 milioni di euro. Lo Stato, su questo punto, è inadempiente, come confermato anche dalla sentenza del 2012 della Corte costituzionale, e sarebbe necessario trovare urgentemente una soluzione condivisa che detti criteri certi di suddivisione delle quote e determini un maggior rafforzamento del ruolo della Regione;

in Sardegna oltre 35.000 ettari di territorio sono sotto vincolo di servitù militare. L'isola ospita infatti strutture ed infrastrutture al servizio delle forze armate italiane e della Nato: i poligoni missilistici (Perdasdefogu) e per le esercitazioni aeree (capo Frasca) e a fuoco (capo Teulada), aeroporti militari (Decimomannu) e depositi di armamenti e munizionamenti. La necessità di una riduzione della presenza militare nell'isola è ormai stata riconosciuta in tutte le sedi. Il Consiglio regionale, con ordine del giorno n. 9 del 17 giugno 2014, ha impegnato la Giunta regionale a chiedere, tra gli altri punti, un riequilibrio economico-finanziario finalizzato alla riduzione e bonifica dei danni sanitari, ambientali, sociali ed economico-produttivi subiti nel corso degli anni a causa del gravame militare dall'isola e la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari e la dismissione dei poligoni. Tali temi dovranno essere trattati in uno specifico "tavolo Stato-Regione" che si è recentemente aperto. Tuttavia, anche su questo tema, il Governo appare arroccato sulle sue posizioni, che pesano negativamente rispetto alle esigenze rappresentate dal territorio. Anzi, con il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, si parificano per le "aree dove si svolgono esercitazioni militari" le concentrazioni di soglia di contaminazione alle "aree industriali", determinando, in tal modo, gravi pregiudizi alle aree limitrofe con destinazione prevalentemente residenziale, all'ambiente e all'agricoltura dell'intera zona;

sempre con riferimento alle servitù militari, attenzione particolare merita la vicenda del poligono sperimentale di addestramento interforze "Salto di Quirra" situato a nord di Cagliari che, con i suoi 120 chilometri quadrati di estensione, è la più importante base europea per la sperimentazione di nuovi missili, razzi e radio bersagli. Ebbene, nel gennaio 2011, si apre un'inchiesta che porterà alla luce la terribile scoperta che il poligono è stato, per anni, utilizzato come una vera e propria discarica di materiale militare dove si è smaltito uranio impoverito e torio radioattivo. Quest'ultimo, a seguito delle indagini e dei prelievi effettuati è stato ritrovato in diversi alimenti umani e nelle ossa di alcuni pastori deceduti che, per la loro attività, avevano accesso all'interno del poligono;

sempre in merito alle servitù militari, il Ministero della difesa ha imposto, unilateralmente, per altri 5 anni i vincoli su Santo Stefano. La presidenza della Regione ha presentato ricorso contro l'imposizione della servitù militare su "Guardia del moro" a La Maddalena e chiesto al Consiglio dei ministri un riesame del decreto impositivo della servitù ma resta il dato di fatto: nonostante il Consiglio regionale della Sardegna e la sua popolazione si siano espressi più volte apertamente contro le invasive servitù militari, nonostante il mancato rinnovo della servitù nei tempi consentiti e nonostante il contenzioso in atto con il Comune di La Maddalena, il Governo è andato avanti unilateralmente, antepoendo ancora una volta gli interessi dello Stato in materia di "difesa nazionale" alle esigenze dei territori. La procedura della reimposizione sarebbe, dal punto di vista amministrativo, improponibile in quanto lesiva dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione introdotti dalla modifica del Titolo V della Costituzione. Anche il Tar della Sardegna, con una pronuncia del 2012, ha stabilito che l'interesse alla difesa non è superiore all'interesse della comunità locale, definendo entrambi di massimo rilievo e di natura sensibile e ricordando che "le servitù hanno carattere temporaneo proprio perché legate all'esigenza di valutare e rivalutare le situazioni, tenendo conto dei cambiamenti che vive il territorio su cui sono calate";

quando lo Stato italiano avrebbe potuto rimediare almeno in parte per i danni subiti dal territorio, si è preferito invece non adempiere impegni assunti in occasione del G8 a La Maddalena, privando, dapprima, della possibilità di ospitare tale evento internazionale e trasferendo d'ufficio il vertice in un'altra regione e, successivamente, non dando corso agli impegni presi in ordine alla bonifica del territorio, impedendo conseguentemente la realizzazione dell'accordo del 2009 con imprese private (di

recente, a causa di tale inadempimento la Protezione civile è stata condannata a pagare alla società aggiudicatrice circa 36 milioni di euro). Attualmente, pertanto, le acque che dovevano essere bonificate risultano ancora inquinate e le strutture costruite in stato di abbandono. In generale, il tema dell'ambiente è uno di quelli maggiormente colpiti dall'incuria statale in quanto sono diversi i siti inquinati che dovrebbero essere oggetto di attenzione da parte del Governo italiano, in particolare quei siti industriali insediati dalle note aziende partecipate statali che da Portotorres al Sulcis, passando per la piana di Ottana nel centro Sardegna, hanno compromesso territori di incomparabile bellezza;

la mancata coerente applicazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 14 dello statuto della Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948), che prevede la successione della Regione nella proprietà del patrimonio immobiliare che non sia più utilizzato per le originarie destinazioni (militari e non), costituisce un ulteriore freno a possibili opportunità di sviluppo economico, soprattutto in ambito sociale, agricolo o ambientale produttivo e turistico, in vaste aree del territorio sardo;

il Governo sembra avere un atteggiamento negativamente incerto in merito all'urgente decisione che porti ad escludere, in via definitiva, l'individuazione di siti, in Sardegna, per lo stoccaggio di scorie nucleari radioattive. Preoccupa la scarsa considerazione per le prese di posizione dei sardi che, già nel 2011, con un *referendum* consultivo avevano detto "no" al nucleare in Sardegna, e dell'analoga posizione della Regione che, nel mese di settembre 2014 con un ordine del giorno, votato all'unanimità in Consiglio regionale, si è impegnata a portare all'attenzione del Governo la necessità che "La Sardegna non deve essere inclusa nella lista delle regioni candidate ad ospitare siti nucleari";

una nuova "servitù" sembra contraddistinguere la Sardegna: quella relativa al regime carcerario per i detenuti ai sensi dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975. A seguito infatti della recente revisione normativa dove si statuisce: "collocati preferibilmente in aree insulari" (comma 2-*quater*) di fatto trasforma l'isola nella principale destinazione indicata dal Ministero della giustizia per la detenzione di condannati per reati di criminalità organizzata e di fenomeni terroristici. Non va dimenticato che, anche di recente, è stata ventilata la proposta inaccettabile della riapertura del carcere dell'Asinara (area già destinata a parco). A questo si deve aggiungere la presenza sul territorio sardo di un numero di strutture carcerarie più elevato rispetto alle altre regioni italiane (2.700 posti detentivi per 1.600.000 abitanti) che determineranno il trasferimento dalla penisola, in contrasto con il principio della territorializzazione della pena sancita dall'ordinamento penitenziario. Ancora una volta, gli interessi del resto del Paese prevalgono su quelli del territorio sardo e ancora una volta un nuovo peso si aggiunge a quelli già presenti a carico dell'isola;

con riferimento invece alle calamità naturali che hanno colpito la regione nel novembre 2013, lo Stato deve rispettare i propri impegni anche su tale versante tenuto conto che, ad oggi, si registrano ritardi nei tempi e nelle entità dei risarcimenti dovuti e comunque necessari. Spiace, peraltro, constatare una diversità di trattamento rispetto ad altre Regioni che purtroppo hanno dovuto affrontare la stessa problematica, ad esempio si veda l'Emilia-Romagna, per la quale è stato adottato il decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. A fronte della catastrofe immane che ha colpito duramente il territorio sardo (19 morti, 2.700 sfollati e circa 700 milioni di danni) lo stesso presidente della Regione ha pubblicamente ricordato che lo Stato non ha praticamente assegnato nessuna risorsa e che, pertanto, niente è stato stanziato rispetto agli interventi per ricostruzione o risarcimenti, stimati per circa 474 milioni di euro. Anche di recente si è cercato con emendamenti a diversi provvedimenti all'esame del Parlamento di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità di tutti gli stanziamenti per opere e interventi legati all'evento alluvionale, compresi anche i fondi avuti dai Comuni in beneficenza. In proposito si è registrata la grave, ottusa e irresponsabile opposizione del Governo;

di recente poi, il decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, che all'art. 38, rubricato "Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali", ha tolto di fatto agli enti locali (non solo sardi) il potere di decidere su ricerca di petrolio e trivellazioni, trasferendo la competenza delle valutazioni di impatto ambientale su attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale dalla Regione allo Stato. In Sardegna, l'effetto della normativa si avrà sulla zona di Arborea, interessata dal progetto "Eleonora", rispetto al quale gran parte della popolazione si è manifestata contraria. In un'area di eccezionale interesse naturalistico, a forte vocazione agricola, si vorrebbe autorizzare la trivellazione per la ricerca di giacimenti di gas naturale;

in Sardegna inoltre, la produzione di energia dall'uso idroelettrico è piuttosto diffusa e si concentra sui bacini dei fiumi principali, con modeste attività in alcune altre piccole centrali periferiche. La Regione, con legge regionale n. 19 del 2006, è subentrata nella titolarità delle concessioni inerenti all'utilizzo dell'acqua ma la procedura di subentro non è stata completata per gli invasi sfruttati dall'Enel per uso idroelettrico. Enel continua a gestire impropriamente le centrali, confidando sull'applicazione del decreto legislativo n. 79 del 1999 che ha prorogato le concessioni fino al 2029. Le parti sembrerebbero vicine ad un accordo per la gestione comune delle acque per evitare un contenzioso dovuto, ancora una volta, ad una contraddizione (almeno lamentata da una delle parti) tra una legge statale e regionale. Occorre che lo Stato, anche su questo punto, riconosca i danni economici subiti fino ad oggi dalla Regione;

la regione per soddisfare esigenze non proprie sta diventando una grande piattaforma di produzione di energia attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici ed eolici e lo scavo di pozzi marini per la ricerca del gas naturale. Ferme restando le responsabilità regionali per la mancanza di un piano energetico, la questione del costo dell'energia resta un problema irrisolto e trascurato che compromette pesantemente lo sviluppo economico dell'isola. Sul punto spicca la questione del riconoscimento del regime di essenzialità per gli impianti di produzione sardi, in particolare per quello di Ottana: infatti, la Regione è in attesa della proroga anche per il 2015 e del parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Il riconoscimento dell'essenzialità è fondamentale per permettere ai gestori delle centrali sarde di vedersi riconosciuti da Terna i costi di produzione dell'energia e garantire pertanto alle imprese sarde di fruire di prezzi dell'energia più bassi. Questo avviene in un contesto segnato dalla mancata metanizzazione e da costi per energia altissimi. Occorre, infatti, ricordare, che la Sardegna è l'unica regione a non avere il metano (a seguito anche dell'uscita dal progetto Galsi, società sostenuta oltre che dalla Regione anche da Enel ed Edison) e che l'energia ha il costo più elevato d'Italia (15 per cento in più) in una realtà nazionale in cui l'energia ha già un costo maggiore rispetto al resto d'Europa. In merito a questo tema rimane attualissima la ricerca di una soluzione a sostegno dell'industria siderurgica energivora (filiera dell'alluminio) per la quale da tempo è in corso un'inesauribile trattativa tra Regione, Stato e Unione europea sulle "compensazioni dell'interrompibilità" in tutte le sue possibili declinazioni;

la mobilità è un diritto ancora non pienamente riconosciuto alla regione. Il diritto alla mobilità, riconosciuto dall'articolo 16 della Costituzione, deve essere inteso come garanzia per ogni cittadino del trasporto indipendentemente dalla realtà geografica nella quale vive. La continuità territoriale deve eliminare gli svantaggi delle aree del Paese dovute a distanze o insularità. L'articolo 53 dello statuto sardo dispone che la Regione sia rappresentata nell'elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla. Fino ad oggi, invece, anche su questo punto si deve registrare un atteggiamento poco rispettoso delle competenze regionali tanto che la Corte costituzionale, in materia di trasporto marittimo, ha riconosciuto recentemente fondato il ricorso proposto dalla Regione volto al riconoscimento del diritto ad una partecipazione effettiva al procedimento in materia di trasporto marittimo. Nelle materie in cui si registra una sovrapposizione di competenze deve essere valorizzato il principio di leale collaborazione; in particolare, ad avviso della Corte, le decisioni assunte in materia dallo Stato toccano interessi indifferenziati della Regione ed interferiscono in misura rilevante con scelte rientranti nella competenza della Regione: pertanto la Regione ha diritto a partecipare ai procedimenti in materia. Occorre inoltre vigilare, per evitare, come accaduto in passato, la creazione di pericolosi monopoli nei trasporti marittimi (fenomeni ricorrenti soprattutto nel bacino del Mediterraneo). Si deve, inoltre, ricordare che la Regione sarda, a seguito dell'accordo stipulato con lo

Stato nel 2006, si è accollata interamente le spese sul trasporto pubblico locale che in altre regioni sono finanziate attraverso compartecipazioni a tributi erariali. La Provincia di Nuoro, insieme a quella di Matera, è l'unica provincia italiana non servita dalla linea principale a scartamento ordinario delle Ferrovie di Stato essendo coperta solo da un tratto a scartamento ridotto, gestito attualmente dall'Arst, società pubblica regionale, e non rientrando nel novero delle grandi opere infrastrutturali dello Stato; diverse sono inoltre le vertenze sul fronte dell'occupazione, soprattutto nel settore industriale, in un contesto di mercato e di competitività regionale e nazionale in particolare sofferenza, su cui pesa l'assenza di una strategia nazionale industriale e, nel caso sardo, anche la condizione di svantaggio rappresentata dai costi dovuti alla condizione di insularità (per tutti si cita il caso del sito industriale di Portovesme, uno dei più grandi poli di metallurgia non ferrosa, gestito fino a poco tempo fa da società private come Alcoa, *leader* mondiale nella produzione di alluminio, la quale ha comunicato la chiusura dello stabilimento sardo nel 2012);

legata ai problemi dell'insularità e alla crisi occupazionale è la vicenda della compagnia aerea Meridiana (di cui fanno parte, oltre alla compagnia aerea, anche Meridiana maintenance, società di manutenzione, e Geasar SpA, società di gestione dell'aeroporto di Olbia). Ad oggi nessuna soluzione sembra palesarsi all'orizzonte e circa 1.600 dipendenti rischiano il licenziamento. Anche in questo caso l'atteggiamento del Governo italiano è apparso poco incisivo: questo è più che mai evidente nella risposta all'interrogazione 3-01155 che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi ha dato il 12 novembre 2014 nell'aula della Camera;

anche per quanto riguarda il settore dell'agricoltura non sono state tenute in debita considerazione le specificità sarde, comuni peraltro anche ad altre regioni. AGEA, ente nazionale, incurante delle procedure stabilite e validate precedentemente, con un atteggiamento vessatorio verso le peculiarità dell'agricoltura sarda ha dato indicazioni operative ai suoi tecnici rilevatori per una riclassificazione che ha comportato per la Sardegna e per le altre regioni interessate dalla "macchia mediterranea" la perdita di migliaia di ettari di superficie (280.000 ettari circa di superficie coltivabile e finanziabile precedentemente riconosciuti), con la conseguenza che, per tantissime domande, presentate a valere sui programmi di sviluppo rurale e sulla politica agricola comune, oggi, sono riscontrabili gravi anomalie particellari, e, di conseguenza, il rischio reale che centinaia o migliaia di operatori del settore debbano restituire somme già percepite. Si è richiesto già al Governo (con la risoluzione 7-00396 del 23 giugno 2014 in XII Commissione permanente della Camera) un intervento presso l'organismo pagatore AGEA affinché sospenda gli effetti del nuovo ciclo di *refresh*, evitando, in particolare, iscrizioni massive nella banca dati dei debitori di aziende che invece presentano titoli e requisiti per l'accesso ai premi comunitari;

altro problema è quello relativo al dimensionamento scolastico che rappresenta forse più di ogni altro come le decisioni prese dall'alto poco si adattino a territori con caratteristiche morfologiche del tutto particolari come è la Sardegna. Anche se dalle aule dei tribunali continuano ad arrivare espressioni negative contro la legge che ha disposto le cancellazioni e gli accorpamenti degli istituti (l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2011, ha fissato l'obbligo di fusione degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie con meno di 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), tale provvedimento comunque ha di fatto causato la cancellazione di oltre 1.700 scuole. Seppur reputato "costituzionalmente illegittimo" dalla Consulta con la sentenza n. 147 del 2012, occorre in questa sede rilevare come la disposizione non solo contrasta con ogni criterio didattico-pedagogico comportando la creazione di istituti scolastici abnormi, di difficile gestione e governabilità, ma ha effetti ancora più negativi in un territorio come quello sardo, costringendo a gravosi spostamenti intere famiglie e rappresentando un ulteriore deterrente alla prosecuzione del cammino scolastico degli studenti, in una regione con il più alto tasso di dispersione scolastica;

infine, a fronte degli oneri e delle servitù gravanti sul territorio sardo, lo Stato italiano continua a dismettere presidi importanti per il territorio (caserme, uffici dei giudici di pace, tribunali, uffici della

motorizzazione civile, sedi della Banca d'Italia), proponendo accorpamenti che ancora una volta non tengono conto delle specificità del territorio isolano, costituito da aree con scarsa densità di popolazione e da collegamenti molto spesso difficili, impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi concretamente al fine di superare violazioni di legge, ostacoli procedurali, ritardi attuativi e ogni altra criticità esistente, tenendo nel debito conto gli interessi territoriali in base anche al principio della leale collaborazione tra Stato, Regione e sistema delle autonomie locali sarde;
- 2) a provvedere, con la necessaria responsabilità istituzionale, al pieno riconoscimento dei contenuti dell'ordinamento autonomistico di cui allo statuto speciale, direttamente connesso, tra l'altro, alle condizioni di insularità e alla peculiare identità culturale e linguistica della Sardegna;
- 3) a provvedere, per questo motivo, alla ratifica della "carta europea delle lingue minoritarie e regionali", riconoscendo alla "lingua sarda" e alla relativa comunità linguistica i più alti livelli di tutela previsti dalla "carta", dalla normativa nazionale e dal diritto internazionale;
- 4) a promuovere ogni necessaria iniziativa istituzionale, legislativa, economico-finanziaria e organizzativa finalizzate allo sviluppo locale e alla crescita dell'occupazione connessi alla più efficace valorizzazione delle principali vocazioni produttive dell'isola;
- 5) ad inserire, nell'agenda dei lavori del Governo, la "questione sarda" come "questione nazionale", anche attraverso l'istituzione di un specifico tavolo di lavoro istituzionale Stato-Regione, all'occorrenza partecipato anche dalle rappresentanze delle autonomie locali e forze sociali sarde, per l'esame urgente del complesso delle vertenze aperte, sul fronte istituzionale, finanziario, economico-produttivo e sociale, al fine di una loro progressiva e celere risoluzione.

(1-00378)

Interpellanze

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#), [CASALETTO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 25 gennaio 2015, con il 36,3 per cento delle preferenze, alle elezioni in Grecia viene ufficializzata la vittoria del partito di sinistra "Syriza" guidato da Alexis Tsipras;

il nuovo Governo greco si è posto come priorità la fine delle politiche di austerità attraverso la ristrutturazione del debito, la modifica delle norme sui licenziamenti di massa, l'aiuto alle famiglie più povere per far fronte alle spese per casa, elettricità e trasporti, i tagli alla tassa sugli immobili;

per l'attuazione del programma Syriza punta ad una rinegoziazione del "memorandum d'intesa" imposto alla Grecia dalla cosiddetta *troika* europea, chiedendo un taglio dei 320 miliardi di esposizione, una ristrutturazione dell'esposizione legando rate e rimborsi alla crescita dell'economia di Atene e 6 mesi di tempo per trovare un'intesa, cancellando l'*ultimatum* del 28 febbraio 2014;

il nuovo ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, dopo aver incontrato ad Atene il presidente dell'eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, ha dichiarato che il suo Governo non negozierà nuove condizioni sul debito greco con la *troika*, riferendosi all'Unione europea, al Fondo monetario internazionale e alla Banca centrale europea, ma cercherà di cancellare più della metà del debito parlando direttamente con altri *leader* dell'eurozona;

in questo percorso il Governo italiano è visto come un importante alleato della Grecia per il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento dell'agenda politica europea;

è necessario agire al fine di spostare la discussione dall'*austerità* e dal rigore alla crescita e agli investimenti,

si chiede di sapere quali siano le modalità con cui il Governo italiano intende contribuire per il cambiamento della politica economica europea e come intenda porsi nei confronti della Grecia in vista dell'incontro con il presidente Alexis Tsipras.

(2-00242)

[FAVERO](#), [SUSTA](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANITORI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DE BIASI](#), [DEL BARBA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [GRANAIOLA](#), [IDEM](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#),

[MATURANI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PEZZOPANE](#), [Gianluca ROSSI](#), [SILVESTRO](#), [VACCARI](#), [VALENTINI](#), [ZANONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

sulla base della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nell'ambito della strategia Europa 2020, delle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali e del Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha elaborato una strategia europea sulla disabilità (2010-2020) volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti (documento COM(2010)636);

al fine di favorire l'inclusione di tali persone svantaggiate, la Commissione ha individuato 8 aree d'azione congiunta tra la UE e gli Stati membri, che sono state definite in base all'analisi dei risultati del piano d'azione della UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri;

i viaggi in treno all'interno dell'Unione, compresi i collegamenti regionali, per quanto di competenza di ogni singola Regione, sono regolati dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale stabilisce una serie di diritti fondamentali dei passeggeri;

in particolare, l'articolo 21, rubricato "Accessibilità", prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni garantiscano, mediante il rispetto delle STI (specifiche tecniche di interoperabilità) per le persone a mobilità ridotta, l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario;

da ultimo, il regolamento europeo è stato recepito dal decreto legislativo n. 70 del 2014, recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", che all'art. 16 prevede una serie di sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta;

considerato che:

a causa della perdurante crisi economica, che ha colpito lavoratori e famiglie, e della flessibilità che connota l'attuale mercato del lavoro in Italia sono molti i cittadini, comprese le persone disabili, costretti a spostarsi fuori dalla loro residenza per motivi di lavoro e di studio, utilizzando il trasporto su rotaia;

in particolare, a quanto risulta agli interpellanti, nel biellese negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero dei pendolari che, in mancanza di occupazione sul territorio, hanno la necessità di muoversi dalla propria abitazione verso la sede di lavoro fuori provincia, e degli studenti che devono recarsi nelle università di altre città per proseguire i loro studi, in modo da far fronte a costi inferiori, rispetto alle spese da sostenere per gli alti canoni di locazione nelle città universitarie, a carico delle loro famiglie;

nell'ambito del progetto "Centostazioni", che sta riqualificando alcune stazioni ferroviarie che appartengono alla storia del nostro Paese e attraverso un finanziamento di circa 7 milioni di euro da parte di RFI e della Regione Piemonte tra il 2008 e il 2010, sono stati realizzati lavori di ammodernamento per la creazione del sistema ACEI (apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario) presso la stazione di Biella S. Paolo. Sono stati inoltre allungati i marciapiedi della stazione e costruito il sottopasso ferroviario di 40 metri che ora serve i binari 2-3-4;

al termine dei lavori si sono rilevati alcuni problemi come le dimensioni ridotte delle scale nei sottopassaggi e l'inagibilità dei servizi igienici per i disabili;

in particolare, l'assenza di ascensori, come riportato da alcuni articoli della stampa locale biellese, sta creando diversi problemi alle persone portatrici di disabilità e agli anziani. Il progetto di RFI prevedeva nel 2009 la realizzazione di piattaforme elevatrici, ma, a causa di alcune modifiche della normativa vigente, vi è stato un ritardo nei lavori di realizzazione dei 2 ascensori, ripresi nel settembre

2014 e che sarebbero dovuti terminare nel dicembre 2014. I lavori invece sono stati nuovamente sospesi e, a metà gennaio 2015, risultano tuttora bloccati. Anche la mancanza di personale di servizio e della Polizia ferroviaria, e la presenza di marciapiedi sopraelevati rispetto al piano del ferro, precluderebbero alle persone disabili l'accesso a e l'uscita da diversi marciapiedi della stazione; tale incresciosa situazione è stata più volte segnalata attraverso lettere e proteste dall'associazione pendolari e trasporti biellesi alle istituzioni locali, alla Regione Piemonte e alle Ferrovie dello Stato, senza che si addivenisse ad un intervento risolutorio da parte dei soggetti preposti e, da ultimo, anche attraverso un esposto alla Procura della Repubblica di Biella;

in una recente nota, RFI ha annunciato che gli ascensori saranno attivati nel mese di aprile 2015 e che sono attualmente in corso le ultime fasi di monitoraggio. Nella nota inoltre si assicura il servizio di assistenza in favore delle persone che si muovono su sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione, ai viaggiatori con disabilità visive o uditive, ai clienti anziani e alle donne in gravidanza e vengono segnalati i contatti per richiedere a RFI tali tipi di interventi;

rilevato infine che, a giudizio degli interpellanti:

è necessario assicurare e garantire la giusta qualità del servizio di trasporto ferroviario ai passeggeri; in particolare l'offerta di questo tipo di servizio deve essere garantita alle persone disabili e agli anziani, al pari degli altri cittadini. Ciò rappresenta un obbligo fondamentale per il nostro Paese in linea con le disposizioni previste dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dalla normativa europea e italiana relativa al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la sua valutazione in merito; quale sia lo stato di attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 70 del 2014 e, in particolare, delle norme a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta; se ritenga necessario intervenire per assicurare che RFI tenga fede agli impegni recentemente ribaditi, adeguando gli impianti della stazione S. Paolo di Biella, attraverso la realizzazione degli ascensori, in modo da consentire l'accesso e l'uscita delle persone disabili e degli anziani, eliminando i disservizi di trasporto ferroviario e la disparità di trattamento a danno dei cittadini che si trovano in una situazione svantaggiata.

(2-00243p. a.)

Interrogazioni

[DAVICO, Mario FERRARA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la società Atlantica di Navigazione SpA (società del gruppo Grimaldi, compagnia di navigazione SpA) ha presentato un'istanza in data 19 agosto 2014 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) per l'esecuzione del codice della navigazione (di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni);

attraverso tale istanza la società ha richiesto il rilascio, ai sensi della legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale", della concessione demaniale marittima della zona portuale ubicata nel porto medio di Brindisi, unitamente al *terminal* passeggeri ivi esistente ed ai relativi fabbricati accessori, per una estensione di aree coperte pertinenziali pari a 2.074,50 metri quadrati per l'esercizio, in conto proprio ed in conto terzi, delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, e segnatamente quelle operazioni portuali connesse con il traffico traghetti da passeggeri (ivi incluse le attività di assistenza) e ro-ro (*roll on/roll off*) per la durata di 20 anni;

la società ha specificato che tale richiesta è subordinata al riconoscimento dell'esonero, per tutta la durata della concessione, dall'obbligo del versamento dei cosiddetti diritti portuali, di cui ai provvedimenti emanati dall'autorità portuale di Brindisi;

da comunicati stampa di associazioni costituite da tecnici e imprenditori del settore e da testate giornalistiche locali si evince che, allo stato attuale, nelle condizioni in cui si trova il porto di Brindisi, una concessione del genere a Grimaldi non può essere fatta, in quanto diversamente da Brindisi, negli

altri porti in cui Grimaldi è già terminalista (Civitavecchia, Barcellona) vi sono oltre alle banchine ad essa concesse, anche altre banchine disponibili per l'ormeggio di altri armatori concorrenti;

la situazione del porto di Brindisi è completamente diversa, in quanto non è tale da assicurare la necessaria libera concorrenza in caso di concessione ad un armatore delle uniche banchine adeguatamente infrastrutturate per il traffico ro-ro al momento disponibili e le condizioni di monopolio che di fatto verrebbero a determinarsi, non consentirebbero nelle attuali condizioni, in un'ottica di auspicata prossima ripresa dei traffici internazionali, di ospitare nel porto di Brindisi nuove compagnie di navi traghetto;

la condizione di precarietà del porto di Brindisi è aggravata dalla perdita di un finanziamento per 50 milioni di euro, causato dalla cattiva gestione dell'autorità portuale di Brindisi, e concesso per un progetto di 5 nuovi accosti per navi traghetto da realizzare nell'area portuale denominata S.Apollinare (l'opera avrebbe consentito di offrire altre banchine per la stessa tipologia di traffico esercitato da Grimaldi);

dalla situazione descritta emerge che la richiesta di concessione di Grimaldi non è compatibile con le prescrizioni della legge n. 84 del 1994, che impone, in sintesi, che la presenza di terminalisti non sia estesa a tutte le aree ed infrastrutture portuali, al fine di consentire le attività anche di altri operatori. Pertanto se tale concessione venisse data dall'autorità portuale di Brindisi, rappresenterebbe una grave violazione delle prescrizioni imposte dalla legge;

nella situazione che si verrebbe a creare a causa della richiesta di concessione da parte della Grimaldi, il traffico traghetti passeggeri e merci nel porto di Brindisi dipenderebbe, per i prossimi vent'anni, da un unico operatore. La cattiva gestione del porto non consente di offrire banchine alternative in grado di soddisfare, a pari condizioni, le esigenze di armatori concorrenti di Grimaldi, che ha chiesto, contestualmente al rilascio della concessione ventennale dell'intera area di Punta delle Terrare e delle strutture esistenti (rampe, banchine e prefabbricato), anche la necessaria autorizzazione di terminalista (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e infine quella di impresa portuale (ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di propria competenza intenda attuare nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata sull'operato dell'autorità portuale di Brindisi, nel rispetto delle prescrizioni in termini di concorrenza imposte dalla legge n. 84 del 1994;

se sia a conoscenza e come intenda intervenire rispetto alla grave crisi gestionale dell'autorità portuale di Brindisi, che a parere degli interroganti sembra non essere in grado di garantire pari opportunità a tutti gli operatori che chiedono di utilizzare le banchine del porto per i traffici ro-ro e passeggeri, perdendo cospicui finanziamenti necessari allo sviluppo del porto;

se ritenga che tale situazione di monopolio che di fatto verrebbe a crearsi, indebolisca la posizione del porto di Brindisi sia limitando la possibilità di acquisizione di nuovi traffici, sia impedendo al porto di Brindisi in un momento particolare, (legato alla fase di riorganizzazione amministrativa e logistica delle autorità portuali in atto attraverso la redazione del nuovo piano dei porti e della logistica), di conservare il suo attuale ruolo strategico di porto ro-ro delle autostrade del mare del Mediterraneo, che gli consentirebbe di occupare posizioni primarie anche nel nuovo assetto organizzativo derivante dal piano dei porti e della logistica in elaborazione;

infine, se e cosa, nell'ambito delle proprie competenze, intenda fare per tutelare gli interessi del porto di Brindisi, a parere degli interroganti messi in pericolo dal rischio di concessione alla Compagnia Grimaldi nelle condizioni descritte in premessa.

(3-01600)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [TOMASELLI](#), [MORGONI](#), [ASTORRE](#), [MIRABELLI](#), [SOLLO](#), [SCALIA](#), [DALLA ZUANNA](#), [VALDINOSI](#), [PUPPATO](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

in data 5 dicembre 2013 è stato approvato il decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di

incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, n. 164, che è entrato in vigore oltre un anno fa e precisamente il 18 dicembre 2013;

affinché il "decreto biometano" sia davvero operativo e i soggetti economici possano capire se l'investimento sia sostenibile o meno occorrono ancora provvedimenti non emanati. Tutto ciò provoca un ritardo che sta peggiorando la crisi di aziende del settore con inevitabili ripercussioni negative sull'occupazione;

considerato che:

ulteriori provvedimenti sul biometano avrebbero dovuto essere emanati da istituzioni ed enti. Un ruolo di primo piano è stato affidato all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che non risulta aver rispettato le scadenze temporali richieste (regolamento attuativo, delibera che deve fissare le caratteristiche del biometano, delibera che deve stabilire come ripartire alcuni costi di connessione tra i soggetti produttori del biometano e i soggetti gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale);

un elemento chiave, senza il quale è impossibile effettuare un'analisi seria e completa di fattibilità tecnico-economica, è rendere finalmente pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al consumo di biocarburanti. Al valore di tali certificati, infatti, è legato il livello di incertezza del biometano impiegato come carburante di autotrazione,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto con urgenza per giungere al più presto al completamento dell'*iter* normativo sul biometano.

(3-01603)

[PADUA](#), [BORIOLI](#), [CIRINNA'](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MATTESINI](#), [MINEO](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [MANCUSO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

allo stato attuale, secondo dati diffusi da Trenitalia, i treni ad alta percorrenza ordinari che uniscono la Sicilia con il resto dell'Italia collegano Roma e Milano: in particolare si tratta degli intercity diurni 724 e 727, 1955, 1956, 1959 e 1960 (notturni) sulla tratta Siracusa-Roma Termini, degli intercity notturni 784 e 785 sulla tratta Siracusa-Milano centrale, degli intercity 723 e 728 sulla tratta Palermo centrale-Roma Termini;

si tratta, quindi, di 3 coppie di intercity diurni e 2 notturni, con una sola tratta di percorrenza (Siracusa-Milano centrale) che giunge fino al capoluogo lombardo; peraltro un taglio delle tratte a lunga percorrenza era già stato effettuato nel 2007;

considerato che numerose notizie di stampa rilevano la volontà di Trenitalia di operare una riduzione ulteriore del numero dei treni a lunga percorrenza che dalla Sicilia portano a Roma o a Milano, che sono logisticamente indispensabili per chi, ad esempio, non può muoversi in aereo o in nave;

considerato inoltre che:

con la scusante della carenza di passeggeri si rischia fattivamente, con l'introduzione del nuovo orario estivo che dovrebbe portare i tagli, un'esclusione della Sicilia dal collegamento ferroviario con il resto del Paese ancor più considerevole;

in via generale, i collegamenti ferroviari in Sicilia appaiono decisamente insufficienti e l'attuale mancanza dei treni ad alta velocità (nell'attesa di positivi sviluppi sull'asse Messina-Catania-Palermo) rende l'intero sistema regionale neanche paragonabile con quello di altre regioni italiane; inoltre la carenza di collegamenti ferroviari efficienti risulta oltremodo penalizzante rispetto alla prospettiva di un rilancio del sistema di mobilità pubblica regionale;

appare del tutto inadeguato operare una nuova riduzione dei treni a lunga percorrenza, ipotesi che produrrebbe null'altro se non ulteriori disservizi a cittadini già penalizzati dall'assenza di un sistema integrato efficiente in materia di trasporto pubblico;

durante la XVII Legislatura la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato uno specifico disegno di legge (Atto Senato 800, recante norme per il trasporto aereo agevolato e la continuità territoriale della Sicilia e dell'isola d'Elba, assegnato in sede referente all'8ª Commissione

permanente del Senato della Repubblica in data 18 ottobre 2013), volto a prevedere specifiche disposizioni per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se essi corrispondano al vero;

se intenda assicurare, per quanto di competenza, la continuità territoriale siciliana perlomeno salvaguardando le tratte ferroviarie tuttora presenti;

se non ritenga, in ogni caso, di intervenire al fine di verificare con Ferrovie italiane e la Regione Siciliana gli indirizzi futuri relativi al potenziamento e ai collegamenti della rete ferroviaria isolana.

(3-01604)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'interrogante ha presentato alcuni atti di sindacato ispettivo riguardanti il Comune di Formello (Roma): 3-01470 del 26 novembre 2014, 3-01542 del 12 gennaio, 3-01576 del 20 gennaio e 3-01581 del 21 gennaio 2015. Tutte le interrogazioni, in attesa di risposta, sono tutte da considerare *notitia damni*;

come è noto al Governo, l'interrogante non è l'unico parlamentare ad avere posto l'attenzione sul Comune di Formello;

presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale e dagli altri magistrati assegnati all'ufficio;

l'azione di responsabilità amministrativa intestata al pubblico ministero presso la Corte dei conti è obbligatoria e viene promossa d'ufficio sulla base di una *notitia damni*. L'azione può essere assunta in base a denunce trasmesse dalle amministrazioni o da segnalazioni inviate da singoli cittadini, nonché da notizie pubblicate dagli organi di informazione;

il 20 gennaio 2015, si è tenuta presso la sede centrale della Corte dei conti la riunione di insediamento del tavolo di collaborazione permanente tra la Corte dei conti e l'Autorità nazionale anticorruzione;

all'interrogante risulta che presso la Procura di Tivoli gli esposti presentati da cittadini nei confronti di funzionari e dirigenti del Comune di Formello non avrebbero condotto all'avvio di indagini per verificare la fondatezza delle denunce,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda inviare degli ispettori presso la Procura di Tivoli per verificare il corretto funzionamento degli uffici;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda inviare presso il Comune di Formello agenti del nucleo specializzato per le indagini in materia di danni all'erario della Guardia di finanza per verificare la fondatezza delle denunce;

se il Ministro dell'interno intenda, a fronte delle indagini in atto nel Lazio in materia di corruzione di amministratori pubblici per la concessione di appalti, procedere alla verifica dei fatti esposti nelle citate interrogazioni al fine di accertare eventuali responsabilità, anche ai fini di un commissariamento dell'ente, da parte di funzionari e dipendenti del Comune di Formello, che sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

(3-01605)

[MONTEVECCHI](#), [MARTON](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende che recentemente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha definito 12 nomine alle direzioni generali;

di queste 12 nomine si è parlato molto e l'attesa probabilmente è stata determinata dalla necessità di definire le nomine di alcune direzioni generali e dai nomi che ruotavano intorno agli incarichi;

a parere degli interroganti le nomine dei dirigenti talvolta avvengono utilizzando criteri di selezione che nulla hanno a che vedere con il principio della trasparenza e della meritocrazia. Difatti si apprende

che è stato promosso un dirigente di seconda fascia l'architetto Federica Galloni, nominata alla Direzione generale dell'arte e dell'architettura contemporanea, la cui attività alla guida della Soprintendenza architettonica e poi della Direzione regionale del Lazio sarebbe stata, a quanto risulta agli interroganti, spesso oggetto di polemica;

la scelta dell'architetto Federica Galloni sarebbe prevalsa sulla candidatura più accreditata di un altro insigne dirigente di prima fascia. Risulta agli interroganti che tale opacità avrebbe inevitabilmente innescato una serie di ricorsi amministrativi per denunciare la solita "partita di giro", ove si caldeggierebbe la nomina di un soggetto, che non solo rappresenterebbe un illegittimo strapotere del Governo, ma che per giunta non fornirebbe neppure le garanzie di professionalità e competenza richieste;

risulta agli interroganti che le nomine dei direttori generali del Ministero risalenti al 24 dicembre 2014 avrebbero provocato polemiche sulla stampa e ricorsi al Tar, e che su uno di questi peserebbe la richiesta di sospensiva;

anche la CGIL sembra intravedere in queste nomine un segnale di "vecchia politica ministeriale" e sottolinea che non vi sarebbe "nessun rinnovamento nei criteri di nomina e qualcuna di queste non si comprende bene in base a quali requisiti. Questa tornata doveva essere una utile occasione per dare un segno distintivo alle possibilità di rinnovamento e certo non si può affermare che questo sia avvenuto", secondo un comunicato stampa del 23 dicembre 2014 del coordinamento FP CGIL del Ministero;

nella lista dei nominati compaiono gli stessi nomi di sempre ed inoltre in questa tornata a giudizio degli interroganti vi sarebbero esclusi eccellenti e tra i designati soggetti inadeguati; da più parti si sottolinea che la nomina non sarebbe certo avvenuta per motivi curriculari, considerata l'esperienza e la competenza di alcuni dirigenti rispetto ai dubbi, non solo del coordinamento FP CGIL, sulle capacità specifiche dei prescelti,

si chiede di sapere:

quali siano le logiche ed i criteri che hanno ispirato le nomine dei dirigenti alle 12 direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

quali siano i motivi per cui, a fronte di *curricula* più aderenti ai requisiti richiesti per la posizione, è stato scelto quello dell'architetto Galloni;

se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla situazione creatasi che, a giudizio degli interroganti, risulta essere incresciosa ed imbarazzante.

(3-01606)

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 7 gennaio 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di numerosi direttori museali decretando i criteri attraverso i quali vengono effettuati i conferimenti per gli istituti museali elencati nel decreto medesimo;

il meccanismo statuito dal decreto di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi prevede all'art. 4 che il Ministro nomini una commissione di valutazione senza individuare alcun criterio per la scelta dei commissari, al contrario di quanto accade per altre evidenze pubbliche di eguale importanza o per il conferimento della cattedre universitarie;

all'art. 5, comma 1, lettere a)-c), sono elencati i criteri di valutazione che la commissione stessa dovrebbe applicare, senza che venga definito un punteggio per le singole voci elencate, ma piuttosto con il comma 2, si concede alla commissione la possibilità di "individuare ulteriori criteri di valutazione e provvedere alla distribuzione di punteggio tra tutti i criteri, fermo restando che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, peso preponderante deve essere attribuito al possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti della cultura";

considerato che, a giudizio degli interroganti:

è di tutta evidenza che la scelta dei direttori dei poli museali del ricchissimo patrimonio artistico italiano è demandata ad un'arbitraria scelta della commissione valutatrice, la quale attraverso criteri vaghi ed imprecisi è incaricata di individuare una terna di candidati per ogni istituto da sottoporre al Ministro o al direttore generale per i musei;

il meccanismo dell'individuazione di una terna è del tutto nuovo e singolare per un bando pubblico, e perciò lo stesso rischia di dare adito a contestazioni in sede amministrativa. In questo caso sarà il Ministro, assieme al direttore generale per i musei, che sceglie tra i candidati delle terne conferendo l'incarico di direttore dei singoli istituti, ancora una volta senza statuire criterio alcuno (art. 5, comma 4, del decreto di selezione);

con tale selezione pubblica di conferimento non si ravvisa la garanzia che la scelta del direttore, ricadrà sul candidato più meritevole e che abbia dimostrato delle attitudini e delle capacità professionali degne del ruolo e degli impegni che dovrà assumere e che tenga comunque conto dei risultati conseguiti in precedenza in ruoli analoghi, ma la discrezionalità della commissione, inevitabilmente, giocherà un ruolo decisivo;

la disarmante arbitrarietà nella selezione pubblica stabilita rimanda alle numerose polemiche suscitate in generale dalle nomine ministeriali (anch'esse fatte in base a simile arbitrarietà), ricordando come proprio le ultime nomine alle Direzioni generali del Ministero nel mese di dicembre 2014 siano state stigmatizzate dalla stampa e abbiano già causato ben 2 ricorsi presso il Tribunale amministrativo regionale;

la discrezionalità di scelta e dell'attribuzione dei punteggi ai singoli candidati dovrebbe essere frutto di una valutazione oggettiva, su profilo ed esperienze del candidato, in modo concreto e trasparente, al di là di ogni ragionevole dubbio nonché condivisibile dalla maggior parte della platea degli esperti d'arte, si chiede di sapere:

quali siano le logiche che hanno ispirato i contenuti ed i criteri individuati nel comma 2 dell'art. 5 del decreto di selezione pubblica del 7 gennaio 2015;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rimuovere il principio secondo il quale la designazione del direttore generale e non generale possa essere definito con l'ampio potere discrezionale definito e contenuto nell'art. 5, comma 2, del decreto stesso.

(3-01607)

[SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [MORRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

il sito di informazione *on line* "TGvallesusa, in data 19 dicembre 2014, informa che alcuni utenti dell'autostrada A32 indicano un anomalo rallentamento sull'autostrada causato da trasferimenti di forze dell'ordine in direzione del cantiere della Maddalena di Chiomonte (Torino);

dalle segnalazioni si evince che da circa 2 mesi il cambio di turno quotidiano per il cantiere della Maddalena si svolgerebbe con l'uso dei mezzi Sitaf (Società italiana per il traforo autostradale del Frejus), gestore dell'autostrada, che annunciano con appositi carrelli mobili il formarsi di coda appena fuori dal casello di Salbeltrand, per consentire al convoglio di mezzi militari di partire posizionandosi, affiancati, subito dietro i mezzi di cantiere, bloccando di conseguenza entrambe le corsie (marcia e sorpasso) e procedendo ad una velocità non superiore a 40 chilometri orari;

tale situazione crea una colonna di auto e di tir più o meno lunga a seconda degli orari, che si mantiene tale fin sul viadotto di Chiomonte, per poi dissolversi in prossimità del cantiere, quando uno dei due mezzi Sitaf accelera, sorpassa il suo gemello e libera la strada;

considerato che:

in base a quanto segnalato dagli utenti si utilizzerebbero i mezzi Sitaf per scortare le forze dell'ordine o i *camion* di ditte private e si formerebbero code di veicoli incolonnati per circa 10 chilometri in ampi tratti di galleria;

l'autostrada risulta essere tra le più costose d'Italia pur non garantendo, a parere degli interroganti, un

servizio adeguato,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non considerino che si profilino evidenti problemi di sicurezza per gli utenti a causa della compromissione della viabilità e per via delle costanti code che si formano in lunghi tratti di galleria;

se risulti che LTF (Lyon-Turin Ferroviare), società che gestisce il cantiere di Chiomonte, remuneri Sitaf per il servizio reso quotidianamente oltre che per l'uso dei mezzi adibiti di fatto a scorta delle forze dell'ordine;

se non ritengano che andrebbero attuate procedure diverse per garantire la sorveglianza del cantiere evitando la formazione di lunghi convogli militari giornalieri che di fatto risultano impattanti per il territorio e creano situazioni insostenibili per l'utenza;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno, permanendo la situazione corrente, declassare la A32 a semplice strada statale priva di pedaggio, lasciando in gestione alla società Sitaf unicamente il traforo del Frejus per l'arco di tempo necessario all'esecuzione del progetto di ferrovia ad alta velocità Torino-Lione.

(3-01608)

[SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#), [FABBRI](#), [PUPPATO](#), [PAGLIARI](#), [ORRU'](#), [MASTRANGELI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [GIACOBBE](#), [CARIDI](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto nell'ordinamento un nuovo strumento di programmazione negoziata, i cosiddetti contratti di sviluppo, al dichiarato fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia;

tuttavia, il completamento del disegno legislativo non è stato immediato. Il decreto ministeriale di natura non regolamentare cui era demandata la fissazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è stato emanato solo in data 24 settembre 2010;

anche gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo sono stati approvati dal Ministero dallo Sviluppo economico con decreto ministeriale dell'11 maggio 2011 e, successivamente, con decreto ministeriale del 14 febbraio 2014, si è proceduto ad un'ulteriore rimodulazione dell'impianto normativo, incidendo sulla tipologia dei programmi di sviluppo e sui relativi limiti di costo, oltre che sulle procedure e sulla relativa tempistica, non modificando gli attori coinvolti, che sono rimasti il Ministero dello sviluppo economico come amministrazione vigilante, INVITALIA (agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) come soggetto gestore, e le Regioni per le materie di loro interesse;

il processo attuativo dei contratti di sviluppo ha risentito, oltre che della lentezza della definizione del quadro normativo, anche della tardiva e frammentata assegnazione delle risorse riconducibili a più linee di finanziamento, con la conseguenza di una gestione che di fatto si è articolata in tante *sub*-gestioni, diverse per localizzazione, tipologia di programmi ammissibili e criteri di valutazione;

pertanto, a più di 6 anni di distanza dalla comparsa nell'ordinamento giuridico di questi tipi di contratti, è stato possibile solo valutare le procedure poste in essere per concedere agevolazioni finanziarie, e non anche i risultati conseguiti in termini di attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, dal momento che nel 2013 sono stati sottoscritti solo 5 contratti e 10 nel 2014;

le risorse attualmente disponibili a copertura finanziaria per i contratti di sviluppo ammontano a 1.611.760.000 euro, di cui 546.660.000 afferenti alla programmazione comunitaria e 1.065.000.000 di risorse nazionali aggiuntive, e di questi risultano ammessi finanziamenti complessivamente pari a 685 milioni, di cui solo 17 sono pervenuti nella disponibilità dei beneficiari riferiti a 3 iniziative;

considerato che:

con deliberazione n. 24/2014/G, la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle

amministrazioni dello Stato, ha approvato la relazione concernente "La gestione dei contratti di sviluppo" e nelle conclusioni e raccomandazioni ha osservato: "Pur considerando, dunque, che le politiche di sviluppo del Paese meritano un'impostazione diversa da quella che ha fatto da sfondo allo strumento in esame- la cui attuazione non è stata supportata né da un adeguato impianto organizzativo, né dall'esatta valutazione del quadro finanziario - è indubbio che sussistano margini di miglioramento per un recupero delle opportunità offerte dalle risorse attualmente disponibili";

le indicazioni di miglioramento pervenute dalla relazione della Corte dei conti si sono concentrate su 3 assi di criticità: il primo riferito alla generalizzata possibilità di presentare domande di finanziamento pur in assenza di una copertura finanziaria certa, il secondo relativo alla lentezza dell'azione del Ministero e del soggetto gestore una volta resesi disponibili le risorse, il terzo attinente alle procedure che, nonostante i segnali positivi introdotti dal decreto ministeriale 14 febbraio 2014, evidenziano la necessità di metodologie che garantiscano sempre più la razionalizzazione della materia in oggetto, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche alla luce delle valutazioni del parere della Corte dei conti, al fine di dare attuazione al necessario riesame delle procedure di agevolazione finanziaria, nonché ad un'oculata rivisitazione delle modalità di accesso ai contributi previsti dai contratti di sviluppo.

(3-01609)

[PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [CARIDI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [D'ADDA](#), [DE PETRIS](#), [DIRINDIN](#), [DI BIAGIO](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [MANASSERO](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PAGNONCELLI](#), [PUPPATO](#), [RAZZI](#), [ROMANO](#), [RUTA](#), [SCALIA](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da indagini ancora in corso condotte dalla Procura di Avezzano (L'Aquila) e dalla Guardia di finanza, di cui si è parlato anche sulla stampa, è emersa l'esistenza di alcuni depositi di rifiuti tossici e di altro materiale inquinante, nei pressi di Avezzano e di Luco dei Marsi;

la Guardia di finanza ha sequestrato nel mese di gennaio 2015, 2 tir con 27 tonnellate di rifiuti tossici nei pressi di Avezzano;

dopo 48 ore, sempre gli uomini della Guardia di finanza hanno posto sotto sequestro un capannone nei pressi del mercato ortofrutticolo di Avezzano, dove erano depositate 80 tonnellate di rifiuti tossici;

in seguito gli uomini del Corpo forestale dello Stato, sempre secondo le notizie riportate dalla stampa, hanno rinvenuto un altro deposito all'interno di un capannone alla periferia di Luco dei Marsi;

considerato che ciò che sta emergendo dalle indagini ancora in corso, ad Avezzano e a Luco dei Marsi, è a giudizio degli interroganti davvero preoccupante e merita un'attenzione nazionale e un rapido intervento del Governo e della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, di cui è stato sollecitato l'intervento,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali provvedimenti si intenda adottare per bonificare i siti già scoperti ed eventuali altri che potrebbero venire alla luce dalle indagini;

quali controlli o misure si intenda adottare a tutela della salute dei cittadini, per evitare che accada, anche in queste zone, quello che si sta verificando in altre regioni d'Italia.

(3-01610)

[PEZZOPANE](#), [CASSON](#), [CUOMO](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [FASIOLO](#), [IDEM](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [SCALIA](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da un monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito ai vincitori e agli idonei di concorso pubblico risulterebbe che sono circa 3.000 i vincitori e oltre 84.000 gli idonei che da oltre 2 anni sono in attesa di assunzione;

si tratta il più delle volte di laureati che, dopo aver sostenuto e superato lunghe ed impegnative

procedure selettive per accedere al pubblico impiego, vengono poi privati di quel diritto all'assunzione conquistato con merito ed abnegazione;

tra questi, a ben 5 anni dalla conclusione del concorso, sono ancora in attesa di essere assunti la maggior parte dei vincitori e tutti gli idonei del concorso a 404 posti per l'area C, posizione economica C1, profilo delle attività amministrative, da assumere presso l'INAIL con contratto a tempo indeterminato;

la procedura selettiva, che ha coinvolto 15.000 partecipanti, si è conclusa nel 2010, con la pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 11 del 9 febbraio 2010, comprendente 566 persone, di cui 404 vincitori e 162 idonei;

dalla conclusione del concorso, l'INAIL in questi anni ha proceduto (ciò anche a causa del *turnover* dell'adozione nella XVI Legislatura di provvedimenti che di fatto hanno fortemente limitato l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione) all'assunzione di un numero ridotto di vincitori; nello specifico, secondo quanto risulta dal monitoraggio richiamato, risulterebbe che ad oggi sarebbero in attesa di assunzione 305 vincitori e 111 idonei;

l'alta percentuale di rinunciatari ha consentito lo scorrimento della graduatoria fino alla 150ª posizione e comunque l'intero scorrimento della graduatoria non consentirebbe di ricoprire tutti e 404 posti messi a concorso;

considerato, inoltre, che:

il tempo di attesa lungo ed a giudizio degli interroganti inaccettabile per l'assunzione presso l'ente, oltre a favorire la dispersione di figure professionali qualificate e necessarie a far fronte alla consistenti carenze di organico all'interno dello stesso ente, sta pesantemente danneggiando un numero consistente di uomini e di donne che nel programmare la loro vita hanno comprensibilmente e legittimamente fatto affidamento sulla certezza di un'assunzione che da troppo tempo tarda ad arrivare; è necessario garantire il diritto costituzionale dei vincitori,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti se persistano e, in caso affermativo, quali siano i motivi che hanno impedito sino ad oggi all'INAIL di procedere all'assunzione dei vincitori di concorso;

se risulti, ed eventualmente in che tempi, che l'ente intenda riprendere le assunzioni;

qualora la mancata assunzione dovesse dipendere da presenze soprannumerarie o in eccedenza rispetto alla dotazione organica ridefinita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, se siano a conoscenza dell'ammontare di tali esuberi e rispetto a quali qualifiche, categorie o profili professionali;

quali urgenti iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare per sbloccare la paralisi assunzionale dell'INAIL relativamente alla graduatoria, prevedendo eventualmente anche la condivisione della stessa con pubbliche amministrazioni che presentano carenze di personale.

(3-01611)

TOCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i progetti FIRB "Futuro in ricerca" sono stati riconosciuti con l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 276 del 1º luglio 2011, in applicazione dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, come programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale;

i ricercatori FIRB sono inquadrati come ricercatori a tempo determinato di tipo a) RTDa (legge n. 240 del 2010, art. 24, comma 3, lettera a)) ed inseriti con 0 punti organico all'interno della programmazione 2013-2015 perché assunti in base a fondi esterni;

l'eventuale passaggio a ricercatori a tempo determinato di tipo b) RTDb (legge n. 240 del 2010, art. 24, comma 3, lettera b)) è dunque determinato nel valore di 0.5 punti organico, e nel valore di 0.7 per il passaggio a professore di seconda fascia. I ricercatori "Rita Levi Montalcini" sono invece inquadrati come RTDb, prevedendo per l'ateneo la possibilità di "impegnare esclusivamente il differenziale Punti

Organico tra il posto di Professore di II fascia e quello di Ricercatore già riconosciuto dal Ministero all'Ateneo" (come si legge nel documento MIUR AOODGUN, registro ufficiale, n. 21381);
ciò genera ineluttabilmente una sperequazione tra i progetti FIRB e i ricercatori "Rita Levi Montalcini" nonostante il rilievo scientifico nonostante entrambi siano riconosciuti come programmi di ricerca di alta qualificazione (decreto ministeriale n. 276, art. 3);

ciò rende sostanzialmente impossibile, all'interno dei vincoli di assunzioni esistente, l'inserimento dei ricercatori FIRB negli atenei ed il ringiovanimento degli organici con personale altamente qualificato e selezionato;

i progetti FIRB sono già avviati ed in molti casi ormai prossimi alla conclusione. Essi inoltre non sono più stati banditi dopo il 28 dicembre 2012. I ricercatori FIRB sono quindi ormai in un numero ben definito e non suscettibile di ulteriori aumenti;

i progetti FIRB "Futuro in ricerca" hanno spesso consentito il coinvolgimento di assegnisti, *post* dottorato e contrattisti che hanno potuto beneficiare di questa importante opportunità per procedere nel loro percorso di formazione e specializzazione. Essi inoltre hanno permesso l'avvio di progetti di ricerca che hanno creato reti tra atenei, enti di ricerca ed imprese altamente qualificate a livello sia nazionale che internazionale, ed hanno dato origine a nuovi laboratori, missioni scientifiche e progetti di trasferimento tecnologico del più alto valore,

l'assenza di azioni mirate alla prosecuzione delle attività scientifiche intraprese determinerebbe quindi un danno economico e culturale al Paese. Nelle more della definizione di un nuovo sistema di reclutamento, è necessario consentire la prosecuzione degli assegni di ricerca di cui è imminente la scadenza a causa della previsione della legge n. 240 del 2010 che istituiva il limite massimo di 4 anni come durata complessiva degli assegni di ricerca. In assenza di opportunità di reclutamento è necessario garantire ai molti giovani ricercatori che lavorano con assegno di ricerca di poter quanto meno proseguire il proprio lavoro;

già nel 2011 il Consiglio universitario nazionale aveva segnalato l'opportunità di adottare criteri di equipollenza tra titolarità di progetti nazionali ed europei e posizioni accademiche, proponendo l'inquadramento dei ricercatori FIRB "Futuro in ricerca" come RTDb,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare misure atte a favorire l'inserimento dei ricercatori FIRB "Futuro in ricerca" negli organici degli atenei, prevedendo a tal fine una riduzione del differenziale dei punti organico ovvero l'accesso ai contratti di ricerca a tempo determinato di tipo b).

(3-01612)

[CANDIANI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:

in data 2 luglio 2009, in Stroncone (Terni), località Vascigliano, si è verificato un incendio che ha distrutto i capannoni ed i rifiuti ivi stoccati, di proprietà della ditta Ecorecuperi Srl;

dal rogo, domato solo dopo 12 giorni, è derivata la dispersione nell'aria di diossine, nonché un'ingente quantità di rifiuto inquinante;

al fine di far chiarezza sulle dinamiche dell'incendio e sulla successiva attività di bonifica sono state esperite dalla magistratura numerose inchieste;

nell'area interessata dall'incendio dell'azienda Ecorecuperi, insistono 84 aziende agricole e zootecniche, di cui circa una cinquantina si sono costituite parte civile del processo che vede 4 persone imputate, ed in particolare: il sindaco di Stroncone Nicola Beranzoli, il direttore provinciale dell'Arpa Adriano Rossi, l'imprenditore (ex presidente della Carit) Terenzio Malvetani ed il titolare della Ecorecuperi Massimiliano Scerna. A loro vengono contestate, a vario titolo, le accuse di incendio colposo, commercio di sostanze adulterate e contraffatte e falsità ideologica commessa in atti pubblici; delle suddette aziende agricole e zootecniche circa 19 hanno usufruito degli aiuti "*de minimis*" e alcune anche di un fondo di solidarietà creato dalla Camera di commercio agricoltura ed artigianato di Terni, dal Comune e dalla Carit, pur non essendo la maggior parte di loro costituite parte civile nel processo e pur non essendo state oggetto di controlli da parte del servizio veterinario della Asl 4 di Terni, quindi

pur avendo nonostante l'incendio e l'acclarata presenza di diossina, continuato a commercializzare i propri capi di bestiame ed i propri prodotti agricoli;
fino al 2012, per quanto risulta all'interrogante, un'azienda zootecnica sita a Stroncone, è stata oggetto di sequestro, con conseguente grave detrimento per la prosecuzione della propria attività e gravissime difficoltà economiche e finanziarie conseguenti all'inquinamento ambientale provocato dal rogo. La grave situazione in cui versa tuttora l'azienda è stata determinata oltre che dall'inquinamento conseguente all'incendio, anche dall'esito delle analisi esperite dal servizio veterinario della Asl che, dopo 8 mesi dal prelievo, ha riconosciuto con un documento ufficiale che il campione era invece nullo; campione che aveva rivelato la positività alla diossina contestata dalle controanalisi del proprietario e sulla base del quale era stato negato il dissequestro;
sussistono dubbi in ordine alla legittimità dell'operato e alle modalità con cui il servizio veterinario della Asl 4 di Terni, le cui conseguenze hanno comportato che in tutta questa triste vicenda gli unici a pagare siano una famiglia di allevatori e gli animali da loro allevati, ormai stremati dalle difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi aziendale scaturita dall'incendio,
si chiede di sapere:
se risulti quante delle 84 aziende agricole e zootecniche operanti dell'area interessata dall'incendio dell'azienda Ecorecuperi di Stroncone, che hanno beneficiato dei fondi regionali stanziati a seguito dell'evento, abbiano effettivamente avuto capi o prodotti sottoposti a controllo da parte della Asl 4 di Terni e al conseguente sequestro;
quali siano stati i criteri in base ai quali alcune delle suddette aziende agricole e zootecniche sono state ammesse a beneficiare degli aiuti "de minimis" e del fondo di solidarietà di cui sopra;
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intervenire, e in che modo, a favore delle aziende agricole e zootecniche che si trovano nell'area interessata dal rogo di Vascigliano e che allo stato versano ancora in serie difficoltà economiche;
quali azioni penali e risarcitorie siano attive nei confronti dei soggetti responsabili del disastro e se sussistano rischi prescrittivi o se nei confronti dei medesimi siano ammissibili sconti di pena o altri benefici;
se non siano ravvisabili nei confronti dei responsabili della Asl comportamenti omissivi ovvero di abuso nella gestione della vicenda;
se intendano attivare un'opportuna indagine ispettiva per fare chiarezza sui fatti e le situazioni delineate.

(3-01615)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCILIPOTI ISGRO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 22 gennaio 2015 la Polizia di frontiera operante nell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha fermato e arrestato un cittadino albanese di 30 anni che tentava di espatriare con un documento di identità falso;
dopo un'accurata perquisizione, il cittadino albanese è stato trovato in possesso di una *pendrive* contenente foto che lo raffigurano mentre imbraccia 2 fucili *kalashnikov*;
lo stesso cittadino era già stato fermato in data 13 gennaio 2015 all'aeroporto di Milano Malpensa, dove era stato denunciato a piede libero per possesso di documenti falsi;
dopo l'attentato avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015 l'Italia, come gli altri Paesi dell'Unione europea, dovrebbe aver aumentato il livello dei controlli di sicurezza anche nelle aree aeroportuali,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che il cittadino albanese sia stato arrestato e, in caso affermativo, se risulti con quali motivazioni il giudice ne abbia disposto il rilascio;
se corrisponda al vero che all'aeroporto di Malpensa si verificano casi in cui è segnalata la presenza di persone senza biglietto aereo o carta d'imbarco all'interno dell'area cosiddetta "sterile"; gli operatori delle compagnie aeree rilevano la presenza di persone che si presentano alle entrate d'imbarco senza aver effettuato il *check in*; le stesse compagnie vorrebbero che gli addetti ai controlli svolgessero i loro compiti con più celerità al fine di evitare il formarsi di file di passeggeri ai varchi di controllo; i

controlli sulle persone provenienti da voli in arrivo da Paesi ritenuti sicuri come USA, Canada, Giappone e Paesi dell'area Schengen sono meno rigorosi rispetto a quelli provenienti da altri Paesi; se corrisponda al vero che ai cittadini stranieri che si dichiarano provenienti da Paesi teatro di conflitti quali Siria, Sri Lanka, Pakistan, Iraq, Iran, Kurdistan e si dichiarano rifugiati, venga rilasciato immediatamente un documento che attesta la loro richiesta di *status* di richiedente asilo, con la possibilità di muoversi liberamente sul territorio italiano;

se corrisponda al vero che tali cittadini, prima del responso della commissione nazionale per il diritto di asilo, lasciano l'Italia per recarsi in altri Stati europei, soprattutto Germania e Paesi scandinavi, rinunciando a qualsivoglia riconoscimento di rifugiato, e che gli stessi vengano successivamente rispediti in Italia dalle autorità di quei Paesi per effetto del regolamento di Dublino;

se risulti infine che sia possibile falsificare i visti di ingresso delle nostre rappresentanze diplomatiche e superare i controlli nelle aree aeroportuali.

(3-01601)

[PIGNEDOLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in conformità alla tutela *ex officio* di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 in data 22 aprile 2014 il "Consorzio tutela vini Emilia" ha inviato al Ministro in indirizzo una segnalazione in ordine alla commercializzazione nel Regno Unito del prodotto "BellaBrusco" evocante numerosi vini DOP e IGP italiani con l'indicazione del vitigno Lambrusco;

la denominazione BellaBrusco rientra pienamente tra i casi di *italian sounding* per il palese tentativo di capitalizzare la notorietà del vitigno italiano, veicolando in modo capzioso la scelta dei consumatori inglesi verso un prodotto non comparabile con il lambrusco italiano;

a seguito di tale segnalazione, lo stesso Ministero con una nota dell'8 maggio 2014, rilevando che l'indicazione "BellaBrusco" viola l'art. 103, comma 2, lettere *a*) e *b*), del regolamento (UE) n. 1308/13, manifestava l'intenzione di intraprendere iniziative ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 555/08 e all'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 607/09;

considerato che a tutt'oggi, a 9 mesi dalla segnalazione di tale grave violazione, non risulta all'interrogante che il Ministro abbia intrapreso iniziative concrete per contrastare una palese violazione delle regolamentazioni commerciali nell'ambito dell'Unione europea,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo, in particolare attraverso l'Istituto per la repressione delle frodi, abbia adottato o intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, con la massima sollecitudine in sede europea, per contrastare una pratica che crea danni economici rilevanti all'economia del nostro Paese e, nel caso in specie, al settore della produzione di lambrusco, impegnato da anni ad incrementare il valore e la qualità del prodotto e costretto a subire una concorrenza sleale sui mercati esteri.

(3-01602)

[PUPPATO](#), [CASSON](#), [CONTE](#), [RUTA](#), [MASTRANGELI](#), [FAVERO](#), [BERTUZZI](#), [PANIZZA](#), [DALLA ZUANNA](#), [IDEM](#), [CARIDI](#), [SCALIA](#), [DI GIORGI](#), [GAMBARO](#), [BOCCA](#), [BERGER](#), [CUOMO](#), [PEZZOPANE](#), [ALBANO](#), [COMPAGNONE](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il settore turistico è uno dei comparti produttivi più importanti dell'economia italiana; tuttavia, anch'esso negli ultimi anni ha risentito molto degli effetti negativi provocati dalla crisi economica e da un'eccessiva pressione fiscale;

con l'obiettivo di tutelare il patrimonio culturale, nonché di ridare slancio al settore turistico, è intervenuta la legge n. 106 del 2014 che ha convertito il decreto-legge n. 83 del 2014, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", e che, a conferma di quanto evidenziato, ha introdotto il cosiddetto Art bonus, ovvero la deducibilità fino al 65 per cento delle donazioni a favore del restauro di beni pubblici;

lo stesso decreto, all'art. 10, comma 1, ha previsto l'introduzione di "un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro", per la riqualificazione e

l'accessibilità delle strutture ricettive. A tal fine, il successivo comma 4 ha indicato un termine di 3 mesi per l'adozione delle disposizioni applicative da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita anche la Conferenza unificata; considerato che:

sebbene siano decorsi i 3 mesi stabiliti dalla legge, non risulta che siano stati adottati i richiamati decreti. Questa situazione di "sospensione" dell'effettività della norma, causata dall'assenza delle disposizioni attuative, determina un rallentamento generale dell'azione di Governo e Parlamento, con una conseguente perdita di efficacia ed efficienza, nonché di competitività per tutto il Paese;

sebbene il Ministero dei beni culturali abbia riferito di aver emanato il rispettivo decreto di competenza, essendo previsto il coinvolgimento dei 3 dicasteri ricordati, nonché la convocazione della Conferenza unificata, si andrebbe inevitabilmente a determinare un ulteriore rallentamento dell'attuazione della normativa in materia,

si chiede di sapere:

se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se non ritengano di dover promuovere la concertazione tra i diversi ministeri nel più breve tempo possibile, affinché si renda efficace quanto previsto dall'art. 10, anche in virtù dell'imminente Expo di Milano.

(3-01613)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 3-01335 (in Commissione), del 22 ottobre 2014, l'interrogante esponeva una situazione di pericolo di esondazione del fiume Sele, evidenziando che il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi richiede strategie volte all'attività di prevenzione attraverso un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio con il concorso di tutti gli enti locali interessati;

sottolineava che le politiche di prevenzione di esondazione dei fiumi nel salernitano non sono state facilitate dai numerosi enti interessati alle politiche di difesa del suolo: Regione, Enti locali, Consorzi, inoltre, tenuto conto dei continui e periodici gravi danni causati dalla tracimazione non controllata delle acque dei fiumi del salernitano, intendeva sapere se il Ministro in indirizzo non intendesse attivarsi per sollecitare tempestivamente gli enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni con l'asporto di tutti i detriti accumulatisi, principale causa dei dissesti idrogeologici nel Salernitano, o, qualora fosse rimasta una difficoltà degli enti locali interessati a coordinarsi tra loro, se intendesse intervenire con potere sostitutivo;

l'interrogazione non ha sino ad ora ricevuto risposta;

il 31 gennaio 2015 fiume Sele è nuovamente esondato in più punti nelle località Brecciale, Trentalone e Capaccio-Paestum, provocando ingenti danni alle culture e agli allevamenti ed aziende bufaline. Fortunatamente non vi è stato nessun pericolo per la vita delle persone, sebbene il fiume abbia inondato i campi e le abitazioni vicine ed abbia richiesto ripetuti interventi da parte dei vigili del fuoco per prestare soccorso alle 200 abitazioni allagate, alle 10 famiglie evacuate e a chi non ha voluto abbandonare la propria casa;

è probabile che una nuova esondazione possa, come è accaduto nel passato, mettere seriamente in pericolo la vita degli abitanti dei territori vicino al Sele, o possa anche causare dei morti. L'interrogante ricorda che il 31 gennaio, mentre il fiume Sele tracimava, si sono verificati anche forti venti, forti piogge ed anche una tromba d'aria che ha interessato le zone costiere del salernitano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente per sollecitare gli enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni;

se intenda dichiarare lo stato di calamità per le zone interessate dalle esondazioni del fiume Sele al fine di facilitare ed accelerare la tempistica per la messa in sicurezza del territorio.

(3-01614)

[GIARRUSSO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

a parere degli interroganti sulla gestione della Procura di Milano da parte del procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati, si addensano nubi ed ombre che occorre dissipare, per restituire prestigio e serenità alla più importante sede giudiziaria;

il quotidiano *on line* "Blitz quotidiano" del 6 ottobre 2014 riporta: «Il Consiglio superiore della magistratura ha aperto un procedimento informativo sull'operato del procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati. Questa volta non c'entra il conflitto con l'aggiunto Alfredo Robledo, ma c'entra il "caso Forleo". La Procura generale di Milano è al lavoro per preparare una relazione sui comportamenti di Bruti Liberati nei confronti di Clementina Forleo, nel 2007 giudice delle indagini preliminari a Milano. A chiederla è stato il Csm, dopo un articolo uscito sul Fatto Quotidiano». Scriveva infatti "il Fatto Quotidiano" il 21 giugno 2014 in un articolo firmato da Bruno Tinti ex magistrato riportata da "Blitz quotidiano": «Nelle intercettazioni dell'inchiesta, sulle scalate bancarie dei "furbetti del quartierino", erano state registrate anche le voci di due parlamentari Ds, (...), che parlavano con i "furbetti" indagati. Il gip Forleo aveva allora chiesto alla Camera e al Senato l'autorizzazione a poter usare le loro telefonate, sostenendo che dimostravano la "consapevole complicità" dei due politici e che sarebbero state utili per iscriverli nel registro degli indagati. Risultato: "L'intero mondo della politica aggredisce Forleo", scrive Tinti. "Il presidente della Repubblica inaugura le sue interferenze processuali: "I giudici usino toni sobri e non esorbitanti dalla materia che si trovano ad affrontare". Comincia la *via crucis* della poveretta, condannata disciplinarmente dal Csm e poi trasferita d'ufficio. Poi la Cassazione e il Tar", prosegue Tinti, "faranno giustizia delle ingiustizie"»;

prosegue il quotidiano *on line* sempre riportando l'altro articolo: "Alla fine Forleo tornerà a Milano. Ma intanto succede ciò su cui il Csm chiede oggi delucidazioni alla Procura generale. Attenti alle date. La Camera (...) risponde al gip nell'ottobre 2007. Il Senato (...) manda la sua risposta nel maggio 2008: ma non all'ufficio di Forleo, bensì a quello di Bruti Liberati, presso la Procura di Milano, che la riceve e, scrive Tinti, "la chiude nel suo cassetto. I mesi passano, Forleo non sa nulla della risposta del Senato, la procura non adotta alcun provvedimento (...)". Il Csm aveva intanto deciso, il 22 luglio 2008, di trasferire la gip: deve andarsene da Milano il 1° ottobre. Il giorno dopo la decisione del Consiglio, il 23 luglio, Forleo si mette in malattia, annunciando che rientrerà il 2 agosto. Ecco che entra allora in azione Bruti: il 29 luglio, "la risposta del Senato viene estratta dal cassetto e inviata all'ufficio gip". Non a Forleo, che sarebbe tornata tre giorni dopo, ma a Piero Gamacchio, gip di turno "per le urgenze", scrive Tinti. "Cioè, la missiva rimasta tre mesi nel cassetto diventa improvvisamente urgente, non può attendere tre giorni, fino al 2 agosto, bisogna provvedere subito". Così Forleo non ha mai visto la risposta che aspettava, mentre Gamacchio decide di rispedire la richiesta al Parlamento, perché intanto ci sono state le elezioni e la giunta per le autorizzazioni ha cambiato composizione. Conclude Tinti sul Fatto: "La recidiva è un'aggravante". Si riferisce al comportamento di Bruti, che avrebbe a suo dire tenuto la risposta del Senato in un cassetto proprio come, qualche anno dopo, ha "inguattato il fascicolo Sea-Gamberale", tolto a Robledo»;

considerato che:

il 2 febbraio 2013, in pieno scandalo sul Monte dei Paschi di Siena (Mps), travolto da inchieste giudiziarie che avevano portato alle dimissioni di Giuseppe Mussari dall'Abi (Associazione bancaria italiana) e dalla banca senese, scrive l'agenzia di stampa Ansa «il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati critica, sia pure senza citarla direttamente, la Procura di Trani, ultima ad aprire un'inchiesta su Mps. In alcuni uffici giudiziari sembra che la competenza territoriale sia un "optional", ha detto intervenendo al Congresso di Magistratura democratica e parlando di una "gara" tra Procure, con la "new entry" in posizione di "primato irraggiungibile"». Il riferimento era al pubblico ministero Michele Ruggiero della Procura di Trani, che aveva messo sotto processo le agenzie di *rating*, le carte usurarie American Express, la manipolazione dei tassi Euribor, il concorso della Banca d'Italia in

taluni gravi reati, raccogliendo le denunce che l'Adusbef (Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari) aveva inoltrato anche alla Procura di Milano ed altre più blasonate, reo di volersi occupare dello scandalo del Monte dei Paschi su alcuni filoni di indagini sull'usura già radicati nella Procura pugliese;

si legge ancora su "Blitz quotidiano": «Dopo l'articolo del Fatto, il consigliere del Csm Antonello Racanelli (di Magistratura indipendente) chiede che la sezione disciplinare del Consiglio superiore apra un procedimento a carico di Bruti. Il Csm sceglie, a maggioranza, una procedura più blanda: apre un'istruttoria conoscitiva sul caso, chiedendo una relazione sui fatti alla Procura generale di Milano. Ora sarà il procuratore generale Manlio Minale a dover rispondere. Di questa partita, come della vicenda Robledo, si dovrà occupare il nuovo Csm appena insediato»;

in un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" il 22 gennaio 2015, Bruno Tinti, dopo aver esaminato le presunte leggerezze di Robledo nei rapporti con un avvocato della Lega, scrive: «Domanda: e del disciplinare a carico di Bruti Liberati che ne è? Nel corso della guerra, di fatti disciplinarmente rilevanti a suo carico ne sono saltati fuori due: l'inguattamento del fascicolo Gamberale, arrivato per competenza da Firenze (accordi aum aum per l'acquisto di ESA) e rimasto per 3 mesi nel cassetto di Bruti; e le pressioni su Robledo per non fargli chiedere al Gip la carcerazione preventiva nei confronti di Podestà, presidente della Provincia e indagato per le firme false (...) alle elezioni regionali. E proprio da un articolo apparso su questo giornale ne è saltato fuori un altro: l'inguattamento per due mesi e mezzo di una missiva del Senato diretta al Gip Forleo con cui le si comunicava che non era di competenza del Senato pronunciarsi sull'immunità parlamentare» del parlamentare DS; «sarebbe stato possibile quindi rinviarlo a giudizio. A Forleo assente dall'ufficio perché malata, la missiva vede la luce e plana sulla scrivania di altro Gip che decide di non decidere, restituendo gli atti al Senato per nuove riflessioni». Il parlamentare «non viene rinviato a giudizio... Per almeno due di questi tre episodi non ci sono indagini da fare: sul fascicolo Gamberale Bruti è confesso: "Me ne sono dimenticato ..." Vero o no che sia, decine di comuni magistrati sono stati fucilati per molto meno. Perché a lui ancora non è successo niente? E la storia» del parlamentare DS «è anche pacifica: la missiva gli è arrivata, lui se l'è tenuta nel cassetto, l'ha tirata fuori quando Forleo non c'era... Si tratta di decidere se fu un caso o una manovra; e comunque, anche qui, un grave ritardo, colposo se non doloso, è indubitabile. Perché il Csm non manda gli atti al Pg della Cassazione?»;

dopo interminabili schermaglie, opposizioni e tentativi di insabbiamento, finalmente andranno a processo Alessandro Profumo ed altri 16 *manager* Unicredit e 3 Barclays, per una presunta frode fiscale avvenuta tra il 2007 ed il 2009 con una complessa operazione finanziaria denominata "Brontos", che avrebbe sottratto al fisco ed ai contribuenti onesti, 245 milioni di euro dall'imponibile. Il procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Milano per poi passare a Bologna ed approdare a Roma su decisione della Cassazione, con l'udienza svoltasi in data 22 gennaio 2015 davanti al gup capitolino Maria Grazia Gammarinaro, vede coinvolte Unicredit e Barclays, accusate di aver effettuato operazioni *ad hoc* con società inglesi e lussemburghesi, mascherando gli utili e facendoli figurare come dividendi, per pagare un'aliquota fiscale molto più bassa. L'inchiesta Brontos era partita dopo che il pubblico ministero di Milano Alfredo Robledo aveva individuato una serie di operazioni che avrebbero permesso a Unicredit di pagare meno tasse nel periodo 2007-2009, con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata il 5 giugno 2012;

per quanto risulta agli interroganti il processo aggiornato al 5 marzo 2015, con Adusbef che potrebbe chiedere la costituzione di parte civile, sarebbe stato estinto qualora fosse stato in vigore l'art. 19-*bis* del decreto di attuazione della delega fiscale approvato nel Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, ovvero quella disposizione che consente di evadere e frodare il fisco sino al 3 per cento del fatturato dichiarato, assolvendo così Alessandro Profumo (ex amministratore delegato di Unicredit), Corrado Passera (di Banca Intesa), Emilio Riva (dell'ILVA), Nicola Ciniero (di IBM Italia), Bruno Spagnolini (di Augusta), Pier Francesco Guargaglini (di Finmeccanica), e così via per una lunga ed infinita lista con danni erariali tra i 16 e 20 miliardi di euro quantificati dall'Agenzia delle entrate, si chiede di sapere:

quali analisi conoscitive e azioni ispettive di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate in merito ai fatti esposti, in particolare al fine di fugare i sospetti, a parere degli interroganti legittimi, in ordine alle azioni intraprese nei confronti di Alfredo Robledo, che, indagando su banche, comitati di affari, Expo, frodatori fiscali, ha consentito all'erario di recuperare centinaia di milioni di euro;

se non ritenga inoltre doveroso attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, in particolare, a giudizio degli interroganti, sulle responsabilità del procuratore capo di Milano, relativamente al fascicolo Sea-Gamberale la cui tempistica nella procedura di assegnazione desta ragionevoli dubbi.

(3-01616)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PANIZZA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

una delle principali misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, contenute nella legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014) è il meccanismo del cosiddetto *split payment*: l'art. 1, comma 629, della legge ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici;

in base alle nuove disposizioni l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato);

da un punto di vista soggettivo la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; degli istituti universitari; delle aziende sanitarie locali; degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;

l'imposta, come detto, non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell'ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con apposito decreto del Ministro in indirizzo, il cui contenuto è già stato anticipato con un comunicato stampa del 9 gennaio 2015;

importanti sono poi le deroghe previste in base alle quali il meccanismo dello *split payment* non trova applicazione, ovvero: nel caso in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti;

di particolare interesse l'aspetto legato all'accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito IVA determinato in conseguenza alle operazioni di cui all'art. 17-ter. In virtù della nuova disciplina, infatti, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici potrebbero trovarsi in una posizione di costante credito IVA, in quanto non più soggetti al versamento dell'IVA sulle fatture emesse;

per limitare tali effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria; a tal fine si prevede che il Ministro in indirizzo, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito

rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'art. 17-ter;

infine, ulteriore aspetto controverso e di non poca importanza, è che l'efficacia della disposizione esaminata è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea; tuttavia, come previsto dal comma 632 della legge di stabilità, nelle more del rilascio, le norme sullo *split payment* trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle misure di deroga si prevede che, in luogo dell'applicazione dello *split payment*, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, sarà disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;

come peraltro segnalato anche da Confindustria nella circolare in commento alla legge di stabilità 2015, la scelta di rendere efficace la norma a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del consiglio europeo, oltre a "suscitare qualche dubbio sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario", potrebbe creare problematiche anche sotto il profilo operativo. Secondo Confindustria infatti "la decorrenza della disposizione non si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione ma a quello di esigibilità dell'imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio 2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di esigibilità differita dell'imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, co. 5, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72";

quindi anche per le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel 2015, soggette al regime IVA di esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, troverebbe applicazione il nuovo meccanismo dello *split payment*, con la conseguenza, anche da un punto di vista contabile, che il mancato incasso dell'IVA dovrà trovare riscontro anche da un punto di vista contabile con una scrittura di rettifica dell'IVA a debito, anche se sospesa, contabilizzata nel momento di registrazione della fattura. L'applicazione di tale metodologia comporterà non pochi disagi a livello contabile, in quanto, dal momento che la fattura deve essere emessa con IVA, ma l'IVA non deve concorrere al debito della liquidazione, sarà necessario creare apposite causali nei *software* per la gestione di tali operazioni;

nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2015, anticipando il contenuto del decreto di attuazione in fase di perfezionamento, viene precisato che il meccanismo dello *split payment* si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Inoltre si prevede che, in relazione a tali operazioni, l'IVA diventi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'ente pubblico, al momento di ricezione della fattura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere che anche i soggetti, nella quasi totalità consorzi o cooperative che rifatturano *in toto* o in percentuale superiore al 70 per cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico, possano incassare l'IVA come i professionisti, non potendo aspettare l'accesso privilegiato ai rimborsi, né liquidare l'IVA dovuta ai soci che nel caso in questione sono fornitori in quanto viene a mancare la liquidità necessaria, né attendere la prossima fattura per incassare l'IVA, trovandosi in forte credito.

(4-03339)

[CASSON](#), [PEGORER](#), [D'ADDA](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FILIPPI](#), [GRANAIOLA](#), [RICCHIUTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

secondo il rapporto ufficiale "Indian Minerals yearbook 2012", pubblicato a febbraio 2014, il maggiore importatore mondiale di amianto dall'India è l'Italia, Paese dove l'amianto è fuori legge dal 1992. In aggiunta, secondo il rapporto governativo USA "2012 minerals yearbook" tra il 2011 e il 2012 l'Italia ha importato dagli USA 342 manufatti contenenti amianto;

dai dati della rivista "Exports of Asbestos Total (By Countries)" risulta che negli anni 2011-2012 l'Italia ha importato rispettivamente 1.296 tonnellate di amianto per un totale di 2.862 euro a fronte di quanto fatto da Nepal (124 tonnellate per 487.000 euro), Nigeria (38 tonnellate per 148.000 euro), Kenya (28 tonnellate per 144.000 euro), Ghana (15 tonnellate per 138.000 euro), Polinesia francese (quantità imprecisata per 59.000 euro), Camerun (51 tonnellate per 35.000 euro), altri Paesi (quantità imprecisata per 1.000 euro),

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che ciò corrisponda al vero;

per quali ragioni non siano stati fatti i dovuti controlli e l'amianto non sia stato rinviato al mittente, considerando che la legge n. 257 del 1992 ne vieta l'importazione;

se siano a conoscenza dell'importazione di amianto o di manufatti che lo contengono e in quali quantità, per quali usi e per quali destinatari dall'India, dagli USA e da eventuali altri Paesi;

se siano a conoscenza dell'indagine aperta dal procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello, in merito;

se non intendano prendere le dovute misure finalizzate ad eliminare l'amianto importato a spese dei suoi importatori e a determinare se, soprattutto nei porti, transitino merci contenenti amianto (che possono contaminare chiunque a qualunque titolo venga a contatto con loro), vigilando affinché simili fatti delittuosi non avvengano più.

(4-03340)

[MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il signor F. B., attualmente detenuto presso la casa circondariale di Pisa, sta scontando la pena dell'ergastolo ed è ristretto in carcere dal 1995;

il signor B. presenta un quadro clinico molto complesso, in quanto soffre di differenti patologie, tutte molto gravi; in particolare, soffre di crisi ipertensive e di una marcata ipotrofia e *deficit* sensitivo motorio dell'arto superiore sinistro, oltre ad essere soggetto monorene e celiaco dalla nascita;

nonostante le numerosissime istanze e richieste avanzate negli ultimi 3 anni alla direzione sanitaria del carcere, il signor B. lamenta di non essere mai stato sottoposto alle cure di cui necessita tanto da aver perso quasi completamente l'utilizzo del braccio sinistro;

in passato (2004-2011), a causa della gravità di questa patologia, il signor B. ha avuto la possibilità di curare il braccio, grazie al beneficio della detenzione domiciliare;

il percorso di cure intrapreso è stato poi interrotto, nonostante lo specialista avesse sottolineato la necessità "che il livello metabolico e strutturale dell'intera muscolatura dell'arto superiore sinistro venga ripristinato presso la struttura dell'USL 5 di Pisa (...) per non inficiare il buon livello di recupero raggiunto, in seguito agli interventi cui ho sottoposto il sig. B. in questi anni";

dall'anno 2011 ad oggi, pertanto, nonostante queste prescrizioni siano state confermate anche dal personale medico del carcere, nessuno degli interventi necessari per non vanificare il recupero raggiunto sarebbe stato realizzato;

la direzione sanitaria del carcere, infatti, non avrebbe mai avviato un trattamento riabilitativo specifico per il recupero funzionale del braccio sinistro, non avrebbe attivato la procedura per un nuovo intervento chirurgico, né tantomeno si sarebbe adoperata nella maniera adeguata, al fine di far indossare al signor B. un tutore di tipo "omo-train";

le omissioni da parte della direzione sanitaria del carcere sono state rilevate in più occasioni anche dalla magistratura di sorveglianza: con decreto n. 68 del 10 gennaio 2014 del magistrato di sorveglianza di Pisa e con decreto n. 2856 del 13 febbraio 2013 del magistrato di Milano ove è evidenziato che la terapia riabilitativa al braccio sinistro costituisce "l'aspetto di maggiore criticità", ordinando alla direzione del carcere di "inviare il soggetto presso un centro specializzato, al fine di non precludere la possibilità di recupero funzionale"; con ordinanza n. 1269 del 13 marzo 2014 del Tribunale di sorveglianza di Firenze ove è evidenziato che "le cure trattamentali e fisioterapiche apprestate e apprestabili presso la Casa Circondariale di Pisa (...) e gli eventuali interventi chirurgici autorizzabili presso centri sanitari esterni, assicurano la tutela delle condizioni di salute del

condannato";

data la mancata osservazione di questi provvedimenti da parte del personale del carcere, il signor B. ha presentato istanza *ex art. 11* della legge n. 354 del 1975 per chiedere un ricovero urgente, ma il magistrato di sorveglianza di Pisa, con provvedimento n. 2639 del 6 agosto 2014, ha rigettato detta richiesta, perché ha ritenuto che "allo stato non emergono elementi indicativi in ordine alla necessità di disporre un ricovero esterno a fini riabilitativi";

oltre alla problematica fisica legata al braccio, il signor B. soffre di gravi crisi ipertensive, accompagnate talvolta da forti cefalee e conati di vomito, come risulta dal diario clinico degli ultimi 3 anni, da cui si evince che lo stesso raggiunge spesso elevati picchi di ipertensione (240/140 e 180/120), che lo espongono in molti casi ad un serio rischio di infarto del miocardio o di ischemia cerebrale; a causa di questa patologia, il signor B. dovrebbe essere seguito costantemente da un medico cardiologo e seguire un trattamento farmacologico specifico, così come anche confermato in più occasioni dai medici del carcere e dal medico di fiducia;

dalla relazione medica del 20 marzo 2013, risulta che lo schema terapeutico somministrato è "incongruente" e che non è stata prescritta la terapia a base di acido folico per contrastare "l'iperomocisteinemia" e che si tratta di un'omissione "molto grave";

questo quadro clinico è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 3 anni, nonostante anche la magistratura di sorveglianza abbia più volte riscontrato la gravità della patologia di cui il signor B. è portatore;

a causa della grave mancanza da parte della struttura penitenziaria di prestazioni di cure mediche adeguate alle sue precarie condizioni di salute, in data 31 gennaio 2013, il signor B. ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per chiedere che venga dichiarata l'avvenuta violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Avverso le osservazioni del 30 aprile 2014 depositate dal Governo italiano, la difesa del signor B. ha inviato alla CEDU l'atto di memorie del 16 giugno 2014;

nell'ambito di un aggiornamento circa la persistenza di mancate cure, il signor B. sta valutando l'ipotesi di chiedere un intervento urgente da parte della Corte europea,

si chiede di sapere:

se i fatti sommariamente esposti corrispondano al vero;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia pienamente tutelato il diritto alla salute e a cure appropriate del signor B..

(4-03341)

[GIBINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la continuità territoriale è uno strumento legislativo europeo che ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini che abitano in regioni disagiate della nazione a cui appartengono. Tali trasporti sono solitamente effettuati per via aerea e/o ferroviario-marittima;

la Sicilia, attualmente, detiene soli 5 collegamenti ferroviari con il resto dell'Italia, 3 dei quali espressi notturni e 2 intercity diurni che, traghettati da Messina a Villa San Giovanni, procedono il loro viaggio verso Roma e Milano;

dal 2007 ad oggi i collegamenti con la terraferma sono calati drasticamente da 14 a 5 con la conseguente perdita del 60 per cento di posti di lavoro, perciò la paventata soppressione totale del servizio, a partire da giugno 2015, arrecherebbe non pochi danni ai trasporti e all'economia isolana nonché l'esclusione delle Ferrovie dello Stato dalla continuità territoriale;

a lanciare l'allarme sono stati i vertici regionali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usclac, Orsa, Sasmant e Fast durante una riunione pubblica tenutasi in data 23 gennaio 2015 a Messina;

i sindacati sono stati, conseguentemente, convocati dai vertici delle Ferrovie dello Stato per lunedì 2 febbraio con lo scopo di presentar loro un'informativa su come cambierà il "traghettaggio sullo Stretto di Messina";

considerato che:

un viaggio con cambio e senza possibilità di pernottamento in treno vedrebbe drasticamente diminuito

o totalmente abbandonato il servizio ferroviario a vantaggio di quello aereo decisamente più caro e non alla portata di tutti i fruitori;
il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per rafforzare il servizio di attraversamento dello stretto "a piedi";

in Sicilia non esistono linee ad alta velocità anche se sono state, a più riprese, diffuse delle ipotesi progettuali delle Ferrovie dello Stato e di privati riguardanti la costruzione di una linea veloce in prosecuzione di un'omologa linea alta velocità/alta capacità Battipaglia-Reggio Calabria, inquadrata nell'ambito del programma europeo del corridoio Berlino-Palermo;

il Ministro in indirizzo ha assicurato lo stanziamento, da parte del Governo, di 900 milioni di euro per la velocizzazione di un'ulteriore rete, ovvero la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina; tenuto conto che:

da un'indagine condotta dal comitato dei pendolari siciliani è emerso che, dal 17 novembre al 31 dicembre 2014, ben 762 treni su un totale di 1.134 sono giunti a destinazione con almeno 5 minuti di ritardo;

sempre dalla medesima indagine è trapelato che, dei 1.134 treni, 23 sono stati soppressi, 290 sono arrivati in anticipo e solo 82 in perfetto orario;

dai calcoli eseguiti si può constatare che le ore complessive perse dai pendolari, a causa dei ritardi, ammontano a circa 204 all'anno;

a giudizio dell'interrogante quanto emerso dall'indagine è sconcertante e manifesta appieno la totale disorganizzazione presente in Sicilia per quanto concerne il trasporto ferroviario, ancor più in presenza delle coincidenze. Si ritiene quindi irrealizzabile la soppressione degli unici collegamenti diretti che la regione detiene con la terraferma, la capitale e Milano, perché provocherebbero un totale abbandono da parte degli utilizzatori che si vedrebbero privati di un servizio utile, indispensabile e sufficientemente funzionante,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per mantenere operativi i collegamenti diretti dalla Sicilia alla terraferma e viceversa;

se corrisponda al vero che, a partire da giugno 2015, verranno soppressi i collegamenti *ferryboat* con i convogli ferroviari all'interno delle imbarcazioni sullo stretto di Messina;

con quale pianificazione si intenda potenziare la direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina;

se non ritenga di promuovere lo strumento legislativo della continuità territoriale anche al settore dei trasporti ferroviari-marittimi siciliani.

(4-03342)

[LUCHERINI](#), [PARENTE](#), [ASTORRE](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella notte del 23 gennaio 2015 nella città di Mentana (Roma) un medico in pensione, dell'età di 71 anni, è stato ritrovato esanime nella sua abitazione dopo essere stato percosso a morte dai suoi aggressori, che prontamente sono stati assicurati alla giustizia grazie all'intervento immediato e alle indagini portate avanti dalla compagnia dei Carabinieri di Monterotondo;

a seguito della confessione dei 3 delinquenti con la quale gli stessi hanno ammesso agli inquirenti di aver barbaramente ucciso il pensionato per derubarlo, i sindaci di Mentana e di Fonte nuova hanno convocato una seduta consiliare straordinaria a margine della quale hanno adottato un documento congiunto in materia di sicurezza e di ordine pubblico, che è stato tempestivamente inviato al prefetto di Roma;

i 2 sindaci chiedono, tra l'altro, di convocare il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché misure destinate al potenziamento sul territorio della presenza delle forze dell'ordine;

nonostante l'encomiabile e fattivo impegno delle forze dell'ordine, operanti sul territorio, gli abitanti dell'area est della provincia di Roma da vario tempo subiscono furti, rapine e atti delinquenziali tali da allarmare i residenti, al punto che la popolazione di Mentana, appreso dell'omicidio dell'anziano medico pensionato, ha partecipato ad una marcia di protesta rivendicando maggiore sicurezza e

protezione;

considerato che:

il grave episodio è l'ultimo di una serie di furti e rapine, soprattutto presso abitazioni ed esercizi commerciali;

due anni fa sempre a Mentana si è assistito ad un furto che è degenerato in omicidio. Quella volta il malcapitato era un giovane barista ucciso al culmine di una rapina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

nello specifico caso di Mentana e Fonte nuova, se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare al fine di garantire un più alto *standard* di sicurezza e ordine pubblico nei territori.

(4-03343)

[STEEANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da sempre l'Italia si distingue, soprattutto in confronto agli altri Paesi dell'Unione europea, per la massima importanza attribuita al possesso della casa di abitazione, ritenuta come punto di riferimento e di stabilità, frutto dei sacrifici e dei risparmi di una vita intera, forma di sicurezza economica e degli affetti familiari;

la proprietà della casa è stata, soprattutto negli ultimi anni, soggetta ad un'imposizione fiscale sempre più gravosa e a giudizio dell'interrogante schizofrenica, soprattutto a partire dal 2011, anno in cui con il decreto legislativo n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), volta a sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili, sia l'ICI, con un'applicazione che non avrebbe dovuto in alcun modo colpire l'abitazione principale del contribuente;

tuttavia, per mere esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata stravolta e snaturata dal Governo Monti: la nuova tassa è stata applicata dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze; inoltre è stata innalzata la misura dei moltiplicatori da applicare alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta;

da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 639 e seguenti dell'art. 1) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su 2 presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'IMU, che viene resa permanente, non si applica quindi all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC);

la IUC quindi, per la componente riferita ai servizi, ossia la TASI e la TARI, grava quindi anche sugli inquilini che devono contribuire ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività;

non si è tenuto conto, però, di una non trascurabile parte della popolazione, spesso appartenente alla fascia di ceto medio, che maggiormente in questo momento sta subendo gli effetti della crisi economica e che è stata costretta ad emigrare in altro territorio del nostro Paese, in cui risiede in immobili presi in locazione, lasciando nella terra d'origine, per motivazioni affettive e familiari, un immobile acquistato o ricevuto in eredità;

ciò si determina in particolar modo per la TARI che, nonostante debba essere informata dal principio del "chi inquina paga", viene calcolata esclusivamente in base alla metratura dell'immobile (incluse le pertinenze ed escluse le aree scoperte) e in base al numero di persone del nucleo familiare che vivono

nell'immobile; mentre per la TASI, che si paga anche per l'abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, l'affittuario contribuisce all'obbligazione tributaria con una percentuale che va dal 10 al 30 per cento secondo quanto stabilito dal regolamento comunale;

ciò determina la paradossale situazione in cui molti contribuenti non soltanto sono vessati da un'altissima tassazione, ma sono costretti a pagare anche per servizi di cui non usufruiscono, poiché molti dei contribuenti in possesso di abitazioni sono domiciliati in un immobile in affitto ed usufruiscono sostanzialmente dei servizi erogati dal Comune in cui vivono, e non del centro urbano in cui hanno la casa di proprietà e in cui tornano sporadicamente per pochi giorni nell'arco di un anno;

pur se nella recente sentenza della Sesta sezione del 18 dicembre 2014, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che "in assenza di disposizioni del diritto dell'Unione che impongano agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo della gestione dei rifiuti, detto finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità e che una normativa nazionale la quale preveda, ai fini del finanziamento della gestione di un tale sistema, ad esempio, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non al quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata contraria alla direttiva 2008/9 ", la stesa Corte ha ribadito che la tassa dei rifiuti "deve essere comunque conforme a principio di proporzionalità";

sembrerebbe opportuno quindi che, analogamente, anche la tassa per i servizi comunali, riferendosi appunto a servizi erogati al cittadino di cui si può usufruire fattivamente solo abitando sul luogo, sia calcolata in base allo stesso principio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, adottare le misure affinché la pressione fiscale riguardante la TASI e la TARI sia calcolata in modo proporzionale all'effettivo godimento e utilizzo dei servizi resi dall'amministrazione comunale al contribuente che, spesso, come specificato, è soggetto passivo di imposte e tasse per cui non riceve il corrispondente servizio in quanto domiciliato o residente in altro centro

(4-03344)

CROSIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ad oggi non è pervenuta risposta all'interrogazione del 9 luglio 2014 relativa alle verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza fra il 2009 e il 2012 nei confronti di circa 70 aziende di autotrasporto valtellinesi e valchiavennasche e vari dipendenti al fine di appurare il rispetto della normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extradoganale di Livigno (4-02457);

il fatto contestato (si tratta di circa 6 milioni di euro tra Iva, accise e sanzioni che rischiano di far chiudere definitivamente le aziende coinvolte) riguarda l'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia, ma gli autotrasportatori hanno utilizzato serbatoi regolarmente omologati e indicati sul libretto di circolazione, anche se non corrispondono a quelli riportati sul certificato d'origine;

l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";

il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale",

si chiede di sapere:

se, vista la gravità del problema che sta minando l'intero sistema economico e sociale della Valtellina, i Ministri in indirizzo non ritengano urgente provvedere, attraverso una nota esplicativa, alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli "normali";
se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di "serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere immediatamente le istanze di pagamento e le contestazioni relative alla vicenda descritta.

(4-03345)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

Massimo Romagnoli, cittadino italiano, già deputato nella XV Legislatura, è detenuto dal 16 dicembre 2014 in un carcere di Podgorica con l'accusa di cospirazione e fornitura di armi all'organizzazione terroristica internazionale FARC, finalizzati all'uccisione di cittadini americani;

per tale accusa è stato emesso dalle autorità giudiziarie americane un mandato di arresto internazionale volto ad ottenere l'estradizione del cittadino italiano, sulla base di presunte violazioni del Titolo 18, Sezione 1114, dello United States Code;

gli addebiti a carico di Romagnoli, noti solo in parte, sono contenuti nell'atto di accusa (*indictment*), pubblicato dalla Procura di New York, nel quale si fa riferimento ad incontri videoregistrati tra 2 cittadini romeni ed agenti della DEA in incognito, l'agenzia americana volta a combattere il traffico di stupefacenti. Questi ultimi avrebbero finto di voler acquistare armi con lo scopo di compiere atti terroristici ai danni di cittadini americani. In tale contesto, Massimo Romagnoli è stato accusato di aver svolto un incontro a Tivat, in Montenegro, l'8 ottobre 2014 durante il quale si sarebbe reso disponibile a vendere armi, consapevole che queste sarebbero state destinate alle FARC;

simulando il proprio interesse alla transazione, gli agenti della DEA avrebbero istigato l'accusato a compiere le presunte illegalità. In proposito va ricordato che la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato che l'interesse pubblico alla lotta al crimine non può giustificare l'uso in sede processuale di prove ottenute all'esito di istigazioni compiute da agenti di polizia, poiché ne risulterebbe una palese violazione del diritto a un equo processo;

dalla lettura dell'atto di accusa, si evince che non vi sarebbe traccia di transazioni finanziarie né cessioni di armi, circostanza confermata da Romagnoli il quale si dichiara innocente e non a conoscenza della destinazione delle armi; lo stesso ha sottolineato la natura squisitamente commerciale dell'incontro, svoltosi in assoluta trasparenza e nel rispetto delle regole;

risulta inoltre che Romagnoli sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio per 3 ore da parte di alcuni agenti della DEA senza aver potuto contattare il proprio avvocato né avvalersi dell'assistenza dell'ambasciata;

l'incontro contestato, peraltro, si è svolto in territorio montenegrino ed è pertanto del tutto impropria la richiesta di giurisdizione da parte degli Stati Uniti;

per i reati oggetto di contestazione, la legge statunitense prevede una pena che va da un minimo di 17 anni fino all'ergastolo, mentre in Italia la pena per tale reato potrebbe variare da 15 giorni a 4 anni; pertanto l'estradizione negli Stati Uniti comporterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti di Romagnoli; in merito si è espressa la Corte europea dei diritti umani con sentenza del 4 settembre 2014 (caso Trabelsi contro Belgio), rilevando che tale circostanza determina una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se e da quando i fatti richiamati risultino al Governo;

se i Ministri in indirizzo abbiano preso contatto con le autorità competenti del Montenegro al fine di accertare se sul loro territorio siano stati violati i diritti di Massimo Romagnoli, in particolare il diritto alla difesa e il diritto a non subire accuse attraverso l'istigazione di agenti in incognito, e se abbiano adottato provvedimenti a tutela del nostro connazionale;

quali misure il Governo italiano intenda intraprendere presso le autorità del Montenegro affinché non venga accolta la richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Massimo Romagnoli.

(4-03346)

BUEMI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e*

dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

dalla lettura delle carte dell'inchiesta condotta dalla Procura di Roma dopo la denuncia presentata nel novembre 2012 da Pietro Di Lorenzo, produttore televisivo e responsabile della società Ldm Comunicazione, contro alcuni alti funzionari di viale Mazzini, trasparirebbe un sistema di tangenti e favoritismi nella televisione di Stato;

l'interrogante, in quanto membro della Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ha ricevuto da Di Lorenzo una lettera e l'allegata copia della richiesta di archiviazione del pubblico ministero dottor Alberto Galanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Nelle conclusioni è riportato quanto segue: «L'attività di intercettazione ha permesso di far affiorare sospetti ed indizi circa l'esistenza di un sistema corruttivo esistente all'interno dell'azienda RAI attuato da alcuni dirigenti che confermerebbe quanto denunciato dal Di Lorenzo (...) tuttavia, l'estrema omertà e "vischiosità" che si respira in modo evidente in seno a tutti coloro che a vario titolo lavorano e hanno lavorato per il sistema radiotelevisivo, con la speranza di farvi rientro, non ha consentito di trasformare questi meri sospetti in concreti elementi di prova»;

scrive ancora il sostituto procuratore: «Dal monitoraggio delle telefonate (...) emerge che in seno all'azienda Rai vige "la legge del più forte" ove gli scambi di favore sono all'ordine del giorno, ove la professionalità dei personaggi televisivi passa in secondo ordine». Purtroppo, insiste il pm «tale ipotesi rimane tale in quanto le operazioni tecniche non hanno permesso di rilevare nulla di concreto per quanto riguarda eventuali richieste concussive e le persone sentite a verbale nelle loro dichiarazioni sono state molto evasive, facendo attenzione a non gettare fango sull'azienda Rai e non coinvolgere alcun dirigente per timore di essere castigati»;

il produttore Di Lorenzo, difeso dall'avvocato Alessandro Diddi, come si legge nella richiesta di archiviazione, ha accusato figure di primo piano di viale Mazzini di agire con continui soprusi e di pretendere mazzette. Il suo rifiuto di sottostare alle loro regole avrebbe provocato l'allontanamento dall'azienda e il conseguente fallimento della sua società, la Ldm. Nelle carte viene evidenziato come non si sia giunti ad individuare riscontri alle parole di Di Lorenzo anche a causa dell'omertà che regna nella televisione pubblica italiana. «In modo assolutamente generico e non sufficiente» ad avallare le accuse, nelle stesse chiacchierate ascoltate dai pm «si fa riferimento ad un clima estremamente omertoso, ad una sorta di legge non scritta secondo cui chi denuncia certi fatti viene messo fuori dal sistema»;

Di Lorenzo ha raccontato «di essere stato oggetto di reiterate pretese concussive da parte di diversi funzionari del servizio pubblico radiotelevisivo e, dalla data del suo rifiuto (2006), di condotte mobbizzanti sempre più pesanti, tali da determinare la sostanziale inattività della società». Uno di questi dirigenti Rai, ha spiegato Di Lorenzo ai magistrati, gli avrebbe chiesto denaro in 2 occasioni, più una terza. Soldi recuperabili grazie alle sue produzioni con la Rai "favorite" proprio da chi quei soldi avrebbe ricevuto come tangente. Accuse gravi, ma, come detto, non dimostrate dalla pubblica accusa;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

dopo l'inchiesta su presunte mazzette e raccomandazioni in Rai, ecco un altro (presunto) giro di tangenti nella stessa azienda di Stato per l'acquisto di *film*. Rapporti tutti da chiarire tra intermediari e dirigenti della televisione nazionale che stando alle ipotesi investigative nasconderebbero un supposto "sistema" di malaffare. Questo è il contenuto del nuovo fronte investigativo, dopo la denuncia del produttore e titolare della Ldm, Marcello Di Lorenzo, presso la Procura della Repubblica di Roma. A denunciare l'esistenza di un presunto "sistema" è Alberto Acciarito, titolare di una società che acquista diritti di *film* all'estero per poi rivenderli. L'imprenditore afferma a verbale di essersi rivolto anche al «consigliere Rai Gherardo Colombo e alla consigliera Tobagi», spiegando come per finalizzare la vendita dei diritti televisivi alla Rai occorresse fare riferimento al "sistema";

un meccanismo, stando alla sua denuncia, che limiterebbe l'acquisto di *film* solo da intermediari cinematografici vicini al supposto "sistema". Acciarito racconta che, non essendosi piegato al presunto "sistema", sarebbe stato emarginato. «Ho vissuto una esperienza traumatica - racconta al pubblico

ministero - quando mi trovavo per lavoro, in data 19 giugno 2013, a Parigi e avevo acquistato una serie di film tra i più importanti della cinematografia francese attuale. A un certo punto sul cellulare del mio ex socio Marco Mori della "Globus cinematografia" è giunta "una telefonata dall'Italia da parte di un altro produttore televisivo per la Rai», il quale risulterebbe in stretti rapporti con l'alta dirigenza Rai. Spiega che «involontariamente ho avvertito tutto il senso della conversazione fino a quando Marco Mori ha inserito il viva voce e ho ascoltato testualmente: tu sai che quella persona (Acciarito, ndr) è sputtanata, non venderai mai film in Rai, tu mi conosci da tanto tempo, sai che ho il maggior ascolto su quelle serie televisive, perché noi ci vediamo martedì, perché di me ti puoi fidare»;

per questo motivo, l'imprenditore si sarebbe rivolto all'avvocato Michele Lo Foco, esperto nel settore cinematografico, che ha svolto incarichi sia in Rai sia in commissioni ministeriali. «Lo Foco - afferma Acciarito - mi rappresentava lo stato di assoluta indifferenza della Rai e la mancanza di fondi adeguati che sta mettendo in ginocchio tutto il settore nazionale, mi riferiva inoltre di incredibili abusi che una società (...) amministrata in Svizzera da (...) ora deceduta. Secondo quello che mi disse Lo Foco, alla società veniva riconosciuta una percentuale del 25 per cento sul prezzo complessivo di ogni singola vendita di questi film americani a Rai Cinema. Ovviamente si sarebbe trattato di una sorta di tangente»;

tenuto conto che l'interrogante in data 25 settembre 2013 ha presentato un'interrogazione parlamentare di analogo tenore (4-00908), circa l'evasione fiscale sulla compravendita all'estero di diritti televisivi da parte di Rai Cinema, alla quale non è stata data ancora una risposta;

considerato che a metà 2015 è in scadenza il consiglio di amministrazione oggi in carica;

considerati gli impegni assunti sulla base del contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di varare una radicale riforma della Rai attraverso un'operazione strutturale destinata a cambiare completamente volto alla *governance*, a partire dalla nuova figura dell'amministratore delegato fino ai criteri di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, ponendo fine alle logiche di lottizzazione che hanno sempre caratterizzato la selezione dei vertici.

(4-03347)

[IURLARO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

per effetto della legge n. 56 del 2014, meglio nota come "legge Delrio", tra l'altro sottoposta per volontà di alcune Regioni al vaglio della Corte costituzionale, si è voluto dare un nuovo corso all'assetto istituzionale delle Province italiane, prevedendo per le stesse nuove competenze e nuove modalità di elezione degli organi politici;

con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, si è voluto imprimere una forte accelerazione, a giudizio dell'interrogante grossolana, al processo di riordino degli enti locali, determinando condizioni di incredibile *caos* nelle competenze e quasi certe condizioni di prossimi dissesti finanziari per molte Province, con riflessi assolutamente negativi sulle comunità locali e con elevatissimo rischio di restrizione del già contingentato intervento pubblico a favore del settore della sicurezza sociale, della cultura, della pubblica istruzione e delle politiche giovanili;

la legge di stabilità ha imposto ulteriori tagli ai trasferimenti erariali a favore di Comuni e Province, tanto da rendere incerti gli equilibri finanziari e, per la stragrande maggioranza delle Province italiane, incerta la possibilità di approvare bilanci di previsione 2015 e di corrispondere le retribuzioni al personale dipendente per l'intero anno;

inoltre, prevede al comma 421 dell'art. 1 un complesso ed articolato processo di mobilità dei dipendenti delle Province le quali, dal 1° gennaio 2015 dovrebbero stabilire dotazioni organiche in misura pari alla spesa di personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta del 50 per cento, dovendo, per le unità soprannumerarie, applicare la disciplina prevista dai successivi commi da 422 a 428;

il comma 424 conclude con la sanzione gravissima della nullità per le assunzioni effettuate in

violazione del comma medesimo, in base al quale è fatto divieto alle Regioni ed agli enti locali di assumere, al di fuori dei processi di mobilità di cui al precedente comma 421;

il comma 425 prescrive, a carico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'obbligo di procedere alla ricognizione dei posti vacanti presso le amministrazioni dello Stato, Agenzie eccetera da destinare alla ricollocazione del personale in esubero delle Province e, nelle more, pone il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, le quali, se fatte in violazione dei commi in esame, sono nulle;

visto che:

con provvedimento del 25 novembre 2014, quindi antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità, è stato adottato l'avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di complessivi 1.031 posti a tempo pieno ed indeterminato presso il Ministero della giustizia, vari profili e sedi. Detto avviso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 20 gennaio 2015; lo stesso appare chiaramente in contrasto con le previsioni dei citati commi della legge di stabilità, dove non è preordinato a consentire la ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, ma anzi contiene requisiti che palesemente servono a favorire la mobilità dei soli dipendenti ministeriali (art. 4, punto 4, del bando medesimo);

la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ha indetto un concorso in data 29 dicembre 2014, con scadenza 14 marzo 2015 per titoli ed esami a 45 posti di referendario di TAR del ruolo della magistratura amministrativa, che appare chiaramente elusivo del divieto di assunzioni a tempo indeterminato, posto dal citato art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Da notare che, tra i destinatari del bando, ci sono anche i dipendenti degli enti locali, muniti di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale;

la Corte dei conti in data 16 dicembre 2014 ha avviato un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, il cui art. 12 prevede, tra i destinatari, anche dipendenti pubblici degli enti locali, muniti di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire l'osservanza dei divieti prescritti da una legge approvata dal Parlamento rispetto a cui gli atti sopra menzionati sono certamente elusivi, non foss'altro perché adottati prima dell'entrata in vigore della medesima e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* successivamente, senza alcuna revisione alla luce delle normative sopravvenute ed in aperto dispregio dei diritti dei lavoratori delle Province a cui, di fatto, si stanno sottraendo opportunità di idonea ricollocazione;

se abbia contezza del fatto che le politiche di *austerità*, a giudizio dell'interrogante smisurate ed irrazionali, ed il taglio ai trasferimenti a Regioni, Province e Comuni stanno determinando con assoluta certezza le condizioni di dissesto finanziario delle Province, non certo per cattiva gestione ma per soffocamento finanziario;

se abbia contezza della circostanza che l'eventuale conseguimento del risparmio sulla spesa pubblica attraverso il prossimo licenziamento (che a giudizio dell'interrogante si può presagire dai comportamenti e dagli atti dissennati, per cui un Ministero non sa quello che fa un altro e gli stessi non rispettano le leggi dello Stato) dei dipendenti provinciali comporterà conseguenze disastrose sui già minimi consumi e, quindi, sulla produzione, sulle entrate tributarie, sulla certezza del recupero dei crediti da parte di INPS, finanziarie ed istituti di credito per i prestiti loro concessi;

se abbia contezza del fatto che alcuni dei servizi svolti dalle ex Province dovrebbero essere svolti dai Comuni e che anche la situazione finanziaria degli stessi è prossima al collasso. Nello specifico, dal 1° gennaio 2015 i servizi sociali non sono più di competenza delle Province che negli ultimi anni, in assenza di trasferimenti statali e in presenza di trasferimenti regionali ridottissimi, hanno garantito i servizi ai disabili con fondi di bilancio propri, in assenza dei quali la spesa relativa dovrebbe ricadere sui Comuni. A questo proposito, si noti che alcune Province hanno cessato l'erogazione dei servizi, ma

i Comuni non sono intervenuti; altre Province hanno ridotto le quantità delle ore di assistenza rendendo vana la garanzia del diritto allo studio dei disabili; altre Province continuano ad erogare servizi, nelle more del riordino da parte delle Regioni, onde evitare responsabilità penali e non pregiudicare diritti dei più deboli, ma presentano il conto ai Comuni che devono reperire nuove e non programmate somme per finanziare questa spesa.

(4-03348)

AUGELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella città di Roma è in corso un'aspra vertenza tra Roma capitale e il personale dipendente delle scuole comunali, culminata in un atto unilaterale dell'amministrazione che ha suscitato proteste e mobilitazioni di vario genere;

della vertenza si è occupato anche l'assessore regionale alle politiche sociali Visini, impegnandosi a richiamare il sindaco di Roma al rispetto dell'articolo 1, comma 19, della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011, che modificò l'articolo 5 della legge regionale n. 59 del 1980, stabilendo che il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini sia, per quanto concerne gli educatori, nella misura di 1 ogni 7 bambini, ritenendo che l'atto unilaterale abbia messo in discussione queste proporzioni;

ad inasprire la vertenza concorrerebbe fortemente lo stato di degrado e di abbandono delle scuole comunali ed anche di alcune scuole statali, la cui manutenzione è affidata al Comune;

lo stato di degrado investirebbe complessivamente ed a vari livelli un terzo degli immobili, mentre il 10 per cento (ovvero 50 plessi) presenterebbe inadempienze di legge che possono configurare sanzioni penali. Si potrebbe sostanzialmente affermare che la legge n. 81 del 2008 viene consapevolmente ignorata e calpestata dall'amministrazione comunale;

risulta di fatto congelata la struttura dei funzionari dei sistemi di prevenzione, protezione e monitoraggio dei servizi istituita nel 2009, grazie ad un accordo tra l'amministrazione capitolina e lo organizzazioni sindacali, in base al quale un gruppo di funzionari dovevano costituire una *task force* con la creazione di un sistema di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro e del monitoraggio dei servizi;

questo nucleo avrebbe potuto e dovuto vigilare preventivamente sulla stesura dei capitolati d'appalto per i servizi di manutenzione e per il monitoraggio del servizio reso dalla ditta appaltatrice. In realtà, a quanto risulta all'interrogante, dopo una prima fase di risultati apprezzabili ottenuti da questo nucleo, nel gennaio 2014 gli uffici sarebbero stati trasferiti dal Dipartimento risorse umane al Dipartimento servizi educativi, subendo una serie di trattamenti punitivi, compreso il ritiro della tessera metrebuss, unico appannaggio dei componenti del nucleo, incaricati di spostarsi per la città per effettuare il monitoraggio sui circa 500 plessi presenti sul territorio di Roma capitale;

sono inoltre stati bloccati i programmi di formazione del nucleo, che di fatto ha oggi serissime difficoltà ad operare;

attualmente la società che esegue l'appalto è la Roma Multiservizi, che si occupa delle pulizie, dell'assistenza, della sorveglianza, della piccola manutenzione, del facchinaggio, della fornitura del materiale di facile consumo, del trasporto scolastico e della manutenzione del verde;

il servizio sembra del tutto insufficiente anche a causa delle poche risorse disponibili;

il sindaco Marino e l'assessore Cattoi, nel giugno-luglio 2014 hanno a giudizio dell'interrogante maldestramente tentato, aderendo alla convenzione Consip, di affidare la gestione dei servizi ausiliari al consorzio Cns, nel quale erano presenti alcune delle famigerate cooperative al centro dell'inchiesta su "Mafia Capitale";

fallita questa manovra, dopo un prolungato stato di agitazione dei lavoratori della società Multiservizi che si sentivano minacciati dall'assenza di una clausola di salvaguardia del loro posto di lavoro, l'amministrazione ha ripiegato sull'idea di un nuovo bando di gara, riducendo ulteriormente i finanziamenti;

contestualmente i municipi, che si occupano degli appalti per la disinfestazione e derattizzazione degli edifici scolastici, hanno complessivamente ridotto i loro finanziamenti per queste attività;

il risultato è che nell'ultimo anno la situazione di degrado scolastico si è fatta insostenibile; da una raccolta di segnalazioni prevenuta all'interrogante a partire dal periodo ottobre-novembre 2014 si registrerebbe una particolare recrudescenza del fenomeno dell'infestazione di colonie di ratti nei plessi scolastici. Nel III Municipio, la scuola elementare "Cardinal Massaia", alla fine del mese di ottobre 2014 è stata chiusa per 3 giorni dalle autorità sanitarie. La presenza di ratti si è registrata anche presso l'asilo nido "Arcobaleno" in via delle Isole Curzolane, nella scuola dell'infanzia "Maria Stern", in Via Scalo di Settebagni a ridosso della pausa natalizia; nel XIV Municipio si sarebbe manifestato lo stesso problema nel mese di novembre presso la scuola "Alberto Sordi"; a Tor Bella Monaca alla fine di settembre nell'asilo "Peter Pan" in via Panzera; a Ponte di Nona, a novembre 2014 nella scuola di via Gastinelli; nel XV municipio a novembre 2014, nella scuola "Zandonai". Più recentemente a gennaio 2015, si sarebbe verificato un caso al nido "Orizzonte" in via del Beverino (XIII Municipio), e alla scuola dell'infanzia di Via Massa Marittima (VIII Municipio); tutti questi episodi sono stati denunciati dai genitori o dal corpo docente alla competente ASL o ai NAS dei carabinieri e sono stati affrontati con interventi di derattizzazione che non sono riusciti a debellare definitivamente il fenomeno; le infestazioni di ratti sono diretta conseguenza dell'inesistente manutenzione del verde, dove dovrebbero svolgere attività ricreative i bambini, carenza a sua volta dipendente dalla pessima esecuzione del contratto di servizio e dai ritardi del monitoraggio delle inadempienze; ancora più diffusi sono i pericoli discendenti dalle infiltrazioni d'acqua o dalla cattiva qualità dei fabbricati che presentano minacciose crepe nella muratura. È il caso della scuola dell'infanzia "Girasole colorato" (VIII Municipio), dell'asilo nido "Girandola" (XIII Municipio), della scuola dell'infanzia "Mille Colori" (XIII Municipio), della scuola "Bondi" (XIII Municipio), della già citata scuola "Alberto Sordi" (XIV Municipio); infine si registrano in modo diffuso guasti agli impianti tali da mettere fuori uso parte dei servizi igienici o dei riscaldamenti o da rendere pericolosi i cavi elettrici. Si cita il caso della scuola dell'infanzia di Via Mon Valle (X Municipio) e ancora quello del nido "Isola Peter Pan" (VIII Municipio); nel complesso la situazione pare in continuo peggioramento, priva di qualsiasi approccio organico da parte dell'amministrazione e destinata presto o tardi a provocare conseguenze negative per la popolazione scolastica in un crescendo fuori controllo di rischi di infortunio, si chiede di sapere:

se il Governo intenda assumere un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del Comune di Roma di fronte a questa insostenibile situazione;

se ritenga opportuno approfondire le conseguenze che può determinare il protrarsi di questa sistematica violazione della legge n. 81 del 2008, attivando, d'intesa con la Regione, le strutture delle competenti aziende sanitarie locali per un'attività di inchiesta e monitoraggio sul patrimonio scolastico; se, infine, ritenga utile una più immediata azione ispettiva, per estendere l'indagine al di là dei pur numerosi casi richiamati in premessa.

(4-03349)

[MOSCARDELLI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

Stella Manzi morì a soli 8 anni, travolta da un pirata della strada ad Aprilia (Latina) il 26 dicembre 2013;

Daniel Domnar, il pirata della strada individuato dalle forze dell'ordine, era stato ristretto agli arresti domiciliari;

lo stesso, quando si verificò l'incidente, guidava senza patente, era ubriaco ed era sotto effetto della cocaina, come accertato dalle autorità competenti;

l'uomo colpì in pieno, durante un sorpasso, l'auto a bordo della quale si trovava la bimba, che viaggiava con la madre e i 2 fratelli;

alcuni giorni fa avrebbe dovuto tenersi il processo con rito ordinario, ma l'imputato non si è presentato in aula;

Domnar è fuggito, per trovare rifugio forse nel suo Paese d'origine oppure nascondendosi da qualche amico nella zona di Nettuno;
si sarebbe reso irreperibile almeno 2 mesi fa, dopo aver lasciato il domicilio in via dell'olmo 25 a Nettuno (Roma), in cui era ristretto, con un permesso dei magistrati;
la famiglia si era opposta alla concessione degli arresti domiciliari e del permesso,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare se sono state applicate correttamente nel tempo le misure di controllo del soggetto citato per gli arresti domiciliari;
se siano state già adottate azioni per arrivare alla cattura del pirata della strada;
eventualmente quali ulteriori azioni, anche in coordinamento con l'Interpol e la polizia rumena, si intendano predisporre per arrivare all'individuazione e all'arresto di Domnar.
(4-03350)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la profonda crisi economica che ha investito il nostro Paese sta colpendo pesantemente in modo particolare quei settori che caratterizzano il tessuto produttivo italiano e ne fanno un *unicum* nel mondo: i lavoratori autonomi. Dai dati delle Camere di commercio, nel 2014 emerge un decremento di circa 357.000 partite IVA;

con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) sono stati introdotti interessanti sgravi contributivi sul lavoro dipendente, ma non su quello autonomo, per il quale anzi essa prevede l'aumento delle aliquote dei contributi previdenziali dal 27 al 30 per cento e della tassazione forfettaria dal 5 al 15 per cento: in altre parole un titolare di partita IVA nel 2015, tolto un 22 per cento di spese che le normative riconoscono forfettariamente, dovrebbe versare il 30 per cento di aliquota contributiva e il 15 per cento di quella fiscale;

in risposta all'ondata di critiche secondo le quali non applicare tale aumento determinerebbe un costo di diverse centinaia di milioni a carico del bilancio dello Stato, intervengono, a sostegno della sospensione degli aumenti, le osservazioni del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti, nelle quali si propone di far convivere il vecchio e il nuovo regime contributivo, almeno per un periodo di transizione: il costo sarebbe di circa 10 milioni di euro per arrivare ad un centinaio nei prossimi anni: si tratterebbe di un risparmio notevole;

sono state presentate 1.083 proposte emendative riferite al testo della legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, alcune delle quali considerate non ammissibili. A giudizio dell'interrogante, fatti salvi i criteri di ammissibilità, ed in particolare, la circolare del presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, è proprio a tali criteri ai quali il vaglio dovrebbe obbedire prestando particolare attenzione "alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento", interessi che devono essere precipuamente quelli di tutelare e salvaguardare il più possibile la salute del tessuto produttivo italiano;

nelle ultime riforme si sono riscritte molte regole dello statuto dei lavoratori, garantendo sgravi fiscali (in particolar modo contributivi triennali) ma purtroppo è necessario constatare che, anche in questa occasione, i lavoratori autonomi sono i più colpiti anche in virtù di deleteri pregiudizi che ne farebbero i maggiori evasori fiscali;

è opportuno ricordare un dato incontrovertibile, senza ricorrere a statistiche i cui dati potrebbero essere interpretati ed interpolati con una certa elasticità: il mondo delle partite IVA è il vero tessuto economico del nostro Paese, è il vero "*made in Italy*", non usufruisce delle "trasfusioni" dei grandi capitali pubblici o privati, non è oggetto di equilibrismi di borsa, non ha capitale straniero. Esso è il frutto del duro lavoro di singole persone che, affidandosi alle proprie risorse e grazie all'ingegno, hanno fatto grande il nome dell'Italia nel mondo senza tema di imitazioni di alcun genere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga possibile e opportuno prevedere la proroga del blocco degli aumenti, procedendo altresì ad una complessiva ridiscussione del prelievo fiscale e contributivo sulle partite IVA, visto che l'attuale configurazione della tassazione sul lavoro autonomo

rappresenta una sorta di "dichiarazione di sfiducia" nei confronti della categoria.

(4-03351)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [CIOFEI](#), [MANGILI](#), [DONNO](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che:

si apprende da notizie di stampa ("il Fatto Quotidiano" del 26 gennaio 2015) che «Dal 22 gennaio 2015, 132 studenti disabili della provincia di Sassari sono nelle condizioni di vedersi negato il diritto allo studio. Motivo: mancano i soldi per pagare la loro assistenza scolastica specialistica e, per 77 di loro, anche il trasporto dall'abitazione agli istituti superiori dove frequentano le lezioni. Se per quest'ultimo toccherà ai genitori sacrificarsi, in molti casi l'assenza di operatori socio sanitari - in grado di assistere le ragazze e i ragazzi diversamente abili nelle loro necessità fisiologiche, cognitive ed educative - si tradurrà nell'impossibilità di proseguire il percorso scolastico intrapreso, con le pesanti ricadute conseguenti»;

si legge ancora: «Il pasticcio si deve ad un *mix* di responsabilità. Il servizio costa infatti circa 1,2 milioni di euro ad anno scolastico, coperti per un terzo dalla Regione Sardegna e per i restanti due terzi dalla Provincia di Sassari. La Regione ha versato la sua parte, con una piccola aggiunta di 80.000 euro a fine 2014, assicurando così le prestazioni fornite fino a ieri dalla cooperativa affidataria, ma mancano completamente i 680.000 euro della Provincia per andare avanti. L'assessore Rosario Musmeci spiega il motivo [ailfattoquotidiano.it](#): "Lo Stato ci ha tolto l'80 per cento delle risorse finanziarie per la spesa corrente ed io avevo già messo negli anni precedenti tutto quanto a mia disposizione per garantire questo servizio. Feci presente il problema anni fa in Regione e ho avuto modo di ripresentarlo all'assessora regionale Firino sin da aprile 2014, chiedendo alla Regione di fissare *standard* regionali per il servizio (oggi ogni Provincia ha i suoi, ndr) e risorse adeguate a gestire la situazione". (...) Ma nulla a quanto pare è stato fatto. Musmeci contesta inoltre alla Regione di aver tenuto inalterato il suo contributo sul servizio nonostante negli anni questo abbia raddoppiato gli utenti. Raggiunta da [ilfattoquotidiano.it](#) l'assessora Claudia Firino respinge al mittente le accuse: "Il problema è serio e per rimediarmi ho disposto un emendamento alla Finanziaria che sarà in discussione questa settimana, oltre ad aver disposto l'aumento di 1 milione di euro per il fondo di riferimento, ma vale la pena chiedersi come mai l'unica provincia sarda ad avere questo problema sia quella di Sassari". Ponendo al centro l'utenza, perché, chiediamo, questo aiuto risolutivo non è potuto arrivare prima? "Il servizio è in carico alla Provincia tramite il fondo unico e co-finanziato dalla Regione per una parte minoritaria; non potevamo sopperire integralmente, come l'assessore Musmeci sapeva da tempo. Da disabile comprendo il problema dell'utenza e ai genitori di questi studenti giustamente non interessa chi doveva risolvere questi problemi amministrativi, importa il servizio. A Finanziaria approvata sarà riattivato". (...) "Quindi, calendario alla mano e salvo soluzioni d'emergenza, fino ai primi di marzo la situazione non sembra destinata a mutare, con buona pace delle famiglie interessate e dei lavoratori. La conclusione del servizio porta con sé, infatti, anche il problema occupazionale e 66 dipendenti della cooperativa affidataria (per lo più Oss) sono senza lavoro dal 22 gennaio. I sindacati hanno tentato un'ultima mossa con il prefetto di Sassari: la "precettazione" dei lavoratori - che in realtà non stanno scioperando - nell'idea di far riconoscere l'interruzione del servizio come "pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati". Lavoratrici e lavoratori erano d'accordo, benché avrebbero dovuto attendere due mesi per vedersi riconoscere lo stipendio dovuto, ma il prefetto Salvatore Mulas, sentita la Regione, non ha avallato l'operazione". (...) "Il diritto allo studio - sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dall'articolo 34 della Costituzione - trova l'ultima declinazione verso le persone diversamente abili nella legge 104 del 1992 dove si assicura che "la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società". La normativa pone in carico alla scuola l'assistenza di base dei disabili, da svolgersi con personale tecnico ausiliario opportunamente formato, mentre affida a Comuni e Province l'assistenza specialistica ed educativa. Se per alcuni dei 132 studenti la frequenza scolastica potrebbe quindi

proseguire con uno sforzo di genitori e scuola, laddove il personale - quando e se formato - sarà tenuto ad assistere ingresso, uscita e gestione dei bisogni fisiologici ed educativi dei ragazzi e delle ragazze con minor disabilità, chi di questi presenta limitazioni più gravi (motorie, cognitive o psichiche) potrebbe vedersi negato nei fatti un diritto costituzionale e scegliere di agire anche legalmente in tal proposito. Si troverà a riconoscere che se la violazione dei diritti subita è evidente, più difficile è capire chi ne è stato responsabile"»;

considerato che, a parere degli interroganti:

la situazione dell'assistenza scolastica dei bambini e studenti disabili si sta facendo drammatica a causa dei tagli del Governo nazionale a supporto di bambini e studenti disabili: questi ultimi si vedono sempre più negare il diritto all'istruzione e all'assistenza scolastica con una riduzione drammatica delle ore di sostegno;

a causa della situazione molte famiglie si vedono costrette a non mandare più il proprio figlio a scuola, così da veder lesi diritti costituzionalmente garantiti, con una gravissima discriminazione nei confronti dei disabili;

la disabilità dovrebbe essere considerata come un minimo comune denominatore di civiltà, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda mettere in atto per individuare le possibili soluzioni da adottare, anche avviando un monitoraggio attento delle reali situazioni che si creano su questa problematica nelle varie realtà provinciali;

se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato iniziative, anche di carattere normativo, o intenda adottarne, al fine di giungere ad una celere soluzione della questione, restituendo equità, ragionevolezza e dignità alla scuola, ai docenti, agli studenti più deboli e alle loro famiglie.

(4-03352)

[MANCUSO, BIANCONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, all'art. 4, comma 10, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali, lo stesso personale nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente;

in particolare prevede che: "Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la stabilizzazione dei dipendenti del settore sanitario, includendo tra gli stessi non solo i medici, ma anche il personale amministrativo ("anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale");

nella prima versione, l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già concertata col Ministero dell'economia recitava: "Le procedure di cui al presente decreto sono riservate

al personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale e tecnico-amministrativa degli enti di cui al comma 1";

al contrario, nell'ultima versione, inviata alla Conferenza Stato-Regioni ed unificata il giorno 23 dicembre 2014 l'art. 1, comma 2, è presente nella seguente formulazione: "le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente alle aree della dirigenza, medica e del ruolo sanitario"; in questo modo vengono esclusi dalla stabilizzazione i dirigenti dell'area amministrativa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover porre in essere tutte le azioni utili alla stabilizzazione del personale dirigente dell'area amministrativa, in accordo con quanto disposto dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013.

(4-03353)

[DLBIAGIO](#), [PUPPATO](#), [PICCOLI](#), [DALLA TOR](#), [SPILABOTTE](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo i dati pubblicati nell'aprile 2011 dalla rivista scientifica "The Lancet" sono circa 2,6 i milioni bambini nati morti ogni anno nel mondo e sebbene il 98 per cento di queste morti avvenga nei Paesi poveri o in via di sviluppo, percentuali sempre più alte interessano i Paesi più ricchi. Nello specifico in Italia una gravidanza su 6 si interrompe con la morte del bambino e 9 bambini al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, con notevoli ripercussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia;

stando ai dati a disposizione dell'interrogante, in Italia la natimortalità ogni anno colpisce circa 180.000 famiglie;

come sottolineano gli specialisti e gli esperti del fenomeno, intorno alla morte perinatale sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tabù che ne limita la comprensione, l'approfondimento e la sensibilizzazione;

a tale limite di matrice culturale va ad aggiungersi anche un ventaglio di criticità che, seppur meramente amministrative, acuiscono il carattere drammatico della gestione dell'evento "morte in utero" in capo ai genitori, che nella stragrande maggioranza dei casi si ritrovano privi di riferimenti ed informazioni chiare e puntuali;

su questo versante, si ritiene opportuno segnalare che in molti casi i bambini nati morti, identificati come "prodotto del concepimento", segnatamente per le età gestazionali precoci, vengono trattati alla stregua di rifiuti ospedalieri, e pertanto "smaltiti" come tali senza che al genitore, confuso e addolorato, venga offerta una spiegazione o vengano illustrate le norme ed i regolamenti vigenti disciplinanti la fattispecie;

sebbene sussistano nell'ordinamento italiano norme nazionali volte a disciplinare il seppellimento dei bimbi nati morti, indipendentemente dall'età gestazionale, queste sono spesso ignorate o erroneamente applicate in molti ospedali italiani;

a ciò si aggiunge, che nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in Europa (e nello specifico in Francia ed in Germania), non esiste una disposizione precisa che disciplini l'iscrizione di un bimbo nato morto all'anagrafe, acuendo di fatto l'onere emotivo in capo ai genitori afflitti da un lutto di tale natura;

nel nostro ordinamento, nonostante non vi sia alcuna norma contraria, qualora la perdita di un bambino avvenga in un'età gestazionale inferiore alle 28 settimane, si verifica in genere un'opposizione da parte degli uffici dello stato civile all'iscrizione del bimbo nei relativi registri;

circa i parametri entro cui è riconosciuta dalla legge italiana una sorta di "dignità di cittadino" ai feti nati morti appare opportuno segnalare la molteplicità di disposizioni che sembra sottendere la disciplina;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, recante il regolamento di polizia mortuaria, dispone per "i nati morti, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di

trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale", prevedendo ulteriormente che "a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane". Introducendo un principio di discrezionalità che, di contro, trova scarsa applicazione sul versante pratico considerando che le autorità competenti non sono ben disposte ad accettare un'opzione di tale natura;

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di tutela della madre lavoratrice disciplinando il congedo di maternità "nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità", equipara di fatto il "nato morto" dopo il 180° giorno di gestazione al "nato vivo", senza legittimare alcun vincolo afferente all'età gestazionale del feto;

vale la pena ulteriormente evidenziare che l'ISTAT, ai fini delle proprie rilevazioni, registra come nati morti i feti dell'età di 25 settimane più 5 giorni di vita intrauterina, così come emerge dal glossario statistico, alla definizione di "aborto spontaneo";

il regolamento (UE) n. 328/2011 all'articolo 2 definisce «nato morto», "la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari". Inoltre, all'articolo 3, indica tre successivi parametri per selezionare i nati morti oggetto di rilevazione statistica: peso alla nascita (tra i 500 e i 900 grammi); età gestazionale (tra le 22 e 27 settimane); lunghezza tra vertice e tallone (tra 25 e 34 centimetri);

si ritiene opportuno segnalare che il calcolo della durata della gestazione intrauterina presenta notevoli difficoltà, con un margine di errore che va di meno 6 a più 14 giorni dell'età reale, ove effettuato, in base ai dati anamnestici; in ragione di tali aspetti le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità utilizzano come criterio di discriminare tra prodotto del concepimento e "nato morto" quello del peso di 500 grammi;

l'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ai fini della dichiarazione di nascita del "nato morto", non indica alcuna durata della gestazione;

non sussiste alcuna distinzione tra "nato morto" e prodotto abortivo anche nelle circolari ministeriali (n. 15 del 19 dicembre 2001, all. 5) e regionali (prot. n. 52583 del 7 novembre 2002, all. 6), ai fini della redazione del CEDAP (certificato di assistenza al parto) di cui al decreto ministeriale n. 349 del 2001;

malgrado il complesso scenario normativo nel 2013 si registra la prima pronuncia a favore dell'iscrizione all'anagrafe di un bambino con età gestazionale inferiore alle 28 settimane: un orientamento giurisprudenziale che dovrebbe configurarsi come riferimento per la disciplina della materia;

infatti, per quanto risulta all'interrogante la prima sezione civile del tribunale ordinario di Padova ha accolto le richieste di 2 genitori per la formazione tardiva dell'atto di nascita della loro primogenita, nata morta alla presunta età gestazionale di 26 più 3 settimane, motivando quanto segue: "Va inoltre precisato che l'età gestazionale rileva solo ai fini delle norme di polizia mortuaria, e segnatamente dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che prevede che in caso di nati morti di età gestazionale inferiore alle 28 settimane, debba essere proposta domanda specifica di seppellimento all'Unità Sanitaria, ma non incide sulla formazione dell'atto di nascita, come si desume anche dal primo comma dell'art 7 che espressamente fa salve le disposizione dell'art. 74 del precedente ordinamento dello stato civile di cui al Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (...) ne consegue che la qualificazione come "prodotto abortivo" del feto, ai fini del regolamento di polizia mortuaria e quindi di seppellimento è del tutto influente ai fini dell'iscrizione nei registri dello stato civile";

alla luce della sentenza, appare evidente la sussistenza di una lacuna normativa che merita di essere colmata, al fine di dare dignità ai bambini deceduti oltre a prevedere una forma di coerenza normativa

in capo ad una materia complessa e frammentata;

l'iscrizione all'anagrafe di un figlio nato morto, indipendentemente dalla sua età gestazionale, rappresenta un riconoscimento eticamente e normativamente inderogabile, oltre a configurarsi come uno strumento di tutela e di rispetto verso i genitori che hanno perso un figlio;

la consapevolezza di siffatto vuoto normativo e della sussistenza di un *deficit* etico da parte dell'amministrazione ha mosso la società civile ad attivarsi anche attraverso gli strumenti di partecipazione e sollecitazione popolare: vale la pena segnalare che l'associazione "Pensiero celeste", attiva dal 2012 nello scenario del supporto alle famiglie colpite da morte perinatale, ha lanciato all'inizio del 2015 una petizione, attualmente sottoscritta da un migliaio di cittadini, che chiede ufficialmente al Governo la modifica dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000;

si ritiene pertanto opportuno procedere con un'armonizzazione normativa che miri ad ordinare le disposizioni vigenti, introducendone una chiara e di certa attuazione che esorcizzi perplessità e comportamenti a giudizio dell'interrogante illegittimamente arbitrari da parte degli uffici dello stato civile: un orientamento che dovrebbe basarsi sull'allineamento delle norme a quanto previsto dall'OMS, che individua come criterio di riferimento il peso alla nascita del feto (500 grammi), in considerazione del carattere scientificamente poco attendibile del calcolo gestazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità illustrate;

se non ritengano opportuno sollecitare e sostenere un'evoluzione normativa che, modificando eventualmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sancisca la facoltà in capo ai cittadini di richiedere l'iscrizione all'anagrafe di un figlio, morto in utero, indipendentemente dall'età gestazionale, prevedendo un'armonizzazione normativa che miri ad ordinare le disposizioni vigenti introducendone una chiara e di certa attuazione che esorcizzi perplessità e comportamenti, a parere dell'interrogante illegittimamente arbitrari, da parte degli uffici dello stato civile anche attraverso l'allineamento delle norme a quanto previsto dall'OMS.

(4-03354)

[TOCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il settore bancario e per gli investimenti" (detto "investment compact") attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) il compito di provvedere alla commercializzazione dei prodotti tecnologici e dei brevetti di tutte le università e di tutti gli enti di ricerca; il comma 3 stabilisce, inoltre, che "gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2";

tale previsione normativa ha suscitato forti perplessità tra i vertici dello stesso istituto;

l'IIT in un comunicato stampa del 23 gennaio 2015, "all'unisono con il mondo della ricerca", ha espresso forti perplessità sulla disposizione sia nel merito che nel metodo; inoltre, precisa che "l'ipotesi invece di rendere IIT l'ente per la gestione della proprietà intellettuale di tutti gli istituti nazionali di ricerca pubblici e delle Università è estranea alla missione di IIT";

sul punto si è espressa anche la Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) che in una nota congiunta a firma del presidente Stefano Paleari e del presidente del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), Luigi Nicolais, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di provvedere al ritiro del provvedimento, ritenuto «assai preoccupante e lesivo moralmente e materialmente per le università e gli enti pubblici di ricerca»;

in particolare, in un articolo *on line* del "Corriere della Sera" del 23 gennaio 2015, il presidente Paleari ha dichiarato «Nessuno dice che non sarebbe utile discutere di come ottimizzare lo sfruttamento dei brevetti. Ma un provvedimento di tale portata non può essere calato così dall'alto, all'insaputa di tutti gli attori interessati, perfino del Ministro dell'Istruzione. Vogliamo parlarne? Facciamolo. Ma partendo da una ricognizione di quello che già si fa nelle singole università dove da alcuni decenni funzionano dei centri per il trasferimento tecnologico, penso ad esempio a quello del Politecnico di Torino. Poi

certo si può pensare a come andare oltre, ma a me preme soprattutto la trasparenza. Mentre di questo provvedimento non si sa nemmeno la paternità»

la notizia è stata ripresa e commentata dalle principali testate giornalistiche: da "La Stampa" in un articolo dal titolo "Il giallo della privatizzazione dei brevetti" e dal "Corriere della Sera" che scrive "Scoppia la bufera, atenei in rivolta";

la federazione lavoratori della conoscenza CGIL ha sottolineato che tale situazione può comportare il commissariamento dell'intera ricerca pubblica (università ed enti di ricerca). Alla fondazione di diritto privato IIT viene delegato, a livello nazionale, il compito dell'innovazione tecnologica, che per università ed enti pubblici di ricerca è parte della missione istituzionale,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui un ente o un ateneo dovrebbero consegnare un prodotto finito o un brevetto ad un soggetto terzo al fine della commercializzazione quando esistono specifici uffici dedicati a questo tipo di attività all'interno delle amministrazioni;

se sia vero che un provvedimento di tale portata sia stato adottato senza che sia stata espressa la volontà del Ministro in indirizzo e senza che sia stata effettuata una votazione collegiale dell'organo di governo dell'istituto.

(4-03355)

[Mario MAURO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la Commissione per le adozioni internazionali (CAI), è istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive. Rappresenta l'autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993. Garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

il numero di bambini adottato all'estero è purtroppo crollato dagli oltre 4000 del 2011 ai circa 2.000 del 2014;

ai gravi problemi, ancora irrisolti, verificatisi nel sistema delle adozioni internazionali in Congo, si aggiungono quelli verificatisi in Kenya: dalla stampa keniota del 27 novembre 2014 si apprende che il Governo ha deciso di sospendere le adozioni di bambini da parte di stranieri;

le adozioni internazionali in Kenya avvengono attraverso agenzie locali riconosciute e autorizzate dal Governo a stipulare convenzioni con enti stranieri accreditati a svolgere le adozioni. Su alcuni siti *online* si legge che proprio a queste agenzie locali sarebbero state revocate le autorizzazioni ad operare, bloccando, di fatto, gli enti stranieri che non potrebbero portare avanti l'*iter* adottivo;

la decisione adottata dal Governo del Kenya nascerebbe dalla classifica riportata dal "Rapporto globale sulla tratta di esseri umani 2014" che cita il Kenya come "Paese d'origine transito e destinazione di traffico di esseri umani" e da un "vuoto" normativo: non ci sarebbero leggi precise atte a contrastare vendita, ingaggio e commercio di bambini;

la sospensione messa in atto dal Governo keniota non è stata ufficializzata sulla nostra *Gazzetta Ufficiale*, pertanto non si capisce che cosa realmente stia succedendo;

tante coppie che hanno scelto il Kenya per adottare un bambino hanno cercato disperatamente di chiedere aiuto alla CAI, hanno inviato *e-mail*, hanno provato telefonicamente, ma, purtroppo, la CAI non ha mai risposto, gettandoli così nel più totale abbandono e disperazione,

si chiede di conoscere:

se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto esposto e se e come intenda intervenire;

se corrisponda al vero che da quando si è insediata la nuova Commissione non ci sarebbero più state riunioni plenarie (solamente una fatta nel mese di luglio 2014), né tantomeno tavoli sulla fiscalità e sulle procedure delle linee guida sui singoli Paesi;

che cosa intenda fare per garantire un regolare svolgimento dei lavori della Commissione per le adozioni internazionali;

se sia a conoscenza di quali siano i reali problemi che hanno determinato la sospensione delle adozioni

da parte del Governo keniota.

(4-03356)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

già da tempo, anche attraverso gli organi di stampa (il primo articolo era uscito su "Il Notiziario" del 26 ottobre 2014), l'amministrazione comunale di Novate milanese (Milano) era stata informata del ritrovamento di particolari reperti archeologici di epoca gallico-romana nell'area interessata dai lavori per la riqualificazione della strada provinciale 46 "Rho-Monza";

in data 11 novembre 2014, durante la riunione della Commissione territorio, il geometra Moretti, responsabile unico del procedimento di Autostrade per l'Italia, intervenuto per un aggiornamento sui lavori in corso, fece ripetutamente riferimento alla presenza di questi reperti archeologici;

in data 18 novembre, il consigliere Silva chiese all'assessore Maldini tramite *email* istituzionale quali azioni intendesse intraprendere l'amministrazione per salvare e valorizzare questo pezzo di storia novatese;

in data 21 novembre l'assessore Maldini rispose di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa il presunto ritrovamento e promise che si sarebbe al più presto informata presso gli enti incaricati di svolgere i lavori di riqualificazione;

la stampa locale ha recentemente pubblicato (si veda "Il Notiziario" del 23 gennaio 2015) la notizia di alcune tombe di epoca romana e gallica che, ritrovate sul territorio di Bollate e Baranzate (Milano), sono state trasportate a Brescia dove verranno esposte durante il periodo di Expo 2015;

considerato che:

ogni amministrazione comunale ha il dovere di tutelare il patrimonio storico-culturale del proprio territorio;

i reperti rinvenuti sul territorio di Novate milanese, considerata anche la vicinanza geografica con Milano, sede di Expo 2015, avrebbero potuto attirare visitatori anche nel comune portando benefici a tutta la comunità;

la tematica inoltre non è mai stata affrontata nelle commissioni consiliari competenti (Cultura o Territorio),

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla vicenda;

se intenda, nell'ambito delle sue competenze, intervenire affinché gli importanti reperti vengano restituiti al Comune di Novate milanese per essere dalla sua amministrazione adeguatamente valorizzati e esposti per la fruizione del pubblica, specie nel periodo in cui si svolgeranno le manifestazioni legate a Expo 2015;

se risulti che l'amministrazione comunale abbia intrapreso azioni presso le autorità competenti per acquisire informazioni circa la natura e il valore dei ritrovamenti sul territorio comunale e per assicurarne la fruibilità a beneficio della cittadinanza e degli studiosi.

(4-03357)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha inviato a tutti i dirigenti scolastici della regione una nota invitandoli a «valutare l'opportunità di effettuare nell'attuale periodo viaggi d'istruzione a Parigi e nella regione dell'Ile-de-France»;

l'iniziativa è stata presa - in considerazione del fatto che, dopo l'attentato del 7 gennaio 2015 alla sede del giornale "Charlie Hebdo" a Parigi, il primo ministro francese ha deciso di elevare il livello del dispositivo «allarme attentato» nella regione dell'Ile de France e per le accademie di Parigi, Creteil e Versailles;

considerato che:

molti genitori sono preoccupati per l'assoluta indifferenza del Ministro in indirizzo in merito al problema delle gite all'estero, date le condizioni attuali di pericolo per terrorismo;

molte scuole stanno infatti mandando gli allievi in gita all'estero senza ascoltare le istanze e le preoccupazioni dei genitori, anche perché per le segreterie scolastiche è solo un problema

amministrativo, quello di evitare l'esborso di penali con le agenzie di viaggio coinvolte, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda diramare precise istruzioni alle scuole indicando loro di annullare le gite in luoghi non sicuri per gli studenti e per evitare che la loro sicurezza sia garantita solo da iniziative episodiche ed estemporanee dei singoli enti territoriali.

(4-03358)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

negli ultimi anni Poste italiane SpA ha avviato un processo di razionalizzazione degli uffici postali, procedendo sia alla loro chiusura, sia alla riduzione degli orari di apertura degli sportelli in diverse aree del territorio nazionale, nonostante i cospicui contributi erogati dallo Stato italiano in favore della società per l'erogazione dei servizi essenziali;

Poste italiane è una società a capitale interamente pubblico, detenuto al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio e che garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, in cui la società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste;

in Lombardia il piano di riorganizzazione nazionale comunicato recentemente da Poste italiane prevede la chiusura di 65 uffici postali e l'apertura a giorni alterni di altri 120 uffici, ritenendoli "improduttivi" o "diseconomici". Probabilmente si tratta di uffici ubicati anche nelle realtà montane e svantaggiate che vivono condizioni generali di servizio già di per sé disagiate e che in passato hanno già subito altri tagli dovuti a piani di razionalizzazione;

il provvedimento, che non è ancora ufficiale ma è già stato presentato alle organizzazioni sindacali, penalizzerebbe fortemente il territorio lombardo, con pesanti ricadute anche occupazionali e con un servizio ai cittadini qualitativamente desolante;

non ci sono ancora indicazioni precise di Poste italiane SpA in ordine agli interventi del piano di organizzazione in provincia di Lecco. Tuttavia, anche da articoli di stampa locale e da iniziative delle organizzazioni sindacali, si ipotizza la chiusura di uffici ubicati nelle frazioni dei comuni (anche montani) ove sono presenti più uffici postali e la razionalizzazione (cioè la riduzione dei giorni e/o degli orari di apertura, nonché del servizio di consegna della corrispondenza) per gli uffici postali di diversi comuni di piccole dimensioni;

questa decisione unilaterale di Poste italiane si inserisce in un contesto già critico e carente del servizio postale, con strumenti di lavoro inadeguati, organici insufficienti, sistemi informatici obsoleti, con lunghe attese degli utenti presso gli uffici e arrecherà ulteriori disagi soprattutto per i residenti anziani, ai quali sarà negata la possibilità di usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, costringendoli a frequenti e difficili spostamenti;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono fondamentali nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni soggette al rispetto perentorio di scadenze, soprattutto quelle di carattere legale. Pertanto, la limitazione degli orari di apertura pone in serie difficoltà i privati, i turisti e tutto il bacino industriale del territorio,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, anche favorendo una concertazione fra la direzione di Poste italiane SpA e le amministrazioni locali, anche attraverso l'ANCI, per evitare che decisioni unilaterali assunte dalla società arrechino disagi agli abitanti dei comuni lombardi, e al fine di garantire l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, puntuale e capillare nel rispetto dell'accordo di programma per l'espletamento del servizio postale universale.

(4-03359)

[Mario MAURO](#), [DLMAGGIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative con voto capitario;

da sempre sono operose nell'incentivare lo sviluppo e la crescita del territorio di riferimento;
nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di crediti *crunch* (2011) sino alla fine del 2013, le banche popolari hanno aumentato i prestiti alla clientela del 16 per cento, mentre quelle sotto forma di società per azioni hanno diminuito l'ammontare dei prestiti del 5 per cento (dai dati dell'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre su Banca d'Italia);
in via d'urgenza, il 20 gennaio 2015, il Governo ha adottato un decreto-legge intitolato "Investment compact", dove, all'art. 1, si è prevista la trasformazione in società per azioni delle prime 10 banche popolari;
il giorno prima della seduta del Consiglio dei ministri, il presidente Renzi, durante la direzione del PD, avrebbe anticipato che il giorno successivo sarebbe stato approvato un provvedimento sul credito, nello specifico il cambiamento delle banche popolari in SpA;
anche i quotidiani nazionali hanno diffuso la notizia e tutti i dettagli sulla riforma;
dopo l'annuncio del *premier* e le anticipazioni della stampa, alla riapertura dei mercati azionari i 10 istituti interessati dal provvedimento hanno visto i propri titoli "schizzare alle stelle", addirittura la banca popolare di Etruria e del Lazio ha avuto un rialzo del 65 per cento;
il decreto abolisce il voto capitaro, ossia il principio di "una testa un voto" per cui tutti i soci sono uguali a prescindere dalle azioni possedute;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
il provvedimento "Investment compact" per la riforma delle banche popolari era stato inserito inizialmente nel disegno di legge sulla "concorrenza", in fase di messa a punto al Ministero dello sviluppo economico, poi estrapolato ed approvato con decreto-legge. Gli effetti del provvedimento però si vedranno solo in futuro e le banche dovranno adeguarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia;
a giudizio degli interroganti la Consob, quale autorità di tutela e vigilanza del mercato, sarebbe dovuta intervenire, dopo la diffusione delle notizie riguardanti il decreto-legge sulle banche popolari, a bloccare le contrazioni dei mercati azionari prima della loro riapertura,
si chiede di sapere:
per quale motivo, pur non essendo in presenza di un'emergenza bancaria palese, si sia deciso di adottare un decreto-legge sulle banche popolari;
come si sia sviluppato l'*iter* tecnico che ha portato al varo del testo;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che con la divulgazione delle notizie relative al decreto di riforma delle banche popolari si sia sconfinati in un'ipotesi di reato;
se corrisponda al vero che l'applicazione del decreto-legge porterà effetti negativi per il venir meno di crediti per circa 80 miliardi di euro, penalizzando così famiglie e piccola e media impresa ed anche l'occupazione, prevedendo che il taglio del personale bancario sarà di circa 20.000 unità nel giro di 2 anni.

(4-03360)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nel mese di gennaio 2015, nella città di Lecce, si sono riscontrati problemi con l'uso di autovetture dotate di centraline elettroniche nonché episodi anomali di interferenza legati alla presenza di forti emissioni di onde elettromagnetiche;
numerosi ripetitori sono presenti nella città di Lecce;
la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", persegue le seguenti finalità: "a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo

174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili";

ai sensi dell'art. 4 della legge, tra le funzioni dello Stato in materia, si ravvisano nello specifico: la "promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico scientifica", il "coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza" e la "realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio";

nella raccomandazione 1999/512/CE del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, è evidenziato che: "nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici";

nella risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici, il Parlamento europeo invitava "gli Stati membri a rendere disponibili ai cittadini, congiuntamente con gli operatori del settore, mappe indicanti l'esposizione alle linee elettriche ad alta tensione, alle radiofrequenze e alle microonde, soprattutto quelle generate da antenne di telecomunicazione, ripetitori radio e antenne telefoniche" nonché la pubblicazione di tali informazioni su un sito *internet* per consentirne la facile consultazione da parte dei cittadini. Si invitava, altresì, "il Consiglio e la Commissione a favorire, in collaborazione con gli Stati membri e il Comitato delle regioni, l'elaborazione di una norma unica che consenta di ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini in caso di ampliamento della rete di linee elettriche ad alta tensione";

le stesse istituzioni comunitarie hanno rilevato che nel corso degli ultimi decenni l'esposizione ambientale a fonti di CEM (campi elettromagnetici) antropogeniche è aumentata costantemente a causa della domanda di elettricità, di tecnologie senza filo sempre più avanzate e dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione sociale, al punto che ogni cittadino, attualmente, è esposto a una complessa moltitudine di campi elettrici e magnetici di diverse frequenze, sia a casa sia sul luogo di lavoro;

considerato che il regolamento regionale Puglia n. 14 del 14 settembre 2006 per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz", persegue "la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l'esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, considerando, tra l'altro, l'esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano opportuno indagare, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con le autorità locali e regionali, sugli anomali episodi registrati nella città di Lecce legati alla presenza di forti emissioni di onde elettromagnetiche, mediante un aggiornato rilievo e censimento delle singole sorgenti di campo elettromagnetico, nonché mediante la misurazione dei corrispondenti valori

rilevabili in prossimità delle principali fonti di irradiazione;
se non ritengano necessario promuovere la conoscenza degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, tenendo conto delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, nonché delle raccomandazioni e degli studi della ricerca comunitaria e internazionale.

(4-03361)

CASTALDI - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: dall'analisi di circa 250 deliberazioni della Giunta del Comune di Pescasseroli (L'Aquila) e di 670 determinazioni dirigenziali adottate dal 1° gennaio 2013 al mese di agosto 2014 nonché dalle carenze e dalle molteplici omissioni rilevabili dalla pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 nella sezione del sito *web* istituzionale "Amministrazione trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi agli atti amministrativi concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la conduzione dell'ente, si delineerebbe un quadro complessivo gestionale disarticolato e confuso che evidenzia l'assunzione di provvedimenti non in linea, se non in aperto contrasto, con i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e buona amministrazione;

nella quasi totalità dei provvedimenti l'imputazione della spesa, in regime di esercizio provvisorio, verrebbe attribuita al bilancio di previsione, rispettivamente del 2013 e del 2014, indicato con la locuzione "in corso di formazione", ovvero ad un bilancio di previsione inesistente, disattendendo sul piano sostanziale il principio della veridicità posto a garanzia della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente con la conseguente possibilità di incorrere in errori pregiudizievoli per il patrimonio comunale (si vedano i disposti della Corte dei conti, Sezione Autonomie, determinazione n. 23/2013; determinazioni n. 7, n. 32, n. 35, n. 80, n. 84, n. 103, n. 105, n. 115, n. 156, n. 213, eccetera, del 2013 e n. 7, n. 30, n. 155, eccetera, del 2014);

a parere degli interroganti, di conseguenza, risulterebbe oggettivamente inconsistente ed inutile il generico riferimento all'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali) sull'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile da riportare negli atti deliberativi e non avrebbero significato alcuno i pareri di congruità ed i visti di regolarità apposti in calce alle determinazioni, dal momento che non vi sarebbe alcuna menzione sul rispetto dei limiti e dei vincoli delle spese da rapportare agli stanziamenti dell'approvato bilancio dell'esercizio precedente;

nel contesto di siffatto modo di agire si verrebbe a trovare l'emblematica decisione del responsabile del servizio tecnico di affidare la normale attività amministrativa relativa allo svolgimento delle istruttorie delle istanze di sanatoria e di condono edilizio ad un professionista esterno, il geometra A. Di F., con studio professionale sito a Barrea (L'Aquila), senza alcuna pubblicizzazione e senza alcuna forma di procedura selettiva (determinazioni n. 128, n. 265, n. 343, n. 401 e n. 406 del 2013 e n. 99, n. 137 e n. 196 del 2014) e non tenendo nel debito conto la disciplina sulla prevenzione della corruzione; ciò a rischio potenziale di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, scarso controllo dei requisiti e abuso nell'adozione del provvedimento;

inoltre, a giudizio dell'interrogante, tale incarico, senza stabilire il compenso, la tipologia, il contenuto, la natura e la durata di tali prestazioni professionali aggiuntive denota una serie di procedure illegittime: a) inottemperanza all'obbligo prioritario dell'accertamento oggettivo sull'impossibilità di reperire personale dipendente competente ad affrontare e ad espletare le attività dei procedimenti amministrativi in questione, atteso che attualmente sarebbe in servizio un dipendente del Comune appartenente alla categoria D4 in possesso del diploma di geometra e che in passato avrebbe svolto la funzione di responsabile del Servizio tecnico medesimo; al riguardo il comma 6-bis dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che ciascuna amministrazione deve elaborare e rendere note le procedure comparative per l'assegnazione degli incarichi in modo da assicurare la necessaria

trasparenza nella scelta dei collaboratori esterni (si veda l'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e la Corte dei conti della Regione Lazio, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 1619/2011); b) assenza della prescritta programmazione sul ricorso alle collaborazioni esterne con l'indicazione del corrispondente stanziamento di bilancio e delle attività amministrative consentite (art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 267 del 2000); c) obliate le norme di legge e costituzionali in forza delle quali le ordinarie attività amministrative interne, le prestazioni lavorative di attività amministrative costituenti le mansioni dei pubblici dipendenti titolari del diritto a svolgere le proprie mansioni non possono essere demandate a soggetti esterni a mezzo di un contratto d'opera (articoli 2222-2238 del codice civile e articoli 3-6 della legge n. 241 del 1990) pena la violazione del dettato costituzionale sull'accesso al pubblico impiego ed ai principi della buona amministrazione. Difatti con la medesima logica *extra legem*, con un'ultima determinazione, n. 283 del 13 agosto 2014, è stato attribuito un incarico a tempo determinato di controllore dell'attività del taglio degli alberi con un contratto denominato "occasionale";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

la quasi totalità degli incarichi professionali, compresi anche taluni incarichi concernenti i servizi di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sarebbero stati affidati senza alcuna pubblicizzazione e men che meno senza dare ragione dell'eseguita verifica dell'esperienza e delle capacità professionali e senza motivare le scelte in rapporto ai contenuti dei progetti da realizzare, come, ad esempio, potrebbero essere quelli concernenti: l'impianto per la produzione di energia da biomasse di origine agricola (determina n. 222/2013, dove non verrebbe indicato l'onorario da corrispondere ai 2 professionisti a cui è stato affidato l'incarico senza procedure selettive); il recupero della zona C (determine n. 36/2014 e nn. 244-249/2013 che specifica nella cifra di 38.000 euro l'onorario per il professionista incaricato per la redazione del nuovo piano); la ristrutturazione dell'edificio di proprietà del Comune da destinare a stazione dei Carabinieri (determine nn. 454-455/2012, dove risulterebbero essere stati corrisposti, in virtù della determina n. 280 del 13 agosto 2014, ad oggi oltre 67.900 euro, per un'opera non compiuta) senza considerare l'onorario da corrispondere ai componenti del collegio arbitrale; la riqualificazione urbana relativa alla zona C del piano regolatore generale con immotivata richiesta di parere legale *pro veritate* (onorario di circa 13.000 euro "per la risoluzione della problematica legata alla riqualificazione urbana della zona C, scadenza vincoli ad essi relativi e scadenza Piano area *ex lege* 167/1962", determina n. 9/2013); la valutazione di invulnerabilità sismica dell'edificio adibito a sede del Comune (il professionista che sarebbe stato incaricato, oltre ad essere titolare di uno studio tecnico in Castel di Sangro, sarebbe responsabile del Servizio tecnico del Comune di Barrea e sarebbe stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice della gara di appalto dei lavori di sistemazione della piscina del Comune di Pescasseroli e di quella per il taglio, allestimento, esbosco e trasporto legna da ardere, determine n. 214/2004 e n. 122, n. 302 e n. 304/2013, per un compenso 13.213 euro);

il crescente contenzioso giudiziario avrebbe determinato una lievitazione delle spese legali quantificabili tra il 2013 e il 2014 ad oltre 200.000 euro (anche a tal proposito nel sito *web* "Amministrazione trasparente" non viene pubblicizzato alcun dato), senza tener conto, nel caso di soccombenze, dei danni da risarcire atteso che del contenuto delle sentenze dei giudizi di cui il Comune è attore o convenuto nei relativi provvedimenti non verrebbe data contezza, così come nel preambolo degli atti adottati per decidere la costituzione in giudizio ovvero la promozione di un giudizio non sarebbe esposta alcuna specifica motivazione in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi della consequenzialità e della logicità dell'atto deliberativo;

per la quasi totalità delle cause giudiziarie il relativo contenzioso sarebbe strettamente correlato ad una condotta del Comune di Pescasseroli approssimativa ed incauta e, comunque, non rispettosa delle procedure amministrative; negli atti deliberativi non v'è traccia di argomentazioni e di motivazioni giuridiche a sostegno delle decisioni di ricorrere o di resistere avanti alla magistratura, come trova riscontro nelle numerose sentenze di soccombenza del Comune, condannato al pagamento delle spese; in tale prospettiva è emblematica la causa promossa dalla Sorgenia SpA per ottenere il pagamento di

195.911,90 euro, oltre agli interessi e alle spese legali, per la fornitura dell'energia elettrica dal 2008 in poi, in conseguenza del fatto che il dipendente responsabile del servizio, senza darne spiegazione ad alcuno, *motu proprio*, avrebbe rinviato alla Sorgenia le 371 fatture di pagamento via via che pervenivano al Comune (determina n. 19/2013);

considerato inoltre che:

a giudizio dell'interrogante lo spreco di risorse e la perdita di efficienza dell'azione amministrativa potrebbero essere collegabili alla mancanza di direttive degli organi di vertice, dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile (articolo 2 e seguenti del regolamento comunale ed art. 147 del decreto legislativo n. 267 del 2000) ed alla mancata esecuzione del monitoraggio delle *performance* individuali, tanto che i ritardi nella esecuzione dei compiti d'ufficio, le inerzie, le inadempienze e gli errori emergerebbero solo su iniziative giudiziarie di soggetti esterni (quale ad esempio il ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale ed al Consiglio di Stato della società Cellulosa costruzioni in relazione alla non realizzata costruzione della caserma per i Carabinieri, delibera n. 22/2913 e seguenti) ovvero a seguito di sanzioni come quelle che sarebbero state più volte comminate dall'amministrazione provinciale de L'Aquila, Settore ambiente ed urbanistica, Ufficio contenzioso ecologico, che, anche recentemente, nel gennaio 2014, per violazione di legge, con ordinanza ingiuntiva, avrebbe richiesto, a titolo di sanzione, complessivamente il pagamento di circa 9.660 euro a cui, senza esporre nella relativa deliberazione le motivazioni, il Comune si sarebbe opposto con il conseguente pagamento delle spese di giudizio e del compenso di 3.000 euro al proprio legale;

a parere dell'interrogante in non pochi casi gli errori non verrebbero nemmeno riconosciuti come tali, come ad esempio quelli che si potrebbero rilevare nelle determinazioni n. 91 dell'8 marzo 2013 e n. 109, n. 110 e n. 111 del 2013 implicanti un maggiore esborso a carico del bilancio, con conseguente danno erariale, in quanto con il primo atto, non avendo il competente ufficio provveduto inspiegabilmente al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo) dei 7 automezzi del Comune alla scadenza di legge, sarebbe stata deliberata e posta a carico delle casse comunali anche la somma per il pagamento delle relative sanzioni e degli interessi legali senza esporre le ragioni del ritardo e delle eventuali responsabilità soggettive. Analogamente si sarebbe operato con l'adozione delle 3 citate determinazioni concernenti il bando di gara per l'igiene urbana e per la raccolta dei rifiuti urbani, duplicando la spesa della pubblicazione dell'estratto del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui quotidiani per un importo di 4.300 euro a seguito dell'errato riferimento delle specifiche norme di legge del codice dei contratti pubblici (determinazione n. 474/2012);

inoltre, il difetto di motivazione, cioè dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche nonché il silenzio sull'*iter* logico seguito ai fini della congruità e dell'appropriatezza agli obiettivi prefissati, come noto, sono fattori negativi, sintomi di una cattiva amministrazione che rendono l'atto pubblico illegittimo; in tale ambito si potrebbe annoverare, a titolo esemplificativo, anche la recente determinazione relativa alla procedura selettiva indetta (n. 109 del 2014) per l'affidamento dell'incarico per 2 anni ad un legale esperto nel recupero di quei crediti tributari ed extratributari iscritti tra i residui attivi al 31 dicembre 2012 pari a 1.440.000 euro; incarico per il quale, con la citata determinazione, sarebbe stato stabilito di corrispondere per due anni 50.000 euro, più ulteriori 10.000 euro, per la formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione, più il 5 per cento del riscosso fino ad un massimo di compenso pari a 149.000 euro più IVA e CAP (Cassa autonoma dei professionisti), senza tuttavia indicare nemmeno il criterio in base al quale è stato determinato tale compenso e senza esporre alcunché in ordine alla composizione ed alla natura di tale crediti, sul numero e lo *status* dei soggetti debitori, sulla loro solvibilità, sul periodo di formazione, sull'ammontare medio dei singoli crediti, sugli atti fino a quel momento messi in atto e senza specificare la preparazione e le competenze professionali necessarie per la formazione del personale tanto che, a giudizio dell'interrogante, si potrebbe ipotizzare che nella decisione presa dalla Giunta ed eseguita dal responsabile del Servizio affari generali nei termini e con le modalità esposte nella determinazione n. 109 potrebbero essere rilevati elementi che potrebbero configurare una delle fattispecie di rischio di cui alla legge anticorruzione (di cui alla legge n. 190 del 2012) e che in tali termini si tratterebbe di un

provvedimento incomprensibile che difetterebbe in assoluto della dovuta trasparenza anche per quanto attiene alla valutazione previsionale sul grado di certezza dei risultati raggiungibili;

la funzione di responsabile del Servizio affari generali sarebbe stata attribuita al medesimo dipendente responsabile del Servizio lavori pubblici e ambiente e territorio (regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), in possesso del diploma di geometra, appartenente alla categoria professionale D1 con la qualifica di istruttore tecnico, ma che non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti per dirigere il settore degli affari generali e di alcun titolo professionale attestante preparazione e competenza nelle materie e nelle attività giuridico-amministrative e nemmeno del titolo di studio richiesto e prescritto dal regolamento stesso per accedere alla qualifica professionale di istruttore amministrativo, ragione per cui, a parere dell'interrogante, l'incarico conferitogli dal sindaco con proprio decreto (del 5 agosto 2013) non pubblicato nel sito *web* istituzionale della trasparenza (di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013) potrebbe configurare un atto affetto da sostanziali vizi propri dell'eccesso di potere, tenuto conto delle attribuzioni istituzionali proprie del sindaco definite all'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed all'art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli uffici in materia di selezione e di assunzione, a tempo determinato, di un dipendente a cui affidare la funzione di responsabile, come nel caso, del Servizio affari generali, ovvero, come previsto anche dal citato regolamento, assegnare, *pro tempore*, tale funzione al segretario comunale;

risulta all'interrogante che degli esiti dei citati controlli interni, da eseguire nei termini prescritti dal relativo regolamento, non si avrebbe traccia sul sito *web* istituzionale del Comune di Pescasseroli e conseguentemente non è dato conoscere se siano state effettuate le misurazioni e le valutazioni della *performance* organizzativa complessiva dell'ente e delle singole strutture organizzative nonché della *performance* individuale del segretario comunale e dei responsabili dei vari servizi e quali siano state le relative risultanze (art. 3 del regolamento inerente ai controlli interni);

considerando infine che, a parere dell'interrogante:

la carenza di direttive e di indirizzi programmatori unitari, senza alcuna pianificazione coordinata dell'attività amministrativa, senza verifiche e controlli e senza interventi di vigilanza dei vertici politico-amministrativi, lascia spazi ad iniziative personali ed a provvedimenti che vanno ben al di là degli ambiti del potere discrezionale come potrebbero essere considerati quelli posti in essere: a) violazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 da parte del responsabile del Servizio tecnico, il quale, *contra legem*, sostituendosi al sindaco, nella sua veste di organo del Governo, avrebbe adottato, in difetto assoluto di attribuzioni e di competenza, le ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica n. 4 dell'11 gennaio 2013 e n. 22 del 28 marzo 2013 per l'abbattimento di uno stabile pericolante; b) violazione dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'art. 13 del regolamento comunale per la disciplina delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (delibera n. 56/19994) concernenti il divieto dell'installazione di impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale; il responsabile dei Servizi lavori pubblici e ambiente e territorio, in assenza del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Pescasseroli e sulla base di un superato tariffario del 1994 ingiustificatamente mai aggiornato, disattendendo le disposizioni di legge procedurali in materia di autorizzazione ed in contrasto con quanto prescritto in materia dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 23, e dal regolamento di attuazione del codice stesso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articoli 47-56, avrebbe concesso, gratuitamente, ad una società pubblicitaria, per un lungo periodo di 6 anni, la irregolare installazione di una serie di impianti pubblicitari senza alcun organico criterio di localizzazione, senza alcun rispetto delle direttive normative relative la salvaguardia delle bellezze ambientali e paesaggistiche, senza la preventiva consultazione con l'ente parco e senza alcuna attenzione alle prescrizioni dell'art. 14 della legge n. 1497 del 1939 e successive modificazioni; impianti che, *rebus sic stantibus*, risulterebbero abusivi a tutti gli effetti di legge anche in forza dell'art. 55 del regolamento di attuazione del codice della strada giacché sarebbero privi delle obbligatorie targhette metalliche di identificazione con su inciso il numero dell'autorizzazione, il punto dell'installazione e la data di scadenza; c) l'affidamento

della gestione degli impianti di risalita in regime di sequestro giudiziario alla società Alta Quota Srl per la durata di 20 anni, dal 2014 fino al 2034, al canone fisso annuo di 265.000 euro, con il solo adeguamento alle variazioni dell'indice Istat (Istituto nazionale di statistica) dei prezzi al consumo e con le spese per gli interventi straordinari e di adeguamento e di revisione a carico del Comune; la società Alta Quota, i cui soci fondatori sono l'ex vicesindaco, un ex consigliere comunale e altri 2 imprenditori locali, sarebbe stata costituita in vista dell'indizione della gara di appalto: tale affidamento ha, illogicamente, determinato in 20 anni l'affidamento della gestione al prezzo fisso di 265.000 euro annui, a totale danno patrimoniale per il proprietario degli impianti ed a totale danno erariale per le casse comunali in ragione della diminuzione del valore del canone che nominalmente rimane sempre di 265.000 euro nell'arco dei 20 anni e del mancato maggiore introito derivante dall'adeguamento e dall'aggiornamento del canone alle dinamiche del mercato ed alle variazioni del valore della moneta, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, verificata la veridicità dei fatti esposti, non ravvisino la sussistenza di quei presupposti di fatto e di quelle condizioni giuridiche che richiedono di intervenire urgentemente con le adeguate iniziative nei confronti del sindaco e del segretario comunale affinché esercitino in pieno il loro potere di indirizzo e di vigilanza ed esplicino le loro funzioni di vertice assicurando il coordinamento interno, al fine di recuperare *in toto* la legalità e la correttezza amministrativa, riportando nell'alveo del rigore amministrativo e contabile, dell'imparzialità, della trasparenza e del produttivo ed efficiente impiego delle risorse professionali dirigenziali;

se, in via suppletiva e per quanto di competenza, previa audizione conoscitiva con il vertice politico-amministrativo del Comune di Pescasseroli, non ritengano di dover promuovere, con l'apporto dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, tra i dirigenti ministeriali e quelli comunali scambi informativi finalizzati all'individuazione degli eventuali apporti migliorativi e correttivi all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, tali da assicurare, nei modi di legge, il superamento e l'eliminazione degli anomali comportamenti omissivi e commissivi, gli straripamenti ed i travisamenti di potere, le decisioni arbitrarie, gli sprechi e la dispersione delle risorse pubbliche.

(4-03362)

[PAGNONCELLI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il nuovo ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo è stato oggetto di investimenti pari a 454.504.947,86 euro, con oltre il 50 per cento a carico dello Stato (nella misura di 244.634.817,34 euro);

il ruolo strategico che storicamente l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ricopre all'interno del panorama sanitario lombardo, svolgendo un prezioso e insostituibile servizio, non solo per la popolazione del territorio di Bergamo e della sua provincia ma anche rispetto ai pazienti che arrivano dalle altre regioni italiane, con un alto numero di ricoveri effettuato in media ogni anno (quasi 42.000), di cui quasi 2.000 (1.950) provenienti da fuori regione;

è noto l'elevato livello di questa struttura ospedaliera che, unica sul territorio lombardo, esegue ogni tipo di trapianto su pazienti di età sia adulta, sia pediatrica, nonché l'alto grado di complessità delle prestazioni medico-ospedaliere garantite con una media di 300 trapianti all'anno e un numero di prestazioni ambulatoriali totali erogate superiore ai 3 milioni e mezzo (3.150.000);

considerato che:

è imminente l'avvio del percorso di riforma della sanità lombarda, con l'approvazione nella Giunta della Regione Lombardia del 23 settembre 2014 della prima bozza di proposta, nelle prossime settimane all'attenzione della commissione consiliare competente e, successivamente, oggetto di discussione per l'approvazione definitiva del Consiglio regionale;

delle ipotesi di ottimizzazione più volte enunciate che sembrerebbero prevedere, all'interno dei processi di aggiornamento del sistema sanitario lombardo, un possibile accorpamento anche delle aziende ospedaliere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di mettere in atto, nell'ambito delle proprie

competenze, tutte le misure necessarie di propria competenza affinché, alla luce degli importanti investimenti riservati da parte dello Stato per la realizzazione del nuovo ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, continui ad essere garantita l'autonomia di questa azienda ospedaliera nell'ambito del progetto di riforma del sistema sanitario lombardo.

(4-03363)

[PAGNONCELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2015)", all'articolo 1, comma 299, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del piano economico e finanziario;

dispone anche che alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero e che il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta;

in un articolo pubblicato sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" del 28 dicembre 2014, viene testualmente riportato: "alla fine l'ha avuta vinta l'autostrada Brebemi-A35. Il Governo attraverso la legge di stabilità 2015, recentemente approvata, ha infatti stanziato il contributo pubblico che la società concessionaria Brebemi spa aveva chiesto per riequilibrare il suo piano economico";

la Regione Lombardia a sua volta, con un emendamento proposto dall'assessore al bilancio, nell'ultima sua legge di bilancio, ha stanziato 20 milioni all'anno dal 2015 al 2017 (proprio i 3 anni non coperti dal finanziamento dello Stato);

il presidente della Brebemi SpA, Francesco Bettoni, in un'intervista apparsa su organi di stampa il 30 dicembre 2014, parlando del contributo da lui più volte auspicato riferisce: "per ora è certo quello della Regione Lombardia (60 milioni), su quello dello Stato aspettiamo informazioni dal Governo";

il 31 dicembre 2014, sulla medesima questione è intervenuto "il Fatto Quotidiano", sollevando dubbi sulla legittimità dell'operazione;

risulta all'interrogante che numerosi altri organi di stampa locali e nazionali ("Corriere della Sera" e "la Repubblica"), anche su segnalazione di Legambiente, hanno riferito del rischio che la materia possa finire sotto la lente di ingrandimento dell'Unione europea per violazione delle norme sugli appalti, delle norme sulla concorrenza e per il configurarsi di aiuti di Stato illegittimi;

la grande opera è stata premiata dall'Unione europea come migliore *project financing* italiano e uno dei migliori a livello europeo;

risulta, altresì, all'interrogante che la Cassa depositi e prestiti e la BEI (Banca europea degli investimenti), ambedue istituzioni pubbliche, hanno finanziato la Brebemi, cioè l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano;

molti proprietari di terreni, in gran parte agricoltori, espropriati per la realizzazione dell'opera, nonostante siano passati parecchi anni dalla perdita della disponibilità delle loro aree, non sono stati ancora risarciti. Tale circostanza ha rappresentato motivo di crisi di alcune aziende che, senza il dovuto ristoro da reinvestire nelle attività, non hanno potuto continuare a produrre,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto rappresentato dagli organi di stampa e delle autorevoli fonti citate;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere le opportune iniziative al fine di tutelare gli investitori della Brebemi e tutti i creditori ai vari livelli, oltre all'immagine del nostro Paese in Europa e nel mondo.

(4-03364)

[MATTEOLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro), nonostante la crisi che ha investito il settore aereo, è cresciuto in termini di volume di traffico passeggeri, del 10,41 per cento rispetto alla media nazionale del 4,5 per cento;

nel 2014 l'aeroporto lametino ha registrato un volume di traffico passeggeri pari a 2.441.485 unità;

dal 1° febbraio 2015 verranno cancellati voli per Torino e ridimensionato il numero dei voli per Milano Linate;

la Calabria ha bisogno di rilanciare la propria economia anche garantendo servizi efficienti;

la regione non è dotata di una rete di trasporti adeguata agli *standard* del Centro e del Nord Italia e, in particolare, il trasporto ferroviario, già carente, non sarebbe in grado di sopperire a tagli di tratte nel settore aereo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per assicurare il mantenimento dei collegamenti aerei con il Nord Italia, anche alla luce dell'imminente evento Expo di Milano;

se non ritenga di porre in essere ogni intervento utile a scongiurare questa ulteriore penalizzazione nei collegamenti tra la Calabria e il Centro-Nord;

se, infine, non consideri questi tagli nei trasporti profondamente deleteri per lo sviluppo turistico della regione.

(4-03365)

MANDELLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che:

la direttiva 2009/138/CE (cosidetto Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione è volta all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno;

essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee sviluppano il sistema Solvency II, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione. Solvency II è dunque un nuovo contesto di regolamentazione, volto a conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi;

nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/138/CE, si può constatare la volontà di eliminare, senza una sostanziale ragione né di contenuto né normativa, tutti i riferimenti preesistenti relativi all'attuario iscritto all'albo professionale che rappresenta una figura essenziale nel settore assicurativo per garantire terzietà ed equilibrio dei conti economici in uno dei settori vitali del Paese;

sotto il profilo normativo-giuridico non risulterebbe né all'interno della direttiva, né all'interno della legge delega che vi fosse prevista la volontà di eliminare la figura professionale. Tanto più che non viene mai menzionata la possibilità di un'estensione della delega oltre il mero recepimento della direttiva Solvency II;

sussisterebbe quindi a priori a giudizio dell'interrogante un palese eccesso di intervento normativo così come un difetto di recepimento laddove, ad esempio, l'articolo 35, comma 2, lettera c) e l'articolo 68, comma 2, lettera c) non sono stati recepiti;

quanto sopra assume maggior rilievo se si considera che dal nuovo codice delle assicurazioni (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni) permane la continuità dei bilanci civilistici basati sul principio del costo storico e quindi il mantenimento delle attuali regole, nell'ambito delle quali è prevista dalla normativa la presenza dell'attuario incaricato vita, attuario incaricato RCA, attuario incaricato dalla società di revisione, nonché l'intervento dell'attuario nella predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica allegata al programma di attività per la richiesta di autorizzazione di una nuova compagnia di assicurazioni o in caso di estensione di rami, vita e danni;

sotto il profilo internazionale, si osserva che, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo la professione attuariale è in una fase di grande sviluppo; d'altronde non è un caso il notevole rilievo dato alla funzione attuariale nella direttiva UE citata, proprio perché elemento indispensabile e necessario per lo svolgimento dell'attività assicurativa e universalmente riconosciuto come valutatore primo ed unico dei rischi per le specifiche, complesse ed uniche competenze che possiede;

le competenze dell'attuario si acquisiscono tramite un corso di laurea che si sviluppa in 5 anni e

termina con un esame di Stato (aggiornato nel tempo allo sviluppo delle dinamiche attuariali e del mercato) e sono costantemente aggiornate attraverso la formazione continua cui l'iscritto all'albo è obbligatoriamente sottoposto. Giova altresì ricordare che l'ordine professionale degli attuari è stato istituito con legge n. 194 del 1942, ed è tutelato dalla Costituzione, come tutte le professioni regolamentate (art. 33, comma 5), e da specifiche normative (l'ultima risulta la riforma delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012);

considerato che:

sotto il profilo del mercato del lavoro, si osserva come, fin dagli anni '50, l'attuario abbia certificato le riserve matematiche nel ramo vita e alla fine degli anni '70 sia stata introdotta la figura dell'attuario incaricato dalla società di revisione per la certificazione delle riserve tecniche. Successivamente è stata introdotta, per legge, la figura dell'attuario incaricato nel ramo vita (art. 31 del decreto legislativo n. 209 del 2005) e poi l'analoga nel ramo dell'assicurazione obbligatoria RCA (art. 34 del decreto legislativo n. 209 del 2005);

nel 2012 è stata introdotta altresì la certificazione obbligatoria da parte dell'attuario delle riserve tecniche dei fondi pensione che coprono direttamente i rischi biometrici così come il rendimento degli investimenti, o un determinato livello di prestazioni, oppure erogano rendite. Per tali incarichi, in alcuni casi, sono stati introdotti specifici requisiti di onorabilità e professionalità. Il ruolo svolto dagli attuari nei settori previdenziali e assicurativi è quindi stato ed è tuttora significativo e riconosciuto dal legislatore e dalle autorità di vigilanza. Lo stesso dicasi anche a livello europeo e mondiale con modalità diverse e variegate ma che tendono sostanzialmente a rendere l'attuario sempre più presente nei settori previdenziale e assicurativo;

sotto il profilo dell'adeguata revisione esterna del bilancio d'esercizio, si osserva come l'eliminazione della figura storica dell'attuario incaricato dalla società di revisione è a giudizio dell'interrogante del tutto irragionevole perché le riserve tecniche rappresentano di gran lunga l'aspetto più rilevante e significativo dello stato patrimoniale di una compagnia di assicurazioni vita e danni;

sotto il profilo degli effetti sui controlli e sul bilancio di esercizio, si osserva che lo scenario che si delineerebbe con tali interventi sul codice delle assicurazioni sarebbe quello di un bilancio d'esercizio non soggetto ad alcuna verifica prevista dalla normativa da parte di un professionista, né contemplata all'interno di specifiche funzioni aziendali. Sostanzialmente sparirebbe il controllo di terzietà con gravi rischi circa la verifica della sufficienza delle riserve tecniche;

sotto il profilo della funzione attuariale prevista dalla medesima direttiva UE, si osserva che non si è tenuto minimamente conto della recente quanto importante circolare dell'ordine degli attuari sulla funzione attuariale emanata il 18 dicembre 2014 ed inviata sia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sia al Ministero dello sviluppo economico, nella quale sono state fornite indicazioni in particolare sull'organizzazione, i requisiti e i conflitti di interesse;

a giudizio dell'interrogante le professioni regolamentate da sempre rappresentano un valore sociale ed economico per il Paese ed il loro contributo di professionalità e competenza è cruciale nel delicato contesto economico attuale. La categoria degli attuari detiene alti e consolidati livelli di competenze nell'ambito della previdenza e delle assicurazioni e i suoi iscritti operano quotidianamente avendo come riferimento l'etica e la deontologia professionale al servizio dei cittadini e delle istituzioni, si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per non eliminare la figura dell'attuario iscritto all'albo professionale in sede di recepimento della direttiva 2009/138/CE, atteso che la sua attività è assolutamente necessaria per garantire l'equilibrio tecnico-economico delle imprese.

(4-03366)

DLGIACOMO, AIELLO, GENTILE, BILARDI, VICECONTE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali del 10 luglio 2014 è stato approvato il

"nuovo piano nazionale di accoglienza" per le politiche immigratorie;
il piano al punto 3 recita testualmente: "appare necessario programmare la distribuzione dei migranti secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale: 1) omissis. 2) esclusione sia dei Comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia Comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza. 3) omissis";
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
in Molise il tavolo di coordinamento regionale ha individuato come centro *hub* di accoglienza di ben 400 migranti il villaggio di legno situato a San Giuliano di Puglia (Campobasso), tristemente noto per essere il comune al centro del cratere del sisma del 1° ottobre 2002 che causò la morte di 27 bambini di una scuola elementare;
il comune insiste in un territorio caratterizzato da vie di comunicazione disastrose, dall'assenza di idonee strutture sanitarie di emergenza e dalla mancanza di sufficienti presidi delle forze dell'ordine che dovrebbero vigilare sulla nuova situazione, e tutta l'area presenta una situazione socio-economica allarmante,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti di propria competenza si intenda adottare per sospendere la decisione che individua il comune di San Giuliano di Puglia come centro *hub* regionale per il Molise, e per riformare la decisione del comitato di coordinamento regionale che contrasta con tutta evidenza con le disposizioni del nuovo piano di accoglienza.

(4-03367)

[SAGGESE](#), [ALBANO](#), [ASTORRE](#), [CUOMO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FAVERO](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [PAGLIARI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

a norma dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri procede ad una ricognizione dei posti in esubero di Province e Città metropolitane da destinare a ricollocazione attraverso processi di mobilità;

la mobilità opera in via prioritaria per la ricollocazione dei dipendenti in esubero di Province e Città metropolitane presso gli uffici giudiziari, senza obbligo per le amministrazioni di provenienza di versare il 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito all'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

nelle more del completamento del processo di riordino, alle amministrazioni è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, pena la nullità delle medesime;

considerato che:

con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Concorsi ed esami del 20 gennaio 2015, n. 5, il Ministero della giustizia ha indetto una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 1.031 posti a tempo pieno e indeterminato;

il bando appare difforme dalle disposizioni richiamate, poiché rivolto indistintamente a tutti i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, senza prendere in considerazione né il criterio di priorità né quello della non onerosità del trasferimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di dover intervenire ai fini del coordinamento tra le procedure di mobilità relative al personale del Ministero della giustizia e il riassetto organizzativo delle Province e delle Città metropolitane;

se il Ministro della giustizia intenda procedere ad eventuale modifica o integrazione dell'avviso al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015.

(4-03368)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nei primi anni '80 veniva realizzato, dall'ex ufficio aeroporti dell'allora Assessorato regionale per i

lavori pubblici, nel porticciolo di Sferracavallo, borgo marinaro del comune di Palermo (via scalo di Sferracavallo), un avamposto della Capitaneria di porto con l'intento di destinarlo ad attività di soccorso e di recupero a mare in caso di incidente aereo;

l'opera, ormai in disuso ed in stato di totale abbandono, non entrò mai in funzione a causa del mancato finanziamento delle opere di protezione a mare delle banchine di attracco dei mezzi nautici di soccorso;

la struttura, che non è mai stata posta in sicurezza, oltre a costituire fonte di gravi rischi per l'incolumità dei numerosi bagnanti, rappresenta un vero e proprio sfregio permanente alla bellezza di uno dei tratti più belli e suggestivi della costa siciliana;

considerato che:

la Direzione centrale manutenzioni, contratti e beni confiscati dell'Agenzia del demanio, tra gli interventi validati dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'anno 2015, ha previsto l'inserimento dell'intervento codice n. INT_PROV_7366, che prevede lo stanziamento di 97.500 euro per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del porticciolo di Sferracavallo;

secondo l'Assessorato per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, come da nota n. 82/Gab del 9 gennaio 2014, in mancanza di ingenti interventi di protezione dell'area non sarebbe utile né tanto meno vantaggioso per l'amministrazione programmare interventi riguardanti il manufatto, se non la totale demolizione ed il ripristino dell'area allo stato originario;

a parere degli interroganti, anche alla luce delle considerazioni dell'Assessorato e delle varie istanze rappresentate dai comitati di cittadini presenti nella borgata marinara, sarebbe opportuno che eventuali risorse fossero destinate all'abbattimento dell'immobile e al recupero della spiaggia, liberandola definitivamente da un vero e proprio "ecomostro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede di approvazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, non intenda, nell'ambito delle opere di manutenzione straordinaria del porticciolo di Sferracavallo, prevedere per quanto di competenza la demolizione del manufatto ed il ripristino dei luoghi, restituendoli alla loro primitiva bellezza.

(4-03369)

[CATALEO](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Poste italiane SpA è un'impresa con socio unico rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze; l'azienda garantisce un servizio pubblico essenziale ed è tenuta a garantirlo su tutto il territorio nazionale; preposto quindi alla vigilanza sugli atti posti in essere dalla *governance* aziendale è il Governo;

in data 22 luglio 2014 viene presentato il piano aziendale di Poste SpA in cui si prefigura la volontà di ridefinire il servizio universale postale, che appare, a detta di Poste SpA, non più sostenibile dal punto di vista economico per focalizzarsi, invece, su settori a più alta redditività quali logistica e servizi postali, prevalentemente nell'ottica dell'*e-commerce*, pacchi e servizi di pagamento anche alle imprese, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni;

i servizi, quali il recapito a giorni alterni e il recapito della corrispondenza, organizzati secondo criteri non meglio definiti di "qualità" e non di quotidianità, a parere degli interroganti comporteranno ulteriori tagli di personale;

recentemente Poste italiane SpA ha intrapreso un processo di internalizzazione del servizio recapiti, riducendo il numero delle agenzie di recapito di cui servirsi nonché il numero di città coperte dal servizio stesso;

il carico di lavoro derivante interesserà un organico che da tempo è fortemente carente e non riesce a rispondere alle necessità dell'utenza, come confermano servizi stampa e televisivi di questi giorni;

numerose agenzie, a seguito del mancato rinnovo degli appalti, si trovano dinanzi una scelta obbligata, chiudere o ridurre drasticamente il personale, come sta avvenendo in Italposte Srl, servizio recapiti operante nel territorio di Roma, che in data 12 dicembre 2014 ha notificato ai propri lavoratori l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, *ex art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991*, per 83 lavoratori

per motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative alla collocazione in mobilità del personale;

considerato che:

il patrimonio imprenditoriale, dato dalle agenzie di recapito, costituisce una risorsa strategica indispensabile a garantire un adeguato livello del servizio pubblico nell'ambito del recapito postale;

a giudizio degli interroganti Poste italiane non sarà in grado di fronteggiare l'aumento del carico di lavoro derivato dall'internalizzazione con il solo personale attualmente in servizio che continua a presentare forti carenze strutturali;

nel piano industriale presentato da Poste italiane sono previste assunzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti ed in particolare delle specifiche del piano industriale in merito alle nuove assunzioni nonché delle linee guida del piano stesso che non prevedono tra gli *asset* primari il recapito;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi affinché Poste italiane SpA intervenga a salvaguardia delle condizioni occupazionali, anche per i lavoratori di Italposte Srl, nonché a garanzia della qualità e della certezza del servizio, rinnovando tutti gli appalti o internalizzando, a livello nazionale, oltre ai servizi anche i lavoratori attualmente impiegati nelle agenzie appaltatrici.

(4-03370)

[CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [DONNO](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 23 settembre 2006 veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la deliberazione n. 96 del CIPE del 29 marzo 2006, con la quale fu approvato il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";

nel gennaio 2010, con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", il commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 agosto 2009, n. 3802, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, degli articoli 11 e 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802, nella qualità di soggetto aggiudicatore dei lavori, comunicò l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della superstrada, già precedentemente dichiarato di pubblica utilità;

con il decreto n. 10 del 20 settembre 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto in data 8 ottobre 2010, il commissario delegato portò a termine il procedimento suddetto e approvò il progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, peraltro non integralmente;

tali complessivi atti adottati nel citato procedimento vennero impugnati da cittadini ricorrenti avanti il TAR del Lazio e tali procedimenti (n. 9983/2010 e n. 9985/2010) sono ancora pendenti poiché il TAR, con le ordinanze n. 6254 e n. 6255 del 21 giugno 2013, sollevò la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 2012, promulgata successivamente alla pronuncia, da parte del TAR Lazio, di 2 sentenze (n. 9232/2011 del 24 novembre 2011 e n. 10184/2011 del 24 dicembre 2011) con le quali il giudice amministrativo aveva annullato i medesimi provvedimenti;

nonostante la pendenza del procedimento avanti la Corte costituzionale, il commissario straordinario, il 19 marzo 2014, ha emesso i decreti di esproprio dei terreni che, in parte, sono stati notificati agli esponenti e, in parte, sono ancora in corso di elaborazione;

considerato che:

in data 31 luglio 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Silvio Berlusconi,

considerato "il grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini", firma la "dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni Treviso e Vicenza";

tale dichiarazione segue una nota del 25 giugno 2009 a firma del presidente della Regione Veneto *pro tempore* Giancarlo Galan, con la quale si rappresenta l'esigenza di dichiarare lo stato di emergenza "al fine di poter sbloccare la procedura ed avviare la realizzazione di un'opera che andrebbe a superare una vera emergenza determinata dal traffico nel territorio regionale";

a parere degli interroganti, il provvedimento in rassegna costituisce una violazione ed un abuso dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza, ipotizzata per finalità strumentali, è carente degli elementi necessari a dare giustificazione all'emergenza e al fatto che essa sia fronteggiabile solamente con l'impiego di mezzi straordinari;

in seguito, si sono succedute innumerevoli proroghe dello stesso stato d'emergenza a partire dalla prima, sopraggiunta a breve distanza dalla scadenza che era stata fissata al 31 luglio 2010. Tutte le proroghe, generate da richieste della presidenza della Regione Veneto, a parere degli interroganti sono avvenute per le solite ragioni strumentali e si sono concluse con la rituale proroga motivata a partire dal permanere di situazioni che, di volta in volta, sono state ritenute esistenti, pure in assenza di qualsiasi riscontro obiettivo e verificabile che non fosse costituito dalla semplice affermazione del permanere di tali condizioni;

risulta agli interroganti che, a riscontro degli elementi necessari per dichiarare l'esistenza dello stato d'emergenza o per prorogarla, sono disponibili affermazioni generiche che non misurano uno specifico fenomeno, né individuano un evento storico, né un'impossibilità di realizzazione per via ordinaria di ciò che, in effetti, deve costituire il riparo della voluta emergenza né, tantomeno, alcuna attività di competenza di sindaci e prefetti che possa motivare a riconoscere la benché minima emergenza sul territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e, meno ancora, sul territorio sul quale il commissario opera, ovvero quello delle due province;

secondo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogata fino a ulteriori 180 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2013 non sono possibili proroghe o durate abnormi di uno stato d'emergenza come quello in esame, che invece dura dal 31 luglio 2009,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda, nell'ambito di competenza, attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di accertare la legittimità dell'emergenza dichiarata con l'ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009 e, in caso di esito negativo, come intenda agire per accertare le eventuali responsabilità e per ripristinare la legalità.

(4-03371)

LUMIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Ansaldo Breda è la principale società italiana di costruzioni di rotabili per il trasporto su ferro del gruppo Finmeccanica, nata nel 2001 dalla fusione di "Ansaldo Trasporti", specializzata negli azionamenti dei veicoli e nelle apparecchiature elettriche di bordo, e "Breda costruzioni ferroviarie", leader mondiale nel campo dei materiali ferroviari e tranviari. Entrambe le società derivano da storiche aziende: la "Giovanni Ansaldo", costituita nel 1854 a Genova, a cui si deve la prima locomotiva a vapore italiana, e la "Società italiana Ernesto Breda" fondata nel 1886 a Milano e che già nel 1907 consegnava la millesima locomotiva della sua produzione;

annovera 4 sedi operative sul territorio nazionale, a Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, dove prendono vita i treni, le metropolitane, i *tram* di tutto il mondo grazie anche a moderni *asset* industriali. Oggi è arrivata a contare circa 2.300 dipendenti. Le competenze principali riguardano la concezione sistemistica del veicolo completo, la progettazione e costruzione delle parti meccaniche

(cassa, carrello), la progettazione e costruzione di equipaggiamenti elettrici di trazione e ausiliari (convertitori, motori, controlli), il *service* nelle sue attività di *revamping*, manutenzione e *upgrading*; considerata la difficile situazione economica in cui versa la società da circa 2 anni, il gruppo dirigente di Finmeccanica, nel perseguimento della propria strategia di mercato, ha annunciato la volontà di cedere il gruppo Ansaldo Breda;

come si apprende dalla stampa, emergono notizie sulle trattative in corso per la vendita degli stabilimenti Ansaldo Breda ai giapponesi del gruppo Hitachi, con esclusione dello stabilimento che ha sede nell'area industriale di Carini (Palermo). Tale notizia ha destato evidenti preoccupazioni tra i 160 lavoratori dello stabilimento palermitano che dovrebbe seguire il destino degli altri stabilimenti e non essere relegato ad un ruolo di marginalità, come spesso è accaduto e continua ad accadere per le aziende dislocate nel Meridione. L'allarme è stato lanciato più volte dai sindacati, in particolare la CGIL di Palermo e la FIOM CGIL. Il futuro dei lavoratori siciliani è sempre più incerto e la penalizzazione dello stabilimento siciliano è sempre più evidente,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere affinché le sorti dello stabilimento industriale siciliano seguano quelle degli altri stabilimenti italiani della Ansaldo Breda;

quali iniziative vogliano intraprendere per tutelare il posto di lavoro dei 160 operai dello stabilimento e garantire il rilancio tecnologico e produttivo del sito di Carini.

(4-03372)

[FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, al comma 1, dispone che "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi";

la legge n. 104 del 1992, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", sancisce all'articolo 3, comma 3, che alcuni soggetti la cui condizione di disabilità si connota come "grave", ovvero affetti da minorazione, singola o plurima e con ridotta autonomia personale, hanno diritto ad interventi assistenziali e terapeutici permanenti da parte dei servizi pubblici;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, all'art. 25, lett. c), prevede specificamente che gli Stati devono fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, ed erogati il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

il Ministero della sanità, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel maggio del 1998 ha emanato le "Linee guida per le attività di riabilitazione". Tale atto sancisce che per ogni soggetto sottoposto ad interventi riabilitativi deve essere elaborato un progetto riabilitativo individuale, all'interno del quale è elaborato il "programma riabilitativo" che definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti (in particolare le modalità della presa in carico da parte di una specifica struttura dell'area riabilitativa), la verifica degli interventi;

il comune di Troia è una cittadina in provincia di Foggia, di circa 7.500 abitanti, che ospita un centro di riabilitazione dotato di palestra ed attrezzatura adeguata per la riabilitazione. Tale struttura però, risulta, a detta dei suoi abitanti, sottoutilizzata in quanto tratta solo pazienti adulti e rimane aperta solo per metà giornata;

in questa cittadina vi sono almeno 10 casi di bambini disabili, affetti da malattie gravi e che rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1998, che, a causa del limitato uso della struttura, sono costretti a ricevere i loro trattamenti fisioterapici nei dipartimenti di riabilitazione di Lucena e Foggia, collocati a 25 chilometri da Troia. Questi pazienti e i loro genitori si trovano, in sostanza, a dover percorrere per 3 volte a settimana 50 chilometri, tra andata e ritorno, per

raggiungere i centri di riabilitazione. Tale situazione appare per gli interessati insostenibile, sia per i disagi collegati al trasporto dei piccoli pazienti disabili, alcuni dei quali peraltro affetti da osteogenesi imperfetta, sia per i costi che, nel lungo periodo, costituiscono per le famiglie un certo gravame; alcuni genitori di questi bambini hanno denunciato la loro critica condizione ripetutamente ed in vario modo, anche indirizzando formale esposto (nel febbraio 2014) a più soggetti istituzionali, tra cui i responsabili dell'azienda sanitaria locale di Foggia, il sindaco di Troia, l'assessore per il *welfare* della Regione Puglia e l'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di Roma;

a seguito di tale esposto e dopo oltre un anno di "estenuanti trattative" tra famiglie e istituzioni è stata riconosciuta la possibilità di svolgere fisioterapia *in loco*, ovvero presso il centro riabilitativo di Troia, solo a 4 pazienti residenti e per sole 3 ore a settimana. Le 3 ore di terapia a settimana, è bene precisarlo, sono totali, ovvero da dividere per i 4 pazienti. Dunque, questi 4 bambini godono di un intervento riabilitativo della durata di 45 minuti a settimana, in difformità assoluta alle prescrizioni del loro Piano individuale di intervento (che ne prevede 3 ore a settimana) e con evidente lesione del loro diritto alla cura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di porre in essere, per quanto di competenza, specifici controlli su tutto il territorio nazionale per monitorare l'effettiva attuazione della normativa vigente in materia di disabilità;

quali siano, a livello regionale, i criteri di assegnazione dei pazienti ai diversi centri di riabilitazione e se tali criteri siano conformi in particolare ai dettami dell'articolo 25 della Convenzione Onu;

se non intendano attivarsi presso le sedi di competenza affinché venga verificato se nel comune di Troia siano state perpetrate violazioni al diritto di cura e di assistenza dei bambini disabili coinvolti e se le strutture di riabilitazione sul territorio siano utilizzate secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

(4-03373)

[PETROCELLI](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa, in un articolo de "Il quotidiano della Basilicata" del 23 gennaio 2015, che il presidente della Provincia di Matera, Francesco De Giacomo, con decreto presidenziale n. 15 del 30/12/2014 prot. n. 0037765, ha conferito l'incarico di capo gabinetto ad un soggetto esterno con trattamento economico commisurato a quello dirigenziale, che si aggirerebbe intorno ai 90.000 euro annui;

in particolare il presidente De Giacomo ha affidato l'incarico di capo gabinetto a Carmine Lisanti, alimentando le polemiche sulle nomine esterne in un momento in cui è aperto il caso degli esuberi nel personale della Provincia di Matera;

il presidente De Giacomo ha giustificato questo atto di assunzione *ad personam* affermando nel decreto di nomina che "appare necessario conferire l'incarico di capo gabinetto ad un soggetto esterno altamente qualificato non essendo possibile ricorrere al già insufficiente personale direttivo e dirigenziale in servizio presso questo ente";

il decreto di nomina è stato contestato da alcuni consiglieri provinciali in quanto illegittimo ed illegale per violazione di leggi e regolamenti considerato che non è stato indetto un bando di avviso pubblico a riguardo, non è stata esperita alcuna procedura amministrativa interna tra i dipendenti ed è stato violato l'articolo 12 del regolamento dell'organizzazione dei servizi e uffici, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n.47 del 2011, modificato con deliberazione di Giunta n. 56/2013;

l'articolo 12 del regolamento, voluto dal precedente presidente Stella, prevede che per formare l'ufficio di gabinetto e lo *staff* operativo, di cui il presidente della Provincia può disporre, occorre prioritariamente ricorrere al personale interno;

considerato che:

in data 29 gennaio 2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno emanato la circolare n. 1/2015 recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", legge di stabilità per il 2015;

la circolare, in riferimento ai commi 418 e 420 della legge di stabilità per il 2015 che dispongono per le Province e le Città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente, stabilisce alla pagina 5, lettera e): "divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli art. 90 e 110 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). I rapporti in essere ai sensi del predetto art. 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi. Alle province è preclusa in modo assoluto, (...) la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi di contratto) del TUEL". Rispetto all'art. 90 il divieto interviene impedendo l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che per supportare il presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto art. 90;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la giustificazione addotta dal presidente De Giacomo per affermare la necessità di nomina di un soggetto esterno al personale della Provincia non risulta supportata da alcuna procedura amministrativa, valutativa e di disponibilità necessaria e opportuna per criteri di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità, pubblicità e snellezza a cui si deve attenere un ente;

con decreto presidenziale n. 6 del 20 novembre 2014 il presidente De Giacomo aveva provveduto ad ufficializzare un'ulteriore nomina esterna individuando Silvio Donadio quale addetto alla segreteria facente parte dello *staff* operativo di presidenza;

all'interno dell'amministrazione provinciale sono presenti dirigenti e funzionari con bagaglio professionale nel settore di competenza del capo di gabinetto;

la nomina veniva decisa mentre era in atto una mobilitazione dei dipendenti provinciali preoccupati per il loro futuro, visto che la legge di stabilità per il 2015 al comma 422 prevede ad individuare il personale che rimane assegnato agli enti (comma 421) e il personale che deve essere collocato in mobilità e dopo 2 anni licenziato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi affinché venga accertata la legittimità dell'incarico di capo di gabinetto conferito dal presidente della Provincia di Matera a Carmine Lisanti, in quanto, a parere degli interroganti, in netta contrapposizione con le disposizioni di legge, ed in particolare con quanto disciplinato dalla circolare n. 1/2015;

se non ritengano, qualora vengano provate le irregolarità sollevate, adottare tutte le opportune iniziative affinché si giunga alla revoca dei decreti di nomina riguardanti personale esterno alla Provincia ristabilendo la legalità ed impedendo sperpero di denaro pubblico.

(4-03374)

D'ADDA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'incomprensibile ed inaccettabile decisione adottata dalla direzione dell'ex KZ-Auschwitz-Birkenau di declassare e chiudere il memoriale italiano nel "blocco 21" del campo di sterminio di Auschwitz, strappandolo dal suo ambito naturale per trasferirlo altrove, sta suscitando scalpore e incredulità;

su tale decisione hanno manifestato il proprio profondo dissenso anche l'associazione "Gherush92 for human rights" e l'accademia di belle arti di Brera che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello affinché venissero adottate tutte le iniziative utili ad impedire la chiusura di un'opera di siffatta

importanza;

il memoriale italiano di Auschwitz è, infatti, un esempio unico, prezioso e originale di opera di testimonianza che passa attraverso il lavoro artistico e l'arte si fa carico del lavoro di testimoniare; esso è stato ideato e realizzato contestualmente alla dichiarazione di Auschwitz quale sito Unesco nel 1979, ne fa parte integrante e, pertanto, va considerato patrimonio mondiale dell'umanità;

proprio in questa scelta di campo operata all'inizio dall'ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) risiede la specificità e l'originalità di tale opera, che si impone in prima istanza come documento prezioso della storia italiana del Novecento e, non secondariamente, come esempio originale dell'arte contemporanea, riconosciuto, fra gli altri, dall'accademia di Brera;

valore artistico, storico ed educativo sono in essa inscindibili;

il memoriale italiano di Auschwitz e la sua collocazione nel blocco 21 ricordano e celebrano tutti gli italiani, donne e uomini ebrei, rom, omosessuali, dissidenti politici deportati nei campi di concentramento nazisti, fra i quali gli stessi autori dell'opera;

considerato che:

il memoriale in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio nazisti rappresenta un importante e irrinunciabile luogo della memoria, fondamentale in un momento in cui si vanno affermando pericolosamente tentativi negazionisti e una diffusa tendenza alla rimozione di quella tragica vicenda. Si ritiene perciò grave la decisione del Governo polacco di declassarlo e di chiuderlo,

per le loro peculiarità storicamente riconosciute, i campi di sterminio nazisti hanno rappresentato una delle tragedie più sconvolgenti nella storia dell'uomo;

rilevato, inoltre che il Governo Renzi con l'introduzione nella legge di stabilità per l'anno 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), dell'articolo 1, comma 162, che recita: «Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di un milione di euro quale contributo dell'Italia alla fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio», ha dimostrato una particolare sensibilità verso tale luogo della memoria riconoscendone il valore simbolico, culturale, storico ed artistico,

si chiede di sapere quali sollecite iniziative di propria competenza il Governo intenda assumere affinché il memoriale non venga rimosso dal blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz, sua parte integrante, e affinché venga riaperto al pubblico, restaurato e integrato con apparati didattici esplicativi e congrui, per garantire alle generazioni future la continuità spazio-temporale e spirituale di una memoria insostituibile e inalterabile.

(4-03375)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01606, della senatrice Montevocchi ed altri, sulle nomine di 12 direttori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

3-01607, della senatrice Montevocchi ed altri, sulla procedura di selezione pubblica, indetta nel 2015, per il conferimento degli incarichi di direttore museale;

3-01612, del senatore Tocci, sulla scadenza dei contratti dei ricercatori con progetti FIRB "Futuro in ricerca";

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01600, dei senatori Davico e Ferrara, sulla riorganizzazione dell'area portuale di Brindisi;

3-01604, della senatrice Padua ed altri, sul potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01615, del senatore Candiani, sui danni subiti da imprese agricole e zootecniche a seguito dell'incendio di un'azienda di gestione dei rifiuti in provincia di Terni;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01603, del senatore Vaccari ed altri, sull'attuazione delle misure di incentivazione del biometano;

3-01609, del senatore Scalia ed altri, sulla gestione dei contratti di sviluppo;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01611, della senatrice Pezzopane ed altri, sull'assunzione dei vincitori di un concorso per l'accesso all'INAIL;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01610, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla presenza di depositi di rifiuti tossici in provincia de L'Aquila.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 385a seduta del 27 gennaio 2015, a pagina 103, sostituire l'intervento del senatore Chiti con il seguente:

"Testo integrale della dichiarazione di voto in dissenso del senatore Chiti sui disegni di legge nn. 1385 e 1449

Per la seconda volta in pochi mesi, in una stessa legislatura, devo annunciare un voto in dissenso dal gruppo parlamentare del quale faccio parte: non parteciperò alla votazione finale sulla legge elettorale. E' una scelta non facile, tanto più per chi ha una formazione ed una esperienza politica come la mia, vissuta all'interno di un partito; per chi resta convinto del valore non semplicemente fondamentale, ma insostituibile del sistema dei partiti per la continuità della vita di una democrazia parlamentare.

Tuttavia sulla vicenda della legge elettorale si sono compiute ancora una volta - era avvenuto anche nel corso della riforma costituzionale - forzature di metodo per me inaccettabili, dal momento che il fine non può sempre essere invocato a giustificare mezzi che ridimensionano la facoltà del Parlamento, e dei singoli senatori, di intervenire, discutere e votare i singoli aspetti di un disegno di legge.

Non è necessario avere sensibilità profetiche per avvertire che prima o poi - e il mio timore è che avverrà abbastanza presto - questa incredibile leggerezza sulle regole, questa perdita collettiva di senso critico, della prudenza e della misura, presenterà conti pesanti e lo farà alle forze democratiche, in primo luogo a quelle della sinistra.

Ordini del giorno che diventano emendamenti preclusivi del confronto, dell'approfondimento e della decisione sulle varie opzioni presenti in una legge elettorale, non hanno precedenti nella storia del Senato: non li vivo come il prodotto di un'astuzia ingegnosa, bensì come una limitazione alla funzione del Parlamento. Altrettanto trovo incomprensibile la consueta aggiunta del contingentamento dei tempi non più eccezione ma regola: dove sta l'urgenza che lo giustifica? Se la legge elettorale fosse stata definitivamente approvata il 28 gennaio oppure il 4 febbraio quale danno sarebbe venuto alla nazione italiana o alle nostre relazioni internazionali? Nessuno.

Le forzature dei regolamenti non giovano al prestigio del Parlamento, della stessa democrazia, neppure quando abbiano l'avallo di forze progressiste. Anzi questo tipo di comportamenti produce ancor più nei cittadini disaffezione e sfiducia.

Questo è il primo aspetto che mi spinge a non partecipare al voto, come una forma di critica, che, se non sollevassi, sentirei come un venir meno ad un mio dovere.

Non sottovaluto l'irresponsabilità di decine di migliaia di emendamenti: l'ho apertamente denunciata.

Non sopporto, neppure per carattere, quella che a me appare spesso come una sorta di "goliardia istituzionale": ma va battuta con la politica - ed è possibile - non con forzature che, assumendola come una comoda sponda, limitano poi il ruolo dei parlamentari.

Il secondo rilievo riguarda il merito.

Do atto che il testo del Senato migliora la legge votata alla Camera: per l'unica soglia del 3%, come condizione per entrare in Parlamento; per quella del 40% alla lista per accedere al premio di maggioranza, senza dover ricorrere ad un secondo turno di ballottaggio; per la garanzia volta ad assicurare un più giusto equilibrio di genere.

Riconoscerlo corrisponde ad un atto di verità e dovrebbe - ma non ne sono certo - richiamare l'attenzione di ognuno sul fatto che le critiche, le sollecitazioni non sono automaticamente un freno alle riforme, un ostacolo per far dispetti: rappresentano contributi da valutare, per migliorare e rendere più coerente un disegno di rinnovamento della democrazia.

Aggiungo che se non ci fosse stato chi si batteva e avanzava critiche oggi le risposte più avanzate che tutti salutano, anche chi mai le aveva pubblicamente richieste, non ci sarebbero state.

Per me resta nella legge elettorale un deficit rilevante che, per la lettura complessiva che ne faccio, condiziona i suoi esiti, e non solo a breve termine: riguarda le modalità con cui sono eletti i deputati, attraverso cui si esprime la sovranità del popolo, la partecipazione dei cittadini, senza la quale una democrazia viene - consapevolmente o meno - scalzata dai suoi più robusti fondamenti.

Né mi si dica che questa valutazione è frutto di astratta indisponibilità, di una vecchia intransigenza ideologica.

Sì, lo riconosco, non mi è facile avere la flessibilità di una destra che predica l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e vota per escludere i cittadini dalla scelta trasparente dei senatori e poi della stessa maggioranza dei deputati.

Ma io, ed altri colleghi, abbiamo accolto responsabilmente varie mediazioni: rinuncia ai collegi uninominali e al doppio turno di collegio; accettazione delle preferenze; non irrigidimento su una percentuale - 80, 75, 70 per cento - purché fosse assicurato nella legge che una maggioranza di deputati verrà scelta direttamente dai cittadini.

Così non è. Ha prevalso il veto di Forza Italia che ha soprattutto a cuore le liste bloccate: più che di vincere le elezioni, l'obiettivo è quello di un numero di deputati nominati.

Rispetto le opinioni, ma non condivido né sono disponibile a questo che a me appare come un cedimento politico.

Mi va bene, sul serio, il coinvolgimento nelle riforme di Forza Italia: non invece un rapporto, nei fatti, pressoché esclusivo, né il riconoscimento di un diritto di veto.

A Provincie che ci sono, ma non sono elette direttamente dai cittadini; al Senato che ci sarà, ma verrà designato dai Consigli regionali non solo con procedure di secondo grado, ma soprattutto senza una automaticità bensì attraverso una molteplicità di trattative; si accompagnerà una legge elettorale che non stabilisce «PRIMA» quanti deputati saranno scelti in modo diretto dai cittadini. Il risultato si scoprirà ad elezioni avvenute. Unica certezza è che non saranno una maggioranza!

E' un esito che non posso né voglio condividere. Non posso dare con il mio voto il via libera ad una legge, che ha in sé questo grande deficit.

La sovranità dei cittadini in democrazia è affidata alle Costituzioni, alle regole elettorali, alle leggi, non all'arbitrio, alle convenienze o alla mutevole disponibilità dei partiti - mi riferisco alle pluricandidature, rimedio, si fa per dire, peggiore del male -, neppure là dove essi abbiano ruoli ed insediamenti ben più consistenti di quanto oggi purtroppo offra il sistema politico italiano.

Da qui il dissenso anche di merito.

Ho un rincrescimento: quello che non si avverta all'interno del gruppo, del partito, della maggioranza di governo, nei quali mi ritrovo, una uguale preoccupazione e non si sia perciò operato con convinzione per garantire in modo trasparente il diritto dei cittadini a scegliere direttamente i propri rappresentanti nelle istituzioni.

Qualche collega mi dice: forse hai ragione, ma così si creano difficoltà al governo. E' stato detto anche nel dibattito, in modo pubblico, motivando con queste ragioni la peculiarità tutta nostra di emendamenti che si firmano, ma non si votano.

No, il governo non può essere chiamato in causa per giustificare e coprire le nostre ambiguità e incertezze: su leggi costituzionali e leggi elettorali il primato è del Parlamento.

E' così ovunque e da sempre: è un punto cardine della vita democratica.

Dunque non è in gioco la fiducia al governo, ma quella relativa al merito, alle proposte di rinnovamento della democrazia, allo spazio che ci assumiamo la responsabilità di riconoscere alla sovranità dei cittadini, perché noi li rappresentiamo, non siamo i sovrani che concedono benevoli qualche diritto.

Pensiamo davvero che sia possibile alla lunga una democrazia rappresentativa senza un robusto e plurale sistema dei partiti, al tempo stesso senza uno slancio di fiducia e partecipazione dei cittadini? Per me non è così.

Da qui la mia differenziazione dal gruppo del Pd e la non partecipazione al voto.

Come ho detto, non è una scelta banale, presa a cuor leggero.

Che vi si risponda con personale cortesia come fanno i più, pur nel dissenso, oppure con inviti un po' gravi, ma che almeno hanno il pregio di essere pubblici, a farsi sostanzialmente da parte, un problema politico emerge e va oltre le stesse regole che consentono, su questi temi, una libertà di coscienza ed un'assunzione aperta delle proprie responsabilità. E' un problema che riguarda il rapporto tra coerenza con ciò che per noi è un valore irrinunciabile, comportamenti che ne discendono, condivisione di decisioni e di azioni con la comunità politica di cui si è parte. Se è solo un problema di ordine personale, allora è sufficiente, quando un disagio si rinnova, procedere ad una riflessione rigorosa sul senso del proprio impegno, sul significato del proprio ruolo.

Anche perchè non potendo nessuno di noi - certo non io - presumere di avere in tasca la verità assoluta ma semplicemente valori che si ritengono fondamentali, si devono mettere a fuoco i propri limiti, le proprie convinzioni, le compatibilità per ognuno ragionevoli e sostenibili. Insomma ciò che dà senso vero ad un impegno, ad una funzione.

Non si tratta - lo ripeto - di assumere come dogma l'avere ragione, sempre: si tratta di sapere dove siano, se ci sono, orizzonti e confini da sentire come comuni; se si preservi una identità, una caratterizzazione autonoma che, al di là delle convergenze istituzionali, ci distingua dalle componenti di destra.

Non c'è dunque bisogno - ve lo assicuro - bisogno di essere tirati per la giacca: questa riflessione è presente, mi accompagna ogni giorno.

Se invece il problema è più generale, politico in senso pieno, allora è necessario, per cercare di risolverlo, iniziare con il vederlo, riconoscerlo, non sottovalutarlo e metterlo sotto il tappeto, come si fa con la polvere.

Questo atteggiamento non servirebbe a niente e a nessuno.

O meglio: forse ad un po' di conformismo e di finto quieto vivere. Ma non è così che va avanti la politica e neanche la vita. Grazie."

Nel Resoconto stenografico della 382a seduta pubblica del 22 gennaio 2015, a pagina 382, l'emendamento 1.7001/257 (testo corretto) è sostituito dal seguente:

1.7001/257 (testo corretto)

COLLINA

Approvato

All'emendamento 1.7001, al numero 6), capoverso, lettera a), sostituire le parole: «tabella B» con le seguenti: «Tabella A-bis».

Conseguentemente dopo il numero 12 inserire il seguente:

«12-bis. Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. Le Tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalla seguenti:»

[Tabelle A-bis e A-ter](#)

1.5.2.3. Seduta n. 399 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

399a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,41).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 marzo.

Nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà l'esame del decreto-legge in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli. Nella seduta unica di domani sarà discusso il decreto-legge di proroga termini. Al fine di completare l'esame dei suddetti provvedimenti, per entrambe le sedute non è previsto orario di chiusura. Pertanto, l'informativa sugli incidenti di Roma e la seduta di *question time* non avranno luogo.

Il calendario della prossima settimana prevede il seguito dell'esame dei disegni di legge sui delitti contro l'ambiente e sul traffico di organi destinati al trapianto, nonché la discussione dei disegni di legge in materia di corruzione.

Nella settimana dal 10 al 12 marzo, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati i seguenti disegni di legge: ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori; adozione di minori da parte di famiglie affidatarie; divorzio breve; identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 12 marzo si terrà il *question time*.

Gruppi parlamentari, scioglimento

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto del venir meno dei requisiti per la sussistenza del Gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Regolamento.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 1209 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie
- Disegno di legge n. 1504 e connessi - Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e approvazione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 marzo:

Mercoledì	25	febbraio	pom.	h. 16,30	- Seguito disegno di legge n. 1749 - Decreto-legge n. 4, esenzione IMU terreni agricoli (<i>Voto finale entro il 25 febbraio</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>)
Giovedì	26	febbraio	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1779 - Decreto-legge n. 192, proroga termini (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 1° marzo</i>)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1779 (Decreto-legge n. 192, proroga termini) dovranno essere

presentati entro le ore 17 di mercoledì 25 febbraio.

Martedì	3	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1345 e connessi - Delitti contro l'ambiente (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito disegno di legge n. 922 - Traffico organi destinati al trapianto - Disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione
Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	10	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1209 - Adozione minori da parte di famiglie affidatarie - Disegno di legge n. 1504 e connessi - Divorzio breve (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 803 - Identificazione appartenenti Forze dell'ordine (<i>Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento</i>)
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	12	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1552 e connesso (Ratifica convenzione Aja protezione minori), 1209 (Adozione minori da parte di famiglie affidatarie) e 1504 e connessi (Divorzio breve) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 5 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 803 (Identificazione appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1749

(Decreto-legge n. 4 - Esenzione IMU terreni agricoli)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII	1 h.	3'
M5S		47'
AP (NCD-UDC)		47'
Misto		41'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		34'
LN-Aut		33'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		33'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1779

(Decreto-legge n. 192 - Proroga termini)

(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		30'

Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 4 ore e 30', di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		45'
M5S		33'
AP (NCD-UDC)		33'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		25'
LN-Aut		24'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		24'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo oggi avremmo forse potuto approvare all'unanimità il calendario, ma - ancora una volta - siamo costretti a far presente a quest'Assemblea che si è voluto, in modo a nostro avviso assolutamente inopportuno, arrivare a modificare il calendario, nel senso che la prevista informativa del Ministro dell'interno (che, peraltro, era stata indicata per le ore 18 non dall'opposizione, ma - immagino - dalla maggioranza e dalla Presidenza del Senato), è stata di fatto soppressa. Non si è voluto accogliere le proposte dell'opposizione di spostarla magari di un'ora o di un'ora e mezza, per esaminare prima gli emendamenti al decreto-legge IMU.

Per la verità, noi riteniamo abbastanza grave che, pur essendo prevista la presenza del ministro Alfano, è invece qui presente il vice ministro Bubbico. Riteniamo altresì grave che, davanti a fatti così gravi come quelli accaduti a Roma, non si sia ritenuto necessario mantenere l'informativa (quindi le comunicazioni del Ministro) e la possibilità per i Gruppi di poter almeno esprimere il proprio pensiero. Signor Presidente, francamente trovo ciò assolutamente grave. Non so se il ministro Alfano avesse paura dell'Aula del Senato, avendo già delegato al Vice Ministro questo compito.

È certo, però, che ancora una volta si perde l'occasione per poter far esprimere il Senato e anche per ottenere degli elementi di valutazione dal Ministro dell'interno, al fine di poter esprimere un giudizio più compiuto. Lo ritengo anche abbastanza grave - e mi dispiace che sia lei a presiedere, presidente Calderoli - perché torno a ripetere che la maggioranza e il Governo hanno fatto tutto da soli nello stabilire l'inizio dell'informativa alle ore 18. Il calendario viene modificato ancora una volta perché si è stati poco previdenti: ci saranno stati i soliti pasticci, non sono arrivati in tempo i pareri e le relazioni tecniche e quindi si va avanti con questa approssimazione. Però attenti, perché questa approssimazione non può essere scaricata sull'opposizione, per cui ogni volta che chiediamo qualcosa, cercando di fare delle proposte di buonsenso, veniamo tacciati di ostruzionismo. Nel caso specifico - questo è un caso da manuale - la maggioranza ha fatto tutto da sola. Quindi propongo che rimanga in calendario l'informativa del ministro Alfano alle ore 19, come avevamo proposto.

PRESIDENTE. È molto chiaro, senatrice De Petris.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, quanto sta avvenendo è ai limiti del surreale: c'è da rimanere davvero allibiti quando all'interno della Conferenza dei Capigruppo si sente dire che «non viene il Ministro dell'interno, ma alla fine che cosa è accaduto?». Non me lo sarei aspettato dal Capogruppo del Nuovo Centrodestra. Oppure quando si sente dire che in fondo non si è fatto male nessuno, che può venire il vice ministro Bubbico, in sostituzione del Ministro, e che anche se l'informativa si svolgesse la settimana prossima non cambierebbe nulla. Stiamo scherzando? Abbiamo chiesto un'informativa

urgente e non lo abbiamo fatto per sfizio, ma perché i cittadini italiani hanno diritto di avere dal Ministro dell'interno delle chiare precisazioni sulla sua idea di gestione della sicurezza di questo Paese. Si viene a dire che non è accaduto niente di grave: ci mancherebbe! Dopo la fontana della Barcaccia ci sono ancora tutta piazza Navona e tutto il Colosseo da smontare. E se questo non bastasse, quanti altri monumenti ci sono da smontare? Ma che cosa dobbiamo aspettare? Che si faccia male qualcuno veramente?

Ancora una volta mi chiedo: perché? Salvo che il Ministro dell'interno abbia paura, come un coniglio, di venire in quest'Aula, perché la Lega Nord ha chiesto ragione del suo operato. Questo è quello che dobbiamo dirci in faccia. Oggi non abbiamo la possibilità di dire ai cittadini di stare tranquilli, perché la gestione della sicurezza è in mano a persone responsabili. L'unica immagine che daremo di questo Paese all'estero, per l'ennesima volta, è quella che deriva da un'informativa che è stata calendarizzata e il cui orario è stato deciso da quella stessa maggioranza che, successivamente, la toglie dal calendario dei lavori.

Domani si giocherà la partita di ritorno e siamo sicuri che i nostri tifosi - i tifosi della Roma - andranno in Olanda e si comporteranno in maniera corretta, anche perché le forze dell'ordine avranno avuto delle direttive ben precise. Signor Presidente, lo dico davvero anche per rispetto agli operatori delle Forze dell'ordine. Che Ministro è quello si nega e non viene in Aula a rappresentare i propri uomini, le proprie forze dell'ordine? Per questo diciamo alla maggioranza: ripensateci! Non ci crea problemi arrivare a discutere fino a mezzanotte o fino all'una di notte, ma in Aula deve venire il Ministro dell'interno, per rendere conto di quanto è avvenuto e soprattutto per dare certezza che quanto avvenuto non possa essere il presupposto di fatti ben più gravi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Quindi, per sintetizzare, senatore Candiani, la sua posizione si identifica con la proposta della senatrice De Petris?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Si identifica tranquillamente con la proposta della senatrice De Petris, ma anche se l'informativa iniziasse un'ora più tardi, per noi andrebbe bene.

[ROMANI Paolo](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, le ferite che sono state inferte alla città di Roma dalla parte più violenta e criminale dei 6.000 tifosi olandesi sono state viste in televisione e sono sotto gli occhi di tutti.

Domani ci sarà la partita di ritorno; come diceva il collega che mi ha preceduto, ci auguriamo tutti che non accada nulla del genere e che i tifosi italiani - non solo romanisti - sappiano essere allineati con la civiltà che il nostro popolo ha sempre dimostrato in tante occasioni. Ma ribadisco che il fatto che oggi non sia possibile svolgere l'informativa del Ministro mi sembra grave.

Abbiamo rinunciato ad avere l'informativa oggi perché non volevamo che la vicenda - nulla contro il vice ministro Bubbico - fosse derubricata ad un livello inferiore rispetto a quello del Ministro. Devo rilevare, però, che ci aspettavamo e ci auguravamo che nelle ore che sono passate dalla Conferenza dei Capigruppo fino a questo momento sarebbe stato possibile stabilire la presenza del Ministro per martedì prossimo a mezzogiorno - questa è la variazione di calendario che le chiedo - in maniera tale che in questa sede si possa discutere con il ministro Alfano sulle eventuali responsabilità non solo del Ministero, non solo del sindaco, non solo del questore, non solo del perfetto. Quello che è accaduto nella città di Roma è assolutamente inammissibile per un Paese moderno come il nostro, ossia che non si sia in grado, come in questo caso, di prevenire quanto è accaduto. Lo scempio cui abbiamo assistito non può non avere delle responsabilità.

Le dichiarazioni del questore - almeno questo è il mio punto di vista personale - mi hanno lasciato allibito: non è possibile contrabbandare un morto - come ha detto il questore - con la possibilità di fare scempio e mettere a ferro e fuoco una città, nei suoi monumenti che hanno 400 o 500 anni di storia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Ritengo, quindi, che sia importante e anzi fondamentale che il Ministro venga in quest'Aula, ci dica esattamente cosa è accaduto, ci racconti come sia stato possibile che qualche centinaio di criminali si

sia accanito contro questa città e come non sia stato possibile prevenire tutto ciò.

Aggiungo che questi stessi criminali hanno potuto pagare - come hanno detto loro, con qualche sberleffo alla giustizia italiana - qualche migliaio di euro e se ne sono tornati tutti nel loro Paese, probabilmente a non fare danni nel loro Paese, perché tutto quello che è stato loro consentito qui non verrà sicuramente consentito lì. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

La variazione di calendario che propongo, quindi, è di fissare l'informativa del ministro Alfano a martedì prossimo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, oggi, quando ho letto che in calendario era previsto che il ministro Alfano riferisse su quanto - ne siamo stati tutti testimoni - è accaduto a Roma giovedì scorso ero contenta... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, cosa fa? Si infiltra nelle aree avverse? Prego, senatrice Taverna.

TAVERNA (M5S). Il senatore Sposetti non ha a cuore quello che è accaduto a Roma, probabilmente, e ciò che è accaduto all'Italia.

Noi giovedì abbiamo avuto dimostrazione del fatto che dobbiamo veramente essere spaventati da quanto sentiamo, se in una città come Roma un Ministro dell'interno non è stato in grado di evitare ciò che stava accadendo, nonostante i tifosi di questa squadra avessero un trascorso incredibile, che segnava chiaramente quali sarebbero state le loro intenzioni qualora si fossero recati in trasferta in un'altra città. I tifosi della squadra del Feyenoord sono stati colpevoli anche di un morto, in un'altra situazione, e sentir dire il prefetto che siamo stati fortunati perché qui il morto non c'è stato mi fa accapponare la pelle.

Mi fa accapponare la pelle anche il fatto che giovedì non sia solamente stata rovinata la Barcaccia; giovedì a piazza di Spagna i cittadini sono stati sequestrati da 500 persone, che hanno tranquillamente vagolato nella nostra città, a partire dalla sera prima. La sera prima le stesse cose erano accadute sotto la statua di Giordano Bruno a Campo de' fiori.

Dovete spiegarci di cosa ha bisogno il ministro Alfano per rendersi conto che queste persone dovevano essere scortate e non si doveva permettere che la città di Roma venisse violentata in questa maniera; e non solo: che il popolo italiano venisse reso ridicolo agli occhi dell'intera Unione europea, del mondo intero.

Non siamo capaci di gestire più nulla e questo perché bisogna tenere seduto su una poltrona come Ministro dell'interno un personaggio che serve esclusivamente a mantenere in piedi questo Governo, con trenta scagnozzi a votare ogni provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo AP (NCD-UDC))*. Questo, infatti, è l'unico motivo per il quale il ministro Alfano a tutt'oggi è ancora Ministro.

Ho vergogna, sinceramente, per chi si nasconde dietro altri impegni e non viene ad assumersi le proprie responsabilità. Credo che l'azione migliore che il ministro Alfano possa fare sia quella di rassegnare le proprie dimissioni, come più volte abbiamo chiesto: quando lo farà non sarà mai troppo tardi. Noi siamo speranzosi: lo faccia, signor Ministro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola solo per correggere le ragioni per le quali la Conferenza dei Capigruppo, sia pure a maggioranza, ha approvato la variazione del calendario che lei ha comunicato poco fa.

La richiesta di soprassedere, per oggi pomeriggio, alle comunicazioni del ministro Alfano è stata ampiamente motivata e discussa, ed aveva come ragione la necessità di arrivare nelle giornate di oggi e di domani alla conversione di due decreti-legge, con la votazione finale del provvedimento sull'IMU entro stasera e del decreto-legge milleproroghe entro domani.

Il Governo era presente in Conferenza dei Capigruppo e si è detto disponibile a venire in Aula a riferire sui gravissimi episodi verificatisi a Roma. Condividendo l'analisi fatta da chi mi ha preceduto,

da ultimo dai senatori Paolo Romani e Taverna, sulla gravità degli incidenti romani, chiedo che questo possa avvenire subito dopo l'approvazione dei due decreti-legge. È questa e soltanto questa la ragione per la quale la Conferenza ha deciso come lei ha ricordato.

PRESIDENTE. Metto per prima ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Paolo Romani, volta a fissare per martedì 3 marzo alle ore 12 l'informativa del Governo sulle devastazioni provocate a Roma da un gruppo di tifosi olandesi, con il sollecito per la presenza del ministro Alfano.

È approvata.

Risulta pertanto assorbita la proposta di modifica del calendario avanzata dai senatori De Petris e Candiani.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU (Relazione orale)(ore 16,58)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1749.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva e ha avuto inizio la discussione generale.

Avverto che saranno svolti solo due interventi in discussione generale e, dopo una breve replica, procederemo alle votazioni.

È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, fermo restando che di alcuni particolari di questo disegno di legge tratteremo durante la discussione sugli emendamenti, dobbiamo rassegnare tutta la nostra contrarietà al fatto che da parte del Governo e della maggioranza non si voglia accedere all'ipotesi che se non si vuole cantare il *de profundis* dell'agricoltura italiana occorre assolutamente eliminare questa forma di tassa patrimoniale sui terreni agricoli.

Comprendiamo che le patrimoniali sono nel DNA dell'attuale maggioranza, o meglio di una larga parte di essa. Spero che una parte tradizionalmente non «tassaiola» se ne voglia discostare, ma purtroppo dubito che ciò possa accadere.

Abbiamo avuto una serie di decreti-legge, l'ultimo dei quali è questo, che stanno a certificare la fine dell'agricoltura italiana. La tassa patrimoniale sui terreni agricoli farà crollare il loro valore, così come l'IMU eccessiva ha fatto crollare quello delle proprietà immobiliari urbane.

Inoltre, vi è una serie di assurde differenziazioni tra i vari terreni, basate sul solo parametro della altimetria. Non si può valutare l'opportunità di tassare un terreno, ammesso che tale opportunità esista, secondo la sua posizione altimetrica.

Siamo veramente tornati ad applicare criteri immediatamente postfeudali; credo, invece, che in una società moderna bisognerebbe riuscire a capire quali siano le dinamiche produttive che debbano essere incentivate e quali quelle che possano non esserlo.

Più volte, da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza, abbiamo adombrato l'opportunità che questo decreto-legge dovesse essere trattato più in sede di Commissione agricoltura che di Commissione finanze. Riscontriamo però il fatto che il Ministro delle politiche agricole non ha molto a cuore questa discussione. Una sola cosa ha fatto, ed era quella che non doveva fare: mettere la firma alla presentazione di questo decreto-legge. In realtà avrebbe potuto anche tirarsi fuori da questo massacro dell'agricoltura italiana. Parlo di massacro, perché la conseguenza di questo provvedimento sarà l'abbandono dei campi. Si vogliono esentare imprenditori agricoli a titolo principale e i coltivatori diretti, purché questi siano iscritti alla previdenza agricola. Ma chi conosce la realtà sociale delle

nostre campagne sa bene che ormai pochissimi sono iscritti alla previdenza agricola.

La stragrande maggioranza, soprattutto dei coltivatori diretti, è costituita da coloro che nella vita hanno lavorato e con i propri risparmi alla fine hanno acquistato un pezzo di terreno che ora coltivano godendo anche di un minimo di pensione. Ebbene, costoro non saranno esentati, pur essendo coltivatori diretti, così come non lo saranno gli artigiani, che nei momenti liberi della loro attività continuano a coltivare campi, così come non saranno esentati anche altri cittadini, gli stessi professionisti che nonostante l'assoluta mancanza di reddito delle aziende agricole continuano a investire parte dei loro proventi nel mantenimento di questa attività.

Questo Governo e questa maggioranza vogliono demolire l'agricoltura italiana. Noi ci opponiamo e lo facciamo dicendo che l'IMU in agricoltura non va applicata al mille per mille.

Devo dare atto del lavoro del relatore, senatore Fornaro, e capisco che si è cercato in tutti i modi di lenire gli effetti di questo provvedimento, di trovare formule di esenzione e coperture delle quali parlerò più in là in maniera un po' più precisa. Si è cercato di intervenire, ma l'intervento che può risolvere il danno enorme che si sta producendo sull'agricoltura italiana è uno solo: eliminare completamente questa voce.

Pensate cosa ha subito l'agricoltura italiana in questo anno: la rivalutazione delle rendite catastali; l'aumento delle accise sul gasolio agricolo; la diminuzione delle quote di gasolio agevolato per ettaro coltura; l'IMU di questo provvedimento e le conseguenze dei trattati internazionali che vedono l'arrivo indiscriminato dei prodotti non europei sui mercati nazionali, prodotti non garantiti dal punto di vista della coerenza sanitaria e della qualità. Ha subito e continua a subire una serie di provvedimenti e quando si tratta di intervenire con un piccolo incentivo o un sollievo per l'agricoltura, le somme si reperiscono nei fondi dello stesso Ministero delle politiche agricole: è un cane che si morde la coda.

Non posso dimenticare che durante l'esame della legge di stabilità, pur dovendosi incrementare l'occupazione nel nostro Paese, l'agricoltura è stata estromessa dalle agevolazioni sulle nuove assunzioni. Un settore che forse mostrava segni di anticiclicità come l'agricoltura, soprattutto con le sue esportazioni di prodotti di eccellenza, non ha potuto usufruire della decontribuzione sulle nuove assunzioni. E quando durante il dibattito siamo riusciti a far passare questo principio, la risposta del Governo è stata che alcune previsioni si possono anche fare, ma prelevando i fondi dagli incentivi all'imprenditoria giovanile in agricoltura. Questo forse è anche plausibile, perché di giovani in agricoltura non ce ne vanno più. Nessuno dei nostri giovani è interessato alle produzioni agricole; tranne rarissimi casi di particolare inventiva, nella stragrande maggioranza dei casi i giovani, quand'anche appartenenti a famiglie tradizionalmente legate alla produzione agricola, scappano dai campi. Scappano perché non vi è più redditività, scappano perché non vi è più la possibilità di guardare strategicamente al futuro e neanche di guardare ottimisticamente al futuro.

Colleghi, vi vorrei allora rivolgere un appello e, durante l'esame degli emendamenti, specificherò ulteriormente in che termini. L'appello è che questa tassa sull'agricoltura non va messa, perché è una patrimoniale vera e propria, di stampo marxista, volta cioè a colpire la proprietà in quanto tale e non in quanto possa produrre reddito; è anche per questo che abbiamo sostenuto la pregiudiziale di costituzionalità. Questa tassa è tutto il contrario di ciò che occorre all'agricoltura italiana.

Mi sia consentito anche un piccolissimo cenno sui profili di copertura per alcune esenzioni che il Governo propone. Ancora una volta, una parte di queste coperture sono reperite all'interno dei fondi del Ministero dell'agricoltura. Segnalo peraltro l'approvazione dell'esenzione totale dei terreni agricoli nelle isole minori, che risponde ad una esigenza di equità, dati i disagi dal punto di vista trasportistico che i produttori di quelle isole affrontano per poter poi commercializzare il loro prodotto. Al limite di questi piccoli interventi, però, per il resto sono state utilizzate risorse di pertinenza del fondo speciale di riserva. Qui ascrivo un altro *record* al Governo Renzi: nel mese di febbraio il fondo di riserva, per come ci dice lo stesso Governo, è già esaurito. Qualcuno di noi è stato anche amministratore locale e sa bene cos'è il fondo di riserva, a disposizione, nel caso dell'amministrazione locale, del sindaco o del presidente della Provincia. Tale fondo dovrebbe essere ripartito per dodicesimi, perché possono accadere durante l'anno degli imprevisti cui un'amministrazione deve far fronte (e quindi anche un

Governo). Noi a febbraio, a due mesi dall'inizio del 2015, abbiamo già la certificazione ufficiale che, tra il milleproroghe e questo provvedimento, il fondo speciale di riserva è esaurito. Mi chiedo se questa sia una pratica di buona amministrazione.

Dopodiché dico che c'è un'altra cosa che il Presidente del Consiglio dovrebbe astenersi dal fare, oltre ai commenti negativi sul Parlamento, come ha fatto ieri parlando dalla Francia. Dovrebbe astenersi anche dal parlare di crescita: in questo Paese crescono solo le tasse, cari colleghi, l'unica crescita cui assistiamo è quella delle tasse. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Non è poi vero che non si parli di crescita in Europa, perché tutti gli altri Paesi europei, anche se in maniera limitata, la loro crescita l'hanno segnata. Noi invece continuiamo a segnare una stasi assoluta della nostra economia e, dopo questo provvedimento, segnaleremo una decrescita fortissima anche del comparato agricolo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, apro il mio intervento tranquillizzando gran parte dei senatori che sono intervenuti richiamando la mancata assegnazione di questo provvedimento alla Commissione agricoltura. Io credo che esso dovesse essere assegnato alla Commissione finanze, perché questo decreto è il frutto di un errore di un decreto ministeriale del MEF, emanato il 28 novembre. Questo non ha impedito alla Commissione agricoltura di lavorare; l'intervento del presidente Formigoni lo ha ben dettagliato, illustrando il parere formulato dopo una grande discussione all'interno della nostra Commissione. Tale parere ha espresso una serie di osservazioni, recepite in buona parte degli emendamenti del relatore e della Commissione.

Io non capisco invece, cari colleghi, quali siano le ragioni per cui alcune forze politiche hanno pensato di presentare pregiudiziali o richieste di sospensiva. Credevo il contrario, perché mai come in questo caso è stata proprio l'azione parlamentare a determinare l'emanazione di questo decreto per modificare il contenuto di quel tanto criticato decreto ministeriale. Abbiamo presentato interrogazioni urgenti, ordini del giorno fino a determinare, fortunatamente, l'introduzione nella legge di stabilità della proroga al 26 gennaio, che ci ha portato al provvedimento oggi in discussione. Il percorso è stato determinato con forza dal Parlamento, su iniziativa proprio delle Commissioni agricoltura delle due Camere, ma anche di molti altri parlamentari. Credo che non avremmo mai accettato che non arrivasse un decreto-legge a dare una risposta dopo la scadenza del 26 gennaio.

Siamo stati noi a chiedere il confronto al Governo, ed è stato un confronto costante, che oggi ha corretto molti dei difetti che erano contenuti nel decreto ministeriale del 28 novembre. Per questa ragione vorrei dare alcune cifre, anche per rinforzare i numeri che sono stati dati in modo un po' approssimativo nel corso di questo dibattito. È stata recuperata l'esenzione dei terreni parzialmente montani; non erano gli stessi in esenzione dell'ICI, però il recupero della franchigia dei 200 euro nell'altra parte dei Comuni sta ad indicare che l'80 per cento delle aziende agricole in quei territori sarà esentato dall'imposta IMU. Vuol dire che l'80 per cento ritorna al regime preesistente il 28 novembre.

Quello che avrei voluto che emergesse nel dibattito in quest'Aula è un'altra cosa: chiarire in modo profondo quali sono i motivi per cui abbiamo ritenuto che il provvedimento del 28 novembre fosse sbagliato. Se l'errore era limitato all'assurdità del criterio altimetrico della residenza municipale, allora dico che l'errore è stato corretto; ma io non credo che queste siano le ragioni del rifiuto, almeno da parte del Partito Democratico, nel senso che sono più profonde. Se pensiamo questo, il nostro lavoro non finisce oggi con l'approvazione di questo decreto. Se si ritiene che fosse invece sbagliato perché era incoerente con la *ratio* delle leggi che questo Parlamento ha promulgato negli anni precedenti, a partire dalla riforma federale alla delega fiscale, alla riforma del catasto, nel tentativo costante di recuperare quegli elementi di iniquità, allora credo che il nostro lavoro dovrà continuare.

Quali sono gli elementi di iniquità che permangono? L'iniquità cui noi non ci vogliamo assoggettare stava nel fatto che questa imposta risultava a carico di un quarto dei Comuni di questo territorio. È pensabile che un'imposta avente carattere nazionale colpisse 2.000 degli 8.000 Comuni e che il carico totale fosse sulle spalle solo di quei territori? Iniquità credo vi sia stata anche nell'incapacità di tenere conto della capacità contributiva dei singoli.

Tanti di voi hanno richiamato la legge del 1992 istitutiva dell'ICI. Quel sistema conteneva in sé un equilibrio e una gradualità nella compartecipazione. Quando si passava dalla tassazione degli immobili nelle zone di montagna vera a quelle di pianura si teneva conto del disagio, ma anche della ridotta capacità di produrre reddito, ponendo un tetto che era allora quantificato in 2.400 lire. Questo è progressivamente sparito e le ragioni di fondo stanno nel fatto che è diventata approssimativa la valutazione della base imponibile, ossia la rendita catastale e il reddito dominicale. Quanti di voi, anche negli incontri con le imprese operanti in pianura, continuano a rilevare l'incongruenza tra terreni come vigneti, che hanno un valore di mercato di 500.000-600.000 euro e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, e terreni di pianura che vivono situazioni di disagio e continuano a vedere riconosciuta di fatto la mancanza di una limitata franchigia? L'iniquità sta quindi anche e principalmente nei valori catastali e nei valori patrimoniali che corrispondono a stime ormai anacronistiche e inaccettabili. Io credo che lo slittamento al 26 gennaio fosse un atto dovuto, ma non era altrettanto scontato l'ascolto da parte del Governo delle sollecitazioni emerse nel corso dei lavori svolti in Commissione finanze su iniziativa dei tanti parlamentari.

Nel corso di questi giorni si è molto riflettuto anche all'interno dei Gruppi per addivenire ad una proposta sostenibile per i Comuni, per le imprese, per il sistema nel suo complesso. Credo che l'elemento di estrema positività che risulta da tale dibattito sia il fatto di aver posto in discussione l'idea che la compartecipazione fosse legata esclusivamente all'altitudine dei terreni: l'altitudine è una questione vera ed importante, ma non può essere l'unico criterio idoneo. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno, e ho saputo che in sede di Commissione il Governo lo ha già accolto.

Abbiamo bisogno di ricondurre il tutto al tema della tassazione generale e della *local tax*, ma abbiamo bisogno di farlo arrivando a condividere un principio di equità. Io credo che ci siano le condizioni per approfondire questo discorso. Le diverse posizioni nascono proprio perché dentro ognuno di noi c'è un'idea diversa di equità. Io credo che equità non debba corrispondere alla concessione *tout court* dell'esenzione ad un unico settore produttivo in quanto tale, che riprodurrebbe ancora una volta la marginalizzazione di un settore che sta reagendo. Non credo che equità debba corrispondere alla partecipazione esclusiva sulla base dell'altitudine; non credo che l'equità possa prescindere dalla capacità contributiva reale dei singoli; non credo che l'equità possa portare a continuare a comportarsi come se i valori della base imponibile non fossero anacronistici. Se noi, rispetto a questo, utilizzeremo quest'anno per discutere e definire cosa intendiamo per equità, credo che alla fine riusciremo a recuperare quegli elementi di iniquità che ancora sono presenti nella tassazione IMU. Per noi equità significa che chi ha di più deve contribuire in misura superiore, a prescindere dall'altitudine a cui si trova il terreno. Per noi equità significa riconoscere il ruolo che l'agricoltura svolge nel Paese e le sue condizioni di difficoltà, ma quelle difficoltà debbono essere al pari riconosciute in altri settori che vivono analoghi disagi; che la revisione degli estimi catastali deve essere la base essenziale di una valutazione per poter superare le disparità tra terreni simili e contigui, ma soggetti a tassazioni differenziate. Non dobbiamo inoltre dimenticarci che se questa deve essere l'imposta che dà autonomia agli enti locali, non possiamo pensare che ci siano autonomie di serie A o di serie B e nello stesso tempo non possiamo immaginare che il nostro Paese diventi una giungla di aliquote. Per questo chiediamo al Governo un impegno, e lo facciamo offrendo anche il nostro contributo all'interno delle Commissioni parlamentari competenti, a far rientrare questa discussione in una riflessione più generale.

Consentitemi, in chiusura del mio intervento, un pensiero finale che rivolgo con simpatia e stima al collega senatore Ruvolo, che è con me in 9a Commissione. Dico al collega che noi sappiamo bene quali sono le difficoltà strutturali del settore, di cui ci occupiamo tutti i giorni e tutte le settimane; sappiamo bene come siano necessari strumenti che garantiscano che le nostre terre non vengano abbandonate, che l'attività nel settore primario e nell'agroalimentare diventi attrattiva per i giovani, come pure sappiamo quanto sia difficile però mantenere l'interesse del Parlamento sui temi del settore dell'agricoltura, che pare mobilitarsi solo quando ci sono questioni ad effetto come quella di cui stiamo trattando oggi. Ma dovremo, caro amico Ruvolo, anche far emergere da questa discussione che

l'agricoltura e l'agroalimentare sono fatti anche da imprese che hanno accettato la sfida, che hanno fatto investimenti, che hanno fatto innovazione e che fanno reddito e che oggi danno un contributo importante al PIL di questo Paese.

Diamo quindi a questo settore, anche noi che ce ne occupiamo, quella dignità, quella visione di forza, di reazione, di spinta e di traino alla ripresa di questo Paese che ha già dimostrato di avere in questi anni di difficile crisi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FORNARO, relatore. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi per il confronto e per il dibattito a tratti appassionato. Devo dire che, al netto di qualche eccesso dialettico, credo che siano state poste questioni vere, che dovranno trovare soluzione anche durante quest'anno, avendo, come ricordavo nella relazione introduttiva, la *local tax* 2016.

Molte delle questioni che sono state poste, come dicevo, sono reali: sia la questione dell'altimetria, sia quella complessiva della revisione dei criteri (su cui è stato presentato un ordine del giorno che credo varrà la pena valorizzare, grazie alla disponibilità degli Governo); c'è poi il tema del declassamento che dovrà essere fatto rispetto a molti terreni che risultano ancora per il catasto con vecchie colture; c'è il tema del gerbido. Ci sono, insomma, questioni che evidentemente si incrociano e che necessitano di un approfondimento.

Mi limito a fornire delle cifre, che però credo diano il senso del lavoro fatto sia dal Governo sia dalla Commissione. Dopo il decreto ministeriale del 26 novembre, erano rimasti quasi 1.500 Comuni ad essere totalmente esentati; dopo il decreto-legge oggi in conversione erano saliti a circa 3.500 Comuni totalmente montani e a 655 Comuni parzialmente montani; con il lavoro di Commissione e grazie alla disponibilità del Governo, abbiamo aggiunto circa 1.600 Comuni della cosiddetta collina svantaggiata, su cui varrà la detrazione. Mi sembrano numeri importanti da sottolineare.

Concludo facendo una proposta alla Presidenza, al presidente della Commissione finanze Marino e al presidente della Commissione agricoltura Formigoni. Credo che dal dibattito sia emersa la necessità di approfondire la materia della fiscalità in agricoltura e la mia proposta è quella di promuovere un'indagine conoscitiva congiunta delle due Commissioni su questa materia. Credo che potrebbe essere uno strumento utile di approfondimento e credo anche di miglioramento, nella prospettiva, ovviamente, di dare vigore al settore primario con l'obiettivo principale che alla fine tutti quelli che sono intervenuti hanno proposto, cioè sostenere l'agricoltura del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.202, che mira alla soppressione di quella parte normativa del decreto-legge che stiamo per convertire che prevede l'imposizione fiscale sui terreni agricoli. La copertura finanziaria per 359,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'ho individuata mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35. L'IMU infatti procura entrate per 359,5 milioni di euro che possono essere compensate rinunciando in piccola parte (baste ridurre la produzione di tre unità su 90) ad investimenti militari a mio avviso discutibili e comunque molto onerosi, come il caso della produzione degli aerei cacciabombardieri F-35.

Il fondo per gli F-35 oltretutto può essere rimpinguato durante l'anno, non essendoci quella fretta che invece c'è per l'IMU, il cui acconto per il 2015 dev'essere pagato a giugno prossimo, per cui capita che a marzo 2015 l'imprenditore agricolo la paghi per l'anno 2014 e che a giugno, dopo meno di tre mesi, debba ripagare l'acconto per il 2015.

Ovviamente, se il Governo volesse cambiare la copertura riformulando l'emendamento, direi di sì. Lo ribadisco, così anche il Governo mi potrà ascoltare, perché non vi era certo una mozione contro il Ministro della difesa, tutt'altro: se il Governo volesse cambiare la copertura, riformulando l'emendamento, direi certamente di sì.

Quali sono le ragioni, brevemente, per cui io e gli oltre quaranta colleghi che con me hanno sottoscritto quest'emendamento abbiamo immaginato di arrivare all'esenzione dell'IMU? Indubbiamente è stato compiuto un primo passo in avanti importante in Commissione, con il consenso del Governo, con il quale - com'è stato ricordato dal relatore - si arriva ad una detrazione di 200 euro anche per le zone non montane, avendo già previsto l'esenzione per quelle montane e per quelle che lo sono parzialmente solo in caso di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli e professionali. Tuttavia, il comparto delle filiere agroalimentari è uno dei pochi che trainano la ripresa economica, fornendo numeri importanti per l'*export* italiano, che nell'anno dell'Expo 2015, che stiamo per inaugurare, chiede di aumentare la propria capacità di effettuare nuovi investimenti, per resistere alla globalizzazione ed alla necessità d'internazionalizzazione delle nostre imprese.

Così com'è impostata, la formula di imposizione IMU - l'ha detto anche il relatore, chiedendo un'indagine approfondita su tutta la fiscalità e l'ha ricordato bene la senatrice Bertuzzi - non tiene conto tuttavia della redditività dei terreni, proprio perché in alcuni territori, anche parzialmente montani, conosce produzioni molto più remunerative di quelle dei territori non montani, risultando per ciò stesso, ma non solo, iniqua, senza tener conto anche delle zone svantaggiate o di quelle che hanno una difficoltà, non dovuta all'incapacità imprenditoriale, ma a fattori esterni.

In conclusione, signor Presidente, l'esenzione totale per il 2015 rappresenta insieme un'iniezione di fiducia per tutto il comparto agroalimentare e salva i bilanci dei Comuni italiani in grave difficoltà per la riscossione dell'IMU, in attesa ovviamente di giungere alla *local tax*, che è e potrà essere uno strumento più adeguato ed equo, che riuscirà a togliere quelle forme di iniquità.

Mantengo dunque quest'emendamento, nonostante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che onestamente non comprendo. Preannuncio dunque alla Presidenza che insisterò per la votazione e chiederò il sostegno dei colleghi, quando arriveremo a questo emendamento, per votarlo così com'è, ferma restando la disponibilità a modificarlo, qualora il Governo mi indichi una nuova copertura, proprio per i profili di iniquità che - lo ribadisco - possono essere eliminati con una *local tax* dal 2016.

Infine, per i rilievi che ho ascoltato, mi domando se con il Governo Letta abbiamo sbagliato a scegliere la strada dell'esenzione o se invece questa sia stata la scelta strategica di chi crede che l'agricoltura e le filiere agroalimentari siano il motore per garantire la ripresa al nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Puglia*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.200, che fa una proposta molta chiara e che prevede, credo, una copertura. È un emendamento identico a quello del senatore D'Alì e propone - e, quindi, chiediamo al Governo, alla maggioranza e al relatore di riflettere su questo emendamento - l'esenzione totale dell'IMU per i terreni agricoli. Le motivazioni sono molto chiare, per quanto ci riguarda. Questo decreto-legge è vero che un po' ha migliorato rispetto ai pasticci fatti in precedenza con il decreto ministeriale: ha aumentato il numero dei Comuni che sono esentati, ma rimane il dato che la nostra agricoltura non sta passando certamente un bel momento. Vorrei ricordare il *question time* che abbiamo svolto la scorsa settimana con il ministro dell'agricoltura, Martina, su tutta la crisi drammatica della filiera lattiero-casearia. È proprio in questa situazione così difficile che abbiamo bisogno che il settore agricolo possa avere una possibilità non solo di ripresa, ma possa essere sempre di più il fiore all'occhiello del nostro Paese; altrimenti, non si riesce a comprendere cosa rappresenti l'Expo. L'Expo rappresenta la nostra agricoltura di qualità e l'eccellenza,

ma, se non si vuole fare solo un'operazione di facciata e puramente, ancora una volta, di pura propaganda, ci vogliono gli strumenti concreti per mettere in grado i nostri agricoltori di sopravvivere.

Il tessuto agricolo del nostro Paese e le tante agricolture italiane presentano una situazione particolare: la superficie agricola utilizzata (SAU) è tra le più basse d'Europa e, quindi, parliamo in generale di piccola proprietà. Abbiamo avuto negli ultimi anni fenomeni anche molto pesanti: penso alla mia regione, dove il numero di aziende agricole che hanno chiuso è elevatissimo e dove si sono verificati anche fenomeni di accaparramento anche da parte purtroppo della criminalità organizzata. C'è la necessità forte di mettere in campo strumenti che consentano di non dico sopravvivere ma di aiutare concretamente il settore e fare in modo che gli agricoltori possano continuare ad esistere nel nostro Paese. Altrimenti non si riesce davvero a comprendere di cosa parliamo.

L'esenzione dell'IMU agricola, promessa ripetuta e rimbalzata di Governo in Governo, è uno strumento concreto. Noi ci troviamo in alcune situazioni in cui effettivamente il reddito è addirittura inferiore all'IMU che deve essere pagata. Quindi, la proposta di esenzione, a nostro avviso, non può essere liquidata con problemi di copertura. Sulla copertura noi facciamo una proposta chiara e precisa per eliminare un altro guaio che si sta tentando di fare e, anzi, che con lo sblocca Italia ci si è avviati su un'autostrada in tale direzione. Noi proponiamo di coprire l'esenzione dell'IMU con l'aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca per idrocarburi.

Signor Presidente, i numeri parlano chiaro: con questa proposta si riuscirebbe tranquillamente a fare in modo che l'agricoltura italiana e - soprattutto - i nostri agricoltori siano messi in grado di poter sopravvivere. Magari potremmo forse anche evitare di fare un regalo a chi vuole trasformare i nostri mari, i posti più belli del nostro Paese, con una serie di piattaforme petrolifere. Ieri abbiamo affrontato questa questione nell'ambito dell'esame del provvedimento sui reati ambientali e spero che si arrivi ad un esito favorevole.

Ma cosa ci sta passando per la testa? Organizziamo l'Expo, in cui mettiamo in mostra le nostre bellezze e la nostra agricoltura. La nostra agricoltura ha il suo valore aggiunto anche nel paesaggio e nella bellezza del nostro paesaggio rurale. Il futuro, per molte parti del nostro Paese, è legato alla possibilità di turismo e, quindi, di incrementarlo sempre di più. Invece, con il provvedimento sblocca Italia, oltre ai favori ai concessionari autostradali, facciamo un favore ed un regalo veramente enorme a chi vuole venire a distruggere i nostri mari. Il Mediterraneo è un mare chiuso ed ha un ecosistema delicatissimo: chi sta facendo questa operazione sa quindi perfettamente che ci si sta avviando verso un altro disastro ambientale ed economico. Ripeto: dovrebbe almeno essere un elemento di buona amministrazione fare l'operazione di aumento dei canoni, perché stiamo facendo questa operazione regalando e a canoni davvero irrisori. Penso si tratti di una proposta assolutamente ragionevole e di buon senso. Dispiace, ancora una volta, che il Ministro dell'agricoltura non ci sia e sia presente solo il Ministro delle finanze. Mi sto veramente chiedendo se a qualcuno interessa salvare l'agricoltura italiana o - invece - solo ed unicamente fare dei grandi padiglioni all'Expo, dove evidentemente lavorano sempre gli stessi e non certamente i nostri agricoltori. *(Applausi della senatrice Petraglia).*

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 1.27 si chiede di provvedere alla correzione di una stortura che impedirebbe di accedere alle agevolazioni con riferimento ai Comuni che, pur avendo un territorio non totalmente montano, sono circondati da Comuni montani. Gli imprenditori che lavorano in questo contesto soffrono degli stessi problemi del territorio di montagna: una carenza di collegamenti e di infrastrutture. Anche l'imprenditoria, a volte, è frenata dall'assenza della banda larga; sappiamo quali sono i problemi in cui gli imprenditori si trovano ad operare nei terreni a volte marginali, ma comunque in una situazione per cui pagano già un prezzo maggiore rispetto ad altri. Sono veramente poche le situazioni che ricadono in questa fattispecie, tant'è vero che il costo di questa equiparazione, peraltro doverosa, è stato valutato in 10 milioni di euro. Ripeto: 10 milioni di euro che sono stati coperti in maniera adeguata nell'emendamento.

Quindi, a fronte dell'esiguità del costo e del fatto che la norma ha una sua razionalità generale in un provvedimento che - ricordo - già di per sé avrebbe dovuto da tempo prevedere misure di equità ben maggiori, chiedo al rappresentante del Governo di esprimere una disponibilità in questo senso, oltre

alla disponibilità dichiarata nell'accettare l'ordine del giorno della Commissione. Quindi, non una dichiarazione di intenti, ma un preciso impegno da subito, che non costa molto, ma che rappresenta una testimonianza, se vogliamo davvero dare alla montagna ciò che le spetta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.34 che per certi versi è molto simile a quello testé illustrato dal senatore Endrizzi. Esso riguarda un insieme di Comuni appartenenti alla categoria dei «parzialmente montani» e confinanti esclusivamente con Comuni montani, ossia da essi circondati. Si tratta dunque di Comuni che possono rappresentare, per capirci, una *enclave* territoriale. La proposta è molto semplice e si basa anche su una ricerca recente che ho svolto, per cui nel territorio nazionale siamo in presenza di una decina di situazioni di questo genere e non di più. Si tratta di una decina di posizioni, che tra l'altro non pone problemi di copertura: sono prevalentemente piccoli e piccolissimi Comuni, per cui la copertura è veramente irrisoria. Peraltro nel mio emendamento mi pare di aver indicato una copertura assolutamente adeguata e quindi chiedo che l'Assemblea si esprima su di esso in senso favorevole.

Quindi, al di là dell'ordine del giorno approvato in Commissione, che sottoscrivo nei termini generali, ritengo sia opportuno passare immediatamente ad una fase applicativa e quindi estendere l'esenzione totale anche ai Comuni parzialmente montani, confinanti interamente con Comuni montani.

DONNO (M5S). Con gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, chiediamo l'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per tutti i terreni agricoli, facendo riferimento in particolare a tutte quelle zone colpite dagli eventi atmosferici e dalle calamità naturali riconosciute. A questo proposito ci riferiamo, per quanto riguarda la Puglia, al Gargano e anche al batterio *killer* della xylella, che ha fortemente colpito i terreni agricoli e per cui è stato nominato anche un commissario straordinario. Per quei terreni e per quelle coltivazioni che soffrono per tali problemi o che avrebbero la necessità di essere tutelati, chiediamo l'esenzione.

Tra l'altro in Commissione agricoltura, in occasione della trattazione del decreto-legge milleproroghe, che domani verrà esaminato in Assemblea, si è scoperto, per voce del Sottosegretario, che se il Governo vuole, i fondi li trova. Faccio un esempio: viene corrisposta al settore dell'ippica una somma che comunque è stata recuperata dal credito d'imposta. Va benissimo, nessuno ha nulla da obiettare; c'è da chiedersi però come mai il Governo, per quanto riguarda il settore dell'ippica è riuscito a trovare i fondi e le coperture e come mai non riesce invece a trovare il sistema per venire incontro agli agricoltori, vessati continuamente da queste tasse assurde. Mi aspetto una risposta da parte del Governo, che sia esaustiva e che possa dare soddisfazione a tutte quelle persone che oggi continuano a manifestare il loro disagio e la cui situazione dovrebbe essere invece rivalutata.

Come si sa, il comparto agricolo dovrebbe rappresentare il settore dell'eccellenza. Gli alimenti sono beni primari, che il Governo e lo Stato italiano dovrebbero tutelare, e noi invece pensiamo a massacrare sempre di più questo comparto.

Tornando ai nostri emendamenti, chiediamo ancora una volta e a gran voce l'esenzione dal pagamento di questa tassa. Ricordo anche che, durante la trattazione della mozione sul Gargano, lo stesso Governo, così come i partiti di maggioranza, hanno accettato cinque punti, uno dei quali era proprio quello di valutare con impegno e dare un chiaro segnale al comparto agricolo, per andare incontro alle sue necessità. Ebbene, chiedo ai partiti di maggioranza di valutare ancora - valutare non su carta, ma nella pratica - questa possibilità. Chiedo loro di andare incontro a quelle persone che quotidianamente lottano per portare il pane a casa. E mi riferisco a tutti coloro che oggi, in tutta Italia e qui a Roma, sono scesi in piazza.

Chiediamo, inoltre, la possibilità di verificare le coperture e di evitare di emettere decreti-legge farlocchi, che non porteranno da nessuna parte, se non ad istigare ancora di più gli agricoltori e a porli nella condizione di dover abbandonare le terre da coltivare. E soprattutto, chiediamo di evitare che gli stessi agricoltori, presi dalla necessità, debbano trovarsi nella condizione di svendere al migliore offerente i propri terreni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

STEEANO (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei illustrare due emendamenti che mi spiace che in

Commissione abbiano ricevuto - secondo me - una scarsa attenzione, in maniera immotivata.

Il primo è l'emendamento 1.37. Immaginavamo fosse cosa di buonsenso disporre l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i terreni su cui si è verificato un fenomeno di calamità naturale. Anche in questo caso, la logica e il buonsenso porterebbero alla condivisione e ad un voto unanime. E non mi riferisco ad un'area del Paese - potrei dire, ad esempio, il Gargano - ma ad un concetto complessivo.

In un territorio come il nostro, la cui fragilità è sempre più messa a dura prova dalle precipitazioni violente o da quanto deriva dal dissesto idrogeologico, non possiamo sottoporre quei terreni anche al vincolo e all'obbligo del pagamento di una patrimoniale, perché di fatto l'IMU tale è. L'esenzione servirebbe, quindi, ad evitare l'abbandono di interi terreni, per i quali sarebbe auspicabile prevedere il sollievo dal pagamento di un tributo, che altrimenti nasconderebbe la maschera di una beffa.

L'altro emendamento è l'1.41. In questo caso noi vorremmo prevedere l'esenzione dal tributo in questione per i terreni interessati dalla diffusione della xylella, ossia da quel fenomeno ormai noto alle cronache nazionali, che in questo momento sta investendo la mia regione, la Puglia, che concerne il disseccamento degli ulivi. Vorremmo declinare ulteriormente nel concreto una iniziativa di aiuto verso i terreni infestati dal batterio *killer*. Si tratta di un emendamento la cui logica è evidente e non necessita di ulteriori spiegazioni. Il suo accoglimento da parte del Governo sarebbe la conferma di una acquisita consapevolezza di una emergenza che in questo momento vive l'agricoltura pugliese, ma che può trasformarsi in emergenza nazionale.

Non si può permettere che un territorio colpito da una così grave epidemia venga ulteriormente vessato da un tributo paradossale, considerata l'impossibilità produttiva, perché su quei terreni non si può produrre e, quindi, la rendita dei terreni interessati.

Credo che questo sia un ragionamento di buon senso, in attesa che vengano stabiliti criteri più organici, in modo da assicurare a questi territori anche i necessari indennizzi.

[CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, comunico il ritiro degli emendamenti 1.100 e 1.115, nonché dell'ordine del giorno G1.4.

[AMIDEI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.63, che reputo più che mai necessario.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento quanto mai improvvido in tutta la sua sostanza, del quale sono emersi aspetti collegati al fatto che non si è tenuto assolutamente conto del ruolo dell'agricoltura nel nostro Paese.

Non si è tenuto conto dei problemi dell'affitto e del comodato in ambito familiare, né del ruolo svolto dagli agricoltori nella preservazione, nella tutela e nella conservazione dell'ambiente e, soprattutto, non si è tenuto conto del fatto che l'agricoltore è un imprenditore, laddove l'impresa è anche la famiglia.

Il mio emendamento va verso un allargamento dell'esenzione che il provvedimento riconosce solo per i terreni ad una certa altitudine, mostrando una cecità assoluta nei confronti di tutti gli altri, compresi quelli addirittura sotto il livello del mare.

Esiste una graduatoria ben chiara, che va a definire, con il regolamento della Comunità europea n. 1305, le aree svantaggiate, ossia aree già oggetto di aiuto da parte della Comunità europea, delle quali il provvedimento in esame non tiene assolutamente conto. Questa è una grande lacuna.

Il decreto-legge in esame è un epitaffio che non elogia un defunto, ma denuncia un vuoto, ossia la mancanza assoluta di sensibilità verso il mondo agricolo italiano. Esso denuncia una non conoscenza o, ancora peggio, un menefreghismo nei confronti della agricoltura italiana. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC)).*

[ORELLANA](#) (Misto). Signor Presidente, desidero illustrare l'unico emendamento a mia prima firma, riferito ai termini del pagamento, che abbiamo saputo essere stato fissato al 10 febbraio.

Esso, raccogliendo la sollecitazione effettuata in Commissione da parte di un audit, la Legautonomie, propone una proroga al 16 giugno per il ravvedimento di coloro che, pur avendo pagato nei termini previsti, hanno commesso un errore di calcolo a causa della vaghezza e dell'incertezza dell'aliquota da applicare. In questi casi, la richiesta dell'emendamento è di non procedere con sanzioni accettando un

pagamento compensativo entro la data del 16 giugno, che è quella in cui solitamente si paga sia l'IMU agricolo che quello legato ai fabbricati. Si tratta, quindi, di dare questo vantaggio.

Ho visto che anche la Commissione ha approvato un emendamento che porta i termini dal 10 febbraio al 31 marzo. Secondo l'emendamento da me presentato, bisognerebbe andare oltre, al 16 giugno, prevedendo magari, almeno per questa fattispecie di contribuenti che hanno pagato in tempo, una cifra minore, considerando che si è trattato di un mero errore di calcolo. Si chiede di avere una certa tolleranza visti la situazione particolare e l'iter piuttosto complesso delle varie scadenze spostate dal 26 gennaio al 10 febbraio, e considerata anche l'incertezza sullo stesso calcolo. Credo che ciò sia dovuto ai cittadini tenuti a pagare.

Come dicevo prima, si tratta di una sollecitazione proveniente dalla Legautonomie, audita in Senato, che ha proposto questa come una delle richieste più ragionevoli. *(Applausi del senatore Campanella)*.

DL MAGGIO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ho presentato diversi emendamenti, e proverò ad usare un po' della sua bonomia per rubare un po' di tempo. Quando il Parlamento è esautorato della sua funzione legislativa, bisogna ricorrere anche a questi piccoli espedienti per vedere attivato un dibattito politico importante su un argomento estremamente rilevante quale quello attuale.

Mi è tornato in mente un piccolo signore di Morbegno, Ezio Vanoni, negli anni Cinquanta Ministro di questa Repubblica, il quale sosteneva che, quando le norme chiedono al cittadino contribuente di contribuire in misura superiore alla sua capacità residuale, sono immorali. Abbiamo dibattuto molto in questi giorni su questioni costituzionali o incostituzionali, ma credo che questa norma sia immorale per molti motivi. E mi rivolgo al sottosegretario Zanetti, anche perché ho militato con lui nello stesso Gruppo che ci ha portato in Parlamento e ricordo perfettamente che fummo chiamati a questa esperienza anche per ridurre la spesa pubblica.

Questa norma è immorale per molti motivi, ma proverò a ricordarne due.

In merito al primo, la finanza pubblica ha stanziato 10 miliardi, che sono serviti per distribuire gli 80 euro che, nella mia visione, sono stati nulla più che uno di quei tentativi di corruzione del voto elettorale delle europee *(Applausi dai Gruppi GAL, LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*. Ciò detto, se poi i cittadini vengono chiamati a risarcire gli investimenti che una scriteriata finanza pubblica ha realizzato, il danno diventa anche una beffa.

Nella mia breve presenza all'interno della Commissione agricoltura ho potuto vedere un prestigioso lavoro, svolto dalla collega Pignedoli, in cui si fa una ricognizione delle agenzie che lavorano per il Ministero dell'agricoltura. Segnalo al collega Sottosegretario che sono circa 8.000 i dipendenti di queste agenzie, la maggior parte dei quali ha funzioni dirigenziali. Il costo di questa mega struttura si aggira intorno ai tre miliardi di euro. Ma, a due anni di distanza, non ho ancora visto un minimo intervento per la riduzione della spesa pubblica.

Se, come riduzione di spesa pubblica, dobbiamo accontentarci del fatto che siano state vendute due auto pubbliche o che a lei come Sottosegretario, nel parossismo più assoluto di quelli che sono i provvedimenti demagogici, sia stata tolta l'auto, io credo che con questo tipo di finanza non si vada da nessuna parte. Chiedere oggi 360 milioni di euro ai professionisti e agli operatori del settore agricolo vuol dire mettere in ginocchio uno di quei sistemi imprenditoriali che, negli ultimi anni, ha meglio resistito alla crisi.

Se l'impegno del Governo è questo, io le segnalerei, onorevole Sottosegretario, che forse sarebbe meglio verificare se sussistano ancora le condizioni per rimanere in questo Governo. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Colleghi, forse è sfuggito ai più che quest'oggi dobbiamo votare 140 emendamenti, effettuare le dichiarazioni di voto e procedere al voto finale. E bisogna farlo entro questa sera. Quindi, ciascuno si regoli di conseguenza, perché mi sembra che l'abbiamo presa un po' in allegria.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORNARO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.200 e 1.2. Sugli emendamenti 1.201, 1.4, 1.3, 1.5, 1.202, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.20, 1.21, 1.12, 1.13, 1.22, 1.23, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.24, 1.203, 1.27, 1.28 e 1.29 è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Riformulo l'emendamento 1.26: il nuovo testo 2 accoglie le osservazioni della Commissione bilancio e modifica una copertura da 2,4 a 2 milioni di euro, in considerazione del fatto che, da una verifica successiva, è emerso che alcune delle isole minori erano già ricomprese nei territori montani.

Sugli emendamenti 1.25, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44 è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1000. Sugli emendamenti 1.48, 1.49, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.50, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61 è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 1.62 invito i presentatori a trasformarlo in un ordine giorno, su cui c'è la disponibilità ad esprimere un parere favorevole.

Sugli emendamenti da 1.63 a 1.74 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 1.75, altrimenti il parere è contrario.

Sugli emendamenti 1.76 e 1.77 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.78, perché il rimborso è ricompreso in un emendamento della Commissione.

Sull'emendamento 1.79 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.45 (testo 2), mentre sugli emendamenti 1.80 e 1.81 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti da 1.82 a 1.91 in quanto assorbiti dall'emendamento dalla Commissione che individua nel 31 marzo la data per la moratoria.

Sugli emendamenti da 1.93 a 1.97 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 1.98 invito i proponenti al ritiro, perché rientra anche questo nel ragionamento attorno alla non applicazione di sanzioni e interessi moratori. Stesso discorso vale per il successivo emendamento 1.99.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.101 e 1.102 (testo 2), mentre invito al ritiro dell'emendamento 1.103 in quanto anch'esso viene assorbito da un altro emendamento.

Sull'emendamento 1.206 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.104.

Sull'emendamento 1.105 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.107 e 1.108 (testo 2).

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.112, 1.113 e 1.114 perché la materia è ricompresa in emendamenti della Commissione.

Sugli emendamenti 1.117 e 1.115 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre anche l'emendamento 1.116 - a nostro giudizio - è assorbito dall'emendamento 1.107 e, quindi, invito al ritiro.

Sugli emendamenti 1.118 e 1.207 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto agli ordini del giorno, esprimo parere contrario all'accoglimento del G1.1, mentre il parere è favorevole sul G1.2. Sul G1.3 invito al ritiro, perché pone una questione recuperata negli emendamenti. Il parere è contrario al G1.5, mentre sul G1.100 è favorevole, a patto che venga

reformulato nel senso di impegnare il Governo «a valutare l'opportunità di adottare». Sugli ordini del giorno G1.101 e G1.102 il parere è favorevole all'accoglimento.

Sull'emendamento 1.0.1 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1000, mentre invito al ritiro degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4.

Sugli emendamenti 1.0.200 e 1.0.201 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei ricordarle che stamattina ho trasmesso una nota di emendamenti ai quali ho aggiunto la mia firma. Pertanto, nello scorrere gli emendamenti, ancorché fossero ritirati dal primo firmatario, vorrei che lei tenesse conto di questa mia apposizione di firma per poterli eventualmente votare.

Allo stesso modo le chiederò anche la votazione di molti emendamenti che hanno il parere contrario della 5a Commissione ciò può anche sembrare una distonia da parte di un componente della Commissione bilancio, ma in realtà ritengo che qualche piccolo sforamento ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione arrecherebbe un danno di gran lunga inferiore per il Paese rispetto all'introduzione dell'IMU in agricoltura.

Vorrei, quindi, pregarla di non scorrere troppo rapidamente le proposte di modifica con il parere contrario della 5a Commissione o quelle ritirate da altri colleghi.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, dovendosi procedere al voto e credendo di interpretare la richiesta del senatore D'Alì, ma anche quella precedente del senatore Ruta, se non ho indicazioni diverse, verificherò l'appoggio e porrò in votazione anche gli emendamenti con parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Lo dico perché non ci siano equivoci di sorta.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.200.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, approfitto di questa prima dichiarazione di voto per dire che, anche se analiticamente esaminati, il mio Gruppo voterà a favore di tutti gli emendamenti che eliminano l'IMU dal settore agricolo e, in subordine, per tutti quelli che ne limitano l'applicazione.

Ciò detto, io mi rivolgo anche ai colleghi di tutti i Gruppi, compresi quelli di maggioranza, che hanno presentato proposte per l'eliminazione dell'IMU in agricoltura, molte delle quali sono state censurate dalla Commissione bilancio per mancanza di copertura o per copertura inadeguata.

L'emendamento 1.1 a mia firma è stato ritenuto adeguato nelle coperture e, quindi, chiedo che venga votato. La copertura che indico è molto semplice. Propongo che la soppressione dell'IMU in agricoltura venga coperta dall'aumento dei canoni demaniali delle prospezioni, delle ricerche, delle coltivazioni (l'eleganza del termine si attiene anche al settore agricolo) e delle trivellazioni petrolifere.

Per rendervi noto come ora il nostro Governo tratta questi accadimenti, vi darò un termine di paragone che attiene anche alle superfici agricole. Attualmente i canoni demaniali stabiliti nel 1996 per queste attività vanno da 2,56 centesimi di euro a un massimo di 20 euro per 100 ettari di terreno demaniale, compresi i depositi costieri su terreno demaniale. Provate a chiedere ad un esercente di stabilimenti balneari - e qui ci sono tanti difensori di quelle attività - cosa pagano per un metro quadro di concessione demaniale sulle nostre coste, o per un metro quadro di mare prossimo, limitrofo, alle nostre coste. Pertanto, l'adeguamento che chiedo è assolutamente irrisorio rispetto al valore di quelle intraprese.

Ma noi abbiamo avuto un assaggio ieri sera in quest'Aula, con lei, signor Presidente, involontario testimone, di cosa significa mettere il dito nella piaga delle concessioni demaniali o delle trivellazioni petrolifere. Abbiamo avuto la sensazione che non solo il Governo - ma questo riguarda l'Esecutivo - ma anche il Parlamento, in particolare, sia assolutamente soggetto alla volontà delle compagnie petrolifere. Nel momento in cui io, trattando i reati ambientali, ho posto il tema di perseguire coloro che non seguono la direttiva comunitaria nel chiedere l'autorizzazione per quegli accadimenti, è successo il finimondo, tant'è che è stata sospesa la seduta, pur essendo già in fase di votazione ed essendo già state svolte dichiarazioni di voto su quell'argomento.

Per questo vi invito, cari colleghi, a non essere così superficiali nell'esaminare detto tema. Noi abbiamo la possibilità di esentare milioni di cittadini proprietari e soprattutto conduttori di piccole, medie e grandi aziende agricole, che quindi producono per il Paese, con una semplice modifica di canoni demaniali determinati in cifre irrisorie e fermi al 1996. Ce lo ha detto il Governo, durante l'esame della legge di stabilità, quando ha proposto l'aumento di tali canoni - si badi bene con quale grande severità - raddoppiandone l'importo da 2,5 euro a 5 euro ogni 100 ettari di terreno costiero, di mare o di superficie dei fondali dei nostri mari, per fare tra l'altro operazioni che molti di noi, me compreso, giudicano assolutamente letali per il nostro ambiente.

Noi abbiamo la possibilità, semplicemente approvando questo emendamento, di chiudere tutte le discussioni che finora abbiamo svolto. Abbiamo visto, ed ho visto, colleghi del Partito Democratico e soprattutto il relatore lodevolmente cercare in tutti i modi risorse per lenire l'introduzione in via definitiva dell'IMU in agricoltura, risorse sottratte poi ad altri comparti, tutti certamente meritevoli di assistenza. Qui abbiamo la possibilità di farlo in un sol colpo. Il relatore Fornaro, come la senatrice Bertuzzi, è talmente consapevole della confusione fatta in questa materia e delle iniquità che alla fine la soluzione individuata, con l'approvazione di questo decreto-legge, continuerebbe a portare nel settore, da proporre addirittura l'istituzione di una Commissione d'indagine sulla fiscalità in agricoltura.

Si diceva però una volta - e credo lo si dica ancora - che, mentre a Roma si discute, Sagunto cade, mio caro relatore: mentre noi discuteremo su come risistemare la fiscalità in agricoltura, gli agricoltori avranno già abbandonato i campi e l'agricoltura italiana sarà già stata votata alla desertificazione.

Chiedo quindi ai colleghi, e soprattutto a quelli che hanno proposto l'esenzione totale dall'IMU, di votare a favore di questo mio emendamento, identico a quello presentato dalla senatrice De Petris - strana *liaison*, cara senatrice, tra due visioni completamente opposte della società, ma in questo caso unite da un comune nobile obiettivo - che noi voteremo convintamente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Alì, e per chiedere di poterlo sottoscrivere a nome mio e dei senatori Puglia e Castaldi.

L'iniziativa del senatore D'Alì ha radici lontane: viene dal recepimento di quanto fa lo Stato norvegese, che è *leader* in Europa, se non nel mondo, quanto ad adeguamento dei canoni di ricerca, concessione ed esplorazione di petrolio e gas in terra e in mare. Le quote che propone il senatore D'Alì sono, infatti,

perfettamente in linea con quelle previste dallo Stato norvegese e - come egli stesso ricordava - notevolmente superiori a quelle oggi in vigore in Italia.

Inoltre, vorrei ricordare ai colleghi, soprattutto del Partito Democratico, che un disegno di legge proposto dall'attuale vice ministro Bubbico, presentato nel 2009, intendeva portare le quote di concessione proprio a quelle cifre, grosso modo, proposte dal senatore D'Alì. Di quel disegno di legge si è persa memoria ed è stato recuperato dal mio Gruppo con un disegno di legge a mia prima firma, l'Atto Senato 1135, insieme ad altre proposte fatte sempre in quella legislatura dalla senatrice Vicari.

Desidero altresì ricordare che, così come c'è stato un momento di panico nell'ultima seduta qui in Aula, ve ne fu uno durante la discussione in Commissione delle leggi di stabilità e di bilancio, quando sul tema presentarono un emendamento il Governo o i relatori - ora non ricordo, ma tanto cambia poco - che voleva portare il canone di concessione alla fantastica cifra di 100 euro per chilometro quadrato. Quell'emendamento fu ritirato nella notte, con mia somma gioia, perché era una bufala, a fronte di quello che chiedevamo come Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ossia di adeguare queste cifre a quelle di un Paese *leader* nella gestione delle attività di esplorazione e trivellazione - lo ricordo ancora una volta - la Norvegia. Il Vice Ministro si giustificò dicendo che era intenzione del Governo di ritirare l'emendamento, perché era in progetto un atto organico che sarebbe arrivato nei prossimi mesi. In realtà - e qui, ovviamente, si parla di cose che riguardano la volontà delle *lobby* che manovrano queste operazioni - già l'aumento a 100 euro delle tasse di concessione aveva dato molto fastidio ai petrolieri e soprattutto ad ENI.

Con questa considerazione, invito quindi - come ha già fatto in maniera egregia il collega D'Alì - a sostenere l'emendamento in esame, con la consapevolezza che l'invito cadrà nel vuoto, come sempre accade, anche quando riguarda posizioni prese dal Partito Democratico già in legislature precedenti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sull'emendamento 1.200 sostiene la necessità di evitare una tassa iniqua sui terreni agricoli - ossia su beni strumentali per eccellenza, che servono a produrre il cibo, a tenere in ordine il nostro territorio e molto spesso a risolvere anche le inadempienze o le criticità che la mano pubblica non riesce a garantire attraverso la manutenzione - tramite l'aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale italiana.

Ritengo sia questa una soluzione ragionevole, perché qui vi è un'anomalia tale per cui chi utilizza beni demaniali ai fini della produzione di ricavo, non sempre con attenzione rispetto al bene comune, sul quale si basa l'impianto produttivo, beneficia di tariffe particolarmente agevolate, mentre a chi è impegnato nella manutenzione del territorio e nella produzione di cibo si applica una tassa patrimoniale.

Chiedo dunque, per l'ennesima volta, a quest'Aula parlamentare di essere coerente e dare risposta alla sollecitazione che ci viene non solo da tutto il mondo agricolo, nessuno escluso, ma anche dal buon senso, e che va nella direzione di evitare una tassa iniqua sul bene strumentale per eccellenza.

[BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole da parte mia e del senatore Campanella, della componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto, chiedo ai firmatari degli emendamenti 1.1 e 1.200 di apporre anche le nostre firme.

Nonostante siamo assolutamente contrari alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel mare e nella terraferma in tutte le Regioni italiane, e specialmente in Sicilia, la nostra isola, perché riteniamo questo un modello sbagliato ed antieconomico, voteremo convintamente in modo favorevole a quest'emendamento. Il motivo è che essenzialmente esso toglie l'alibi che è stato

usato per bocciare tutti gli altri che prevedevano l'abolizione dell'IMU agricola, con una copertura finanziaria che soddisfa pienamente l'abolizione totale dell'imposta, che - lo ricordiamo ancora una volta - causerà l'effettivo abbandono di tanti terreni montani, collinari e di pianura, quando invece dovremmo effettivamente promuovere a tutti i livelli l'agricoltura di prossimità (soprattutto in Sicilia, ma anche in tutte le altre Regioni italiane).

Dichiariamo dunque voto favorevole a questi emendamenti. *(Applausi del senatore Campanella).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Cogliamo l'occasione per salutare gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Pizzini-Pisani» di Paola, in provincia di Cosenza, che con i loro docenti stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1749 (ore 18,25)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, identico all'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Aspettiamo che arrivino gli ultimi; dopodiché vi chiedo di rimanere al vostro posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, dia pure più tempo!

PRESIDENTE. Colleghi, c'era un senatore di Forza Italia e uno del PD che stavano rientrando e avevano tutto il diritto di votare. *(Commenti del senatore Santangelo).* Si sieda, senatore Santangelo. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione). (Il senatore D'Alì fa cenno di voler intervenire).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Colleghi, d'ora in poi apro e chiudo. Non aspetto più.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Avevo chiesto di parlare sull'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Non ha richiesto nessuno la parola; non l'ho vista. Me ne scuso, ma non annullo la votazione.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Me ne vado.

PRESIDENTE. Faccia quello che preferisce. *(Commenti della senatrice Bonfrisco).* Ci sono 140 emendamenti, la dichiarazione di voto può farla sui successivi.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Su questo era importante. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Ho già proclamato il risultato. Mi dispiace.

Passiamo all'emendamento 1.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Vuole parlare su questo, senatore D'Alì?

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. No.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Bonfrisco e D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, la sua velocizzazione dei lavori ci mette in imbarazzo perché non riusciamo a seguire attentamente una materia così delicata. La prego di andare un po' più calmo perché non seguiamo i lavori. Durante la discussione generale non siamo intervenuti, ma adesso vogliamo intervenire sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, guardi che in due ore abbiamo fatto tre votazioni e non sono intervenuto a ricordare ai Gruppi, come il suo, che stanno intervenendo dopo aver esaurito i tempi a loro disposizione già da diverso tempo.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Comunque non mancherà alla sua saggezza e anche alla sua conoscenza di tante e tante legislature nelle Aule. Parliamo di un provvedimento così importante la cui approvazione - ahimè - si vuole velocizzare.

Ad ogni modo, entro nel merito della mia dichiarazione di voto su questo emendamento. Ovviamente è stata richiesta dal nostro Gruppo l'esenzione totale dei terreni agricoli, ma lo abbiamo fatto con una motivazione serena, tranquilla e ritengo anche molto responsabile, al di là degli interventi (per la verità pochissimi) da parte della maggioranza. Magari chi presenta un emendamento di questa natura viene forse considerato in un certo modo, ma non mi esprimo in questo senso. Noi invece abbiamo voluto fare una cosa molto semplice: esentare tutti i terreni agricoli, che si trovino al mare, in pianura o in montagna, per dare respiro all'agricoltura italiana. Questa è la motivazione. Non ne abbiamo altre.

Peraltro, occorre registrare - ahimè - il silenzio del Governo nella replica. Ma non avete proprio nulla da dirci dopo tante ore e ore di dibattito? Il rappresentante del Governo non interviene in fase di replica per farci conoscere qual è il suo pensiero. Se avete già deciso tutto qualche giorno fa o qualche settimana fa, noi che ci stiamo a fare qua? Andate con la forza dei numeri, ma il popolo dell'agricoltura vi colpirà profondamente, ovviamente nella legittimità degli atti, che è quella della scheda elettorale. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), M5S e FI-PdL XVII)*. Sorrida, sorrida!

Questa è la motivazione che abbiamo dato all'esenzione totale e, quindi, a questo nostro emendamento.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, mi permetto di intervenire sull'ordine dei lavori visto che il senatore D'Alì ha manifestato questa sua situazione un po' imbarazzante.

Vorrei dargli il benvenuto nel *club* degli inascoltati, visto che per noi succede ogni giorno: in occasione dell'esame di ogni provvedimento cerchiamo di intervenire e di essere censurati ed invitati ad intervenire su quello dopo, che magari non c'entra niente, ma parlando di quello prima, così, solo per sport. Senatore D'Alì, benvenuto nel *club*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, forse mi viene difficile comprendere quanto

detto da lei, che ha invitato l'Aula ad accelerare per votare questo provvedimento. Non ho capito qual è l'urgenza; francamente non l'ho capita. Pensavo che all'interno di quest'Aula tutti noi dovessimo esprimere una nostra opinione, cercando di contribuire tutti insieme a fare un decreto migliore nell'interesse del Paese. Invece ho capito - signor Presidente, me ne scuso, forse avrò capito male - che lei ha una necessità e un'urgenza di finire prima possibile e di far approvare questo emendamento. Non ha importanza quello che porteremo a casa: anzi, portando a casa qualcosa non di utile nell'interesse dei nostri agricoltori, quasi quasi sembra vi sia l'urgenza di votare e portare a casa un obbrobrio del genere da parte di lei, del PD, che dovrebbe essere il partito che tutela gli agricoltori, il partito di coloro i quali parlano il linguaggio della democrazia, il partito dell'equilibrio, il partito che dice che sta dalla parte di coloro i quali sono i produttori di lavoro sul nostro territorio nazionale.

Signor Presidente, la pregherei di esercitare il suo ruolo come lei l'ha sempre esercitato, dando la possibilità a coloro i quali sono all'interno di quest'Aula di poter esprimere il proprio pensiero, perché il nostro pensiero serve a contribuire a realizzare qualcosa di utile nell'interesse del Paese. Infatti, sino ad ora, all'interno di questo provvedimento ho visto scritte soltanto delle cose obbrobriose nei confronti dei cittadini italiani e di coloro i quali lavorano la nostra terra: ripeto, la nostra terra, che è l'elemento essenziale della vita.

Signor Presidente, la prego cortesemente di riflettere attentamente sul suo ruolo e anche sulla posizione che lei ha, perché in questo momento fa il Vice Presidente del Senato, ma è anche il *leader* di un partito politico che si è battuto e si batte nell'interesse dei cittadini italiani. La ringrazierei per il suo proseguo dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, quello che ho espresso precedentemente non è un mio desiderio, ma quanto è stato stabilito della Conferenza dei Capigruppo e visto che sto facendo parlare anche i Gruppi che hanno già esaurito i loro tempi, non vorrei essere costretto - e per questo faccio i miei richiami - a doverlo fare anche successivamente, in maniera davvero totale. Quando è necessario farlo si parla, si affronta l'argomento e poi non si perde del tempo, perché diversamente i tempi decorrono e poi sono finiti per tutti.

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Sull'emendamento 1.4 e sui prossimi due emendamenti il Gruppo dichiara la propria astensione, non perché non ne condivida i contenuti, perché siamo certamente contrari all'IMU, ma in quanto non siamo convinti delle coperture: quindi è veramente un discorso di tipo tecnico.

PRESIDENTE. Infatti l'emendamento non risulta coperto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, una domanda: perché sta chiedendo il supporto per tutti gli articoli?

[PRESIDENTE](#). Lo sto chiedendo per gli emendamenti improcedibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché purtroppo il sistema non riesce a registrare. In questi casi bisogna verificare il supporto per ciascuna richiesta di votazione.

Passiamo all'emendamento 1.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Chiedo al senatore Ruta, primo firmatario dell'emendamento 1.202, se consente a me e a tutti i componenti del Gruppo di firmarlo. *(Cenni di assenso del senatore Ruta).*

Vorrei spiegare perché facciamo questa richiesta. Da un lato c'è l'esenzione IMU: bisogna assolutamente esentare i nostri agricoltori dall'IMU e poi bisogna andare a vedere perché è stato fatto questo provvedimento. Dice la norma che: «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di esenzione dell'imposta municipale propria (...) così da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato». Quindi lo Stato, il Governo Renzi, il partito del Governo Renzi, il PD vuole prendere i soldi dagli agricoltori. L'emendamento in esame dice invece di non prendere queste risorse dagli agricoltori, ma da quelle destinate al finanziamento del programma F-35. Qui si sta chiedendo dunque se vogliamo aiutare gli agricoltori o finanziare la costruzione degli aerei F-35. Riteniamo che vadano aiutati gli agricoltori e quindi voteremo a favore dell'emendamento 1.202 e ringraziamo per aver acconsentito all'aggiunta delle firme.

[FLORIS](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per chiedere la sottoscrizione di questo emendamento, non tanto per la fonte da cui si prende la copertura quanto perché si parla e ho sentito parlare spesso in quest'Aula di agricoltori. Ebbene, questo emendamento oltre gli agricoltori riguarda anche agli allevatori - in particolare quelli sardi - che svolgono gran parte del proprio lavoro proprio su questo tipo di terreni. Pertanto, chiedendo la possibilità di sottoscriverlo, chiaramente voterò a favore di questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Anche il Gruppo della Lega ha comunicato alla Presidenza l'intenzione di sottoscrivere l'emendamento 1.202.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Ruta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.10, sostanzialmente identico all'emendamento 1.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.11, presentato dal senatore Giovanni Mauro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Per l'anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e l'emendamento 1.21.

Passiamo all'emendamento 1.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «non montani».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.14 e gli emendamenti da 1.15 a 1.19.

Passiamo all'emendamento 1.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Pelino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.27 e ovviamente anche tutti gli altri emendamenti presentati da senatori del mio Gruppo che non ho sottoscritto.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei capire dal Governo se intenda cogliere questa ultima occasione e quali siano i motivi per cui ha espresso un parere contrario su questo emendamento, che ha un costo irrisorio e per il quale abbiamo previsto una copertura sovrabbondante.

Come è stato detto anche in Aula, si tratta solo di dieci piccolissimi comuni situati in area montana, alcuni dei quali peraltro ricadono in province interamente montane ai sensi della riforma Delrio, che il Partito Democratico ha fortemente voluto. Non riesco a capire come il Governo possa sottrarsi a questo piccolo gesto, così importante sul piano simbolico, una misura che dovrebbe dimostrare almeno un po' di ragionevolezza.

Rivolgo un appello al Governo affinché voglia cogliere l'occasione per modificare il parere espresso prima che si voti e rivolgo un appello anche ai colleghi, affinché votino in coscienza, a prescindere dalla risposta del Governo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono cenni di intervento, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché se non dovesse essere approvato, come purtroppo non sarà, precluderà l'emendamento 1.29.

L'emendamento 1.28 si riferisce ai Comuni montani inclusi nelle province riconosciute dalla legge Delrio come interamente montane ed è una richiesta che abbiamo formulato in quanto vi è un'anomalia minimale. Da parte della Commissione in modo trasversale e dai relatori era stato richiesto il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in un ordine del giorno, che sarebbe stato fatto proprio dalla Commissione. Posso dire che in tal senso vi è stata ampia disponibilità ed anche il relatore ha condiviso la problematica. Tuttavia, avrei auspicato che il Governo prendesse atto e accettasse la richiesta, trattandosi di una situazione di una iniquità talmente evidente e riferita ad un unico Comune all'interno di un riconoscimento montano concesso dalla normativa prodotta dal Governo.

Capiamo le difficoltà in essere, ma avremmo auspicato l'approvazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti temo abbia pesato la valutazione della 5a Commissione permanente, purtroppo.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alla parola «(ISTAT)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.28 e l'emendamento 1.29.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dai senatori Spilabotte e Scalia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori Marinello e D'Ali.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.31, identico agli emendamenti 1.32 e 1.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.32, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, e 1.33, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dai senatori Piccoli e Carraro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Moscardelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la dichiarazione di voto riguarda tutti gli emendamenti che hanno ad oggetto calamità naturali.

È assolutamente incredibile che non si esentino dall'IMU i terreni, oggetto di calamità naturali. In quest'Aula, purtroppo, abbiamo esaminato centinaia di provvedimenti dovuti a fattori naturali devastanti come i terremoti. Nessuno si è mai sognato di negare la sospensione o l'esenzione dal pagamento dell'ICI o dell'IMU sui fabbricati o sugli stabilimenti industriali danneggiati dai terremoti.

Pensate che un terreno alluvionato sia diverso da un capannone lesionato? Pensate che un terreno, che

ha subito una frana o una calamità naturale, alle volte anche irreversibile, sia diverso dai danni subiti per effetto di un altro tipo di calamità? Veramente l'agricoltura per voi è nulla? Veramente gli agricoltori per voi sono persone che possono anche morire nelle piene o sotto le frane e non dobbiamo fare niente per esentarli? Se ritenete ciò votate contro questi emendamenti, ma se avete un minimo di giudizio di equità sostanziale, dovuto anche nei confronti di chi perde la sua attività produttiva per effetto di calamità naturali, dovete riconoscere a chi è colpito da calamità naturali - sancite con provvedimento sempre governativo e quindi mai immaginate ma tutte riscontrate - il diritto ad essere esentato dal pagamento di quest'imposta patrimoniale che riguarda terreni che dovrebbero produrre e che non sono più in condizione di farlo. Ciò vale anche per i terreni oggetto di inquinamento non per colpa del proprietario. Ciò vale anche per tutti quei terreni che subiscono alterazioni e i cui prodotti non sono commerciabili.

Chiedo che su questo vi sia un minimo di ripensamento. Diversamente dovremmo rivedere tutta la nostra filosofia di intervento in ordine ad altri tipi di calamità naturali.

BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei chiedere all'Aula un voto favorevole su quest'emendamento, facendo comprendere l'importanza dello stesso. Credo sia fondamentale dare una risposta ai proprietari di quei terreni che hanno subito situazioni di emergenza e di calamità naturali e per i quali, tra l'altro, lo stato di emergenza è stato dichiarato, quindi con una obiettiva difficoltà del vivere in quella situazione. Ma ancor più, con quest'emendamento chiediamo che l'esenzione non sia *una tantum* per le attuali zone alluvionate e per la situazione che purtroppo in esse si è creata, ma che diventi un preciso *iter*, entrando quindi a regime nel caso in cui vi siano alluvioni e venga dichiarato lo stato di emergenza.

La richiesta forte e importante è che questa esenzione avvenga automaticamente. Questo è il senso dell'emendamento che va in tale direzione. Non comprendiamo assolutamente per quale ragione il Governo non si renda conto di questa difficoltà e non voglia andare incontro a famiglie, collettività e aziende che sono in forte difficoltà, piegate dalle avversità economiche e da questa ulteriore tassazione che grava su aree che in questo momento non producono ma anzi vedono piegate intere economie.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, chiedo alla senatrice Bellot di poter sottoscrivere il suo emendamento.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, la motivazione per cui noi sottoscriviamo questo emendamento è molto semplice. Per chi non lo sapesse - ma spero che lo sappiate - il calcolo dell'IMU viene fatto a partire dalla rendita catastale. Le rendite catastali nascono quando nasce il catasto nel 1865, per stabilire quanto è il denaro che uno può ricavare da una certa quantità di terreno, edificato o meno che sia, secondo un uso normale; questo dice la terminologia iniziale.

Nel momento in cui c'è una calamità naturale ed è compromessa la possibilità di trarre guadagno da un terreno inevitabilmente, seppur in modo temporaneo, la rendita catastale diventa zero e quindi, per sua stessa definizione, il terreno non può essere soggetto, seppur temporaneamente, a tassazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

DLMAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, vorrei anch'io sottoscrivere questo emendamento, anche perché molto spesso alla cronaca non passano i messaggi che arrivano dal Sud d'Italia. La zona del Metapontino, che è stata completamente alluvionata, non ha avuto gli stessi

onori della cronaca che hanno avuto altre realtà nel Nord del Paese. Siccome credo che non ci siano divisioni fra figli di Dio e figli di un Dio minore, chiederei di poter apporre la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, acconsente a tutte queste molteplici sottoscrizioni?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La proposta risulta appoggiata*).

STEFANO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ritorno sullo stesso pensiero appena espresso dal collega in dichiarazione di voto. Invito per l'ennesima volta i nostri colleghi a pensare alla *ratio* di questo emendamento: si chiede l'esclusione dell'IMU dai terreni sui cui grava una calamità. Da coordinatore degli assessori regionali all'agricoltura, nel momento in cui ci fu il terremoto in Emilia mi feci portavoce ed autore di una proposta che sottraeva a tutti i PSR regionali risorse per alleviare la sofferenza di quel territorio. E le Regioni fecero un'opera straordinaria di solidarietà.

Qui c'è soltanto da attivare il buonsenso. Si può, ad un territorio ferito da una calamità, addebitare anche il pagamento di una patrimoniale sul terreno agricolo? Credo che sia una ragione di buonsenso. E allora mi sfugge la *ratio* secondo la quale, ad esempio, il Governo sull'agricoltura nazionale in quest'Aula non è venuto a proporre niente o a dire una sola parola o a darci almeno la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno su un tema così clamoroso.

Mi appello per l'ennesima volta all'Aula. Qui prevediamo anche una forma di copertura diversa. Non chiediamo l'esclusione dell'IMU senza una *ratio*, ma la escludiamo soltanto per quei terreni che, se ci mettiamo anche l'IMU, consegneremo definitivamente all'abbandono. Vi chiedo di riflettere su questa opportunità.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei svolgere una considerazione di merito. Puntualmente, appena arriva un'alluvione o un terremoto, il Governo presenta un decreto-legge per garantire le esenzioni perché si corre a mettere il cerotto. Però è più corretto che, prima che si verifichi una situazione, si stabiliscano le regole. È vero che c'è la doppia morale, a seconda del territorio colpito e di chi lo governa. Ma non vorremmo che fossimo veramente arrivati a questo livello, signor Presidente. Per cui diciamo anche ai senatori di maggioranza di considerare che i cittadini purtroppo sono colpiti dalla sfortuna indipendentemente da quello che votano. Forse, anche in questa occasione, vale la pena di mostrarci un pochino più maturi nel fare le scelte.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento. Vorrei far riflettere sulla correttezza della presentazione dell'emendamento dell'onorevole Stefano, che dice «limitatamente all'anno successivo». Qua si creano le condizioni per non penalizzare ulteriormente chi, a causa dell'evento, non potrà neanche seminare o comunque lavorare quel terreno.

Non si dice esentare *ad aeternum*, ma per l'anno successivo.

Mi sembra una norma di una ragionevolezza tale, che davvero è difficile non sottoscrivere, come chiedo di poter fare, e non votare, come spero faranno i colleghi.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere due emendamenti, l'1.37, a prima firma del senatore Stefano, e il successivo, di contenuto molto simile, 1.38, di cui è primo firmatario il collega Tarquinio.

Gli eventi calamitosi che si stanno susseguendo in Sicilia e in Calabria in queste ore, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio concernenti fiumi esondati hanno distrutto un patrimonio agricolo che non ha eguali in tutt'Italia. Sono caduti ponti - ci sono responsabilità dell'ANAS - tutto è stato devastato. Sto parlando di queste ore: ancora piove e gli agricoltori sono in grande affanno e difficoltà. Non sanno se pagare, quando, dove e se si dovrà pagare l'IMU.

Non chiediamo chi risarcirà tutti questi danni, ma se è giusto che vadano a pagare questa imposta ignobile. È giusto in questa circostanza non avere un moto di sensibilità a favore di queste popolazioni che hanno visto distrutto il loro patrimonio agricolo? Veramente ci vuole coraggio a dire no di fronte a situazioni di cui si è pienamente consapevoli perché sotto gli occhi di tutti. Si tratta anche di un'opportunità per questo Governo: non dico di risarcire ma non far pagare l'imposta a tutti i terreni che sono stati devastati in queste ore, per non parlare di quello che è avvenuto prima.

Immagino che finalmente ci sia un sussulto da parte della maggioranza di accogliere positivamente questo o altri emendamenti che abbiano la finalità di dare la possibilità di non pagare l'IMU per l'anno successivo, ma anche per l'anno corrente.

C'è un altro emendamento, Presidente, a prima firma del senatore Ruta, che io sottoscriverò, sperando che anche da quella parte politica possa arrivare un segnale positivo per queste popolazioni. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e LN-Aut*).

FORNARO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, relatore. Signor Presidente, devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Ci sono diversi emendamenti - ne abbiamo appena visto uno, ma ce ne sono altri - che pongono una questione reale, cioè il tema relativo a terreni in Comuni dove ci siano stati eventi calamitosi, dichiarazione di stato di emergenza. Su tutti questi emendamenti c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ciò comporta che in questa fase non possiamo comportarci diversamente. Tuttavia, le questioni sono reali, quindi chiederei al Governo e ai presentatori di assumere complessivamente un ordine del giorno che chieda al Governo la disponibilità «a valutare l'opportunità di». Successivamente, qualora vengano reperite le coperture, quindi durante il corso dell'anno, chiedo al Governo di tenere in considerazione questa problematica, cioè quella dei terreni nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In questa forma, non impegnativa - me ne rendo conto - che però è un segnale, chiedo la disponibilità del Governo. Credo che questo sarebbe un segnale di attenzione nei termini che sono stati ricordati perché onestamente anche molti di noi vivono in territori colpiti da calamità e abbiamo esattamente la stessa sensibilità.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se è d'accordo con questa proposta del relatore.

ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Nei termini in cui ha espresso l'impegno il relatore, c'è la disponibilità del Governo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40 hanno le medesime caratteristiche rispetto ad eventi alluvionali o calamità naturali.

Senatore Stefano, come si pronuncia rispetto a questa proposta?

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, io non ho una esperienza parlamentare lunga come quella

di tanti miei colleghi, ma in questi due anni in Parlamento ho scoperto che gli ordini del giorno sono una sorta di fregatura per lavare la faccia (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e GAL*). Pertanto, o assumiamo un impegno o io non ho bisogno di lavare la faccia al popolo del Gargano, perché l'ho già fatto tante altre volte (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

Chiedo quindi al Governo e a lei la disponibilità ad accantonare l'emendamento 1.37 per sederci da parte e riformularlo in una modalità che ci consenta di sottrarci alle previsioni di cui all'articolo 81 della Costituzione, per provare ad assumere un impegno che sia degno di questo nome, altrimenti votiamo l'emendamento e ci assumiamo la responsabilità in Aula anche questa volta.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, contrariamente al senatore Stefano, non so se per fortuna o per sfortuna, ho una esperienza parlamentare più lunga e mi sono capitati (come anche a lei) molti provvedimenti per i quali, essendo in prima lettura, si è optato per il rinvio della sistemazione anche di scantonamenti rispetto all'articolo 81 della Costituzione, perché il rispetto delle sue previsioni deve essere salvaguardato nella stesura definitiva del provvedimento, quindi la Camera potrà sicuramente trovare poi il sistema di aggiustarlo. Ripeto che non sarebbe la prima volta, la mia esperienza mi suggerisce di poterlo affermare e credo che ciò sia ricavabile anche dagli atti parlamentari.

Pertanto, se si dispone un accantonamento per un'approvazione, anche con uno scantonamento o con una nuova copertura, io posso essere d'accordo; tuttavia, l'ordine del giorno che rinvia a un provvedimento successivo e non all'intervento alla Camera non può certamente lasciare soddisfatto nessuno.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, lei ha presentato un emendamento che potrebbe essere ricettivo della proposta del relatore.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il mio sarà un intervento brevissimo per invitare il Governo, che peraltro vedo anche autorevolmente rappresentato nel numero oltre che per la qualità dei presenti, a un'attenzione supplementare, perché qui non stiamo in un *suk*, in un mercato per negoziare chissà cosa. Qui, attraverso un dibattito anche particolarmente documentato e avvertito, c'è il tentativo di portare un contributo di riflessione che ci faccia uscire fuori dall'*impasse*.

Io parto dalla seguente considerazione: la concessione da parte del Governo dello stato di calamità per una zona che è stata martoriata da un imprevisto evento atmosferico è un riconoscimento morale? È una condizione di privilegio che consente di appiccicare una medaglia alla bandiera del Comune o è invece lo strumento attraverso il quale il Governo, riconoscendo lo stato di calamità, intende aprire un'autostrada per portare il proprio soccorso, la propria solidarietà morale, ma anche concretamente la solidarietà di tipo economico e il proprio sostegno alle popolazioni che sono state martoriate dall'evento? Io credo che sia vera la seconda ipotesi, altrimenti si consumerebbe un inganno al quale permettetemi di dirvi che noi non ci prestiamo; rispetto al quale credo che sia ozioso finanche il dibattito, perché diventa uno strumento per confondere le idee, per non creare le condizioni affinché il confronto in Aula apra a una più efficace azione legislativa.

Relativamente alla mia regione, alla Puglia, abbiamo dovuto mettere il contaghiorni rispetto al tempo che è stato necessario al Governo per il riconoscimento dello stato di calamità del Gargano.

Dopo un *pressing* quotidiano che abbiamo fatto attraverso comunicati stampa, finalmente il Governo ha riconosciuto al Gargano la condizione di territorio devastato dall'evento atmosferico e lo stato di calamità.

Quello che facciamo oggi è dire che c'è una promessa, un impegno, quella diluizione omeopatica con la quale ci apprestiamo ad affrontare la richiesta che si leva vibrante da una piazza. Credo che l'atteggiamento più consapevole, più responsabile, più maturo e più corretto nei riguardi del Paese relativamente a questa taxa sia quello di accantonare questi emendamenti e, con buon senso, signori del Governo, trovare il modo migliore per dare il massimo che sia possibile dell'attenzione in termini di sostegno economico. Da questo punto di vista, apprezzo l'attenzione che ha richiamato il relatore

rispetto al caso che poniamo ed imploro il Governo di farsi carico in tal senso, sapendo che non chiederemo di più, ma non ci accontenteremo di meno.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo a tutti che per ogni Gruppo può intervenire un solo rappresentante e tutti gli altri in dissenso. Con il suo, senatore Scilipoti, siamo al quarto intervento del Gruppo di Forza Italia, quindi o interviene in dissenso, altrimenti non posso concederle la parola.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Intervengo in dissenso, ma prima di intervenire in dissenso chiederei di poter sottoscrivere gli emendamenti 1.37 e 1.38.

PRESIDENTE. Scusi, ma lei interviene in dissenso e chiede di sottoscrivere gli emendamenti?

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Sto dicendo che intervengo in dissenso, ma aggiungo anche una riflessione. Non posso aggiungerla? Va bene, allora intervengo in dissenso, ma prima di intervenire in dissenso...

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, non le consento di prendere in giro né la Presidenza, né l'Assemblea.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Scusi, posso intervenire?

PRESIDENTE. No, non può intervenire in dissenso su un emendamento e chiederne al contempo la sottoscrizione.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, la ringrazio ancora una volta. Penso che il relatore abbia fatto un passo importante, perché questo vuol dire che il Governo e la maggioranza cominciano a prendere in considerazione qualche nostro emendamento. Ma vorrei ricordare che l'emendamento 1.38 è una proposta veramente responsabile che recita testualmente: «ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni per i quali il Consiglio dei Ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto abbia già dichiarato lo stato di emergenza», io avrei parlato di stato di calamità: ma cosa c'è di più responsabile di questo emendamento?

Signor relatore, di ordini del giorno ne abbiamo visti montagne e non hanno mai sortito alcun effetto. È allora il caso davvero che il Governo e il relatore si mettano immediatamente d'accordo, che l'emendamento sia accantonato e che si individui una soluzione per dare una risposta concreta a quelle popolazioni che sono state devastate.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, mi associo alle parole del senatore Stefano, perché noi abbiamo sollevato, anche in Commissione, la questione dei territori che vengono colpiti da queste calamità naturali. Spesso siamo di fronte al binomio composto da un clima che colpisce un territorio, ma anche da una malagestione del territorio, derivante da alcuni provvedimenti scellerati che questo Governo e questo Parlamento adottano per determinati territori (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Caliendo*). Mi sembra quindi più coerente accantonare questi emendamenti, sederci a tavolino e stabilire un criterio con cui tutelare quei territori che spesso vengono colpiti (oggi può essere il Gargano, ma domani potrebbero essere la Toscana, la Liguria o il Trentino, perché qualsiasi territorio italiano ormai è a rischio). Non bisogna quindi nemmeno stabilire qualcosa per il 2014, il 2015 o quello che sarà, ma varare una norma che diventi strutturale per i territori che subiranno danni (visto che questo invece è un provvedimento d'urgenza, dato che si tratta di un decreto-legge, che speriamo metta la parola «fine», ma non credo). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Abbiamo da parte dei presentatori la non disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Qual è il parere del relatore sulla proposta di accantonamento?

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo che rimanesse agli atti che, in fase di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, vengono individuati responsabili e determinate risorse, quindi vi è lo spazio - ove occorra - per fare interventi su questo tema, come su altri. Mi sembra che surrettiziamente cerchiamo d'inserirlo all'interno dell'IMU agricola, ma il problema esiste.

Il richiamo all'ordine del giorno non era volto a «scappare», ma era vero e può essere poi ribaltato dal Governo all'interno di ogni singola realtà che sia stata oggetto di eventi calamitosi, che ha caratteristiche differenti. Vorrei che, da questo punto di vista, si ponesse fine anche a fare un po' di demagogia.

Sono dunque contrario all'accantonamento, anche perché vi è la contrarietà della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Visto che il problema ha suscitato un così ampio dibattito, sottopongo comunque la proposta di accantonamento al voto dell'Assemblea, per non avere più problemi.

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, poiché è stato votato l'emendamento 1.36, che era il primo ad introdurre questa tematica, chiediamo fortemente che venga anch'esso accantonato e si verifichi come eventualmente poterlo recuperare, ai fini della votazione, visto che è assolutamente in tema e anzi la motivazione era ben evidente, tra l'altro creando stabilità in questa situazione.

Chiediamo quindi che anche il nostro emendamento venga eventualmente recuperato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per la richiesta, senatrice Bellot, ma, "Nazareni" a parte, non riesco a resuscitare emendamenti già deceduti.

Mi spiace, quindi, ma resto sull'emendamento 1.37.

Passiamo dunque alla votazione della proposta di accantonarlo, sulla quale il relatore ha espresso parere contrario e che - poiché so già cosa solleciterà - dispongo venga effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, per evitare la chiusura delle porte e quant'altro.

Metto dunque ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la richiesta di accantonare l'emendamento 1.37.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.39, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di

senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori, fino alla parola «alluvionali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.39 e l'emendamento 1.40.

Passiamo all'emendamento 1.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore D'Amborsio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.43 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[RUTA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUTA](#) (PD). Signor Presidente, lo ritiro e lo trasformo in ordine del giorno sollecitando, se è possibile, un parere favorevole.

PRESIDENTE. Come si esprimono il relatore ed il rappresentante del Governo sull'ordine del giorno in esame?

[FORNARO](#), relatore. Con la formulazione «a valutare l'opportunità di» il parere è favorevole.

[ZANETTI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). C'è bisogno del mio parere in ordine alla trasformazione in ordine del giorno, in quanto ho posto la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. È il primo firmatario che ha la disponibilità dell'emendamento e non il secondo.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Sono titolare dell'emendamento per averlo segnalato per tempo.

PRESIDENTE. Se il senatore Ruta trasforma lo in ordine del giorno, non spetta a lei di sceglierne il

destino. Quindi, senatore Ruta, accoglie la proposta?

RUTA (PD). Sì, signor Presidente. Sono l'unico firmatario dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di sottoscriverlo il senatore D'Alì, però in caso di trasformazione in ordine del giorno la prima firma guida il processo.

RUTA (PD). Mantengo l'ordine del giorno.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Mi permetto di osservare che questa norma vale in corso di seduta. Avendo io trasmesso per tempo la mia sottoscrizione dell'emendamento questa norma non vale.

PRESIDENTE. Se su queste cose un giorno mi farà un corso, le sarò grato.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Abbiamo entrambi la stessa esperienza: forse io più di lei, di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Va bene, ne prendo atto; cercavo una lezione. Però le cose funzionano in maniera diversa.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.44 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.46 e 1.47 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.48 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

Passiamo all'emendamento 1.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.51, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.52, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.53, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.54, identico all'emendamento 1.55, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ORRU](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signor Presidente, se fosse possibile, vorrei trasformare l'emendamento 1.55 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Orrù, l'emendamento 1.54 è identico all'emendamento 1.55. Quindi, in questo caso, la procedura è diversa da quella che lei ha richiamato, senatore D'Alì (se vuole, la invito a leggere, a pagina 193 del Regolamento, il pronunciamento della Giunta che è presente in nota all'articolo 102 e vedrà che troverà la mia posizione).

Senatrice Orrù, visto che la senatrice De Petris insiste nella sua votazione, è inutile la sua richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.55, presentato dalle senatrici Orrù e Gatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[RUTA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Ritiro l'emendamento 1.50 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[FORNARO](#), relatore. Esprimere parere favorevole su questo ordine del giorno sarebbe una presa in giro, perché sul tema delle coperture abbiamo fatto il massimo possibile. Pertanto, chiedo al collega Ruta di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, cosa intende fare?

[RUTA](#) (PD). Attesa la dichiarazione del relatore e la sua contrarietà su questo punto, ritiro l'emendamento.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avendolo sottoscritto per tempo, non lo ritiro e chiedo che

venga votato.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Fanno cenno di voler aggiungere la propria firma anche i senatori Di Maggio e Crosio. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.50, ritirato dal senatore Ruta e mantenuto dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.56, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ORRU'](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Chiedo la possibilità di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi.

[FORNARO](#), relatore. Mi spiace, ma il mio parere è contrario e, per lo stesso motivo già espresso con riferimento all'emendamento 1.50 del senatore Ruta, chiedo di ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatrice Orrù, cosa intende fare?

ORRU' (PD). Lo ritiro.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento e ne chiedo la votazione.

[D'ALI'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice Orrù e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dai senatori Crosio e D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.57, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

[RUVOLO](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, intervengo per apporre la mia firma a questo emendamento che riesce a mettere davvero in chiaro tutte le posizioni a vario titolo

possedute dagli agricoltori: dal comodato d'uso, all'affitto e altro ancora. Quindi, lo condivido pienamente e lo sottoscrivo.

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avevo chiesto la parola durante l'esame di uno o due emendamenti fa.

Vorrei fare una riflessione, non per polemica. (*Commenti dal Gruppo PD*). Lei poco fa ha interrotto all'inizio il mio intervento, quando dicevo di voler sottoscrivere gli emendamenti 1.37 e 1.38. La mia riflessione è serena perché - l'ho notato man mano che andiamo avanti nei lavori - è stato messo ed è messo in atto un sistema poco gradevole che si chiama politica della distrazione. Ieri l'abbiamo vista - lo dico con grande rispetto nei suoi confronti - con riferimento al presidente Casini, il quale è intervenuto, attuando la politica della distrazione, sul provvedimento sui delitti ambientali.

Oggi invece l'abbiamo vista attuata da un rappresentante del PD, che ci dà indicazione che sarebbe più opportuno, più corretto e forse più utile per i nostri agricoltori trasformare quell'emendamento in un ordine del giorno.

Tutti sappiamo che cosa significa la politica della distrazione. Essa viene utilizzato dal Governo Renzi giornalmente, ieri è stata utilizzata dal nostro presidente Casini e oggi viene invece utilizzata dal PD e dal Governo.

Alla fine vorrei dire che alla luce di questa operazione di politica di distrazione messa in atto dal PD e dal Governo mi rendevo perfettamente conto che ero sulla strada sbagliata e perciò ero portato a non votare gli emendamenti 1.37 e 1.38 che avevo sottoscritto e a votare negativamente.

Se lei, signor Presidente, mi avesse dato l'opportunità di fare la mia riflessione e non avesse avuto la premura di cercare di dire ciò che avevo in testa, molto probabilmente ci saremmo capitati poco fa. Mi fa però piacere che lei mi abbia dato la parola ora, dopo averla richiesta tante volte e facendo lei finta di non vedere...

PRESIDENTE. Non le consento di riferirmi queste volontà. Senatore Scilipoti, la richiamo all'ordine.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Ribadisco che la politica della distrazione non è arrivata oggi all'interno di questo Parlamento, ma viene utilizzata regolarmente dal Governo di sinistra, che c'è in questo momento nel nostro Paese, ma veniva utilizzata precedentemente da alcuni personaggi fuori dalla politica e in politica, che sicuramente non facevano e non fanno gli interessi del Paese e degli agricoltori.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, voglio sottoscrivere l'emendamento 1.57, perché purtroppo - parliamoci chiaro, signor Presidente - è stata introdotta una nuova tassa: una tassa sui terreni agricoli da parte del partito di Renzi. Noi siamo assolutamente contrari: bisogna abolirla. In questo caso l'emendamento in esame quantomeno qualcosa fa, perché allarga la possibilità di esenzione anche a coloro che affittano o concedono in comodato. Teniamo presente che - ovviamente - se un proprietario concede un terreno in comodato o in affitto e oggi non paga l'IMU, se un domani dovrà pagare l'IMU, aumenterà anche il prezzo. È ovvio che questa norma farà in modo di non far aumentare ulteriormente il carico fiscale dei nostri agricoltori.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Ruta e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.58, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.58, presentato dal senatore Zizza, fino alla parola «posseduti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.58 e l'emendamento 1.59.

Passiamo all'emendamento 1.60, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.60, presentato dal senatore Zizza, fino alla parola «destinazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.60 e l'emendamento 1.61.

Passiamo all'emendamento 1.62. Senatore Gianluca Rossi, accoglie la proposta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno?

ROSSI Gianluca *(PD)*. Sì, signor Presidente.

[VACCIANO](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento su questo ordine del giorno, nel senso che se - come lo interpreto l'intenzione - è quella di fare in modo che il passaggio che avviene dal padre al figlio sia in esenzione, anche se il padre non ha la qualifica di imprenditore agricolo, allora bisogna specificarlo, altrimenti si tratterebbe semplicemente di un «di cui» del comma 2, senza ottenere il risultato che penso vogliano ottenere i colleghi che lo hanno presentato.

Quindi chiedo se non sia il caso di pensare ad una riformulazione in cui venga specificato che la parte cedente può anche non avere la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto: altrimenti stiamo semplicemente ripetendo il comma 2, restringendone il campo.

PRESIDENTE. Relatore, per me, trattandosi di un ordine del giorno, non ha significato normativo ma solo di indirizzo.

[FORNARO](#), *relatore*. Esatto. Confermo la disponibilità ad esprimere un parere favorevole, a patto che l'ordine del giorno sia formulato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di».

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.62 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.63, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

[AMIDEI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione sull'emendamento 1.63. Ho il

dubbio che il regolamento (UE) n. 1305 del 2013 non sia stato letto. Se, infatti, venisse letto nei suoi principi, si capirebbe che esso interessa quelle aree che già sono soggette a vincoli naturalistici e ambientali, in cui gli agricoltori mettono del proprio per preservare angoli di natura che ormai vanno estinguendosi. Per di più, in questo emendamento è contenuto il concetto della tutela dell'agricoltura e della tipicità dei prodotti già sostenuti da piani di sviluppo rurale. Pertanto, chiedo di votare favorevolmente l'emendamento 1.63 proprio al fine di dare veramente attenzione alla questione e di porre questo argomento all'ordine del giorno.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei sapere qual è l'esito dell'emendamento 1.61, del senatore Zizza. Vorrei, infatti, se il senatore me lo permette, sottoscrivere tale emendamento, che chiede di esentare i terreni aventi destinazione...

PRESIDENTE. Abbiamo già votato l'emendamento 1.61 ed è stato respinto.

ASTORRE (PD). Sveglia!

DONNO (M5S). Scusi, Presidente, può rilevare la dichiarazione da parte del senatore?

PRESIDENTE. Credo che queste espressioni non siano corrette. Il collega si scusa.

DONNO (M5S). Io pretendo le scuse del senatore, che mi ha chiamata "bestia" in quest'Aula. *(Commenti dai banchi del Gruppo PD).*

PRESIDENTE. No, non è vero. Ho sentito perfettamente: era "sveglia", non altro.

DONNO (M5S). Stia calmo, senatore.

PRESIDENTE. Senatrice, stiamo esaminando l'emendamento 1.63.

DONNO (M5S). Grazie, va bene.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.65, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.65, presentato dai senatori Orrù e D'Alì, fino alle parole «ad

IMU».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.65 e l'emendamento 1.64.

Passiamo all'emendamento 1.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.66 della senatrice Bellot, che riguarda l'esenzione dei terreni agricoli nei Comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.66, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.67, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.68, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato ritirato dal senatore Ruta.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 1.68 sia posto in votazione, avendolo per tempo sottoscritto.

Si tratta di un emendamento che integra sufficientemente le previsioni già svolte dal relatore in ordine ad una detrazione di base sull'IMU per gli agricoltori e, coerentemente con quanto abbiamo fatto finora, votiamo convintamente tutto ciò che lenisce questa ingiusta imposta patrimoniale sui terreni agricoli.

Credo che approvare questo emendamento possa essere importante per l'intero settore e quindi chiedo su di esso il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento 1.68.

Ovviamente esso, come ha ricordato il senatore D'Alì, va a lenire le tasse che adesso entreranno in vigore.

Poi perdonatemi, sto vedendo che in realtà chi sta aumentando le tasse è il Partito Democratico insieme al Nuovo Centrodestra. Ebbene, ricordo Alfano che, nell'ottobre 2013, diceva che loro sono le sentinelle antitasse. Signor Presidente, questa allora è una presa in giro! *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e della senatrice Simeoni)*.

La devono smettere di andare in televisione e dire balle! La realtà è quello che fanno qui dentro e quello che votano: stanno aumentando le tasse. Noi le vogliamo diminuire, quindi votate favorevolmente, colleghi del Nuovo Centrodestra! *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, ritirato dal senatore Ruta e mantenuto dai senatori D'Alì e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.70, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.71, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.71, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alla parola «versata»;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.71 e gli emendamenti da 1.72 a 1.76.

Passiamo all'emendamento 1.77, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Ruta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.78 è stato formulato un invito al ritiro, i presentatori lo accolgono?

BELLOT *(LN-Aut)*. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78,

presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.79, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.80, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[VATTUONE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VATTUONE (PD). Signor Presidente, l'emendamento tratta il tema dello stato di emergenza in conseguenza delle calamità naturali. Chiedo di trasformarlo in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FORNARO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole, qualora si adotti la formulazione «a valutare l'opportunità di».

[ZANETTI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno.

PUGLIA (M5S). Anch'io, signor Presidente, desidero apporre la mia firma.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.80 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.81, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.92, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annulla la votazione. Ne ha facoltà, senatore Ruvolo.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, intervengo per una ragione semplicissima. In questo emendamento si indica la famigerata scadenza del 10 febbraio 2015. Questo emendamento, rispetto al quale a causa della velocità non ho capito se il parere del relatore e del Governo siano favorevoli o contrari, recita: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge». Credo sia opportuno che almeno questa proposta venga approvata, non ho comunque capito cosa hanno deciso al riguardo il relatore e il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, c'era un invito al ritiro del relatore, diversamente il parere è contrario.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi anche se siamo un po' stanchi. In Commissione è stato svolto un lavoro, sono state poste delle questioni ed è stata trovata una soluzione che ha visto l'unanimità della Commissione: aprire un periodo di moratoria tra il 10 febbraio e il 31 marzo.

Ribadisco, per rispetto del lavoro in Commissione, la richiesta di ritiro degli emendamenti 1.92, 1.82, 1.83, 1.84, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89 e 1.91, altrimenti il parere è contrario e mi chiedo cosa abbiamo fatto in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, è disponibile a ritirarlo?

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). No, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.92, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 1.84, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.87, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.89 è stato ritirato.

Senatrice Orrù accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.91?

ORRU' (*PD*). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.93, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se avevo qualche dubbio a proposito del fatto che l'IMU è una patrimoniale, il parere contrario a questo emendamento me lo ha confermato. Come si fa a chiedere di pagare l'IMU ad agricoltori con redditi inferiori ai 15.000 euro, che lavorano davvero con il sudore della fronte, che lavorano terreni con un minimo di reddito? È possibile che non abbiamo la capacità di dare un minimo di ristoro a queste persone esentandole dal pagamento dell'imposta? Abbiamo perso qualsiasi logica.

Questo emendamento fa riferimento a coloro che hanno subito calamità naturali e diciamo che devono pagare; parliamo di coloro per i quali c'è una dichiarazione di stato di calamità e diciamo che devono pagare; parliamo degli agricoltori con redditi inferiori ai 15.000 euro e anche questi devono pagare. Mi volete dire cosa stiamo votando a fare? Il Governo voti da solo il suo provvedimento; è inutile che discutiamo. Cosa votiamo? Da parte della maggioranza ci deve essere un minimo di responsabilità. Quando si tratta di difendere persone non abbienti, credo che tutti, indipendentemente dal Gruppo politico di appartenenza, dovremmo considerarci sulla stessa barca e cercare delle soluzioni idonee.

Voterò pertanto a favore di questo emendamento. So benissimo che si perderà; però almeno avrò la coscienza a posto nel dormire questa notte. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e LN-Aut).*

COMPAGNONE (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, vorrei solamente far notare una cosa. Tutto mi sarei aspettato, tranne che il PD non votasse un emendamento come questo. Come potrete domani guardare in faccia la povera gente? *(Commenti dal Gruppo PD)*. A coloro che non arrivano a 15.000 euro di reddito facciamo pagare le tasse! Ma non vi vergognate? *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII)*.

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle dichiariamo l'astensione su questo emendamento, per una ragione molto semplice: ne condividiamo certamente l'enunciazione, ma non condividiamo dove si intende andare a prendere i soldi. Solo per questo motivo ci asteniamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FORNARO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, relatore. Signor Presidente, per rispetto dell'Aula e per informazione dei colleghi, vorrei ricordare che una norma che interviene ad esentare sui valori minimi e che riguarda i terreni è prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 13, comma 8-bis, che dice: «I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (...), purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000». (*Applausi dal Gruppo PD*).

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, dopo l'accurato appello del senatore Compagnone, che io condivido, vorrei sottoscrivere questo emendamento. Se avevo dei dubbi, l'astensione del Movimento 5 Stelle e quanto ci ha detto adesso il relatore me li hanno tolti completamente: non è la stessa cosa quello che ha detto il relatore. Nell'emendamento 1.93 si parla di reddito inferiore a 15.000 euro, non di fasce di reddito; è una cosa diversa. Forse voi non ve ne rendete conto, ma è completamente diverso questo emendamento da quello che il relatore ci ha testé detto. (*Commenti dal Gruppo PD*). Noi, con la cultura che almeno io ho (quella socialista) e che voi non avete, siamo per la povera gente. Quindi vogliamo che venga votato questo emendamento e vogliamo dimostrare chi abbiamo di fronte e chi ha veramente a cuore coloro che, con il sudore della fronte, si spaccano la schiena per tirare avanti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, quello che capita in questo tipo di votazioni, fatte in maniera molto ripetitiva, è che ciascuno più o meno entra nella parte, perdendo di vista il contesto generale. Il vero paradosso, onorevoli senatori, è che noi oggi siamo qui a votare un provvedimento che, anziché mettere soldi a favore dell'agricoltura, sia essa legata ai piccoli o sia legata a chi ha più facoltà, toglie soldi all'agricoltura. Questo è il vero paradosso. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e della senatrice Donno*). Tutto il resto sono solo declinazioni o - come si usa dire adesso - sfumature di grigio. L'unica cosa paradossale che c'è in questo provvedimento è che, nell'anno dell'Expo e tutto il resto, non mettiamo soldi per investimenti sull'agricoltura, ma si tolgono soldi dall'agricoltura e li si mettono nell'erario generale. Fate voi; questo è l'anno dell'Expo. Alla fine non potremo più nemmeno dire che siete braccia rubate all'agricoltura, perché non ci sarà più neanche quella. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Brevemente, senatore Ruvolo, perché è il terzo esponente del suo Gruppo ad intervenire su questo emendamento.

[RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, vorrei sottolineare che abbiamo fatto l'impossibile. Vorrei ottenere un minimo di risultato, non personale e dei sottoscrittori, ma di buonsenso nei confronti degli agricoltori. Abbiamo tre emendamenti a scalare: uno di 15.000 euro, uno di 20.000 euro ed uno di 30.000 euro. Non siamo sicuramente al mercato, ma abbiamo tentato in tutti i modi di far comprendere a questo Governo silenzioso su questa materia e al relatore, che non ha detto cose esatte, che ci siamo sforzati financo di arrivare ad una somma di 15.000 euro. Ma è mai possibile non avere questa sensibilità?

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per la verità, prima di assumere decisioni così incisive sulla vita e sull'economia degli italiani, io penso che sarebbe il caso di fare una riflessione. Per esempio, quali sono stati gli effetti della tassazione che si è introdotta sugli immobili, sulla casa? Le conseguenze sono state un'immissione sul mercato di una serie di immobili: aumenta la domanda, diminuisce l'offerta, diminuisce il prezzo. La regola del termosifone è elementare: si studia nei primi anni della facoltà di economia.

In questo momento voi state dando un significato totalmente diverso a quello che è un appezzamento di terreno utilizzato dal contadino che da esso trae profitto. Che cosa significa questo? Che la natura di quel bene è strumentale. È come dire: tu hai un macchinario con il quale produci il tuo prodotto, e io su quel macchinario ti pongo una tassazione. Il problema allora non è dei 15.000, dei 20.000 o dei

30.000 euro. Comprendo lo sforzo dei colleghi di individuare un minimo...

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Il problema è di ordine squisitamente culturale, perché voi non avete capito qual è la natura di un appezzamento di terreno che viene utilizzato dal coltivatore diretto per trarne un minimo di reddito. Non lo avete capito, o forse lo avete capito, ma non ve ne frega... (*Applausi del senatore Ruvolo*).

PRESIDENTE. Colleghi, siccome si è esagerato nelle richieste di intervento da parte di ciascun Gruppo, adesso darò voce ad un oratore per Gruppo.

È già il quarto oratore del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia) che mi chiede la parola. Adesso basta.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, vuole intervenire in dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo o per quale ragione?

PUGLIA (*M5S*). In realtà vorrei chiedere al collega Compagnone se magari ha intenzione di cambiare le attuali coperture dal momento che vorrei anche sottoscrivere l'emendamento 1.93. In realtà, è vero che si fa esclusione dei redditi da lavoro dipendente, autonomi, di pensione, di famiglia, però queste coperture vanno...

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le coperture sono già state oggetto di valutazione della Commissione bilancio; non possiamo cambiarle in Aula.

PUGLIA (*M5S*). Comunque sia, Presidente, chiedo se, caso mai, il collega vuole riformularle, perché andiamo a togliere la deduzione sulle rendite dell'abitazione principale, la deduzione sull'acquisto dell'abitazione principale, sugli interessi sui mutui: insomma, interventi importanti. Magari, invece, se copriamo l'emendamento attraverso una tassazione sulle trivellazioni petrolifere, sarebbe opportuno e io voterei subito a favore, collega Compagnone. (*Applausi della senatrice Donno*).

PRESIDENTE. Peccato non averlo formulato in quel senso.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.93, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, fino alle parole «inferiore a».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.93 e gli emendamenti 1.94 e 1.95.

Passiamo all'emendamento 1.96, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La proposta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.96, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.97, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La proposta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 1.97, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.98, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.99, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Orellana, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.103?

ORELLANA *(Misto)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, siamo in presenza di un altro dei capolavori combinati dal Governo con il decreto dello scorso novembre 2014 e non corretti in questo provvedimento. Con un decreto ministeriale (quindi non con una legge votata dal Parlamento, come dovrebbe essere per questo tema), i Comuni sono stati nominati sostituti d'imposta riguardo a questa esazione. Pertanto, sulla base di un decreto, il Governo ha sottratto ai Comuni le somme corrispondenti all'IMU da percepire dai contribuenti in quel comprensorio e ha incaricato i Comuni di riscuoterle nell'anno successivo. Morale della favola: i Comuni si sono trovati un taglio che li ha messi in enormi difficoltà di cassa (alcuni dovranno anche dichiarare il dissesto), dovranno incassare un'imposta in un settore in cui sappiamo che, soprattutto in alcune zone del territorio nazionale, l'evasione raggiunge percentuali a due cifre e anche più alte.

Vorrei quindi capire qual è la *ratio* per cui si penalizzano anche i Comuni oltre che gli agricoltori. Forse il Governo vuole scaricare sui sindaci l'impatto emotivo di dover andare a chiedere al contribuente l'imposta e quindi vuole scaricarne l'impatto anche dal punto di vista delle eventuali

ripercussioni sul consenso? Non sarà così. Tutti i cittadini italiani sanno che oggi con il decreto-legge in esame si consolida l'IMU in agricoltura; tutti gli agricoltori italiani lo sanno e purtroppo lo sanno anche i sindaci che dovranno subirne le conseguenze.

L'emendamento 1.206 mira almeno a riportare la questione nei termini della verità. Il Governo vuole l'IMU sui terreni agricoli? Se la incassi direttamente, non penalizzi i Comuni che diventano sostituti d'imposta senza neanche averne alcun beneficio, ma solo un evidente danno di cassa e d'immagine.

Penso quindi che i colleghi, moltissimi dei quali vengono dall'esperienza dell'amministrazione comunale e conoscono quale sia il disagio che oggi attraversano i Comuni per la diminuzione delle risorse, vogliano almeno rendere giustizia ai sindaci dicendo che l'imposta sui terreni agricoli la pagano gli agricoltori, ma la pagano al Governo e non al Comune, che quindi non subisce alcun taglio. Questo è il significato di questo emendamento, che chiedo venga votato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. La senatrice Bonfrisco fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, le posso dare la parola solo se intende effettuare una dichiarazione di voto in dissenso.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Non posso intervenire in dissenso. Presidente.

PRESIDENTE. Mi spiace.

Ricordo a tutti che i tempi sono già esauriti per i Gruppi Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, Lega Nord e Autonomie e Grandi Autonomie e Libertà. *(Commenti del senatore Candiani)*.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiediamo di sottoscrivere l'emendamento 1.206, a prima firma del senatore DALì, che dice una verità sacrosanta: da troppo tempo il Governo, non solo quello Renzi, ma l'abitudine è iniziata con il Governo Monti, fa i prelievi fiscali a beneficio delle casse statali chiamando però i sindaci a fare gli esattori per conto dello Stato. È giusto che i cittadini sappiano a quale ente, in questo caso lo Stato, vanno le risorse a loro depredate. *(Applausi del senatore Candiani)*. Non è giusto che passi sempre il concetto che sono solo i sindaci i cattivi predatori delle tasche ormai svuotate dei poveri contribuenti italiani. Il voto della Lega Nord sarà quindi favorevole. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Avendolo sottoscritto, immaginavo che fosse favorevole.

[STEFANO](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, chiedendo di poter aggiungere la firma mia e del mio Gruppo all'emendamento 1.206, dichiaro apertamente il sostegno ad un emendamento che almeno mette le cose in chiaro. Considerato che i Comuni sono solo degli esattori, se lo Stato individua una tassa iniqua, che sia lo Stato ad essere il diretto responsabile nei confronti dei cittadini e delle imprese agricole.

[FUCKSIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento 1.206.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dai senatori D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.106 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.113, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, e 1.114, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.117, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.115 è stato ritirato. *(Il senatore D'Alì fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Fravezzi, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.116?

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho sottoscritto questa mattina l'emendamento 1.115 e insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore D'Alì. Senatore Fravezzi, mi risponde sull'emendamento 1.116?

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente, lo ritiro, anche perché il contenuto è stato assorbito dall'emendamento 1.107 che è già stato approvato.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento 1.115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento 1.115, che ho sottoscritto, è sacrosanto, signori miei. Poiché il Governo ha appena operato un taglio preventivo, l'emendamento dice semplicemente che nel caso in cui il calcolo del Governo non sia equivalente al gettito poi accertato, questo ristoro al Comune va dato. Non solo si impone al Comune di fare da esattore di una tassa, ma anche se questa tassa dovesse avere un gettito accertato inferiore al taglio, questo taglio non deve essere rimborsato? Ma fatemi capire in che Paese viviamo. Credo sia sacrosanto che il Comune sia risarcito di questa differenza e non è la compensazione all'interno del fondo di solidarietà, signor relatore, è un argomento di sostanza diverso.

Parliamo di differenti importi tra il taglio e l'effettivo accertato dell'imposta, quindi non è compensabile all'interno del fondo di solidarietà.

[FORNARO](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (PD). Abbiamo un'opinione diversa con il collega D'Alì, ne abbiamo discusso molto in Commissione. La ragione per cui la collega Chiavaroli, che ha lavorato appunto in Commissione, lo aveva ritirato è che lo riteneva ricompreso nell'emendamento 1.108 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, ritirato dalla senatrice Chiavaroli e mantenuto dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.207, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

[BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prima di porre ai voti questa proposta emendativa, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi - come ha già fatto il mio collega D'Alì - sull'effetto paradossale che si viene a creare, scaricando ingiustamente sui Comuni la responsabilità della riscossione di un'ingiusta tassazione. Un Governo che mette una tassa e nasconde la mano è un Governo che non vuole assumersi la responsabilità delle proprie scelte oppure che vuole continuare a far credere agli italiani che è iniziato un processo di crescita che ci porterà - speriamo - fuori dalla crisi, quando invece per certo, in queste Aule parlamentari, ogni giorno, in ogni decreto-legge, registriamo un aumento di quella pressione fiscale che oggi si abbatte su un settore già delicatissimo e

fragile come quello della nostra agricoltura.

È un settore fragile e delicato perché, pur avendo punte di diamante, che a volte ci inducono a credere che i numeri della crescita siano a portata di mano, in realtà diffusamente vive un'emergenza sui prezzi che sta determinando l'abbandono di interi tipi di coltivazioni che non riescono più a stare sul mercato. Parimenti, negli effetti più drammatici di quest'imposizione, riscontreremo, da qui a poco, l'abbandono vero e proprio, fisico, di terre che, se coltivate e curate, portano un beneficio diretto ed indiretto allo Stato, ma che, se abbandonate, producono un danno anche economico allo Stato sui suoi stessi territori, che vale ben più della tassazione che oggi si vuole adottare.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Certo, Presidente.

La logica della tassa patrimoniale applicata all'agricoltura, però, in questo testo si inquadra in riferimento a quei Comuni che vedono assegnato da un atto amministrativo il valore che dovranno riscuotere; se invece non lo riscuoteranno, avranno un danno ed una perdita tutta in capo a loro stessi.

Non penso che i colleghi che, come me e come tutti noi, vivono nei loro Comuni non sappiano che ve ne sono alcuni che verranno in qualche modo favoriti.

PRESIDENTE. Non mi costringa a toglierle la parola, senatrice, concluda.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Mi consenta di concludere, signor Presidente: gliene sarà grata, dato che è l'unico intervento che in questa giornata d'Aula le chiedo di fare qui, in dichiarazione di voto su un solo emendamento.

Si tratta di un emendamento che mette in evidenza come vi saranno Comuni che hanno la fortuna di avere coltivazioni che, anche se in collina - quindi, in teoria, persino in parte esentati - producono redditi elevatissimi, mentre altri Comuni, che hanno territori agricoli di pianura, con redditività decisamente diverse, come mi insegnano i colleghi della Commissione agricoltura, saranno doppiamente penalizzati, insieme ai loro agricoltori, e noi non troveremo più in quei Comuni le risorse che pensiamo debbano esserci per poter garantire i servizi ai cittadini. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G.1.3 c'è un invito al ritiro: insiste per la votazione, senatrice Bottici?

BOTTICI (*M5S*). Mi sembra che la materia sia già rientrata negli emendamenti approvati e, quindi, lo ritiro.

PRESIDENTE. È esattamente quello che sollecitava il relatore.

L'ordine del giorno G1.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore Scoma.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine del giorno G1.100 è stata proposta una riformulazione, senatrice Bertuzzi, l'accetta?

BERTUZZI (*PD*). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 e G1.102 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.2 è stato ritirato.

L'emendamento 1.0.4 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.107.

Passiamo all'emendamento 1.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.200, presentato dalla senatrice de Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati per esaurimento dei tempi. Se qualcuno vuole intervenire potrà farlo in sede di votazione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[FORNARO](#), relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.18, 2.0.20 e 2.0.32 (hanno tutti il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati sul disegno di legge di conversione, il parere è contrario sull'emendamento x1.1/100 e favorevole sull'emendamento x1.1.

[ZANETTI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Ho chiesto di firmare l'emendamento perché la lettera a) riproduce, per quanto riguarda la copertura, quanto avevo proposto con l'emendamento 1.1. Si evita in questo modo che una parte della copertura necessaria per alcune esenzioni stabilite in questo decreto-legge venga prelevata dai fondi dell'agricoltura. Il cane deve mordere se stesso per poter essere considerato. Normalmente gli

incentivi in tutti gli altri settori sono finanziati mediante prelievi dalla fiscalità generale o, addirittura, in altri settori; l'agricoltura rimane l'unico settore che, quando viene fatto oggetto di qualche esenzione o incentivo, deve coprire con i suoi stessi fondi, in questo caso oggetto di un'imposta patrimoniale.

In questo caso, quindi, voteremo convintamente l'emendamento.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.6, presentato dal senatore Ceroni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.18, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.20, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la proposta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La proposta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.32, presentato dal senatore Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati e su cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento x1.1/100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento x1.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'esame degli emendamenti è così esaurito. Propongo una sospensione tecnica di dieci minuti.

La seduta è pertanto sospesa fino alle ore 20,35.

(La seduta, sospesa alle ore 20,22, è ripresa alle ore 20,35).

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione finale.

[RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, sto facendo fatica a fare questa dichiarazione di voto, per una ragione semplicissima. Abbiamo presentato tantissimi emendamenti, alcuni dei quali ritengo molto opportuni e anche responsabili, una riproposizione dietro l'altra: siamo passati dall'esenzione totale dall'IMU, che abbiamo ovviamente giustificato ampiamente - ribadisco ancora che, nel caso di terreni agricoli, si tratta di beni strumentali - all'ultimo emendamento che è stato bocciato da quest'Aula, da questa maggioranza e ovviamente dal Governo, che riduceva al minimo la tassazione per coloro i quali non arrivano ad un reddito agricolo di attività di 15.000 euro. Purtroppo a nulla è servito.

Il Governo e la maggioranza oggi sono riusciti a fare un grande capolavoro. Questo decreto-legge, alla luce di quella che è stata la fase emendativa, non lo chiamerei IMU agricola, signora Presidente: lo chiamerei "decreto fare cassa", a danno degli agricoltori, a danno degli imprenditori agricoli, a danno dei proprietari agricoli.

Viene veramente da gridare a chi conosce realmente il mondo dell'agricoltura. Tenterò di esprimermi in tutte le forme che mi sono consentite, limitando non dico gli insulti, che non sono di mia abitudine, ma le stravaganze, cui pure questo Governo e questa maggioranza ci inducono.

Sta per essere licenziato il provvedimento. Ovviamente mi rivolgo anche e soprattutto a coloro i quali sono fuori da quest'Aula ad ascoltare: sono arrivati tanti, tanti messaggi che ci hanno esortato a vedere cosa riuscivamo a portare a casa. Ma questo testo ha un solo obiettivo: ammazzare l'agricoltura italiana.

Ma quale competitività? Io sento molte volte il ministro Martina parlare di iniziative importanti per l'agricoltura, ma sono solo annunci, non fatti. Competitività significa mettere le nostre imprese e aziende agricole in condizione di competere con gli altri Paesi, almeno quelli europei. Di questo non vi è alcuna traccia.

Cosa è successo nel frattempo? Mi rivolgo a quelli che sono poco attenti al mondo dell'agricoltura. È aumentata l'accisa sul gasolio agricolo. I contributi previdenziali agricoli sono i più alti d'Europa. Posso anche illustrare - l'ho già fatto in altre occasioni - la differenza tra un agricoltore francese, uno tedesco, uno spagnolo e uno italiano. L'esito finale, il diaframma, in linea retta, è esattamente il seguente: l'agricoltore italiano paga il 35 per cento; il tedesco paga il 3,2 per cento; in Francia i contributi pagati dagli agricoltori sono meno dell'1 per cento, per non parlare della Spagna, dove il costo è pari a zero.

Vi prego di verificare questi dati, e mi rivolgo soprattutto al Governo e ancora una volta, signora Presidente, lamento l'assenza in Aula del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei suoi delegati, che fa veramente indignare. Mi limito a considerare quanto amore si nutre per questa agricoltura!

Gli agricoltori italiani e le nostre imprese agricole pagano, dunque, la quota più alta in Europa. E da dove dovrebbe arrivare la competitività?

Per non parlare dei costi vari, degli aumenti che sfiorano il 20 per cento, dai fertilizzanti alle macchine agricole, a tutto quello che occorre per l'agricoltura. E poi si vuole investire sulla imprenditoria giovanile!

Certo, sono stati adottati alcuni provvedimenti significativi, ma la loro applicazione è una tragedia.

Ma quale ricambio generazionale volete attuare, tassando ancora di più il mondo agricolo? Lo dice il buon senso: quando si carica di tasse un terreno agricolo, la svalutazione è nelle cose, perché chi va a comprare un bene su cui grava una tassa pesantissima come quella che state per applicare? E allora, i giovani imprenditori agricoli, che vogliono capire se hanno una prospettiva nell'agricoltura, sono messi nelle condizioni di fuggire.

Come ho ricordato in sede di discussione generale, signora Presidente, signori del Governo, il Ministro delle politiche agricole ha enfatizzato una ipotesi di accordo con i Paesi del Mediterraneo. Saremo invasi ancora una volta. Altro che agricoltura mediterranea italiana!

Ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Ricordo ancora una volta l'accordo sulle produzioni agricole tra l'Unione europea ed il Marocco: passando sulla testa del Governo precedente a questo, è stata fatta una cosa veramente vergognosa, per cui ora arrivano prodotti da tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sulla cui sicurezza alimentare lascio pensare voi!

Che cosa abbiamo proposto? Perché non affidare ai Comuni o, se volete, alle Regioni l'imposizione dell'IMU agricola? La ragione è semplicissima: se un Comune o una Regione vuole investire sull'agricoltura, non graverà sul mondo agricolo con questa violenza. Diamo a loro la responsabilità e otterremo la conoscenza diretta del territorio: il terreno che produce, quello che non produce, quello che è stato abbandonato. Perché non prevedere questo? Ve l'abbiamo proposto, ma nulla. Bisognava andare avanti!

Fate voi. Tanto poi, un giorno, qualcuno se ne accorgerà.

Adesso gli imprenditori agricoli, coloro che dovranno pagare, non se ne accorgono perché, fino a quando noi parliamo, nessuno capisce di che si tratta e tutti sperano che poi le cose non siano come

sembrano. E quando arriveranno le cartelle esattoriali e le bollette da pagare, chi sta sul territorio come tanti di noi, e mette il petto in fuori, non potrà spiegare che cosa è avvenuto in quest'Aula, perché domani sarà tutto dimenticato, domani non si parlerà più di agricoltura. Anzi, l'agricoltura sarà un impiccio: meglio far veloce come avete fatto fino adesso, facendoci lavorare fino a quest'ora.

Quante volte ho sentito, nei vari colloqui con i colleghi della maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, concluda.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Concludo subito, signora Presidente.

Quante volte ho sentito dire che non ci sono risorse. Posso dare un suggerimento, sperando venga accolto? Uno solo. Dal mese di luglio 2014, esattamente dopo quattro mesi dall'inizio di questa legislatura, la Commissione agricoltura, su un testo presentato dalla senatrice Pignedoli e sottoscritto da tutti noi all'unanimità, per il riordino degli enti vigilanti... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, ha terminato i dieci minuti. La prego di concludere la frase e di consegnare il suo intervento.

RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, se me lo consente, vorrei parlare un attimo degli enti vigilanti del Ministero dell'agricoltura.

Dal luglio 2014 è tutto fermo, tutto bloccato. Poi arriva un provvedimento, poi un altro, si commissaria questo e poi quello. Si fa solo politica clientelare, senza guardare cosa fa quell'ente. Si tratta di enti che sperperano il denaro pubblico! È certificato. Non lo sto dicendo tanto per dire qualcosa in Aula. I colleghi della Commissione agricoltura lo sanno bene. Si è fermato tutto, perché sono santuari intoccabili (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Ma poi non c'è la possibilità di esentare gli agricoltori dal pagamento dell'IMU, anche se sono in condizioni estreme.

Concludo, signora Presidente, e le chiedo venia. Cosa sta succedendo adesso? Che cosa è successo qualche ora fa? E non parlo del mio territorio, perché è già successo. Ancora esondazioni di fiumi, agrumeti allagati, terreni allagati, danni ingentissimi e non si trova la maniera di intervenire, se non la proposta del relatore di presentare un ordine del giorno. Da quando sto in Parlamento, e adesso sono tanti, tanti anni, so che degli ordini del giorno non importa niente a nessuno.

Annuncio quindi, e la ringrazio ancora Presidente, il mio voto e quello del mio Gruppo convintamente contrario a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*).

[BELLOT](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi rivolgo al Governo e ai colleghi. Siamo arrivati alla fine di questa brutta storia. Sicuramente è questo un provvedimento che, fin dall'inizio, ha visto la nostra opposizione, la nostra contestazione, ma anche la nostra propositività, specialmente in Commissione, per cercare di arrivare a modificare per lo meno le brutture, le storture in esso contenute, ma anche le iniquità, le differenze che si creano all'interno di uno stesso comparto, quello dell'agricoltura, su territori che presentano difficoltà spesso affini.

Siamo convinti che non abbia senso tassare l'agricoltura e poi volerla rilanciare, dandole uno spazio in un mercato non solo interno ma anche internazionale, facendo conoscere le nostre eccellenze, i nostri prodotti, che tra l'altro rappresentano il volano per dare rilievo e risorse a territori oggetto di grande promozione turistica. Ricordiamoci che, alle spalle di una grande agricoltura, di grandi allevamenti e quindi di un uso del terreno per produrre beni fondamentali per l'intero Paese, c'è anche una cura particolare del territorio, un richiamo turistico e, quindi, un indotto importante che, penalizzando l'agricoltura, è destinato a ridurre le sue potenzialità.

La Lega ha proposto emendamenti importanti e di buon senso, che non avevano alcuna natura ostruzionistica, ma solo costruttiva, e andavano nella direzione delle richieste dei territori che, improvvisamente, a fine corsa, si sono trovati di fronte ad una norma che li ha penalizzati a livello sia di privati che di amministratori comunali.

Ancora una volta è un provvedimento che colpisce l'agricoltura e la penalizza con cifre importanti. Dicevo questa mattina che un miliardo è il prezzo che finora ha pagato l'agricoltura a questo Governo: un miliardo in tagli, in finte agevolazioni, in finte esenzioni fiscali e in finte concessioni per rilanciare questo settore, specialmente per i giovani, e poi sopprese con altri modi un po' meno galanti.

A dimostrazione di questo, vi leggo alcune cifre. Gli interventi fiscali sull'agricoltura ammontano a circa 1 miliardo, tutti sull'IMU agricola. Vi sono 40 milioni di euro di imposta TASI sui fabbricati rurali e strumentali. La rivalutazione dei redditi dominicali comporta ovviamente un aumento di tassazione. Con il decreto competitività sono circa 50 milioni di euro. Vi sono poi le norme IRPEF per la mancata coltivazione dei fondi per 17 milioni e la tassazione sulle agroenergie in campo agricolo per 36 milioni. Da ultimo, nella legge di stabilità 2015, si ha un'ulteriore riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego di aliquota agevolata in agricoltura, per un importo di 160 milioni. Facendo la somma di tutto questo, credo che l'agricoltura possa solo dire di aver avuto una grande penalizzazione.

Di conseguenza, non possiamo che augurarci che questo Governo, al di là degli auspici, degli aiuti e delle chiare indicazioni che abbiamo proposto, si trovi nella volontà di dare risposte concrete. Ovviamente questo provvedimento passerà, sarà votato, sarà portato avanti con la rappresentanza di chi comunque sta vivendo nei territori che soffrono. Non comprendiamo quindi, assolutamente questa volontà di riconfermare ciò che il Governo sta portando avanti errando.

Chiaramente noi siamo convinti che vi sia un gioco di squadra: quando il buon Renzi dà l'ordine, la scuderia corre. Crediamo, però, che ci sia qualcuno che abbia ancora del buonsenso e debba usarlo. Magari, quando ci si trova con un vicino di casa che ha difficoltà a pagare le tasse a fine mese, con le coltivazioni che non rendono ciò che devono rendere, con le alluvioni e le calamità naturali che hanno distrutto un anno di lavoro compiuto duramente, a schiena bassa, o magari coperto le attività sempre correlate all'agricoltura (da fango, pioggia o quant'altro), forse ci si dovrebbe mettere un attimino una mano sulla coscienza e dire che questo provvedimento non deve essere votato, per non penalizzare ancora questa risorsa. Mi riferisco a chi rappresenta il Governo, ma non in questa sede. Parlo del presidente Renzi e di chi nel Governo deve trarne le conclusioni e prendersi quelle che sono delle chiare critiche (per chiamarle in modo molto leggero). Crediamo che sia solo una falsa volontà quella di tutelare i territori, il settore agricolo e i giovani che - a quanto dite - volete inserire in agricoltura, magari portandoli ad investire e ad avere aiuti dalle famiglie o da chi è loro vicino, pur di riuscire a portare avanti un sogno. Non è facile, infatti, lavorare in questo mondo e in questo settore. È un mondo diverso, che comporta sacrifici e rappresenta, specialmente per i giovani, un cambiamento di vita sostanziale. Invogliarli ad avvicinarsi a questo mondo, per poi togliere loro gli aiuti, le defiscalizzazioni e tutte le millantate possibilità di arrivare allo scopo, onestamente mi sembra una cosa veramente di cattivo gusto, per non dire altro.

Sicuramente, da parte nostra, tutto questo lavoro non può che essere considerato soddisfacente, per quello che poi domani ci chiederà la nostra gente, perché potremo chiaramente dire che ogni emendamento era finalizzato solo ed unicamente al mantenimento dei territori (montani, non montani e collinari) e, quindi, dell'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mi riferisco al mantenimento dei territori anche dal punto di vista del presidio, della gestione e del controllo. Non possiamo pensare che poi ci siano le frane, gli smottamenti e i disastri ambientali, quando magari la montagna non ha modo di essere vissuta e, quindi, pulita e tutelata. Poi ci si lamenta che la gente non presidia questi territori. Voi avete veramente superato il limite, perché non permettete a questa gente di vivere i territori: togliete servizi, togliete la realtà vitale di queste comunità.

Da parte nostra il voto è chiaramente contrario. Siamo fortemente contrari ad un provvedimento di questo tipo. Continueremo comunque a batterci, sperando che vi siano la volontà e la capacità, da parte del Governo, di rivalutare in un provvedimento successivo il macello che state facendo. Quindi, auspichiamo che vi sia un'altra occasione e siamo qui ad offrire di nuovo il nostro lavoro e la nostra volontà di essere propositivi, come fino ad oggi abbiamo fatto. Veramente chiediamo a questo Governo di ripensarci, di portare avanti un provvedimento *ad hoc* per l'agricoltura, per dare a questo

settore la possibilità di un rilancio, perché sia ancora un volano per l'economia del nostro Paese.

La Lega Nord voterà pertanto contro, fortemente convinta che state sbagliando. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, il provvedimento al nostro esame è in effetti frutto di un travagliato percorso normativo, che ha riguardato la materia di esenzione dall'IMU relativa ai terreni agricoli. Tale percorso è stato ampiamente illustrato dal relatore, e abbiamo avuto modo e occasione di discuterne anche in Commissione.

Penso che, al di là dell'esercizio di benaltrismo o delle grandi possibilità che tutti avrebbero voluto mettere in campo (compreso il Governo) se avessimo un quadro economico che lo consentisse, è stato comunque fatto uno sforzo che - a nostro parere - va fatto presente e vagliato positivamente. Lo dico riferendomi alla proroga dei termini per il versamento dell'imposta, peraltro anche oggetto di ripetute sollecitazioni.

Sono stati presentati atti di sindacato ispettivo - lo abbiamo fatto in diversi colleghi - e va dato atto che il Governo è intervenuto. Ed è intervenuto anche per correggere gli effetti del decreto ministeriale del novembre 2014 - com'è stato detto questo pomeriggio - che effettivamente creava problemi e stabiliva criteri opinabili nonché disparità di trattamento alquanto discutibili. Su questo ci è cercato di porre sicuramente rimedio e va dato atto dello sforzo compiuto.

Si è ampliata la platea dei Comuni e, quindi, anche dei territori che beneficeranno delle esenzioni. Si è fatto uno sforzo anche su quei territori intermedi, sulle colline svantaggiate. Si è ampliata la platea anche relativamente ai beneficiari: si è riconosciuto il ruolo in particolar modo degli imprenditori agricoli a tempo pieno e di quelli che sono iscritti alla previdenza agricola. Quindi, è stato fatto sicuramente uno sforzo proprio per farsi carico anche di molte critiche che oggi abbiamo sentito rispetto al fatto che questo è un settore strategico per il Paese, che peraltro è cresciuto in termini occupazionali. E ovviamente lo si è potuto fare in un quadro di compatibilità economica che è sotto gli occhi di tutti.

È bene ricordare le difficoltà che, fino a poco tempo fa, abbiamo attraversato e stiamo tuttora attraversando. Confidiamo però che in futuro si possa - come in molti ordini del giorno che sono stati accolti dal Governo - andare incontro all'agricoltura, e non solo. Vorrei, infatti, allargare il ragionamento anche ad altri settori di cui oggi non abbiamo parlato, che sono l'artigianato, le piccole aziende, ossia beni strumentali, come lo sono effettivamente le campagne? anche in questo caso abbiamo presentato atti di sindacato ispettivo o sollecitazioni al Governo? che riteniamo strategici proprio per incrementare la crescita e l'occupazione. Questi sono obiettivi che penso tutti possiamo condividere. Poi, chi governa lo fa con il quadro di quelle che sono le risorse a disposizione.

Penso che il lavoro che è stato compiuto - e lo voglio riconoscere, avendo partecipato ai lavori in particolare modo della 5a e, in parte, della 6a Commissione - anche in termini di attenzione normativa e giuridica proprio per coordinare i testi (anche alla luce delle sollecitazioni arrivate dai nostri uffici), secondo me è positivo e sicuramente riuscirà a dare un boccata d'ossigeno ai territori beneficiari, mentre per gli altri, visto che l'esenzione sarà parziale, è comunque un segnale.

Voglio riconoscere il lavoro sia del relatore che del Sottosegretario in merito ad una questione specifica che riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano: mi riferisco all'IMI e all'IMIS, le due imposte che equivalgono all'IMU per le aziende, a cui è stata riconosciuta la possibilità della deducibilità del 20 per cento proprio perché, appunto, non comporta oneri a carico dell'Erario. Detto questo, concludo annunciando, a nome del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, il nostro voto favorevole, avendo apprezzato lo sforzo fatto per andare incontro e ridisciplinare al meglio la materia relativa a questa imposta, che effettivamente non è piacevole pagare. Ci si deve, però, fare carico di una situazione di difficoltà dei Comuni e dello Stato che, fino a poco tempo fa, era

a dir poco drammatica, e forse è bene ricordarlo a noi tutti. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD*).

STEFANO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, ringrazio i colleghi senatori che mi ascoltano e i rappresentanti del Governo.

Questa mattina, prima di venire in Aula, mi sono recato in piazza Montecitorio dove c'era l'ennesima manifestazione, l'ennesimo ritrovo di agricoltori che manifestavano contro il decreto-legge che oggi ci accingiamo a votare. Oltre a me, credo ci siano andati anche altri miei colleghi, con l'anomalia che magari questa sera esprimeranno un voto favorevole ad una impostazione che non mi convince.

Quella degli agricoltori, signora Presidente, è una categoria a cui il Governo, in particolar modo in questi tempi, dovrebbe molto - io credo quasi tutto - e non certo questo irragionevole e insopportabile balzello. Siamo di fronte ad una imposta pensata in modo sbagliato prima e strutturata - se così si può dire - in modo ancora peggiore poi. Il decreto-legge sull'IMU agricola che discutiamo oggi è, infatti, segnato da un peccato originale: per garantire a tutti i costi i famosi 80 euro, si dovevano necessariamente trovare - e quindi sottrarre - risorse da qualsiasi altra parte, raschiando ovunque. Così, come in un tragico giro di valzer, il prezzo di un tanto annunciato *bonus* viene pagato con il gettito derivante anche da questa tassa che tutti considerano ingiusta e iniqua.

Tuttavia, l'ulteriore danno che sa di beffa si è consumato nella scelta del criterio di esenzione che accompagna il decreto-legge in esame; una scelta che ci porta oggi a votare questo insufficiente correttivo e che non mi sento di aggettivare in maniera diversa. Né mi convince, per cambiare il mio giudizio, la replica del collega e amico Fornaro - non me ne voglia - nella quale sostanzialmente afferma che il decreto-legge originario sull'IMU esentava circa 1.500 Comuni, poi è arrivato questo che ne esenta 4.000 e poi i lavori in Commissione ci fanno toccare quota 6.000. Io credo che non sia questo il ragionamento che dobbiamo fare. Pur apprezzando lo sforzo fatto in Commissione, il ragionamento che dobbiamo fare è se l'IMU agricola è una tassa che si tiene in piedi, che ha una sua valida giustificazione, che ha una *ratio*, oppure se è una sorta di peste manzoniana che la stessa maggioranza adesso sta cercando di isolare. Questa è la domanda da porci prima di passare al merito di un decreto-legge che si dimostra come l'ennesimo caso in cui la topa è peggiore del buco.

Non intendo in questa sede disquisire in modo lezioso e ripetitivo sull'importanza e sull'interesse strutturale e sostanziale che dovrebbe avere, nel nostro Paese, il settore primario. Una cosa tra le tante che ho potuto imparare dal mio precedentemente impegno istituzionale di assessore alle risorse agroalimentari della mia Regione, che mi ha portato a lavorare costantemente al fianco di organizzazioni agricole e ad entrare in contatto con singoli e semplici agricoltori, è che il futuro del nostro Paese si costruisce - e si ricostruisce - contribuendo a togliere sassi e incuria, sia reali che in senso figurato, dalla nostra terra, ad arare questo nostro terreno per permettere la crescita di frutti, il recupero di una solida cultura agricola, che è identità ma anche potenzialità di crescita e di valore competitivo per il Paese.

È una realtà, quella dell'agricoltura italiana, fatta di storie straordinarie, che hanno bisogno di sostegno, di maggiore attenzione, di tutela, che certamente non è nelle possibilità di affrontare il pagamento di quella che ha tutte le caratteristiche per essere definita una vera e propria patrimoniale, che in altre direzioni non si vuole mettere, ma guarda caso la mettiamo su chi produce il cibo.

Provo allora a ripetere sinteticamente cose note. La crisi economica ha divorato interi settori produttivi nel nostro Paese; quello primario, però - ce lo ricorda da qualche anno costantemente l'ISTAT - ha saputo resistere meglio a questo Cerbero insaziabile, ma di certo non è in alcun modo immune dagli effetti che questa crisi produce. È doveroso ricordare anche a noi che chi lavora la terra non è uno speculatore finanziario, un agente che impoverisce il nostro Paese magari delocalizzando: chi lavora la terra contribuisce in modo evidente alla produzione reale della ricchezza del Paese, una ricchezza che va ben oltre il contributo che, in controtendenza rispetto ad altri settori, arricchisce e sostiene le cifre

del PIL nazionale. L'agricoltura in Italia segue una declinazione del tutto particolare. In Italia, chi lavora la terra è prima di tutto custode e latore di una tradizione, di una cultura. Il suo ruolo è imprescindibile, perché, a volte, è unico ed ultimo presidio di un intero territorio.

E come possiamo dimenticare la valenza occupazionale del settore agricolo, paracadute storico - grazie alla diffusione della impresa familiare - per gli estromessi da altri settori produttivi?

Se si fosse ragionato in questi termini, probabilmente l'idea di tassare i terreni agricoli non avrebbe trovato mai spazio né ragione.

Come si può sostenere questo nuovo tributo quando sempre più evidenti sono le criticità che l'Italia patisce rispetto al dissesto idrogeologico, quando i nostri territori appaiono sempre più fragili e pesantemente colpiti dalle calamità atmosferiche e fitosanitarie? Quante fitopatie, la xylella in Puglia insegna, rischiano di aggredire il nostro patrimonio culturale se non garantiamo le condizioni di sussistenza che aiutino la permanenza dei nostri imprenditori sul campo?

La cura del territorio si pone prepotentemente al centro dell'agenda politica di qualsiasi Governo, ma di più dovrebbe essere per l'Italia: abbiamo la necessità non più procrastinabile di istituire una norma che limiti il consumo del suolo; l'inaugurazione dell'Expo a poche settimane da oggi ci parla di terra, cibo e futuro; la difesa del *made in Italy* passa e si nutre della vasta quantità e qualità dei nostri prodotti agroalimentari. Ecco dunque che appare completamente anacronistica l'applicazione di una tassa su quello che è il bene strumentale per eccellenza: la terra. Tutto ciò, forse non è ben noto al Governo, avviene in un momento molto delicato, caratterizzato da una contrazione delle risorse che l'Unione europea concede ai nostri agricoltori sotto forma di sostegno al reddito attraverso il cosiddetto primo pilastro della Politica agricola comunitaria.

Una contrazione che si unisce ad un allargamento della platea dei soggetti e delle colture che godono dell'aiuto, vale a dire una diminuzione dei trasferimenti *pro capite*; trasferimenti che, comunque, esistono e che, anziché sostenere i redditi delle nostre imprese agricole, sembra servano a pagare le nuove tasse, addirittura le patrimoniali.

Tuttavia abbiamo cercato di limitare gli effetti negativi legati a questo provvedimento. Ma come sempre, anche in questa occasione, il Governo ha lasciato inascoltati e disattesi tutti i nostri sforzi, tutti i suggerimenti.

Non è stato concesso alcuno spazio a correttivi di un criterio assunto per la tassazione che continua a non prendere in considerazione l'effettiva redditività dei cespiti agricoli e che lascia margine a sperequazioni inaccettabili fra le diverse aree del Paese e fra i diversi comparti produttivi del settore.

E poi, non si comprende la ragione del negare l'esenzione a quei territori colpiti da calamità - ricordo il Gargano, perché lo conosco più da vicino, e lo dovrebbe conoscere anche il Presidente della 5a Commissione, mi consentirete di dire -, ma non dimentico la Toscana, la Liguria, il Veneto, per citarne altri.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Stefano.

STEFANO (*Misto-SEL*). La ritengo tutt'ora una proposta ragionevole, una risposta capace di riflettere un reale interesse dopo i tanti, e a volte insopportabili, rimbalzi e scarichi di responsabilità. Avrebbe potuto essere un'occasione questa, uno strumento di una solidarietà e comprensione tangibile dello Stato nei confronti dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

STEFANO (*Misto-SEL*). Ero convinto, ad esempio anche nel caso della xylella, che l'Esecutivo avesse compreso la gravità dell'epidemia in corso e fosse disposto a condividere, sostenere e fare proprie le iniziative volte a contenere gli effetti dell'emergenza in corso, ma evidentemente hanno deciso diversamente.

Mi spiace allora, in conclusione, dover guardare con senso di frustrazione in quanto legislatore, alla funzione correttiva e quasi salvifica che potrà avere la giustizia amministrativa, alla pioggia di ricorsi fatti ai vari TAR di fronte all'impossibilità della penna legislativa di correggere gli errori della maggioranza. Riferisco quindi il voto contrario del Gruppo Misto-SEL e mio personale ad un

provvedimento che, operando con confusione, crea iniquità ed è pensato solo a far cassa, senza alcuna attenzione rivolta alla manutenzione del territorio ed alla sua fondamentale funzione di bene strumentale per la produzione di cibo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il Gruppo di Area Popolare-Nuovo Centrodestra-UDC voterà favorevolmente a questo provvedimento.

Certo, anche noi condividiamo alcune delle osservazioni mosse in quest'Aula, in particolare la notazione fatta dal presidente della Commissione agricoltura Formigoni, secondo la quale il terreno agricolo è un bene strumentale imprescindibile per l'imprenditore agricolo e che, per tale motivo, questo tributo si presta ad essere particolarmente odioso. Non a caso nel 2013 la ministra De Girolamo aveva sospeso per quell'anno il pagamento di questo tributo per la prima rata e poi, per la seconda, per gli imprenditori agricoli e per i coltivatori diretti. Le esigenze di finanza pubblica hanno poi portato nell'anno successivo - com'è stato ben ricordato - a reintrodurre una parte del prelievo sulla categoria.

Apprezziamo comunque lo sforzo fatto con questo decreto perché intanto riduce il prelievo da 359 a 268 milioni di euro: questo è già un grande sforzo che viene fatto e noi per questo lo apprezziamo. Inoltre, fa chiarezza rispetto alla classificazione, ai soggetti passivi ed ai territori soggetti all'imposta, introducendo criteri più lineari, quali quelli dei Comuni montani e di quelli che lo sono parzialmente. E ancora proroga ulteriormente al 10 febbraio il pagamento dell'imposta.

Il decreto, che quindi apporta già un sostanziale miglioramento rispetto alla situazione, è stato ulteriormente e considerevolmente migliorato da tutto il lavoro svolto in Commissione finanze, grazie al quale innanzi tutto sarà possibile pagare il tributo per il 2014 entro il 31 marzo 2015 senza sanzioni né interessi. Si tratta di una iniziativa particolarmente importante perché nel 2014, quando a metà anno è stato deciso di reperire risorse reintroducendo questo tributo, è stata commessa una palese violazione dello Statuto del contribuente, che prevede che i tributi si inseriscano a partire dall'anno successivo. In questo modo, consentendo di pagare per il 2014 fino al 31 marzo, riteniamo di essere venuti incontro alle esigenze dei contribuenti.

Inoltre il lavoro della Commissione fa sì che i contribuenti, che hanno pagato in base alla classificazione che era stata fatta con il decreto interministeriale di novembre e che in base alla nuova classificazione non devono pagare, abbiano diritto al rimborso e alla compensazione. Inoltre corregge per le poche isole minori rimaste fuori dall'esenzione, introducendola. Infine, sempre per il 2014, inserisce una norma molto importante per i Comuni che rischierebbero di avere delle grandi difficoltà di liquidità in termini di cassa e quindi inserisce la possibilità di fare una verifica sul gettito reale entro il 30 settembre ed eventualmente compensare i Comuni del minore gettito reale che essi hanno. Per il 2015 infine è stato fatto un grandissimo sforzo per il quale ringrazio il Governo, il sottosegretario Zanetti che ha seguito il provvedimento, perché nel 2015 siamo riusciti anche a tener conto delle aree che rientrano nella cosiddetta collina svantaggiata, i cui coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sarebbero stati soggetti all'imposta. Siamo riusciti a introdurre una franchigia di 200 euro e crediamo di aver alleviato parzialmente, ma in modo importante il carico su queste aree svantaggiate. Ci sono anche altri piccoli ma importanti miglioramenti che riguardano i terreni a destinazione agro-silvo-pastorale, dei quali abbiamo parlato a proprietà collettiva, indivisa e inusucapibile.

Per tutti questi motivi e, quindi, per il grande lavoro che il Senato ha fatto, noi voteremo a favore, ma l'impegno del Gruppo di Area Popolare (NCD-UDC) continuerà perché noi ci batteremo per l'abolizione di questa tassa. La riteniamo davvero un balzello odioso ed insopportabile per questa categoria e, quindi, noi coglieremo il dibattito che ci sarà sulla *local tax* per fare valere queste ragioni. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Di Biagio. Congratulazioni).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, questo decreto è l'ennesimo atto del Governo Renzi, che ormai si

è appropriato del potere legislativo spettante al Parlamento. Se l'usasse perlomeno bene, farebbe un piacere a tutta l'Italia, ma invece lo utilizza con leggerezza e pressapochismo. Perché dico questo? Perché si partiva da una norma che esentava i terreni agricoli dal pagamento dell'ICI, poi modificata in ultimo con il decreto n. 66 del 2014, arrivando oggi a creare disparità e discriminazione tra i cittadini, tra Comuni montani, parzialmente montani e collinari.

L'articolo 1 sancisce che sono esenti tutti i terreni agricoli, anche quelli non coltivati, che insistono nei Comuni montani, mentre per i Comuni parzialmente montani sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche se concessi a loro in comodato o affitto. Questa è già una prima discriminazione. Passiamo poi all'applicazione del decreto. Con il decreto ministeriale del 28 novembre 2014 si erano stabiliti i Comuni esenti che oggi con questa norma non lo sono più. Pertanto si esentano dal pagamento dell'imposta relativa all'anno 2014, ma non si pensa al rimborso per chi ha pagato e risulta esente; abbiamo dovuto approvare un emendamento perché lo avevamo perso.

Per il 2014 sono esenti anche i terreni con destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o parzialmente montane. Qui sorge il primo problema contabile: la modifica intervenuta con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al comma 5-*bis*, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, stabiliva che il gettito annuo complessivo derivante dalle nuove disposizioni (da cui poi deriva il decreto ministeriale del 28 novembre 2014) non doveva essere inferiore a 350 milioni e che con decreto ministeriale si provvedeva alla compensazione per il minor introito per quei Comuni in cui insistono i terreni agro-silvo-pastorali. Tenendo conto che il previsto introito del decreto ministeriale del 28 novembre 2014 era quantificato in 359,5 milioni di euro e che la cifra occorrente per il decreto-legge n. 66 del 2014 era di 350 milioni di euro e che le coperture proposte in questo decreto-legge sono comunque quantificate in 359,5 milioni di euro, ci sono 9,5 milioni di euro in eccesso: cifra, secondo noi, congrua ed abbondante per coprire l'esenzione dei terreni a destinazione agro-silvo-pastorale. Invece, no: in Commissione veniamo informati che sicuramente l'eccedenza servirà per compensare il mancato introito di alcuni Comuni in cui si stanno già manifestando una serie di problemi legati alla riscossione del tributo in esame.

Un'altra questione contabile sollevata riguarda la copertura per i 45 milioni derivanti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), sempre del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia i residui passivi resi disponibili nello stato previsionale del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, ossia i debiti andati in prescrizione, ma di cui non esiste alcuna traccia o un elenco e, quindi, la sicurezza che quei soldi siano stati resi un'altra volta disponibili.

Aggiungiamo poi che altre risorse (45,2 milioni per il 2015 e 31,9 dal 2016) vengono prelevate sempre dalle agevolazioni stabilite per il comparto agricolo. Non comprendiamo come si possa pensare ed affermare di sostenere un settore in crisi, agendo in questo modo. Nel corso di questo primo anno di Governo Renzi abbiamo però imparato che una cosa è la propaganda mediatica del *premier* e l'altra sono i fatti: stranamente non coincidono mai. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Una cosa, però, non cambia mai: la capacità del Governo Renzi di inserire nei decreti-legge argomenti estranei alla materia del provvedimento stesso. In questo ha inserito la proroga dei termini relativi alla scadenza della delega fiscale, passando dai 12 ai 15 mesi. Sinceramente, se dobbiamo concedere ancora del tempo al Governo per fare decreti legislativi con norme che poi magicamente scompaiono, come l'articolo 19-*bis* (meglio conosciuto come l'articolo dell'evasione fino al 3 per cento), meglio votare contro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In Commissione abbiamo cercato di ricordare al Governo che i territori in cui sono accaduti disastri idrogeologici, causati da eventi calamitosi e dalla malagestione del territorio, avevano bisogno di una maggiore tutela e attenzione, ma le nostre parole si sono perse nel vuoto. Questa mattina ci siamo astenuti nella votazione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva, pensando che il provvedimento in esame avrebbe potuto rappresentare un piccolo passo verso la tutela del comparto agricolo, avendo portato alcune migliorie al decreto ministeriale del 28 novembre 2014, ma riascoltando la discussione

in Assemblea e tutti gli appelli lanciati anche oggi dalle diverse associazioni di categoria vogliamo ribadire il nostro secco «no» all'IMU sui terreni agricoli. Ricordando dunque al Governo il suo solo potere esecutivo, il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non si può certo votare a favore di un provvedimento di questo tipo. State sancendo, con questa vostra decisione, un momento di difficoltà e di crisi enorme per il settore agricolo, ove mai già non lo fosse. È stata adottata una serie di provvedimenti che si accavallano l'uno sull'altro, tutti a discapito dell'agricoltura italiana, dai provvedimenti sul gasolio ai trattati internazionali per l'ingresso di prodotti esteri, da questa patrimoniale vera e propria sull'agricoltura, a tante altre somme detratte dai fondi del Ministero dell'agricoltura, sommando sommando, arriviamo allo scoraggiamento completo e definitivo del settore. Gli operatori abbandoneranno i terreni e sicuramente il danno patrimoniale al prodotto interno lordo e alla stessa fiscalità nazionale sarà di gran lunga superiore a quei pochi centesimi che sono stato rifiutati per poter esentare interamente il settore da questa imposta patrimoniale.

Questo è un Governo delle tasse. Questa è un' imposta che, ove mai ve ne fosse bisogno, il dibattito ha chiaramente identificato come imposta patrimoniale, perché non risponde a nessun criterio proprio delle imposte sul reddito e a nessun criterio di differenziazione a seconda delle posizioni dei terreni se non a quelle altimetriche, e che ricalca perfettamente, così come è successo per le imposte sugli immobili, un criterio di patrimoniale secca e ripetuta. Mi chiedo dove voglia arrivare il Governo con l'aumento della pressione fiscale e mi dispiace che ci sia qualcuno che cerchi di arrampicarsi sugli specchi per dire che non è così; qualcuno che nel suo DNA ha certamente una visione ben diversa della struttura fiscale di un Paese e soprattutto dell'oppressione fiscale di un Paese. Non ci si può nascondere però dietro un dito o dietro i paraventi. Oggi, fin dal primo momento, ci sarebbe stata l'opportunità di chiudere il discorso - saremmo ormai da ore fuori da questo dibattito - e di esentare interamente il settore agricolo da questa imposta, con una misura perfettamente coperta - non era stata espressa contrarietà da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - con un altro tipo di introiti, legittimamente acquisiti da settori, che invece godono del continuo favore del Governo e del Parlamento, producono utili, combinano guasti all'ambiente, spesso irreversibili, ma che sono i sacri mostri intoccabili della nostra economia o meglio della loro economia.

Dinanzi a questa pervicacia della maggioranza e di componenti della maggioranza - che ogni volta ci rinviano dicendo che faranno di tutto perché si ovvii a questo tipo di imposta, ma in realtà l'imposta rimane, permane, si stabilizza, aumenta per alcuni comparti - a noi rimane solamente la coscienza di aver lottato, di aver detto a lettere chiare che noi non vogliamo un'imposta simile sul settore agricolo, quando sono i partiti della maggioranza a volerla.

Questi partiti dovranno dare spiegazioni ai cittadini, agli agricoltori e anche ai sindaci. Questo, infatti, è il secondo aspetto veramente aberrante del combinato disposto dei decreti che sul settore agricolo si sono accavallati negli ultimi mesi, al di là della confusione che lo stesso relatore e gli stessi esponenti della maggioranza hanno riconosciuto, invocando quanto prima una commissione che possa intervenire per evitare non solo tutti questi appesantimenti burocratici, ma anche le confusioni e le incertezze. Credo che da questo decreto-legge nasceranno una serie di contenziosi infiniti sulle altimetrie, sulla definizione di «colline svantaggiate», di «Comuni montani» o «parzialmente montani».

Si tratta di un coacervo che penalizza gli agricoltori e i Comuni perché questa imposta è stata attuata dal Governo sui conti dei Comuni con un taglio preventivo e poi affidata ai Comuni in qualità di sostituiti d'imposta per l'esazione della stessa, creando buchi nei bilanci comunali; buchi di cassa, ma anche di competenza perché, alla fine, i residui passivi della mancata corresponsione di questa imposta li piangeranno i Comuni, che dovranno nel tempo continuamente iscrivere perdite al bilancio dovute all'evasione o all'incapienza dei cittadini contribuenti che dovrebbero versare l'imposta ai Comuni.

Credo che agli agricoltori e ai sindaci forse rimanga una sola cosa da fare. Da quella breccia di Porta Pia che ha segnato il completamento dell'Unità d'Italia basta attraversare la porta e percorrere la lunga strada che porta il nome di Via XX settembre e incontreranno prima, sulla sinistra, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla destra, il Ministero dell'agricoltura e alla fine il Quirinale: scelgano loro dove depositare i sindaci le fasce tricolore e gli agricoltori i loro attrezzi di lavoro. Hanno una scelta che, lungo questa direttrice, li porta certamente, comunque, ad una soluzione di tacita ma significativa protesta.

Con questa ulteriore imposta l'agricoltura italiana morirà definitivamente, crollerà il valore dei terreni, la redditività, i giovani si allontaneranno sempre di più da questa possibile occupazione. Quei pochi che ancora reggono nei campi, per amor di Patria ma solamente per questo o per onor di firma, come si suol dire, sono quei pensionati, quegli operai, artigiani che, a tempo perso, nel fine settimana, riescono a dedicarsi al loro appezzamento di terreno; sono le persone di buona volontà che reggono ancora anche il tessuto idrogeologico del Paese in molte zone di degrado, reggono ancora una parvenza di presenza nei campi della popolazione attiva; sono quei sindaci che dovranno sopperire, come dicevo, a questi inconvenienti, i sindaci dei piccoli Comuni, dove il rapporto tra terreni agricoli e zone urbane è molto sbilanciato quantitativamente a favore dei terreni agricoli, che quindi avranno una decurtazione dei loro introiti assolutamente esorbitante rispetto ai loro bilanci.

Dinanzi a questo quadro, non so cosa vorrà fare la maggioranza e cosa vorrà fare il Governo. La strada non è certo quella di andare all'estero e parlare di Parlamento che fa ostruzione preventiva. Ormai, infatti, siamo arrivati al concetto di ostruzione preventiva: si sceglie la strada dei decreti? legge perché c'è una previsione di ostruzione in Parlamento. Siamo arrivati al processo alle intenzioni e la deriva democratica assume sempre maggiore consistenza nel comportamento del nostro Governo.

Certo è che andare all'estero e parlare di crescita in questo nostro Paese significa parlare solamente di crescita di tasse.

Certo è che andare all'estero e parlare di crescita in questo nostro Paese significa parlare solamente di crescita di tasse. Altri Paesi d'Europa conoscono la crescita grazie non solo alle politiche virtuose dei loro cittadini, perché non manca agli italiani la capacità di lavorare e produrre, ma anche agli interventi dei loro Governi, cosa che in Italia assolutamente manca.

Cos'altro ci aspettiamo quindi, se non una protesta vibrante da parte degli agricoltori italiani? Una censura forte nei confronti di coloro che vogliono imporre una nuova e pesante imposta patrimoniale e di coloro che nulla hanno fatto in Aula per evitare che ciò accadesse. Al di là degli sforzi ripeto lodevoli, di cui devo dare atto al relatore per aver cercato tra le pieghe di un bilancio ormai talmente esausto che già a febbraio ha esaurito i fondi di riserva speciali.

Come ho detto oggi, mi domando quali sarebbero le conseguenze che dovrebbe sopportare un sindaco - e quindi il Presidente del Consiglio che si ritiene il sindaco d'Italia, ma d'altronde lui altre esperienze non ha che quella amministrativa comunale - in queste condizioni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Un sindaco dovrebbe subito rassegnare le dimissioni per aver esaurito i fondi di riserva già nel mese di febbraio e non aver rispettato il criterio dei dodicesimi!

Cara Presidente, cari colleghi, il Gruppo di Forza Italia non potrà che votare con determinazione e devo dire, in questo momento, anche con rabbia contro questo decreto; la rabbia di vedere ancora una volta mortificato un settore economico come quello dell'agricoltura, un settore una volta detto primario, ormai primario solamente nei dizionari economici e non certamente nella vostra considerazione, che rassegnatamente si avvia verso un ulteriore depauperamento delle sue risorse.

Ribadisco che noi voteremo decisamente contro, cosa che altri non faranno e non hanno voluto fare neanche sugli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[ROSSI Gianluca](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (*PD*). Signora Presidente, voglio anzitutto ringraziare il Presidente della

Commissione, il relatore e tutti i membri dei diversi Gruppi parlamentari, perché, come ricordato da ultimo dal senatore D'Alì, si è lavorato per cercare di migliorare questo provvedimento, che nasceva in modo controverso, come si è detto, da un decreto ministeriale del novembre scorso.

Credo si siano raggiunti alcuni risultati positivi che voglio sottolineare perché di fatto lo hanno riconosciuto tutti i Gruppi parlamentari, sia quelli che voteranno a favore, sia gli altri.

Un primo elemento positivo è che abbiamo dato una risposta, contrariamente al passato, sull'IMU che non è una sospensione, una soluzione tampone o un rinvio. Il Parlamento, al contrario, ha assicurato con il proprio operato ai contribuenti e agli enti locali certezze e garanzie di una norma duratura, corretta ed equa.

Ovviamente tutto è perfezionabile, come si è sottolineato, al di là della demagogia estrema di alcuni interventi su cui tornerò. Tuttavia, come ho detto, abbiamo raggiunto importanti obiettivi.

Innanzitutto li abbiamo raggiunti con il decreto, che ha corretto le distorsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui si faceva riferimento, esentando completamente 3.500 Comuni montani e parzialmente 655 Comuni parzialmente montani, ovvero la metà dei Comuni italiani. E poi, grazie al lavoro della Commissione, al relatore ed al Governo, che anch'io voglio ringraziare, siamo intervenuti su quella collina cosiddetta svantaggiata, garantendo una franchigia di 200 euro per 1.600 Comuni italiani che si aggiungono ai 4.000 anzidetti. Poi abbiamo raggiunto importanti miglioramenti del testo. Mi riferisco anzitutto alla scadenza del pagamento per il 2014, alle proprietà collettive e alle isole minori, che vedo diventare di dominio collettivo. Abbiamo anche sottolineato in modo positivo e raccolto una sollecitazione dell'ANCI sulla valutazione del gettito al 30 settembre prossimo realmente incassato dai Comuni. Ci sono poi una serie di ordini del giorno, che non cito per brevità (l'hanno fatto i colleghi e l'ha fatto il relatore nella replica), che hanno migliorato il testo.

Di fatto noi raggiungiamo oltre 5.500 Comuni che, tra l'esenzione totale, l'esenzione parziale e la franchigia, rappresentano un significativo miglioramento e vengono incontro a quelle sollecitazioni che il dibattito ci ha indicato.

Voglio però soffermarmi su due aspetti: il primo è il tema dell'agricoltura. Non credo che possiamo affrontare in modo così generico questo tema; è un modo demagogico che respingiamo, perché riteniamo che rappresenti una posizione vecchia assistita, che non rende più ragione della realtà del Paese e della realtà agricola. Dobbiamo distinguere tra il piccolo agricoltore, l'imprenditore agricolo e la rendita fondiaria, che sono cose diametralmente opposte. Un conto sono gli uni, un conto gli altri. Abbiamo cercato, con un ordine del giorno, di dare continuità in linea diretta familiare, per dare un senso di attenzione verso il mondo agricolo e verso la buona agricoltura, quell'agricoltura di qualità su cui scommettiamo e su cui credo debba essere attento il Governo.

Credo che il tema non sia definire un intervento di 270 milioni di euro come una patrimoniale, anche perché - lo dico ad alcuni colleghi - la patrimoniale non può essere un obiettivo a giorni alterni. Un giorno ci può stare e un giorno non ci può stare; un giorno è la patrimoniale sull'IMU agricola e un giorno è la patrimoniale sulla casa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi dobbiamo invece affrontare un elemento importante che è emerso dalla discussione generale, ovvero quello dell'architettura fiscale complessiva, anche qui superando ritardi e demagogie di questo ventennio in un'ottica veramente federalista e non a chiacchiere. È opportuno, secondo me, poter prevedere che ciascun livello di Governo abbia un solo tributo proprio per i Comuni, ad esempio a base immobiliare, e per le Regioni a base IRPEF, affiancato da compartecipazioni IRPEF ed IVA. Questo consentirebbe una propria e più agevole forma di autonomia da un lato e una relazione diretta con il cittadino contribuente dall'altro. Per questo siamo anche noi a chiedere al Governo di accelerare il percorso di riforma verso una vera e propria *local tax*, con scelte di politica economica e di redistribuzione del reddito da operare per mezzo di questo specifico tributo, di cui appare centrale, come per gli immobili e come prevede la delega fiscale, la non più rinviabile revisione delle rendite fondiarie, più che la solita stucchevole polemica sulla patrimoniale.

In conclusione, signora Presidente, noi pensiamo che rimettere a sistema la tassazione locale significhi

centrare una delle questioni più sentite. In un tempo storico in cui il sistema di protezione sociale nato dalle ceneri della Seconda guerra mondiale si sta sgretolando, è fondamentale che si sia in grado di progettare, come si sta facendo, un nuovo sistema fiscale. Non è tanto importante questa polemica sul Governo delle tasse, su chi paga le tasse o su chi non le deve pagare, ma è importante che uso facciamo della tassazione, della tassazione locale, così come della fiscalità generale. È anche per queste ragioni che il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento C1.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1749

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Procediamo ora alla votazione finale.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Prego chi non intende ascoltare di allontanarsi dall'Aula.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola perché vorrei sottolineare all'Assemblea che, avendo fatto una richiesta di accesso agli atti sui concorsi per l'ammissione alla scuola di specializzazione in medicina, dopo avere presentato un'interrogazione, mi sono sentito rispondere dal direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una lettera senza data, senza protocollo e, per quel che conta, senza saluti, che non ho interesse all'accesso agli atti e che, a differenza dei consiglieri comunali, non ho questo titolo come parlamentare perché non c'è una legge

che dia ai parlamentari il diritto di accesso agli atti.

Ora, io credo che questa sia una questione molto grave. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore, lei fa fatica a parlare ma facciamo fatica tutti in questo modo. Ho chiesto, per favore che chi intende ascoltare resti in Aula mentre gli altri si allontanino senza fare rumore.

PAGLIARI (*PD*). Credo che sia una questione molto grave, perché lede i diritti costituzionali dei parlamentari.

Ho già rappresentato la questione al ministro Giannini, che mi ha assicurato un intervento. Chiedo ora anche al Presidente del Senato un intervento, perché il problema non è il diniego del diritto di accesso a me (poi, che giungerò anche all'azione legale, se non mi verranno dati gli atti), ma che non è ammissibile che un direttore generale di un Ministero, a fronte di una richiesta di accesso agli atti da parte di un parlamentare, si permetta di dire che questo parlamentare non ha interesse a chiedere l'accesso agli atti, che se vuole esercitare le sue funzioni faccia un'interpellanza, un'interrogazione o una mozione, nonché, siccome non c'è una legge che prevede (come per i consiglieri comunali) il diritto di accesso, questi non ha diritto di accesso agli atti: è una gravissima lesione dei diritti costituzionali.

Mi auguro che il Presidente del Senato voglia formalmente assumere una posizione rispetto a tale questione, non per la difesa della mia posizione, alla quale penserò io, ma perché è un *vulnus* allo status del parlamentare. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. Farò assolutamente presente la questione al Presidente del Senato.

[SCIBONA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (*M5S*). Signora Presidente, abbiamo visto le immagini e i filmati dei tifosi olandesi, le testimonianze rimbalzate dalla carta stampata ai telegiornali, in Italia ed all'estero. Le domande ovviamente si sprecano, a incominciare dal fatto che ci si chiede come le autorità di pubblica sicurezza italiane abbiano sottovalutato il problema ancora prima che si presentasse. Possibile che non ci siano state informative? Possibile che non si sia fatto un lavoro preventivo di *intelligence*?

Oltre alla non prevenzione, abbiamo viste scene inimmaginabili. I tifosi sono stati lasciati liberi di devastare Campo de' Fiori, ma poi soprattutto liberi, subito dopo, di raggiungere Piazza di Spagna e dar vita ad una guerriglia di strada, in mezzo a turisti impauriti, fino a danneggiare irreparabilmente uno dei monumenti più preziosi ed inestimabili del Bernini; poi ancora a Villa Borghese, dove sono stati caricati su mezzi pubblici, ovviamente danneggiati anch'essi! Abbiamo visto una polizia inerme, che ha utilizzato un atteggiamento *soft*: nessun lacrimogeno, qualche sporadica carica quando già la situazione era irreparabilmente in atto.

Non posso che fare un paragone con il trattamento che le questure dedicano ai No TAV, cittadini italiani che manifestano il loro pensiero su un'opera, anzi uno spreco di denaro pubblico, tutelati dall'articolo 21 della Costituzione. A quelle manifestazioni vediamo blindati, idranti, uso massiccio di lacrimogeni con una vasta gamma di artifici, dal peperoncino ai pericolosi per la salute lacrimogeni al gas CS, abbondante uso del manganello e delle cariche: non le cosiddette cariche di alleggerimento, ma quelle fatte per colpire e tramortire. Per i No TAV si bloccano i treni, per non far raggiungere loro le manifestazioni; si blindano stazioni, limitando persino gli accessi ai bagni pubblici. I No TAV a Roma, nell'ultima manifestazione, furono chiusi in piazza Campo de' Fiori, circondati senza via di fuga. Pensate addirittura che nell'incontro di Europa League tra Torino e Athletic è bastato che dagli spalti comparisse il vessillo simbolo della lotta all'Alta velocità, oltre tutto nel settore occupato dagli ospiti, perché si creasse il panico tra le forze di polizia e gli *steward*, fino al conseguente intervento della Digos e minacce di DASPO e diffide.

Ovviamente in questi episodi che cito non vi sono stati danneggiamenti di alcun tipo, anche perché questi manifestanti esprimevano un'opinione, a differenza dei tifosi olandesi che hanno avuto l'unico intento di sfogarsi con la violenza, in preda ai fumi dell'alcool. Questa è follia! Qui non c'è incompetenza: qui c'è una consapevole gestione deviata, inaccettabile per uno Stato che vorrebbe

ancora definirsi democratico!

Perché questa differenza di trattamento? Perché il pregiudizio verso No TAV, studenti, lavoratori e tutti quei cittadini italiani che manifestano per cause ben più nobili del gioco del pallone e che sistematicamente vengono manganellati? Perché i tifosi olandesi hanno potuto scorrazzare per Roma indisturbati e vandalizzare la città?

La politica ha una grande responsabilità. Sappiamo che in Italia la gestione dell'ordine pubblico è pessima, soprattutto per le regie politiche, e con questo episodio raschiamo il fondo del barile già raggiunto da tempo. Il ministro Alfano non era neppure in sede, non ha vigilato su questi eventi, o se lo ha fatto non ha saputo o voluto agire tempestivamente e con rigore. I vertici della catena di comando, dal questore a scendere, hanno accampato scuse ed ovviamente verranno premiati, questa è l'italica prassi!

Ma si sa, chi manifesta una opinione, chi lo fa per chiedere diritti o ricordare allo Stato i suoi doveri va represso, isolato, "bisogna fargliela pagare"; chi invece viene in Italia per sfogare i propri istinti violenti, visto che nel Paese di origine comportamenti simili sarebbero puniti duramente, va lasciato agire impunemente.

Forse l'onorevole Ministro aveva paura che contrastare i tifosi olandesi avrebbe danneggiato le nostre importazioni di Leerdammer? Io non sono riuscito a darmi una spiegazione migliore. In Piemonte abbiamo una definizione per l'incompetenza delle persone come il ministro Alfano *ciculatèl*, ovviamente con il massimo rispetto per la categoria dei cioccolatai! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, ieri, suonata la campanella alla scuola «Alcide De Gasperi» di Castello di Cisterna in provincia di Napoli, ad aspettare i bambini c'erano anche i *killer* della camorra. Sono stati esplosi tre colpi di pistola, uno di questi ha colpito un pregiudicato che attendeva il figlio. Il giorno prima, quindi il 23 febbraio, c'è stata un'altra sparatoria a Napoli, nel quartiere di Forcella, a 100 metri da un asilo: sei colpi di pistola, ferito un uomo. L'asilo si chiama «Annalisa Durante», in memoria della quattordicenne vittima innocente di una sparatoria tra *clan* nel settembre del 2004.

Questi episodi, Presidente, ci fanno tornare alla mente anche il dicembre 2012, quando un altro pregiudicato fu inseguito e ucciso dentro il cortile della scuola media «Eugenio Montale» di Scampia.

Oggi siamo evidentemente di fronte ad un crescendo di episodi criminali nel napoletano, leggiamo in modo chiaro il segnale di come l'aggravarsi delle condizioni sociali dovute anche alla crisi economica degli ultimi anni e il conseguente incremento incontrollato del tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, rischiano di spalancare le porte al reclutamento di forze nuove da parte della criminalità organizzata.

Crediamo, signor Presidente, che si tratti di un segnale chiaro. Abbiamo bisogno urgente di politiche occupazionali serie e reali, la storia ci insegna che bisogna arginare la capacità della camorra di penetrare le zone abbandonate dallo Stato. Urgenza che con le elezioni regionali alle porte chiama tutti noi ad operare scelte rapide, anche nell'ambito del contrasto al fenomeno del voto di scambio, *business* di cui purtroppo la camorra fa una sua arma vincente, sfruttando proprio quella zona grigia in cui confluiscono le vittime della disoccupazione.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, riteniamo opportuno che questo Parlamento si attivi in tempi rapidi per portare a termine l'approvazione della nostra proposta di legge sull'istituzione del reddito di cittadinanza attualmente in discussione nella Commissione lavoro del Senato, strumento che fin da subito potrebbe offrire alle famiglie in difficoltà la possibilità di sottrarsi al condizionamento della politica collusa e al vile ricatto della criminalità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 26 febbraio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 21,56).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU (1749) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (1749) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI A, B E C

Articolo 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani)

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis*, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.

6. È abrogato il comma 5-*bis*, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.

9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

[Allegati A, B e C \(in formato PDF\)](#)

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[D'ALÍ](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Petrocelli, Puglia, Castaldi, Endrizzi, Bocchino e tutti i componenti del Gruppo Misto-ILC

1.200

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

(*)

Id. em. 1.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). - 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Bocchino e tutti i componenti del Gruppo Misto-ILC

1.2

[D'ALI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;

- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato".

2-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

1.201

[BONERISCO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). - 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

1.4

[COMPAGNONE](#), [DIMAGGIO](#), [SCAVONE](#), [RUVOLO](#), [Giovanni MAURO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.3

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [DIMAGGIO](#), [Giovanni MAURO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.5

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [DIMAGGIO](#), [Giovanni MAURO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.202

[RUTA](#), [RICCHIUTI](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PUPPATO](#), [FABBRI](#), [Elena FERRARA](#), [SPILABOTTE](#), [CERONI](#), [CONTE](#), [GIBIINO](#), [Eva LONGO](#), [MARGIOTTA](#), [ALBANO](#), [FUCKSIA](#), [COMPAGNONE](#), [MATTESINI](#), [SCOMA](#), [D'ADDA](#), [ROMANO](#), [CASALETTO](#), [PANIZZA](#), [GAMBARO](#), [BOCCHINO](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [FILIPPI](#), [DE PIN](#), [LO GIUDICE](#), [CIRINNA'](#), [DE PIETRO](#), [FASIOLO](#), [CARIDI](#), [VERDUCCI](#), [SCALIA](#), [CUOMO](#), [RUVOLO](#), [ORELLANA](#), [Giovanni](#)

[MAURO](#), [SCAVONE](#), [D'ALI](#), [CANDIANI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*). - 1. All'articolo 22, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Puglia, tutti i componenti del Gruppo M5S, Floris e tutti i componenti del Gruppo LN-Aut

1.6

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#), [DLMAGGIO](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.8

[CANDIANI](#), [BELLLOT](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014»;

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei criteri di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «del criterio di cui al comma 1»;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015» con le seguenti: «16 giugno 2015»;*

e) sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:

«7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1»;

f) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.9

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [DI MAGGIO](#), [SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «lettera b)»;

al comma 3, sopprimere le parole: «e 2»;

sopprimere il comma 4;

al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.10

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [DI MAGGIO](#), [SCAVONE](#), [BELLOT](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 le Regioni sono delegate a rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, con il compito di individuare la presenza di eventuali zone svantaggiate e di riformulare una nuova classificazione dei terreni agricoli da assoggettare al pagamento dell'imposta IMU».

1.11

[Giovanni MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [BELLOT](#)

Sost. id. em. 1.10

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle Regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate».

1.20

[DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Le parole da: «All'articolo 1» a: «Per l'anno»;» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;
- 2) al comma 7, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;
- 3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:

- a) pascolo;
- b) bosco;
- c) prato permanente;

d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «72,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.21

[DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;
- 2) al comma 7, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;
- 3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «147,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 153,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.12

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani già facenti parte

di comunità montane, come ridelimitate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero comuni interamente montani, classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni in mancanza della ridelimitazione;».

1.13

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;».

1.22

[RUYOLO](#), [COMPAGNONE](#), [DI MAGGIO](#), [SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «terreni agricoli», inserire le seguenti: «in qualsiasi area ubicati, a qualsiasi titolo posseduti e a prescindere da qualsiasi classificazione compiuta da qualsivoglia Istituto Nazionale».

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.23

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [Eva LONGO](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo le parole: «nonché a quelli non coltivati» inserire le seguenti: «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»;

2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

1.14

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Le parole da: «All'articolo 1» a: «non montani»;» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a). Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera a) dopo le parole: "totalmente montani" inserire le seguenti: "e parzialmente montani";

2. Alla lettera b) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani";

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e

concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a). Sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b). Aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e). Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.15

[BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera a) dopo le parole: "totalmente montani" inserire le seguenti: "e parzialmente montani";

2. Alla lettera b) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani";

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b) aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote".

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1." ».

Consequentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.16

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera *a*) dopo le parole: "totalmente montani" aggiungere le seguenti: "e parzialmente montani";

2. Alla lettera *b*) sostituire le parole: parzialmente montani' con le seguenti: non montani";

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera *b*), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b. aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."

Consequentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.17

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) dopo le parole: "totalmente montani" aggiungere le seguenti: "e parzialmente montani";

2. alla lettera b) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani".

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b)", nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b. Aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."».

Consequentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.18

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani»;

2. alla lettera b) sostituire le parole: «parzialmente montani», con le seguenti: «non montani»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi»;

c) Al comma 5 sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015»;

d) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: «7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

1.19

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla lettera a) dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani»;

2. alla lettera b) sostituire le parole: «parzialmente montani», con le seguenti: «non montani»;

b) Al comma 5 sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015»;

c) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: «7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio».

1.24

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [Eva LONGO](#), [D'ALI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.203

[PELINO](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «comuni classificati totalmente montani», inserire le seguenti: «e ai comuni parzialmente montani che condividano almeno un terzo del proprio perimetro di confine con comuni montani;».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.27

[ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o nei Comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è esclusivamente ed interamente solo con Comuni interamente montani».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e: «91 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «229,8 milioni» e: «106 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.28

[BELLOT](#), [CROSIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «(ISTAT)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.29

[BELLOT](#), [CROSIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.26

La Commissione

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,».

Conseguentemente,

al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 222,2 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «*c-bis*) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.26 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,».

Conseguentemente,

al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 221,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.25

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli ubicati nel perimetro del sito di interesse regionale (SIR) della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone».

Consequentemente,

dopo il comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli ubicati nel perimetro del sito di interesse regionale (SIR) della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 93 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.30

[MARINELLO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.31

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.32

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [DIMAGGIO](#), [Giovanni MAURO](#)

Id. em. 1.31

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.33

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [DIMAGGIO](#), [Giovanni MAURO](#)

Id. em. 1.31

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.34

[PICCOLI](#), [CARRARO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati,» inserire le seguenti: «ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), confinanti esclusivamente con comuni montani, e a quelli».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.35

[MOSCARDELLI](#), [Gianluca ROSSI](#), [ORRU'](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agricola,» inserire le seguenti: «nonché dai produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «valutati in 234,2 milioni di euro per l'anno 2015 e

in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.36

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [D'ALI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Consequentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Donno, tutti i componenti del Gruppo M5S e il senatore Di Maggio

1.37

[STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [MASTRANGELI](#), [PEPE](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Consequentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alì e Ruvolo

1.38

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [Eva LONGO](#), [RUVOLO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni per i quali il Consiglio dei Ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto abbia già dichiarato lo stato di Emergenza.»

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.39

[DONNO](#), [BOTTICI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alluvionali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati da eventi alluvionali nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;»

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e «91 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «269,8 milioni» e «151 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.40

[DONNO](#), [PUGLIA](#) (*)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;»

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e «91 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «239,8 milioni» e «121 milioni» nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.41

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#), [D'ALI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere

dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole "quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017" con le seguenti: "quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

1.42

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [Eva LONGO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante "Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.43

[ALBANO](#), [RUTA](#), [FASIOLO](#)

Ritirato

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i terreni agricoli coltivati ubicati nei comuni non montani o parzialmente montani, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano una pendenza media superiore al 30 per cento».

Conseguentemente:

- dopo il comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli coltivati ubicati nei comuni non montani o parzialmente montani, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano una pendenza media superiore al 30 per cento, sono esenti dal pagamento dell'IMU».

- all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "valutati in 222,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.44

[RUTA](#), [D'ALI'](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.44

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli coltivati con metodi biologici certificati».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 239,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

G1.44

[RUTA, D'ALI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.44.

(*) Accolto dal Governo

1.1000

La Commissione

Approvato

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993»;

b) al comma 2, le parole: «L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche»;

c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 1,» inserire le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Allegato 0A

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esen Circolare 9/199
A025	Aci Bonaccorsi	Catania	CT	SICILIA	T
A029	Aci Sant'Antonio	Catania	CT	SICILIA	T
A042	Acquarica del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
A047	Acquaviva Picena	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
A049	Acquaviva Platani	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
A052	Acqui Terme	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A060	Adro	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
A061	Affi	Verona	VR	VENETO	T
A067	Agazzano	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
A074	Agliè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A088	Agrate Conturbia	Novara	NO	PIEMONTE	T
A089	Agrigento	Agrigento	AG	SICILIA	T
A091	Agropoli	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A097	Aidomaggiore	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A101	Aiello del Sabato	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A112	Airuno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A120	Alanno	Pescara	PE	ABRUZZO	T
A132	Albano Laziale	Roma	RM	LAZIO	T
A129	Albano Sant'Alessandro	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A149	Alberobello	Bari	BA	PUGLIA	T
A157	Albiano d'Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A162	Albinea	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
A164	Albiolo	Como	CO	LOMBARDIA	T
A165	Albissola Marina	Savona	SV	LIGURIA	T
A167	Albizzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A173	Albugnano	Asti	AT	PIEMONTE	T
A182	Alessandria	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A181	Alessandria della Rocca	Agrigento	AG	SICILIA	T
A184	Alessano	Lecce	LE	PUGLIA	T
A186	Alfano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A189	Alfiano Natta	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A198	Alice Castello	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
A214	Almè	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A220	Alonte	Vicenza	VI	VENETO	T
A222	Alpignano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A223	Alseno	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
A224	Alserio	Como	CO	LOMBARDIA	T

A228	Altavilla Irpina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A229	Altavilla Milicia	Palermo	PA	SICILIA	PD
A227	Altavilla Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A231	Altavilla Vicentina	Vicenza	VI	VENETO	T
A234	Altilia	Cosenza	CS	CALABRIA	T
A235	Altino	Chieti	CH	ABRUZZO	T
A240	Altomonte	Cosenza	CS	CALABRIA	T
A243	Alvignano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
A249	Alzate Brianza	Como	CO	LOMBARDIA	T
A253	Amantea	Cosenza	CS	CALABRIA	T
A257	Amato	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
A259	Ambivere	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A261	Ameglia	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
A264	Ameno	Novara	NO	PIEMONTE	T
A270	Ancarano	Teramo	TE	ABRUZZO	T
A271	Ancona	Ancona	AN	MARCHE	PD
A275	Andezeno	Torino	TO	PIEMONTE	T
A281	Andrano	Lecce	LE	PUGLIA	T
A290	Angera	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A297	Anguillara Sabazia	Roma	RM	LAZIO	T
A301	Annone di Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A319	Anzano del Parco	Como	CO	LOMBARDIA	T
A330	Apollosa	Benevento	BN	CAMPANIA	T
A333	Appiano Gentile	Como	CO	LOMBARDIA	T
A339	Apricena	Foggia	FG	PUGLIA	PD
A348	Aquino	Frosinone	FR	LAZIO	T
A351	Aragona	Agrigento	AG	SICILIA	T
A352	Aramengo	Asti	AT	PIEMONTE	T
A373	Arcola	La Spezia	SP	LIGURIA	T
A377	Arcugnano	Vicenza	VI	VENETO	T
A379	Ardara	Sassari	SS	SARDEGNA	T
A397	Argusto	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
A398	Ari	Chieti	CH	ABRUZZO	T
A401	Ariccia	Roma	RM	LAZIO	T
A402	Arielli	Chieti	CH	ABRUZZO	T
A403	Arienzo	Caserta	CE	CAMPANIA	PD
A405	Arignano	Torino	TO	PIEMONTE	T
A412	Arlena di Castro	Viterbo	VT	LAZIO	T
A421	Arnara	Frosinone	FR	LAZIO	T
A429	Arona	Novara	NO	PIEMONTE	T
A430	Arosio	Como	CO	LOMBARDIA	T
A432	Arpaise	Benevento	BN	CAMPANIA	T
A434	Arquà Petrarca	Padova	PD	VENETO	T

A441	Arsago Seprio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A449	Artena	Roma	RM	LAZIO	T
A461	Asciano	Siena	SI	TOSCANA	T
A463	Ascoli Satriano	Foggia	FG	PUGLIA	T
A471	Asolo	Treviso	TV	VENETO	T
A479	Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
A525	Azeglio	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A527	Azzano d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
A531	Azzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A552	Bagnara Calabra	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
A564	Bagno a Ripoli	Firenze	FI	TOSCANA	PD
A572	Bagnolo del Salento	Lecce	LE	PUGLIA	T
A577	Bagnoregio	Viterbo	VT	LAZIO	T
A579	Baia e Latina	Caserta	CE	CAMPANIA	T
A584	Bairo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A588	Baldichieri d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
A590	Baldissero Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A589	Baldissero d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
A591	Baldissero Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
A606	Banari	Sassari	SS	SARDEGNA	T
A607	Banchette	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A613	Baone	Padova	PD	VENETO	T
A614	Baradili	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A617	Barano d'Ischia	Napoli	NA	CAMPANIA	T
A625	Barbania	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A626	Barbara	Ancona	AN	MARCHE	T
A628	Barbarano Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
A627	Barbarano Vicentino	Vicenza	VI	VENETO	T
A633	Barberino Val d'Elsa	Firenze	FI	TOSCANA	T
A645	Bardello	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A653	Barengo	Novara	NO	PIEMONTE	PD
A655	Baressa	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A673	Barone Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A676	Barrafranca	Enna	EN	SICILIA	T
A677	Barrali	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
A681	Barumini	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
A683	Barzago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A684	Barzana	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A686	Barzanò	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A706	Bassano in Teverina	Viterbo	VT	LAZIO	T
A704	Bassano Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
A708	Bassignana	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A709	Bastia Mondovì	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD

A714	Battaglia Terme	Padova	PD	VENETO	T
A721	Bauladu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A738	Belforte Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A742	Belgirate	VerbanoCusioOssola	VB	PIEMONTE	T
A746	Bellante	Teramo	TE	ABRUZZO	T
M294	Bellizzi	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A760	Belmonte Piceno	Fermo	FM	MARCHE	T
A769	Belvedere Ostrense	Ancona	AN	MARCHE	T
A783	Benevento	Benevento	BN	CAMPANIA	T
A791	Beregazzo con Figliaro	Como	CO	LOMBARDIA	T
A793	Bergamasco	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A796	Bergeggi	Savona	SV	LIGURIA	T
A801	Bernalda	Matera	MT	BASILICATA	PD
A809	Bertinoro	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
A812	Berzano di San Pietro	Asti	AT	PIEMONTE	T
A813	Berzano di Tortona	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A825	Besnate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A826	Besozzo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A843	Bianco	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
A845	Biandronno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A852	Bibbona	Livorno	LI	TOSCANA	PD
A856	Bidoni	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A870	Binago	Como	CO	LOMBARDIA	T
A889	Bistagno	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A898	Bizzarone	Como	CO	LOMBARDIA	T
A857	Blera	Viterbo	VT	LAZIO	T
A911	Boca	Novara	NO	PIEMONTE	T
A918	Bodio Lomnago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A929	Bogogno	Novara	NO	PIEMONTE	T
A941	Bollengo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A946	Bolognetta	Palermo	PA	SICILIA	T
A949	Bolsena	Viterbo	VT	LAZIO	T
A953	Bolzano Novarese	Novara	NO	PIEMONTE	T
A955	Bomarzo	Viterbo	VT	LAZIO	T
A957	Bompensiere	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
A975	Bonito	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A976	Bonnanaro	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B001	Borghi	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
B002	Borgia	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
B005	Borgio Verezzi	Savona	SV	LIGURIA	T
B009	Borgo d'Ale	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
B043	Borgo Ticino	Novara	NO	PIEMONTE	T
B015	Borgofranco d'Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD

B019	Borgomanero	Novara	NO	PIEMONTE	T
B021	Borgomasino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B025	Borgonovo Val Tidone	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
B029	Borgoratto Alessandrino	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B055	Boroneddu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
B064	Borutta	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B081	Bosisio Parini	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B086	Botrugno	Lecce	LE	PUGLIA	T
B099	Bova Marina	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B114	Bracciano	Roma	RM	LAZIO	T
B118	Brancaleone	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B126	Brescia	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B131	Bregano	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B143	Brendola	Vicenza	VI	VENETO	T
B144	Brenna	Como	CO	LOMBARDIA	T
B169	Briatico	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
B176	Briga Novarese	Novara	NO	PIEMONTE	T
B183	Briona	Novara	NO	PIEMONTE	PD
B194	Brivio	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B195	Broccostella	Frosinone	FR	LAZIO	T
B196	Brogliano	Vicenza	VI	VENETO	T
B209	Brozolo	Torino	TO	PIEMONTE	T
B219	Brunello	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B221	Bruno	Asti	AT	PIEMONTE	T
B225	Brusasco	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B229	Brusnengo	Biella	BI	PIEMONTE	PD
B238	Bucchianico	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B243	Bucine	Arezzo	AR	TOSCANA	T
B251	Buggiano	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
B258	Buguggiate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B259	Buja	Udine	UD	FRIULIVG	T
B261	Bulciago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B265	Bulzi	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B269	Buonconvento	Siena	SI	TOSCANA	T
B279	Burolo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B302	Butera	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
B305	Buttiglieria Alta	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B306	Buttiglieria d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
B309	Buttrio	Udine	UD	FRIULIVG	PD
B313	Cabiate	Como	CO	LOMBARDIA	T
B314	Cabras	Oristano	OR	SARDEGNA	T
B347	Cadrezzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B359	Cagno	Como	CO	LOMBARDIA	T

B361	Caianello	Caserta	CE	CAMPANIA	T
B362	Caiazzo	Caserta	CE	CAMPANIA	T
B368	Cairate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B377	Calamonaci	Agrigento	AG	SICILIA	T
B383	Calasetta	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
B385	Calatafimi-Segesta	Trapani	TP	SICILIA	T
B388	Calcata	Viterbo	VT	LAZIO	T
B396	Calco	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B413	Calimera	Lecce	LE	PUGLIA	T
B428	Caltagirone	Catania	CT	SICILIA	T
B429	Caltanissetta	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
B435	Caluso	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B436	Calvagese della Riviera	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
B444	Calvi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B447	Calvignano	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
B453	Camagna Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B460	Camastra	Agrigento	AG	SICILIA	T
B462	Cambiano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B469	Camerano Casasco	Asti	AT	PIEMONTE	T
B479	Caminata	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
B481	Camini	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B482	Camino	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B489	Camo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
B490	Camogli	Genova	GE	LIGURIA	T
B496	Campagnano di Roma	Roma	RM	LAZIO	T
B497	Campagnatico	Grosseto	GR	TOSCANA	T
B509	Campiglia Marittima	Livorno	LI	TOSCANA	PD
B516	Campo Calabro	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B520	Campobello di Licata	Agrigento	AG	SICILIA	T
B542	Campoli del Monte Taburno	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B550	Campomarino	Campobasso	CB	MOLISE	T
B556	Camporeale	Palermo	PA	SICILIA	T
B559	Camporosso	Imperia	IM	LIGURIA	PD
B561	Camporotondo Etneo	Catania	CT	SICILIA	T
B576	Canale Monterano	Roma	RM	LAZIO	T
B588	Candia Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B590	Candida	Avellino	AV	CAMPANIA	T
B599	Canevino	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
B602	Canicattì	Agrigento	AG	SICILIA	T
B604	Canino	Viterbo	VT	LAZIO	T
B616	Cannole	Lecce	LE	PUGLIA	T
B620	Canosa Sannita	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B631	Cantalupo in Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T

B633	Cantarana	Asti	AT	PIEMONTE	T
B639	Cantù	Como	CO	LOMBARDIA	T
B645	Capaci	Palermo	PA	SICILIA	PD
B646	Capalbio	Grosseto	GR	TOSCANA	T
B649	Capena	Roma	RM	LAZIO	T
B653	Capiago Intimiano	Como	CO	LOMBARDIA	T
B663	Capodimonte	Viterbo	VT	LAZIO	T
B678	Cappella Maggiore	Treviso	TV	VENETO	T
B684	Capraia e Limite	Firenze	FI	TOSCANA	PD
B688	Capranica	Viterbo	VT	LAZIO	T
B695	Capri Leone	Messina	ME	SICILIA	PD
B701	Capriata d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B706	Capriglia Irpina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
B707	Capriglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
B711	Capriolo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
B718	Caraffa del Bianco	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B717	Caraffa di Catanzaro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
B727	Carassai	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
B732	Caravate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B733	Caravino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B735	Carbognano	Viterbo	VT	LAZIO	T
B736	Carbonara Scrivia	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B765	Carentino	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B769	Carezzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B772	Cargeghe	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B778	Carimate	Como	CO	LOMBARDIA	T
B780	Carini	Palermo	PA	SICILIA	PD
B789	Carloforte	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
B794	Carmignano	Prato	PO	TOSCANA	PD
B796	Carnago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B801	Carobbio degli Angeli	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
B807	Caronno Varesino	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B812	Carpaneto Piacentino	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
B818	Carpeneto	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B822	Carpignano Salentino	Lecce	LE	PUGLIA	T
B835	Carrè	Vicenza	VI	VENETO	T
B846	Cartoceto	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
B851	Carugo	Como	CO	LOMBARDIA	T
B854	Carvico	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
B859	Casacanditella	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B895	Casal Velino	Salerno	SA	CAMPANIA	T
B865	Casalbordino	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B867	Casalborgone	Torino	TO	PIEMONTE	T

B873	Casalduni	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B875	Casale Litta	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B878	Casale Marittimo	Pisa	PI	TOSCANA	T
B885	Casale Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B880	Casalecchio di Reno	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
B893	Casalgrande	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
B896	Casalincontrada	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B923	Casamassima	Bari	BA	PUGLIA	PD
B924	Casamicciola Terme	Napoli	NA	CAMPANIA	T
B936	Casarano	Lecce	LE	PUGLIA	T
B943	Casatenovo	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B949	Casciago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
M327	Casciana Terme Lari	Pisa	PI	TOSCANA	PD
B953	Cascinette d'Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B977	Casnate con Bernate	Como	CO	LOMBARDIA	T
B983	Casole Bruzio	Cosenza	CS	CALABRIA	T
B984	Casole d'Elsa	Siena	SI	TOSCANA	T
B994	Cassacco	Udine	UD	FRIULIVG	T
B996	Cassago Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
C004	Cassano Magnago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C005	Cassano Spinola	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C020	Cassina Rizzardi	Como	CO	LOMBARDIA	T
C027	Cassine	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C044	Castagneto Carducci	Livorno	LI	TOSCANA	PD
C045	Castagneto Po	Torino	TO	PIEMONTE	T
C056	Castegnero	Vicenza	VI	VENETO	T
C064	Castel Boglione	Asti	AT	PIEMONTE	T
C065	Castel Bolognese	Ravenna	RA	EMILIAROMAGNA	PD
B494	Castel Campagnano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
C091	Castel di Iudica	Catania	CT	SICILIA	T
C114	Castel Frentano	Chieti	CH	ABRUZZO	T
C116	Castel Gandolfo	Roma	RM	LAZIO	T
C211	Castel Morrone	Caserta	CE	CAMPANIA	T
C261	Castel San Giovanni	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
C269	Castel Sant'Elia	Viterbo	VT	LAZIO	T
C060	Castellbellino	Ancona	AN	MARCHE	T
C073	Castelcucco	Treviso	TV	VENETO	T
C074	Casteldaccia	Palermo	PA	SICILIA	PD
C101	Castelfiorentino	Firenze	FI	TOSCANA	PD
C119	Castelgomberto	Vicenza	VI	VENETO	T
C125	Castellabate	Salerno	SA	CAMPANIA	T
C127	Castell'Alfero	Asti	AT	PIEMONTE	T
C134	Castellana Grotte	Bari	BA	PUGLIA	T

C136	Castellaneta	Taranto	TA	PUGLIA	PD
C142	Castellar Guidobono	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C141	Castellarano	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
C145	Castell'Arquato	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
C152	Castelleone di Suasa	Ancona	AN	MARCHE	T
C154	Castellero	Asti	AT	PIEMONTE	T
C155	Castelletto Cervo	Biella	BI	PIEMONTE	PD
C158	Castelletto d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C160	Castelletto Merli	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C162	Castelletto Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C166	Castelletto sopra Ticino	Novara	NO	PIEMONTE	T
C079	Castelli Calepio	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
C172	Castellina in Chianti	Siena	SI	TOSCANA	T
C174	Castellina Marittima	Pisa	PI	TOSCANA	T
C187	Castello di Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
C198	Castelluccio dei Sauri	Foggia	FG	PUGLIA	T
C226	Castelnuovo Belbo	Asti	AT	PIEMONTE	T
C227	Castelnuovo Berardenga	Siena	SI	TOSCANA	T
C229	Castelnuovo Bormida	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C220	Castelnuovo Bozzente	Como	CO	LOMBARDIA	T
C231	Castelnuovo Cilento	Salerno	SA	CAMPANIA	T
C224	Castelnuovo di Farfa	Rieti	RI	LAZIO	T
C237	Castelnuovo di Porto	Roma	RM	LAZIO	T
C232	Castelnuovo Don Bosco	Asti	AT	PIEMONTE	T
C240	Castelnuovo Magra	La Spezia	SP	LIGURIA	T
C248	Castelplanio	Ancona	AN	MARCHE	T
C250	Castelpoto	Benevento	BN	CAMPANIA	T
C272	Castelsardo	Sassari	SS	SARDEGNA	PD
C273	Castelseprio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C287	Castelvetto di Modena	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
C301	Castiglione Cosentino	Cosenza	CS	CALABRIA	T
C310	Castiglione della Pescaia	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
C312	Castiglione delle Stiviere	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
C315	Castiglione in Teverina	Viterbo	VT	LAZIO	T
C300	Castiglione Olona	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C317	Castiglione Tinella	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
C307	Castiglione Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C331	Castorano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
C335	Castrignano de'Greci	Lecce	LE	PUGLIA	T
C336	Castrignano del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
C339	Castrocaro Terme e Terra del Sole	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
C341	Castrofilippo	Agrigento	AG	SICILIA	T
C108	Castrolibero	Cosenza	CS	CALABRIA	T

C343	Castronno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C352	Catanzaro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
C353	Catenanuova	Enna	EN	SICILIA	T
C354	Catignano	Pescara	PE	ABRUZZO	T
C356	Cattolica Eraclea	Agrigento	AG	SICILIA	T
C363	Cavaglià	Biella	BI	PIEMONTE	PD
C364	Cavaglietto	Novara	NO	PIEMONTE	PD
C365	Cavaglio d'Agogna	Novara	NO	PIEMONTE	PD
C369	Cavagnolo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C370	Cavaion Veronese	Verona	VR	VENETO	T
C374	Cavallasca	Como	CO	LOMBARDIA	T
C378	Cavallirio	Novara	NO	PIEMONTE	T
C382	Cavaria con Premezzo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C390	Cave	Roma	RM	LAZIO	T
C404	Cavour	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C406	Cavriana	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
C409	Cazzago Brabbia	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C412	Cazzano di Tramigna	Verona	VR	VENETO	T
C420	Cefalà Diana	Palermo	PA	SICILIA	T
C424	Ceglie Messapica	Brindisi	BR	PUGLIA	T
C438	Cellarengo	Asti	AT	PIEMONTE	PD
C439	Cellatica	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
C446	Celleno	Viterbo	VT	LAZIO	T
C447	Cellere	Viterbo	VT	LAZIO	T
C457	Cenate Sotto	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
C471	Centuripe	Enna	EN	SICILIA	PD
C476	Ceppaloni	Benevento	BN	CAMPANIA	T
C479	Ceprano	Frosinone	FR	LAZIO	T
C496	Cerda	Palermo	PA	SICILIA	T
C503	Cereseto	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C504	Ceresole Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
C516	Cermenate	Como	CO	LOMBARDIA	T
C521	Cernusco Lombardone	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
C528	Cerreto d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
C507	Cerreto Grue	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C531	Cerrina Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C532	Cerrione	Biella	BI	PIEMONTE	PD
C540	Certaldo	Firenze	FI	TOSCANA	PD
C552	Cerveteri	Roma	RM	LAZIO	PD
C554	Cervicati	Cosenza	CS	CALABRIA	T
C558	Cervino	Caserta	CE	CAMPANIA	T
C559	Cervo	Imperia	IM	LIGURIA	PD
C576	Cesinali	Avellino	AV	CAMPANIA	T

C581	Cessaniti	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
C605	Chiampo	Vicenza	VI	VENETO	T
C606	Chianche	Avellino	AV	CAMPANIA	T
C609	Chianni	Pisa	PI	TOSCANA	T
C621	Chiavari	Genova	GE	LIGURIA	T
C624	Chiaverano	Torino	TO	PIEMONTE	T
C627	Chieri	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C632	Chieti	Chieti	CH	ABRUZZO	PD
C649	Chioduno	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
C650	Chiuppano	Vicenza	VI	VENETO	T
C658	Chiusano d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
C662	Chiusi	Siena	SI	TOSCANA	T
C668	Cianciana	Agrigento	AG	SICILIA	T
C696	Ciminna	Palermo	PA	SICILIA	T
C701	Cinaglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
C708	Cinisi	Palermo	PA	SICILIA	PD
C713	Cinto Euganeo	Padova	PD	VENETO	T
C715	Cinzano	Torino	TO	PIEMONTE	T
C718	Cipressa	Imperia	IM	LIGURIA	PD
C725	Cirò	Crotone	KR	CALABRIA	T
C726	Cirò Marina	Crotone	KR	CALABRIA	T
C739	Cisterna d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
C741	Cisternino	Brindisi	BR	PUGLIA	T
C755	Civezza	Imperia	IM	LIGURIA	PD
C765	Civita Castellana	Viterbo	VT	LAZIO	T
C773	Civitavecchia	Roma	RM	LAZIO	T
C780	Civitella d'Agliano	Viterbo	VT	LAZIO	T
C774	Civitella in Val di Chiana	Arezzo	AR	TOSCANA	T
C784	Civitella San Paolo	Roma	RM	LAZIO	T
C792	Clavesana	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
C795	Cleto	Cosenza	CS	CALABRIA	T
C807	Cocconato	Asti	AT	PIEMONTE	T
C813	Codevilla	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
C818	Codrungianos	Sassari	SS	SARDEGNA	T
C829	Colazza	Novara	NO	PIEMONTE	T
C847	Colle di Val d'Elsa	Siena	SI	TOSCANA	T
C848	Colle Umberto	Treviso	TV	VENETO	T
C850	Collebeato	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
C852	Collecchio	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
C858	Colleferro	Roma	RM	LAZIO	T
C865	Collepasso	Lecce	LE	PUGLIA	T
C868	Colleretto Giacosa	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C869	Collesalveti	Livorno	LI	TOSCANA	PD

C876	Collevecchio	Rieti	RI	LAZIO	T
C882	Collinas	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
C885	Colloredo di Monte Albano	Udine	UD	FRIULIVG	T
C901	Colonnella	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
M336	Colverde	Como	CO	LOMBARDIA	T
C911	Comabbio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C926	Comignago	Novara	NO	PIEMONTE	T
C928	Comitini	Agrigento	AG	SICILIA	T
C956	Condrò	Messina	ME	SICILIA	PD
C957	Conegliano	Treviso	TV	VENETO	PD
C962	Coniolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C971	Contrada	Avellino	AV	CAMPANIA	T
C972	Controguerra	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
C975	Conversano	Bari	BA	PUGLIA	PD
C977	Conzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C988	Corchiano	Viterbo	VT	LAZIO	T
D004	Coriano	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
D006	Corigliano d'Otranto	Lecce	LE	PUGLIA	T
D007	Corinaldo	Ancona	AN	MARCHE	T
D020	Cornedo Vicentino	Vicenza	VI	VENETO	T
D027	Corno di Rosazzo	Udine	UD	FRIULIVG	T
D030	Cornuda	Treviso	TV	VENETO	T
D043	Corropoli	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
D044	Corsano	Lecce	LE	PUGLIA	T
D046	Corsione	Asti	AT	PIEMONTE	T
D050	Cortandone	Asti	AT	PIEMONTE	T
D051	Cortanze	Asti	AT	PIEMONTE	T
D052	Cortazzone	Asti	AT	PIEMONTE	T
D058	Corte Franca	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
D072	Cortiglione	Asti	AT	PIEMONTE	T
D086	Cosenza	Cosenza	CS	CALABRIA	T
D093	Cossano Belbo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
D092	Cossano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	T
D096	Cossignano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
D101	Cossombrato	Asti	AT	PIEMONTE	T
D112	Costa Masnaga	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D114	Costarainera	Imperia	IM	LIGURIA	PD
D136	Creazzo	Vicenza	VI	VENETO	T
D143	Cremella	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D149	Cremolino	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
M328	Crespina Lorenzana	Pisa	PI	TOSCANA	PD
D162	Cressa	Novara	NO	PIEMONTE	PD
C670	Crocetta del Montello	Treviso	TV	VENETO	T

D184	Crosia	Cosenza	CS	CALABRIA	T
D185	Crosio della Valle	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D189	Crucoli	Crotone	KR	CALABRIA	T
D194	Cuccaro Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D196	Cucciago	Como	CO	LOMBARDIA	T
D197	Cuceglio	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D201	Cugnoli	Pescara	PE	ABRUZZO	T
D207	Cunico	Asti	AT	PIEMONTE	T
D216	Cureggio	Novara	NO	PIEMONTE	PD
D218	Curinga	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D223	Cursi	Lecce	LE	PUGLIA	T
D256	Daverio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D260	Decimoputzu	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D267	Delia	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
D284	Desenzano del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
D296	Diano Castello	Imperia	IM	LIGURIA	T
D291	Diano d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
D297	Diano Marina	Imperia	IM	LIGURIA	PD
D305	Diso	Lecce	LE	PUGLIA	T
D309	Divignano	Novara	NO	PIEMONTE	T
D314	Dogliani	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
D327	Dolzago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D344	Donori	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D347	Dormelletto	Novara	NO	PIEMONTE	T
D350	Dorzano	Biella	BI	PIEMONTE	PD
D360	Dozza	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
D364	Drapia	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D373	Druento	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D376	Dualchi	Nuoro	NU	SARDEGNA	T
D380	Dugenta	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D388	Dusino San Michele	Asti	AT	PIEMONTE	PD
D394	Elice	Pescara	PE	ABRUZZO	T
D421	Erbusco	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H243	Ercolano	Napoli	NA	CAMPANIA	PD
D431	Escolca	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D452	Fabrica di Roma	Viterbo	VT	LAZIO	T
D458	Faenza	Ravenna	RA	EMILIAROMAGNA	PD
D461	Fagagna	Udine	UD	FRIULIVG	T
D474	Falcone	Messina	ME	SICILIA	PD
D475	Faleria	Viterbo	VT	LAZIO	T
D477	Falerone	Fermo	FM	MARCHE	T
D482	Faloppio	Como	CO	LOMBARDIA	T
D494	Fara Filiorum Petri	Chieti	CH	ABRUZZO	T

D493	Fara in Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
D492	Fara Novarese	Novara	NO	PIEMONTE	PD
D499	Farigliano	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
D503	Farnese	Viterbo	VT	LAZIO	T
D505	Farra di Soligo	Treviso	TV	VENETO	T
D508	Fasano	Brindisi	BR	PUGLIA	PD
D510	Fauglia	Pisa	PI	TOSCANA	T
D514	Favara	Agrigento	AG	SICILIA	T
D528	Felizzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
D544	Feroleto Antico	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D547	Ferrandina	Matera	MT	BASILICATA	T
D554	Ferrere	Asti	AT	PIEMONTE	T
D562	Fiano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D561	Fiano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
D569	Ficarra	Messina	ME	SICILIA	T
B034	Fidenza	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
D579	Figino Serenza	Como	CO	LOMBARDIA	T
D586	Filacciano	Roma	RM	LAZIO	T
D589	Filandari	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D592	Filetto	Chieti	CH	ABRUZZO	T
D596	Filogaso	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D605	Fino Mornasco	Como	CO	LOMBARDIA	T
D608	Fiorano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D607	Fiorano Modenese	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
D614	Firmo	Cosenza	CS	CALABRIA	T
D619	Fiumara	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
D637	Florinas	Sassari	SS	SARDEGNA	T
D644	Foglianise	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D649	Foiano della Chiana	Arezzo	AR	TOSCANA	T
D652	Folignano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
D656	Follonica	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
D671	Fontanarosa	Avellino	AV	CAMPANIA	T
D675	Fontaneto d'Agogna	Novara	NO	PIEMONTE	PD
D680	Fonte	Treviso	TV	VENETO	T
D689	Forano	Rieti	RI	LAZIO	T
D704	Forlì	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
D707	Formello	Roma	RM	LAZIO	T
D733	Forza d'Agrò	Messina	ME	SICILIA	T
D755	Fragneto l'Abate	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D756	Fragneto Monforte	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D762	Francavilla Angitola	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D759	Francavilla Bisio	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D767	Francica	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T

D770	Frascaro	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
D785	Frasso Sabino	Rieti	RI	LAZIO	T
D805	Front	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D810	Frosinone	Frosinone	FR	LAZIO	T
D814	Fubine	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D827	Furtei	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
D835	Gabiano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D851	Gagliano del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
D852	Gagliato	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D870	Gallese	Viterbo	VT	LAZIO	T
D871	Galliate Lombardo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D885	Gallodoro	Messina	ME	SICILIA	T
D889	Galzignano Terme	Padova	PD	VENETO	T
D890	Gamalero	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
D895	Gambassi Terme	Firenze	FI	TOSCANA	PD
D902	Gambugliano	Vicenza	VI	VENETO	T
D913	Garbagnate Monastero	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D915	Garda	Verona	VR	VENETO	T
D921	Gargallo	Novara	NO	PIEMONTE	T
D932	Gasperina	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D933	Gassino Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D937	Gattico	Novara	NO	PIEMONTE	T
D938	Gattinara	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
D941	Gavazzana	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D944	Gavi	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D945	Gavignano	Roma	RM	LAZIO	T
D948	Gavorrano	Grosseto	GR	TOSCANA	T
D951	Gazzada Schianno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D958	Gazzola	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
D961	Gemmano	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
D964	Genazzano	Roma	RM	LAZIO	T
D970	Genuri	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
D972	Genzano di Roma	Roma	RM	LAZIO	T
D982	Gergei	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D994	Gesico	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D998	Gesualdo	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E001	Ghemme	Novara	NO	PIEMONTE	PD
E004	Ghilarza	Oristano	OR	SARDEGNA	T
E021	Giavera del Montello	Treviso	TV	VENETO	T
E022	Giba	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
E023	Gibellina	Trapani	TP	SICILIA	T
E036	Ginosa	Taranto	TA	PUGLIA	PD
E043	Gioiosa Marea	Messina	ME	SICILIA	T

E053	Giuggianello	Lecce	LE	PUGLIA	T
E056	Giuliano Teatino	Chieti	CH	ABRUZZO	T
E060	Giungano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
E061	Giurdignano	Lecce	LE	PUGLIA	T
E079	Golasecca	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E081	Golferenzo	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
M274	Golfo Aranci	OlbiaTempio	OT	SARDEGNA	PD
E086	Gonnesa	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
E087	Gonnoscodina	Oristano	OR	SARDEGNA	T
E088	Gonnostramatza	Oristano	OR	SARDEGNA	T
E100	Gorlago	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
E104	Gornate Olona	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E120	Gozzano	Novara	NO	PIEMONTE	T
E128	Graffignano	Viterbo	VT	LAZIO	T
E133	Grammichele	Catania	CT	SICILIA	T
E138	Grancona	Vicenza	VI	VENETO	T
E139	Grandate	Como	CO	LOMBARDIA	T
E147	Grassano	Matera	MT	BASILICATA	T
E177	Grignasco	Novara	NO	PIEMONTE	T
E188	Grogardo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
E203	Grosso	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E205	Grottaglie	Taranto	TA	PUGLIA	PD
E206	Grottaminarda	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E208	Grottazzolina	Fermo	FM	MARCHE	T
E209	Grotte	Agrigento	AG	SICILIA	T
E213	Grottole	Matera	MT	BASILICATA	T
E214	Grottolella	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E234	Guamaggiore	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
E250	Guardiallo	Pisa	PI	TOSCANA	T
E252	Guasila	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
E259	Guglionesi	Campobasso	CB	MOLISE	T
E284	Illasi	Verona	VR	VENETO	T
E287	Imbersago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
E289	Imola	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
E290	Imperia	Imperia	IM	LIGURIA	T
E291	Impruneta	Firenze	FI	TOSCANA	PD
E292	Inarzo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E295	Incisa Scapaccino	Asti	AT	PIEMONTE	PD
E309	Inverigo	Como	CO	LOMBARDIA	T
E314	Inorio	Novara	NO	PIEMONTE	T
E321	Ionadi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
E326	Irsina	Matera	MT	BASILICATA	T
E330	Ischia di Castro	Viterbo	VT	LAZIO	T

E348	Isola del Giglio	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
E340	Isola del Liri	Frosinone	FR	LAZIO	T
E350	Isola delle Femmine	Palermo	PA	SICILIA	T
E366	Ispica	Ragusa	RG	SICILIA	T
E367	Ispra	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E376	Ittireddu	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E379	Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E386	Jerago con Orago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E390	Joppolo Giancaxio	Agrigento	AG	SICILIA	T
E463	La Spezia	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
E392	Labico	Roma	RM	LAZIO	T
E401	Laerru	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E414	Laigueglia	Savona	SV	LIGURIA	T
E413	Lajatico	Pisa	PI	TOSCANA	T
E428	Lambrugo	Como	CO	LOMBARDIA	T
E432	Lamporecchio	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
E435	Lanciano	Chieti	CH	ABRUZZO	T
C767	Lanuvio	Roma	RM	LAZIO	T
E447	Lapedona	Fermo	FM	MARCHE	T
E448	Lapio	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E451	Larciano	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
E456	Larino	Campobasso	CB	MOLISE	T
E464	Las Plassas	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
E459	Lascari	Palermo	PA	SICILIA	PD
E466	Lastra a Signa	Firenze	FI	TOSCANA	PD
E468	Laterina	Arezzo	AR	TOSCANA	T
E484	Lauriano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E488	Lavagna	Genova	GE	LIGURIA	T
E493	Lavello	Potenza	PZ	BASILICATA	T
E510	Leggiuno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E519	Leivi	Genova	GE	LIGURIA	T
E541	Lercara Friddi	Palermo	PA	SICILIA	T
E542	Lerici	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
E544	Lesa	Novara	NO	PIEMONTE	T
E551	Lessolo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E571	Librizzi	Messina	ME	SICILIA	T
E573	Licata	Agrigento	AG	SICILIA	T
E590	Limbadi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
E607	Lipomo	Como	CO	LOMBARDIA	T
E608	Lirio	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
E625	Livorno	Livorno	LI	TOSCANA	PD
E645	Locorotondo	Bari	BA	PUGLIA	T
D976	Locri	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	PD

E656	Lomagna	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
E665	Lonate Ceppino	Varese	VA	LOMBARDIA	T
M312	Lonato del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
E671	Longare	Vicenza	VI	VENETO	PD
E675	Longiano	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
E682	Lonigo	Vicenza	VI	VENETO	T
E683	Loranzè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E691	Loreto Aprutino	Pescara	PE	ABRUZZO	PD
E707	Lozza	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E709	Lozzo Atestino	Padova	PD	VENETO	T
E711	Lozzolo	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
E712	Lu	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
E713	Lubriano	Viterbo	VT	LAZIO	T
E714	Lucca Sicula	Agrigento	AG	SICILIA	T
E718	Lucignano	Arezzo	AR	TOSCANA	T
E726	Lugagnano Val d'Arda	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
E735	Luisago	Como	CO	LOMBARDIA	T
E742	Lunamatrona	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
E746	Luogosano	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E749	Lurago d'Erba	Como	CO	LOMBARDIA	T
E753	Lurate Caccivio	Como	CO	LOMBARDIA	T
E803	Maggiora	Novara	NO	PIEMONTE	T
E807	Magliano di Tenna	Fermo	FM	MARCHE	T
E810	Magliano in Toscana	Grosseto	GR	TOSCANA	T
E813	Magliano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
E812	Magliano Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
E815	Maglie	Lecce	LE	PUGLIA	T
E817	Maglione	Torino	TO	PIEMONTE	T
E834	Maida	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
E836	Maierato	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
E837	Maiolati Spontini	Ancona	AN	MARCHE	T
E833	Majano	Udine	UD	FRIULIVG	T
E856	Malgesso	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E863	Malnate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E868	Maltignano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
E883	Manerba del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
E887	Mango	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
E891	Manocalzati	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E899	Manzano	Udine	UD	FRIULIVG	PD
E900	Manziana	Roma	RM	LAZIO	T
E901	Mapello	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
E902	Mara	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E904	Maranello	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD

E907	Marano Ticino	Novara	NO	PIEMONTE	T
E923	Marcedusa	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
E925	Marcellinara	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
E933	Marciano della Chiana	Arezzo	AR	TOSCANA	T
E941	Marentino	Torino	TO	PIEMONTE	T
E944	Maretto	Asti	AT	PIEMONTE	T
E951	Mariano Comense	Como	CO	LOMBARDIA	T
E953	Marianopoli	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
E956	Marina di Gioiosa Ionica	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
E968	Maropati	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
E978	Marta	Viterbo	VT	LAZIO	T
E979	Martano	Lecce	LE	PUGLIA	T
E984	Martignano	Lecce	LE	PUGLIA	T
E992	Martis	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E998	Marzano Appio	Caserta	CE	CAMPANIA	T
M270	Masainas	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
F005	Mascalucia	Catania	CT	SICILIA	T
F009	Maser	Treviso	TV	VENETO	T
F015	Masio	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F025	Massa e Cozzile	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
F021	Massa Fermana	Fermo	FM	MARCHE	T
F042	Masserano	Biella	BI	PIEMONTE	PD
F050	Masullas	Oristano	OR	SARDEGNA	T
F052	Matera	Matera	MT	BASILICATA	T
F053	Mathi	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F054	Matino	Lecce	LE	PUGLIA	T
F064	Mazzano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
F065	Mazzarino	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F067	Mazzè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F082	Medesano	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
F093	Meina	Novara	NO	PIEMONTE	T
F096	Melazzo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F101	Melendugno	Lecce	LE	PUGLIA	T
F105	Melicuccà	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
F110	Melito Irpino	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F113	Melizzano	Benevento	BN	CAMPANIA	T
F117	Melpignano	Lecce	LE	PUGLIA	T
F127	Mentana	Roma	RM	LAZIO	T
F133	Merate	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F134	Mercallo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F140	Mercenasco	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F151	Merone	Como	CO	LOMBARDIA	T
F172	Mezzane di Sotto	Verona	VR	VENETO	T

F188	Mezzomerico	Novara	NO	PIEMONTE	T
F191	Miasino	Novara	NO	PIEMONTE	T
F194	Miggiano	Lecce	LE	PUGLIA	T
F201	Miglionico	Matera	MT	BASILICATA	T
E618	Milena	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F207	Mileto	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
F209	Militello in Val di Catania	Catania	CT	SICILIA	T
F217	Mineo	Catania	CT	SICILIA	PD
F221	Minervino di Lecce	Lecce	LE	PUGLIA	T
F224	Minturno	Latina	LT	LAZIO	T
F230	Mirabella Eclano	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F231	Mirabella Imbaccari	Catania	CT	SICILIA	T
F232	Mirabello Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F242	Mirto	Messina	ME	SICILIA	PD
F248	Missaglia	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F258	Modica	Ragusa	RG	SICILIA	PD
F304	Molteno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F310	Mombaroccio	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F315	Mombello di Torino	Torino	TO	PIEMONTE	T
F313	Mombello Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F323	Monale	Asti	AT	PIEMONTE	T
F324	Monasterace	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
F335	Moncalieri	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F337	Moncestino	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F338	Monchiero	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F342	Moncrivello	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
F343	Moncucco Torinese	Asti	AT	PIEMONTE	T
F346	Mondaino	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F351	Mondovì	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F358	Monforte d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F360	Monfumo	Treviso	TV	VENETO	T
F372	Monguzzo	Como	CO	LOMBARDIA	T
F373	Moniga del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
F379	Monsampietro Morico	Fermo	FM	MARCHE	T
F382	Monselice	Padova	PD	VENETO	T
F384	Monsummano Terme	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
F385	Montà	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F386	Montabone	Asti	AT	PIEMONTE	T
F390	Montafia	Asti	AT	PIEMONTE	T
F395	Montagnareale	Messina	ME	SICILIA	T
F398	Montaione	Firenze	FI	TOSCANA	PD
F399	Montalbano Jonico	Matera	MT	BASILICATA	T
F403	Montaldeo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T

F408	Montaldo Roero	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F407	Montaldo Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
F411	Montalenghe	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F414	Montallegro	Agrigento	AG	SICILIA	T
F415	Montalto delle Marche	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
F420	Montalto Dora	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F427	Montano Lucino	Como	CO	LOMBARDIA	T
F428	Montappone	Fermo	FM	MARCHE	T
F432	Montauro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
F476	Monte Colombo	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
F486	Monte di Malo	Vicenza	VI	VENETO	T
F517	Monte Giberto	Fermo	FM	MARCHE	T
F589	Monte Porzio	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F599	Monte Rinaldo	Fermo	FM	MARCHE	T
F600	Monte Roberto	Ancona	AN	MARCHE	T
F603	Monte Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
F628	Monte San Savino	Arezzo	AR	TOSCANA	T
F664	Monte Vidon Combatte	Fermo	FM	MARCHE	T
F665	Monte Vidon Corrado	Fermo	FM	MARCHE	T
F449	Montecalvo Versiggia	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
F453	Montecarotto	Ancona	AN	MARCHE	T
F455	Montecastello	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A561	Montecatini-Terme	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
F461	Montecchia di Crosara	Verona	VR	VENETO	T
F464	Montecchio Maggiore	Vicenza	VI	VENETO	T
F468	Montechiaro d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
F474	Monteciccardo	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F475	Montecilfone	Campobasso	CB	MOLISE	T
F480	Montecorvino Pugliano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
F489	Montedoro	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F491	Montefalcione	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F499	Montefiascone	Viterbo	VT	LAZIO	T
F502	Montefiore Conca	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F501	Montefiore dell'Aso	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
F511	Montefredane	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F520	Montegiorgio	Fermo	FM	MARCHE	T
F523	Montegridolfo	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F529	Montegrotto Terme	Padova	PD	VENETO	T
F533	Montelabbate	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F536	Monteleone di Fermo	Fermo	FM	MARCHE	T
F542	Monteleone Rocca Doria	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F545	Montelibretti	Roma	RM	LAZIO	T
F548	Montelongo	Campobasso	CB	MOLISE	T

F550	Montelupo Albese	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
F551	Montelupo Fiorentino	Firenze	FI	TOSCANA	PD
F563	Montemesola	Taranto	TA	PUGLIA	PD
F566	Montemiletto	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F568	Montemilone	Potenza	PZ	BASILICATA	T
F586	Montepaone	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
F598	Monteriggioni	Siena	SI	TOSCANA	T
F605	Monteroni d'Arbia	Siena	SI	TOSCANA	T
F606	Monterosi	Viterbo	VT	LAZIO	T
F611	Monterotondo	Roma	RM	LAZIO	T
F614	Monterubbiano	Fermo	FM	MARCHE	T
F623	Montesano Salentino	Lecce	LE	PUGLIA	T
F637	Montescaglioso	Matera	MT	BASILICATA	T
F640	Montescudaio	Pisa	PI	TOSCANA	T
F641	Montescudo	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F648	Montespertoli	Firenze	FI	TOSCANA	T
F651	Monteu da Po	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F654	Monteu Roero	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
F655	Montevago	Agrigento	AG	SICILIA	T
F656	Montevarchi	Arezzo	AR	TOSCANA	PD
F657	Montevecchia	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F662	Monteviale	Vicenza	VI	VENETO	T
F668	Montiano	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
F674	Monticello Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
M302	Montiglio Monferrato	Asti	AT	PIEMONTE	T
F687	Montopoli di Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
F686	Montopoli in Val d'Arno	Pisa	PI	TOSCANA	PD
F688	Montorfano	Como	CO	LOMBARDIA	T
F696	Montorso Vicentino	Vicenza	VI	VENETO	T
F697	Montottone	Fermo	FM	MARCHE	T
F703	Monvalle	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F705	Monzambano	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
F709	Moransengo	Asti	AT	PIEMONTE	T
F711	Morazzone	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F716	Morciano di Leuca	Lecce	LE	PUGLIA	T
F721	Mores	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F722	Moresco	Fermo	FM	MARCHE	T
F729	Moriago della Battaglia	Treviso	TV	VENETO	T
F730	Moricone	Roma	RM	LAZIO	T
F733	Moriondo Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
F734	Morlupo	Roma	RM	LAZIO	T
F736	Mornago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F747	Morro d'Oro	Teramo	TE	ABRUZZO	PD

F751	Morsasco	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F760	Moruzzo	Udine	UD	FRIULIVG	T
F764	Mosciano Sant'Angelo	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
F768	Mossano	Vicenza	VI	VENETO	T
F776	Mottalciata	Biella	BI	PIEMONTE	PD
F785	Mozzagroga	Chieti	CH	ABRUZZO	T
F814	Murisengo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F815	Murlo	Siena	SI	TOSCANA	T
F816	Muro Leccese	Lecce	LE	PUGLIA	T
F818	Muros	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F820	Muscoline	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
F822	Musei	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
F838	Nanto	Vicenza	VI	VENETO	T
F840	Narbolia	Oristano	OR	SARDEGNA	T
F845	Naro	Agrigento	AG	SICILIA	T
F848	Naso	Messina	ME	SICILIA	PD
F857	Nazzano	Roma	RM	LAZIO	T
F865	Nemi	Roma	RM	LAZIO	T
F868	Nepi	Viterbo	VT	LAZIO	T
F870	Nereto	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
F871	Nerola	Roma	RM	LAZIO	T
F883	Neviglie	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
F885	Nibbiano	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
F887	Nibionno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F893	Nicotera	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
F895	Niella Tanaro	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F899	Niscemi	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F908	Nocciano	Pescara	PE	ABRUZZO	T
F914	Noceto	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
F916	Nociglia	Lecce	LE	PUGLIA	T
F925	Nole	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F926	Noli	Savona	SV	LIGURIA	T
F933	Noragugume	Nuoro	NU	SARDEGNA	T
F934	Norbello	Oristano	OR	SARDEGNA	T
F943	Noto	Siracusa	SR	SICILIA	T
F958	Novedrate	Como	CO	LOMBARDIA	T
F961	Novello	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F965	Novi Ligure	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F981	Nuragus	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
F982	Nurallao	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
F989	Nuvolento	Brescia	BS	LOMBARDIA	PD
F990	Nuvolera	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
F995	Occimiano	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD

F997	Odalengo Grande	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F998	Odalengo Piccolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G003	Offagna	Ancona	AN	MARCHE	T
G005	Offida	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
G008	Oggiona con Santo Stefano	Varese	VA	LOMBARDIA	T
G009	Oggiono	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G019	Oleggio	Novara	NO	PIEMONTE	T
G020	Oleggio Castello	Novara	NO	PIEMONTE	T
G025	Olgiate Comasco	Como	CO	LOMBARDIA	T
G026	Olgiate Molgora	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G032	Oliva Gessi	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
G036	Oliveri	Messina	ME	SICILIA	T
G043	Ollastra	Oristano	OR	SARDEGNA	T
G046	Olmedo	Sassari	SS	SARDEGNA	T
G056	Oltrona di San Mamette	Como	CO	LOMBARDIA	T
G088	Orbetello	Grosseto	GR	TOSCANA	T
G090	Orciano Pisano	Pisa	PI	TOSCANA	PD
G095	Orgiano	Vicenza	VI	VENETO	T
G109	Orio Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G111	Oriolo Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
G126	Orsenigo	Como	CO	LOMBARDIA	T
G128	Orsogna	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G134	Orta San Giulio	Novara	NO	PIEMONTE	T
G133	Ortacesus	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
G135	Orte	Viterbo	VT	LAZIO	T
G136	Ortelle	Lecce	LE	PUGLIA	T
G137	Ortezzano	Fermo	FM	MARCHE	T
G143	Ortonovo	La Spezia	SP	LIGURIA	T
E529	Osmate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
G163	Osoppo	Udine	UD	FRIULIVG	T
G178	Ossi	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F401	Ostra	Ancona	AN	MARCHE	T
F581	Ostra Vetere	Ancona	AN	MARCHE	T
G187	Ostuni	Brindisi	BR	PUGLIA	PD
G188	Otranto	Lecce	LE	PUGLIA	T
G191	Ottana	Nuoro	NU	SARDEGNA	T
G190	Ottaviano	Napoli	NA	CAMPANIA	PD
G197	Ovada	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G199	Oviglio	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G204	Ozzano Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G213	Padenghe sul Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G215	Paderna	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G218	Paderno d'Adda	Lecco	LC	LOMBARDIA	T

G225	Padria	Sassari	SS	SARDEGNA	T
G227	Paduli	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G230	Pagani	Salerno	SA	CAMPANIA	PD
G237	Paglieta	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G238	Pagnacco	Udine	UD	FRIULIVG	T
G243	Pago Veiano	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G249	Paladina	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
G251	Palagianello	Taranto	TA	PUGLIA	PD
G254	Palaia	Pisa	PI	TOSCANA	T
G262	Palazzo Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G276	Paliano	Frosinone	FR	LAZIO	T
G282	Palma di Montechiaro	Agrigento	AG	SICILIA	T
G285	Palmariggi	Lecce	LE	PUGLIA	T
G288	Palmi	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	PD
G291	Palo del Colle	Bari	BA	PUGLIA	PD
G325	Parabita	Lecce	LE	PUGLIA	T
G327	Paratico	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G330	Parella	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G335	Parghelia	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
G338	Parodi Ligure	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G340	Parolise	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G347	Partanna	Trapani	TP	SICILIA	T
G349	Paruzzaro	Novara	NO	PIEMONTE	T
G358	Passerano Marmorito	Asti	AT	PIEMONTE	T
G361	Passirano	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G367	Pasturana	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G370	Paternopoli	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G377	Patti	Messina	ME	SICILIA	PD
G378	Patù	Lecce	LE	PUGLIA	T
G382	Pauli Arbarei	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
G386	Paupisi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G387	Pavarolo	Torino	TO	PIEMONTE	T
G392	Pavone Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G395	Peccioli	Pisa	PI	TOSCANA	T
G397	Pecetto di Valenza	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G398	Pecetto Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
G421	Pella	Novara	NO	PIEMONTE	T
G426	Pellezzano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
G441	Perano	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G448	Perego	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G451	Pergine Valdarno	Arezzo	AR	TOSCANA	T
G462	Perosa Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G476	Pertosa	Salerno	SA	CAMPANIA	T

G479	Pesaro	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	PD
G494	Pesco Sannita	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G506	Petacciato	Campobasso	CB	MOLISE	T
G516	Petritoli	Fermo	FM	MARCHE	T
G517	Petrizzi	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
G519	Petraro Irpino	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G520	Pettenasco	Novara	NO	PIEMONTE	T
G541	Piana di Monte Verna	Caserta	CE	CAMPANIA	PD
G557	Pianello Val Tidone	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
D546	Pianopoli	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
G571	Piansano	Viterbo	VT	LAZIO	T
G589	Picciano	Pescara	PE	ABRUZZO	T
G593	Piea	Asti	AT	PIEMONTE	T
G602	Pienza	Siena	SI	TOSCANA	T
G619	Pietra Marazzi	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G611	Pietrdefusi	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G624	Pietraperzia	Enna	EN	SICILIA	T
G630	Pietravairano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
G631	Pietrelcina	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G645	Pieve di Soligo	Treviso	TV	VENETO	T
G646	Pieve Ligure	Genova	GE	LIGURIA	T
G662	Pignataro Interamna	Frosinone	FR	LAZIO	T
G669	Pimentel	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
F831	Pineto	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
G676	Pino d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
G678	Pino Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
G687	Piombino	Livorno	LI	TOSCANA	PD
G692	Piovà Massaia	Asti	AT	PIEMONTE	T
G699	Piraino	Messina	ME	SICILIA	PD
G703	Pisano	Novara	NO	PIEMONTE	T
M291	Piscinas	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
G712	Pisticci	Matera	MT	BASILICATA	PD
G719	Piverone	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G722	Pizzo	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
G742	Pocapaglia	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
G749	Pofi	Frosinone	FR	LAZIO	T
G751	Poggiardo	Lecce	LE	PUGLIA	T
G752	Poggibonsi	Siena	SI	TOSCANA	PD
G765	Poggio Nativo	Rieti	RI	LAZIO	T
G770	Poggio San Lorenzo	Rieti	RI	LAZIO	T
G771	Poggio San Marcello	Ancona	AN	MARCHE	T
G760	Poggiofiorito	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G767	Poggioreale	Trapani	TP	SICILIA	T

G775	Pogno	Novara	NO	PIEMONTE	T
G777	Poirino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F567	Pollenza	Macerata	MC	MARCHE	T
G799	Pollutri	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G801	Polpenazze del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G806	Pomarico	Matera	MT	BASILICATA	T
G807	Pomaro Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G809	Pombia	Novara	NO	PIEMONTE	T
G817	Pompu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
G827	Ponte	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G842	Ponte dell'Olio	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
G858	Pontestura	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G861	Ponti	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G862	Ponti sul Mincio	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
G871	Ponza	Latina	LT	LAZIO	T
G873	Ponzano di Fermo	Fermo	FM	MARCHE	T
G872	Ponzano Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G874	Ponzano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
G905	Portigliola	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
F299	Porto Empedocle	Agrigento	AG	SICILIA	T
G910	Portocannone	Campobasso	CB	MOLISE	T
G913	Portofino	Genova	GE	LIGURIA	T
G922	Portoscuso	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
G925	Portovenere	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
G953	Pozzallo	Ragusa	RG	SICILIA	T
G959	Pozzolengo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G979	Pralormo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G987	Prasco	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G990	Prata di Principato Ultra	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G999	Prato	Prato	PO	TOSCANA	PD
H001	Prato Sesia	Novara	NO	PIEMONTE	T
H006	Pratola Serra	Avellino	AV	CAMPANIA	T
H021	Predosa	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
H029	Premariacco	Udine	UD	FRIULIVG	PD
H047	Presicce	Lecce	LE	PUGLIA	T
H055	Prevalle	Brescia	BS	LOMBARDIA	PD
H078	Provaglio d'Iseo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H086	Puegnago sul Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H087	Puglianello	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H095	Putifigari	Sassari	SS	SARDEGNA	T
H096	Putignano	Bari	BA	PUGLIA	T
H100	Quagliuzzo	Torino	TO	PIEMONTE	T
H104	Quargnento	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD

H122	Quattro Castella	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
H148	Racalmuto	Agrigento	AG	SICILIA	T
H154	Raddusa	Catania	CT	SICILIA	T
H159	Raffadali	Agrigento	AG	SICILIA	T
H161	Ragogna	Udine	UD	FRIULIVG	T
H168	Ramacca	Catania	CT	SICILIA	T
H174	Ranco	Varese	VA	LOMBARDIA	T
H182	Rapagnano	Fermo	FM	MARCHE	T
H183	Rapallo	Genova	GE	LIGURIA	T
H185	Rapolano Terme	Siena	SI	TOSCANA	T
H194	Ravanusa	Agrigento	AG	SICILIA	T
H205	Realmonte	Agrigento	AG	SICILIA	T
H212	Recco	Genova	GE	LIGURIA	T
H220	Refrontolo	Treviso	TV	VENETO	T
H246	Retorbido	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
H256	Rezzato	Brescia	BS	LOMBARDIA	PD
H265	Riace	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
H267	Riano	Roma	RM	LAZIO	T
H268	Riardo	Caserta	CE	CAMPANIA	T
H271	Ricadi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H281	Riesi	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
H288	Rignano Flaminio	Roma	RM	LAZIO	T
H286	Rignano sull'Arno	Firenze	FI	TOSCANA	T
H294	Rimini	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
H301	Riola Sardo	Oristano	OR	SARDEGNA	T
H320	Ripa Teatina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
H319	Riparbella	Pisa	PI	TOSCANA	T
H321	Ripatransone	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
H324	Ripi	Frosinone	FR	LAZIO	T
H333	Rivalba	Torino	TO	PIEMONTE	T
H335	Rivalta di Torino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H336	Rivanazzano Terme	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
H343	Rivarone	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
H344	Rivarossa	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H347	Rive d'Arcano	Udine	UD	FRIULIVG	T
H355	Rivoli	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H365	Roasio	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
H366	Roatto	Asti	AT	PIEMONTE	T
G223	Robbiate	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
H376	Robella	Asti	AT	PIEMONTE	T
H386	Rocca Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	T
H392	Rocca d'Arazzo	Asti	AT	PIEMONTE	PD
H396	Rocca de'Giorgi	Pavia	PV	LOMBARDIA	T

H414	Rocca Grimalda	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
H382	Rocbascerana	Avellino	AV	CAMPANIA	T
H383	Roccabernarda	Crotone	KR	CALABRIA	T
H422	Roccamena	Palermo	PA	SICILIA	T
H428	Roccapalumba	Palermo	PA	SICILIA	T
H380	Roccavaldina	Messina	ME	SICILIA	T
H466	Rocchetta Palafea	Asti	AT	PIEMONTE	T
H473	Roddino	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
H474	Rodello	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
H477	Rodengo Saiano	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H478	Rodero	Como	CO	LOMBARDIA	T
H480	Rodi Garganico	Foggia	FG	PUGLIA	T
H488	Roggiano Gravina	Cosenza	CS	CALABRIA	T
H502	Romagnano Sesia	Novara	NO	PIEMONTE	PD
H507	Romana	Sassari	SS	SARDEGNA	T
H511	Romano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H516	Rombiolo	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H522	Roncà	Verona	VR	VENETO	T
H542	Roncofreddo	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	T
H553	Roppolo	Biella	BI	PIEMONTE	T
H562	Rosciano	Pescara	PE	ABRUZZO	PD
F585	Roseto degli Abruzzi	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
H570	Rosignano Marittimo	Livorno	LI	TOSCANA	PD
H574	Rosolini	Siracusa	SR	SICILIA	T
H583	Rosta	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H589	Rotello	Campobasso	CB	MOLISE	T
H596	Rovagnate	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
H622	Rovolon	Padova	PD	VENETO	T
H632	Ruffano	Lecce	LE	PUGLIA	T
H165	Ruviano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
H658	Sacrofano	Roma	RM	LAZIO	T
H687	Salandra	Matera	MT	BASILICATA	T
H688	Salaparuta	Trapani	TP	SICILIA	T
H700	Salemi	Trapani	TP	SICILIA	T
H686	Salento	Salerno	SA	CAMPANIA	T
H702	Salerano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H720	Salsomaggiore Terme	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
H724	Saludecio	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
H726	Salussola	Biella	BI	PIEMONTE	PD
H729	Salve	Lecce	LE	PUGLIA	T
H739	Samatzai	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
H743	Sambuca di Sicilia	Agrigento	AG	SICILIA	T
H749	Sammichele di Bari	Bari	BA	PUGLIA	T

H753	Samone	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H763	San Bartolomeo al Mare	Imperia	IM	LIGURIA	PD
H780	San Biagio della Cima	Imperia	IM	LIGURIA	T
H778	San Biagio Platani	Agrigento	AG	SICILIA	T
H785	San Calogero	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H791	San Casciano in Val di Pesa	Firenze	FI	TOSCANA	T
M264	San Cassiano	Lecce	LE	PUGLIA	T
H792	San Cataldo	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
H797	San Cipirello	Palermo	PA	SICILIA	T
H801	San Clemente	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
H805	San Cono	Catania	CT	SICILIA	T
H807	San Costantino Calabro	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H810	San Cristoforo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
H816	San Daniele del Friuli	Udine	UD	FRIULIVG	T
H826	San Donato di Lecce	Lecce	LE	PUGLIA	T
H840	San Fermo della Battaglia	Como	CO	LOMBARDIA	T
H846	San Floro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
H863	San Germano dei Berici	Vicenza	VI	VENETO	T
H867	San Giacomo degli Schiavoni	Campobasso	CB	MOLISE	T
H873	San Gillio	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H875	San Gimignano	Siena	SI	TOSCANA	T
H880	San Giorgio a Liri	Frosinone	FR	LAZIO	T
H894	San Giorgio del Sannio	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H878	San Giorgio Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
H887	San Giorgio Piacentino	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
H906	San Giovanni al Natisone	Udine	UD	FRIULIVG	PD
H911	San Giovanni d'Asso	Siena	SI	TOSCANA	T
H917	San Giovanni Incarico	Frosinone	FR	LAZIO	T
H922	San Giovanni la Punta	Catania	CT	SICILIA	T
G287	San Giovanni Suergiu	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
H901	San Giovanni Valdarno	Arezzo	AR	TOSCANA	PD
H941	San Gregorio d'Ippona	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H953	San Leucio del Sannio	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H957	San Lorenzo al Mare	Imperia	IM	LIGURIA	PD
H967	San Lorenzo Maggiore	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H969	San Lorenzo Nuovo	Viterbo	VT	LAZIO	T
H976	San Mango d'Aquino	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
H977	San Mango Piemonte	Salerno	SA	CAMPANIA	T
H997	San Martino Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H990	San Martino in Pensilis	Campobasso	CB	MOLISE	T
I002	San Martino Sannita	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H991	San Martino sulla Marrucina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I025	San Maurizio d'Opaglio	Novara	NO	PIEMONTE	T

I026	San Mauro Marchesato	Crotone	KR	CALABRIA	T
I030	San Mauro Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I035	San Michele di Ganzaria	Catania	CT	SICILIA	T
I045	San Michele Salentino	Brindisi	BR	PUGLIA	T
I046	San Miniato	Pisa	PI	TOSCANA	PD
I049	San Nazzaro	Benevento	BN	CAMPANIA	T
I062	San Nicola Manfredi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B310	San Paolo d'Argon	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
I071	San Paolo di Jesi	Ancona	AN	MARCHE	T
I076	San Paolo Solbrito	Asti	AT	PIEMONTE	T
I093	San Pietro a Maida	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I098	San Pietro Clarenza	Catania	CT	SICILIA	T
I103	San Pietro di Feletto	Treviso	TV	VENETO	T
I108	San Pietro in Amantea	Cosenza	CS	CALABRIA	T
I123	San Polo d'Enza	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
I129	San Potito Ultra	Avellino	AV	CAMPANIA	T
I132	San Procopio	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
I135	San Quirico d'Orcia	Siena	SI	TOSCANA	T
I137	San Raffaele Cimena	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I144	San Salvatore Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
I148	San Salvo	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I152	San Sebastiano da Po	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I384	San Vero Milis	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I390	San Vincenzo	Livorno	LI	TOSCANA	PD
I401	San Vito di Leguzzano	Vicenza	VI	VENETO	T
H757	Sanarica	Lecce	LE	PUGLIA	T
H851	Sanfrè	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
H872	Sangiano	Varese	VA	LOMBARDIA	T
I053	Sannicandro di Bari	Bari	BA	PUGLIA	PD
I059	Sannicola	Lecce	LE	PUGLIA	T
I169	Santa Caterina Villarmosa	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
I172	Santa Cesarea Terme	Lecce	LE	PUGLIA	T
I178	Santa Croce Camerina	Ragusa	RG	SICILIA	PD
I181	Santa Croce di Magliano	Campobasso	CB	MOLISE	T
I185	Santa Elisabetta	Agrigento	AG	SICILIA	T
I217	Santa Luce	Pisa	PI	TOSCANA	PD
I224	Santa Margherita di Belice	Agrigento	AG	SICILIA	T
I225	Santa Margherita Ligure	Genova	GE	LIGURIA	T
I237	Santa Maria della Versa	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
I243	Santa Maria Hoè	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
I244	Santa Maria Imbaro	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I255	Santa Marinella	Roma	RM	LAZIO	PD
I291	Santa Ninfa	Trapani	TP	SICILIA	T

I308	Santa Severina	Crotone	KR	CALABRIA	T
I314	Santa Venerina	Catania	CT	SICILIA	T
I316	Santa Vittoria d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
I190	Sant'Agata Fossili	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I256	Sant'Ambrogio sul Garigliano	Frosinone	FR	LAZIO	T
I277	Sant'Angelo a Cupolo	Benevento	BN	CAMPANIA	T
I279	Sant'Angelo all'Esca	Avellino	AV	CAMPANIA	T
I283	Sant'Angelo di Brolo	Messina	ME	SICILIA	T
I290	Sant'Angelo Muxaro	Agrigento	AG	SICILIA	T
M209	Sant'Anna Arresi	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
I294	Sant'Antioco	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
I302	Sant'Apollinare	Frosinone	FR	LAZIO	T
I304	Santarcangelo di Romagna	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
F557	Sant'Arcangelo Trimonte	Benevento	BN	CAMPANIA	T
I318	Sant'Egidio alla Vibrata	Teramo	TE	ABRUZZO	T
I335	Sant'Eusanio del Sangro	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I339	Santi Cosma e Damiano	Latina	LT	LAZIO	T
I367	Santo Stefano Belbo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
I363	Santo Stefano di Magra	La Spezia	SP	LIGURIA	T
I372	Santo Stefano Roero	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
I348	Sant'Omero	Teramo	TE	ABRUZZO	T
I350	Sant'Onofrio	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
I352	Sant'Oreste	Roma	RM	LAZIO	T
I428	Sardara	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
I429	Sardigliano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I430	Sarego	Vicenza	VI	VENETO	T
I432	Sarezzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I438	Sarno	Salerno	SA	CAMPANIA	PD
I449	Sarzana	La Spezia	SP	LIGURIA	T
I452	Sassari	Sassari	SS	SARDEGNA	PD
I462	Sassuolo	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
I473	Savignano sul Panaro	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
I472	Savignano sul Rubicone	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
I496	Scandiano	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
B962	Scandicci	Firenze	FI	TOSCANA	PD
I506	Scanzorosciate	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
I510	Scarlino	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
I511	Scarmagno	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I534	Sciara	Palermo	PA	SICILIA	T
I535	Scicli	Ragusa	RG	SICILIA	PD
I539	Sciolze	Torino	TO	PIEMONTE	T
I549	Scorrano	Lecce	LE	PUGLIA	T
I564	Sedilo	Oristano	OR	SARDEGNA	T

I565	Sedini	Sassari	SS	SARDEGNA	T
I581	Selci	Rieti	RI	LAZIO	T
I582	Selegas	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
I600	Seminara	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
I611	Senna Comasco	Como	CO	LOMBARDIA	T
I614	Sennori	Sassari	SS	SARDEGNA	T
I615	Senorbi	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
I635	Sernaglia della Battaglia	Treviso	TV	VENETO	T
I642	Serra d'Aiello	Cosenza	CS	CALABRIA	T
I643	Serra de'Conti	Ancona	AN	MARCHE	T
I644	Serradifalco	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
I645	Serralunga di Crea	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I652	Serrara Fontana	Napoli	NA	CAMPANIA	T
I660	Serravalle Pistoiese	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
I663	Serravalle Sesia	Vercelli	VC	PIEMONTE	T
C070	Servigliano	Fermo	FM	MARCHE	T
I676	Sessa Aurunca	Caserta	CE	CAMPANIA	PD
I688	Sesto Calende	Varese	VA	LOMBARDIA	T
I698	Settime	Asti	AT	PIEMONTE	T
I701	Settimo Rottaro	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I704	Settingiano	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I711	Sezzadio	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
I717	Siamaggiore	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I723	Siculiana	Agrigento	AG	SICILIA	T
I724	Siddi	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
I725	Siderno	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	PD
I726	Siena	Siena	SI	TOSCANA	T
I728	Signa	Firenze	FI	TOSCANA	PD
I732	Siligo	Sassari	SS	SARDEGNA	T
I738	Silvano d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I742	Simala	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I743	Simaxis	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I745	Simeri Crichi	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
A468	Sinalunga	Siena	SI	TOSCANA	T
I749	Sini	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I750	Sinio	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
I757	Siris	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I758	Sirolo	Ancona	AN	MARCHE	T
I759	Sirone	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
I761	Sirtori	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
I767	Sizzano	Novara	NO	PIEMONTE	PD
I781	Soglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
I782	Soiano del Lago	Brescia	BS	LOMBARDIA	T

I792	Solbiate	Como	CO	LOMBARDIA	T
I793	Solbiate Arno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
I796	Soldano	Imperia	IM	LIGURIA	T
I797	Soleminis	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
I800	Soletto	Lecce	LE	PUGLIA	T
I801	Solferino	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
I808	Solonghello	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I822	Sommariva del Bosco	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
I823	Sommariva Perno	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
I824	Sommatino	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
I857	Soriso	Novara	NO	PIEMONTE	T
I861	Sorradile	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I867	Sossano	Vicenza	VI	VENETO	T
I869	Sotto il Monte Giovanni XXIII	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
I872	Soverato	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I877	Sovicille	Siena	SI	TOSCANA	T
I879	Sovizzo	Vicenza	VI	VENETO	T
I881	Spadafora	Messina	ME	SICILIA	PD
I887	Specchia	Lecce	LE	PUGLIA	T
I905	Spilinga	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
I911	Spineto Scrivia	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I923	Spongano	Lecce	LE	PUGLIA	T
I926	Spotorno	Savona	SV	LIGURIA	T
I929	Squillace	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I937	Staletti	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I945	Stefanaconi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
I950	Sternatia	Lecce	LE	PUGLIA	T
I955	Stignano	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
I959	Stimigliano	Rieti	RI	LAZIO	T
I969	Strambinello	Torino	TO	PIEMONTE	T
I970	Strambino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I973	Strangolagalli	Frosinone	FR	LAZIO	T
I990	Sturno	Avellino	AV	CAMPANIA	T
I995	Suelli	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
L003	Sumirago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L007	Suno	Novara	NO	PIEMONTE	PD
L008	Supersano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L010	Surano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L014	Susegana	Treviso	TV	VENETO	PD
L016	Sutera	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
L017	Sutri	Viterbo	VT	LAZIO	T
L019	Suvereto	Livorno	LI	TOSCANA	T
L023	Tadasuni	Oristano	OR	SARDEGNA	T

L032	Taino	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L046	Tarano	Rieti	RI	LAZIO	T
L058	Tarzo	Treviso	TV	VENETO	T
L059	Tassarolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L062	Taurasi	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L064	Taurisano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L067	Tavarnelle Val di Pesa	Firenze	FI	TOSCANA	T
L081	Tavullia	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
L083	Teano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
L100	Teolo	Padova	PD	VENETO	T
L109	Terlizzi	Bari	BA	PUGLIA	PD
L112	Termini Imerese	Palermo	PA	SICILIA	PD
L113	Termoli	Campobasso	CB	MOLISE	T
L115	Ternate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L123	Terranuova Bracciolini	Arezzo	AR	TOSCANA	T
L138	Terricciola	Pisa	PI	TOSCANA	T
L142	Terzigno	Napoli	NA	CAMPANIA	PD
L143	Terzo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L150	Tessennano	Viterbo	VT	LAZIO	T
L166	Tiggiano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L168	Tigliole	Asti	AT	PIEMONTE	T
L189	Toffia	Rieti	RI	LAZIO	T
L204	Tonengo	Asti	AT	PIEMONTE	T
L206	Torano Castello	Cosenza	CS	CALABRIA	T
L207	Torano Nuovo	Teramo	TE	ABRUZZO	T
L212	Torchiaro	Salerno	SA	CAMPANIA	T
L219	Torino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L218	Torino di Sangro	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L235	Torralba	Sassari	SS	SARDEGNA	T
L237	Torrazza Coste	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
L251	Torre Boldone	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
L247	Torre Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L263	Torre de'Passeri	Pescara	PE	ABRUZZO	T
L265	Torre de'Roveri	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
L272	Torre Le Nocelle	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L254	Torrecuso	Benevento	BN	CAMPANIA	T
L270	Torreglia	Padova	PD	VENETO	T
M286	Torrenova	Messina	ME	SICILIA	T
L284	Torrevicchia Teatina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L290	Torrice	Frosinone	FR	LAZIO	T
L303	Torrita di Siena	Siena	SI	TOSCANA	T
L302	Torrita Tiberina	Roma	RM	LAZIO	T
L304	Tortona	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD

L307	Tortoreto	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
L317	Trabia	Palermo	PA	SICILIA	PD
L319	Tradate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L321	Tramatza	Oristano	OR	SARDEGNA	T
L342	Travedona-Monate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L346	Traversetolo	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
M318	Trecastelli	Ancona	AN	MARCHE	T
L363	Treglio	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L375	Trenta	Cosenza	CS	CALABRIA	T
L382	Treppo Grande	Udine	UD	FRIULIVG	T
L384	Trequanda	Siena	SI	TOSCANA	T
L401	Trevignano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
L403	Treville	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L410	Trezzo Tinella	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
L419	Tricase	Lecce	LE	PUGLIA	T
L421	Tricesimo	Udine	UD	FRIULIVG	T
L432	Trisobbio	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L433	Trissino	Vicenza	VI	VENETO	T
L445	Trofarello	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L461	Tufo	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L462	Tuglie	Lecce	LE	PUGLIA	T
L472	Turi	Bari	BA	PUGLIA	PD
L473	Turri	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L310	Tuscania	Viterbo	VT	LAZIO	T
L485	Uggiano la Chiesa	Lecce	LE	PUGLIA	T
L487	Uggiate-Trevano	Como	CO	LOMBARDIA	T
L501	Urbisaglia	Macerata	MC	MARCHE	T
L503	Uri	Sassari	SS	SARDEGNA	T
L505	Ururi	Campobasso	CB	MOLISE	T
L513	Ussaramanna	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L522	Uzzano	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
L526	Vacri	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L540	Vairano Patenora	Caserta	CE	CAMPANIA	T
L570	Valenza	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L574	Valfenera	Asti	AT	PIEMONTE	PD
L583	Valguarnera Caropepe	Enna	EN	SICILIA	T
L591	Valle di Maddaloni	Caserta	CE	CAMPANIA	T
L596	Vallebona	Imperia	IM	LIGURIA	T
L609	Vallelunga Pratameno	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
L639	Valmontone	Roma	RM	LAZIO	T
L640	Valmorea	Como	CO	LOMBARDIA	T
L668	Vaprio d'Agogna	Novara	NO	PIEMONTE	PD
L670	Varallo Pombia	Novara	NO	PIEMONTE	T

L671	Varano Borghi	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A701	Vasanello	Viterbo	VT	LAZIO	T
E372	Vasto	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L698	Vauda Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L703	Vedano Olona	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L713	Vejano	Viterbo	VT	LAZIO	T
L719	Velletri	Roma	RM	LAZIO	T
L733	Venegono Inferiore	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L734	Venegono Superiore	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L739	Venticano	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L740	Ventimiglia di Sicilia	Palermo	PA	SICILIA	T
L742	Ventotene	Latina	LT	LAZIO	T
L746	Verbania	VerbaniaCusioOssola	VB	PIEMONTE	T
M337	Verderio	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
L758	Verduno	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
L765	Vergiate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L787	Verrua Savoia	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L792	Vertemate con Minoprio	Como	CO	LOMBARDIA	T
L798	Veruno	Novara	NO	PIEMONTE	T
L811	Vestignè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L819	Vezzano Ligure	La Spezia	SP	LIGURIA	T
L820	Vezzano sul Crostolo	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	T
L828	Viagrande	Catania	CT	SICILIA	T
L829	Viale	Asti	AT	PIEMONTE	T
L830	Vialfrè	Torino	TO	PIEMONTE	T
L834	Viarigi	Asti	AT	PIEMONTE	T
F537	Vibo Valentia	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
L850	Vicopisano	Pisa	PI	TOSCANA	T
L856	Vidor	Treviso	TV	VENETO	T
L866	Viganò	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
L882	Vignanello	Viterbo	VT	LAZIO	T
L885	Vignola	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
L897	Vigolzone	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
L904	Viguzzolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L920	Villa Castelli	Brindisi	BR	PUGLIA	T
L929	Villa d'Adda	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
L933	Villa del Bosco	Biella	BI	PIEMONTE	T
L956	Villa Guardia	Como	CO	LOMBARDIA	T
H913	Villa San Giovanni in Tuscia	Viterbo	VT	LAZIO	T
M019	Villa San Secondo	Asti	AT	PIEMONTE	T
L931	Villadeati	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L945	Villafranca d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
L944	Villafranca Sicula	Agrigento	AG	SICILIA	T

L951	Villafrati	Palermo	PA	SICILIA	T
L952	Villaga	Vicenza	VI	VENETO	T
L959	Villalba	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
L961	Villalfonsina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L963	Villalvernia	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L964	Villamagna	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L965	Villamaina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L966	Villamar	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L970	Villamiroglio	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L984	Villanova d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
L991	Villanova Truschedu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
L986	Villanovaforru	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L987	Villanovafranca	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
M002	Villarbasse	Torino	TO	PIEMONTE	T
M004	Villareggia	Torino	TO	PIEMONTE	PD
M009	Villaromagnano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
M026	Villaspeciosa	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
M059	Vinci	Firenze	FI	TOSCANA	T
M071	Vische	Torino	TO	PIEMONTE	PD
M077	Visone	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
M081	Vita	Trapani	TP	SICILIA	T
M098	Viverone	Biella	BI	PIEMONTE	T
M103	Vo'	Padova	PD	VENETO	T
M118	Volpago del Montello	Treviso	TV	VENETO	T
M119	Volpara	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
M120	Volpedo	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
M125	Volta Mantovana	Mantova	MN	LOMBARDIA	PD
M138	Zaccanopoli	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
M143	Zambrone	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
M168	Zerfaliu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
M170	Zermeghedo	Vicenza	VI	VENETO	T
L848	Ziano Piacentino	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
M182	Zoagli	Genova	GE	LIGURIA	T
M185	Zola Predosa	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
M187	Zollino	Lecce	LE	PUGLIA	T
M194	Zovencedo	Vicenza	VI	VENETO	T
M199	Zugliano	Vicenza	VI	VENETO	PD
M202	Zumpano	Cosenza	CS	CALABRIA	T
M204	Zungri	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T

1.46

[Gianluca ROSSI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#)

Ritirato

«Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, ai terreni agricoli coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ricadenti nei Comuni di collina, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b*), inseriti nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1993, n. 141, si applica l'aliquota IMU ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 294,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 166 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: "*c-bis*) quanto a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 65 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.47

[Gianluca ROSSI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [D'ALI'](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, ai terreni agricoli coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ricadenti nei Comuni di collina svantaggiata, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b*), delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, si applica l'aliquota IMU ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 294,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 166 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 65 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.48

[MARINELLO](#), [D'ALI'](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.1000

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*) a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista

dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b*), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.49

[STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*) a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera *b*), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.51

[SCIASCIA, PERRONE, D'ALI'](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera *b*), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.52

[BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 lettera *b*), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente,

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.53

[DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1.54

[DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

1.55

[ORRU'](#), [GATTI](#)

Id. em. 1.54

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

1.50

[RUTA](#), [SAGGESE](#), [FASIOLO](#), [PIGNEDOLI](#), [GATTI](#), [D'ALI'](#)

Respinto (*)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b)», inserire le seguenti: «anche nel caso in cui tali terreni non siano posseduti dai soggetti ivi indicati».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui», con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

(*) Ritirato in corso di seduta dal proponente, mantenuto dal senatore D'Alì e sottoscritto dai senatori Puglia, Di Maggio e Crosio

1.56

[ORRU](#), [Gianluca ROSSI](#), [MOSCARDELLI](#)

Respinto (*)

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo n. 99 del 2004», aggiungere le seguenti: «, nonché piccoli coloni e compartecipanti di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 224,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Ritirato in corso di seduta dal proponente e fatto proprio dai senatori Crosio e D'Alì

1.57

[RUTA](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [D'ALI](#), [RUVOLO](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui i soggetti che concedono i terreni in comodato o in affitto non siano in possesso delle predette qualifiche di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e anche se non siano iscritti alla previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.58

[ZIZZA](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «posseduti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e dalle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali.».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.59

[ZIZZA, D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.60

[ZIZZA](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «destinazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione "qualità mandorleto"».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.61

[ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione "qualità uliveto"».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.62

[Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRU'](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.62

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esenzione dall'imposta municipale propria si applica, altresì, ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a familiari in linea retta che svolgono attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e che siano produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro

annui» con le seguenti: «valutati in 264,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

G1.62

[Gianluca ROSSI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.62.

(*) Accolto dal Governo

1.63

[AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.204

[BONERISCO](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato».

1.205

[D'ALI'](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone dei Comuni dell'Area svantaggiata elencati nel Decreto ministeriale n. 16370 del 2 agosto 2007.

2-ter. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato".

2-quater. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

1.65

[ORRU'](#), [D'ALI'](#)

Le parole da: «Al comma 3» a: «IMU» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai terreni agricoli sottoposti ad IMU con effetto dal periodo d'imposta 2014, per il primo anno si applica l'aliquota ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

1.64

[ORRU'](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai terreni agricoli sottoposti ad IMU con effetto dal periodo d'imposta 2014, posseduti o condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola o posseduti e condotti da titolari di pensione da attività agricola, per il primo anno, si applica l'aliquota ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

1.66

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [D'ALI'](#), [DONNO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.67

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatesi nei suddetti anni nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto».

Consequentemente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.68

[RUTA](#), [FASIOLO](#), [SAGGESE](#), [GATTI](#), [D'ALI'](#)

Respinto (*)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, sono aggiunti i seguenti:

"8-ter. A decorrere dall'anno 2015, ai soggetti di cui al comma 8-bis spetta una detrazione:

a) fino a 200 euro nel caso in cui l'imposta determinata ai sensi del comma 8-bis non superi i 250 euro;

b) del 70 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 251 euro e i 1.500 euro;

c) del 50 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 1.501 euro e i 2.600 euro;

d) del 40 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 2.601 euro e i 3.500 euro"».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia"».

(*) Ritirato in corso di seduta dal proponente, mantenuto dal senatore D'Alì e sottoscritto dal senatore Puglia

1.70

[FATTORI](#), [BOTTICI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2014,» con le seguenti: «per gli anni 2014 e 2015,».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» con le seguenti: «269,8 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.71

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Le parole da: «Apportare» a: «versata»; respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.»

1.72

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000

recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote»».

1.73

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

*b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote"».*

1.74

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

*b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.».*

1.75

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato

l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative."

1.76

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero essenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata."

b) Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative,"

1.77

[RUTA](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno d'imposta 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni che ricadono nel territorio dei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, per eventi che si siano verificati nel corso del medesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1.78

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole

alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata».

1.79

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Respinto

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Per il medesimo anno 2014,», con le seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015,».

1.45 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Per il medesimo anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni successivi»;

b) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole «A tal fine», sono inserite le parole: «per l'anno 2014,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) nell'alinea, sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016", con le seguenti: "valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro.».

1.80

[VATTUONE](#), [ALBANO](#), [CALEO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.80

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per il medesimo anno, 2014, sono esenti dal pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU) i terreni agricoli coltivati ubicati nei Comuni per i quali sia stato dichiarato, nel medesimo anno, lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I contribuenti che hanno già effettuato versamenti dell'IMU per l'anno 2014 relativamente ai terreni di cui al comma 4, hanno diritto al rimborso di quanto versato o alla compensazione qualora il comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Le variazioni compensative di cui al comma 8, si applicano anche nei confronti dei Comuni per i quali sia stato dichiarato, nell'anno 2014, lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono riconosciuti ai predetti Comuni fino a concorrenza dei relativi importi, e i medesimi Comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «valutati in 229,8 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

G1.80

[VATTUONE](#), [ALBANO](#), [CALEO](#), [DONNO](#) (*), [PUGLIA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.80.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

1.81

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [DLMAGGIO](#), [Giovanni MAURO](#), [D'ALI](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I contribuenti per l'anno 2014 non sono tenuti al versamento dell'IMU».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.»

1.92

[RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [DLMAGGIO](#), [SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.82

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [Eva LONGO](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2015».

1.83

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015».

1.84

[GATTI](#), [RUTA](#), [FASIOLO](#), [SAGGESE](#), [ALBANO](#), [PIGNEDOLI](#)

Id. em. 1.83

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015».

1.86

[DLBIAGIO](#)

Respinto

All'articolo 1, comma 5, le parole: «10 febbraio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «10 maggio 2015».

1.87

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.88

[DE PETRIS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [STEFANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PIETRO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Id. em. 1.87

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.89

[Gianluca ROSSI](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [GATTI](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.91

[ORRU'](#), [Gianluca ROSSI](#), [MOSCARDELLI](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

1.93

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [DIMAGGIO](#), [SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#), [D'ALI'](#), [BARANI](#) (*)

Le parole da: «Al comma 5» a: «inferiore a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015.» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 15 mila euro annui».

Consequentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis) I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.94

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [DIMAGGIO](#), [SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015:» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 20 mila euro annui».

Consequentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis). I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.95

[Giovanni MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [DIMAGGIO](#), [SCAVONE](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 30 mila euro annui».

Consequentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis). I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.96

[BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo:

«Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote».

1.97

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote».

1.98

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.»

1.99

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.»

1.100

[CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#), [DI GIACOMO](#), [MARINELLO](#)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente per i pagamenti dell'imposta avvenuti entro 60 giorni dalla predetta scadenza».

1.101

La Commissione

Approvato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».

1.102 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».

1.103

[ORELLANA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [CASALETTO](#),
[Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [MASTRANGELI](#), [DE PIETRO](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni».

1.206

[D'ALI](#), [BONERISCO](#) (*)

Respinto

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,», e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Non si applicano le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Anche per il 2014 non si opera il preventivo taglio nei confronti del Comune e l'imposta viene versata direttamente all'erario statale da parte dei contribuenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Arrigoni e tutti i componenti del Gruppo LN-Aut, il senatore Stefano e tutti i componenti del Gruppo Misto-SEL e la senatrice Fucksia

1.104

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Consequentemente, negli allegati A e B sopprimere le parole: «e della provincia di Trento».

1.105

[BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.

L'acconto di cui al comma 1 verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera b) del comma 380-*ter*, e del comma 380-*quater*, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i. e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.

Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari al cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.106

[Gianluca ROSSI](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. I comuni, in deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del gettito reale. A tal fine, è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il

minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondo di riequilibrio».

1.107

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

9-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014,».

1.108 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.

1.110

[Gianluca ROSSI](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.112

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.113

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 1.112

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.114

[CERONI](#)

Id. em. 1.112

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.117

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad operare una revisione dell'elenco di cui al comma 1, tenendo conto delle caratteristiche oro-idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.115

[CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#), [DI GIACOMO](#), [MARINELLO](#), [D'ALI'](#)

Respinto (*)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel caso in cui il gettito effettivo dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sia inferiore al gettito stimato nelle Tabelle allegate al presente decreto, i Comuni hanno diritto all'erogazione di un importo pari alla differenza nell'anno successivo a quello di versamento dell'imposta, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto col Ministero dell'Interno».

(*) Ritirato dal proponente e mantenuto dal senatore D'Alì

1.116

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [BATTISTA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14».

1.118

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 1 al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.207

[BONERISCO](#)

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I Comuni in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del gettito reale. A tal fine è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondi di riequilibrio».

G1.1

[RUYOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [DIMAGGIO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU,

premesso che:

il regime di esenzione dall'ICI e poi dell'IMU dei terreni agricoli è rimasto tale fino al 31 dicembre 2013, mentre con decorrenza dall'anno 2014 si sono ridefiniti i presupposti dell'esenzione. In esecuzione dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, comma 5-bis, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali in data 28 novembre 2014, con il quale sono stati individuati come esenti dall'imposta i terreni dei comuni la cui casa comunale si trova al di sopra dei 600 metri, e quelli situati tra i 281 e i 600 metri, condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e dagli imprenditori agricoli professionali, prevedendo per i comuni non più esenti di corrispondere l'imposta IMU dovuta, per detti terreni in una unica rata entro il 16/12/2014;

la ristrettezza dei tempi e la mutazione dei criteri esistenti ha indotto il Governo all'emanazione del decreto-legge n. 185 del 2014 con il quale è stato disposto lo slittamento del termine per i versamenti IMU al 26 gennaio 2015;

il Governo con il decreto-legge n. 4 del 23/01/2015, ha ridefinito l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani disponendo il pagamento dell'IMU 2014 e i terreni non più esenti alla data del 10/02/2015;

anche la classificazione dei Comuni montani e semimontani, così come stilata dall'ISTAT non sembra rappresentare un criterio soddisfacente per la distinzione dei territori, dovendosi invece far riferimento, più coerentemente, al criterio del disagio socioeconomico di cui al momento soffrono taluni territori, nonché alla redditività dei medesimi;

impegna il Governo:

- a revocare il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 contenente la classificazione dei Comuni stilata dall'ISTAT;

- a utilizzare criteri diversi rispetto a quelli contenuti nel suddetto decreto ministeriale, riguardanti la classificazione Istat perché superata e non aggiornata, ritenendo più congruo utilizzare criteri che facciano riferimento alle variegate situazioni regionali, in particolare a criteri che tengano conto delle specifiche condizioni, anche socio-economico e reddituali di ogni territorio, compresa la presenza di eventuali zone svantaggiate;

- a delegare alle Regioni il compito di concordare con i propri Comuni sia l'«an» che il «quantum» dell'imposta da far versare ai proprietari e ai conduttori dei terreni agricoli a titolo di IMU.

G1.2

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

b) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

considerato che:

il decreto in esame modifica i criteri di esenzione passando da quelli definiti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 (basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto) a quelli ISTAT;

a tal proposito non appaiono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito nel citato D.M. 28/11/2014 giungendo all'attuale esenzione IMU riconosciuta a 3.546 Comuni (rispetto a circa 1.498 unità di Comuni precedentemente esenti) mentre i Comuni parzialmente esenti arrivano ad una numerosità pari a 655 unità;

come evidenziato dal Servizio del bilancio del Senato, «sul punto sarebbe importante acquisire

chiarimenti sulla definizione utilizzata di "montagna", in considerazione delle diverse accezioni del termine che possono, ad esempio, dedursi dalla lettura dell'Atlante statistico della montagna italiana dell'ISTAT, edizione 2007. È possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana; è evidente che ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni definibili montani o parzialmente montani con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU;

tali nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto al mero criterio dell'altimetria del centro comunale, presentano non pochi elementi di criticità;

come sottolineato anche dall'ANCI, si rileva infatti come tali criteri producano, con riferimento all'esenzione dall'IMU, disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;

si confermano inoltre i problemi di irragionevolezza ed iniquità dell'imposizione, già rilevati con riferimento al precedente D.M. 28/11/2014, legati, soprattutto, alla mancata considerazione di aspetti connessi alla redditività delle colture tipiche, al rischio idrogeologico, alla dimensione delle aziende agricole e ad altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali;

impegna il Governo:

al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale di statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni.

(*) Accolto dal Governo

G1.3

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

l'articolo 1, comma 5, stabilisce che il termine per il versamento dell'IMU per l'anno 2014 è fissato al 10 febbraio 2015 e riguarderà il pagamento in unica soluzione sia dell'acconto che del saldo;

considerato che:

i tempi di pagamento imposti dalla disposizione di cui in premessa risultano alquanto ristretti;

si presentano numerose difficoltà ad assicurare un'adeguata pubblicità dei nuovi obblighi tributari, evitando il rischio di diffuse irregolarità nei pagamenti dei contribuenti;

impegna il Governo:

all'inserimento di una apposita disposizione volta a riconoscere la non applicazione di sanzioni per eventuali ritardi nei pagamenti relativi all'IMU 2014.

G1.4

[CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#), [DI GIACOMO](#), [MARINELLO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

il decreto modifica i criteri di esenzione per il pagamento dell'IMU agricola, passando da quelli definiti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 - basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore

diretto - ai criteri ISTAT;

la relazione tecnica non sembra fornire elementi che consentano di verificare l'effettivo ammontare del minor gettito stimato; in particolare non palesa a quali annualità si riferiscono i dati relativi alle rendite catastali forniti dall'Agenzia delle entrate nonché le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei redditi;

considerato che:

non sono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito nel D.M. 28/11/2014; sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti sulla definizione utilizzata di «montagna», in considerazione delle diverse accezioni del termine: è possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana. Ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni definibili montani o parzialmente montani con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU;

in merito agli elenchi di cui agli allegati A, B e C presenti nel decreto in esame, con i quali si espongono le posizioni di credito e debito degli enti locali nei confronti dell'erario, i tecnici del Senato sottolineano come «non si è nella possibilità di verificare la correttezza degli importi esposti in mancanza delle informazioni e dei dati posti a base del calcolo; in particolare non si comprende se si sia utilizzata una microsimulazione riferita ad ogni singolo contribuente, suddivisa per Comune in cui insiste il terreno o se si siano seguiti dei metodi di calcolo basati sulla rendita media ripartita per tipologia di coltura praticata sui diversi terreni, sull'estensione e tipologia dei terreni per macro aree e sulla percentuale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli suddivisa per territorio. Tali informazioni anche se non adeguate a consentire un riscontro puntuale della stima presentata in RT, potrebbero però fornire in ogni caso un riferimento quantitativo utile alla verifica del maggior onere stimato»;

il decreto prevede che alcuni contribuenti possano effettuare il versamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sulla base delle precedenti definizioni di territorio montano dettate dal D.M. 28/11/2014; l'ammontare del maggior onere che tale disposizione comporterebbe è stimato in circa 38 milioni di euro per l'anno 2014: la relazione tecnica non fornisce informazioni che consentano di poter verificare positivamente la stima presentata;

nella valutazione del maggior onere per l'erario si dovrebbe tener conto anche di possibili effetti di sostituzione che potrebbero determinare vendite dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani da parte di piccoli proprietari in favore di grandi proprietari, coltivatori o imprenditori agricoli che a differenza dei primi sarebbero non soggetti ad IMU. Potrebbero altresì riscontrarsi effetti elusivi, come la stipula di contratti di comodato (simulati) in favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti al solo fine di evitare il pagamento dell'IMU. Ambedue le fattispecie potrebbero determinare un minor gettito in termini di IMU per i Comuni parzialmente montani con conseguente maggior onere per l'erario a titolo di trasferimenti;

impegna il Governo:

a fornire nel più breve tempo possibile una relazione tecnica più dettagliata che definisca con maggiore precisione la quantificazione del gettito stimato, nonché i dati e le metodologie usate per la sua definizione.

G1.5

[SCOMA](#), [GIBINO](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU»,

premesso che:

con il decreto-legge in oggetto vengono ridefiniti i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani e viene mutato il criterio di individuazione dei terreni esenti;

come si legge nella nota di lettura, l'applicazione dei nuovi criteri di esenzione comporta, a regime dal 2015, una ridefinizione del recupero precedentemente previsto, che viene ora stimato in circa 268,7 milioni di euro come risulta dall'elenco A allegato al presente provvedimento, con un minor recupero complessivo annuo dal 2015, rispetto al precedente provvedimento, di circa 91 milioni di euro;

per quanto riguarda l'anno 2014, tenuto conto che per l'anno 2014 viene prevista l'applicazione dei nuovi criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, con l'attivazione però di una «clausola di salvaguardia» (di cui al comma 4) a favore dei contribuenti i cui terreni risultano esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e imponibili secondo i criteri di cui al comma 1, occorre procedere a variazioni compensative di risorse a favore dei comuni per un importo complessivamente stimato in circa 128,8 milioni di euro, come indicato nell'allegato C al presente provvedimento. Tali integrazioni di risorse compensano i comuni per le differenze di gettito imputabili al cambio di normativa dal decreto del 28 novembre 2014 ai criteri indicati nel presente articolo, tenendo conto anche dell'applicazione del comma 4 secondo cui, per il solo anno 2014, i contribuenti che sarebbero risultati esenti ai sensi del decreto ministeriale abrogato, ma soggetti all'IMU secondo la nuova normativa, non sono tenuti al versamento dell'imposta;

il decreto suddivide i Comuni in tre categorie: comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani, prevedendo: per i primi, l'esenzione dei terreni agricoli dal pagamento dell'IMU; per i secondi, l'assoggettamento dei terreni agricoli al pagamento dell'IMU, esclusi quelli posseduti in proprietà o in affitto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; per i comuni non montani, l'assoggettamento di tutti i terreni agricoli al pagamento dell'IMU;

risulta evidente l'irrazionalità dei parametri applicati ed è infatti su questo aspetto che il TAR del Lazio ha fondato la propria decisione di sospensiva;

far pagare l'IMU sui terreni in base all'altitudine in cui si trova la sede del comune introduce un'inspiegabile disparità di trattamento tra campi confinanti appartenenti addirittura allo stesso proprietario;

le misure adottate aggraverebbero maggiormente il settore agricolo che già subisce i dannosi effetti della crisi e dell'improduttività;

la prima osservazione da mettere in rilievo è che «l'IMU va pagata dai proprietari, senza i requisiti di «coltivatori diretti» o «imprenditori agricoli professionali» iscritti alla previdenza agricola, anche per i terreni in stato di abbandono e non coltivati da cui non si ottiene alcun tipo di reddito. Questo è da tenere in considerazione in particolare per i proprietari che non hanno i requisiti di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali a causa del fallimento delle proprie attività agricole, per l'andamento negativo dei prezzi di mercato, per le avversità atmosferiche, per la mancanza di credito da parte degli istituti di credito etc.;

la seconda osservazione riguarda la fascia trasformata dei territori classificati Non Montani, in quanto ricadenti a quota sul livello del mare da mt. 0 a mt. 300. Questa è la fascia trasformata di molte provincie intensamente coltivate a primaticci in ambiente protetto, orticole da pieno campo a rotazione intensiva, agrumeti e frutteti, attività agricole tutte condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, che debbono pagare l'IMU nonostante la profonda crisi in cui versa l'agricoltura, in particolare della fascia trasformata;

la terza osservazione riguarda il palliativo per le zone non montane condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, i quali pagano con la seguente aliquota: Rendita Catastale x 1,25 x 75 x l'aliquota comunale;

la quarta osservazione riguarda infine quegli imprenditori agricoli che pur avendo la partita IVA non sono iscritti «coltivatori diretti» o «imprenditori agricoli professionali» e non sono iscritti alla previdenza agricola, i quali offrono occupazione investendo in agricoltura, pur essendo coscienti dello stato di crisi in cui versa l'agricoltura, i cui conteggi dell'IMU vengono operati come segue: Rendita Catastale x 1,50 x 135 x l'aliquota comunale;

considerato che:

il pagamento correlato all'altezza in cui è ubicato un comune, produce risultati paradossali per alcune province i cui effetti della nuova tassa andranno a colpire il motore trainante dell'economia, nello specifico gli agricoltori che subiranno appunto una vera e propria tassa sul bene strumentale fondamentale: il terreno agricolo; secondo la Confederazione italiana agricoltori, il criterio altimetrico non può essere l'unico parametro di riferimento, senza prendere nella debita considerazione fattori economici e ambientali, a partire dai territori colpiti dagli effetti disastrosi del recente maltempo e del dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a modificare i criteri previsti dal decreto-legge in esame;

alla luce di quanto stabilito dal Tar del Lazio che ha sospeso il pagamento dell'IMU agricola per i comuni montani che scadeva il 26 gennaio, a fornire chiarimenti circa i futuri sviluppi normativi per la regolamentazione della materia a livello nazionale.

G1.100

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [SAGGESE](#), [GATTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che,

l'articolo 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica esclusivamente ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, Iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

i nuovi criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli risultano più favorevoli rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014, ma presentano comunque elementi di criticità. Tali criteri producono, infatti, disparità di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche, nonché situazioni di iniquità dell'imposizione legate in particolare alla mancata considerazione della redditività dei terreni agricoli, che prescinde dal luogo dove viene svolta l'attività agricola, e alla dimensione delle aziende;

tenuto conto che,

il provvedimento al nostro esame prevede una proroga per l'esercizio della delega fiscale nell'ambito della quale si potrebbero trovare soluzioni alle problematiche emerse relative all'imposizione sui terreni agricoli;

impegna il Governo:

ad adottare, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega fiscale e nei provvedimenti di revisione della fiscalità locale, apposite misure correttive in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli volte a:

a) superare la disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;

b) ad introdurre la redditività dei terreni agricoli e la dimensione aziendale quali parametri fondamentali per il calcolo dell'IMU sui terreni agricoli;

c) considerare fra i parametri per il calcolo dell'Imu sui terreni agricoli le specifiche condizioni socio-economico e reddituali dei territori ricompresi, nelle zone svantaggiate e il rischio idrogeologico presente nelle diverse realtà rurali territoriali.

G1.100 (testo 2)

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [SAGGESE](#), [GATTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;
premesso che,

l'articolo 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica esclusivamente ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, Iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

i nuovi criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli risultano più favorevoli rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014, ma presentano comunque elementi di criticità. Tali criteri producono, infatti, disparità di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche, nonché situazioni di iniquità dell'imposizione legate in particolare alla mancata considerazione della redditività dei terreni agricoli, che prescinde dal luogo dove viene svolta l'attività agricola, e alla dimensione delle aziende;

tenuto conto che,

il provvedimento al nostro esame prevede una proroga per l'esercizio della delega fiscale nell'ambito della quale si potrebbero trovare soluzioni alle problematiche emerse relative all'imposizione sui terreni agricoli;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega fiscale e nei provvedimenti di revisione della fiscalità locale, apposite misure correttive in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli volte a:

a) superare la disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;

b) ad introdurre la redditività dei terreni agricoli e la dimensione aziendale quali parametri fondamentali per il calcolo dell'IMU sui terreni agricoli;

c) considerare fra i parametri per il calcolo dell'Imu sui terreni agricoli le specifiche condizioni socio-economico e reddituali dei territori ricompresi, nelle zone svantaggiate e il rischio idrogeologico presente nelle diverse realtà rurali territoriali.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[Gianluca ROSSI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU (A.S. 1749);
premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge in esame prevede che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica esclusivamente ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

sulla base dei nuovi criteri di esenzione, pertanto, i terreni agricoli coltivati ricompresi nel

perimetro dei Parchi nazionali o regionali e nelle aree esondabili di fiumi e torrenti, ricadenti nel territorio dei Comuni non montani sono assoggettati al pagamento dell'IMU;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti di revisione della fiscalità locale, apposite misure correttive in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli volte ad esentare dall'imposta i terreni agricoli ricadenti nel perimetro dei Parchi nazionali o regionali e i terreni agricoli ricadenti nelle aree esondabili di fiumi e torrenti.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749 di Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta municipale IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani nonché nei parzialmente montani per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

la classificazione di "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani" è indicata in un apposito elenco predisposto dall'ISTAT stilato su una qualifica di "montanità" ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e congelata a tale data, incurante delle modificazioni normative intervenute a riguardo della legislazione successiva;

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", cosiddetta legge Delrio, al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, definisce come province montane quelle aventi territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, alle quali sono riconosciute specificità.

Nelle suddette Province alcuni Comuni sono però stati classificati, dal predetto elenco ISTAT, diversamente, ad esempio come parzialmente montani, rispetto alla Provincia di appartenenza. Questo ha comportato che con i nuovi criteri di esenzione questi Comuni pagheranno l'IMU, ad esclusione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, dal quale erano invece esclusi fino al periodo di imposta 2013, creando così una ingiustificata disparità di imposizione fiscale tra proprietari di terreni nella stessa provincia montana;

impegna il Governo:

a rivedere la qualifica dei suddetti Comuni, e di conseguenza l'elenco elaborato dall'ISTAT, in modo da classificare come totalmente montani tutti i Comuni ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [EISSORE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n.164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. "SIIQ") e delle

SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

b) al comma 2, le parole: "il beneficio spetta nei seguenti casi", sono sostituite dalle seguenti: "i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* spettano nei seguenti casi" e alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o destinati ad una completa ristrutturazione ai sensi della medesima normativa".

c) al comma 3, le parole: "la deduzione è riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "I Benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* sono riconosciuti" e le parole: "a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da parte del locatore, che attesti che:", e la lettera e) è abrogata;

d) al comma 4, dopo le parole: "Il beneficio" sono aggiunte le seguenti: "di cui al precedente comma 1";

e) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore»".

1.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 10, comma 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

1.0.2

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [FISSORE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive

modificazioni, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili concessi in godimento in funzione della successiva alienazione soggetto passivo è il locatario, ovvero il cessionario nel contratto di vendita con riserva di proprietà, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"».

1.0.4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [LANIECE](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.107

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica ai fini dell'applicazione per il periodo d'imposta 2014 della deducibilità del 20 per cento dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

1.0.200

[DE.PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione di termini per adempimenti tributari)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015, dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati dall'evento meteorologico abbattuto si nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, nella regione Emilia Romagna. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la Regione Emilia Romagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sospensione di termini per adempimenti tributari».

1.0.201

[DE.PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili ricadenti nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dall'evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015)

1. Sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI relative all'anno 2015, quei contribuenti residenti nelle zone gravemente colpite e danneggiate dall'evento meteorologico che si è abbattuto su

alcune province della Regione Emilia Romagna il 5 e 6 febbraio 2015, i cui immobili abbiano riportato danni materiali gravi ed evidenti che ne abbiano alterato l'agibilità.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la Regione Emilia Romagna di concerto con gli enti locali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad una ricognizione degli immobili, dei terreni e dei fabbricati, ricadenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti.

3. A copertura dell'onere di cui al precedente comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati;

b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;

b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

2.1

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [D'ALI'](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere la lettera a);

b) Alla lettera b) sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti «quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

2.2

[DONNO](#), [BOTTICI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
la lettera a), è sostituita dalla seguente:*

«a) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

sopprimere la lettera d).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.4

[CERONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute dal gettito IMU a cura della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nei casi di incapienza, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 - Trasferimenti ad altri soggetti per Fondo di solidarietà comunale [nuova istituzione].

2. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute a valere sul Fondo di solidarietà comunale, o sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cura del Ministero dell'interno o della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, finalizzate al recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 - Recupero anticipazione TASI [nuova istituzione].

3. Gli impegni di spesa indicati nei precedenti commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».

2.0.6

[CERONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite da "Per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro».

2.0.18

[CERONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n.147 è sostituito dal seguente:

"I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-*bis* e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiedere la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017».

2.0.20

[CERONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES"».

2.0.32

[CERONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1/100

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

All'emendamento x1.1 sopprimere le lettere a) e c).

x1.1

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "entro dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici mesi";

b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C 1

La Commissione

Approvata

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1749 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.10 e 1.11 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste contengono una delega alle Regioni in ordine a profili inerenti alla disciplina di un'imposta dello Stato, al quale spetta la competenza esclusiva in materia;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa i criteri di quantificazione e la sussistenza delle disponibilità sul FISPE, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23, 1.38, 1.48, 1.49, 1.51, 1.54, 1.55, 1.64, 1.65, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.79, 1.81, 1.93, 1.94, 1.95, 1.106, 1.0.1, 2.0.4, 2.0.18, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.50, 1.52, 1.53, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63, 1.66, 1.67, 1.68, 1.70, 1.76 (limitatamente alla lettera b)), 1.77, 1.80, 1.96, 1.97, 1.105, 1.115, 1.117, 1.118, 2.1, 2.2, 2.0.6, 2.0.20, 2.0.32, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.206, 1.0.200, 1.0.201 e 1.207.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.1, 1.2, 1.98, 1.99, 1.100, 1.103, 1.75 (limitatamente alla lettera b)), 1.104, 1.205 e 1.200.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

La Commissione precisa che, in relazione agli emendamenti presentati la cui copertura finanziaria verte sui fondi speciali di parte corrente relativamente all'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, le disponibilità di tali fondi non superano l'ammontare di 21,5 milioni di euro. I pareri non ostativi su tale tipologia di emendamento devono, pertanto, intendersi condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al rispetto di tale limite massimo quanto al complesso delle proposte approvate.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, approvati dalla Commissione e trasmessi dall'Assemblea ribadisce, per quanto di propria competenza, il parere di nulla osta sulle proposte 1.1000, 1.45 (testo 2), 1.102 (testo 2), 1.107, 1.108 (testo 2) e 1.0.1000 e di semplice contrarietà sulle proposte 1.101 e 1.104.

A rettifica del parere precedentemente espresso sull'emendamento 1.26 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera a), le parole: "222,2 milioni di euro" con le seguenti: "221,8 milioni di euro" e le parole: "92,2 milioni di euro" con le altre: "92 milioni di euro" e alla lettera b), le parole: "2,4 milioni di euro" con le seguenti: "2 milioni di euro" e le parole: "1,2 milioni di euro" con le altre: "1 milione di euro".

Infine, il parere è di nulla osta sulla proposta x1.1/100.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1749:

sull'emendamento 1.57, la senatrice Saggese avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 1.202, il senatore Russo avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento x1.1/100, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Caleo, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Giarrusso, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Mauro Mario Walter, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Valentini, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Micheloni, Montevecchi e Pagano, per attività del Comitato per le Questioni degli Italiani all'Estero; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Migliavacca, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Palermo e Zeller, per partecipare a una riunione della Commissione paritetica; Cuomo, per partecipare ad una Conferenza internazionale; Di Biagio, per partecipare ad incontri internazionali.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Malan ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Roberto Calderoli, pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo - Sezione penale (*Doc. IV-ter*, n. 4-A).

Indagini conoscitive, annunzio

La Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare per le questioni regionali a svolgere un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alle procedure di attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale e, in tale contesto, al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10, 12, 16 e 20 febbraio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Carmine di Nuzzo, Serenella Lucà, Marco Montanaro, Giuseppe Spinelli e Gianfranco Tanzi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Mario Nobile, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al dottor Paolo Ceccherini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai dottori Maria Carmela Giarratano, Mariano Grillo, Renato Grimaldi, Francesco La Camera, all'ingegner Mauro Luciani e all'avvocato Maurizio Pernice, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Roberto Bennati, di Monterotondo (Roma), e numerosissimi altri cittadini chiedono un intervento legislativo per la tutela dei delfini dall'esibizione, prigionia, spettacolo e sfruttamento commerciale, per la dismissione dei delfinari e la creazione di un'area marina confinata protetta dove poter rilasciare in semi-libertà i delfini delle strutture dismesse (*Petizione n. 1407*);

il signor Amedeo Liscio, di Roma, chiede l'abolizione dell'indennità dei parlamentari e una revisione costituzionale in materia di indipendenza e di autonomia della magistratura (*Petizione n. 1408*);

il signor Alberto Siega, di Resia (Udine), chiede la modifica della vigente normativa in materia di minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e della tutela specifica dell'identità culturale e linguistica resiana (*Petizione n. 1409*);

il signor Giancarlo Maiani, di Firenze, chiede la gratuità di tutte le prestazioni sanitarie (*Petizione n. 1410*);

il signor Pasquale Ascione, di Napoli, chiede nuove norme in materia di requisiti per il pensionamento (*Petizione n. 1411*);

il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede la promozione della cultura del rispetto reciproco, della cortesia e della disponibilità nel rapporto tra le pubbliche istituzioni e i cittadini (*Petizione n. 1412*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

interventi urgenti in favore dei lavoratori autonomi in materia di contributi previdenziali e sussidi di disoccupazione (*Petizione n. 1413*);

provvedimenti per la valorizzazione del patrimonio urbanistico esistente (*Petizione n. 1414*);

interventi volti ad una limitazione delle licenze per attività commerciali (*Petizione n. 1415*);

misure atte a regolamentare il commercio ambulante abusivo (*Petizione n. 1416*);

misure volte a garantire il pieno esercizio della sovranità popolare sancita dalla Costituzione, con particolare riferimento al rispetto del voto dei cittadini (*Petizione n. 1417*);

l'adozione, nelle competenti sedi, di una politica globale per lo sfruttamento del petrolio e delle altre risorse della Terra che eviti il sorgere di conflitti internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Nigeria (*Petizione n. 1418*);

misure contro la disoccupazione (*Petizione n. 1419*);

interventi volte a impedire la circolazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili (*Petizione n. 1420*);

iniziative per la costruzione di un monumento commemorativo delle vittime di tutte le guerre (*Petizione n. 1421*);

iniziative per la costruzione di un monumento dedicato alla storia dell'umanità (*Petizione n. 1422*);

l'adozione di una politica dei lavori pubblici ispirata a criteri di utilità ed efficienza (*Petizione n. 1423*);

interventi finalizzati ad evitare il cumulo tra pensione e redditi da lavoro (*Petizione n. 1424*);

il signor Roland Griessmair, di Brunico (Bolzano), chiede un intervento legislativo per la regolamentazione delle unioni civili (*Petizione n. 1425*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bencini, Bertuzzi, Bignami, Bocchino, Borioli, Campanella, Cantini, Cardinali, Cirinnà, Collina, Cuomo, D'Adda, Dalla Zuanna, De Pietro, De Pin, Di Giorgi, Dirindin, Fabbri, Fasiolo, Finocchiaro, Fornaro, Gambaro, Ginetti, Guerra, Guerrieri Paleotti, Idem, Lanzillotta, Lo Giudice, Manassero, Mastrangeli, Mattesini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Moscardelli, Orellana, Orrù, Padua, Parente, Pegorer, Pezzopane, Gianluca Rossi, Russo, Ruta, Saggese, Scalia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Spilabotte, Valdinosi e Verducci hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00381 della senatrice Fedeli ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00381, della senatrice Fedeli ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [BERTOROTTA](#), [CIAMPOLILLO](#), [ENDRIZZI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 24 dicembre 2014, nell'ambito della tanto pubblicizzata riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro in indirizzo, Dario Franceschini, ha nominato i nuovi responsabili delle direzioni generali del suo dicastero. Tra i nomi maggiormente contestati risulta quello dell'ex responsabile della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, Federica Galloni, nominata responsabile della direzione generale per l'arte, l'architettura contemporanea e le periferie urbane. Il nome della Galloni è stato ufficializzato dopo che, sulla base di quanto rivelato da alcuni articoli di stampa ("La Repubblica" del 23 dicembre 2014 e "Art Tribune" del 3 gennaio 2015 sono alcune delle testate giornalistiche che si sono occupate della vicenda), tale ruolo era stato inizialmente assegnato a Francesco Prosperetti, per 15 anni dirigente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e organizzatore di numerose mostre, eventi ed iniziative culturali;

nella convinzione che la nomina di Federica Galloni fosse avvenuta nel non rispetto della procedure, Francesco Prosperetti, secondo quanto si evince da notizie di stampa (testata giornalistica *on line* "Art Tribune" del 3 gennaio 2015), avrebbe successivamente presentato un ricorso al TAR Lazio, in conseguenza del quale l'autorità amministrativa ha richiesto la consegna di tutta la documentazione inerente alla procedura delle nomine. L'avvocato di Prosperetti, Isabella Stoppani, secondo quanto si apprende dalla stampa ("Il Sole 24-Ore" del 27 gennaio 2015) ha annunciato che "qualora per il suo assistito non venga individuata un'alternativa soddisfacente da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si procederà con la sospensiva". Contemporaneamente alcune autorevoli personalità del mondo dell'arte e della cultura, fra i quali Achille Bonito Oliva, Domenico De Masi, Mario Botta hanno lanciato un appello al Ministro Franceschini, chiedendogli di riconsiderare positivamente la professionalità e le competenze di Prosperetti;

considerato che a giudizio degli interroganti:

la nomina di Federica Galloni alla direzione generale per l'arte, l'architettura contemporanea e le periferie urbane del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo desta molte perplessità, alla luce di alcune discutibili decisioni assunte dalla stessa nei periodi in cui ha ricoperto gli incarichi di soprintendente per i Beni archeologici di Roma e di responsabile della Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici del Lazio. Tra queste quelle che hanno autorizzato la costruzione di un ascensore al "Vittoriano" di piazza Venezia o sancito la rapidissima distruzione del velodromo dell'Eur per far posto alla "Città dell'Acqua e del Benessere". In quest'ultimo caso l'architetto Galloni avviava il 14 novembre 2007, in qualità di soprintendente, il procedimento amministrativo di tutela del velodromo, ma 5 giorni dopo, con determinazione n. 90 del 2007, la stessa Galloni veniva nominata componente della commissione giudicatrice che avrebbe assegnato l'appalto alla "Tech.Ing", unica società rimasta in gara, che si sarebbe occupata della costruzione del nuovo progetto nell'area ricavata dalla demolizione del velodromo, avvenuta nella notte tra il 23 e 24 luglio del 2008. Una condizione, quella della Galloni, di palese incompatibilità, che avrebbe portato alla invalidità del procedimento di assegnazione dell'appalto alla "Tech.Ing" da parte del TAR del Lazio con la sentenza del 9 marzo 2009;

tra le autorizzazioni discutibili concesse nel periodo in cui Federica Galloni ricopriva l'incarico di soprintendente a Roma vi sarebbero anche quelle riguardanti l'area di Tor Chiesaccia, un complesso monumentale vincolato alla inedificabilità dal piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio n. 15/3 e sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004. Con le concessioni n. 102 protocollo 12432 e n. 103 protocollo 12433, assegnate al gruppo "Caltagirone", è stata autorizzata la costruzione di edifici molto più alti rispetto a quanto consentito e si sono inoltre alterati i terreni nel raggio di 100 metri dal punto di collocazione della Torre, in deroga a quanto disposto dalla Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con decreto 18 novembre 2009, in cui si vieta la costruzione di edifici che "precludessero la percezione e il profilo

della Torre". Sulle vicende di Tor Chiesaccia la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato un'interrogazione a risposta scritta (4-00732), poi trasformata a risposta orale in Commissione (3-00927), che non ha ancora ricevuto alcun riscontro;

considerato inoltre che secondo quanto si apprende dalla stampa ("Il Sole 24-Ore" del 27 gennaio 2015) la Corte dei conti avrebbe inviato una lettera al Ministro in indirizzo, eccependo sull'opportunità di alcune delle nomine effettuate il 24 dicembre 2014, in quanto, a causa dei costi elevati, sarebbero incompatibili con le misure di *spending review*. Da quanto si apprende non ci sarebbe ancora stata alcuna risposta da parte del Ministero,

si chiede di sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo a ripensare la scelta del responsabile della Direzione generale per l'arte, l'architettura contemporanea e le periferie urbane, inizialmente assegnata al dottor Francesco Prosperetti e poi conferita alla dottoressa Federica Galloni; se non ritenga doveroso o quanto meno opportuno fare chiarezza sui criteri che hanno disciplinato l'intera procedura di nomina dei nuovi responsabili delle Direzioni generali, al fine di ricondurre all'interno del necessario canale di trasparenza e meritocrazia la nomina di incarichi dirigenziali così importanti.

(3-01708)

[MARTON](#), [CATALEO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

nell'ambito di alcuni articoli, pubblicati recentemente su testate giornalistiche anche *web*, viene esposta la difficile situazione attraversata da "Promuovitalia", società "pubblica" in liquidazione controllata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di cui l'ENIT (Agenzia nazionale italiana del turismo) detiene l'intero capitale sociale;

come già indicato dal Governo, in sede di risposta ad altre interrogazioni sulla società, lo stato in cui versa l'azienda è motivato da cause molteplici, derivanti in massima parte dalla *mala gestio* di cui si è reso responsabile il vecchio *management*, interamente rimosso dall'organo amministrativo della società nel corso dell'ultimo trimestre del 2013;

in particolare si indica nel primo trimestre 2012 il periodo in cui i conti dell'azienda sono peggiorati e i motivi principali di tale andamento negativo (forti scostamenti tra *budget* e consuntivi di periodo, mancato accantonamento del trattamento di fine rapporto, costo del lavoro elevato e non soggetto a nessun controllo, risultati di bilancio insufficienti a sostenere la struttura dei costi) sono tutti estranei al consiglio di amministrazione (CdA) in carica dal maggio 2012 al luglio 2014;

è stato ampiamente dimostrato come l'organo amministrativo della società abbia operato scrupolosamente per ripristinare la massima trasparenza e correttezza gestionale nelle attività aziendali, svolte sulla base di affidamenti di commesse da parte del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

in tale contesto, su impulso dell'azienda stessa, risultano agli interroganti avviate inchieste, anche penali, destinate a chiarire le numerose irregolarità rilevate, tra cui aumenti retributivi indebiti (per oltre un milione di euro), buste paga manomesse (per circa 350.000 euro), tentativi di sottrazione del TFR dalle casse aziendali (per circa 160.000 euro), procedure di assunzione illegittime (in particolare parenti di dirigenti ministeriali) e non autorizzate, abusi di funzionari pubblici in rapporti con ex *manager* della stessa Promuovitalia, omessa vigilanza sulla gestione da parte degli uffici ministeriali competenti, fatturazioni per prestazioni inesistenti, consulenze date ai funzionari pubblici incaricati di controllare i progetti affidati all'azienda, violazioni del sistema informatico aziendale (per le quali l'ex direttore generale della società risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma), nonché gravi irregolarità nelle rendicontazioni delle spese presentate alle amministrazioni pubbliche committenti, con un danno sinora accertato di circa 5 milioni di euro;

sempre sul piano giudiziario il giudice del lavoro di Roma ha stabilito già dall'agosto 2014 la piena legittimità e fondatezza del licenziamento in tronco del direttore generale dell'azienda, che era stato

deliberato dal consiglio di amministrazione nell'ottobre 2013 a seguito dei gravi fatti accertati; l'ex direttore si era opposto al licenziamento presentando un ricorso che è stato respinto dal magistrato con la motivazione della grave lesione intervenuta nel rapporto fiduciario, per effetto delle irregolarità commesse dal dirigente, rappresentate tra l'altro da "documenti artatamente alterati" e da "deliberata menzogna";

l'ex direttore, condannato anche a rifondere le spese legali sostenute dall'azienda (circostanza del tutto eccezionale in un giudizio lavoristico), si è visto inoltre respingere nelle settimane scorse il secondo ricorso presentato avverso il suo licenziamento in tronco, secondo il cosiddetto "rito Fornero", con piena conferma delle ragioni addotte in primo grado dalla società;

anche l'ex vicedirettore generale della società, licenziato a fine 2013 per giustificato motivo oggettivo e che aveva impugnato il provvedimento, ha visto respinto il proprio ricorso presentato innanzi al giudice del lavoro di Roma, sempre con condanna alle spese in favore di Promuovitalia;

per dare un'idea, a parere degli interroganti del clima da basso impero che imperversava nell'azienda, l'ex vicedirettore di Promuovitalia risultava titolare di una retribuzione lorda di circa 14.500 euro per 14 mensilità (peraltro frutto di aumenti irregolarmente concessi), mentre l'ex direttore addirittura godeva di una retribuzione annua pari ad un costo aziendale di oltre 360.000 euro, anch'essa frutto di incrementi illeciti;

l'ex vicedirettore contestava la decisione del CdA di intervenire per ridurre il costo della dirigenza con la motivazione, censurata severamente dal giudice del lavoro, che l'elevatissimo stipendio del dirigente venisse speso con fondi pubblici, attraverso le rendicontazioni (dimostrate irregolari) presentate ai Ministeri committenti;

nel mese di gennaio 2015 il giudice del lavoro ha respinto anche un ricorso presentato da un ex collaboratore a progetto (con retribuzione di circa 6000 euro mensili, concessagli illegittimamente dal direttore generale *pro tempore* della società), che risultava irregolarmente utilizzato da un funzionario ministeriale, in danno dell'azienda, e che era stato beneficiario dallo stesso funzionario nel maggio 2014 di un contratto di consulenza di ben 150.000 euro, al termine di una procedura su cui sussistono forti dubbi in ordine ai poteri di sottoscrizione ed ai tempi e modalità di attivazione;

l'assegnazione di tale contratto di consulenza è stata resa possibile da una discutibile decisione assunta dallo stesso funzionario, che non avrebbe più affidato all'azienda una commessa del valore di circa 600.000 euro, disattendendo un impegno formalmente assunto con la stessa (attraverso una nota ministeriale dell'ottobre 2013) e così cagionando gravi danni economici ed occupazionali alla società medesima;

inoltre, già nel luglio 2014, l'assemblea dei soci di Promuovitalia ha deciso l'avvio di azione di responsabilità *ex art. 2393* del codice civile, a carico dello stesso ex direttore e nei confronti dei presidenti dell'azienda in carica tra il 2008 ed il 2011;

allo stesso tempo sarebbe stata richiesta ad alcuni dipendenti ed ex dipendenti (dirigenti e quadri) la restituzione alla società delle somme di cui hanno beneficiato senza averne titolo, ovvero derivanti da danni prodotti all'azienda a causa di atti gestionali indebiti, e tale procedura è stata anche intrapresa nei confronti dei funzionari pubblici responsabili di abusi o irregolarità nei confronti di Promuovitalia;

cautelativamente è stata disposta la sospensione dell'erogazione delle spettanze di fine rapporto, relativamente agli stessi ex *manager*;

l'azienda è attualmente coinvolta anche in gravi vicende, originatesi negli anni 2009-2011 per responsabilità interamente in capo alla vecchia dirigenza, che hanno comportato l'intervento dell'UVER (Unità di verifica degli investimenti pubblici) e l'insorgenza di numerosi contenziosi, soprattutto riguardanti la contrattualizzazione e l'impiego non corretti dei collaboratori a progetto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a causa dei *manager* poi licenziati;

in particolare l'UVER avrebbe refertato l'irregolarità delle assunzioni e delle contrattualizzazioni del personale (tra il 2009 ed il 2011) non effettuate secondo le norme di legge, e questa situazione potrebbe impedire il passaggio delle risorse umane di Promuovitalia ad altri enti o società e soggetti pubblici, pur previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, denominato "Art bonus", convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;

inoltre, cosa ben più grave a giudizio degli interroganti, i controlli effettuati, anche recentemente, sulle rendicontazioni delle spese sostenute da Promuovitalia (tutte certificate e sottoscritte dal direttore generale dell'epoca, poi licenziato) avrebbero evidenziato difformità ed attribuzioni non corrette, tali da creare un "buco" nei conti della società di circa 5 milioni di euro, da restituire alle amministrazioni committenti, ed ingenerando anche il sospetto che l'azienda si sia retta tra il 2009 ed il 2012 grazie alle rendicontazioni falsate;

dall'aprile 2014, su iniziativa dell'organo amministrativo *pro tempore*, risulta agli interroganti presentata alla procura regionale della Corte dei conti un'ampia informativa sulla situazione aziendale e sugli abusi emersi;

considerato che, a parere degli interroganti:

in un quadro come quello rappresentato, di particolare gravità sotto il profilo penale, erariale ed amministrativo, suscita perplessità il fatto che gli articoli recentemente pubblicati, di solito ben informati sull'andamento aziendale ed addirittura in grado di pubblicare documenti provenienti dalla stessa società, riportino notizie e dati diversi da quelli accertati e indicati, pur largamente noti anche attraverso le risposte date dal Governo ad interrogazioni presentate sull'argomento (si vedano le notizie sul sito "wired" del 6 dicembre 2014 e del 4 febbraio 2015);

ad accentuare tali perplessità, negli stessi articoli risultano omesse altre informazioni utili per rendere completa e veritiera la ricostruzione dei fatti, tali che i servizi giornalistici (in cui spicca principalmente un unico autore) assumono connotati di parte, intendendo evidentemente indirizzare l'opinione pubblica a condividere le proprie tesi "giustificatorie" del vecchio *management* di Promuovitalia, licenziato invece per le gravi irregolarità gestionali accertate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere idonee iniziative di propria competenza per ristabilire la verità dei fatti riguardo alle vicende della società Promuovitalia ed alle responsabilità del precedente *management*;

se si ritenga che notizie non corrette, parziali o false possano creare pregiudizio nell'andamento della società, in particolare per quanto riguarda gli sbocchi futuri dei dipendenti;

se ritenga che una rappresentazione artata della realtà dei fatti possa indurre le amministrazioni pubbliche committenti a bloccare i pagamenti e sottrarre all'azienda attività in corso, come già tentato nei mesi passati e come denunciato dall'azienda, per cui sono in corso accertamenti della magistratura;

se ritenga che gli articoli citati servano a tentare di restituire la "verginità" ai *manager* licenziati e/o a realizzare una cortina fumogena che faccia perdere di vista le gravi responsabilità dell'*ex* direttore di Promuovitalia e dei suoi sodali;

se ritenga che il perdurante clima, che si è determinato attraverso compiacenti articoli di stampa, possa lasciare presagire un disinteresse dell'amministrazione pubblica a fare completa chiarezza ed a perseguire i responsabili della grave situazione prodottasi in Promuovitalia, interamente addebitabile alla vecchia dirigenza;

se ravvisi delle analogie tra le spregiudicate modalità emerse nelle vicende rappresentate in premessa e la rete di complicità accertata dalle indagini riguardanti l'inchiesta "Mafia capitale", che proprio nei mesi scorsi hanno rivelato l'esistenza di stabili rapporti tra alcuni giornalisti e il gruppo degli inquisiti, mirato ad orientare i comportamenti dell'amministrazione e della politica;

se risulti che, in atti attualmente sottoposti alla valutazione dei magistrati penali, si faccia riferimento ad un "gruppo" costituito all'interno della società (di cui facevano parte alcuni dirigenti e funzionari della società e che si avvaleva del supporto dato da soggetti esterni, tra cui funzionari pubblici), operante per finalità illecite e/o estranee agli interessi aziendali;

se risulti che, recentemente, la Procura della Repubblica di Roma abbia deciso l'unificazione e l'allargamento delle inchieste in atto, riferite sia a Promuovitalia che all'ENIT, con riferimento ad eventuali reati associativi ed in particolare ai comportamenti di funzionari pubblici che avrebbero esercitato illegittimamente il proprio ruolo, intervenendo per "pilotare" talune scelte dell'agenzia del

turismo e della società da essa controllata, nonché redigendo atti indulgenti verso la dirigenza aziendale al fine di sminuirne o nascondere le responsabilità (poi accertate dalla magistratura) e per ostacolare l'azione di pulizia avviata dal consiglio di amministrazione di Promuovitalia;
se corrisponda al vero che il Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo fosse stato informato per tempo delle situazioni in corso, anche da parte della Corte dei conti, ma che non abbia ritenuto di far effettuare alcun controllo circa gli abusi di funzionari pubblici e dei dirigenti di Promuovitalia.

(3-01709)

[BLUNDO](#), [FATTORI](#), [BOTTICI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [DONNO](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la signora H.G.S., di origini iraniane, nei primi anni del 2000 giunge nel nostro Paese, ottenendo asilo politico, dopo avere vissuto un'infanzia e un'adolescenza molto difficili. Sposa di un afgano alla tenerissima età di 12 anni è riuscita, dopo varie vicissitudini e violenze, a scappare dall'Iran con la sua primogenita e ad arrivare a bordo di un gommone in Italia. Durante il soggiorno nel nostro Paese ha avuto da un connazionale un figlio che, ancora minore e al pari della primogenita, le verrà poi sottratto con provvedimento del tribunale per i minorenni di Roma, su segnalazione dei servizi sociali del Comune di Olevano Romano (Roma). Il tribunale provvederà, con apposito decreto, al collocamento di entrambi i minori nella casa famiglia "Il Girasole", disponendo una valutazione psichiatrica non solo della signora H., ma anche dei bambini e del secondo marito;

in data 3 gennaio 2014 la signora H. sporge denuncia per violenze e maltrattamenti nei confronti del padre della sua terza figlia. Contestualmente il comune di Olevano Romano chiede alla casa famiglia "Da Alice" di accogliere la signora H. e la terza figlia di 8 mesi nella struttura, al fine di garantire ad entrambe la dovuta protezione;

in data 25 marzo 2014 la piccola, ormai di 10 mesi, sarebbe stata affidata al padre dal Tribunale per i minorenni di Roma, mentre la signora H., su richiesta del servizio sociale, sarebbe rimasta presso la casa famiglia "Da Alice" per seguire un progetto individuale di recupero. Dopo aver ottenuto dagli operatori di quest'ultima, la certificazione del progressivo recupero delle sue capacità genitoriali, la signora H., tramite il suo avvocato, ha presentato ricorso presso la Corte d'appello di Roma contro tale sentenza, ma in data 17 giugno 2014 la stessa Corte d'appello respingeva l'istanza della signora H., evidenziando il fatto che non era in discussione "l'affetto della reclamante per i figli, ma la congruità dei suoi comportamenti e la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dei figli" e sottolineando la necessità per la signora H. di "affidarsi al sostegno di quanti, operanti ed esperti, sono pronti ad offrirle il supporto di cui ha bisogno per elaborare il proprio vissuto e sintonizzarsi sui bisogni evolutivi dei bambini e rapportarsi adeguatamente a loro";

in data 24 ottobre 2014 la signora H. veniva dimessa dalla casa famiglia "Da Alice". Nella lettera di dimissioni, avente decorrenza dal 30 novembre 2014, il comune di Olevano Romano sottolineava "i risultati positivi raggiunti nel suo percorso di autonomia e la piena adesione al progetto generale della stessa casa famiglia oltre a quello individuale e familiare". Nei mesi precedenti le sue dimissioni, la signora H. è stata continuamente monitorata nei suoi progressi dal personale di "Da Alice", ma non dal servizio sociale del Comune di Olevano Romano e della Asl Roma G che, dopo l'uscita della figlia di 10 mesi dalla casa famiglia, non ha più verificato il livello di "partecipazione" della signora H. al suo progetto di recupero individuale. A queste "accuse" i servizi sociali del Comune di Olevano hanno replicato lo scorso 13 gennaio 2015, affermando di non aver mai ricevuto alcuna relazione dalla casa famiglia e dal centro di salute mentale della Asl Roma G di Tivoli. Tuttavia, durante questi mesi, la signora H. ha affittato un appartamento, iniziato un tirocinio formativo-lavorativo e addirittura autonomamente intrapreso un percorso di "mediazione familiare" con l'ex compagno, da lei denunciato per violenze e molestie il 3 gennaio 2014;

nonostante tali indiscutibili progressi, il tribunale per i minorenni di Roma in data 9 dicembre 2014 ha emesso un nuovo decreto, col quale disponeva la decadenza della potestà genitoriale della signora H.

sul secondo figlio e la terza figlia e una potestà genitoriale limitata sulla figlia maggiore. Di contro, la Procura di Tivoli ha chiesto il rinvio a giudizio per il padre della sua terza figlia, al quale era stata affidata la bambina, nonostante fosse stato accusato dalla H. di violenza e molestie. Un'istanza trasmessa immediatamente al tribunale per i minorenni di Roma che ha respinto la richiesta di sospensione della potestà genitoriale dell'ex compagno avanzata dal pubblico ministero;

a quanto risulta agli interroganti negli ultimi mesi si sono verificati numerosi attriti e tensioni tra la casa famiglia "Da Alice" e i servizi sociali del Comune di Olevano Romano per il fatto che, sulla base delle informazioni in possesso degli interroganti, questi ultimi non hanno monitorato i progressi della signora H. durante il programma individuale di recupero della potestà genitoriale, privando quest'ultima del diritto a svolgere il proprio ruolo di mamma, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare un'ispezione presso il tribunale per i minorenni di Roma anche in relazione alle vicende di cui in premessa.

(3-01710)

[BENCINI](#), [ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la multinazionale svedese "Ericsson" opera in Italia dal 1918 con circa 5.000 dipendenti (secondo i dati di fine anno 2013), e fornisce tecnologie e servizi ai principali operatori di telecomunicazioni e ad aziende pubbliche e private. Conta nel nostro Paese su 3 centri di Ricerca e Sviluppo, e collabora con i centri di ricerca di clienti e *partner*, con le istituzioni e le università;

la società americana "Jabil Circuit" è una società di componentistica elettronica che fornisce servizi di progettazione, produzione e servizi *post* vendita a società elettroniche e tecnologiche di tutto il mondo;

la Opto Supply Italy è una divisione del gruppo Ericsson in Italia che, a livello mondiale, detiene la responsabilità di Master Factory, Delivery Center e Master Repair Center per i prodotti ottici del gruppo e fornisce inoltre attività di supporto ai servizi verso il cliente;

le attività di Opto Supply, localizzate nei siti di Genova e Marcianise (Caserta), riguardano l'intera *supply chain* dei prodotti ottici di Ericsson;

in particolare, il sito di Marcianise si configura come unità "multifunzionale" orientata verso l'industrializzazione e ingegnerizzazione dei prodotti, la fornitura di apparati complessi ad alta tecnologia, e di servizi di logistica e distribuzione nonché verso attività *post* vendita e supporto nella fornitura di servizi al cliente;

da fonti ufficiali si apprende come siano giunte ai dettagli finali le trattative tra Ericsson e Jabil per la vendita in *outsourcing* delle attività Opto Supply del sito di Marcianise;

ad oggi, nel sito di Ericsson a Marcianise lavorano oltre 400 dipendenti;

la multinazionale Jabil si è impegnata a mantenere la propria attività produttiva in Italia, affermando come lo sviluppo di settori contigui all'Electronic Manufacturing Services rappresenti la strategia idonea a preservare la sostenibilità del sito produttivo di Marcianise nonché, al contempo, una nuova opportunità di mercato;

in particolare, il suddetto progetto di *outsourcing*, stando al fine dichiarato, dovrebbe consentire a Jabil di ampliare la gamma di prodotti e servizi che attualmente è in grado di offrire, aumentando inoltre la competitività dei prodotti e le competenze, grazie all'abbinamento del *know how* e dei punti di forza di entrambe le aziende;

la procedura formale è avvenuta nel gennaio 2015 ed il completamento delle trattative, con l'approvazione da parte delle autorità competenti del progetto finale, dovrebbe avvenire nell'arco di 2 mesi;

considerato che:

il territorio casertano, come noto, rappresenta oramai un sito produttivo ampiamente provato dalla disoccupazione e dal processo di desertificazione industriale che stenta ad arrestarsi;

lo stabilimento della Jabil, sito anch'esso in Marcianise, occupa oltre 500 lavoratori di cui, ad oggi, circa 160 sono coinvolti in piani di esubero; in particolare, al fine di gestire tale situazione nel

dicembre 2014 la Jabil ha raggiunto un'intesa con il Ministero dello sviluppo economico; la società Jabil Circuit Italia, infatti, prima di raggiungere l'accordo suddetto, confermava le linee guida del piano industriale presentato, ove veniva ribadita la volontà di rimanere in Italia come insediamento produttivo e confermava l'impegno sull'azione commerciale per acquisire nuovi clienti e sugli investimenti necessari all'introduzione delle nuove attività, ma sottolineava, comunque, l'imprescindibile necessità di un recupero di competitività ed, al contempo, la riduzione del perimetro occupazionale di oltre 400 unità; l'accordo in questione, tra le altre cose, ha scongiurato 382 licenziamenti ed ha previsto, a partire da gennaio, l'avvio di un anno di cassa integrazione straordinaria a rotazione e la modifica del piano industriale con il rientro di attività dall'estero; l'intesa è stata frutto della straordinaria mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori i quali si sono mobilitati in difesa del loro stabilimento produttivo; considerato, infine, che a parere degli interroganti: la cessione di ramo d'azienda, rappresentato dallo stabilimento Ericsson di Marcianise, costituisce una potenziale minaccia per i lavoratori del sito campano, i quali si sono mobilitati mettendo in atto iniziative di protesta ed un'assemblea permanente in fabbrica; le grandi perplessità riguardanti i livelli occupazionali impediscono di interpretare come un segnale positivo la strategia di allargamento e la disponibilità di investimento della Jabil; sarebbe auspicabile che la Jabil fornisca idonee e serie garanzie affinché venga mantenuta la propria attività produttiva in Italia, con riferimento alla provincia casertana, con conseguente conservazione dei livelli occupazionali, si chiede di sapere: quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità e la concretezza dei piani industriali utili al trasferimento d'azienda in questione; se intendano, a tal fine, verificare la disponibilità di entrambe le collettività coinvolte nell'operazione societaria, affinché non vengano compromessi ulteriormente, in un territorio già ampiamente colpito dal fenomeno di desertificazione industriale, i livelli occupazionali.

(3-01711)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [ZIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", al comma 11, dell'articolo 7, stabilisce: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

il successivo decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, disciplina le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro *pro tempore* Balduzzi e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di Sanità;

considerato che:

per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige i presidenti di ben 14 federazioni sportive hanno posto all'attenzione degli interroganti le forti preoccupazioni del volontariato impegnato nell'ambito del movimento sportivo dilettantistico di base per le conseguenze e i possibili effetti derivanti dall'applicazione del citato "decreto Balduzzi", a far data dal gennaio 2016. Le stesse preoccupazioni

sono state manifestate al presidente nazionale del CONI, che ha riferito che sarà lieto di collaborare per ogni utile approfondimento su tali problematiche, soprattutto al fine di evitare il prodursi di oneri eccessivamente gravosi a danno del sistema sportivo dilettantistico;

con riferimento all'applicazione del citato decreto, si deve innanzitutto tenere conto che, come è noto, i dirigenti dedicano il loro tempo alla vita delle associazioni grazie alla loro passione per lo *sport* e al puro spirito di volontariato, spesso sottraendo tempo alla propria famiglia e al proprio lavoro. Pertanto è facile immaginare come l'assunzione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità derivanti dall'applicazione della suddetta normativa allarmino non poco gli stessi, che si vedrebbero costretti ad assumere un incarico che esula dalle loro capacità e dalla loro preparazione, sproporzionato rispetto al loro ruolo e che rischia di esporli a gravi responsabilità;

in virtù di ciò, da più parti è stata manifestata in maniera chiara la volontà di non proseguire nell'attività di volontariato qualora non dovesse essere rivista la normativa in esame. Tenuto conto che tale attività rappresenta l'elemento vitale per la promozione dello *sport* su tutto il territorio nazionale, è facile immaginare quali conseguenze negative si produrrebbero sull'attività sportiva dalle preannunciate defezioni;

in particolare allarma la previsione dell'obbligo alla presenza ininterrotta durante le attività di preparazione e di allenamento di un operatore formato *ad hoc* per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). È purtroppo facile paventare l'impossibilità che una tale presenza sia sempre garantita. È facile invece prevedere che, per ragioni di varia natura, sia probabile, possibile se non addirittura certo che le associazioni non dispongano sempre durante gli allenamenti del personale abilitato all'utilizzo del DAE, considerato che quasi tutte le società sportive utilizzano nello stesso momento (l'attività sportiva può svolgersi solo nel tempo libero dal lavoro e dallo studio) più campi per poter allenare le loro squadre e che quindi, sia in termini di spesa (ogni defibrillatore costa più di 1.000 euro) che soprattutto di impegno di risorse umane, diventa indispensabile la riduzione dell'attività, con prevedibili conseguenze negative per quanto riguarda la promozione dello *sport* in particolare tra i giovani;

è unanimemente riconosciuto, specie per le zone periferiche o di montagna nelle quali l'attività sportiva è spesso l'unica attrattiva per i bambini ed i giovani, il valore dello *sport* sia in termini sociali che per quanto riguarda il benessere psicofisico;

tenuto conto che:

nelle gare dei campionati agonistici sono sempre presenti un arbitro ufficiale e 2 allenatori, figure tecniche queste alle quali deve essere imposto l'obbligo della formazione all'utilizzo del DAE. Nei corsi per allenatori è già prevista l'obbligatorietà del corso di primo soccorso BLS D, e ciò deve avvenire anche per tutti gli arbitri ufficiali;

l'Italia è la realtà più avanzata al mondo per quanto riguarda la prevenzione sanitaria nello *sport*, considerato che è obbligatoria per poter svolgere attività sportiva agonistica, anche a livello dilettantistico, una visita medica annuale, con elettrocardiogramma sotto sforzo, per tutti gli sportivi, si chiede di sapere:

se il Governo, alla luce di quanto sinteticamente esposto, non ritenga opportuno escludere dall'ambito di applicazione della norma le associazioni dilettantistiche, le cui ripercussioni sull'attività sportiva di base e il carico di responsabilità per i volontari che reggono le sorti delle associazioni stesse sarebbero negative e persino distruttive;

in subordine, se non ritenga di dover limitare l'obbligatorietà della presenza dell'operatore abilitato all'utilizzo del DAE esclusivamente per le competizioni ufficiali agonistiche autorizzate dalle FSN (federazioni sportive nazionali), DSA (discipline sportive associate) e dagli EPS (enti di promozione sportiva), non significando questo da parte degli interroganti né da parte delle associazioni un disimpegno rispetto alla doverosa sensibilizzazione, preparazione e formazione alla prevenzione sanitaria, che è un atto dovuto, ma per non far gravare solo sul volontariato sportivo dilettantistico ulteriori responsabilità che contribuirebbero a favorirne l'allontanamento, con le negative conseguenze sui movimenti sportivi che si possono immaginare.

(4-03529)

[DIVINA](#) - *Al Ministro della difesa* - Si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto riportato il 14 febbraio 2015 dal quotidiano "Il Tempo" in merito al passaggio tra le fila dei combattenti dell'IS di 7 ufficiali libici che sarebbero stati addestrati presso strutture militari italiane;

quali siano i criteri di selezione, anche dal punto di vista dell'affidabilità, del personale libico che viene addestrato dalle forze armate italiane;

quale sia il numero di ufficiali e sottufficiali sinora addestrati, quanti siano quelli eventualmente ancora in addestramento, la tipologia dello stesso e presso quali strutture si svolga;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce degli avvenimenti in corso in Libia nell'ultimo periodo, sospendere questo addestramento;

quanti militari o comunque ex combattenti libici siano stati o siano tuttora ricoverati presso strutture ospedaliere militari del nostro Paese;

a quale titolo siano stati effettuati questi ricoveri;

a chi siano state imputate le spese di ricovero, degenza e cura;

se anche sul personale libico siano state effettuate opportune verifiche di affidabilità e sicurezza.

(4-03530)

[ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#) - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

l'attività ispettivo-conoscitiva condotta da parte del Parlamento nei confronti del Governo costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un elemento strutturale ed imprescindibile della funzione di controllo, assegnata istituzionalmente al potere legislativo;

l'istituzione parlamentare può dirsi realmente efficiente e capace di esercitare compiutamente il proprio ruolo quando ha la possibilità concreta di accedere, liberamente ed in tempo reale, al maggior numero possibile di informazioni;

se si escludono i principi sanciti nella Costituzione, nel nostro ordinamento manca una precisa definizione normativa dell'azione di controllo parlamentare e l'effettiva determinazione di tale fondamentale attività è affidata, oltre che alla prassi quotidiana, alla sola fonte regolamentare interna al Parlamento;

nel rispetto della centralità del Parlamento i riformatori dei regolamenti parlamentari del 1971 intesero rafforzare notevolmente l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo;

tra gli strumenti ispettivi le interrogazioni a risposta scritta rappresentano da un lato lo strumento più utilizzato dai parlamentari e dall'altro quello maggiormente eluso dal Governo;

alle interrogazioni a risposta scritta il Governo risponde con tempi non consoni a dare seguito ai quesiti parlamentari;

se gli atti di sindacato ispettivo rappresentano un fondamentale strumento a tutela del ruolo del parlamento è ovvio che questa attività diventa di primaria importanza per le forze di opposizione nell'esercizio del ruolo di controllo sull'attività del Governo,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che vi sia una logica definita nella programmazione dei tempi delle risposte agli atti di sindacato ispettivo che richiedono la risposta scritta;

se voglia fornire l'elaborazione dei dati inerenti al numero delle risposte evase dal Governo alle interrogazioni a risposta scritta formulate dall'inizio della legislatura anche attraverso un comparazione tra quelle presentate dalle forze politiche che sostengono la maggioranza e quelle di opposizione;

se non ritenga opportuno sollecitare i colleghi ministri al fine di rispondere in tempi rapidi alle interrogazioni già presentate e stabilire una tempistica certa in merito agli atti di sindacato ispettivo.

(4-03531)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01710, della senatrice Blundo ed altri, sulle vicende relative all'affidamento di minori di una donna di origini iraniane;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01708, della senatrice Blundo ed altri, sulle nomine dei nuovi responsabili di Direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1.5.2.4. Seduta n. 408 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

408a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 411 del 17 marzo 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 17,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,33*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che nella seduta del *question time* di domani, alle ore 16, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Giannini, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: reclutamento, formazione e carriera del personale docente della scuola; questioni concernenti l'accesso all'università e reclutamento del personale docente universitario.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1209) PUGLISI ed altri - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie (ore 17,34)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1209.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolto l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

PUGLISI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, desidero davvero ringraziare la relatrice Filippin e i membri della Commissione giustizia, i Capigruppo e l'Aula tutta per aver contribuito a migliorare il testo del provvedimento che stiamo per votare.

Questo disegno di legge parla del diritto dei bambini e delle bambine in affido familiare alla continuità degli affetti. Questo non è un provvedimento per trasformare l'affido in adozione - come qualcuno ha detto - ma un punto di civiltà per tutelare le relazioni significative, maturate in un prolungato periodo di affidamento da un minore con la famiglia affidataria.

Voglio ricordare che i minori fuori famiglia, al 31 dicembre 2012, erano 28.449, di cui ben 14.255 in comunità residenziali e 14.194 in affido familiare. Di questi, 6.750 sono affidati a parenti e 7.444 a terzi, persone singole o famiglie, appunto, che hanno dato la loro grande disponibilità con immensa generosità. Voglio anche ricordare un altro dato. Il 31,7 per cento degli affidi dura più di quattro anni e il 25 per cento di questi da due a quattro anni.

Quindi, signor Presidente, è proprio per questa ragione che è così importante ed è un tale passo avanti questo disegno di legge, che riconosce il diritto alla continuità degli affetti. I due istituti, affido e adozione, restano distinti per requisiti e motivazioni.

I requisiti per l'affido e l'adozione sono diversi, e così sono le aspettative teoriche riguardanti i due istituti. In pratica, però, più della metà degli affidi sono altra cosa rispetto a ciò che la teoria vorrebbe, perché così è la vita. A volte i problemi delle famiglie di origine dei bambini non si risolvono. A volte si aggravano, si complicano e un bambino, dopo molto tempo che è stato in affido, diventa adottabile.

Anche la motivazione che spinge a richiedere l'affido o l'adozione è spesso molto diversa. Quando si chiede l'accesso all'istituto dell'adozione la motivazione è molto semplice: il desiderio di un figlio o aggiungere alla propria famiglia un altro rispetto a quelli già esistenti. Invece, la motivazione dell'affidamento è quella di aiutare qualcuno perché si è ricchi di affetto, di gioia e di condizioni di vita solide che si decide di condividere con un bambino in un momento di grande difficoltà. Altra motivazione è quella di chi decide di prendersi cura del prossimo, e non solo a parole ma con i fatti. È un atto di grande generosità e responsabilità.

Chi dovesse pensare di aggirare le norme sull'adozione utilizzando la via dell'affido compirebbe

davvero un atto avente un'altissima probabilità di arrecare del male, innanzitutto a sé stesso e poi anche al bambino, e soprattutto avrebbe una scarsa probabilità di aggirare servizi sociali e tribunali.

Quindi, quella paura, che oggi aleggiava in Aula, dell'utilizzo dell'affido in modo strumentale da parte di singoli per poi accedere all'adozione la ritengo quanto di più improbabile possibile. Tra l'altro, già oggi i tribunali, a volte, nell'adozione di casi particolari attraverso l'articolo 44, lettera d), possono dare in adozione ad un singolo i bambini.

Ma, soprattutto, voglio ricordare a quest'Assemblea che stiamo per approvare un atto normativo atteso davvero da molto tempo. Quel testo, uscito dalla Commissione giustizia e che oggi è stato ulteriormente migliorato dal contributo dell'Aula, davvero è atteso e ha ricevuto il plauso di tutte le associazioni del tavolo per l'affido e l'adozione.

Molti bambini stanno aspettando questa legge per vedere rispettata l'integrità dei propri affetti e della propria storia. È proprio a loro, in conclusione, che voglio dedicare questo voto, che il Partito Democratico compirà con convinzione: a Thomas, ad Aurora, a Elvira, a Giorgia, a Cassandra e a tanti altri bambini che sono stati allontanati dalle persone che li avevano cresciuti per mancanza di una legge. A Carla Forcolin e a tutte quelle mamme affidatarie che non hanno potuto proteggere i bambini loro affidati e a quei magistrati e avvocati che sanno bene lavorare per il superiore interesse dei bambini, è a loro che vogliamo dedicare questa legge.

Voteremo favorevolmente perché ci sono dolori, signor Presidente, che nella vita non si possono evitare, come il dolore di un distacco o di un abbandono. Poi, però, ci sono distacchi dolorosi che possono essere causati da una cattiva legge o da una legge ambigua, una legge che oggi stiamo correggendo con le norme in esame. È bene, quindi, che una buona legge li possa definitivamente evitare. È questo che ci accingiamo a fare, garantendo a tutti i bambini in affido familiare il diritto alla continuità dei propri affetti. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e del senatore Berger).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, secondo quanto a noi comunicato dal Gruppo, si riteneva che le dichiarazioni di voto avessero inizio alle ore 17,30. Non credo che in dieci minuti possano essere state esaurite tutte le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Senatore Palma, restavano solo due Gruppi, mentre tutti gli altri hanno dichiarato il voto questa mattina.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ho capito.

Signor Presidente, lei vede bene che il Gruppo di Forza Italia non è presente in Aula, pur avendo collaborato fattivamente in Commissione all'elaborazione del testo che viene oggi alla votazione finale e che in mattinata ha trovato un accoglimento sostanzialmente unanime.

Mi rendo conto della irritualità della richiesta, ma le sarei grato se potesse sospendere i lavori, sia pure per un breve tempo, per consentire al Gruppo di Forza Italia di svolgere il suo intervento con il senatore Caliendo e poi di partecipare al voto. *(Il senatore Caliendo entra in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Palma, è entrato in questo momento il senatore Caliendo e sono disponibile a dargli la parola, una volta che egli abbia recuperato il valore ossimetrico.

Comunque, avremmo dovuto attendere il decorso dei venti minuti dal preavviso e quindi, con l'eventuale richiesta di votazione elettronica del senatore Gaetti, che solitamente non manca, fino alle ore 17,53 non avremmo potuto votare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, innanzitutto chiedo scusa, perché alla fine della seduta antimeridiana avevo capito che mancavano quattro dichiarazioni di voto prima dell'ultimo intervento e che sarei stato il terzo.

Forza Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame, che ha avuto una genesi in

Commissione che ci ha visti già d'accordo su molti punti. Si tratta di un provvedimento che integra la legge sull'adozione, in quanto afferma due principi fondamentali.

Il primo principio è il seguente. Parliamo non dell'affidamento preadottivo, ma di una situazione di crisi che vive la famiglia di origine, la quale viene supportata attraverso un affidamento che, in base alla legge, può avere una durata di 24 mesi, ma può essere prorogato per interessi del minore.

Il provvedimento al primo comma pone un problema. Nell'ipotesi in cui vi è un prolungato periodo dell'affidamento, che quasi sempre va al di là dei 24 mesi, che cosa avviene? Nell'ipotesi in cui la famiglia affidataria abbia i requisiti di cui all'articolo 6 della legge sull'adozione, può partecipare all'adozione? La legge dice di sì: è tutto qui il primo comma.

In base al secondo comma, grazie alla relatrice che ha accolto un'idea emersa da vari emendamenti, non c'è bisogno di parlare di prolungato periodo di affidamento. Nel secondo comma si fa riferimento a qualsiasi periodo di affidamento. Se in quel periodo si sono stabiliti rapporti affettivi, educativi fra la famiglia affidataria e il minore, è giusto che del vissuto del minore il giudice tenga conto, sulla base delle relazioni dei servizi sociali documentate. E questo non perché non vi è fiducia nei servizi sociali: noi abbiamo piena fiducia, ma non vi è dubbio che vi sono state negli anni alcune lacune, alcune valutazioni soggettive. Così come alcuni affidamenti prolungati sono dipesi dal giudice che, anziché valutare in concreto, ha trovato più facile, in taluni casi, prorogare il termine dei 24 mesi.

Si tratta di un provvedimento che tende a realizzare cosa? C'è un interesse del minore a mantenere quei rapporti che si sono stabilizzati o si sono realizzati nel periodo di affidamento? In questo caso il giudice, attraverso provvedimenti specifici, anche convocando la famiglia affidataria, chiede di dare un contenuto concreto a questo tipo di affetti. Badate: specie se il minore ha già 10-12 anni, se quegli affetti e quei rapporti si sono stabilizzati e realizzati, nei fatti noi già assistiamo, tra le coppie intelligenti che adottano o hanno il successivo affidamento, alla realizzazione di un rapporto con la vecchia famiglia affidataria. E il giudice dovrà fare questo. È questa la logica.

L'articolo 25 della legge sull'adozione, quando parla dell'affidamento preadottivo, dice che, dopo un anno dall'affidamento preadottivo, il giudice può disporre l'adozione e tenere conto di una serie di comportamenti. Che cosa fa il nuovo comma che viene aggiunto all'articolo 25? Nell'ipotesi in cui vi è stato un prolungato periodo di affidamento, le regole del primo comma dell'articolo 25 vanno realizzate anche per questo aspetto.

L'idea di valorizzare non è nostra, badate: con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è valorizzata molto la famiglia degli affetti, la famiglia dei rapporti umani che si possono instaurare all'interno della famiglia di fatto, all'interno dei periodi di affidamento. Sono rapporti che vanno valorizzati, perché tutti utili alla crescita del minore.

Rispetto a tutto ciò devo concludere dicendo che Forza Italia vota convintamente a favore e avverte la necessità di ringraziare la relatrice, la quale ha accolto due volte l'opportunità di correggere il testo, consentendo a questo provvedimento di essere approvato all'unanimità. Quelle due correzioni non sono formali, perché rappresentano due aspetti che sono realizzati all'interno di un sistema. Il primo aspetto è quello che ho già ricordato, relativo alla considerazione dell'affidamento indipendentemente dal prolungato periodo, presente nel secondo comma. L'altro aspetto riguarda l'aver previsto che il giudice tenga conto anche delle relazioni degli assistenti sociali, purché documentate.

Credo che questa sia una dimostrazione di come il Parlamento possa lavorare e trovare delle soluzioni più che idonee a risolvere tanti problemi, se ogni volta riusciamo - come oggi abbiamo fatto - a ragionare in termini di efficienza della norma che andiamo ad approvare, varando norme che possano produrre effetti e non distinguendoci in base a posizioni preconcepite.

Per questo motivo, signor Presidente, Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dei senatori Marinello e Liuzzi).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo, nelle tribune di primo ordine, gli studenti del Liceo delle scienze umane «Laura Bassi» di Bologna (*Applausi*) e, nelle tribune di secondo ordine, gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «De Amicis» di Rovigo, che ringraziamo per la loro presenza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209 (ore 17,52)

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)*

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Relazione orale) (ore 17,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234.

La relatrice, senatrice Filippin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, che in questi giorni è stata molto occupata dai lavori dell'Aula.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, chiedo scusa per l'indebita occupazione del ruolo. Prometto che, per un po' di tempo, lascerò libero il banco dei relatori. (*Ilarità*).

Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, permettetemi qualche considerazione preliminare su un provvedimento che non solo io, ma molte persone al di fuori di quest'Aula

considerano molto importante.

Ciascuno di noi, su questo tema, potrebbe esprimere una propria opinione personale: io vorrei invece invitare l'Aula ed i senatori a riflettere esclusivamente, e in maniera quanto più possibile oggettiva, sul testo licenziato dalla Commissione giustizia che oggi è al nostro esame, senza lasciarsi prendere in alcun modo da opinioni troppo personali sul concetto di matrimonio e di famiglia.

Oggi, infatti, stiamo discutendo di un'altra vicenda: non di matrimonio e di famiglia, ma di rimedi e soluzioni per facilitare la vita a chi non ha avuto un matrimonio ideale o semplicemente normale e cerca un'altra vita. Una proposta di legge di questo genere non è contro il matrimonio, anzi potrebbe persino favorirlo, perché agevola la ricostruzione di possibili matrimoni futuri. Ad attendere sentenze di divorzio lente, vi sono già coppie che si sono formate, che magari hanno figli e avrebbero anche diritto di vedere che i loro problemi, in uno Stato civile come quello italiano, vengano affrontati con la dovuta sensibilità e con tempi adeguati.

La principale obiezione che finora ha interferito sulla modifica della legge del 1970 è stata quella che l'abbreviazione dei tempi di divorzio rende più fragile l'istituto del matrimonio e della famiglia. In realtà, c'è la prova statistica che i tempi lunghi dello scioglimento del matrimonio alimentano il conflitto più che la riscoperta della solidarietà tra i coniugi. Con il provvedimento sul divorzio breve, invece, si vuole affermare il principio della salvaguardia della cultura della famiglia, che deve sopravvivere anche dove la coppia non riesce più a stare insieme, perché è finita la condivisione di affetti tra marito e moglie.

Ritengo allora che questo provvedimento non solo deve essere visto e letto in favore della famiglia che - lo ribadisco - deve resistere anche quando la coppia fallisce, ma, riducendo il conflitto tra i coniugi, vada senz'altro a ridurre la sofferenza dei figli, quando questi ci sono. È evidente che i figli vogliono che i genitori stiano insieme, nessun figlio chiede ai genitori di separarsi. È anche vero, però, quando l'amore finisce in una coppia, che deve resistere la cultura della famiglia, che è un ambiente in cui i figli hanno diritto di restare, e dev'essere garantito che i genitori continuino ad assumersi il loro ruolo nei confronti dei figli. Credo siano questi i principi e la *ratio* che abbiamo voluto sottendere al provvedimento in esame.

Per venire al testo del provvedimento, l'Atto Senato 1504, approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio, come previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il presupposto per la pronuncia da parte del giudice del divorzio, scioglimento definitivo del matrimonio civile, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, è l'accertamento del venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Quest'ultima contiene un'indicazione tassativa delle cause in presenza delle quali possono esseri domandati lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fra questi, ad esempio, vi è uno specifico elenco dei delitti commessi dall'altro coniuge.

Per poter presentare domanda di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, però, sono necessari anche oggi - e anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 162 del 2014 sul cosiddetto divorzio facile, mediante negoziazione assistita o davanti all'ufficiale dello stato civile - l'omologa di separazione o l'accordo negoziato sottoscritto e trascritto o la doppia dichiarazione avanti l'ufficiale dello stato civile, nei casi di procedura consensuale, o la sentenza di separazione passata in giudicato, se il procedimento è giudiziale. La seconda condizione, però, è che vi sia una separazione ininterrotta da almeno tre anni, che decorrono dalla comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel procedimento di separazione personale, o dalla sottoscrizione dell'accordo negoziato o dalla dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile.

L'articolo 1 dell'Atto Senato 1504 modifica la lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, riducendo a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi, necessaria per poter proporre la domanda di divorzio nei casi di separazione giudiziale. Qualora la separazione sia consensuale, l'ultimo periodo dell'articolo 1 riduce a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta.

La Commissione giustizia del Senato è invece intervenuta sul testo approvato dalla Camera, sopprimendo il secondo periodo dello stesso articolo 1, che prevedeva l'assegnazione della domanda di scioglimento del matrimonio al giudice della separazione personale, qualora alla data di instaurazione del predetto giudizio fosse ancora pendente il giudizio di separazione. Pur ritenendo meritevole il fine di tale norma, ovvero l'economia processuale di avere uno stesso giudice che quindi conosce le questioni personali ed economiche di entrambi i coniugi, tuttavia - non essendo state modificate le regole sulla competenza - la disposizione in oggetto appariva di dubbia costituzionalità alla luce della sentenza n. 23 del 19 maggio 2008 e della non coincidenza del foro di separazione con quello del divorzio, ad esempio in caso di trasferimento di uno dei coniugi.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva, inoltre, come *dies a quo*, ovvero come termine da cui far decorrere il periodo di necessaria separazione, la data di deposito, qualora il ricorso fosse stato presentato da entrambi i coniugi, ovvero la data della notificazione del ricorso, qualora esso fosse stato presentato da uno solo dei coniugi. Anche in tal caso la Commissione giustizia del Senato è intervenuta ripristinando l'originario *dies a quo*, ovvero la comparizione dei coniugi avanti il presidente del tribunale. Troppe sono le perplessità suscitate dal diverso termine previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, foriero di problematiche applicative ed interpretative.

Inoltre, è stato soppresso l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, che novellava l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L'articolo 2 del provvedimento in esame modifica l'articolo 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Tale disposizione prevede, oggi, la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica *ex nunc*, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tale previsione non è adeguata alla realtà quotidiana, poiché la permanenza degli effetti patrimoniali della comunione legale difficilmente si concilia con l'interruzione della convivenza. Si ricorda, infatti, che la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori, non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi ricadano nella comunione legale, ai sensi della disciplina specificamente prevista dal codice civile. L'articolo 2 integra la formulazione del comma 2 dell'articolo 191, anticipando lo scioglimento della comunione dei beni al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati.

La Commissione giustizia è, inoltre, intervenuta sulla disciplina transitoria prevista dall'articolo 3 del testo, disponendo che le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui sia ancora pendente il procedimento di separazione personale.

Infine, la Commissione giustizia ha introdotto la modifica più rilevante, aggiungendo all'articolo 1 del presente testo il comma 2, ovvero il cosiddetto divorzio diretto. È prevista in tal modo la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Ricordo, a tale proposito, che in Europa solo pochi Paesi come Polonia, Irlanda e Malta prevedono una disciplina articolata su tempi lunghi per ottenere il divorzio. In particolare, solo le legislazioni irlandese e maltese stabiliscono l'obbligo della separazione prima di accedere al divorzio. Tale obbligo non è previsto in Paesi come la Francia e il Regno Unito, dove il tempo medio necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio è di circa sei mesi. La normativa spagnola prevede poi tempi assai rapidi per pervenire allo scioglimento del matrimonio che, al ricorrere di certi presupposti, è alternativo rispetto alla separazione. Si registra, infine, che in alcuni Paesi del Nord Europa, quali Finlandia, Norvegia e Olanda, lo scioglimento del vincolo coniugale è immediato. Ciò contribuisce al fatto che, sempre più frequentemente, coppie di cittadini italiani trasferiscono la propria residenza all'estero al solo fine di ottenere il divorzio in tempi brevi.

Non posso quindi che ritornare alla considerazione preliminare del mio intervento. Chiedo all'Assemblea di ragionare sul testo proposto dalla Commissione giustizia in modo laico. L'obiettivo

che il presente disegno di legge si propone, cioè la riduzione dei tempi, è destinato unicamente a preservare la famiglia e ad evitare che il conflitto che si instaura con la crisi matrimoniale abbia conseguenze devastanti sulla vita delle persone. Le considerazioni personali o la vita di ciascuno di noi, comprese le convinzioni etiche, non devono aver posto quando dobbiamo fare i legislatori. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Palma).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto una rappresentanza di studenti del Liceo scientifico «Malignani» di Udine, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,07)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, colleghi, apro con questo primo intervento del Gruppo del Partito Democratico una discussione che abbiamo atteso da tanto tempo. Bene ha fatto la relatrice Filippin a ricostruire quanto accaduto in Commissione giustizia e l'*iter* che abbiamo svolto tutti insieme in quella sede. Il testo su cui discutiamo oggi è stato licenziato il 29 maggio 2014 dalla Camera ed è un tempo già troppo lungo quello che stiamo utilizzando per renderlo efficace ed effettivo oggi. Abbiamo detto che si tratta dell'Atto Senato 1504, che interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio. Bene ha fatto la collega Filippin a spiegarci esaurientemente il testo, di cui vi rammento i punti principali che hanno a che fare con il termine di separazione.

Il termine di separazione ininterrotta tra i coniugi, come presupposto per la richiesta di divorzio, si riduce da tre anni a 12 mesi nei casi di separazione giudiziale, cioè quando non c'è accordo tra i coniugi, e a soli sei mesi in caso di separazione consensuale, cioè quando c'è un accordo raggiunto tra i coniugi. Questo termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

In Commissione giustizia, con una maggioranza trasversale, abbiamo introdotto un ulteriore punto che non era stato previsto alla Camera.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,10)

(Segue CIRINNÀ). Il punto riguarda quello che noi abbiamo chiamato il divorzio diretto. I coniugi possono richiedere congiuntamente (quindi con accordo), esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, (quindi al giudice, niente ufficiale dello stato civile né legali), sempre in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* o di figli sotto i 26 anni non economicamente autosufficienti, lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di separazione legale, vale a dire senza quei sei mesi obbligatori di separazione: si va direttamente dal presidente del tribunale e si chiede il divorzio. Questo rende sicuramente più rapido uno scioglimento in caso di consenso tra i coniugi ed è comunque una possibilità sempre preclusa nei casi di separazione giudiziale o in presenza di figli. Quindi, quando si dice che con il divorzio immediato si dà l'ennesimo colpo al matrimonio e alla famiglia, questo non è vero, perché non si può fare in presenza di figli, non si può fare se non c'è il consenso e, soprattutto, è un'opzione libera che i coniugi possono scegliere; altrimenti rimarranno sulla consensuale di sei mesi o sulla giudiziale con un anno di separazione.

Su questo punto, colleghi, dobbiamo fare una riflessione. Bene ha fatto la relatrice Filippin a raccontarci che un tempo lungo di separazione in Europa (nella quale noi vogliamo stare a testa alta, come un Paese civile) è previsto solo in Irlanda e a Malta. L'Italia prevede ancora questo tempo

lunghissimo di tre anni, se questa legge non verrà approvata. Ciò obbliga molti cittadini a fare l'ennesimo viaggio all'estero, l'ennesima migrazione per i diritti. Guardate, noi sui temi etici siamo ancora troppo indietro. Chiedere ai nostri cittadini, che sono cittadini europei, di recarsi in Europa per ottenere i diritti che qui non hanno è una situazione eticamente insostenibile. Quanti italiani vanno all'estero per riuscire ad avere dei figli? Quanti italiani vanno all'estero per avere quella che qualcuno chiama la dolce morte? Quanti italiani vanno all'estero per contrarre matrimonio e, ad esempio, per fare i patti prematrimoniali o i contratti matrimoniali, che qui non sono ammessi? Forse è tempo di rendere civile questo Paese, allineandoci con quello che accade in altri Paesi europei e non costringendo i nostri cittadini ad andare a mendicare diritti fuori del nostro Paese.

Un'altro aspetto molto importante è che la nuova disciplina appena entrerà in vigore - su questo in Commissione giustizia abbiamo fatto un lavoro molto lungo, per ottenere una deflazione dei procedimenti e il minor aggravio possibile rispetto ai processi civili e penali, che sappiamo essere tantissimi e lunghissimi - si applicherà anche ai procedimenti in corso e non alle sole domande di scioglimento di matrimonio presentate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

A questo punto, dobbiamo fare un'ulteriore ragionamento, per capire quale e quanto sarà questo effetto deflattivo e quali e quanti saranno i cittadini che potranno usufruire delle nuove norme. Avrete visto sul *web*, anche attraverso le nostre caselle di posta elettronica, che centinaia e centinaia di cittadini ci hanno sollecitato a portare in Aula questo provvedimento e ad approvarlo. Bene, in Italia ogni quattro minuti una coppia si separa o divorzia. Nell'86,4 per cento dei casi, si tratta di una separazione consensuale, mentre nel restante 13,6 per cento si tratta di separazioni giudiziali. Il 69,3 per cento delle coppie che hanno divorziato ha presentato una domanda congiunta, preferendo quindi un divorzio non contenzioso, cioè un divorzio con un accordo. Ecco perché questo 69,3 per cento ci fa pensare che ci sia una vera possibilità deflattiva sui provvedimenti civili che hanno a che fare con lo scioglimento del matrimonio.

È inutile dire che il procedimento attuale, che prevede i tre anni di separazione, risale ad oltre vent'anni fa, alla legge sul divorzio. Ed è inutile ricordare che ormai il panorama sociale, culturale ed antropologico del nostro Paese in questi vent'anni è completamente cambiato. Il decorso del termine triennale purtroppo rischia di essere non un tempo in cui si cerca di recuperare un rapporto ormai inesistente o un termine per trovare comunque accordi matrimoniali o quant'altro. Gli studi sociologici ci dicono che invece questo termine triennale rischia di prolungare ed aggravare ulteriormente i dissidi. La riduzione dei litigi in tribunale garantisce molto spesso - come ci hanno confermato anche le audizioni che si sono svolte alla Camera - il benessere dei figli minori.

La cronica lentezza della nostra giustizia civile è stata anche rilevata come un'anomalia dall'OSCE, che ha fatto emergere attraverso gli ultimi dati una durata media per le cause di divorzio nei tribunali italiani di seicentotrentaquattro giorni, che si aggiungono ai tre anni obbligatori previsti per la separazione. Quindi, in media oggi si divorzia dopo tre anni di separazione, aggiungendo in media altri due anni di attesa per i tempi del tribunale e, quindi, si arriva a cinque anni. Solo la Francia è vicina a questi tempi lunghi con quattrocentoquarantasette giorni, mentre in Germania sono sufficienti undici mesi. Secondo un'indagine dell'EURISPES, i costi economici e sociali dei divorzi, delle separazioni e della volontaria giurisdizione negli ultimi dieci anni hanno pesato sulle tasche dei cittadini e dello Stato per quasi 10 miliardi di euro, senza nessun vantaggio per le persone direttamente coinvolte e molto spesso, come ci hanno detto gli auditi alla Camera, con un aggravio psicologico di dolore e sofferenza per i figli minori della coppia. A questo punto, ricordiamo che il regolamento europeo n. 2201 del 2003 consente ad una coppia dell'Unione di divorziare in un qualsiasi Paese comunitario, come ho detto prima, purché si viva, si lavori o si possieda una residenza nel suo territorio. (*Brusio*).

PRESIDENTE. La interrompo solo perché vorrei richiedere ai colleghi in Aula, per favore, di abbassare la voce. È difficile parlare e ascoltare.

CIRINNÀ (*PD*). La ringrazio molto, Presidente.

In Europa, mediamente, il tempo necessario per ottenere il divorzio è molto più breve rispetto all'Italia. Il motivo si può attribuire al fatto che in Europa non si fanno due processi separati per la separazione e

per il divorzio, bensì si procede direttamente con la procedura divorzile. I dati emersi dal rapporto sull'efficienza della giustizia dello Stato nei sistemi giudiziari della Commissione europea lo dimostrano. Sono presi in considerazione 45 Stati su 47 membri del Consiglio d'Europa. In Italia, per divorziare servono seicentotrentaquattro giorni, più tre anni di separazione. In Francia ne servono quattrocentoquarantasette; in Portogallo trecentoventicinque, in Germania trecentoventuno e nella cattolicissima Spagna il tempo per divorziare oscilla tra i novanta e i centottanta giorni. Questo dato emerge da un'indagine sul divorzio nei 27 Paesi dell'Unione europea, pubblicato dall'Istituto di politica familiar (IPF) di Madrid relativi al periodo 1998-2008. Dalla suddetta indagine si è visto che l'incremento dei divorzi in Spagna nel decennio osservato è stato costante fino a raggiungere il 205 per cento. Si è infatti passati dai 36.000 divorzi del 1998 ai 110.000 del 2008. Come sottolineato dal presidente dell'IPF, Eduardo Hertfelder, l'incremento dei divorzi in Spagna costituisce il 69 per cento del totale di quelli dei 15 Paesi che componevano l'Unione europea nel 1998 e il 58 per cento degli attuali 27.

Presidente, mi accingo a concludere. Vorrei fare un ragionamento che, visto l'*incipit* del mio discorso, potrebbe sembrare paradossale. In realtà, con riferimento all'istituto del matrimonio, nel quale io credo profondamente - e vorrei che fosse per tutti, tanto che vorrei il matrimonio anche per le coppie *same sex* - vorrei spiegarvi quello che ad alcuni potrebbe sembrare un paradosso e, cioè, che questo testo sul divorzio breve potrebbe rafforzare l'istituto del matrimonio. Vi spiego perché.

Se noi lasciamo in questo Paese il matrimonio come unica opzione che riconosce diritti certi alle persone che decidono di vivere insieme, non facciamo altro che costringere tutti coloro che vogliono il riconoscimento di alcuni diritti a sposarsi. Se riusciremo ad approvare, invece, in questo Paese, anche il testo sulle unioni civili dedicato esclusivamente a persone dello stesso sesso, riconoscendo loro tutti i diritti derivanti dal matrimonio, e riusciremo anche ad avere un riconoscimento di diritti minimi e leggeri per coloro che convivono, allora a questo punto il matrimonio non sarà più l'unico istituto generatore di diritti. Di conseguenza, lo renderemo un istituto più forte, perché non più un'unica scelta obbligata per chi vuole dei diritti, ma una scelta valutata, compiuta senza dover subire, per così dire, il "ricatto" del mancato riconoscimento di diritto perché altri istituti non esistono. Così, se avremo la possibilità di un ventaglio di opzioni, otterremo matrimoni più solidi e certamente meno divorzi, perché matrimoni aditi come strada scelta al cento per cento e non come strada forzata solo per avere dei diritti.

Tornando al divorzio, c'è stato molto travaglio su questo testo e bene hanno fatto i colleghi della Camera a prendersi tutto il tempo necessario e a svolgere anche molte audizioni di grande valore giuridico. Quella che si è scelta è la strada giusta, che ci rimette al passo con l'Europa: dodici mesi per il contenzioso giudiziario, sei mesi per il divorzio consensuale.

C'è poi la questione introdotta in Commissione giustizia al Senato, quella del divorzio diretto. Si badi bene, questa opzione è sorta in Commissione giustizia del Senato sulla scorta di vari emendamenti presentati da vari Gruppi: c'è stato un emendamento in questo senso del Gruppo di Forza Italia e anche un emendamento del Gruppo del Partito Democratico che andava nella stessa direzione; questi sono stati poi accorpati in un unico emendamento che è stato approvato con una maggioranza trasversale, come sempre deve accadere quando si parla di temi etici. Sulla libertà di coscienza ci deve essere libertà di voto e come bene ha detto il senatore Sacconi, che certo non appartiene al mio partito, senza vincolo di Governo, perché sui temi etici c'è libertà di coscienza.

A questo punto, vorrei fare un'ultima osservazione, signora Presidente. Noi siamo i rappresentanti del Parlamento di uno Stato laico, non di uno Stato etico. Per dare una definizione molto grossolana, potremmo dire che nello Stato etico è lo Stato che si preoccupa in qualche caso di farsi carico di procurare la felicità al cittadino, mentre nello Stato laico, come dice spesso anche il senatore Mucchetti, lo Stato non si assume quest'onere, ma lascia libero il cittadino di conquistare la sua felicità e se ci riesce, meglio per lui.

In questo senso, concludo dicendo che lo Stato laico che rappresentiamo in questo Parlamento deve, a mio parere, garantire al cittadino libere scelte e deve rispettarlo, considerandolo un soggetto

responsabile, non un bambino da tenere per mano e da portare verso qualche lido. Lo Stato deve rispettare il cittadino nella libertà delle sue scelte. Diamo quindi ai nostri cittadini anche l'opzione di scegliere come e in che tempi liberarsi di un matrimonio che provoca loro, in molti casi, ormai solo dolore.

Potrei concludere con uno dei meravigliosi aforismi di Oscar Wilde, che diceva che se gli uomini e le donne imparassero dai propri errori, non ci sarebbero i secondi matrimoni. Siccome però io sono sposata in un secondo matrimonio, ho perpetrato il mio errore d'amore e spero che in tanti, dopo il divorzio, si vogliano risposare. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, siamo all'inizio della discussione generale su questo disegno di legge, ma sono certa che nel corso di questa preventivata lunga discussione, saranno affrontate molte tematiche. Sicuramente saranno rivangate anche problematiche che riguardavano un periodo a cavallo degli anni Settanta, quando è stata approvata la legge sul divorzio: si parlerà sicuramente dei concetti di matrimonio, di famiglia e di indissolubilità del matrimonio. Sicuramente e giustamente in Italia c'è una forte componente cattolica. Infatti, se noi interveniamo su un testo di legge, su una normativa che disciplina il matrimonio e il suo scioglimento, di certo andiamo a toccare un concetto che è fortemente strutturato anche sotto il profilo religioso. Giustamente dobbiamo pensare che la famiglia deve essere uno dei nostri enti principali, una delle nostre realtà sociali fondamentali, perché prima di far parte della società facciamo parte della famiglia ed è lì che cresciamo.

Quello che ci poniamo come domanda è come verrà ad incidere questo disegno di legge. Anticipo fin da ora che l'intervento che faccio è a titolo personale, perché sulle determinazioni e votazioni riguardanti questo disegno di legge, trattandosi di materia molto delicata, verrà lasciata una libertà di coscienza a tutti i componenti del Gruppo della Lega Nord. Sicuramente i temi sono molto delicati perché spesso, quando si parla di famiglia, non si parla solo di coniugi, ma anche di figli. Il disegno di legge, come strutturato attualmente e come varato dalla Commissione giustizia qui in Senato, ha apportato delle decise migliorie al testo della Camera dei deputati: un testo che, effettivamente, a mio stretto avviso, era forse inficiato anche da alcune irregolarità sotto il profilo tecnico.

Passiamo ora a parlare della riduzione dei termini tra la separazione ed il divorzio. Occorre che non passino messaggi strani, come quelli che erano passati con riguardo allo scioglimento del matrimonio e della separazione con la negoziazione assistita, oppure con la comunicazione all'ufficiale dello stato civile che, erroneamente e volgarmente, è stato ritenuto un divorzio immediato breve. Stiamo parlando della decurtazione dei tempi tra la sentenza di separazione, o l'omologa della separazione consensuale, e la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e del divorzio. Sotto questo profilo, non possiamo dire che l'istituto del matrimonio venga ad essere inficiato. Certo che vi sono delle considerazioni che sono svolte. Di fronte alla crisi familiare interviene la legge, ma la legge, per un verso, non risolve la crisi coniugale. Ci si domanda se può forse contenerla per effetto di quella tempistica che vi è tra la pronuncia della separazione, o l'omologa, e il divorzio. Questa tempistica verrà forse ad incidere o può contenere la crisi matrimoniale? Su questo punto nutro dei forti dubbi, forse anche dovuti al fatto che la mia professione di avvocato mi conduce spesso a verificare che le problematiche che vengono sollevate in sede di separazione, vengono di nuovo a rifiorire, a distanza di tre anni, nel procedimento di divorzio. Per questo motivo, a volte mi chiedo - penso che la domanda sia legittima - se fa bene alla famiglia e nei confronti dei figli che a distanza vi siano due procedimenti, che, tra l'altro, vengono ad incidere anche dal punto di vista economico sui singoli coniugi. Mi chiedo se ciò possa venire ad incidere anche sulla possibilità eventuale di una riconciliazione. Forse no. Le possibilità che ci sia una riconciliazione magari sono anche difficili e forse è difficile che, in questi tre anni, alcuni possano rivedere le proprie decisioni e ritornare sui propri passi. Magari potesse succedere questo. Magari, dalla sentenza di separazione, ci possa essere la possibilità di rivedere le proprie posizioni nei tre anni successivi. Tuttavia, i casi sono assolutamente ridotti anche come numero. Di certo le problematiche sollevate nella sede della separazione - problematiche riguardanti l'affidamento di minori, l'assegnazione della casa coniugale e il contributo per il mantenimento - poi, alla fine, dopo

tre anni, vengono di nuovo ripercorse. Tenendo poi conto dei tempi della giustizia italiana, non si parla neanche di tre anni, perché sicuramente il tempo è piuttosto dilatato.

Quindi noi ci domandiamo se effettivamente si possano creare delle grandi problematiche di tipo etico e morale su questa disposizione. A nostro avviso, alcune questioni potrebbero forse riguardare il comma 2 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, laddove, con riferimento al cosiddetto divorzio immediato, si dispone che, in caso di assenza di minori si può procedere immediatamente al divorzio, senza passare attraverso la fase della separazione. Sinceramente, ci siamo posti tale questione e ne abbiamo parlato diffusamente nel nostro Gruppo. Una problematica potrebbe nascere riguardo ai cosiddetti matrimoni di comodo. Ci chiediamo se la facilità dello scioglimento del matrimonio non possa indurre a contrarre dei matrimoni per altri scopi, che non siano ispirati necessariamente ad una questione sentimentale ed affettiva, ma che possono essere preordinati ad altri fini (si pensi ai casi di acquisto della cittadinanza). Nutriamo quindi forti dubbi sul comma aggiunto dalla Commissione all'articolo 1. Per quanto riguarda la prima, riteniamo, e ritengo, che possa essere anche una soluzione al fine di evitare che possano esservi delle recrudescenze di episodi di crisi familiare.

Sono stati presentati moltissimi emendamenti a questo disegno di legge, e noi auspichiamo che essi siano volti a un miglioramento del testo anche se, come dicevo prima, l'intervento fatto in Commissione giustizia è decisamente migliorativo.

Ci sarà una grande domanda, relativa ad un tema che tutti noi dovremmo approfondire: se la presenza di figli minori possa essere o meno scriminante riguardo alla decisione sui tempi per proporre la domanda di divorzio.

Sotto questo profilo, però, sono certa che noi tutti, con coscienza potremo approfondire il tema. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, a noi dispiace molto osservare anche in questo caso una mancanza di conoscenza di ciò che avviene nei tribunali. Sembra che si legiferi come se fossimo su un altro pianeta.

Anche questo provvedimento cade dalle nuvole senza tener conto delle attuali prassi giudiziarie, e senza tener conto neanche di provvedimenti di legge che abbiamo approvato pochi mesi orsono in questa stessa Aula con gli stessi componenti di questo Senato. Devo rilevare che tra ciò che abbiamo approvato e ciò che ci accingiamo ad approvare c'è una distonia tale che non riesco a comprendere come potrà risolversi nelle aule di giustizia.

Il punto centrale, che forse non è stato ben inteso, è relativo alla natura dell'istituto del matrimonio. O l'istituto del matrimonio ha una natura pubblica: ed ha una natura pubblica, perché lo rinveniamo anche nell'ambito della nostra Carta costituzionale; o l'istituto del matrimonio è parificabile ad ogni contratto privato tra le parti.

È qui che non si comprende. Con la legge che abbiamo licenziato in questa Aula sulla negoziazione assistita abbiamo previsto che lo scioglimento del matrimonio possa essere raggiunto attraverso una negoziazione privata tra gli avvocati delle parti. Ricordo che su questo punto fui molto attento a sollecitare il relatore del Partito Democratico a considerare che se il matrimonio è un istituto con funzione pubblica, come è, la causa di scioglimento di matrimonio doveva essere sottratta alle attività della negoziazione assistita.

Faticai non poco per tentare di far capire lo stesso - e ci riuscii, per la verità - per quanto riguarda il processo del lavoro, che pure nella stesura originaria veniva inserito tra le cause che si potevano definire con negoziazione assistita, ricordando che taluni diritti dei lavoratori sono irrinunciabili e, in quanto tali, non possono essere risolti in sede convenzionale. Per lo scioglimento del matrimonio non ci riuscii. Eppure, ricordo che fui abbastanza chiaro nell'evidenziare che non si poteva delegare la funzione del giudice all'attività di due avvocati per un istituto che ha una natura essenzialmente pubblica.

Questo è il primo rilievo che lascio agli atti di questo Senato e passo oltre, per dire, con un intervento

di natura squisitamente politica, che questo provvedimento è un intervento di legge che, in qualche modo, prende in giro gli italiani. Si prevede infatti che per lo scioglimento del matrimonio, in assenza di figli minori ovvero portatori di *handicap* o comunque maggiorenni non autosufficienti, si possa accedere alla domanda di divorzio presentando ricorso - adesso, guarda caso - al giudice. Mi domando allora: perché mai, per un'eventuale ipotesi di contenzioso, ad un certo punto, si può ricorrere alla negoziazione assistita e qui invece si dice che la domanda deve essere congiuntamente presentata con ricorso al giudice.

Allora, presentiamo la domanda di separazione giudiziale al giudice, considerato che è stato previsto anche per le cause che iniziano con contenzioso e poi, rassegnando conclusioni congiunte, si trasformano in consensuali, e attendiamo la prima udienza di comparizione. È quella infatti la data da cui dobbiamo far decorrere il termine nel caso vi siano figli minori o meno.

Sapete, colleghi, che nei tribunali italiani - e parlo di quello napoletano, ma vale anche per quello romano (la mia attività professionale per la verità in questa materia va oltre la corte di appello napoletana) - per la domanda di separazione dei coniugi la data di comparizione davanti al presidente del tribunale, nella generalità dei casi, salvo piccoli tribunali di provincia, viene fissata in un tempo tra gli otto e i dodici mesi? Ricordo che la relatrice Filippin mi disse che nel suo tribunale le comparizioni venivano fissate in tempi molto più brevi e mi compiacqui con quel presidente di tribunale per tale celerità. Ma se ci si rivolge al tribunale di Roma, di Milano o di Napoli, la data di comparizione è a distanza di un anno. Allora a che cosa serve? È una presa in giro. E lo è ancora di più per gli italiani se si considera che il presupposto dell'attuale norma (la legge n. 898 del 1970) relativo alla durata è stato modificato così come facciamo oggi, mentre l'altro presupposto, quello che esige il passaggio in giudicato della sentenza, non è realizzato.

Pertanto, è passato un anno dal momento della comparizione; potresti, sulla base dell'articolo 1 di questa legge, domandare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; però non si è realizzato l'altro presupposto del passaggio in giudicato della sentenza, che ci sarà sì ma a distanza di quattro o cinque anni (questa è la durata di un procedimento di separazione). Allora noi abbiamo detto: divorzio breve sì, ma per cosa? Se vi sono due presupposti, relatrice Filippin, e noi riduciamo i tempi del primo e lasciamo inalterato il secondo presupposto, quello del passaggio in giudicato, è evidente che i tempi per poter domandare il divorzio saranno sempre gli stessi.

Io avevo presentato un disegno di legge, che è stato discusso insieme agli altri, in cui quanto meno tentavo di non fare un'operazione di immagine per soddisfare chi vuole un divorzio breve. Attenzione, io finora ho svolto un intervento sotto il profilo squisitamente tecnico, e devo precisare che sotto il profilo pratico, quando non vi sono figli o, se vi sono, sono maggiorenni e autonomi, per quanto mi riguarda il divorzio breve può trovare ingresso in casi come questi senza alcun problema. Quindi io non è che non condivida la necessità di accelerare i tempi per lo scioglimento del matrimonio. Il mio rilievo è di natura squisitamente tecnica: io dico che se lo vogliamo fare, facciamolo, ma facciamolo bene e non in maniera arraffata. Se noi con la negoziazione assistita abbiamo previsto la possibilità di chiedere di definire la controversia di separazione tra i coniugi in sede privata, anche in questa legge potevamo fare la stessa cosa. Quello che rilevo e osservo è che sostanzialmente la tecnica normativa è sbagliata, perché non crea una sintonia tra le varie disposizioni di legge.

Attenzione, io posso comprendere che non si crei questa sintonia tra la legge n. 498 del 1970 e il provvedimento che ci accingiamo ad approvare; possiamo fare riferimenti anche all'elaborazione giurisprudenziale di quella norma, ma penso che non creare sintonia tra un provvedimento che abbiamo licenziato ad ottobre 2014 e quello che esaminiamo oggi (il primo in tema di negoziazione assistita e il secondo in tema di scioglimento del vincolo matrimoniale), ci porterà non poche critiche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche se sotto il profilo squisitamente pubblico di attività mediatica ci sentiremo dire che siamo stati bravi perché abbiamo eliminato questo lungo tempo della separazione.

Capisco anche, a proposito del presupposto del passaggio in giudicato della sentenza, che oramai i giudici sono tutti orientati alle sentenze parziali, quindi lasciano lunghi tempi per la definizione dei

rapporti patrimoniali tra i coniugi, e con sentenza parziale dichiarano la cessazione degli effetti civili. Tuttavia, pur tenendo conto di questo dato, i tempi comunque sicuramente vanno al di là dell'anno. Sappiamo bene, infatti, che, per quanto ci sia la possibilità di una sentenza parziale di divorzio, i termini di processo civile (gli articoli 183 e 189 del codice di procedura civile, i tempi per il deposito delle memorie conclusive) sono sempre quelli: sono termini che non possono essere vanificati e superati. Quindi, una sentenza di divorzio, ancorché parziale, oggi nei nostri tribunali non potremmo che ottenerla a circa tre anni dalla domanda di separazione.

Mi domando, allora, se abbiamo raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo mio e dei colleghi credo sia lo stesso: accelerare i tempi. Il problema è che con questo provvedimento di legge i tempi non li abbiamo affatto ridotti; li abbiamo lasciati inalterati. Abbiamo realizzato, però, un nuovo paravento, una nuova bandiera da mettere in capo a questo Governo, che ha affrontato anche questo tema, molto sentito dalle famiglie italiane, ma lo ha affrontato, per quanto mi riguarda, ancora una volta, malamente.

Alla fine, però, considerato che in ogni caso c'è la possibilità che, invece dei tre anni, passeranno due anni e sei mesi, o due anni e sette mesi per poter avere il divorzio, io voterò a favore di questo provvedimento, semplicemente perché spero che, nella prassi dei tribunali, questi tempi - che oggi, peraltro, sono ormai consolidati sui tre anni - per effetto di questa norma potranno ridursi. Perché, quindi, non far risparmiare questo mese a chi ha esigenza di una domanda di divorzio?

È solo per questa ragione - per quel mese, forse due, forse tre - che io voterò a favore di questo provvedimento (*Applausi della relatrice Filippin*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI (PD). Signora Presidente, ringrazio davvero la relatrice Filippin che, nella sua maratona, ha fatto un opportuno e, per me, molto condivisibile elogio del divorzio breve. Un elogio convinto, perché la lunghezza dei nostri tempi era veramente incivile e, invece di rappresentare un periodo di opportuni ripensamenti, otteneva l'effetto assolutamente opposto.

La tempistica mi sembra opportuna: dodici anni in caso di contenzioso, sei in caso di accordo. Una dimensione punitiva e repressiva, infatti, è quanto di più lontano si debba auspicare su questi temi.

Rispetto a questi temi, contesto soprattutto la teoria del piano inclinato, che ritengo sia veramente dannosissima. Velocizzare il divorzio, infatti, non vuol dire affatto segnarne un aumento. Questa velocizzazione non sarà negativa, non aumenterà i divorzi. Del resto, la teoria del piano inclinato si inaugurò già quando ci fu la legge sul divorzio e il *referendum* e si ripropose nel caso della legge sull'aborto. Si diceva che la depenalizzazione dell'aborto avrebbe aumentato i casi di aborto e di recidiva, mentre è successo esattamente il contrario: abbiamo visto dimezzarsi il numero. E così per la legge sul divorzio; si diceva che avrebbe portato alla fine della famiglia e alla maggiore oppressione della donna (in quegli anni era ancora all'inizio il processo di intreccio tra emancipazione e femminismo) ed è stato esattamente il contrario: la donna si è rafforzata ed è diventata più adulta, e così la scelta del matrimonio.

Dunque evitiamo questo ragionamento molto, molto sbagliato e, direi, quasi immorale quando viene applicato a temi così eticamente sensibili, come si dice, secondo me, impropriamente. Perché dico "impropriamente" quando parlo di temi eticamente sensibili? Perché noi, che stiamo facendo le prove generali della discussione che ci sarà sui diritti civili e sulla madre di tutti i provvedimenti su questo tema, che saranno le unioni civili, dobbiamo partire con il piede giusto. In primo luogo, non bisogna avere retropensieri, ma prenderci tutti sul serio, non ricorrere alla teoria del piano inclinato, non attribuire altre finalità rispetto a quelle che ognuno dichiara. In secondo luogo, come conseguenza che vi si lega molto strettamente, occorre non ripercorrere i furiosi scontri tra laici e cattolici, e non per principio - perché è giusto o sbagliato o perché ci vuole il compromesso e dobbiamo andare tutti d'accordo - ma perché su questi temi delicati (che non riterrei propri dell'etica, in quanto sono terreni molto laici e di buon senso), si può davvero trovare un confronto che non usi i propri principi, quelli di appartenenza, come clave. Il buon senso e la maggioranza delle motivazioni portano infatti ad esiti che possono vedere una soluzione comune, ne sono profondamente convinta.

Alcuni di questi principi di base sono stati ricordati nel dibattito di questi giorni anche a proposito delle adozioni e degli affidi, come il tema alla responsabilità: lo Stato si dice che non è il guardiano dell'etica - e su questo tutti dobbiamo essere d'accordo, ci mancherebbe - anzi, non deve promuoverla, altrimenti lo diventa. Ho sentito tanti discorsi sul fatto che lo Stato deve dare la responsabilità, ma non è così, proprio perché non è etico: deve invece aiutarla e favorirla, ma non è certo da lì che viene. Per tutte queste ragioni che dicevo, quindi, questi sono terreni comuni.

Proprio con tali premesse, che non sono solo di metodo, il secondo ragionamento che vorrei fare mi porta invece ad essere letteralmente entusiasta del divorzio breve, ma parecchio perplessa sull'idea del divorzio rapido, che abolisce la separazione. Anche qui, non lo sono per ragioni etiche e religiose, ma molto laiche e derivanti da un ragionamento razionale, nonché dall'idea di relazioni affettive e di maturità dei rapporti affettivi oggi. Come dicevo due anni fa, quando cominciammo la legislatura, a proposito del femminicidio - ragion per cui sono contenta ci sia la presidente Fedeli in questo momento, che ha tanto lottato su questi temi - credo che questa sia la cornice vera. Non si fanno i provvedimenti sul femminicidio, sull'adozione, sulle unioni o sul divorzio ognuno come un pezzetto separato, ma dobbiamo avere una visione d'insieme del perché di queste cose. Non si tratta infatti di principi astratti, ma di valutazioni, in parte di principio etico, lo ribadisco, ma molto meno e molto più razionali, di opportunità, d'interpretazione, di lettura e di analisi di come stanno le cose nel nostro Paese e di quali sono lo stato delle relazioni affettive e la condizione delle donne e delle relazioni amorose.

Per tutte queste ragioni, su cui non mi dilungo, e a partire da questa premessa, credo che il periodo della separazione sia necessario ed utile. Almeno, la metto come un'ipotesi che mi convince molto, anche in questo caso, non tanto perché possa essere una pausa di riflessione che può portare ad un ripensamento - credo anch'io, come diceva giustamente la relatrice, che lì non si maturi la scelta, che invece viene maturata prima o dopo, perché non è un fatto di tempi - ma proprio perché l'istituto della separazione è molto italiano ed ha una radice molto specifica nel nostro Paese, che non è solo segno di arretratezza.

Parto da un dato che emerge assai chiaramente, ad esempio, dagli studi e dalle ricerche del nostro collega Dalla Zuanna, rivelando che più della metà di coloro che si separano poi non approda al divorzio e non lo vuole neanche quando lo può avere. Si tratta di un dato su cui dobbiamo riflettere: non si tratta di un'opinione, di un principio, di un'ipotesi o di una richiesta che tutti avanzano, ma di un dato della realtà. Come lo interpretiamo? Perché questo succede? Le ragioni sono tante e ribadisco che non sono di ordine morale o tanto meno religioso, ma attengono tutte alla natura ed alla storia della nostra famiglia e delle nostre relazioni affettive, che affondano del tempo, ma sono molto attuali anche oggi. Quella italiana, infatti, è una famiglia tendenzialmente allargata, comunitaria, che procede per addizioni, non per sottrazioni né per segmenti autoescludentisi, ma è inclusiva. Lo è per la concezione della donna e della maternità: in una famiglia allargata, la donna, anche dopo separazioni e divorzi, tende ad occuparsi non solo dei propri figli, com'è è ovvio, ma anche di quelli dell'altro e cerca di non avere conflitti con l'altra, oltre che di avere un buon rapporto con i figli dell'altra o dell'altro, cosa molto rara negli altri Paesi. Questa è solo arretratezza? Non lo so, io pongo il tema.

I figli tendono comunque a non rompere mai con la propria famiglia-comunità e questa famiglia-comunità tende a non rompere mai con la famiglia di origine, come avviene invece in altri Paesi. Insomma, c'è un contesto che ingloba, include e accudisce e che non segue quella segmentazione molto anglosassone, che implica il ripetersi coattivo e reiterato di matrimoni e divorzi, successivi matrimoni e successivi divorzi, su un modello che potremmo banalmente definire "alla Las Vegas". In Italia non c'è questo atteggiamento e non so se tutto ciò si possa definire banalmente e semplicemente come arretratezza, il cui superamento deve essere accelerato dallo Stato, in nome della modernità, contraddicendo di nuovo l'idea che lo Stato non debba essere etico. Credo invece che ci voglia rispetto per queste scelte e per questa specificità, che non va assecondata nei suoi aspetti ipocriti e regressivi, ma che ci deve far riflettere.

Concludendo, signora Presidente, siamo un Paese connotato dalla grande difficoltà alla separazione.

Tutto ciò che ho detto allude alla quasi impossibilità di una separazione vera e quindi di un divorzio. Del resto, l'aumento dei femminicidi negli ultimi anni (diversamente da quanto avveniva prima, nei primi anni dall'introduzione del divorzio), testimonia la fatica profonda soprattutto del maschio italiano - e non solo del maschio, perché è propria di un'epoca - ad assumersi una responsabilità. Si fa cioè fatica a reggere una separazione, che non a caso è molto più voluta e agita dalle donne, che dagli uomini, a differenza di quello che noi femministe di allora pensavamo, ma che comunque non sostenevamo. Questo è un tema di grande discussione nella riflessione sull'emancipazione femminile. Abbiamo fatto una scommessa giusta, del tipo che dicevo all'inizio: il divorzio ha aumentato la maturità femminile ed è stato un volano. Ora siamo al punto che sono le donne a chiederlo in misura maggiore e gli uomini non la reggono. C'è una gran fatica da parte del maschio italiano e della situazione familiare in generale, rispetto alla separazione. Ebbene, così come questo aspetto ha delle caratteristiche negative, a mio avviso riflette anche delle caratteristiche positive, come l'attitudine alla relazionalità «calda» e affettiva, a vedere l'inclusione come responsabilità e a non vedere la separazione solo come un modo per cancellare, rimuovere e passare ad un altro capitolo: un atteggiamento molto americano, per intenderci, senza voler banalizzare. Ciò rappresenta una responsabilità anche verso i più deboli, come i figli e gli anziani, testimoniata dal fatto che non si rompe con la famiglia di origine.

Penso dunque che dobbiamo preservare questo tipo di cultura «calda» delle relazioni e non solo per gli eterosessuali, ma anche per gli omosessuali. Quando giustamente discuteremo delle unioni civili, ricordiamo questo aspetto: è molto più importante concordare, potenziare e promuovere questo tipo di relazionalità responsabile, stabile, unitiva e affettiva che non il sesso di appartenenza. È importante che sia presente questo aspetto e non che la relazione venga vissuta o applicata tra eterosessuali o tra omosessuali. Questo è importante e mi compiaccio di quanto diceva la collega senatrice Cirinnà, nella parte conclusiva del suo intervento, che è quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero che è bene avere una legge sulle unioni civili, relativa solo agli omosessuali, non in funzione punitiva o limitativa, ma per distinguere esattamente, proprio in funzione della promozione del matrimonio. In quelle unioni dobbiamo però promuovere e favorire proprio questo aspetto di responsabilità e di affettività.

Con questo concludo, senza alcuna polemica: se l'Assemblea penserà che invece il divorzio rapido sia una soluzione progressiva e moderna starò a quello che decideremo tutti insieme, ma sono profondamente convinta che vi sia una visione estremamente impoverente della nostra storia e della nostra tradizione, nel suo senso migliore e non di arretratezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Archimede» di san Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Benvenute e benvenuti al Senato.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,58)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

***MARINELLO** (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione i colleghi che mi hanno preceduto e non nego che, per quanto mi riguarda, parecchie delle argomentazioni ascoltate non sono assolutamente condivisibili.

Pensavo di sviluppare un intervento che entrasse esclusivamente nel merito del provvedimento, quindi un ragionamento molto mirato, ma devo necessariamente citare la collega Filippin perché, nell'introdurre le sue argomentazioni, ha usato dei termini assolutamente precisi, dicendo che nel

provvedimento in esame non si parla di matrimonio e di famiglia, ma esclusivamente di soluzioni e rimedi. Vede, collega Filippin, la soluzione e il rimedio vengono in ogni caso dopo qualcosa di traumatico che è accaduto o che sta per accadere; la soluzione e il rimedio sono il tentativo di risolvere un problema e una patologia, ma se dobbiamo valutare la patologia, dobbiamo iniziare dalla fisiologia, dalla normalità delle cose e inevitabilmente torniamo agli argomenti che lei elegantemente ha tentato di introdurre ma contemporaneamente di eludere: il matrimonio e la famiglia.

Io sono costretto a citare cosa afferma l'articolo 29 della nostra Costituzione, che inizia recitando in questa maniera: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Si usa questo termine, signora Presidente, perché la famiglia in effetti è la prima cellula della società e quindi di una comunità, in cui sin dall'infanzia si forma la personalità degli individui. La famiglia, dunque, è il nucleo fondante della società e precede addirittura la formazione dello Stato, tant'è vero che la Repubblica - e questo lo afferma il dettato costituzionale - non attribuisce diritti alla famiglia, ma si limita a riconoscerli e quindi a garantirli, perché sono diritti preesistenti allo Stato, così come avviene per gli altri diritti inviolabili dell'uomo. Pertanto, se non partiamo da questo assunto, il nostro ragionamento sarà necessariamente monco.

È questo il motivo fondamentale - e non voglio continuare con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione - per cui noi su questo argomento dobbiamo assolutamente parlare senza fraintendimenti e senza sottacere alcune questioni. A me fa piacere che la collega Fattorini che mi ha preceduto, seppur con un certo travaglio e una certa difficoltà, abbia dovuto citare due dati importanti. Sostanzialmente ha detto che non tutte le crisi diventano o si trasformano in separazioni e in divorzi; addirittura delle statistiche attestano che circa il 64 per cento delle crisi matrimoniali si risolve in maniera positiva, quindi con un ricongiungimento e una ricomposizione del quadro familiare. La collega ha anche fornito un altro dato, cioè che non tutte le separazioni si trasformano in divorzi. L'ISTAT fornisce un dato del 2012 in cui attesta che ben il 40 per cento (secondo alcuni casi anche il 46 per cento) delle separazioni non si trasforma in divorzi ma in qualcosa d'altro; alcuni parlano addirittura di matrimonio liquido. Devo anche dire che molto spesso, anche nel parlare comune, quando si incontrano amici o conoscenti che vivono momenti di difficoltà, viene fuori una frase di questo tipo: io sono separato, comunque ho un rapporto civile, continuo con la mia ex moglie, con i miei figli. Sembra quasi che di fatto, non procedendo ulteriormente verso il divorzio, non si voglia recidere un legame che, consciamente o inconsciamente, si sente essere «indissolubile» - ma non vorrei usare un termine aulico, quindi uso un'altra parola, cioè «importante». Invece con il provvedimento in esame, sul cosiddetto divorzio breve, che poi diventa divorzio immediato o divorzio lampo per certi aspetti, si tende a svuotare di significato la solenne definizione dell'articolo della Costituzione.

Io credo che, se questa legge verrà approvata così come è oggi alla nostra attenzione, si creeranno degli effetti devastanti. Non voglio qui citare esempi paradossali, come addirittura la possibilità che, con il divorzio immediato o con il divorzio lampo, nel giro di pochi anni una persona possa contrarre cinque, sei o dieci matrimoni, sul modello Las Vegas, come giustamente diceva la collega Fattorini; questo ci interessa poco. Però, di fatto, ci troviamo di fronte ad una vera e propria delegittimazione dell'istituto del matrimonio, che si vorrebbe da un lato solennemente allargare a relazioni di tipo matrimoniale, ma di altra natura, e che dall'altro si vuole ridurre ad un evento assolutamente privato, rescindibile facilmente, come un contratto che abbia per oggetto cose o relazioni di tipo economico. Quindi non è più un matrimonio, è qualcosa d'altro, un vero contratto, un contratto di natura economica; potremo o dovremo immaginare che il matrimonio potrà chiudersi con una facilità uguale o addirittura maggiore rispetto alla portabilità di un conto corrente bancario o rispetto alla possibilità che viene data ai cittadini di cambiare il gestore telefonico, il fornitore dell'energia elettrica o anche di disdettare il canone RAI.

Su questo punto dobbiamo assolutamente ragionare. Il legislatore del 1970 introdusse l'istituto del divorzio, preceduto da una separazione di cinque anni. Successivamente, questo periodo di separazione da cinque anni è passato a 36 mesi. Oggi il disegno di legge al nostro esame individua due fattispecie: una fattispecie che prevede il divorzio dopo 12 mesi, in caso di separazione legale, ed

un'altra che prevede il divorzio dopo sei mesi, in caso di separazione consensuale (mi riferisco al divorzio breve).

Vede, signora Presidente, a cosa serviva il periodo della separazione secondo il legislatore degli anni Settanta e nelle successive modificazioni, che portarono da cinque a tre anni il periodo della separazione? Serviva ad un ripensamento ed era un ripensamento talvolta operoso, che avveniva grazie all'ausilio dei legali, dei familiari, che molto spesso tentavano o tentano di ricomporre tali questioni, o degli amici. Avveniva anche nella solennità delle aule giudiziarie, perché non a caso il legislatore all'epoca prevede che tutte queste fasi avvenissero di fronte al presidente del tribunale, per dare una particolare solennità a tutti questi atti, proprio perché si aveva la consapevolezza che l'istituto che si andava vulnerare con la separazione e poi con il divorzio era un istituto fondamentale, che rivestiva di per sé un interesse non soltanto soggettivo, ma oggettivo, essendo un bene inteso come tale per tutta la società.

Andando a contrarre ulteriormente il periodo della separazione, è di tutta evidenza che noi andiamo a contrarre anche il periodo del ripensamento. Addirittura, in caso di consenso tra le parti e in caso di assenza di figli minori o portatori di *handicap*, abbiamo l'inserimento di questo divorzio immediato, di questo divorzio lampo, che quasi quasi potremmo anche definire come la soluzione definitiva ad un matrimonio per prova o ad un fidanzamento rafforzato. Quindi si fa il matrimonio per prova e immediatamente c'è il divorzio lampo oppure si fa il fidanzamento rafforzato ed abbiamo il divorzio lampo. Allora vede, signora Presidente, tutto questo ci deve far pensare e ci deve indurre a grande prudenza e a grande riflessione. Noi non possiamo mai partire dai casi particolari per arrivare a delle norme di principio generale. Ci sono delle norme e dei principi generali che tali sono e tali restano, a prescindere dalla molteplicità dei casi particolari.

È quindi di tutta evidenza che, come Nuovo Centrodestra, noi faremo sicuramente una battaglia in Aula, per dire e manifestare tutta la nostra opposizione a questa idea del divorzio lampo e del divorzio immediato.

Ma le devo anche dire che sul tema del divorzio breve al nostro interno c'è un momento di difficoltà e confronto perché su questi temi evidentemente non esistono vincoli di partito o di maggioranza e si risponde unicamente alla propria coscienza.

Presidente, noi, me compreso, abbiamo la consapevolezza che si produrranno effetti disastrosi. Il primo effetto, che potrà venir fuori da una norma di questo genere, se approvata, è quello di provocare una sorta di deresponsabilizzazione dei soggetti che potranno un giorno usufruire di norme di questo genere e questo può avere degli effetti devastanti. Noi viviamo in tempi di grande difficoltà e conflittualità. Io credo che il dovere principale di un legislatore sia quello di riflettere e ponderare bene quando, con provvedimenti apparentemente secondari come questo, si va a incidere su istituti e assunti che hanno retto per decenni, per secoli e, forse, per millenni una civiltà, la nostra civiltà, la civiltà italiana, europea e occidentale, che ha determinato migliaia di anni di storia e di cultura.

Presidente, sappiamo tutti, in un periodo di grande difficoltà economica, come divorzio e separazione contribuiscano enormemente alla creazione delle cosiddette nuove povertà che non sono solo economiche, ma sociali, morali, sanitarie e anche legate alle difficoltà di dover lasciare la propria abitazione e trovarne un'altra. Tutti questi temi dovevano trovare collocazione in un ragionamento come questo perché il dovere di un legislatore e dello Stato non è soltanto di occuparsi del divorzio breve. Manca l'assunzione di responsabilità nei confronti dei soggetti più deboli, manca l'assunzione di responsabilità del dovere principale della società, quello di occuparsi anche delle famiglie e non solo con provvedimenti economici, ma per una ricostruzione del tessuto morale e sociale che è fondamentale, se la nostra società domani vuole avere una speranza e vuole avere un futuro. Il legislatore si deve occupare di intercettare le famiglie in crisi, di andare a parlare con marito e moglie quando sono in crisi, di curare il rapporto con i minori e con i figli, per assisterli passo dopo passo, per fornire quella doverosa rete di protezione. Noi tutto questo non lo vediamo e, purtroppo, anche nel dibattito in Commissione e in Aula, queste cose non le abbiamo né viste né ascoltate. Presidente, è per questo che noi esprimiamo le nostre perplessità e il nostro rammarico. Sosterremo gli emendamenti

presentati dai colleghi del Nuovo Centrodestra che tendono a migliorare il testo. Evidentemente ci riserveremo una valutazione complessiva al momento del voto finale. (*Applausi del senatore Piccoli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, ascoltando, tra gli interventi di questa sera, alcune previsioni un po' catastrofiche rispetto a quello che potrebbe succedere, mi tornavano in mente le parole di Amintore Fanfani dell'aprile del 1974, quando, intervenendo in un comizio a Caltanissetta a favore del *referendum* abrogativo per il divorzio, diceva che se si fosse scelto il divorzio, dopo sarebbe venuto l'aborto e il matrimonio tra omosessuali e, magari, le mogli avrebbero lasciato i mariti per scappare con le serve. È molto interessante rilevare intanto come Fanfani si rivolgesse agli uomini e non alla generalità del pubblico per mettere in allarme la popolazione e poi che, a parte questa scenetta delle mogli che scappano con le serve (che spero siano superate da un superamento del rapporto tra padrone e servo nell'ambito domestico), non tutte le previsioni di Fanfani si sono realizzate. Speriamo quindi che Fanfani avesse la vista lunga e che anche la previsione del matrimonio tra omosessuali possa prima o poi realizzarsi, a più di quarant'anni da quella profezia, nel nostro Paese.

Oggi però siamo in presenza di un passaggio, nella storia del diritto di famiglia del nostro Paese, a mio giudizio molto importante ed interessante. La famiglia in Italia è cambiata molto, dalla costituzione della Repubblica fino ad oggi, e per fortuna nel corso del tempo è cambiata molto anche la legislazione sulla famiglia. Quando si parla oggi di famiglia tradizionale mi viene un po' da sorridere, perché in realtà quella che oggi viene definita come tale, guardando allo scenario contemporaneo, non ha quasi più niente della famiglia tradizionale; perché la famiglia tradizionale intesa sul piano normativo nel nostro Paese era una famiglia fondata intanto sulla patria potestà e non, come si dice adesso, sulla potestà genitoriale: cioè era fondata sull'idea che il padre avesse potere sulla madre, che il marito avesse potere sulla moglie. Era il marito che poteva e doveva fissare la residenza della famiglia e la moglie doveva essere sottomessa al marito. Vedo che anche in questa fase c'è un certo *revival* dell'idea della sottomissione della moglie al marito: «Sposati e sii sottomessa», dice quell'autrice. Io naturalmente non ho niente in contrario rispetto al fatto che una donna sia sottomessa ad un uomo, così come non ho niente in contrario rispetto al fatto che un uomo voglia essere sottomesso ad una donna o ad un altro uomo: l'importante è che questo avvenga tra adulti consenzienti e non per un impedimento o per un obbligo di legge. La legge oggi finalmente, per fortuna, stabilisce invece la piena parità dei coniugi all'interno della famiglia. Una volta la donna poteva essere punita come adultera in maniera differente rispetto a quello che accadeva per l'uomo, che invece vedeva giustificati atti di violenza e di femminicidio attraverso la legge sul delitto d'onore. Il matrimonio era considerato indissolubile fino al 1970, fino appunto all'approvazione di quella legge n. 898 che oggi andiamo anche a modificare.

La famiglia era fondata sulla discriminazione vera tra i figli cosiddetti legittimi ed i figli cosiddetti naturali, cioè fra i figli che erano nati all'interno del matrimonio e riconosciuti da una coppia di genitori sposati ed i figli che invece nascevano da genitori non sposati e che quindi venivano discriminati dal punto di vista normativo: non potevano, ad esempio, vedersi riconosciuto il legame con gli zii e con i nonni.

Quella famiglia, con un po' di ritardo, al solito, della normativa rispetto al cambiamento sociale, è cambiata nella vita concreta del nostro Paese ed è cambiata anche nel nostro ordinamento giuridico. È il motivo per cui oggi l'idea di ridurre i tempi del divorzio è accompagnata non più dai toni apocalittici usati di Fanfani nel 1974, ma da quella complessiva condivisione del merito che oggi si registra in quest'Aula, con delle sfumature evidenti, che sono emerse anche dagli interventi di questo pomeriggio su alcuni aspetti particolari, ma con una condivisione di massima sul fatto che è una richiesta forte della società italiana ed è un obbligo, a questo punto, del legislatore rendere il matrimonio più adatto alle esigenze di chi lo stipula e quindi anche più facilmente scioglibile, così come ci richiedono molte italiane e molti italiani, soprattutto quelli che si sono trovati ad incappare in una difficoltà molto forte di divorziare nel nostro Paese. Questo *iter*, infatti, molto spesso non si limita neanche ai tre anni previsti ad oggi dalla legge, ma a quei tre anni vede aggiungersi anche quei mesi e quegli anni in più dovuti alla lentezza della macchina burocratica e della macchina della giustizia nel nostro Paese.

Credo però che sia importante introdurre il divorzio breve, perché credo che faccia bene al matrimonio. Io che faccio parte di quella minoranza di italiani che preme per un potenziamento dell'istituto del matrimonio e vorrebbe vedere estesa la possibilità di accedere al matrimonio alle coppie *gay* e lesbiche, penso che oggi uno dei motivi per cui il matrimonio sia poco appetibile per le italiane e gli italiani sia proprio la difficoltà di scioglierlo.

Noi siamo in presenza di un calo fortissimo del numero dei matrimoni. Non è un caso - anzi, mi sembra molto indicativo - il fatto che, nella storia della Repubblica italiana, il massimo picco di matrimoni si sia registrato proprio nel 1971, cioè subito dopo l'introduzione della legge sul divorzio, allorquando si registrò un picco di 404.464 matrimoni. Da allora c'è stato un calo progressivo. Nel 2001 i matrimoni erano diventati 264.000; nel 2013 erano scesi a 194.000 e, quindi, a meno della metà rispetto al 1971.

Perché il matrimonio è diventato così poco appetibile? Ci sono motivi di tipo diverso. C'è anche una maggiore elasticità del percorso di vita delle persone: c'è l'idea che non necessariamente la vita di ognuno di noi sia segnata da binari precostituiti per cui il matrimonio debba essere l'unico destino, l'unica sorte. C'è il dato - l'ho citato prima - delle donne lesbiche e degli uomini *gay* che, fino a qualche decennio fa, si sposavano. Si sposavano con persone dell'altro sesso perché questo sembrava essere il loro destino e poi, invece, hanno acquisito consapevolezza e non vogliono più essere costretti a sposare persone dell'altro sesso. C'è sicuramente anche l'idea che imbarcarsi in un matrimonio che può non essere per sempre potrebbe condurre all'inizio di un'odissea fatta di separazione e divorzio: ciò rappresenta un deterrente.

Siamo così arrivati al dato per cui oggi, in Italia, un quarto dei bambini (nella mia Regione - l'Emilia-Romagna - siamo abbondantemente sopra ad un terzo) nasce al di fuori dal matrimonio, in un contesto in cui il calo demografico nel nostro Paese è stato oggi ridotto, in certi contesti addirittura invertito, da una presenza di filiazione da parte di immigrati che, invece, di solito, sono sposati. Si tratta, quindi, di un dato molto importante, che non si arresta neanche di fronte alla presenza dei figli: nel nostro Paese sono sempre di più le coppie che fanno coppia, hanno dei figli e decidono di non sposarsi o di rimandare magari ad un momento di «maggiore decisione» il matrimonio. Credo che rendere più flessibile in uscita l'istituto del matrimonio possa quindi rendere più appetibile questo istituto.

D'altra parte, i tempi previsti dalla legislazione italiana sono ormai del tutto abnormi rispetto a quelli previsti in altri Paesi: dalla Spagna, alla Francia, dalla Svezia, al Belgio, alla Finlandia, alla Germania, alla Scozia; quasi tutti i Paesi europei (in quel «quasi» ci sono Gibilterra, Cipro e pochi altri piccoli Stati europei) hanno tempi ridotti rispetto a quelli previsti dal nostro ordinamento per il divorzio, se non, addirittura, tempi inesistenti per quanto riguarda la separazione. In Europa la separazione è spesso considerata un istituto non propedeutico al divorzio, ma alternativo ad esso, nel senso che si può scegliere di divorziare, anche immediatamente, oppure di accedere ad un percorso di separazione, in attesa magari di una decisione che potrà essere maturata più avanti. Anche in quel caso, però, si tratta di rispettare la libera scelta del cittadino. Nessuno di noi auspica che i matrimoni finiscano presto o che i divorzi si consumino velocemente. Credo che ognuno di noi, di fronte al nascere e alla presenza di una relazione di coppia, non possa che augurare a quella coppia di durare il più possibile nel tempo e di non arrivare mai al momento della separazione o del divorzio, così come credo che ognuno di noi si auguri che, nel momento in cui una coppia va in crisi, ci possano essere un momento di ripensamento e una fase di riconciliazione. Il punto è evitare che sia lo stesso Stato a decidere sulla tempistica e sulle modalità con cui questo deve avvenire.

Per questo motivo, ho sostenuto e sono molto a favore di quella modifica, inserita in Commissione giustizia, che si aggiunge alle modifiche, già molto importanti, contenute nel testo di modifica della legge sul divorzio approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo ancora una volta che i tempi di separazione si portano dai tre anni previsti dalla legge attuale a dodici mesi in caso di separazione giudiziale, a sei mesi in caso di separazione consensuale; si porta altresì all'abolizione totale dei tempi di separazione in assenza di figli minori o comunque non autosufficienti.

Io non credo che quella del divorzio diretto debba essere la strada maestra, ma che debba essere una

possibilità in più data a chi, trovandosi nella situazione di essere una coppia senza figli o una coppia che ha deciso consensualmente di separarsi, abbia già maturato un'idea per la propria vita e non debba essere obbligata dallo Stato a un periodo ulteriore di attesa. Quasi come se, come si diceva in qualche intervento precedente, lo Stato dovesse assumere il ruolo etico di convincere, spingere e produrre una modificazione dei comportamenti, quando invece si tratta di scelte così personali e così importanti.

A me piacerebbe che, così come avvenuto nel 1975, questo Parlamento potesse affrontare in maniera organica il tema di una riforma del diritto di famiglia. Infatti, quelle modifiche che quarant'anni fa vennero fatte in modo organico e trasversale dalle forze politiche, oggi necessitano di uno sguardo organico e nuovo per rivedere la struttura. Ma sono comunque soddisfatto del fatto che questo Parlamento stia affrontando una serie di questioni. Nelle ultime ore abbiamo approvato due provvedimenti importanti, come la ratifica della Convenzione dell'Aja, che fa sì che noi riconosciamo la presenza dell'istituto della *kafala* anche nel nostro Paese; o come il disegno di legge sulle adozioni in caso di affidamento, che fa sì che un bambino affidato oltre il tempo previsto dei ventiquattro mesi a una famiglia possa, in certe situazioni, a discrezione di un giudice, in caso di adottabilità, essere adottato da quella famiglia.

Rimane da fare la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la legge sulle convivenze di fatto, eterosessuali ed omosessuali, che la Commissione giustizia sta preparando e che potrebbero essere pronte tra poche settimane per l'Aula. Insomma, siamo in presenza di un'azione del Parlamento di avvicinamento al resto dell'Europa delle normative riguardanti il tema delle relazioni familiari.

Mi auguro che il risultato finale della discussione produca il testo più condiviso fra tutti noi. Mi auguro anche che possa essere il testo più adeguato a rispondere a quella pluralità di esigenze delle varie persone, delle varie famiglie e delle varie coppie che hanno quella istanza e quell'esigenza della differenza, della pluralità e della diversità di situazioni; istanze cui le leggi italiane dovrebbero riuscire a dare una risposta con la necessaria flessibilità delle opzioni e delle opportunità che ogni legge che affronti temi di questo genere dovrebbe riuscire ad avere. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DLBIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che esaminiamo affronta un tema delicato, com'è evidente a tutti, come può essere la situazione di difficoltà e di sofferenza che interviene nel momento di crisi e, successivamente, di scioglimento di un nucleo familiare. Chiaramente è una questione sulla quale si sovrappongono e - direi - si scontrano posizioni molto differenti, e si presta ad arroccamenti talvolta ideologici che, personalmente, non mi appartengono. Mi appartiene tuttavia un dubbio, anzi molti dubbi.

Io non penso che ci siano argomenti, per così dire, tabù, che il nostro Parlamento non debba affrontare. Ma so benissimo anche che molto spesso quest'Assemblea ha approvato provvedimenti sull'onda di un orientamento fortemente ideologico, che non lascia adeguatamente spazio alle riflessioni di buon senso. Non deve necessariamente essere questo il caso, ma sappiamo che può essere anche questo.

Su un argomento come lo scioglimento del matrimonio noi dobbiamo approfondire le problematiche, consapevoli della loro delicatezza, e consapevoli del valore che, giustamente, il nostro ordinamento assegna al matrimonio non come atto privato, ma come atto di rilievo pubblico, il cui valore per l'individuo e per la società è e rimane fondamentale.

Questo rilievo fondamentale dell'istituto matrimoniale, che presuppone chiaramente un impegno e una responsabilità dell'individuo e che ha una ricaduta sociale riconosciuta anche dalla Costituzione, non può essere considerato secondario, soprattutto quando si va a legiferare sul possibile scioglimento di quella che la Costituzione ritiene una cellula fondamentale della società.

È vero infatti che dobbiamo confrontarci con le istanze dei cittadini, ma è anche vero che dobbiamo farlo consapevoli del fatto che non possiamo restituire ai nostri cittadini un vincolo snaturato nel suo rilievo e nel suo valore, facendone di fatto un contratto tra privati cittadini, quando in realtà era ben altro il riconoscimento che aveva avuto. Dico questo senza un giudizio sulle situazioni, che riconosco

possano essere diversificate e, comunque, dolorose. È evidente che dobbiamo avere davanti le persone. L'umanità, anche nella sua possibile fragilità, che chiaramente incontra, nelle dinamiche di vita di coppia, momenti di difficoltà e di travaglio in cui, magari, il senso dell'impegno preso viene meno. Questo è chiaro, lo riconosco.

Ritengo che affrontare oggi questa tematica abbia anche il merito di portarci a riflettere sul ruolo dello Stato nel sostegno alle situazioni di criticità che la coppia può attraversare. Paradossalmente, ieri e oggi quest'Aula si è trovata e si trova ad affrontare provvedimenti che, nella loro diversità, hanno un comune denominatore: la famiglia in difficoltà. Si tratta di temi che non appartengono a nessuno, e mi rivolgo ai colleghi che hanno parlato prima di me. Di fronte a questo, abbiamo provvedimenti che trovano la soluzione di problematiche, anche gravi, attraverso un'uscita dal contesto familiare. Non ci sono interventi finalizzati al recupero di quel contesto familiare, neanche laddove possibile. Questo ci deve far riflettere sull'importanza che assegniamo all'istituto familiare. Ci deve far riflettere sui valori che stiamo lasciando alla società di domani, ai nostri figli, come valori rilevanti, importanti e da tutelare.

Parliamo di cessazione degli effetti del matrimonio, accorciamento dei tempi della separazione consensuale o giudiziale che sia. Una prospettiva pratica, benissimo; ma perché non lavorare anche per dare contenuto e senso a quel periodo di separazione coinvolgendo esperti in mediazione familiare e lavorando per ricomporre le criticità, ove possibile? Siamo poi sicuri che le motivazioni per cui si arriva ad una crisi matrimoniale non possano essere recuperate? Eppure, presumo che tutti coloro che, qui presenti, hanno un'esperienza di vita coniugale alle spalle, sappiano che il matrimonio è un'esperienza che, direi, viaggia con i coniugi, con le loro gioie e i loro dolori, attraversando momenti anche oscuri, che tuttavia possono passare e rifiorire. Difficilmente, a un decimo, ad un terzo o ai tre quinti della strada si può avere una prospettiva completa di quello che è, è stato e sarà; perché allora, pur agevolando - come si vuol fare con questo testo - le circostanze in cui la situazione non è più sopportabile, non si pensa anche di attivare strumenti di sostegno per le situazioni ancora recuperabili?

Ritengo che su questo sia oggi necessaria più che mai un'alleanza tra Stato e famiglia, nel rispetto e nel riconoscimento della specificità, ma anche della reciprocità che li caratterizza ed in Commissione ho presentato emendamenti in questa direzione.

Il lavoro della Commissione, che ha ridefinito il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, riflette, in alcuni passaggi, la consapevolezza della reale natura dell'istituto familiare. Ad esempio, se pure si accorciano i tempi previsti per la separazione, si è ritenuto, giustamente, di rettificare quanto introdotto alla Camera sul momento dal quale far decorrere il computo dei mesi. Alla Camera si prevedeva che questo termine decorresse a partire dalla notifica della domanda di separazione, mentre la Commissione al Senato ha ripristinato tale decorrenza dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, quindi successivamente a quel confronto pubblico che prevede, sia pure - purtroppo - in via nominale, la proposta di conciliazione da parte del giudice.

Tuttavia, permangono in questo testo elementi di forte criticità, sui quali mi sento di fare un invito a riflettere ulteriormente, in primo luogo per quanto riguarda la necessità - ripeto, colleghi, la necessità - di fare un distinguo in presenza di figli minori. Perché se sappiamo quanto dolorosa è la frattura per noi adulti, sappiamo anche quanto doloroso è per i figli vedere i genitori che si dividono. È un evento che lacera internamente un bambino, che vede consacrarsi una situazione in cui l'unione è trasformata in divisione, l'amore in odio.

Su questa problematica si è soliti dire con certezza, una certezza che non mi appartiene: «Meglio, per i figli, due genitori separati ma sereni che due genitori litigiosi». Voglio rilanciare, colleghi: siamo proprio sicuri che per i figli sia meglio questo? Io non pretendo di avere certezze, tuttavia voglio adottare un atteggiamento prudentiale. Io penso che noi dobbiamo ai nostri figli quello sforzo in più per tentare una ricomposizione. Per questo io invito a una riflessione sugli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, che vanno proprio nella direzione di una diversificazione delle situazioni.

Questo è un tema non di parte, che so essere all'attenzione di molti colleghi anche nel Partito Democratico. Alcuni senatori hanno espresso perplessità, anche in Commissione, su questa

prospettiva, chiedendosi se la presenza o meno dei figli possa giustificare una diversità di disciplina. La mia risposta a queste perplessità è categoricamente sì. Non è questione di matrimoni di serie A e matrimoni di serie B. No, è questione di tutela dei più deboli; e i minori, in una famiglia, sono i più deboli. Io non parlo, chiaramente, di quelle situazioni che possono essere portate come esempi limite, in cui magari ci sono episodi di violenza e via dicendo; situazioni che prevedono interventi legislativi anche di altra natura. Io parlo delle situazioni in cui la volontà di divorziare deriva da altre, più ordinarie, motivazioni.

Possiamo chiedere uno sforzo in più ai genitori? Sì, possiamo farlo e richiamarli alla loro responsabilità genitoriale. Chiaramente questo non deve essere strumentalizzato, perché il problema non è quello di dire che un matrimonio merita e un altro no; questo lo vediamo chiaramente dal secondo punto che ritengo particolarmente critico, il cosiddetto divorzio lampo, introdotto al comma 2 dell'articolo 1. Colleghi, qui il problema non è figli o non figli. Non nascondiamoci dietro un dito. Con questa disposizione noi vogliamo veramente svuotare completamente di senso il matrimonio rischiando di fare dell'Italia una Las Vegas dell'Europa. Io spero che si vorrà tornare con una riflessione approfondita su questi temi che ritengo cruciali, perché depotenziare così profondamente un istituto tanto fondativo avrà conseguenze che noi pagheremo e che pagheranno i nostri figli.

Concludo, signora Presidente, con una considerazione. Io so benissimo che il matrimonio implica un impegno, e si potrebbe dire che è un impegno troppo alto, che va riadeguato alle capacità, povere, degli individui. Personalmente non condivido questa impostazione; e se so che l'impegno è alto, penso anche che valga la pena sfidare, per così dire, le persone a puntare in alto. Se penso all'eredità che vogliamo lasciare ai cittadini di domani, voglio pensare che questa eredità sia qualcosa di alto da proporgli, con la consapevolezza che lo Stato sostiene anche un impegno così grande. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (PD). Signora Presidente, nel corso del nuovo secolo ci sono stati ogni anno all'incirca 85.000 separazioni e 50.000 divorzi in Italia, con scarsi cambiamenti nel corso del tempo. Si può stimare che un matrimonio su tre celebrati in Italia nell'ultimo decennio del Novecento finirà con una separazione, ma solo uno su cinque finirà con un divorzio.

Una caratteristica particolare dell'Italia è l'ampia distanza temporale fra matrimonio e separazione (in media 16 anni fra matrimonio e iscrizione al ruolo). Tale distanza non si riduce nel tempo. Nel 2012 metà delle separazioni e un terzo dei divorzi hanno interessato almeno un figlio affidato.

Non tutte le separazioni si concludono con un divorzio: nel corso dell'ultimo ventennio, in un caso su tre i coniugi non passano dalla condizione di separati a quella di divorziati. Quindi, la condizione di separato o di separata - una caratteristica peculiare dell'Italia e di pochi altri Paesi - viene scelta come pressoché definitiva da un numero rilevante di coppie e la dinamica fra separazione e divorzio è assai stabile nel tempo.

È, quindi, sbagliata l'idea di un numero soverchiante e crescente di coppie incatenate dai tempi troppo lunghi intercorrenti fra separazione e divorzio. I numeri ci dicono che solo un numero contenuto di coppie sente l'urgenza di restringere i tempi. Inoltre, le coppie separate che sentono l'urgenza di divorziare sono una minoranza. Nel 2012 i divorzi sono stati 50.000: solo nel 38 per cento dei casi la distanza fra separazione e iscrizione al ruolo è stata di tre anni. Nella maggioranza dei casi, la distanza è stata assai maggiore (questo non c'entra nulla con le lungaggini della nostra giustizia, ma è proprio una scelta delle persone): nel 42 per cento dei casi fra quattro e sette anni, nel 21 per cento dei casi addirittura superiore a sette anni. Quindi si può prevedere che la richiesta di divorzio breve possa interessare nei prossimi anni poco meno di 20.000 coppie all'anno, le altre 30.000 continueranno a preferire tempi più lunghi.

La maggioranza delle coppie separate tende a muoversi con prudenza rispetto al divorzio: evitando di chiederlo - preferendo quindi mantenere lo *status* di separato o separata - o chiedendolo solo dopo un periodo di separazione assai più prolungato di quello previsto come minimo dalla legge attuale.

L'istituto della separazione è molto italiano, ma - come detto bene anche la mia collega Fattorini - non è affatto sinonimo di arretratezza culturale. Ha trovato accoglienza duratura e consolidata nelle abitudini delle coppie che vogliono porre fine alla convivenza coniugale, ma non vogliono sospendere del tutto un legame che potrebbe riannodarsi o persistere, sia pure debole, per tutta la vita.

Anche senza evocare l'utilizzo opportunistico del divorzio - che pure esiste - lo studio empirico del comportamento effettivo degli italiani suggerisce al legislatore di affrontare questi temi con molta circospezione. Accorciare i tempi fra separazione e divorzio è ragionevole, perché permette di accelerare i percorsi per quella minoranza che - dopo un fallimento matrimoniale - vuole stabilizzare rapidamente una nuova storia di coppia oppure vuole esaurire tutti gli effetti legali del precedente matrimonio.

La proposta approvata a larghissima maggioranza alla Camera (i voti favorevoli sono stati 300 contro 40) mi sembra condivisibile, riducendo la distanza minima fra separazione e divorzio a sei mesi in caso di procedura consensuale (che interessa il 70 per cento dei divorzi oggi), a un anno in caso di contenzioso. Si tratta di una riduzione rilevantissima, un sesto o un terzo rispetto ai tempi attuali. Si tratta di una scelta equilibrata anche in presenza di figli minori, perché - se è in ogni caso ragionevole mantenere un periodo di riflessione dopo la separazione coniugale - se la frattura coniugale è effettiva e profonda, per il bene dei figli è opportuno stabilizzare la nuova situazione in tempi non eccessivamente prolungati.

Nel presente contesto storico italiano, il divorzio diretto appare invece una forzatura, che trova - come ho cercato di dimostrare - poche giustificazioni nei comportamenti effettivi delle coppie. Introducendo il divorzio diretto, il legislatore indicherebbe una strada oggi largamente estranea alla cultura italiana della vita di coppia, non praticata né richiesta dalla grande maggioranza dei cittadini coinvolti in percorsi di crisi coniugale.

Permettetemi un piccolo commento finale su alcune osservazioni del collega e amico Lo Giudice, con cui condivido la passione per temi che - alla fin fine - riguardano la felicità delle persone. Nell'ultimo quarantennio i matrimoni non sono diminuiti solo in Italia, ma in tutti i paesi occidentali, a prescindere dalle leggi vigenti sul divorzio. Sono diminuiti per molti motivi, ma specialmente perché - in tutto l'Occidente - ora la società intera accetta senza problemi la convivenza *more uxorio* e le nascite extranuziali come scelte possibili e non sanzionabili. Eppure, al contrario di come ritenevano molti studiosi, il matrimonio non è sparito, anzi in Paesi come la Svezia, dove pure metà dei bambini nasce fuori dal matrimonio, ci si sposa (e parliamo di primi matrimoni) con maggior frequenza rispetto all'Italia.

Mi permetto - da statistico, come si dice, prestato alla politica - di esortarvi a non farvi intrappolare in una celebre frase di Disraeli: «I politici usano le statistiche come gli ubriachi usano i lampioni: non per la luce, ma per il sostegno». (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ai componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio ortofrutticolo del Contà

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e le studentesse della Scuola bulgara in Roma «Santi Cirillo e Metodio». Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Salutiamo inoltre i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio ortofrutticolo del Contà, in Trentino-Alto Adige. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Colleghi, è esattamente da lunedì 2 marzo che l'Autostrada A3 fra i Comuni di Laino Borgo e Mormanno è interrotta per una gravissima tragedia che ha prodotto un morto sul lavoro. Già questo dovrebbe essere di per sé un motivo assai grave di preoccupazione e vergogna, perché, se si muore perché si sta lavorando, qualche problema il Paese se lo deve porre.

Quanto è avvenuto merita però alcune riflessioni: come sappiamo, è crollata la carreggiata del viadotto Italia proprio durante lavori di rifacimento. Innanzi tutto, da un punto di vista giuridico e tecnico, penso che questa tragedia, con tutti i disagi che ne stanno conseguendo, debba imporci una severa riflessione sul sistema di conferimento dei lavori pubblici con la legge obiettivo. Anche in questo caso, si tratta di legge obiettivo, cioè di uno strumento normativo che ha permesso ad alcune aziende, pur di ottenere incarichi, appalti e lavori, di mettere a repentaglio vite umane. Questo è inaccettabile, pertanto la sfida che attende prossimamente il Parlamento è quella appunto di ripensare il codice degli appalti e di revisionare un istituto che era nato con altri obiettivi e che sta producendo un enorme danno.

In secondo luogo, desidero sottolineare che le interrogazioni che sono già state presentate e che domandano di accelerare i tempi di dissequestro dell'area, su cui la magistratura di Castrovillari sta già intervenendo, devono essere attentamente valutate, e non per accelerare i tempi della giustizia, perché intanto bisogna fare giustizia. Bisogna però anche consentire all'economia calabrese e siciliana - me lo si lasci dire - di avere un sistema di trasporti funzionale, rapido e democratico, perché non tutti i cittadini del Sud, siciliani e calabresi, possono ricorrere a mezzi di trasporto diversi da quelli su gomma. Pertanto ancora oggi, nel 2015, sono purtroppo obbligati a far ricorso all'autostrada, anche perché Trenitalia ha chiuso con il Sud, in particolar modo con la Sicilia e con la Calabria (ricordando un famoso romanzo, potremmo dire che Trenitalia si è fermata ad Eboli).

Noi però siamo anche italiani, oltre che cittadini del mondo, per cui pretendiamo che il Governo italiano intervenga con tutti gli strumenti a sua disposizione, perché il Sud, e in particolar modo la Sicilia e la Calabria, non può essere ulteriormente considerato solo e soltanto mercato di consumo. Anche noi abbiamo diritti e giustizia da pretendere, ma questo non si può fare se non si investe massicciamente in infrastrutture, con intelligenza ed onestà. Deve finire il tempo in cui spendere in qualunque modo ed a qualunque costo: bisogna spendere, sì, ma con giustizia e razionalità e nel rispetto della legalità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ZIZZA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Regione Puglia ha autorizzato, senza coinvolgere in un primo momento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo scarico delle acque reflue, che convogliano nel Canale Reale, dei Comuni del brindisino di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, nella riserva marina di Torre Guaceto. Dopo diversi solleciti fatti dal sottoscritto e da diverse associazioni ambientaliste, interrogando direttamente il Ministro dell'ambiente, in data 27 ottobre 2014 la Regione Puglia, insieme alla società Acquedotto Pugliese, alla presenza dei rappresentanti del Consorzio di Torre Guaceto, ha reso noto un progetto di recapito alternativo a quello del Canale Reale, con la predisposizione di trincee drenanti. La Regione, in base alle tempistiche programmate sempre in quella seduta, aveva il compito di convocare gli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie; solo in seguito ad esso l'Acquedotto Pugliese avrebbe dovuto avviare entro i tre mesi successivi, con procedure di urgenza e oneri a proprio carico, la realizzazione delle suddette barriere. Ad oggi, da notizie in mio possesso, il cronoprogramma presentato dalla Regione Puglia, che prevedeva la realizzazione delle barriere drenanti entro la primavera, non è stato rispettato, in quanto mancano ancora, nonostante i solleciti, i pareri e le autorizzazioni della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici e della società Rete ferroviaria italiana.

Oggi, 11 marzo, a distanza di cinque mesi e mezzo siamo dinanzi ad uno scenario apocalittico, che

vedrà a pochi mesi dall'avvio della stagione turistica, la compromissione della stessa. Mi appello ad un vostro straordinario intervento per sbloccare questa tragica situazione, anche perché, con l'approssimarsi delle elezioni regionali, non vorremmo che l'impegno promesso dalla Regione Puglia e dalla società Acquedotto Pugliese ne fosse condizionato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella)*.

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Presidente, colleghi, ormai non passa giorno che non si verifichino gravissimi casi di malasanità; i recenti fatti di Catania e Napoli sono la conferma che il sistema dei controlli e delle verifiche non è adeguato, oppure è colpevolmente carente. Le norme in materia di accreditamento istituzionale prevedono una verifica puntuale di tutti i requisiti prima di ottenere la definitiva approvazione della pratica. In particolare, per la legge n. 189 del 2012 (di conversione del cosiddetto decreto Balduzzi), all'articolo 4, comma 4, ogni Regione dovrebbe attuare un controllo delle attività assistenziali e della loro qualità, finalizzato a verificare gli *standard* delle prestazioni delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

I successivi provvedimenti delle Regioni hanno previsto nelle strutture complesse le unità di gestione del rischio clinico e di controllo di qualità. Ma dove sono? Nulla o quasi è successo, anzi diverse Regioni, come la Campania, hanno abolito le strutture regionali costituite, delegando i controlli alle singole ASL. Non effettuare i controlli sulla verifica dei requisiti, come pure sugli sprechi, prorogare per anni i termini per l'accredimento istituzionale, non chiudere le strutture obsolete o inadeguate, costituisce il terreno fertile per tante vittime innocenti. L'incapacità politica, l'incompetenza, l'inappropriatezza in sanità, aggiunte alla corruzione, ai ritardi pilotati della giustizia, alle carenze strutturali e logistiche ritardano i risultati e aumentano i morti. Gli ispettori del Ministero si muovono solo dopo fatti gravissimi con risultati effettivi pari a zero. Quanti sono i *manager* della sanità rimossi per i fatti avvenuti nelle loro strutture inadeguate? Quanti funzionari che non hanno controllato adeguatamente sono stati licenziati? La risposta è nota. Occorre istituire un valido e strutturato sistema di monitoraggio delle attività mediche e assistenziali nelle strutture pubbliche e private, effettuando verifiche continue sulle procedure di accreditamento e sulla loro effettiva applicazione.

Da ultimo, in Commissione sanità è depositata sin da inizio legislatura la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. L'opzione di anteporre una indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario ha fatto scorrere i tempi: sollecito quindi la calendarizzazione al più presto di tale disegno di legge, per l'istituzione della Commissione d'inchiesta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 marzo 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,56).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie (1209) (V. nuovo titolo)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare ([1209](#)) (Nuovo titolo)

NB. Cfr. anche seduta n. 407.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Anitori, Astorre, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Conte, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Fasiolo, Fazzone, Giacobbe, Longo Fausto, Guilherme, Lucidi, Manconi, Messina, Minniti, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Orrù, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Guerra e Rizzotti, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Maran;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Susta;

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Maran;

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ichino;

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Lanzillotta;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Susta, cessa di farne parte la senatrice Lanzillotta;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Giannini, sostituita in qualità di Ministro dalla senatrice Lanzillotta;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Susta;

10a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Lanzillotta;

12a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Giannini, sostituita in qualità di Ministro dal senatore Dalla Zuanna;

13a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Maran.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Rossi Mariarosaria ed altri

Disposizioni in materia di imprenditoria diffusa quale modello gestionale a sostegno dei giovani (1751)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data **11/03/2015**).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01683 del senatore Santangelo

ed altri.

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01684 del senatore Marton ed altri.

La senatrice Ginetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03592 della senatrice Favero ed altri.

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03599 della senatrice Bertorotta ed altri.

Interrogazioni

[MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

gli archivi di Stato sono articolazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (DRBCP), organi territoriali dipendenti dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l'archivio di Stato di Caserta ha sede dal 1972 in un condominio per civili abitazioni, in viale dei Bersaglieri, di cui occupa circa 3.000 metri quadrati (tra seminterrato e pianoterra per depositi e primo piano per uffici) con un costo di circa 200.000 euro annui;

considerato che, a quanto risulti agli interroganti:

la fabbrica che ha ospitato la caserma Pollio costituisce il corpo di fabbrica che si estende alla sinistra della reggia di Caserta. Essa è stata edificata in un secondo momento rispetto alla reggia stessa, con lo scopo, assieme all'altro braccio, di contenere una piazza che doveva aprirsi antistante al palazzo reale, il cui progetto non fu mai concluso. Fu in seguito adibita a scuderia e la sua ultima destinazione d'uso è stata quella di caserma;

dal 3 luglio 1995 l'edificio storico della cosiddetta ex caserma Pollio, ubicato nell'emiciclo antistante alla reggia di Caserta, è stato destinato ad ospitare l'archivio di Stato di Caserta;

dal 1972 ad oggi, nonostante la citata destinazione d'uso, per la locazione dei locali l'archivio di Stato si continua a pagare un affitto di circa 18.000 euro mensili;

risulta agli interroganti che dal 3 luglio 1995 ingenti quantità di denaro pubblico (circa 20 milioni di euro) siano state destinate per gli interventi di recupero e consolidamento statico della caserma Pollio, che ad oggi versa in una condizione di estremo degrado;

considerato, inoltre, che:

da informazioni in possesso degli interroganti risulterebbe che la previsione di spesa iniziale prevista per il restauro dell'emiciclo ammontasse nel settembre 1997 ad un importo, convertito in moneta corrente, pari a circa 6.042.545,72 euro per passare ad una valutazione finale del febbraio 2002 di circa 15.697.608,80 euro, escluse le spese tecniche di progettazione strutturale, le somme relative agli imprevisti, gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza e così via;

il 2 gennaio 1998 sono stati stanziati 6 miliardi di lire per l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'emiciclo;

il 21 ottobre 1998 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un bando di gara di importo complessivo di 3 miliardi e 300 milioni di lire per il recupero strutturale e funzionale dell'emiciclo;

il 28 aprile 1999 (ordine di pagamento n. 136) il direttore dell'archivio ha trasferito alla Soprintendenza 1.805.224.040 lire, affinché quest'ultima provvedesse alla progettazione ed esecuzione del restauro dell'emiciclo;

il 12 dicembre 2001 sono stati versati ulteriori 4 miliardi di lire, a titolo di spese per adeguamento strutturale, a favore della Soprintendenza di Caserta;

il 16 febbraio 2002 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il bando di gara per licitazione privata per un importo pari a 1.991.857,02 euro;

dal 2000 al 2006 la Direzione generale per gli archivi di Stato ha versato oltre 5 milioni di euro, per i

lavori dell'emiciclo, alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico delle province di Caserta e Benevento;

risulta agli interroganti che gli importi stanziati e resi pertanto disponibili a far data dal 16 agosto 1996 al 16 ottobre 2006 ammonterebbero a circa 11.812.737,72 euro;

nel luglio 2014, a seguito della scadenza del contratto di locazione relativamente all'immobile occupato ancora oggi dall'archivio di Stato, l'Agenzia del demanio ha dichiarato di non avere immobili sul territorio da offrire all'archivio, ed è stato dunque necessario avviare una ricerca sul mercato immobiliare nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

nel luglio 2014, contemporaneamente al termine del contratto di affitto in corso, il Ministero, pur in presenza di una documentazione evidentemente incompleta e insufficiente (su espressa opinione del direttore dell'archivio, del responsabile della sicurezza dell'istituto) considerava valida e complessivamente congrua e conveniente l'offerta di locazione del precedente locatore e invitava il direttore dell'archivio di Stato di Caserta a trasmettere la documentazione necessaria al demanio per il nulla osta definitivo alla stipula del nuovo contratto;

ad oggi, non è stato ancora stipulato un nuovo contratto di locazione e, a parere degli interroganti, ci si trova, dunque, in una condizione di *extra* contrattualità che danneggia lo Stato (compresi dipendenti, cittadini e documenti) e garantisce il canone mensile al locatore;

l'attuale sede dell'archivio di Stato, oltre ad essere inadeguata dal punto di vista logistico, statico e di capienza del patrimonio documentario, è, a parere degli interroganti, fatiscente nonché rischiosa per i documenti che vi sono conservati (alcuni danni sono già stati fatti e sono ormai irreparabili), inoltre non garantisce la sicurezza dei lavoratori e degli studiosi (come ad esempio per l'illuminazione che risulta insufficiente e per la mancanza dell'uscita di sicurezza sia nei depositi che negli uffici);

considerato, altresì, che, a quanto risulta agli interroganti:

in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri commissario straordinario il dottor Soragni;

alla presenza del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, e del Ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, il 17 dicembre 2014 è stato firmato dal direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi, dal soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della reggia di Caserta, Fabrizio Vona, il progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso;

con l'obiettivo di restituire la reggia alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale, è stato previsto nel citato progetto che l'Aeronautica militare, entro il 2015, lasci la reggia di Caserta;

considerato, infine, che:

dalle dichiarazioni del Ministro in indirizzo risulta che "la valorizzazione della Reggia di Caserta è un grande progetto nazionale che ha tutta l'attenzione del Governo", nonché che il commissario Soragni ha potuto predisporre, in anticipo sui tempi, un preciso cronoprogramma che consentirà di partire con i lavori di adeguamento già nei primi giorni del 2016, subito dopo la restituzione degli spazi del piano nobile che avverrà entro il 31 dicembre del 2015 (si veda il comunicato stampa del Ministero del 17 dicembre 2014);

la reggia, il parco e l'acquedotto vanvitelliano sono stati iscritti nella lista del patrimonio Unesco nel 1997;

a giudizio degli interroganti è necessario intervenire a tutela del patrimonio artistico-culturale del nostro Paese, delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché a tutela dei cittadini che subiscono i danni di una cattiva gestione del denaro pubblico,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che la sede attuale dell'archivio di Stato di Caserta, seppure inadeguata dal punto di vista logistico, statico e di capienza del patrimonio documentario, sia idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studiosi;

se sia opportuno prorogare una condizione di *extra* contrattualità, che economicamente danneggia lo

Stato e avvantaggia il locatore;
se ritenga opportuno provvedere tempestivamente al trasferimento dell'archivio presso i locali della reggia di Caserta attualmente disponibili e nelle aree che lo saranno in futuro, così come risultanti a seguito del progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso;
quale sia lo stato dell'arte dei lavori di consolidamento e restauro della ex caserma Pollio e, in particolare, quali lavori siano stati portati a termine;
se risulti che siano necessari ulteriori interventi strutturali e, in caso affermativo, in che cosa consistano e quali ulteriori costi comporteranno per lo Stato;
se intenda avviare un'indagine sulle ingenti somme di denaro spese per il restauro dell'emiciclo al fine di verificare, con una rendicontazione puntuale, in che modo siano stati spesi i soldi pubblici destinati alla ex caserma Pollio;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di rendere disponibile il progetto e il cronoprogramma relativi ai lavori di adeguamento per "la valorizzazione della Reggia di Caserta" in attuazione della normativa in materia di trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

(3-01756)

[MONTEVECCHI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#), [FUCKSIA](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il 16 aprile 2014 veniva approvata una risoluzione della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla situazione dell'abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci - Firenze), d'iniziativa del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo;
con la risoluzione (Doc. XXIV, n. 28) si impegnava il Governo a: a) recuperare l'integrità della badia, compreso ciò che rimane del suo ambiente circostante in nome non solo d'una operazione meramente estetica, ma dell'effettiva riacquisizione di un tesoro d'inestimabile pregio; b) definire in tempi rapidi un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere, al fine di evitare una perdita irreparabile, un restauro globale, primo e ineludibile passo che segni una definitiva rinascita, tesa a garantire in futuro la valorizzazione e conservazione della struttura; c) rilanciare le diverse attività che possono essere svolte all'interno del bene, affinché sia inserito in un percorso attivo di valorizzazione e sia possibile mantenere in vita il suo antico protagonismo nel territorio circostante, assicurando che, tra le attività, siano ricomprese anche alcune in favore della promozione culturale con particolare riguardo a giovani e anziani; d) lanciare un concorso d'idee tra la comunità locale per attingere suggerimenti e proposte sull'eventuale destinazione del bene;
considerato che:

il 30 giugno 2014, si è tenuto un tavolo interistituzionale presso la sede della Direzione regionale per i beni e le attività culturali e paesaggistici della Toscana, nel corso del quale sono state fissate le tappe di un percorso atto all'acquisizione del bene e all'elaborazione di un piano per la futura gestione ed auto sostentamento del progetto;

come chiarito dal sottosegretario di Stato per i beni culturali, Ilaria Borletti dell'Acqua, i fondi messi a disposizione del Ministero, negli anni, sono sempre più ridotti e, dunque, destinati esclusivamente agli indispensabili interventi di restauro e conservazione dei beni di sua proprietà, non anche all'acquisizione di altri beni;

in data 15 ottobre 2014, venivano invitati tutti i soggetti partecipanti al tavolo del 30 giugno 2014 a contribuire attivamente almeno al progetto di recupero con proposte e suggerimenti atti a suffragare le volontà per la valorizzazione dell'abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo. Ciò anche al fine di acquistare il bene mediante l'allargamento a soggetti privati, i quali sarebbero invogliati a prendere parte all'iniziativa se supportati da un valido progetto ed una chiara visione delle possibili destinazioni d'uso;

in relazione alle destinazioni d'uso dell'area, si prospettava l'iniziativa di adibire l'uso della foresteria in favore degli allievi della scuola di magistratura e all'uopo, la prima firmataria del presente atto

precisava, durante lo svolgimento del tavolo del 30 giugno 2014, che è essenziale tuttavia mantenere alcuni locali e spazi dell'abbazia, dedicati alla diversificazione delle attività culturali, come a puro titolo di esempio l'uso dell'officina farmaceutica di Santa Maria Novella, tracciando così una continuità con la tradizione monastica della stessa, invitando a non tralasciare le altre attività previste, ritagliando per queste idonei spazi all'interno del complesso;

considerato inoltre che:

venerdì 27 febbraio 2015 si leggeva sul quotidiano "La Nazione" di Firenze: "dopo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella - Foresteria per i Magistrati, il Sindaco Fallani entusiasta". A giudizio degli interroganti, senza entrare nel merito delle dichiarazioni del sindaco di Firenze, appare doveroso ricordare che ben altre conclusioni vennero rassegnate sull'argomento in occasione dei tavoli che si sono conclusi;

in particolare, lo stesso dottor Fallani precisava che l'eventuale scelta di dedicare la foresteria alla scuola superiore della magistratura non avrebbe tolto spazio e fruibilità ad altre destinazioni previste, per le quali garantiva che si sarebbero mantenuti idonei spazi;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

l'ostentato entusiasmo del sindaco di Firenze, almeno tra le righe di un quotidiano, deve necessariamente essere ridimensionato e modulato alle determinazioni raggiunte e condivise durante i tavoli, in particolare nella parte in cui tutti i partecipanti convenivano di destinare una parte del complesso monumentale ad usi che possano non solo diversificare le attività, ma che consentano altresì di allargare la fruizione dell'intero complesso alla cittadinanza tutta, con attività culturali nel rispetto dell'originaria vocazione;

tali conclusioni consentirebbero di estendere l'interesse ad investire in attività culturali da parte di privati investitori i quali, se ragguagliati su progetti di ampio respiro culturale, possono muovere investimenti che alla lunga consentirebbero una conservazione del complesso, in altre parole un compromesso culturale, idoneo allo scopo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, in particolare delle determinazioni raggiunte durante lo svolgimento dei tavoli e se intenda adoperarsi, mediante il proprio potere di vigilanza, per il rispetto di quanto contenuto negli impegni assunti in relazione alla diversificazione delle attività culturali promosse nell'abbazia nel rispetto della vocazione originaria.

(3-01757)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEEFANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole per la determinazione dell'ISEE e tra le novità, relativamente alle persone con disabilità, è stata introdotta la voce "indicatore della situazione reddituale" (ISR), nella quale vanno computati, ai fini Irpef, anche trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualsiasi titolo erogati da amministrazioni pubbliche;

tale disposizione comporta che, oltre ai redditi, occorre sommare anche le altre indennità eventualmente percepite, e cioè tutte le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili (pensioni, assegni, indennità, pensione sociale, contributi per prestazioni sociali, assegni di cura, contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale e ogni altro contributo pubblico);

il TAR del Lazio, intervenuto su iniziativa di associazioni per disabili, in particolare la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), con 3 diverse sentenze (n. 2454/2015, n. 2458/2015 e n. 2459/2015) ha in parte rivisto l'impianto di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale;

le sentenze determinano infatti l'esclusione dal computo ISR i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche", per cui le pensioni, assegni ed indennità concesse per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi per la vita indipendente, eccetera, non devono essere sommati ai redditi veri e propri imponibili Irpef;

sempre con sentenza, il TAR ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie solo per i minorenni (art. 4, comma 4, lettera d), n. 1, 2, 3),

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi per impugnare le citate sentenze pronunciate dal Tar Lazio, e quindi nelle more richiedere una sospensiva, o, diversamente, non ritenga necessario provvedere ad emanare, prima della prossima dichiarazione dei redditi, un decreto che ripristini il precedente impianto di calcolo dell'ISEE.

(4-03612)

STEEANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

i regolamenti comunitari n. 804/68, n. 856/84 e n. 1234/2007 (regolamento unico dell'organizzazione comune di mercato) assegnano, a ciascuno Stato membro, dei massimali di produzione del latte e di prodotti lattieri che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato membro, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica;

lo sforamento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come "prelievo supplementare";

l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014-2015. Il regime delle quote cesserà il 31 marzo 2015; il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste;

con decisione 2003/530/CE del 16 luglio 2003, la Commissione europea ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori aderì a tali piani di rateizzazione;

la Commissione europea in data 20 giugno 2013 ha inviato all'Italia la messa in mora. Di fatto, la Commissione europea ha posto l'Italia sotto procedura di infrazione (avvio procedura d'infrazione n. 2013/2092, ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea) per il mancato recupero alle casse dello Stato, a tutt'oggi, di prelievi per un importo di 1,423 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995-1996 al 2008-2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla "copertura" di cui alla citata decisione), calcolato al netto di 158 milioni di euro non più recuperabili; a seguito della notifica della messa in mora, la Commissione europea ha emesso in data 10 luglio 2014 un parere motivato, che rappresenta la seconda tappa della procedura di infrazione. Nel parere si chiedeva all'Italia di trasmettere una risposta soddisfacente in merito all'attività di recupero delle multe arretrate non ancora pagate dai 2.000 produttori, di cui 600 devono pagare somme superiori a 300.000 euro, a fronte di oltre 35.000 allevatori in regola;

la Corte dei conti nel 2012 aveva denunciato, con una relazione circostanziata, il rischio dell'apertura di una falla nel bilancio dello Stato e, precisamente, "questo modo di procedere consente di mantenere sommerso un debito a carico del bilancio statale" sottolineando la "pericolosità finanziaria delle ingenti anticipazioni di tesoreria";

lo Stato italiano per far fronte agli impegni con la Commissione europea, che altrimenti si sarebbe rivalsa sui contributi agli agricoltori (PAC, politica agricola comune), è ricorso alle anticipazioni di tesoreria statale, il tutto per sanare un *deficit* di complessivi 4,4 miliardi di euro;

con la deliberazione n. 12/2014/G del 9 ottobre 2014, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha ricostruito la vicenda del mancato recupero delle "quote latte". Nel paragrafo "Valutazioni conclusive sui mancati recuperi" si legge che: «la Corte

dei Conti ha svolto, nell'anno 2012, un'indagine su "Quote latte: la gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione (delib. n. 20/2012/G) e, nel 2013, una successiva sugli esiti della prima, Quote latte: la gestione delle misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nel recupero del prelievo a carico degli allevatori (delib. n. 11/2013/G). Le relazioni hanno riscontrato notevoli criticità sulle modalità di gestione degli interventi, individuando, altresì, le cause dei ritardi nei recuperi e le responsabilità dei molteplici soggetti istituzionali operanti nel settore. La conseguenza finanziaria della cattiva gestione trentennale delle quote latte - caratterizzata dalla confusione della normativa, delle procedure, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti investiti e dall'incertezza sui dati di produzione - si è tradotta in un esborso complessivo nei confronti dell'Unione europea, ad oggi, di oltre 4,4 miliardi di euro. Per il periodo precedente la campagna lattiera 1995/96, l'onere si è scaricato interamente sull'erario, mentre le somme teoricamente recuperabili nei confronti degli allevatori - e già anticipate all'Unione a carico della fiscalità generale - superano l'importo di 2.537 milioni. Tuttavia, risultava imputabile ai produttori, secondo l'Ag.e.a., nel mese di dicembre 2012, il minor ammontare di 2.263 milioni, ridotto a 2.260 nel settembre 2013, ed ulteriormente diminuito a 2.207 milioni, secondo la comunicazione del luglio 2014. Di esso, il recuperato effettivo è trascurabile. L'accollo da parte dello Stato dell'onere del prelievo si configura come violazione non solo della regolamentazione dell'Unione europea ma, altresì, degli obiettivi della sua politica economica, indirizzati all'efficiente organizzazione del mercato lattiero-caseario, al suo assetto strutturale in linea con la necessità di contenere le produzioni ed alla tutela della libera concorrenza tra i produttori del settore»;

la Commissione europea in data 26 febbraio 2015 ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato recupero, su un totale di 2,265 miliardi di euro, di 1,395 miliardi di multe dovuti dai produttori di latte che nelle campagne dal 1995 al 2009 avevano superato le rispettive quote di produzione;

la Commissione europea nelle sue comunicazioni inviate più volte al Governo italiano ha stigmatizzato che "risulta evidente che le autorità italiane non hanno preso le misure opportune per recuperare il prelievo dai singoli produttori e caseifici". Dell'importo complessivo di 2.305 miliardi, circa 1.752 miliardi non sono stati ancora recuperati. Parte di questo importo sembra considerato perso o rientra in un piano a tappe di 14 anni, ma la Commissione stima che siano tuttora dovute sanzioni per un importo pari a 1,343 miliardi di euro;

il deferimento alla Corte di giustizia europea è la terza tappa della procedura di infrazione che consentirà alla Corte di constatare l'inadempienza che, successivamente, si tradurrà in una maxi sanzione pecuniaria;

nell'ultimo anno di attuazione delle "quote latte" c'è il rischio concreto dell'arrivo di nuove multe, a causa del superamento da parte dell'Italia del proprio livello quantitativo di produzione;

secondo l'ultimo aggiornamento dei dati dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) si evidenzia un aumento della produzione del 3,24 per cento rispetto al 2014, con un incremento in valori assoluti di 2,561 milioni di quintali, sulla base dei primi 9 mesi della campagna relativa al periodo che va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015;

si prevede il primo splafonamento dopo l'introduzione della legge di conversione n. 33 del 2009, la quale prevede la possibilità di compensazione solo agli allevamenti di montagna e delle zone svantaggiate, a quegli allevamenti che non hanno superato il livello produttivo 2007-2008 e ultimi, in ordine prioritario, a quegli allevamenti che producono entro e non oltre il 6 per cento della quota loro assegnata;

il commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, ha annunciato un provvedimento per consentire di rateizzare le multe del 2015 a carico degli allevatori per un massimo di 3 anni e senza interessi;

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) con l'articolo 1, comma 214, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il "Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario" dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

la finalità è quella di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario anche in ragione del superamento del regime europeo delle "quote latte", nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino;

i criteri e le modalità di accesso ai contributi saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni;

sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all'eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea e quelli che hanno aderito al programma di rateizzazione, ma non hanno adempiuto nei tempi ai previsti pagamenti;

in considerazione del fatto che le quote latte termineranno il 31 marzo 2015, ad oggi manca ancora il decreto per rendere operativo il citato fondo che opererà attraverso il "piano latte qualità" che agirà quale sostegno alla produzione,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti a quanto ammonta la reale composizione del debito, tra sanzioni e interessi, sulle "quote latte" che lo Stato deve recuperare dai soggetti inadempienti;

per quali ragioni non abbia provveduto per tempo a rispondere nei fatti alle continue sollecitazioni della Commissione europea, che hanno portato, conseguentemente, il nostro Paese ad essere deferito alla Corte di giustizia europea con la reale possibilità di vedere comminata all'Italia una maxi sanzione pecuniaria;

quali azioni abbia assunto, o intenda assumere, al fine di individuare i soggetti responsabili, individuali e non, delle mancate attività di vigilanza e controllo e per non aver attivato nei tempi dovuti le opportune misure finalizzate al recupero delle somme dovute;

entro quali tempi preveda di approvare il decreto con cui rendere operativo il "Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario" e il "piano latte qualità", alla luce della cessazione del regime delle quote al 31 marzo 2015, e se intenda altresì rivedere la dotazione finanziaria di 108 milioni di euro che, in verità, a giudizio dell'interrogante risultano essere insufficienti e inadeguati rispetto allo scopo che vuole realizzare.

(4-03613)

[DE PETRIS, CIRINNA'](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che: nel cuore della più famosa villa storica di Roma, villa Borghese, sede di 7 musei, tutelata dall'Unesco e dalla Carta di Firenze che equipara le ville storiche a monumenti e le rende inedificabili, e decretata zona SIC (sito di interesse comunitario), su platee di calcestruzzo sono stati costruiti 121 box per il ricovero dei cavalli impiegati per il traino delle carrozze cosiddette botticelle in mezzo al traffico cittadino utilizzando come *escamotage* l'esigenza del "trasferimento temporaneo di carrozzelle nell'area dell'ex galoppatoio di Villa Borghese";

allo stato attuale, tutta l'area prospiciente all'ex galoppatoio di villa Borghese, un'intera collina del Pincio, di circa 2 ettari di dimensioni, è stata sventrata e deturpata, comportando un onere di 1.350.000 euro a carico del bilancio del Comune;

il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 impone per i giardini dichiarati di interesse storico-artistico, qual è la più importante e storica villa di Roma, il divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico, o comunque tale da pregiudicarne la conservazione;

il piano territoriale paesistico della Regione Lazio vieta l'installazione di qualsiasi struttura all'interno di parchi, ville e giardini storici e la legge regionale n. 24 del 1998 consente nella villa solo interventi che riguardano esclusivamente "la conservazione, la manutenzione ed il restauro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della struttura realizzata e in caso contrario se non ritenga opportuno attivarsi nel più breve tempo possibile trovando in prima istanza, d'intesa con il Comune, una nuova collocazione delle casette-*chalet*-scuderie, per poi intervenire al fine rendere possibile la demolizione e il ripristino dello stato originario della villa;

se non intenda indagare sui motivi che hanno indotto la Soprintenza a concedere l'autorizzazione alla costruzione dei *box*, che alle interroganti appare in evidente contrasto con le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio riguardo alla tutela e alla salvaguardia della più importante e storica villa romana.

(4-03614)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il fenomeno dell'abusivismo in ambito sanitario resta uno degli attentati maggiori alla salute del cittadino e alla credibilità della professione. Solo nell'arco del biennio 2010-2011, su 2.783 segnalazioni all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo, quelle relative alla categoria dei falsi "infermieri" sono state oltre un terzo, per un totale di ben 1.023 soggetti denunciati;

falsi infermieri che si fregiano di titoli che non possiedono, o che fingono di essere professionisti di un determinato settore ed invece non lo sono, rappresentano un evidente pericolo per la società;

le cronache più recenti riportano come le chiusure dei procedimenti giudiziari arrivino a sentenze come nel procedimento di Cosenza dove gli 8 imputati del processo sui falsi infermieri dovranno restituire ben 26 anni di stipendi e, oltre ai soldi percepiti dal 29 settembre 2000, dovranno restituire anche i diplomi. I giudici hanno condannato anche altri 18 infermieri accusati di falso e truffa. A tutti i 26 imputati sono state inflitte pene comprese tra i 5 mesi e un anno e 11 mesi di carcere;

recentemente a Taranto la Guardia di finanza ha scoperto 19 falsi infermieri, convenzionati con 6 laboratori tra Taranto e provincia, accreditati con il servizio sanitario nazionale. Oltre a non essere veri infermieri, a dispetto, ma soprattutto a rischio, dei pazienti, i 19 truffatori non erano forniti neppure dell'attrezzatura adeguata per il trasporto delle provette,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire aumentando la capacità di controllo e la vigilanza sull'operato della federazione IPASVI, pubblicizzando inoltre la possibilità da parte dei cittadini di eseguire controlli accurati su chi si propone come infermiere, consultando l'albo nazionale.

(4-03615)

[STEEANI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'acufene, o *tinnitus*, non è una malattia o una patologia, ma un disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni. Da studi epidemiologici recenti viene riportato che l'acufene è un sintomo frequente, infatti il 20 per cento della popolazione generale ne ha esperienza. Per il 5 per cento per cento costituisce disabilità e nell'1-2 per cento determina un *handicap* con forti ripercussioni sulla qualità della vita;

in chi soffre di acufene, l'orecchio (o entrambe le orecchie) percepisce una varietà di suoni: ronzii, tintinnii, stridori, fischi, fruscii, soffi, sibili e talvolta suoni pulsanti. La percezione di questi rumori "fantasma" può essere costante o intermittente, debole o molto forte;

quando l'acufene è pulsante, di solito si tratta di un suono che va in sincrono con il battito cardiaco. Il rumore percepito dall'orecchio affetto da acufene non è percepibile all'esterno (eccetto che per alcuni acufeni somatici). Infatti, soltanto chi ha l'acufene sente questi rumori fastidiosi. Nonostante questo la percezione è reale tanto da provocare altri sintomi come mal di testa, stati ansiosi e in generale problemi psicologici dovuti allo *stress*, disturbi del sonno e della concentrazione;

diversi studi condotti in Paesi europei, quali la Germania e il Regno Unito, hanno dimostrato come, mediamente, circa il 10-20 per cento della popolazione del nostro continente abbia sofferto di acufene almeno una volta nella vita. In Italia, l'incidenza è pari a circa il 15 per cento e si stima che portatori abituali del sintomo nel nostro Paese siano oltre 5 milioni;

attualmente, l'acufene non è considerato una vera e propria malattia, ma un sintomo determinato da patologie vascolari (fistole del collo, tumori carotidei, aneurismi intracranici o meningei, patologie dei grossi vasi del collo) o, più frequentemente, associato a patologie audilogiche, vestibolari, neurologiche, autoimmuni, cerebrovascolari, dismetaboliche ed ematologiche. Conseguentemente, l'acufene non è ricompreso nei livelli essenziali di assistenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire riconoscendo, ai sensi del decreto

ministeriale n. 329 del 1999 e successive modifiche, l'acufene come malattia cronica e invalidante, incentivando inoltre gli studi e le ricerche su tale grave patologia, dai quali sviluppare un protocollo terapeutico efficace.

(4-03616)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da una recente dichiarazione alla stampa del presidente del Tribunale di Venezia, Arturo Toppan, si apprende che, nel corso del 2015, rischia di aggravarsi ulteriormente la già molto appesantita situazione del sistema giudiziario veneto: secondo le stime del Ministero della giustizia, si verificherà nei tribunali veneti una carenza di organico così grave da compromettere seriamente l'amministrazione della giustizia, a causa della collocazione a riposo di un gran numero di dipendenti dei tribunali;

a questo vuoto di organico, pari a circa 7.000 unità, si dovrà certamente porre una particolare attenzione e studiare misure risolutive che, in base alle nuove norme sulla mobilità del pubblico impiego, potrebbe prevedere l'impiego nei tribunali di personale delle Province in esubero adeguatamente formato circa le nuove competenze;

un intervento di tale entità, stimato di circa 2.000 unità, potrebbe coprire parzialmente la mancanza di organico, così da scongiurare la paralisi dell'amministrazione giudiziaria a grave discapito della comunità tutta;

inoltre, la recente introduzione del "processo telematico", nonostante presenti delle criticità e dei problemi in questa fase iniziale di transizione dal vecchio al nuovo sistema, consentirà un risparmio stimato di 44 milioni di euro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per procedere al celere trasferimento nei tribunali dei dipendenti delle Province in esubero, in base alle nuove norme sulla mobilità del pubblico impiego e, soprattutto, come intendano procedere per favorire un percorso formativo affinché il personale acquisisca le necessarie competenze per operare in un ambito così delicato quale quello dell'amministrazione giudiziaria.

(4-03617)

[TORRISI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-02779 (pubblicata il 7 ottobre 2014) con la quale illustrava in modo analitico e dettagliato il dissennato ed irrazionale ridimensionamento dell'ospedale "SS. Salvatore" di Paternò (Catania) nel corso dell'approvazione del riordino e della riorganizzazione della rete sanitaria e ospedaliera siciliana;

non avendo ricevuto alcuna risposta, ha interpellato l'ufficio legislativo del Ministero della salute, il quale ha comunicato che la mancata risposta è dovuta al fatto che al Ministero, a tutt'oggi, non è pervenuto alcun riscontro da parte dei competenti organi locali, ai quali sono stati chiesti lumi circa l'oggetto dell'interrogazione parlamentare;

i numerosi fatti lamentati nell'atto di sindacato ispettivo (in ordine alla programmazione dei punti nascita, dove i dati statistici nascondono una realtà assai diversa, la presenza di possibili interessi illeciti ed i mancati lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza dell'ospedale, finanziati nel 2006 con la ingente somma 10 milioni di euro) hanno creato la giustificazione dell'irrazionale ridimensionamento del nosocomio;

si evidenzia che a seguito della segnalazione all'autorità giudiziaria effettuata dall'interrogante e per iniziativa del "Comitato civico a difesa dell'ospedale" sono in corso indagini da parte della magistratura per l'accertamento di eventuali responsabilità ed illeciti anche di rilevanza penale,

si chiede al Ministro in indirizzo di disporre urgentemente l'invio di ispettori ministeriali per la verifica dei gravi fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo del 7 ottobre 2014.

(4-03618)

[CASALETTO](#), [BENCINI](#), [PEPE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che 10 persone (tra cui 3 famosi atleti) hanno perso la vita nello scontro fra 2 elicotteri nella provincia di La Rioja, in Argentina, dove si svolgeva per il terzo anno consecutivo il *reality show* francese di

sopravvivenza "Dropped". Uno dei due mezzi apparteneva al Governo de La Rioja e l'altro agli organizzatori del *reality*;

considerato che:

si tratta di un episodio grave accaduto in un *reality* ma non l'unico; diversi sono stati nel tempo i casi di infortuni più o meno pericolosi per i concorrenti, alcuni tragici; nel 2013 nella versione indiana di "Dropped" ci fu la morte in diretta di un concorrente, Saliendra Nath Royche, stroncato da un infarto durante una prova estrema che prevedeva l'attraversamento di un fiume appeso per i capelli su un cavo metallico; In Inghilterra, nel *reality* "Shattered", i concorrenti hanno subito disturbi della personalità oltre che fisici, dopo essere stati sottoposti ad una vera e propria forma di tortura: restare svegli per 6 giorni;

in Cambogia, durante il *reality* "Koh Lanta" un concorrente, Gerald Babin, perse la vita dopo essere stato colto da infarto durante la prova del naufragio. In Nigeria, nel 2007, Anthony Ogadje, 25 anni, è morto per annegamento nel corso di "Gulder Ultimate search" un *reality* che prevedeva una serie di prove di resistenza;

rilevato che anche in Italia, durante "l'Isola dei famosi 7", nel 2010, i concorrenti, lanciatisi dall'elicottero per poi nuotare fino alla riva, ebbero un duro impatto col suolo e accusarono immediatamente dolori. Un serio infortunio lo ebbe Denis Dallan, giocatore di *rugby* che scoppiò in lacrime a causa di una dolorosa distorsione al ginocchio e alla caviglia. La campionessa olimpionica Alessandra Sensini, nella seconda edizione di "Pechino Express", fu costretta ad abbandonare il gioco a causa di un infortunio provocato dalla caduta da una cascata;

ritenuto che, pur salvaguardando l'aspetto artistico, sia necessario introdurre limitazioni a tali *show*, dirette a garanzia dell'incolumità di concorrenti e lavoratori, poiché la convulsa ricerca dell'*audience* ha portato le produzioni televisive ad introdurre prove e *format* sempre più estremi,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, non ritenga di attivarsi per ridurre quanto più possibile trasmissioni che prevedano prove e *format* sempre più estremi al fine di evitare incidenti a concorrenti e lavoratori;

se non ritenga di sostenere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, trasmissioni di giochi che valorizzino l'aspetto artistico e non mettere in serio pericolo l'incolumità dei concorrenti;

se intenda assumere iniziative atte promuovere lo sviluppo di un modello di società collaborativa e non estremamente competitiva.

(4-03619)

[CASALETTO](#), [DE PIN](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

nell'ultimo ventennio si è assistito in Europa ad una serie di radicali riforme del mercato del lavoro, tutte incentrate sulla costante tensione fra efficienza del mercato ed affermazione dei diritti sociali;

Poste italiane SpA, azienda ad intero capitale pubblico che si occupa di fornire beni e servizi in ambito logistico e finanziario, concessionaria di servizio universale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, raccoglie i risparmi dei privati ed offre servizi assicurativi;

è una società per azioni il cui capitale è posseduto al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; sino all'anno 2016 e con possibilità di proroga fino al 2026, la società è tenuta ad erogare il cosiddetto "servizio universale";

considerato che:

l'istituto del contratto a termine è quello che negli ultimi tempi ha subito le maggiori trasformazioni e con il decreto legislativo n. 368 del 2001, non mancano incertezze e ambiguità che portano a letture diverse e a interpretazioni che portano, in alcuni casi, ad allargare lo spettro decisionale del datore di lavoro;

risulta agli interroganti che Poste italiane SpA, per fronteggiare i picchi di attività produttiva, è ricorsa frequentemente alla stipula del contratto a termine, facendo diventare lo stesso il contratto maggiormente utilizzato nel regolare i rapporti di lavoro;

tali contratti sono stati stipulati nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012 ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001, che stabilisce la possibilità di effettuare assunzioni di dipendenti a termine, senza giustificare il motivo dell'assunzione stessa per circa 10 mesi nel corso di ogni singolo anno e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale riferito al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono;

Poste italiane SpA parrebbe aver violato le condizioni previste dalla normativa citata. In particolare, sembrerebbe superato il limite percentuale previsto per il tipo di contratto in questione. Ciò ha determinato la presentazione di una moltitudine di ricorsi giudiziari contro la società, da parte di circa 15.000 dipendenti precari ed in questo momento in particolare sarebbero circa 600 i dipendenti di Poste Italiane SpA in attesa di giudizio successivo o definitivo;

in diversi accordi tra Poste italiane e i sindacati è stata affrontata la situazione di precarietà dei lavoratori senza pervenire a concreti provvedimenti a tutela degli stessi, in quello del febbraio 2014 l'azienda si impegna a verificare la loro posizione ed "ad avviare interventi mirati ad introdurre nell'ambito dell'azienda specifici momenti di valorizzazione delle risorse impiegate attraverso l'avvio di processi di politica attiva del lavoro";

il 16 dicembre 2014 il nuovo amministratore delegato ha presentato il piano strategico del gruppo per il periodo 2015-2019, mettendo in evidenza tra le linee del piano quella che prevede 8.000 tra nuovi ingressi e conversioni dei lavoratori *part-time* in *full-time*, per altro senza nessuna intesa e nessuna consultazione delle rappresentanze di settore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere;

quanta spesa per lavoro straordinario o accessorio sia stata sopportata nelle regioni ove è stato praticato il ricorso reiterato a risorse precarie;

se sia in programma da parte di Poste italiane un piano specifico che preveda l'ottimizzazione delle risorse di personale, anche in riferimento all'allocazione delle medesime presso sedi il più possibile prossime a quelle di residenza.

(4-03620)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01756, della senatrice Moronese ed altri, sulla destinazione dell'ex caserma Pollio a sede dell'archivio di Stato di Caserta;

3-01757, della senatrice Montevecchi ed altri, sull'attuazione degli impegni assunti per la valorizzazione dell'abbazia di San Salvatore a Settimo (Firenze).

1.5.2.5. Seduta n. 409 (ant.) del 12/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

409a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 12 MARZO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)*

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ci troviamo a parlare di un argomento che ha ricevuto particolare attenzione da parte della Camera dei deputati. Questo è uno dei pochi disegni di legge ad essere stato licenziato con un percorso che si può definire molto netto e veloce, ottenendo anche una significativa maggioranza. È naturale che ciascuno, su questo tipo di temi, più che una posizione politica porti anche una posizione personale, sulla base delle riflessioni che appartengono alla sfera della propria storia personale e delle proprie convinzioni.

Io personalmente, signor Presidente, non posso parlare dell'esperienza del matrimonio, non avendolo ancora contratto, ma certamente ritengo di poter portare la mia esperienza di amministratore comunale, e vorrei suggerire in particolare una riflessione che verte su un fatto, signor Presidente. Oggi si sta parlando di divorzio breve: non vorrei, però, che la discussione scivolasse via senza accorgerci che

rischiamo di parlare di matrimonio breve, anziché di divorzio breve. (*Applausi della senatrice Bignami*). Questa è una questione che non deve sfuggire alla nostra attenzione.

Onorevoli colleghi, nelle settimane scorse un'indagine dei Carabinieri, che si è sviluppata tra la provincia di Varese e quella di Milano, ha messo in evidenza alcuni fenomeni delittuosi, in particolare un utilizzo fraudolento dell'istituto del matrimonio. Penso in questo caso alla squisita funzione civile, cioè ai diritti che vengono acquisiti e alle convenienze che ne derivano. È stato al riguardo pubblicato un articolo, che non è comparso però su un giornale di provincia, ma sul «Corriere della Sera» e, quindi, su una fonte autorevole. Vorrei darne lettura, signor Presidente, per dare il senso di quello che stiamo dicendo.

L'articolo, che comincia affermando: «Se non c'è l'amore fa niente, l'importante è che ci siano i soldi» prosegue raccontando: «La pensavano così le tante ragazze italiane che, per denaro, si erano convinte a sposare un marocchino per intascare 3.500 euro. Le giovani, in genere, erano ragazze con problemi familiari, o anche di tossicodipendenza. Gli organizzatori delle nozze erano invece i membri di un banda capeggiata da quattro fratelli marocchini, spacciatori internazionali di droga, che avevano bisogno di far ottenere ai complici il permesso di soggiorno in Italia. L'inchiesta ha portato all'esecuzione di 23 misure cautelari nei confronti degli appartenenti al gruppo.

Una sorta di attività parallela, quella dei fratelli Yunous e Jaffar Mariaki, trentenni di Lonate Pozzolo, che "esercitavano" con altri due fratelli, rimasti in Marocco a occuparsi dei documenti in patria. Il gruppo forniva allo sposo e alla sposa un servizio di "*wedding planner*", tutto compreso: pubblicazioni, sala nozze in Comune, testimoni (pagati 200 euro), pubblico, ristorante, festa di matrimonio, fotografie incluse, un appartamento per poter fornire una residenza, il nulla osta dal consolato e infine anche i soldi e l'avvocato per poter divorziare: 1.500 euro per il servizio di separazione, che iniziava in genere dopo 40 giorni.

In questo modo, la banda dei finti matrimoni, è riuscita in circa un anno di indagini a combinare 33 spozalizi accertati e 20 sospetti. Secondo i carabinieri e il pubblico ministero Francesca Parola della procura di Busto Arsizio, il guadagno era buono. C'è stato anche il caso di una signora che, dopo aver scoperto che la figlia ventitreenne aveva appena intascato una bella somma per il matrimonio farlocco, aveva preso contatti per sposare un marocchino anche lei. Non c'è riuscita solo perché sono arrivati prima i carabinieri.

Sono state deferite all'autorità giudiziaria - signor Presidente - ben 94 persone a vario titolo, e tra le contestazioni vi è l'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche il traffico internazionale di droga (è stato sequestrato *hashish* per 4 chili a Malpensa, tra cui 233 ovuli). In qualche caso si sono prestati anche uomini di nazionalità italiana, per le nozze combinate con donne marocchine. Il problema era che i trafficanti intasavano dallo sposo (o dalla sposa) tra gli 8 e i 12.000 euro, ma poi dovevano spendere parecchio tra ristorante, feste, e figuranti, per cui di soldi in cassa tendevano a restarne pochi. La banda stava pensando di sostituire le donne italiane con ungheresi, meno "costose", ma che potevano comunque garantire al marocchino di essere coniugato con una cittadina comunitaria. La procura farà ricorso al tribunale civile, per l'annullamento di tutte le nozze, celebrate a Busto Arsizio, Lombate Pozzolo, Ferno, Milano, Torino, Vercelli» e io aggiungo in chissà quanti altri posti.

Signor Presidente, la circostanza sulla quale vorrei far riflettere non è, però, pertinente alla cittadinanza di una delle due figure nubende (sposo o sposa), ma al fatto che il matrimonio sia diventato - in questo caso anche complice la distrazione del legislatore - una modalità fraudolenta per impossessarsi della cittadinanza italiana.

Io mi rivolgo al Governo, anche se lo vedo un po' distratto, anzi molto distratto, per non dire totalmente assente o, meglio, interessato ad altre conservazioni, al telefono! Ecco, signor Vice Ministro, la ringrazio di avermi finalmente rivolto la sua attenzione. Vorrei dirle che a crearmi perplessità e preoccupazione è il fatto che in questo provvedimento di legge non vi siano contrappesi. Ci siamo purtroppo abituati, con la riforma costituzionale, a credere che questo possa essere un ragionamento che scivola via. Ma l'azione del legislatore non può essere fatta sempre in

alleggerimento.

Pensiamo ad un caso estremo: si eliminano i limiti di velocità sulle strade. Allora, o si mette un limitatore nel motore delle auto quando escono dalla fabbrica, oppure è molto probabile che, alla prima curva, si verifichi qualche incidente, anche grave.

In questo caso, allentando i limiti di legge imposti per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, addirittura prevedendo lo scioglimento lampo del matrimonio, questo tipo di celebrazioni potrebbe diventare una consuetudine comune, con le Forze dell'ordine incapaci di rincorrere la situazione e di bloccare l'evento prima che si verifichi.

Signor Vice Ministro, non ho formulato emendamenti o ordini del giorno. Mi aspetto però da voi, che avete l'onore del Governo e di offrire anche delle soluzioni, che nel provvedimento sia considerato questo aspetto. Se vengono tolti i pesi e i contrappesi - cosa che abbiamo criticato anche in occasione della riforma costituzionale - si rischia di creare sistemi strabici. Si allentano i vincoli matrimoniali e si rende veloce lo scioglimento, ma non si può perdere di vista il fatto che una vasta fetta della criminalità se ne approfitta.

A proposito di questi temi, ci aspettiamo inserimenti e modifiche all'interno del disegno di legge in esame che garantiscano i cittadini che contraggono il matrimonio, in quanto vincolo tra marito e moglie, base fondamentale della struttura familiare e cosa seria, rispetto a chi invece utilizza questo vincolo a fini civilistici, trasformandolo poi in illecito penale.

Senza questo tipo di contrappesi, quello che ci avviamo ad approvare è semplicemente un allentamento del sistema di diritto civile, che inevitabilmente scivolerà in una ulteriore confusione, generando anche nei cittadini la certezza che lo Stato non è più una cosa seria, per cui anche il vincolo matrimoniale, se contratto in maniera fraudolenta, alla fine non porta ad avere alcuna conseguenza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Di Maggio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, signor Vice Ministro, stiamo affrontando un tema estremamente delicato riguardo al quale raggiungeremo comunque, con l'approvazione di questo provvedimento, un obiettivo che da tempo ci eravamo proposti. Prima di noi, altri avevano tentato di porre rimedio alla domanda di accelerazione dei tempi necessari tra la separazione e il divorzio.

Condivido molto quanto detto dalla senatrice Filippin nel suo intervento introduttivo, ma non tutto. Certamente condivido la premessa che ha posto, a proposito della necessità di affrontare questi temi con grande sensibilità e senza scadere in personalismi o nella valutazione di vicende personali. È assolutamente indispensabile fare ciò nell'affrontare il provvedimento in esame. Ed è altrettanto indispensabile pensare alle tante persone che manifestano la necessità di chiudere un percorso di vita risultato essere sbagliato, per aprirne un altro, che non necessariamente deve sfociare nel matrimonio, ma che consenta di affrontare con serenità la vita e i rapporti con i propri ex compagni con i propri figli e con tutti coloro che stanno loro attorno. Ciò è sicuramente necessario ed è per questo che, già da tempo, avevamo provato a mettere mano alla materia.

Credo che in questa legislatura abbiamo fatto grandi cose in materia, con l'introduzione degli istituti della negoziazione assistita e della separazione davanti all'ufficiale di stato civile. Dobbiamo dare atto ancora una volta alla senatrice Filippin del fatto che, in quella circostanza, aveva presentato un emendamento che prevedeva il contenuto del disegno di legge oggi in discussione, che all'epoca era già all'esame della Commissione ma non era stato ancora affrontato. Proprio in quella sede avevamo assunto l'accordo di arrivare in tempi brevi a portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea, come fortunatamente è accaduto.

Credo che anche l'approvazione del provvedimento alla Camera, avvenuta quasi all'unanimità, essendo stati pochissimi i voti contrari, la dica lunga su quanto sentita sia l'esigenza dell'approvazione di questo provvedimento.

Sono inoltre fermamente convinto che tutti quanti abbiamo la certezza che quanto previsto in questo provvedimento in merito all'abbreviazione dei tempi da tre anni a sei mesi o, in caso di separazioni

giudiziali, da tre anni a un anno, sia estremamente importante. È vero che io stesso, come altri, ho firmato degli emendamenti che prevedevano l'allungamento dei tempi della separazione consensuale in caso di presenza di figli. Su di essi, però, credo si potrà tornare eventualmente più avanti - tant'è che sono stati anche ritirati - quando questa legge andrà a regime ed avremo valutato quali saranno le conseguenze.

Sono certo che stiamo facendo un passo estremamente importante, che consentirà a moltissime persone - come dicevo poc'anzi - di non dover affrontare le lungaggini del sistema attuale, con tutto quello che comporta, anche in termini personalissimi e di rapporti interpersonali, tenere in piedi un rapporto ormai finito e chiuso da tempo.

Rispetto al testo che è stato approvato alla Camera, abbiamo posto rimedio a quelle che possiamo definire delle sviste di carattere tecnico. In più però - e questo è il motivo del mio dissenso rispetto a quanto sostenuto dalla senatrice Filippin - c'è il problema del cosiddetto divorzio diretto, introdotto in Commissione giustizia in Senato. Dobbiamo tenere conto del fatto che il nostro sistema, come molti altri sistemi richiamati in quest'Aula, prevede l'esigenza di un periodo di separazione prima di accedere al divorzio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In quest'Aula sono stati richiamati molto spesso i sistemi europei e - a mio parere - anche un po' a sproposito. Di fatto, il sistema francese - ad esempio - prevede la separazione, così come pure lo prevede il sistema tedesco. Il sistema inglese, invece, che prevede che si acceda direttamente al divorzio, ha però dei temperamenti, nel senso che al divorzio non si può accedere se non si è assolutamente certi che vi sia stato un periodo di durata non inferiore all'anno di separazione o comunque vengano accertate delle condizioni di assoluta inapplicabilità della prosecuzione del matrimonio.

Vi sono quindi dei temperamenti resi necessari dal fatto che quelli sono sistemi assolutamente diversi rispetto al sistema italiano. Un collega ha ricordato che l'istituto del matrimonio in Italia è totalmente diverso e, quindi, non può essere messo a raffronto con quello delle altre Nazioni. Proprio in ragione della diversità del sistema italiano, credo sia indispensabile, per fare una modifica di sistema dell'istituto del matrimonio come quella introdotta nella Commissione giustizia del Senato, effettuava un approfondimento ulteriore, un confronto un po' più serrato e la verifica dell'effettivo bisogno di procedere al divorzio diretto.

Ho manifestato le mie perplessità sull'introduzione di questo nuovo metodo in tutti i modi e, prima di parlare di esse, vorrei ricordare la Spagna, portata anch'essa ad esempio di eccellenza di novità e modernità. Devo, però, far presente che, proprio l'altro ieri, martedì, ho letto un articolo su un giornale che titolava: «Nuova moda, il divorzio spagnolo». Gli italiani vanno all'estero per procedere al divorzio, sapendo che poi la sentenza verrà deliberata e applicata in Italia. Sennonché è accaduto che una donna è stata costretta a volare a Madrid perché non sapeva nulla della richiesta del marito e si sarebbe, quindi, ritrovata divorziata senza aver avuto nemmeno conoscenza dell'esistenza di un procedimento di divorzio.

Questo dimostra che era sicuramente necessario intervenire sul sistema, ma non prendiamo ad esempio modelli totalmente contrari a qualsiasi logica e soprattutto alla tutela dei contraenti deboli. Badate: se si ha dimestichezza e conoscenza della quotidianità, dei problemi che sorgono in sede di separazione e divorzio nel nostro sistema italiano, ci rendiamo agevolmente conto che il più delle volte siamo in presenza di contraenti deboli.

Si è tuttavia obiettato che il divorzio diretto avviene solo in casi particolarissimi, quelli in cui la separazione è consensuale e non vi sono figli. Ebbene, avete la certezza che quel consenso non sia stato manifestato e dato per condizioni che non conosciamo da un contraente che spesso, esclusivamente per tutela della dignità personale e per la volontà di non mettere in piazza le vicende della propria famiglia, accetta e dà il suo consenso al divorzio o alla separazione soltanto per questa motivazione, non avendo tutele di alcun genere? Riflettiamo prima di spingerci fino a questo punto.

A motivo della mia professione mi è capitato spessissimo di affrontare questi temi e molto spesso il nodo che emerge è proprio il consenso manifestato senza alcun convincimento, ma solo su pressioni di

carattere differente. Non voglio portare esempi dei quali in questo momento i tribunali d'Italia sono pieni. Ieri la senatrice Stefani ha parlato di un istituto che favorirebbe i matrimoni di comodo, che è certamente uno dei motivi che mi inducono a dire che è necessario riflettere prima di introdurre un istituto tanto rivoluzionario nel nostro sistema.

Credo vi sia necessità di una riflessione che ci induca poi ad introdurre tutele per le situazioni rappresentate da molti senatori già intervenuti, come i matrimoni di comodo o quelli contratti unicamente nella consapevolezza che si sta seguendo il modello Las Vegas. Piaccia o no, è proprio il modello che si sta introducendo: un modello per cui ci si sposa il lunedì e ci si separa il venerdì, senza assicurare una tutela a chi viene sfruttato in quella situazione. E mi riferisco ai cosiddetti matrimoni di comodo.

Fermiamoci un attimo. Non dico si debba escludere radicalmente l'introduzione di un istituto di questo genere. Ma fermiamoci per ragionare, per stabilire quali debbano essere le tutele per i cosiddetti contraenti deboli. (*Commenti del senatore Airola*).

In Commissione mi sono permesso di invitare i colleghi ad andare insieme in tribunale per assistere ad un'udienza di separazione qualsiasi, scelta da chiunque, una cosiddetta udienza di comparizione davanti al presidente, con la quale si metterebbe la parola fine, senza colpo ferire e senza alcun ragionamento, all'espressione della volontà delle parti, della quale non vi è alcuna certezza. E credetemi: chi ha dimestichezza con queste vicende sa che il più delle volte il presidente del tribunale non alza la testa dalla scrivania quando ascolta la manifestazione di volontà dei coniugi.

Pertanto, o abbiamo la certezza che tutti vengono tutelati e seguiti in questo processo, oppure credo che abbiamo il dovere di fermarci. Personalmente, per mia formazione e mia cultura, se solo ho conoscenza che possa esserci un soggetto che necessita di tutela, io mi fermo e cerco di dargliela. In questa maniera, invece, introducendo la figura del divorzio diretto, stiamo togliendo quella tutela. Insisto sul fatto che non sono contrario per il fatto di essere contrario, e non ci sono motivazioni di carattere ideologico o religioso, come qualcuno ha affermato: si tratta semplicemente di un problema di civiltà giuridica. Noi abbiamo il dovere di assicurare la tutela anche a quei soggetti le cui famiglie per i casi della vita, per questioni contingenti, per vicende che è inutile qui riportare - quando l'ho fatto, qualcuno ha anche avuto il coraggio di ironizzare - si stanno distruggendo. Ripeto che basta frequentare un tribunale per avere la possibilità di rendercene conto.

Fermiamoci dunque e, nel caso in cui vogliamo davvero introdurre il divorzio diretto, stabiliamo quali debbano essere le tutele di carattere patrimoniale e anche personale. Ma fermiamoci e stabiliamole perché, così facendo, veramente non rendiamo un servizio al nostro sistema giuridico che - grazie a Dio - è sempre stato improntato a principi di grandissima civiltà, ed è visto all'estero come un modello da seguire.

Ciò che abbiamo fatto fino ad oggi non deve trarci in inganno. Abbiamo fatto passi da gigante in questa legislatura. Abbiamo introdotto istituti nuovi e innovativi che daranno velocità. Non sono d'accordo con chi ha detto che rimarranno tempi lunghi, e non lo condivido. Ne è riprova il fatto che, dopo l'approvazione della legge sulla negoziazione assistita a Palermo, si è concluso un procedimento in sette giorni. Teniamo conto di questo.

Abbiamo introdotto un'innovazione enorme. Stiamo rispondendo ad un'esigenza che ormai era assolutamente improcrastinabile: abbreviare i tempi tra separazione e divorzio, assolutamente biblici e totalmente inutili, e sono d'accordo. Ricordiamoci, però, anche che il presidente del tribunale ha l'obbligo di verificare - ed è uno degli obblighi che sussiste quando ci si presenta all'udienza di comparizione per ottenere il divorzio e la cessazione degli effetti civili - che non vi sia stata ripresa della convivenza in quel periodo di tre anni, oggettivamente troppo lungo.

Rammentiamo, inoltre, che oggi stiamo dando una risposta che da tempo molti aspettavano e siamo tutti concordi sul fatto che sia indispensabile darla. Non dimentichiamoci, però, di tutelare i soggetti deboli, perché di questo ci farà carico la società. Questo ci verrà rimproverato.

Non comprendo la fretta di trattare di una riforma che, come ho detto, è di sistema in maniera così

affrettata, senza badare alle conseguenze della contingenza; quella stessa contingenza che ci chiedeva di abbreviare i termini, portandoli a sei mesi, e che ci impone di riflettere sulle conseguenze di un atto così grave che potrebbe portare effetti aberranti per molti se avessimo davvero cognizione di quanto accade nella quotidianità delle separazioni e dei divorzi.

Sono fermamente contrario a che venga introdotto il divorzio diretto così come strutturato. Fermiamoci un attimo a pensare. Fermiamoci un attimo a ragionare. Personalmente ho presentato un emendamento, che manterrò se non troveremo delle soluzioni differenti, per la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 di questo disegno di legge, che introduce il divorzio diretto, rendendomi conto delle assolute conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da un provvedimento così grave. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'intervento del senatore Cucca mi permette subito di entrare abbastanza nel vivo delle questioni che sono state poste già ieri durante la discussione generale.

Mi riferisco anzitutto ad una prima questione: si chiede ancora tempo. Vorrei ricordare che questo testo è stato approvato dalla Camera dei deputati a maggio - il 29 maggio dello scorso anno - e sono quindi passati già alcuni mesi. Credo che la Commissione giustizia ha fatto un lavoro ponderato, con una discussione e un approfondimento. Come noto a tutti, c'è attesa da parte di tantissimi cittadini. Non a caso, siamo continuamente sollecitati, con *e-mail* ed interventi, ad arrivare all'approvazione di questa riforma che io, onestamente, trovo quasi un atto dovuto - questo sì - di civiltà giuridica.

Sappiamo perfettamente che la previsione di un periodo lungo tra la separazione e il divorzio origina dalla legge del 1970 (che prevedeva un tempo cinque anni, poi accorciato, per il divorzio): nasce quindi nel quadro storico e politico dell'epoca, che introduce la grande rivoluzione del divorzio, dovendo però mediare con la discussione e lo scontro nel Paese. Penso a tutta la campagna del *referendum*, che - lo vorrei ricordare a tutti - ha rappresentato anche uno spartiacque nella storia del nostro Paese. Infatti, proprio da quel *referendum* e dal suo risultato sono derivate altre riforme molto importanti e un'evoluzione della nostra società che forse non ha eguali. Nel corso degli anni Settanta e fino all'inizio degli anni Ottanta, sono state introdotte delle riforme che sono state fondamentali, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne e la riforma del diritto di famiglia. Vorrei ricordare al riguardo quanti passi in avanti sono stati fatti.

La previsione di un periodo di separazione così lungo nasce dunque in quel clima, tanto che il legislatore è poi intervenuto per modificarlo e accorciarlo a tre anni, per seguire giustamente anche l'evoluzione del Paese e le dinamiche che nel Paese si registrano. È evidente a tutti che la necessità di arrivare a tempi ancora più rapidi per il divorzio è giustamente un modo per adeguarsi e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Vorrei dire al senatore Cucca che anche Papa Francesco ha detto che bisogna snellire tutte le procedure per lo scioglimento dei matrimoni davanti alla Sacra Rota. Non vorrei che alla fine converrà a tutti coloro che hanno fatto il matrimonio civile fare anche il matrimonio religioso così da godere eventualmente di tempi più rapidi per arrivare allo scioglimento del matrimonio. E lo dico non per paradosso ma semplicemente perché la Chiesa, con tutto ciò che comporta l'istituto del matrimonio, cerca di adeguarsi alla realtà e di venire incontro ai bisogni dei cittadini e delle cittadine. Quindi a maggior ragione lo deve fare il legislatore.

Nel lavoro di Commissione, rispetto alla Camera, sono state apportate alcune modifiche. Vorrei ricordare in questa sede, anche come garanzia, che il testo della Camera parlava per il decorso del termine di dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione mentre il testo della Commissione precisa dall'avvenuta comparizione dei coniugi. Questo significa, tra l'altro, che si allungano i tempi.

L'introduzione del cosiddetto divorzio immediato con il comma 2 dell'articolo 1 non è un obbligo; lo vorrei ricordare con precisione: è una facoltà, una possibilità che allarga gli spazi per i coniugi che si trovano nelle condizioni, molto specifiche, ivi previste. Tali condizioni prevedono, innanzi tutto, che

non vi siano minori, figli con problemi di *handicap* e con meno di ventisei anni non autosufficienti dal punto di vista economico. Sono casi molto chiari e precisi che offrono ai coniugi una possibilità, altrimenti possono ricorrere tranquillamente al passaggio della separazione consensuale. Quindi è una facoltà, una possibilità e non è certo solo l'introduzione del cosiddetto divorzio lampo.

Io sono di Roma, e consiglio a tutti di fare un giro nel tribunale della mia città per vedere come avvengono le separazioni e i divorzi. I tempi sono molto lunghi e inoltre in quegli uffici accade ben altro rispetto al fatto di un giudice che non alza la testa: bisogna andarsi a cercare il fascicolo da soli e buttarsi allo sbaraglio. Esiste quindi una situazione di disagio, sulla quale si dovrà intervenire in altro modo, e pertanto, anche in caso di accesso all'istituto del divorzio immediato e diretto, nella maggior parte dei tribunali i tempi saranno lunghi: non rendiamoci ridicoli dicendo che si può divorziare nel giro di una settimana perché si sa che non è assolutamente così.

Relativamente agli esempi che sono stati fatti, anche rispetto anche al resto d'Europa, al di là del fatto che è molto discutibile anche l'istituto della separazione e che andrebbe normato diversamente, è necessario riflettere sui tempi che si riscontrano negli altri Paesi. In Italia i tempi necessari per arrivare allo scioglimento del matrimonio sono lunghissimi. Da questo punto di vista, rispetto agli altri Paesi europei, abbiamo - ahimè - ancora una volta un *record* negativo.

Vorrei introdurre un altro ragionamento: non pensiate che una separazione molto lunga aiuti la serenità o stemperi la litigiosità. Una lunga separazione non aiuta spesso i figli minori; anzi, il trascinarsi nel tempo e per troppo tempo di questa condizione rischia, come ognuno di noi sa per le proprie esperienze, di amplificare una situazione di disagio molto forte. Questa norma, quindi, è un aiuto indispensabile, a mio parere, per le coppie che hanno difficoltà e che hanno scelto una delle due strade, o tutte e due insieme, per arrivare a sciogliere il loro legame. Accorciare i tempi è un aiuto e lo è offrire una soluzione diretta come quella dell'accesso all'istituto del divorzio immediato per trovare soluzioni in modo più sereno e in tempi ragionevoli anche per gestire al meglio e con più tranquillità un passaggio che comunque è molto difficile nella vita di una coppia.

Sono stati paventati matrimoni di comodo, si è sostenuto cioè che introducendo il divorzio immediato mettiamo nel nostro ordinamento una possibilità che potrà dare la stura a matrimoni di comodo. Ebbene, vorrei dire al senatore Cucca che il problema del nostro Paese è che ci sono molte separazioni di comodo, per motivi fiscali o per altri motivi, e l'elevato numero di separazioni che non arrivano al divorzio è molto spesso legato a questa situazione.

Non mettiamo quindi in campo spauracchi che non hanno alcun senso e cerchiamo di evitare di riproporre argomenti, come alcuni che ho sentito esporre ieri durante la discussione generale, che troviamo nei libri di storia quando si racconta dello scontro che vi è stato nella campagna referendaria sulla legge che introdusse il divorzio.

Si sente parlare dell'ipotesi di stralciare il comma 2 - ed in tal senso sono stati presentati emendamenti - per eliminare l'istituto del divorzio immediato. Dico con molta franchezza che lo stralcio sarebbe un errore grave, che spero l'Assemblea non commetta, perché non penso che abbiamo bisogno di riflettere oltre.

La Commissione ha messo in campo un'opportunità, non un obbligo. E penso che l'accorciare i tempi per la separazione e dare la possibilità dell'accesso al divorzio immediato ad alcune condizioni non sia un indebolimento dell'istituto del matrimonio. Ancora una volta si paventa questo spauracchio, ma non è assolutamente così. Credo che la maggior parte delle persone quando si sposano lo facciano per amore, perché hanno compiuto una scelta. Poi, la vita è quello che è. Ma non credo che qualcuno vada a sposarsi pensando a come trovare la possibilità di divorziare. Sono ragionamenti che, a mio avviso, sono ormai superati, come dimostra l'esperienza di questi anni.

Stiamo cercando di fare un passo in avanti dal punto di vista della civiltà giuridica e delle risposte che bisogna dare ai cittadini. In questo modo, infatti, con l'introduzione del divorzio breve, con l'accorciare i tempi per la separazione (dodici mesi, sei mesi) e con l'accesso al divorzio immediato, si dà la possibilità di risolvere più rapidamente situazioni di conflitto che più si trascinano e più fanno male proprio agli elementi più deboli all'interno del matrimonio. Penso, ad esempio, ai minori.

Mi meraviglio inoltre perché, soltanto qualche mese fa, senza colpo ferire, si è introdotta, con la negoziazione assistita, la possibilità di andare davanti a un impiegato comunale a sciogliere il matrimonio con una semplice comunicazione al pubblico ministero. Tutti questi discorsi di tutela e garanzia delle parti più deboli allora non si sono sentiti. Il disegno di legge in esame prevede che per divorziare si vada davanti ad un giudice e che vi siano alcune condizioni. Non è un obbligo, ma è un'opzione, e quindi credo vi siano tutte le tutele. Mi auguro quindi davvero che questo disegno di legge vada avanti.

Ho sentito dire che stralciare il comma 2 darebbe la possibilità alla Camera di approvare in via definitiva il provvedimento. Ebbene, ci sono state altre modifiche rispetto al testo della Camera e questo darebbe comunque la possibilità all'altro ramo del Parlamento di intervenire nuovamente. Quindi, non nascondiamoci dietro un dito. Penso che oggi abbiamo la possibilità di approvare il testo così come è e di fare veramente un salto in avanti varando un provvedimento che rappresenta un atto dovuto per i tanti cittadini che lo aspettano da anni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Formigoni. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi, il calendario di questa settimana vede il confronto su temi molto delicati e importanti come quelli dell'adozione, dell'affido, oggi quello del divorzio breve. Si tratta di temi che richiedono da parte di tutti noi un'attenzione in più rispetto a quella che doverosamente poniamo nell'esame di ogni provvedimento. Questo perché sono temi che riguardano la vita delle persone e che hanno impatto sulla vita della società e possono averlo in bene o in male. Sono temi che possono essere anche fortemente divisivi per la nostra società italiana perché hanno risvolti etici significativi.

Ieri, sul tema delicatissimo dell'affido quest'Assemblea è riuscita a fare quello che credo si possa definire un piccolo capolavoro con il contributo di tutti. Devo ringraziare la collega del Partito Democratico che ieri ha ritenuto saggiamente di ritirare un proprio emendamento che poteva portare ad un esito diverso, divisivo appunto, nel momento del voto da parte dell'Assemblea e poteva dare un segno divisivo all'interno della società italiana. Lo abbiamo evitato con il concorso di tutti, con l'attenzione che ritengo doverosa anche in questo caso del farsi carico anche delle ragioni degli altri.

Questo stesso atteggiamento, a mio sommo avviso, lo dobbiamo avere nell'esaminare il provvedimento sul tema del divorzio. Dobbiamo sapere che parlare di divorzio significa parlare di uno dei momenti difficili della vita della coppia e delle persone. Credo che quando parliamo di divorzio dobbiamo riconoscere che si tratta di una sconfitta della persona: non possiamo pensare che il divorzio sia qualcosa di indifferente o a saldo zero rispetto al bilancio di vita che una persona può e deve fare. Nella discussione di ieri una collega si è domandata retoricamente se siamo in uno Stato laico o in uno Stato etico: concludendo saggiamente che siamo in uno Stato laico dava per risolta la questione, come se la laicità dello Stato, di fronte a un dilemma e a una duplice possibilità, coincidesse nello scegliere sempre la via alternativa ad una visione religiosa dell'esistenza.

Credo che questo ragionamento sia profondamente sbagliato. Laicità non può voler dire indifferenza. I grandi pensatori che nel corso degli ultimi secoli ci hanno insegnato il valore della laicità si rivoltirebbero nella tomba al sentire equiparato il concetto di Stato laico a quello di Stato indifferente.

La domanda è un'altra. In una visione laica dello Stato, il matrimonio lo consideriamo un valore, ha un senso, è un di più per la vita di una persona oppure no? Siccome credo non possiamo non concludere che il matrimonio sia qualcosa di positivo ed è una scelta per un accrescimento di vita, per una speranza di vita più positiva, non possiamo - ripeto - che ritenere che la rottura di qualsiasi matrimonio sia una sconfitta dolorosa. Può capitare di doverla affrontare e certamente il legislatore deve essere attento e fare in modo che questo momento doloroso possa essere vissuto con la minore fatica possibile. Credo quindi che il disegno di legge al nostro esame si proponga inevitabilmente e saggiamente di alleviare le sofferenze di chi è costretto a questo passo, a questa scelta. È giusto pensare di alleviare le sofferenze, ma sarebbe intollerabile emanare una legge che riducesse a zero il valore del matrimonio e che dicesse che contrarre un matrimonio è come bere un bicchiere di acqua. È

uno di quei gesti che nella vita si fanno meccanicamente e meccanicamente possono essere fatti o meno; possono essere fatti e non essere distrutti.

Collegli, mi sto riferendo a quel comma 2 dell'articolo 1, che è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato rispetto al testo della Camera, che aveva raggiunto un equilibrio accettabile.

Il Gruppo del quale mi onoro di far parte, il Nuovo Centrodestra, alla Camera aveva votato positivamente questo provvedimento, con qualche piccola eccezione, che rispetto e comprendo, ma accettando di esprimere il proprio consenso su di un testo di legge che rappresentava una visione di compromesso alto e soprattutto che salvaguardava il messaggio positivo alla società. Il matrimonio è un valore, tanto più sono un valore i figli. Quando il matrimonio è arricchito dalla presenza di figli, tanto più bisogna tener conto se questi figli possono essere in situazione di difficoltà o perché minori o perché afflitti da disabilità, ma anche un matrimonio senza figli e senza figli in difficoltà è un valore che va salvaguardato.

Ecco perché questo comma inserito - lasciatemelo dire - all'ultimo momento, in *limine mortis*, senza adeguata discussione e valutazione, costituisce un inciampo alla possibilità che anche su questo disegno di legge si possa realizzare un'ampia convergenza da parte di quest'Aula, un inciampo quindi alla possibilità di proporre ai nostri cittadini da parte del Senato, con il contributo della Camera, una legge migliorativa rispetto alla precedente, nel senso che prende atto e si fa carico del mutamento della società nel corso di questi anni e introduce qualcosa che riteniamo inevitabile.

Permettetemi di parlare di un altro termine. Ho detto che il matrimonio, anche dal punto di vista di una visione laica della società, della persona e dello Stato, non possiamo che ritenerlo un valore. Associato a questo termine, noi dobbiamo trasmettere la convinzione del Senato e del Parlamento che contrarre un matrimonio comporta sempre un'assunzione di responsabilità. È un'assunzione di responsabilità di fronte a se stessi, all'altro e alla società. Ma questa responsabilità sarebbe ridotta a zero; sarebbe scarnificata e annientata dalla possibilità di una cancellazione immediata. Di questo stiamo parlando: introdurre la possibilità di una cancellazione immediata equivarrebbe a una riduzione a zero di quella assunzione di responsabilità. Non ci sarebbe più alcuna assunzione di responsabilità. Torno a dire: sposarsi è come bere un bicchiere d'acqua; oggi lo bevi, domani no; non ha nessuna conseguenza. Non possiamo accettare questa banalizzazione assoluta del matrimonio. Dobbiamo fare in modo di trasmettere la consapevolezza che al matrimonio e a questa assunzione di responsabilità, ci si prepara, sapendo che ci si assume una responsabilità che non può essere ridotta a zero in un batter d'occhio, con un semplice battere di ciglia.

Responsabilità mi sembra, da questo punto di vista, l'altra parola chiave che deve essere contenuta in un disegno di legge come questo, se lo riportiamo a quella saggezza che la Camera dei deputati ci presentò. E allora il mio umile invito a tutti i collegli e alle forze politiche, alcuni esponenti delle quali in Commissione hanno ritenuto di dare il loro consenso e addirittura di portare avanti questo comma 2 dell'articolo 1, è che ci possa essere un ripensamento. Il Gruppo Area Popolare ha presentato un emendamento soppressivo della norma. Ritengo di sapere che, all'interno dei vari Gruppi, ci sono collegli - anche stamattina ne abbiamo avuto testimonianza - che si interrogano o che già hanno espresso la loro negatività rispetto al mantenimento del comma 2 dell'articolo 1.

Mi auguro che la riflessione di questi giorni - saggiamente si è pensato di spostare alla settimana ventura il voto - possa favorire questo ripensamento e questo approfondimento e che dunque si possa andare, nelle forme previste dal Regolamento, ad una cancellazione di questo comma. Certamente - lo dico subito - il nostro Gruppo non potrebbe dare il consenso a questa legge, ove il comma 2 fosse mantenuto.

Dunque, signor Presidente, avviandomi alla conclusione voglio esprimere un ultimo concetto. Non possiamo che ribadire, nel momento in cui ci apprestiamo a concludere la discussione di questo provvedimento e nel momento in cui esaminiamo le norme che permettono un'anticipazione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, che il nostro sguardo rimane fissato sulla priorità della tutela della famiglia e delle sue finalità. Certo, stiamo discutendo qualcosa di diverso: questo non è un provvedimento che vuole promuovere la famiglia. Mancheremmo però di completezza di visione se

non dicessimo che l'orientamento del Parlamento vuole comunque essere positivamente orientato ad una promozione e ad un riconoscimento del valore della famiglia, ad una promozione di misure di sostegno e di aiuto, tramite politiche fiscali, di assistenza e di conciliazione, per favorire soprattutto le donne e per permettere ad un numero superiore di donne italiane di conciliare la loro figura di spose, di madri, comunque di componenti della famiglia e di sostegno forte della famiglia, con la possibilità di sviluppare le proprie propensioni lavorative o professionali.

In questa visione complessiva, può venir fuori dalla nostra riflessione di questi giorni, colleghi senatori, una legge che trasmetta un messaggio positivo alla società italiana. Mi auguro che questo accada; sono convinto che il Senato, in tutti i suoi componenti, abbia la possibilità di portare avanti questa iniziativa e questo mi auguro. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Liuzzi e Candiani).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti del Liceo «Giovanni Francesco Porporato» di Pinerolo, in provincia di Torino, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 10,34)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, colleghi, è da maggio 2014 che questo disegno di legge è stato approvato alla Camera e giace spiaggiato. Dopo un tempo immemore finalmente approda in Aula, con grande piacere tra l'altro, perché il Movimento 5 Stelle, insieme ai colleghi del PD Lumia, Lo Giudice ed altri (giustamente bisogna riconoscerlo), si è dato da fare perché venisse calendarizzato in Aula, nonostante l'opposizione pesante che ha avuto da una parte del Parlamento, anche in Commissione. Si è dimostrato, per l'ennesima volta, che sui diritti civili e sulle questioni sensibili si possono anche costruire maggioranze diverse, senza che cada il Governo. E questo perché? Questo perché bisogna arrivare a colmare o ridurre, se possibile, l'abisso che divide la legislazione del nostro Paese dalla società, società che è completamente diversa dall'immagine che ho sentito proiettare da alcuni colleghi tra ieri e questa mattina. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Devo ricordare che anche nel decreto-legge sulla riforma del processo civile abbiamo addirittura sottoscritto un emendamento del PD che andava in questo senso. Anche quello non è passato. Se non ci fosse il Movimento 5 Stelle sicuramente oggi non saremmo qui a discutere di questo importantissimo disegno di legge.

Ci sono dei però, perché stiamo affrontando con una certa superbia, per lo più inopportuna, una sfera che riguarda la libertà delle persone. Quando sento dire da alcuni colleghi che il giorno che verrà approvata definitivamente questa proposta di legge, seguirà un'onda di irresponsabilità, mi sento veramente male e sento di stare in mezzo a persone in malafede.

Questa è una bugia. Intanto, il mondo va avanti al di là di ciò che pensate voi. I *gay* vivono insieme, nonostante il collega Lepri e la collega Fattorini facciano altre proposte, come quella di chiuderli nel ghetto, e nonostante i colleghi del Nuovo Centrodestra aborrano quest'idea. *(Applausi dal Gruppo M5S).* La gente si innamora; la gente cambia *partner* e cambia relazione. La società è così, e non sarà una legge a tenere incatenate le persone. In realtà, è così: ci sono leggi che tengono incatenate le persone e lo fanno a dispetto di una sfera di libertà che non sarebbe da intaccare.

Quando sento dire che all'approvazione del disegno di legge seguirà un'onda di irresponsabilità oppure che le persone hanno bisogno di un certo tempo per capire, mi domando se voi avete parlato con tutte

queste persone, se siete andati a casa loro e se intendete normare anche altri aspetti del rapporto affettivo. Magari, intendete alzare le coperte e normare la prima notte di nozze di una coppia! Siamo arrivati a questo punto! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Voi state cercando di tenere ingabbiata una società con delle sovrastrutture ormai desuete, che andavano adattate. (*Commenti del senatore Giovanardi*). Senatore Giovanardi, io non l'ho interrotta, ma le telefonerò per sapere quando posso divorziare e quando posso sposarmi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Telefonerò al collega Caliendo. Anzi, lo consiglio a tutti i cittadini: telefonate al collega Caliendo e al collega Formigoni. Ma non per sapere dove fare le vacanze, ma per sapere quando potete sposarvi o quando potete liberarvi da una relazione che magari vi ha condizionato l'esistenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È questo che state facendo, signori. State dando dei giudizi in una sfera che riguarda l'intimità delle persone, fatte salve, e qui lo ribadiamo con forza, le parti deboli. Anche sull'ipotesi del divorzio diretto, infatti, non vi sono parti deboli, in quanto esso è previsto in un contesto ben chiaro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sapete perché così tante persone restano separate? Non perché stanno meditando se hanno sbagliato oppure no. Quando una persona arriva ad una scelta del genere, magari ha fatto un percorso anche di sofferenza; e su questo voi legiferate, voi spianate, come con i tagli lineari perché la storia deve essere uguale per tutti.

Sapete perché tanta gente resta separata tanto tempo? Costa. Questi sono procedimenti che costano. Avete infatti devastato la giustizia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sapete per chi funziona questo Paese? Per i ricchi. Se su Google, invece di altre paroline, digitaste "divorzio breve", verreste a conoscenza dei viaggi organizzati per andare in Romania, divorziare lì e registrare poi il divorzio in Italia. Questo Paese premia i ricchi ed incatena i poveri: su questo si possono fare esempi riguardanti molte altre questioni, come la fecondazione eterologa. Davvero in certi giorni viene voglia a tutti di emigrare! (*Applausi dal Gruppo M5S. Ilarità*).

Abbiamo relegato il buonsenso a una sfera accessoria: lo si può utilizzare o meno. Ho sentito parlare di Stato etico! Ebbene, sullo Stato etico si sarebbero intanto potute votare almeno alcune nostre proposte, come il divieto per i condannati di essere eletti in Parlamento (*Applausi dal Gruppo M5S*), prima di guardare sotto le coperte o nei cuori della gente, per sapere cosa vivono. Se si vuole costruire uno Stato etico, sempre che qualcuno non abbia delle obiezioni rispetto alle idee di Hegel, si potrebbe costruirlo in modo coerente. Non si venga a fare la morale a me, cittadino di fuori, mentre qui dentro si può fare di tutto. Tra l'altro penso ci siano molti colleghi divorziati. Vi sarebbe piaciuto che qualcuno fosse andato a dire al collega Casini, che oggi non è presente, che avrebbe dovuto comportarsi in un modo oppure in un altro, perché le norme vanno prese così? Mi vergognerei ad andare fuori di qui, a dire questo alle persone; e infatti mi sono battuto affinché oggi fossimo qui, a parlare di questo argomento. È una cosa che aspettiamo da anni. Era il dicembre del 1970 quando è stato introdotto il divorzio e io ero appena nato, avevo sei mesi. Ebbene, sono passati quarantacinque anni!

Ho ascoltato altre obiezioni: si è detto che il divorzio breve sfascia le famiglie. Colleghi, avete votato la legge Fornero, il *fiscal compact*, il pareggio di bilancio, ovvero una norma per cui prima si pagano le banche e poi, se avanza qualche soldo, si investe nel sociale! (*Applausi dal Gruppo M5S*). E allora chi ha sfasciato le famiglie italiane? Non è stata forse la BCE? Non sono stati forse i vostri voti su certi provvedimenti? Non è stata forse una politica economica di un certo tipo oppure è il divorzio breve? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ma chi prendete in giro? Siamo stanchi di queste cazzate! E adesso non mi fate la morale perché ho detto la parola «cazzate». (*Commenti dei senatori Falanga e Giovanardi*).

Si è detto che il divorzio istantaneo è lontano dalla cultura italiana. Quale cultura? Quali scuole? Le scuole crollano a pezzi: quale cultura stiamo costruendo? Ogni volta che si parla dei diritti degli omosessuali o di femminicidio, approviamo una leggina e non interveniamo sui veri problemi. Tra l'altro, alcune leggine non le abbiamo neanche approvate, come quella sull'omofobia, che si è arenata

per i soliti problemi all'interno della maggioranza: se volete parliamo anche di questo. (*Applausi della senatrice Montevicchi*). Si tratta di una maggioranza che era davvero inconcepibile fino a qualche anno fa, ma che evidentemente è possibile e che, sulla base di pregiudizi, affonda dei provvedimenti utilissimi a limitare i danni e affonda anche l'evoluzione culturale di questo Paese. Abbiamo visto, però, che in occasione di tanti provvedimenti, come sul femminicidio, si fa una leggina che viene inserita in un decreto disomogeneo, in cui vengono aggiunte altre mille norme, che non servono a niente. Così plachiamo la coscienza e andiamo a dormire tranquilli, ma non agiamo sulle vere e proprie cause dei problemi.

Parliamo della maggioranza: la legge sull'omofobia è bloccata da un emendamento di Scelta civica e del PD, e si è arenata. A proposito del disegno di legge sulle unioni civili, un plauso ai colleghi che la stanno portando avanti, come la collega Cirinnà: anche questa legge, però, è ferma. Adesso sono uscite altre ipotesi. Davvero mi domando: in tutta Europa stiamo ragionando su altre modalità, perché in Italia non è possibile? In Italia bisogna mantenere la facciata, anche se poi la società va avanti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La società è andata parecchio avanti: svegliatevi!

Il modello Las Vegas, signori cari, è il frutto di scelte politiche che non riguardano il divorzio breve, ma magari riguardano i gestori delle *slot machine*, che state continuando a finanziare. Gli sconti di miliardi che avete fatto ai gestori del gioco d'azzardo in Italia: quello è il modello Las Vegas. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Volete che la gente sia più responsabile? Annulliamo il matrimonio e il divorzio, allora. Ho visto un emendamento, che mi pare sia del senatore Gasparri, che prevede una formazione prematrimoniale. È suo, Presidente?

PRESIDENTE. Interverrò quando non presiederò l'Aula ed illustrerò i miei emendamenti.

AIROLA (M5S). Glielo chiedevo solo per non dire sciocchezze ai cittadini qui fuori. Ebbene, all'inizio mi sono messo a ridere, perché mi sono detto che ci mancava anche che ora si debba fare il corso prematrimoniale per sposarsi in Comune, cioè che si debba spiegare a due persone adulte che o sono incapaci di intendere e di volere, e allora hanno bisogno di voi - e Dio mi scampi da questa situazione - oppure sono capaci di intendere e di volere, e allora hanno la libertà di decidere con chi e quando sposarsi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). All'inizio mi sono indignato, ma poi ci ho pensato bene, Presidente, e mi sono detto che se questo limita i matrimoni forse è meglio, perché se poi c'è un popolo irresponsabile che si sposa e fa questi danni, allora avete ragione voi: evitiamo che si sposi, evitiamolo, così il problema viene risolto anche a monte.

Chi dice che il matrimonio esiste da millenni dice una banalità, perché è ovvio che da tempo immemorabile la gente vive insieme, in due o anche in più di due, ma vi consiglio qualche lettura di storia (non c'è il senatore Gotor, che potrebbe avallare sicuramente la mia affermazione): Georges Duby, uno storico francese di altissimo profilo, in merito al matrimonio ha scritto che è stato formalizzato così come è oggi nel XIII secolo per motivi patrimoniali. Quindi non stiamo a farci le pippe in quest'Aula sulle crisi di coppia.

PRESIDENTE. La prego di moderare il suo linguaggio: prima ho lasciato correre, ma ora la prego prima di tutto di avviarsi alla conclusione, perché le resta un minuto di tempo, e poi di farlo con un linguaggio appropriato.

AIROLA (M5S). Vedo che vi svegliate soltanto di fronte a queste bazzecole, mentre di fronte alle cose reali fate solo mille bei discorsi. Grazie.

PRESIDENTE. Il linguaggio è importante.

AIROLA (M5S). Ma lo dice proprio lei!

PRESIDENTE. Ci sono anche degli studenti che seguono i nostri lavori e che applaudite, ai quali non date un buon esempio.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, sarò breve perché è una promessa che ho fatto a tutti coloro che desiderano che l'esame di questo provvedimento sul divorzio breve arrivi finalmente e

rapidamente alla sua conclusione. Vorrei solo fare alcune osservazioni su tante cose che ho sentito, e lo faccio da insegnante prima ancora che da senatrice. La prima è relativa alla visione della società che è stata data nel corso di questo dibattito, con una forte rigidità nella associazione o dissociazione del concetto di coppia e di famiglia, nella relazione tra genitori e figli, nella associazione tra sentimenti d'amore e formalizzazione di questi sentimenti, e anche nella semplificazione, forse a volte strumentale, tra i nuclei aggregativi della nostra società e la reale capacità di fare comunità. Tant'è vero che, come diceva la senatrice De Petris, la Chiesa potrebbe addirittura scavalcarci a sinistra, e può farlo proprio perché è molto più radicata nelle pieghe vere della società e vede la vera sofferenza di tutti coloro che magari non hanno una rappresentanza anche un po' ideologica.

Tecnicamente la Commissione ha fatto un lavoro importante e qui vorrei anche spezzare una lancia a favore del tanto vituperato bicameralismo perfetto, che ci ha permesso di risolvere problemi che non sono da poco, anche grazie alla sintonia che c'è stata, all'interno della Commissione, tra le due relatrici, la senatrice Filippin e l'allora senatrice Alberti Casellati, che sicuramente hanno messo in campo un'esperienza tecnica concreta, che ha consentito di superare un possibile vizio di costituzionalità della norma rispetto alla competenza del giudice e ai termini di decorrenza. Questa esperienza tecnica ha permesso anche di semplificare e chiarire aspetti patrimoniali, che non sono certo indifferenti nella vita e nella quotidianità delle persone e ha anche spinto un po' più in là la capacità del Senato, attraverso l'introduzione del divorzio diretto che, non smetto di sottolineare, avviene laddove è consensuale, di guardare a una società che forse ci sta precedendo.

Da insegnante vi dico che quando parliamo di famiglia, facendola coincidere forzatamente con l'immagine stereotipata della famiglia che qui è stata data, ci dimentichiamo che oggi la famiglia, di fatto, è un'entità molto fluida, nella quale vedo, dal punto di vista dell'insegnante, ragazzi che hanno più di una famiglia, con fratelli che provengono da secondi matrimoni e per i quali la priorità è la serenità di questi nuovi nuclei, di queste nuove comunità che non possiamo pretendere di condizionare e ritagliare attraverso leggi ormai vecchie. Semmai, dobbiamo dare a questa realtà la certezza di una serie di tutele e di diritti.

Questa è la prima cosa che dobbiamo fare, tenendo sempre presente che uno Stato laico - e questa è la domanda che dobbiamo porci - fa bene all'etica. A mio avviso, sì, fa molto bene perché valorizza un aspetto fondamentale che è quello della responsabilità del singolo e della libera scelta che permette davvero di costruire il senso di responsabilità, di trasmetterlo ai figli e forse, finalmente, di riverberarlo, attraverso i diritti civili di cui ci stiamo occupando ora, nel rapporto con il pubblico.

Abbiamo un gran bisogno di un atteggiamento etico in tutto, un atteggiamento etico che possiamo rafforzare e consolidare richiamando prima di tutto il cittadino alla sua responsabilità individuale; quel grande valore che forse nei Paesi protestanti è molto più radicato facendo parte della loro storia e che la Chiesa oggi sta cercando di insegnarci, anche se qui abbiamo sentito osservazioni che farebbero pensare che l'atteggiamento della Chiesa sia diverso, molto più conservatore di quanto in realtà non sia la Chiesa incarnata nella società.

Per rispetto della brevità di cui ho detto all'inizio, termino l'intervento per cedere la parola ai colleghi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

***LEPRI (PD).** Signor Presidente, oggi - o verosimilmente martedì prossimo - ci accingiamo a votare un disegno di legge che ridurrà fortemente i tempi che intercorrono tra separazione e divorzio. In questo senso c'è una larga condivisione da parte dell'intero Parlamento, o di quasi tutto, rispetto a questa indicazione; è condivisa dal nostro partito, e anche da chi, come me, crede fortemente nel valore della famiglia fondata sul matrimonio. Anch'io riconosco l'inopportuna lunghezza, prevista dall'attuale legge, del periodo che intercorre tra separazione e divorzio. Ma se è assurdo l'accanimento terapeutico nel mantenere tempi così lunghi, laddove una famiglia non sia in grado di continuare, altrettanto non condivisibile è la volontà di eliminare totalmente il periodo di separazione: è infatti ancora attualmente previsto nel testo di legge, eccezion fatta per il comma 2 dell'articolo 1, dove si considera la possibilità di un cosiddetto divorzio lampo, senza alcun periodo di separazione.

Penso che la legislazione italiana abbia molti limiti, che in molti casi sia ricca di ridondanze e di ripetizioni, ma che abbia anche dei pregi: l'istituto della separazione è tra quelle fattispecie capaci di leggere la complessità e la fatica delle vicende degli italiani. D'altronde, l'istituto della separazione parte dal riconoscimento del valore del matrimonio, ma permette quella fase di approfondimento, di decantazione che è assolutamente importante per fare in modo che la scelta sia davvero maturata e convinta.

Di fronte a obiezioni, si è detto che in molti casi la scelta della separazione è già maturata, e che quindi questo periodo di riflessione e di approfondimento sarebbe inutile. Io voglio dire che invece in non pochi casi siamo di fronte a una scelta impulsiva, dove prevalgono l'odio e il rancore per fatti certamente gravi, che ledono la dignità, l'orgoglio e la coerenza delle persone: può essere comprensibile, lo è certamente, una scelta che porta alla richiesta di separazione. Ma proprio perché non pochi di questi fatti avvengono d'impulso, occorre gestire questi episodi, queste scelte senza frenesia, ma anche altre questioni: mi riferisco soprattutto ai problemi patrimoniali, ma anche ai traumi psicologici che non infrequentemente sono determinati da quelle scelte. In particolare, se è proprio inevitabile far soffrire terribilmente i bambini, come quasi sempre avviene (con traumi che li portano a essere frequentemente nevrotici e irascibili), almeno facciamolo con tempi tali da accompagnare e ridurre queste loro sofferenze, come abbiamo proposto con un nostro emendamento che porta a dodici mesi il tempo tra la separazione e il divorzio nel caso di figli minori.

Il divorzio certamente recide, comunque modifica, insidia relazioni non solo tra i coniugi, ma anche fra i coniugi e i figli, tra i parenti, tra i nonni e i nipoti, tra amici. La domanda che allora alcuni di noi hanno fatto, e a cui ha fatto seguito la presentazione di emendamenti, è: cosa fa lo Stato per preparare i coniugi al matrimonio, per evitare che a un certo punto sopraggiungano separazione e divorzio? La risposta è: poco o nulla. Da questo punto di vista mi piace ricordare ciò che nel 1983 l'allora dittatore - chiamiamolo così - dell'Unione Sovietica Andropov decise di avviare di fronte al dilagare delle separazioni. Egli decise che dovevano essere promossi (lo dico in modo particolare a chi ha fatto ilarità su queste nostre proposte) corsi di educazione alla coniugalità, auspicando la diffusione di *club* di giovani coppie per aiutarle a superare le difficoltà che inevitabilmente l'uomo e la donna incontrano nella loro convivenza. Da buon materialista aveva individuato nella diffusione dei conflitti coniugali e dei divorzi (pare che l'anno prima avessero addirittura raggiunto la cifra di un milione) tre grandi mali: il dissesto dei rapporti sociali (le persone affettivamente disturbate creano disagio nella comunità), il calo demografico (le coppie non procreano quando non si sentono affettivamente sicure) e il calo nella produzione (si rende meno nel lavoro quando si è affettivamente in crisi). Dunque Andropov non parlava di valori, non faceva riferimento alla dottrina di qualche chiesa, semplicemente prendeva atto delle conseguenze negative nei singoli e nel sociale derivanti da separazioni e divorzi.

Per questo sono stati presentati degli emendamenti, che poi abbiamo valutato di ritirare: esattamente perché pensiamo sia importante favorire la mediazione dei conflitti e aiutare a preparare le persone che si accingono a sposarsi rispetto ai doveri e ai diritti che dovranno osservare.

In conclusione, anche perché molto è stato detto e non voglio abusare dell'attenzione dei colleghi, penso che noi dobbiamo domandarci per quanto tempo ancora la retorica dello Stato etico impedirà allo Stato di promuovere davvero i patti e le relazioni improntate alla stabilità affettiva.

Noi oggi, da legislatori, prendiamo atto della necessità di ridurre i tempi tra separazione e divorzio. Tuttavia, l'appello che faccio al Parlamento - è in questo senso che ci muoveremo e mi muoverò - è di non recidere un principio così importante e lungimirante come l'istituto della separazione. Sono quindi contrario al divorzio cosiddetto diretto, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento.

Insieme, spero che questo nostro dibattito, non sicuramente in questa sede, possa essere l'occasione per andare oltre questo bipolarismo etico che ancora in queste ore registriamo; che quindi, con serenità, si possano avviare, coerentemente con il dettato costituzionale, delle politiche di sostegno e promozione della famiglia che da troppi anni e ancora oggi sono attese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

[ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, «finché morte non vi separi»: questo è il detto,

l'auspicio che aleggia sotto le navate delle cattedrali o anche, più modestamente, sul tetto di una chiesa vicina a un lago alpino: nei luoghi, cioè, dove si celebra il matrimonio religioso, che considera questa istituzione sopravvivenza alla vita fisica degli esseri umani e protratta nell'eternità, con la nozione di sacramento, a quello che per noi, in questa sede, nella vita civile, è soltanto, anche se di grande rilievo, un atto che trasforma la volontà di due persone in una famiglia costituita secondo le leggi dello Stato.

Tuttavia, anche nella dimensione più laica, in quella più ordinaria e più corrente del nostro quotidiano, l'auspicio che si fa quando si forma una famiglia e gli auguri che vengono fatti vanno in questa direzione. Quella decisione, quell'atto di volontà di trasformare i propri sentimenti in un'istituzione civile, con la volontà spesso dichiarata ed intenzionale di costituire il nucleo della civiltà, la cellula della nostra comunità (la famiglia, la procreazione), anche in questo scenario più modesto rispetto alla solennità liturgica della Chiesa, è comunque considerato, sotto questo profilo, destinato, almeno nei desideri di chi lo compie, ad essere fino a quando la morte non separi questo vincolo.

La realtà è purtroppo diversa dai nostri desideri. I desideri sono potenti, ma non onnipotenti e accade spesso - nella vita di noi tutti è accaduto, magari non nella nostra personalmente, ma di chi ci è vicino - che i matrimoni non durino tutta la vita, che l'amore finisca e che la coppia non tenga più insieme i propri vincoli. Allora, ecco che c'è la possibilità di cambiare registro e di sciogliere gli effetti civili del matrimonio. È dagli anni Settanta che nel nostro Paese esiste questa realtà.

Oggi noi affrontiamo, credo con razionalità ed equilibrio (vedremo poi quali correttivi potremo apportare al testo che ci è sottoposto), il modo di favorire la possibilità che, pur venendo meno il rapporto di coppia e l'amore tra i coniugi, possa essere comunque valorizzato l'istituto della famiglia, magari un'altra famiglia, diversa da quella che si è sciolta con la fine di un amore, che può invece svilupparsi con un nuovo gesto e un nuovo atto. Spesso, le coppie che aspettano il divorzio dal precedente matrimonio per potersi sposare hanno magari generato dei figli mentre sono in separazione legale e noi, con l'accelerazione di questo processo, con gli altri aspetti della normativa al nostro esame descritti da altri colleghi e con la semplificazione delle procedure, stiamo provvedendo a dar loro questa possibilità di ricostituire una nuova famiglia in modo tale che, se la coppia finisce, possa continuare, invece, la possibilità di ricostituire un vincolo e di riformare un legame.

Questo scenario, però, nella sua semplificazione non nella sua cancellazione, non può non tener conto dell'equilibrio di due valori: da un lato ci sono i desideri dei coniugi, adulti e consenzienti, che prendono atto di quello che hanno deciso di fare, del venire meno di un loro vincolo e del desiderio di formare un'altra famiglia; dall'altro lato c'è il diritto della parte debole. Spesso si trascura questo aspetto quando si pensa anche alle unioni civili e ad altri aspetti che riguardano i rapporti tra coniugi o simili. I figli hanno comunque diritto ad essere tutelati e protetti anche se i coniugi decidono di separarsi. È stato osservato dalla relatrice nel suo intervento che nessun figlio, normalmente, desidera che i genitori si separino, ma spesso può vivere il conflitto esistente, la convivenza con una coppia di genitori che litigano in continuazione e che non si sopportano, come qualcosa di doloroso. È vero, questo può accadere. Ma anche se questo scenario non è del tutto escluso dal nostro orizzonte, io credo vada affrontato con riflessione, con serietà, con un approfondimento e una necessaria volontà di equilibrare i suddetti diritti e il rapporto che i genitori hanno con i propri figli.

Infatti, ci si può dimettere da qualsiasi incarico. Ad esempio - sto indicando il posto dove si siede il Presidente della Repubblica - ci si può dimettere da Presidente della Repubblica. Poco lontano da qui anche il Papa si è dimesso da un «incarico» a vita. Ci si può dimettere, molto più prosaicamente, da marito e moglie. Non ci si può dimettere da padre e madre. Anche se questo può avvenire nella realtà, non avviene con la benedizione della legge e con l'assenso dello Stato. Etico o laico è comunque un valore il fatto che il genitore, per la sua responsabilità, debba provvedere ai figli.

Ecco: noi siamo favorevoli, lo dico in rappresentanza del Gruppo cui appartengo, a questa semplificazione. Siamo favorevoli a questa abbreviazione dei tempi, una volta che una coppia adulta e consenziente abbia deciso di cambiare registro e di formarsi un'altra famiglia (è per questo che di solito si chiede lo scioglimento del matrimonio precedente), ma vogliamo, per civiltà giuridica, che siano tutelati i deboli, i figli minori o anche le persone che, pur avendo raggiunto la maggior età, si

trovino in condizioni disagiate. Per questo vogliamo introdurre questa normativa e ci richiamiamo a quanto è stato già descritto da alcuni colleghi, allo scenario così come l'abbiamo ricevuto dalla Camera. Ci richiamiamo al fatto che quando siamo in presenza di problematiche relative ai figli, la compensazione tra una scelta responsabile e legittima, che vogliamo favorire per i motivi che ho descritto, e la responsabilità di continuare comunque ad essere padre e madre siano tutelate. Allora uno spazio di riflessione, un tentativo di conciliazione tacito, un momento in cui i coniugi guardino attentamente alla loro vita, all'orizzonte che hanno davanti, soprattutto in relazione ai figli, ebbene questo noi vogliamo che rimanga come punto di riflessione e come riferimento, come scala di valori tra la volontà, i desideri dei coniugi e i diritti dei figli.

È per tale motivo che siamo complessivamente favorevoli a questo intervento legislativo, ma come Gruppo abbiamo sottoscritto alcuni emendamenti che tengono a riferimento questo aspetto. Ripeto: ci si può dimettere da qualsiasi ruolo e da qualsiasi incarico, ma non è possibile che lo Stato, che ha a riferimento i valori della nostra civiltà giuridica, consenta una leggerezza assolutamente non condivisibile per cui i genitori possono dimenticarsi dei loro doveri nei riguardi dei figli che hanno messo al mondo.

Vorremmo quindi che anche chi ha proposto questa semplificazione, cancellando la separazione e permettendo un divorzio rapido quanto un matrimonio, riflettesse sulla diversità e sulla priorità tra il legittimo desiderio dei coniugi e, ancora una volta lo ripeto, i diritti dei deboli e dei figli. Grazie per la vostra attenzione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, si è detto molto in questi lunghi anni che ci separano non soltanto dalla legge sul divorzio, ma anche dal *referendum* confermativo della legge sul divorzio. Un'affermazione ritengo sia molto importante: il divorzio ha rappresentato il vero spartiacque della modernizzazione del nostro Paese. Credo che questo sia vero, perché la legge sul divorzio ha rimesso in discussione l'ineluttabilità del matrimonio contrapponendola alla libertà e alla responsabilità delle persone nella libera scelta di contrarre un patto; un patto che ha caratteristiche pubbliche e quindi ha conseguenze giuridiche e civili, e non solo di carattere umano e sentimentale: penso che da questo si debba partire.

L'Italia, da allora, è molto cambiata ed anche la famiglia è molto mutata, ma la fragilità dei legami che viviamo oggi non dipende dal matrimonio. La fragilità dei legami, ahimè, dipende da tanti e tanti fattori e - lo voglio dire al senatore Airola - non solo dal fattore economico, perché davvero i soldi non sono tutto: certo, sono una parte importante della vita, ma non sono tutto. La fragilità dei legami sta anche nell'organizzazione sociale, nella difficoltà delle relazioni, e quando parliamo di famiglia - personalmente preferisco parlare di famiglia al plurale, di famiglie, perché non c'è più un solo modello sociale di famiglia - dobbiamo sapere che (certamente) stiamo parlando di un valore, tutelato e sancito dalla Costituzione, ma anche di legami affettivi che possono diventare un inferno, perché la famiglia sono anche le botte, sono anche i minori che assistono alle continue litigate, sono anche i ricatti economici per cui è tanto difficile per molte persone separarsi.

La famiglia è tutto questo, è tanto bene ma può diventare anche un inferno e una costrizione. È per questo che ritengo il legislatore debba avere la distanza necessaria, una distanza che chiamo laicità, che consente di non entrare a gamba tesa nella legislazione con ideologie o religioni. Certamente, il legislatore non può essere indifferente rispetto alle conseguenze che il suo operato comporterà nella vita sociale. Ed è per questo che ritengo che in questo caso non parliamo di Stato etico, non è proprio la fattispecie per cui parlare di uno Stato etico che si contrappone ad uno Stato laico: stiamo parlando di un'altra cosa. *(Applausi dal Gruppo PD).* Stiamo parlando di come sancire una libertà che però non è mai scissa dalla responsabilità.

Non esiste una libertà assoluta, esiste una libertà che è vincolata dall'esistenza delle altre persone e quindi il principio di responsabilità è quello che ci consentirà di passare oltre il dibattito ideologico e di entrare nella dimensione del rispetto della scelta delle persone. Le persone possono essere disinformate, non educate, disorientate, ma non sono stupide e nel nostro Paese non sono vittime di

chissà quale pressione mediatica, politica o religiosa. Le persone nel nostro Paese sono in grado di scegliere. Ed è dunque questo rispetto, che io credo ci debba essere, il fondamento dell'importanza di approvare il provvedimento sul divorzio breve.

Chiunque abbia letto, abbia percorso, abbia avuto relazioni in questo campo sa perfettamente che una separazione è una sconfitta. Sono d'accordo con il senatore Formigoni, e non capita spesso, ci tengo a precisarlo, per laicità appunto. È vero. Ma è la sconfitta di che cosa? Non è la sconfitta di un modello, è la sconfitta di un progetto individuale, di un progetto di coppia, è la sconfitta di un'intimità che viene meno, rispetto alla quale il legislatore non può che fare un passo indietro, rispettare le motivazioni e tutelare chi è debole: si è detto i figli. Infatti, mi chiedo perché tutti quei servizi nati un po' di anni fa a sostegno delle coppie in separazione o in divorzio non siano stati mantenuti. Il senatore Albertini lo ricorda perché era sindaco. Facemmo una piccola battaglia per mantenere il servizio che sto per dirvi, che poi scomparve durante il suo secondo mandato (questo devo dirlo per onestà). Io ero consigliera comunale e a Milano esisteva un servizio denominato GeA (genitori ancora). Perché è evidente che marito e moglie si è per una fase della vita se ci si separa, ma genitori lo si è per sempre. E bisogna anche pensare se farli i figli: quante volte abbiamo assistito a figli non voluti, non desiderati, a figli frutto del senso comune, del "che cosa dicono gli altri se non facciamo i figli", con poi genitori che non se ne sono occupati. Ebbene, genitori si resta per sempre.

Ebbene, io sono a favore non soltanto del provvedimento che abbiamo approvato ieri e che saluto con grandissima soddisfazione, ma mi auguro che possiamo continuare in materia operando a tutti i livelli perché questo sarebbe davvero un principio da inserire nella Costituzione del nostro Paese.

La tutela del minore si deve però sostanziare in fatti concreti e in principi. E vengo al tema dei principi. Ieri è stato detto che si viola il principio che ha resistito come baluardo dei millenni: il principio del matrimonio. Ecco, se ha resistito dei millenni vuol dire che qualcosa non funziona, perché resistere dei millenni vuol dire non stare in sintonia con l'evoluzione della società e del mondo. E non dipende dal divorzio il fatto che il matrimonio si rompa: dipende da altri fattori che dobbiamo indagare e risolvere, senza entrare naturalmente nell'intimità della coppia. Ma vi sono fattori e conseguenze sociali che non possiamo non guardare. Quindi, all'etica del principio che "tira su i muri" credo che noi dobbiamo contrapporre l'etica della responsabilità di cui il legislatore deve farsi carico fino in fondo.

Ora, c'è un punto - naturalmente - che riguarda i tempi. Penso che questo Parlamento stia esprimendo un dibattito molto alto sulla necessità di abbreviare i tempi perché noi riteniamo - penso in modo ampiamente unitario - sia arrivata a maturazione un'esigenza che è presente nel Paese e che il legislatore sia in grado di "padroneggiare" (non sono una esperta della materia). Questo per dire che non si fa alcun salto nel vuoto. Chi è preoccupato da questo è preoccupato da un elemento che non esiste nella realtà: i cinque anni che sono diventati tre e ora diventano dodici mesi o sei mesi se non vi è contenzioso sono tempi più che ragionevoli per ottenere un divorzio se abbiamo rispetto delle persone e delle loro scelte. Quel tempo vuoto che intercorre tra una separazione ed un divorzio è un tempo pieno di paura, di incertezza, di ricatti, di avvocati che costano: è un tempo che non consente alle persone di scegliere di cambiare vita, di aprire un nuovo progetto di vita anche affettivo. Sono blocchi traumatici: più il tempo è lungo più esso può essere riempito dai fantasmi del fallimento.

Penso che su questo siamo largamente d'accordo e penso che sia un fatto straordinario e importantissimo, visto che si tratta di uno dei pochissimi disegni di legge di origine parlamentare di questa legislatura. Ciò vuol dire che il Parlamento può esercitare fino in fondo la sua capacità, il suo potere e la sua attitudine ad essere unito. Mi chiedo, allora, in forma di interrogativo: perché non privilegiamo ciò che ci unisce e pensiamo a ciò che ci divide, non abolendolo ma magari dandogli un percorso parallelo? Se il tema del divorzio immediato è divisivo, allora pensiamoci: privilegiamo questo passo in avanti straordinario in cui tutti possono identificarsi e che al popolo italiano farà piacere (perché vedere un Parlamento unito, soprattutto in questi temi, fa piacere), e prendiamoci un attimo di tempo, non per non discutere, non per non decidere, ma per approfondire tematiche che non sono di carattere etico, ma giuridico, con delle implicazioni su cui forse vale la pena pensare. Non mi

addentro negli aspetti tecnici, perché non sono una giurista.

Riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni è una responsabilità gigantesca che noi abbiamo sulle nostre spalle. Possiamo dividerci su tante cose, ma non sul rispetto e sulla responsabilità degli esseri umani nel nostro Paese. È anche per questo che noi siamo qui. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Giovanardi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, credo che questo Parlamento, per usare un aforisma, non debba insegnare al gatto a miagolare, non debba insegnare o per legge disporre come bisogna essere genitori. Ci ha già pensato la natura. Ci hanno già pensato dieci milioni di evoluzione del nostro DNA. Ci sono dei riflessi atavici naturali che fanno sì che per ogni genitore, quando ha la possibilità di avere un figlio, in qualsiasi modo l'abbia avuto, anche se non voluto, è oggetto di quelle mutazioni che Darwin ha ben espresso. Non c'è bisogno di leggi.

Allo stesso modo, non c'è bisogno di leggi per dire che l'amore non è eterno. Una volta si diceva che lo era, perché la vita media era di quaranta-cinquant'anni. È ovvio che, poiché in passato ci si sposava e si avevano poche possibilità di comunicazione e spostamento rispetto ad oggi, la famiglia era più stabile. Adesso l'amore non è eterno e, quindi, è normale che ci siano delle diversificazioni all'interno di una vita.

Io sono un laico socialista, seguace di Loris Fortuna e Marco Pannella, che hanno voluto giustamente quel divorzio di cui adesso ci vantiamo e la legge sull'aborto, che riteniamo essere di grande levatura. Queste leggi non sono state fatte come di norma, nel senso che è necessario divorziare o abortire.

Quando una persona nasce, non è che abbiamo fatto gli ospedali perché la vogliamo necessariamente mandare lì dentro. Si nasce e si fa in modo che si resti in buona salute; quindi la normalità è la buona salute ed è uno stile di vita idoneo. Se poi, durante il percorso, si verificano delle problematiche, allora lo Stato, con le leggi, prepara gli ospedali, le cliniche e il servizio sanitario, per curare una patologia e riportarla alla normalità. Quindi mi sembra ovvio che, quando non è più possibile mantenere insieme una coppia, perché si sono sposati oppure hanno avuto una convivenza (per chi vi parla è la stessa cosa, perché i diritti e i doveri di reciprocità devono essere garantiti alle convivenze), non è possibile che lo Stato obblighi per legge una coppia a stare insieme, se non ci sono più i presupposti per rimanere insieme.

Cosa diversa sono i figli. La legge non serve; c'è già il DNA che li tutela. Anche lì, ovviamente, la legge serve solo in quei rari casi in cui ci sono delle patologie che intervengono a modificare quello che la natura ci ha dato. Se si presentano dei problemi di altra natura, cioè delle malattie, questi vanno curati dal punto di vista sanitario e garantiti dal punto di vista legislativo. Quindi genitori non lo si è per legge, ma, se Dio vuole, lo si è per natura; ci ha pensato la natura.

È ovvio che noi siamo ben consapevoli del fatto che è necessario, in una società moderna, riuscire a risolvere dei contrasti abbastanza velocemente. È una tortura costringere una coppia che non si ritiene più tale a dover essere per forza tale. Non condivido ciò che qualche collega ha detto a proposito dei corsi prematrimoniali. Questi non servono ad insegnare come si fanno i figli, ma per illustrare - in un Paese in cui l'ignoranza sta dominando, perché va troppo veloce per riuscire a recepire gli *input* - quali sono i dispositivi legislativi che permettono e garantiscono di mettere su famiglia, di avere dei figli e di poter dare loro una giusta istruzione. Si tratta quindi di favorire la famiglia e di sostenerla con degli aiuti economici, se questi non ci fossero più. Questa è una cosa importante. Chi dice no ai corsi prematrimoniali dovrebbe considerare che questi sono anche una formazione e che la formazione e l'istruzione sono la cosa più importante, che manca in Italia. Sappiamo tutti, da studi economici, che elevare il livello di cultura di un anno di scolarità equivale ad elevare il PIL di un punto all'anno.

Quindi, cari colleghi, io credo di dover continuare a rimarcare il fatto che questo provvedimento è necessario e lo era già da diversi anni e da diverso tempo. Grazie ad esso ci uniformiamo agli altri Paesi europei; spesso infatti si è europei a seconda delle convenienze. È certo che c'è bisogno di una legge come questa, per equipararci all'Europa. Non possiamo fare una legge, come stiamo facendo in

Commissione giustizia, dove portiamo le pene e le prescrizioni a cinquant'anni, perché in Europa questo non funziona e ci dicono che stiamo sbagliando. Non bisogna essere riformisti, laici o europeisti a seconda degli interessi e delle convenienze.

Da un punto di vista genetico, quando si nasce uomo, si è uomo. Se poi una persona vuole cambiare sesso o ha degli impulsi diversi da quelli di partenza dati dalla natura, è giusto che sia tutelata e garantita, ma non si nasce per diventare *transgender*. Si nasce uomo e si rimane uomo; la donna rimane donna. Vi sono le eccezioni, che io assolutamente non abiuro. Io sono tra i più tolleranti, anzi la mia cultura è stratollerante, ma queste sono delle eccezioni che, ovviamente, dobbiamo tutelare e garantire.

Mi rivolgo al senatore Lumia, perché io garantisco anche la coppia di fatto politica tra i senatori Lumia ed Airola, che oggi si è formata. È innaturale, ma io la tutelo, anche se è una coppia di fatto politica innaturale, antieuropeista, antilaica e antidemocratica. Però, c'è anche chi pensa, nel XXI secolo, che la terra non sia rotonda e noi sopportiamo anche loro; anche tale realtà, dunque, è da tutelare e non da abiurare, ma si può ovviamente non dividerla. La collega De Biasi prima diceva testualmente: «senza entrare nell'intimità». Il senatore Airola ha detto che non si può andare a vedere sotto le coperte. Voi avete ragione. Ma allora perché lo permettiamo alla Boccassini? È inutile che veniate qui a fare della falsa demagogia. Permettiamo tali comportamenti a un giudice che ha speso quattro milioni di euro degli italiani e poi venite qui a raccontare delle barzellette. Suvvia, datevi una regolata! (*Applausi del senatore Divina*).

Perché poi la natura vi porta a dire la verità, ma questa va sostenuta. Noi siamo ancora uno Stato etico perché facciamo delle leggi etiche. Se facessimo delle leggi veramente laiche e riformiste, non vi scapperebbero questi *lapsus* freudiani, perché emerge davvero che la realtà è tutt'altra.

Colleghi, nell'ottica di un contesto di semplificazione e sburocratizzazione, certamente il provvedimento sul divorzio breve rappresenta un tassello fondamentale. La riduzione dei tempi necessari per la cessazione degli effetti di un matrimonio giunto alla fine, laddove i coniugi siano consenzienti, va pertanto accolto favorevolmente. Semplificare deve significare rendere la vita ai cittadini più semplice, anche favorendo i rapporti tra essi e i poteri costituiti.

Nel caso di accordo tra coniugi che hanno deciso di interrompere la propria vita coniugale, qualora non vi siano particolari cause ostative, non c'è alcun motivo per non facilitare il divorzio. Fare ciò significa, potenzialmente, facilitare eventuali matrimoni successivi al divorzio. Non è vero che poi non si faranno figli, perché nascono figli dal secondo e dal terzo matrimonio. Come si suol dire, morto un Papa se ne fa un altro.

Non si può costringere due persone consapevoli ad essere schiavi di qualcosa che tra di loro non funziona più. Che la famiglia sia un valore primario da garantire e tutelare il più possibile, non è in discussione. Ma bisogna farlo con interventi naturali, perché ci si sposa per fare figli e far durare il matrimonio. Si nasce per essere sani, ma se ci si ammala bisogna ovviamente curarsi. Il concetto di famiglia si regge su dei valori. Se questi vengono meno, che senso assumono anni di legami forzati e dalla connotazione esclusivamente giuridica?

Meno leggi approviamo in questo campo e meglio è. Come abbiamo già detto, non possiamo fare una legge per insegnare al gatto a miagolare, perché lo farà da solo, senza aver bisogno di noi. Se due persone consapevoli si rendono conto che questi valori non sono più condivisi, magari anche solo da uno dei due, non ha nessun senso, né sotto il profilo logico né sotto il profilo legislativo, costringerli a trafilare di anni, in attesa di non si sa quale miracolo. Se il risultato finale resta comunque l'ottenimento della cessazione dei vincoli matrimoniali, non c'è motivo per allungare un'agonia che rischia di apportare solo maggiori sofferenze.

Bisogna inoltre, specialmente su simili temi, agganciarsi a quanto avviene nel resto d'Europa, specialmente in quei Paesi che, pur con i loro difetti, da sempre si sono posti all'avanguardia sui temi etici e sui diritti civili. Quindi, colleghi, era necessario intervenire. Era necessario averlo già fatto. Arriviamo tardi ma, come dice quel vecchio detto, non è mai troppo tardi.

Quando si parla di Europa e di attenersi alle prassi consolidate in tutta Europa, non possiamo farlo a senso alternato. Se si interviene per i diritti civili, bisogna anche farlo in materia di giustizia. Vedo però che questo Parlamento, veramente etico, non interviene sulla giustizia. Forse nel ventennio che abbiamo abiurato e combattuto, andava meglio che adesso, se non altro non c'era la tortura che c'è adesso; c'erano le leggi speciali, ma quelle erano dichiarate e le abbiamo combattute. Adesso invece si fa come lo struzzo, si mette la testa sotto la sabbia e si continua a torturare e a vessare un popolo e a obbligare i nostri imprenditori ad investire sempre di più all'estero. *(Applausi dei senatori Formigoni e Zuffada).*

Saluto a rappresentanze dell'Associazione nazionale UCIIM e di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una rappresentanza dell'UCIIM, l'Associazione nazionale insegnanti, dirigenti, educatori e formatori, della sezione di Belpasso, in provincia di Catania, che sta seguendo i nostri lavori.

Salutiamo anche gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Rino Molari» di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 11,36)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo sentito alzare un po' i toni del dibattito, oggi, in questa'Aula. Dovremmo invece percepire che su tali questioni ci sono sensibilità e concezioni diverse su come stare insieme. Non è da biasimare chi considera il matrimonio indissolubile, né è da biasimare chi preferisce una libera convivenza; ciò che conta è che lo Stato - e noi, come legislatore - debba contemplare e rispettare le diverse posizioni.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 11,37)

(Segue DIVINA). Come Lega abbiamo provato a fare una sintesi delle questioni che stiamo trattando ed è emersa la necessità di lasciare libertà di coscienza. Stiamo parlando dei temi più importanti, che toccano la persona più nel profondo. Sconfiniamo a volte in una disciplina non più giuridica, ma giuridico-religiosa. A questo punto è bene dare un minimo di aggio, un minimo di libertà di espressione ad ogni rappresentante, che ha un mandato popolare diretto.

Quella che stiamo andando a compiere è un po' una rivisitazione - neanche tanto grande, se vogliamo - della legge del 1970 sul divorzio. Allora il percorso scelto fu questo: si prevedeva una separazione dei coniugi e, decorso un certo lasso di tempo, si sarebbe potuto sciogliere il matrimonio civilisticamente. All'epoca venne stabilito che tale lasso di tempo sarebbe dovuto essere di tre anni. Oggi andiamo sostanzialmente a discutere dell'opportunità o meno di una modifica e di quanto dovrebbe essere lungo questo lasso tempo. Il testo in esame parla di un anno, in caso di separazione giudiziale, o addirittura di sei mesi, se è concordata da entrambi i coniugi. Addirittura, se non ci sono interessi di minori da tutelare, ovvero se la coppia non ha figli, ci può essere il divorzio immediato, senza nemmeno passare per la fase della separazione, quando i due coniugi convengono congiuntamente di addivenire a questo tipo di scelta.

Potremmo essere estremamente obiettivi e dire che, se i coniugi sono d'accordo, può essere pienamente positivo affrontare un percorso meno oneroso, perché, accelerando tutti i tempi e saltando addirittura il passaggio della separazione, visto che - ahimè - vengono sempre coinvolti dei difensori e degli avvocati, se si prolungano il numero delle udienze e il decorso della vertenza, lievitano anche i costi. Per questo aspetto, potremmo dire che una sua logica positività questo provvedimento la porta.

Vorremmo però evidenziare anche i rischi intrinseci a questo tipo di provvedimento acceleratorio. Gli avvocati matrimonialisti riferiscono che, anche se magari in casi rari, alcune cause matrimoniali alla fine vengono ricomposte: nelle more dei tre anni della separazione decisa da due coniugi, qualcosa accade, magari qualche buon consiglio viene accettato dai coniugi e in qualche caso, anche se non nella maggioranza, si ricompone il nucleo familiare. I matrimonialisti cattolici sosterranno sempre, per forza di cose, l'opportunità di dare un tempo congruo per poter addivenire alla ricongiunzione del nucleo familiare. La legge originaria del 1970, per come è composto l'intero articolato, ha sostanzialmente questo fine, quello di provare a salvare il matrimonio; basti pensare che, ancorché decisa la via della separazione, il presidente del tribunale deve obbligatoriamente sentire, prima separatamente e poi congiuntamente i due coniugi per provare, *in limine litis*, l'ennesimo tentativo di riconciliazione. La stessa legge, quindi, parte dal presupposto che ci si può separare ma che si prova fino alla fine a salvare il nucleo familiare.

Il secondo rischio intrinseco a questa norma che vogliamo evidenziare è che se pensiamo che in sei mesi ci si può separare, ovvero che - mi si consenta questa semplificazione - due volte all'anno ci si può sposare e separare, bisogna stare attenti ai matrimoni di comodo. Questi già ci sono, in rari casi vengono scoperti, ma dobbiamo chiederci se non sia il caso di introdurre qualche cautela, che al momento nella legge manca. (*Applausi del senatore Candiani*). Basti pensare a quante persone provengono in modo diretto, legale o clandestino in Italia e non godono della cittadinanza, se non decorsi quantomeno dieci anni di permanenza, e che per ottenerla potrebbero ricorrere ad un matrimonio fasullo, in questo caso anche rapidamente scioglibile. Se ci sono associazioni criminali, in questo Paese, che vengono chiamate a volte "le cartolerie" e possono procurare fatture false in modo estremamente facile, se ci sono persone veramente senza scrupoli come gli scafisti, organizzazioni che non si fanno problemi a gestire la tratta di esseri umani, figuriamoci con quale facilità potrebbero organizzarsi per far ottenere una cittadinanza facile una volta fatti entrare nel Paese questi soggetti. Le Forze dell'ordine stanno già monitorando la situazione, ma con questa norma veramente si dà uno strumento che si può prestare ad essere utilizzato in modo improprio.

A questi due temi pertanto vorremmo che nel corso dell'esame degli emendamenti si dedichi la giusta attenzione per evitare che queste norme, che non stravolgono sostanzialmente l'impianto originario della legge del 1970, ma che semplificano le procedure ed abbreviano i tempi, non si traducano poi in questioni molto più spinose per gli aspetti che vi ho appena elencato.

Come membri della Lega Nord, richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea su un terzo tema, quello dei figli. L'intera proposta emendativa da noi presentata vuole mettere al centro dell'attenzione l'elemento più debole. Due coniugi senza figli possono separarsi con una certa facilità, ma le problematiche che emergono in presenza di figli devono essere affrontate con la massima attenzione. Abbiamo visto che, pure essendoci una norma che prevede l'affido condiviso, i tribunali italiani quasi mai procedono in tal senso. Pertanto, da una parte abbiamo la scienza che dice una cosa, dall'altra la giurisprudenza che fa un percorso esattamente opposto. Personalmente ho letto ricerche di rilievo internazionale - non ricerchine di poco conto ma fatte su campioni importanti di più di 180.000 ragazzi e quindi scientificamente più che attendibili - da cui emerge che in caso di affido condiviso, dove i figli, pur nelle more di una separazione o di un divorzio, possono passare parità di tempo con ambedue i genitori, i benefici sono enormi: maggiore autostima, maggior rendimento scolastico, minor rischio di cadere nel bullismo, nelle droghe, nell'alcol e così via. Quindi, per la salute psicofisica oltre che fisica è opportuno che questi ragazzi rimangano, seppure dopo la separazione dei genitori, più tempo possibile con entrambi i genitori. Abbiamo introdotto questo principio come una delle condizioni nel caso di matrimoni con figli: se non si arriva proprio al 50 per cento, quantomeno un terzo del tempo il figlio lo deve passare con il genitore meno coinvolto. Dopodiché tutti e due devono provvedere alla formazione del proprio figlio. Prevediamo infatti anche un piano educativo condiviso dai due genitori, che poi dovrà essere seguito dai figli, nonché un piano di riparto delle spese. Generalmente, una volta affidato il figlio, quasi sempre alla madre, la figura del padre viene presa come il "Bancomat" che deve provvedere al mantenimento della famiglia. Il mantenimento dei figli, come dice la nostra legge

fiscale, deve avvenire in proporzione alle capacità contributive dell'uno o dell'altro coniuge e non deve essere un solo coniuge a decidere come spendere la cifra destinata ai figli, ma tutti e due - una specie di conto cointestato - debbono provvedere responsabilmente al mantenimento e al sostentamento dei figli.

Ho parlato della scienza che elenca tutti i benefici di passare parità di tempo con i due genitori, tuttavia, se andiamo a leggere le sentenze dei nostri tribunali queste dicono esattamente l'opposto. Non ve le leggerò ma, stringi stringi, la magistratura italiana dice: «I figli non devono essere trattati come pacchi postali e quindi sballottati da un genitore all'altro». Usano proprio l'espressione, che si ripete nelle sentenze, «pacchi postali», sostenendo quindi esattamente l'opposto di quanto affermato dalla scienza, nei documenti a nostra disposizione, che affermano che i figli traggono maggior beneficio dalla possibilità di trascorrere parità di tempo con entrambi i genitori, non pacchi postali quindi. Addirittura, e noi abbiamo avanzato una proposta emendativa in tal senso, si ipotizza la possibilità di un frazionamento della casa, in cui entrambi i genitori possono vivere separatamente, lasciando il figlio sostanzialmente nella casa dov'è nato; ancora, se ciò non fosse possibile, pensare all'alternanza dei due genitori nella casa familiare, lasciando sempre il figlio al centro di tutte le attenzioni.

Questa è la nostra filosofia, la nostra impostazione, che chiariremo nel dettaglio in fase di illustrazione degli emendamenti.

Ho premesso che sul tema in discussione la Lega ha lasciato una certa libertà di coscienza, trattandosi di questioni che toccano a fondo le persone. Chi parla lo fa quindi a titolo personale. Io debbo dire che se, spingendo al massimo, arrivassimo a questo divorzio facile, immediato (teoricamente subito dopo un matrimonio si potrebbe anche divorziare, secondo questo disegno di legge), faremmo anche fatica a distinguere il matrimonio da un fidanzamento, perché tra lo sposarsi e l'esser fidanzati, tutto sommato, cambierebbe poco se pochi giorni dopo si può anche decidere di divorziare. A questo punto, siccome proprio questa settimana abbiamo parlato di adottabilità e di modelli non confrontabili né sovrapponibili, ma di riferimento, e siamo stati molto attenti a non far entrare nell'ordinamento italiano istituti di ordinamento islamico come la *kafala*, stiamo attenti perché sostanzialmente anche in questo caso stiamo introducendo un ordinamento estraneo al nostro. Infatti, se è così facile separarsi e divorziare, basta introdurre poche righe e, se entra l'ordinamento islamico in quello italiano, sarà sufficiente dire alcune volte alla propria moglie «ti ripudio» e il matrimonio sarà sciolto. Noi non crediamo che questa debba essere la strada da intraprendere e vorremmo anche mantenere, nel rispetto delle posizioni, un minimo di linearità e, se ci crediamo, anche qualche punto fisso - non so se definirlo un valore - rispetto al matrimonio, che non è una convivenza né un fidanzamento e non può essere sciolto con un battito di mani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, reputo opportuno affidare il mio pensiero a questa discussione in Aula, perché stiamo trattando un tema molto delicato in una settimana durante la quale, come è stato già rilevato da alcuni colleghi, forse per ragioni anche casuali, sono stati oggetto della discussione dell'Assemblea temi molto delicati riguardanti l'affidamento dei minori e la ratifica di trattati internazionali che avevano riflessi anche sui minori, con istituti appartenenti ad altre culture e religioni non compatibili con i nostri valori costituzionali. Oggi stiamo discutendo, e nelle prossime sedute, voteremo un provvedimento che riguarda la famiglia, il matrimonio e che comporta anche riflessi sull'affidamento dei minori. Peraltro, questa dialettica nasce da famiglie che purtroppo non riescono a proseguire nel loro progetto.

Si tratta quindi di una settimana molto importante e sono personalmente soddisfatto del fatto che nelle ultime ore la vicenda delle adozioni ai *single* (oggi la stampa ha ripreso con evidenza l'argomento) sia stata scongiurata, perché poteva essere una sorta di cavallo di Troia per aggirare questioni che stiamo discutendo da molto tempo in Senato riguardanti le unioni civili, quelle tra persone omosessuali, la possibilità che ci possano essere adozioni in quei contesti. Io sono personalmente contrario e ieri il Senato, con quella discussione a cui anche il nostro Gruppo ha molto contribuito, ha determinato la fissazione di alcuni paletti che mi auguro saranno tenuti ben presenti quando nei prossimi giorni

discuteremo di questioni diverse ma in qualche modo connesse.

Allo stesso modo, il tema del destino dei minori è stato affrontato con chiarimenti, che anche il nostro Gruppo ha sollecitato, riguardanti la *kafala* o istituti di religione islamica che, se introdotti attraverso la ratifica di trattati internazionali nel nostro ordinamento, avrebbero comportato l'obbligo di conversioni religiose, che noi invece non imponiamo a nessuno nel nostro Stato che è laico, anche se c'è un sentimento cattolico prevalente.

Dico questo arrivando al tema, oggi in discussione, del cosiddetto divorzio breve, perché non affronto la questione sotto un profilo confessionale. Ricordo personalmente (ero giovanissimo) la campagna elettorale del 1974 sul *referendum* abrogativo della legge del 1970 che istituì il divorzio. Fu un dibattito molto appassionato in cui aspetti religiosi, etici e politici si confondevano. C'era anche una battaglia di natura politica, perché ricordo che allora c'era un fronte di centrodestra, che non esisteva politicamente parlando, ma che si andò a realizzare perché la DC, guidata da Fanfani, fece una battaglia; la destra politica, pur guidata da un esponente politico che personalmente era separato, scelse di sostenere la battaglia abrogazionista. Come sappiamo, quel *referendum* per l'abrogazione non fu vinto e vinse, con una maggioranza anche abbastanza netta, la conferma della legge.

Oggi qualcuno ha addirittura datato in quel *referendum* l'avvio di un processo di modernizzazione. Si potrebbe discutere a lungo di questo. Eravamo nella fase *post*-Sessantotto. Oggi nessuno metterebbe in discussione l'istituto del divorzio, però poi cosa sia modernizzazione di una Nazione sarà altro il momento per discuterlo. Cos'è accaduto dopo? Qui ci sono magistrati oggi parlamentari, giuristi sicuramente più dotti di me, ma ricordo che allora la legislazione fissava in cinque anni il termine per la separazione. Che cosa accadde dopo? Si disse: «Benissimo, introduciamo il divorzio». Tuttavia, anche i fautori del divorzio, nell'approvare la legge nel 1970, accettarono che ci fosse un lasso di tempo prima di sancire la fine di un matrimonio. Per questo motivo, la prima stesura della legge prevedeva un tempo di cinque anni di separazione. Si è poi intervenuti più volte e questo termine è stato ridotto; attualmente mi pare che esso sia di due anni, ma gli interventi iniziali lo avevano portato a tre anni; cito a memoria, ma c'è stata una tendenza storica della legislazione italiana a ridurre i tempi della separazione e, di fatto, per semplificare il ricorso al divorzio, che è diventato meno complicato. Dopodiché, si è detto che questo tempo era troppo lungo - di questo stiamo discutendo - e andava ridotto. Andavano anche semplificate le procedure, addirittura sottraendone alcune alla sovranità integrale dello Stato (che alla fine ne prende atto), dando anche modo, attraverso forme di decisioni che avvengono fuori dalle aule giudiziarie, di semplificare il divorzio. Personalmente ho dei dubbi su questo. Sarà consentito esprimere dei dubbi? Non dico di rifare un discorso confessionale; parlo in termini di Costituzione e di diritto italiano. Non dico di tornare a prima del 1970, quando non c'era la legge sul divorzio; non dico neanche di ritornare ai cinque anni di separazione, cioè tutte cose che in Italia ci sono state nell'epoca del Dopoguerra, di Costituzione repubblicana vigente. Quindi, non è che c'era l'oscurantismo.

Ora si dice che si deve accorciare il termine. Ho dei dubbi e quindi - lo dico con chiarezza - non voterò la legge nel suo complesso. Peraltro, abbiamo dei metri di giudizio strani in questo Paese. Chi fa questo discorso è un oscurantista. Prima qualcuno è stato accusato di fare richiami di natura etica. Non la metto sul piano etico, ma di organizzazione della società. Vorrei capire chi ha il diritto di fare richiami morali. Ad esempio, in queste settimane mi ha colpito molto - vi chiederete che c'entra, ma c'entra per capire come si reagisce - il silenzio totale delle associazioni *gay* italiane di fronte al fatto che nello Stato islamico molti *gay* vengono portati all'ultimo piano dei palazzi - le avrete viste quelle immagini - e gettati nel vuoto. Questa è l'idea che ha degli omosessuali al-Baghdadi. Si tratta di Paesi - non parlo di al-Baghdadi, ma in generale - con cui dobbiamo poi fare le ratifiche ed affrontare altre questioni. Non ho letto una dichiarazione - ripeto: una dichiarazione - di un'associazione di omosessuali. Mai vista. Dopodiché, se qualcuno di noi dice che è contro il matrimonio *gay*, è accusato di omofobia o di altro. Prima qualcuno ha citato il rallentamento dell'esame del disegno di legge sull'omofobia. C'è la preoccupazione che esprimere un'opinione di un certo tipo possa portare ad essere perseguiti da coloro che poi, quando accadono situazioni tragiche come quella che ho ricordato, non si

esprimono. Non ho visto una reazione specifica e di questo mi dolgo. I reati fatti nello Stato islamico sono numerosi: abbiamo visto piloti giordani bruciati e persone di varie nazionalità sgozzate. Questo ulteriore fenomeno di persone di diverso orientamento sessuale gettate dall'alto dei palazzi aggiunge orrore all'orrore per l'abietta ed intollerabile motivazione di questo atteggiamento. Dico che non dobbiamo concedere ad alcuni il diritto di porre dei paletti per cui se uno difende la famiglia è quasi un reprobato.

Ho presentato degli emendamenti a questo provvedimento che prevedono dei tentativi di conciliazione, perché credo che il divorzio che c'è nel nostro ordinamento sia comunque un fallimento di un progetto di vita che lo Stato in qualche modo poi organizza. Se così non fosse, infatti, non ci sarebbe il matrimonio nell'ordinamento civile dello Stato; riformato, modificato con il divorzio, di cui poi sono stati accorciati i tempi, è però presente nell'ordinamento. Non dico che le persone si devono sposare, non si devono separare o devono attendere *tot* anni: chi non è convinto di fare scelte di vita stabili non si sposa. Non esiste l'obbligo di matrimonio. Esistono diverse forme di convivenza e unioni di fatto che si discute se debbano essere regolamentate (personalmente mi sembra strano che debbano esserlo per persone omosessuali e non per persone eterosessuali, ma di questo si sta discutendo in Commissione giustizia). Quindi la gente può non sposarsi o chiedere, come si sta facendo, l'unione di fatto (anche se non vedo una grandissima richiesta in Italia perché poi, alla fine, chi vuole dare stabilità al vincolo tralasciando gli aspetti religiosi riservati a chi li vuole scegliere, può accedere al matrimonio civile che credo sia lo strumento più adeguato per dare stabilità e certezza, non solo morale e affettiva ma anche giuridica, perché dal matrimonio derivano tutta una serie di obblighi e diritti, per questo esiste nel nostro ordinamento). Il matrimonio, infatti, non è una sorta di punizione e chi non lo vuole contrarre non lo fa.

Dopodiché, e su questo richiamo l'attenzione dell'Assemblea, so che anche nel mio Gruppo ci sono opinioni diverse che io rispetto. Ne abbiamo discusso in queste ore e ne riparleremo perché da noi si discute. A proposito del comma 2 dell'articolo 1, relativo alla cosiddetta separazione immediata, che io chiamerei il "divorzio *spray*" (consentitemi di usare questa immagine, perché si nebulizza il matrimonio), non sono favorevole ma ci sono illustri colleghi, e lo diranno certamente, che ritengono la cosa fattibile perché avviene davanti al giudice, ci sono una serie di condizioni: non devono esserci figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave e i figli minori di ventisei anni devono essere economicamente autosufficienti.

Ho letto, vedo, osservo e so che la presenza del giudice garantisce una procedura pubblica maggiormente attendibile, maggiormente sorvegliata, controllata (anticipo le ragioni che altri colleghi sosterranno). Io esprimo alcuni dubbi, e questo mi sarà laicamente concesso, perché ritengo che in alcune situazioni - ed ecco gli emendamenti sulle procedure di conciliazione - si potrebbero compiere scelte istintive. Se si avesse a disposizione la separazione immediata io credo che tante situazioni si sfascerebbero più rapidamente. È vero che il comma 2 dell'articolo 1 prevede una serie di condizioni e quindi non si rischia di vedere bambini abbandonati sulla strada all'improvviso da due persone che hanno litigato: questo non può avvenire nemmeno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, com'è uscito dalla Commissione, questo va detto per evitare un allarme sociale. Penso, però, che in molti casi - sarà capitato a tutti di constatarlo - quando c'è un contrasto in una coppia, il giorno dopo qualcuno potrebbe decidere di divorziare e poi, magari dopo una settimana, un mese o sei mesi potrebbe ripensarci, e ciò anche se i figli hanno più di ventisei anni e anche se non ci sono figli, perché una coppia, anche se non ha potuto avere dei figli o non ne ha voluti, costituisce un fattore socialmente rilevante che va tutelato e salvaguardato.

Cosa esisterebbe a fare l'istituto del matrimonio nel diritto civile se non per tutelare una forma di aggregazione sociale dalla quale poi derivano - o almeno dovrebbero - una serie di fattori di ordine fiscale, normativo, per la concessione degli alloggi e quant'altro? Dovrebbe essere una famiglia - dico «dovrebbe» perché purtroppo molte volte non lo è nel nostro ordinamento - destinataria di particolari tutele e salvaguardia. Poi se ci sono figli, magari portatori di *handicap*, anche nell'assegnazione delle case popolari si terrà conto di tali fattori, ma comunque una famiglia, anche senza figli, è comunque

una famiglia, anzi, molti si battono per dire che tutto è famiglia nella nostra realtà. Su questo abbiamo dei dubbi relativamente alle varie forme di convivenza e ai diversi orientamenti sessuali.

Comunque, anche una coppia che non ha figli è certamente una famiglia secondo il nostro ordinamento e cercare di salvaguardarla non è oscurantismo da reazionari. Qui non ci sono dei salafiti che gettano nello scompiglio la società. Quelli, semmai, li introduciamo con le Convenzioni e forse qualcuno potrebbe usare strumentalmente l'ordinamento italiano, approfittando della nostra generosità e accoglienza. Infatti lo strumento che si rischia di introdurre, il divorzio istantaneo (vado dal giudice e ottengo il divorzio), potrebbe essere utilizzato anche con spregiudicatezza per scelte di altra natura, quindi io credo si debba riflettere su questo punto.

Una riflessione vi è stata anche nel dibattito odierno. Le discussioni generali raramente servono a convincersi l'un l'altro ma vanno fatte, non solo per la ritualità delle regole che il Parlamento e la Costituzione ci impongono, ma anche perché restano agli atti e restano nel dibattito politico e istituzionale. Inoltre, anche se le Aule nel corso delle discussioni generali non sono gremite, si parla tra noi che abbiamo la responsabilità di legislatori. Quindi io ho apprezzato i dubbi che da più parti sono emersi.

Ho presentato una serie di emendamenti in merito ai tentativi di conciliazione e poi, per quanto riguarda il comma 2, sono d'accordo con gli emendamenti soppressivi. In particolare, ho sottoscritto l'emendamento soppressivo del senatore Malan, e apprezzo le posizioni di altri Gruppi.

Mi auguro che la riflessione in corso anche all'interno dei Gruppi che hanno maggiori numeri in questa legislatura, e quindi, democraticamente, maggiore possibilità di pesare nelle decisioni dell'Aula - questa è la democrazia - possa far prevalere le considerazioni che ho voluto esprimere per la mia coscienza, per la mia responsabilità di legislatore e per un'idea laica, pur essendo un cattolico, di famiglia che voglio difendere in Parlamento. Potrò vincere, potrò perdere, ma sono qua per rappresentare una scelta valoriale e morale che, per me, conta più di altre questioni. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi, dedicherò pochi minuti a sostegno di un ragionamento e di un obiettivo di riforma che i socialisti perseguono da decenni ormai. Era il 2003 quando, alla Camera dei deputati, a mia prima firma, presentammo una proposta di legge di superamento dell'istituto della separazione legale nei casi di consensualità e di assenza di minori. Sono passati dodici anni, e forse anche qualcuno in più, e continuiamo a mantenere nel nostro ordinamento un istituto che francamente diventa difficile comprendere.

Vorrei che i colleghi mi spiegassero la ragione per cui ci debba essere una parte dei cittadini italiani che impone un comportamento obbligatorio all'altra parte, la quale dimostra invece la disponibilità, in questa visione soccombente, e vede lo Stato italiano lasciare i cittadini organizzarsi secondo principi di autodeterminazione che nulla incidono nel comportamento e negli interessi di soggetti estranei ad una certa situazione.

Spesso criticiamo società, organizzazioni ed istituzioni di altri Paesi che impongono comportamenti estremi e vincolano in ogni sua parte il comportamento dei cittadini. Ma, se estremizziamo il concetto, credo che anche nella visione che stiamo cercando di mantenere nel nostro Paese c'è questo tipo di impostazione.

Mi chiedo anche per quale motivo si stanno facendo grandi sforzi per alleggerire il carico di lavoro dei nostri tribunali civili e manteniamo, invece, un procedimento che nulla toglie e nulla aggiunge alla volontà dei cittadini, mantenendo una burocratizzazione dei rapporti e dei processi decisionali che non ha alcuna funzione deterrente se non quella di rappresentare una perdita di tempo ed un costo.

Le volontà non cambiano se non ci sono condizioni sostanziali nell'arco del tempo. I cambiamenti di intendimento sono determinati dal mutamento degli interessi, delle volontà e degli obiettivi. E allora il tempo - un tempo tra l'altro né lungo né breve - non aggiunge alcunché, se non far permanere nel nostro ordinamento, in questo come in altri casi, procedure che probabilmente hanno altri obiettivi,

come salvare principi ideologici e la volontà di preservare ambiti di interesse economico di attività professionali e di burocrazie.

Corriamo il rischio - anzi il rischio ormai è accertato - di avere la società più avanti dello Stato e degli ordinamenti. Abbiamo situazioni concrete che si evolvono e anticipano fortemente le situazioni formali.

Devo dire che ho apprezzato la pacatezza con cui il collega Lepri ha affrontato la questione, pur se da un'altro punto di vista. Vorrei, però, chiedere al collega, e agli altri che hanno dimostrato disponibilità ad un confronto, per quale motivo continuiamo a mantenere nel nostro ordinamento un istituto che non ha alcuna incidenza, se non quella di allungare situazioni di potenziale contenzioso. È un istituto che comunque non produce - le statistiche da questo punto di vista sono a sostegno di questa tesi - cambiamenti sostanziali dei comportamenti dei soggetti chiamati ad una decisione.

Condivido l'idea di aggiungere eventualmente un ulteriore lasso di tempo dai sei e ai dodici mesi nel caso di presenza di minori, di non disponibilità di una parte e, quindi, di non consensualità sull'obiettivo del divorzio; nonché nei casi dove ci possono essere elementi di criticità che possono derivare da tutta una serie di fattori che comunque, nella nostra procedura attuale (nei casi appunto di presenza di terzi indisponibili o deboli), è salvaguardata.

Mi chiedo allora perché voler mantenere ancora queste lungaggini, questo burocratismo, di fronte ad una riforma che peraltro abbiamo già fatto, perché nella riforma del processo civile abbiamo già introdotto procedure molto semplificate. Qui si vuole semplicemente salvare un principio teorico, e cioè non si può passare dal matrimonio al divorzio senza una fase di ulteriore burocratizzazione, che è quella della separazione legale. La tutela delle parti deboli, nella normativa che ci accingiamo ad approvare, permane. Noi facciamo saltare il principio della separazione legale - lo dico al collega Lepri - laddove non serve a niente, se non ad allungare i tempi, a distribuire quote di economia (seppure residuali) a soggetti forti - questi sì - e ad alimentare burocrazie che, invece, dovrebbero occuparsi di efficienza del nostro sistema e di rispondere più tempestivamente alle richieste dei cittadini.

Non intendo dilungarmi ulteriormente perché abbiamo già perso troppo tempo. Desidero fare solo un'ultima e definitiva precisazione: il testo oggi all'esame dell'Aula è quello licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, che condividiamo e sosterremo e che, di fronte a prese di posizione non comprensibili - lo dico con assoluta franchezza - non siamo disponibili ad emendare. (*Applausi del senatore Longo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signora Presidente, il disegno di legge oggi al nostro esame in realtà serve a rendere più europei i tempi necessari per ottenere il divorzio. Vi è stato un ampio dibattito tra ieri e oggi in cui sono state esaminate anche le lunghe fasi previste dalla legge n. 898 del 1970. Nella prima fase, quella della separazione, la coppia deve rivolgersi al tribunale; una volta pronunciata la sentenza di separazione e trascorsi tre anni dalla stessa, deve essere promosso un secondo giudizio, quello per il divorzio. Solo quando la sentenza di divorzio è passata in giudicato - e spesso avviene dopo molti anni - il matrimonio è sciolto. Si tratta, dunque, di affrontare due giudizi, due sentenze e avvocati da pagare per due volte. Se invece siamo dinanzi ad una separazione consensuale, ci vogliono almeno cinque anni. Se una coppia ha bisogno di arrivare a sentenza perché non c'è accordo, ci possono volere anche dieci anni. È un tempo interminabile, per niente in sintonia con i tempi di vita e con le scelte della coppia. Si costringono le coppie a confrontarsi con la difficoltà, a volte, di mantenere in piedi rapporti fortemente deteriorati, che fanno solo male e non aiutano a ricostruire nuove scelte di vita autonoma e di coppia.

Ancora una volta, come abbiamo provato a fare ieri in occasione della legge sugli affidi, il Parlamento deve sapere adeguare la legislazione alla realtà e ad un contesto storico, sociale e culturale del nostro Paese che è molto diverso da quello di 40 anni fa.

Il percorso previsto allora, frutto di una lunga, difficile e aspra discussione non solo in Parlamento ma nel Paese, non è oggi più necessario per fungere da deterrente per lo scioglimento del matrimonio.

Insomma, allora si riteneva fosse necessario un lasso di tempo utile per verificare modalità e tempi per eventuali riconciliazioni. Le coppie che fanno la scelta di separarsi - una scelta che non è solo di liberazione, come ho sentito in alcuni interventi, ma anche di grande sofferenza - non la fanno sull'onda di emotività o come scorciatoia per risolvere situazioni di conflitto, come la CEI ha più volte fatto notare nelle dichiarazioni di sue massime cariche. In questo caso - per esempio - ci vengono in soccorso dati e numeri: solo il due per cento delle coppie che si separa, con il tempo, si riconcilia e ritorna a vivere insieme. Insomma, i dati sono importanti, se pensiamo che i tassi di separazione e di divorzio in continua crescita dal 1995 hanno una battuta di arresto del 2012. Per ogni mille matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi.

Questo disegno di legge, alla fine, non inventa nulla, perché interviene a colmare un ritardo della politica. E dovremmo avere l'onestà intellettuale di dire che, da anni ormai, questo disegno di legge viene presentato in Parlamento per ridurre i tempi del divorzio, ma viene continuamente affossato. Allora, oggi, durante questa legislatura e con questa maggioranza caratterizzata dall'azione riformatrice del Governo più veloce degli ultimi anni, vorremo vedere confermata quell'azione riformatrice veloce, che invece comprendiamo, improvvisamente dalla discussione di oggi, essere a rischio di essere bloccata.

L'elemento chiave del testo è la riduzione da tre anni ad uno dall'inizio della separazione per lo scioglimento definitivo del matrimonio, con un tempo che si riduce a sei mesi nel caso di scioglimento consensuale. Vorremo sottolineare che consideriamo la terminologia utilizzata molto sbagliata, forse perché imposta dalle modalità della comunicazione veloce e troppo impegnata a cercare *slogan* che possano fungere da veri e propri Bignami. Non è un divorzio breve inteso come divorzio lampo. Si tratta di un divorzio meno lungo, perché l'attuale normativa prevede tempi troppo lunghi e tempi complicati. Non si tratta di divorzio breve o lampo, espressione che sembra far riferimento esplicito ad una scelta irrazionale e impulsiva della coppia o di un singolo componente, con conseguente necessità da parte dello Stato di proteggere paternalisticamente e dare il tempo per una riflessione più ponderata. La realtà è che le coppie che arrivano alla decisione di separarsi, dopo mesi e anni di ponderazione e termini troppo lunghi, rischiano di esasperare i conflitti, inducendo sentimenti di rivalsa con pesanti ricadute nel tempo. È proprio nei tempi lunghi che i figli finiscono per soffrire di più, per il periodo di incertezza e sospensione che rende tutti più insicuri, nei casi sia consensuali e, tanto più, di lotta giuridica. Noi tutti siamo consapevoli che l'interesse supremo dei minori è intoccabile e sacrosanto. Il matrimonio è una libera scelta, ma non può diventare un legame indissolubile.

PRESIDENTE. Prego i colleghi alla mia destra di abbassare il volume delle loro conversazioni, perché l'oratore non riesce a svolgere l'intervento.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Il matrimonio è una libera scelta, ma non può diventare un legame indissolubile, tema che si posero persino i costituenti quando scrissero la Costituzione. Non può diventare una prigione se vengono meno stima, amore e affetto. È un legame forte per tutti. In questo dibattito, però, ho sentito strane distinzioni. Tutti coloro che scelgono di sposarsi si augurano di vedere durare il proprio matrimonio per tutta la vita. Non è che ha questa speranza solo chi si sposa in chiesa, mentre altri no o alcuni lo fanno in maniera spensierata.

Allora, evitiamo di parlare di dissoluzione della famiglia - ad esempio - perché il divorzio è stato pensato ed introdotto anche a tutela della famiglia, intesa come formazione sociale e come diritto dei figli e dei genitori di vivere la loro dimensione familiare oltre il vincolo del matrimonio. I genitori possono e devono continuare ad occuparsi dei figli e ad essere genitori: è la tutela del diritto alla genitorialità e ad un'infanzia serena, cioè del diritto alla famiglia di cui abbiamo parlato ieri. E allora il divorzio diventa un'importante tutela per i minori, che smettono di vivere in un clima spesso di guerra fredda, se tutto va bene, oppure in un clima di grandi conflitti e a volte di violenza. La cronaca ci racconta - qui ne abbiamo parlato spesso - di una lunga serie di femminicidi legati ai tempi lunghi per ottenere il divorzio. In nome della sacralità della famiglia si compiono il 70 per cento delle violenze sulle donne e sui bambini.

E allora, almeno oggi, risparmiamoci ipocrite preoccupazioni. Sarebbe una grande ingiustizia non dare

risposte giuste e adeguate a tutto questo. Non è un caso che, secondo una ricerca dell'Eurispes del maggio 2014, l'84 per cento degli italiani si dichiara a favore di una normativa in grado di accorciare i tempi anche in Italia, così come propone questo disegno di legge.

A noi le modifiche apportate in Commissione al Senato non appaiono soltanto tecniche, ma appaiono modifiche molto importanti. Consideriamo il comma 2 dell'articolo 1, che prevede appunto lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che può essere richiesto da entrambi i coniugi anche in assenza di separazione legale, pur in presenza di determinati requisiti (sono stati ampiamente presentanti), come un importante passo in avanti. È un intervento che va nella giusta direzione, quella del superamento del doppio binario (prima la separazione e poi il divorzio), che è un binario peculiarmente italiano. Si tratta di introdurre in Italia ciò che già esiste in altri Paesi europei ed extraeuropei. Ed è anche positivo aver previsto, nel disegno di legge, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Veniamo sempre richiamati in quest'Aula alla necessità di adeguarci all'Europa, ma questo non può valere solo per l'economia. Su questo punto - ad esempio - siamo a metà del guado nel percorso assai imperfetto di armonizzazione europea. Più di 8.000 coppie, negli ultimi sei anni, si sono appoggiate a studi legali fuori dall'Italia, che hanno promosso la possibilità di avvalersi della normativa estera più favorevole in Olanda, in Belgio o in Gran Bretagna. I dati sono stati illustrati abbondantemente: basta affittare per pochi mesi un appartamento, avere la residenza temporanea ed ottenere il divorzio. Già oggi alcuni studi legali si affannano a sottolineare che, anche quando la nuova legge entrerà in vigore, i tempi dei divorzi continueranno ad essere più brevi all'estero. Il cosiddetto turismo dei diritti è un triste primato, tutto del nostro Paese, che - a dire la verità - non riguarda soltanto il divorzio. Aborto, aborto terapeutico, procreazione assistita, eutanasia sono tutti diritti dimezzati: dimezzati dai pregiudizi che diventano legge e che magari non corrispondono neanche ai convincimenti reali e ai comportamenti che avvengono nella società.

Noi di Sinistra Ecologia e Libertà riteniamo che serva più Europa in Italia e che sia urgente una maggiore armonizzazione fiscale, economica, ma anche diritti, per diminuire quell'eccesso di paternalismo presente nella nostra legislazione e considerare i cittadini come soggetti pienamente responsabili e titolari di diritti pieni. Penso proprio a quel paternalismo dello Stato che interferisce con l'autonomia della persona e che limita il pieno esercizio dei diritti. Paternalismo da parte dello Stato è prevedere tempi lunghi per il divorzio, come se lo Stato chiedesse: ci avete pensato bene? Non volete pensarci sopra ancora un po', magari le cose si aggiustano? Si ignora quanto una decisione di questo tipo maturi lentamente nel corso del tempo. E prevedere tempi lunghi per divorziare è completamente in contraddizione con il prevedere tempi molto brevi per sposarsi: bastano otto giorni dalla data delle pubblicazioni. Eppure, sposarsi è una scelta di libertà, che va pienamente riconosciuta a chi la vuole esercitare, così come quella di divorziare. Sposarsi è però anch'essa, in questo Paese, una scelta di libertà solo per chi ne può disporre ed è incomprensibile - ad esempio - perché si continui a negare questa scelta libera a tutte le coppie omosessuali che ne fanno richiesta ormai da anni.

Sentiamo parlare nei vari interventi di un probabile stralcio del comma 2 dell'articolo 1, perché ci viene spiegato che apportare ulteriori modifiche al Senato a questa legge vorrebbe dire non approvare più la legge, dal momento che questa potrebbe essere stravolta alla Camera.

Allora dobbiamo farci alcune domande, molto chiaramente. Ma non c'è una maggioranza ampia e trasversale su questo atto? Alla Camera, la maggioranza non ha numeri certi, ai quali si aggiungono sicuramente i voti di Sinistra Ecologia e Libertà e di altri Gruppi? O forse il problema è ancora una volta dentro questa maggioranza e dentro il Partito Democratico?

Abbiamo bisogno di chiarirci su questo. In Italia importanti conquiste civili sono da anni bloccate da ipocriti veti incrociati - come tutti avete detto - proprio come la discussione di oggi, che riportano il Paese a periodi oscurantisti, bloccando il riconoscimento di diritti e libertà individuali, dalla procreazione assistita alle adozioni dei *single* - e ieri abbiamo scritto una brutta pagina - alle coppie omosessuali e non sposate, al fine vita.

Solo tutti temi etici che avrebbero, invece, bisogno di una vera azione riformatrice e di una visione laica, perché la laicità dello Stato è un valore ed un punto di riferimento per tutti. Lo Stato laico tutela la libertà di scelta e non le restrizioni, e non è utile a nessuno. Ma soprattutto vorrei ricordare che la laicità tutela credenti e non credenti, e non è un valore di parte. E allora solo così possiamo aiutare il Paese e i cittadini a crescere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, innanzitutto vorrei sottolineare come su tali questioni il Parlamento abbia trovato un'ampia convergenza. E come ha fatto ieri, l'ha trovata anche oggi su una materia particolarmente ostica e difficile: il cosiddetto divorzio facile (così viene chiamato). Con il lavoro in Commissione e poi in Aula siamo riusciti a elaborare un provvedimento che ha trovato poi una larghissima convergenza. E anche il testo di cui stiamo oggi parlando, in realtà, in Commissione, in linea di massima ha trovato convergenza, tanto è vero che il Gruppo di Area Popolare ha presentato tre emendamenti. Ripeto tre emendamenti e non 3.000.

Sostanzialmente, per tre mesi - il tempo in cui è stato in discussione questo provvedimento - abbiamo discusso se fosse o meno il caso, essendo tutti d'accordo nell'abbreviare i tempi, che una abbreviazione drastica (da tre anni ad un anno in caso di conflittualità, e da tre anni a sei mesi in caso di consenso) potesse essere ridotta un po' meno in presenza di figli minori.

Questa era la materia del contendere, fino a che, improvvisamente, all'ultimo secondo, è stato introdotto, con un emendamento, quello che io chiamo il matrimonio in prova. In effetti, un matrimonio celebrato la domenica, che può portare, dopo la prima notte di nozze, alla richiesta di divorzio il giorno dopo, è una specie di fidanzamento rafforzato, che implica tutta una serie di conseguenze immediate o nel tempo, come altri colleghi di diverse forze politiche (da sinistra alla Lega) hanno sottolineato, come abusi e traffici che possono essere escogitati, in maniera truffaldina, per raggiungere tutt'altri fini.

Vogliamo ragionare, invece, su questioni fondamentali, che richiederebbero un minimo di riflessione in Commissione per capire che cosa stiamo facendo? Mentre noi discutiamo, infatti, è ancora in vigore tutta la vecchia normativa sulle separazioni e i divorzi. Vigeva ancora l'articolo 151 del codice civile, che prevede che il soggetto possa separarsi e divorziare soltanto per cause oggettive o se sussista una situazione di insopportabilità per i figli. Poi sappiamo che, nella prassi, in Italia, perché il divorzio avvenga, è sufficiente che uno dei due dica di essere stanco di essere sposato. Intanto, però, l'articolo 151 è ancora in vigore.

Poi abbiamo approvato la riforma riguardante la possibilità di farsi assistere dagli avvocati, semplificando le procedure, e successivamente la riforma in base alla quale, se non ci sono figli e dopo un mese in cui è possibile il ripensamento, ci si potrà separare davanti al sindaco. Dunque, abbiamo ammesso anche questo nuovo strumento. Ho chiesto agli uffici della Commissione competente di farci avere cortesemente un quadro sinottico, per capire esattamente cosa stiamo facendo. In questo affastellamento di istituti, dunque, dove vogliamo arrivare e che tipo di certezza diamo al cittadino?

Nel dibattito si richiama sempre l'Europa. Ho approfondito alcuni temi e non so se i colleghi sanno che in Inghilterra - dicesi: Inghilterra - se non ci sono motivazioni oggettive comprovate, tipo l'adulterio, l'abbandono del tetto coniugale o la crudeltà, per cui è possibile divorziare subito, occorre sottoporsi, qualora ci siano figli, ad una mediazione familiare preventiva obbligatoria, che può durare dai nove ai ventisette mesi, senza la quale non si può divorziare. Ripeto che sto parlando dell'Inghilterra. Quando ci sono dei figli, quindi, non basta che uno dei due coniugi dica di essersi stancato e di voler divorziare. Se non ricorrono le situazioni oggettive che ho citato in precedenza, si attivano quelle figure che, anche nel nostro dibattito, sono state evocate da molti colleghi e che in Italia mancano. La Presidente della Commissione sanità ha fatto riferimento all'allora sindaco Albertini, quando era consigliera comunale a Milano, per ricordare che le istituzioni che sarebbero dovute servire a mediare e ad evitare riflessi negativi sui figli sono state eliminate. L'idea che quando ci sono dei figli, soprattutto minori, ci sia una forma di responsabilizzazione dei genitori, anche nell'*iter* breve - sei mesi, un anno o un anno e mezzo - che separa la separazione dal divorzio, evita un "piccolo" problema

di cui nessuno sta parlando. In Italia ci sono 800.000 coppie già divorziate, che passano la vita a litigare sul "dopo divorzio": sulla casa, sul patrimonio e sull'affido dei figli.

Tutti sappiamo che il divorzio serve a sposarsi di nuovo e, dunque, non si tratta solo di un problema di semplificazione delle procedure per arrivare rapidissimamente al divorzio. Dopo il divorzio, infatti, ci si può sposare nuovamente, trovandosi così per la seconda o per la terza volta nella medesima situazione. Quando si faceva ironia sulle grandi protagoniste dei film di Hollywood, come Liz Taylor, che si è sposata nove volte nella vita, la cosa ci faceva impressione. Se il meccanismo che mettiamo in moto è tale per cui ci si può sposare la domenica e divorziare il lunedì successivo, diventa statisticamente possibile sposarsi più volte, se si hanno i soldi, la disponibilità e l'attitudine, avendo naturalmente figli da più persone diverse. Quanto questo sia poi in sintonia con una società che subisce fenomeni di disaggregazione e presenta situazioni in cui figli subiscono queste realtà, è un altro discorso. Chiunque abbia una responsabilità legislativa può immaginare che più si disgrega la società, più problemi ci sono e più le cose diventano problematiche.

La collega Cirinnà ha citato, come in un bollettino di guerra, la grande vittoria della Spagna per il fatto che si stanno moltiplicando i divorzi: dopo aver modificato la legislazione, i divorzi sono infatti esplosi. Non mi sembra che un responsabile possa gioire di fronte ad un aumento a dismisura della disaggregazione e dei fallimenti familiari. Forse quella è una patologia, che andrebbe curata.

Ragioniamo un attimo, allora, colleghi. Vi do un dato: nel 75 dei casi sono le donne a chiedere la separazione, mentre il divorzio viene chiesto, nel 60 per cento dei casi, dagli uomini. Come mai c'è una così grande disparità? Poiché la donna è la parte debole da tutelare, con la separazione, e quindi fino al divorzio, ha il diritto di conservare il tenore di vita che aveva durante il matrimonio e, quindi, c'è il problema della casa e dell'affido dei figli. Sono invece gli uomini ad avere poi tutto l'interesse a chiedere il divorzio, per arrivare però ad una situazione non chiara. Ad esempio, proprio per l'evoluzione della società, mi chiedo come intendiamo regolare gli istituti della reversibilità - è un grande problema - e della successione. Ha più diritto alla reversibilità la moglie divorziata o magari quella che, successivamente, per 20 anni vive con la persona da cui la prima moglie ha divorziato? Sono ragionamenti che abbiamo svolto e che il presidente Palma ha più volte sollevato, a proposito proprio della successione e della reversibilità.

La nostra proposta, quindi, è molto semplice: stralciamo la novità assoluta dell'ultimo secondo, che ha inserito in maniera improvvisa l'istituto del matrimonio di prova, e rimandiamo la tematica, insieme alle altre di cui ho appena parlato, della razionalizzazione complessiva dell'istituto del divorzio, della separazione, del trattamento dei figli e della necessità di istituti che possono in senso preventivo educare ad una funzione sociale del matrimonio.

La questione non è banale. Come hanno detto alcuni colleghi, tra cui il senatore Gasparri, sposarsi non è un obbligo nel nostro ordinamento. Nessuno è obbligato a sposarsi. È stata approvata una riforma, che io stesso ho firmato quando ero al Governo, per cui i figli nati dentro o fuori dal matrimonio, in qualsiasi situazione, hanno esattamente gli stessi diritti. Quindi, abbiamo superato le ultime incongruenze dal punto di vista dei figli. Nel momento in cui si decide di stipulare un matrimonio, però, non si può intenderlo - come ho già detto - come un fidanzamento rafforzato. Tra l'altro, ancora oggi nel codice civile sono previste delle sanzioni in caso di rottura della promessa di matrimonio, ossia del fidanzamento, come l'obbligo di restituire i regali o il risarcimento del danno nel caso in cui il fidanzamento abbia comportato spese in vista del matrimonio. Se quindi addirittura il fidanzamento viene ancora normato in maniera puntuale, il matrimonio diventa qualcosa di ancora più vincolante.

Si è parlato di banalizzazione, ma non è che si possa tornare dal viaggio di nozze e dire di aver fatto un tentativo ma di non essersi trovati bene e, quindi, chiedere di divorziare. L'immagine che alla fine si darebbe del matrimonio è proprio quella: un tentativo che, se va a buon fine, bene; altrimenti il rimedio è immediato, ma non è così.

È stato sollevato il problema delle truffe, ma ci sono situazioni, proprio per la mobilità attuale (il problema delle badanti, degli anziani e di chi magari viene raggirato o vuole comunque di buttare all'aria anni di matrimonio, pensando di divorziare immediatamente e liberarsi, perché ha la

suggerimento di sposare un'altra donna), nelle quali oggi anche questo potrebbe dare adito, se il divorzio è immediato, se non ci sono ripensamenti, se non ci sono un momento di riflessione e un sostegno alla parte più debole, a tutta una serie di situazioni che il legislatore dovrebbe prevedere.

Per tutte le ragioni che ho detto e tenendo conto del fatto che già in due occasioni (sul cosiddetto divorzio facile e sugli affidi) si è trovata sostanzialmente una unanimità in Aula, ritengo che, una volta rimosso l'ostacolo del matrimonio in prova inserito all'ultimo secondo, vi sia sul resto un sostanziale consenso. Per parte nostra, però, chiediamo una abbreviazione minore dei tempi in presenza di figli. Ma questo aspetto può essere superato, se in Commissione individuiamo degli istituti che possano accompagnare le coppie, con la mediazione, in una situazione che li metta in grado di affrontare anche la responsabilità e di rendere la separazione la meno traumatica possibile per i figli. Le distanze, quindi, sono molto ridotte.

Se invece questo elemento rimarrà, è chiaro purtroppo che l'Assemblea si spaccherà drammaticamente. Ma ciò accadrà per una questione, rispetto al quadro complessivo e alla larga condivisione della riforma, che porta una divisione che reputo assolutamente inutile. Facciamo un grande passo avanti condiviso, e anche da parte nostra. L'unica differenza, emersa durante l'esame del provvedimento in Commissione (il senatore Zavoli è appena rientrato in Aula e, quindi, lo ripeto prima di avviarmi alla conclusione), era infatti che accettavamo la riduzione da tre anni a sei mesi, quando c'era consenso, e da tre anni ad un anno, quando c'era invece dissenso tra i due coniugi; purché, però, in presenza di figli, l'abbreviazione fosse da tre anni - non a sei mesi - a dodici mesi per la separazione consensuale, e da tre anni a diciotto mesi in caso di conflittualità. Si sarebbe in tal modo apportata una drastica riduzione dei tempi, ma si sarebbe dato al contempo un segnale che, in presenza dei figli, ci vuole qualche cautela in più.

Siamo assolutamente disponibili ad individuare questa cautela attraverso altri istituti di garanzia per la parte debole e per i figli e a stralciare la parte riguardante il matrimonio in prova, con tutte le problematiche che comporta, e a portarla in Commissione. Potremmo anche ampliarla prevedendo una revisione complessiva dell'istituto del divorzio e della separazione, dei relativi articoli del codice civile, del problema della reversibilità e della successione, portando agli occhi dei cittadini, degli avvocati e degli operatori una riforma organica comprensibile per l'opinione pubblica.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il nostro benvenuto agli allievi dell'Istituto tecnico industriale statale «Antonio Meucci» di Firenze, oggi in visita al Senato. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 12,40)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, occuperò certamente meno del tempo a me assegnato, perché nell'intervento mi limiterò a chiarire il mio punto di vista personale su alcuni aspetti, che in parte corrisponde anche all'opinione del Gruppo di cui faccio parte, il Movimento 5 Stelle.

Non ci sorprende il fatto che il dibattito svoltosi finora inevitabilmente abbia rappresentato punti di vista ideologici, preconcetti. Questo non sorprende e, alla fine, a mio avviso, è anche accettabile, perché in quest'Aula vengono rappresentate posizioni, al di là della qualifica che possiamo dare alle stesse, che trovano riscontro in parte dell'elettorato e, quindi, dei nostri concittadini. Tuttavia, non possiamo sottrarci dal muovere una critica - sempre secondo l'approccio pragmatico che cerchiamo di mantenere - a quella che sembra essere una grande ipocrisia, che si evidenzierà verosimilmente la

settimana prossima, in quest'Aula, quando saremo chiamati a votare questo disegno di legge.

Mi riferisco alla grande difficoltà di affrontare l'argomento spinoso del cosiddetto divorzio immediato, norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, che consente di far cessare - ricordiamolo a chi dovesse essere in ascolto all'esterno - gli effetti civili del matrimonio a condizioni determinate e piuttosto stringenti. Tali condizioni sono: la presenza del consenso di entrambi i coniugi, per cui un coniuge non può scegliere autonomamente di divorziare; un ricorso a firma congiunta da presentare davanti all'autorità giudiziaria, per cui si va davanti ad un magistrato, e non è prevista l'ipotesi, che pure destava preoccupazioni, di rivolgersi ad un ufficiale di stato civile (come è avvenuto in un altro provvedimento approvato dal Parlamento poche settimane fa); limitazione del cosiddetto divorzio immediato, che fa cessare gli effetti civili del matrimonio anche senza un periodo di separazione, a situazioni di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave, di figli fino ai ventisei anni economicamente non autosufficienti.

Ci si muove, quindi, in un ambito applicativo che - a nostro modo di vedere - tutela la libertà dei coniugi di poter disporre degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in una forma di garanzia e rispetto delle norme giuridiche, dei diritti e dei doveri assunti nel momento in cui si è contratto matrimonio e, soprattutto, a tutela dell'eventuale prole.

Avvertiamo che questo argomento - certamente sensibile, e lo comprendiamo benissimo - potrebbe portare la prossima settimana ad una richiesta di stralcio del comma in questione. In realtà, usiamo il termine stralcio per non utilizzare un termine più brutale, che equivarrebbe sostanzialmente alla cancellazione. Infatti, se espungiamo dal testo questo comma, difficilmente il Parlamento in questa legislatura, per quanto durerà, potrà mettere mano su questo punto specifico.

Forse il termine stralcio nasconde anche un po' di ipocrisia. Da un punto di vista politico noi capiamo perfettamente la difficoltà di gestire materie così sensibili e attinenti anche al foro interno di ciascuno di noi. Preannuncio che sul punto il nostro Gruppo parlamentare ha deciso di mantenere la libertà di voto e di coscienza: qualora il secondo 2 dell'articolo 1 sarà messo ai voti, ciascuno di noi voterà secondo coscienza, perché è un punto non contenuto nel nostro programma, che fu presentato prima del nostro ingresso in Parlamento, e sul quale non abbiamo avuto il tempo di consultare gli iscritti sulla rete; pertanto, riconoscendo il valore anche etico della norma, noi voteremo in libertà. Tuttavia, quanto alla proposta di stralcio, noi francamente crediamo che sarebbe un'occasione persa perché il Parlamento si misuri su una tematica così delicata; quindi non incoraggiamo l'imposizione di non permettere al Senato di votare liberamente sulla norma stessa.

Andrebbero poi spese alcune parole nei confronti di chi ancora oggi paventa anche la mera riduzione dei termini della separazione (che, come sappiamo, con il disegno di legge in esame saranno portati a dodici mesi in caso di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale) per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ancora oggi sentiamo dire che così si mina l'istituto matrimoniale, la base della società, il continuo richiamo all'articolo 29 della Costituzione. Ciascuno di noi non può che riconoscere il valore ontologico della famiglia nella società di oggi, come in quella di ieri e anche in quella di domani, ma crediamo che di questo non si debba fare un tabù o un punto ideologico di inamovibilità che costringerebbe la cosiddetta politica a non riuscire ad adeguarsi alla realtà sociale, quella che ciascuno di noi vive e che comunque vive anche a prescindere da noi al di fuori da queste mura. La società è cambiata, come diceva anche il collega Airola del mio Gruppo parlamentare, ed è giusto che la norma si adatti a ciò, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nella tutela dei diritti e delle libertà dei singoli cittadini.

A nostro avviso, il disegno di legge in esame, almeno nel testo che oggi abbiamo davanti (poi vedremo cosa verrà fuori al termine della votazione sugli emendamenti), sembra condivisibile e non minare affatto l'istituto familiare. In Commissione giustizia abbiamo sentito molto spesso discorsi che sembravano riecheggiare le stesse tematiche ed argomentazioni che abbiamo sentito esattamente quarant'anni fa quando c'è stato il *referendum* abrogativo della legge che aveva introdotto il divorzio in Italia. Anche in quel caso si paventavano sfracelli e addirittura mutamenti antropologici della società italiana se fosse venuto meno quel vincolo, ritenuto all'epoca ancora sacro, ma con una sacralità che

prescinde dall'ambito strettamente religioso, che sembrava impedire e ingessare la società italiana. Così non è stato.

I divorzi ci sono e io credo che i casi in cui essi siano strumentali ad altri fini siano molto limitati. Soprattutto chi, come il sottoscritto, vive le aule di giustizia e si confronta spesso con la realtà, anche in materia di diritto di famiglia, dei coniugi, di tutela della prole, si accorge bene che la possibilità di divorziare non ha mutato l'istituto familiare. Invece, se la famiglia oggi soffre, ciò è dovuto evidentemente ad altre motivazioni di natura economica, di assenza di misure di sostegno effettivo alla famiglia, alle madri, alle madri lavoratrici e alla prole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo non lo scopriamo certo noi.

Vale la pena ricordare, come è stato fatto, che oggi è già possibile divorziare immediatamente in Spagna o in Romania, che è stata citata prima. Ci risulta che ci sia un grande numero di concittadini italiani che, pur di non dover attendere tre anni e avendone le possibilità economiche, oggi preferiscono andare in Spagna o in altri Paesi europei come l'Olanda. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Sono già passati dieci minuti? Non credo.

PRESIDENTE. Sono passati dieci minuti, ma ha qualche altro minuto se vuole utilizzarlo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Concludo con questi dati sui tempi del divorzio: Regno Unito, sei mesi; Olanda, tre-quattro mesi; Romania, due-quattro mesi. Quindi, c'è già la possibilità di ottenere il divorzio senza attendere il triennio che in rari casi, nell'esperienza concreta, comporta un effettivo ripensamento della coppia e, quindi, il ricongiungimento coniugale.

Crediamo che questo disegno di legge, nella forma in cui sarà licenziato - lo vedremo dopo e in sede di dichiarazione di voto faremo osservazioni più puntuali - sia benvenuto e sia un provvedimento di cui la società oggi necessita. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, devo immediatamente correggere il senatore Giovanardi. Non corrisponde al vero che l'emendamento sul cosiddetto divorzio rapido sia stato inserito all'ultimo momento: esso ha avuto la stessa vita e lo stesso percorso di tutti gli altri emendamenti e, attesa la delicatezza della materia, è stato evidentemente oggetto di riflessione e di approfondimento in Commissione.

Con molta chiarezza, è inutile parlare di stralcio. Chi non vuole votare il comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio rapido, può tranquillamente votare gli emendamenti 1.113, 1.114, 1.115 e 1.116, che sono soppressivi di questo comma. Diciamoci le cose francamente come stanno. Chi pensa di chiedere lo stralcio e di ottenerlo vuole un affossamento di questo provvedimento senza la conseguente assunzione di responsabilità che è proprio di chi, in queste Aule, rappresenta il popolo italiano.

Per quanto mi riguarda, sarò contrario sempre a qualsiasi ipotesi di stralcio. Ognuno si assumi le sue responsabilità, votando a favore o contro gli emendamenti soppressivi che riguardano il comma 2 dell'articolo 1.

Ciò detto, per chiarezza e per ricostruzione della dinamica dei fatti - lo dico nella mia qualità di Presidente della Commissione giustizia - vengo al merito della questione che, evidentemente, riguarda solo ed esclusivamente il comma 2 dell'articolo 1. Nel dibattito di ieri e anche di oggi ho sentito taluni oratori utilizzare dei toni apocalittici, paventare delle tragedie immani e posizionarsi su ideologismi per certi versi ipocriti, spesso non conoscendo il merito della questione. Come si fa a dire, come qualcuno ha detto, che questo provvedimento avrebbe degli effetti devastanti nei confronti dei bambini, se i bambini non sono previsti in questo provvedimento, essendo possibile il divorzio rapido solo in assenza di figli o in presenza di figli sopra i ventisei anni autosufficienti? Parliamo, sostanzialmente, di figli che presumibilmente lavorano, essendo autosufficienti; presumibilmente sposati; presumibilmente hanno dato corso ad un'altra formazione sociale, a un altro matrimonio.

Come si può affermare che questo provvedimento farebbe diventare il matrimonio un mero contratto economico? Non voglio qui dilungarmi su come viene effettuato normalmente il tentativo di conciliazione nelle aule giudiziarie e di quanto poco ficcante sia, in genere, l'intervento dell'autorità

giudiziaria con riferimento alle clausole che sono concordate tra le parti. Ma chi afferma questo mi dovrebbe dire dove si trovava nel momento in cui in Aula, con il voto contrario di Forza Italia per le ragioni che di qui a poco illustrerò, si è votato lo scioglimento del matrimonio e la separazione attraverso la negoziazione assistita e attraverso una procedura davanti all'ufficiale di stato civile.

Ai colleghi del Nuovo Centrodestra, che richiamano l'articolo 29 e l'articolo 30 della Costituzione e in ragione di questo si ergono a difensori estremi dell'istituto matrimoniale, chiedo in che modo lo hanno difeso quando, in questa sede, hanno votato la degiurisdizionalizzazione delle procedure e hanno consentito che il tutto potesse avvenire davanti agli avvocati e all'ufficiale di stato civile.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Non è vero.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Con una interruzione garbata, il senatore Giovanardi asserisce che quanto io dico non è vero. Adesso lo smentirò pubblicamente, avendo io il microfono e lui no.

PRESIDENTE. Non abusi del suo privilegio.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Quando nella negoziazione assistita voi avete consentito che in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti e in assenza di figli portatori di *handicap*, cioè una situazione assolutamente analoga a quella che è alla base del cosiddetto divorzio rapido, la separazione e lo scioglimento del matrimonio potevano avvenire davanti all'avvocato senza nessun reale coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, essendo l'autorità giudiziaria deputata solo al controllo formale in ordine all'accordo o meglio non l'autorità giudiziaria ma il pubblico ministero, quale difesa voi avete fatto dell'istituto matrimoniale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione? Avete chiaro che il pubblico ministero è cosa diversa dal giudice? Sicché non riesco a comprendere perché in presenza di figli minori, voi avete consentito una analoga procedura di negoziazione assistita davanti agli avvocati con l'unico orpello di avvisare il procuratore della Repubblica. E nella vostra confusione dei ruoli giudiziari, vi siete dimenticati che il pubblico ministero è una parte e che quello che serve per la pubblicità in queste procedure relative al matrimonio è esattamente il giudice. Principalmente: dove eravate voi quando avete votato una analoga procedura di separazione non più davanti agli avvocati con lo pseudocontrollo di un procuratore della Repubblica ma una procedura davanti all'ufficiale di stato civile senza prevedere alcun intervento dell'autorità giudiziaria, neanche di quel procuratore della Repubblica, demiurgo della moralità delle coppie italiane, ed escludendo qualsiasi possibilità di tentativo di conciliazione? Siete voi che avete privatizzato le procedure e, conseguentemente, avete toccato la natura pubblicistica del matrimonio.

Vi è così difficile comprendere che dalla natura pubblica del matrimonio, articolo 29 e 30 della Costituzione, derivano sul piano ordinamentale due conseguenze: l'obbligo di conciliazione deputata all'autorità giudiziaria (articoli 708 e 709 del codice di procedura civile) e l'intervento dell'autorità giudiziaria del giudice sui provvedimenti che riguardano la prole, i minori. Questi sono i due interventi che rendono pubblica la procedura dell'istituto matrimoniale. E in entrambi i casi voi ve ne siete dimenticati quando avete dato corso alla negoziazione assistita e all'altra procedura davanti all'ufficiale di stato civile.

Quanto alla separazione, signori, se andaste a rileggere il carteggio Nenni-Moro e Saragat-Moro o gli atti della Commissione Gonella, alla fine degli anni Sessanta, con riferimento al Concordato, quando, prima dell'esito del *referendum*, si agì sulla legge sul divorzio, comprendereste bene che quella separazione, camuffata come pausa di ripensamento (chi conosce il diritto sa bene come motivare) altro non era che quello che Scoppola, uno scrittore sicuramente non laico, affermava essere il frutto di una lunga trattativa.

Siamo allora seri fino in fondo. Al senatore Dalla Zuanna, che dopo un'ampia dissertazione statistica, per cui un matrimonio su tre finisce in separazione e uno su cinque finisce in divorzio, ci ha chiesto di soffermare la nostra attenzione sulla ragione per la quale coppie separate poi non accedono al divorzio, dico che forse, se svolgesse una riflessione sul comparto del codice civile, in particolare sui diritti successori probabilmente potrebbe trovare una giustificazione a quelle scelte, che molti genitori fanno ad esclusiva tutela dei propri figli.

Ma il senatore Dalla Zuanna, nel suo discorso appassionato, ha detto una grande verità: è ragionevole accorciare a sei mesi l'intervallo di tempo tra la separazione ed il divorzio. Era cinque anni, poi tre anni, poi due anni, ora sei mesi; il che equivale a dire che nella prossima legislatura sarà ragionevole abbattere questo, che non è altro che un *totem*!

Spiegateci la ragione al mondo per la quale persone che non hanno figli o se li hanno sono di età maggiore ai ventisei anni, quindi persone che probabilmente avranno cinquanta-cinquantacinque anni, sono adulti maturi che sanno perfettamente quello che devono fare, debbono aspettare per riprendere la loro vita. Nella fase discendente della vita stessa, costoro devono attendere sei mesi per poter poi risposarsi o intrattenere un rapporto diverso con l'ex moglie come con la famiglia precedente.

Il legislatore non è un legislatore etico. Il legislatore, nell'ambito dei principi indicati nella nostra Carta costituzionale, deve legiferare nell'interesse della gente e cercare di risolvere i problemi che quotidianamente affaticano i cittadini di questo Paese e non calare la propria morale in modo sovrapponibile e sovrapposto alla morale degli altri, se la morale degli altri è in linea con il nostro ordinamento e la nostra Costituzione. E dov'è, nella nostra Costituzione, la norma che impone il periodo di riflessione?

Lo volete capire che lo Stato deve lasciare libero l'individuo? Lo volete capire che dobbiamo consentire all'individuo di esercitare fino in fondo i propri diritti, di vivere fino in fondo la propria vita, quella razionale e anche quella sentimentale?

Che cos'è questo buffetto, in virtù del quale bisogna attendere sei mesi? Una persona ha cinquant'anni, può assumersi tutte le responsabilità nel mondo del lavoro e decidere come vuole della sua vita, però deve aspettare sei mesi per concretizzare questa decisione. Ma vi rendete conto che tutto questo è un abuso?

Tutto questo è un sopruso che si lega ad una impostazione che poteva avere un senso nel 1975, quando l'Italia era diversa ed il divorzio si inseriva in una società antica, profondamente cattolica. Ma che senso ha un'attesa di sei mesi quando in questo Parlamento, successivamente al 1975, abbiamo deciso su temi etici importanti come l'aborto, la fecondazione eterologa e adesso stiamo discutendo delle unioni civili? Stiamo cercando, in sostanza, di adeguare la nostra legislazione alla realtà sociale, che è fatta di sposati, di separati, di conviventi, di *single*, e il nostro compito è semplicemente quello di adeguare ragionevolmente, proporzionalmente, l'attuale disciplina a quella che è la società. E voi davvero credete che questi sei mesi costituiscano un principio di fondo così importante da consentire allo Stato di prevaricare l'autonomia dei singoli cittadini?

Liberatevi delle ideologie e liberatevi anche, per chi lo ha, da quel sentimento religioso che oltre a portare a non peccare cerca di impedire agli altri di peccare. Siamo liberi di peccare, nel rispetto delle regole del nostro ordinamento. Prendete una decisione che sia consapevole degli interessi della gente. Abbattete questo *totem* e consentite a quelle poche coppie che lo vorranno - perché non è mica obbligatorio il divorzio rapido - di percorrere questa strada.

Un'ultima cosa mi consenta di aggiungere, signora Presidente: che non si dica che il divorzio rapido possa, in qualche modo, non tutelare il soggetto debole della famiglia. Ma in che modo può essere tutelato il soggetto debole della famiglia, allora, in un divorzio che arriva sei mesi dopo? E principalmente, senatore Giovanardi e amici di Area Popolare, in che modo tutelate il soggetto debole della famiglia legiferando come avete legiferato, consentendo cioè che la separazione o il divorzio consensuale avvengano davanti allo stato civile, senza tentativo di conciliazione e senza avvocati, essendo la presenza degli avvocati assolutamente facoltativa? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e Misto-SEL e dei senatori Filippin e Buccarella. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, forse quando si deve discutere di diritti e di problematiche sociali come quella che oggi dobbiamo affrontare sarebbe meglio iniziare il martedì perché non c'è più l'attenzione della politica e l'assenza di molti senatori in Aula dipende da due fattori: innanzitutto dal fatto che ogni parlamentare pensa di vivere la vita politica di Gruppo; in secondo

luogo, dal fatto che discute di argomenti senza averli studiati e senza avere nemmeno il senso di cosa sta discutendo, per cui parla di stralcio, di divorzio rapido come se ci fosse una norma nuova. E allora bisogna ricostruire i presupposti: come un giudice deve spogliarsi delle proprie idee politiche, religiose, della propria concezione di vita per poter valutare un caso concreto, così il legislatore deve prescindere dalle sue opinioni e dalla sue idee; deve prescindere quando si tratta di argomenti che attengono alla vita dell'individuo; non può legiferare e modulare le norme secondo il proprio credo e la propria volontà. Si deve infatti tener conto di chi è ateo, cattolico, chi professa qualsiasi altra religione, come insegna la Costituzione.

Quando discutiamo di famiglia e di divorzio dobbiamo tener conto che esiste l'articolo 29 della Costituzione che «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Questo legittima non la Chiesa cattolica ma l'intervento pubblico; al contrario di quella sciagurata legge votata qualche tempo fa in contrasto con la legge sul divorzio.

Perché dico questo? Ho sentito una serie di considerazioni che non vi entrano nulla. Ho sentito affermazioni, come se nel nostro ordinamento esistesse una regola per cui dopo tre anni di separazione si ha diritto al divorzio. È un falso. Non è vero.

Sono stato giudice del divorzio e mi sono interessato del diritto di famiglia facendo studi per quarant'anni. Vogliamo leggere la legge sul divorzio che andiamo a modificare?

Nell'articolo 1 si legge: «Il giudice» - e qui sta l'errore fondamentale del decreto-legge del Governo che avete votato - «pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3». Non basta cioè l'esistenza di una delle cause - che poi vedremo - ai fini della pronuncia di divorzio. Occorre che il giudice effettui questo accertamento.

Badate, è talmente rilevante questo accertamento che la giurisprudenza ha consentito il riconoscimento nel nostro Paese di una serie di divorzi pronunciati all'estero, senza separazione e tra cittadini italiani e senza nessuna delle ipotesi la cui esistenza nel nostro Paese andremo poi a vedere, ha dunque riconosciuto il divorzio pronunciato all'estero perché in quelle sentenze il giudice, sia pure di uno Stato straniero, aveva accertato la cessazione, l'impossibilità di ricostituire la comunione familiare.

Non comprendo quindi chi, come il senatore Giovanardi o altri, parla di tentativo di matrimonio. Con il tentativo di matrimonio si consente dopo sei mesi di separazione, senza nessun controllo (ciò che sta avvenendo nel nostro Paese), la separazione; avete ridotto l'istituto del matrimonio ad una farsa!

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Voi lo volete fare in ventiquattr'ore...

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ho riproposto l'emendamento presentato dalla senatrice Alberti Casellati con alcune modificazioni e, insieme a tutta la Commissione, siamo arrivati ad individuare un articolato consono della legge. Chi dice che così introduciamo il divorzio rapido dimostra di ignorare la legge, signora Presidente. Se si discute tra parlamentari in un'Aula del Senato occorre, quantomeno, leggere la legge che si vuole modificare.

Non è assolutamente vero che la separazione è l'unica causa del divorzio. Vogliamo discutere delle cause? Se un coniuge viene condannato a quindici anni di reclusione per uno o più delitti non colposi, ebbene, contrariamente a quella norma fondamentale che prevede l'assistenza morale e l'assistenza personale nei confronti del coniuge, anche nell'ipotesi in cui il poveretto condannato si è ravveduto ed ha seguito un percorso di riabilitazione secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione secondo il codice civile si può chiedere il divorzio senza separazione.

Se per ipotesi uno dei due coniugi va all'estero ed ottiene un divorzio che da noi non è possibile riconoscere, l'altro, senza separazione, chiede il divorzio in Italia. Se per ipotesi uno viene condannato per violenza carnale (ovviamente non nei confronti della moglie), l'altro coniuge può chiedere il divorzio, senza separazione. E se per caso un coniuge si allontana dall'abitazione coniugale, non provvede ai bisogni dell'altro coniuge e dei figli e viene condannato due volte (per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale), l'altro coniuge può chiedere il divorzio e non c'è bisogno della

separazione. Sapete tutti che state ragionando su qualcosa di inesistente.

Siamo di fronte al divorzio cosiddetto "rapido", come lo chiamate voi, cioè al divorzio facile, che avete fatto con quelle norme sciagurate che non consentono la valutazione da parte del giudice. E cosa deve fare il giudice? Badate che la legge è chiarissima: non solo quel necessario accertamento è previsto dal primo articolo ma, nell'ipotesi in cui una persona venga condannata ai sensi degli articoli 570 o 582 ed altri del codice penale, il giudice, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, deve valutare la di lui idoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare. Si tratta cioè di quel concetto fondamentale che è alla base del divorzio e che voi avete eliminato ed ignorato, nonostante le nostre preghiere di leggere le norme, quando abbiamo discusso la norma sul divorzio facile.

Cosa prevede questa norma? Essa prevede innanzitutto il ricorso congiunto. Con il ricorso congiunto entrambi coniugi, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, vanno davanti al giudice e il giudice, che serve per proteggere la parte più debole. Anche in questo caso - badate - per la regola di cui all'articolo 1 dovrà pronunciare il divorzio solo se accerta l'impossibilità di ricostituzione della convivenza e della comunione familiare.

Non è vero quindi che è la prima volta che si introduce un divorzio senza separazione e che il coniuge più debole sia protetto. Badate, con questa folle legge che avete votato, ci troviamo di fronte a questa situazione: un uomo economicamente ricco e potente riesce a risolvere tutto, anche sottobanco, con la moglie più debole e con l'avvocato più forte rispetto all'eventuale avvocato più debole della moglie. E non c'è nessuno che valuti la corrispondenza con le condizioni della vita e della famiglia. Quante volte il giudice, anche di fronte ad un accordo e ad un ricorso congiunto, ha rinviato i coniugi, e quante volte il giudice ha ritenuto che l'accordo non fosse corrispondente all'interesse dei figli o non li tutelasse correttamente! Pensate a quando c'è un accordo *una tantum*: anche l'accordo *una tantum*, se non corrisponde all'interesse del soggetto più debole, non può essere omologato dal giudice.

Voi avete distrutto tutto questo, lasciando soltanto l'intervento di due avvocati, senza alcun accertamento pubblico.

Quindi, caro senatore Cucca, è proprio la parte debole che è stata distrutta e che non ha più tutela. E lei vuole negarle la possibilità di avere questa tutela, perché lei sa meglio di me che, con due avvocati che fanno un atto trasmesso senza alcun rilievo, dopo sei mesi, con la separazione consensuale, faranno un altro atto e ci si libererà.

Molto probabilmente, in questo modo entro sei mesi in alcuni tribunali non si riesce a concludere. Ma il punto essenziale è che le parti dovranno produrre tutta la documentazione prevista dalla legge sul divorzio, affinché il giudice faccia la valutazione, anche trattandosi solo di due coniugi.

Mi domando allora quale sia il motivo dell'opposizione. Ho letto solo dieci casi (ma ce ne sono altri) di divorzi senza separazione. Capirei, infatti, la sua posizione, senatore Cucca, se, per ipotesi, lei affermasse che sei mesi sono troppo pochi in casi di separazione consensuale. Può darsi, infatti, il caso di una reazione immediata da parte di un coniuge rispetto a uno screzio avvenuto in famiglia, che lo ha condotto a chiedere la separazione. In tal caso, molto probabilmente sei mesi sono pochi.

Svolgendo la professione di avvocato ad alto livello, come è il suo caso, lei sa meglio di me che, nel momento in cui si acuiscono i contrasti, anche in caso di separazione consensuale, la rivisitazione di quelle condizioni che si sono sottoscritte porta molte volte ad avere contrasti successivi. Ma dopo sei mesi l'*iter* della separazione è concluso. Allora, sarebbe stato più logico non accettare l'ipotesi della Camera dei deputati e dire che serve un anno, perché così non ha nessun senso.

Il senatore Giovanardi ha presentato tre emendamenti e li ha condizionati a che venga riconosciuta la negoziazione assistita e l'intervento dell'ufficiale di stato civile. Ma io non penso che i colleghi di Area Popolare abbiano perso la ragione completamente, tanto da non comprendere la differenza sostanziale con un'operazione garantista, quale questa norma che garantisce il coniuge più debole e vuole l'intervento dello Stato secondo quanto imposto dall'articolo 29 della Costituzione e affida al giudice

ciò che l'articolo 1 della legge del divorzio vuole affidato al giudice.

Io invito tutti i colleghi, anche quelli non presenti in Aula (ma che mi auguro leggeranno qualche intervento) a riflettere e a rileggere la legge sul divorzio. Non continuiamo con affermazioni sbagliate. Non è la prima volta che viene introdotto nel nostro sistema un divorzio rapido. Ma è sbagliata anche questa definizione, perché questo non è né un divorzio rapido né immediato. È un divorzio sulla base di una realtà di fatto, accertata dal giudice, circa il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che porta alla pronuncia di divorzio.

Se questa comunione materiale e spirituale non è venuta meno, il giudice che sciattamente pronuncia il divorzio viene meno al suo dovere e alla sua funzione, se non compie questa verifica, attraverso un tentativo effettivo di conciliazione, perché vi è un ricorso congiunto. Lo so, il senatore Cucca mi potrebbe dire che in alcuni casi ciò non avviene, ma non possiamo prendere come regola la sciatteria, o il mancato rispetto della norma. Posso dire che nella mia vita avrò fatto 4.000 udienze presidenziali e non ho mai tralasciato un tentativo di conciliazione, né ho lasciato che venisse fatto senza un impegno. Come me, tantissimi altri giudici e, devo dire, tutta la sezione del tribunale di Milano di cui facevo parte. Se c'è qualcuno che non lo fa: bene, interveniamo!

Come sapete, colleghi, nella riforma del diritto di famiglia avevamo previsto alcuni obblighi anche a proposito dei tempi dell'udienza presidenziale, perché occorre che, specialmente nella separazione, quei tempi siano rispettati, al fine di intervenire prima che i problemi e i contrasti che possono coinvolgere il minore si instaurino e si stabilizzino.

Vi prego, colleghi, riflettete prima di dire: «Stralciamo» e valutate la normativa così com'è, rispetto a quell'obbrobrio che abbiamo votato. Quest'ultimo testo non garantisce, mentre quello assicura un'effettiva tutela anche al più debole e introduce finalmente un altro elemento nell'ambito della legge sul divorzio, che è rappresentato non dalla libertà dei cittadini, non dalla possibilità del singolo di fare quello che vuole, ma dalla necessità che il giudice abbia accertato che, non essendoci la possibilità di ricostituzione della convivenza, costringere i coniugi a vivere insieme è contro l'interesse dello Stato. Questa è la logica e solo così possiamo addivenire a un risultato che possa essere coerente non con la tesi cattolica o con quella laica (ciò non ha importanza), ma con i principi della Costituzione ed, essenzialmente, anche con la legge che andiamo a modificare.

Non continuate a discutere di stralcio o di altro, senza aver inquadrato il sistema nella legge del 1970. *(Applausi della senatrice Pelino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, ieri abbiamo approvato il provvedimento sull'affido e sulle adozioni, oggi discutiamo di quello sul divorzio breve: si apre quindi una stagione feconda per i diritti civili nel nostro Paese. Si tratta di una stagione attesa, semmai giunta in ritardo, ma gravida di risultati, una stagione feconda, verso obbiettivi moderni da realizzare. Insomma, si tratta di una grande risorsa, per metterci alle spalle l'«italietta», una risorsa per guardare dentro alla società italiana e mettere in sintonia progettuale la politica con i cittadini. È una grande occasione per modernizzare il nostro Paese. Nella crisi ci sono delle opportunità senza precedenti, per fare in modo che il nostro Paese cambi radicalmente e faccia delle scelte che diversamente non farebbe mai: la crisi va vista come risorsa progressiva della società italiana, delle istituzioni e della stessa politica.

Il divorzio breve non coglie di sorpresa il nostro Paese, semmai mette un po' in difficoltà la politica e ha fatto bene il Senato a superare le resistenze che si avevano su questa scelta che è stata fatta alla Camera. Ha fatto bene il Senato a coglierne la portata innovatrice, ad evitare di dividersi, lungo le giornate di discussione in Commissione giustizia, sul divorzio breve: è un grande, positivo risultato e così lo dobbiamo vivere.

Abbiamo tutti fatto riferimento, per la mia gioia (come ben sa chi mi conosce in quest'Aula), all'Europa. Ci sono due motivi per guardare positivamente al cammino dell'Europa, diciamo in termini di visione. Non si può un giorno essere concentrati sull'Europa e quello dopo essere paurosi, richiamare le nostre tradizioni e chiedere all'Europa di tenerne conto. Vedete, in una visione che

guarda al futuro, l'Europa sempre più dovrà creare degli spazi comuni sul piano legislativo: lo abbiamo chiesto sul versante economico, adesso si stanno facendo dei passi in avanti sulla *governance* bancaria, finanziaria, del debito, si chiede che l'Europa faccia un salto di qualità sulle logiche e sulle strategie di sviluppo e di crescita. Non possiamo dimenticare che da anni si chiede all'Europa di costruire uno spazio giuridico antimafia, un tema a me molto caro. E allora, cari colleghi, l'Europa non può fermare la sua dinamica di fronte ai diritti civili: andrà avanti, è inarrestabile, qualunque forma di richiamo alle tradizioni del proprio Paese non varrà niente. L'Europa si costruirà anche sui diritti civili e questa visione la dobbiamo accogliere positivamente, anzi dobbiamo essere una risorsa per l'Europa che vuole creare uno spazio di armonizzazione dei diritti civili.

C'è però anche un elemento di necessità: l'Europa va avanti, i Paesi dell'Europa vanno avanti e dobbiamo evitare che i cittadini italiani, quelli facoltosi, si rechino in un altro Paese d'Europa, ad esempio in Spagna, come ha spiegato bene la nostra relatrice quando ha fatto un'obiettiva descrizione di quello che avviene in Europa, per poter accedere a quei diritti civili, compreso il divorzio breve, che in Italia vengono negati. Creeremmo così un'Europa a tante velocità e in Italia si creerebbe una fascia sociale in grado di beneficiare delle innovazioni presenti negli altri Paesi e una parte che invece viene tagliata fuori, che viene esclusa. Noi vogliamo l'Europa dell'inclusione, non quella dell'esclusione. Ecco perché per noi è una risorsa, non un limite.

Insomma, nei prossimi giorni (a partire da martedì) abbiamo l'opportunità di unire sul divorzio breve il Parlamento e di unire le istituzioni alla società italiana: un'occasione stupenda da non perdere e da non minimizzare. Ecco perché è bene che si mettano da parte le impostazioni rigidamente ideologiche e si faccia in modo di accostarsi a questo problema nel modo migliore possibile. Tutte le culture politiche, nessuna esclusa, possono trarre al proprio interno motivazioni e contenuti per arrivare al divorzio breve, perché costituisce una grande occasione di modernità in grado di essere coerente con due grandi questioni che qui sono emerse: l'importanza del matrimonio e la centralità della famiglia. Nessuno è contro il matrimonio, nessuno ne vuole degradare la portata o pensa di svilirne il significato profondo: tutt'altro. Ci sono però due vie per fare in modo che il matrimonio mantenga la sua centralità. C'è la via tradizionale: chiudiamoci, proviamo a resistere al cambiamento, anzi, facciamo in modo che si demonizzi il cambiamento. Si pensa che questa sia la migliore soluzione per difendere il matrimonio. Non ne sono convinto: penso che questa scelta sia rovinosa per il matrimonio stesso. C'è un'altra via, quella di chi pensa che il valore costituzionale del matrimonio debba essere proiettato anche al futuro, incontrando la coscienza delle nuove generazioni, mettendosi in sintonia con il nostro Paese e quindi facendo in modo che questo matrimonio cambi, si apra, diventi accogliente, non sia rigido ed escludente. Per questo sulle unioni civili abbiamo posto questo importante problema: matrimonio, una risorsa moderna, aperta, in grado di dialogare con la società attuale e di costituire una risorsa per le nuove generazioni.

Questo lo si potrà fare se pensiamo al matrimonio nell'ottica di coniugare libertà e responsabilità. Coloro che qui hanno richiamato (giustamente, legittimamente) il rapporto che deve esistere tra i coniugi nella responsabilità deve comprendere che questa si sposa con la libertà; certo, anche quelli che più puntano l'attenzione sulla libertà debbono capire che la responsabilità è un valore futuro delle moderne democrazie. Bilanciamo libertà e responsabilità, perché se non lo faremo avremo divisioni e risultati legislativi sbagliati.

È così anche per la famiglia, una risorsa straordinaria. Ma attenzione, se rinchiudiamo la famiglia all'interno di un modello esclusivo, vecchio, tradizionale, che non esiste più nella società italiana, la mettiamo in crisi, anzi, la rendiamo marginale, ottusa, del tutto priva di fascino e di possibilità di essere accolta dalle nuove generazioni.

Il valore della famiglia deve essere colto nelle sue evoluzioni, nelle difficoltà che vive, nei propri travagli. Le caratteristiche della famiglia italiana, che si apre ad una condizione plurale, con figli che provengono da diversi matrimoni, dove i nonni e le nonne sono i primi ad accogliere le diversità che nel frattempo maturano nella società italiana e non hanno pregiudizi, devono diventare un valore, una risorsa per la legislazione che non deve rinchiudere la famiglia ad una dimensione monoculturale di un

certo tipo.

Per questo il divorzio breve è la grande occasione per aprire una nuova stagione di diritti. Attenzione, il divorzio non è la causa della crisi del matrimonio e della famiglia, semmai è un'opportunità di regolazione dei conflitti che, se non regolati, possono far implodere il matrimonio e la famiglia.

È ormai chiaro che nella società moderna il tempo è una risorsa. Chi pensa che il tempo dilungato, indefinito, quello che viviamo oggi, possa essere la migliore cura per rimettere al centro il matrimonio e la famiglia ha sbagliato tutto. Il tempo è una grande risorsa se richiama scelta, responsabilità, se ha in sé la capacità di decidere anche nelle relazioni complesse e travagliate.

La politica, quindi, deve comprendere che il tempo non è più quello del passato: lascia che le cose si sistemino da sole, lascia che il tempo guarisca e lenisca i mali della società. No! Fa in modo che il tempo diventi tempo consapevole, fa in modo che il tempo diventi progettuale, che richiami la scelta. Ecco perché il divorzio breve è anche un'opportunità per fare in modo che il tempo sia finalmente concepito, come avviene in tutte le società moderne e globalizzate, una grande risorsa decisionale.

Cari colleghi, l'elemento di divisione qui in Aula, come è stato richiamato da tutti gli interventi, è la scelta fatta dalla Commissione giustizia di votare e quindi di accogliere l'istituto del cosiddetto divorzio diretto, su cui si è creata la possibilità di una divisione che a mio avviso non merita di essere. Sì, sarebbe un errore dividerci sul divorzio diretto o addirittura farlo diventare un'occasione per svilire il divorzio breve, o uno strumento per bloccare la possibilità di varare qui al Senato e poi in terza lettura alla Camera il divorzio breve. No, questo sarebbe un errore. Lo dico naturalmente sia a quanti sono contrari, a mio avviso sbagliando, al divorzio diretto, sia a quanti, come me, lo sostengono e lo ritengono coerente con il nostro sistema e con la nuova stagione dei diritti civili e con la valorizzazione del matrimonio e della famiglia. Insomma, non deve diventare una clava con cui colpirci e far rientrare dalla finestra quello che abbiamo lasciato fuori dalla porta: ideologismi, radicalismi, ottusità e possibilità per bloccare questa nuova stagione dei diritti civili.

Il divorzio diretto, come è stato detto, riguarda una platea ristretta. Attenzione, non sono in gioco i figli, né quindi quelle condizioni che potrebbero creare disorientamento e difficoltà. Vorrei però dire anche un'altra cosa molto importante: non è vero che il tempo lenisce e fa superare i conflitti. Spesso i tempi brevi richiamano alla scelta, alla responsabilità e a superare i conflitti. Non è vero che avere più tempo significa avere più possibilità per dare ai figli l'opportunità di maturare e di trovare un nuovo equilibrio affettivo. Si diceva bene che ci si può separare, ma non ci si separa mai dall'essere genitori e per questo non è vero che il rapporto tra tempo e responsabilità genitoriale è una misura tale da poter diventare motivo di divisione all'interno del Parlamento.

È stato ben spiegato che di fronte a quella scelta che ho votato, che abbiamo difeso e su cui si avevano legittimamente delle divisioni anche all'interno del Partito Democratico (mi riferisco alla negoziazione assistita e alla possibilità di separarsi e divorziare di fronte ad un ufficiale dello stato civile) dicemmo che erano opzioni necessarie che abbiamo difeso perché erano moderne e andavano viste senza pregiudizi. Tuttavia, abbiamo anche detto che era necessario dare la possibilità di introdurre il divorzio diretto, perché quella era un'opportunità di garanzia che, con la presenza e la funzione del giudice, era in grado realmente di rimettere in piedi un tentativo vero di riconciliazione, di poter difendere la parte debole, uomo o donna che fosse, di verificare le condizioni per potersi attuare.

Per tali ragioni ritengo che questa opportunità in più non sia distaccata dal nostro ordinamento: non è una forzatura, è una normale opzione, ristretta e facoltativa, che si aggiunge alle altre che abbiamo inserito con la negoziazione assistita e con la possibilità di divorziare davanti all'ufficiale dello stato civile recentemente con l'approvazione del decreto-legge che ci ha proposto il Governo.

Martedì non dobbiamo dividerci. Martedì non dobbiamo assolutamente ricreare un conflitto strumentale. Martedì dobbiamo fare in modo che la nuova stagione dei diritti civili possa essere accolta. Troveremo la soluzione più adeguata per restare uniti e fare in modo che il divorzio breve possa diventare legge, trovando al Senato la più ampia accoglienza, e finalmente preparandoci all'altro grande appuntamento che avremo sempre sui diritti civili: mi riferisco alla normativa sulle unioni civili, che sarà un'ulteriore tappa verso la modernizzazione del nostro Paese e anche per la qualità

dell'attività legislativa e parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sebbene intervenga con amarezza, perché so che nessuno mi ascolta (a parte tre o quattro colleghi), faccio lo stesso questo intervento di fine seduta per una questione mia personale, per adempiere ad un preciso obbligo.

Esattamente nel 1998 morirono 137 persone nel Comune di Sarno, a seguito di un'alluvione e del fango che, dalla collina, devastò tutto il centro abitato. Ci sono state varie sentenze per affermare le responsabilità e, dopo i tempi giusti del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, da circa un anno è stata pronunciata la sentenza della Corte di cassazione, dopo il rinvio (vale a dire, dopo circa vent'anni), con cui si è affermata la responsabilità del sindaco e degli organi di prefettura. Si tratta di una sentenza esecutiva. Ho ascoltato esponenti della maggioranza che sostiene questo Governo affermare che le sentenze si rispettano e si eseguono, ma quando riguardano gli altri: quando riguardano loro, le sentenze diventano carta straccia.

Questa sentenza della Corte di cassazione condanna il sindaco e la prefettura - vale a dire, lo Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri - a risarcire i danni a chi è morto oltre sedici anni fa per l'imperizia, l'incuria e l'incapacità degli amministratori e della prefettura di organizzare allora un minimo di attività. Anzi, nel processo si leggono delle cose molto sconcertanti: si legge che, addirittura, attraverso la televisione vennero pronunciate parole di rassicurazione alla cittadinanza e si disse di non muoversi dalle proprie case. In quelle case le persone morirono, perché coperte dal fango.

Oggi neanche il danno risarciscono; non risarciscono neanche le spese degli avvocati che hanno dovuto sostenere questi cittadini in cinque gradi di giudizio: primo grado, secondo grado, Cassazione, ritorno in corte d'appello e, ancora, Cassazione. Ebbene, nonostante la condanna, questo Governo, dopo circa vent'anni, non ritiene neanche di risarcire un cittadino che ha visto morire un proprio congiunto sotto il fango - ripeto - circa vent'anni fa. Svolgo questo intervento soltanto per dire una parola: vergognatevi, vergognatevi, vi dovete vergognare!

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta per dare atto che si è risolto un problema che era stato sollecitato più volte in quest'Aula, da me e da altri colleghi, sulla vertenza Micron, i cui dipendenti erano in cassa integrazione. La vertenza si è risolta positivamente e diversi lavoratori hanno potuto finalmente essere integrati nel piano industriale nuovo e moderno che è stato finalmente realizzato.

Anche per me era stato raggiunto un risultato, perché i lavoratori di Catania sono stati tutti integrati nel nuovo piano industriale, ma non volevo che il problema fosse sollevato solo per i lavoratori della mia terra e trovo giusto richiamare l'attenzione della Presidenza affinché rappresenti al Governo che 18 lavoratori rimangono ancora fuori dalla possibilità di essere reintegrati. Mi riferisco a lavoratori di Napoli e di Vimercate (rispettivamente 3 a Napoli e 15 a Vimercate) per i quali chiedo se sia possibile sollecitare ancora il Governo a fare un passo in avanti.

Infine, desidero richiamare l'attenzione della Presidenza su un'altra grande questione, che riguarda tutta l'Italia: la cassa integrazione in deroga, che fa capo alla Regione e vede il contributo anche da parte del

Governo.

Siamo fermi al 2014 e ancora le questioni per finanziare i lavoratori che vivono questa drammatica condizione non sono chiuse. È necessario sollecitare il Governo a fare presto, perché è una questione di sopravvivenza e ogni giorno perduto rende veramente triste la vita di molti lavoratori. Vediamo di trovare le soluzioni giuste e prepariamoci alla riforma, che ci metterà nelle condizioni di superare una strumentazione che spesso ha creato disagio e difficoltà economiche e sociali a molti lavoratori.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di segnalare le questioni da lei sollevate al Governo. Mi spiace che oggi non sia presente il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, che in genere prende nota con precisione delle questioni sollevate dai senatori negli interventi di fine seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, è notizia di oggi che sull'appalto del Cara di Mineo sarebbero state aperte due inchieste: una della procura competente per territorio e una della Direzione distrettuale antimafia di Catania per reati collegati all'immigrazione.

Dal quotidiano «La Sicilia» si apprende che sarebbero più di dieci le persone a vario titolo coinvolte in un'indagine che parte da ipotesi di reati che vanno dall'abuso d'ufficio alla turbativa d'asta, ma pare siano in corso pure delle verifiche sulla sussistenza di voto di scambio. Fra le persone coinvolte gli organi di stampa annoverano pure l'attuale sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, già presidente della Provincia di Catania, nella qualità di soggetto attuatore; in seguito, quando nel 2013 la competenza è passata al Ministero dell'interno, è divenuto presidente del «Calatino Terra di Accoglienza», il consorzio dei Comuni che ha indetto una gara d'appalto dichiarata illegittima, lo scorso 25 febbraio, dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Sul punto, con l'interrogazione [4-03599](#) di due giorni fa, ho chiesto al Governo di conoscere quali misure intenda adottare al fine di verificare quanto accaduto in relazione alla gara di appalto dichiarata illegittima da Cantone e se non sia opportuno procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto previsto dal decreto ministeriale del 2008, al fine di renderlo conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti. Ma soprattutto ho chiesto quali iniziative il Governo intenda intraprendere per eliminare i paventati conflitti di interesse sussistenti in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione aggiudicatrice e i sindaci del consorzio Terra di accoglienza, nonché quali provvedimenti si vogliano assumere per accertare le relative responsabilità. Responsabilità che oggi devono attribuirsi anche al sottosegretario Castiglione, che si dichiara ignaro di tutta la vicenda.

È rimasta priva di risposta un'altra interrogazione da me presentata, la [4-03159](#) del 16 dicembre 2014, con la quale ho chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno se ritengano opportuna la permanenza del dottor Castiglione nell'incarico di sottosegretario o non considerino invece necessario avviare le opportune procedure di revoca.

Adesso che è certo che un'inchiesta sta coinvolgendo il Sottosegretario, il Movimento 5 Stelle chiede che si acceleri la procedura di revoca, non essendo concepibile che un rappresentante del Governo con deleghe importanti possa continuare ad esercitare il proprio mandato istituzionale, con l'aggravante che pure nelle indagini dei pubblici ministeri di Roma su Mafia Capitale figura il nome di Castiglione per avere nominato l'ormai noto «esperto» in fatti d'immigrazione Odevaine. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,55*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Giacobbe, Lucherini, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, *dalle ore 10.30*, per attività di rappresentanza del Senato; Compagna, per attività della 3a Commissione permanente; Girotto, Mucchetti e Scalia, per attività della 10ª Commissione permanente; Laniece, Marinello e Piccoli, per attività della 13ª Commissione permanente; Compagnone, Orru', Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Guerra e Rizzotti, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 12 marzo 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 4 marzo 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 87*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 11 marzo 2015, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Alicata ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonio Papania, senatore all'epoca dei fatti, trasmessa - ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 - dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc. IV, n. 7-A/R*).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17, 19, 24 e 26 febbraio, 3, 5 e 10 marzo 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 17 febbraio all'11 marzo 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01665 del senatore Castaldi ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01682 del senatore Girotto ed altri.

I senatori Albano, Amati, Angioni, Astorre, Bertuzzi, Borioli, Caleo, Cantini, Cardinali, Chiti, Collina, Cirinnà, Corsini, Cucca, D'Adda, Dalla Zuanna, Dirindin, Di Giorgi, Stefano Esposito, Fabbri, Fasiolo, Favero, Elenza Ferrara, Filippin, Gatti, Giacobbe, Granaiola, Ichino, Lanzillotta, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Manassero, Maran, Margiotta, Mattesini, Maturani, Micheloni, Mirabelli, Moscardelli, Orrù, Padua, Parente, Pegorer, Pezzopane, Ranucci, Russo, Scalia, Spilabotte, Turano, Vaccari e Valdinosi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01751 della senatrice Zanon ed altri.

I senatori Simeoni, Bocchino e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03619 della senatrice Casaletto ed altri.

I senatori Bencini, De Pietro, Bocchino Mastrangeli, Casaletto e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03620 della senatrice Casaletto ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 5 all'11 marzo 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 76

ARRIGONI: sulle modalità operative e le regole d'ingaggio dell'operazione "Mare nostrum" (4-02407) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

ARRIGONI ed altri: sulle modalità operative e le regole d'ingaggio dell'operazione "Mare nostrum" (4-01905) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

MANCONI: sulla diffusione di una circolare del comando generale dell'Arma dei Carabinieri in tema di interventi operativi nei confronti di soggetti in grave stato di agitazione (4-03063) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

PETROCELLI ed altri: sulla sicurezza e regolarità delle operazioni "offshore" del gruppo ENI (4-03575) (risp. VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

VOLPI: sui rischi sanitari e terroristici dell'operazione "Mare nostrum" del personale ivi coinvolto (4-02749) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

Mozioni

[MATTESINI](#), [FEDELI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BATTISTA](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [CARDINALI](#), [CUOMO](#), [DI GIORGI](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [GAMBARO](#), [GINETTI](#), [GRANAIOLA](#), [LO GIUDICE](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [MARAN](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [SPILABOTTE](#), [SUSTA](#), [VALDINOSI](#) - Il Senato,

premessi che:

la tratta degli esseri umani è una piaga invisibile tra i fenomeni criminali internazionali più diffusi e redditizi, seconda solo al traffico di stupefacenti e di armi, con diverse decine di miliardi di dollari di profitto e la cui reale portata sfugge a causa delle sofisticate strategie di assoggettamento poste in essere dagli sfruttatori. Un crimine che porta in Italia migliaia di ragazzi provenienti da terre disagiate ed in guerra, nonché da Paesi europei, molti dei quali presi nei Paesi di origine e trasportati in Italia contro la loro volontà. Inoltre, come emerge dai dati rilevati nel tempo, anche diversi minorenni accompagnati potrebbero essere oggetto del traffico di esseri umani, stante l'incertezza sul fatto che gli accompagnatori siano realmente i genitori;

i dati delle Nazioni Unite confermano che le persone coinvolte nel traffico di esseri umani sono diverse decine di migliaia, destinate al mercato della prostituzione, del lavoro nero, senza dimenticare il traffico di organi, nonché i matrimoni forzati;

il traffico di esseri umani è una piaga che riguarda molto da vicino il nostro Paese, nonché l'intero continente europeo, come anche confermato dal "*mid-term report*" sulla strategia 2012-2016, pubblicato in data 18 ottobre 2014 dall'Esecutivo europeo, nell'ambito dell'ottava giornata europea

contro la tratta di esseri umani;

la relazione, che riguarda il biennio gli anni dal 2010 al 2012, riporta cifre preoccupanti. Infatti, secondo quanto emerge, del numero totale delle 30.000 vittime il 69 per cento ha subito uno sfruttamento di tipo sessuale, il 19 per cento uno sfruttamento sul lavoro e il 12 per cento è stato oggetto di altre attività criminali. I bambini invece sono il 16 per cento delle vittime che hanno subito forme di sfruttamento. Altro dato significativo è il fatto che circa 7 vittime su 10 (circa il 65 per cento) siano cittadini dell'Unione europea e provengano per lo più da Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Romania e Bulgaria;

la situazione italiana è stata analizzata da "Greta", il comitato che nell'ambito della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata in Italia con legge n. 108 del 2010, si occupa di monitorare lo stato di attuazione dell'accordo da parte degli Stati;

il rapporto Greta sull'Italia, presentato in data 22 settembre 2014, sottolinea come il nostro Paese abbia già con l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante il testo unico dell'immigrazione, introdotto il permesso di soggiorno per lo straniero sottoposto a violenza o grave sfruttamento, prevedendo all'uopo specifici finanziamenti. Nel rapporto si evidenziano i passi avanti soprattutto nella costruzione di un quadro normativo articolato, grazie anche al recepimento, con il decreto legislativo n. 24 del 2014, della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime;

nel contempo si rileva altresì l'assenza di una struttura di coordinamento che coinvolga congiuntamente le autorità pubbliche e le associazioni impegnate nel settore, nonché la mancanza di una strategia nazionale unitaria e di un piano di azione;

il rapporto più specificatamente denuncia la mancanza in Italia di meccanismi adeguati all'individuazione delle vittime, nonché alla raccolta di dati qualificati. Inoltre, si sottolinea, la scarsa attenzione verso alcune tipologie di tratta, quali quelle relative agli sfruttati dal capolarato agricolo, le badanti, le collaboratrici domestiche, nonché i minori dediti all'accattonaggio. Analogamente viene ritenuta non sufficientemente adeguata l'attenzione al fenomeno del commercio degli organi. Inoltre, viene denunciata l'eccessiva lentezza dei tempi della giustizia italiana: infatti, nonostante tra il 2009 ed il 2012 migliaia di mercanti di schiavi siano stati rinviati a giudizio, ad oggi si sono registrate solo 14 sentenze di condanna nel 2010 e 9 nel 2011;

conseguentemente, il rapporto conclude chiedendo alle autorità italiane di adottare con urgenza un piano nazionale che definisca priorità, obiettivi ed attività concrete, nonché individui i soggetti responsabili per la loro attuazione. Inoltre, viene chiesto al nostro Paese di assicurare che i crimini inerenti alla tratta, qualsiasi sia il tipo di sfruttamento, vengano investigati e processati velocemente ed efficacemente, con la conseguente applicazione di sanzioni proporzionate e disincentivanti; considerato che:

nell'ambito di questo orribile ed intollerabile nuovo commercio degli schiavi, una specifica attenzione necessita la questione dei minori. Infatti il rapporto UNODOC, ufficio delle Nazioni Unite per il controllo droga e prevenzione crimini, "Global report on trafficking in persons" presentato a Vienna il 24 novembre 2014, sottolinea come non vi sia posto al mondo al sicuro dalla tratta ed evidenzia l'aumento del 5 per cento rispetto al periodo 2007-2009, e che una vittima su 3 è un bambino;

inoltre, i dati di Eurostat individuano in circa 5,5 milioni i bambini che nel mondo sono oggetto di adozioni illegali, sfruttamento sessuale e lavorativo e riduzione in schiavitù, e l'Italia non è certamente esente da tale terribile fenomeno criminale. A tal proposito, Save the Children, nel *dossier* "Piccoli schiavi invisibili" presentato nell'agosto 2014, denuncia, nel triennio 2010-2012, la rilevazione in Italia di ben 6.572 persone vittime di tratta, di cui il 15 per cento bambini, pari al 22 per cento delle vittime europee;

nel *dossier* si legge che nel 2014 sono state assistite 1.451 vittime di tratta, di cui 88 minori, e che le nazionalità prevalenti sono Nigeria, Romania, Marocco, Egitto, Cina, Bangladesh; dai dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il Ministro dell'interno ha

evidenziato nell'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari a Palermo nel dicembre 2014, si evince che i minori stranieri presenti nel territorio nazionale sono alla data del 31 dicembre 2014 circa 14.243 e di questi oltre 3.000 sono irreperibili. A quanto esposto si aggiunga che dal 1° gennaio 2015 ad oggi più di 6.000 migranti sono sbarcati sulle nostre coste e di questi circa 700 sono minori;

i dati delle presenze sono sottostimati poiché non includono i minori non accompagnati comunitari, i minori non accompagnati che hanno chiesto protezione internazionale e quelli che rimangono invisibili in quanto non accedono al sistema di protezione. Si tratta, in questo ultimo caso, dei "minori in transito", ragazzi, soprattutto afgani, che raggiungono le coste adriatiche, principalmente nascosti a bordo di auto e tir su traghetti provenienti dalla Grecia e che tentano di non essere identificati in Italia per poter raggiungere più facilmente i Paesi del nord Europa. Appare, pertanto, di tutta evidenza la mancanza di una rilevazione esaustiva del numero dei minori stranieri senza adulti di riferimento presenti in Italia e quindi più facilmente oggetto di tratta;

pertanto, appare di tutta evidenza l'improcrastinabilità di un approccio integrato nonché di una strategia generale che parta dal tema dell'accoglienza al momento dello sbarco nei nostri territori, ma che certamente non deve esaurirsi con essa, come dimostrano i dati contenuti nel "quadro europeo sulla tratta esseri umani 2010-2010", nonché gli ultimi drammatici casi di cronaca relativi alla compravendita di minori;

il 10 luglio 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un'intesa che ha al centro il superamento della cultura dell'emergenza, al fine di favorire una stretta collaborazione tra i diversi livelli di governo, sul modello del sistema per i richiedenti asilo e rifugiati politici. L'intesa ha finanziato per l'anno 2014 la somma di 370 milioni di euro, di cui 70 destinati ai minori, sottolineando, pertanto, le specificità di ogni intervento,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza un piano di azione nazionale contro la tratta, che definisca priorità, obiettivi, attività concreta come indicato nel rapporto Greta dalla Commissione europea, con una specifica attenzione ai minori;

2) a rafforzare, nell'ambito dell'intesa Stato-Regioni siglata il 10 luglio 2014, gli interventi inerenti ai minori, in particolare:

a) definendo *standard* di prima accoglienza tali da garantire a ciascun minore cure, supporto e protezione adeguati, a partire dal rispetto della normativa vigente relativa ai tempi di permanenza nei centri di primissima accoglienza;

b) uniformando le procedure di identificazione ed accertamento dell'età, con particolare attenzione nei riguardi della verifica dell'autenticità del rapporto familiare nel caso di minori accompagnati da adulti;

c) disponendo meccanismi di tracciabilità per i minori che arrivano nel nostro territorio;

d) provvedendo ad adempiere in tempi rapidi i pagamenti dovuti dallo Stato a diverse comunità della Sicilia, Campania, Puglia, che, stante il permanere dello stato di insolvenza, vedono messa a rischio la loro stessa esistenza con il conseguente venir meno di un presidio quanto mai essenziale nella lotta per l'eradicazione del fenomeno.

(1-00388)

Interrogazioni

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [ROMANO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;

il regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A partire da tale data, il regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n.

517/2014;

ancora non risulta abrogata o modificata la normativa nazionale di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 cioè il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, in alcuni punti, risulta diverso e incompatibile con le nuove disposizioni, in particolare quelle contenute nell'articolo 19 del vigente regolamento, nel quale vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di comunicazione dei quantitativi di gas fluoruorati;

l'articolo 6 del nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 ribadisce l'obbligo di tenuta di un registro nel quale gli operatori delle applicazioni oggetto del regolamento sono tenuti ad annotare informazioni riguardanti la quantità e il tipo di gas contenuti, aggiunti o recuperati nelle applicazioni, nonché informazioni sui controlli e sulle imprese che effettuano tali controlli. È previsto che tali registri siano messi a disposizione delle autorità, tuttavia non viene definito alcun obbligo in tal senso. In base al nuovo regolamento sarebbe, infatti, sufficiente tenere i registri a disposizione delle autorità e conservarli per 5 anni. Questo risulta essere diverso dall'obbligo di comunicazione delle informazioni sulle emissioni contenuto nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, che comporta, senza alcun dubbio, un'applicazione più severa del regolamento europeo e un aggravio del carico di adempimenti burocratici imposto alle singole imprese;

inoltre l'articolo 25 del vigente regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sanzioni stabilisce, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri e da notificare alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017, devono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività,

si chiede di sapere

quali atti di competenza intende adottare il Ministro in indirizzo per dare chiara e urgente attuazione al nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 attraverso l'emanazione di nuove norme nazionali di attuazione; se non ritenga opportuno e sensato eliminare l'obbligo di comunicazione sulle emissioni a carico dei singoli operatori, lasciando il solo obbligo di comunicazione a carico di produttori, importatori ed esportatori, con tutte le ricadute ovvie sul sistema sanzionatorio, come previsto nell'articolo 6 del nuovo regolamento;

se non ritenga opportuno dare pronta attuazione all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, prevedendo una sensibile riduzione delle sanzioni oggi previste dalla disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo n. 26 del 2013;

se non ritenga necessario emanare una dettagliata circolare esplicativa relativa al regolamento (UE) n. 517/2014 e alla normativa nazionale di attuazione.

(3-01759)

PICCOLI, AMIDEI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che: con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte alcune in materia di procedimenti per la valutazione di impatto ambientale (VIA);

le modifiche riguardano, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, testo unico in materia ambientale, e prevedono che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà definire i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, quest'ultima procedura dovrà essere effettuata dalle amministrazioni regionali e provinciali "caso per caso", sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V dello stesso decreto legislativo (art. 15);

le novità introdotte non hanno precisato la decorrenza del regime transitorio, vale a dire se esso debba applicarsi a tutte le procedure in corso o solo a quelle poste in essere dopo l'entrata in vigore del

decreto-legge, né sul punto ha fatto chiarezza la successiva "*Nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA introdotto dall'art. 15 del decreto-legge 91/2014*", emanata nell'ambito dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni;

le amministrazioni regionali sono quindi nella condizione di dover interpretare, senza riferimenti precisi, i termini di applicabilità delle novità introdotte dall'articolo 15 del decreto-legge, con ciò in primo luogo disattendendo fin dal principio quell'impostazione di omogeneità nazionale che l'atteso decreto ministeriale vorrebbe definitivamente introdurre;

l'atto del Governo n. 137 recante lo schema di decreto ministeriale che dispone le "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.)" è stato sottoposto al parere consultivo della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, la quale l'11 febbraio 2015 ha licenziato il documento con parere favorevole a fronte di alcune osservazioni;

le osservazioni riguardano anche l'esigenza che le procedure previste dalle linee guida abbiano *iter* e tempi certi, presupposti questi necessari per dare sicurezza alla realizzazione degli investimenti;

la Commissione ha inoltre raccomandato il Ministero di monitorare le potenziali ricadute derivanti dall'applicazione delle linee guida e, conseguentemente, di valutare l'opportunità di attivare una semplificazione che consenta di fornire agli operatori dei vari settori interessati condizioni di chiarezza giuridica e di certezza dei tempi procedurali;

considerato che:

risulta che a fronte delle incertezze applicative dettate dal regime transitorio e di entrata in vigore del successivo decreto ministeriale alcuni uffici regionali abbiano valutato l'opportunità di sospendere tutte le procedure in essere, in attesa proprio dell'entrata in vigore del predetto decreto, con riguardo, in particolare, alle iniziative rivolte all'ottenimento di autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, impianti peraltro riconosciuti di pubblica utilità dalla normativa nazionale;

a titolo di esempio, una simile impostazione applicativa pone a rischio, nel solo Veneto, la prosecuzione di investimenti attivi nel solo settore delle rinnovabili per oltre 500 milioni di euro, nonché la realizzabilità di interventi rilevanti in molteplici settori, non ultimo quello della difesa idrogeologica, oltre che nell'ambito del turismo, della viabilità e dei trasporti. Il blocco di tali iniziative avrà evidenti ricadute occupazionali in un momento in cui il settore dell'edilizia registra un calo pari al 23 per cento degli occupati nel periodo 2009-2013 e il settore delle rinnovabili è in crescita (190.000 nuovi occupati in più nel solo 2012);

il Parlamento europeo, unitamente al Consiglio dell'Unione europea, è recentemente intervenuto con la direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, con la quale ha aggiornato la direttiva 2011/92/UE ("direttiva VIA") in recepimento della quale sono state introdotte le modifiche di cui si tratta e sarà emanato il prossimo decreto ministeriale, prevedendo chiaramente la necessità di tale aggiornamento per allineare la procedura di valutazione di impatto ambientale ai principi della *smart regulation* e, dunque, di una normativa intelligente che rafforzi la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le sinergie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale;

nella direttiva 2014/52/UE si considera la necessità che le procedure in materia ambientale siano semplificate e armonizzate;

l'attuale situazione di incertezza applicativa in sede nazionale e regionale lede molte iniziative promosse da imprese private e amministrazioni, le quali hanno fatto fronte ad investimenti sostanziosi affidandosi alla normativa vigente al tempo della domanda autorizzativa;

l'applicazione retroattiva delle novità introdotte con il decreto-legge n. 91 risulterebbe grave e irreparabile con il sicuro effetto di sacrificare i principi di certezza e buon andamento della pubblica amministrazione e annullerebbe il principio ovvio che un soggetto istante intraprende un'azione o

un'attività tenendo conto delle procedure in essere in quel momento, si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia stato informato dagli uffici del Ministero e dalle Regioni della situazione creatasi dall'applicazione del regime transitorio dettato dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

se non ritenga di dover urgentemente definire in maniera più specifica tale regime transitorio, coordinandolo anche con i tempi di emanazione del proprio decreto e avendo riguardo dei principi fondamentali dettati dall'ordinamento giuridico in materia di buon andamento, proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei recenti principi di *smart regulation* sanciti in sede comunitaria;

se non ritenga di dover assicurare la procedibilità come da normativa previgente delle iniziative in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire quelle già in corso prima del 25 giugno 2014, così da salvaguardare investimenti già attivi e consentire la realizzazione di infrastrutture anche di rilevanza pubblica;

se stia tenendo in considerazione, nell'ambito della redazione delle linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle osservazioni emerse in sede di parere parlamentare e, a tal proposito, se non ritenga necessario e opportuno un coordinamento con eventuali gli altri Ministeri interessati da procedure complementari quale il Ministero dello sviluppo economico.

(3-01761)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZIZZA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute* - Premesso che:

lo scarico delle acque reflue, che convogliano nel "canale Reale" dei Comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni (Brindisi), autorizzato dalla Regione Puglia, sfocia nella riserva marina di Torre Guaceto;

in data 27 ottobre 2014 la Regione Puglia, insieme ad Acquedotto pugliese (AQP) SpA alla presenza dei rappresentanti del consorzio di Torre Guaceto, aveva concordato che, dopo la predisposizione di un progetto di trincee drenanti disperdenti, presentato da AQP al servizio risorse idriche e alle altre amministrazioni competenti, la Regione avrebbe dovuto convocare gli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie; in seguito AQP avrebbe dovuto avviare, entro i 3 mesi successivi, con procedure di urgenza e oneri a proprio carico, la realizzazione delle suddette barriere;

da notizie in possesso dell'interrogante, ad oggi, il cronoprogramma presentato dalla Regione che prevedeva la realizzazione delle barriere drenanti entro la primavera 2015, non è stato rispettato in quanto mancherebbero, nonostante i numerosi solleciti, i pareri e le autorizzazioni della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici e di Rete ferroviaria italiana;

a giudizio dell'interrogante, si rischierebbe di trovarsi di fronte all'avvio dei lavori in pieno periodo balneare, compromettendo di fatto la stagione turistica e rischiando di mettere a repentaglio la salute dei cittadini che usufruiscono delle spiagge del litoraneo,

si chiede di sapere:

quali iniziative, ognuno entro le proprie competenze, i Ministri in indirizzo vogliano adottare affinché il cronoprogramma sia portato a termine;

se risulti la volontà di intervenire, con procedure di massima urgenza, per ottenere le autorizzazioni mancanti e concludere l'*iter* prima dell'avvio della stagione estiva.

(3-01758)

[FATTORI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BULGARELLI](#), [TAVERNA](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [PETROCELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2015 introduce nuove regole in materia di esenzione IMU (imposta

municipale unica); fa riferimento alle esenzioni sui terreni agricoli modificando i criteri di imposizione previsti ai sensi dell'art. 1, comma 4, "del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014" e che dava applicazione al decreto-legge n. 66 del 2014;

laddove il suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze optava per un calcolo altimetrico suddividendo i comuni in montani, non montani e parzialmente montani sulla base dell'altitudine sopra il livello del mare del punto in cui è situata la casa comunale, il decreto-legge n. 4 del 2015 fa invece riferimento al carattere di montanità definito dalla legge n. 991 del 1952 e congelato a tale data;

a giudizio degli interroganti tale classificazione evidenzia numerose e gravi distorsioni, come quella rappresentata dal carattere di totale montanità del comune di Colonna (Roma) situato a 343 metri sopra il livello del mare e del confinante comune di San Cesareo che si trova a 312 metri sopra il livello del mare, mentre il comune di Rocca Priora, confinante con San Cesareo e molto prossimo a Colonna, è a 768 metri sopra il livello del mare ed è considerato non montano. Questa discrasia non consente equità nell'applicazione dell'imposta IMU e nel calcolo della sua esenzione;

è recente la notizia della morte del mugnaio reatino Silvio Pauselli che, incalzato dalle banche in quanto non era riuscito a saldare la rata del mutuo, si è tolto la vita. Molti sono i piccoli imprenditori agricoli che, stretti dalla crisi, rischiano di perdere tutto;

considerato che l'Istat è alle strette dipendenze del Governo, pur avendo autonomia gestionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per la revisione della classificazione dei comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani;

se ritenga necessario adottare tutte le opportune iniziative affinché venga eliminata l'imposta in questione per tutto il comparto agricolo.

(3-01760)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[AUGELLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che l'articolo 4 della legge n. 223 del 1991 individua le procedure attraverso le quali determinare, in un'azienda ammessa al trattamento straordinario salariale, gli esuberi di personale, negoziando con le organizzazioni sindacali un eventuale ricollocamento;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

l'azienda Atac di Roma ha attivato le procedure della legge n. 223 del 1991 nell'aprile 2014, al fine di individuare una lista del personale in esubero per ricollocarlo nelle mansioni professionali di operatore di stazione, verificatore ed ausiliario della sosta;

il 5 agosto 2014, al termine di un lungo confronto con le organizzazioni sindacali, l'Atac ha individuato 80 lavoratori da mettere in esubero;

di questi 80 alcuni, scelti con criterio imperscrutabile, sono rimasti nei ruoli amministrativi, impiegati presso la direzione della metro C, subendo un parziale demansionamento, mentre alla maggioranza dei componenti della lista degli esuberi non è stata concessa questa opportunità;

contestualmente alla richiesta di attivazione della legge n. 223 del 1991, Atac ha riassorbito al suo interno 3 società del gruppo: Ogr Srl, Atac patrimonio e Trambus open, con un saldo in aumento di 300 unità nel personale di Atac;

la circostanza risulta ben difficilmente compatibile con la richiesta di attivazione della legge n. 223 del 1991;

contrariamente da quanto previsto dalla normativa, in Atac non erano in corso licenziamenti superiori alle 5 unità, né una riduzione o una trasformazione dell'attività né una cessazione della stessa. Non erano in atto interventi di cassa integrazione, né l'Atac si mostrava nell'impossibilità di dar luogo ad un processo di ristrutturazione utile a superare una fase di cassa integrazione;

Atac ha anche fornito informazioni non corrispondenti al vero agli uffici dell'ufficio provinciale del

lavoro e massima occupazione, indicando in 312 le persone in esubero e formalizzando i criteri della loro selezione come derivanti dal dettato della n. 223 del 1991;

gli esuberi si sono poi ridotti ad 80 e con circolare riservata del 14 luglio 2014 Atac ha diffuso una nota metodologica che non sembra affatto rispondente alle disposizioni della legge n. 223 del 1991, in cui tra l'altro si legge, a pagina 3, che gli incarichi sindacali sono stati considerati dall'azienda alla stregua di una posizione organizzativa valida ai fini dei punteggi per il personale dei quadri;

a complicare ulteriormente la situazione, è intervenuta un'indagine della Corte dei conti regionale che sta approfondendo il profilo di un eventuale danno erariale per le presunte violazioni di legge che si sarebbero riscontrate con l'assunzione del nuovo direttore del personale dell'Atac, dottor Giuseppe De Paoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda approfondire l'effettiva legittimità delle procedure seguite da Atac SpA nell'attivazione della legge n. 223 del 1991 e nella compilazione della lista degli esuberi.

(4-03621)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

come è noto il Ministro dell'interno ha firmato la ripartizione dei contributi a carico dei Comuni in favore della finanza pubblica, con un aumento degli oneri, soltanto per i Comuni di Treviso, Venezia, Padova e Belluno, di 25 milioni di euro in seguito a patto di stabilità e *spending review*, cui andranno aggiunti gli oneri relativi al passaggio IMU-TASI nel quale si prevede, tra l'altro, la costituzione di un fondo compensativo;

nelle ultime settimane il Governo e l'ANCI, attraverso un serrato confronto, hanno trovato e condiviso soluzioni circa l'urgenza di misure di armonizzazione contabile che si rendono necessarie per la revisione di spesa ed il patto di stabilità: tuttavia, nei fatti, tali soluzioni non sono ancora state tradotte in atti legislativi che aiutino i Comuni;

in questo quadro di eccessivi oneri fiscali al limite dell'insostenibilità, da parte soprattutto dei piccoli Comuni con esigui bilanci, come ad esempio i Comuni montani, per i quali in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale sulle rendite dei terreni agricoli (il cui reddito stimato è superiore al reddito realmente percepito), anche il più lieve scostamento nella proporzione tra entrate ed uscite diventa intollerabile;

ancora più macroscopico appare lo stato di profonda ingiustizia nella quale si trovano i Comuni virtuosi, cioè quei Comuni che riescono a tenere i conti in ordine ma che sono doppiamente penalizzati dalle nuove normative, con maggiori oneri fiscali e con una minore disponibilità di risorse da utilizzare per la gestione dei servizi alla cittadinanza nei propri territori,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda opportunamente disporre per sanare il *vulnus* che si sta generando in seguito alla entrata in vigore della nuova normativa in materia fiscale e per salvaguardare i Comuni virtuosi che, con un'oculata, attenta e sobria politica amministrativa, ancora più ardua da realizzare nei momenti di grave crisi, riescono a far quadrare i bilanci, tenendo i conti in ordine.

(4-03622)

[AMORUSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2015 si è verificata, a causa di una bomba carta ad alto potenziale, un'esplosione appena fuori da una sala giochi di Altamura (Bari) con il ferimento di 7 giovani, uno dei quali in condizioni preoccupanti perché colpito da alcuni frammenti alla testa, tra i 22 e i 26 anni;

le prime notizie di stampa indicano che le indagini, condotte dai carabinieri di Altamura e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, si muovono nel mondo della criminalità;

come dimostrato dall'iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini di Altamura che hanno organizzato una fiaccolata di protesta contro il grave gesto criminale nella sera stessa del 5 marzo, in città vi sono sentimenti di preoccupazione e sdegno;

come ribadito dal sindaco di Altamura in un vertice del comitato per l'ordine e per la sicurezza convocato d'urgenza lo stesso 5 marzo, da tempo l'amministrazione comunale invoca una maggiore

presenza di forze dell'ordine, ma senza alcun riscontro dal prefetto di Bari, a causa dello stato di pericolo in cui versa la città e di un generale e diffuso sentimento di insicurezza avvertito dalla comunità a causa di un'*escalation* criminale dai contorni sempre più inquietanti;

a parere dell'interrogante l'ultimo grave avvenimento non può lasciare insensibili il Ministro in indirizzo e il rappresentante del Governo competente su Altamura, una città di grande importanza e con una popolazione di circa 70.000 abitanti,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere perché le indagini sull'attentato di Altamura si svolgano con mezzi e tempi adeguati;

per quali ragioni le molteplici richieste dell'amministrazione comunale per un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine, alla luce dei fatti criminali che da tempo caratterizzano Altamura, non abbiano mai ottenuto riscontro da parte del prefetto di Bari.

(4-03623)

[AMORUSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il commissario prefettizio di Trani, dottoressa Maria Rita Iaculli, è tra i candidati alle primarie indette dai movimenti e dalle liste civiche aderenti al programma "Comitato 2020" per le elezioni a sindaco di Matera;

sulla stampa locale viene affermato che la dottoressa Iaculli parteciperebbe alle primarie solo per dare un contributo alla sua città e che ciò avverrebbe, da parte dell'interessata, senza partecipazione alla campagna elettorale;

la stessa dottoressa Iaculli, nel suo incarico di commissario prefettizio, è più volte intervenuta negli ultimi giorni sul *forum* di un quotidiano *on line* di Trani ("ilgiornaleditrani") per esprimere gratitudine ai *post* di lettori che la invitavano a prolungare il periodo di commissariamento senza andare ad elezioni oppure ne caldeggiavano la candidatura a sindaco (arrivando a scrivere: "Vi ringrazio per il meraviglioso sostegno. Cerco sempre di fare il mio dovere in nome della giustizia");

a parere dell'interrogante le iniziative politiche e le prese di posizione della dottoressa Iaculli sono motivo di riflessione perché un funzionario dello Stato dovrebbe essere sempre e comunque sopra le parti politiche senza confondere i ruoli;

quanto portato avanti dalla dottoressa Iaculli sia a Trani, con interventi su pubblicazioni *on line* che risultano fuori luogo sul piano sostanziale e formale alla luce del suo delicato incarico di commissario prefettizio incaricato di gestire la fase di transizione fino alle prossime elezioni, che a Matera, con la partecipazione in prima persona alle vicende elettorali della città lucana, deve essere oggetto di attenta analisi da parte del Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza, al fine di stabilire il principio dell'assoluta imparzialità che sempre deve caratterizzare gli alti funzionari dello Stato, il Ministro in indirizzo intenda assumere rispetto a quanto esposto.

(4-03624)

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

Adrano (Catania) è una città di circa 35.000 abitanti e si caratterizza maggiormente per un'economia basata sulla produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, a fronte di una cronica mancanza di infrastrutture atte a favorire un vero e proficuo sviluppo dello stesso comparto;

la città lega, purtroppo, il suo nome anche ad eventi e fatti di cronaca giudiziaria e politico-amministrativa sicuramente poco lusinghieri. Nel 1991 il Consiglio comunale in carica fu sciolto per condizionamento e infiltrazione mafiosa. Negli anni tra l'80 ed il '90 la città costituiva con le limitrofe città di Biancavilla e Paternò il triste "triangolo della morte" in conseguenza di una cruenta lotta tra organizzazioni malavitose di stampo mafioso che insanguinavano le strade delle 3 città catanesi;

negli ultimi anni la città vive in uno stato permanente di crisi igienico-sanitaria dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il servizio di raccolta è affidato ad una ditta in amministrazione controllata;

il sindaco nel luglio 2014 ha subito un attentato incendiario alla sua autovettura, a tutt'oggi senza colpevoli;

nelle ultime settimane molti quartieri stanno vivendo una situazione di profondo disagio a causa della mancata erogazione del servizio di pubblica illuminazione, che fa rimanere nel buio vie e piazze di interi quartieri popolari densamente abitati;

risulterebbe che nel Comune di Adrano vi siano funzionari sotto processo presso il Tribunale di Catania per gare d'appalto truccate. Altri dirigenti sarebbero destinatari di avviso di garanzia per "frode in fornitura pubblica";

è tuttora in corso un'attività di verifica amministrativa da parte del comitato regionale urbanistico (CRU) della Regione Siciliana per diverse concessioni edilizie rilasciate illegittimamente;

si evidenzia anche la mancata deliberazione da parte del Consiglio comunale circa la presa d'atto sulle demolizioni di circa 58 unità abitative sorte abusivamente, nonostante i numerosi solleciti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio comunale di Adrano con la delibera n. 46 del 27 settembre 2002, mediante procedura diretta, ha affidato alla società Luce Elettrica SpA (oggi Enel Sole Srl) la "Fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione" per 15 anni;

in data 24 ottobre 2002 con apposito contratto (rep. 22/02), veniva affidata alla società Luce Elettrica la concessione per l'esercizio, la manutenzione ordinaria, la fornitura di energia elettrica, l'ammodernamento tecnologico-strutturale e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica ad Adrano a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 2017;

la società Enel Sole Srl nel 2014 ha espresso la volontà di cessare anzitempo il rapporto contrattuale in corso e procedere alla consegna dell'impianto di pubblica illuminazione al Comune di Adrano;

il Comune ha manifestato il proprio consenso alla cessazione del rapporto con la Enel Sole Srl attraverso una risoluzione consensuale, facendo presente però di avere bisogno di maggior tempo, rispetto a quanto richiesto dalla società, per effettuare le procedure di scelta di un nuovo operatore economico;

il canone annuale da corrispondere per contratto all'Enel Sole Srl è di 2.274.950,28 euro come emerge dalla determina dirigenziale n. 975 del 18 settembre 2014;

la società Enel Sole in questi anni avrebbe richiesto con diversi solleciti il pagamento delle prestazioni effettuate e in data 2 febbraio 2010 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 442/2010 per un importo pari a 4.804.997,40 euro e il giudice del Tribunale di Palermo ha concesso la provvisoria esecuzione, ma il Comune di Adrano si sarebbe opposto;

Enel Sole Srl avrebbe comunicato in data 30 aprile 2012 che l'esposizione debitoria del Comune di Adrano ammontava a 11.030.119,33 euro;

il Comune avrebbe iscritto in bilancio, per diversi anni, una somma di circa 1.000.000 euro per anno occultando e non iscrivendo in bilancio una somma pari a circa 1.200.000 euro per anno, somma prevista dal contratto con Enel Sole Srl quindi obbligatoria;

il debito fuori bilancio ad oggi nei confronti di Enel Sole Srl sarebbe di circa 15.000.000 euro;

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

emergerebbero irregolarità riguardanti i bilanci preventivi e i conti consuntivi almeno dal 2010 ad oggi;

l'Enel Sole Srl, detenuta al 100 per cento da Enel SpA (partecipata al 31,2 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze), non avrebbe dato seguito al decreto ingiuntivo concesso con la provvisoria esecuzione e nello stesso tempo non avrebbe avviato altre procedure per la riscossione dell'elevato credito vantato (circa 15.000.000 euro);

la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, ha già avviato per il conto consuntivo 2012 la procedura prevista dall'art 148-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con delibera della stessa Corte n. 158/2014/PRSP;

la Corte di cassazione con la sentenza n. 18686 del 15 febbraio 2012 ha sancito che per configurarsi il

reato di falso ideologico di pubblico ufficiale non è necessario provare l'intenzione di nuocere all'ente pubblico o comunque di raggiungere, tramite l'atto stesso, scopi contrari alla legge, ma è sufficiente il dolo generico del delitto, vale a dire la consapevolezza di ciò che si sta facendo;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

la Giunta del Comune di Adrano avrebbe voluto reiteratamente sottoporre all'approvazione vari bilanci preventivi e vari bilanci consuntivi non attendibili (non prevedendo circa 1.200.000 euro per anno nei confronti di Enel Sole Srl) per evitare di dichiarare il dissesto finanziario e conseguentemente evitare le sanzioni previste per l'ente e gli organi politici e amministrativi;

la stessa Giunta con il bilancio di previsione 2014 avrebbe cercato, dopo la denuncia pubblica agli organi di stampa, di rettificare la prima proposta di bilancio preventivo (novembre 2014) inserendo tutte le somme previste per contratto con Enel Sole Srl, ma avrebbe utilizzato per pareggiare il bilancio un fittizio avanzo di amministrazione (consuntivo 2013) di 272,614,14 euro, in quanto i bilanci di previsione e i consuntivi precedenti sarebbero stati alterati dalla mancata imputazione di spesa obbligatoria nei confronti di Enel Sole Srl per circa 1.200.000 euro per anno, quindi sarebbe stato impossibile avere in precedenza un avanzo di amministrazione;

la società Enel Sole deve chiarire la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e le mancate e ulteriori azioni di recupero del credito vantato, considerata la responsabilità in solido di Enel SpA, società quest'ultima quotata in borsa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intendano intraprendere al fine di adempiere le funzioni di controllo e garanzia del funzionamento dell'ente locale e della società Enel SpA come proprietaria (100 per cento delle quote) di Enel Sole Srl;

se non ritengano opportuno attivarsi urgentemente nell'ambito delle proprie competenze disponendo un'ispezione al fine di verificare la fondatezza di quanto esposto e la correttezza dei documenti contabili ed evitare un ulteriore peggioramento della situazione;

se non ritengano necessario disporre l'intervento del prefetto di Catania.

(4-03625)

[MATTEOLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

con legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 9, fu finanziato un miliardo di lire "per la realizzazione di un laboratorio nazionale irriguo destinato alla verifica, promozione ed omologazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue";

con nota 3 dicembre 1977 l'università di Pisa presentò all'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste il progetto del laboratorio, chiedendo di realizzarlo tramite concessione amministrativa su un'area della tenuta di Tombolo appartenente al patrimonio dello Stato, assegnata in uso gratuito e perpetuo all'università con legge 21 febbraio 1963, n. 491, e successive modificazioni e integrazioni;

con voto n. 506 del 16 dicembre 1977 il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, Sezione IV, espresse parere favorevole alla realizzazione del progetto tramite "concessione amministrativa" da parte del Ministero all'università di Pisa, ricorrendo alla procedura adottata per le opere pubbliche di bonifica;

con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, n. 1431, confermando tale parere, la realizzazione del laboratorio venne concessa all'università di Pisa, impegnando 1 miliardo di lire sul cap. 7708 del bilancio 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

con decreto ministeriale 21 giugno 1989, n. 254, a seguito del parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (voto n. 57 del 7 febbraio 1989), il Ministero approvò un nuovo progetto, che fu posto in appalto dall'università di Pisa nel rispetto delle indicazioni del citato decreto di approvazione;

la realizzazione del laboratorio nazionale irriguo (di seguito indicato come laboratorio nazionale dell'irrigazione) fu ultimata nell'ottobre 1991;

la commissione ministeriale nominata emise in data 10 marzo 1995 il certificato di collaudo,

approvato con decreto ministeriale n. 140 del 26 giugno 1995;
il laboratorio nazionale dell'irrigazione è dotato di originali banchi di prova per la verifica delle apparecchiature irrigue, unici in Italia, grazie ai quali i produttori di materiali per l'irrigazione possono ottenere certificazioni da un soggetto pubblico, senza dover ricorrere agli analoghi laboratori dell'Irstea-LERMI di Aix-en-Provence o del Center di Madrid;
oltre l'83 per cento del valore della produzione agricola nazionale deriva da territori irrigui e l'irrigazione è elemento determinante per l'attuazione di buone pratiche agricole (decreto ministeriale 19 aprile 1999);
l'efficienza e l'efficacia dell'irrigazione incidono non soltanto sull'attività agricola, ma in misura rilevante anche sulla tutela ambientale e sulla conservazione delle risorse idriche;
il comma 381 dell'art. 1 della legge 23 gennaio 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, prevede, oltre alla fusione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) col Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), un piano triennale "per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura" nonché "interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati",
si chiede di sapere:
se e in che modo siano state sino a oggi garantite le funzioni e le attività per cui è stato finanziato e realizzato il laboratorio nazionale dell'irrigazione;
quale assetto sia previsto per il laboratorio nazionale dell'irrigazione dal piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e dagli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica delle strutture di sperimentazione e ricerca, di cui al comma 381 dell'art. 1 della legge 23 gennaio 2014, n. 190.

(4-03626)

TORRISI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la riforma del condominio (legge n. 220/2012) ha introdotto, sotto il versante gestionale, regole professionalizzanti per quanto concerne la figura dell'amministratore, formalmente tradotte con l'inserimento all'interno della disciplina di cui alle disposizioni di attuazione del codice civile della previsione, in particolare, dell'art. 71-bis;

il quadro normativo risulta completato dalla nuova disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi (legge n. 4 del 2013) e, in attuazione della previsione in precedenza richiamata, dalla regolamentazione per la determinazione delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio e dei corsi di formazione per i medesimi (decreto ministeriale n. 140 del 2014);

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

il complesso nuovo assetto normativo, tuttavia, con riferimento ai requisiti richiesti per esercitare l'attività di amministratore di condominio, genera sul versante giuridico una palese sperequazione, che mina i fondamentali principi di uguaglianza generando, di fatto, disparità di trattamento nell'ambito della stessa figura professionale e causa, inoltre, potenziali inefficienze dell'azione amministrativa;

ad esempio, il nuovo art. 71-bis, comma 2, delle disposizioni attuative del codice civile prevede che i requisiti relativi al possesso di talune abilità e/o professionalità (il diploma di scuola secondaria di primo grado, la frequenza di un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale) richiesti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio «non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile»;

è del tutto irragionevole ed illegittima l'introdotta disparità tra amministratore interno e amministratore esterno, come se l'appartenenza allo stabile amministrato, in qualità di condomino, fosse garanzia di formazione e professionalità, non si sa da chi acclarata e certificata, come viene richiesto, a ragione,

agli esterni;

per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei 3 anni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione richiamata, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti menzionati, resta tuttavia salvo l'obbligo di formazione periodica (art. 71-*bis*, comma 5);

altrettanto, cioè l'obbligo di formazione periodica, non risulta invece disposto per l'amministratore interno al condominio, ingenerando così ulteriori ingiustificate, irragionevoli e illegittime disparità di trattamento (art. 71-*bis*, comma 2);

la legge, per un verso, segna la compiuta professionalizzazione della figura in esame, affida alla relativa associazione professionale di categoria la promozione, «anche attraverso specifiche iniziative», della «formazione permanente dei propri iscritti» (art. 2, comma 3, della legge n. 4 del 2013), ma per altro verso sembra sottrarre il relativo controllo delle attività agli stessi organi associativi, che non vengono affatto menzionati nella successiva regolamentazione amministrativa della corrispondente formazione professionale (decreto ministeriale n. 140 del 2014), che contempla unicamente le figure del responsabile scientifico e dei formatori;

per colmare questo *deficit* sarebbe opportuno, quanto meno, coordinare la relativa disciplina ritenendo che il controllo delle attività formative debba essere affidato all'associazione professionale che può, ovviamente, avvalersi delle professionalità indicate dei responsabili scientifici e formatori, attraverso un percorso di razionalizzazione ed esclusività che è proprio delle categorie professionali tradizionalmente considerate protette (è questo il caso degli avvocati) sia pure con qualche deviazione (rappresentata, da ultimo, dalla formazione del cosiddetto mediatore professionale);

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per colmare la disparità e l'incongruenza sopra evidenziate, fattori di palese illegittimità nell'ambito della stessa figura professionale di amministratore di condominio, e per scongiurare l'affidamento al libero mercato, in termini indifferenziati, della formazione obbligatoria di una figura professionale che, ad oggi, è stata incardinata in un sistema che ne affida il controllo all'associazione professionale di appartenenza.

(4-03627)

BERGER - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

il 7 settembre 2011 con avviso pubblico n. 1/2011 per la concessione di contributi a sostegno di progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è voluto offrire un sostegno finanziario a iniziative che potevano assicurare prestazioni di tipo socio-assistenziale a bambini e adolescenti vittime dei reati di abuso e/o sfruttamento sessuale, privilegiando l'adozione di una prospettiva di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario e giudiziario;

con 27 progetti finanziati in tutte le aree del Paese, i contributi concessi ammontavano a 2.798.618,72 euro;

considerato che:

dal 2012 al 2014 gli enti sono stati impegnati nell'attuazione dei progetti; nell'ottobre 2014, ormai in scadenza, è stato tentato un coordinamento tra gli enti attuatori con il duplice obiettivo, da un lato, di avviare un confronto finalizzato a far emergere la validità dei modelli proposti e dei risultati raggiunti e, dall'altro, a sollecitare congiuntamente il Dipartimento per le pari opportunità affinché fossero stanziati nuovi contributi o adottato un nuovo bando;

a ottobre 2014 fu quindi organizzata da un gruppo di progetti una riunione di scambio con il Dipartimento per le pari opportunità, incontro che poi fu allargato a tutte le realtà finanziate e organizzato a Firenze presso l'Istituto degli innocenti, in quanto ente incaricato di sostenere il Dipartimento per le pari opportunità in un percorso di valutazione delle progettualità. Durante e dopo l'incontro era stata formulata una richiesta formale di chiarimenti al Dipartimento per capire se si prevedeva il varo di un nuovo bando per la concessione di contributi, ricevendo come risposta l'indicazione che non era previsto a breve un rifinanziamento;

premessò inoltre che con il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'articolo 7, comma 4-ter, è stata prevista la concessione del contributo di 100.000 euro a sostegno del solo progetto Sacrai, del dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia, lasciando esclusi da ogni finanziamento i restanti progetti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda avviare al fine di garantire una continuità a tutti i 27 progetti approvati dal medesimo avviso pubblico n. 1/2011 per interventi in favore di bambini vittime di abusi.

(4-03628)

[FUCKSIA](#), [MORRA](#), [BOTTICI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i Comuni, nella gestione del loro bilancio, devono conformarsi a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, testo unico degli enti locali, ed in particolare alle norme contenute nella parte II, che reca l'"ordinamento finanziario e contabile", titolo III, rubricato "Gestione del bilancio", il cui capo I disciplina le entrate, distinguendo tre fasi di gestione: accertamento, riscossione e versamento;

nell'ambito dell'entrate in bilancio, sono previste anche le somme non riscosse da parte dell'amministrazione comunale durante il periodo di esercizio finanziario. Il comma 1 dell'art. 189 sancisce, infatti, che "Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio";

al comma 2 dello stesso articolo chiarisce che "Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

il citato allegato n. 4/2 dispone che "L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l'individuazione del soggetto debitore; d) l'ammontare del credito; e) la relativa scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione";

la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 203/2011, in riferimento all'accertamento dell'entrata in sede di rendiconto, ha stabilito che è necessaria, ai sensi dell'art. 179, "la sussistenza di un idoneo titolo giuridico giustificativo dell'acquisizione diretta del bene". Inoltre la Corte richiama il principio contabile n. 2/16 secondo il quale "L'accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria ovvero un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest'ultimo deve essere connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità". Altresì la Corte evidenzia che "un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se maturato nell'esercizio", e che "in caso di alienazione di bene immobile la certezza dell'entrata si ha solo in presenza del titolo che ne attesti la compravendita, non essendo sufficiente il compromesso o preliminare di vendita dai quali si acquisisce solo il diritto a portare a termine l'operazione";

considerato che nel Comune di Tolentino (Macerata), alcuni consiglieri comunali hanno presentato, in data 2 marzo 2015, un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti avendo riscontrato delle irregolarità nell'elenco dei residui attivi e passivi iscritti dall'ente locale nel bilancio relativo al periodo 2010-2014. Tra le varie anomalie, vi sarebbe l'impossibilità di accertare il titolo giuridico di alcuni residui corrispondenti ad alienazioni di terreni e fabbricati di proprietà comunale. I consiglieri,

chiedendo spiegazioni alla Giunta e agli assessori competenti, si sono visti rispondere che quelle somme fanno riferimento ad immobili che l'ente ha tentato o tenterà di vendere. Tale chiarimento appare *ictu oculi* in assoluta difformità con le prescrizioni di legge che richiedono come *conditio sine qua non* all'iscrizione dei residui giuridici nel bilancio un diritto di credito certo, liquido ed esigibile e non legato ad una mera aspettativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali attività di indagine e di verifica siano state intraprese dalla Prefettura per accertare se siano state poste in essere violazioni dal Consiglio comunale di Tolentino;

se, fermi restando gli accertamenti in corso da parte della Procura della Repubblica e della Corte dei conti, non ritengano opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, verificare l'opportunità dell'applicazione della norma di cui all'art. 141 del testo unico nei confronti del Consiglio comunale di Tolentino;

se risulti quali danni erariali, nel caso di accertate violazioni, siano da imputarsi all'amministrazione comunale di Tolentino, stando alle verifiche della Corte dei conti;

quali misure intendano adottare per verificare e controllare che nei Comuni italiani vi sia una corretta applicazione delle norme del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, afferenti alla gestione del bilancio, al fine soprattutto di evitare danni erariali che ricadrebbero inevitabilmente sulla cittadinanza;

se non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, emanare una nota o una circolare o qualsiasi atto diversamente denominato produttore dei medesimi effetti, che aiuti le amministrazioni locali nella corretta interpretazione delle norme sulla gestione del bilancio, in particolare sull'iscrizione dei residui giuridici.

(4-03629)

[GAETTI, DONNO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la consapevolezza che l'agricoltura può concorrere a ridurre il rischio di degrado ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici ha determinato l'introduzione, nella politica agricola comune (PAC), a partire dal 2015, di una nuova componente, detta "di inverdimento" (*greening*), nella strutturazione dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori, prevista dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il *greening* rappresenta una componente rilevante nei pagamenti diretti, finanziata con una quota fissa obbligatoria pari al 30 per cento del massimale nazionale per tutti gli Stati membri. Il pagamento può essere attivato anche a livello regionale e in Italia, a fronte di un massimale nazionale destinato per l'anno 2015 al finanziamento dei pagamenti diretti pari a 3.902.039.000 euro, la componente finanziaria del *greening* sarà di 1.170.611.700 euro: ipotizzando che la superficie su cui attivare i titoli, nello stesso anno, possa aggirarsi intorno a 12.885.000 ettari, è possibile stimare il valore del *greening* in circa 90 euro all'ettaro;

per poter beneficiare dell'importo per la componente d'inverdimento, l'agricoltore deve percepire il pagamento di base e attuare sull'intera superficie aziendale 3 pratiche agricole considerate benefiche per il clima e l'ambiente: 1) diversificazione delle colture; 2) mantenimento di pascoli e prati permanenti; 3) presenza sulla superficie agricola di un'area di interesse ecologico;

la diversificazione delle colture è regolata dall'art. 44 del regolamento europeo sui pagamenti diretti e deve essere applicata alle superfici a seminativo, inoltre le aziende con superfici agricole superiori a 10 ettari dovranno applicare una diversificazione delle colture, e a seconda dei casi le colture dovranno essere due o tre e rispettare ben precisi limiti di estensione. Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della classificazione botanica o a diverse specie in caso di cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni,

eccetera) e brassicacee (cavoli, broccoli, colza, eccetera). Scritto in questi termini sembra tutto chiaro, ma c'è invece una forte confusione per quanto riguarda i doppi cicli colturali sullo stesso terreno. Molti agricoltori nell'autunno 2014 hanno deciso di diversificare le proprie colture andando a seminare alcuni cereali o miscugli foraggeri con ciclo vegetativo autunno-vernini (frumento, orzo, loiessa). Questi tipi di coltivazioni vengono raccolti nel periodo primaverile e spesso con situazioni meteorologiche favorevoli permettono una seconda semina posticipata di colture primaverili-estive; il dubbio che sorge tra quale delle 2 colture in successione sullo stesso terreno sia da considerare quella diversificante sembrerebbe sciolto dalla circolare AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ACIU.2014.702, dove "Al riguardo, si comunica che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda" ed in pratica si asserisce come la coltura che è presente per maggior tempo (nei 70 giorni presi come riferimento) viene considerata la coltura principale e quindi da considerare per la diversificazione mentre l'altra coltura è la secondaria;

si vuole far notare che essendo le produzioni agricole direttamente collegate alle condizioni climatiche è impossibile per un agricoltore stabilire se una coltura invernale arriva a maturazione per la raccolta dopo il 7 maggio (condizione necessaria per considerare la coltura diversificativa secondo i termini della circolare AGEA) o se a causa di siccità o malattie in campo la raccolta debba essere anticipata, perdendo quindi i requisiti per la coltura diversificante in caso di successiva semina;

i vincoli non si fermano solo all'epoca di raccolta in quanto al secondo quesito dell'*addendum* ACIU.2014.702 è scritto: "È bene precisare che le colture di cereali con destinazione produttiva da granella saranno considerati normalmente come coltura principale". Questa affermazione contrasta fortemente con le pratiche colturali, in quanto in pianura Padana è frequente che ad una prima coltura invernale succeda una varietà cerealicola di secondo raccolto anche per la produzione di granella;

a parere degli interroganti il suddetto *addendum* sembra costruito attorno ai produttori di biogas che necessitano di grandi quantità di insilato, mentre il semplice agricoltore non può decidere di seminare il cereale per la produzione di granella, ma tale affermazione è confermata dal punto 5 dell'*addendum* dove "Si fa notare, comunque, che, all'interno di una successione colturale dichiarata sul medesimo terreno, una coltura primaverile estiva come il mais da granella o il girasole non potrà essere considerata coltura secondaria" e proseguendo nell'ultimo capoverso si ribadisce come "Diverso è il discorso rispetto al mais di secondo raccolto, con varietà a ciclo breve, che può essere considerato come seconda coltura";

sorprende la risposta fornita al quesito 6 dell'*addendum* che "Per quanto riguarda il periodo di coltivazione da tenere in conto ai fini del rispetto della coltura principale è in corso, comunque, un approfondimento", poiché risulta paradossale che gli agricoltori debbono compilare il "piano di Coltivazione" senza averne gli elementi in mano in quanto AGEA deve fare un "approfondimento";

questo problema non va sottovalutato poiché le sanzioni amministrative per coloro che non rispettano gli impegni del *greening* (ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013) hanno un importo pari a zero per il periodo di transizione (anni di domanda 2015 e 2016), mentre ai trasgressori recidivi si applicheranno sanzioni di importo non superiori al 20 per cento, per l'anno di domanda 2017, e al 25 per cento, a partire dall'anno di domanda 2018, dell'importo del pagamento per la componente di inverdimento;

dal sito "ConsulenteAgronomo" si segnala come l'applicazione del *greening* preoccupi molti agricoltori e susciti molte domande: "in effetti, la normativa sul *greening* è molto articolata e complessa. Man mano che la normativa viene completata dai decreti ministeriali e dalle circolari Agea, la complicazione aumenta e le incertezze sono sempre più numerose",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche sollevate e quali misure intenda intraprendere al fine di chiarire la situazione;

quali siano le ragioni per cui vengono discriminate le colture a granella per poter invece accettare la

stessa coltura raccolta con il metodo dell'insilamento;
che cosa consideri AGEA per "varietà a ciclo breve", quale parametro prenda in considerazione per determinare una varietà a ciclo breve e, nel caso del mais, che classe FAO venga considerata per il mais a ciclo breve;
se non ritenga indispensabile, vista l'aleatorietà sollevata, fissare il significato di termini quali "varietà a ciclo breve" per tutte le varietà non solo di mais, ma anche di sorgo, soia, eccetera;
se non ritenga più opportuno valutare il piano di coltivazione con un minimo di elasticità temporale, anche alla luce delle variazioni climatiche.

(4-03630)

[MARCUCCI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CHITI](#), [DI GIORGI](#), [ICHINO](#), [GRANAIOLA](#), [MARTINI](#), [MATTESINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'ondata di maltempo che, all'inizio di marzo 2015, ha colpito gran parte del Paese ha determinato, ancora una volta, gravi danni alle infrastrutture viarie e a numerose attività produttive, causando forti disagi alle comunità coinvolte e ingenti danni;

in particolare, nella mattina del 5 marzo 2015, il territorio della Toscana e quello attiguo della provincia de La Spezia sono stati investiti da una tempesta di vento, con raffiche che hanno raggiunto una velocità pari a 160 chilometri orari. Tale evento atmosferico ha provocato una vittima in Lucchesia e una decina di feriti, interrotto numerose strade e bloccato autostrade e linee ferroviarie, lasciato al buio 200.000 abitazioni e arrecato danni incalcolabili agli edifici pubblici, privati e ai capannoni industriali;

la Regione Toscana, dopo aver verificato immediatamente l'entità dei danni e constatato la vastità delle aree colpite, ha dichiarato subito lo stato di emergenza,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga urgente e opportuno promuovere immediatamente la deliberazione dello stato di calamità naturale in favore della Regione Toscana;

quali misure intenda mettere in campo, per reperire le risorse finanziarie necessarie al ristoro delle popolazioni colpite.

(4-03631)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01759, del senatore Berger ed altri, sull'attuazione della nuova normativa europea relativa ai gas fluorurati ad effetto serra;

3-01761, dei senatori Piccoli ed Amidei, sul regime transitorio dell'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dei progetti di Regioni e Province autonome.

1.5.2.6. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

411a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 17 MARZO 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 413 del 19 marzo 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 marzo.

Sul processo verbale

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

Abbiamo aspettato un quarto d'ora: ripetiamo la verifica? Eravamo già in numero legale.

Invito il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,39)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile.

Oggi pomeriggio proseguirà l'esame del disegno di legge sul divorzio breve. Nella seduta antimeridiana di domani, con inizio alle ore 9, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sul Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Per il successivo dibattito i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge di riforma delle banche popolari e, nella seduta di giovedì 19, la relazione sui disegni di legge in materia di corruzione.

Ove nel pomeriggio di domani non dovessero esserci argomenti pronti per l'esame dell'Aula, il relativo spazio sarà riservato ai lavori delle Commissioni.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 24 marzo per il seguito del decreto-legge di riforma delle banche popolari e dei disegni di legge in materia di corruzione, nonché per l'esame del disegno di legge in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Nella settimana dal 31 marzo al 2 aprile è previsto l'esame dei seguenti disegni di legge: riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ove concluso dalla Commissione; disciplina delle

misure cautelari personali; semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile sarà discussa la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli, secondo le procedure di cui all'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Il calendario della settimana dal 7 al 9 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; ratifiche di accordi internazionali; la risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; mozioni, rispettivamente, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 9 aprile si svolgerà il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1232-B - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1328 - Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile:

Martedì	17	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge 1504 e connessi - Divorzio breve (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9-13	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015 (mercoledì 18, ore 9)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>)
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione (Relazione)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1813 (Decreto-legge riforma Banche popolari) dovranno

essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 marzo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 20 marzo.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 marzo, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Martedì	24	marzo	ant.	h. 11-13	- Seguito disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>) - Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione - Disegno di legge n. 803 - Identificazione appartenenti Forze dell'ordine (<i>Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	25	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	26	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 803 (Identificazione appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	31	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Doc. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli e altri coindagati (mercoledì 1, ant.) (*) - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	1	aprile	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 19. Durante l'intervallo tra le due sedute i verbali saranno custoditi a cura dei senatori Segretari.

Martedì	7	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali - Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione

Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015
(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 2 ore, di cui:	
PD	29'
FI-PdL XVII	19'
M5S	14'
AP (NCD-UDC)	14'
Misto	13'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	11'
LN-Aut	10'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1813
(Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	12'
FI-PdL XVII		47'
M5S		36'
AP (NCD-UDC)		36'
Misto		32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		27'
LN-Aut		26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328

(Semplificazione settore agricolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, chiedo di intervenire perché in Conferenza dei capigruppo abbiamo ancora una volta approvato il calendario a maggioranza perché, come al solito, sembra che si stia facendo un giochetto sul disegno di legge anticorruzione. Nel calendario, infatti, è scritto che il provvedimento sarà incardinato giovedì mattina con la sola relazione e poi viene rinviato, sostanzialmente per dare spazio al Governo di approvare il disegno di legge sulle banche.

Se siamo ancora a questo punto e non siamo ancora in grado di capire che la priorità assoluta di questo Paese è approvare la riforma (anzi, la riforma è la parola in bocca a tutti), o meglio, le norme sull'anticorruzione vuol dire che non siamo messi bene. Per questo abbiamo chiesto in Conferenza dei capigruppo - e continuiamo a farlo adesso - di lavorare il venerdì, il sabato e la domenica, perché ci sembra il minimo che questo Senato, che rappresenta i cittadini, faccia qualcosa nel loro interesse esclusivo e che, quindi, finalmente, dopo due anni, faccia diventare legge o almeno invii alla Camera il provvedimento sull'anticorruzione.

Non possiamo che ribadire questo anche alla luce di quanto è successo ieri e non c'è bisogno di

continuare a parlare della cronaca, che, come sempre, supera la politica. Pertanto, per una volta, vogliamo essere noi all'avanguardia invece di rincorrere sempre gli altri con il fiato corto? Il Governo ha impiegato una vita per presentare i famosi emendamenti, in particolare quello sul falso in bilancio che tanti mal di pancia crea tra una parte e l'altra di questo Emiciclo; vogliamo quindi finalmente intervenire e far licenziare dal Senato questa norma anticorruzione? Vi chiediamo di venire a lavorare, non di più. Vi chiediamo di venire a lavorare venerdì, sabato e domenica per approvare questo disegno di legge prima del decreto-legge sulle banche, perché agli italiani interessa risolvere questo problema. Non voglio ricordarvi ancora una volta le parole del presidente Mattarella, davanti al quale tutti avete applaudito e le vostre mani si sono fatte rosse (e forse l'ultima cosa che avete di rosso sono rimaste quelle mani). *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allora volete svegliarvi? Lo vogliamo fare per una volta tutti insieme? Tutto il Senato, vogliamo dare a questo Paese delle norme anticorruzione serie che combattano veramente la corruzione? Veniamo a lavorare e facciamolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come i colleghi avranno potuto notare, ancora una volta uno dei disegni di legge che, secondo il Regolamento, era stato calendarizzato perché presentato dalle opposizioni, avente ad oggetto l'identificativo delle Forze dell'ordine, è slittato in avanti nel tempo per l'ennesima volta; e di settimana in settimana stanno passando mesi. Il Governo nella persona del Ministro dell'interno chiede continuamente rinvii e non si presenta in Commissione, invece di assumersi la responsabilità di una sua posizione; continua a fare lo struzzo, a essere latitante e a non venire in Commissione adottando semplicemente la tecnica dello slittamento che, come si vede, signor Presidente, gli riesce perfettamente perché il disegno di legge nel nostro calendario continua ad essere rinviato.

Rispetto alla proposta della maggioranza dei Capigruppo, io avanzo un'altra proposta che ho già inoltrato questa mattina nella riunione dei Capigruppo. Lei ha previsto che la seduta di domani pomeriggio non si tenga per dare tempo alle Commissioni di lavorare, in particolare alla Commissione giustizia per il disegno di legge anticorruzione e per il decreto-legge sulle banche popolari.

Signor Presidente, io penso che le due cose si possano conciliare, perché il rischio della proposta di calendario che lei ha fatto è che alla fine non solo non ci sarà seduta mercoledì, ma potrebbe non tenersi neanche giovedì mattina, e questo potrebbe essere un pericolo.

Noi proponiamo che siano anticipate le mozioni solo come incardinamento e nella fattispecie la mozione che vede come primo firmatario il senatore Uras, la mozione proposta dalla Lega sul riordino degli uffici postali dei Comuni; e chiedo altresì che la mozione sulla cultura contro il maltrattamento degli animali sia anticipata. In questo modo alcuni emendamenti molto "pesanti" presentati in Commissione che introducono una depenalizzazione anche in caso di uccisione di animali della fauna protetta potranno subire uno stop con la discussione delle mozioni. Il fatto è che accadono cose molto gravi per cui qualcuno si occupa di diffondere la cultura contro il maltrattamento e altri invece in Commissione fanno tutt'altro.

Pertanto, si potrebbe anticipare la seduta di domani alle ore 16, incardinare queste tre mozioni, per poi riprendere tranquillamente i lavori delle Commissioni. Credo che lo spostamento di un'ora e mezza non rappresenterebbe nessuna difficoltà.

Signor Presidente, io lo dico con chiarezza: il calendario, anche per quanto riguarda il disegno di legge anticorruzione, è nei fatti cambiato. Infatti il calendario precedente prevedeva che tale disegno di legge arrivasse per l'esame in Aula anche se non concluso in Commissione, mentre oggi si prevede che debba arrivare con la relazione, quindi se giovedì non sarà pronto significa che ancora una volta slitterà. Dunque il cambiamento nei fatti c'è. A questo punto la nostra proposta permette tranquillamente di poter incardinare mozioni molto importanti e, contemporaneamente, di riprendere il lavoro delle Commissioni.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord chiede che le mozioni vengano calendarizzate nella seduta pomeridiana di domani. Il Gruppo Lega Nord tiene, in particolare, alla mozione concernente il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA. Ringraziamo tutti i Gruppi che hanno accolto la proposta del nostro Capogruppo di poter trattare in Aula questa importante mozione sulle Poste; tuttavia, signor Presidente, farlo nella settimana dal 7 al 9 aprile è troppo tardi, perché il 13 aprile - meno di una settimana dopo - entrerà in vigore il piano di razionalizzazione delle Poste, che prevede la chiusura di ben 455 uffici postali e la razionalizzazione, ovvero la riduzione dell'orario di apertura, degli sportelli di ben altri 609 uffici postali. Si tratta di una decisione unilaterale di Poste italiane, che non è stata concertata con i sindaci dei Comuni interessati.

Signor Presidente, la Lega Nord può comprendere il piano di razionalizzazione delle Poste Italiane (siamo per la *spending review*), ma i vincoli che Poste italiane ha rispettato in ordine alla delibera dell'Agcom vedono penalizzare enormemente gli uffici postali delle nostre periferie, delle nostre frazioni, in particolare di quelle dei Comuni montani, dove non c'è un trasporto pubblico efficiente; nel prossimo futuro, questo trasporto sarà ancora più inefficiente, a causa dei continui tagli che il Governo attribuisce agli enti territoriali. I nostri anziani non potranno cavarsela con i palmari di cui verranno dotati i portalettere, perché non hanno il bancomat o la carta di credito per poter pagare i bollettini.

Per questi ed altri motivi, ci associamo alla richiesta del Capogruppo del Gruppo Misto di anticipare a domani pomeriggio la trattazione delle mozioni, a partire da quella che riguarda il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA.

Infine, visto che in Conferenza dei Capigruppo è stata accolta un'altra richiesta del nostro Capogruppo, quella di sentire il ministro dei lavori pubblici Lupi, le chiediamo di accelerare questa informativa e, semmai, di calendarizzarla nella seduta pomeridiana di domani. Infatti, quello che è successo e che ha toccato i vertici del Ministero dei lavori pubblici impone che questo tema sia assolutamente trattato con urgenza dall'Assemblea del Senato (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti, i docenti e gli accompagnatori dell'Istituto di istruzione superiore «Carlo Pisacane» di Sapri, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anche io ho una richiesta di modifica del calendario, se è possibile: vorrei che fosse chiamato in Aula immediatamente il ministro Lupi a riferire sulle vicende che lo riguardano e vorrei che l'informativa fosse calendarizzata già domani pomeriggio, immediatamente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, le chiedo inoltre la cortesia di prendere a cuore la proposta di iniziare a far lavorare il Senato in maniera differente: dal lunedì pomeriggio, tutto il giorno di martedì e il mercoledì mattina lavorino le Commissioni, comprese le bicamerali; dal mercoledì pomeriggio, fino al venerdì mattina lavori l'Assemblea per tutte le votazioni. Secondo me otterremmo un'efficacia e un'efficienza maggiori di questo Senato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Saranno i Capigruppo, eventualmente, ad avanzare questa ulteriore proposta in sede di Conferenza dei Capigruppo e, se ci sarà la maggioranza, potremo accoglierla.

Per quanto riguarda l'informativa del ministro Lupi, che, tra l'altro, è richiesta anche dal senatore Arrigoni, occorre ancora contattare il Ministro per sondarne la disponibilità. Su questo punto verrà a informarci il prima possibile.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Cioffi, che prevede l'esame

del disegno di legge anticorruzione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Non è approvata.

AIROLA (M5S). Per la legge elettorale ci avete fatto fare nottata!

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dai senatori De Petris e Arrigoni, volta ad anticipare alla seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo la discussione delle mozioni calendarizzate per la settimana dal 7 al 9 aprile.

Non è approvata. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1504\)](#) *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)

[\(82\)](#) **PINOTTI.** - *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

[\(811\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

[\(1233\)](#) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

[\(1234\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Relazione orale) (ore 16,57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 marzo si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, inizio ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla discussione, molto seria ed approfondita, che vi è stata nelle sedute precedenti. Prima di tutto però vorrei assicurare i presenti, anche sulla base delle considerazioni svolte. (*Brusio*).

PRESIDENTE. È possibile sentire la replica? Per favore.

FILIPPIN, relatrice. Grazie, signor Presidente, per il richiamo al silenzio anche perché, permettetemi una battuta fuori replica: questo è un tema cosiddetto eticamente sensibile, sul quale, almeno in teoria, non ci sono indicazioni di partito o di Gruppo, il che vuol dire che ogni senatore presente in Aula dovrebbe decidere esclusivamente in base alla propria coscienza e, magari, prestare attenzione a ciò che viene detto potrebbe essere utile alla decisione.

Con il disegno di legge in esame non stiamo decidendo se introdurre o meno il divorzio. Il tema dell'indissolubilità del matrimonio è già stato risolto nel 1970, prevedendo il divorzio.

L'obiettivo dell'Atto Senato 1504 è ridurre i tempi minimi necessari ed obbligatori di separazione prima di poter presentare la domanda di divorzio.

Nella scelta del tempo si valorizzano la libertà e la responsabilità delle parti, delle persone. Il

legislatore del 1970 aveva individuato un sistema molto rigido, perché all'epoca la discussione sulla indissolubilità del matrimonio aveva comportato come conseguenza un controllo ferreo da parte del pubblico dello Stato sulla volontà della parti, ma nel frattempo la situazione è cambiata, sono cambiati i tempi, i matrimoni e le famiglie. Il legislatore deve prendere atto di questo e porsi oggi questa semplice domanda: i tempi lunghi per arrivare dalla separazione al divorzio servono a favorire la riconciliazione, a ricomporre il conflitto? Aiutano la famiglia?

Non voglio addentrarmi nei numeri come qualcun altro ha fatto: Mi limito semplicemente ad osservare il seguente dato: su circa 93.787 separazioni proposte nel 2012, solo 5499 si sono chiuse con una riconciliazione, con una percentuale del 5 per cento. Ma neanche questo è importante, come non è importante quante coppie passano dalla separazione al divorzio. Anche questa è una decisione che deve essere rimessa alla libertà e alla responsabilità delle parti, in questo caso dei cittadini.

I dati ci dicono che i tempi lunghi non aiutano la famiglia.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 17,01\)](#)

(Segue FILIPPIN, *relatrice*). Il tempo vuoto che intercorre tra una separazione e un divorzio - scusate se cito l'intervento della senatrice De Biasi, che non è in Aula, ma non importa lo citerò lo stesso - è un periodo di tempo pieno di paura, di incertezza, di ricatti, di avvocati che costano. È un tempo che non consente alle persone di scegliere di cambiare vita, di aprire un nuovo progetto di vita anche affettivo. Sono blocchi traumatici e più il tempo è lungo più esso può essere riempito dai fantasmi del fallimento. Ecco perché si è deciso di ridurre i tempi. Ecco perché si è stabilito, in prima lettura alla Camera dei deputati, che l'originario termine di cinque anni, ridotto dal legislatore a tre, con questo disegno di legge venga ulteriormente ridotto a sei mesi in caso di consensuale e a mesi in caso di giudiziale. In questo modo, infatti, si mette al centro la libertà e la responsabilità dei coniugi.

In tema di separazione e divorzio il legislatore è intervenuto più volte nel corso del tempo. È intervenuto anche con la recente introduzione della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale giudiziario. Abbiamo allentato il ferreo controllo pubblico sulla vita e sui diritti delle persone che si sono sposate? Sì, lo abbiamo allentato, non possiamo negarlo. Però abbiamo dato maggiore evidenza alla libertà e alla responsabilità delle persone.

Credo che questo sia un bene. Mi domando se i cittadini hanno diritto o meno di vivere con pienezza e libertà la loro vita matrimoniale, nonché la fine del loro rapporto matrimoniale. La flessibilità delle misure di controllo e di gestione della crisi matrimoniale equivale a disegnare un vestito su misura alle persone e in questo caso alle coppie. Un modo per dare una risposta su misura alle crisi e ai tanti casi umani e personali che necessariamente sono diversi e che quindi hanno bisogno di strumenti diversi per favorire il loro controllo e la loro gestione.

Ho detto poc'anzi che il legislatore del 1970 aveva dato, per forza di cose, un'impostazione rigida. Ma quel legislatore aveva già introdotto il divorzio diretto. Vorrei fosse chiaro ai presenti - anche se pochi mi ascoltano, ma almeno resterà traccia nello stenografico - che l'articolo 3 della legge del 1970 già prevede tutta una serie di ipotesi di divorzio diretto. Non stavamo introducendo nulla di nuovo. Poniamo un caso concreto: se un uomo tenta di uccidere una donna, quella donna, sua moglie, deve aspettare tre anni per chiedere la separazione? No, può chiedere immediatamente il divorzio.

Il divorzio diretto, però, è previsto in altri tre casi al di fuori delle situazioni personali, che sono la trascrizione della sentenza di divorzio ottenuto all'estero, il matrimonio non consumato o la rettificazione del sesso. Queste, da sole, sono già ipotesi di divorzio diretto.

La Commissione giustizia del Senato ha introdotto il famoso comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, senza separazione. Perché l'ha fatto? Vorrei, almeno questa volta, smentire l'appellativo «facile» che gli è stato dato, o meglio, quello di «divorzio in ventiquattr'ore». In primo luogo, la Commissione giustizia del Senato... (*Brusio. Richiami della Presidente*). Qualcuno in quest'Aula ha detto che quello diretto è un divorzio in stile Las Vegas o in ventiquattr'ore: permettetemi di dire che è una definizione quantomeno discutibile. Per quale ragione? Il divorzio diretto introdotto dalla Commissione giustizia del Senato è un rimedio giurisdizionale che si pone in alternativa agli altri

procedimenti introdotti della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale giudiziario. Richiede cioè nell'ordine tale sequenza: che vi sia condivisione da parte dei coniugi circa la crisi del loro matrimonio; che vi sia condivisione dei coniugi sugli accordi e sulle condizioni attraverso i quali il loro matrimonio può essere risolto; che quest'accordo venga formalizzato in un ricorso; che il ricorso sia sottoscritto; che il ricorso sia depositato in tribunale; che il tribunale fissi l'udienza di comparizione dei coniugi; che i coniugi compaiano davanti al Presidente del tribunale; che il Presidente del tribunale li interroghi e faccia un tentativo di conciliazione; che il divorzio sia pronunciato con una sentenza. Si tratta quindi di un procedimento giurisdizionale con tutte le garanzie che lo contraddistinguono: è questa la ragione per cui la Commissione giustizia del Senato l'ha introdotto in questo testo, dopo un lungo dibattito che è iniziato nel giugno dell'anno scorso - quindi, non l'altro ieri - ed è stato molto approfondito ed ampiamente condiviso. La Commissione giustizia, infatti, l'aveva votato a grande maggioranza.

Tuttavia - perché, come in tutte le cose, vi è un «tuttavia» - la discussione che ha avuto luogo in Aula ha evidenziato da parte di molti la necessità di un'ulteriore pausa di riflessione. Sono stati manifestati dubbi, ma non solo: è stato rappresentato il pericolo, o il caso, che il mantenimento del comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, sia di ostacolo alla rapida approvazione della legge sul divorzio breve.

Ora, il provvedimento sul divorzio breve - quindi la riduzione dei tempi che ricordavo poc'anzi, ossia sei e dodici mesi - è richiesto da tanti, ma davvero tantissimi cittadini. Potrebbe dunque ricevere una rapida approvazione dalla Camera dei deputati, visto che, eliminato, soppresso o messo da parte il comma 2 dell'articolo 1, l'impianto è rimasto sostanzialmente lo stesso, quello già previsto dalla Camera, salvo una serie di modifiche e correzioni apportate perché richieste da una buona conoscenza della procedura civile, se non altro.

Questo è il solo motivo per cui - e lo annuncio fin d'ora, anche se è contenuto nel fascicolo - da relatrice, contravvenendo alla decisione della maggioranza della Commissione, ma devo dirlo, ho proposto e porrò in discussione, all'attenzione dell'Aula ed alla sua votazione, la proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 1.

La sola ragione per cui lo faccio è che questo consente al divorzio diretto di acquistare una vita autonoma e di proseguire il suo cammino, indipendentemente e separatamente dal divorzio breve, con il supplemento di riflessione che è stato richiesto. A titolo personale, ribadisco la mia personale convinzione che si tratti di una norma utile, che completa la riforma della legislazione sul divorzio. E sono convinta che quantomeno la maggioranza dei senatori del Partito Democratico e anche dei senatori di quest'Aula sia su questa linea.

Questo però potrà essere facilmente dimostrato, se sarà il caso, attraverso la rapida prosecuzione del disegno di legge sul divorzio immediato (divorzio diretto), qualora quest'Aula decidesse di votare favorevolmente la proposta di stralcio. Ripeto che l'unica ragione per cui sono addivenuta alla decisione di presentare la proposta di stralcio è di ottenere rapidamente il risultato più importante, che è la riduzione dei tempi di separazione necessaria. Questo viene assolutamente prima di tutto.

Anticipo, molto rapidamente, i pareri sugli emendamenti. Esprimerò un invito al ritiro o un parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sulla proposta di stralcio. Il parere è contrario su ogni emendamento che, in vario modo, allunga i tempi previsti nell'impianto Camera. È altresì contrario sugli emendamenti che inseriscono in questo disegno di legge un tema totalmente diverso: l'affido condiviso, che non è oggetto di questo testo. Il parere è contrario a tutti gli emendamenti che, in qualche modo, prevedono e disegnano una sorta di matrimonio di serie B, con effetti ridotti, a seconda della sua durata o dell'età del nubendo. Anche questo, purtroppo, ci è capitato di leggere.

Naturalmente, formulerò il parere su ogni emendamento al momento opportuno. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Repetti).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, vice ministro della giustizia. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, e sono in distribuzione, i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1504, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare, nonché una proposta di stralcio di cui poi la relatrice ribadirà le motivazioni già preannunciate nel corso della relazione.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti tesi ad introdurre procedure che cerchino, con un consenso ed una verifica dei colloqui, di contenere, nel miglior modo possibile, i fallimenti dei matrimoni, posto che le nostre istituzioni, a partire dalla Costituzione e dalla legislazione, hanno dato una rilevanza giuridica al matrimonio. Prescindendo, dunque, da qualsiasi valutazione di ordine religioso, morale o etico, salvare il matrimonio è sempre un obiettivo prioritario, salvo poi prendere atto di quelle che sono le decisioni.

Su questo provvedimento - e ne discuteremo più avanti - sono molte le perplessità. La relatrice ha insistito su alcuni aspetti, ma noi riteniamo - e il nostro Gruppo lo sosterrà - che sia stato già un errore, attraverso altri provvedimenti, privatizzare l'istituzione del matrimonio che, invece, ha bisogno di garanzie, anche in sede giurisdizionale, proprio per la sua rilevanza giuridica, fermo restando che la riduzione dei tempi per determinare il divorzio è già una tendenza legislativa che si è andata sviluppando. Si è partiti dai cinque anni di separazione, quando la legge fu approvata, per arrivare ad una progressiva riduzione, che adesso viene ulteriormente ridotta.

Quando interverremo sulla proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1, spiegheremo anche perché alcuni di noi hanno sottoscritto un emendamento soppressivo di quel comma. Noi riteniamo che, nonostante la figura e la presenza del giudice, la mancanza di limitazioni di tempo faciliterà, nonostante l'opinione espressa dalla relatrice, la separazione istantanea.

Posto che nessuno è obbligato a contrarre un matrimonio secondo il diritto civile, la sua nebulizzazione è assolutamente una scelta errata, perché chi non è convinto di contrarre questo vincolo può liberamente condurre la sua vita nella maniera che più ritiene opportuna. Ci può essere poi anche un abuso del matrimonio per fini poco nobili, per approfittarsi - ad esempio - di soggetti più deboli o che possano avere delle risorse economiche.

Gli emendamenti che ho presentato sono di diverso tenore e tendono ad un rafforzamento delle procedure volte a garantire, prima di sancire il divorzio, una possibilità o un'opportunità di salvaguardare il matrimonio. Ogni matrimonio che termina è, infatti, una sconfitta per l'ordinamento e per la società ed apre contenziosi e dialettiche che, a volte, sono superiori alla sua stessa prosecuzione.

Mi riservo eventualmente di intervenire in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti partendo dal seguente ragionamento.

Nel comma che introduce il divorzio diretto, senza separazione e senza tempi minimi, si prevede una tempistica particolare per i casi in cui non ci sono figli minori. Non è contemplato, però, il caso in cui la coppia sia in attesa di un figlio, cioè il caso in cui la donna sia in stato di gravidanza. Partendo da questo ragionamento, ho pensato che non si può neppure imporre un test di gravidanza obbligatorio per coloro che chiedono una separazione prima che sia trascorso un anno. Di conseguenza, sono arrivato alla conclusione che sarebbe ragionevole prevedere il termine minimo di un anno per tutti.

Un altro punto è quello che ho toccato con l'emendamento l'1.0.100, a cui ha fatto cenno la relatrice in termini negativi. Mi rendo conto che probabilmente, così com'è scritto, risulterebbe di difficile applicazione, e forse sarebbe più opportuna una disciplina nei vari casi in cui dei benefici sono acquisiti dalla coppia o da coloro che ad essa appartengono. Il mio emendamento riguarda i benefici non fiscali, nel caso in cui il matrimonio duri meno di tre anni. I benefici fiscali sono - ad esempio - la detrazione per il coniuge a carico, di cui si può usufruire nel periodo del matrimonio e finché esso

dura, giustamente e in ogni caso. Ci sono però altri benefici che, con l'accorciamento dei tempi e soprattutto con una fortissima riduzione dei tempi del divorzio, così come prevede il testo che ci arriva dalla Commissione, senza lo stralcio, potrebbero dare spazio a matrimoni di comodo, finalizzati, banalmente, ad avere un trasferimento. Dirigenti delle varie branche dello Stato, dalle Forze armate ad altri settori, hanno ammesso che questo oggi già avviene, pur in presenza di tutti i vincoli attuali e del termine dei tre anni.

Si tratta pertanto di un problema che non può essere ignorato. È un po' troppo comodo passare davanti a colleghi che sono in possesso, più o meno, degli stessi requisiti, ma non hanno contratto un matrimonio di comodo. Se uno si sposa con una persona della città dove si vuole essere trasferiti, previo accordo privato e magari pagando qualcosa sottobanco, e poi nel giro di pochi giorni l'unione può essere cancellata, nel frattempo vengono "fregati" tutti gli altri, ossia tutti coloro che, non avendo fatto un matrimonio di comodo, non hanno la possibilità di ottenere il trasferimento o di avere punti in più in un concorso.

È indubbiamente una disciplina complessa che, così com'è, non può effettivamente essere affrontata. Aggiungo che, se lo stralcio dovesse passare o se viene bocciato il comma che introduce il divorzio immediato, non c'è più materia del contendere, almeno per quanto riguarda le unioni che durano meno di un anno. E pertanto, annuncio fin d'ora - poi lo ripeterò - che vorrei trasformare l'emendamento 1.0.100 in un ordine del giorno che impegni a studiare metodi per evitare i matrimoni di comodo, fenomeno che già esiste oggi e, figuriamoci se il limite massimo di tre anni di separazione - che in realtà diventano circa tre anni e mezzo per gli adempimenti burocratici - fosse ridotto a zero, o quasi. Anche la riduzione ad un anno indubbiamente aumenta questi rischi. Ecco perché chiedo che venga considerato l'ordine del giorno che presenterò e di cui darò una stesura dettagliata, in modo che la relatrice e il rappresentante del Governo possano esprimere un giudizio consapevole.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, ricordo innanzi tutto che qualche mese fa siamo arrivati, dopo un lavoro che ha coinvolto tutto il Parlamento, a convertire un decreto?legge che ha "facilitato" in qualche modo le procedure per il divorzio e la separazione, e che alla fine anche il Gruppo di Area Popolare ha votato. Abbiamo, infatti, ritenuto di avere svolto un lavoro positivo rispetto ai punti di partenza di quel provvedimento imponendo - per esempio - in ogni caso, in presenza di figli, una tutela giurisdizionale, e cioè un avallo da parte di un pubblico ministero o comunque di un giudice.

Abbiamo anche votato la proposta che consente alla coppia senza figli di recarsi dal sindaco per ottenere, dopo un mese di rinvio, di ripensamento, la decisione.

Senatore Caliendo, lei si stupisce del perché, qualche mese fa, abbiamo votato il principio secondo cui il sindaco può prendere un provvedimento entro un mese e del fatto che adesso abbiamo perplessità sul cosiddetto divorzio immediato o - come lo chiamiamo - matrimonio in prova. Senatore Caliendo, non c'è alcuna contraddizione. Quando abbiamo votato per convertire quel decreto?legge, che prevedeva l'intervento del sindaco, eravamo in un regime che, dal momento della separazione sancita dal sindaco fino al divorzio, prevedeva ancora i due anni. Adesso invece ci viene proposto, a meno che non intervenga lo stralcio, che il divorzio diventi immediato, che è un qualcosa di ben diverso dalla prospettiva proposta allora, e che naturalmente aggrava le obiezioni che il senatore Caliendo avevo posto nei nostri confronti.

Allora, credo si debba ragionare seriamente su alcuni aspetti che sono emersi nella discussione generale.

È vero - lo dico al Presidente della Commissione - che nel nostro ordinamento è previsto il divorzio immediato: quando uno dei coniugi è condannato all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ad anni quindici e ad ogni pena detentiva per lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge e del figlio. È evidente che il legislatore originariamente aveva considerato quei casi talmente gravi da poter accedere direttamente al divorzio. Qui, però, stiamo parlando di una fattispecie diversa: il divorzio avviene semplicemente perché i due coniugi vogliono divorziare, punto e basta. E la logica dei cinque anni, dei

tre anni e adesso dei sei mesi e dodici mesi è proprio quella di dare un minimo - attenzione - di istanza di compensazione tra la separazione e il divorzio.

Ricordo per l'ennesima volta che abbiamo centinaia di migliaia di casi - basta frequentare le associazioni di padri e madri separati e divorziati - in cui anche dopo il divorzio, purtroppo, per diversi anni, continua una conflittualità terribile, soprattutto sui figli, che non cessa nel momento del divorzio; anzi, molte volte si complica quando ad un primo matrimonio se ne aggiunge un altro, e magari fallisce anche quello.

Questo è il quadro che abbiamo davanti e abbiamo detto fin dall'inizio - lo abbiamo detto alla Camera e lo ripetiamo al Senato - che non eravamo assolutamente contrari all'accorciamento dei tempi. Noi non abbiamo sostenuto che si debba mantenere il termine dei tre anni; anzi, abbiamo detto che ci stava benissimo l'accorciamento del termine da tre anni a dodici mesi, in caso di conflittualità, e da tre anni a sei mesi, in caso di consenso. Quello che abbiamo proposto in Commissione è soltanto un accorciamento dei tempi un po' minore, differenziando i casi a seconda che vi siano o meno figli minori. Ci sembra, infatti, una considerazione abbastanza di buon senso ritenere che un conto è se si separano un marito e una moglie (sono solo in due), e altro conto è se si separano un marito e una moglie, i quali hanno anche delle responsabilità verso i figli. Per questo motivo, in tutta la discussione che si è svolta in Commissione abbiamo sostenuto questa nostra idea di differenziare leggermente, per dare un segnale, i tempi intercorrenti tra la separazione ed il divorzio a seconda che ci fossero o meno dei figli.

È vero, Presidente, che in Commissione qualche accenno era stato fatto, ma il tempo in quella sede era stato utilizzato per capire se si dovesse differenziare tra famiglie con o senza figli. La decisione finale così controversa di arrivare al matrimonio in prova, o divorzio immediato, è stata un qualcosa di assolutamente innovativo, per così dire un fulmine a ciel sereno. E lo è stato al punto da non dare neanche il tempo alla Commissione e al Parlamento di mettere un minimo di ordine tra il regime ancora in vigore del matrimonio, del divorzio, della separazione, del fidanzamento e della promessa di matrimonio (la cui rottura, nel nostro ordinamento, richiede addirittura il risarcimento del danno e la restituzione dei doni e, quindi, è ancora un istituto che ha una sua pregnanza) ed i nuovi istituti che abbiamo introdotto nell'ordinamento. In virtù di queste innovazioni, il sindaco può sciogliere il matrimonio; gli avvocati possono mettere d'accordo le parti con una nuova procedura; e queste nuove procedure vengono introdotte, a loro volta, in un affastellamento che non ha consentito e non consente di dare una riforma organica all'istituto del matrimonio.

Dobbiamo capire, quindi, se ci sono lo stralcio e anche la volontà di riportare in Commissione, per una riflessione, l'aspetto dei figli. Non è vero, infatti, che i Paesi europei vanno tutti nella direzione di buttare per aria i matrimoni con grande disinvoltura: ho già detto in quest'Aula, e non vorrei ripetermi, che in alcuni Paesi europei come l'Inghilterra, in presenza di figli minori, ci sono obblighi di conciliazione e di mediazione che durano diversi mesi, e anche più di un anno, prima di consentire alle coppie di divorziare, e parliamo dell'Inghilterra, di un Paese civilissimo.

Se lo stralcio ha quindi l'obiettivo di tornare in Commissione, per fare in quella sede una riflessione complessiva su questi istituti, e anche di porci il problema di affrontare diversamente l'argomento, con istituti che accompagnino le coppie rispetto al trauma relativo ai figli per la celebrazione del divorzio, sarà un tempo utilizzato in modo ottimale per trovare soluzioni e per differenziare le varie fattispecie.

Da questo punto di vista, anche i nostri emendamenti, che portavano i tempi di decorrenza da sei mesi ad un anno e da dodici mesi a diciotto mesi, a fronte di una proposta di un taglio sensibile dei tempi, verranno riportati in Commissione, se vi sarà lo stralcio. Siamo disponibili anche a ritirarli nell'ottica di fare un lavoro in Commissione che porti, però, ad una contestuale e complessiva rivisitazione di detti istituti e soprattutto - è una cosa che non ci stancheremo mai di dire - all'introduzione nell'ordinamento di istituzioni che riescano ad accompagnare la famiglia ed evitino soprattutto ai figli minori di essere traumatizzati dal divorzio o dalla separazione per molto tempo, anche dopo il divorzio stesso.

Se c'è detta volontà e il Parlamento accoglierà questa indicazione, siamo disponibili - come abbiamo

fatto per il decreto-legge sul cosiddetto divorzio facile - a trovare un compromesso non di comodo ma alto, che dia una risposta non solo all'esigenza di rivedere questo istituto, ma anche di non "sbracare" totalmente e di non trasformare il matrimonio in qualcosa di banale, paragonabile - come ha detto il senatore Gasparri - a un bicchier d'acqua da bere: insomma in un qualcosa che induce le persone che lo preparano e lo stipulano a riflettere poco, dal momento che, se ci si sposa la domenica, già il lunedì si può cominciare a fare le pratiche di divorzio.

Questo francamente ci sembra eccessivo e, pertanto, appoggeremo la proposta di stralcio. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, in realtà vorrei fare solo poche note telegrafiche, perché condivido molto di ciò che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dai colleghi Gasparri, Malan e Giovanardi.

Il senso dei miei emendamenti è molto semplice: da un lato, salvaguardare e, anzi, incoraggiare la rilevanza pubblica del matrimonio; dall'altro, puntare sul fatto positivo che è la famiglia e, quindi, ricordare che il tempo e il denaro che lo Stato investe per consentire un tempo di riflessione non sono tanto un accanimento sulle condizioni di difficoltà che vivono due coniugi, quanto piuttosto un mettersi a disposizione, secondo il senso stesso che devono avere le istituzioni, che sono garanti e non padrone della vita della gente, perché quell'esperienza tentata insieme possa permanere nel tempo.

In questo senso credo, quindi, che dare spazio ad un maggior tempo di riflessione e tornare a dire che il matrimonio è un fatto avente rilevanza pubblica, che incide sulla vita della società e sostiene la nostra economia e la dignità dello Stato, sia comunque la prospettiva da dare a questo provvedimento.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, ho presentato una proposta di modifica che fondamentalmente ha in sé un concetto.

Essa parte dal presupposto che ciascuno di noi è per sua natura un essere conflittuale, in quanto è al tempo stesso un essere fisico, razionale ed emotivo. E, quindi, in un certo qual senso, con il tempo deve armonizzare le sue dimensioni e, quando fa questa esperienza di diversità attraverso il matrimonio, compie un percorso che ovviamente, essendo l'uomo conflittuale - come abbiamo detto - certamente avrà dei periodi di crisi.

Mi sono, quindi, domandato che funzione dovrebbe avere lo Stato, ferma restando quella di dare la possibilità a ciascun individuo di esprimersi liberamente. D'altro canto, però, molto spesso l'individuo, anche se è maggiorenne, può sbagliare e, quando siamo in periodi di crisi, anche personali e non soltanto di coppia - ciascuno di noi li può avere - magari basta parlare con un amico. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte a due realtà diverse, che devono crescere (e ciascuno cresce nel suo mondo) e poi incontrarsi. Molto spesso, quindi, l'uno non risponde all'altro e così nasce una crisi, e il matrimonio potrebbe anche cessare.

C'è una particolarità in tutto questo, come dicevo prima, signora Presidente: lo Stato in tutto ciò dovrebbe far qualcosa? Nell'emendamento 1.107, che propongo semplicemente e in punta di piedi, faccio in modo che il giudice, sentite le parti, possa disporre un breve percorso, prima di iniziare quel periodo che poi vedrà i due coniugi separarsi completamente. A volte può infatti bastare - e in questo caso c'è bisogno di un terzo che valuti - semplicemente una parola o una persona esperta per consentire ai due finalmente di ascoltarsi. E forse questo ascolto potrebbe anche aiutare non soltanto la persona, ma magari i due coniugi a ripensarci.

Signora Presidente, semplicemente, in punta di piedi, chiedo con questo emendamento che lo Stato non getti la spugna. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, l'emendamento 1.108 è molto semplice e - come ho già detto alla relatrice - ha soprattutto una finalità di armonizzazione del disegno di legge rispetto agli interventi fatti precedentemente sulla stessa materia.

Si tratta di valutare se questo emendamento sia necessario oppure è solo un problema di *drafting* rispetto all'integrazione tra questo disegno di legge e il testo su cui lavoriamo adesso, che nel frattempo è stato modificato.

STEEANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, prendiamo atto della decisione della relatrice di esprimere parere contrario su alcuni emendamenti che abbiamo proposto. Io riterrei che, piuttosto che di parere contrario, si potrebbe parlare di inammissibilità per disomogeneità di materia.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che riteniamo molto importanti. Pur comprendendo che la materia dell'affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio non attiene strettamente all'articolo contenuto nel disegno di legge, che parla invece di tempistica sulla separazione e sul divorzio, volevamo sollecitare o comunque invitare l'Assemblea a prendere in esame la problematica riguardante le modalità di affidamento dei minori nel caso di separazione e divorzio, considerando che essi sono la parte veramente più debole e fragile in un momento di crisi coniugale.

Chiediamo che i nostri emendamenti, avanzati sulla scorta di un disegno di legge presentato come Gruppo della Lega Nord, si possano eventualmente trasformare in ordine del giorno, dato che trattano una materia molto delicata e tengono in considerazione una questione non di poco conto in un momento di crisi economica, come quella attuale, che vede il coniuge tenuto a versare i contributi per il mantenimento dei figli in posizioni molto difficili. La quantificazione dell'ammontare del contributo del mantenimento è questione veramente delicata. Esso riguarda - da una parte - l'onere e il dovere necessario di tutti di mantenere i propri figli, ma - dall'altra parte - si devono tenere in considerazione differenze reddituali importanti, in modo da non lasciare al magistrato una discrezionalità talmente ampia che talvolta può creare situazioni che, nel rispetto della legge, sono di giustizia, ma che possono però rivelarsi come un'ingiustizia.

Pertanto, chiediamo cortesemente di poter trasformare i nostri emendamenti in ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto della discussione. Infatti l'emendamento 3.0.100 interviene sulla disciplina delle successioni, mentre l'emendamento 3.0.102 concerne i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

La Presidenza, inoltre, in conformità alla prassi costante, dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.103 in quanto attiene ad una materia che, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, è rimessa alle intese tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, ribadisco che il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Segnalo semplicemente una questione, che è già stata accennata dalla senatrice Mussini, relativa all'emendamento 1.108: a mia valutazione, è già norma di legge, con la conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014. Questo emendamento, di per sé, è superfluo e questa è la ragione del mio dubbio. Si può, eventualmente, esprimere parere favorevole, considerandolo semplicemente come norma di coordinamento con il testo di legge già esistente.

PRESIDENTE. Relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento o invita al ritiro?

FILIPPIN, *relatrice*. La norma contenuta nell'emendamento della senatrice Mussini, attualmente, è già testo di legge. Quindi, invito al ritiro. Semplicemente, bisognerà coordinare il testo al nostro esame con la legge n. 162 del 2014.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, accetta l'invito al ritiro? Eventualmente può presentare un ordine del giorno che impegni il Governo al coordinamento tra le due disposizioni.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Lo ritiro, signora Presidente.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.100, del senatore Malan, e 1.0.101, del senatore Centinaio, c'è un invito al ritiro, mentre sugli altri il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pertanto, mentre la relatrice ha espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti, il Governo si è rimesso all'Assemblea; la relatrice aveva incluso nel suo parere contrario anche gli

emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e, quindi, su tali emendamenti il parere del Governo è conforme.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, la senatrice Stefani aveva chiesto la possibilità di una valutazione da parte della relatrice, naturalmente con il consenso del Governo, su un'eventuale trasformazione in ordine del giorno di due emendamenti. Va bene il parere contrario, ma in questo caso si tratta di due emendamenti di cui noi abbiamo chiesto la trasformazione in ordine del giorno.

Credo che su detta tematica, già di per sé sensibile per i rapporti tra le persone, ci debba essere almeno l'accettazione dell'ordine del giorno concernente una perequazione sul mantenimento del minore, per non creare ulteriori marginalità, che in questo caso possono verificarsi nel momento in cui vi siano scelte di mantenimento di un certo tipo in capo ad un unico genitore. E forse, poi, potremmo ragionare, sulla base dell'ordine del giorno, sull'attuazione che il Governo potrebbe dare della norma in un senso più concreto, al fine di arrivare ad una mitigazione di eventuali situazioni che potrebbero crearsi.

[PRESIDENTE](#). Senatore Volpi, lei si riferisce all'emendamento 1.0.101? Indichi esattamente i numeri.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, gli emendamenti trasformati in ordini del giorno sono il 2.0.101...

PRESIDENTE. Senatrice, stiamo votando gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, ci adeguiamo alle indicazioni della relatrice, tra le quali vi è anche, tra poche votazioni, la proposta di stralcio del comma 2.

Per quanto riguarda specificatamente i nostri due emendamenti, 1.103 e 1.102, li ritiro concordando assolutamente con il collega Puglia del Movimento 5 Stelle. Ritengo che il suo emendamento 1.107, che prevede che ci sia una parte attiva del giudice, sia assolutamente serio. Esso propone, se vi sono figli, sia pure nei tempi che saranno abbreviati - non ne facciamo una questione di un'ora in più o in meno - che possono essere sei mesi o un anno, che ci sia una possibilità seria di intraprendere una strada che non sia un calvario, che dura anni e anni di liti e conflittualità fra i due coniugi che si vogliono separare o che si possono riappacificare, bensì un accompagnamento serio per evitare le

conseguenze di questo trauma.

Ho sentito qualche collega citare Paesi esteri come fossero bollettini di vittoria, dove anno dopo anno si moltiplicano i casi di fallimento dei matrimoni, mentre credo - come diceva Catalano - sia meglio che i matrimoni funzionino nell'interesse dei figli piuttosto che falliscano. Mi sembra abbastanza scontato.

Ritiriamo quindi gli emendamenti 1.103 e 1.102, tenendo conto dell'impegno che il Parlamento ha preso - come ho detto - di una rivisitazione complessiva di tutta la materia, che esce un po' confusionata dall'affastellamento di norme. Una particolare attenzione, come avviene in tanti Paesi europei, deve essere prestata agli istituti di conciliazione, di mediazione e accompagnamento - chiamiamoli come si vuole - che tengano in particolare conto queste fattispecie quando ci sono interessi di minori da tutelare e, qualche volta, anche della parte più debole dei due coniugi.

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 1.103 e 1.102 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il presentatore vuole ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno oppure insiste per la votazione?

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, vorrei conoscere il perché del parere contrario della 5a Commissione e precisare, per inciso, che questo emendamento in realtà ripercorre una norma già esistente e che viene applicata, in realtà, soprattutto nei casi in cui ci sono i figli.

Quindi, nel momento in cui quest'emendamento stabilisce che «il giudice, sentite le parti, disponga nei termini temporali previsti dal presente comma», è chiaro che non va assolutamente a toccare i termini dando semplicemente la possibilità di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti. È un intervento in punta di piedi, una possibilità in più che lo Stato offre a queste persone che stanno vivendo un momento di crisi.

Vorrei quindi innanzitutto cercare di far conoscere bene la motivazione di tale proposta e poi specificare che oggi esiste già l'istituto della mediazione ma soltanto se ci sono i figli. Volevo quindi prevedere tale possibilità anche nel caso di coppie senza figli perché, allo stesso modo, queste persone potrebbero avere bisogno di una mediazione.

PRESIDENTE. Volevo segnalare, anche ai fini del parere della relatrice, che il parere della Commissione bilancio è condizionato all'eliminazione delle parole «avvalendosi di esperti». Pertanto, chiedo al senatore Puglia se è eventualmente disponibile a eliminare le parole «avvalendosi di esperti», che è la condizione posta dalla 5a Commissione e in questo caso chiederei di nuovo il parere alla

relatrice.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, magari potrei riformularlo parlando di «esperti già esistenti».

PRESIDENTE. Senatore Puglia, se lo riformula dobbiamo tornare in 5a Commissione e si ferma l'*iter* del provvedimento. La condizione della 5a Commissione è la soppressione di quelle parole.

Invito la relatrice a pronunciarsi, dichiarando se questa soluzione sia accettabile.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, faccio presente in primo luogo che la Commissione bilancio ha espresso un parere *ex* articolo 81 perché è semplicemente una questione di risorse economiche con le quali ricompensare il giusto lavoro degli esperti. In secondo luogo, il tentativo di conciliazione o mediazione è già previsto sia nel caso vi siano figli sia nel caso in cui non vi siano; esso rientra nelle facoltà del giudice e quindi è già previsto.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la relatrice conferma il parere contrario, lei insiste per la votazione?

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, come proposto dalla Commissione bilancio, vorrei espungere le parole: «avvalendosi di esperti», perché effettivamente già esiste questa possibilità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107 (testo 2), presentato dal senatore Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.108 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.111 e 1.110 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Piccinelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.1.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho molto sofferto nel vedere il disagio della relatrice nel presentare quest'emendamento, perché, avendo avuto, come lei, un'esperienza di cattolico impegnato, e vivendo ancora oggi la religione cattolica, ho fatto il giudice, ritenendo però di dovermi attenere alle regole della nostra Costituzione, che vuole che il matrimonio sia il fondamento della

famiglia, di quella legittima. Su questo non devo insegnare nulla a nessuno, ma certo l'aver rimesso ad un terzo o ad un accordo tra le parti con gli avvocati la possibilità di sciogliere il matrimonio è stato un errore. Io attribuisco molta importanza al matrimonio, che - badate - il codice civile, ancora oggi, dice che si scioglie con la morte e nei casi previsti dalla legge. Nel prenderne atto, bisogna allora rendersi conto che il divorzio nel nostro sistema non è stato introdotto come divorzio-sanzione, ma come divorzio-rimedio ad una situazione di sfacelo della comunione materiale e spirituale già realizzatasi di fatto. È questa la logica che vuole che il giudice accerti l'impossibilità della riconciliazione.

La senatrice Filippin vi ha ricordato i casi di conciliazione: vi siete mai chiesti quanti sono quelli realizzati dal giudice (non dal tempo, che non determina la conciliazione, bensì la distruzione dei rapporti per i figli)? Il giudice, invece, realizza la conciliazione quando fa il giudice ed impegna se stesso in quel lavoro. Come potete immaginare, allora, che davanti agli avvocati - ognuno con il suo, con il conseguente interesse economico - si faccia l'accordo e, dopo sei mesi, si divorzi? Questa per voi è riflessione? Non voglio rispondere al senatore Giovanardi, perché probabilmente ognuno di noi ha le proprie regole, ma io vivo pensando a quello che la legge mi dice e questa vuole l'intervento del giudice: la legge del divorzio non ha mai detto che la separazione può giustificare il divorzio, bensì che il giudice accerti l'impossibilità di ricostituzione della convivenza. La separazione, il divorzio straniero, sono solo presupposti, non cause di scioglimento di per sé. Non dico molto, ma volete leggervi la legge? Non c'entra nulla la separazione con il divorzio. Quante volte il giudice ha rigettato il divorzio, quando si è reso conto che vi era una possibilità di riconciliazione o che non ricorrevano quei presupposti? Vi rendete conto che la giurisprudenza del nostro Paese riconosce i divorzi celebrati all'estero, tra cittadini italiani o cittadini di due cittadinanze, anche senza separazione? Su quale base? Quando nella sentenza del giudice straniero vi è l'accertamento dell'impossibilità della ricostituzione della convivenza. Se non c'è questo, il divorzio pronunciato dal giudice straniero nel nostro ordinamento non è pronunciato e non è riconosciuto.

Senatore Giovanardi, non è un ergastolo. Basti pensare che se un coniuge abbandona il tetto coniugale e non passa l'assegno mensile all'altro coniuge, questi può chiedere il divorzio; si fa condannare due volte con la sospensione condizionale e può chiedere il divorzio, come si è già realizzato e come è previsto nella legge del divorzio. E voi pensate davvero alla farsa dei sei mesi? Ma se in uno studio di avvocato si addivenisse a un accordo, al quinto mese - o forse al quarto - si starebbero già discutendo gli accordi patrimoniali!

La senatrice Stefani ha fatto riferimento al contenuto dell'emendamento 1.0.101. Se voi avete queste preoccupazioni, allora ha ragione lei: se non ci sono figli e il matrimonio dura meno di tre anni, non sussiste il diritto all'assegno mensile e probabilmente, in questo caso non vi sarebbero tanti divorzi!

Ma avete mai avuto esperienza, nelle aule di tribunale, di un caso in cui il divorzio si pronuncia (o venga presentata la richiesta) alla scadenza dei termini di separazione? Mai! Quella che è veramente immediata è la separazione. Una volta si parlava della crisi del settimo anno. Vi rendete conto che oggi, invece, parliamo di due o tre anni, di matrimonio e di separazione?

Vi è una crisi sociale, di non appoggio alla famiglia, da parte dello Stato; uno Stato che dovrebbe farsi carico delle necessità della madre lavoratrice e della necessità di essere padri e madri insieme ai figli, mentre oggi molte volte questi non riescono ad avere una possibilità di incontro.

Rispetto a questa realtà, e nel rispetto del fatto che il matrimonio è istituto pubblico, senatore Giovanardi, solo un giudice deve accertare l'impossibilità della convivenza. Il divorzio può essere anche raggiunto con un accordo tra le parti, con il ricorso congiunto, ma il giudice dovrà esperire un tentativo di conciliazione con le parti; e se questo non riesce, non è detto che debba essere necessariamente pronunciato il divorzio, nel caso in cui il giudice si renda conto che esiste una possibilità di riconciliazione.

Mi rivolgo al senatore Cucca e agli altri senatori avvocati, ricordando loro quante volte un giudice serio abbia rinviato di uno o due mesi l'udienza prima di pronunciare la sentenza di separazione o divorzio.

Se avete cognizione di questa realtà, allora possiamo discutere. Se invece dobbiamo accettare che il

termine di sei mesi è migliore, per rispetto del mondo cattolico, allora da cattolico vi dico che voglio sia un giudice, lo Stato, ad accertare l'impossibilità della comunione spirituale e materiale. Invece, voi avete rimesso tale accertamento alla libera scelta delle parti e volete negare al giudice la possibilità di compierlo.

Io capisco il disagio, ma non si può costringere la relatrice a fare qualcosa che tutti sapete essere contraria alle regole e alle prassi di quest'Aula. Una relatrice si attiene alla decisione della maggioranza, ma capisco il suo disagio. Per non essere costretta a dire che si sta sbagliando, da un punto di vista tecnico-giuridico e della legge, ella ha preferito presentare questa proposta di stralcio, che mi auguro anche lei non voti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto statale di istruzione superiore «Amedeo di Savoia» di Popoli, in provincia di Pescara. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,06)

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signora Presidente, vorrei esprimere anzitutto il mio apprezzamento al collega Caliendo, che ha voluto esprimere in maniera così chiara una posizione che condivido e che dovrebbe fare giustizia rispetto a tante questioni che, in questi anni di discussione, si sono sviluppate intorno a questo tema.

Vorrei aggiungere al suo ragionamento semplicemente un punto: cos'è la separazione legale? È un vecchio retaggio del nostro ordinamento, quando il divorzio non era presente come istituto nell'ordinamento civile del nostro Paese. È un vecchio retaggio che non si è voluto eliminare, lasciandolo come momento di mediazione, nel momento in cui il Parlamento, sulla spinta della società italiana (che molto spesso è più avanti del legislatore), chiedeva ripetutamente una modifica del nostro codice civile.

Ecco, noi oggi potremmo togliere di mezzo questa arretratezza almeno su un punto, quello che riconosce ai coniugi, che esprimono una volontà consensuale di dividersi e che non hanno figli (quindi non hanno posizioni terze da tutelare), la possibilità di andare davanti al giudice senza orpelli o intermediari di vario tipo, che comunque rappresentano in questa situazione specifica un burocratismo che potremmo facilmente eliminare, anche per non sovraccaricare il nostro processo civile.

Partendo da queste considerazioni e ritenendo che comunque noi dobbiamo dare agli italiani delle opportunità e non imporre dei comportamenti, su una questione particolarmente delicata come quella che riguarda le scelte della propria vita, penso che dobbiamo mettere a disposizione un istituto che consenta di raggiungere, attraverso la verifica del giudice (come diceva il collega Caliendo), l'obiettivo di rescindere un contratto che rappresenta, qualunque questione si voglia sostenere, semplicemente un rapporto che si stipula tra due soggetti maggiorenni e consenzienti. Nel momento in cui non ci sono più le condizioni per mantenere questo contratto, entrambi, in questo caso particolare e specifico, consensualmente procedono alla sua rescissione.

Da questo punto di vista, esprimo il mio personale parere contrario allo stralcio, anche a nome del collega Fausto Guilherme Longo, in modo tale che sia chiara la posizione dei socialisti all'interno di questo Parlamento.

[SCHIEANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, noi esprimiamo un convinto parere favorevole sulla proposta di stralcio della relatrice, partendo da un presupposto di base. Il nostro Gruppo ha condiviso l'impianto del testo di legge trasmessoci dalla Camera, laddove esso riduce i tempi previsti dall'attuale normativa relativi alla durata della separazione propedeutica alla possibilità data ai coniugi di ricorrere all'istituto del divorzio. Tre anni sono figli, secondo me, di un tempo che è stato, di un tempo e di una società in cui i valori, i riferimenti, i modelli culturali, l'assenza della globalizzazione e un modello di crescita dei giovani diverso da quello attuale postulavano l'esigenza di una maggiore riflessione. Una riflessione che il più delle volte scontava la lunghezza di questo tempo e portava a volte le stesse coppie all'impossibilità di ricomporre un nuovo nucleo familiare, facendo anche soffrire la prole, che chiedeva una nuova ricomposizione (magari con altri soggetti e con un'altra figura paterna), proprio perché quel tempo era invalicabile. C'era un tempo invalicabile e - mi consenta il collega Caliendo - una presenza del giudice al quale, secondo me, era attribuito soltanto il tentativo di esperire una prova, una verifica sulla possibilità di una ricongiunzione che, sulla base della mia piccola e modesta esperienza di avvocato, nel 99 per cento dei casi esperiva un esito infruttuoso e negativo, più formale che sostanziale. Ciò anche perché - ricordo a me stesso - così come il matrimonio è un fatto contrattuale tra due parti, non vedo come una terza parte, seppur magistrato, possa interferire sulla volontà di una coppia, che consensualmente, in maniera convinta, abbia dichiarato di volersi separare perché sono venuti meno i fondamentali di quel rapporto.

Abbiamo condiviso l'impianto che prevede la riduzione di quel tempo da tre anni ad un anno e ci siamo interrogati sulla proposta emendativa, approvata in Commissione, per un ulteriore salto in avanti, quello del divorzio diretto, che, evitando il ricorso alla separazione, possa consentire lo scioglimento dell'istituto del matrimonio anche dopo alcuni giorni rispetto al momento dello stesso matrimonio. Ci siamo interrogati e abbiamo detto che forse è troppo presto per affrontarlo. Non siamo contrari in linea di principio, ma riteniamo che i modelli della nostra società, laddove vengano modificati nelle dinamiche costitutive e anche rescissive, hanno bisogno di tempi di maturazione per studiarne l'impatto sulla società. Ecco perché riteniamo che questa proposta vada nel senso di una modifica, di un monitoraggio del nuovo modello che stiamo approvando, per verificare se si può andare avanti, negli anni a seguire, su una posizione di rescissione del contratto ancora più snella, che non solo non necessiti del ricorso al magistrato ma nemmeno del decorso del tempo.

Andiamo con prudenza e con responsabilità. È per questa ragione che noi responsabilmente voteremo l'impianto che ci è stato trasmesso alla Camera e dalla Commissione e chiediamo, votando lo stralcio, un momento di riflessione e di responsabilità all'Assemblea per poterci eventualmente, in futuro, rivedere su quelle che sono state le dinamiche applicative di questa grande riforma che stiamo per approvare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 18,12)

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale riguardo allo stralcio del comma 2 dell'articolo 1.

Ringrazio la relatrice per il suo lavoro, per le parole e la sofferenza messa anche ora nella sua relazione; dopo queste parole e dopo aver ascoltato anche la relazione del senatore Caliendo, voterò ancora più convinta contro lo stralcio del comma 2, anche perché credo nell'etica della responsabilità. Credo che a due persone coniugate, adulte e libere, consenzienti e senza figli, o con figli maggiorenni, non possa essere negato il diritto, la libertà, di scegliere di non percorrere il passaggio della separazione e giungere direttamente al divorzio, accettando tutte le conseguenze che ne derivano.

Anche senza scendere nello specifico del tema in discussione, dico che quando non sono coinvolte persone terze - e in questo caso non ci sono - tendo ad avere sempre un faro a farmi da riferimento:

non certo le mie convinzioni personali o le mie valutazioni etiche, ma la tutela, sempre e comunque, del diritto di ogni persona di essere messa nella condizione di fare scelte di vita in libertà e senza costrizioni, pagandone le conseguenze oppure ricevendone tutti i miglioramenti che queste scelte potrebbero portare. Ecco perché credo che un'ingerenza minima, per me vicino allo zero, dello Stato nelle scelte personalissime della propria vita relazionale sia la soluzione di gran lunga da preferirsi in una società liberale, pluralista e laica. Ecco perché credo che come legislatori l'orizzonte da perseguire sia di consentire a ciascuno, secondo il proprio personale convincimento, di realizzare, nei rapporti di vita, senza nuocere ad altri - e ripeto, senza nuocere ad altri - quel che considera essere quanto di più prossimo alla propria personale felicità.

C'è una citazione, che trovo adeguata all'occasione, secondo cui gli uomini combattono per la libertà e poi, tra le leggi che fanno per assicurarla a tutti, ne accumulano anche alcune per portarla via a se stessi. Credo che oggi in quest'Aula, dismessa ogni logica di appartenenza politica, potremmo ridare un po' più di quella libertà che chi ha legiferato prima di noi, in ben altre condizioni storiche e sociali, ha comunque compresso. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Bocchino).*

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, avrò modo nella mia dichiarazione di voto sul provvedimento di spiegare meglio quello che penso su questa proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 1, peraltro annunciata, avanzata dalla relatrice, sulla quale il nostro voto sarà contrario.

Vorrei anche dire che non parlo a titolo personale, ma a nome del mio Gruppo e del mio partito: questa precisazione può sembrare un po' pleonastica, ma uso queste parole perché ritengo - e su questo davvero sono in dissenso con la relatrice e con il Governo, che in qualche modo si rimette all'Assemblea - che sia troppo comodo considerare questioni di questo tipo semplicemente come materie eticamente sensibili. Queste sono scelte politiche e quindi, nel momento in cui si mettono in campo le scelte politiche, bisogna avere, a mio parere, il coraggio di portare avanti alcune convinzioni, anche diverse dalle mie, ma insisto nel dire che trovo troppo comodo questo tipo di impostazione, peraltro anche in totale contraddizione con un pezzo di storia che ci portiamo dietro, che ha un percorso anche molto significativo in questo Paese e che parla di tante battaglie che sono state condotte proprio su questi temi.

Penso che sia un errore stralciare il comma 2 e penso che questo provvedimento sarebbe stato molto migliore se invece lo avesse contenuto. Ci troviamo peraltro con il risultato un po' paradossale di avere un testo peggiorato rispetto a quello che ci è arrivato dalla Camera, e anche questo lo dirò in dichiarazione di voto, perché cambiare i termini che decorrono dalla notifica alla comparizione evidentemente allunga i tempi e appunto il lavoro che avrebbe dovuto fare il Senato, cioè quello di mettere a punto un testo più avanzato rispetto a quello che era stato approvato alla Camera, o almeno uguale a quello, nel momento in cui viene stralciato il comma 2, chiaramente viene meno.

È chiaro che il legislatore italiano non è ancora maturo per mettere in campo quello che, a nostro avviso, è un elemento di totale civiltà. La nostra legislazione è ad oggi totalmente arretrata sul tema del matrimonio e del divorzio e ci porta ad essere davvero il fanalino di coda nell'intero continente europeo e purtroppo la scelta che facciamo oggi inficia quello che avrebbe potuto essere un ottimo provvedimento. Noi comunque lo voteremo, perché naturalmente non ci sfugge che il provvedimento al termine di questo *iter* determinerà comunque una condizione migliore di quella attuale, ma laddove non fosse stato stralciato il comma 2, ed io mi auguro che questo non accada e che il Senato respinga l'ipotesi dello stralcio, ci saremmo trovati davvero, una volta tanto, dinanzi ad un cambiamento di verso. Purtroppo però sappiamo che cambiare verso è un *slogan* molto bello ed anche facile a dirsi, ma quando si deve concretizzare nella pratica diventa un po' più difficile e qualche volta ci si rifugia dietro ad una cosiddetta coscienza etica o ad una cosiddetta materia eticamente sensibile.

Noi continueremo la battaglia su questo punto, che per noi evidentemente è anche un punto di cultura politica, come ben si capisce. Il nostro Gruppo, nelle sue componenti Sinistra Ecologia e Libertà e

Gruppo Misto, riproporrà questo testo alla Camera quando ci sarà il nuovo passaggio e, laddove dovesse essere questo il testo finale del provvedimento, certamente presenterà un disegno di legge per poter anche nel nostro Paese finalmente mettere in campo uno strumento di divorzio diretto e superare questa procedura a doppio binario tutta italiana, figlia del profondo conservatorismo di questo Paese su questi temi, che questo provvedimento avrebbe potuto, una volta tanto, mettere da parte. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Bocchino)*.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ovviamente, come diceva il Manzoni ne «I Promessi sposi», il coraggio o lo si ha nel DNA o non lo si ha. La nostra relatrice, la senatrice Filippin, ha usato l'avverbio «tuttavia», ma io ne uso un altro, più consono, «purtroppo», per dire che, purtroppo, la relatrice questo coraggio non lo ha avuto e non ce l'ha. Cosa ci possiamo fare? Non possiamo farci assolutamente nulla.

Che la questione sia di natura politica lo dimostra un fatto e vorrei che lo si tenesse presente quando si parla di Costituzione e si tirano fuori i Padri della Patria e della Costituzione, ma anche i padri che nella Prima Repubblica hanno fatto grande l'Italia, portandola a essere la quinta potenza economica del mondo. Mi riferisco al fatto che nel 1974, quando abbiamo chiamato gli italiani a decidere sul divorzio con il *referendum* del 12 e 13 maggio, c'erano stati dei politici veri che, pur facendo parte di un Governo, hanno avuto il coraggio di portare avanti una legge sul divorzio anche con l'opposizione. Chiamati a *referendum*, gli italiani ci hanno detto che volevano il divorzio e dopo quarantun'anni chiedetelo nelle piazze cosa vogliono, chiedetelo a chi deve subire o sopportare le lungaggini, gli impedimenti di legge che non permettono alla famiglia di esistere. Infatti, tenere insieme una famiglia, con o senza figli, in cui non c'è più dialogo, in cui ognuno ha una vita per conto proprio, in cui vi sono solamente litigi, non è più vivere, quella non è più famiglia. Gli italiani non vogliono degli azzecagarbugli (non come diceva Manzoni, ma come diceva Machiavelli), non vogliono leggi farraginose e non comprensibili; vogliono che il matrimonio, una volta finito, sia finito, proprio per tutelare di più i figli. *(Applausi della senatrice Repetti)*.

È proprio l'opposto di quello che sostenete voi adesso: la garanzia per i figli è lo scioglimento veloce, perché i figli non si tutelano per legge. Come ho già detto l'altra volta, è il DNA, sono i nostri impulsi ormonali interni (noi abbiamo 10 milioni di anni di evoluzione; lo ha scoperto Darwin, non io), quindi è il nostro sentire interiore, è la nostra psiche che si è plasmata a permettere di tutelare i figli. Non c'è bisogno del giudice. Abbiamo un Parlamento fatto di troppi avvocati e forse di troppi magistrati che vogliono tutelare la loro professionalità e la loro remunerazione. Gli italiani sono stanchi di spendere tutti quei soldi per arrivare a un divorzio e voi li obbligate a questa prebenda. Hanno bisogno di certezze e se andiamo a chieder loro cosa vogliono, risponderanno che vogliono quello che vi sto dicendo: dopo quarantun'anni vogliono quello che hanno votato in 20 milioni nel 1974, guarda caso, il 13 maggio, il giorno della Madonna di Fatima, perché anche chi c'è sopra di noi dal punto di vista soprannaturale (per chi ci crede) ha voluto che ci fosse questa possibilità.

Non possiamo sempre dipendere da Santa Romana Chiesa che ci vuole dare lezione di moralità. Credo abbia ragione chi sostiene, come fa il Vangelo, che chi è senza peccato scagli la prima pietra; lo dovrebbe fare prima la congregazione episcopale e lo fa Papa Francesco quando si chiede chi è lui per non dare la comunione ai divorziati, quindi indirettamente chiedendosi chi è lui per sostenere che il matrimonio è indissolubile anche dal punto di vista cattolico. Eppure ci dovranno tornare, non possono permettere che passino cinque secoli come è accaduto per chiedere scusa a Galileo Galilei. Anche in questo caso sanno che si dovranno ammodernare e lo dovranno fare. Tuttavia dobbiamo garantirlo soprattutto noi che siamo uno Stato laico e non etico. Quindi non è questione di morale e di etica, ma di politica; significa sapere cosa vuole la nostra gente, andarle incontro e non permettere che qui si decidano leggi per permettere a quelle orde di avvocati di vivere sulle disgrazie altrui.

Quindi, proprio sulla legge Fortuna Baslini, che è stata oggetto di un *referendum*, gli italiani si sono pronunciati quarantun'anni fa; non ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono gli italiani, le famiglie, che

sono centinaia. Ce lo chiedono tutte le famiglie.

Sentir dire che noi abbiamo una Costituzione fondata solo sulla famiglia mi fa sorridere: forse i figli che nascono non dal matrimonio ma dalla convivenza sono forse di serie B? Significa che la tutela della nostra Costituzione vale per tutti, e vale soprattutto per i più deboli, che vanno sì garantiti, ma permettendo alle persone di rifarsi una famiglia e di fare nuovi figli. Io credo che nascano meno bambini proprio perché siamo degli azzecagarbugli, ma alla Niccolò Machiavelli e non alla Manzoni.

Chi vota lo stralcio non sa il male che fa all'Italia, agli italiani e famiglie. Personalmente, da socialista, da riformista, voterò convintamente, e urlerò il mio voto, contro questo stralcio. Era una buona legge e adesso diventa veramente insufficiente. Il coraggio, ritornando a «I promessi sposi» e a don Abbondio, non lo avete avuto. Questo me lo dovete concedere: anche il Partito Democratico ormai si è involuto; dice di essere nell'Internazionale socialista, ma anche questi comunisti o socialisti stanno morendo democristiani, ma della peggior Democrazia Cristiana e non della migliore, con cui noi eravamo alleati. *(Applausi della senatrice Repetti).*

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contro questa proposta di stralcio, perché noi sappiamo bene, e lo sappiamo tutti qui dentro, che la proposta di stralcio non è finalizzata alla nascita di un nuovo disegno di legge, ma semplicemente al suo insabbiamento, ed è quindi l'anticamera dell'insabbiamento di questo provvedimento.

Noi voteremo contro lo stralcio perché siamo favorevoli a che il Senato si possa esprimere e possa votare anche sul divorzio immediato - perché no? - e affinché ciascuno dei suoi membri se ne assuma le responsabilità davanti al Paese. Noi voteremo contro questo stralcio perché non votare ci sembra una scelta da Ponzio Pilato, da chi lancia il sasso ma poi, al momento di assumersene la responsabilità, nasconde la propria mano. Per questi motivi voteremo contro lo stralcio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MUSSINI](#) (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che all'interno del Gruppo Misto ci sono senatori che aderiscono alla dichiarazione di voto pronunciata dal senatore De Cristofaro ed altri che, invece, voteranno secondo la loro coscienza, nell'idea che certamente debba essere garantita la libertà di scegliere anche in questa occasione, che è molto di coscienza.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore Caliendo? Lei è già intervenuto in dichiarazione di voto.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per fare una precisazione. Ho fatto una dichiarazione a nome del Gruppo Forza Italia, ma il mio Gruppo in queste materie, come lei sa, e per un patrimonio ideale e culturale, lascia liberi i propri senatori di votare come vogliono, come ritengono opportuno e giusto per ragioni di coscienza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse questo breve dibattito e tutti gli interventi che ci sono succeduti. La questione è molto rilevante e su di essa i senatori del Partito Democratico questa mattina si sono riuniti in Assemblea e si sono espressi con un'indicazione che poi è stata fatta propria dalla senatrice Filippin e che la stessa senatrice ha espresso a nome del Gruppo.

In particolare, mi hanno colpito, degli interventi svolti finora, quelli della senatrice Cattaneo e del senatore De Cristofaro.

Infatti, la senatrice Cattaneo ha svolto il tema della libertà di ciascuno di noi e della necessità che questa libertà venga protetta normativamente, ossia venga data a ciascun cittadino italiano la possibilità di decidere responsabilmente di se stesso, di cosa vuol fare della sua vita. Il senatore De Cristofaro ha, invece, sottolineato il carattere politico di questa discussione, non solo etica; anzi, di

più: è politica e parlamentare. Stiamo votando e prendendo una decisione che ha natura procedimentale e che non ha a che fare con il contenuto del comma, di cui la senatrice Filippin ha chiesto lo stralcio.

Sono rimasto colpito dagli interventi dei senatori Cattaneo e De Cristofaro e mi sono chiesto come mai, pensandola come loro e condividendone totalmente i loro interventi, voterò diversamente da loro. Per quale motivo voterò diversamente da due senatori che, su questo argomento, la pensano come me? È questo che vorrei cercare di spiegare, signor Presidente.

Come emerso chiaramente dall'assemblea di questa mattina, il Partito Democratico, nella sua grande maggioranza, non ha alcun pregiudizio negativo - e oserei dire, positivo - sul contenuto di questo comma. Il Partito Democratico pensa che questo sarebbe, nel momento in cui diventasse parte del nostro ordinamento, un utile istituto. Ma noi valutiamo la condizione parlamentare nella quale ci troviamo. È arrivato al Senato un provvedimento cui noi attribuiamo un grandissimo valore, e mi dispiace aver sentito colleghi che considerano con minore favore la norma che noi andremo a varare ove lo stralcio venisse approvato. Approviamo una grande iniziativa perché il divorzio breve è una cosa grande: i sei mesi, un anno di tempo sono un cambiamento molto consistente rispetto ai tempi e al regime giuridico attuali.

Temiamo che, nel modificare una norma così tanto innovativa, nel passaggio obbligatorio alla Camera dei deputati del bicameralismo ancora perfetto, il provvedimento possa ritardare moltissimo la sua approvazione o, addirittura, trovare degli ostacoli politici per cui possa finire incagliato. Non sarebbe la prima volta che succede nella navetta tra Camera e Senato e, specialmente su temi di questa natura e di questa delicatezza, credo che, in coscienza, nessun senatore possa escluderlo.

Pertanto, prendiamo l'impegno politico e parlamentare che questo stralcio porti naturalmente ad un disegno di legge che avrà il contenuto di questo secondo comma e prendiamo l'impegno politico e parlamentare di sostenerne il rapido esame in Commissione e in Assemblea al Senato; ma chiediamo che venga approvato lo stralcio per consentire una decisione positiva e rapida. Noi vogliamo che il divorzio breve sia rapidamente approvato e che rapidamente entri nel nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con la stessa rapidità procederemo anche a quello che qualcuno chiama diretto, qualcuno immediato esame di questo nuovo istituto. Ma - vi prego - non mettiamo a rischio, né nei tempi né nel contenuto, una legge che tanti italiani aspettano e che vogliono venga approvata rapidamente e in modo fattivo per le loro aspettative. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di stralcio S1.1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S1.1 riferita al comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni ivi contenute confluiranno nell'autonomo disegno di legge n. 1504-*bis* che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.113 a 1.118.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.100 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole a condizione che l'impegno per il Governo sia modificato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di».

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Il presentatore accoglie la proposta di modifica formulata dalla relatrice?

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do breve lettura dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto».

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.101, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti ovvero esprimo parere contrario su tutti, anche gli aggiuntivi.

Quanto agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 i proponenti hanno chiesto di poterli ritirare per trasformarli in un ordine del giorno. Su tale ordine del giorno esprimo parere favorevole a condizione che sia così riformulato: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102».

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Stefani, accoglie la riformulazione della relatrice?

STEFANI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Sugli emendamenti all'articolo 2, il Governo si rimette all'Aula. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Piccinelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2), accolto dal Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.100, presentato dal senatore Mauro Mario, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.101 risulta precluso dalla reiezione degli emendamenti 1.0.101 e 2.0.100.

L'emendamento 3.0.103 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.104, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.106, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.107, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.108, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.109, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.110, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.111, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.112, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.113, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.114, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto comprensivo «Eleonora Duse» di Bari, che stanno assistendo ai lavori del Senato e che ringraziamo per la loro visita. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.115,

presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.116, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.117, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, il nostro è un Gruppo non misto ma anarchico, nel senso buono del termine, perché è quello che nel 1882 fondò il più antico partito italiano, quello dei socialisti. Ognuno quindi voterà secondo la propria coscienza ed il proprio credo politico: è la vera democrazia che ci hanno chiesto i nostri Padri costituenti, dato che non esiste vincolo costituzionale di mandato.

Io, però, dichiaro fin d'ora che voterò a favore nonostante tutto, o forse dovrei usare l'avverbio "purtroppo", a differenza della collega Filippin, la relatrice, che ha usato "tuttavia". So infatti che, anche se la pensava come me, ha dovuto subire l'ordine perentorio e secco di Zanda, che - l'abbiamo sentito, autorevole ed autoritario al tempo stesso - ha imposto al Gruppo del Partito Democratico, per ragioni di mantenimento di Governo, di votare quindi per lo stralcio del divorzio diretto. Gli italiani, così, non avranno il divorzio diretto, che sarà invece bloccato in un binario morto.

Nell'ottica di un contesto di semplificazione e sburocratizzazione, il provvedimento sul divorzio breve rappresenta certamente un tassello fondamentale. La riduzione dei tempi necessari per la cessazione degli effetti di un matrimonio giunto alla fine, laddove i coniugi siano consenzienti, va pertanto accolta favorevolmente. Semplificare deve infatti significare rendere ai cittadini la vita più semplice, anche favorendo i rapporti tra essi ed i poteri costituiti.

Nel caso di accordo tra i coniugi che abbiano deciso d'interrompere la propria vita coniugale, qualora non vi siano particolari cause ostative, non vi è quindi alcun motivo per non facilitare il divorzio. L'accanimento terapeutico che si vuol portare avanti non è condivisibile, perché gli italiani ce l'hanno chiesto già 41 anni fa con il famoso *referendum* sul divorzio e sulla legge Fortuna-Baslini, perché ce lo chiedono quotidianamente e sistematicamente e perché anche la Chiesa, io credo, con questo Papa dovrebbe adeguarsi all'evoluzione in atto. Giustamente, quando il Papa afferma di voler concedere la comunione anche ai divorziati, egli vuol anche dire che, anche per Santa Romana Chiesa il matrimonio non può essere indissolubile, perché ciò non è scritto né nei 10 comandamenti dati a Mosè dal Padreterno né, tantomeno, nei Vangeli.

Quindi, anche per chi come me crede, ancorché laico, che la famiglia è, sì, al centro della nostra Costituzione, ma questa stessa Costituzione tutela anche le famiglie di fatto, le convivenze e tutti i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, tra il matrimonio e anche quelli nati con la fecondazione eterologa alla quale, se Dio vuole, siamo arrivati non grazie ad un Parlamento, ma grazie alla Corte costituzionale.

Fare ciò significa potenzialmente anche facilitare eventuali matrimoni successivi al divorzio e quindi avere altre famiglie e altri figli, ovviamente con una qualità di vita migliore. Ciò che conta, infatti, è che una famiglia sia serena e viva con amore e partecipazione quelle che sono sia le gioie che i dolori.

Come si suol dire nella mia terra di Lunigiana: morto un Papa se ne fa un altro. Se, dopo un matrimonio, ci si trova di fronte a una nuova convivenza, che produce un matrimonio e dei figli, perché non favorire l'insediamento di una nuova famiglia e di una nuova cellula familiare?

Non si possono costringere due persone consapevoli ad essere schiavi di un legame che non funziona più. Che la famiglia sia un valore primario da garantire e tutelare il più possibile non è in discussione. La famiglia, le convivenze, le coppie di fatto e i valori che le regolano (intesi come l'educazione dei figli, la mutua convivenza, il mutuo soccorso nelle avversità e le malattie) non sono in discussione.

Se questi vengono meno, però, che senso assumono anni di legami forzati e dalla connotazione esclusivamente giuridica?

Ho parlato di Azzecagarbugli, ma non nel senso manzoniano, bensì nel senso machiavelliano del termine. Perché mai intorbidire le acque in una questione semplice come il matrimonio? Ci si rivolge al Comune, all'autorità civile o a quella ecclesiastica, e il matrimonio viene contratto senza bisogno di avvocati. E così deve essere quando questo viene meno, vi siano figli o meno.

Se due persone consapevoli si rendono conto che questi valori non sono più condivisi, magari anche solo da uno dei due, non ha nessun senso, né sotto il profilo logico né sotto quello legislativo, costringerli a trafilare di anni in attesa di non si sa bene cosa. E a guadagnarci, ovviamente, sono solo gli avvocati. Se il risultato resta l'ottenimento della cessazione dei vincoli matrimoniali non c'è motivo per allungare un'agonia che rischia di apportare solamente maggiore sofferenza.

Crearsi una nuova vita è un diritto e non deve essere avvertito che, per legge, non si può contrarre un nuovo matrimonio: naturalmente se, dopo anni e anni, si è addivenuti a interrompere il precedente.

Bisogna, su simili temi, agganciarsi a quanto avviene nel resto d'Europa, specialmente in quei Paesi che, pur con i loro difetti, da sempre si sono posti all'avanguardia sui temi etici e sui diritti civili. E si pensi che un tempo li definivamo Paesi barbari mentre invece adesso danno loro lezioni di diritto a noi che, con l'Impero romano, il diritto lo abbiamo esportato ovunque.

Certo: bisogna avere il coraggio di cambiare. Ciò in passato è avvenuto su temi ben più delicati: ho citato prima la legge Fortuna-Baslini del 1970 sul divorzio, ma ci sono anche i casi più recenti della fecondazione omologa ed eterologa. Oggi nessuno si immaginerebbe di poter rinunciare a quelle che, dall'introduzione del divorzio alla possibilità di interrompere la gravidanza, rappresentano delle vere e proprie conquiste civili. Abbiamo interrotto anche il turismo della maternità. Si andava in Francia, in Svizzera, in Slovenia o in Spagna; abbiamo avuto migliaia, decine di migliaia di casi. Che vergogna! Questo Parlamento non è stato all'altezza delle richieste che venivano dalla sua gente e dai suoi cittadini.

Personalmente sono convinto che questo provvedimento si ponga sulla medesima scia, benché la sua portata e il suo impianto siano certamente inferiori a quelli testé citati, anche a causa dello stralcio che è stato approvato *ob torto collo*. Non si è avuto il coraggio necessario, quel coraggio che i nostri Padri costituenti e i politici della Prima Repubblica ovviamente avevano. Essi hanno fatto grande l'Italia e, come ho ricordato prima, l'hanno portata ad essere la quinta potenza al mondo. Adesso - ahimè - siamo ridicolizzati. Non voglio citare il caso dei marò, che rappresenta un'umiliazione per l'intero suolo patrio; ai tempi di Bettino Craxi ciò non sarebbe sicuramente successo.

Modernizzare la società è una priorità che qualsiasi Parlamento, qualsiasi Governo e qualsiasi Paese devono avere come proprio faro; è la direzione verso la quale tendere per lo sviluppo stesso della società. Come altri nel naturale gioco democratico, anche questo provvedimento è e sarà fortemente sostenuto da alcuni ed altrettanto fortemente avversato da altri. Ciò di cui sono certo è che le future generazioni guarderanno ad esso come a qualcosa, oltre che giusto, anche indispensabile e diranno che non è mai troppo tardi, anche se tardivamente l'abbiamo fatto (e grazie al cielo l'abbiamo fatto), un po' è meglio che niente; qualcosa siamo riusciti a fare. Io personalmente voterò a favore; il Gruppo che rappresento, che è il più democratico, darà il suo voto secondo coscienza. (*Applausi del senatore Ferrara Mario*).

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, anche se invero la discussione generale, la trattazione e la votazione di questo provvedimento hanno impegnato quest'Aula per un tempo che possiamo considerare limitato, non per questo noi tutti non ci siamo resi conto dell'importanza dell'argomento di cui stiamo parlando. Concordo con quanto ha detto la relatrice, quando ha affermato che non stiamo parlando del venir meno del principio dell'indissolubilità del matrimonio e che non siamo qui a rinverdire delle argomentazioni che sono state svolte ed ampiamente dibattute negli anni '70.

Quello che sta avvenendo oggi è l'introduzione di una semplice modifica sotto il profilo dei termini.

La Lega Nord ha condiviso favorevolmente il fatto che non sia stata superata la differenziazione che esiste fra la separazione e il divorzio, escludendo quindi il cosiddetto divorzio immediato. A nostro avviso, riteniamo particolarmente pregnanti le argomentazioni secondo cui, dal punto di vista giuridico, le condizioni che portano alla separazione sono diverse dalle condizioni che devono esistere perché sia pronunciato il divorzio. Dobbiamo tuttavia tenere conto anche di come la vita e il modo di concepire la vita siano cambiati negli anni. La legge e noi stessi dobbiamo renderci conto del fatto che dobbiamo adeguare la normazione al cambiamento di costume e di cultura. Purtroppo non sempre i matrimoni resistono. C'era una vecchia pubblicità che diceva che un diamante è per sempre, il matrimonio no: il matrimonio, la dichiarazione che si fanno i coniugi non dura per l'eternità. In tutto questo, si tratta senz'altro di un istituto fondamentale da difendere, perché è su di esso che poi nasce una famiglia. Allo stesso tempo, però, bisogna concedere e riconoscere che tutti hanno il diritto di rifare una famiglia, di rifarsi una vita e di avere delle altre occasioni.

Sotto questo profilo, tante leggi e tante sentenze possono essere anche fatte e discusse; però la grande domanda è se la legge risolva la crisi o se può forse contenerla. Sotto questo profilo è anche difficile pensarlo, perché i presupposti e le condizioni che hanno portato ad una crisi coniugale, e che hanno portato poi i coniugi a decidere per una separazione legale, probabilmente partono da una crisi che viene ripresa e rinvigorita proprio nel momento in cui si apre il procedimento per il divorzio. Questo è ben noto a tutti.

Non sempre ci sono separazioni consensuali e divorzi congiunti; spesso, purtroppo, ci sono situazioni di contenzioso che esacerbano anche situazioni di crisi. Non sempre l'avvocato o il magistrato riescono a trovare soluzioni a queste situazioni. Pur tuttavia, ci chiediamo fino a che punto possiamo esprimerci e andare ad incidere su quello che è un istituto fondamentale che, come si diceva, è quello dal quale nasce una famiglia.

Tante argomentazioni possono essere fatte perché non si parla solo di diritto. È facile parlare di quali possono essere le condizioni che portano ad una separazione o i presupposti perché ci sia una pronuncia di divorzio, ma i motivi che sorgono che danno origine ad una crisi familiare sono molto complessi. Noi riteniamo anche che la normativa, così com'è stata affrontata, non venga neanche ad incidere sulla situazione che riguarda i minori, che abbiamo voluto sottoporre proprio all'attenzione del Governo tramite i nostri emendamenti, che volevano discutere delle problematiche circa l'affidamento condiviso, le modalità di contribuzione che, purtroppo, creano grosse liti nel momento in cui si compare davanti ad un magistrato. Sotto questo profilo, siamo ben lieti che i nostri ordini del giorno siano stati accolti, invitando il Governo e tutti noi in quest'Aula a rivedere magari tutta la questione che alimenta molte cause e liti giudiziarie.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie abbiamo deciso, come si era già anticipato in sede di discussione generale, che sia lasciata la libertà di voto da parte di tutti i componenti riguardo a questo provvedimento. D'altra parte, lo stesso Governo si è rimesso all'Assemblea su molti emendamenti, con questo riconoscendo che effettivamente non stiamo parlando di una scelta strettamente politica, giuridica o tecnica perché andiamo a coinvolgere talune sensibilità personali e profonde di come si interpreta e si pensa che questa norma possa incidere sulla vita (come durata) di un matrimonio e sui suoi tempi per la risoluzione del medesimo.

Personalmente posso esprimere il mio voto favorevole a questo provvedimento perché ritengo che da una parte la riduzione dei termini prevista possa concedere anche un'opportunità per i coniugi di rifarsi

un'altra vita e dall'altra, tempi più ristretti possono permettere che vengano trattate le questioni che hanno dato origine alla crisi coniugale in sede di separazione come in sede di divorzio quasi come fossero unitarie, senza prolungare all'eccesso i momenti di difficoltà.

Rendiamoci conto che una causa per una separazione può durare sette anni e si arriva a passare in un'aula giudiziaria anche più di dieci anni per cercare di risolvere questioni attinenti ad una crisi coniugale. Ebbene, penso che questa sia veramente una forma di ingiustizia perché la gente a volte si rovina facendo le cause. (*Applausi del senatore Candiani*). Riteniamo, quindi, che tempi più contenuti possano agevolare e permettere una trattazione più unitaria.

Per quanto riguarda invece la proposta di stralcio che è stata votata e che abbiamo votato anche noi della Lega Nord, abbiamo convenuto proprio con tutta l'Assemblea perché riteniamo che i tempi ancora non siano ancora maturi per trattare la questione del cosiddetto divorzio immediato. Sotto il profilo più squisitamente tecnico, si può ritenere che le condizioni che portano alla pronuncia di separazione siano diverse da quelle relative ad un divorzio: quelle che precedono una separazione si realizzano quando vi sono delle circostanze che rendono intollerabile la convivenza, mentre nel momento in cui venga pronunciata la sentenza di divorzio deve essere verificato ed accertato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Non solo, ma il nostro Gruppo ha anche delle perplessità relativamente al fatto che, in un mondo come quello di oggi, dove alle volte ci sono anche degli opportunismi che passano attraverso l'istituto del matrimonio, possa essere strumentalizzata la possibilità di ottenere dei divorzi forse un po' facili, dando origine a matrimoni di comodo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ad ogni buon conto, invitiamo questa Assemblea a prendere in considerazione seriamente la questione che riguarda l'affidamento dei minori e le situazioni che si vengono a creare per quanto riguarda le contribuzioni per il mantenimento dei figli. Vi sono molte situazioni di genitori separati che vivono effettivamente - signori, rendiamocene conto - in una situazione di quasi povertà, una nuova forma di povertà per cui una persona con un modesto reddito, in un'economia di scala, quando si trovava in famiglia, poteva vivere, nel momento in cui si è divisi si trova ad affrontare delle difficoltà insormontabili. Sotto questo profilo, bisogna valutare e non irrigidirsi su alcune normative e su alcune interpretazioni. Bisogna cercare di adeguare la nostra normativa in modo da permettere anche al magistrato di pronunciare delle decisioni più giuste.

Penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che sia stato fatto un buon lavoro anche dalla Commissione, perché il testo che era uscito dalla Camera presentava effettivamente molte criticità. Così come lo abbiamo discusso e votato, ritengo che possa essere un buon inizio.

Dobbiamo comunque ricordare che quando si parla purtroppo di separazione e di divorzio, l'unico principio al quale pensare è quello della famiglia, quindi anche se stiamo parlando di un momento di crisi della famiglia, ricordiamo sempre che la famiglia è il nucleo, la fonte della nostra vita sociale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è evidente che la dichiarazione di voto che ora mi accingo a fare a nome del Gruppo per le Autonomie-MAIE-PSI è una dichiarazione di voto che non può assolutamente eludere quei temi fondativi della politica stessa, che non possono assolutamente, a loro volta, essere elusi senza una riflessione che sia in ambito etico; vuoi che si richiami alla filosofia del diritto, vuoi che si richiami ad una più corretta filosofia costituzionale.

Prima della dichiarazione di voto, sono quindi necessarie alcune considerazioni da parte nostra. Sono, queste, premesse ineludibili per un'argomentazione sostanziale e non formale, scevra da derive ideologiche in un disegno di legge - quale quello in oggetto - che evoca sicuramente conflittuali valutazioni etico-sociali, giuridiche, legislative. Indissolubilità del matrimonio da un lato, scioglimento o cessazione degli effetti civili dall'altro si richiamano a paradigmi assiologici divergenti.

Necessita quindi un'argomentazione laica, perché la laicità metodologica (altrimenti quella contenutistica non sarebbe altro che laicismo avaloriale) rappresenta la cifra delle istituzioni politiche che operano e hanno luogo entro il perimetro di una democrazia pluralistica.

Siamo consapevoli che la democrazia pluralistica presuppone la separazione - tradizione del costituzionalismo moderno - fra verità e giustizia, fra religione e politica.

L'indissolubilità del matrimonio rappresenta il paradigma che il Cristianesimo definisce in termini di sacramento; espressione questa che certamente non troviamo nella Costituzione italiana. Il matrimonio è comunione di vita e di amore fra un uomo e una donna. Una volta celebrato, il matrimonio, per il sentire cristiano, è indissolubile di per sé.

Il matrimonio, proprio attraverso la scelta di una singola persona, si giustifica ontologicamente per il riconoscimento che viene superata la dualità dei singoli nel compimento dell'unità che è ricomposizione dell'Unità generatrice; tema, questo, di pertinenza trinitaria. Risulta evidente che il riconoscimento della sacralità del vincolo matrimoniale non può giustificare il divorzio.

In merito alla distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile, risulta adeguato ricordare il dibattito, per il vero molto acceso, nell'Assemblea costituente, soprattutto quando il progetto della Commissione dei 75 affermò il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Si rilevò un'appassionata e tenace opposizione alla consacrazione costituzionale dell'indissolubilità del matrimonio. Al termine di un aspro confronto l'indissolubilità fu estromessa dal testo costituzionale.

Sempre in tema di distinzione tra ordine religioso e ordine civile, è altrettanto importante ricordare le questioni di legittimità sollevate al vaglio della Corte costituzionale - e respinte - in merito alla legge del 1° dicembre 1970, n. 898. Le questioni di legittimità sollevate concernevano in particolare la cessazione degli effetti civili, che la legge idealmente contrappone allo scioglimento del matrimonio.

Una domanda potremmo porci a questo punto: è una mera distinzione terminologica quella tra "cessazione degli effetti civili" e "scioglimento"? Tutt'altro. Non è una mera distinzione terminologica; segna in maniera inequivocabile la distinzione tra piano religioso e civile. La *ratio* della duplicità di disposizioni è stata individuata nella esigenza di prestare rispetto al principio costituzionale della distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile e quindi nella necessità di evidenziare che, anche quando un matrimonio celebrato in forma religiosa assume rilevanza civile, lo Stato - laico e pluralista - non ha titolo per interferire sulla qualifica delle sue proiezioni confessionali. Pertanto, la formulazione «cessazione degli effetti civili» assolve a una funzione in qualche modo "evocativa", operando come un prisma che lascia intravedere i contorni di un matrimonio superstite nell'ordine religioso, di là dell'opera dissolutrice compiuta nell'ordine civile. Sono parole riportate nelle sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n.13 del 1991.

In altri termini, con la cessazione degli effetti civili sono travolti i soli effetti civili e non quelli religiosi, appartenenti questi ultimi alla sfera immune dalla legislazione statuale. Come dire: *non omne quod licet, honestum est*; non tutto ciò che la legge civile permette è lecito sotto il profilo etico-religioso, né conforme agli obblighi che derivano al fedele dalla sua appartenenza alla Chiesa. In altri termini, il matrimonio religioso, in quanto indissolubile nella sua essenza, resiste al divorzio stesso.

Tuttavia, per altro aspetto, l'esplicito riferimento alla famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», come recita l'articolo 29 della Costituzione, è l'affermazione del fondamento giusnaturalistico e quindi non confessionale dell'indissolubilità. L'espressione «società naturale» configura la famiglia come nucleo spontaneo che nasce dal legame di coppia per consentire all'uomo e alla donna di superare la dimensione individuale.

È un'evidenza consolidante che oggi, diffusamente, l'indissolubilità del matrimonio non è più questione reale e aperta, in un contesto di dematrimonializzazione dove la questione prioritaria non è il dilagare dei divorzi, ma - se permettete, volendo usare un'espressione codificata anche in letteratura - si assiste a una certa agonia del matrimonio civile. Penetrando all'interno del significato stesso del vincolo matrimoniale, se esso è considerato un contratto, non può che ritenersi anche a termine qualora non esistano più le condizioni che lo avevano motivato e regolato. La tesi del matrimonio come

contratto a termine mediante il divorzio sollecita la rivendicazione di una libertà privatistica, in una prospettiva di negazione del matrimonio come istituto eminentemente relazionale.

Per quanto si possano considerare e giustificare tutte le ragioni che inducono al divorzio, esso inevitabilmente rappresenta una frattura, una ferita, il riconoscimento di un errore. C'è la consapevolezza che nulla può azzerare o alleggerire il disagio e il nocumento che la crisi matrimoniale provoca ai minori, che ne sono spettatori partecipi, ma impotenti e soprattutto immancabili vittime.

La stessa separazione, poi, si configura sempre più come un divorzio a termine o sotto condizione sospensiva. Invero è avvenuta una trasmutazione dell'istituto stesso della separazione che, da stato temporaneo indirizzato al ripristino della convivenza (quasi pausa di riflessione, altresì definito uno *spatium deliberandi*) e alla riconciliazione dei coniugi, diviene tappa iniziale di un processo che inevitabilmente sfocerà nel divorzio.

La riduzione dei tempi della separazione, riportati nel disegno di legge in oggetto, risponde ad una comune e sentita esigenza di celerità nella modifica del proprio *status* di coniuge. È altresì evidente che la previsione di un lasso di tempo troppo esiguo, direi inesistente, quale quello configurato e prospettato nel cosiddetto divorzio immediato rende impossibile qualsiasi ripensamento e riconciliazione tra i coniugi.

Comunque, è bene sottolineare che si riscontra una grave carenza e inadeguatezza di percorsi indirizzati al ripristino della convivenza, alla ricostruzione di un periodo giusto o opportuno nel quale qualcosa di particolare può essere ricostruito, ricomposto all'interno della stessa famiglia. D'altra parte, risulta comprensibile, in situazioni di grave e irrimediabile conflittualità coniugale, che la durata della separazione sia breve.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni addotte, a nome del Gruppo per le Autonomie, PSI-MAIE, dichiaro voto favorevole in merito al disegno di legge in oggetto. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e PD).

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi, come Gruppo Misto-SEL, voteremo a favore di questo provvedimento perché lo riteniamo un avanzamento rispetto alla normativa vigente in materia di separazione tra coniugi che oggi, come ho già avuto modo di dire qualche minuto fa, nel nostro Paese è tra le più restrittive di quelle dei vari Paesi europei. Avremmo di gran lunga, credo sia noto, preferito (infatti l'avevamo condivisa) la previsione del passaggio al divorzio diretto superando la fase della separazione, e per questo abbiamo considerato lo stralcio di quella norma un errore politico serio.

A quanto pare, il legislatore italiano non è ancora maturo per cambiamenti che nel nostro Paese sembrano chissà quanto radicali e che, invece, in altri Paesi europei sono largamente e da tempo accettati. Siamo rimasti i soli nell'Unione europea, eccetto l'Irlanda del Nord e la Polonia, a dover chiedere la separazione prima del divorzio. Il passo avanti che facciamo oggi, comunque positivo, è davvero il minimo indispensabile per avvicinarci alle legislazioni degli altri Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, nei quali è patrimonio comune e assodato che le relazioni matrimoniali possano proseguire soltanto con il costante impegno di entrambi i coniugi e che ogni altra scelta non possa essere contrastata e penalizzata.

Quelle che approviamo oggi sono misure minime di civiltà e di libertà e sarebbe stato, viceversa, molto più innovativo e importante il superamento del doppio binario, quello che porta per l'appunto a questa doppia procedura tutta italiana: prima la separazione poi il divorzio. Tale procedura allunga i tempi, aumenta i costi, aggrava inutilmente il carico di lavoro della giustizia, produce disfunzioni nei tempi e una farraginosità che crea disagi, talvolta aggirata con il cosiddetto turismo verso gli altri Paesi nei quali il divorzio breve è concesso. Naturalmente si tratta, come ben si capisce, di una forma di turismo garantita solo a chi ha le risorse economiche per poterlo fare.

Allora credo, e vorrei discutere di questo con l'Assemblea, che noi forse una riflessione un po' più

generale sul tema dei diritti nel nostro Paese dovremmo davvero farla. Un Paese che pure in un'altra stagione politica e culturale, ormai purtroppo molto lontana, fu all'avanguardia nell'intero panorama continentale. Fu così, per esempio, quando si passò in Italia dal delitto d'onore alla legge sul divorzio; fu così quando si passò dalla vergogna dei manicomi alla legge Basaglia.

Il nostro Paese, che fu in quella fase attraversato da un rinnovamento culturale che lo fece uscire da una storica condizione di arretratezza, ha poi però subito una lunga stagione di tutt'altro segno. Una stagione segnata da una vera e propria ipocrisia perbenista: la stagione dei politici divorziati che partecipavano ai *family day*, la stagione dei vizi privati e delle pubbliche virtù, la stagione di un conservatorismo così acuto da trasmettere un'immagine e un'idea paternalistica dello Stato, capace di intervenire finanche nella sfera degli affetti e della vita privata.

Pensate ad alcune parole che pure hanno attraversato il dibattito politico di questo Paese: aborto, aborto terapeutico, procreazione assistita, eutanasia: sono nel nostro Paese, quando va bene, diritti dimezzati da pregiudizi che diventano legge e, quando va male, sono addirittura tabù.

La nostra legislazione sul tema dei diritti civili è tra le più arretrate d'Europa ed è figlia esattamente di questo contesto: delle paure di una classe politica che ha rinunciato del tutto a svolgere quel ruolo di costruzione di un nuovo senso comune che pure, in ultima analisi, dovrebbe essere il suo obiettivo più alto.

E allora succede - come è successo questa sera - che anche una norma di assoluto buonsenso, come quella stralciata, sia vista addirittura come una minaccia; e appunto succede che vengano ipocritamente tirati in ballo anche i minori, i bambini, anche quando evidentemente questi non c'entrano nulla. Infatti - è bene ricordarlo - la norma stralciata, che prevedeva la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di separazione legale, riguardava casi in cui non vi fossero figli minori o maggiorenni incapaci. Chi ha tirato in ballo i diritti dei bambini per cancellare questo punto e per arrivare allo stralcio, molto banalmente o non ha letto il testo oppure lo ha fatto in vera malafede politica.

Questa riforma adesso tornerà alla Camera: tornerà con un testo - ahimè - peggiorato, perché sarebbe stato meglio - mi rivolgo alla relatrice - se i dodici mesi previsti per il periodo di tempo di interrotta separazione fossero stati fissati e conteggiati a partire dalla notificazione della domanda di separazione, come era previsto dal testo della Camera, e non invece, come nel testo del Senato, dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Questa previsione, evidentemente, rischia di allungare ancora i tempi.

In ogni caso rimane positivo che, rispetto alla normativa vigente, il complesso della norma renderà più semplice il percorso verso lo scioglimento del matrimonio, peraltro con un significativo risparmio, anche di denaro, sia per i cittadini che per lo Stato (naturalmente questo è il motivo per cui lo voteremo).

In ogni caso, come ho detto poco fa, noi, come Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà e come Gruppo Misto, intendiamo continuare la battaglia condotta nel corso di queste settimane, già alla Camera, quando il testo tornerà lì, e comunque con la presentazione di un nuovo disegno di legge che riproponga la parte stralciata, laddove la formulazione finale dovesse rimanere, dopo il passaggio alla Camera, la stessa di oggi.

Dobbiamo, insomma, costruire una legislazione che sappia, allo stesso tempo, mettere al centro i figli e le figlie, cioè coloro che più soffrono per l'incertezza prodotta dal tempo lungo del procedimento giudiziario - come peraltro ci hanno insegnato i padri della neuropsichiatria infantile - e che naturalmente sappia anche dare uguale centralità a quel concetto di responsabilità che per noi deve essere alla base delle relazioni familiari, ma che, però, proprio per queste ragioni, deve poter vivere nella libertà e non nella costrizione.

Ecco, facendo in questo modo credo che potremo avere una legislazione più adeguata, più in sintonia con la disciplina effettiva esistente anche negli altri Paesi europei. Oggi, invece, pur facendo un passo in avanti, rimane la forte amarezza per aver perso un'altra occasione, l'ennesima, purtroppo, per far

cambiare davvero verso al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e De Pin)*.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, devo dire che l'amico senatore Barani mi ha facilitato il compito, perché ha spiegato tutte le ragioni per le quali, al contrario, voteremo a favore di questo disegno di legge e nel contempo abbiamo votato per lo stralcio. È per questa Italia, per la società rappresentata dal senatore Barani, in cui le famiglie si sfasciano, poi ci si risposa e si fanno altri bambini; per l'immagine di famiglia proposta dalla pubblicità televisiva della «Mulino Bianco», in cui tutti stanno benissimo e, naturalmente, il divorzio, il fatto che i bambini vedano il papà e la mamma litigare, il fatto che si formino altre famiglie sono tutti eventi che arricchiscono la personalità umana. Una realtà in cui non si vede il motivo per cui ci si debba assumere delle responsabilità: basta che ci si innamori, si pianta tutto e si ricomincia di nuovo!

Ripeto: sono 800.000, in Italia, le persone che, dopo il divorzio, stanno trascinando le loro questioni, in un tunnel in cui sono entrati divorziando. Questioni che si trascinano per anni e anni, in una conflittualità esasperata, giocata sulla pelle dei figli, dove non c'è il «Mulino Bianco», ma ci sono disperazione e litigi. E qualche volta, purtroppo, si verificano vicende di cui si interessa anche la cronaca, vicende assolutamente traumatiche che sono conseguenza di un qualcosa che non è come bere un bicchier d'acqua.

Il divorzio infatti è una rottura, ma di che cosa? Su questo punto bisogna che ci intendiamo. Rispetto moltissimo la senatrice Cattaneo e le considerazioni che ha portato ed ancora di più mi ha colpito l'intervento del presidente Zanda, che dialetticamente è un grande, perché si è detto perfettamente d'accordo con i colleghi come il senatore De Cristofaro e poi ha votato esattamente il contrario di come hanno votato loro (mentre io, che non ho condiviso le loro motivazioni, ho votato diversamente da loro rispetto allo stralcio).

Perché non ho condiviso certe motivazioni? Perché i ragionamenti vanno portati alle estreme conseguenze: se questo istituto previsto dalla Costituzione, che parla della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», ha ancora un senso, è chiaro che il matrimonio è diverso da un accordo temporaneo tra due persone che vivono assieme, non assumendo alcun vincolo formale e non riconoscendo il matrimonio della Costituzione; queste sono liberissime, un secondo dopo, di lasciarsi, da buoni amici, come si diceva una volta. E sono moltissimi quelli che fanno questa scelta.

Tuttavia, come ho detto in discussione generale, quello che abbiamo visto nei *film* americani, cioè una persona che si sposa cinque, nove o undici volte nella vita, come alcune famose attrici di Hollywood che ci hanno stupito per questo, è la conseguenza di quanto ha detto il senatore Barani: in fin dei conti, se sposarsi è qualcosa che appena ti innamori di un altro puoi buttare all'aria, allora si può passare di matrimonio in matrimonio. Ma la domanda che sorge spontanea è: cosa rimane del matrimonio?

Forse sarebbe il caso, allora, di cancellarlo dalla Costituzione: chi lo vorrà, si sposerà religiosamente e lo Stato darà non si capisce bene quale forma di tutela a situazioni che giuridicamente diventano sempre più intricate.

Non ne parleremo oggi, ma quando lo faremo - e ne parleremo perché sarà obbligatorio - dell'utero in affitto, delle fecondazioni che avvengono con materiale genetico e delle complicazioni che ne nasceranno in termini di padre e di madre o di chi non è né padre né madre, ma ordina bambini ad altri, vedremo che le conseguenze di quello che viene definito «amore», anche dal punto di vista sociale non sono facilmente decifrabili in termini di diritti.

Mi ha impressionato - e su ciò dovremo riflettere, spero, in sede di esame dello stralcio in Commissione - che nella stragrande maggioranza dei casi (quasi il 70 per cento) sono le donne che decidono di dividersi dal marito e invece il divorzio lo chiedono, per oltre il 60 per cento, gli uomini. Perché? C'è una ragione: perché nel nostro sistema, oggi, in sede di separazione la donna ed i figli sono particolarmente tutelati, forse, secondo quanto affermano le associazioni dei mariti separati,

anche eccessivamente, e con il divorzio questa tutela si indebolisce grandemente ed è l'uomo, invece, ad afferrare vantaggi rispetto a quanto stabilito in separazione.

Vogliamo trovare un equilibrio? Vogliamo ragionare in termini tali per cui soprattutto la parte più debole, che sono i figli, che spesso è la moglie e qualche volta, nella società di oggi, è il marito, possa trovare una tutela nell'ordinamento? Oppure vogliamo che il matrimonio diventi qualcosa di strettamente privatistico, che interessi esclusivamente due persone e non la società? In questo modo diventerebbe un istituto non più riconosciuto dalla società, totalmente indifferente al fatto che vi sia o meno stabilità familiare, che vi sia un luogo in cui i figli nascono, crescono, vengono educati e trovano stabilità. Se la conseguenza è questa e si dice che non c'è alcun interesse alla stabilità, capisco anche il ragionamento finalizzato ad arrivare allo scioglimento di qualcosa che non c'è più.

Poc'anzi ricordavo che nel codice civile abbiamo ancora il fidanzamento, la promessa di matrimonio, e chi rompe un fidanzamento deve risponderne in termini di restituzione dei regali e risarcimento dei danni; e siamo a livello di fidanzamento. Ma allora non possiamo far sì che il matrimonio diventi meno di quello che ancora oggi nel codice civile è il fidanzamento. Inoltre, il discorso di fondare la società su un elemento talmente labile come l'innamoramento e l'amore, senza che vi sia alcuna educazione verso concetti quali il dovere, la responsabilità, gli obblighi nei confronti dei figli mi sembra davvero molto riduttivo.

Credo che generazioni di politici, di intellettuali, di uomini di cultura si siano posti il problema della disgregazione della società. Si fanno continui richiami all'Europa, ma sapete che nelle periferie delle grandi città europee c'è un problema drammatico di sfascio totale della famiglia? Ci sono legioni di ragazze madri che non controllano più i figli di 14 o 15 anni che nascono senza padri e, in quelle società, c'è un bisogno disperato di recuperare il concetto di stabilità che è andato perduto. Non condivido ciò che ha fatto Cameron in materia di matrimoni *gay*, però egli stesso lo ha motivato dicendo che di fronte ad una società totalmente sfasciata ben vengano forme di aggregazione almeno di questo tipo. Non l'ho detto io, l'ha detto David Cameron.

Per fortuna l'Italia è un Paese in cui la famiglia sostanzialmente regge ancora. È una famiglia in cui questo patrimonio di coesione sociale esiste ancora, e quindi non vedo la ragione per la quale le istituzioni non debbano lavorare per consolidare ciò che ancora c'è al fine di dare una prospettiva educativa, fatta di doveri e di responsabilità, alla famiglia, lasciando invece - e cito ancora il senatore Barani - all'illustrazione di una realtà che non esiste e che si basa sulla cosa più labile del mondo, l'innamoramento, la possibilità di costruire il futuro.

Concludendo, certamente avremmo voluto che la questione della presenza o meno dei figli avesse già avuto una sottolineatura. Si parla infatti di sei mesi se c'è consenso e di un anno se c'è conflittualità. Ma pongo di nuovo la domanda: è uguale se la coppia non ha figli o se invece ne ha due, tre, quattro o cinque? Secondo me no, secondo me una qualche differenza c'è. Infatti, un conto è se le ripercussioni e il trauma della separazione, del divorzio successivo, e magari della ricostruzione di un'altra famiglia, si riflettono soltanto sui due coniugi; altro è, soprattutto se c'è dissenso, se tali ripercussioni si riflettono non solo sui coniugi, ma anche sui figli, che a causa del dissenso verranno affidati congiuntamente o saranno vittime dei problemi che ne scaturiranno. Forse, colleghi e colleghe, ne sapete qualcosa. Quante volte accade che il padre separato vuole andare a trovare i figli e l'ex moglie non lo consente o non consente che le vacanze vengano fatte? Poi partono tutte le ripicche del mondo e sempre sulla pelle dei bambini.

Pertanto, la fattispecie della separazione o di un divorzio è più delicata quando ci sono i figli rispetto a quando non ci sono. Non vogliamo una differenziazione fatta sui tempi? Facciamola almeno sulle modalità. Costruiamo un percorso attraverso il quale si possa gestire e anche mediare questo trauma nell'interesse dei figli. Credo che quando torneremo in Commissione questo è un problema che ci dovremo porre. Non dobbiamo fare a gara con gli altri Paesi per arrivare primi nei divorzi e nelle separazioni e dire come siamo bravi; abbiamo disgregato totalmente la società; come siamo moderni!

A mio avviso siamo moderni se invece agiamo in maniera tale da vincere questa gara al contrario, ovvero dimostrandoci un Paese europeo nel quale non si raggiungono questi livelli di disgregazione.

Vedo qualche collega del PD mostrare ampi cenni di dissenso, ma, se si va a rileggere gli interventi fatti dai suoi colleghi di partito in discussione generale, riscontrerà un trionfalismo rispetto a Paesi che, secondo una certa interpretazione, hanno più divorzi e separazioni e quindi sarebbero più civili; io ho qualche motivo di dissentire da quest'opinione.

Comunque, con queste premesse e sottolineature, voteremo favorevolmente il testo, perché, come ha detto il senatore Zanda, in politica bisogna essere anche realisti e ci si deve render conto che vi sono situazioni che vanno apprezzate per i risultati che si ottengono. Credo che il nostro presidente di Gruppo Schifani abbia detto una cosa giustissima: quando si fanno riforme come queste - ne abbiamo fatta una sei mesi fa sulle modalità del divorzio e della separazione e ne facciamo adesso una sui tempi - è anche saggio provare, a livello sociale, giuridico e di tribunali, come vanno le cose; poi, una volta che si sarà verificato l'impatto di questa realtà, che comunque è grandemente innovativa rispetto ai tempi precedentemente previsti, si potrà riprendere con saggezza il tema in Commissione.

Quindi, alla luce di tali considerazioni, il Gruppo di Area Popolare dichiara che voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, dato l'andamento delle dichiarazioni di voto finali e l'alto numero di richieste di interventi di fine seduta pervenute, è probabile che il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo e la votazione finale saranno posticipati a domani, al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio. Ve lo dico sotto forma di invito, però, a seguire gli interventi.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, Vice Ministro, colleghi, il Movimento 5 Stelle darà convintamente il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, in coerenza con quanto ha sempre detto e fatto. Ha infatti partecipato alla fase di creazione del provvedimento alla Camera, proponendo emendamenti che sono poi diventati parte integrante dell'articolato che ci accingiamo a licenziare. Lo ha sostenuto in Aula ed in Commissione, ma anche all'esterno delle sedi istituzionali, informando i cittadini dei non pochi ostacoli frapposti dalla maggioranza al suo *iter* di approvazione. Sì, perché questo provvedimento non ha avuto vita facile, anzi, è un paradigma delle difficoltà e delle incoerenze interne alla maggioranza, incapace di licenziare velocemente un provvedimento pur atteso e condiviso da una larghissima maggioranza di forze politiche, sia alla Camera che al Senato. Ricordo infatti che è stato licenziato dalla Camera dei deputati addirittura a maggio 2014, quasi un anno fa, con una larghissima maggioranza.

Ebbene, se fosse per il Movimento 5 Stelle, questa sarebbe già una legge dello Stato, ma non a parole, bensì nei fatti. Avremmo voluto infatti inserire il divorzio breve - ed abbiamo tentato di farlo - tramite un emendamento al decreto-legge di riforma del processo civile, nella parte relativa appunto alla cessazione del matrimonio. Quell'emendamento, che non era neanche del Movimento 5 Stelle, ma che avevamo sottoscritto, è stato poi ritirato, con la giustificazione che non sarebbe stato pertinente. Quindi un emendamento che riduceva i tempi della separazione non era pertinente ad un provvedimento che disciplinava la cessazione del divorzio, quando in quest'Aula abbiamo votato un decreto sul femminicidio che prevedeva norme specifiche di repressione dei No TAV oppure finanziamenti per le comunità montane: lì sì che c'era pertinenza con l'argomento! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non aveva pertinenza, invece, la riduzione dei tempi di separazione con le norme che disciplinano la cessazione del matrimonio. Va bene, ma non è solo questo il punto: va riconosciuto al Movimento 5 Stelle di averne chiesto ripetutamente la calendarizzazione (è agli atti).

Certo, sia in occasione delle votazioni in Commissione, che ho poc'anzi ricordato, che in occasione della richiesta di calendarizzazione in Aula abbiamo dovuto registrare la contrarietà del Partito Democratico e della maggioranza, incapace allora di gestire la contrarietà del Nuovo Centrodestra. Contrarietà che pare, finalmente, oggi non essere più quantomeno ostativa.

Durante l'estate scorsa, nelle more delle votazioni sulla riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica italiana, è stata più volte indicata, in particolare da una ex collega,

attualmente candidata alla Presidenza della Regione Veneto, la necessità di abrogare il Senato, proprio perché incapace di licenziare la norma sul divorzio breve!

Peccato che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione per quasi un anno, in Commissione prima ed in Aula poi, facesse capo proprio alla sua stessa maggioranza a quindi, in ultima analisi, al suo partito di appartenenza! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ci troviamo in una evidente situazione paradossale: si è presa la norma sul divorzio breve e si è detto che era un esempio di inefficienza dell'istituzione che noi tutti qui rappresentiamo, nella consapevolezza del fatto che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione non fosse affatto attribuibile al Senato; non fosse affatto attribuibile all'ostruzionismo parlamentare; non fosse affatto attribuibile all'assenza di una maggioranza politica; ma fosse riferibile all'inerzia e all'ostruzionismo di Governo e maggioranza, che per quasi un anno sono stati più interessati alla propria stabilità che non agli interessi di 300.000 cittadini del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Auspichiamo, quindi, che nel prosieguo di questo percorso di approvazione, non vengano posti in essere anche alla Camera, quegli stessi "trucchetti dilatori" utilizzati dalla maggioranza in Senato, a partire dal colpevole, ritardato parere della Commissione bilancio, presieduta - guarda caso - proprio da un presidente del Nuovo Centro destra, che ha notoriamente rallentato per mesi i lavori in Commissione omettendo di fornire i prescritti pareri.

Badate bene: il Movimento 5 Stelle vigilerà attentamente, assieme alla società civile che sostiene questo provvedimento, affinché il ricorso a questi "trucchetti" non abbia più a ripetersi. Non è infatti questo l'unico disegno di legge che, a parole, tutti sostengono, ma che nei fatti viene boicottato dalla maggioranza, nel suo *iter* di approvazione.

Il provvedimento principe, quanto ad ostacoli e boicottaggi vari, è probabilmente la legge contro la corruzione, che a parole tutti vogliono ma, nella pratica, è ripetutamente rinviata da quasi due anni e che approderà presumibilmente, almeno per quella parte che ne rimane e sopravvive, la settimana prossima in Aula, per la seconda volta.

La prima volta era stata calendarizzata in concomitanza con le elezioni europee e con la questione della Tangentopoli legata ad Expo 2015. Peccato che, surrettiziamente, la stessa maggioranza l'abbia tolta dall'ordine del giorno ad elezioni finite. È bene ricordarlo, perché ora arriva in Aula in concomitanza con le elezioni regionali: e speriamo che sia la volta buona.

La questione principale è che non è una maggioranza politica, in Commissione come in Aula, a determinare le scelte del Governo, bensì il Governo a dettare le proprie scelte alla sua maggioranza politica in Parlamento.

Tutto ciò premesso, scriviamo comunque oggi una pagina importante di questa legislatura, approvando un provvedimento di civiltà, di buon senso, atteso da tanto tempo da centinaia di migliaia di nostri concittadini.

Come anticipato, il mio invito a tutti i colleghi del Senato di tutti i Gruppi che, come noi del Movimento 5 Stelle, voteranno favorevolmente questo provvedimento è di seguirlo - nell'ambito dei propri Gruppi di appartenenza - anche nelle fasi successive di approvazione, perché possa, dunque, venire velocemente approvato anche alla Camera dei deputati, per una volta antepoendo l'interesse dei cittadini a quello ben più vile, del partito di appartenenza.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e ringrazio con l'occasione i cittadini ed i comitati che si sono adoperati, si sono fatti parte attiva e ci sono stati vicini in questa battaglia, arrivando anche fino allo sciopero della fame, con un'azione che vorrei definire di "fiato sul collo", che è tipica del nostro Movimento e che ha senz'altro aiutato al raggiungimento di questo risultato finale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Poiché mancano pochi minuti all'orario di conclusione della seduta e ci sono diverse richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rinvierei il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, con questo mio breve intervento voglio riproporre alla vostra attenzione la sempre più insostenibile situazione dei nostri due fucilieri di marina: Salvatore Girone, attualmente trattenuto in India, e Massimiliano Latorre, che si trova temporaneamente in Italia, ma con l'impegno di rientrare in India.

È una vicenda che si trascina da oramai più di tre anni, ovvero da quando il mercantile italiano Enrica Lexie è stato fatto rientrare, con l'inganno, in India da parte delle autorità indiane, per procedere all'arresto dei nostri due connazionali con l'accusa, mai formalizzata attraverso capi d'accusa e rinvio a giudizio, di aver procurato la morte di due pescatori indiani in acque internazionali. Quello che è invece certo è che i nostri due marò erano impegnati nel contrasto alla pirateria.

Non vado oltre nella ricostruzione della vicenda, a tutti voi nota. Voglio piuttosto in questa occasione sottolineare e ricordare che la via dell'internazionalizzazione di questo caso era stata da tutti valutata come la strada maestra, che potrebbe finalmente portare alla sua soluzione. L'internazionalizzazione passa necessariamente da un'accresciuta consapevolezza della comunità internazionale su questa incredibile vicenda.

Vado dunque al punto: nelle conclusioni delle Conferenze interparlamentari per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune del 2014, che si sono tenute ad Atene e a Roma, era stata espressa in entrambe le occasioni, viva preoccupazione per i due marò italiani e cittadini dell'UE detenuti in India dal febbraio 2012. E ancora si sottolineava che il caso dovrebbe essere risolto nella piena osservanza del diritto internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)». Queste indicazioni erano state riportate grazie all'attività della delegazione italiana (di cui mi sono onorato di far parte), che aveva sensibilizzato le varie delegazioni sul caso di Latorre e Girone.

Al contrario, purtroppo, nell'ultima Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune degli inizi di marzo 2015, tenutasi a Riga in Lettonia, questa preoccupazione sui nostri due marò non è più presente nel documento conclusivo. Nulla pure sulla risoluzione del caso in osservanza al diritto internazionale.

Mi preme quindi condividere con voi il profondo rammarico di questa disattenzione, per usare un eufemismo, in un così importante consesso. Questa dimenticanza, questa assenza di partecipazione e di vicinanza da parte dei nostri *partner* dell'Unione europea non fa onore a un'istituzione di cui facciamo parte sin dalla sua fondazione.

[BULGARELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (*M5S*). Signor Presidente, stasera desidero fare questo intervento per ringraziare le procure e le Forze dell'ordine per il loro ottimo lavoro. Vorrei esprimere inoltre, dall'Aula alta del Senato, la solidarietà e la vicinanza a tutte le persone che lavorano per lo Stato con la "S" maiuscola e che troppo spesso vengono lasciate sole, senza mezzi e con pochi strumenti. Le mafie e la criminalità si possono sconfiggere stando tutti insieme e avendo ben chiaro l'obiettivo; quando c'è la volontà, si può fare. Non siete soli e non sentitevi soli: noi ci siamo, resistete.

Auspico inoltre che nessun rappresentante politico e soprattutto nessuna illustre carica istituzionale tenti di esercitare pressioni per tagliare o soffocare tronconi di indagine scomodi o di effettuare

tentativi di avvicinamento ai procuratori per convincerli in qualche modo a rallentare le indagini che collegano i mondi di mezzo al mondo politico. Sarebbe un atto gravissimo, soprattutto in questo momento storico così delicato.

Concludo ringraziando anche tutte le persone che ogni giorno vivono la loro vita nell'onestà e rispettando le regole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, questo intervento è per sollecitare la risposta alla mia interrogazione [4-03454](#) del 17 febbraio, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riguarda i cantieri navali NCA di Marina di Carrara, dove da mesi 43 lavoratori del cantiere sono in sofferenza. Dapprima sono stati isolati dentro ad uno stanzone, senza poter svolgere alcuna attività lavorativa, indegnamente a girarsi i pollici.

Da pochi giorni alcuni di loro sono stati coinvolti in corsi di formazione di carpenteria-saldatura, cioè i carpentieri-saldatori imparano a fare i saldatori-carpentieri. Intanto lavorano nella NCA ditte esterne - lo sottolineo - che utilizzano carpentieri-saldatori. Verrebbe da domandarsi perché, allora, non far lavorare operai dell'azienda che da sempre operano nel settore. Pensate che da ben due anni i lavoratori NCA sono impegnati in corsi di formazione e specializzazione. Ci sono anche alcuni impiegati in "naftalina", che non vengono reinseriti e allo stesso tempo negli uffici lavorano stagisti. Mi dicono addirittura che uno dei lavoratori "confinati", sordomuto, è stato iscritto ad un corso di inglese.

I fatti sono che il piano di sviluppo aziendale non è mai stato attuato e la Navalmeccanica, che doveva essere sviluppata in NCA, è ferma. Ma ciò che inquieta ulteriormente tutti i lavoratori del cantiere sono le pressioni psicologiche alle quali vengono sottoposti.

Ho ricevuto un CD con registrazioni, in cui si ascoltano passaggi in azienda che ben fan capire lo stato di precarietà e insicurezza che aleggia in NCA; frasi pronunciate da chi dà degli ordini ai lavoratori, nelle quali si minacciano addirittura possibili ritardi nel pagamento degli stipendi.

Dalle registrazioni si sentono frasi come: «Fate straordinari almeno fino alle 20,30 e venendo anche il sabato; voglio essere chiaro con tutti, non accetto alcuna vostra proposta. E sappiate che gli stipendi sono in forte rischio di ritardo».

È stato fatto capire che potrebbero esserci differenze nell'erogazione degli stipendi senza specifici motivi, così come forti rischi per poter usufruire delle ferie. Ancora si ascolta, rivolto ai lavoratori: «Non voglio commenti da nessuno, nemmeno dai responsabili». E ancora: «Ve lo dico in modo brutale: se non siete adeguati andatevene».

Insomma, se i lavoratori di NCA non accettano le condizioni dettate da lavoro cinese, dove l'operaio è considerato alla pari degli strumenti di lavoro, che se ne vadano via.

Credevamo che questi comportamenti appartenessero al passato o ai processi produttivi del Bangladesh, ma ho la netta sensazione che in Italia ci si dovrà abituare.

Nei giorni passati a Massa-Carrara sono state fatte riunioni e tavoli provinciali, anche con i rappresentanti della società NCA. Tuttavia, l'azienda non ha dato risposte esaustive ai problemi sollevati, e ha lasciato dubbi circa l'effettiva, futura collocazione in ruoli operativi dei 43 lavoratori. Si ha l'impressione che si stia prendendo tempo: qualcuno ipotizza per rimettere, entro l'estate, i lavoratori in cassa integrazione a spese della collettività. Ma i patti di cessione iniziali alla nuova proprietà non sono questi.

Chiedo, pertanto, al ministro Poletti a questo punto che si pronunci con estrema urgenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Italiani, prendete nota!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 marzo 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,55).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi ([1504](#))

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.1

[GASPARRI](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - *I*. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

a) "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con lo stralcio del comma 2

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di

separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *1*. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

1.100

[FUCKSIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101

[MALAN](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - 1.- Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

1.103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [SACCONI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in due anni e diciotto mesi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

1.102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [SACCONI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione

concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in diciotto mesi e un anno. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

1.7

[GASPARRI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole: "in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione"».

1.104

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta compartizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;

b) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.105

[Mario MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale», con le seguenti: «dodici mesi dal deposito della sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi».

1.106

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

1.107

[PUGLIA](#)

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

1.107 (testo 2)

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente

comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi ».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi».

1.108

[MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#)

Ritirato

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «trasformato in consensuale» aggiungere le seguenti: «ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».

1.109

[Mario MAURO](#)

Respinto

Dopo la parola: «consensuale.» aggiungere le seguenti: «e non vi siano figli nati in costanza di matrimonio».

1.111

[DEL BARBA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».

1.110

[DALLA ZUANNA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».

1.17

[PICCINELLI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

1.112

[Mario MAURO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di cui al primo comma sono applicabili solo quando i coniugi, dopo la prima comparizione innanzi al giudice della separazione, abbiano completato un percorso di riflessione e di conciliazione attestato da un mediatore familiare presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto dai coniugi di comune accordo».

1.18

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in caso di accordo tra coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».

1.20

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza."».

S1.1

La Relatrice

Approvata

Stralciare il comma 2.

1.113

[CUCCA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [SACCONI](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.115

[Mario MAURO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.116

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.117

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in assenza di separazione legale,».

1.118

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «quando», inserire le seguenti «la moglie non sia in stato di gravidanza,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E
ORDINE DEL GIORNO

1.0.100

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente: "Art. 3-*ter*. Nel caso in cui dalla celebrazione del matrimonio al suo scioglimento siano passati meno di tre anni, eventuali benefici di carattere non fiscale goduti dalla coppia o dai singoli in virtù della loro condizione di coniugati sono annullati."».

G1.0.100 (già em. [1.0.100](#))

[MALAN](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.

G1.0.100 (testo 2)

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.

(*) Accolto dal Governo

1.0.4

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione"».

1.0.2

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore

familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente - allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata - anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

1.0.5

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le

parole: "compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».

1.0.101

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [DIVINA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi."».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

EMENDAMENTI

2.200

[LEPRI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1, premettete il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.

(Preparazione al matrimonio)

1. È compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie, assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita familiare"».

2.201

[FAVERO](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#)

Ritirato

Al comma 1) premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.

(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)

1. L'ufficiale dello stato civile o suo delegato, dopo la richiesta e prima di procedere alla pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del

matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio"».

2.202

[PADUA](#), [DLGIORGI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PUPPATO](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 96 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 96-*bis*.

(Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali)

I comuni promuovono, con i propri servizi o mediante convenzioni, anche avvalendosi di associazioni e organizzazioni di volontariato, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio"».

2.203

[COLLINA](#), [COCIANCICH](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DLGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma: "Al fine di verificare la possibilità di riconciliazione, di riduzione dei conflitti, di una genitorialità non conflittuale, il giudice informa le parti dell'opportunità di avvalersi, anche nel corso del periodo di separazione, di servizi di mediazione familiare accreditati"».

2.100

[PICCINELLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» inserire le seguenti: «ovvero anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

2.101

[GASPARRI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E
ORDINE DEL GIORNO

2.0.100

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)

1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi"».

2.0.101

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.102 nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Concorso nel mantenimento)

1. All'articolo 316-*bis* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo 'eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

2.0.102

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.101 nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. All'articolo 337-*ter* del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis*, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

2. All'articolo 337-*quater* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriali, a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

3. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale

termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero del provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».

G2.0.101 (già emm. 2.0.101 e 2.0.102)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.

G2.0.101 (testo 2)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

EMENDAMENTO

3.100

[Mario MAURO](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

[FUCKSIA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a settant'anni;
- b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;
- c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;
- d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».

3.0.101

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [DIVINA](#)

Precluso dalla reiezione degli emm. 1.0.101 e 2.0.100

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 2-bis si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 2-bis non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-bis e 612-bis del codice penale.

In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge, il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato.

Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».

3.0.102

[FUCKSIA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i tempi per l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».

3.0.103

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995 n. 21 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge».

3.0.104

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli) la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e

un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice procedura civile.

Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire tempi equipollenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la prole.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, onde consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-genitorialità.

Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Nell'ipotesi in cui risulti fondato e documentato un deliberato ostacolo frapposto immotivatamente alla frequentazione dei minori gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale possono ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;

c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e) conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.

Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia :non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori.

I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»; il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.

L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:

- 1) dell'età del figlio;
- 2) delle sue esigenze effettive;
- 3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
- 4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.

Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le

modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle effettive esigenze in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età».

3.0.105

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 155-bis del codice civile)

1. All'articolo 155-bis, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».

3.0.106

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 155-quater del codice civile)

1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.

L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione della casa familiare"».

3.0.107

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche all'articolo 155-quinquies del codice civile)

1. All'articolo 155-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione"».

3.0.108

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile)

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei, al di fuori degli uffici giudiziario. L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi"».

3.0.109

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa"».

3.0.110

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio pubblico, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di

rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non auto sufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di cui al comma precedente, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

1) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

3.0.111

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione, della causa dal molo e l'immediata estinzione del procedimento";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo. il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

3.0.112

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 709-ter. - *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)*. - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e 'psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) disporre il risarcimento dei danni., a carico di uno dei genitori» nei confronti del minore;
- 2) disporre il risarcimento dei danni. a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

3.0.113

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 711. - *(Separazione consensuale)* - Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma.

Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.

Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

3.0.114

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, di cui al regio decretò 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici"».

3.0.115

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(Disciplina)*. - La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio"».

3.0.116

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - *(Distribuzione degli incarichi)*. - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competenze. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi"».

3.0.117

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici"» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1504, 82, 811, 1233 e 1234 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104, 1.112, 3.0.111, 01,1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 3.0.108 e 3.0.114.

Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.107 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, ovunque ricorrano, delle parole: ", avvalendosi di esperti".

Sugli emendamenti 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103) il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1504:

sull'articolo 2, la senatrice D'Onghia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Fattori, Fedeli, Formigoni, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Saggese, Sangalli, Scavone, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Aiello, Borioli, D'Adda, Favero, Fucksia e Serafini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Divina e Fazzone per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad una riunione internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 13 marzo 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pizzetti, sostituito in qualità di

Sottosegretario dal senatore Tonini;

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pizzetti, sostituito in qualità di Sottosegretario dalla senatrice Bertuzzi.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta dell'11 marzo 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia (*Doc. XXIV, n. 45*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 17 marzo 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta dell'11 marzo 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM (2015) 46 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 88*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 10 marzo 2015, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'attuazione della strategia di inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia, e per il superamento dei campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a tale etnia (*Doc. XXIV-ter, n. 9*). Il predetto documento è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)

(presentato in data 13/3/2015) ;

C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice De Pietro Cristina

Disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza (1814)

(presentato in data 12/3/2015) ;

senatori Crosio Jonny, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (1815)

(presentato in data 12/3/2015) ;

senatore Buemi Enrico

Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)

(presentato in data 12/3/2015) ;

senatori D'Adda Erica, Chiti Vannino, Corsini Paolo, Dirindin Nerina, Filippi Marco, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia,

Mineo Corradino, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia, Tocci Walter
Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento collettivo (1817)
(presentato in data 16/3/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1429 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454); C.2613 approvato con modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (assorbe C.8, C.14, C.21, C.32, C.33, C.34, C.148, C.177, C.178, C.179, C.180, C.243, C.247, C.284, C.329, C.355, C.357, C.379, C.466, C.398, C.399, C.568, C.579, C.580, C.581, C.582, C.757, C.758, C.839, C.861, C.939, C.1002, C.1259, C.1273, C.1319, C.1439, C.1543, C.1660, C.1706, C.1748, C.1925, C.1953, C.2051, C.2147, C.2221, C.2227, C.2293, C.2329, C.2338, C.2378, C.2402, C.2423, C.2441, C.2458, C.2462, C.2499);

(assegnato in data 13/03/2015);

Commissioni 6° e 10° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 13/03/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ranucci Raffaele

Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero delle Regioni (1694)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Biagio Aldo

Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo (1715)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/03/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Falanga Ciro ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sanzioni cautelari per le cariche regionali e gli amministratori locali (1743)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 (1552-BIS)

Derivante da stralcio art. da 4 a 12 e 14 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Modifica al codice di procedura civile in materia di introduzione del divieto di pignoramento degli animali da compagnia (1773)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (1801)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2090 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (1803)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2515 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (1804)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità')

C.2574 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (1805)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità')

C.2575 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (1806)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità')

C.2576 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (1807)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

C.2625 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

4^a Commissione permanente Difesa

Dep. Galli Carlo ed altri

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa (1809)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2428 approvato da 4° Difesa

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Fravezzi Vittorio

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA sulle donazioni (1746)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Aiello Piero ed altri

Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro (1747)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Fabbri Camilla ed altri

Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi (1766)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mauro Giovanni

Disposizioni per l'abolizione dell'istituto del "solve et repete" dall'ordinamento tributario e modifica alla

disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio (1771)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/03/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Bellot Raffaella

Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di

lucro (1754)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro,

previdenza sociale)

(assegnato in data 17/03/2015);

Commissioni 2° e 3° riunite

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1791)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2124 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Fucksia Serenella

Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali (1482)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (1349)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 17/03/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato tre documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di agosto 2014 (Atto n. 521), settembre 2014 (Atto n. 522) e ottobre 2014 (Atto n. 523).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta, predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relative: all'inconveniente grave occorso all'aeromobile ASK 21 marche I-LWIG, in località aeroporto Alzate Brianza, in data 23 novembre 2014;

all'incidente occorso all'aeromobile Grob G103C Twin III Acro marche I-IWWP, in località Castel Giorgio (TR), in data in data 16 dicembre 2006.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 526).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 marzo 2015, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, la relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, aggiornata al 31 gennaio 2015 (*Doc. CCIV*, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la relazione sulla farmacovigilanza - predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - relativa all'anno 2013 (*Doc. CLXXXV*, n. 2).

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2, 5, 6, 9 e 12 marzo 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai magistrati collocati fuori ruolo organico, dottoressa Giovanna Ciardi e dottor Pasquale Liccardo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

all'architetto Mauro Coletta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

all'architetto Costanza Pera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla dottoressa Vinca Maria Sant'Elia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

agli architetti Gregorio Angelini, Francesco Scoppola e Ugo Soragni e ai dottori Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, Gino Famiglietti, Federica Galloni, Mario Guarany, e Rossana Rummo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 3).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 4 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4168, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'applicazione della

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12). Gardella c. INPS - trasmessa alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2286, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul non corretto recepimento della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia) - trasmessa alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 113);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4253, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata - Direttiva 2003/109/CE - trasmessa alla 1a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2284, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - trasmessa alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2008, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo - trasmessa alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6, 10 e 12 marzo 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 241);

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 242);

del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 243);

della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 244).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato la deliberazione n. 1/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato il Programma dell'attività di controllo per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 524).

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015 ha inviato la deliberazione n. 2/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione annuale 2014 "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 525).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Orellana, Liuzzi e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del

senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Repetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01748 della senatrice De Petris ed altri.

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01751 della senatrice Zanoni ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01765 del senatore Santangelo ed altri.

Mozioni

[DIVINA](#), [CENTINAIQ](#), [ARRIGONI](#), [BELLQ](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

osservando con preoccupazione l'aggravarsi della crisi in atto in Libia, Paese nel quale è in pieno svolgimento una guerra civile che contrappone le legittime autorità di Tobruk, riconosciute dalla comunità internazionale, a quelle islamiste di Tripoli, dischiudendo spazi che esponenti legati al sedicente Califfato guidato da Abu Bakr al-Baghdadi stanno sfruttando per radicarsi anche sul suolo libico;

ritenendo una minaccia oggettiva per la sicurezza nazionale del nostro Paese il fatto che milizie libiche legate al cosiddetto Stato islamico stiano entrando nel lucrativo *business* del trasporto via mare di migranti clandestini;

sottolineando come analisti e *think tank* esteri di indubbio prestigio ritengono possibile che i miliziani del sedicente Stato islamico possano sfruttare anche l'emigrazione clandestina via mare per infiltrare terroristi in Italia;

richiamando i dati allarmanti concernenti l'aumento degli arrivi di migranti clandestini sulle coste del nostro Paese, secondo i quali tra il 1° gennaio ed il 9 marzo 2015 hanno avuto luogo ben 68 sbarchi per un totale di 9.117 stranieri giunti nei porti italiani, contro i 5.611 del corrispondente periodo dello scorso anno, conclusosi peraltro con oltre 170.000 arrivi;

esprimendo apprezzamento per la proposta posta allo studio in collaborazione con l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, per la realizzazione in Niger, Tunisia e Sudan di almeno 3 campi maggiori per l'accoglienza dei profughi, nei quali organizzare e gestire le procedure per la domanda e concessione dell'asilo politico, in modo tale da prosciugare il *business* illegale degli scafisti e distribuire tra gli Stati europei l'afflusso dei richiedenti asilo effettivamente in fuga da guerre e repressioni, e quindi meritevoli di tutela;

ricordando come il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, abbia stimato in un milione di persone la quantità di migranti pronti a partire dalla Libia;

considerando altresì, la circostanza che abbiano fatto cenno all'opportunità di disporre un blocco navale nei confronti della Libia anche personalità come l'inviato speciale delle Nazioni Unite per quel Paese, Bernardino Leon,

impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi internazionali competenti il varo di un blocco navale nei confronti della Libia, da attuarsi al limite delle sue acque territoriali, e l'apertura contestuale di campi profughi sul suolo africano, nei quali gestire le procedure per la domanda e la concessione dell'asilo politico, in modo tale da assicurarne un'equa distribuzione tra gli Stati membri della UE e stroncare il *business* degli scafisti, nel quale risultano ormai entrati anche elementi fedeli al sedicente Stato islamico sorto tra Siria ed Iraq.

(1-00389)

[LUCHERINI](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [MORGONI](#), [CORSINI](#), [MATTESINI](#), [MARAN](#), [CIRINNA'](#), [AMATI](#), [ZANONI](#), [FABBRI](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [ORRU'](#), [MOSCARDELLI](#), [ASTORRE](#), [PARENTE](#), [PAGLIARI](#), [Elena FERRARA](#) - Il Senato,

premesso che:

sono stati perpetrati dai combattenti dello Stato islamico orribili attacchi contro il patrimonio storico e

culturale della Siria e dell'Iraq. In un crescendo di violenza e di barbarie sono stati brutalmente distrutti manufatti dal valore culturale inestimabile nel museo della città di Mosul. Il sito archeologico della città di Nimrud, antica città assira fondata tra 1274-1245 a.C., è stato raso al suolo dalla violenza distruttrice dello Stato islamico che ha riservato la stessa sorte per le ricchezze culturali e storiche della antica città di Hatra, che fu una grande città fortificata sotto l'influenza dell'impero dei Parti, capitale del primo regno arabo, esercitando una notevole influenza sulle altre città islamiche della civiltà araba. Del pari, azioni brutali sono state compiute contro il sito archeologico Khorsabad nella provincia settentrionale di Ninive, poco distante da Mosul, il quale, come ha denunciato il Ministro delle antichità e del turismo iracheno, è stato derubato di importanti reperti storici. Tali disumane violenze sono autentici crimini di guerra;

il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, nei suoi recenti incontri con i massimi vertici delle Nazioni Unite ed internazionali, ha sottolineato come la protezione della cultura debba imporsi con gli stessi mezzi utilizzati per la protezione dei civili. Restare inerti e silenti dinanzi a questo sfregio dalle enormi proporzioni non è ammissibile. Per questo con il supporto delle Nazioni Unite e di altri *partner* internazionali, l'Unesco ha dichiarato di voler iniziare, a breve, una serie di incontri istituzionali finalizzati a raccogliere tutti gli elementi necessari per poter dare vita ad un'iniziativa coordinata in grado di porre fine alla grave emergenza in atto in Iraq e in Siria;

il conflitto in corso, oltre alla tragica perdita di vite umane, in larghissima parte civili, e alla profonda crisi umanitaria, ha generato, e continua a generare, irreparabili danni alla cultura. La persecuzione delle minoranze religiose e culturali insieme con la risoluta intenzione di annullare il patrimonio storico e culturale dei luoghi iracheno e siriano hanno il chiaro obiettivo di cancellare la memoria collettiva, di estirpare le radici della nostra umanità ed eliminare ogni traccia di dialogo tra i popoli e le culture. Dialogo che, nel corso della millenaria storia dell'uomo, ha consentito alle nostre società di crescere e di arricchirsi;

l'annientamento di tutto ciò che costituisce patrimonio culturale e storico, la negazione dell'istruzione, ai bambini come ai giovani, e di tutto ciò che rappresenta la libertà di pensiero e di espressione sono i tratti dominanti del fanatismo religioso, come anche del fanatismo politico o razziale. A tale fanatismo si ispira l'ISIS attualmente, insieme con tutte quelle organizzazioni o gruppi estremistici come Boko Haram, che all'ISIS si richiama direttamente, Al Qaeda e i Taliban, solo per citarne alcuni;

considerato che:

la Corte penale internazionale (CPI) individua, tra i crimini di guerra, di cui all'articolo 8 dello statuto della Corte, gli attacchi intenzionalmente diretti contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, ai monumenti storici, agli ospedali e ai luoghi destinati ad ospitare e a curare malati e feriti, purché non rappresentino obiettivi militari;

la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, n. 1299, adottata il 12 febbraio 2015, oltre a condannare con forza la distruzione del patrimonio culturale in Iraq e in Siria, perpetrato in particolare dall'ISIS, ma anche dal Fronte Al-Nusrah e da altre organizzazioni affiliate ad Al Qaeda, ha rilevato come la sottrazione di reperti e beni da siti archeologici, musei, librerie, archivi ed altri luoghi della cultura, dell'arte e della scienza costituisca per i gruppi terroristici un importante supporto finanziario, nonché in termini di reclutamento, in grado di rafforzare la loro capacità operativa per organizzare e realizzare attentati terroristici. Inoltre, il Consiglio di sicurezza, ha confermato quanto espresso al paragrafo 7 della risoluzione n. 1483 del 2003, reiterando il dovere per ogni Stato membro di adottare i provvedimenti più adeguati al fine di prevenire il commercio illecito all'interno dell'Iraq e della Siria, ed oltre confine, dei beni archeologici, storici, culturali e del patrimonio scientifico e religioso illegalmente rimossi dall'Iraq a partire dal 6 agosto 1990 e dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011 e di consentire la restituzione di tali beni in condizioni di sicurezza e la messa a disposizione dei popoli iracheno e siriano, invitando al contempo l'Unesco e altre organizzazioni internazionali a contribuire affinché ciò sia reso possibile;

la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità adottata nel 1972 e ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, stabilisce all'articolo 4 l'obbligo incombente

su ciascuno Stato parte di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale situato sul proprio territorio, sia direttamente, con mezzi propri, che indirettamente, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico;

l'articolo 6 stabilisce che, fatto salvo il pieno rispetto della sovranità dello Stato sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale, gli Stati partecipanti della Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare,

impegna il Governo:

1) a promuovere in sede europea ed internazionale iniziative volte a sostenere il Governo iracheno nella protezione e salvaguardia del patrimonio culturale iracheno, nonché azioni dedicate all'assistenza e alla cooperazione internazionale così come stabilito dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità al fine di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale iracheno e siriano, riconosciuto patrimonio universale;

2) a sostenere nelle sedi europee e internazionali l'attuazione, come richiesto anche dal direttore generale dell'Unesco, della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1299, volta a prevenire e contrastare il commercio illecito di beni e reperti archeologici, storici e religiosi sottratti illegalmente dal patrimonio culturale e artistico iracheno e siriano.

(1-00390)

Interpellanze

[MIRABELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", all'art. 7, rubricato "Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali", prevede espressamente che, per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 9 del 2007, adibiti a abitazione principale spetti una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e pari a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 30.987,41 euro;

la disposizione fa espresso riferimento al decreto ministeriale emesso in attuazione dell'articolo 5 della legge, n. 9 del 2007, cioè il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato";

considerato che:

nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale rientrano senza alcun dubbio gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica da parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, e che quindi deve ritenersi applicabile la detrazione introdotta dal decreto-legge n. 47 del 2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali;

si approssima il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, in relazione alle legittime aspettative e richieste dei contribuenti interessati, si stanno verificando situazioni di inspiegabile incertezza nell'ambito dell'Agenzia delle entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto alla definizione stessa di alloggio sociale, che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e negli stessi operatori fiscali impegnati per l'assistenza nella dichiarazione, che va inviata prima della scadenza di legge,

si chiede di conoscere quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale.

(2-00253)

Interrogazioni

DLBIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 11 marzo 2015 la VI sezione del Consiglio di Stato ha emanato l'ordinanza con la quale, accogliendo il ricorso presentato, ha ammesso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento circa 3.000 insegnanti precari, tra i quali figurano circa 2.000 in possesso di diploma magistrale, con diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

la decisione del Consiglio di Stato ha una rilevanza fondamentale, laddove riconosce ad una classe di insegnanti abilitati, quali sono i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento (GAE);

le GAE rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento insegnanti più stabile e strutturato e tuttavia l'accesso a tali graduatorie è attualmente precluso ad una molteplicità di insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (tirocini formativi attivi e percorsi abilitanti speciali); docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui alla delibera direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

tale differenziazione, tra docenti abilitati presenti o meno nelle GAE, definisce una sorta di illogica "graduatoria di merito" tra le diverse abilitazioni riconosciute dallo Stato, atteso che, come evidenziato, le GAE sono e restano la principale fonte di reclutamento per gli insegnanti;

è opportuno evidenziare che, su questa problematica, il Governo, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", ha accolto l'ordine del giorno G/1698/90/5, a firma dell'interrogante, con il quale si impegnava "a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla valorizzazione delle abilitazioni all'insegnamento citate in premessa, definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, e valutando l'opportunità di calendarizzare un aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento";

alla luce di tali aspetti la sopracitata sentenza, che apre operativamente la strada per il pieno riconoscimento delle menzionate abilitazioni, attualmente escluse dalle GAE, si pone in linea con un indirizzo fatto proprio dal Governo già nella legge di stabilità per il 2015 e che potrebbe trovare un'adeguata e definitiva risoluzione in sede della discussione sulla riforma della scuola, in procinto di essere affrontata dal Parlamento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare in sede normativa, anche nell'imminente avvio dei lavori sulla riforma della scuola, per rettificare le criticità evidenziate e dare piena valorizzazione alle citate abilitazioni all'insegnamento, anche attraverso l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, dando seguito agli impegni precedentemente assunti sul tema.

(3-01768)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che in data 6 gennaio 2015 la trasmissione televisiva "Striscia la notizia" ha mandato in onda il servizio di Jimmy Ghione dal titolo "la paga del soldato", nel corso del quale si è parlato del trattamento economico corrisposto agli ufficiali delle forze armate e ai direttivi delle forze di polizia non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;

considerato che:

l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di

aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;

l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;

l'articolo 43-ter prevede: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. A decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;

la congiuntura della finanza pubblica ha reso improcrastinabile il giusto equilibrio tra le spese per il personale, le spese per il mantenimento dell'operatività e le spese per il rinnovamento;

le disposizioni citate estendono indiscriminatamente a tutti gli ufficiali e i direttivi della forze armate e delle forze di polizia, a prescindere dal grado e dalla qualifica, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello o primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata o dirigente superiore;

a parere degli interroganti le stesse disposizioni sono quindi in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione); ci sono tenenti colonnelli o vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado o questa qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative di carattere normativo per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera.

(3-01770)

[TAVERNA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [MASTRANGELI](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [ORELLANA](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#), [CRIMI](#),

[BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -*

(3-01771)

(Già 4-00650)

[TAVERNA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [MASTRANGELI](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [ORELLANA](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -*

(3-01772)

(Già 4-00652)

[MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali -*
Premesso che:

la legge n. 177 del 2012 ha modificato il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;

la modifica vigerà allorquando sarà adottato il decreto attuativo di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 177 del 2012;

non risulta agli interroganti l'adozione dell'atto a distanza di oltre 2 anni;

considerato che ad opinione degli interroganti è gravissimo non poter conoscere le ditte specializzate, in assenza dell'albo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

considerato inoltre che:

il 2 marzo 2015 sul sito del "Corriere del Veneto" è stato pubblicato un articolo dal titolo "Estravano esplosivo dalle bombe poi lo rivendevano, arrestati due italiani", in cui in particolare si legge: «Dagli accertamenti, risulta che i due imponenti proiettili da cannone ritrovati nel container, erano stati opportunamente sezionati da Sambin e da un complice di Cavarzere (denunciato) utilizzando una grossa sega a nastro con raffreddamento ad acqua, operazione che ha consentito ai due indagati di estrarre dall'ordigno il copioso quantitativo di "ecrasite"»;

successivamente le indagini sono state indirizzate su una ditta di Camponogara (Venezia), che, con le previste autorizzazioni di legge, si occupa delle operazioni di individuazione, prelevamento e recupero di ordigni da guerra;

è parere degli interroganti che in assenza di norme specifiche episodi di questo tipo possono moltiplicarsi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui non si sia provveduto all'adozione del necessario decreto.

(3-01773)

[DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro della difesa -* Premesso che:

una ricerca della Fas, Federation of American scientists, documenta come l'Italia custodisca il numero più alto di armi nucleari statunitensi schierate in Europa: 70 ordigni su un totale di 180;

ufficialmente, questo arsenale in Italia non esiste in quanto né il Governo di Washington né quello di Roma hanno mai ammesso la loro presenza;

tuttavia, ci sono molte prove che esistano in Italia 2 basi atomiche: quella dell'Aeronautica militare di Ghedi in provincia di Brescia e quella statunitense di Aviano in provincia di Pordenone;

nel suo libro "La Guerra Segreta e altri conflitti", John Louis Piotrowski, comandante Usaf ad Aviano dal 1972 al 1974, conferma la presenza delle bombe nucleari, pronte al reale impiego 24 ore su 24;

si ipotizza che Aviano ospiti una cinquantina di bombe nucleari del tipo B61-4 in caverne blindate sotterranee WS3 poste in corrispondenza dei ricoveri degli aerei che le dovrebbero usare. Quelle di

Aviano sono destinate ai caccia statunitensi del 31st Fighter Wing di stanza nella base friulana; altre bombe sarebbero a Ghedi, per l'uso da parte dei Tornado italiani del 6° stormo. La conferma dell'esistenza di queste armi è la presenza del 704esimo squadrone Munitions support (Munss), un'unità della US Air Force che consta di circa 134 militari e che ha il compito di proteggere e mantenere operative le 20 bombe nucleari B-61 presenti nella base;

il Munss non sarebbe presente nella base se non ci fossero armi nucleari. Esistono solo 4 unità Munss nell'aviazione militare statunitense e sono dislocate nelle 4 basi in Europa dove le armi nucleari sono conservate per essere lanciate da aerei della nazione ospitante;

l'esperto americano di armamenti Hans Kristensen, direttore del "Nuclear information project", con sede a Washington DC, ha pubblicato un rigoroso studio sulle armi nucleari americane presenti nella base di Ghedi: gli ordigni sarebbero di 2 tipi: i B61-4 con potenze da 0.3 a 50 kiloton e i B61-3 con potenze da 0.3 a 170 kiloton, ovvero 11 volte la carica dell'atomica che distrusse Hiroshima nel 1945. Inoltre, assieme alle missioni di bombardamento convenzionale, gli equipaggi dei cacciabombardieri Tornado italiani del 6° stormo vengono continuamente addestrati per l'eventualità di uno "*strike* nucleare". E nel futuro sono destinati a proseguire questo doppio compito sugli F-35, che avranno la capacità di imbarcare gli ordigni nucleari;

considerato che la presenza di questi ordigni americani pronti all'uso nelle basi italiane pone numerosi quesiti: innanzitutto di legittimità alla luce dei trattati internazionali in quanto sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno firmato il Trattato di non proliferazione, che impone di "non ricevere armi nucleari o il controllo diretto o indiretto di esse da nessuno";

considerato altresì che:

esiste il rischio reale che un incidente provochi l'esplosione di una bomba nucleare. Uno studio del 1997 commissionato dalla stessa US Air Force evidenziava il rischio di esplosione nucleare nel caso in cui un fulmine avesse colpito il deposito di un ordigno nella fase di smantellamento, ossia quando la testata viene smontata dal resto della bomba;

l'esplosione di un ordigno nucleare all'aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano è stata simulata dallo studio "Calculating effects of a nuclear explosion at European military base" (Calcolo degli effetti dell'esplosione nucleare in una base militare europea), presentato a Vienna nella conferenza "The Humanitarian impact of nuclear weapons", promosso dall'ufficio affari esteri del Governo austriaco;

a presentarlo sono stati scienziati del Natural resources defense council di Washington e della Zentralstalt für meteorologie und geodynamic di Vienna;

lo studio era finalizzato a capire quali sarebbero le conseguenze in Austria di un'esplosione nucleare in una base militare dell'Europa. La scelta è caduta su Aviano sia per la vicinanza con il Paese alpino sia per la presunta presenza di ordigni nucleari;

è stata ipotizzata un'esplosione e, in base a dei modelli matematici e dei dati meteorologici, sono state calcolate le conseguenze;

la quantità di cesio 137 sarebbe più concentrata nel luogo dell'esplosione, e si espanderebbe poi verso nord-est prima e verso l'Europa dopo in quantità sempre minori. Nei giorni successivi la pericolosa nube si muoverebbe raggiungendo mezza Europa;

ci sarebbero oltre 26.000 morti nel caso in cui la popolazione fosse avvertita e protetta e 243.000 nell'ipotesi di esplosione senza nessun preavviso;

tenuto conto del fatto che all'Italia spettano le spese della presenza nella base di Ghedi del 704esimo squadrone Munss, dell'aggiornamento delle misure di sicurezza necessarie per proteggere le armi, dell'addestramento dei piloti e del mantenimento degli aerei Tornado che devono attenersi a rigorose procedure di certificazione per essere idonei alle missioni nucleari. Tutti costi che sono sempre più difficili da giustificare, data la grave situazione finanziaria dell'Italia;

atteso che a 25 anni dalla fine della guerra fredda la presenza di ordigni nucleari sul nostro territorio appare ingiustificabile. È difficile, infatti, trovare una qualche prova che le armi nucleari non strategiche schierate in Europa dopo la fine della guerra fredda abbiano protetto una qualsiasi cosa o che la loro presenza sia in qualche modo rilevante;

considerato che esiste una reale domanda di informazioni da parte dei cittadini italiani sulla presenza di bombe atomiche in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa confermare la presenza di armamenti atomici nelle basi di Aviano e Ghedi;
nel caso in cui l'informazione fosse coperta dal segreto di Stato, se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, per porre fine al segreto e rivelare le caratteristiche delle servitù militari presenti nel nostro Paese;
quali siano le spese a carico dell'Italia per l'arsenale nucleare;
se la presenza di armi atomiche non violi gli impegni dell'Italia in base ai trattati internazionali;
quali potrebbero essere i pericoli per la popolazione in caso di incidente.

(3-01774)

[BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [CAMPANELLA](#), [LIUZZI](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#), [STEFANO](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#), [DIGIORGI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 11 marzo 2015, presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, si è tenuta l'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015;

il sottosegretario ha illustrato le molteplici iniziative attivate dal Ministero o in via di attivazione per Expo 2015, tra cui quella che consente a tutti gli acquirenti dei biglietti dell'Expo l'ingresso gratuito in 17 siti cosiddetti "minori", in quanto estranei ai circuiti turistici di massa, ma di elevato livello culturale, localizzati in tutto il Paese;

considerato che:

tra i siti culturali, uno per regione italiana, per i quali è stato previsto l'ingresso gratuito a beneficio degli acquirenti i biglietti dell'Expo non sono stati inseriti siti di 3 regioni italiane e precisamente della Sicilia, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige;

a giudizio degli interroganti tale esclusione parrebbe riconducibile al fatto che diverse regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, prevedano all'interno del proprio statuto la potestà legislativa esclusiva regionale anche per la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, per la tutela del paesaggio, nonché per i musei;

tenuto conto che tale esclusione è da ritenersi un fatto gravissimo e lesivo dell'immagine complessiva dell'Italia nonché fortemente penalizzante per le regioni escluse sia dal punto di vista culturale che economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia con sollecitudine intervenire per inserire le regioni escluse nell'elenco dei siti di interesse "minori" attivando ogni possibile relazione con le Soprintendenze regionali e/o dipartimenti dei beni culturali di riferimento al fine di superare le eventuali difficoltà burocratiche.

(3-01775)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 17 maggio 2006 veniva costituita la società Nuova CLA Srl con sede a Barletta, avente come oggetto sociale la gestione di attività turistico ricettive.

in data 30 agosto 2006 la società acquistava dalla Paci Srl un ramo di azienda e subentrava nel contratto di affitto di un terreno demaniale, sul quale insisteva un fabbricato, in precarie condizioni, per il quale la società cedente Paci Srl aveva ottenuto un PDC per la ristrutturazione del fabbricato.

perfezionato l'acquisto e volturato il PDC, la Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di Barletta un nuovo PDC, con riconferma in fase istruttoria, della legittimità del manufatto insistente sul terreno demaniale;

inoltre, chiedeva all'Agenzia del demanio istanza di atto formale per 19 anni, onde consentire l'ammortamento dell'importante investimento, che si apprestava a realizzare su suolo demaniale;

ottenuta la disponibilità dell'Agenzia del demanio, presentava oltre all'istanza i documenti necessari all'istruttoria così come richiesti;

durante l'*iter* della fase istruttoria e in attesa della sua definizione, veniva comunicato improvvisamente alla Nuova CLA la volontà dell'Agenzia del demanio di alienare detto terreno sul quale insisteva il fabbricato da ristrutturare;

in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463, l'Agenzia del demanio, filiale Puglia e Basilicata, procedeva ad indire per il giorno 22 ottobre 2009 una gara ad offerte segrete per l'individuazione del contraente, per l'acquisto dell'immobile sito a Barletta costituito da un terreno di circa 4.427 metri quadri di forma irregolare, ubicato in zona semiperiferica di Barletta, precisando nel bando che sul terreno è presente un fabbricato privo di copertura e in precarie condizioni statiche e manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri, non accatastato;

l'accatastamento del fabbricato sarà a carico dell'aggiudicatario;

titolo di possesso sarà la piena proprietà;

a seguito dell'espletamento della gara, individuata la migliore offerta in aumento (pari a 440.000 euro) l'Agenzia del demanio con nota del 3 novembre 2009, protocollo n. 26860, comunicava alla Nuova CLA l'invito a comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, diritto questo esercitato dalla società con nota del 15 gennaio 2010 prot n. 658;

in data 11 giugno 2010 con atto di cessione d'immobile, a rogito del notaio Carmela Mongelli di Bari, l'Agenzia del demanio trasferiva alla Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio sopra riportato per il prezzo complessivo di 440.000 euro;

nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, dottoressa Maria Teresa Paternostro, nella sua qualità di responsabile dell'unità Servizi al territorio e beni demaniali, sede della filiale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, in rappresentanza dell'Agenzia con sede a Roma in via Barberini n. 38, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di dichiarazioni mendaci, attestava con dichiarazione di scienza che l'immobile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967;

in data 18 novembre 2011 su disposizione del pubblico ministero dottor Antonio Savasta della Procura di Trani venivano acquisite ai sensi dell'art. 256 del codice di procedura penale copie di tutti gli atti in possesso dell'agenzia demaniale di Bari, inerenti ai terreni demaniali venduti alla Nuova CLA, costituenti le schede BABO 695 e BABO 696, in relazione al procedimento penale n. 10408/2010 RGNR, Mod 44. Dopo ulteriore acquisizione di documenti da altri enti, in data 23 dicembre 2011, il pubblico ministero ordinava il sequestro preventivo dell'intero compendio immobiliare, compreso il fabbricato ristrutturato, contestando tra l'altro il reato di lottizzazione abusiva per aver avviato una procedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto inesistente o non corrispondente alle effettive preesistenze edilizie presunte di 100 metri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su aree demaniali, mai sanate né condonate (proc. penale n. 7068/2011 R.G.MOD.21);

a giudizio dell'interrogante tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente e significativamente i diritti e gli interessi della Nuova CLA Srl, che ha regolarmente acquistato il terreno con il fabbricato in precarie condizioni manutentive, che lo ha ristrutturato secondo le indicazioni e le autorizzazioni necessarie, e che a causa del provvedimento di sequestro preventivo non può utilizzare, non avendo ad oggi nemmeno la facoltà d'uso;

inoltre i diritti e gli interessi della Nuova CLA e dell'inerte cittadino Ruggiero Calò sono gravemente e significamente lesi, anche dai tempi "biblici" delle indagini, iniziate sin dal 2010 con il procedimento penale n. 10408/2010 e terminate e comunicate alla parte il 7 aprile 2014 (procedimento penale n. 283/2014),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, entro i limiti di sua competenza, attivare i propri poteri ispettivi in relazione ai tempi abnormi delle indagini, durate circa 4 anni, e alla mancata comunicazione, a distanza di un anno dalla chiusura delle indagini, di un provvedimento di archiviazione o di rinvio a giudizio.

(3-01776)

[Gianluca ROSSI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella città di Terni, nella notte del 12 marzo 2015, è avvenuto l'omicidio di David Raggi, ventisettenne ternano, per mano di Aamine Assoul, il quale avrebbe agito sotto l'effetto di alcool e droga;

Assoul è un cittadino marocchino, il quale, secondo ricostruzioni di stampa, sarebbe stato espulso dal territorio italiano e ricondotto in Marocco nel 2007 con provvedimento del questore di Ascoli Piceno, dopo aver commesso una serie di reati;

nel 2014, Aamine Assoul è stato rintracciato e identificato a Lampedusa e trattenuto nel CIE di Caltanissetta, dove avrebbe presentato richiesta di asilo presso la competente commissione territoriale; tale richiesta di protezione internazionale, inoltrata nel maggio 2014, sarebbe stata negata dalla commissione territoriale di Siracusa e contro la decisione Aamine Assoul avrebbe proposto impugnazione. Nel contempo, Aamine Assoul si sarebbe recato a Terni per ricongiungersi con la madre, da tempo qui domiciliata e coniugata;

sempre secondo fonti di stampa, egli non risulterebbe inserito in alcuno dei progetti ministeriali autorizzati all'interno del territorio ternano per l'accoglienza, progetto emergenza nord Africa e programma Sprar;

le prime notizie dell'interrogatorio di garanzia, avvenuto il 16 marzo, riferiscono che Aamine Assoul non ricorderebbe gli avvenimenti della notte del 12 marzo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito all'accaduto;

se sia stata accertata e quale sia la posizione soggettiva, sia amministrativa che giudiziaria, dello straniero in questione;

se, in relazione alla normativa vigente, ritenga che siano state osservate correttamente le vigenti disposizioni di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale nel caso di specie;

se non ritenga che, anche in sede di adozione delle misure di recepimento delle direttive comunitarie n. 32 e 33 del 2013 in materia di procedure ed accoglienza dei richiedenti asilo, si possa intervenire al fine di rendere più rigoroso il sistema di prevenzione e di controllo nei confronti di chi voglia abusare delle norme in materia di protezione internazionale.

(3-01777)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'Ispettorato della sanità della Marina militare (MARISPESAN) ha emanato la pubblicazione SMM/IS/150, edizione 2014, recante "Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale Marina militare", approvata dal capo di Stato maggiore della Marina militare in data 5 maggio 2014, ed ha espressamente abrogato l'analoga pubblicazione edizione 2006, e successive modificazioni;

la nuova edizione ha introdotto le innovazioni normative sopravvenute ed ha posto nuovi requisiti fisici e sensoriali per il mantenimento delle idoneità;

per l'apparato visivo ad esempio ha disposto nelle categorie dei sottufficiali, graduati e truppa del CEMM (corpo degli equipaggi militari marittimi), SSC/TLC (specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori), TSC/ETE (tecnici del sistema di combattimento/tecnici elettronici), TSC/EM (tecnici del sistema di combattimento/elettromeccanici), SSP/CNA (specialisti del sistema di piattaforma/conduttori automezzi), eccetera, il possesso del rigoroso coefficiente 1VS non contemplato nella precedente edizione e probabilmente mai posseduto dai militari destinatari della nuova norma, mentre per gli ufficiali di vascello, fino al grado di tenente di vascello compreso, ha disposto la funzionalità visiva minima compatibile con il coefficiente 2VS, tuttavia nessun requisito minimo è stato indicato per gli ufficiali superiori appartenenti al medesimo corpo;

per il personale MCM (metodo combattimento militare) ha previsto l'assoggetto alla normativa generale in materia di possesso dell'idoneità alla manipolazione degli alimenti (art. 14 della legge n. 283 del 1962) malgrado la normativa sia stata abrogata (art. 42, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);

a parere degli interroganti l'applicazione di questi nuovi requisiti porterebbe necessariamente a numerose proposte di cambio di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni, in particolare per il personale in possesso delle abilitazioni di operatore di volo, tecnico di aeromobile, specialisti di aeromobili, pur avendo l'idoneità ai servizi di navigazione rilasciata dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare; inoltre queste ultime 3 abilitazioni non sono più contemplate per il personale appartenente alle categorie ad esaurimento EM, MC ed MN nonostante sia ancora presente nei contesti operativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato, quanti siano i cambi di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni nel 2013, 2014 e 2015 e se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative al riguardo.

(3-01779)

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che il 3 marzo 2015 nel corso della trasmissione radiofonica di Radio radicale "Cittadini in divisa", il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuto per annunciare la presentazione di un'iniziativa parlamentare a difesa degli interessi del nucleo familiare di un militare nei cui confronti il comando Forze di difesa interregionale nord - SM (Ufficio affari generali) - ha adottato l'atto prot. n. 6928, cod. id Sez. All. Ind.cl. 1.13.11.2/EBZ0590 del 23 febbraio 2015, con il quale lo ha dichiarato decaduto dalla concessione dell'unità immobiliare di proprietà dello Stato per "mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nell'originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio";

considerato che:

risulta agli interroganti che il concessionario ha fornito all'amministrazione militare ampie ed esaustive giustificazioni in merito alla presunta mancata occupazione nei termini previsti dall'articolo 330, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e che, a seguito dell'intimazione a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, ha dato mandato al legale di fiducia per avversare l'atto ritenuto ingiusto davanti al suo giudice naturale; dall'esame degli atti in possesso degli interroganti e da quanto reso noto nel corso della trasmissione radiofonica appare singolare il fatto che la dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio abbia fatto immediato seguito alla contestazione da parte del concessionario della contabilità della stessa palazzina di alloggi demaniali per gli anni 2012-2013 e 2013-2014;

è opinione degli interroganti che l'amministrazione militare abbia agito senza operare né un'esaustiva istruttoria né un'adeguata valutazione dei fatti oggettivi rappresentati dal militare, con l'evidente conseguenza di aver operato un'ingiustificabile violazione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi del concessionario e dei componenti del suo nucleo familiare,

si chiede di sapere:

quali siano le immediate azioni che il Ministro in indirizzo intenda avviare affinché il militare destinatario dell'atto citato e il suo nucleo familiare possano continuare a fruire dell'alloggio in concessione alle medesime condizioni risultanti dall'"Atto di concessione alloggio di servizio" stipulato in data 5 marzo 2013, con il numero di repertorio 31695;

se intenda impartire adeguate disposizioni finalizzate ad evitare il verificarsi di nuove o simili vicende che mettano ancora una volta in dubbio la capacità dell'amministrazione militare di agire secondo quei principi di trasparenza, correttezza e lealtà che le sono propri e che sono alla base del buon andamento della pubblica amministrazione.

(3-01780)

[PAGNONCELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Adrano (Catania) è una città di circa 35.000 abitanti e si caratterizza maggiormente per un'economia basata sulla produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, a fronte di una cronica mancanza di infrastrutture, tali da favorire un vero e proficuo sviluppo dello stesso comparto;

la città lega, purtroppo, il suo nome a eventi e fatti di cronaca giudiziaria e politico-amministrativa

sicuramente poco lusinghieri. Nel 1991 il Consiglio comunale allora in carica fu sciolto per condizionamento e infiltrazione mafiosa e la città negli anni tra l'80 e il 90 costituiva con le limitrofe città di Biancavilla e Paternò il triste "triangolo della morte" in conseguenza di una cruenta lotta tra organizzazioni malavitose di stampo mafioso che insanguinava le strade delle tre città catanesi; negli ultimi anni, inoltre, la città vive in uno stato permanente di crisi igienico-sanitaria dovuta alla mancata raccolta regolare, sistematica e pianificata dei rifiuti solidi urbani, il servizio di raccolta è affidato ad una ditta in amministrazione controllata;

il sindaco della città di Adrano ha subito un attentato incendiario alla sua autovettura nel luglio 2014 e a tutt'oggi non si è fatta luce sull'accaduto;

in queste ultime settimane molti quartieri stanno vivendo una situazione di profondo disagio a causa della mancata erogazione del servizio di pubblica illuminazione, che ha fatto rimanere al buio vie e piazze di interi quartieri popolari densamente abitati;

allo stato attuale vi sarebbero funzionari del Comune di Adrano sotto processo presso il Tribunale di Catania per gare d'appalto truccate e funzionari destinatari di avviso di garanzia per "frode in fornitura pubblica" ed inoltre è in corso un'attività di verifica amministrativa da parte del comitato regionale urbanistico della Regione Siciliana per diverse concessioni edilizie rilasciate illegittimamente;

per ultimo si evidenzia la mancata deliberazione da parte del Consiglio comunale di Adrano circa la presa d'atto sulle demolizioni di circa 58 unità abitative sorte abusivamente nonostante i numerosi solleciti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Adrano con la delibera n. 46 del 27 settembre 2002, mediante procedura diretta, ha affidato alla società Luce Elettrica SpA (oggi Enel Sole Srl) la "Fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione" per 15 anni;

in data 24 ottobre 2002 con apposito contratto (rep. 22/02), veniva affidata alla società Luce Elettrica la concessione per l'esercizio, la manutenzione ordinaria, la fornitura di energia elettrica, l'ammodernamento tecnologico-strutturale e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti nel Comune di Adrano a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 2017;

la società Enel Sole Srl nel 2014 ha espresso la volontà di cessare anzitempo il rapporto contrattuale in corso e procedere alla consegna dell'impianto di pubblica illuminazione al Comune di Adrano;

il Comune ha manifestato il proprio consenso alla cessazione del rapporto attraverso una risoluzione consensuale ed ha proceduto in collaborazione alla definizione di una transazione, facendo però presente che occorreva più tempo, rispetto a quanto richiesto dalla società Enel Sole Srl, per effettuare le procedure di scelta di un nuovo operatore economico;

il canone annuale da corrispondere per contratto alla società Enel Sole Srl è di 2.274.950,28 euro come emerge dalla determina dirigenziale n. 975 del 18 settembre 2014;

la società Enel Sole Srl in questi anni avrebbe richiesto con diversi solleciti il pagamento delle prestazioni effettuate e in data 2 febbraio 2010 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 442/2010 per l'importo di 4.804.997,40 euro e il giudice del Tribunale di Palermo ha concesso la provvisoria esecuzione, ma il Comune di Adrano si sarebbe opposto;

Enel Sole Srl avrebbe comunicato in data 30 aprile 2012 che l'esposizione debitoria del Comune di Adrano ammontava a 11.030.119,33 euro;

il Comune avrebbe iscritto in bilancio, per diversi anni, una somma di circa 1.000.000 euro per anno occultando e non iscrivendo in bilancio una somma pari a circa 1.200.000 euro per anno, somma prevista dal contratto con Enel Sole Srl, quindi obbligatoria;

il debito fuori bilancio ad oggi ha generato nei confronti di Enel Sole Srl sarebbe di circa 15.000.000 euro;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

emergerebbero irregolarità riguardanti i bilanci preventivi e i conti consuntivi, almeno, dal 2010 ad oggi;

Enel Sole Srl, detenuta al 100 per cento da Enel SpA (quest'ultima partecipata al 31,2 per cento dal

Ministero dell'economia e delle finanze), non avrebbe dato seguito al decreto ingiuntivo concesso con la provvisoria esecuzione e nello stesso tempo non avrebbe avviato altre procedure per la riscossione dell'elevato credito vantato (circa 15.000.000 euro);

la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, ha già avviato per il conto consuntivo 2012 la procedura prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con delibera della stessa Corte n. 158/2014/PRSP;

diversi organi di stampa hanno pubblicato e diffuso notizie con circostanziate denunce di possibili commistioni tra pubblici amministratori e pubblici funzionari in merito alla presunta falsificazione di bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune di Adrano in modo reiterato negli anni;

la Corte di cassazione con la sentenza n. 18686 del 15 febbraio 2012 ha sancito che per configurarsi il reato di falso ideologico di pubblico ufficiale non è necessario provare l'intenzione di nuocere all'ente pubblico o comunque di raggiungere, tramite l'atto stesso, scopi contrari alla legge, ma è sufficiente il dolo generico del delitto, vale a dire la consapevolezza di ciò che si sta facendo;

la Giunta del Comune di Adrano avrebbe voluto sottoporre all'approvazione reiteratamente vari bilanci preventivi e vari bilanci consuntivi con numeri artefatti (non prevedendo circa 1.200.000 euro per anno nei confronti di Enel Sole Srl) per evitare di dichiarare il dissesto finanziario e conseguentemente evitare le sanzioni previste per l'ente e gli organi politici e amministrativi;

la Giunta di Adrano con il bilancio di previsione 2014 (votato a febbraio 2015) avrebbe cercato, dopo la denuncia pubblica agli organi di stampa, di rettificare la prima proposta di bilancio preventivo (novembre 2014) inserendo tutte le somme previste per contratto con Enel Sole Srl, ma avrebbe utilizzato per pareggiare il bilancio un fittizio avanzo di amministrazione (consuntivo 2013) di 272,614,14 euro, in quanto i bilanci di previsione e i consuntivi precedenti sarebbero stati alterati dalla mancata imputazione di spesa obbligatoria nei confronti di Enel Sole Srl per circa 1.200.000 euro per anno, quindi sarebbe stato impossibile avere in precedenza un avanzo di amministrazione;

a giudizio dell'interrogante alla luce della sentenza della Corte di cassazione è opportuno attribuire e distribuire le giuste responsabilità tra sindaco, Giunta e revisori dei conti;

la società Enel Sole Srl deve chiarire la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e le mancate e ulteriori azioni di recupero del credito vantato, considerata la responsabilità in solido di Enel SpA, società quest'ultima quotata in borsa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti intendano compiere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di adempiere alle funzioni di controllo e garanzia del funzionamento dell'ente locale e della società Enel SpA come proprietaria (100 per cento delle quote) di Enel Sole Srl;

se non ritengano opportuno attivarsi urgentemente, nell'ambito delle proprie competenze, disponendo un'ispezione, al fine di evitare l'occultamento dei documenti contabili;

se non ritengano necessario disporre l'intervento del prefetto di Catania e richiamare l'attenzione del presidente della Regione Siciliana sulla vicenda.

(3-01781)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco, come non archiviata, è presente la decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa trasformazioni (GUUE L. 227/62 del 28 agosto 2010);

la decisione stabilisce che "l'aiuto di stato concesso illegalmente dall'Italia a partire dal 1 gennaio 2006 in base all'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e all'articolo 11, comma 11, della legge 80/2005 a favore di Alcoa Trasformazioni, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune";

considerato che:

il produttore di alluminio Alcoa ha fruito, dal 1996, di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi 2 *smelter* di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa era stata inizialmente introdotta per un periodo di 10 anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto di un'operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea in una decisione in cui era stato considerato che non sussisteva un aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata 2 volte dall'Italia, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005;

la tariffa contestata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa congruaglio, che è un ente pubblico, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità Enel. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica;

la tariffa agevolata a favore di Alcoa era stata istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 1995. Tale decreto stabiliva che Alcoa avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP (Comitato interministeriale dei prezzi) 13/1992 fino alla fine del 2005. Successivamente a tale data, il trattamento applicato ad Alcoa sarebbe stato allineato a quello applicato agli altri utenti di energia elettrica;

considerato inoltre che:

l'aiuto di Stato accordato ad Alcoa ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, può essere classificato come un aiuto al funzionamento che, in linea di principio, è incompatibile con il mercato comune. Nella causa, riassunta nella decisione, la Corte ha stabilito che "l'aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, deve considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune";

la Commissione, nella decisione, ha rilevato che "l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, convertito in legge n. 80/2005, che stabilisce la proroga della tariffa agevolata per l'energia elettrica applicabile ad Alcoa. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un puro aiuto al funzionamento non sia ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal trattato CE e sia quindi incompatibile con il mercato comune";

il considerando 285 della decisione della Commissione del 19 novembre 2009 evidenzia che la Commissione ha ritenuto che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato: "Come indicato al considerando 157 Alcoa aveva stipulato un contratto bilaterale con ENEL a un prezzo nominale equivalente all'incirca alla tariffa *standard* in alta tensione applicata da ENEL. Secondo la Commissione, questo è il prezzo che Alcoa avrebbe pagato per le sue forniture di energia elettrica in assenza della tariffa. La Commissione pertanto ritiene che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato. Tale importo coincide con il contributo compensativo riscosso dalla società nel periodo in questione. Lo stesso metodo di calcolo era stato indicato dalla Commissione nel caso *Terni* che è direttamente

comparabile a quello di specie";

nel caso di Terni la tariffa agevolata, anch'essa prorogata in virtù dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, era stata calcolata, finanziata e pagata sostanzialmente nello stesso modo che per Alcoa (benché con un diverso prezzo finale per i beneficiari);

la decisione della Commissione del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), prevede che l'Italia debba procedere "al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 versato al beneficiario. Per il Veneto, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1º gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1º gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007", e che le somme "da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.", specificando ulteriormente "il recupero dell'aiuto (...) è immediato ed effettivo",

si chiede di sapere:

se siano state adottate le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06);

qualora non si sia provveduto al recupero, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01782)

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

i commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;

il comma 35, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Il comma 1 del nuovo articolo 3 riconosce, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Destinatarie dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;

i commi 3 e 4 del corrente articolo 3 stabiliscono che il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono: a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie all'operatività del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del

credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
alla data odierna tale decreto attuativo non risulta ancora emanato;
occorre ricordare che il comma 35 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 ha integralmente sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Anche in questo caso, il credito d'imposta in esame non aveva trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;
le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità per il 2015 e prima ancora dal decreto-legge "destinazione Italia", cioè il citato decreto-legge n. 145 del 2013;
accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli del credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;
considerato che:

il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT nel "Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione", in cui si afferma che: "la quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni";

l'Italia ha vissuto una fase di deindustrializzazione molto intensa. Sono stati persi circa 5 punti percentuali in termini di valore industriale sul Pil dal 2000 al 2013, scendendo dal 23 al 18 per cento. Si sono perse imprese, occupazione e risorse intellettuali di qualità che hanno trovato opportunità migliori all'estero;

a parere degli interroganti senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno determinato il ritardo dell'emanazione del decreto attuativo in questione e quali siano i tempi che le imprese dovranno ancora attendere affinché venga reso operativo il credito d'imposta.

(3-01783)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con la comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie (GUUE del 4 giugno 2008 -L 144/37);

la decisione stabilisce che "l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune";

considerato che:

la Commissione constata che "l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune";

per il caso C 13/06 (ex N 587/05 - Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna) la Commissione è «venuta a conoscenza della proroga di due misure concernenti la concessione di una tariffa elettrica agevolata. La proroga era stata concessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito legge 80/2005) ed era stata applicata senza previa notifica alla Commissione. I beneficiari sono i produttori di alluminio Alcoa e tre società subentrare alla società Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir (di seguito "le società ex-Terni")»;

considerato inoltre che:

nella decisione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie, la Commissione «aveva espresso dubbi circa la natura indennitaria della tariffa agevolata dato che, all'epoca della nazionalizzazione, la società Terni era un'impresa pubblica. Dal momento che lo Stato non si può autoespropriare, la Commissione dubitava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni a ENEL si configurasse un'espropriazione tale da conferire alla società Terni il diritto a un indennizzo e ipotizzava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico costituisse invece una semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato»;

inoltre che «quand'anche dovesse essere accolta la tesi della funzione di indennizzo della misura, persistevano dubbi quanto alla proporzionalità di tale indennizzo rispetto al danno finanziario subito dalla società Terni. La Commissione dubitava, in particolare, che, dopo 44 anni, si potesse ancora giustificare un indennizzo»;

sempre secondo la decisione «la Commissione constata che l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

l'Italia deve adottare «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto illegale e incompatibile (...) senza indugio con le procedure previste dalla legge nazionale a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione»;

si chiede di sapere:

se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie;

qualora non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01784)

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, concernente la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati", riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti;

le precondizioni che legittimano l'applicazione di tale diritto vanno ricercate nel fatto che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e su taluni redditi assimilati deve essere d'importo superiore alla detrazione spettante su tali categorie reddituali e che il reddito complessivo del contribuente deve essere di importo non superiore a 26.000 euro;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E con riferimento all'erogazione del credito per i lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modifiche e integrazioni, ha sottolineato che "il decreto nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l'applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori" e che pertanto "al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali";

malgrado la mancata sussistenza di una norma specifica che ne disciplini la fattispecie, ad oggi la spettanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non è riconosciuta ai precettori di reddito da lavoro dipendente *ex* articolo 51, comma 8, del testo unico: tra questi risulta agli interroganti che siano stati esclusi i lavoratori italiani operanti nelle sedi estere della rete diplomatico-consolare italiana, i cui redditi sono assoggettati ad Irpef in Italia;

di contro, stando alle suddette linee guida dell'Agenzia dell'entrate, sebbene non espressamente evidenziato dalla norma, sono esclusi dal diritto al credito i lavoratori residenti all'estero che pur producono reddito in Italia: tale reddito, in virtù dell'applicazione della convenzione contro la doppia tassazione, non è considerato imponibile e non determina imposta lorda;

a tal proposito vale la pena segnalare che l'articolo 51, comma 1, del testo unico segnala il principio della "onnicomprendività" della retribuzione in base al quale "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", delineando di contro, al comma 2, tutte le fattispecie che pur rientrando nella nozione generale di cui al comma 1 "non concorrono a formare il reddito";

in questa prospettiva dunque, bisogna inserire il dettato del citato articolo 51, comma 8, ai sensi del quale "Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5";

pertanto la configurazione del reddito da lavoro dipendente che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e conseguentemente del reddito complessivo, è data dalle somme che, a norma dell'articolo 51, concorrono alla formazione della base imponibile;

di conseguenza il diritto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 è da riconoscere anche ai lavoratori dipendenti della rete consolare italiana, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori dipendenti ed

assimilati residenti in Italia;

malgrado tali aspetti, risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione del *vacuum* legislativo sussistente in materia, abbia sottoposto una richiesta di chiarimento al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di identificare la disciplina applicabile ai lavoratori italiani rientranti nella categoria di cui sopra;

appare evidente che una mancata chiarezza sull'argomento ed il ritardo maturato dall'amministrazione circa la reale applicazione della normativa legittimano una molteplicità di disagi in capo ai suddetti contribuenti, che, stando all'interpretazione vigente, verrebbero configurati come contribuenti di "serie B" non potendo contare sui legittimi riconoscimenti previsti dalla normativa vigente, in ragione esclusivamente di un forzata e discutibile interpretazione normativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni descritte;

se intenda fare chiarezza sulla materia, riconoscendo anche ai contribuenti italiani di cui sopra il diritto al credito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014.

(3-01786)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(3-01787)

(Già 4-03339)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

per l'Italia il turismo rappresenta un settore strategico, infatti, secondo i dati del World travel and tourism council, nel 2013 il settore ha fornito un contributo diretto al PIL italiano del 4,2 per cento e un contributo totale del 10,3 per cento, occupando direttamente 1,1 milioni di addetti che salgono a 2,6 milioni considerando anche l'indotto;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2011 in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75, il perimetro di operatività di Cassa depositi e prestiti è stato esteso all'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore operativo, di livelli occupazionali, di fatturato o di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale, economico e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività operanti in diversi settori, tra cui quello turistico-alberghiero;

lo strumento operativo di Cassa depositi e prestiti è la Fondo strategico italiano SpA (FSI), società di investimento di capitale di rischio con circa 4,4 miliardi di euro di capitale, il cui azionista strategico è la Cassa depositi e prestiti che detiene l'80 per cento della società, mentre il restante 20 per cento è detenuto dalla Banca d'Italia;

secondo quanto si può leggere nel sito della stessa FSI, questa «opera acquisendo quote principalmente di minoranza in imprese di "rilevante interesse nazionale" che siano in equilibrio economico-finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo»;

in termini ancor più espliciti ricavabili dal sito stesso, «investe in imprese che abbiano l'obiettivo di crescere dimensionalmente, migliorare l'efficienza operativa e rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati nazionali e internazionali. FSI acquisisce quote prevalentemente di minoranza in società di rilevante interesse nazionale in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e che abbiano adeguate prospettive di redditività e di sviluppo. FSI è un investitore di lungo termine che persegue ritorni del proprio investimento a parametri di mercato»;

considerato che:

attraverso FSI il Governo ha consentito l'apertura di un grande polo turistico che intercettasse i flussi del turismo mondiale proveniente dall'Asia, ovviamente, con veto di investire in società in perdita; il fondo, tramite l'operazione definita "Grand hotel Italy", ha come prerogativa l'intento di supportare

le grandi imprese turistico-alberghiere italiane, anche allo scopo di ridare ossigeno all'economia e a tutto il settore;

nel novembre 2014 la prima iniziativa concreta del Fondo nel settore turistico si è realizzata nell'accordo che prevede l'ingresso di FSI e FSI Investimenti (società detenuta per circa 77 per cento da FSI e per circa 23 per cento da Kuwait investment authority) nel 23 per cento della società alberghiera Rocco Forte and family limited, con sede a Londra, per un importo di 60 milioni di sterline, pari a circa 76 milioni di euro. Tale operazione è stata interamente effettuata in aumento di capitale;

considerato che:

risulta agli interroganti che la Rocco Forte Hotels presenti una difficile situazione debitoria confermata anche dal fatto che il *resort* Verdura Sciacca di Palermo, di proprietà del gruppo, nel bilancio di esercizio 2013 ha perso 11 milioni di euro e 8,5 milioni nel 2014, con 131 milioni di euro di debiti verso le banche. Inoltre i dati rilevati dall'ultimo bilancio inglese del gruppo Forte sono di 57,9 milioni di debiti in scadenza entro l'anno (aprile 2015) e 361 milioni con scadenze più lunghe;

secondo gli indicatori internazionali l'investimento di Fondo strategico italiano sull'acquisizione del 23 per cento della *holding* inglese Rocco Forte & family limited (RFF) risulta piuttosto generoso in quanto i gruppi alberghieri quotati in borsa hanno un valore che è circa di 12,2 volte l'Ebitda (il margine operativo lordo che misura quanto sono redditi), mentre la cifra pagata da FSI implica un moltiplicatore di 17;

il gruppo Rocco Forte sarà quello che beneficerà direttamente del fondo immobiliare (FIT-Fondo investimenti per il turismo) di FSI;

le risorse del fondo interverrebbero per operazioni di ampliamenti del gruppo Rocco Forte, ma anche di risanamento del debito del gruppo medesimo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui Fondo strategico italiano abbia destinato tali risorse a vantaggio di un gruppo che ha sede in Inghilterra ed è dunque sottoposto ad un regime fiscale diverso e di gran lunga inferiore a quello italiano;

se il gruppo Rocco Forte hotels sia stato selezionato da FSI in base ad un processo condotto secondo criteri generali di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, economicità e remunerazione dell'investimento, come previsto dalle procedure di selezione.

(3-01769)

[Mariarosaria ROSSI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) nel 2014 ha visto un volume di traffico di circa 43 milioni di passeggeri;

il sistema aeroportuale di Roma capitale è gestito da ADR-Aeroporti di Roma SpA, in virtù di concessione stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

ENAC è l'ente dello Stato che deve vigilare e controllare il corretto operato di ADR;

al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali con la capitale sono presenti negli aeroporti servizi di linea ferroviari, servizi con autobus e autoservizi pubblici non di linea;

ai sensi del combinato disposto della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e della legge della Regione Lazio n. 58 del 1993, gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) garantiscono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma Capitale (principalmente) oltre alle altre destinazioni del bacino di traffico dei predetti aeroporti (territorio del Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, eccetera);

allo stato il servizio di taxi e NCC nell'aeroporto di Fiumicino è regolato da un protocollo d'intesa stipulato in data 29 marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di Roma, la Direzione aeroportuale di Roma Fiumicino e la società Aeroporti di Roma;

in base al protocollo d'intesa e alle ordinanze collegate emesse dall'ENAC, è garantito sia il servizio di

taxi a mezzo di un'area filtro per l'attesa delle vetture e successivo accostamento presso l'uscita dell'aerostazione, sia il servizio di noleggio vetture con conducente degli operatori stabili (titolari di autorizzazioni del Comune di Roma capitale e di Fiumicino che legalmente possono avere la rimessa in aeroporto), sia per gli operatori occasionali (la restante parte), anche in questo caso a mezzo di un'area filtro ("polmone") dalla quale le vetture escono per prelevare i propri clienti all'uscita delle banchine dell'aerostazione;

relativamente ai servizi di NCC la legge n. 21 del 1992 all'art. 11, commi 3 e 6, e la legge regionale del Lazio n. 58 del 1993, articolo 5-*bis*, prevedono che in tali ambiti i Comuni interessati (Roma e Fiumicino) d'intesa fissano le modalità di esercizio del servizio, il numero delle autorizzazioni rilasciabili, in proporzione ai volumi di traffico presenti in aeroporto e alle necessità degli utenti, con la relativa rimessa per effettuare le prenotazioni;

infatti, il servizio di NCC, a differenza del servizio di taxi, non può sostare sulla pubblica via; lo stesso ha inizio con la prenotazione che si effettua presso la rimessa;

tale problematica, come è noto, è all'ordine del giorno del Governo, tema particolarmente sensibile a causa del noto fenomeno dell'abusivismo presente soprattutto nelle grandi aree urbane, negli aeroporti e segnatamente nello scalo "Leonardo da Vinci" di Fiumicino;

al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore montare di tensioni sociali e contrasti fra le categorie dei taxi e degli NCC, a danno degli utenti, è necessario che vi sia sul punto assoluta chiarezza, linearità e coerenza comportamentale, anche da parte dei soggetti concessionari;

come previsto dal protocollo d'intesa del 1998 tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino (recepito dal Comune di Roma con delibera n. 1259 del 14 aprile 1998 e n. 174 del 7 aprile 1998 del Comune di Fiumicino), nell'aeroporto di Fiumicino l'afflusso delle autovetture di NCC dal "parcheggio polmone" alle banchine di accosto delle aerostazioni è garantito con chiamata telefonica o citofonica effettuata dalle postazioni operative dei singoli subconcessionari, ubicati all'interno delle aerostazioni presso le quali i passeggeri prenoteranno il servizio;

quindi il sistema di trasporto dei servizi pubblici non di linea, ai sensi della legge n. 21 del 1992, articolo 11, commi 3 e 6, prevede che negli aeroporti i servizi di taxi e NCC sono svolti in regime concorrenziale, con preferenza ai varchi di uscita per il servizio di taxi, fermo restando l'obbligo per i titolari di servizi di NCC di avere nel sedime aeroportuale la rimessa, presso la quale gli utenti possono e devono prenotare il servizio;

il sistema degli autoservizi pubblici non di linea negli aeroporti, oltre a integrare il trasporto pubblico locale, assicura nel solo polo aeroportuale di Roma migliaia di posti di lavoro, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con avviso di gara n. 8/2014 del mese di agosto 2014, ha avviato una procedura per assegnare a titolo oneroso dei "parcheggi particolari" non costituiti come rimesse di NCC, ad alcuni operatori di NCC in esclusiva, al fine di consentire loro l'attività di noleggio in aeroporto in maniera privilegiata rispetto agli altri titolari di autorizzazione dei Comuni di Roma e di Fiumicino e in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 6, della legge n. 21 del 1992;

se sia a conoscenza che ADR con detta procedura ha di fatto eliminato nel più importante scalo aeroportuale d'Italia il legittimo e regolare servizio di NCC con prenotazione presso la rimessa aeroportuale;

se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi preso alcuna concreta iniziativa a tutela della legalità rispetto all'avviso di gara di ADR n. 8/2014, che apre di fatto la strada a ulteriori pratiche commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di NCC in violazione della legge n. 21 del 1992;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il doveroso e regolare servizio pubblico di NCC e taxi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera iniziativa di ADR, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 21 del 1992 che assegna ai Comuni la competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti;

quali iniziative intenda porre in essere per la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati dall'istituzione di servizi di NCC particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opereranno in regime di concorrenza sleale con il servizio di cui alla legge n. 21 del 1992;

quali iniziative intenda porre in essere nei confronti dell'ENAC, al fine del corretto esercizio del potere di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale gestisce in nome e per conto dello Stato l'infrastruttura strategica del polo aeroportuale della capitale;

quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea del polo aeroportuale della capitale.

(3-01778)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

la nota n. 503 del 7 marzo 2015 della ASL, Servizio UOPC (unità operativa di prevenzione collettiva) del Comune di Sessa Aurunca (Caserta), in riferimento ai controlli effettuati sull'acqua erogata dall'acquedotto comunale per le frazioni di Lauro Rongolise e Aulpi, ha comunicato che la concentrazione dei parametri chimici ha superato i valori massimi ammissibili per il valore dell'arsenico;

tramite l'ordinanza n. 49 del 12 marzo 2015 il sindaco di Sessa Aurunca ha ritenuto di dover intervenire a salvaguardia della salute pubblica in via cautelativa ponendo il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua distribuita tramite il pubblico acquedotto per bibite, reidratazione e ricostruzione alimenti e consumo da parte di bambini ed adulti nonché per cottura e preparazione dei cibi nei quali l'acqua sia un ingrediente significativo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover verificare quali siano i motivi per cui l'ordinanza del sindaco di Sessa Aurunca sia stata emanata dopo 5 giorni dalla comunicazione inviata dalla ASL e per quali motivi l'ordinanza, oltre alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune, non sia stata pubblicizzata utilizzando altre modalità di comunicazione alla cittadinanza quali, ad esempio, manifesti pubblici e avvisi sonori;

quale sia l'entità del superamento dei valori chimici massimi consentiti, relativamente agli inquinanti individuati dai controlli effettuati, con quale periodicità siano effettuate le analisi e quali siano i parametri chimici verificati;

quali siano le cause che hanno determinato il superamento dei valori e se tale superamento dei valori chimici massimi sia stato riscontrato anche nel passato;

se non ritengano che il superamento dei valori rilevato possa essere stato causato dalla critica situazione di contaminazione ambientale del sito e dei terreni contigui all'ex centrale nucleare del Garigliano;

quali azioni urgenti intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di verificare le eventuali ricadute sulla salute pubblica e risolvere la grave situazione verificatasi nel territorio di Sessa Aurunca.

(3-01785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CUCCA](#), [ANGIONI](#), [LAI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da fonti di stampa si è appresa la notizia, tramite fonti definite attendibili dei Ministeri coinvolti, che la Sardegna e/o il Lazio sarebbero stati individuati come siti di stoccaggio delle scorie nucleari da smaltire, con un primo carico di 30.000 tonnellate;

il procedimento di individuazione vedrebbe coinvolti i Ministeri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA e la società Sogin;

non sono stati in nessun modo coinvolti i rappresentanti delle Regioni, né prese in considerazione le

prerogative statutarie della Sardegna, né i *referendum* consultivi del 2011 dove i sardi hanno espresso il loro diniego al deposito di scorie;
il sito individuato per le scorie sarebbe la provincia di Nuoro, dove il tasso di inquinamento industriale e militare è causa di gravi conseguenze sulla salute umana e animale e sull'ambiente;
considerato che:
pare che i rifiuti debbano essere depositati nella provincia di Nuoro, dove ancora è necessaria un'approfondita analisi idrogeologica, come dimostrano gli eventi disastrosi conseguenti all'alluvione del novembre 2013;
lo statuto sardo, legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 5, lettera *d*), prevede che la Regione possa emanare norme di integrazione ed attuazione nelle materie previste da leggi dello Stato, attività alienata d'ufficio dai Ministeri coinvolti nel momento in cui la Regione stessa non sarebbe stata coinvolta;
all'articolo 4 dello statuto si prevede che la Regione emana norme legislative in materia di industria, bonifica, espropriazione per pubblica utilità e igiene e sanità pubblica: ad oggi la Regione non è stata coinvolta e quindi privata della propria prerogativa legislativa nelle suddette materie;
all'articolo 3 dello statuto regionale è riconosciuta la potestà legislativa su demanio, cave saline miniere con relativi diritti di concessione;
il tradimento del voto e dell'espressione popolare, l'estromissione della Regione dalla scelta, i rischi di ecomafia conseguibili in un territorio in forte crisi economica, l'inadeguatezza della conoscenza delle condizioni idrogeologiche rendono deprecabile una decisione in tal senso,
si chiede di sapere:
se le notizie diffuse rispondano al vero e quindi la Sardegna sia stata individuata come la regione nella quale provvedere allo stoccaggio delle scorie nucleari;
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rivalutare la scelta in virtù delle questioni sollevate;
se non ritengano necessario coinvolgere la Regione Sardegna in quanto istituzione nelle decisioni che la riguardano e su cui ha competenza in virtù dello statuto sardo;
se non ritengano opportuno tenere in considerazione l'indicazione referendaria del popolo sardo in materia di scorie nucleari.

(4-03634)

[SAGGESE](#), [CAPACCHIONE](#), [CUOMO](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:

l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), assume notevole rilievo per i lavoratori dipendenti della ex Isochimica di Avellino, esposti all'amianto;
la disposizione recita testualmente: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni»;
la disposizione necessita di un intervento ministeriale di attuazione, che conferisca all'INPS la possibilità di attivarsi per l'effettiva liquidazione dei benefici previdenziali;
i lavoratori interessati, attraverso le organizzazioni sindacali e i rappresentanti istituzionali, hanno sollecitato un rapido intervento del Governo per consentire l'attuazione delle disposizioni richiamate,
si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'effettiva attuazione delle disposizioni, e con che tempi;

se non intenda convocare un'apposita riunione con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e con gli enti istituzionali preposti, al fine di chiarire i passaggi necessari per il conseguimento dei benefici previdenziali.

(4-03635)

[ALBANO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2014 concernente la "Contribuzione 2014 per utilizzo frequenze televisive terrestri in tecnica digitale". Il decreto riguarda i contributi per la concessione dell'uso delle frequenze di trasmissione stabiliti all'articolo 35 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dovuti dagli operatori di rete per la televisione digitale terrestre e prevede, tra l'altro, il pagamento entro il 31 gennaio 2015, a titolo di acconto del contributo dovuto per l'anno 2014, di una somma pari al 40 per cento di quanto versato secondo la vecchia regolamentazione nell'anno 2013, e l'invio alla Direzione generale per i servizi di comunicazione del Ministero, entro 10 giorni dal pagamento, di copia dell'attestazione del pagamento stesso;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito con la delibera n. 494/14/CONS i criteri per la determinazione, da parte del Ministero, dei contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, ed ha interpretato la normativa affermando che oltre ai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze devono essere corrisposti anche i contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione; considerato che:

resta ad oggi irrisolta, inoltre, la questione dei diritti amministrativi previsti all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche dovuti dagli operatori di rete, che devono essere corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno, che oggi rappresentano oneri non sostenibili per il comparto televisivo locale e rischiano di mettere fuori mercato le emittenti locali, come nel caso di "Imperia TV" che trasmette in Liguria;

sulle problematiche relative a diritti amministrativi e contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione separati dai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, alcune emittenti locali hanno, peraltro, proposto ricorso al Tar del Lazio che dovrà pronunciarsi al riguardo. In mancanza di una forte riduzione degli importi dovuti, si rischia, infatti, la scomparsa del comparto televisivo locale con effetti negativi sul territorio sotto il profilo economico, sociale ed occupazionale, come nel caso della provincia di Imperia già duramente provata dalla grave crisi economica degli ultimi anni;

considerato altresì che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato nel senso di richiedere un riesame della problematica da parte del Ministero, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali,

si chiede di sapere se e in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere alla necessaria revisione degli importi dovuti dagli operatori di reti televisive locali, in considerazione della mancanza di proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali, tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali delle emittenti locali.

(4-03636)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'articolo 143, comma 11, del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 recita: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,

che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile";

il Comune di Sedriano (Milano) è stato sciolto per mafia nel dicembre 2013 e il relativo provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio dal sindaco rimosso Alfredo Celeste;

il TAR Lazio - prima sezione, sentenza n. 165 del 2015 - ha respinto il ricorso, sicché Alfredo Celeste è incandidabile,

si chiede di sapere se risulti che il prefetto di Milano abbia trasmesso al tribunale civile di Milano la documentazione volta a far dichiarare tale incandidabilità.

(4-03637)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro stradale;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;

la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di trasfusione;

il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze definitive;

i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti;

considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;

a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi, nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.

(4-03638)

[MARTON](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [BOTTICI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nella sezione I del Capo V si occupa di "Assistenza morale, benessere e protezione sociale";

l'articolo 464 stabilisce, al comma 3, che "Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono: a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal

Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso; b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili; c) alle attività volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio";

considerato che l'articolo 465, rubricato "Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale", al comma 2 specifica che: «In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto l'elenco di tutte le strutture registrate come "organismi di protezione sociale", così come definiti alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

(4-03639)

[PAGLIARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 10 febbraio 2015 si è svolta presso la Camera dei deputati la celebrazione del "giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata" ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92. In quell'occasione, a margine della celebrazione ufficiale, sono stati consegnati i previsti riconoscimenti ai congiunti degli infoibati sulla base dell'istruttoria compiuta dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge;

tale riconoscimento è stato consegnato anche ai figli del bersagliere di origine parmigiana Paride Mori, ucciso a Modreuzza (Slovenia) in uno scontro coi partigiani il 18 febbraio 1944;

Paride Mori faceva parte del I battaglione bersaglieri volontari "Benito Mussolini" (definito in alcuni documenti Waffen SS. bersagliere repubblicano) formatosi a Verona, per iniziativa di Vittorio Facchini, nella seconda decade del settembre 1943, prima ancora della nascita della Repubblica sociale italiana. Il battaglione venne impiegato soprattutto a presidio della linea ferroviaria Gorizia-Piedicolle; Mori aderì alla Repubblica sociale in modo consapevole, avendo già 40 anni e in qualità di ufficiale dell'esercito. Non a caso è menzionato tra i caduti della Repubblica sociale italiana nei siti *web* revisionisti e di estrema destra (tra cui i quali "laltraverita");

la lettura degli eventi storici che hanno portato alla morte di Paride Mori parrebbe far ricondurre la stessa ad un evento bellico che ha visto coinvolti repubblicani fascisti e partigiani senza quindi alcuna

connessione diretta con gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia occorsi durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra;
la consegna del riconoscimento alla memoria di Paride Mori ha suscitato accese polemiche nell'opinione pubblica. Nella serata del 15 marzo il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio ha assicurato che "Se la commissione che ha vagliato centinaia di domande ha valutato erroneamente, il riconoscimento dovrà essere revocato";
già nel 2010 il Comune di Traversetolo (Parma), da cui proveniva Mori, ha ufficialmente revocato l'intitolazione di una strada al bersagliere, dedicandola poi a don Enzo Pasini il quale, oltre ad essersi prodigato a favore del comitato *pro* sfollati durante la guerra, si è prestato in più occasioni e con abnegazione come intermediario fra i partigiani, i tedeschi e le brigate nere per lo scambio di numerosi ostaggi, salvando molte vite,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda intervenire direttamente e con la massima sollecitudine al fine di revocare il conferimento del riconoscimento concesso alle vittime delle foibe ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, al bersagliere Paride Mori la cui data di morte (18 febbraio 1944) non sarebbe in alcun modo compatibile con gli avvenimenti che la stessa legge si impegna a commemorare;
se, alla luce di questo episodio, non ritenga di rendere pubblico l'elenco delle persone cui è stato attribuito il riconoscimento e di compiere un'ulteriore verifica onde evitare che lo stesso possa essere stato conferito in modo improprio a fascisti e militari della Repubblica sociale italiana che nulla avevano a che fare con gli eccidi perpetrati nelle foibe.
(4-03640)
[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;
tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;
fra queste decisioni si rileva la 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di euro cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08), notificata con il numero C(2008) 6743;
il prestito di 300 milioni di euro in favore della compagnia aerea Alitalia era stato concesso con il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, per fare fronte alla grave situazione finanziaria in cui versava;
all'epoca dei fatti, la compagnia di bandiera rappresentava il vettore che maggiormente assicurava il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea e pertanto il fine del prestito era quello di consentire ad Alitalia di fare fronte ai fabbisogni di liquidità;
lo Stato italiano all'epoca dei fatti deteneva il 49,9 per cento del capitale della compagnia aerea Alitalia;
il prestito che veniva concesso recava un termine "della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile

il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società";

considerato che:

con successivo decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il Governo italiano concedeva ad Alitalia la facoltà di imputare l'importo del prestito in conto capitale per far fronte alle perdite allo scopo di preservare il valore del capitale della compagnia e per evitare che le perdite determinassero una diminuzione del capitale sociale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale, volendo scongiurare l'apertura di una procedura concorsuale;

le modalità di rimborso del prestito indicate nel decreto-legge n. 80 del 2008 venivano integralmente recepite dal decreto-legge n. 93 del 2008, ad eccezione del tasso di interesse applicato al prestito che veniva maggiorato dell'1 per cento e del fatto che, nell'ipotesi di una liquidazione della compagnia, l'importo sarebbe stato rimborsato solo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale;

considerato inoltre che "la Commissione europea ha espresso dubbi sul fatto che lo Stato italiano, concedendo ad Alitalia l'aiuto in oggetto, si sia comportato come un azionista avveduto che persegue una politica strutturale, generale o settoriale, guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune" (decisione 2009/155/CE del 12 novembre 2008) e che pertanto non poteva dichiararsi compatibile con il mercato comune;

considerato infine che:

in favore di Alitalia, la Commissione europea con decisione del 18 luglio 2001 aveva già approvato un aiuto per la ristrutturazione e, successivamente, con decisione del 20 luglio 2004 aveva concesso un prestito ponte per un importo complessivo di 400 milioni di euro, allo scopo di consentire di far fronte alle difficoltà finanziarie legate all'aumento del prezzo del petrolio e alla scarsa liquidità;

dagli organi di stampa è confermata la notizia secondo la quale l'aiuto è stato concesso grazie alla "cordata dei patrioti che nel 2008, sotto la regia dell'allora premier Silvio Berlusconi, orchestrò il primo salvataggio Alitalia costato 4,5 miliardi ai contribuenti", come si legge su "il Fatto Quotidiano" del 30 giugno 2014,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2009/155/CE;

qualora non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di Alitalia;

in caso di avvenuta restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, considerate le indicazioni della Commissione europea.

(4-03641)

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni si rileva la C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (2011/C)

(ex NN 41/2010) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT SpA;

considerato che:

SACE BT è una società per azioni interamente controllata dallo Stato italiano, oltre che agenzia italiana di credito all'esportazione;

all'inizio del 2004, da ente pubblico è stata convertita in una società per azioni detenuta al 100 per cento dallo Stato italiano, avente come fine quello di assicurare rischi assicurabili sul mercato a breve e a lungo termine;

la Commissione europea con comunicato stampa del 20 marzo 2013, in merito al caso SACE BT, ha affermato: "Una parte delle misure di sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire (...) allo Stato italiano";

considerato inoltre che da un articolo pubblicato sul "Corriere della sera" del 20 marzo 2013 si apprende che «La Commissione europea ha ordinato alla Sace Bt di restituire allo Stato italiano 70,2 milioni perché ritiene che si tratti di un aiuto di Stato non compatibile con le norme Ue. Nel 2009 lo Stato italiano aveva iniettato capitale nella Sace Bt per coprire perdite e coprire l'attività di riassicurazione. La società non aveva preso in considerazione, indica una nota della Commissione, il profilo di rischio dell'investimento per cui non si era comportata come un investitore in una economia di mercato. L'iniezione di capitale pubblico aveva dato alla Sace Bt "un indebito vantaggio economico"». La UE, però, ritiene che l'allocazione iniziale di capitale di 105,8 milioni concesso a SACE BT nel 2004 era in linea con le regole europee «perché era stato iniettato in una nuova sussidiaria creata apposta con l'obiettivo di offrire assicurazione per il credito all'esportazione a breve termine in termini di mercato così come altre attività commerciali»;

considerato infine che nel bilancio SACE del 2013 si attestano 398,7 milioni di euro di premi lordi e un utile di 345 milioni di euro, nonché un importo pari a 401,9 milioni di euro per la liquidazione dei sinistri ed un patrimonio netto di 5,3 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013;

nel caso in cui non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di SACE e del bilancio registrato nel 2013;

allorché sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, stando alle indicazioni della Commissione europea.

(4-03642)

[IURLARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Ostuni è un comune italiano di 32.182 abitanti della provincia di Brindisi, in Puglia. È detta anche città bianca, per via del suo caratteristico centro storico che un tempo era interamente dipinto con calce bianca, oggi solo parzialmente. Il suo territorio è parte integrante della Murgia meridionale, al confine con il Salento;

rinomato centro turistico, dal 1994 al 2014 ha ricevuto la bandiera blu e le 5 vele di Legambiente per la pulizia delle acque della sua costa e per la qualità dei servizi offerti, divenendo la città con il mare più pulito d'Italia;

purtroppo però non si può dire altrettanto della stazione ferroviaria, cosa ben conosciuta da cittadini e dalle istituzioni, poiché rientra nella poco lusinghiera classifica degli scali "dell'orrore";

la stazione della città bianca, nonostante nei mesi estivi sia presa d'assalto da turisti, presenta non poche problematiche strutturali che vanno denunciate e risolte;

l'esistenza di barriere architettoniche rende difficoltoso, a chiunque sia costretto su una sedia a rotelle, non solo l'ingresso nello stabile, ma persino l'accesso ai binari e l'acquisto dei biglietti, pratiche queste, che, a fronte della presenza di scale e scalini, possono essere compiute previo intervento di un funzionario, ma solo negli orari in cui ne è garantita la presenza;

la *toilette* riservata a donne e invalidi è chiusa nelle ore pomeridiane, con apertura prevista dalle ore 5.15 alle ore 14.15. Apertura, inoltre, soggetta alla richiesta delle chiavi all'ufficio dirigenti;

si riscontra una situazione simile anche a Fasano (Brindisi), altra città ad alta densità turistica: anch'essa presenta una stazione ferroviaria non certo a misura di persone diversamente abili, dove, oltre tutto, nei mesi estivi non è attiva una fermata dei treni veloci provenienti da Milano, Torino, Venezia e Roma;

a giudizio dell'interrogante tale situazione è irragionevole e paradossale: non adeguare stazioni ferroviarie, in località turistiche, alle stringenti normative in favore dei diversamente abili non è concepibile visto il periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa, ove il turismo potrebbe rappresentare il valore aggiunto per riemergere,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dell'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane;

quali interventi urgenti voglia intraprendere al fine di preservare il turismo nelle citate zone, garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio di trasporto pubblico, oltre alla cura e all'attenzione particolare per le persone diversamente abili.

(4-03643)

[IURLARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

MercatoneUno è una catena italiana di ipermercati per la grande distribuzione non alimentare presente con circa 80 punti vendita in tutto il Paese;

nel 1975 viene costituita, da Romano Cenni, la prima società SIEL (Società italiana elettronica) per la vendita di radio, televisori ed elettrodomestici. Successivamente inizia a svilupparsi nella vendita al dettaglio, specializzandosi negli elettrodomestici, nella vendita del mobile e complementi d'arredo, fino a fondare il primo punto vendita del gruppo, il Mercatone Germanvox, con sede a Toscanella di Dozza (Bologna), nel 1978;

nel 2010 il gruppo MercatoneUno ha un fatturato di oltre 800 milioni di euro, con i suoi 500.000 metri quadri complessivi di superficie di vendita, e ai quali si aggiungono altre insegne facenti parte del gruppo;

da organi di stampa si apprenderebbe dello stato di crisi che sta investendo a livello nazionale l'azienda;

tra i 79 punti vendita della MercatoneUno vi è quello di Francavilla fontana (Brindisi), che conta 39 dipendenti, sul cui futuro incombe il rischio della cassa integrazione;

quella del MercatoneUno è solo l'ultima crisi occupazionale che investe un territorio già falciato da chiusure e fallimenti di altri esercizi commerciali. Infatti la chiusura di questo stabilimento commerciale per la città di Francavilla fontana provocherebbe una reazione di crisi a catena del settore terziario, vista la presenza di numerosi insediamenti produttivi, commerciali, specializzati nel mobile d'arredo, sorti e sviluppatisi nel corso degli anni, legati da una forte *partnership* con il gruppo;

si allargherebbe e si aggraverebbe la situazione di crisi di centinaia di lavoratori e famiglie, recando un duro colpo socio-economico a tutta la comunità francavillese;

la politica francavillese è fortemente preoccupata per le possibili ricadute occupazionali che potranno avere ripercussioni negative anche sul settore terziario a livello locale cosicché le istituzioni locali hanno sollecitato il Governo ad aprire un tavolo di crisi sul caso MercatoneUno e hanno sensibilizzato le organizzazioni sindacali per capire meglio la situazione;

da ulteriori notizie emerse sulla stampa parrebbe che anche il centro commerciale di Brindisi versi nelle medesime di quello di Francavilla e sarebbero a rischio ulteriori 24 posti di lavoro;

da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che la società MercatoneUno abbia avanzato una richiesta di concordato preventivo in bianco facendo proprie le preoccupazioni che, da Nord a Sud, attanagliano tanti lavoratori e le locali istituzioni;

sempre da notizie in possesso dell'interrogante, parrebbe che in data 12 marzo 2015 si sia insediato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo sulla situazione di crisi del gruppo MercatoneUno, ove erano presenti, oltre alla direzione aziendale, tutte le rappresentanze sindacali nazionali e locali, ma non è stata trovata soluzione alcuna, se non un rinvio a data da destinarsi, presumibilmente il 1° aprile 2015,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere volte alla risoluzione delle problematiche occupazionali e organizzative conseguenti lo stato di salute dell'azienda e, nello specifico, quali iniziative intenda avviare per fare chiarezza sul futuro della struttura commerciale presente sul territorio francavillese e brindisino.

(4-03644)

TOSATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 10 settembre 2014 il "Collegio dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2° grado della provincia di Verona" aveva inviato un appello al mondo politico, rimasto senza risposta, per lamentare l'assoluto abbandono da parte del Governo delle scuole superiori della provincia di Verona;

adesso i genitori stessi hanno costituito il coordinamento genitori delle scuole superiori di Verona e provincia, riunitosi in assemblea il 25 febbraio 2015, per lamentare lo stato di abbandono in cui versano le scuole superiori del veronese;

il caso ovviamente non riguarda solo questa zona del Paese, ma è comune a numerose province italiane, infatti è ormai cronico lo stato di difficoltà degli istituti scolastici per carenza di risorse;

nel luglio 2014, una lettera della Provincia di Verona ai dirigenti scolastici annunciava che, a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dalla riforma delle Province, sarebbe stato impossibile assegnare i fondi assicurati fino ad allora. Si trattava di 30.000 euro, in media, per istituto: risorse vitali, a fronte di una dotazione ordinaria statale che varia dagli 8.000 ai 12.000. Gli unici finanziamenti concessi nel 2014, dai 2.000 ai 6.000 euro a scuola, sono serviti a tamponare solo la manutenzione straordinaria, necessaria a risolvere impellenti problemi di sicurezza degli edifici;

i dirigenti scolastici, vista l'inerzia governativa, anche in termini di semplici risposte, erano anche decisi a restituire all'ente provinciale la delega loro conferita;

già dal settembre 2014, con svariati appelli, si era chiesto al Governo di sbloccare con urgenza i vincoli del patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, per poterne garantire in qualche modo il funzionamento;

atteso che per le spese telefoniche, le spese degli uffici di segreteria, le spese di piccola manutenzione come lampadine, serramenti eccetera sono state le stesse famiglie ad autotassarsi, sottraendo risorse ai progetti e all'offerta formativa dei propri figli, visto che lo Stato non assicura neppure la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione;

considerato che il Governo Renzi all'atto del suo insediamento, avvenuto circa un anno fa, annunciava interventi per la "Buona scuola" e per lo sblocco del patto di stabilità per l'edilizia scolastica ma in realtà sono state sottratte costantemente le risorse finanziarie essenziali per il funzionamento ordinario delle scuole,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire per sbloccare al più presto il patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, volto a garantire il funzionamento degli uffici a cominciare dal pagamento delle bollette telefoniche e del canone per l'utilizzo di *internet*, la manutenzione ordinaria degli edifici, l'acquisto o la dotazione degli arredi (sedie, banchi, attrezzi da palestra) e ogni altro utile intervento, sino allo scorso anno scolastico sostenuto finanziariamente dalle Province di riferimento, visto che, in assenza di tali contributi, la stessa sicurezza degli edifici scolastici è messa seriamente a repentaglio, in quanto per molti aspetti

dipende proprio dall'ordinaria manutenzione;

perché, contrariamente all'obbligo costituzionale e all'impegno assunto all'inizio della sua attività, non garantisca nemmeno la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione dei plessi scolastici;

quali iniziative urgenti intenda adottare in merito alla possibilità di sblocco dei fondi provinciali per il funzionamento e la manutenzione delle scuole superiori della provincia di Verona e il rimborso delle spese del 2014.

(4-03645)

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALFO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni, si rileva la 2003/193/CE, in merito all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, C 27/99 (ex NN 69/98), notificata con il numero C (2002) 2006 def.;

la Commissione ha evidenziato che "il trasferimento di attivi connesso alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società per azioni create in virtù della legge 142/90 e della legge 498/92 beneficia di esenzione fiscale per quanto concerne la tassa di registro; l'imposta di bollo; l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili; tasse ipotecarie e catastali; ogni altra imposta o tassa collegata con il trasferimento";

la legge n. 549 del 1995 e il decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, in particolare, avrebbero previsto "un'esenzione triennale dalle imposte sul reddito IRPEG e ILOR a favore delle SpA ex lege 140/90 a partire dalla data dell'acquisizione della personalità giuridica e in ogni caso non oltre l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 1999";

considerato che:

la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha manifestato dubbi sulla classificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato stesso e sulla compatibilità con il mercato comune di alcune misure nazionali applicabili alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, come istituite dalla legge n. 142 del 1990;

l'illegittimità degli aiuti concessi alle società è stata segnalata anche da organi di stampa, dai quali si apprende: "Secondo l'esecutivo europeo, tra il 1994 e il 1998 le società (...) Asm Brescia ora A2A, Acea, Aem, Amga ora Iride e Aceagas hanno beneficiato di prestiti a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti, di esenzioni fiscali sui conferimenti e di un'esenzione totale triennale da Irpeg e Ilor. Tutte misure considerate da Bruxelles come aiuti di Stato, in contrasto con le regole europee sulla concorrenza. Il 5 giugno del 2002 la Commissione aveva quindi chiesto che il governo provvedesse a recuperare tutti gli aiuti indebitamente concessi a queste aziende", come si legge su un articolo di "blitzquotidiano" del 21 dicembre 2011;

la Cassazione civile, Sez. V, con sentenza del 27 aprile 2012, n. 6544, ha sottolineato che "il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della

Commissione" e che "l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali";

ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione, dovendo giungere "all'effettivo recupero delle somme dovute";

considerato inoltre che risulta agli interroganti che con riferimento al 2014 "Il gruppo Acea ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto che si attesta a 117,7 milioni di euro (+3,7% rispetto al 30/9/2013). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ammonta a 504,9 milioni di euro, in aumento di 20,5 milioni di euro (+4,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2013. Il Risultato Operativo (EBIT) del periodo passa da 269,0 milioni di euro del 30/9/13 a 274,5 milioni di euro al 30/9/14, con un incremento del 2%", come si legge su "teleborsa" del 10 novembre 2014;

considerato infine che:

AEM Torino SpA, con efficacia contabile a decorrere dal 1° gennaio 2006, ha incorporato AMGA SpA assumendo la denominazione sociale di Iride SpA;

da un articolo de "Il Sole-24ore" del 30 giugno 2010 si apprende che "Iride è un'azienda che opera nel settore della fornitura di servizi idrici ed energetici. Nata nell'ottobre del 2006 come prodotto della fusione di due importanti società come AemTorino e Amga Genova, Iride si è subito imposta sul mercato diventando il terzo operatore nazionale nel settore dei servizi a rete. Il gruppo Iride è attivo soprattutto nei settori della produzione, della distribuzione e della vendita di energia, nonché della gestione dei servizi idrici",

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE;

nel caso in cui non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del *trend* economico, registrato in positivo nell'ultimo quinquennio, delle società municipalizzate in questione;

qualora sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, in linea con le indicazioni della Commissione europea, e soprattutto quale tasso di interesse sia stato applicato, in virtù del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionali.

(4-03646)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da una notizia del 21 gennaio 2015 su "LatinaQuotidiano", quotidiano *on line* locale, si è venuti a conoscenza dell'intenzione della società Ipogeo Latina Srl di citare in giudizio il Comune di Latina per 13.798.244,61 euro relativi a spese e costi che l'impresa avrebbe sostenuto, i quali, secondo la l'azienda appaltante, avrebbero dovuto essere a carico del Comune; la prima sentenza in merito avrà luogo il 13 aprile 2015;

la Ipogeo Latina Srl è subentrata all'associazione temporanea di imprese (ATI) Damiani Costruzioni Srl, quale soggetto nominato promotore per un *project financing* relativo alla "Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento" del cimitero urbano latinense, oggetto che successivamente venne cambiato in "Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano";

facendo sempre riferimento alla notizia del quotidiano *on line*, pare che il gruppo di Forza Italia presente al Comune di Latina voglia «presentare in Consiglio comunale una proposta per transare con la Ipogeo e risolvere in modo consensuale il contratto in modo da non dover risarcire la società privata con quasi 14 milioni di euro ma chiudere tutto a 1 milione e mezzo», nonostante già nel 2013 si sia già

proceduto, con determinazione n. 918/2013, a costituire un «gruppo esperto di supporto al RUP per l'esame e la valutazione delle richieste della concessionaria Ipogeo Latina Srl nell'ambito del procedimento di conciliazione»;

considerato che, per quanto risulta:

al citato progetto di finanza è seguita una convenzione stipulata l'11 marzo 2009 (raccolta n. 20.062) tra il Comune di Latina e l'ATI capitanata dalla Damiani Costruzioni Srl (poi diventata Ipogeo Latina Srl). Da una nota del segretario generale, prot. n. 77139 dell'11 luglio 2012, alla seconda pagina questi scrive: «Nella proposta si dà atto dell'avvio del procedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla validazione/ verifica del progetto in contraddittorio con i tecnici della concessionaria, ma non risulta né allegata né in qualche modo dichiarata la effettiva conclusione del procedimento di validazione, che costituisce, oltre che presupposto di legittimità per la sua approvazione, anche obbligo stabilito nella convenzione, il cui art 13 recita: "Il progetto definitivo sarà sottoposto al responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione in contraddittorio con i progettisti e sulla base del progetto preliminare. La validazione deve essere eseguita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto"». Sembrerebbe che, ad oggi, il responsabile unico del procedimento non abbia ancora provveduto a validare detto progetto di convenzione. Altresì, lo stesso art. 13 della convenzione tra Comune di Latina e la società Ipogeo Latina Srl, citato dal segretario generale, al comma 3 recita: «Qualora gli adempimenti previsti ai precedenti commi siano espletati oltre i termini stabiliti (30 gg. per la validazione - 45 gg. per l'approvazione), la maggior durata sospende i termini contrattuali previsti dalla presente convenzione». In altre parole, in eventuale mancanza di validazione, il contratto avrebbe dovuto essere sospeso, mentre, al contrario, le parti hanno deciso di proseguire;

inoltre, l'art. 3 della medesima convenzione dà modo di riflettere su un altro aspetto contingente: «la Concessione avrà durata di anni trenta, decorrenti dalla stipula della presente convenzione ed è comprensiva della fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva»; tenuto presente ciò di cui in premessa, malgrado la sospensione dei termini contrattuali stabilita dall'art. 13, comma 3, della convenzione e nonostante la Ipogeo Latina Srl abbia comunque iniziato a prestare ed erogare i propri servizi cimiteriali e non, a parere degli interroganti è impossibile determinare l'inizio formale della decorrenza dei termini temporali della convenzione. In questo modo si assiste ad uno scivolamento quotidiano della decorrenza dei termini, concedendo un indefinito vantaggio economico all'impresa (erogazione di servizi e concessioni e canoni anticipati dal Comune relativi diverse annualità, determinazione n. 189/2015) a discapito, in via primaria, della legge;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

nella citata nota, il segretario generale del Comune scrive: «Risulta acquisita agli atti di questa Segreteria Generale una nota del concessionario Ipogeo Latina prot. n. 61342 del 06.06.2012 nella quale lo stesso comunica la "definitiva revoca da parte dell'Istituto Bancario del finanziamento che assisteva l'intero progetto per l'impossibilità di realizzare gli investimenti previsti a causa della mancata approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo", tale dichiarazione mal si concilia con il testo deliberativo che invece non né dà alcuna traccia, né si dà atto, al contrario, degli alternativi mezzi finanziari cui il concessionario intende far ricorso per realizzare l'opera. Tuttavia, anche in tal caso, prodromico all'approvazione del progetto è la ridefinizione del P.E.F. al fine diverificarne o concordarne il permanere dell'equilibrio costi ricavi» concetto peraltro postulato dall'art. 153, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che nello specifico stabilisce che: "Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari";

l'equilibrio obbligatorio del piano economico finanziario era stato calcolato dalla Ipogeo Latina Srl anche sul rivendicato diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funebri nell'area cimiteriale di Latina (art. 6, comma 1, lettera e della convenzione dell'11 marzo 2009). L'8 novembre 2010, tramite

segnalazione prot. 0062383, è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza del mercato, la quale stabilisce che la fornitura di arredi funebri «non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali». Pare che la società Ipogeo Latina Srl, in qualche modo, abbia deciso di rinunciare a tale servizio offerto al pubblico in regime di monopolio. In aggiunta, è da sottolineare che la Ipogeo Latina Srl eroga in privativa anche il servizio di illuminazione votiva, per il quale «anche il Tar Toscana, nella sent. n. 1430/2009 ha recentemente ribadito che il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico a rilevanza economica e, come tale, è assoggettato ai vincoli di cui all'art. 113 del Tuel e dell'art. 23- del decreto-legge n. 112/2008. In tale fattispecie, i giudici amministrativi hanno chiarito che nel caso in cui l'ente intenda affidare direttamente il servizio, debba rispettare quanto previsto per gli affidamenti in deroga dall'art. 23-bis, co. 3, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Il comune dovrà quindi, tra l'altro, presentare una richiesta di parere, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di adottare la Delibera di affidamento del servizio e, in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere. In particolare, l'ente dovrà fornire all'Antitrust una relazione contenente gli esiti delle indagini di mercato, da cui risulti la convenienza della dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura a evidenza pubblica, informazioni circa le modalità con le quali sono stati resi pubblici tali elementi e tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa interessata e "l'ente locale deve tener conto del parere rilasciato" (Tar Toscana, sent. n. 1430/2009)» (fonte: "Il Sole-24 ore", Diritto e pratica amministrativa, giugno 2010, n. 6);

come accennato in premessa, l'oggetto originario del bando di gara sottoposta ad evidenza pubblica, alla quale aveva partecipato la Ipogeo Latina Srl, allora ATI Damiani Costruzioni Srl, era "Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento", nel quale non era assolutamente contemplata l'intervenuta fornitura di servizi cimiteriali permessa, in seguito, al concessionario; di fatti, lo stesso Comune di Latina nella determinazione del 10 marzo 2009, n. 379/2009, chiarisce "Che l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire con il contratto di concessione è la realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina". Passati pochi mesi, con la determinazione n. 2116/2009 del 16 novembre 2009, firmata dal dirigente del Servizio nonché responsabile unico del progetto, si dà atto all'accoglimento della richiesta di Ipogeo Latina Srl di integrare la convenzione con due articoli, tra i quali l'art. 10 (poi art. 14, comma 1-bis) che ha per oggetto "la concessione in uso di ogni tipo di sepoltura dell'Area Cimiteriale sia essa di nuova costruzione che già realizzata ma rientrata nella disponibilità della Concessionaria, nonché la concessione dei lotti di terreno per la realizzazione delle cappelle gentilizie", con il quale, sostanzialmente, si stravolge l'ambito del bando di gara ad evidenza pubblica sul quale si fonda la nomina a "promotore" di Ipogeo Latina Srl. Alla gara europea, o meglio identificata "sollecitazione pubblica mediante pubblicazione nei modi di legge di apposito avviso a formulare proposte ex art. 37-bis legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. sono pervenute al Comune di Latina due proposte (...) per la realizzazione in project financing dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina", come riportato nella deliberazione di Giunta municipale n. 750/2007, ossia che oltre alla Damiani Costruzioni Srl partecipò anche un'altra società, la quale rispose ad un bando che poco ha a che vedere con la convenzione che ne è derivata. Da aggiungere a questo aspetto c'è un altro concetto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè che «laddove l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando di gara sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale, nella misura in cui avrebbe determinato una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi funebri istituzionali e servizi funebri aventi natura commerciale»;

a parere degli interroganti si palesa l'impossibilità di stabilire se sia il Comune ad essere in difetto per non aver validato il progetto definitivo o se la farragine sia imputabile alla società Ipogeo Latina Srl che, comunque, continua ad operare senza l'avallo formale dell'amministrazione comunale. Come

esempi di questo quadro molto confuso si riportano le svariate determinazioni (n. 2381/2010; n. 2110/2011; n. 2551/2012; n. 447/2014) relative alla realizzazione di loculi provvisori e traslazione delle salme da questi alle postazioni definitive, come costi extra-convenzione o direttamente a carico del Comune di Latina, oppure dalla denuncia fatta da un giornalista ("Il Caffè", edizione del 15 dicembre 2011, pagina 11) che scrive: «nonostante la privatizzazione del servizio, il Comune sta ancora pagando tutte le utenze che sono utilizzate dall'attuale gestore: energia elettrica, acqua, gas e persino lo smaltimento dei rifiuti». Tutto ciò si configura come una contraddizione rispetto a quanto precisato dal responsabile unico del progetto, ossia «che il suddetto provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata», considerazione inserita nella determinazione n. 379/2009 del 10 marzo 2009, momento istituzionale in cui veniva stravolto l'oggetto originario della convenzione e veniva affidata alla Ipogeo Latina Srl, in maniera indiretta, la possibilità di erogare i servizi cimiteriali. In ogni caso, è opinione degli interroganti che siano occorse azioni non incidentali che non hanno salvaguardato il principio della buona amministrazione, sancito dalla Costituzione, e soprattutto hanno inciso e continueranno ad incidere pesantemente sul già desolato bilancio comunale del capoluogo pontino;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'art. 6, ha istituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

a giudizio degli interroganti i fatti esposti sembrano richiedere l'intervento dell'Autorità anticorruzione, a causa delle molteplici incongruenze illustrate, vale a dire: se sia stata, ad oggi, concessa la validazione del progetto avente per oggetto la "Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano"; se in mancanza della validazione definitiva del progetto si sospendono o meno i termini di contratto; nel caso in cui non sia mai stata concessa la validazione del progetto, se ciò potrebbe comportare un ulteriore vantaggio economico per la Ipogeo Latina Srl data la subitanea erogazione dei servizi (cimiteriali ed edilizi), nonostante non siano mai iniziati a decorrere i termini della concessione trentennale; se sia lecito il sopravvenuto stravolgimento dell'unico obiettivo del bando di gara ad evidenza pubblica, ossia l'ampliamento del cimitero urbano di Latina, al quale, successivamente, è stata affiancata l'erogazione di servizi funebri istituzionali aventi natura commerciale; se sia legittimo l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, come ad esempio l'illuminazione votiva, senza adeguato bando ad evidenza pubblica o senza debita motivazione in caso di affidamento diretto e, di conseguenza, senza i pareri obbligatori delle autorità garanti; per fare luce sull'effettivo equilibrio del piano economico finanziario di tale progetto di finanza; se le utenze dell'area cimiteriale meglio vengano saldate dal concessionario della convenzione o risultino ancora a carico della cittadinanza di Latina; dell'appropriatezza in termini di economicità della realizzazione, nel corso degli anni, dei loculi provvisori pagati come prestazione in extra-convenzione;

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario, nell'ambito delle proprie attribuzioni, segnalarli all'Autorità anticorruzione;

se non ritenga di attivarsi per l'approvazione di una puntuale e definita legislazione nazionale sui servizi cimiteriali intesi come servizio pubblico locale e come servizi locali a rilevanza economico-imprenditoriale, poiché tale vuoto legislativo, di competenza esclusiva statale, non circoscrive nettamente gli ambiti a cui, successivamente, applicare la dottrina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(4-03647)

CAPACCHIONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la Seconda università degli studi di Napoli, nota con l'acronimo SUN, è stata istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, per scorporo dall'università degli studi "Federico II" e con l'obiettivo di decongestionare il primo ateneo napoletano;

la sede legale della SUN è la città di Caserta ed ha sedi a Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua

Vetere e Napoli;

nel corso dei suoi primi 20 anni di attività, fino all'attuazione della legge n. 240 del 2010, la SUN ha progressivamente attivato 10 facoltà (Medicina e chirurgia, Giurisprudenza, Economia, Lettere, Ingegneria, Architettura, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze ambientali, Psicologia e Scienze politiche) le cui sedi sono state dislocate nella provincia di Caserta, ad eccezione della sola facoltà di Medicina con sede a Napoli;

a seguito dell'attuazione della legge n. 240 del 2010, la riorganizzazione dell'ateneo ha visto, nelle stesse aree scientifiche precedentemente coperte dalle facoltà, l'istituzione di 19 dipartimenti universitari di cui 9 di area medica con sede a Napoli e 10 nelle altre aree con sede nella provincia di Caserta dove attualmente presta servizio circa il 60 per cento del personale docente e frequentate da oltre il 70 per cento degli studenti;

considerato che:

nella seduta del senato accademico del 24 febbraio 2015, il magnifico rettore della SUN ha presentato la proposta di cambiamento del nome dell'università e lo stesso senato ha approvato la proposta invitando i dipartimenti universitari a esprimere il proprio parere;

le proposte su cui dovranno esprimersi i dipartimenti sono, nell'ordine, le seguenti: università della Campania "Luigi Vanvitelli"; università "Luigi Vanvitelli"; università di Caserta;

la prima denominazione fa riferimento al più ampio territorio regionale ove hanno sede altri 5 atenei statali e non identifica, se non in modo generico, i territori dove storicamente la SUN ha operato (retoricamente costruendo una *sineddoche* per la quale si dice il tutto per indicarne solo una parte);

inoltre costituirebbe un'eccezione tra gli atenei nazionali (ma anche nella maggior parte del panorama internazionale) che, ad eccezione delle università telematiche, mantengono sempre un riferimento geografico nella propria denominazione;

la Seconda università degli studi di Napoli e il suo acronimo SUN sono, di fatto, un *brand* attraverso il quale le attività didattiche e scientifiche dell'ateneo casertano sono noti e apprezzati nel contesto internazionale, grazie anche alla storia e alla fama culturale, artistica, scientifica e cosmopolita della città partenopea;

tenuto conto del contributo culturale e scientifico essenziale che la SUN, come università casertana, ha offerto a un territorio complesso e, oggi, connotato da una profonda crisi economica e socio-culturale, conseguenza, in buona parte, della presenza della criminalità camorristica e della diffusione di un marchio d'infamia quale quello di "terra dei fuochi";

tenuto conto della crescita culturale offerta alle giovani generazioni di "terra di lavoro" nella prospettiva di dotarsi di competenze adeguate a consentire un riscatto del territorio;

considerato, inoltre, che:

il cambio di denominazione della SUN secondo le prime due proposte suindicate comporterebbe la rimozione di qualunque riferimento al territorio o ai territori fisici nei quali l'università casertana opera da oltre 20 anni e, in particolare, la rimozione del collegamento con la provincia di Caserta riproducendo, peraltro, l'imbarazzo generale con cui in molti contesti ci si riferisce a questo territorio a causa delle ben note problematiche ambientali e sociali (si pensi ad esempio alla cancellazione del nome di Caserta dalle carte geografiche dei luoghi di produzione della mozzarella di bufala operata da alcuni operatori internazionali della ristorazione);

ciò, oltre ad arrecare un danno incalcolabile all'immagine culturale di tutto il territorio creerebbe forte confusione nei rapporti con le altre università della Campania e tra queste e le rispettive aree di operatività;

a parere dell'interrogante, è del tutto inaccettabile che un'istituzione pubblica come la Seconda università degli studi di Napoli non mantenga anche un riferimento oggettivo alla provincia nella quale ha la propria sede legale,

si chiede di sapere quali iniziative, entro i limiti delle proprie competenze e ferma restando l'autonomia universitaria, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere perché sia assicurato il collegamento dell'immagine e dell'azione della SUN alla provincia di Caserta, anche al fine di evitare che insorgano

conflitti di attribuzione territoriale tra le diverse università della Campania.

(4-03648)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'Inps, Tito Boeri, "nei primi 20 giorni di febbraio sono 76mila le richieste arrivate dalle imprese per accedere alla decontribuzione per assunzione a tempo indeterminato", osservando che "i primi dati sono incoraggianti" e che "le assunzioni potrebbero essere molte di più";

il *premier* Renzi ha parlato di 200.000 nuovi posti di lavoro nel 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa di 800.000 nuovi posti di lavoro in 3 anni e la relazione tecnica alla legge n. 190 del 2014, legge di stabilità per il 2015 (provvedimento che ha previsto appunto l'esonero contributivo per il triennio 2015-2018 sulle neo assunzioni effettuate nel corso del 2015, comma 118 dell'art. 1) addirittura stima in un milione di posti di lavoro aggiuntivi l'effetto dell'intervento normativo;

a contestare questi trionfanti dati è l'Ufficio parlamentare di bilancio; secondo il presidente Giuseppe Pisauro, infatti, "600mila potrebbero essere contratti che comunque sarebbero a tempo indeterminato e 400mila contratti a tempo determinato che si trasformano. Quindi l'impatto sull'occupazione potrebbe essere zero", come si legge sul resoconto della sua audizione in V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera del 30 ottobre 2014;

il combinato dell'azzeramento contributivo e dello sgravio Irap contenuti nella legge di stabilità per il 2015 con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti inevitabilmente risulta vantaggioso per le aziende; ovvio, a parere dell'interrogante, che tale *mix* venga accolto favorevolmente dal mondo delle imprese e delle professioni;

preoccupa, invero, secondo l'interrogante l'opera di "macelleria sociale" in atto e che emergerà solo al termine dei vantaggi fiscali: secondo alcune simulazioni il risparmio in termini di decontribuzione e di Irap oscilla dai 9.000 ai 18.000 euro; per altro verso il neoassunto è licenziabile in qualunque momento a fronte di un indennizzo pari a 2 mensilità all'anno;

è evidente, pertanto, che la permanenza o meno del vantaggio fiscale sarà decisiva ai fini del mantenimento dei posti di lavoro che si creeranno in questo triennio;

nella puntata di "Mix24" di Giovanni Minoli del 15 marzo 2015, Andrea Guerra, ex amministratore delegato di Luxottica ora consigliere strategico del *premier* Renzi, ha detto "penso che dentro al jobs act ci siano tante cose buone ma credo manchi ancora qualcosa di fondamentale che è la protezione dei lavoratori nel lungo periodo",

si chiede di sapere se ed in qual misura il Governo intenda garantire i posti di lavoro anche al termine del periodo di decontribuzione ovvero se sia allo studio l'eventualità di rendere permanenti le misure di riduzione del costo del lavoro e gli interventi di defiscalizzazione finalizzati all'incremento ed al mantenimento della base occupazionale, onde evitare che il contratto a tutele crescenti si configuri, utilizzando l'espressione del segretario confederale della UIL Guglielmo Loy, un "contratto a termine finanziato".

(4-03649)

[CERONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

secondo l'articolo 30 della Costituzione, commi primo e secondo: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";

secondo l'art. 33 della Costituzione, comma quinto: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi";

l'art. 315-*bis* del codice civile (rubricato "Diritti e doveri del figlio") dispone che: "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e

le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa";

secondo l'art 147 del codice civile, "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis";

secondo il comma 2 dell'art. 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";

secondo il comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli";

la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006, al n. 9, "Istruzione parentale", dispone che "I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza"; considerato che:

nel protocollo 1147 del 7 febbraio 2006 del Ministero della pubblica istruzione è specificato che "Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica" e soprattutto che "la specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta";

la circolare ministeriale 26 marzo 2010, n. 35, dispone che sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria, nei seguenti casi: ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

come specificato dal Ministero, la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad "esami" per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli;

il Ministero indica, attualmente, come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento;

l'esame di idoneità che deve essere effettuato alla fine di ogni anno, per verificare l'assolvimento dell'obbligo, si può considerare, quindi, una prova solo a posteriori delle capacità tecniche dei genitori e che può influire negativamente sulla formazione dell'obbligato, perché non sottoposta a controlli preventivi sulle condizioni effettive di partenza del percorso formativo dell'alunno a cui la legge deve provvedere nei casi di incapacità dei genitori, i quali possono non essere in possesso di titoli adatti a svolgere un ruolo così importante per la società come quello dell'istruzione e della formazione;

l'istituzione dell'esame di idoneità non è sancita per legge e l'esistenza di tale obbligo è comprensibile solo tramite circolari ministeriali;

non esiste, inoltre, alcuna disposizione normativa che indichi con chiarezza e, in maniera specifica, quali siano i requisiti tecnici e le capacità economiche minime indispensabili ai familiari per essere in grado di dimostrare, ove richiesto dall'autorità competente, di poter garantire i diritti del figlio

affermati costituzionalmente, e che permetta alla stessa autorità competente di accertare la fondatezza sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica e/o economica, autocertificate, da parte delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare per adempiere i propri doveri in quanto genitori e cittadini,
si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare il vuoto normativo riguardante il diritto-dovere sancito costituzionalmente per le famiglie che intendano fare richiesta dell'istituto dell'istruzione parentale;

in che maniera voglia regolamentare i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica o economica delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare;

in quali termini intenda predisporre opportune disposizioni atte a verificare l'andamento del progetto formativo adottato in funzione della tutela del diritto all'istruzione dei figli.

(4-03650)

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BENCINI](#), [GAMBARO](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) era un tipo di scuola di specializzazione di durata biennale, finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le SSIS iniziarono la loro attività nell'anno accademico 1999/2000 con l'avvio del primo ciclo. Le scuole furono chiuse definitivamente nell'anno accademico 2008/2009 a conclusione del nono ciclo;

il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente. Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento il decreto prevede l'attivazione presso le istituzioni accademiche di uno specifico corso universitario, il TFA, tirocinio formativo attivo, al termine del quale si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento. I corsi TFA sono a numero chiuso (con *test* di accesso) e ogni anno vengono stabiliti a livello regionale i posti disponibili per ciascuna classe di concorso;

i PAS sono dei percorsi (abilitanti speciali) di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Sono riservati ai docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

di fatto, tutti questi percorsi hanno sostituito gli esami di concorso, previsti dalla legge n. 270 del 1982, che avevano funzione sia di arruolare sia di abilitare i docenti, e che sarebbero dovuti essere banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni 2 anni,

si chiede di sapere:

quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i corsi SSIS, quali le sedi per ogni regione e quanti ammessi e frequentanti per ogni sede;

quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i TFA e a quando risalga l'ultimo TFA bandito;

quanti siano i docenti ammessi e frequentanti i PAS;

a quanto ammonti la tassa d'iscrizione applicata per ogni percorso abilitativo di cui sopra, qualora sia stata stabilita dal Ministero, mentre, qualora invece sia stata data discrezionalità sull'importo ai singoli atenei, se siano stati fissati degli importi minimi o massimi;

se dette entrate siano confluite nei bilanci delle singole università o trasferite, almeno in parte, al Ministero;

se risultino i costi per l'organizzazione dei percorsi abilitanti, o per singolo ateneo o come importo totale.

(4-03651)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [MASTRANGELI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [CAMPANELLA](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [FLORIS](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Camera dei deputati ha affrontato la questione relativa alla cosiddetta peste suina africana la cui mancata eradicazione determina un gravissimo danno alla economia agro-zootecnica sarda;

per quel che riguardava la malattia vescicolare suina (MVS) "l'accreditamento aziendale e regionale di indennità da malattia vescicolare suina consente la possibilità di movimentazione degli animali e delle carni, ma attualmente in Italia non si ha l'accreditamento di tutte le regioni per l'indennità da MVS. Infatti ad oggi le regioni Campania e Calabria presentano ancora dei focolai", mentre per quel che riguarda la peste suina africana (PSA), è noto che questa malattia, contagiosa tra gli animali ma non per l'uomo sta costituendo un grosso freno alle esportazioni di carne suine, stante anche quanto stabilito dalla Commissione europea che con propria decisione di esecuzione 2011/852/UE, che ha definito tutta la Sardegna territorio "ad alto rischio";

il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg ha evidenziato il rischio della diffusione della peste suina africana al di fuori della Sardegna, con gravissimi danni per tutto l'allevamento suino europeo;

la Giunta regionale della Sardegna, con deliberazione n. 25/18 del 2 luglio 2014 ha disposto la redazione e l'attuazione di un piano d'azione straordinario e l'istituzione di un comitato ristretto d'indirizzo per l'eradicazione della PSA a cui è seguita la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", e, infine, la delibera n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che ha approvato definitivamente il piano d'azione straordinario;

conseguente la Commissione europea ha approvato il piano d'azione deliberando un co-finanziamento pari a 3.500.000 euro, per contribuire a debellare il virus entro il 2017. Attualmente la somma è suddivisa in 2 *tranche*: 2 milioni di euro per il 2015 e 1.500.000 di euro per il 2016;

appare evidente l'efficace e fattivo impegno messo in campo dalla Regione Sardegna per l'eradicazione della malattia, riconosciuto anche dalla Commissione europea, come appare ugualmente evidente l'insufficiente attività di controllo in porti ed aeroporti, più che sul fronte dell'esportazioni di carni e animali dalla Sardegna, quella relativa alle importazioni tanto da far dubitare a giudizio degli interroganti sull'esistenza di traffici illeciti finalizzati a determinare uno specifico danno all'economia isolana e a quella nazionale in generale;

tale dubbio ha origine dalla preoccupazione che molte merci provenienti dall'estero possano essere introdotte in Sardegna senza nessuna necessaria autorizzazione, e senza che vengano svolti i previsti controlli sanitari;

ciò sarebbe suffragato dal fatto che in tempi recenti proprio la carenza di controlli avrebbe causato la diffusione di gravi virusi che hanno pesantemente danneggiato l'economia sarda e minacciato la salute delle persone soprattutto per la mancanza di controlli effettivi, in particolare per quel che riguarda le merci che si muovono su gomma ed escono dalle aree portuali;

il controllo sistematico delle merci e dei prodotti importati in Sardegna dovrebbe essere di competenza del Ministero della salute, e dovrebbe essere effettuato presso punti di ispezione frontaliera, i quali sarebbero del tutto inesistenti in Sardegna;

l'assenza di presidi statali nel territorio isolano rischierebbe di creare ulteriori gravi problemi di salute non solo per la popolazione sarda ma anche per quella italiana ed europea, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia attivato ogni iniziativa di sua competenza al fine di rafforzare i controlli su porti e aeroporti, anche favorendo l'istituzione in Sardegna di un punto di ispezione frontaliera;

a quale punto sia la relativa procedura;

se siano state informate in modo debito dei problemi esposti, connessi all'importazione di carni e animali da allevamento nel territorio sardo, le competenti autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

(4-03652)

[GAETTI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel 1984 l'allora Comunità economica europea introdusse il sistema delle "quote latte" allo scopo di limitare le eccedenze nella produzione da parte degli allevatori e le conseguenti ampie fluttuazioni dei prezzi sui mercati. Il "regime del prelievo supplementare", uno strumento di politica agraria comunitaria, imponeva dei tetti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi, il cui superamento comportava un pesante prelievo fiscale, a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento;

la quota latte non è giuridicamente una concessione a produrre, ma una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare senza pagare tributi aggiuntivi. Gli acquirenti di latte all'ingrosso fungono da sostituti d'imposta, hanno quindi il compito di monitorare le consegne di latte dei produttori e, se questi superano le quote assegnate singolarmente, trattenere dall'importo pagato per il latte acquistato il prelievo stabilito dalle norme comunitarie;

il sistema delle quote latte si è dimostrato fallimentare fin dalla sua nascita e le numerose indagini delle forze dell'ordine e delle commissioni parlamentari hanno evidenziato come in Italia il meccanismo sia stato spesso utilizzato per compiere truffe, i cui costi sono poi ricaduti sulle casse pubbliche, a testimonianza di un sistema che non ha mai funzionato;

mentre la Commissione europea ha annunciato, in questi giorni, la decisione di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata riscossione dei prelievi, circa 1.343 miliardi di euro, dovuti dagli allevatori italiani per la sovrapproduzione di latte, si assiste con sconcerto al racconto di storie paradossali di sventurati agricoltori che ormai da anni si stanno scontrando anche con la farragिनosa burocrazia italiana;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

una di queste storie riguarda la signora Mara Zoppo, titolare dell'omonima azienda agricola, sita a Azeglio (Torino) in via Roma 98. Il fatto risale all'annata lattiero-casearia 2003-2004, allorquando per eccesso di produzione "fuori quota" la signora Zoppo si vedeva trattenuta attraverso il primo acquirente, la società Donzella Srl, con sede in via Conte Verde 31, Roma, e sede operativa in via Somma 74, 80048, Sant'Anastasia (Napoli), il 5 per cento dell'eccedenza a titolo di prelievo supplementare. In pratica l'azienda della signora Zoppo ha prodotto più latte, per il quale, come prevede la legge, ha visto detratto il corrispettivo da parte del primo acquirente di un importo pari a 3.626,31 euro; quest'ultimo ha però ritardato per pochi mesi il versamento all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) delle quote di febbraio e marzo 2004 per un ammontare di circa 1.991,55 euro. Infatti il pagamento per lo splafonamento di febbraio 2004 della campagna 2003-2004 è stato effettuato il 9 luglio 2004, mentre quello di marzo 2004 il 4 agosto 2004;

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, del 1° ottobre 2004, la ditta Donzella Srl scriveva alla Regione Lazio, Direzione agricoltura, e alla Provincia di Torino, Settore agricoltura, una lettera in merito ammettendo la propria colpa, giustificandosi con una propria "errata interpretazione della legge in materia a meno di un anno dalla sua prima applicazione", chiedendo quindi ad AGEA di lasciare all'azienda Zoppo il "beneficio della compensazione al fine di evitare alla stessa penalizzazioni gravose", avvisando di aver già provveduto al versamento delle quote anche se in ritardo e di aver avuto un "comportamento caratterizzato sempre da una estrema buona fede";

a seguito della suddetta raccomandata la Regione Piemonte provvedeva, in data 2 dicembre 2004, prot. n. 31854 DA 1105, ad informare la Regione Lazio, Direzione agricoltura, e AGEA chiedendo a quest'ultima l'annullamento dei prelievi supplementari imputati all'azienda Zoppo e chiedendo di sollevarla da ogni responsabilità;

il tardivo versamento dei prelievi da parte del sostituto d'imposta ha così escluso l'azienda della signora Zoppo dai benefici della restituzione cui avrebbe avuto diritto e inoltre ha fatto sì che AGEA le imputasse una multa del 100 per cento dello splafonamento per un importo totale di 72.526,29 euro, come da lettera del 19 gennaio 2005, prot. n. DPAU.2005.257;

la Regione Lazio, con prot. 195421 3D/D3/15 del 15 dicembre 2008, scrive ad AGEA e alla Regione Piemonte, ufficio quote latte, a seguito della documentazione ricevuta dalla signora Zoppo il 20 novembre 2008, prot. n. 180782/15, intimandola a "voler elidere dal registro debitori ed ad operare la restituzione del prelievo compensato";

a parere degli interroganti non è comprensibile come non vi sia stato un responsabile amministrativo di AGEA che, preso atto della raccomandata della ditta Donzella Srl e delle indicazioni pervenute dalle diverse istituzioni governative, sia intervenuto con una decisione di buon senso per porre fine a questa assurda situazione burocratica;

il 15 ottobre 2009 la signora Zoppo fa domanda di rateizzazione *ex* decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, per l'importo di 83.307,71 euro non per ammissione di colpa, ma semplicemente per evitare da una parte la "soluzione unica" e dall'altra per guadagnare tempo e poter così procedere per le preposte vie legali contro la società Donzella Srl. Con la sentenza del 15 marzo 2012 giunta a termine del procedimento intentato dalla signora Zoppo, il Tribunale di Roma, terza Sezione civile, ha condannato la ditta Donzella Srl al risarcimento di 83.307,71 euro oltre alle spese legali, somma non ancora liquidata;

aver proposto, da parte di AGEA, il primo acquirente quale sostituto d'imposta è stato dannoso per numerosi allevatori;

il 17 dicembre 2014 AGEA comunica con raccomandata con ricevuta di ritorno che saranno attivate le procedure di riscossione coattiva nei confronti della signora Zoppo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga congruo, a fronte di un ritardo di 3 mesi del pagamento di 1.991,57 euro, comminare una sanzione di 72.526,29, oltre agli interessi;

se non ritenga di intervenire su AGEA visto che, nonostante le numerose segnalazioni, il personale dell'Agenzia stessa non ha mai provveduto ad aggiornare la posizione della signora Zoppo;

se non intenda tutelare gli allevatori onesti, rivalendosi sul primo acquirente, visto che è stata proprio AGEA ad istituire questa procedura.

(4-03653)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#), [PETROCELLI](#), [BUCCARELLA](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo l'ultimo rapporto del comitato Eurojust, "Strategic project on environmental crime" del 21 novembre 2014, la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti generando costi altissimi per la società;

nel rapporto emerge con chiarezza la necessità che gli Stati membri si dotino di un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo;

l'Eurojust evidenzia le criticità per cui «i profitti dei reati ambientali sono altissimi, mentre le sanzioni sono bassissime. I collegamenti con le organizzazioni criminali ed il traffico illegale di rifiuti non vengono riportati o neanche indagati. C'è un'assenza di coordinazione tra le autorità competenti a livello nazionale ed internazionale, ad esempio il procuratore generale non riceve i dati necessari dalle dogane o dalle autorità veterinarie. In gran parte le autorità nazionali non riescono a risolvere casi adottando un approccio transfrontaliero. L'applicazione della legislazione dell'UE al livello nazionale è diversa da uno Stato membro all'altro, un ostacolo per la lotta contro la criminalità ambientale. Certi Stati membri non hanno le strutture adeguate, ad esempio delle unità di polizia o dei procuratori che lavorano solamente sui casi di reati ambientali. Questi procuratori specializzati si trovano in Svezia, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi»;

dall'analisi di quanto accaduto in Campania nella "terra dei fuochi" a giudizio degli interroganti appare evidente quanto la mancanza di un controllo specializzato e costante abbia negativamente inciso sulla situazione dei luoghi e sulla commissione di reati legati allo smaltimento dei rifiuti, con gravi ripercussioni sulla salute e sull'ambiente;

in data 18 dicembre 2014, ad istanza della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è stata presentata la mozione 1-00367, che, analizzando a distanza di più di un anno la situazione della "terra dei fuochi", ha evidenziato una serie di carenze sulle quali chiede l'impegno del Governo, tra le quali la mancanza di controlli efficaci e di un corpo ambientale specializzato. La mozione impegna il Governo a potenziare il Corpo forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, facendovi confluire risorse umane attualmente impegnate in modo dispersivo in altri enti o corpi, *in primis* attraverso l'accorpamento delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ispettorato centrale qualità e repressione frodi, e delle unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale, avente competenze tecniche e investigative finalizzate al contrasto dei reati ambientali; attualmente la mozione non è ancora stata oggetto di discussione;

considerato che:

attualmente esistono in Italia differenti corpi di polizia ciascuno con il proprio apparato burocratico e dirigenziale. Accanto ai corpi nazionali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Capitanerie di porto, esistono i corpi locali di Polizia municipale e provinciale oltre ai vari corpi delle Regioni a statuto speciale e corpi speciali;

a parere degli interroganti ciò è causa di disfunzioni del sistema che, oltre a generare costi sproporzionati per attività burocratiche, produce accavallamenti nelle competenze, duplicazioni nelle attività svolte e nella distribuzione funzionale delle strutture sul territorio;

tali inefficienze comportano un costo non giustificato per la collettività: infatti i costi di gestione per incarichi dirigenziali e apparati burocratici risultano più elevati rispetto a quelli per la gestione delle attività operative, a discapito dell'efficacia dei controlli e dell'attività di prevenzione dei reati;

tra i vari corpi di polizia non vi sono, in via ordinaria, adeguati meccanismi di collaborazione e comunicazione, incluse anche dati interconnesse o comuni, escluse alcune eccezioni, e ciò genera disfunzioni nell'organizzazione dei controlli;

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, a parere degli interroganti, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come d'altronde la stessa Europa ritiene necessario e dovuto;

nello specifico, la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica che non può prescindere da una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali Ispra, Arpa e Asl e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi;

la necessità ed opportunità di un intervento di tale tipo si palesa anche in sede di esame, attualmente in corso presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, del disegno di legge AS 1458, recante norme sull'istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati, che all'art. 1 annovera tra i suoi obiettivi principali quello di assicurare omogeneità ed efficacia dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e prevenzione sanitaria, a tutela della salute pubblica, in funzione della piena realizzazione del principio del "chi inquina paga", riconoscendo la centralità delle attività tecnico scientifiche alla base di ogni controllo in materia ambientale;

considerato inoltre che:

il 4 novembre 2014 durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il sostituto procuratore Roberto Pennisi hanno espresso la loro contrarietà ad un paventato accorpamento del

Corpo forestale dello Stato ad altre forze di polizia. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha dichiarato: «Noi siamo contrarissimi - se non si è capito, lo ribadisco - alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, per le ragioni che ha detto Pennisi e perché sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know-how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di *spending review*, non lo so, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale e delle procure distrettuali. (...) noi riteniamo che il Corpo forestale dello Stato debba mantenere una propria identità, perché attraverso il mantenimento dell'identità può sviluppare sempre meglio la propria conoscenza, la propria esperienza e la propria specializzazione, che, con tutto il rispetto -figuriamoci- per le altre forze di polizia, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato non concerne soltanto i rifiuti, ma anche tutta la criminalità ambientale. Noi dobbiamo guardare il tema del contrasto alla criminalità ambientale non limitato a questo o a quel settore di criminalità ambientale, ma nella sua completezza, perché molto spesso ci sono interconnessioni, interferenze e intrecci fra le varie manifestazioni criminali. Pensate, ripeto, al traffico di rifiuti e alle energie rinnovabili, alla *green economy*. Ci sono interferenze e intrecci che possono essere sviluppati in un unico contesto investigativo e preferibilmente con un Corpo di polizia altamente specializzato. Quest'alta specializzazione in questo settore specifico per tutti questi settori di intervento, la possiede il Corpo forestale dello Stato e sarebbe un peccato disperderla in questo o in quell'altro, peraltro encomiabilissimo, corpo di polizia»;

secondo il rapporto "Ecomafia 2014", elaborato da Legambiente, nel solo 2013 il Corpo forestale ha accertato più di 10.200 reati ambientali avvenuti in Italia, corrispondenti a circa il 35 per cento sul totale nazionale contro i 1.219 accertati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e gli appena 65 reati accertati dalla Polizia di Stato;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

un eventuale accorpamento del Corpo forestale nella Polizia di Stato di recente paventato nel disegno di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione d'iniziativa governativa (AS 1577) farebbe perdere la specificità dello stesso Corpo e le competenze conquistate sul campo con tutte le conseguenze in termini di perdita di efficacia dell'azione dello Stato contro i crimini ambientali oggi della massima importanza, mentre lascerebbe invariata la duplicazione principale di funzioni fra i due corpi omologhi di Carabinieri e Polizia di Stato;

al fine di non svilire gli sforzi che il Parlamento sta compiendo nella direzione dell'approvazione di norme penali severe sui delitti ambientali, quali l'inquinamento, il disastro, l'impedimento al controllo e l'omessa bonifica, occorre un sistema più efficace di tutela penale dell'ambiente coordinato e cooperativo, in ambito nazionale ed a livello europeo, che non può prescindere dalla riorganizzazione, dal coordinamento e dall'alta specializzazione delle attività di vigilanza e d'indagine in materia ambientale, agroalimentare e a tutela della salute pubblica;

in mancanza di controlli specializzati efficaci e di un sistema di comunicazione delle informazioni adeguato, facilmente ottenibile attraverso i nuovi strumenti tecnologici informatici, l'aver previsto sanzioni severe rischia di rimanere una misura isolata che, seppure ha un effetto dissuasivo, non è in grado di incidere sul risultato che si intende ottenere quale l'effettiva tutela dell'ambiente e della salute, da realizzare attraverso un'azione preventiva, coordinata ed incisiva dello Stato nei confronti dei reati commessi in danno dell'ambiente e della salute, in violazione del codice penale e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano valido e condivisibile l'obiettivo per cui, attraverso la riorganizzare delle forze dell'ordine, attualmente operanti in materia di tutela dell'ambiente, dell'alimentazione, dell'agricoltura e della

salute pubblica, che elimina duplicazioni di corpi e competenze, si arrivi alla creazione di un corpo nazionale ambientale unico specializzato che includa il Corpo forestale dello Stato, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le Polizie provinciali, i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi e che operi in sinergia con gli enti tecnici pubblici quali Ispra, Arpa e Asl;

qualora non ritengano valido e condivisibile tale obiettivo, quali siano le motivazioni al riguardo;

se e quali iniziative di competenza abbiano posto in essere per prevedere un efficace sistema di controllo ambientale coordinato a livello nazionale ed europeo, attraverso l'organizzazione di un corpo unico specializzato di polizia ambientale, cui partecipino tutte le forze dell'ordine e gli enti tecnici che si occupano dei controlli ambientali, che vigili sulle attività che più di altre possono generare danni all'ambiente, secondo quanto richiesto dal comitato europeo Eurojust;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, farsi promotori di una riorganizzazione delle forze dell'ordine esistenti al fine di far confluire quelle che tra loro si occupano di tutela ambientale, *in primis* polizie provinciali, corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole e del Ministero dell'ambiente, ispettorato centrale qualità e repressione frodi, unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, all'interno del Corpo forestale dello Stato, che al momento rappresenta il corpo più efficace in termini di risultati ottenuti nella tutela dell'ambiente, così creando un corpo specializzato dal punto di vista tecnico, investigativo e giudiziario dotato di sufficienti mezzi e risorse umane, diffusamente distribuito su tutto il territorio nazionale, ed ottimizzando gli altissimi costi sociali che a tutt'oggi derivano dai mancati controlli o dall'inefficienza di controlli poco specializzati;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, siano state intraprese per favorire la formazione di alta specializzazione e l'aggiornamento costante delle forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale;

quali iniziative di competenza intendano assumere per rafforzare il sistema di accesso ai dati ambientali da parte della società civile, un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione e spesso di fatto negata, e per rafforzare i sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, anche attraverso banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti dalle diverse fonti, enti pubblici di controllo, forze dell'ordine e magistratura

(4-03654)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01781, del senatore Pagnoncelli, sulla regolarità della gestione del Comune di Adrano (Catania);

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-01776, del senatore Giovanardi, su una controversia relativa all'acquisto di un immobile insistente su un terreno demaniale;

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01770, 3-01779 e 3-01780, del senatore Marton ed altri, rispettivamente sul trattamento economico del personale delle forze armate, sui nuovi requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità del personale della Marina militare e sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01783, del senatore Giroto ed altri, sull'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo;

3-01787, del senatore Panizza, sul sistema dello "*split payment*" come misura di contrasto all'evasione dell'IVA;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01782, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi concessi ad Alcoa nel 2006;

3-01784, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato a ThissenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie chimiche;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01771 e 3-01772, della senatrice Taverna ed altri, rispettivamente sull'applicazione del sistema del "pay back" per la spesa farmaceutica e sui criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 408a seduta pubblica dell'11 marzo 2015, nell'intervento del senatore Di Biagio, a pagina 37, alla sesta riga del primo paragrafo, sostituire le parole: "comma 3" con le altre: "comma 2".

1.5.2.7. Seduta n. 412 (ant.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

412a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,02).

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20

marzo 2015 e conseguente discussione (ore 9,02)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 (testo 3). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2, 3, 4 e 6. Ritiro della proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, dottor Renzi.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, gentili senatrici, onorevoli senatori, mi scuso per aver salutato il senatore Casson in modo volante.

PRESIDENTE. Lo salutiamo anche noi. (*Applausi*).

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Non voglio mettere questioni di partito all'interno dell'Aula; vorrei però scusarmi con lei e con la Presidenza per il leggero ritardo.

Entro subito nel merito della nostra discussione: questa è la prima seduta dell'Aula dedicata ai lavori del Consiglio europeo da dicembre. Il Consiglio europeo ha avuto un altro momento informale a febbraio, ma l'ultimo appuntamento formale, quindi preceduto da un dibattito parlamentare, è stato quello di dicembre. Vorrei chiedere a ciascuno di voi se non trova una profonda differenza tra il clima che si respirava sull'Unione europea e nel rapporto tra Italia ed Unione europea nel mese di dicembre e quello che stiamo respirando adesso.

Perché dico questo? Provo a mettere in fila alcuni elementi di oggettivo cambiamento, in alcuni casi mi permetto di dire drammatico. Da dicembre ad oggi, infatti, nessuno di noi può fingere di ignorare, e nemmeno avremmo voglia di farlo, ciò che è avvenuto il 7 gennaio nella redazione di «Charlie Hebdo» prima, nel cuore della presenza ebraica a Parigi e poi con la marcia dell'11 gennaio, dove forse per la prima volta dopo anni si è visto un gesto concreto ed una presenza di popolo che rifletteva sull'identità europea. Si è trattato di fenomeni internazionali molto seri e molto gravi, quindi, non soltanto in Francia: penso a quello che continua ad accadere a livello internazionale, ma anche a quello che è accaduto nel cuore dell'Europa, in altri Paesi, dal Belgio alla Danimarca.

Il secondo punto di profondo cambiamento a livello nazionale è l'avanzamento delle riforme. Ci trovavamo, nel mese di dicembre, a discutere della legge di stabilità ed il dibattito parlamentare sul Consiglio europeo in qualche modo interruppe i lavori che il Senato e la Camera stavano portando avanti su quel provvedimento. A questa legge sono seguite la seconda lettura della riforma costituzionale e della legge elettorale, ma anche l'avvio dei lavori proprio in Commissione al Senato sulla riforma della pubblica amministrazione, il provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati, le iniziative che abbiamo messo in campo sul *jobs act*. L'idea è che in questi tre mesi comunque, anche se ci sono sensibilità, opinioni e voti diversi, il Parlamento della Repubblica italiana abbia rotto quell'incantesimo che sembrava bloccarlo in una sostanziale situazione di stallo, e non vedo elemento più simbolico in questo senso che l'elezione del Presidente della Repubblica, accaduta per la seconda volta nel giro di un biennio, che è un caso non inedito (la prima volta accadde negli anni Sessanta) nel sistema repubblicano, ma che ha dimostrato che c'è un Parlamento che si trova nelle condizioni di operare le scelte necessarie. Poi naturalmente ciascuno potrà fare le proprie valutazioni e discutere se quelle scelte le condivide o meno, ma questo è un altro discorso.

Il terzo ed ultimo punto di novità rispetto al lavoro di dicembre dello scorso anno è il tema economico nel rapporto con l'Europa. Ricordo anche gli accenti critici, oltre a quelli positivi, del dibattito di dicembre, ma in tutti era forte la sensazione che l'Europa fosse chiamata alla prova dei fatti, finalmente, rispetto alla direzione di politica economica. Si concludeva il semestre, lo abbiamo chiuso formalmente il 13 gennaio, lo stesso giorno in cui la Commissione europea ha approvato la comunicazione sulla flessibilità e il piano Juncker, in un simbolismo che credo vada ben oltre la mera coincidenza temporale, e se metto in fila cinque fattori di oggettiva ripresa che si stanno registrando nel nostro Paese, vedo che quattro di questi derivano da scelte europee e uno da un fattore contingente, indipendente dalla nostra volontà.

Le quattro scelte europee sono sicuramente il piano Juncker, la comunicazione sulla flessibilità, il QE

della Banca centrale europea e, collegato (e mi verrebbe voglia di dire conseguente a queste tre), il ritrovato rapporto tra dollaro e euro a condizioni che sono più logiche e anche più economicamente sostenibili.

Questi quattro fattori dipendono dalla politica economica europea. Mi permetto di dire anche a coloro i quali non sono d'accordo con le scelte del Governo che non si può negare il fatto che il semestre italiano di Presidenza europea, provocando un cambiamento di vocabolario, laddove prima la centralità era sulle questioni legate al rigore e all'*austerità* più che alla crescita e alle riforme, ha consentito di creare un clima nel quale si è potuto finalmente voltare pagina.

Questi quattro fattori, che sono non decisivi, ma molto importanti per la nostra crescita e ripartenza, si accompagnano ad un quinto, su cui noi non abbiamo niente da poter rivendicare, se non un po' di buona sorte (anche se, naturalmente, non dipende dalla fortuna ma da complicate ragioni geopolitiche), che è il cambiamento del prezzo del petrolio, l'abbassamento di tale prezzo. Queste sono le cinque caratteristiche, quattro delle quali frutto della nostra iniziativa e una frutto della buona sorte, che si sono unite alle scelte della legge di stabilità, che grazie a voi, gentili senatrici e onorevoli senatori, è stata approvata, che comportano in modo specifico una grande attenzione alla riduzione delle tasse per chi ha un reddito inferiore ai 1.500 euro netti (l'operazione degli 80 euro, che, a dispetto e con buona pace di chi non ci credeva, è diventata realtà)...

SANTANGELO (*M5S*). Basta!

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ma accanto a questa, c'è stata un'operazione, che io credo particolarmente significativa, di riduzione del peso del cuneo fiscale per le aziende, in particolar modo l'incentivo ad assumere a tempo indeterminato. Collegata all'entrata in vigore del *jobs act*, questa misura sta portando i primi segnali di ripartenza del Paese.

Sono segnali a nostro giudizio ancora timidi, che possono essere ulteriormente valorizzati e che debbono essere a tutti i costi inseriti in una scelta ancora più forte di politica economica europea. Ecco perché il Consiglio di domani e di dopodomani sarà innanzi tutto per noi un momento di verifica e di ripartenza, con ancora più determinazione, sulle questioni di politica economica e di ripartenza del nostro Continente.

È importante sottolineare, però, che c'è stato un oggettivo cambio di clima, oltre che cambio di passo, e proprio questo cambio di clima e di passo porta il Consiglio europeo a discutere delle scelte economiche unitamente ad altri tre grandi argomenti, che cito in modo molto rapido, scusandomi con voi e ringraziando la Presidenza per aver consentito il leggero anticipo della seduta in ragione del fatto che tra qualche ora avrò il piacere e l'onore di incontrare il Segretario generale delle Nazioni Unite (che è già arrivato) per affrontare almeno due dei tre temi che vado ad elencare: la politica energetica, la vicenda ucraina e la vicenda libica.

Sulla politica energetica ricorderete che fin dal primo appuntamento di presentazione del Consiglio europeo, questo Governo sottolineò la necessità per il nostro Paese non soltanto di investire nelle tradizionali dorsali di investimento energetico, ma anche di mettere al centro del nostro impegno e della nostra attività la relazione con l'Africa; dunque, la relazione con nuovi mercati e nuovi *hub* della produzione di gas e di petrolio, inserendola in una cornice di scommessa maggiore da parte del nostro livello continentale sulle interconnessioni interne. Di questo - i signori senatori saranno sicuramente informati e attenti - abbiamo discusso durante la presentazione del Consiglio europeo di ottobre, in particolare delle discussioni interne tra Francia e Spagna su questo singolo punto.

Si sono fatti passi in avanti, ma a mio giudizio non ancora sufficienti. Quello che va presentato, e in qualche modo difeso, nel Consiglio europeo di giovedì e venerdì è, a mio giudizio, uno sguardo unitario sulla politica energetica. C'è infatti il rischio che i cinque punti su cui si basa l'ambizioso programma di Jean-Claude Juncker nella politica energetica, vale a dire il rafforzamento della sicurezza negli approvvigionamenti, il tema del mercato interno, la diplomazia in relazione ai cambiamenti climatici, l'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione tecnologica, non siano affrontati per intero nel loro insieme, ma siano spezzettati, in particolar modo da una parte dei Paesi - mi riferisco, senza troppi giri di parole, soprattutto ai Paesi baltici e orientali - che immaginano di

porre l'attenzione quasi esclusivamente sui temi della sicurezza degli approvvigionamenti e di non inserire in un ragionamento più ampio quello di cui abbiamo bisogno.

La posizione dell'Italia, dunque, dovrà essere molto forte, a mio avviso, sulla necessità d'insistere sui punti che il presidente Tusk per primo ci porrà, a proposito del rafforzamento della sicurezza, e d'inserire in questo ragionamento la rinnovata centralità africana e del rapporto con il Mediterraneo. Accanto a questo, però, occorre anche evidenziare con decisione il fatto che l'appuntamento di Parigi del dicembre 2015 non può essere soltanto formale, che l'efficienza energetica dev'essere un valore aggiunto anche per la creazione di nuovi posti di lavoro, nella logica dei *green jobs* di cui più volte abbiamo parlato, e che, sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, l'Europa dev'essere all'avanguardia. Il primo tema, quindi, quello dell'efficienza energetica, sarà affrontato fin dalla discussione del pomeriggio di giovedì.

Il secondo tema, che riguarda l'Ucraina, sarà affrontato a cena, assieme alle questioni del partenariato orientale (l'appuntamento di Riga del 21 e 22 maggio). Non spenderò troppe parole, se non per porre anche formalmente all'attenzione di questo Parlamento e di questo Senato della Repubblica la scelta che l'amministrazione italiana ha fatto, che non è soltanto quella di provare a sostenere - com'è giusto, doveroso, logico e, direi, rilevante che si faccia - gli sforzi, guidati da Francia e Germania, assieme alla Presidenza ucraina, con Petro Poroshenko, e a quella della Federazione russa, con Vladimir Putin, perché il protocollo di Minsk diventi il faro di ogni tipo d'attività ed anche il punto di riferimento, vorrei dire imprescindibile e cruciale, del lavoro che stiamo svolgendo. Infatti, l'impegno a richiedere il rispetto della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina - e, viceversa, il coinvolgimento forte del Governo ucraino in un processo di riforme istituzionali e costituzionali nel proprio Paese, con particolare riferimento alle autonomie locali dell'Est - ci ha visti all'inizio del mese di marzo, prima a Kiev, poi a Mosca, anche allo scopo di dare un messaggio di rinnovata fiducia e speranza, in un percorso che, a livello internazionale, ha molti esempi di buone pratiche anche da assumere come riferimento.

Lo voglio dire qui, perché ne abbiamo parlato anche con alcuni senatori, oltre che con i diretti interessati: il modello Alto Adige, che in più di una circostanza è stato posto all'attenzione del dibattito, anche in sede europea, è particolarmente interessante nell'individuazione di un accordo che rispetti un processo di riforme e, contemporaneamente, la tutela delle minoranze. Può essere uno dei punti di riferimento avanzati per il percorso di riforme intrapreso dal Governo Poroshenko.

Accanto a questo, vi è l'obiettivo, forte e decisamente significativo, dell'Unione europea di continuare con i sei Paesi del partenariato orientale, ma l'appuntamento di Riga, che ne segnerà il cammino e la prosecuzione, troverà senz'altro altri momenti di approfondimento sia in sede di Aula che in sede di Commissione.

Concludo infine sul terzo e ultimo punto, prima di una considerazione politica finale: vi è il tema della Libia. Credo che in questi tre mesi il nostro obiettivo sia stato quello di togliere il *dossier* Libia - perdonatemi l'immagine un po' burocratica - dall'ultimo posto della pila di quelli di politica internazionale per dargli valore e importanza. Quel *dossier*, infatti, non riguarda semplicemente l'immigrazione in Italia, che giustamente è un tema sensibile per noi, per le nostre comunità territoriali e per i nostri elettorati, ma che però - permettetemi di dirlo - non è il punto cruciale e chiave. Quella libica va ben oltre la mera questione dell'immigrazione, che pure va gestita, coordinata, controllata ed accudita in una dimensione profondamente diversa rispetto a com'è stato fatto: lo abbiamo visto con gli sforzi con cui ci siamo impegnati sia nell'ultimo Consiglio europeo sia nell'assunzione di responsabilità, con l'operazione Triton, anche da parte degli altri *partner* delle nostre istituzioni continentali. In Libia si sta giocando una partita che va oltre la dimensione dell'immigrazione e che quindi non riguarda soltanto l'Italia. Questa è stata la nostra posizione. L'emergere di frazioni, di milizie che fanno riferimento all'ISIS non è semplicemente un elemento preoccupante perché può incidere - vedremo in che modalità - sull'aumento dei fenomeni di delinquenza e, in alcuni casi, addirittura, come abbiamo già avuto modo - ahimè - di verificare, di terrorismo (il riferimento a ciò che è accaduto a Derna o più probabilmente a Sirte con i 21 cristiani copti egiziani uccisi nel modo

barbaro che sappiamo è tutt'altro che casuale), ma il punto centrale è che o la comunità internazionale mette sul proprio tavolo di lavoro la questione dell'estremismo, anche legato all'Africa, partendo dal Mediterraneo con il rischio della Libia, oppure il suo sarà comunque uno sguardo miope.

In questi giorni ho ricevuto il Presidente del Congo-Brazzaville e ho incontrato una serie di delegazioni africane. Insieme al ministro Gentiloni, al ministro Alfano, al ministro Pinotti, insieme all'azione dell'*intelligence* e dei Servizi, continuiamo a monitorare costantemente ciò che sta avvenendo all'interno dell'Africa. Ma l'Africa è un luogo che ancora oggi ha scarsa centralità nel dibattito internazionale, e noi dobbiamo recuperare il nostro ruolo di ponte sul Mediterraneo, di anello di congiunzione per molti aspetti; dobbiamo recuperare quella dimensione anche ideale che tanta parte della letteratura politica e sociologica ha evidenziato come una delle caratteristiche del nostro Paese per restituire centralità alla politica estera italiana ed europea.

Ecco perché, quando parliamo di Libia, e lo faremo venerdì mattina, il nostro non è semplicemente un grido di allarme: «Aiutateci, abbiamo bisogno sull'immigrazione»; non è semplicemente questo, perché se fosse semplicemente questo, sarebbe riduttivo. La nostra è una richiesta di centralità della politica nel Mediterraneo e in Africa che ha ancora bisogno oggi di individuare presumibilmente nuove soluzioni.

Su questo vorrei fare soltanto un passaggio. Ho davvero terminato il tempo e quindi voglio chiudere con una considerazione politica. Il lavoro che abbiamo svolto in questo anno, partendo dalla prima visita in Tunisia, e poi in Algeria, il rinnovato rapporto con l'Egitto, che ha visto anche in queste ore ulteriori contatti, è il segno di un disegno strategico che vogliamo mettere in campo: quello di avere nel Mediterraneo non più la periferia estrema dell'Europa, ma il cuore dell'identità stessa del nostro Continente e, se mi permettete, del DNA di ciò che noi siamo e di ciò che vogliamo essere.

Ho terminato dicendo che i quattro punti di discussione (dell'economia vi ho detto, poi efficienza energetica, Ucraina e Libia) vedranno in questi due giorni una serie di appuntamenti molto rilevanti e significativi. Trovo però che sia davvero cambiato non tanto il clima di fiducia degli italiani nei confronti della situazione economica (questo mi sembra che sia un dato assodato e acquisito), ma che sia cambiato il dato rispetto alla possibilità dell'Italia di incidere nei processi europei e della politica di incidere nei processi italiani. Di questo vorrei esservi grato, gentili senatrici e onorevoli senatori, perché questa scommessa, la scommessa di restituire centralità alla politica, ha visto su settori diversi e con l'espressione di opinioni legittimamente diverse, una comune vicinanza da parte di tutti coloro i quali rappresentano la comunità nazionale: l'idea cioè che finalmente la politica potesse fare la propria parte per cambiare le cose. Sta accadendo all'interno del nostro Parlamento con il lavoro sulle riforme cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento, ma sta accadendo anche per l'Italia in Europa.

Quando vi dicono che i cinque fattori di cambiamento economici cui abbiamo fatto riferimento sono tutti indipendenti dalla nostra volontà, mentono; mentono sapendo di mentire: sono il frutto, quattro su cinque (perché onestà intellettuale mi ha portato ad escludere, com'è giusto, doveroso e logico che sia, la questione petrolifera da questo *bouquet* di iniziative che abbiamo fatto), della capacità che ha avuto la politica italiana di modificare la politica europea. Questo significa allora che possiamo fermarci? Assolutamente no.

Ne approfitto per dire che il percorso di riforme che è partito con questa legislatura sembrava difficile. Questa legislatura sembrava essere nata con più problemi che opportunità e in molti pensavano che sarebbe terminata senza un evidente passo in avanti. È gradita per me l'occasione per dire che, se qualcosa è cambiato, lo dobbiamo innanzitutto a voi, gentili senatrici e onorevoli senatori, ma anche a chi ha consentito, in quel momento, uno sforzo di generosità e che per la prima volta ritrovo in quest'Aula nella nuova veste di senatore, vale a dire il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, cui va la mia gratitudine e credo quella di tutti gli italiani. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Commenti del senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Avverto che eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, la riunione del Consiglio europeo avrà in agenda anche le questioni di politica estera che sono state citate e su queste mi soffermo.

C'è una massima attribuita a Trotsky: «Tu puoi anche non mostrare alcun interesse per la guerra, ma prima o poi la guerra si interesserà sicuramente a te». In altre versioni, nella battuta vengono citate le parole «strategia», «storia», «politica internazionale» ma il senso non cambia: per quanto ci si possa disinteressare delle dinamiche conflittuali vicine e lontane, queste finiscono prima o poi per riguardarci direttamente, in particolare nel mondo di oggi e per il nostro Paese.

Una delle costanti storiche che sono destinate a pesare in qualunque contesto interno e internazionale e che incidono sugli orientamenti della politica estera italiana è proprio la nostra condizione di vulnerabilità e di insicurezza verso l'esterno, a causa del debole assestamento dei due versanti obbligati della politica estera italiana (la penisola balcanica e la sponda Sud del Mediterraneo), e anche verso l'interno, dove invece la vulnerabilità è il prodotto del periodico riemergere delle debolezze politiche e istituzionali di una statualità priva di forza.

In altre parole, la difficile posizione geostrategica nel Mediterraneo e la debole identità nazionale hanno sempre condizionato la credibilità della nostra politica estera e l'ancoraggio alle alleanze bilaterali o ai sistemi di alleanza con attori più forti ha costituito per molti versi - e continua a costituire - la risposta a questa condizione di insicurezza.

Vale la pena di ricordare che, in particolare oggi, noi italiani non dovremmo ignorare che viviamo nel posto più pericoloso del mondo, ai confini con la Terza guerra mondiale, per citare papa Francesco o il re di Giordania e molti attori del Medio Oriente. Una guerra in cui il mondo arabo-islamico è l'epicentro, che in gran parte è una guerra civile, che si va dispiegando nel mondo arabo-islamico lungo le linee tradizionali di frattura tra sciiti e sunniti e lungo linee inedite. Come ha osservato proprio il nostro collega Tonini, dobbiamo prendere atto che l'era della onnipotenza dell'Occidente è finita, che non possiamo essere decisivi, ma solo utili; dobbiamo prendere atto che abbiamo il diritto di difenderci dall'incendio per impedirgli di estendersi fino a noi e di divorare anche noi; dobbiamo farlo rafforzando la solidarietà transatlantica e l'integrazione europea.

Il fatto è che il sistema internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale è ormai irricognoscibile. La sua trasformazione è stata innescata dalla globalizzazione economica, è stata segnata da un trasferimento di ricchezza e di potere economico senza precedenti quanto a dimensione, velocità e direzione in corso tra l'Ovest e l'Est del mondo. In concomitanza con questo grande mutamento tra gli Stati nazione, continua a crescere anche l'influenza degli attori non statali, del mondo degli affari, della criminalità, di organizzazioni religiose, di tribù.

La transizione tra il vecchio e il nuovo ordine - che è ancora in formazione - non sarà priva di rischi, anche perché l'Europa fatica a mantenere tassi di crescita robusti e non è scontato che riesca a superare le sfide economiche e sociali causate dal declino demografico, a partire da un *welfare* molto radicato che non siamo più in grado di sostenere come prima.

Soprattutto in questo contesto dobbiamo valorizzare i fattori positivi dell'accordo di Minsk sul conflitto nell'Ucraina orientale, in cui gli scontri pesanti si sono fermati e lo scambio di prigionieri ha permesso di riavviare un sottile filo di dialogo tra le parti in campo.

Devo dire, presidente Renzi, che il suo recente viaggio a Mosca si è articolato in una sequenza diplomaticamente ineccepibile. Ha fatto bene il Governo a recuperare il ruolo di tradizionale mediatore che Roma svolge nelle tensioni tra Est e Ovest. Ha fatto bene a mantenere un rapporto bilaterale privilegiato con la Russia quale fattore di garanzia per la difesa dei nostri interessi, non solo in ambito di sicurezza, ma anche in ambito energetico e commerciale. Non devo ricordare che il mercato russo ha un valore di 10 miliardi di euro per le esportazioni italiane, che si è ridotto del 12 per cento l'anno scorso, non solo a causa delle controsanzioni russe, ma anche della crisi finanziaria, della svalutazione

del rublo, conseguenza delle sanzioni occidentali. Non devo ricordare che, nonostante le sanzioni, l'Italia rimane il quarto *partner* commerciale e che dalla visita a Mosca le imprese italiane riportano a casa accordi in ambito aeronautico, spaziale, energetico, industriale; non devo ricordare che uno dei nodi più difficili del negoziato riguarderà l'autonomia delle regioni filorusse e il nostro Paese può vantare, come lei ha citato, una buona pratica, cioè quella dell'autonomia dell'Alto Adige, quella del confine orientale: una delle componenti centrali delle tragedie del confine orientale è proprio quel conflitto nazionale che per quasi un secolo intero ha opposto italiani a sloveni e a croati.

Anche per quel che riguarda la crisi libica, che rappresenta oggi una delle principali sfide per la comunità internazionale che rischia di condizionare la stabilità e la sicurezza dell'intera regione del Mediterraneo, c'è la necessità di trovare alleati in ambito ONU. L'Italia ha sostenuto fin dal primo momento con determinazione, anche in ambito europeo, il processo di dialogo inclusivo sponsorizzato dalle Nazioni Unite che ha preso il via a Ginevra e ha fatto segnare una nuova tappa i giorni scorsi in Marocco. Una sistemazione pacifica e duratura della Libia può derivare unicamente da un accordo politico tra le parti e non da un nuovo intervento militare esterno, che porterebbe nuovi scompensi ed equilibri molto fragili.

La Russia continua ad essere protagonista di qualsivoglia azione internazionale. Considerando la delicatezza dello scenario libico, la Russia può svolgere un ruolo diretto sia in supporto di potenze regionali implicate nella crisi, *in primis* l'Egitto del generale al-Sisi, sia di un maggiore coinvolgimento per la stabilità del grande Medioriente e contro lo Stato islamico in Siria e in Iraq, e per la trattativa sul nucleare iraniano. C'è da augurarsi che questa relazione possa tornare a funzionare davvero, sia per il *business* che per la sicurezza nel Mediterraneo. Noi sappiamo che non c'è altra via d'uscita per il mondo arabo-islamico se non una via arabo-islamica alla democrazia, alla libertà, ai diritti incompressibili delle persone e dei popoli e la nostra diplomazia bilaterale, multilaterale e la nostra cooperazione internazionale non possono che avere questo orizzonte.

Signor Presidente, il nostro futuro è necessariamente legato a quello dei nostri *partner* europei ed è proprio da questa consapevolezza, da questo comune destino che bisogna far ripartire con più determinazione il processo d'integrazione europea. È questo il cuore della nostra identità cui lei accennava, un cuore mediterraneo che può consentire al nostro continente di ritrovare uno spazio in un mondo che è cambiato in modo vorticoso. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e del senatore Zeller*).

Saluto ad una rappresentanza dell'associazione culturale teatrale «The Comedians» di Ravanusa (AG) **PRESIDENTE**. A nome dell'Assemblea, saluto la rappresentanza dell'associazione culturale teatrale «The Comedians» di Ravanusa, in provincia di Agrigento, che sta assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 9,32)

PRESIDENTE. È scritto a parlare il senatore Tremonti. Ne ha facoltà.

TREMONTI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, onorevoli senatori, grazie per questa occasione utile per riflettere insieme sullo stato dell'Unione; utile perché, se oggi in Europa alcune criticità economiche sembrano ridursi, lo stesso non si può dire per quelle politiche. Per catturare la vostra attenzione, inizierò usando l'immagine dell'Europa dinosauro; per conservare la vostra attenzione - se ci riesco - anticipo che terminerò parlando di Grecia.

C'è una teoria secondo cui la caduta sulla terra di un gigantesco asteroide avrebbe bruciato le grandi foreste, così causando la fine dei dinosauri. Sull'Europa, più o meno nell'ultimo quarto di secolo (un tempo che in senso storico è minimo), si è abbattuto, in sequenza fondamentale e a volte micidiale, un

conglomerato fatto da quattro fenomeni tutti insieme: l'allargamento, la globalizzazione, l'euro e la crisi. È forse da qui, da questa sequenza, che si deve e si può partire per capire cosa è successo, cosa succede, cosa succederà in Europa.

Quanto all'allargamento, per mezzo secolo l'Europa ha avuto solo una dimensione economica; è stato con la caduta del Muro di Berlino che la storia ha ripreso il suo corso ed è così che l'Europa è uscita dal suo iniziale perimetro economico per entrare in una nuova, seppur sperimentale, per tentativi, e progressiva dimensione ideologica e politica. La dimensione giuridica è sempre fondamentale come marcatore delle dimensioni ideologiche e politiche.

Ancora pochi anni fa, alla domanda se contasse di più la Corte costituzionale nazionale o quella europea, tutti avrebbero risposto: la nazionale. Oggi è chiaro a tutti l'opposto. La nuova piramide costituzionale non è un male in sé, ma pone enormi problemi divisivi sui comuni costituzionali valori base dell'Unione. Sono ancora quelli della nostra tradizione storica o sono quelli che, in velocissima evoluzione, spingendo all'estremo e cercando di traguardare il futuro sulla vita e sul costume, vengono elaborati dalle nostre corti di Lussemburgo e di Strasburgo? In realtà, più che traguardare il futuro, spesso questi ci riportano al passato precristiano e pagano. Voglio essere chiaro: Eliogabalo, con il suo *set* di valori e il suo stile di vita, si troverebbe benissimo a farsi valere alla corte del Lussemburgo.

Per quanto concerne la globalizzazione, non è l'Europa ad essere entrata nella globalizzazione ma è la globalizzazione che è entrata in Europa, trovandola impreparata. Mentre si costruisce in Europa il mercato perfetto, da fuori preme molto altro e diverso: monopoli perfetti, economie di comando, fondi sovrani e tanti altri strumenti che tendono sistematicamente a spiazzarci. Non dimentichiamo che siamo il 7 per cento della popolazione, il 25 per cento della produzione, ma addirittura il 50 per cento del *welfare* a debito.

Per quanto riguarda l'euro, per la prima volta nella storia appare una moneta dissociata: tanto dall'oro, quanto dalla sovranità: moneta senza Governi, Governi senza moneta. Si diceva: federati i loro portafogli, federerete i loro cuori. L'effetto che si sta producendo oggi è lievemente diverso da quanto si pensava: stampare moneta come si fa oggi serve solo a comprare tempo. Come è stato saggiamente scritto, una crisi causata dalla finanza non si risolve usando commutatori cartacei della stessa natura di quelli che l'hanno causata.

In ogni caso, se quanto sta succedendo per ora non è male, dobbiamo considerare quanto sta succedendo e può succedere da fuori, a partire dai tassi americani. Non dobbiamo e possiamo dimenticare che loro sono gli Stati Uniti d'America, mentre noi siamo ancora gli Stati divisi d'Europa.

Infine, vi è la crisi. La crisi non era prevista, non era scritta nei trattati, dove non trovate la parola crisi. Tutta l'ideologia è positiva e progressiva, tipicamente europea. I trattati internazionali sono come i matrimoni: di solito nella buona e nella cattiva sorte. I trattati europei sono solo nella buona sorte, dove il bene è la regola, il male - la crisi - l'eccezione non prevista. Questo ci ha portato a tentare di gestire la crisi, negli anni scorsi, in modo empirico e con un tentativo da ultimo anche drammatico, com'è stato per la Grecia.

Il problema non è che la Grecia è entrata in Europa, ma che l'Europa è entrata in Grecia. Le cause della crisi non sono, come alcuni dicono, riferite all'oscuro e opaco bilancio pubblico greco, *entité quasi négligeable*. Il vero dramma sulla Grecia è venuto dal lato della finanza privata, e a partire dall'euro. In una dimensione di euforia, a partire dal 2002, un enorme flusso di capitali è andato a credito, dalle banche europee alla società greca, così allegramente finanziando Olimpiadi, piscine e auto (queste non precisamente *made* in Grecia) e varie illusioni. Per un decennio l'allegria è stata bilaterale, dal lato dei debitori ma anche dal lato dei creditori che incassavano enormi flussi di interessi attivi. Fatalmente è venuta la crisi. Vedete, in base alle leggi dell'economia di mercato, se falliscono i debitori falliscono anche i creditori. Nel caso della Grecia è stato l'opposto. È così che gli aiuti alla Grecia, anche aiuti da noi generosamente elargiti, hanno aiutato tutti, in specie hanno aiutato le banche tedesche e francesi creditrici della Grecia, tutti, tranne che i greci. Dopo le cure europee, il debito pubblico greco è salito, il PIL greco è sceso. E ancora, in modo compulsivo, dall'Europa si chiedono alla Grecia più privatizzazioni, più liberalizzazioni; guardando le presenti condizioni del popolo greco, interventi di

questo tipo non li chiederebbe neppure Margaret Thatcher!

La Grecia: una regione d'Europa dove, da sempre, si produce più storia di quella che *in loco* si consuma e perciò la si esporta. Ciò che è successo in questi anni in Grecia, prima come illusione fabbricata in Europa e poi come depressione, non tocca solo la Grecia: riguarda direttamente il resto dell'Europa.

Nel 1955, proprio ad Atene, e *pour cause* ad Atene, Albert Camus tenne una straordinaria lezione sul futuro della civiltà europea. Oggi l'Europa potrà avere un futuro di civiltà solo se cesserà di esaurirsi sul calcolo dei tassi di interesse. Avrà davvero un futuro, l'Europa, solo se ritroverà l'intensità e la cifra morale che sono state proprie del suo originario spirito politico. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LAN, MpA, NPSI, PpI), FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Casini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, innanzitutto, dato che il Presidente del Consiglio ha parlato di «gentili senatori» voglio dirgli che io non sarò affatto gentile; potrò essere casomai educato, a differenza di quanto sta facendo lei, che neanche mi ascolta, ma, anche per questo motivo, sarò estremamente brusco. (*Brusio*).

Le chiedo di ascoltarmi, presidente Renzi, grazie!

Signor Presidente del Consiglio, a sentire le sue parole sembrerebbe che il problema dell'Europa sia il traffico perché lei ha parlato di grandi novità con le quali si presenterà a questo vertice. Ma sa qual è la vera novità, quali sono le vere novità di questi giorni? Abbiamo soltanto delle conferme perché questa mattina, in quest'Aula, forse lei non se n'è accorto ma manca un Ministro: è questa una novità che, più che altro, è una conferma. La novità è che due giorni fa è stato arrestato Antonio Gozzi, presidente di Federacciai: è questa la novità che noi portiamo in Europa.

Le dico questo perché il vertice del partenariato europeo ha, tra i propri obiettivi, quello di perseguire ed estendere il suo modello politico e promuovere alcuni dei propri valori nell'Europa orientale. La promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia è vista come un obiettivo significativo assieme alla promozione dell'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e della buona *governance*. La domanda che dovremmo porci è allora la seguente: se dobbiamo esportare un modello politico verso tali Paesi emergenti dell'Est europeo, qual è il modello politico che lei intende esportare? Qual è il nostro contributo a questo vertice europeo? Sicuramente non vanno bene queste premesse.

Vengo ora alle questioni puntuali relative agli affari esteri. Per quanto riguarda la questione Ucraina, il Movimento è stato sempre contrario all'imposizione di sanzioni nei confronti dei russi - che hanno causato danni all'economia italiana - e, riconoscendo l'importanza del principio di autodeterminazione dei popoli, è favorevole alla secessione della Crimea ed al suo *referendum*. Da questo deriva l'impegno a farsi promotori di un ruolo più attivo e collegiale da parte dell'Unione europea nella crisi ucraina, anche tramite l'Alto rappresentante, e a proporre, rispetto a quanto annunciato dal presidente del Consiglio europeo Tusk, la revoca delle sanzioni economiche imposte alla Russia in quanto si sono rivelate poco efficaci e controproducenti. Chi ci guadagna da queste sanzioni alla Russia e chi ci perde soprattutto? L'Europa, con stime attendibili che parlano di circa 14 miliardi di dollari l'anno, soprattutto nel settore agroalimentare. Tra l'altro, queste sanzioni non avranno alcun effetto perché i principali interlocutori di Mosca saranno Paesi quali il Tagikistan, il Kirghizistan e l'Azerbaigian, tutti i grandi produttori di risorse agroalimentari.

Per quanto riguarda la situazione libica, la nostra proposta è quella di attendere l'evoluzione della situazione e, in seguito, formare un Governo libico che sia di unione e di vera rappresentanza di tutte le etnie presenti nel Paese.

Poiché il tempo a mia disposizione sta finendo, chiudo il mio intervento con un consiglio, che mi permetto di darle: caro presidente Renzi, caro presidente "cappuccetto" Renzi, nel viaggio che sta per intraprendere stia attento ai lupi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomaselli. Ne ha facoltà.

[TOMASELLI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, uno dei temi da lei affrontato e che sarà al centro del Consiglio d'Europa dei prossimi giorni è quello dell'energia: tema decisivo per l'Europa che vuole diventare un continente dove l'energia sia libera di attraversare i confini, aumentandone l'efficienza e riducendo la dipendenza dall'estero, anche attraverso la diversificazione delle fonti (obiettivo largamente condiviso) e accelerando il processo di completamento del mercato unico dell'energia.

L'obiettivo di integrare i ventotto sistemi nazionali facendo del Vecchio continente l'area *leader* mondiale delle fonti rinnovabili rappresenta, come è stato da più parti sostenuto, il progetto europeo più ambizioso dai tempi della Comunità per il carbone e l'acciaio.

Il sistema energetico europeo si trova, infatti, a dover affrontare la necessità sempre più pressante di garantire energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi ragionevoli per famiglie e imprese. L'eccessiva dipendenza da un numero limitato di fonti di approvvigionamento, soprattutto per il gas naturale, rende molti Paesi vulnerabili alle interruzioni delle forniture, spesso legate alle turbolenze geopolitiche.

Le stesse prospettive di rilancio della crescita, dopo questi lunghi anni di recessione, rischiano di essere intralciate dai persistenti ostacoli a una effettiva integrazione del mercato energetico, dal mancato coordinamento delle politiche nazionali e dall'assenza di una posizione comune nei confronti dei Paesi fornitori di materie prime.

Nei mesi scorsi con l'accordo sugli obiettivi al 2030, ancora più ambiziosi per le politiche dell'energia e del clima, e sulla strategia europea di sicurezza energetica, sono stati compiuti importanti passi in avanti per l'unione dell'energia, ma ora sono necessarie misure concrete e nette per raccogliere le sfide che abbiamo dinanzi e auspichiamo che il Consiglio d'Europa delle prossime ore sia decisivo in questa direzione.

La situazione geopolitica alle porte dell'Unione europea, caratterizzata dalla costante tensione attorno alle forniture di gas proveniente da Est, ci dimostra che l'Europa deve rimanere unita e impegnarsi per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni di energia. Attualmente l'Unione europea è il primo importatore di materie prime per la produzione di energia al mondo, poiché importa circa il 53 per cento dell'energia consumata e spesso alcuni Paesi dipendono da un unico fornitore principale: un costo globale per il vecchio continente di circa 400 miliardi di euro l'anno. Non a caso i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono più elevati, rispettivamente, del 30 per cento e del 100 per cento rispetto a quelli praticati negli Stati Uniti d'America.

La diversificazione delle fonti e dei fornitori rappresenta, quindi, uno strumento essenziale per migliorare la sicurezza del nostro approvvigionamento energetico e una grande opzione per essere autonomi dal punto di vista geopolitico ed internazionale. Si tratta di investire in ricerca e nella realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio e di trasporto proprio per cogliere l'obiettivo della diversificazione, come nel caso degli investimenti legati al gasdotto TAP: una infrastruttura che è resa ancora più strategica dalla crisi ucraina e da quella libica e dalla necessità di allentare la dipendenza dal gas russo, nonché dal Risiko internazionale delle grandi *pipeline* e dallo *stop* al progetto South Stream.

L'obiettivo della sicurezza si potrà altresì raggiungere valorizzando i *mix* energetici ormai adottati da vari Paesi e quindi investendo in modo robusto sulle interconnessioni elettriche tra Stati membri per lo scambio transfrontaliero di energia elettrica. Si pensi, ad esempio, alla sovraccapacità produttiva - l'Italia è tra questi Paesi - e al bisogno, quindi, di ulteriori misure per consolidare l'integrazione del mercato. Una rete europea dell'energia moderna, efficiente ed intelligente, secondo le previsioni potrebbe infatti generare risparmi fino a 40 miliardi di euro l'anno.

Qui torna forte l'idea di un'Unione europea dell'energia che vada ben oltre la sicurezza dell'approvvigionamento e un coordinamento formale delle capacità produttive dei singoli Paesi. È una nuova prospettiva che reclama una nuova regolazione sovranazionale e una moderna *governance* del sistema energetico europeo all'insegna dell'integrazione e della sussidiarietà.

Ed infine vanno richiamati gli obiettivi di una unione dell'energia fondata sulla sempre più strutturale diffusione delle energie rinnovabili in un sistema energetico che assuma pienamente, anche in vista dell'appuntamento di dicembre a Parigi, l'obiettivo della sostenibilità.

L'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 per cento può contribuire prioritariamente alle scelte della Commissione Juncker, ossia a rilanciare la crescita, aumentare la competitività e creare nuovi posti di lavoro per i cittadini dell'Unione europea. L'obiettivo realistico è quello di migliorare la nostra sicurezza energetica e l'efficienza delle risorse promuovendo nel contempo la crescita verde e la competitività, incentivando gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incrementando la domanda e i ricavi per i settori industriali che producono tecnologie a basse emissioni di carbonio e creando posti di lavoro verdi in nuovi settori in crescita quali: l'ingegneria, le attività manifatturiere di base, i mezzi di trasporto, l'edilizia e i servizi alle imprese.

Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, l'Italia negli ultimi anni ha consolidato una propria politica energetica fondata proprio sull'efficienza energetica, sulle infrastrutture, in particolare quelle innovative quali quelle per le rinnovabili e sulla sicurezza, e la diversificazione degli approvvigionamenti.

Grazie alle scelte infrastrutturali avviate inoltre, l'Italia si candida ora per davvero e concretamente - dopo averlo reclamato per anni - a diventare l'*hub* del gas per l'Europa del Mediterraneo di cui parliamo da tempo.

Per tali ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Paese è fortemente interessato allo sviluppo e alla affermazione dell'Unione energetica; siamo certi che l'impegno e la determinazione del Governo italiano saranno decisivi, già nell'appuntamento delle prossime ore, per costruire con concretezza e rapidità tale ambizioso obiettivo. *(Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente del Consiglio, ritengo che le parole che lei ha speso siano condivisibili sia per quel che riguarda, da una parte, il ruolo che l'Italia deve giocare a livello europeo, sia per quel che concerne la situazione internazionale che ha delineato, caratterizzata da incertezza e da una turbolenza senza precedenti dalla fine della guerra fredda,

La scorsa settimana, in qualità di componente della delegazione italiana, ho partecipato alle commissioni del vertice NATO negli Stati Uniti. In quella sede mi sono convinto ancor di più del ruolo che è chiamata a giocare oggi l'Europa nei conflitti che attraversano il mondo perché, essendo circondata, deve trovare una unione d'intenti e una compattezza politica necessarie per divenire forza di mediazione tra Stati Uniti e Russia, da una parte, ed esercitare un ruolo ancora più forte rispetto alle tragedie che riguardano il Mediterraneo.

L'Europa oggi invece è divisa riguardo l'atteggiamento da tenere nei confronti della Russia e questo non aiuta alla distensione dei rapporti. In particolare, i Paesi dell'*ex* Patto di Varsavia premono perché la NATO eserciti una politica più aggressiva, mentre i Paesi occidentali, compreso il nostro, sono più prudenti e cercano la strada del dialogo.

Non aiuta neppure la situazione presente in Israele (abbiamo potuto assistere anche alle dichiarazioni del presidente israeliano Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti d'America). Le sanzioni nei confronti della Russia hanno ricadute pesanti sulle nostre esportazioni e sono fonte di preoccupazione per un Paese come il nostro che dipende parzialmente dal gas russo. Ma la preoccupazione più grande è quella legata al procrastinarsi di un clima di tensione in un Paese tentato dall'esercitare una forte azione egemonica nelle aree circostanti. Sarebbe pertanto importante, laddove ci sono istanze vere e legittime come quella che riguarda la minoranza russa in Ucraina, implementare le forme di tutela, a cominciare da un'autonomia istituzionale per i territori interessati. Per questo trovo doveroso che l'Unione europea si doti di una politica comune sull'approvvigionamento e sulla sicurezza energetica.

Non può che farmi piacere inoltre - e la ringrazio per questo - che lei, onorevole Presidente del Consiglio, nel corso del vertice bilaterale con Vladimir Putin (lo ha fatto anche oggi durante il suo

intervento) abbia voluto citare il modello del Trentino-Alto Adige/Südtirol come modello di rispetto e di tutela delle minoranze.

Lei lo ha detto l'anno scorso sia a Castel Presule che durante la visita ai lavori per la costruzione del *tunnel* del Brennero: «Dove cento anni fa due Paesi si scontravano provocando migliaia di morti, oggi noi stiamo costruendo il *tunnel* per unirli». Non era per nulla scontato e siamo orgogliosi che, mentre in tutto il mondo oggi le etnie sono fonte di divisione, da noi sono occasione di dialogo e di collaborazione.

E poi, naturalmente, c'è tutto il tema del Mediterraneo e della sua sicurezza. L'abbiamo detto molte volte: l'Europa non può lasciare sola l'Italia, sennò il rischio è che le nostre strutture di accoglienza e le comunità interessate arrivino al collasso. L'operazione Triton non si sta mostrando all'altezza della situazione. Vanno riviste le regole d'ingaggio, se non vogliamo che il Mediterraneo diventi il più grande cimitero del mondo. Allo stesso tempo, dobbiamo intensificare le forme di contrasto alle partenze e dobbiamo aumentare i controlli.

La minaccia dell'ISIS è la più grave minaccia per la stabilità e la pace tra i popoli dalla fine della guerra fredda. È vero, signor Presidente: i tristi avvenimenti di «Charlie Hebdo» e di Copenaghen hanno dato maggiore consapevolezza sia dell'identità e dei valori europei, sia di quanto forte e di quanto pericolosa sia per questa identità e per i nostri valori la minaccia dell'ISIS. Come è stato discusso durante il vertice di Washington, dobbiamo mettere in campo anche strumenti di prevenzione sociale, per salvare quei giovani occidentali, ma anche i giovani islamici in crisi di identità, che vivono in situazioni di estremo disagio e verso i quali l'ISIS rivolge la sua attenzione. È importante, cioè, che si spezzi anche la macchina della propaganda, per dire a questi ragazzi che da quella parte non c'è gloria, non ci sono ricompense, ma si diventa solo carne da macello, carne da mandare a morire in guerra. E bisogna creare un'alleanza forte col cosiddetto - so che la definizione è impropria - Islam moderato, quello che opera con rispetto delle leggi e della nostra cultura.

Ha detto bene, signor Presidente: la questione libica va oltre la mera questione dell'immigrazione. Il fatto che l'Italia si sia fatta promotrice di un gruppo speciale per il Mediterraneo all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO, che si è riunita a Catania ad ottobre e tornerà a farlo a Firenze il prossimo autunno, è un fatto essenziale, perché mette in cima all'agenda la vicenda di un Mediterraneo e di un continente, quale l'Africa, che oggi merita grande attenzione, perché lì si concentrano tutta una serie di sfide: i flussi migratori, gli equilibri di quei territori, il ruolo dell'estremismo, ma anche le opportunità e la voglia di crescita che si registra in alcuni Paesi dell'Africa, come ho avuto modo di appurare di persona in un recente viaggio in Uganda con la cooperazione internazionale trentina.

Ecco, signor Presidente, io credo che l'Italia abbia dalla sua la storia e la credibilità - come lei peraltro ha detto - per far sentire su questo la sua voce in Europa. Un'Europa che oggi ha tutte le condizioni per veder ripartire la sua economia, a condizione che la politica si metta completamente a disposizione, superando le divisioni che anche in quest'ultima fase ci sono state. Credo anch'io - come lei ha detto - che il semestre europeo sia stato un passaggio importante, perché ha costituito un punto di discontinuità nel modo di pensare le politiche monetarie; e le misure introdotte da Mario Draghi vanno in questa direzione. Sono tutte buone notizie per la nostra economia.

L'Expo, ma anche il nuovo Giubileo, costituiscono per il nostro Paese una vetrina preziosa, due momenti nei quali l'Italia sarà protagonista agli occhi del mondo. E dobbiamo approfittarne.

Allo stesso tempo, coi nuovi accordi economici a livello internazionale, dobbiamo puntare sulla capacità delle nostre aziende non solo di assumere, ma anche di puntare con forza sull'innovazione per guardare a nuovi mercati. Ecco, io credo che questa legislatura assumerà un senso davvero importante se, accanto a tutte le affermazioni che lei ha fatto (e devo dire, con spirito di fiducia, che noi abbiamo apprezzato), faremo uscire il nostro Paese dalla crisi, con un volto nuovo, con un tessuto economico rinnovato, innovativo e pienamente moderno.

Noi autonomisti continuiamo a credere che la grande sfida sia questa. Una sfida che si vince anche in Europa e con l'Europa, con le grandi sfide internazionali. Le auguriamo buon lavoro. (*Applausi dal*

Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Santini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Grazie, signor Presidente.

Saluto ed apprezzo, signor Presidente del Consiglio, le sue comunicazioni, così come le linee generali dell'azione condotta in Europa da lei e dal suo Governo.

Mi intrattengo brevemente su alcuni punti.

L'energia è al centro dell'ordine del giorno di questo Consiglio europeo al quale lei sta per recarsi ed ho apprezzato molto il riferimento alle interconnessioni come elemento cruciale in questa fase della costruzione dell'Europa sotto diversi profili: il contributo all'ulteriore formazione del mercato unico, il contributo alla sicurezza energetica, il contributo alla spinta agli investimenti, il contributo a rendere migliore il quadro di movimento dell'energia rinnovabile e, vorrei aggiungere, una grande possibilità di avvicinare finalmente l'Europa ai cittadini.

Vorrei farle un esempio. Il 20 febbraio ho presenziato alla inaugurazione della nuova e raddoppiata interconnessione elettrica tra Francia e Spagna, di cui avevo avuto occasione di occuparmi nel 2007-2008 per incarico dei due Governi e dell'Unione europea e per questo mi trovavo lì. Ebbene, il fatto che per vent'anni ogni vertice europeo proclamasse l'urgenza e la priorità di questo progetto, che nulla avvenisse e che poi finalmente allora, con la decisione di mandare un coordinatore europeo a Madrid, a Parigi e sui Pirenei, la cosa si sia sbloccata (con le molteplici resistenze che conosciamo bene anche per casi italiani), ha fatto dire agli spagnoli ed ai francesi che l'Europa dunque non è solo di disturbo e di inciampo, ma aiuta a risolvere problemi che da soli i singoli Stati non si risolverebbero.

Il secondo punto che volevo toccare è quello della comunicazione della Commissione sulla flessibilità. Sicuramente si tratta, sul breve periodo, di un successo della politica, ma come anche il presidente Draghi ha sottolineato due giorni fa, «le regole possono essere veramente credibili solo se sono applicate con una discrezionalità molto limitata».

Ebbene, segnalo i rischi di questa flessibilità se questo fosse il modo principale di applicazione delle decisioni europee: il primo è che può essere applicata con una generosità che quasi lascia perplesso persino il Paese al quale la generosità viene erogata (ed il caso della Francia è esemplare, diciamolo pure francamente, essendo un Paese che da diversi anni elude sistematicamente i vincoli che altri non eludono), ma poi anche perché la Commissione, già per l'applicazione - io credo - normale ed accettabile che ha fatto al caso italiano e per questa particolarmente generosa che ha fatto al caso francese, sta purtroppo perdendo già credibilità agli occhi degli Stati membri piccoli, che vedono applicare due pesi e due misure.

Per questo le suggerirei, ma so che è già nel suo schema mentale e politico, di accentuare molto l'esigenza di andare abbastanza presto a definire regole migliori, che a quel punto abbiano bisogno di una minore flessibilità nell'applicazione e la chiave è naturalmente quella degli investimenti pubblici rigorosamente definiti, ma investimenti pubblici da favorire anche a livello nazionale e non solo con il piano Juncker. La Germania si oppone, ma abbiamo visto in questi anni che l'opposizione della Germania può essere, con gli argomenti e con le pressioni, superata.

Vengo al punto sulla Banca centrale europea, molto delicato e centrale. La Banca centrale europea è indipendente ed è indipendente il suo presidente, ma la sua vita non si svolge nel vuoto e l'Italia non è certo ininfluenza: può esercitare influenza positiva o negativa sul clima entro il quale la BCE decide cosa dire e cosa fare. Faccio due esempi, sulla relazione fra Italia e clima operativo della BCE: il primo, puntuale, si riferisce al 2012, quando al Consiglio europeo l'Italia, con impuntature e con forza negoziale - il presidente Napolitano seguiva e benediceva molto da vicino questi sforzi - ha cambiato l'equazione, anche usando ad un certo momento il potere di veto, e ha fatto stabilire all'unanimità dai Capi di Stato e di Governo della zona euro che erano giustificati interventi di stabilizzazione in certi casi. Questo ha consentito al presidente Draghi, nella propria autonomia, di dire, qualche settimana dopo «faremo tutto ciò che sarà necessario», e poi di assumere azioni conseguenti.

E ancora - e questo vale non per il 2012, ma per gli ultimi tre Governi, signor Presidente del Consiglio:

il suo ed i due che l'hanno preceduto - pensiamo in quale situazione si sarebbe trovato il presidente - indipendente, ma italiano - della Banca centrale europea, se l'Italia fosse andata verso una deriva dal punto di vista della crisi finanziaria (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo l'avrebbe fortemente impacciato nei suoi movimenti, quindi è importantissimo che l'Italia continui nella direzione di marcia attuale.

Un ultimo punto, signor Presidente del Consiglio: di Grecia lei non ha parlato, perché oggi non è all'ordine del giorno a Bruxelles. Mi lasci dire di avere una grande preoccupazione in merito, ma anche che dovremmo trarne un'indicazione di speranza. La grande preoccupazione è questa crisi, avvenuta soprattutto per responsabilità greca, che poi i comportamenti della *troika* hanno certamente aggravato (e mi riferisco a quella *troika* che molti in Italia pensano sia stata gravante anche su di noi, anche se in realtà per fortuna non l'abbiamo né vista né conosciuta). Trovo però che l'opinione pubblica greca sia un elemento molto incoraggiante, perché, in base a tutti i sondaggi, critica fortemente la *troika* (come darle torto?), ma è molto favorevole all'appartenenza all'Unione europea: tra il 70 e l'80 per cento dei Greci desidera continuare a far parte dell'euro. Ecco quindi un Paese che sa distinguere tra difficoltà causate in gran parte da esso stesso, in passato, e, in parte, da un eccesso di *troika*, ma che sa anche vedere la positività dell'appartenenza all'Unione europea ed all'euro, pur avendo subito grosse conseguenze.

Vi sono opinioni pubbliche, in Italia, in Spagna ed altrove, che, pur avendo sofferto molto meno nella crisi dell'eurozona, si sono fatte un giudizio molto più critico nei confronti dell'Europa. Credo che questo assegni a chi governa quei Paesi, come lei in questo momento - e credo ancora a lungo - una responsabilità particolare sul piano pedagogico.

Buon lavoro, oggi, a Bruxelles. (*Applausi dai Gruppi PD e GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

[COMPAGNA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, come emerso or ora nelle ultime considerazioni del senatore Monti e come rumorosamente inserito nel nostro dibattito dal collega Tremonti, la questione della Grecia, guardando strettamente e rigorosamente l'agenda del Consiglio europeo, è fuori dalla tematica in esame. A margine del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi, però, non v'è dubbio che la questione greca riproponga - se non al nostro dibattito, almeno alla nostra riflessione - una serie di interrogativi inquietanti.

Sorvolando sui suoi passaggi su Eliogabalo alla corte di Lussemburgo e su privatizzazioni consentite alla Grecia che oggi neanche Margaret Thatcher oserebbe proporre, il collega Tremonti, nell'insistere sulle criticità politiche a danno di quelle economiche, ha manifestato una considerazione molto amara, al fondo delle sue preoccupazioni. La verità non è come a suo tempo la Grecia sia entrata in Europa: la tragedia è stata causata invece da quell'entrata dell'Europa in Grecia a dir poco «a piedi uniti», per usare il linguaggio calcistico.

Non dobbiamo però trascurare l'agenda del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, a favore di una questione importantissima come quella greca. Credo quindi che si debba dare atto alle comunicazioni del Presidente del Consiglio di aver seguito ordinatamente lo schema dei lavori che lo attendono.

C'è la questione energetica, rispetto alla quale credo si debba condividere la sua preoccupazione che i cinque punti del programma di Juncker siano visti contestualmente in uno sguardo di insieme, e non privilegiando questo o quel punto, come qualche Paese baltico o altri Paesi sarebbero tentati di fare.

Collegata alla questione energetica, c'è certamente la questione dell'Ucraina. Un mese fa, in un dibattito in Commissione affari esteri, debbo alla cortesia del presidente Napolitano la segnalazione di un libro fondamentale, seppure apparentemente sfocato dall'attualità, come forse gli interventi del collega Tremonti (è un complimento quello che gli sto facendo): un bellissimo libro di Vittorio Strada sulle questioni vicine e lontane, asiatiche ed europee, del rapporto tra Ucraina e Russia. Da questo punto di vista, Minsk 2 è molto difficile da far valere, e quella del nostro Alto Adige mi sembra una formula non dico troppo domestica ma troppo «formula» per una questione che ha tutt'altre radici.

Molto più giuste e più meditate - e forse saranno oggetto stamattina del suo incontro con il Segretario delle Nazioni Unite - sono le considerazioni che faceva il Presidente del Consiglio sulla questione della Libia. Al di là dell'aggressività dell'estremismo islamico, la vicenda libica è un modo significativo per portare anche le questioni dell'Africa al centro del dibattito e delle decisioni di politica internazionale. Sotto questo profilo, mi sono sembrate prudenti ma significative le riflessioni che ci ha offerto il Presidente del Consiglio.

Un'ultima questione. Si è detto che sembra passata un'altra vita rispetto a tre mesi fa, all'ultimo Consiglio europeo. Si sono registrate vicende drammatiche («Charlie Hebdo») e al livello nazionale l'approfondimento del percorso riformatore. Non sarà per patriottismo di parte che il nostro Gruppo ha sempre sottolineato come la riforma del *jobs act*, grazie all'apporto personale del collega Sacconi, sia stata incisiva per avvicinare l'Italia all'Europa e l'Europa all'Italia. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC), del senatore Barani e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

[GIROTO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, la Commissione europea ha così riassunto gli obiettivi sull'Energy Union: garantire ai cittadini europei un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo ed economico. Peccato che, leggendo il testo e scorrendone strategie, obiettivi, azioni ed iniziative proposte, la conclusione è che siamo di fronte ad un pacchetto complessivamente privo di ambizioni e che, se attuato in questa forma, non farà altro per perpetuare la situazione esistente. Si tratta infatti di una lista della spesa contenente la continua promozione delle fonti fossili e la difesa delle rendite di posizione ad essa collegate; la pervicace sottovalutazione di come il risparmio energetico, l'efficienza energetica e un ulteriore e prioritario sviluppo delle fonti rinnovabili siano l'unica opzione per raggiungere i declamati obiettivi suddetti.

Con questo tipo di programma non solo non raggiungeremo gli obiettivi, ma ci discostiamo da quanto l'ONU ci chiede: un maggiore impegno con azioni di lotta al cambiamento climatico globale che, viceversa, garantirebbero, loro sì, maggiore sicurezza, stimolerebbero la riduzione del costo energetico, la crescita sostenibile, il lavoro e l'occupazione.

La comunicazione, infine, segna la fine di qualsiasi tariffa elettrica agevolata per i consumatori disagiati, in nome di quel libero mercato che ormai esiste solamente nella mente dei funzionari di Bruxelles.

Così come il piano Juncker mobiliterà oltre 350 miliardi di investimenti privati di soldi al momento inesistenti e che forse mai verranno messi sul tavolo, anche l'Unione dell'energia si potrebbe rivelare una retorica di pubbliche relazioni che non trova riscontro nella realtà. Ricordiamo che il Parlamento italiano non è stato ancora coinvolto, nonostante abbiamo chiesto in Commissione di far riferire il ministro Guidi. Gli unici passi in avanti sono costituiti dalla spinta a migliorare l'interconnettività delle reti e dall'ipotesi di centralizzare gli acquisti energetici, oggi parcellizzati a livello di singolo Stato membro.

Rispetto all'obiettivo della sicurezza energetica, si elabora una propria diplomazia energetica su diversi fronti con l'obiettivo principale di intaccare il predominio di Gazprom nelle forniture di gas ai Paesi UE. Ebbene, qual è la strategia proposta dalla Commissione per diminuire la dipendenza europea dal gas russo e in quali tempi? Quanto costerà rivolgersi altrove? La Commissione non risponde, non fornisce dati, informazioni o previsioni di tempi e costi, e si limita a proporre le seguenti iniziative senza spiegazioni: messa in opera di un *network* europeo di GNL; sviluppo di un *mediterranean gas hub*, cioè favorire l'importazione di gas dall'Algeria, dal Medio Oriente, dall'Africa e sviluppare una *partnership* strategica con la Turchia, il Turkmenistan e l'Azerbaijan; sviluppare una *partnership* energetica con l'Ucraina per sviluppare investimenti europei in quel Paese; promuovere lo sfruttamento delle risorse domestiche, incluso lo *shale gas*, attraverso un *network* scientifico e tecnologico europeo.

Ma la vera domanda che dobbiamo porci è: quanto gas e petrolio abbiamo ancora a disposizione e quanto ancora la salute e l'ambiente potranno resistere a tali consumi? A livello mondiale le attuali riserve convenzionali di gas e petrolio utilizzabili sono calcolate rispettivamente in 55 e 53 anni. Le stime per gas e petrolio di scisto, come si è visto, spesso sono inaffidabili e nel complesso rispecchiano

più gli interessi della speculazione che quelli della popolazione. Vale quindi la pena impostare l'Unione dell'energia sulla continua rincorsa a gas e petrolio, nonostante tutta la propaganda sul ruolo dell'UE nel combattere il cambiamento climatico?

La Commissione sembra guardare alle energie rinnovabili solo tramite la lente dei sussidi forniti negli ultimi anni, che andrebbero eliminati per aver causato un impatto negativo sul mercato interno. Certo, Bruxelles raccomanda anche di eliminare tutti i sussidi che hanno un impatto negativo sull'ambiente, tipo quelli a petrolio e carbone, che ancora ammontano a quattro volte quelli alle rinnovabili, ma sono vent'anni che questa raccomandazione cade nel vuoto, e così l'ambiente continua a sopportare circa 300 miliardi nella sola Europa di esternalità dannose ogni anno (ripeto, 300 miliardi di euro) che si concretizzano nell'inquinamento di aria, acqua, terra, uomini.

Ovviamente, l'ambiente non si preoccupa assolutamente di cosa l'Energy union preveda; l'ambiente è preparato ad evolversi, adattarsi e sopravvivere. Noi lo siamo? La Commissione ha già dato il via libera ai sussidi pubblici per un valore di 25 miliardi di euro per la costruzione di una centrale nucleare in Gran Bretagna, che non avrebbe trovato alcun finanziamento privato e che viene costruita con denaro ricavato dalle bollette elettriche dei cittadini. E questo non costituisce allora una distorsione del mercato interno?

Poco è proposto sull'efficienza energetica, a parte gli incoraggiamenti ai Governi nazionali e l'impegno a rivedere l'attuale legislazione, senza alcuna indicazione di quali strumenti dovrebbero essere usati per raggiungere l'obiettivo non vincolante dell'aumento del 27 per cento entro il 2030.

Paradossale è anche la dichiarata intenzione di moderare la domanda di energia e, allo stesso tempo, di sfruttare il potenziale energetico dell'incenerimento dei rifiuti. Sono quarant'anni che la gestione dei rifiuti, almeno a parole, è indirizzata alla prevenzione e al riciclaggio. La Commissione oggi ha deciso di cancellare gli sforzi fatti, i costi sostenuti, le battaglie della società civile contro la criminalità e la corruzione originate dal mal governo dei rifiuti, legittimando l'incenerimento e quindi incentivando la produzione di rifiuti. Peccato che anche in questa circostanza i fatti dimostrino come gli inceneritori siano tra le fonti più massicce di emissioni CO₂ e di inquinanti tossici, mentre il loro contributo energetico è risibile e legato essenzialmente ai sussidi pubblici di cui godono questi impianti. In molte situazioni in Europa siamo in *overcapacity* di produzione elettrica, e con la riduzione dei consumi di energia elettrica nella quale ci troviamo pensiamo seriamente che sia giusto costruire ancora grandi impianti di produzione e interconnessione elettrica? Tanto più se a pagare saranno direttamente i cittadini nella bolletta elettrica, che il Governo ha provato a ridurre massacrando però solo il settore della generazione distribuita.

Le guerre in corso per il controllo delle risorse fanno presagire che i periodi di magra economica saranno ancora lunghi; pertanto si rende necessario non sciupare le nostre risorse per opere inutili, ma investire concretamente nella sicurezza energetica tramite interventi rivolti alla sostenibilità e all'occupazione, che solamente un sistema energetico innovativo, decentrato, rinnovabile ed efficiente può migliorare.

Su tali aspetti prioritari è inoltre necessario e indispensabile coinvolgere il Parlamento e gli *stakeholders*; diversamente continueremo a essere lo zerbino di altri belligeranti, con i quali la cultura del Paese Italia non ha nulla a che fare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

[MAZZONI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il prossimo Consiglio europeo avrà tra i temi portanti l'unione dell'energia, inserita in un nuovo progetto di integrazione delle politiche degli Stati membri. Un obiettivo molto ambizioso, ma, nonostante le buone intenzioni, le reali capacità di intervento dell'Unione europea in ambito energetico rimangono frustrate da una *governance* del settore ancora confusa. L'attuale modello, infatti, risulta troppo macchinoso per garantire sia all'Unione che ai suoi Stati membri la capacità di operare in un settore, quello energetico, sempre più globalizzato, competitivo e in rapida evoluzione.

In prospettiva, l'apertura del corridoio Sud costituirà un decisivo passo in avanti per la diversificazione

delle fonti, delle rotte e dei fornitori, così come la possibilità di concludere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

Ma in questa situazione di incertezza è fondamentale che l'Italia mantenga una forte autonomia decisionale sulle proprie fonti di approvvigionamento. L'esperienza, purtroppo, e certamente non solo in campo energetico, insegna che è solo parzialmente dimostrato il teorema secondo cui l'Unione europea sarebbe l'indispensabile supporto degli Stati nazionali, ormai incapaci di affrontare le sfide della interdipendenza e della globalizzazione, contribuirebbe ad alzare il tenore di vita, ad instaurare un mercato interno prospero e a rendere più forte la voce dell'Unione nel mondo. La verità che abbiamo di fronte è tutt'altro: la crisi globale ha messo a nudo tutti i limiti di un'Europa dei burocrati guidata dalla locomotiva tedesca, che ha lucrato sulla crisi ai danni degli altri, opponendosi a lungo e pervicacemente - per fare un solo ma emblematico esempio - alla creazione di un fondo comune europeo per affrontare in modo più solidale l'emergenza. Di conseguenza, ogni Paese ha combattuto le difficoltà attuali con i propri mezzi, mentre le istituzioni europee hanno dimostrato di non avere né l'autorità, né la strategia per affrontare problemi di tale dimensione.

Così, il caso Grecia da bruscolo è diventato una trave che ha messo in forse la stessa solidità dell'intera architettura europea e oggi i prezzi depressi sono diventati l'unico canovaccio comune rintracciabile in un'Eurozona dalle dinamiche economiche divergenti, cosa che ha opportunamente spinto la Banca centrale europea a imbarcarsi in massicce politiche di stimolo monetario, sfidando l'opposizione di tanta parte dell'*establishment* tedesco, che sembra ignorare - Schäuble in testa - che la Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro, sarebbe un disastro per tutti.

Il presidente Draghi ha ricordato che l'euro non è stato creato per avere creditori e debitori permanenti. Ebbene, l'unica strada realistica per allentare la morsa della crisi è combattere la deflazione e immettere liquidità nel sistema per contribuire a rendere meno ostici gli sforzi di riforma strutturale nei Paesi più indebitati.

Lei, signor Presidente, ha osservato stamane che il clima in Europa è cambiato e che il semestre di Presidenza italiana ha provocato un cambiamento di vocabolario. Ma se il Governo italiano ha cambiato le parole in Europa, i numeri li ha cambiati il presidente Draghi con il QE ed è grazie all'intervento della Banca centrale europea, oltre agli altri fattori da lei stamane ricordati, se il nostro *spread* è sceso ai livelli di oggi, sotto gli 80 punti, nonostante il debito pubblico italiano sia ancora in costante crescita e comunque molto più alto di quando lo *spread* veleggiava verso i 600 punti e Berlusconi fu costretto a dimettersi. Bisognerebbe, dunque, fare un monumento a Draghi, che si è posto in netto contrasto con chi ritiene le politiche di alleggerimento quantitativo l'esatto contrario di un incentivo alle riforme.

Ma la pressione congiunta della deflazione e della stagnazione dei consumi e delle ristrettezze di bilancio indotte non è servita a consolidare le riforme. Il bastone non ha funzionato, mentre gli effetti del piano di alleggerimento quantitativo promosso da Draghi potrebbero attutire i costi immediati degli interventi strutturali e dunque questa è la strada da percorrere.

Il Consiglio europeo - come lei ha ricordato - si occuperà anche di Ucraina e di Libia, due questioni cruciali. Sull'Ucraina, signor Presidente, non guasterebbe un po' di memoria storica. Con i negoziati con i negoziati 4+2 per la riunificazione delle due Germanie fu promesso a Gorbaciov che la NATO non si sarebbe mai spinta un centimetro oltre la Germania dell'Est. Era una promessa non scritta e che non è stata poi mantenuta né da Obama, né dall'Unione europea. L'Ucraina, a torto o a ragione (ma più a ragione che a torto), è percepita dalla Russia come l'ultimo baluardo della sua sicurezza nazionale; l'Italia dovrebbe dunque recuperare lo spirito di Pratica di Mare e far capire agli alleati che se Putin dovesse porre come preconditione alla fine delle ostilità che l'Ucraina non entri nella Nato o nell'Unione europea, su questo punto andrebbe rassicurato. Sarebbe il modo per recuperare un ruolo che l'Italia attualmente non ha, o che comunque è molto affievolito, pur avendo imposto la sua Mrs. PESC alla guida della politica estera europea. Bisogna uscire dalla spirale guerra-sanzioni, atteso che la strada delle sanzioni economiche ci è già costata una porzione non marginale del PIL in settori strategici della nostra economia nazionale; tuttavia, dare armamenti all'Ucraina, come intende fare

Obama, sarebbe diventare complice di un'ulteriore, irresponsabile *escalation*.

L'Europa e gli Stati Uniti in questo complicato momento storico sembrano proprio aver smarrito il senso delle priorità. Abbiamo il califfato islamico che bussa alle porte e la Russia di Putin è oggettivamente un alleato strategico in questa battaglia che lei, signor Presidente del Consiglio, non ama definire guerra di civiltà, ma che comunque, se non lo è, le assomiglia molto da vicino. C'è infatti un dato di inequivocabile di cui dobbiamo prendere atto. Lo Stato islamico (si chiami Al Qaeda, Jabhat al-Nusra, ISIS o Hamas) sta prendendo forma e ha dichiarato guerra all'Occidente. Oggi il califfato è una minaccia concreta che occupa un territorio vasto come la Gran Bretagna e ha propaggini in tutto il Medio Oriente fino alla Libia, dunque a poca distanza dalle coste italiane. Qui vengono drammaticamente allo scoperto gli errori dell'Occidente nell'appoggio incondizionato alle primavere arabe e nella guerra a Gheddafi voluta da Obama e da Sarkozy e a cui solo Berlusconi ebbe il coraggio di dichiararsi contrario; una guerra che ha fatto di quel Paese strategico una terra di nessuno, ostaggio dell'estremismo islamico e delle faide tribali, oltre che corridoio di transito per i flussi migratori di proporzioni bibliche strettamente interconnessi, come detto ieri il presidente del parlamento libico, con le campagne militari dell'integralismo. È l'ora, dunque, di invertire la rotta per archiviare la totale inerzia dell'Unione europea, che ha spalancato le porte ai profeti del terrore e agli indottrinatori dei nuovi jihadisti, lasciando troppo spesso solo Israele e lasciando il pelo invece ai fondamentalisti.

Vorrei fare un'ultima annotazione sul dramma epocale dell'immigrazione, che il Governo italiano sta affrontando e che vede in atto un dialogo tra sordi tra Italia e Unione europea. L'Italia, nel suo semestre di Presidenza europea, ha perso l'occasione di contrattare la modifica del regolamento di Dublino, che le impone l'onere esclusivo di accogliere e assistere i richiedenti asilo. Signor Presidente del Consiglio, non è più accettabile che l'Europa resti sorda e assente nei confronti di un'emergenza ormai insostenibile.

Vorrei fare un'ultimissima postilla sulla parola che lei oggi non ha pronunciato in questa Aula: marò. Una vergogna internazionale, un *vulnus* che va sanato al più presto. Spero che lei oggi parli anche di questo con il segretario generale dell'ONU e domani al Consiglio europeo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto allieve, allievi e docenti del Liceo paritario «Paolino d'Aquileia» di Gorizia che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 10,27)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico che sono pervenute sei proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione. Poiché il Presidente del Consiglio, dottor Renzi, rinuncia a replicare, chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulle proposte di risoluzione presentate.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sulla proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), a prima firma del senatore Zanda, il Governo esprime parere favorevole, con l'aggiunta, prima delle parole «impegna il Governo», delle parole «udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le approva e». Con tale aggiunta, la proposta di risoluzione n. 1 è accolta.

Esprimo parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 2, a prima firma della senatrice De Petris.

La proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Calderoli, è accolta, a condizione che venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a continuare a rappresentare, in tale sede, un'immagine di credibilità, onestà e pulizia del Paese». Se tale riformulazione viene accolta dal

proponente, il Governo esprime parere favorevole; altrimenti, il parere è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 4, a prima firma del senatore Centinaio, esprimo parere non favorevole sulle premesse e parere favorevole sugli impegni del Governo, invitando ad accogliere le seguenti riformulazioni della parte dispositiva. Al primo capoverso, dalle parole «garantendo, comunque, l'ammontare del futuro trattamento», sopprimere le parole «garantendo, comunque» e premettere la parola «favorendo» alle parole «l'ammontare del futuro trattamento pensionistico». Al terzo capoverso, con la riformulazione si chiede di sopprimere la parola «autonomamente» e di aggiungere, dopo le parole «sulla base di criteri certi», le parole «e condivisi». Infine, all'ultimo capoverso si chiede di sopprimere le parole «venga opportunamente modificata per depotenziarne la portata antirussa» riformulando in tal modo il capoverso: «Ad agire in ambito europeo affinché l'agenda della Presidenza di turno lettone favorisca un processo di effettiva distensione in Ucraina, coinvolga i Paesi *partner* in una gestione effettivamente condivisa dell'emergenza migratoria mediterranea, se possibile anche favorendo azioni di accoglienza in Africa nelle quali procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del diritto d'asilo, e promuova l'adozione di una linea d'azione comune nei confronti della guerra civile libica e di quella siriana». Si chiede quindi di inserire la parola «favorendo» al posto della parola «creando», perché non è nelle nostra disponibilità la «creazione» di alcunché in quei luoghi.

Sulla proposta di risoluzione n. 5, a prima firma del senatore Cioffi, il Governo esprime parere contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 6, a prima firma del senatore Paolo Romani, il parere è contrario sulle premesse. Si propone invece la riformulazione degli impegni. Al punto 8), si chiede di fermarsi alle parole «a porre particolare attenzione alla questione Ucraina-Russia», sopprimendo quanto segue. Al punto 9), si chiede di fermarsi alle parole «all'Ucraina», sopprimendo il resto. Il parere è inoltre contrario sui punti 10) e 16).

Se vengono accolte tali riformulazioni, il parere resta contrario sulle premesse ma è favorevole sugli impegni.

PRESIDENTE. Sottosegretario Pizzetti, ai fini di una maggiore chiarezza, le chiedo di specificare se lei proponga di sopprimere i punti 10) e 16) della proposta di risoluzione n. 6.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente, occorre riformulare i paragrafi 8) e 9) ed eliminare i successivi 10) e 16) della proposta di risoluzione n. 6.

PRESIDENTE. Le richieste di riformulazione saranno valutate al momento della votazione, in modo tale da dare tempo ai presentatori di riflettere sulle richieste di modifica avanzate dal rappresentante del Governo.

Passiamo alle votazioni.

***CASINI** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, la ringrazio di avermi anteposto ai colleghi dei Gruppi che mi precedevano nell'ordine di intervento, perché vorrei recarmi a porgere l'ultimo omaggio ad un nostro collega scomparso, l'onorevole Gustavo Selva, che tra l'altro è stato Presidente della Commissione esteri della Camera e senatore della Repubblica. (*Applausi*).

Abbiamo ascoltato tanti discorsi importanti. Pertanto, per rispettare una regola fondamentale, quella dei tempi europei, io evito al Presidente del Consiglio di aggiungere il mio elenco alle cose pregevoli che sono state dette dai colleghi. Ma una cosa voglio dire, perché lega tutto e riguarda il rapporto difficile che, in questo momento, si ha con la Russia. Lo voglio dire in riferimento ad un'affermazione che ho colto dal Presidente del Consiglio quando, parlando di energia, egli ha detto che i colleghi baltici insistono prevalentemente sull'aspetto della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Noi riteniamo che essi siano fondamentali, ma per noi è fondamentale tutto il tema della modernizzazione, dell'unità del mercato, della ricerca e della possibilità di creare nuovi posti di lavoro da uno sforzo europeo sui temi in questione.

Bene, Presidente, esiste un tema che lega tutti gli altri: il rapporto con la Russia, a partire dalla questione energetica fino al secondo punto che affronterete al Consiglio europeo. Sono reduce, come altri colleghi delle Commissioni esteri e difesa, da un incontro tenutosi a Riga che è stato rivelatore da questo punto di vista. Il tutto si sintetizza in una parola riferita all'Ucraina, che è fonte di equivoci e di interpretazioni diverse tra i Paesi europei. Per noi l'Ucraina deve essere un ponte tra l'Europa e la Russia. Per noi l'Ucraina deve essere un ponte di pace, un ponte di collaborazione, un ponte di *partnership* importante con la Russia. Fu questo lo spirito che portò il Governo Berlusconi a dar vita, a Pratica di Mare, ad un incontro importante di *partnership* tra la NATO e la Russia. Quello spirito si è andato negli anni disperdendo e oggi è la stessa terminologia italiana, che definisce l'Ucraina ponte tra la Russia e l'Europa, che viene fortemente contestata dai Paesi Baltici e da altri come la Polonia: essi rifiutano alla radice il concetto di Ucraina-ponte. Per loro l'Ucraina è Europa a pieno titolo e con l'Europa dovrebbe integrarsi. E forse, anche se in questo momento hanno la prudenza di non dichiararlo, alla NATO vorrebbero associare l'Ucraina. Questo è un grande equivoco. Se noi, infatti, pensiamo che a questa tesi la Russia possa rimanere indifferente, al di là della illegale presa di possesso della Crimea, che noi non smettiamo di condannare, e, se pensiamo che questo possa essere possibile, allora voglio dirvi una cosa sola, cari colleghi: delle migliori intenzioni è lastricata la via dell'inferno.

Con questa impostazione, infatti, finiremo inevitabilmente per andare ad anni di scontro e ad un ritorno del clima di guerra fredda con la Russia, di cui non sono affatto nostalgico.

E questo lo voglio dire anche con riferimento agli americani. Lei, Presidente, andrà da Obama. È un fatto importante. Noi sappiamo che nel nostro codice genetico di grande democrazia europea, nel codice genetico dell'Italia dal Dopoguerra ad oggi, c'è un'amicizia indissolubile con gli Stati Uniti d'America. Essa significa l'appartenenza ad un tempio di valori condivisi. Significa un destino comune che lega l'Occidente e, del resto, l'Europa non ci sarebbe mai stata senza la solidarietà atlantica negli anni del Dopoguerra.

Ma agli americani bisogna dire chiaramente alcune cose. Prima di tutto, le sanzioni alla Russia vengono pagate in particolare da noi e da una parte dell'Europa. In secondo luogo, la strada indicata qualche settimana fa, «Armiamo Kiev per contrastare la minaccia russa», non è per noi percorribile; tant'è che giustamente in quella circostanza, colmando un vuoto europeo ma in nome dell'Europa, la Merkel ed Hollande sono andati a Minsk per cercare di creare un tessuto di pacificazione, seppure con le difficoltà di quei giorni.

Abbiamo visto che Minsk non è fallita, che da quel tentativo di accordo è nato un abbassamento dei toni, una sorta di primo elemento di pacificazione. Dunque, non era sbagliata la strada finalizzata a cercare un'intesa. Era troppo facile la scorciatoia «Armiamo Kiev», che avrebbe portato solamente ad un'*escalation* bellica.

Su questo, colleghi, dobbiamo avere le idee chiare, e mi sembra che il Presidente del Consiglio le abbia. Egli, infatti, quando è andato a Mosca, ha simbolicamente avallato questa nostra linea, che non è di dissociazione rispetto agli alleati americani - non sarebbe possibile una nostra dissociazione dagli alleati tradizionali - ma è una sensibilità che dobbiamo portare nella politica europea ed internazionale. Non siamo, infatti, dei signorsì e dobbiamo avere la dignità e la coerenza di esprimere una posizione con la Russia fondata su un rapporto di *partnership*. Non siamo nostalgici della guerra fredda. Non vogliamo tornare al passato.

E se mi consentite - e qui ci sono testimoni ben più autorevoli di me - non si può negare che i Governi di questa Repubblica, da Berlusconi a Prodi, da Monti a Letta fino a Renzi hanno tenuto la barra dritta su questo punto, coltivando una relazione seria con la Russia in una dimensione di *partnership* Europa e Russia. Questo va fatto capire a Bruxelles, e anche a tutti quei funzionari che, negli ultimi mesi, hanno detto cose non coraggiose ma avventate.

Consentitemi di arrivare al secondo capitolo, che per me è la Libia. Anche questo tema lo collego all'Europa. Onorevole Presidente, purtroppo nei documenti europei si fa cenno alla Libia perché noi siamo insistenti, perché lo chiediamo con forza; perché, dopo aver sentito i ministri Pinotti, Gentiloni,

il *premier* Renzi e tutti noi, a livello parlamentare, chiedere una dimensione mediterranea della politica europea, e sfiniti dalle nostre insistenze ma anche dal buon senso - le immagini della Libia arrivano anche a loro - i nostri *partner* mettono un cappello mediterraneo, libico, accanto al cappello dell'Ucraina e del Nord-Est europeo. Ma, diciamolo con franchezza, non c'è una politica europea del Mediterraneo.

In un anno sono state indirizzate alla Polonia - mi riferisco agli anni dell'entrata della Polonia nell'Unione europea - risorse superiori a tutti i contributi versati in questi anni al complesso dei Paesi mediterranei. Non c'è una politica per il Sud, e noi ci troviamo nella condizione di avere un Mediterraneo che potrebbe essere una grande potenzialità e che invece rappresenta per noi un problema enorme, perché non siamo capaci di fare una politica di partenariato serio. Ricordo, in proposito, le primavere arabe sfociate nei disastri che abbiamo sotto gli occhi.

È sbagliato, però, evocare un intervento italiano. È sbagliato evocare un intervento dell'ONU. Dobbiamo continuare - come il Governo ha fatto - sulla strada del dialogo politico. Anche in questo caso, abbiamo un *partner* importante come l'Egitto. Tra l'altro, consiglio ai colleghi la lettura del bellissimo intervento che ha svolto al-Sisi presso la moschea del Cairo, perché è una pagina importantissima per comprendere il dibattito che esiste all'interno del mondo sunnita e tra sunniti e sciiti sull'Islam.

Al di là di questo, l'Egitto svolge un ruolo cruciale. Ma, col rischio di sbagliare, perché l'Egitto sta coltivando l'idea che il Parlamento ed il Governo di Tobruk possano essere i risolutori finali nello scacchiere libico. Non a caso chiedono a noi più armi, ma noi sappiamo che questa è un'illusione. Ritenere che la soluzione possa venire da un ampliamento dell'area di sovranità di Tobruk è assolutamente fuori dalla realtà. Giustamente l'Italia sta con discrezione, ma credo in modo evidente, cercando di far capire anche a Tobruk che, se non c'è la dimensione del dialogo con il Parlamento islamista di Tripoli, con Misurata, con Zintan e le altre realtà anche tribali presenti, non si andrà da nessuna parte.

È, quindi, necessario che l'Europa si impegni su questo punto, perché l'intervento della NATO è stato una grande follia e non in sé e per sé. Non è stato errato l'intervento che, forse, poteva avere una logica. È stato errato poi il fatto, nel momento successivo all'intervento, di aver preso armi e bagagli e andarcene via. La comunità internazionale aveva pensato, forse, di risolvere la questione in questo modo. Ma lì non ci sono buoni e cattivi, cari colleghi: c'è una situazione più complessa. Ecco perché non si può evocare un intervento militare. A favore di chi lo si evoca? Per cosa? Dove? Quando e come? Sono domande stringenti a cui la politica internazionale deve dare delle risposte.

Dunque, nel recupero della dimensione europea e della politica di buon vicinato con il Mediterraneo, c'è anche la soluzione delle questioni inerenti i rapporti con la Russia, che è un *partner* essenziale per noi. Basta guardare cosa è successo con la Siria. Noi italiani abbiamo il complesso di non riuscire mai ad incidere, ma abbiamo fatto cose importanti sul tema della Siria. Qualcuno ci voleva spingere a bombardare Assad, ed è lo stesso che oggi riscopre Assad come inevitabile interlocutore rispetto al tema dell'ISIS.

Noi e la senatrice Bonino in particolare, alla quale voglio rivolgere un indirizzo di saluto qui dal Senato (*Applausi*), ci siamo battuti con coerenza su questo tema. Sappiamo che la Russia è un *partner* fondamentale e mi auguro - lo dico sinceramente - che anche il negoziato con l'Iran si concluda positivamente, perché è un grande Paese. Ha fatto bene il ministro Gentiloni a recarsi recentemente in visita in quell'Iran che noi dobbiamo associare alle grandi questioni di sistemazione dell'area orientale, a partire dall'Afghanistan, dall'Iraq, dal Libano ed Hamas in Palestina. L'Iran, nello scacchiere degli equilibri mediorientali, è un attore troppo importante per poter farne a meno.

Dunque, signor Presidente del Consiglio, le auguro buon lavoro e credo che, nel Consiglio europeo, esso non le mancherà. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD, FI-PdL XVII e Misto-SEL*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevole presidente del Consiglio Renzi, devo essere onesto: dal suo intervento ci aspettavamo qualcosa di più. Questa volta, rispetto alle altre, è stato un po' sottotono. Forse aveva fretta di recarsi al prossimo appuntamento.

Ma ciò che ci ha lasciati un pochino perplessi è stato il comizio che ha fatto, nel corso del quale ha descritto questi tre mesi d'oro e ha parlato di cambiamenti, che poi andremo ad analizzare. Poi, effettivamente, gli impegni dei prossimi giorni ci sono sembrati più che altro un elenco dell'ordine del giorno, piuttosto che un'analisi un po' più approfondita degli argomenti che andrà a trattare.

Parlando dei cambiamenti che lei ha visto in questi tre mesi, in cui c'è stato anche il semestre europeo, ci ha menzionato la marcia dell'11 gennaio, che - secondo lei - ha segnato un cambiamento. Secondo noi non è cambiato nulla, né prima, né dopo. Il giorno dopo, a livello europeo, non è cambiato assolutamente nulla. La situazione è la stessa: i presunti o possibili attentatori o terroristi continuano a girare indisturbati per l'Europa. L'Italia ha fatto poco o niente e gli altri Paesi europei altrettanto. Mare nostrum o Triton (comunque la vogliamo chiamare) continua ad essere - e continuerò a dirlo in eterno - il nastro trasportatore di quelle che possono essere ulteriori situazioni di tensione che si vengono a creare con i terroristi di seconda generazione.

Ci ha detto che vede un avanzamento nelle riforme. Sì, ha perfettamente ragione. Ma come stiamo avanzando con le riforme? Con le minacce parlamentari, quasi mettendo la fiducia anche sulle riforme, e con le opposizioni che sono dovute andare dal Presidente della Repubblica. E qui dico pubblicamente che almeno questo Presidente della Repubblica ci ha ricevuti, e non come quello che c'era prima, che decise di andare in vacanza anziché ricevere le opposizioni che gli avevano chiesto udienza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Lei non vede più uno stallone nei lavori parlamentari. Beh, i lavori parlamentari sono sempre andati avanti. Non c'è nessuno stallone. Non c'è mai stato stallone nei lavori parlamentari, e non è grazie ai tre mesi che il Parlamento lavora. Anche in tale caso, nei due anni che sono parlamentare non ho visto né un'accelerazione, né uno stallone nei lavori parlamentari. Le chiedo gentilmente di non portare in Europa visioni sue o di chi le sta intorno.

L'elezione del Presidente della Repubblica è stata una grandissima occasione e opportunità, che poi si è trasformata nello strappo di quello che doveva essere il patto del Nazareno, cioè l'accordo con i colleghi di Forza Italia. Anche in questo caso, purtroppo, il Presidente della Repubblica dà un suo... Scusate, volevo dire il Presidente del Consiglio. Ma penso che poi, alla fine, diventerà in futuro anche Presidente della Repubblica, se andiamo avanti così. Le chiedo di non venderla come un suo successo, signor Presidente del Consiglio: è stato un successo della politica in generale.

Per quanto riguarda i temi economici di cui ha parlato, anche in questo caso, purtroppo, la diminuzione del prezzo del petrolio o del rapporto euro/dollaro non è dovuta al semestre italiano o al fatto che l'Italia ha portato una nuova ventata in Europa. Si è solamente, forse, al posto giusto nel momento giusto. Chiamiamolo fattore C, chiamiamolo come vogliamo, ma non vendiamocelo come un nostro risultato.

Lei vede dei segnali di ripresa e forse li vedono anche gli analisti macroeconomici. Mi piacerebbe, tuttavia, andare da tutti quei cittadini che in questo momento ci stanno guardando alla televisione, e non perché magari lo fanno dagli uffici o perché fanno la casalinga di professione. Mi piacerebbe chiederlo a tutti coloro che sono a casa licenziati o in cassa integrazione. Mi piacerebbe chiederlo ai 25 ragazzi del *call center* Telecom di Pavia. Mi piacerebbe chiederlo alle 2.000 persone della Videocon di Anagni. Mi piacerebbe chiederlo a tutti coloro che stanno aspettando un lavoro. Prima Monti vedeva la luce e riteneva che la crisi sarebbe passata. Poi Letta vedeva la luce e riteneva che la crisi sarebbe passata. Adesso anche lei vede la luce. Mi chiedo come fate a vedere la luce e che tipo di luce state vedendo.

Per quanto riguarda i risultati, o pseudorisultati, mi piacerebbe però ricordarle che in questo semestre per il *made in Italy* non è stato fatto nulla, né è stato fatto assolutamente nulla nei tre mesi e, quindi, il *made in Italy* ancora attende una tutela da parte sia dell'Europa, che di questo Governo.

Mi piacerebbe ricordarle la vicenda dei due marò, Presidente. Le leggo un suo *tweet* del 22 febbraio 2014: «Ho appena parlato al telefono con Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Faremo semplicemente di tutto». Ma non avete risolto niente. Quindi, sono belli i *tweet*, i *follower*, i «Mi piace» su Facebook e Twitter, ma poi bisogna anche fare le cose. E qui, alla fine, i risultati sono pari allo zero. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Orellana*).

Mi piacerebbe ricordare che anche in politica internazionale, per quanto riguarda il caso Ucraina, e quindi l'Est di cui parleremo dopo, e il discorso mediterraneo, siamo veramente ancora allo zero più assoluto, perché l'Italia ha ancora delle posizioni marginali sia in Europa che nel bacino del Mediterraneo.

Mi piacerebbe ricordare anche il tema della corruzione, che è di estrema attualità in questi giorni, ma che purtroppo, come tutte le cose in Italia, diventa di dominio pubblico e, dopo qualche giorno, torna nell'oblio. Ebbene, mi piacerebbe ricordare che su questo tema siamo ancora la vergogna dell'Europa, nonostante i suoi sei mesi e nonostante i suoi tre mesi, in cui vede dei miglioramenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi piacerebbe poi parlare, Presidente, di cosa andrete a dire nei prossimi giorni: affronterete i temi della crescita occupazionale e dell'economia? Anche in tal caso spero cambi qualcosa. In questo momento, però, i dati di cui disponiamo e la gente nei *gazebo*, nelle piazze e nelle vie ci dicono che il "bla bla" della politica e quello che viene scritto nei giornali sono totalmente diversi rispetto al *sentiment* che ha l'opinione pubblica. E mi scusi, Presidente, ma mi fido di più di quello che mi dicono i miei cittadini che di quello che mi dice lei. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi piace ricordare a proposito del lavoro, visto che se ne è parlato poche ore fa, anche la questione dei precari: per i precari della scuola - ad esempio - avevate promesso che avreste sistemato e dato stabilizzazione a 150.000 persone; ma, se va bene, saranno 100.000 e delle altre 50.000, Presidente, cosa diciamo? Lo aveva promesso lei, e non io. È la promessa di Pulcinella. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini*).

Mi piacerebbe parlare poi della politica estera. Se guardiamo ad Est, siamo totalmente assenti. A Minsk si sono presentati Germania, Francia, Ucraina e Russia. E noi dove eravamo? E la Mogherini dov'era? E l'Europa dov'era? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Gli altri raggiungono i risultati e gli obiettivi, hanno visibilità a livello internazionale, e noi siamo sempre in seconda fila.

Mi piace ricordare che avevamo applaudito, in Parlamento, le sanzioni alla Russia. Ma, mentre la politica fa i plausi alle sanzioni, le aziende chiudono grazie alle sanzioni alla Russia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Pin*). Le aziende chiudono, Presidente del Consiglio. Lei va in Russia, va a Mosca e nel frattempo ci sono aziende che lasciano a casa le persone, che le mettono in cassa integrazione. Ci sono aziende che perdono le commesse con la Russia a causa del fatto che noi stiamo giocando a Risiko in Europa.

Lei ci dice, Presidente del Consiglio, che il *dossier* Libia non è più all'ultimo posto, ma forse è al penultimo. Vorrei ricordarle che, se vogliamo essere veramente influenti, dobbiamo chiedere all'ONU di rimuovere il suo rappresentante spagnolo e di sostituirlo con quello italiano, in modo da poter dire la nostra. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Il problema, Presidente, è che la Spagna gestisce il tema dell'immigrazione molto meglio di noi, perché sa come si gestisce il problema dei profughi, mentre noi siamo i Pulcinella, e voglio continuare ad usare questo termine.

Voglio ricordare anche, Presidente del Consiglio, che, se vogliamo parlare di lotta all'ISIS, dobbiamo sollecitare l'Europa a chiedere ai nostri possibili futuri *partner*, tra cui la Turchia, di non comprare il petrolio dai Paesi che finanziano l'ISIS, di non finanziare l'ISIS. Invece siamo ancora qui a dibattere se la Turchia debba entrare in Europa o meno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi piace però ricordarle - e spero che lei vada a parlarne in Europa - che è vero che siamo il ponte tra l'Africa e l'Europa, ma siamo un ponte colabrodo e siamo il colabrodo dell'Europa: entrano tutti, entra chi vuole ed entra quando vuole.

È vero che la Libia non è solo il problema dell'immigrazione, ma è anche questo problema e lei

volutamente non ne ha parlato, e forse per far felice il suo ministro Alfano. I 170.000 immigrati clandestini che sono entrati nel 2014, però, ce li ricordiamo benissimo, come pure il fatto che avete invocato Triton perché Mare nostrum non andava bene e bisognava far intervenire l'Europa. Adesso, però, Triton non va più bene e le nostre navi tornano in acque territoriali libiche.

Mi piace anche ricordare che i centri di accoglienza sono sintomo di malagestione, tangenti e corruzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Mi piace ricordare la bugia che i presunti profughi utilizzano l'Italia come corridoio per andare in Europa. Ma sappiamo benissimo che l'Europa ce li sta rimandando indietro, e quindi, torna ad essere un problema italiano. Questo bisogna dirlo agli italiani e non raccontare le balle nei *talk show* televisivi. *(Applausi della senatrice Simeoni).*

E tutto questo è accaduto durante la sua Presidenza, nella quale lei ha messo la faccia: un'occasione persa, servita a lei, Presidente del Consiglio, per riempire l'album dei suoi *tweet* e *selfie*. Per gli italiani, però, non è cambiato niente: siamo ancora alla canna del gas. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Di Maggio. Congratulazioni).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente del Consiglio, ormai siamo abituati alle sue comunicazioni sui Consigli d'Europa, che francamente stanno diventando rituali, ma senza certezza né chiarezza sulle esatte posizioni che il nostro Paese vi andrà sostenere.

Mi rendo conto che in questi giorni lei abbia altre preoccupazioni, di natura diversa, e magari riguardanti la fauna selvatica - per così dire - all'interno del suo Governo. Ritengo che affrontare la questione della vicenda Lupi che - come sa - abbiamo posto con forza, cambiando davvero verso, significhi dare anche un messaggio diverso in Europa. Questo sì! Si tratta di una questione non solo di credibilità, ma anche di un Paese che finalmente - visto che lei ha rivendicato a sé tante riforme - affronta una volta per tutte, con serietà, il tema della corruzione e una delle questioni fondamentali, che riguarda le sue opere pubbliche e le sue grandi opere. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, anche se sta chiacchierando.

Questi temi non hanno a che fare soltanto con l'Italia, ma anche molto con l'Europa e con quello che potrebbe rappresentare il nostro Paese in Europa. Lo dico - ad esempio - a partire dal primo punto dell'agenda del Consiglio d'Europa, con riferimento alla questione dell'energia.

Lei, signor Presidente, ha fatto accenno alla Conferenza di Parigi, ma onestamente da questa sua comunicazione - come pure da quelle precedenti - a quest'Aula è sempre sfuggito esattamente quali fossero gli obiettivi che siamo andati a proporre in Europa, pur dicendo oggi che dobbiamo presentarci con posizioni più avanzate. Si tratta di un punto non secondario, anche per la ripresa economica del Paese.

Vorrei dunque dire con molta chiarezza che ci saremmo aspettati, proprio in vista della Conferenza delle parti a Parigi, di proporre obiettivi molto più vincolanti per gli Stati membri, perché è interesse del nostro Paese farlo. Mi riferisco in particolare ai numeri, dei quali parlerò con chiarezza, visto che lei non l'ha fatto.

Ci saremmo aspettati che lei venisse qui a dirci che l'Italia - come ha fatto anche per un periodo breve in Europa - propone, per esempio, l'obiettivo del taglio del 55 per cento delle emissioni di CO₂, del raggiungimento di una quota di almeno il 45 per cento di energia da fonti rinnovabili - questo sì sarebbe un segnale forte per sviluppare un modello diverso e creare posti di lavoro - e il 40 per cento di efficienza energetica.

Ci saremmo aspettati che lei fosse venuto qui a proporci una posizione chiara, avanzata, in stretta connessione con la presentazione di una delle questioni che noi riteniamo fondamentali in Europa per uscire dalla crisi: una risposta assolutamente diversa dalle politiche di *austerità* che, fino ad oggi, l'hanno contraddistinta, e cioè quel *green new deal* che, per noi, è uno degli elementi fondamentali per far sì che l'Europa esca dalla situazione difficile nella quale ancora si trova, ed è soprattutto

fondamentale per il nostro Paese.

Presidente, lei ha rivendicato a sé il fatto che il clima in Europa è cambiato nei sei mesi del semestre europeo, e ha rivendicato a sé il merito che finalmente non si parla soltanto più di *austerità* e si cominciano ad affrontare in modo diverso talune questioni. Ebbene, le dico con molta franchezza che io penso che finalmente in Europa si sia cominciato a discutere diversamente, ma è stato merito della Grecia, e quindi dello stesso Tsipras, che ha posto con forza la vicenda del superamento e del cambiamento delle politiche di *austerità*. Il clima è cambiato, quindi, negli ultimi sei mesi, ma certo lei non può venire qui a dire che il merito è della Presidenza italiana.

Vorrei soffermarmi su altre questioni all'ordine del giorno del Consiglio d'Europa. Penso al fondo investimenti, il cosiddetto piano Juncker. Anche in questo caso dico con altrettanta chiarezza che non si può continuare ad affrontarlo con superficialità o con trionfalismo. Sappiamo perfettamente che gli investimenti dovevano essere ben più sostanziosi: non dico arrivare ai 1.000 miliardi, che rappresentano esattamente la mancata crescita tra il 2007 e il 2014, ma forse tutto doveva essere impostato in modo diverso. Vorrei infatti ricordare che, nonostante il capitale della BEI sia stato aumentato di 10 miliardi nel 2012 con il finanziamento di tutti quanti i Paesi, i Paesi del Sud Europa, che pure hanno contribuito, sostanzialmente non hanno avuto in cambio alcun vantaggio. Anche gli investimenti da finanziare non saranno certamente quelli che noi riteniamo necessari per lo sviluppo del nostro Paese, ma saranno fondati solo e unicamente sulla valutazione della redditività; quindi, ancora una volta, saranno altri i parametri. E questo ovviamente significa che anche quel piano Juncker, tanto propagandato, rischia, soprattutto per i Paesi del Sud Europa, di dare risultati assolutamente scarsi.

E torniamo al punto che ho posto all'inizio. La grave mancanza del semestre italiano è la questione sociale: il problema dell'occupazione in Europa non è stato assolutamente affrontato. Eppure, le problematiche da affrontare erano le questioni dell'energia, del *green new deal* e del piano investimenti che, in un'ottica diversa, potevano rappresentare davvero il cambiamento.

Altre due questioni, assolutamente centrali non solo per il Consiglio d'Europa ma proprio per l'emergenza in Europa, riguardano l'Ucraina e la Libia.

Mi rivolgo al presidente Grasso: noi stiamo affrontando queste due questioni molto di sfuggita e attraverso un dibattito molto ristretto. Io credo - avanderò questa proposta ufficialmente nella prossima riunione dei Capigruppo - che ci sia la necessità di iscrivere nel calendario una seduta *ad hoc* per affrontare compiutamente la questione dell'Ucraina e della Libia. Io sono molto d'accordo con le questioni poste dal presidente Casini poca fa, ma proprio per questo motivo c'è la necessità di un approfondimento, di un indirizzo chiaro.

Me lo lasci dire: nelle vicende così delicate riguardanti l'Ucraina - e l'abbiamo visto in modo plastico - qual è stata la funzione del nostro Alto rappresentante? Assolutamente nessuna. Eppure, io credo che in tutte e due le crisi ci sia un interesse anche nazionale molto forte e la necessità di mettere a punto una politica diversa che, per quanto ci riguarda, deve fare in modo di poter dispiegare e mettere in atto tutti gli strumenti diplomatici.

In Europa bisogna cambiare ancora moltissimo, a cominciare dal clima e dalla conferenza ad esso dedicata. Trovo assolutamente non soddisfacenti non solo i risultati del semestre italiano, ma anche le odierne comunicazioni del Presidente del Consiglio. L'Italia, nel suo interesse, deve avere un ruolo più avanzato sul piano degli obiettivi dell'energia. Invece è timida su questo. E anche oggi il Presidente del Consiglio è venuto a parlarci d'altro: è venuto a parlarci dei rapporti con l'Africa e ancora una volta di una politica energetica che lui continua a basare sul fossile. D'altronde, basta vedere quello che si fa con le trivellazioni.

L'Italia, per suo interesse nazionale, doveva essere l'alfiere in Europa nell'indicare degli obiettivi più avanzati, per quanto riguarda sia l'efficienza energetica che le rinnovabili, perché il nostro interesse è la possibilità di mettere in campo posti di lavoro e uno sviluppo diverso.

Quanto al piano Juncker - questo è un altro punto delicato - è interesse del nostro Paese provare a

rafforzarlo non solo in termini di finanziamento, ma anche sulla selezione delle opere da finanziare.

Queste sono le questioni che noi abbiamo posto nella nostra risoluzione e credo siano le posizioni che l'Italia dovrebbe andare a rappresentare. Spero ancora davvero che, sulle vicende delicate dell'Ucraina e della Libia, noi cerchiamo di mettere in campo una posizione molto più articolata.

Non dico nulla sulla vicenda delle sanzioni, ma anche al riguardo c'è un interesse nazionale: noi stiamo pagando dei prezzi enormi sul piano economico e, proprio per questo motivo, credo ci sia l'urgenza di una seduta *ad hoc* del Senato, per una discussione più approfondita e per dare un vero indirizzo alla politica italiana in questi due Paesi così importanti per l'Italia e l'Europa. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e De Pin).*

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, volevo parlare al Presidente del Consiglio, ma mi sembra che sia assente. Farò finta che ci sia, che ci sia il suo ectoplasma seduto su quella sedia. Volevo dirgli: caro Presidente, dall'alto degli scranni del Senato, vorremmo parlare a voi in basso, seduti sui banchi del Governo, e in particolare all'ectoplasma del Presidente del Consiglio, giovane uomo dalle vecchie idee, soprattutto in campo energetico.

Sa, Presidente, noi siamo stati definiti "i rompi" (e non dico cosa) nelle intercettazioni sui grandi appalti, quegli appalti che hanno condotto agli ultimi arresti per i quali il ministro Lupi, forse, anzi sicuramente, si dovrebbe dimettere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'altronde, le parole pronunciate dall'ectoplasma sulla Cancellieri, sulla De Girolamo e su Alfano furono esattamente in tal senso, ma su Lupi silenzio: il potere di comunione e fatturazione. *(Applausi e ilarità dal Gruppo M5S).*

Oggi, egregio ectoplasma, è venuto a parlarci di tante cose. Ci ha presentato un bel libro dei sogni, un sogno in cui l'Italia conta davvero qualcosa nel disegno europeo, un'Italia forte e decisionista. A breve avremo un nuovo *tweet*.

Noi invece ci chiediamo con che faccia, egregio ectoplasma, giovedì si presenterà alla riunione del Consiglio europeo? Cosa andrà a raccontare ai Capi di Stato degli altri Paesi europei? Forse dirà loro che l'Italia ha finalmente una legge efficace contro la corruzione? O forse dirà che PIL e salari sono tornati a crescere? O forse li delizierà, raccontando come sempre che l'Italia si sta impegnando per l'efficientamento energetico? Sarebbe bello, ma non potrà dire nulla di tutto ciò perché, al di là delle sue chiacchiere, ci sono i numeri e i fatti.

Sapete quello che è stato il semestre europeo dell'Italia: un fallimento. L'unico risultato ottenuto è stato promuovere la Mogherini a *lady* PESC. Se non fosse poi che la signora Mogherini rappresenta un consapevole caso di "promuovere per rimuovere" e, aggiungo, per non contare nulla. Non si spiega altrimenti come mai nel caso del negoziato di Vienna sul nucleare iraniano le abbiano detto: «Stai a casa, forse è meglio». *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Così nel caso della crisi ucraina, dove sostanzialmente ha contato come il due di coppe a briscola.

Il Presidente del Consiglio ci parla di «timidi segnali di ripresa». Ciò che sappiamo è che, negli ultimi quindici anni, i Governi che si sono succeduti hanno prodotto un costante decremento della manifattura: eravamo primi nel 2000, siamo secondi oggi e i primi sono i tedeschi, che hanno avuto un costante *trend* di ascesa. Questo è quello che è successo negli ultimi quindici anni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Lo stesso dicasi per la politica dei salari. Infatti, l'Italia è l'unico Paese dell'area OCSE che, come potere d'acquisto, oggi ha il salario inferiore a quello del 2000: tutti gli altri Paesi lo hanno in crescita, mentre noi abbiamo ridotto il potere d'acquisto dei salari. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

L'unica cosa che avreste potuto fare era arginare la corruzione. Lei dovrebbe dire al partito di cui è segretario che questa è la vera priorità di cui si dovrebbe occupare il Parlamento, invece di parlare del decreto banche, tanto caro alla ministra Boschi.

Lei, signor Presidente del Consiglio, cosa spiegherà ai suoi colleghi europei? Cosa dirà? Dirà che abbiamo un Ministero delle infrastrutture in cui c'era un *super manager* che gestiva gli appalti delle grandi opere pubbliche spartendoli tra la cricca? Con che coraggio dirà che, nel suo Governo, c'è un Ministro delle infrastrutture che fa assumere il figlio da un imprenditore che si accaparrava a colpi di mazzette tanti appalti delle grandi opere?

Cosa risponderà, caro Presidente del Consiglio, al Fondo monetario internazionale che sostiene che, per un dollaro speso in infrastrutture, se ne generano quasi tre: di quei due dollari spesi in più, quanti sono finiti nelle tasche degli amici degli amici? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Caro Presidente del Consiglio, anzi, signor ectoplasma, concludendo, le servirà tanto coraggio e tanta spudoratezza. Dovrà sfoderare una bella faccia di bronzo, con la sua proverbiale dialettica, per far credere all'Europa che tutto in Italia stia andando nel verso giusto. Nonostante le sue doti oratorie, crediamo che non riuscirà a convincere il Consiglio europeo. Di certo, signor Presidente, non ha convinto noi e soprattutto non ha convinto gli italiani, che ormai sono stanchi delle sue chiacchiere.

Au revoir, ectoplasma! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente del Senato, signori Ministri, ovviamente mi rivolgo anch'io in particolare al Presidente del Consiglio, benché per altri impegni sia assente. (*Il Presidente del Consiglio è in piedi nell'emiciclo*). Eccolo lì, il Presidente del Consiglio: aveva detto che aveva altri impegni. Ma, visto che è in Aula, potrà anche ascoltare, allora. Potrebbe avere un atteggiamento di maggiore educazione nei confronti dell'Assemblea e del Parlamento: se c'è, stia al posto che spetta al Presidente del Consiglio. Non è un astante qualunque, anche se forse si dimostra tale. (*Applausi della senatrice Mussini*).

Lei, signor Presidente del Consiglio, non ha grande confidenza con i numeri, forse più con quelli del finanziere Serra, su cui la CONSOB e due procure stanno facendo verifiche per sospetti di speculazioni finanziarie, probabilmente agevolate dalla conoscenza di notizie riservate. (*Applausi del senatore Marin*).

Lei ha abusato della fiducia del Parlamento. Ci sono stati ormai circa una trentina di decreti-legge, oltre trenta voti di fiducia, e aveva detto che non avrebbe usato questo strumento: invece l'ha usato e ne ha abusato. Anche il decreto-legge sulle banche popolari, uno dei tanti, a nostro avviso - il presidente Grasso conosce le mie opinioni al riguardo, ma non sono solo le mie - non presentava quei requisiti della necessità e della urgenza, ma ne discuteremo nelle prossime ore.

Guardiamo i numeri, signor Presidente del Consiglio. La situazione, benché ci sia qualche refolo di ripresa economica - o almeno così si spera, e noi lo speriamo - è peggiorata dal gennaio 2014 al gennaio 2015.

Ci sono dati che dimostrano come noi ci siamo allontanati dalle medie europee.

Per quanto riguarda il prodotto interno lordo, oggi siamo all'1,4 per cento sotto la media europea; nel gennaio 2014 - e mi riferisco ad un periodo non dei più brillanti, ma c'era il Governo Letta - la distanza era dell'1,3 per cento. Per quanto concerne l'occupazione, la distanza dalla media europea era dello 0,9 per cento, mentre oggi è dell'1,4 per cento. Questa mattina il Presidente del Consiglio ha parlato del *jobs act*, che non ha ancora prodotto alcun effetto, in quanto le norme di attuazione sono ancora *in itinere*. Se qualche effetto c'è, se ci si riferisce alle domande che sono state fatte, esse riguardano semmai gli effetti della decontribuzione contenuta nella legge di stabilità. La distanza con la media europea è peggiorata anche per quanto riguarda il rapporto debito-PIL, rispetto al quale siamo al 132 per cento, e la distanza dalla media europea oggi è di 40 punti, mentre nel gennaio del 2014 - non faccio raffronti con epoche lontane - era di 37 punti. La produzione industriale a gennaio è diminuita del 2,2 per cento, mentre a gennaio del 2014 era cresciuta dell'1,4 per cento. Se un anno fa la distanza della produzione industriale dalla media europea era pari a -0,7 per cento, oggi è del 3,4 per cento in meno.

La situazione, quindi, è cambiata. Il presidente Renzi dice che ha fatto cambiare vocabolario all'Europa, ma in realtà è cambiata ancora in peggio la situazione economica.

Altri fattori sono assolutamente estranei all'azione del Governo. Si è parlato di tutti gli interventi della Banca centrale europea, del cosiddetto *bazooka* di Draghi, su cui non ha alcuna influenza il Governo attuale. Devo anche rivendicare alla capace azione di mediazione di Silvio Berlusconi il fatto che poi Mario Draghi - mi auguro e ci auguriamo tutti con beneficio dell'Europa - sia giunto alla guida della Banca centrale europea. Erano altri i Governi che, con grande reputazione internazionale, hanno portato a buon fine quel negoziato, anche per il prestigio dell'Italia.

Non credo che il Governo abbia meriti per quanto riguarda né il rapporto dollaro-euro, né il prezzo del petrolio. Renzi e questo Governo non c'entrano niente con alcuni fattori che noi ci auguriamo possano avere delle influenze positive sull'economia italiana.

Abbiamo anche sbagliato il negoziato nell'Unione europea, portando a casa l'incarico assolutamente irrilevante di Federica Mogherini. Quando abbiamo visto la fotografia di Hollande e Merkel a Mosca da Putin, il Ministro degli esteri - se tale è - dell'Unione europea era assente. Dovevamo avere un portafoglio di natura economica per tutelare meglio gli interessi dell'Italia, e non una funzione decorativa e irrilevante, perché Federica Mogherini non è nemmeno il primo vice presidente della Commissione europea, come lo era Catherine Ashton. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Per quanto riguarda la Libia, voglio fare i complimenti al ministro Gentiloni che qualche giorno fa, andando in Europa, ha detto, insieme al commissario che si occupa di immigrazione (mi sembra sia un greco), che in Africa bisogna anche parlare con i dittatori. Noi vorremmo che ci fossero democrazie consolidate in Africa, in Asia, ovunque. Ma l'unica democrazia in quell'area è quella di Israele, dove si è votato e sono ben lieto che Netanyahu, smentendo pronostici e sondaggi, abbia vinto le elezioni, con una posizione chiara contro il terrorismo internazionale e anche contro le politiche arretrate di Obama. Il risultato delle elezioni israeliane di queste ore credo sia un fatto positivo per chi vuole difendere la democrazia e il Medioriente.

Il ministro Gentiloni e un commissario europeo hanno detto che bisogna parlare anche con i dittatori. Certo, perché in Africa e in Asia di espressioni di democrazia ce ne sono poche. Quando Silvio Berlusconi negoziava con Gheddafi, quelli che oggi scoprono che i dittatori a volte sono interlocutori inevitabili contestavano il suo Governo o parlavano della tenda di Gheddafi. Era molto meglio trattare con Gheddafi e bloccare l'immigrazione che essere oggi umiliati da un contesto ingovernabile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Io mi auguro che si assumano iniziative, ma credo che forse si arriverà più ad un blocco navale, di cui nei giorni scorsi hanno parlato esponenti dell'ONU o anche il presidente della Commissione esteri del Senato Casini. Probabilmente, infatti, l'uso dell'immigrazione clandestina per scopi politici è una costante di quell'area, e lo faceva anche Gheddafi. Gli accordi tra l'Italia e la Libia furono raggiunti dopo che viaggi incontrollati di clandestini venivano utilizzati come strumento di pressione anche dallo stesso Gheddafi all'epoca, come oggi fanno quelli dei califfati che si stanno insidiando in Libia.

Occorre quindi una *Realpolitik*. Anche l'energia è legata a questo. Lei ha parlato di energia, ma gli accordi con la Libia e la politica di buoni rapporti con la Russia avevano garantito, con i Governi di Berlusconi, approvvigionamenti energetici sicuri e a condizioni convenienti per il nostro Paese. Questa è la realtà della recente storia italiana.

Noi ci aspettiamo una svolta anche nei confronti della vicenda libica e che il Consiglio europeo prenda atto, con realismo, che vi è una minaccia di terrorismo che va dalla Nigeria alle Filippine. I fondamentalisti non sono solo quelli, pericolosissimi, dello Stato islamico. Ci sono quelli di Boko Haram in Nigeria. Ve ne sono in Algeria, nel Sahel, nel Sinai, fino all'Asia. Nei giorni scorsi, del resto, gli ulteriori attentati in Pakistan contro i cristiani hanno confermato che esiste una minaccia planetaria che la comunità internazionale non può più sottovalutare.

Allora, anche per quanto riguarda il versante russo, voglio ricordare che le sanzioni economiche alla Russia hanno creato un danno enorme all'Unione europea e all'Italia. Vi è stata una diminuzione del 4,3 per cento degli scambi tra l'area dell'Unione europea e la Russia. Gli agricoltori e i produttori

italiani sanno bene quale danno stiamo patendo, mentre cinesi, americani e i Paesi del Nord Africa, in barba alle preoccupazioni internazionali, stanno incrementando le loro esportazioni verso la Russia.

Ci si occupi certamente della vertenza dell'Ucraina e di quei popoli, ma si faccia anche l'interesse dei nostri produttori, che stanno pagando un prezzo altissimo a una politica sbagliata nei confronti della Russia. Lei è stato, giorni fa, in Russia. Auguriamoci, allora, che un po' di realismo entri nell'agenda del Governo.

Voglio fare anche io riferimento alla vicenda dei marò. Poco fa le agenzie di stampa riferivano che il ministro Gentiloni, incontrando il Segretario generale dell'ONU, ha posto la questione dei marò. Lo faccia anche lei, presidente Renzi, perché noi dobbiamo portare questa vertenza nelle massime sedi internazionali. Non possiamo essere umiliati dall'arroganza delle istituzioni indiane. Dobbiamo fare di questa vicenda una questione di dignità nazionale. E lei deve assumere iniziative, non solo attraverso i *tweet* che ricordava prima il senatore Centinaio, ma attraverso la capacità negoziale dell'Italia per porre ai massimi livelli queste vicende.

La sua posizione, francamente, nel contesto europeo, dovrebbe essere più incisiva, a nostro avviso. Il piano Juncker oggi non basta per quanto riguarda il rilancio dell'economia europea. Per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi cosa lei dica, ostentando ottimismo, la pressione fiscale è cresciuta e le tassazioni sugli immobili sono esplose. Gli agricoltori contestano l'IMU agricola, che sta mettendo in ginocchio un settore che molto ha a che fare con le politiche europee. Per non parlare delle regolamentazioni che, dai professionisti, alle imprese balneari, alle partite IVA e a tanti altri settori, vedono penalizzate molte nostre realtà.

Non condividiamo il suo ottimismo e abbiamo puntualizzato, nella nostra risoluzione, alcuni obiettivi riguardanti la politica economica europea e la politica dei rapporti internazionali. Rinnoviamo in questa sede la preoccupazione per la inadeguatezza delle politiche internazionali dell'Unione europea riguardanti il controllo e il blocco dell'immigrazione clandestina, il coraggio con cui affrontare l'offensiva del fondamentalismo islamico, la necessità di rivedere le politiche con la Russia.

Lei deve studiare un po' di più, signor Presidente del Consiglio, invece di presentarsi arrogante e baldanzoso. Giorni fa ha dimostrato di non conoscere neanche la Costituzione della Repubblica italiana, invocando per la RAI l'elezione dei consiglieri da parte del Parlamento in seduta comune. Non conosce neanche il comma 2 dell'articolo 55 della Costituzione, che dice che il Parlamento in seduta comune si riunisce quando la Costituzione lo prevede.

Non ha studiato la Costituzione. Studi almeno le regole europee per difendere meglio gli interessi del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti, tra cui la professoressa Chiara Mussini, del Liceo classico e scientifico «Ariosto Spallanzani» di Reggio Emilia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,28)

LATORRE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, sono davvero tante, tanto più dopo il dibattito che ho ascoltato questa mattina, le ragioni per cui, con convinzione e con determinazione, voteremo la proposta di risoluzione che recepisce le sue comunicazioni. Comunicazioni che hanno confermato ciò che, per la verità, appare sempre più evidente e che solo una miopia propagandistica tende ad occultare, peraltro anche in maniera sconveniente per il nostro Paese: l'Europa sta imboccando una strada nuova rispetto

al passato. Il sogno europeo aveva rischiato davvero di infrangersi a seguito delle politiche seguite negli anni che abbiamo alle spalle, che avevano offerto un'idea di Europa sempre più burocratica e sempre meno dei popoli. Oggi, grazie ai cambiamenti che sono intervenuti, torna a prendere corpo una nuova idea di Europa.

Del resto, dopo le ultime elezioni europee, noi eravamo di fronte ad un bivio: una prima strada ci riportava indietro, sino addirittura a rimettere in discussione l'euro e ancora ascoltiamo l'eco di queste campagne, e il risultato elettorale di molti Paesi dava forza a questa drammatica possibilità. Una seconda strada ci portava, invece, ad imporre una svolta nella politica europea, e questa speranza era certamente alimentata soprattutto dal risultato elettorale delle europee in Italia. Ora, senza enfasi, vorrei dire che la felice coincidenza che proprio all'Italia e a lei, presidente Renzi, sia toccato guidare il primo semestre europeo dopo le elezioni è stato un fattore non secondario per imboccare la seconda strada.

Oggi, senza eccessi di ottimismo, possiamo misurare i primi frutti di questa inversione di tendenza. Penso alle comunicazioni sulla flessibilità che, presidente Monti, sono un fatto, invece, estremamente rilevante e positivo; penso al piano Juncker, con l'impegno di 315 miliardi per un grande programma di investimento; penso al ritrovato protagonismo della Banca centrale europea che da ultimo con il *quantitative easing* alleggerirà notevolmente la gestione del debito dei Paesi membri e produrrà un'importante immissione di liquidità. Tutto questo si aggiunge al rapporto che lei giustamente ha ricordato, Presidente, euro/dollaro che non è mai stato così favorevole all'Europa, aiutando le esportazioni dei Paesi europei.

Ora, questa profonda inversione di tendenza deve incoraggiare l'Europa - e in questo il Consiglio europeo può segnare un altro punto significativo - ad andare ancora più avanti sulla strada intrapresa, ma deve anche incoraggiare i singoli Paesi - penso anche alla Grecia - a proseguire nell'adottare quelle riforme necessarie non perché le impone l'Europa, ma perché grazie ad esse tutti i Paesi saranno più forti, per fare dell'Europa un attore politico in un mondo segnato da profondi sconvolgimenti ed eventi politici; da ultimo le elezioni in Israele su cui occorrerà riflettere e che certamente sono un dato non influente rispetto agli scenari più generali.

Noi in Italia lo stiamo facendo e abbiamo già cominciato a raccogliere i primi frutti. Non so quali dati consulti il collega Gasparri, ma penso, innanzi tutto, al fondamentale taglio registrato dei nostri tassi di 130 punti base da quando lei, Presidente, è andato al suo primo Consiglio europeo. Tra l'altro, rispetto ad una media europea che è di 90 punti base, è un calo particolarmente significativo sul quale ha pesato anche la nostra politica economica. Ma penso anche ai primi dati, timidi ma incoraggianti, sugli effetti dei nostri interventi per il lavoro, ai contenuti della legge di stabilità, alle politiche di bilancio per implementare il piano Juncker, ad un nuovo, forte interesse degli investitori stranieri verso il nostro Paese.

Vogliamo però dire in questa sede, con estrema chiarezza, che siamo ben consapevoli che resta fondamentale vincere la madre di tutte le battaglie che oggi è quella contro la corruzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

A questo proposito, voglio dirlo con grande chiarezza, non giova che i rappresentanti di un potere fondamentale dello Stato esprimano giudizi non di contestazione specifica di singoli atti - cosa non solo legittima ma persino utile - ma giudizi liquidatori e francamente inaccettabili che fanno male all'Italia e alla lotta contro la corruzione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

Questa lotta non ha soltanto un fondamentale significato etico; è un capitolo fondamentale della battaglia per superare lo svantaggio competitivo del nostro sistema Paese. Potremo davvero dire che questo Paese è cambiato quando avremo vinto questa battaglia. Per questo l'abbiamo seriamente iniziata adottando la normativa sull'autoriciclaggio. Proprio in queste ore la Guardia di finanza è impegnata in un'operazione nella quale viene contestato il reato di autoriciclaggio utilizzando proprio la nuova normativa introdotta. In queste ore il nostro impegno è portare a conclusione il provvedimento che reintroduce il reato di falso in bilancio, aumenta le pene e, soprattutto, neutralizza l'utilizzo della prescrizione, non come dovrebbe essere per accelerare i processi, ma per sfuggire alle

condanne.

Ma questo impegno - e vorrei rivolgermi al Presidente del Consiglio e a tutti i colleghi - si deve coniugare direttamente con quello messo in campo per rinnovare la democrazia italiana, da un lato accelerando sulle riforme di sistema ormai prossime al traguardo - e sarebbe fatale non solo fermarle, ma addirittura rallentarle -, dall'altro ricostruendo su basi radicalmente nuove gli organi intermedi ad iniziare dai partiti, che devono cambiare profondamente per essere in forme nuove il primo fondamentale luogo di rigoroso controllo e selezione della classe dirigente. È dunque giunto il momento di affrontare coraggiosamente e senza ulteriori indugi il tema posto dall'articolo 49 della Costituzione e quindi della riforma dei partiti.

Il Consiglio europeo tornerà dunque ad occuparsi della crisi ucraina. Qui mi verrebbe da dire che il dibattito di questa mattina ha quasi rappresentato una postuma rivincita della Rivoluzione di ottobre. Caro Presidente, quanto lei ci ha detto conferma la rotta giusta che il nostro Paese ha intrapreso, senza mai rimuovere la grave violazione che è stata commessa in Crimea, non dimentichiamolo. Noi abbiamo tenuto una rotta nella quale è stata netta la nostra scelta di campo, naturalmente senza mai smarrire l'obiettivo di superare la crisi per una efficace ripresa del dialogo con la Russia che resta certamente essenziale per stabilizzare anche altre aree di crisi e sconfiggere il terrorismo e il progetto politico dell'ISIS.

Come lei ha ricordato, è stato necessario un impegno particolare dell'Italia in questi mesi per cambiare l'ordine di priorità di politica estera e richiamare l'attenzione della comunità internazionale, e dell'Europa in particolare, sulla centralità del tema del Mediterraneo e della sua sicurezza.

Del resto è stata chiara la linea di politica estera sin qui seguita dal nostro Paese, iniziata non a caso con un suo viaggio in Tunisia sino alla sua recente missione in Egitto per sottolineare, anche in modo simbolico, che la nostra priorità è il Mediterraneo. Ed in questo quadro è chiaro che oggi sempre di più la crisi libica assume una rilevanza decisiva. Non solo l'Italia, ma tutta l'Europa si deve rendere conto che se la Libia si trasforma in una nuova Somalia sarà una tragedia non solo per il nostro Paese, ma per tutta l'Europa. Ed è anche grazie al lavoro del nostro Paese in tutte le sue espressioni, da quello della diplomazia a quello prezioso dei nostri servizi di *intelligence* e a quello politico, oggi l'impegno dell'incaricato delle Nazioni Unite, Bernardino Leon, e la finestra diplomatica che si è aperta rappresentano l'intervento migliore degli ultimi tre mesi al fine di costituire un governo di unità in quel Paese; condizione indispensabile per attivare un'iniziativa internazionale di supporto ad un lavoro di *State building*.

Tutti però si devono rendere conto che il tempo a disposizione non sarà illimitato e che nel gioco degli specchi i guastatori che lavorano per la destabilizzazione di tutta l'area sono in azione e più tempo essi avranno più possibilità di successo avrà la loro opera. La comunità internazionale, caro Presidente del Consiglio, deve rendersi conto che quella in Libia è anche una lotta contro il tempo e quindi non un minuto può sprecarsi per sostenere la soluzione di quella crisi.

Sappia, signor Presidente del Consiglio, che con questi presupposti, su questa linea, anche in questo passaggio può contare sul consenso convinto del Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1 (testo 3).

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 3),

presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 3, per la quale il rappresentante del Governo ha chiesto una riformulazione del dispositivo che consiste nell'aggiunta delle parole: «a continuare». Chiedo al presentatore se intende accoglierla.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, francamente non comprendo la posizione del Governo perché vuol dire non aver capito cosa contiene la proposta di risoluzione da me presentata. La risoluzione recita: «impegna il Governo a rappresentare, in tale sede, un'immagine di credibilità, onestà e pulizia del Paese». Credo che una proposta di risoluzione del genere in un momento normale sarebbe stata ultronea ed inutile: un di più.

Ho presentato la proposta di risoluzione n. 3 quest'oggi alla luce delle vicende di questi giorni, dei tempi recenti che stanno dando del Paese un'immagine esattamente opposta a quella della credibilità, onestà e pulizia.

Se il Governo esprime un parere favorevole a condizione che vengano inserite le parole: «a continuare» dà un segno di continuità che è esattamente l'opposto di ciò che chiedo. Io voglio che il Governo si impegni, con un segnale anche di discontinuità rispetto a come viene attualmente rappresentato all'estero il nostro Paese, a rappresentare un'immagine di credibilità, onestà e pulizia del Paese.

Poiché sono convinto di aver presentato una proposta di risoluzione che dovrebbe essere votata da tutti (non capisco come il Governo possa non accettarla in quanto, da quel che leggo, dovrebbe essere il primo a voler tutelare una simile immagine del Paese), mantengo la formulazione originaria ed invito il sottosegretario Pizzetti ad una riflessione per consentire il mantenimento del testo originale. Diversamente, se venisse respinta, si impegnerebbe il Governo a rappresentare in tal sede un'immagine di non credibilità, di disonestà e di sporcizia. Ma stiamo scherzando? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Proprio le argomentazioni del senatore Calderoli confermano l'impostazione del Governo. Se non si vuol dare a questa sua proposta di risoluzione un carattere di strumentalità, vanno inserite le parole «continuare a rappresentare», perché noi crediamo che il Governo rappresenti in sede europea, già in questo istante e senza ulteriori sollecitazioni, un'immagine di credibilità, onestà e pulizia del Paese. Se il senatore Calderoli accoglie la nostra proposta, bene; altrimenti il parere è contrario. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AP (NCD-UDC)).*

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, vista la politica della Lega e l'approvazione del Governo, vorrei che sul termine «pulizia» ci fosse una chiarezza scritta agli atti. Pulizia da cosa?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 4.

I presentatori accettano la proposta del Governo, che ha espresso parere contrario sulle premesse e chiesto una riformulazione del dispositivo?

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, riteniamo che la proposta di risoluzione debba essere mantenuta nella sua integrità, in quanto ovviamente ha un significato compiuto. Il Governo non può prendere degli impegni a rate. Il tutto, all'interno di un sistema europeo che per noi è molto più serio di quello rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ci impone il mantenimento della proposta di risoluzione così com'è stata impostata.

PRESIDENTE. Il parere del Governo a questo punto?

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Non essendo state accolte le proposte di riformulazione del dispositivo, peraltro inizialmente condivise, almeno informalmente, il Governo a questo punto esprime parere contrario.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

La proposta di risoluzione n. 5 è stata ritirata.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 6.

I presentatori accettano la proposta di riformulazione del Governo, che ha espresso parere contrario sulle premesse e chiesto una riformulazione della parte dispositiva?

BERNINI (FI-PdL XVII). No, signor Presidente, non accogliamo le proposte di riformulazione avanzate dal Governo.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è quindi contrario?

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, signor Presidente. Ci spiace che non vengano accolta le proposte di riformulazione, perché tutta la parte dispositiva è relevantissima e rappresenta un impegno comune in termini di politica estera, in particolare europea. Stando così le cose, il Governo esprime parere contrario.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1504\)](#) **Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri*)

[\(82\)](#) **PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

[\(811\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

[\(1233\)](#) **FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

[\(1234\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Relazione orale) (ore 11,48)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1504

Stralcio del comma 2 dell'articolo 1 (1504-bis)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli ed hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,51\)](#)

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho già espresso in discussione generale e in sede di esame degli emendamenti, il parere favorevole del Gruppo di Forza Italia, ancorché si è persa l'occasione di votare un provvedimento che avesse una maggiore consistenza e riconoscesse la funzione vera del matrimonio. Non credo che sia giusto, su materie di questo tipo, giocare in termini politici. Pertanto, sebbene sia stato stralciato un comma che era determinante per rafforzare la difesa del matrimonio e della famiglia legittima, noi voteremo ugualmente a favore del provvedimento, perché nella logica della corretta politica, non si ragiona in termini di maggioranze, non si ragiona nemmeno all'interno dei Gruppi secondo un voto di maggioranza, ma si ragiona in termini di libertà di coscienza - ce lo hanno insegnato i Padri costituenti - in particolare quando si tratta di materie che attengono ai diritti delle persone e al riconoscimento della famiglia.

Vede, signor Presidente, l'articolo 3, che è stato invece approvato, modifica l'articolo 191 del codice

civile e vorrei solo richiamare l'attenzione di ciascuno di voi sul fatto che nel 1992 commentai (ne troverete traccia anche sul sito della Camera dei deputati) una sentenza della Corte di cassazione che affermava che lo scioglimento della comunione tra i coniugi si verificava solo con la sentenza passata in giudicato. Sin da allora ritenevo che fosse possibile, anche in via interpretativa, riconoscere efficacia di scioglimento della comunione tra i coniugi al provvedimento presidenziale. Oggi lo affermiamo, ma anche qui, signor Presidente, la fretta che l'attuale Governo vuole mettere nell'esame delle leggi, è qualcosa che contrasta con quella che deve essere la regola del Parlamento.

Mi rivolgo anche alla relatrice: noi voteremo questa norma, perché è giusta, ma essa ha bisogno anche di ulteriori modifiche e precisazioni. Con questa norma, abbiamo introdotto il sistema di scioglimento della comunione legale dei beni, anche se devo dire che fu una norma concepita nel 1975, che introduceva la famiglia degli affetti e quindi voleva che l'affetto tra coniugi si trasferisse anche sulla proprietà, ma poiché poi ha dato luogo ad una serie di problemi per le coppie, di fatto è poco usata e quasi tutti scelgono il regime di separazione dei beni.

Facciamo però l'ipotesi che ci sia un'udienza presidenziale a seguito della quale i coniugi, trascorso un anno, durante o dopo il giudizio di divorzio, si riconcilino: restano in regime di separazione dei beni? Come vedete, le prospettazioni sono sempre tante, ma la fretta che impone questo Governo molte volte poi fa nascere, secondo il detto, i gattini ciechi.

Ieri avete votato per lo stralcio del comma 2 dell'articolo 1 perché avrebbe rappresentato plasticamente l'errore commesso alcuni mesi fa, quando abbiamo votato la cosiddetta negoziazione assistita e lo scioglimento del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile.

Avete tolto cioè quella necessaria pubblicità del matrimonio e la funzione del giudice di scegliere e valutare in concreto se vi sia o meno il rispetto della legge del 1970. Siccome questo non è stato fatto, avete preferito eliminare anche l'articolo 2, che riaffermava i valori della legge del 1970. Vorrei che, prima di pronunciare lo scioglimento di un matrimonio, vi fosse sempre l'accertamento dell'impossibilità di ricostituzione della comunione familiare. Se così non fosse, infatti, legittimeremmo un coniuge a decidere da solo, specie se è potente economicamente: con l'attuale sistema delle negoziazione assistita, decide da solo come e quando sciogliere il matrimonio. Ieri avete votato per disciplina di Gruppo, ma rifletteteci e troviamo insieme delle soluzioni ad un panorama che oggi si presenta frastagliato.

Questa norma approvata dalla Camera era piena di errori, e noi l'abbiamo corretta passo per passo all'unanimità in Commissione. Vi erano infatti errori evidenti, anche qui, forse anche in quel caso dovuti alla fretta, altrimenti non posso pensare che avvocati possano commettere errori del genere di quelli commessi nella stesura di quell'articolato.

Cosa devo dire, allora, come Gruppo di Forza Italia? Noi voteremo a favore del provvedimento, ma rivolgo un invito ai Gruppi di maggioranza: non fatevi indurre dal Governo alla fretta; ragioniamo in termini di effettivi diritti e verifiche delle leggi che andiamo a scrivere in materia di diritti delle persone e di tutela della famiglia. Dovremmo farlo sempre.

Uguualmente, signor Presidente, mi auguro che la Conferenza dei Capigruppo o forse anche il Presidente del Senato tengano conto del fatto che siamo qui da giorni a lavorare e scrivere emendamenti: entro stasera dovremmo finire l'esame del disegno di legge anticorruzione, ma vi sembra corretto che il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula scada venerdì alle ore 13, quando non inizieremo il loro esame prima di mercoledì o giovedì della prossima settimana? Dico allora che vi è anche un adagiarsi del Parlamento sulle indicazioni del Governo circa questa fretta che non ha senso, perché certamente io, come voi, non ho il testo: stasera e domani sera o notte dovremo scrivere gli emendamenti sulla base del nulla.

Credo che non possa mancare un po' di correttezza e di riflessione, perché scrivere un emendamento in relazione alla norma, senza valutarne le conseguenze, porta a questo. Soltanto in Aula mi sono reso conto anch'io che avevamo mancato di disciplinare la possibilità della riconciliazione nel corso dello stesso giudizio di separazione. Dovevamo confermare questa soluzione e, anche in quel caso, dire che restava separazione, ma l'avremmo discusso e valutato e avremmo dato una risposta effettiva. Così,

invece, non si riesce a lavorare: mi auguro che il Presidente voglia riconsiderare quel termine del venerdì alle ore 13 per il deposito degli emendamenti in Aula, che altrimenti a volte saranno scorretti, a volte saranno stati presentati soltanto per fare numero, senza però dare un contributo effettivo alla risoluzione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo disegno di legge, convinto che esso produrrà un passo avanti importante nella legislazione italiana in materia di divorzio, verso la soluzione di questioni fortemente sentite da fasce significative della nostra popolazione. Questa legge sarà anche un modo di costruire una maggiore sintonia con sensibilità molto diffuse e con l'opinione reale e concreta di tante persone.

Voteremo sì perché la legge, così come esce oggi dal Senato, contiene norme giuste, necessarie ed attese, e questi tre elementi insieme ne fanno una legge positiva e progressiva, la cui esigenza è presente nell'agenda parlamentare - non dimentichiamolo - dal 2003: sono stati, quindi, necessari dodici anni per completare questo passaggio.

La riduzione dei tempi della separazione era ed è necessaria e giusta. Gli aspetti positivi sono stati indicati da molti intervenuti di tutti i Gruppi politici. Li riassumo in tre punti essenziali.

Primo punto: innanzitutto, ridurre le ferite della separazione. Spesso essa diventa il momento più critico di tutta la vicenda. I tempi lunghi dello scioglimento del matrimonio alimentano il conflitto più che la riscoperta della solidarietà, e sono, nella maggior parte dei casi, un aggravio psicologico di dolore e sofferenza per i figli minori. Al contrario, la riduzione dei litigi in tribunale favorisce spesso il benessere dei figli minori. Non è, dunque, tenendo lunghi i tempi della separazione che si favorisce il possibile ripensamento e riavvicinamento, né si offrono tutele e speranze ai figli minori. Portare i tempi a dodici e sei mesi non è dunque un provvedimento contro il matrimonio, ma al contrario il modo più coerente per vedere se se ne creano altri, più voluti, più consapevoli e - si spera - più felici e più solidi, e che su questa base nascano famiglie più unite e più figli.

Secondo punto: la legge colloca l'Italia più in linea con gli altri Paesi europei, riducendo le distanze in termini legislativi e di efficienza amministrativa. Potremo così evitare i disagi dei viaggi all'estero di quei nostri concittadini che pensano di risolvere i loro problemi appoggiandosi alle legislazioni di altri Stati più che alle nostre; il che non è mai un segno positivo di adesione e condivisione. In questo senso ci spingono del resto molte specifiche sollecitazioni dell'Unione europea, di cui vogliamo, sul piano generale, diventare fattore di sviluppo e di dinamismo.

Terzo punto: il provvedimento semplifica, sburocratizza, rende meno costose le cause, alleviando le famiglie e le persone e dimostrando che l'idea forza di uno Stato più facile, più leggero, più amico può funzionare ovunque, e non solo a proposito di tasse e di permessi di edificazione. È dunque un provvedimento giusto e necessario. Rappresenta anche un punto di condivisione ampio tra le forze politiche; lo è stato alla Camera (con il voto di quasi il 90 per cento dei deputati) e penso lo sarà anche oggi al Senato.

Un provvedimento necessario e positivo, anche se ancora non del tutto risolutivo. Restano i tempi lunghi della giustizia civile. Non li abbiamo ovviamente risolti con questa legge e ci vorranno altri incisivi provvedimenti.

Quanto dura in Italia, ancora oggi, una causa di separazione e poi quella di divorzio? Credo per questo sia ancora fuorviante parlare di divorzio lampo. Se contiamo i tempi totali, sommando le diverse fasi della procedura, siamo sempre a diversi anni, e lo saremo ancora per tanto tempo. In ogni caso si tratta di un passo avanti importante nel merito, per il segnale culturale che dà e per il contesto legislativo che evoca.

Questa legge ci conferma che siamo dentro un contesto di movimento. La legislatura sta affrontando finalmente i temi dei diritti umani e civili, personali e sociali. Lo fa cercando di smuovere situazioni che si erano bloccate da molto tempo e di tenere insieme innovazione e condivisione, come è giusto e

per molti aspetti inevitabile che sia.

Noi vogliamo leggerlo anche come un provvedimento che si inserisce in un generale processo di dinamizzazione della cultura e della società italiane. A questo processo non contribuiamo solo noi; ci sono anche movimenti internazionali che, direttamente o indirettamente, spingono nella direzione di una maggiore apertura culturale, di un'innovazione più accentuata anche sui grandi temi antropologici e sociali.

Ho già detto delle sollecitazioni che vengono dall'Unione europea, su molti terreni. Potrei citare la nuova vigorosa campagna dell'amministrazione americana sul tema delle migrazioni, e soprattutto la spinta riformatrice che ha caratterizzato i primi due anni del pontificato di papa Francesco, la cui direzione di marcia è quella di affrontare con decisione i nodi, anche quelli più scabrosi, dal punto di vista delle persone, cercando di collegare meglio i precetti alla realtà nuova delle idee, delle sensibilità e dei comportamenti dei cittadini di oggi.

Se guardiamo poi all'Italia, notiamo, accanto alle discussioni sui diritti civili, la nuova centralità di temi come la scuola, i beni culturali, il terzo settore. Si può opinare sulle singole soluzioni, ma è onesto rilevare che queste tematiche spingono per una concezione più aperta e moderna della realtà che ci circonda.

La gran parte di questi segnali ci dice che dalla crisi profonda che ancora travaglia la nostra economia e la nostra società, che è anche senza dubbio una grande crisi culturale, si esce con un nuovo movimento generale, che riguardi tutte le sfere sociali, dall'economia all'ambiente, dalla cultura ai comportamenti collettivi. I valori fondanti di questa fase devono essere consapevolezza, responsabilità, innovazione. La crisi non deve trovarci fermi, indecisi, rassegnati. Non sono tra coloro che tessono l'elogio incondizionato del "correre purchessia". Penso, anzi, che riflessione, ponderazione e profondità di pensiero siano attrezzi che continueranno a servire. Ma un nuovo maturo dinamismo, anche sui temi civili e sociali, non è in ogni caso aggirabile; è una delle condizioni della nostra uscita positiva dalla crisi.

C'è un nesso tra l'impulso economico e sociale, lo scossone da dare su questi terreni, e quello che produce innovazione e cambiamento sui valori etici essenziali. Non è infatti solo con le leggi che otterremo i cambiamenti necessari. Non è il piano-programma, non sono i finanziamenti che risolvono tutto. È indispensabile che si esprima anche la forza di una cultura più aperta, più ricettiva, più mobile, che sappia tenere lontane paure, furbizie, ipocrisie, che sono le tossine più pericolose nel complesso metabolismo sociale e culturale.

Sintonia con il Paese vuol dire anche questo: creare un nesso evidente e virtuoso tra riforme e diritti, perché l'una cosa aiuti l'altra. Acquisiamo dunque questa legge e andiamo avanti con decisione sugli altri temi in agenda.

Sul divorzio diretto ha detto parole chiare, ieri pomeriggio, il capogruppo del Partito Democratico Luigi Zanda. Dello stralcio prendiamo la parte che può ancora unire: riflettere meglio, approfondire, guardare meglio dentro. Se fosse solo un modo per archiviare il tema, sarebbe un impoverimento della discussione, un esito negativo che il Gruppo del PD non condivide. Si è aperta in realtà una discussione feconda. Il passaggio della separazione è sempre e comunque necessario ed utile? O ci possono essere situazioni, ben delimitate, in cui si può saltare? Vi è stato al riguardo un dibattito impegnato, ma non unitario. La specificità italiana, e la concezione della separazione come fase che può essere utile, da un lato; l'idea che in certe situazioni la fase sia inutile e pesante, e che l'attesa possa frustare nuovi progetti, più fortunati e promettenti, dall'altra. Ci sono elementi di valore in tutte e due le posizioni, e forse qualche sintesi si può trovare.

L'auspicio è che la discussione possa andare avanti, che il Governo svolga un ruolo di stimolo e di sintesi, che noi stessi sappiamo trovare ulteriori punti di convergenza oltre quello, pur avanzato e prezioso, che positivamente sigliamo oggi.

Concludo con un vivo ringraziamento alla relatrice senatrice Filippin, per il lavoro svolto e per l'intelligenza della sua conduzione, ai membri della Commissione giustizia e a tutte le colleghe e i

collegli che hanno alimentato questa importante discussione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza dell'Istituto agrario di Osasco (TO)

PRESIDENTE. Saluto la direttrice ed una rappresentanza dell'Istituto agrario di Osasco, in provincia di Torino, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 12,08)

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò diversamente rispetto al mio Gruppo di appartenenza, convinto come sono che nel nostro Paese, e non solo, si stia scientemente operando per il dissolvimento della famiglia, che è un bene laico, non confessionale, che dovrebbe stare a cuore a chiunque, a qualsiasi forza politica si appartenga. Pertanto, mi rifaccio a quanto già da me dichiarato in discussione generale.

Do atto che una posizione fortemente sostenuta dal mio Gruppo e sposata da gran parte dei parlamentari di quest'Aula ha evitato con il voto di ieri - mi riferisco allo stralcio del comma 2 dell'articolo 1 - la iattura del cosiddetto divorzio immediato e di questo ringrazio tutti i colleghi senatori e in particolare il presidente del mio Gruppo, senatore Schifani.

Purtroppo sono stati ritirati emendamenti che avrebbero ulteriormente migliorato il testo: mi riferisco, in particolare, a quelli a prima firma del senatore Giovanardi. Spesso in politica la mediazione porta sulla strada della riduzione del danno.

Mi rendo conto che la mia è una posizione assolutamente minoritaria in quest'Aula, ma dà voce e cittadinanza a milioni e milioni di cittadini che sicuramente non condividono questo provvedimento nel suo complesso. Provvedimento, signor Presidente, che non posso, non debbo e non voglio sostenere: conseguentemente dichiaro il mio voto contrario. *(Applausi dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Rizzotti)*.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anch'io esprimo un voto in dissenso dalla posizione del Gruppo. Lo dico con grande rispetto e avendo apprezzato il lavoro svolto dal senatore Caliendo e dal presidente Palma su un tema delicato.

Voterò contro il provvedimento, per le ragioni che abbiamo esposto sia in sede di discussione generale, sia in sede di illustrazione di emendamenti, pur comprendendo lo spirito dei tempi e la richiesta di accorciamento dei tempi del divorzio. Ho personalmente anche apprezzato che il nostro Gruppo abbia avuto la possibilità di esprimersi liberamente sullo stralcio: stavo presiedendo in quel momento i lavori, quindi, per ragioni funzionali, non ho potuto esprimere il mio voto, ma lo stralcio di quel comma è stato un fatto positivo.

Premesso che non è obbligatorio sposarsi e che non è una questione confessionale o religiosa (il matrimonio fa parte della Costituzione e dell'ordinamento civile dello Stato), la banalizzazione di questo vincolo non aiuta, secondo me, l'organizzazione della società, posto che i tempi del divorzio si sono ampiamente ridotti nel corso degli anni, con interventi legislativi reiterati che hanno modificato la legislazione originaria del 1970.

Nei giorni scorsi abbiamo discusso di aspetti significativi riguardanti la famiglia in senso lato: adozioni, condizioni dei minori e, appunto, ora, matrimonio; torneremo a discutere su altri aspetti che intrecceranno unioni civili, adozioni e quant'altro.

Siccome io ritengo che difendere un'impostazione tradizionale della società sia legittimo quanto sostenere tesi diverse, che non criminalizzo affatto, voglio affermare, anche nella sede parlamentare, la mia opinione e il mio pensiero. Ritengo sia un diritto di ciascuno sostenere le proprie opinioni e lasciare agli atti il proprio pensiero, nel libero confronto della democrazia del Parlamento e dei diritti. Per queste ragioni voterò contro il provvedimento in esame. *(Applausi dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Mandelli).*

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1504, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), Misto-SEL e Misto).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Alla luce dell'andamento dei lavori delle Commissioni 6a e 10a sul decreto-legge di riforma delle banche popolari, la seduta pomeridiana di oggi non avrà luogo. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri, il relativo spazio sarà riservato ai lavori delle Commissioni.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 21 gennaio 2014, in sede di discussione dell'Atto Senato n. 925, contenente le deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, è stato approvato l'emendamento 2.217 (testo 2), a mia prima firma, confluito poi nell'identico emendamento 2.214 (testo 2), del relatore Casson, con il quale si è trasformato l'omesso versamento dei contributi INPS per conto dei lavoratori da parte del datore di lavoro da reato ad illecito amministrativo, a patto che lo stesso non ecceda il limite di 10.000 euro annui. Nello stesso emendamento è stato ribadito che il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione.

Con questo breve intervento di oggi, signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo all'esercizio tempestivo di tale delega, visto che molti tribunali italiani, tra cui quelli di Bari e di Asti, hanno già applicato la norma su due imprenditori che in passato si sono trovati nella condizione di non poter versare contributi per un valore di 6.000 euro, facendo per loro venir meno la responsabilità penale per

l'omesso versamento. Più specificamente, il tribunale di Asti ha specificato che la legge delega non si limita a disciplinare i rapporti interni tra Governo e Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.

Concludendo, signor Presidente, dal 2008 a oggi si sono verificati casi drammatici di imprenditori che, colpiti duramente dalla crisi, non sono stati nelle condizioni di ottemperare agli obblighi contributivi imposti dalla legge a favore dei lavoratori, anche riguardo a piccole cifre, e per questo sono stati destinatari di sentenze penali di condanna che hanno prodotto per quelle imprese l'applicazione di norme stringenti per l'eventuale ricezione del DURC, peggiorando la possibilità e la capacità delle stesse di stare sul mercato. Per questi motivi, torno a sollecitare il Governo ad un esercizio tempestivo della delega. Non possiamo continuare a permettere che avvengano interpretazioni diverse tra un tribunale e l'altro d'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare che il 6 marzo scorso Silvio Paoselli, il mugnaio buono delle terre intorno a Rieti, ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici del mercato contadino dei Castelli romani e Capannelle. Il suo corpo lo hanno ritrovato nelle acque del lago del Salto, purtroppo trascinato dalle sue correnti.

Silvio si è ucciso perché ha appreso di aver perso definitivamente il possesso del suo frantoio/mulino sperimentale Mola di Mezzo di Contigliano, che è stato pignorato e messo all'asta dalle banche, ma non solo. Silvio ha perso ogni speranza e voglia di vivere dopo avere assistito impotente e sgomento, non solo alla perdita del suo mulino, ma anche allo smantellamento dei preziosi macchinari agricoli antichi che, con amore e sacrificio, aveva raccolto nella sua «casa dell'agricoltura», realizzata nel suo mulino nel Reatino.

Silvio aveva dedicato tutta la sua vita a dare esistenza ad un sogno, cioè a ricostruire le memorie delle antiche pratiche colturali e artigianali antiche per coniugarle con le moderne tecniche agronomiche, finalizzate al recupero dei grani antichi che, purtroppo, sono stati espulsi dal ciclo produttivo dell'agroindustria. Silvio aveva addirittura ancorato le sue sperimentazioni in ricerca agronomica con l'Università di Perugia nei campi sperimentali del Reatino, mettendo a disposizione degli utenti finali le sue sperimentazioni.

La tragica parabola del mugnaio Silvio sembra realizzare il disegno di un singolare destino individuale: una grande passione spenta dalla crudeltà delle banche e della società moderna. In realtà assurge a caso emblematico di una grave crisi che ha investito tutto il settore primario. Sono esasperati i piccoli produttori agricoli ed i piccoli trasformatori che in questo momento di crisi, schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione e l'indifferenza delle istituzioni, trovano uno sbocco alla loro crisi solo grazie al rapporto diretto con il consumatore, quindi in questi mercatini dal produttori al consumatore.

Io vi voglio rendere edotti di un'iniziativa che il Consorzio agroalimentare di filiera corta e dei mercati agricoli ha attuato. È una petizione con delle firme per incanalare l'energia di una protesta che potrebbe prendere sviluppi imprevedibili. Almeno i Capigruppo dovrebbero aver ricevuto il testo di questa petizione, che si articola in tre punti.

Il primo punto chiede la condivisione della storia di Silvio, perché non rimanga una storia fine a se stessa ma serva per prendere provvedimenti. In secondo luogo, sia la famiglia di Silvio che i mercati agricoli chiedono l'acquisizione del mulino frantoio di Mola di Mezzo da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio per fare in modo che un sogno non sia soggetto alla speculazione.

Il terzo punto chiede la costituzione di un fondo di solidarietà e di un sistema di salvaguardia a favore dei piccoli imprenditori e produttori agricoli, che rischiano in questo momento di perdere i beni aziendali con cui sopravvivono.

Io chiedo sia alla Presidenza sia alle varie Commissioni di aderire a questa petizione, che io porterò in

Commissione agricoltura, per dare ai lavoratori del nostro Paese il segno che le istituzioni ci sono.

Se possibile, vorrei inoltre chiedere di osservare - se non chiedo troppo - qualche istante di silenzio per Silvio.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, io aderirei volentieri a questo suo ultimo invito, ma preferisco che tali manifestazioni avvengano in un'Aula con una presenza numerica diversa rispetto a quella che vedo ora.

Pertanto, se lei vorrà, potrà riproporre lo stesso invito ad inizio seduta, con condizioni numeriche diverse. Lo ritengo un segno di rispetto nei confronti della persona di cui si parla.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, naturalmente accetto la sua indicazione. Vorrei però far notare che la seduta non è conclusa. Sono le 12,20, e si suppone che tutti i senatori seguano fino alla fine i lavori dell'Aula, dal momento che è per questo che ci pagano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, dopo le affermazioni del *Premier* nel suo intervento di ieri alla Scuola superiore di polizia a Roma e dopo le votazioni sugli emendamenti in 1a Commissione sul disegno di legge Madia e le stesse parole del Ministro, con l'attuazione della delega PA che farà scendere i corpi di polizia da cinque a quattro, lo sciagurato assorbimento del Corpo della Guardia forestale dello Stato in altre forze sembra cosa certa.

Noi ci associamo al sentimento del sergente Costa che si dice senza parole e che con tanta tristezza e amarezza dice di comprendere ormai che per tanti l'ambiente non è una priorità.

Ma noi non ci arrediamo. Siamo altrettanto amareggiati ma consapevoli che tutto questo non è inevitabile. Questo Governo vuole solo compiacere quanti chiedono di togliere controlli ai propri traffici e ai propri illeciti per favorire sempre il profitto, di pochi contro il benessere di tutti.

Basti pensare che secondo il Rapporto ecomafie 2014 di Legambiente il Corpo forestale dello Stato ha nel 2013 svolto oltre 11.000 inchieste ambientali, la Polizia di stato che non è polizia specialistica 65! E che l'Eurojust, che ci chiede i reati ambientali nel codice penale da decenni, ci chiede da altrettanto tempo, anche un corpo nazionale di polizia ambientale specializzato e coordinato a livello europeo con le altre forze nazionali; e questo Governo cosa pensa di fare? Di smantellare il Corpo forestale dello Stato, perché di questo si tratta: disperdere conoscenze e specializzazioni e di ammazzare il controllo, già ai minimi termini, dei territori

Noi abbiamo un'altra proposta, esplicitata in una proposta di legge prima e in una mozione, depositata a dicembre al Senato. Chiediamo di discutere questi atti al più presto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente nelle tribune una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Pascoli» di Silvi, in provincia di Teramo, che stanno assistendo alla conclusione dei nostri lavori, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Per la risposta scritta ad interrogazioni

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, intervengo per sollecitare l'interrogazione [4-02094](#), depositata il 17 aprile dello scorso anno, con la quale chiediamo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere un po' più attento, e quindi di darci anche delle risposte, in riferimento all'operato dell'Ufficio di collocamento obbligatorio che gestisce una serie di cittadini che, per problemi fisici o familiari, sono considerati persone a rischio. Si tratta di uno strumento sociale molto importante ma bisogna farlo

funzionare, bisogna rispettare per filo e per segno le regole.

Chiediamo inoltre di controllare che non vi siano manomissioni nella gestione degli elenchi. Sappiamo, infatti, che ogni persona inserita in elenco in posizione elevata dovrebbe essere assunta prima di chi si trova in basso. Bene: noi abbiamo chiesto al Ministero un approfondimento oltre che di verificare se nei *log*, cioè nei codici elettronici che rilevano se vi è stata o meno manomissione dei dati, risulta che vi sia stato effettivamente qualcuno che ha fatto passare qualche persona al di sopra di altre che ne avevano diritto. È una questione che potrebbe sembrare di nicchia, come si suol dire, ma non lo è perché è molto importante.

Dobbiamo assolutamente ascoltare il popolo e fare in modo di contrastare, almeno noi, l'arroganza del potere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, grazie per avermi dato questa opportunità. Anch'io ho presentato una interrogazione nel marzo 2014 al Ministro per le infrastrutture - ahimè - senza risposta dopo un anno.

Annuncio ora la presentazione di un'altra interrogazione, la [4-03656](#), in ordine ai lavori della strada statale 640 che collega Agrigento a Caltanissetta che, come recito nell'interrogazione, sembrano la tela di Penelope.

Cosa accade in quei territori, Presidente? Accade regolarmente che aprono un tratto di strada e dopo soli due mesi lo chiudono a causa di una frana, di uno smottamento o di lavori non perfettamente compatibili con quanto previsto dal capitolato. Peraltro, i lavori dovevano essere consegnati già nel settembre 2014 e a mesi di distanza ancora non se ne parla. Inoltre, ho denunciato che sotto alcuni ponti si stanno realizzando lavori non perfettamente in regola (denuncia avvenuta esattamente il 9 settembre 2014) ed essendo stato udito in Commissione lavori pubblici il presidente dell'ANAS, dottor Ciucci, ho posto allo stesso, tra le tante domande, anche quella sui lavori relativi alla strada statale 640, ma, forse per ragioni di tempo, non mi ha potuto rispondere.

Chiedo quindi a lei, signor Presidente, dopo che ho presentato un'interrogazione nel marzo 2014 che oggi, 18 marzo 2015, ho riproposto, se mai potrò avere una risposta. Spero non succedano scandali su scandali anche per questa realtà.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, confidiamo nell'interessamento del sottosegretario Pizzetti affinché solleciti i suoi colleghi a rispondere all'interrogazione in oggetto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 19 marzo 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 12,31*).

Allegato A

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 19 E 20 MARZO 2015
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6**

(6-00090) n. 1 (18 marzo 2015)

[ZANDA](#), [SCHIEFANI](#), [ZELLER](#).

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015,

le approva.

(6-00090) n. 1 (testo 2) (18 marzo 2015)

[ZANDA](#), [SCHIEFANI](#), [ZELLER](#).

V. testo 3

Il Senato,

premesso che:

la riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 19 e 20 marzo 2015 avrà in agenda i temi della crescita e dell'occupazione, gli orientamenti per la costruzione di un'Unione dell'energia nonché le questioni di politica estera, in particolare quelle relative al processo del partenariato orientale, alla crisi libica e alla situazione ucraina;

per quanto attiene alla situazione economica, gli sviluppi dell'eurozona sono positivi, con una ripresa che dovrebbe gradualmente ampliarsi e rafforzarsi anche grazie all'efficacia delle misure di politica monetaria e al calo del prezzo del petrolio che alimentano un circolo virtuoso, rafforzato dal deprezzamento dell'euro dei confronti del dollaro e delle altre valute;

il programma ampliato di acquisti mensili di attività finanziarie avviato dalla BCE lo scorso 9 marzo, che ammonterà nell'insieme a 60 miliardi di euro e, secondo le intenzioni, sarà effettuato almeno fino a settembre 2016, conferma il cambio di approccio nelle politiche europee degli ultimi mesi, conseguente anche alla incisiva azione portata avanti dal Governo nel corso del semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE: gli assi prioritari di questo cambiamento si compendiano nella presa d'atto che le misure di consolidamento fiscale richieste agli Stati membri non sono sufficienti, da sole, per permettere il ripristino di un clima di fiducia e di prosperità per i Paesi interessati, ma serve anche un ampio ventaglio di riforme strutturali e un vigoroso piano di investimenti;

secondo le previsioni, il *quantitative easing* sosterrà nel lungo periodo il deludente andamento dell'inflazione, che mostra indicatori per l'area euro ai minimi storici, e riuscirà a stimolare consumi e investimenti, determinando sostanziali benefici per l'economia reale dell'Unione nel medio lungo periodo per quanto riguarda le condizioni di offerta del credito e il deprezzamento del cambio e, conseguentemente, le esportazioni;

è essenziale che gli stimoli dovuti alla politica monetaria siano sostenuti a livello nazionale dalla rapida attuazione di riforme volte a creare un ambiente più favorevole agli investimenti, come ha sottolineato il ministro Pier Carlo Padoan; la flessibilità di bilancio recentemente accordata all'Italia, con un taglio strutturale del rapporto *deficit*/PIL pari allo 0,25 per cento (poco meno di 4 miliardi di euro) in luogo dello 0,5 per cento, ha riconosciuto il particolare sforzo in tema di riforme strutturali in un quadro macroeconomico avverso, confermando la credibilità e l'efficacia dell'azione del Governo;

tra gli orientamenti strategici per gli Stati membri ai fini dell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza ai fini del semestre europeo, tema all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, prioritario è il rilancio degli investimenti, il cui volume nell'Europa a 15 è sceso nel 2014 di circa 200 miliardi di euro (di cui poco meno di un terzo nella sola Italia);

per sostenere gli investimenti è essenziale una efficace implementazione del Piano di investimenti per l'Europa e, in particolare, del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi - essenzialmente una garanzia di 21 miliardi di euro, provenienti per 16 miliardi dal bilancio UE e per 5 miliardi dalla BEI - ha il compito di promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati;

dati i limitati margini di manovra nei bilanci di molti Stati membri, grande rilevanza per il

successo del Piano avranno gli incentivi per gli Stati a partecipare al finanziamento e il modo in cui eventuali contributi saranno trattati nell'ambito delle regole fiscali europee: ferma restando l'applicazione della "clausola degli investimenti", resta da stabilire se dal calcolo del disavanzo pubblico potrà essere scomputato l'intero flusso annuale dei cofinanziamenti, più incentivante, o la sola differenza rispetto all'anno precedente;

sarebbe opportuno promuovere alcune modalità in grado di garantire maggiore efficacia al Piano, quali l'individuazione e la pubblicizzazione di un novero di progetti economicamente fattibili, in modo da consentire al settore privato di selezionare quelli per i quali una partecipazione sarebbe mutualmente vantaggiosa, e la standardizzazione e l'armonizzazione dei progetti che consentirebbe, tra l'altro, di raggruppare quelli simili facendo così massa critica e rendendoli più attraenti per i finanziatori;

appare positiva la decisione della Cassa depositi e prestiti di contribuire al Piano Juncker investendo 8 miliardi di euro su diverse iniziative, articolate nei settori previsti dal Piano stesso ed in particolare per favorire il credito alle PMI, la *Digital economy*, il sistema delle infrastrutture di trasporto e dell'energia;

lo scorso 10 marzo l'Ecofin ha concordato la sua posizione negoziale in merito a una proposta di regolamento relativa al FEIS per quanto riguarda modalità di finanziamento, *governance* e individuazione dei progetti; l'accordo è stato raggiunto essenzialmente su due aspetti: nessun legame tra entità del contributo al piano e ammontare dei finanziamenti ottenibili da ciascun paese e destinazione a progetti non immediatamente profittevoli per gli investitori privati, ma strategici per la crescita, come quelli relativi a trasporti, energia, infrastrutture a banda larga, istruzione, sanità, ricerca e finanziamento del rischio per le PMI;

l'energia, all'ordine del giorno del Consiglio europeo di marzo, rappresenta un settore strategico per assicurare una crescita a breve termine e creare posti di lavoro, e al contempo produrre benefici economici a lungo termine e migliorare le prestazioni ambientali dell'economia dell'UE: l'Unione europea è il primo importatore di energia al mondo: importa il 53 per cento del proprio fabbisogno con un costo di circa 400 miliardi di euro all'anno, inoltre in Europa i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono più elevati, rispettivamente, del 30 per cento e del 100 per cento rispetto a quelli praticati negli USA;

la Commissione europea, rispettando l'invito contenuto nelle conclusioni dello scorso Consiglio europeo, ha adottato una strategia quadro per dare un significativo impulso al completamento del mercato unico dell'energia in Europa e al contempo per sostenere la politica comunitaria in materia di adattamenti climatici e tutela del territorio, illustrando, lo scorso 25 febbraio, le azioni da intraprendere per realizzare un'Unione della energia, che figura tra i traguardi prioritari da raggiungere per il 2020, e per la quale si stima che occorrerà investire oltre 1.000 miliardi di euro entro la medesima data;

per l'Unione dell'energia sono necessari la riorganizzazione del mercato dell'elettricità al fine di renderlo più interconnesso, la rivisitazione degli interventi dello Stato nel mercato interno con l'eliminazione dei sussidi che hanno ripercussioni negative sull'ambiente, la priorità per l'efficientamento energetico e la transizione verso una società a basse emissioni di CO₂: ad oggi nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese dell'UE hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro e danno lavoro a più di un milione di addetti, la sfida consiste pertanto nel conservare il ruolo guida dell'Europa negli investimenti globali per le energie rinnovabili;

l'Unione dell'energia dovrà assicurare che i cittadini beneficino di prezzi accessibili e competitivi, grazie ad un approvvigionamento energetico più sicuro e a una produzione sostenibile, con un maggiore livello di concorrenza e una più ampia scelta per tutti i consumatori: è necessario, pertanto, che il Piano Juncker sostenga gli Stati membri, le regioni, i governi locali e le città negli investimenti in efficienza energetica di edifici, energia rinnovabile, reti intelligenti o trasporti urbani sostenibili; in Europa, infatti, il 75 per cento del parco immobiliare è a bassa efficienza energetica e il 94 per cento dei trasporti dipende dai prodotti petroliferi, di cui il 90 per cento importati;

una rete europea dell'energia adeguatamente interconnessa potrebbe generare risparmi fino a 40 miliardi di euro l'anno per i consumatori: l'UE ha stilato un elenco di 137 progetti in materia di energia elettrica, fra cui 35 di interconnessione elettrica, in grado di ridurre a 2 il numero degli Stati membri non adeguatamente interconnessi, tra i quali l'Italia, dagli attuali 12 Stati che non soddisfano l'obiettivo minimo di interconnessione;

nell'attuale fase, in particolare, è necessario introdurre una clausola di solidarietà per ridurre la dipendenza da singoli fornitori potendo fare pieno affidamento sui paesi vicini, soprattutto in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento energetico, collegando le infrastrutture e unendo il potere negoziale nei confronti dei Paesi terzi: se il prezzo per l'energia dall'Est diventasse troppo alto, sia in termini commerciali che politici, l'Europa dovrebbe essere in grado di passare molto rapidamente ad altri canali di approvvigionamento;

considerato che:

la crisi libica rappresenta oggi una delle principali sfide per la Comunità internazionale che rischia di condizionare la stabilità e la sicurezza dell'intera regione del Mediterraneo laddove le esistenti divisioni e la sfiducia reciproca tra i principali attori stanno avvantaggiando gruppi terroristici come Daesh nel consolidare la propria presenza in Libia, minando la sicurezza del Paese e ponendo serie sfide ai vicini e all'intera regione;

l'Italia ha sostenuto fin dal primo momento, con ferma determinazione, anche in ambito europeo, il processo di dialogo inclusivo sponsorizzato dalle Nazioni Unite che ha preso il via a Ginevra e che, da ultimo, ha fatto segnare una nuova tappa nei giorni scorsi in Marocco;

sulla crisi ucraina, invece, il prossimo Consiglio europeo sarà chiamato a confermare il sostegno all'attuazione dell'Accordo raggiunto lo scorso 12 febbraio a Minsk dai *leader* di Federazione Russa, Ucraina, Francia e Germania, ponendo particolare accento sulla necessità di un monitoraggio attento e puntuale dei contenuti delle intese ed esigendo da tutte le parti coinvolte coerenza, impegno, efficacia e trasparenza, a partire dalla garanzia del libero accesso degli osservatori OSCE a tutte le aree di conflitto;

sullo sfondo di questa crisi e delle inevitabili ripercussioni dei suoi sviluppi sull'azione esterna dell'UE nei confronti dei vicini dell'Europa orientale e del Caucaso, il prossimo Consiglio europeo del 20 marzo sarà chiamato inoltre a discutere ed adottare Conclusioni sulla preparazione del vertice del partenariato orientale, cui partecipano i Capi di Stato o di Governo dei Paesi UE e dei sei Paesi del vicinato orientale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina) in programma a Riga il 21-22 maggio prossimi,

impegna il Governo:

quanto ai temi economici e della crescita:

a favorire l'adozione del regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici entro il mese di giugno, affinché i suoi effetti possano quanto prima pienamente dispiegarsi, anche nell'ottica di contrastare al meglio la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi;

a sostenere l'accordo raggiunto dall'Ecofin di concentrare gli investimenti del Piano nei settori cruciali relativi a trasporti, energia, infrastrutture a banda larga, istruzione, sanità, ricerca e finanziamento del rischio per le PMI;

a garantire una adeguata assistenza tecnica per l'elaborazione dei progetti, l'utilizzo delle risorse e l'accesso ad altre fonti di finanziamento pubbliche e private e a promuovere adeguate forme di selezione e pubblicizzazione dei progetti per stimolare la partecipazione dei finanziatori privati;

a sostenere l'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita e degli altri obblighi comunitari l'intero flusso annuale dei contributi che gli Stati membri effettueranno al Fondo europeo per gli investimenti strategici e dei cofinanziamenti nazionali dei progetti previsti dal Piano;

a proseguire l'attuazione delle riforme strutturali e cogliere appieno le opportunità derivanti dalla mutata impostazione delle politiche economiche europee - allentamento monetario, interpretazione flessibile del patto di stabilità, piano europeo per gli investimenti - per assicurare una

ripresa economica sostenibile e duratura;

a contribuire attivamente al dibattito sul rafforzamento dell'UEM in vista dell'atteso nuovo rapporto dei quattro Presidenti, mantenendo un elevato livello di ambizione politica in grado di delineare un percorso teso ad approfondire l'integrazione tra gli Stati membri, che assicuri una maggiore legittimazione democratica della costruzione europea;

quanto ai temi relativi all'energia:

a sostenere la necessità di un approccio equilibrato che comprenda tutte le dimensioni del progetto di Unione dell'energia, segnatamente quelle della sicurezza energetica, del mercato interno, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione e della ricerca e sviluppo;

a promuovere il completamento del mercato interno dell'energia e dello sviluppo della cooperazione regionale, in particolare con i paesi del vicinato, e l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie, incluso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), per la costruzione delle infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

quanto ai temi di politica estera:

a perseverare nell'azione diplomatica di sostegno all'azione di mediazione delle Nazioni Unite, portata avanti dal Rappresentante speciale del Segretario generale, incrementando gli sforzi, anche nell'ambito dell'Unione europea, per assicurare che il processo acceleri e acquisisca maggiore sostanza, nella prospettiva della rapida formazione di un esecutivo di unità nazionale in grado di stabilizzare il Paese, far ripartire la ricostruzione e contrastare il terrorismo;

a favorire il sempre più stretto coordinamento tra i principali attori internazionali e regionali sulla crisi libica e ribadire la disponibilità dell'Italia a partecipare a iniziative internazionali, richieste da parte libica e autorizzate dalle Nazioni Unite, volte al monitoraggio dell'auspicato termine delle ostilità e con un ruolo di primo piano nella decisiva fase della stabilizzazione e della ricostruzione dopo la formazione di un Governo di unità nazionale, contribuendo a ogni iniziativa di coordinamento in proposito avviata dalle Nazioni Unite;

a proseguire nell'azione diplomatica di sostegno all'attuazione delle intese di Minsk nella loro interezza, esercitando pressioni sulle parti e richiamandole alle responsabilità reciproche, in coerenza con l'approccio condiviso a livello europeo e sostenere, le iniziative condotte dall'OSCE per il monitoraggio e l'attuazione delle intese raggiunte;

a ribadire l'importanza strategica del partenariato orientale come strumento non antagonizzante ma volto a favorire la costruzione di un'area di pace, stabilità e democrazia ai confini dell'Unione europea, nell'Europa orientale e nel Caucaso, e ad operare con determinazione per favorire la prosecuzione, da parte dei nostri vicini orientali del processo di integrazione economica ed associazione politica con l'UE nel quadro del partenariato orientale.

(6-00090) n. 1 (testo 3) (18 marzo 2015)

[ZANDA](#), [SCHIEANI](#), [ZELLER](#).

Approvata

Il Senato,

premesso che:

la riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 19 e 20 marzo 2015 avrà in agenda i temi della crescita e dell'occupazione, gli orientamenti per la costruzione di un'Unione dell'energia nonché le questioni di politica estera, in particolare quelle relative al processo del partenariato orientale, alla crisi libica e alla situazione ucraina;

per quanto attiene alla situazione economica, gli sviluppi dell'eurozona sono positivi, con una ripresa che dovrebbe gradualmente ampliarsi e rafforzarsi anche grazie all'efficacia delle misure di politica monetaria e al calo del prezzo del petrolio che alimentano un circolo virtuoso, rafforzato dal deprezzamento dell'euro dei confronti del dollaro e delle altre valute;

il programma ampliato di acquisti mensili di attività finanziarie avviato dalla BCE lo scorso 9 marzo, che ammonterà nell'insieme a 60 miliardi di euro e, secondo le intenzioni, sarà effettuato almeno fino a settembre 2016, conferma il cambio di approccio nelle politiche europee degli ultimi

mesi, conseguente anche alla incisiva azione portata avanti dal Governo nel corso del semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE: gli assi prioritari di questo cambiamento si compendiano nella presa d'atto che le misure di consolidamento fiscale richieste agli Stati membri non sono sufficienti, da sole, per permettere il ripristino di un clima di fiducia e di prosperità per i Paesi interessati, ma serve anche un ampio ventaglio di riforme strutturali e un vigoroso piano di investimenti;

secondo le previsioni, il *quantitative easing* sosterrà nel lungo periodo il deludente andamento dell'inflazione, che mostra indicatori per l'area euro ai minimi storici, e riuscirà a stimolare consumi e investimenti, determinando sostanziali benefici per l'economia reale dell'Unione nel medio lungo periodo per quanto riguarda le condizioni di offerta del credito e il deprezzamento del cambio e, conseguentemente, le esportazioni;

è essenziale che gli stimoli dovuti alla politica monetaria siano sostenuti a livello nazionale dalla rapida attuazione di riforme volte a creare un ambiente più favorevole agli investimenti, come ha sottolineato il ministro Pier Carlo Padoan; la flessibilità di bilancio recentemente accordata all'Italia, con un taglio strutturale del rapporto *deficit*/PIL pari allo 0,25 per cento (poco meno di 4 miliardi di euro) in luogo dello 0,5 per cento, ha riconosciuto il particolare sforzo in tema di riforme strutturali in un quadro macroeconomico avverso, confermando la credibilità e l'efficacia dell'azione del Governo;

tra gli orientamenti strategici per gli Stati membri ai fini dell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza ai fini del semestre europeo, tema all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, prioritario è il rilancio degli investimenti, il cui volume nell'Europa a 15 è sceso nel 2014 di circa 200 miliardi di euro (di cui poco meno di un terzo nella sola Italia);

per sostenere gli investimenti è essenziale una efficace implementazione del Piano di investimenti per l'Europa e, in particolare, del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi - essenzialmente una garanzia di 21 miliardi di euro, provenienti per 16 miliardi dal bilancio UE e per 5 miliardi dalla BEI - ha il compito di promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati;

dati i limitati margini di manovra nei bilanci di molti Stati membri, grande rilevanza per il successo del Piano avranno gli incentivi per gli Stati a partecipare al finanziamento e il modo in cui eventuali contributi saranno trattati nell'ambito delle regole fiscali europee: ferma restando l'applicazione della "clausola degli investimenti", resta da stabilire se dal calcolo del disavanzo pubblico potrà essere scomputato l'intero flusso annuale dei cofinanziamenti, più incentivante, o la sola differenza rispetto all'anno precedente;

sarebbe opportuno promuovere alcune modalità in grado di garantire maggiore efficacia al Piano, quali l'individuazione e la pubblicizzazione di un novero di progetti economicamente fattibili, in modo da consentire al settore privato di selezionare quelli per i quali una partecipazione sarebbe mutualmente vantaggiosa, e la standardizzazione e l'armonizzazione dei progetti che consentirebbe, tra l'altro, di raggruppare quelli simili facendo così massa critica e rendendoli più attraenti per i finanziatori;

appare positiva la decisione della Cassa depositi e prestiti di contribuire al Piano Juncker investendo 8 miliardi di euro su diverse iniziative, articolate nei settori previsti dal Piano stesso ed in particolare per favorire il credito alle PMI, la *Digital economy*, il sistema delle infrastrutture di trasporto e dell'energia;

lo scorso 10 marzo l'Ecofin ha concordato la sua posizione negoziale in merito a una proposta di regolamento relativa al FEIS per quanto riguarda modalità di finanziamento, *governance* e individuazione dei progetti; l'accordo è stato raggiunto essenzialmente su due aspetti: nessun legame tra entità del contributo al piano e ammontare dei finanziamenti ottenibili da ciascun paese e destinazione a progetti non immediatamente profittevoli per gli investitori privati, ma strategici per la crescita, come quelli relativi a trasporti, energia, infrastrutture a banda larga, istruzione, sanità, ricerca e finanziamento del rischio per le PMI;

l'energia, all'ordine del giorno del Consiglio europeo di marzo, rappresenta un settore

strategico per assicurare una crescita a breve termine e creare posti di lavoro, e al contempo produrre benefici economici a lungo termine e migliorare le prestazioni ambientali dell'economia dell'UE: l'Unione europea è il primo importatore di energia al mondo: importa il 53 per cento del proprio fabbisogno con un costo di circa 400 miliardi di euro all'anno, inoltre in Europa i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono più elevati, rispettivamente, del 30 per cento e del 100 per cento rispetto a quelli praticati negli USA;

la Commissione europea, rispettando l'invito contenuto nelle conclusioni dello scorso Consiglio europeo, ha adottato una strategia quadro per dare un significativo impulso al completamento del mercato unico dell'energia in Europa e al contempo per sostenere la politica comunitaria in materia di adattamenti climatici e tutela del territorio, illustrando, lo scorso 25 febbraio, le azioni da intraprendere per realizzare un'Unione della energia, che figura tra i traguardi prioritari da raggiungere per il 2020, e per la quale si stima che occorrerà investire oltre 1.000 miliardi di euro entro la medesima data;

per l'Unione dell'energia sono necessari la riorganizzazione del mercato dell'elettricità al fine di renderlo più interconnesso, la rivisitazione degli interventi dello Stato nel mercato interno con l'eliminazione dei sussidi che hanno ripercussioni negative sull'ambiente, la priorità per l'efficientamento energetico e la transizione verso una società a basse emissioni di CO₂: ad oggi nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese dell'UE hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro e danno lavoro a più di un milione di addetti, la sfida consiste pertanto nel conservare il ruolo guida dell'Europa negli investimenti globali per le energie rinnovabili;

L'Unione dell'energia dovrà assicurare che i cittadini beneficino di prezzi accessibili e competitivi, grazie ad un approvvigionamento energetico più sicuro e a una produzione sostenibile, con un maggiore livello di concorrenza e una più ampia scelta per tutti i consumatori: è necessario, pertanto, che il Piano Juncker sostenga gli Stati membri, le regioni, i governi locali e le città negli investimenti in efficienza energetica di edifici, energia rinnovabile, reti intelligenti o trasporti urbani sostenibili; in Europa, infatti, il 75 per cento del parco immobiliare è a bassa efficienza energetica e il 94 per cento dei trasporti dipende dai prodotti petroliferi, di cui il 90 per cento importati;

una rete europea dell'energia adeguatamente interconnessa potrebbe generare risparmi fino a 40 miliardi di euro l'anno per i consumatori: l'UE ha stilato un elenco di 137 progetti in materia di energia elettrica, fra cui 35 di interconnessione elettrica, in grado di ridurre a 2 il numero degli Stati membri non adeguatamente interconnessi, tra i quali l'Italia, dagli attuali 12 Stati che non soddisfano l'obiettivo minimo di interconnessione;

nell'attuale fase, in particolare, è necessario introdurre una clausola di solidarietà per ridurre la dipendenza da singoli fornitori potendo fare pieno affidamento sui paesi vicini, soprattutto in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento energetico, collegando le infrastrutture e unendo il potere negoziale nei confronti dei Paesi terzi: se il prezzo per l'energia dall'Est diventasse troppo alto, sia in termini commerciali che politici, l'Europa dovrebbe essere in grado di passare molto rapidamente ad altri canali di approvvigionamento;

considerato che:

la crisi libica rappresenta oggi una delle principali sfide per la Comunità internazionale che rischia di condizionare la stabilità e la sicurezza dell'intera regione del Mediterraneo laddove le esistenti divisioni e la sfiducia reciproca tra i principali attori stanno avvantaggiando gruppi terroristici come Daesh nel consolidare la propria presenza in Libia, minando la sicurezza del Paese e ponendo serie sfide ai vicini e all'intera regione;

L'Italia ha sostenuto fin dal primo momento, con ferma determinazione, anche in ambito europeo, il processo di dialogo inclusivo sponsorizzato dalle Nazioni Unite che ha preso il via a Ginevra e che, da ultimo, ha fatto segnare una nuova tappa nei giorni scorsi in Marocco;

sulla crisi ucraina, invece, il prossimo Consiglio europeo sarà chiamato a confermare il sostegno all'attuazione dell'Accordo raggiunto lo scorso 12 febbraio a Minsk dai *leader* di Federazione Russa, Ucraina, Francia e Germania, ponendo particolare accento sulla necessità di un monitoraggio

attento e puntuale dei contenuti delle intese ed esigendo da tutte le parti coinvolte coerenza, impegno, efficacia e trasparenza, a partire dalla garanzia del libero accesso degli osservatori OSCE a tutte le aree di conflitto;

sullo sfondo di questa crisi e delle inevitabili ripercussioni dei suoi sviluppi sull'azione esterna dell'UE nei confronti dei vicini dell'Europa orientale e del Caucaso, il prossimo Consiglio europeo del 20 marzo sarà chiamato inoltre a discutere ed adottare Conclusioni sulla preparazione del vertice del partenariato orientale, cui partecipano i Capi di Stato o di Governo dei Paesi UE e dei sei Paesi del vicinato orientale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina) in programma a Riga il 21-22 maggio prossimi,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le approva e impegna il Governo:

quanto ai temi economici e della crescita:

a favorire l'adozione del regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici entro il mese di giugno, affinché i suoi effetti possano quanto prima pienamente dispiegarsi, anche nell'ottica di contrastare al meglio la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi;

a sostenere l'accordo raggiunto dall'Ecofin di concentrare gli investimenti del Piano nei settori cruciali relativi a trasporti, energia, infrastrutture a banda larga, istruzione, sanità, ricerca e finanziamento del rischio per le PMI;

a garantire una adeguata assistenza tecnica per l'elaborazione dei progetti, l'utilizzo delle risorse e l'accesso ad altre fonti di finanziamento pubbliche e private e a promuovere adeguate forme di selezione e pubblicizzazione dei progetti per stimolare la partecipazione dei finanziatori privati;

a sostenere l'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita e degli altri obblighi comunitari l'intero flusso annuale dei contributi che gli Stati membri effettueranno al Fondo europeo per gli investimenti strategici e dei cofinanziamenti nazionali dei progetti previsti dal Piano;

a proseguire l'attuazione delle riforme strutturali e cogliere appieno le opportunità derivanti dalla mutata impostazione delle politiche economiche europee - allentamento monetario, interpretazione flessibile del patto di stabilità, piano europeo per gli investimenti - per assicurare una ripresa economica sostenibile e duratura;

a contribuire attivamente al dibattito sul rafforzamento dell'UEM in vista dell'atteso nuovo rapporto dei quattro Presidenti, mantenendo un elevato livello di ambizione politica in grado di delineare un percorso teso ad approfondire l'integrazione tra gli Stati membri, che assicuri una maggiore legittimazione democratica della costruzione europea;

quanto ai temi relativi all'energia:

a sostenere la necessità di un approccio equilibrato che comprenda tutte le dimensioni del progetto di Unione dell'energia, segnatamente quelle della sicurezza energetica, del mercato interno, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione e della ricerca e sviluppo;

a promuovere il completamento del mercato interno dell'energia e dello sviluppo della cooperazione regionale, in particolare con i paesi del vicinato, e l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie, incluso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), per la costruzione delle infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

quanto ai temi di politica estera:

a perseverare nell'azione diplomatica di sostegno all'azione di mediazione delle Nazioni Unite, portata avanti dal Rappresentante speciale del Segretario generale, incrementando gli sforzi, anche nell'ambito dell'Unione europea, per assicurare che il processo acceleri e acquisisca maggiore sostanza, nella prospettiva della rapida formazione di un esecutivo di unità nazionale in grado di stabilizzare il Paese, far ripartire la ricostruzione e contrastare il terrorismo;

a favorire il sempre più stretto coordinamento tra i principali attori internazionali e regionali sulla crisi libica e ribadire la disponibilità dell'Italia a partecipare a iniziative internazionali, richieste da parte libica e autorizzate dalle Nazioni Unite, volte al monitoraggio dell'auspicato termine delle ostilità e con un ruolo di primo piano nella decisiva fase della stabilizzazione e della ricostruzione

dopo la formazione di un Governo di unità nazionale, contribuendo a ogni iniziativa di coordinamento in proposito avviata dalle Nazioni Unite;

a proseguire nell'azione diplomatica di sostegno all'attuazione delle intese di Minsk nella loro interezza, esercitando pressioni sulle parti e richiamandole alle responsabilità reciproche, in coerenza con l'approccio condiviso a livello europeo e sostenere, le iniziative condotte dall'OSCE per il monitoraggio e l'attuazione delle intese raggiunte;

a ribadire l'importanza strategica del partenariato orientale come strumento non antagonizzante ma volto a favorire la costruzione di un'area di pace, stabilità e democrazia ai confini dell'Unione europea, nell'Europa orientale e nel Caucaso, e ad operare con determinazione per favorire la prosecuzione, da parte dei nostri vicini orientali del processo di integrazione economica ed associazione politica con l'UE nel quadro del partenariato orientale.

(6-00091) n. 2 (18 marzo 2015)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [DE PIN](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [MASTRANGELI](#), [CASALETTO](#), [GAMBARO](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#).

Respinta

Il Senato della Repubblica,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio dell'Unione europea del 19 e 20 marzo 2015 il cui ordine del giorno provvisorio prevede i seguenti punti:

- Unione dell'energia: politiche energetiche e climatiche per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibile e gas e per produrre energia sicura, sostenibile e a prezzo accessibile all'interno dell'UE;

- definizione degli orientamenti sugli obiettivi del vertice del partenariato orientale, che si terrà a Riga il 21 e 22 maggio 2015; relazioni con la Russia e situazione in Ucraina; situazione in Libia e relative implicazioni per la sicurezza dell'Unione europea;

- scambio di opinioni sulla situazione economica e conclusione della prima fase del semestre europeo 2015; orientamenti agli Stati membri per l'elaborazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza; fare il punto sui progressi relativi al Fondo europeo per gli investimenti strategici e sullo stato dei lavori dei negoziati con gli Stati Uniti sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);

premesso che in relazione agli ulteriori orientamenti in vista di un'Unione dell'energia:

siamo nel pieno del percorso verso il nuovo accordo globale sul clima che dovrà essere approvato dalla 21a Conferenza delle Parti a Parigi nel dicembre 2015, un appuntamento decisivo per tentare di "invertire la rotta", e con essa il destino del nostro pianeta;

il 25 febbraio scorso, la Commissione europea ha presentato la strategia per l'Unione europea dell'energia;

la proposta di una Unione dell'energia si basa - come sottolineato dalla stessa Commissione - sui tre obiettivi della politica energetica dell'UE: sicurezza dell'approvvigionamento, sostenibilità e competitività. Questo obiettivi si raggiungerebbero principalmente attraverso la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; la decarbonizzazione dell'economia; la ricerca, l'innovazione e la competitività;

la UE è il primo importatore di energia al mondo: importa il 53 per cento del proprio fabbisogno con un costo di circa 400 miliardi di euro all'anno; inoltre il 75 per cento del parco immobiliare europeo è a bassa efficienza energetica e il 94 per cento dei trasporti dipende dai prodotti petroliferi, di cui il 90 per cento sono importati;

diversi obiettivi del documento sull'Unione dell'energia sono condivisibili. Bisognerà vedere se l'"*Energy Union*" sarà un ennesimo elenco di buoni propositi, o riuscirà a produrre una nuova e più efficace legislazione su clima ed energia. Il rinnovamento del settore elettrico basato sulla piena sostenibilità deve rappresentare un'opportunità per l'economia europea, in termini di sviluppo

economico, di occupazione, di sicurezza energetica, di sicurezza degli approvvigionamenti; è senz'altro positivo l'obiettivo, indicato nella proposta per un'Unione energetica, di ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili, e puntare sulla sostenibilità delle fonti energetiche, attraverso le energie rinnovabili e l'efficienza energetica,

nonostante ciò si evidenzia che:

a) riguardo alla tassazione sull'energia, la strategia per l'Unione dell'energia non propone nulla a livello dell'UE. Ci si limita a invitare gli Stati membri a considerare la tassazione dell'energia sia a livello nazionale che europeo, trovando un equilibrio tra eventuali incentivi per un uso più sostenibile dell'energia, e la necessità di garantire tariffe energetiche concorrenziali. Non si prevede nulla, laddove invece sarebbe necessario individuare nuove forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità e la decarbonizzazione. Ricordiamo come lo studio dell'Agenzia europea per l'ambiente, *"Environmental Tax Reform in Europe: implications for income distribution and opportunities for eco-innovation"* abbia messo in evidenza come i governi potrebbero diminuire le tasse sul reddito, spingere l'innovazione e tagliare le emissioni introducendo tasse specifiche e molto ben mirate sulle singole attività inquinanti, reinvestendo il ricavato nel far crescere l'economia del futuro attraverso le nuove fonti e il risparmio energetico, i mezzi alternativi, e la riconversione delle linee di produzione nella direzione di nuovi prodotti a minore impatto ambientale;

b) non vi è alcun riferimento alla necessità di uscire definitivamente dal carbone, il combustibile più nocivo per l'ambiente e la salute pubblica, ma si fa riferimento alla necessità di sostenere la CCS (*Carbon Capture and Storage*) per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Sotto questo aspetto, va evidenziato che seppure la CCS consente di "ridurre il danno" relativamente alle emissioni di CO₂ prodotte dall'uso del carbone, la tecnologia CCS su cui si vuole investire è alquanto controversa, sia per i costi che comporta, sia per la sua efficacia e sicurezza. Una soluzione tanto controversa che dopo decenni durante i quali la CCS è stata presentata come la via per bruciare senza danni climatici i combustibili fossili, nel mondo di impianti di questo tipo ce ne sono solo 12 e 8 in costruzione, per una cattura annuale di una cinquantina di milioni di tonnellate di CO₂. Visto che le attività umane rilasciano circa 35 miliardi di tonnellate di CO₂ e il solo aumento di emissioni di CO₂ fra il 2011 e il 2012 è stato di circa 400 milioni di tonnellate, appare verosimile che prima che il contributo di queste tecnologie abbia conseguenze positive per il clima, il carbone sarà esaurito;

c) riguardo alle proposte della Commissione per sostenere la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, la stessa scheda informativa sull'Unione dell'energia riporta che «qualora sia necessario proteggere i consumatori vulnerabili mediante politiche sociali (...) è preferibile garantire questa tutela mediante il sistema generale di previdenza sociale. Se invece si intende tutelare questi consumatori mediante il mercato dell'energia, ad esempio attraverso una "tariffa solidale" o uno sconto sulle bollette energetiche, è importante che il sistema sia adeguatamente mirato, in modo da limitare i costi complessivi e i conseguenti costi supplementari per i consumatori che non ne beneficiano». Questa posizione di apparente "neutralità" rispetto alle politiche che devono essere individuate dagli Stati membri e dalla UE per sostenere le fasce sociali più esposte in materia di tariffe elettriche, rischia di essere inadeguata laddove le risorse degli Stati UE per le politiche sociali sono sempre più ridotte e sempre più difficilmente queste sarebbero in grado di sostenere anche la "povertà energetica" di una fascia sempre più ampia dei consumatori. Sotto questo aspetto è invece prioritario intervenire proprio su una tariffazione elettrica equa e in grado effettivamente di garantire le fasce più deboli;

d) riguardo all'efficienza energetica, la Commissione europea riconosce che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono insufficienti, da qui la necessità di rivedere le direttive sull'efficienza energetica e sulla prestazione energetica nell'edilizia al fine di compiere ulteriori passi in avanti per garantire l'efficienza energetica degli edifici. Oggi - si sottolinea - gli investimenti nell'efficienza degli edifici sono tra i più redditizi per i cittadini e l'industria. A fronte di queste constatazioni, si evidenzia ancora di più l'inadeguatezza dell'obiettivo UE 2030 "Clima-Energia" dell'ottobre 2014 laddove viene

posto un traguardo non vincolante, ma solo indicativo, di un incremento al 27 per cento dell'efficienza energetica a livello europeo. Obiettivo che, fin da subito è apparso troppo poco ambizioso. Non è infatti ipotizzabile un'uscita dalle fonti fossili senza una drastica riduzione dei consumi di energia anche attraverso una crescita dell'efficienza energetica;

circa gli obiettivi UE, ricordiamo che nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato gli obiettivi UE 2030 "Clima-Energia": un taglio delle emissioni di gas serra del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990; un aumento della quota delle rinnovabili, che dovranno arrivare al 27 per cento dei consumi finali di energia; incremento al 27 per cento del target dell'efficienza energetica a livello europeo, ridotto rispetto al 30 per cento proposto inizialmente dalla Commissione e al 40 per cento proposto dal Parlamento europeo. Unico obiettivo vincolante a livello nazionale è quello sulla riduzione della CO₂, mentre gli altri due sono "indicativi". L'obiettivo sull'efficienza energetica, del 27 per cento sarà rivisto entro il 2020; obiettivi assai poco ambizioni se si pensa che il solo obiettivo globale del + 27 per cento delle fonti rinnovabili sui consumi finali rappresenta sostanzialmente l'andamento tendenziale, e dunque ci sarebbe tutto lo spazio per un ulteriore incremento;

i Paesi europei sono responsabili di circa l'11 per cento delle emissioni di gas serra sul totale mondiale. Anche alla luce di ciò è evidente che l'obiettivo della riduzione del 40 per cento al 2030 definito dal pacchetto clima-energia della UE, si dimostra ancora di più insufficiente se non affiancato a una efficace azione da parte dell'Europa per una reale corresponsabilizzazione degli altri Paesi verso concrete e ambiziose misure internazionali di decarbonizzazione, finalizzate alla mitigazione del cambiamento climatico;

considerato che in relazione ai rapporti con la Russia ed in merito alla situazione in Ucraina:

il conflitto ucraino è senza dubbio la più pericolosa crisi vissuta dall'Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale;

in particolare, è pericolosa non tanto sul terreno della recrudescenza del conflitto, quanto sul suo potenziale rischio di minare la pace nel vecchio continente, finanche a provocare uno scontro globale;

le relazioni con l'Europa orientale incentrate sul piano della «sicurezza» e dominate dalla politica dell'allargamento ad Est della Nato, così come le trattative per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, sono state una scelta strategica sbagliata;

tutte le iniziative dell'UE sono state caratterizzate dalla scarsa attenzione alle dinamiche interne al Paese e alla condizione dei suoi cittadini, in favore di un interesse pressoché esclusivo verso la centralità economica dell'Ucraina ed il suo ruolo strategico, principalmente a causa dei gasdotti che passano per il suo territorio;

la gestione della crisi e le conseguenti sanzioni imposte dall'Unione europea, di cui i popoli dei suoi Stati membri pagano un prezzo elevato, sono state una scelta avventata e frettolosa, troppo subordinata alle scelte dell'Alleanza Nord Atlantica e degli Stati Uniti d'America, ma anche alla propensione della Germania ad espandersi verso i mercati dell'Est;

l'espressione della politica estera dell'UE, la PESC - politica europea e di sicurezza comune - è stata poi, una volta esploso il conflitto, totalmente assente e incapace di determinare alcun passo significativo nella direzione di un accordo tra le parti, nonostante la guerra fosse ai suoi confini; prova della pericolosità del conflitto ucraino ed al contempo della colpevole inefficacia della PESC è il rapido impegno di Paesi europei come la Germania e la Francia, i quali, anche a difesa dei propri interessi economici strategici, sono scesi in campo con le proprie forze diplomatiche per scongiurare che l'Ucraina collassi e provochi una imprevedibile guerra tra Nato e Russia;

la decisione di prorogare le sanzioni economiche alla Russia, all'ordine del giorno del Consiglio europeo, unito alla decisione di ratificare in tempi brevi l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica con l'Ucraina potrebbe provocare una ulteriore recrudescenza del conflitto e far saltare il già fragile accordo di Minsk;

salvaguardare ancora una volta esclusivamente i rapporti economici fra UE ed Ucraina anche in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell'Unione, appare una scelta

sbagliata;

occorre invece una forte azione politica di tutta l'Unione europea che vada oltre gli interessi strategici di mercato, e quindi anche attraverso una voce unica e quindi un forte e rinnovato impegno dell'Alto rappresentante per la politica europea e di sicurezza comune; ciò è necessario poiché in caso di fallimento del cessate il fuoco, ci sarebbe un'*escalation* militare, con gli Stati Uniti pronti ad armare lo Stato di Kiev e la Russia pronta a interpretare questa mossa come una indiretta dichiarazione di guerra;

più che puntare all'obiettivo di includere l'Ucraina progressivamente nel mercato europeo e quindi nell'Unione, si dovrebbe lavorare per una ipotesi simile al «modello finlandese» di integrazione europea che ha rappresentato un modello virtuoso di indipendenza per un Paese, come la Finlandia, a cavallo tra Europa ed area *ex* sovietica, caratterizzato dalla neutralità dello Stato, garantita dalla non adesione della Finlandia alla NATO e da un'adesione all'Unione europea avviata e raggiunta mantenendo ottimi rapporti di amicizia con la Russia;

osservato che in relazione alla situazione in Libia:

occorre definire complessivamente una politica estera europea di contrasto alla presenza e all'espansione di IS, nonché una strategia di contrasto interno al reclutamento dei cosiddetti "*foreign fighters*" che sia efficace non soltanto sul terreno della repressione ma anche promuovendo azioni mirate per contrastare il fenomeno dell'estremismo jihadista che partono da azioni di promozione ed inclusione sociale, come del resto affermato al punto 16 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178 del 24 settembre 2014;

una azione coordinata, forte ed efficace di politica estera che tenga conto della necessità appena esposta andrebbe promossa in Siria, in Iraq ma anche in Nigeria, in Mali, in Somalia e soprattutto in Libia, che ricordiamolo, rappresenta oltre che "il confine dell'Italia" anche "il confine" meridionale dell'Europa;

proprio in Libia si stanno evidenziando le gravi incongruenze e contraddizioni che accompagnarono l'operazione *Odyssey Down* che nel 2011 portò alla destituzione di Muammar Gheddafi, ed alla disarticolazione del sistema politico ed amministrativo del Paese, che da allora vive una situazione di caos più totale; un caos che ha generato due parlamenti e due Governi: da una parte il Governo «islamico» della Tripolitania, guidato da Omar al Hassi, che controlla la maggior parte del territorio ad ovest del Paese; dall'altra il Governo «laico», guidato da Abdullah al Thani, riconosciuto dalla comunità internazionale ed espressione della Camera dei rappresentanti eletta il 25 giugno 2014, insediatosi nella Cirenaica nelle città di Tobruk e Baida, senza tuttavia riuscire mai a estendere il suo controllo sulla parte orientale del Paese;

alla luce di quanto sopra enunciato e delle conseguenze registrate l'intervento militare internazionale del 2011 è stato un grave errore che ha aperto un «vaso di pandora» di instabilità e di conflitti senza fine;

la Libia è politicamente spaccata in due e il suo territorio è attraversato da centinaia di milizie di ogni estrazione, islamiche, jihadiste e laiche, in cui agiscono a 5 gruppi principali: la coalizione «Fajr Libia» di cui fanno parte anche le "Milizie di Misurata", «Ansar al Sharia», «Consiglio Militare dei Rivoluzionari di Zintan», «Esercito Nazionale libico» ed «IS»;

nella Cirenaica, a pochi chilometri di distanza da Tobruk, c'è la città di Derna che è stata proclamata Califfato dell'IS e a cui si sono aggiunte recentemente le milizie di Ansar al Sharia, gruppo salafita fondato nell'aprile del 2012, il cui nome significa «Partigiani della legge islamica» attive nella città di Bengasi e in altri centri ad est della Libia;

l'enclave del Califfato in terra libica è stata realizzata dai militanti del Majlis shura Shabab al-Islam, ossia il Consiglio della Shura per i Giovani dell'Islam guidato da Aby Nabil al Anbari, milizie riconducibili all'IS sarebbero attive anche nella città di Tripoli, nella città di Sabrata e quindi il porto di Harat az Zawiyah e in altri centri orientali urbani della Libia;

in Libia, come in tutte le aree dalla penisola arabica al Nord Africa, la strategia dello Stato Islamico appare quella di inglobare i gruppi e le milizie jihadiste attive sui territori. Una sorta di "

franchising jihadista" che funziona così: l'IS ci mette il *brand*, ma dà in gestione il terrore ai miliziani già operativi nelle sue nuove province o "wilayat";

nei dintorni della città di Derna, vi sarebbero, sin dalle prime fasi del crollo dell'autorità centrale libica campi di addestramento per guerriglieri impiegati nei conflitti in Siria e Iraq provenienti principalmente dal Nord Africa e in particolare dalla regione dello Sahel;

la regione del Sahel è particolarmente strategica per il traffico incrociato di droga e di armi. Attraverso il Sahel, passano infatti, 20 mila armi da fuoco provenienti dalla Libia, e secondo recenti dati, passano per la regione la maggior parte delle 18 tonnellate di cocaina che giungono in Africa occidentale;

l'area è inoltre minacciata dalle violenze del gruppo terroristico Boko Haram nel Nord della Nigeria, a cui sono esposti anche Niger e Ciad, e dalle crisi in Mali e nella Repubblica Centrafricana, nonché dalle minacce interne, con un numero di bambini denutriti che ha superato i 6 milioni, mentre gli sfollati sono raddoppiati nel corso dell'ultimo anno e sono attualmente 3,3 milioni;

particolarmente drammatica è la situazione in Eritrea, dove la popolazione è costretta a subire le angherie del regime di Isaias Afewerki. L'Eritrea è oggi uno degli Stati da dove partono il maggior numero di profughi che raggiungono le nostre coste. Stando ai dati diffusi lo scorso novembre dall'Alto commissariato Onu per i rifugiati (UNHCR), sono stati circa 37.000 gli eritrei che nei primi 10 mesi del 2014 hanno cercato rifugio in Europa, rispetto ai 13.000 giunti nello stesso periodo lo scorso anno;

in Libia transitano i profughi provenienti dal Corno d'Africa, dall'Africa subsahariana, dalla Siria e dall'Iraq. Stime dei servizi segreti italiani, parlano di 600 mila stranieri presenti in Libia, mentre sarebbero 200 mila i profughi sistemati nei campi di raccolta e potenzialmente pronti a imbarcarsi sui barconi in direzione delle coste italiane. Stime non confermate provenienti da servizi segreti di altri Paesi o da osservatori presenti nell'area parlano di cifre ancor più elevate;

occorre, quindi, agire nei confronti della crisi libica e della minaccia dell'IS con decisione ma anche con prudenza, avendo contezza degli obiettivi politici e strategici da raggiungere, scongiurando in tutti i modi possibili errori come quelli commessi durante la missione ONU del 1993 in Somalia;

quello che occorre fare in Libia è innanzitutto non accendere nuovi focolai di guerra, consapevoli che occorre un approccio macroregionale per arrivare ad un negoziato che coinvolga tutti i Paesi coinvolti, a partire da Qatar, Arabia Saudita, Egitto ed altri «giocatori» che agiscono nell'area per interposta persona;

occorre poi lavorare per ricostruire un assetto «statuale» in Libia, sostenendo e rafforzando, *in primis*, l'iniziativa dell'inviato dell'ONU, Bernardino Leon, affinché si arrivi ad un primo accordo tra le due principali parti in conflitto: il Governo di Al Thani e il Governo di Al Hassi, entrambe in queste ore impegnate in una offensiva contro le roccaforti dello Stato Islamico in Libia;

una volta mossi questi passi e solo dopo un consolidato processo di pacificazione, grazie ad un accordo tra le parti, e solo su richiesta di queste si può ipotizzare un'iniziativa di «*peacekeeping*», il quale ha senso se c'è un accordo di «*peace*» da mantenere e su cui vigilare;

le responsabilità del nostro Paese sono evidenti nella crisi libica, a partire dalla scelta di partecipare alla coalizione *Odyssey Dawn*, aggravate dalla circostanza che l'Italia avrebbe dovuto avere una funzione di mediazione tra le parti in conflitto, anche alla luce della storica relazione e alla attuale presenza nel Paese libico. Per cui andrebbe evitata in ogni caso la presenza di truppe italiane anche in caso di operazioni di *peacekeeping*, accettate da tutte le parti, puntando sugli strumenti della mediazione diplomatica e civile. Tra l'altro, va tenuto presente che per consuetudine le operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite tendono ad escludere la presenza di truppe di Paesi che siano state potenze coloniali nei paesi oggetto delle operazioni o abbiano combattuto in passato guerre di occupazione nelle stesse aree di intervento;

nell'immediato occorre che il Governo italiano rinunci a sbagliati e controproducenti propositi di interventi militari, che contravvengono all'articolo 11 della Costituzione, e rafforzi le misure di protezione a partire da un nuovo dispiegamento navale che abbia l'obiettivo di proteggere e soccorrere

la vita dei profughi che scappano dai conflitti;

lo stesso modello che si esplicava sopra per la Libia, dovrebbe essere anche applicato alla Siria e all'Iraq, dove l'IS è ben più forte e in tante zone si combatte per «procura» con tantissimi «*sponsor*» e dove le già troppe armi a disposizione, spingono ad escludere ulteriori ipotesi di *escalation* militari,

verificato che in relazione allo scambio di opinioni sulla situazione economica, conclusione della prima fase del semestre europeo 2015 e in particolare alla situazione greca

lo scorso 9 marzo si è svolta la riunione dell'Eurogruppo per il riesame degli impegni assunti dalla Grecia che si è conclusa con l'invio ad Atene di tecnici della "troika" (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale) e del Fondo Salva Stati ESM, il cosiddetto "Brussels Group" al fine di verificare la congruità di tre obiettivi: la lista delle riforme, la procedura per giungere, entro fine aprile, ad un accordo tra Atene e i suoi *partners* per la ripresa dell'economia greca e infine, lo scambio di informazioni tra la Commissione e la Grecia sull'andamento dell'economia e il bilancio;

l'articolazione della trattativa è tale che in un primo tempo si dovrà giungere ad un accordo sulle riforme e garantire alla Grecia la liquidità necessaria per poi, dopo giugno decidere sull'avanzo primario, la ristrutturazione del debito e gli investimenti;

si va delineando, quindi, in Europa una radicalizzazione di posizioni che vedono da un lato come capofila il Ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeudle il quale non esclude più l'ipotesi di una uscita della Grecia dall'euro e dall'altro lato la posizione del Ministro dell'economia italiano Pier Carlo Padoan il quale sostiene che la cosiddetta "Grexit" sia un "approccio sbagliato: l'approccio giusto è una situazione difficile ma fattibile con una Eurozona più forte con la Grecia all'interno". Tra le due posizioni si situa quella del presidente del Parlamento Martin Schulz, il quale, pur tenendo comunque il punto, si dichiara ottimista sul raggiungimento di una soluzione condivisa,

considerato, inoltre, che:

a) la questione sociale è assente nelle politiche della troika

nel Rapporto della Commissione affari economici del Parlamento europeo "Sul ruolo e le attività della troika riguardo i Paesi dell'area euro oggetto di programma" di risanamento macroeconomico e finanziario, rapporto approvato il 13 marzo 2015 dal Parlamento europeo, si legge che:

il Parlamento "denuncia la mancanza di trasparenza nei negoziati relativi al memorandum d'intesa; rileva la necessità di valutare se i documenti ufficiali sono stati chiaramente comunicati ed esaminati in tempo utile nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento Europeo e opportunamente discussi con le parti sociali...rivela che le raccomandazioni contenute nei memorandum d'intesa sono in contrasto con la strategia di modernizzazione equilibrata elaborata con la strategia di Lisbona e la Strategia Europa 2020, rileva altresì che gli Stati membri aderenti ai memorandum d'intesa sono stati esonerati dalle procedure di resocontazione del semestre europeo, compresa la rendicontazione del quadro degli obiettivi di lotta alla povertà e di inclusione sociale...si rammarica che nei programmi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sia stata inserita una serie di prescrizioni dettagliate relative alla riforma dei sistemi sanitari e a tagli alla spesa; deplora che i programmi non siano vincolati dalla Carta de diritti fondamentali dell'Unione europea o dalle disposizioni dei Trattati...deplora che le misure attuate abbiano fatto aumentare nel breve periodo le diseguaglianze in termine di distribuzione del reddito; prende atto che si è registrato un aumento sopra la media di tali diseguaglianze nei 4 Paesi; rileva che i tagli apportati alle protezioni e ai servizi sociali e l'aumento della disoccupazione a seguito delle misure contenute nei programmi atti a intervenire sulla situazione macroeconomica, nonché la riduzione delle retribuzioni, stanno provocando un aumento della povertà...pone l'accento sul livello inaccettabile di disoccupazione, disoccupazione di lunga durata e giovanile, in particolare nei 4 Stati membri nel quadro del programma di assistenza; sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile compromette le possibilità di sviluppo economico, come dimostra il flusso di giovani migranti provenienti dall'Europa meridionale e dall'Irlanda...";

una denuncia che, peraltro, collima almeno in parte con quanto sostenuto dal sottosegretario

agli affari europei, Sandro Gozi (intervista al Sole 24Ore del 14 marzo 2015), il quale sottolinea come nel semestre europeo di bilancio, primo embrione di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche, la dimensione sociale sia "totalmente assente". "L'assenza della questione sociale non ci ha fatto porre la domanda se tutte le ricette messe in campo fossero sostenibili";

b) non si parla mai dello squilibrio eccessivo delle bilance commerciali

l'Eurogruppo è severo con chi non rispetta i parametri del Patto di stabilità ed in particolare il rapporto *deficit*-PIL e la riduzione del debito, ma non ha detto una sola parola quando la Germania sforava il tetto dell'avanzo commerciale, quello consentito dal Patto di stabilità. La Germania lo ha sforato più volte e per ultimo l'ha sforato nel mese di dicembre scorso, arrivando ad un *surplus* del 7,5 per cento, mentre il Patto di stabilità fissa un limite del 6 per cento. Tutti tacciono;

c) si danno soldi alle banche e non alla Grecia

la BCE ha regalato a suo tempo un migliaio di miliardi con il piano di rifinanziamento a lungo termine alle banche private europee, per capitalizzarle e farle rifiatore, ma perché l'eurogruppo non vuole trovare, non vuole concedere, 7 miliardi a marzo alla Grecia per salvarla dal tracollo? Perché 1.000 miliardi per le banche sì e 7 miliardi per il popolo greco no?

d) è possibile una forma alternativa al *Quantitative easing*

il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, ha recentemente proposto una forma alternativa al *Quantitative easing*, finanziata al 100 per cento da obbligazioni della Banca europea degli investimenti con la BCE che acquista questi *bond* sui mercati secondari (il cosiddetto Piano Merkel), chiedendo ai governi di guidare un programma per la ripresa degli investimenti. In questa ipotesi la BCE comprerebbe un solo titolo con *rating* tripla A senza doversi preoccupare dei diversi titoli di stato. Si tratterebbe non di una mutualizzazione dei debiti ma delle spese per investimenti europei;

la proposta Varoufakis coglie il punto debole del QE: è infatti difficile capire come l'ampliamento della base monetaria dell'unione monetaria europea frammentata si trasformerebbe in una notevole crescita degli investimenti produttivi. Il nesso è molto indiretto. Nel "piano Merkel" tale nesso è diretto e preciso,

valutato che in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici:

la Commissione europea il 16 novembre 2014 ha presentato una Comunicazione con cui si intende creare un Piano diretto a favorire la mobilitazione nell'Unione europea di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel triennio 2015-2017, noto come "Piano Junker";

detto Piano verrà posto in essere attraverso la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2014 ha chiesto ai legislatori dell'Unione di approvare la proposta di Regolamento relativa al Fondo entro giugno 2015 di modo tale che gli investimenti si possano attivare fin dalla metà del 2015;

la *ratio* per la creazione del Fondo è dettata dalla necessità di rilanciare il settore degli investimenti nell'Unione europea che ha registrato un calo pari al 15 per cento circa rispetto al picco del 2007. Questo calo è particolarmente significativo in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento);

è opportuno evidenziare che la proposta di Regolamento avanzata dalla Commissione europea non provvede direttamente all'istituzione del Fondo, bensì rinvia l'istituzione ad un accordo fra la Commissione europea e la BEI: ne consegue che la mera approvazione del Regolamento non renderebbe di per sé immediatamente operativo il Fondo stesso, anche a fronte del fatto che bisognerà modificare una parte della normativa europea che disciplina gli aiuti di Stato, nonché i Trattati europei nella parte in cui bisognerà apportare le dovute modifiche normative per non rendere il Piano al di fuori della cornice giuridica europea;

con riguardo al finanziamento del Fondo, in realtà con l'istituzione del FEIS si va a definire il programma "*Connecting Europe Facility*" che è un piano di investimenti pari a 50 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Si aggiunge, a

quanto già detto, che si andranno a sottrarre dal programma "Orizzonte 2020", con un *plafond* di 77 miliardi di euro, una quota consistente di denaro, al più importante programma destinato alle attività di ricerca, all'innovazione tecnologica e che consente alle università, ai centri di ricerca e a singoli soggetti di poter realizzare i propri progetti e mettere in pratica le proprie idee;

si segnala che l'impegno dell'UE a valere sulle risorse iscritte a bilancio sarebbe pari a 16 miliardi di euro, in realtà le risorse effettivamente rese disponibili e stornate da precedenti voci di spesa, ovvero derivanti dall'utilizzo del margine di flessibilità, ammontano a 8 miliardi di euro da corrispondere entro il 2020, mentre la BEI apporterà un contributo di 5 miliardi di euro in garanzie a copertura dei rischi sugli strumenti in base al portafoglio;

in realtà la dotazione dell'istituendo Fondo è di 13 miliardi di euro a cui mancano l'erogazione di altri 8 miliardi di euro. Questi 21 miliardi di euro servirebbero per emettere obbligazioni e raccogliere fondi sul mercato per un totale di 60 miliardi di euro, capaci di generare secondo il "Piano Juncker", investimenti in progetti a lungo termine dell'importo di 315 miliardi di euro nel triennio dal 2015 al 2017;

la proposta di Regolamento non prevede alcun criterio per individuare la quota parte del capitale che verrebbe conferita dagli Stati membri, essendo rimessa interamente alla discrezionalità di ciascuno Stato della scelta del *quantum*, non essendoci alcun elemento di certezza di effettiva disponibilità di capitale del Fondo;

la Commissione prevede poi iniziative volte a garantire che i finanziamenti aggiuntivi generati dal FEIS (nonché dai fondi strutturali) siano destinati "a progetti redditizi con un reale valore aggiunto per l'economia sociale di mercato europea". A questo scopo, si prevede l'individuazione di una riserva di progetti di rilevanza europea per 300 miliardi di euro che potrebbero usufruire delle fonti di finanziamento aggiuntive del piano;

una lista preliminare di progetti è stata predisposta dalla "task force per gli investimenti" composta da BEI e Commissione, insieme agli Stati membri, che ha già prodotto un primo rapporto, il quale individua ben 2.000 progetti in tutta l'UE per un valore complessivo potenziale attorno ai 1.300 miliardi di euro;

in particolare, la *task force* ha predisposto una lista, a carattere meramente illustrativo delle tipologie di progetti potenzialmente finanziabili, di 44 progetti tra quelli già presentati dagli Stati membri in base a programmi precedenti, tuttavia non necessariamente finanziabili nell'ambito del Fondo;

gli economisti della *Royal Bank of Scotland* hanno calcolato che nell'eurozona gli investimenti siano crollati di 330 miliardi l'anno dall'inizio della crisi. Essi giudicano l'iniziativa di Jucker come sottodimensionata e tardiva. Secondo questi economisti, all'Europa servirebbero almeno 800 miliardi di euro di nuovo capitale, cioè gli investimenti persi nel corso della crisi. Ma l'area euro dovrebbe ripristinare non meno di 1.000 miliardi se consideriamo l'ammortamento e la crescita mancata tra il 2007 e il 2014, perché con la crescita, sia pure contenuta della produttività, non basta ripristinare quanto perduto per recuperare il livello di occupazione iniziale;

nonostante il capitale della BEI sia stato aumentato di 10 miliardi nel 2012, i Paesi del Sud Europa, che pure hanno diligentemente sottoscritto le loro quote, non hanno avuto in cambio sostanzialmente nessun vantaggio, dal momento che gran parte dei fondi raccolti sono andati a finanziare progetti di Paesi quali la Germania;

gli investimenti da finanziare - essenzialmente infrastrutture - siano in grado di produrre, in ipotesi, un reddito sufficiente a remunerare gli investitori privati (banche) che dovrebbero partecipare all'operazione. Ciò significa che i progetti eventualmente finanziabili si riducono drasticamente di numero, restando escluse tutte le opere pubbliche non suscettibili di produrre un reddito direttamente quantificabile (per esempio quelle relative al recupero del territorio), mentre quelli che verranno accettati potrebbero tranquillamente trovare finanziamenti direttamente sul mercato. In sintesi, la proposta appare per molti aspetti come una sostanziale presa in giro. Già 300 miliardi di euro sono meno della metà di quanto servirebbe a rilanciare l'economia europea. Il fatto poi che debbano essere

finanziati sul mercato e non in disavanzo secondo criteri di redditività privati conferma che non la crescita ma l'ossessione contabile dei Paesi nordici continua ad essere la vera bussola che orienta le scelte di Bruxelles;

c'è il rischio che la selezione dei progetti, ove fondata soprattutto sulla valutazione della redditività, finisca per finanziare interventi che sarebbero stati comunque realizzati, anche senza il sostegno del FEIS, negando in tal modo in misura significativa l'addizionalità dei 315 miliardi che si suppone il Piano mobilità;

il Piano dovrebbe soprattutto intervenire nei Paesi con maggiore difficoltà di reperimento di risorse per investimenti, essendo inappropriata la logica del giusto ritorno dei contributi nazionali al FEIS;

ulteriormente considerato che:

in relazione allo stato dei lavori dei negoziati con gli Stati Uniti sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

l'ottavo *round* di negoziati che si è tenuto a Bruxelles dal 2 al 6 febbraio ha avuto come obiettivo "intensificare il confronto" tra l'Unione europea e gli USA. Durante l'incontro negoziale sono stati annunciati ulteriori due tornate di negoziati entro l'estate;

nonostante la segretezza e la riservatezza rispetto ai contenuti degli incontri negoziali l'unica cosa che si sa, come rileva l'europarlamentare dei Verdi Molly Scott Cato sul *The Guardian* del 4 marzo scorso, "è che il 92 per cento (degli incontri negoziali) ha coinvolto i lobbysti delle multinazionali";

in particolare delle 560 *lobby* incontrate dai promotori dell'accordo, 520 appartenevano al mondo del commercio e della finanza e solo 26 rappresentavano gruppi di pubblico interesse;

il 7 gennaio 2015 la Commissione ha pubblicato otto documenti del TTIP. Lo ha fatto dopo che l'Ombudsman, il garante europeo dei diritti dei cittadini, ha ricevuto a novembre 2014 più interrogazioni di gruppi parlamentari e sindacati con la richiesta di maggiore trasparenza;

il presidente del Consiglio Renzi ha recentemente detto: "Sull'accordo TTIP c'è un appoggio totale e incondizionato da parte del Governo italiano. Si tratta di una scelta strategica e non è solo un accordo di libero scambio come altri";

375 organizzazioni europee della società civile hanno lanciato un appello al Parlamento europeo affinché si blocchino i negoziati TTIP, dove si chiede, tra le altre cose, che si rendano pubblici tutti i documenti relativi ai negoziati TTIP, incluse le bozze dei testi consolidati e si avvii un processo democratico che permetta un'analisi puntuale ed una valutazione dei testi negoziali e che coinvolga il parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

impegna il Governo

in relazione agli ulteriori orientamenti in vista di un'Unione dell'energia a farsi promotore affinché l'Unione europea riveda i *target* UE 2030 "Clima-Energia" in vista della 21a Conferenza delle Parti a Parigi nel dicembre 2015, prevedendo tre obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri: il taglio del 55 per cento delle emissioni di CO₂, il raggiungimento di una quota pari ad almeno il 45 per cento di energia da fonti rinnovabili ed ad almeno il 40 per cento di efficienza energetica; ad attivarsi in sede UE affinché l'accordo globale sul clima, che dovrebbe siglarsi nell'appuntamento di dicembre 2015 a Parigi, preveda un protocollo ambizioso e soprattutto vincolante per permettere di raggiungere l'obiettivo di due gradi di riduzione del clima globale; ad attivarsi in ambito UE, anche implementando in tal senso la strategia per l'Unione europea dell'energia, affinché:

1) gli Stati membri adottino opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio (*carbon tax*), al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;

2) vengano rapidamente ridotti e quindi azzerati, i sussidi e i finanziamenti pubblici alle fonti fossili climalteranti che vengono elargiti annualmente, in particolare a partire da industrie del carbone,

petrolio e gas;

3) a garantire, nell'ambito degli interventi comunitari per sostenere la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, una tariffazione elettrica equa e in grado di garantire le fasce più deboli dei consumatori;

in relazione ai rapporti con la Russia ed in merito alla situazione in Ucraina:

ad adoperarsi per evitare ogni altra precipitazione bellica della crisi ucraina, promuovendo in sede di Unione europea una soluzione diplomatica che coinvolga tutte le parti in conflitto e contribuisca a consolidare l'accordo di Minsk dello scorso 12 febbraio;

a promuovere una iniziativa in sede europea affinché si alleggeriscano significativamente le sanzioni dell'Unione europea alla Federazione russa;

a promuovere al Consiglio europeo iniziative per garantire che non vi sia alcuna sovrapposizione, ruolo e partecipazione della NATO alla crisi ucraina, impedendo qualsiasi ipotesi di riarmo occidentale dell'Ucraina;

ad invitare il Consiglio europeo a farsi carico di un lavoro di mediazione diplomatica che faciliti la ricerca di una soluzione pacifica della crisi ucraina, esortando ad un ruolo maggiore dell'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea affinché si garantisca l'integrità territoriale dello Stato ucraino ed il rispetto della sua sovranità in quanto principio internazionale inviolabile, nel rispetto della sicurezza della popolazione civile, ma che promuova la neutralità dell'Ucraina sul «modello finlandese»;

in relazione alla situazione in Libia:

a farsi promotore di un impegno nell'ambito della PESC a non prevedere o paventare alcun tipo di intervento militare in Libia;

a promuovere attraverso il Consiglio europeo iniziative e soluzioni di carattere politico, diplomatico e negoziale;

a proporre al Consiglio europeo una Conferenza Internazionale, da tenersi in Italia, finalizzata a stabilizzare la Libia e tutta la Regione attraverso la partecipazione di tutti gli attori "internazionali ed europei", dei i rappresentanti tribali delle diverse regioni libiche e Nord africane;

a lavorare con gli altri partners europei per ricostruire un assetto «statuale» in Libia, sostenendo e rafforzando, *in primis*, l'iniziativa dell'inviato dell'ONU, Bernardino Leon, affinché si arrivi ad un primo accordo tra le due principali parti in conflitto: il Governo di Al Thani e il Governo di Al Hassi;

a promuovere al Consiglio europeo una iniziativa per un accordo tra le parti, per la costruzione di un processo di pacificazione che, solo su richiesta delle parti in conflitto e in accordo tra di esse, possa prevedere iniziative di «*peacekeeping*» che contribuisca alla ricostruzione di una cornice di «governo» del Paese, tramite un processo di consultazione largo, aperto, e politiche di equa redistribuzione delle *royalties* petrolifere;

a impegnarsi per promuovere, insieme agli altri *partners* europei e alle Nazioni Unite una conferenza macroregionale per arrivare ad un negoziato che coinvolga tutti i Paesi coinvolti, a partire da Qatar, Arabia Saudita, Egitto ed altri «giocatori» che agiscono nell'area mediorientale anche per interposta persona;

ad applicare e a promuovere in sede europea il blocco dei flussi finanziari e delle forniture di armamenti che sostengono IS e le milizie delle varie fazioni negli scontri;

a chiedere ai Ministri degli affari esteri dei Paesi europei di presentare richiesta presso la Corte penale internazionale dell'Aia di avviare un processo nei confronti di Abu Backr Al-Baghdadi affinché sia chiamato a giudizio come responsabile del sedicente «Stato Islamico» insieme agli esecutori e finanziatori dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, così come previsto nello Statuto della stessa Corte;

a chiedere al Consiglio europeo di riattivare in tempi rapidi l'operazione «Mare Nostrum» che abbia il duplice obiettivo di soccorrere i profughi che scappano dai conflitti in Siria, Afghanistan, Iraq, Eritrea attraverso la Libia e di sorvegliare le coste dalle minacce del terrorismo jihadista e allo stesso

tempo aprire, ricorrendo all'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), canali umanitari dai Paesi confinanti la Libia.

in relazione alla situazione in Grecia:

a chiedere l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio europeo della questione greca;

a non demandare le proprie posizioni ufficiali alle sole dichiarazioni giornalistiche e a dare più coerenza alle sue stesse affermazioni contrarie alle politiche dell'austerità, per aiutare la Grecia a sostenere le sue ragioni presso l'Eurogruppo, per permettere al governo Tsipras di affrontare e gestire una delicatissima condizione economica e sociale, che rischia di avere anche pesanti ripercussioni sull'insieme dell'Europa;

a sostenere il neo-Governo greco nei negoziati di ristrutturazione del debito sovrano, e nella proposta di *swap* dei titoli greci con nuovi *bond*, per consentire al Governo greco di rispettare nella sostanza gli impegni esistenti ed al tempo stesso creando uno spazio fiscale sufficiente per aumentare i redditi dei settori della popolazione ridotti in miseria;

ad appoggiare le posizioni del governo greco in merito all'allentamento dei rigidi parametri imposti dalle regole del *Fiscal Compact*, assumendo una posizione netta e priva di ambiguità nel voler mettere realmente in discussione i parametri imposti dalle politiche di *austerity*;

a sostenere nelle sedi europee l'esigenza di un riequilibrio delle bilance commerciali da parte dei Paesi in eccesso di avanzo, sviluppando i consumi interni, il mercato interno, in modo tale da ottenere un riequilibrio della realtà economica alla dimensione europea;

a valutare insieme agli altri Paesi dell'Eurozona, la fattibilità e l'efficacia della proposta del ministro Varoufakis in merito al cosiddetto Piano Merkel al fine di sostenere un rilancio effettivo dell'economia europea;

a proporre in tutti gli ambiti della *governance* europea, un *Green New Deal* continentale (un Piano europeo per l'occupazione) il quale stanzi adeguate risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle previste nel cosiddetto «Piano Juncker», che di fatto non vi sono, al fine di creare occupazione per 5-6 milioni di disoccupati e/o inoccupati, di cui un milione in Italia, che rappresentano la totalità di chi ha perso il lavoro dall'inizio della crisi e definendo una politica industriale a livello europeo;

in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici:

ad avanzare la proposta per un maggiore controllo democratico sul FEIS, anche con riferimento alla scelta di progetti da finanziare;

a proporre che sia demandata alla sede politica la definizione della priorità tra i progetti, sulla base di "ammissibilità" operata in sede tecnica;

ad impegnarsi affinché il "Piano Juncker" sostenga prioritariamente investimenti nei Paesi in maggiori difficoltà e che la selezione dei progetti non pregiudichi i Paesi più piccoli,

in relazione allo stato dei lavori dei negoziati con gli Stati Uniti sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

a chiedere in sede europea che tutti i documenti relativi ai negoziati TTIP, incluse le bozze dei testi consolidati, siano resi pubblici per permettere un dibattito pubblico aperto e un esame critico sul TTIP;

a proporre con forza l'apertura processo democratico che permetta un'analisi puntuale ed una valutazione dei testi negoziali e che assicuri che le politiche adottate siano nel pubblico interesse; che coinvolga il Parlamento europeo e venga dibattuto nei parlamenti nazionali e che includa le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi portatori dei diversi interessi (*stakeholders*);

ad impegnarsi affinché qualunque disposizione che includa meccanismi di risoluzione di controversie investitore-stato (*Investor State Dispute Settlement-ISDS*) sia tenuta fuori dai negoziati;

a ribadire che gli *standard* UE (sociali e lavorativi, la tutela dei consumatori e della salute, la cura dell'ambiente inclusa la rigenerazione delle nostre risorse naturali, il benessere animale, gli standard di sicurezza alimentare e le pratiche agricole ambientalmente sostenibili, accesso all'informazione ed etichettatura, cultura e medicina, regolamentazione del mercato finanziario così

come la protezione dei dati, la neutralità della rete e altri diritti digitali) siano rispettati e non "armonizzati" al ribasso al livello del minimo comun denominatore come paventato dai negoziati in corso;

a proporre che non ci sia un'ulteriore deregolamentazione e privatizzazione dei servizi pubblici;

ad affermare in sede di Consiglio europeo che le autorità pubbliche devono mantenere il potere politico e le strutture necessarie per proteggere certi settori sensibili e salvaguardare *standard* importanti per la qualità della vita;

ad assicurarsi che nessun accordo commerciale contenga restrizioni agli *standard* internazionali ed europei sui diritti umani.

(6-00092) n. 3 (18 marzo 2015)

[CALDEROLI](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla prossima riunione del Consiglio europeo,

impegna il Governo a rappresentare, in tale sede, un'immagine di credibilità, onestà e pulizia del Paese.

(6-00093) n. 4 (18 marzo 2015)

[CENTINAI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#).

Respinta

Il Senato della Repubblica, ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015;

premesso che:

il Consiglio europeo di questa settimana affronterà alcuni temi chiave quali: il semestre europeo, misure per la crescita e l'occupazione, il mercato europeo dell'energia e delicate questioni di politica estera, in particolare per l'area est europea e mediterranea;

in occasione del vertice UE sull'occupazione tenutosi a Milano lo scorso ottobre, il *Premier* ha pronunciato le seguenti parole: "[...] senza crescita non c'è lavoro, senza lavoro non c'è dignità, senza dignità non c'è Europa [...]";

tra le misure messe in campo dal Governo vi è il combinato dell'azzeramento contributivo e dello sgravio IRAP contenuti nella legge di stabilità con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti attuativo della legge delega cosiddetta *jobs act*;

nonostante tali interventi abbiano ricevuto plausi e gradimenti da più parti, generando attese positive sia per le imprese che per i tanti lavoratori precari, preoccupa agli scriventi l'effetto duraturo in termini di crescita occupazionale, per il rischio che si possa trattare non di nuovi e reali contratti di lavoro a tempo indeterminato bensì di rapporti di lavoro finanziati a termine;

l'obiettivo, a livello europeo, della realizzazione di un mercato interno dell'energia è quello di creare un unico polo energetico che sia maggiormente competitivo, integrato e flessibile, in grado di offrire alle famiglie e alle imprese servizi efficienti, a costi più contenuti;

in tal senso, la Commissione europea ha adottato una strategia quadro per costruire un'Unione dell'energia fondata sulla necessità di garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e una effettiva tutela del clima;

L'Unione dell'energia rappresenta una priorità assoluta del programma politico del presidente Jean-Claude Juncker, resa ancora più impellente dal clima di instabilità politica che via via è nato attorno all'Europa, caratterizzato in primo luogo dalle forti tensioni legate alle forniture di gas provenienti da Est. L'Unione europea, infatti, è il primo importatore di energia al mondo, dipendendo per oltre la metà del suo fabbisogno *in primis* dalla Russia e secondariamente dal Medio Oriente e dall'Africa, con un costo di circa 400 miliardi di euro l'anno;

l'urgenza di completare il mercato unico dell'energia in Europa nasce dunque, prioritariamente, dalla necessità di garantire una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti che viene perseguita attraverso la realizzazione di quattro punti programmatici, e nell'ordine, la stipula di una clausola di solidarietà per ridurre la dipendenza da singoli fornitori, facendo affidamento sui Paesi vicini in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento energetico; la capacità di rendere l'energia libera di attraversare le frontiere; il ripensamento dell'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante; la transizione verso una società a basse emissioni di anidride carbonica che permetta l'assorbimento dell'energia prodotta, anche da fonti rinnovabili, nella rete in modo agevole ed efficiente;

un ostacolo all'effettivo funzionamento del mercato interno è rappresentato dall'invecchiamento delle infrastrutture, nonché dall'elevata frammentazione dei mercati e dalla mancanza di coordinamento di politiche a livello degli Stati membri, elementi questi che impediscono ai consumatori di beneficiare di offerte più concorrenziali e di prezzi energetici più bassi;

una rete europea dell'energia adeguatamente interconnessa potrebbe generare risparmi fino a 40 miliardi di euro l'anno;

un contributo importante in termini di risparmio potrebbe derivare dall'impiego delle fonti rinnovabili il cui sviluppo permette di realizzare lo sfruttamento di un *mix* di fonti energetiche che sia più efficiente e sostenibile, in grado di ridurre la dipendenza delle importazioni di energia dall'estero;

nel solo comparto delle energie rinnovabili, le imprese nell'Unione europea sviluppano un fatturato di 129 miliardi di euro e danno lavoro a più di un milione di addetti. È necessario dunque preservare questa realtà produttiva, che fornisce un contributo importante alla crescita economica dell'Unione europea e dell'Italia, dove negli ultimi anni si è assistito ad una crescita degli investimenti con effetti positivi sui profitti e sull'occupazione;

è necessario che il Governo si impegni ad alimentare un clima di certezza intorno allo sviluppo delle fonti rinnovabili garantendo la definizione di un quadro normativo certo ed esaustivo a tutela delle legittime aspettative delle imprese e a sostegno degli investimenti da queste effettuati nel settore;

considerando inoltre che:

a causa della crisi economica e finanziaria, gli investimenti nell'UE hanno registrato un calo significativo pari al 15 per cento circa rispetto al picco del 2007, scendendo a un livello nettamente inferiore alla tendenza storica;

la Commissione europea per favorire la ripresa economica e la creazione di nuovi posti di lavoro ha presentato, lo scorso 16 novembre con la comunicazione COM(2014)903, un piano di investimenti per l'Europa, con il quale intende mobilitare, nell'arco di tre anni, 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, a favore dell'economia reale;

la scarsa chiarezza riguardo ai criteri per l'assegnazione delle risorse a livello di ciascun Stato membro da investire in progetti che la stessa Unione europea ritiene perseguibili rischia di segnare il fallimento dell'iniziativa con il conseguente arresto della crescita degli investimenti;

esprimendo preoccupazione per la possibilità che il negoziato finalizzato alla creazione della *Transatlantic trade and investment partnership* (TTIP) finisca con l'implicare la cancellazione degli ostacoli frapposti dalle autorità europee alla libera circolazione degli OGM nonché la nascita di un'area di libero scambio a livelli di regolamentazione eterogenei, con conseguente compromissione della competitività delle imprese europee;

rilevando la priorità accordata dalla Presidenza di turno lettone alla dimensione orientale della sicurezza europea e la presumibile volontà del Governo di Riga di accelerare in occasione del vertice della *Eastern Partnership* programmato a Riga per il 21-22 maggio 2015 la conclusione di nuovi accordi di associazione all'Unione europea con ulteriori Repubbliche *ex* sovietiche, che genererebbero senza dubbio tensioni e risentimenti a Mosca;

ribadendo l'importanza che il nostro Paese annette invece al più rapido reintegro della Federazione Russa nella comunità internazionale ed alla cessazione delle sanzioni imposte contro la Russia in seguito all'annessione della Crimea;

sottolineando altresì la necessità che l'Unione europea riconosca alle sfide mediterranee

un'importanza non inferiore a quella attribuita alle questioni sospese nell'Est europeo, a partire dalla stabilizzazione della Libia, dal contenimento dello Stato Islamico e dalla gestione condivisa dei flussi migratori in uscita da Nord Africa e Medio Oriente;

ritenendo quindi, opportuno assicurare il pieno sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Minsk 2 e la sua partecipazione ad eventuali interventi multinazionali di stabilizzazione della Libia e contenimento dei flussi migratori illegali,

impegna il Governo:

a rendere permanenti misure di riduzione del costo del lavoro, confermando a regime interventi di defiscalizzazione e decontribuzione finalizzati all'incremento ed al mantenimento della base occupazionale e garantendo, comunque, l'ammontare del futuro trattamento pensionistico del lavoratore e la sua tutela nel lungo periodo;

a far sì che nell'ambito delle priorità da realizzare per il completamento del mercato interno dell'energia venga posta particolare attenzione alle iniziative per una reale riduzione dei costi energetici, a beneficio dei consumatori finali ed in particolare delle imprese nazionali ed europee, garantendo altresì la definizione di un quadro normativo certo ed esaustivo a tutela degli investimenti nel settore delle rinnovabili quale presupposto essenziale per ridurre la dipendenza delle importazioni di energia dall'estero;

a promuovere ogni opportuna iniziativa affinché sia riconosciuta ad ogni Stato membro la possibilità di decidere autonomamente, sulla base di criteri certi, gli interventi da inserire nel Piano di investimenti per l'Europa a garanzia di una reale ripresa degli stessi a supporto dell'economia degli Stati membri;

ad agire in ambito europeo affinché l'agenda della Presidenza di turno lettone venga opportunamente modificata per depotenziarne la portata antirussa, favorire un processo di effettiva distensione in Ucraina, coinvolgere i Paesi *partner* in una gestione effettivamente condivisa dell'emergenza migratoria mediterranea, se possibile anche creando campi d'accoglienza in Africa nei quali procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del diritto d'asilo, e promuovere l'adozione di una linea d'azione comune nei confronti della guerra civile libica e di quella siriana;

(6-00094) n. 5 (18 marzo 2015)

[CIOFEI](#), [GIROTTI](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [ENDRIZZI](#), [GIARRUSSO](#).

Ritirata

Il Senato, in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nei giorni 19 e 20 marzo prossimi venturi;

premesso che:

i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea prenderanno in esame la Comunicazione della Commissione europea di cui all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici";

il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, la cosiddetta *Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed equità energetica;

sono 15 le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi;

nonostante i buoni propositi la politica energetica prospettata dalla Commissione europea è ancora basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate, col rischio di

generare ulteriori gravi instabilità degli equilibri geopolitici ai confini dell'Unione europea, senza fornire il necessario slancio allo sviluppo di reti intelligenti, al risparmio energetico e alle fonti di energia rinnovabili che dovrebbero assumere la preminenza nella strategia europea sull'energia e la lotta al cambiamento climatico;

considerato, altresì, che:

l'Unione europea deve raggiungere il suo obiettivo 2020 di ottenere da fonti rinnovabili il 20 per cento del suo *mix* energetico, nonostante questo la Commissione europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili. "La produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere sostenuta mediante dispositivi basati sul mercato che tengano conto delle carenze del mercato stesso, garantiscano l'efficacia in termini di costi ed evitino sovra compensazioni e distorsioni", si legge nel testo della Comunicazione, ma non si chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi, per non parlare dei termovalorizzatori che vengono inseriti tra i sistemi per incrementare l'efficienza energetica;

desta preoccupazione la volontà della Commissione europea di voler eliminare le attuali politiche di tariffazione elettrica regolata a protezione delle fasce più deboli della popolazione. È intenzione della Commissione eliminare progressivamente i prezzi regolamentati sul mercato, invitando gli Stati membri a imporre un meccanismo di tutela sostenuto dal sistema di previdenza sociale, non tenendo conto che le politiche economiche di austerità europee indeboliscono la capacità di azione dei meccanismi di protezione sociale;

è evidente che l'impianto della politica energetica europea non subirà sostanziali variazioni e continuerà ad essere legato al mutare degli assetti delle relazioni internazionali, sebbene si manifesti la necessità da un lato di rivalutare i rapporti con la Russia nel settore dell'energia su condizioni eque di concorrenza e apertura al mercato e dall'altro di potenziare il partenariato con Paesi quali Azerbaijan, Iran, Iraq, Israele, che non possono garantire alcuna certezza e sicurezza di approvvigionamento, visto il permanere di conflitti in queste aree. In questa prospettiva la volontà della Commissione di volersi emancipare dalle importazioni di gas e petrolio russi senza indicarne tempistiche e costi, sposta solamente l'attenzione su altri quadranti geopolitici estremamente volatili, senza determinare né una svolta decisiva verso l'indipendenza e la sostenibilità energetica, né una riduzione intelligente ed efficiente delle importazioni;

ritenuto inoltre che:

all'ordine del giorno del Consiglio europeo è prevista anche la discussione sul prossimo vertice sul partenariato orientale che si terrà a Riga nel maggio prossimo, con una particolare attenzione alle relazioni con Ucraina e Russia. Il partenariato orientale è al centro del semestre di presidenza della Lettonia ed è ritenuto una priorità geopolitica. Il Governo lettone intende aprire un nuovo capitolo nelle relazioni UE-Bielorussia e lavorare per l'implementazione delle *Deep and Comprehensive Free Trade Area* previste negli Accordi di associazione con Georgia e Moldova;

il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, in occasione dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama dello scorso 9 marzo, ha dichiarato che riguardo all'Ucraina, è necessario attuare pienamente gli Accordi di Minsk e mantenere le sanzioni contro la Russia fino a quando si sarà raggiunto questo risultato. L'Europa è pronta a decidere ulteriori sanzioni in caso di ulteriori violazioni degli Accordi di Minsk ed è contemporaneamente impegnata a sostenere le riforme e l'economia in Ucraina;

in riferimento alla politica estera dell'Unione europea, nella riunione del 16 marzo scorso il Consiglio UE dei ministri degli affari esteri degli Stati membri ha dato incarico all'Alto rappresentante per la politica estera UE, Federica Mogherini, di presentare il prima possibile proposte per possibili attività europee in Libia volte a sostenere una soluzione politica sotto la guida delle Nazioni Unite. Allo studio una missione che ricomprenda il monitoraggio del cessate il fuoco, l'addestramento delle forze di sicurezza locali e un pacchetto di misure di sostegno economico. L'intervento europeo è subordinato al buon esito delle trattative per la formazione di un governo di unità nazionale e non sarà una missione militare interventista;

in ultimo, preso in considerazione che:

il Consiglio europeo valuterà anche la situazione economica europea e concluderà la prima fase del Semestre europeo 2015 e la Corte dei conti europea ha reso note, con la sua Opinione 4/2015, del 12 marzo 2015 le sue posizioni sul principale provvedimento di rilancio dell'economia europea, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), strumento di finanziamento del noto Piano Juncker di cui alla proposta di regolamento Atto COM (2015) 10. La Corte dei conti ha rilevato una serie di criticità evidenti nel funzionamento del FEIS: mancata indicazione della capacità di sopportazione del rischio del fondo stesso, poca chiarezza su funzionamento e costi, l'indeterminatezza di funzioni e gestione del costituendo *Investment Advisory Hub europeo* (EIAH), un potenziale conflitto di interessi tra fondi pubblici e privati,

impegna, quindi, il Governo a:

farsi promotore nelle sedi europee di una nuova visione sulla futura Unione energetica europea che ponga al centro la generazione distribuita, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e sia attenta all'ambiente e caratterizzata dalla sostenibilità ecologica;

opporsi a ogni forma di eliminazione delle tariffe regolamentate del costo dell'energia per le fasce più deboli della popolazione. In Europa sono oltre 123 milioni i cittadini che non hanno accesso a tariffe elettriche eque e un cittadino su quattro vive in povertà;

promuovere in sede europea il superamento del poco ambizioso obiettivo del 27 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili al 2030 costruendo con tutti gli attori economici dei settori dell'energia un'innovativa strategia energetica da portare in Europa, che preveda la riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento rispetto al 1990, di portare al 45 per cento la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili e ridurre almeno del 40 per cento il consumo di energia rispetto al 2005;

farsi promotore di un ruolo più attivo e collegiale da parte dell'Unione europea nella crisi ucraina, anche tramite l'Alto rappresentante e proporre, rispetto a quanto annunciato dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, la revoca delle sanzioni economiche dell'UE alla Russia in quanto si sono rivelate poco efficaci e controproducenti per l'economia italiana e contemporaneamente continuare a sostenere la richiesta di un effettivo cessate il fuoco in tutto il territorio ucraino;

sostenere in Libia una missione europea - anche a guida italiana - di cooperazione allo sviluppo con l'utilizzo per lo più di personale civile, di concerto con i *partners* internazionali e con il coinvolgimento degli attori arabi regionali e dell'Unione africana, tesa a preparare le condizioni di una riconciliazione nazionale della Libia, consentendo la ricostruzione e la democratizzazione del tessuto istituzionale e la stabilizzazione interna, la smilitarizzazione delle milizie irregolari e favorendo la formazione di un'autorità statale anche al fine di limitare i flussi migratori verso l'Unione europea determinati dalla situazione di crisi del territorio libico, auspicando sul tema il superamento della politica migratoria europea basata sul Regolamento (UE) n. 604/2013, anche conosciuto come Dublino III;

supportare in sede di Consiglio, nel suo ruolo di legislatore europeo, i necessari chiarimenti alla proposta di regolamento Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) anche accogliendo il contributo tecnico della Corte dei conti europea durante l'*iter* legislativo al fine di colmare le lacune che la Commissione ha prodotto nella sua proposta di Regolamento di cui all'Atto COM(2015)10. (6-00095) n. 6 (18 marzo 2015)

[Paolo ROMANI](#), [PELINO](#), [BRUNO](#), [FLORIS](#), [BERNINI](#), [GASPARRI](#), [MAZZONI](#), [MALAN](#), [GIRO](#).
Respinta

Il Senato, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 19 e 20 marzo 2015, premesso che:

nel 2013, il PIL della zona euro è sceso dello 0,4 per cento, per tornare ad una modesta crescita dello 0,8 per cento nel 2014. Gli ultimi dati Eurostat relativi a marzo 2015 evidenziano che la disoccupazione nell'eurozona si attesta all'11,6 per cento (con oltre 18 milioni di disoccupati) e che il tasso d'inflazione si è stabilito a -0,2 per cento a febbraio 2015, contro lo -0,5 per cento a gennaio.

L'anno precedente era a 0,8 per cento;

per invertire il *trend* economico dell'Unione, che oscilla tra la stagnazione e la recessione, la nuova Commissione europea sotto la presidenza Juncker ha elaborato un piano di investimenti europei per rilanciare la crescita economica;

nonostante le rassicurazioni del presidente Juncker sul nuovo approccio politico maggiormente orientato alla crescita della Commissione, il piano di investimenti, primo capitolo di azione, stanziava nuove risorse solo per 21 miliardi di euro, facendo affidamento sul moltiplicatore dello stimolo degli investimenti privati, per riuscire a mobilitare complessivamente 315 miliardi di euro;

tale meccanismo è apparso a più osservatori inadeguato per rilanciare un processo di crescita basato su politiche economiche espansive a livello europeo; d'altra parte, gli stimoli sul versante della politica monetaria da parte della Banca centrale europea sono frutto di complesse trattative che ne hanno limitato la portata e la potenzialità economica;

per quanto riguarda l'occupazione, le statistiche dell'ISTAT, hanno confermato che, anche se si riduce la disoccupazione, la quota degli inoccupati è rimasta troppo elevata (12,8 per cento);

nel nostro Paese vi è una delle più alte percentuali UE di inoccupazione giovanile tra i 15 e i 29 anni. Al contempo, vi è un'elevata disponibilità di posti di lavoro manuale che restano vacanti per mancanza di competenze di chi dovrebbe svolgerli o perché vengono rifiutati; l'età media del primo impiego è a 22 anni contro i 16,7 dei tedeschi, i 17 degli inglesi, il 17,8 dei danesi. Il tasso di attività per i laureati dai 25 ai 29 anni è sceso negli ultimi otto anni dall'81 per cento al 68 per cento, contro l'89,1 per cento della media UE;

il problema più grave della condizione giovanile in Italia non è la cosiddetta precarietà, ma la disoccupazione: due fenomeni distinti e diversi. Soffriamo di un minor grado di precarietà di altri Paesi, mentre il tasso di disoccupazione giovanile è sicuramente tra i più elevati. Nell'ultimo semestre gli occupati temporanei sono saliti al 13,8 per cento del totale contro il 15 per cento della Francia, il 14,7 per cento della Germania, il 15,8 per cento della Svezia e il 18,5 per cento dell'Olanda. Nel Regno Unito è solo il 6,1 per cento. I lavoratori temporanei, nei diversi comparti, sono così ripartiti: il 54,3 per cento in agricoltura, il 13,6 per cento nelle costruzioni, il 27,9 per cento nel turismo: si tratta di settori dove la stagionalità è insita nel processo produttivo;

considerato che:

sul piano della politica estera, la crisi ucraina vede una forte contrapposizione fra le istanze e gli interessi della minoranza russa, maggioranza nell'Est del Paese, e della popolazione ucraina appena uscita da una rivoluzione di cui ancora non sono chiare tutte le sfumature e le conseguenze;

la posizione russa in territorio ucraino ha suscitato forti reazioni dalla comunità internazionale, con l'Unione europea che ha deciso di comminare sanzioni economiche alla Federazione;

la situazione di crisi è ben lontana da una soluzione diplomatica, nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Lugansk, infatti, la tensione fra le due comunità rimane molto alta;

a causa delle stesse sanzioni economiche i rapporti tra Russia e Unione europea sono notevolmente deteriorati per la prima volta dopo la firma dell'accordo di Pratica di Mare del 28 maggio 2002, che aveva sancito, grazie all'impegno del governo Berlusconi, la collaborazione tra Nato e Russia nella lotta al terrorismo, collaborazione oggi fondamentale nella lotta all'IS;

la chiusura del progetto di gasdotto South Stream, decisa unilateralmente dalla Russia proprio a seguito della maldestra politica europea, non è solo il fallimento di un progetto complesso che vedeva la partecipazione non irrilevante di aziende italiane quali l'ENI e la SAIPEM, ma rappresenta anche l'abbandono della strategia italiana finalizzata a diventare un vero e proprio *hub* energetico dell'Europa;

i legami dell'Italia con la Russia sono infatti vitali per il nostro Paese. L'approvvigionamento di gas dalla Russia copre circa il 40 per cento del nostro fabbisogno energetico, e questo blocco commerciale deciso dall'Unione europea ha provocato un crollo del 16 per cento, delle esportazioni italiane verso la Russia;

già, oltretutto, ricordare che in Russia sono attive circa 500 aziende italiane; i prodotti più

rilevanti del nostro *export* sono macchine e apparecchi meccanici, tessili, articoli in cuoio e arredamento e al contempo dalla Russia arriva soprattutto energia. Nel complesso 163 miliardi di euro: 160 miliardi di tonnellate di petrolio e 125 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il 30 per cento del gas consumato nei Paesi europei è russo e l'Italia, dopo la Germania, è la maggiore acquirente. Da Mosca acquistiamo infatti petrolio per circa il 15 per cento delle nostre importazioni e gas per il 30 per cento. Esiste dunque tra Italia e Russia una forte interdipendenza energetica;

l'energia è la voce più rilevante, ma anche la cooperazione industriale è sempre più intensa tra i due Paesi. Tra gli elementi più importanti, la realizzazione del superjet-100, frutto della collaborazione tra Alenia e Sukhoi, la Jv per gli elicotteri Agusta Westland, i sistemi satellitari, il progetto per il termonucleare, quello industriale con Rosneft e Pirelli, sino agli affari della Lukoil nelle raffinerie italiane;

anche la cooperazione nei settori finanziario, bancario e degli investimenti è cresciuto. Per citare qualche dato, Unicredit Banca è l'ottavo istituto di credito del Paese in termini di *asset* ed è la prima banca straniera. Banca Intesa risulta tra i primi cinque istituti per credito alle piccole e medie imprese in Russia;

la Russia è altresì un punto di riferimento per l'offerta turistica italiana. Secondo i dati di Banca d'Italia, la spesa turistica russa nel nostro Paese, nel 2012, è stata pari a 1,191 miliardi di euro (in crescita rispetto all'anno precedente che ammontava a 925 milioni);

a causa delle sanzioni e delle contro-sanzioni si calcola una perdita di 5,3 miliardi di euro nell'interscambio Italia-Russia nel 2014 (-17 per cento rispetto al 2013). Le sanzioni decise dall'UE e dagli USA stanno appesantendo l'economia russa, ma le contro-sanzioni aggrediscono significativamente l'*export* italiano, colpito in diversi comparti, dall'agroalimentare alla moda, fino al comparto dei macchinari,

impegna il Governo:

1) nell'ambito dell'Unione dell'energia e della prevista accelerazione dei progetti delle infrastrutture per l'energie e del gas, a tenere conto delle attuali fonti di approvvigionamento energetico e ad evitare decisioni nei confronti dei fornitori esterni che possano incidere negativamente sui prezzi per i consumatori;

2) nello sviluppare una struttura di mercato europea, a proporre il pieno rispetto del diritto dell'Italia, e quindi degli Stati membri, a mantenere una forte autonomia decisionale sulle proprie fonti di approvvigionamento;

3) nell'ambito del semestre europeo, a dare evidenza prioritaria ai programmi di crescita delle economie nazionali, pur tenendo conto dei tre pilastri evidenziati dalla Commissione della crescita: investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio. In tal senso a favorire un sistema di finanziamenti e garanzie al credito della piccola e media impresa;

4) nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, ad operare la necessaria revisione della spesa del bilancio europeo, considerato che una *spending review* è stata imposta ai bilanci di tutti gli Stati membri, al fine di ricavare risorse per implementare il FEIS, Fondo europeo per gli investimenti strategici, considerato che, come evidenziato, sembra possedere un effetto leva (15x) molto importante sull'ammontare complessivo degli investimenti;

5) nell'ambito del negoziato con gli USA sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), a chiudere il negoziato su un accordo che tenga conto del ruolo strategico e della particolarità del prodotto italiano, oltretutto del prodotto europeo;

6) nell'ambito delle relazioni esterne, in particolare del previsto vertice del partenariato orientale a Riga, nel momento di ratifica di accordi di associazione/zone di libero scambio globali con Georgia, Repubblica Moldava e Ucraina, a tenere nella debita considerazione gli ottimi rapporti dell'Italia con la Russia. In tal senso ad invitare il Consiglio dell'Unione europea a superare il momento di tensione diplomatica con la Federazione russa che come evidenziato ha favorito altri *partner* commerciali della grande potenza dell'Est europeo, *in primis* Stati Uniti e Cina;

7) a riaffermare la centralità dell'Italia nel dialogo euro-mediterraneo, nonché nei rapporti con

la Russia, scongiurando l'evenienza di nuove sanzioni europee nei confronti di quest'ultima;

8) a porre particolare attenzione alla questione Ucraina-Russia affinché non si ripetano, come nel 2014, ingenti perdite di natura economica per l'Italia, causate dalla riduzione degli scambi commerciali fra i due Paesi;

9) a valutare con attenzione l'adozione di un eventuale terzo pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina, solamente dopo avere avuto contezza di come siano stati utilizzati gli aiuti ad essa finora destinati;

10) ad invitare il Consiglio dell'Unione europea a non interferire, con valutazioni di parte, sul libero processo democratico e sul libero sviluppo della informazione e della libertà dei media di uno Stato democratico ed indipendente quale la Federazione russa;

11) a valutare una azione unitaria e complessiva della Unione europea nei confronti dei Paesi del Mediterraneo, con una politica comune che possa supportare efficacemente l'azione di contrasto ad ogni forma di terrorismo, e specificatamente all'espansione del cosiddetto Stato Islamico;

12) a porre particolare attenzione allo sviluppo delle crisi Nord africane, in particolare di quella della Libia, *partner* strategico dell'Unione per la fornitura di energia, ma anche Stato a cui chiedere un controllo più puntuale delle coste e la creazione di centri di accoglienza in loco dei profughi provenienti da zone di conflitto, al fine di evitare una emigrazione incontrollata verso le coste italiane ed europee;

13) a sottolineare l'urgenza di un intervento europeo a difesa dei confini Sud del continente, anche tenendo conto del dramma umanitario che non si prevede possa diminuire in tempi ragionevoli, e soprattutto valutando il pericolo di infiltrazioni terroristiche o comunque di estremismi religiosi che mettono in serio pericolo la sicurezza e la convivenza civile di tutti i cittadini d'Europa;

14) ad assumere iniziative più incisive volte ad affermare una nuova visione del ruolo dell'Europa quale entità sovranazionale motore di sviluppo dei popoli e centro d'iniziativa politica nello scacchiere internazionale;

15) a vigilare affinché la manovra di "*Quantitative Easing*" promossa dalla Banca centrale europea, misura di politica monetaria che ha lo scopo di stimolare la crescita e di prevenire lo spettro della deflazione attraverso l'immissione di liquidità nel sistema, abbia come fruitori le piccole e medie imprese del nostro Paese, favorendo così un'espansione monetaria che possa consentire il rilancio dell'economia interna;

16) a sorvegliare affinché la maggiore massa monetaria in circolazione, oltre ad essere di stimolo all'economia, accentui il deprezzamento dell'euro rispetto alle altre valute, in particolare riguardo al dollaro che si sta rafforzando sulla spinta della congiuntura statunitense e della nuova politica monetaria impressa dalla *Federal Reserve*, e si rifletta sui prezzi, il cui livello dovrebbe riprendere ad aumentare, a beneficio dell'economia stagnante;

17) a porre il dibattito su una modifica da adottarsi in sede europea del patto di stabilità in patto di stabilità e crescita, accompagnando alle necessarie misure di salvaguardia della tenuta dei conti pubblici, coraggiose politiche di stimolo allo sviluppo e all'occupazione.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1504

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (82)
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (811)

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (1233)

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio (1234)

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1504, si rinvia all'Atto Senato 1504, 82, 811, 1233, 1234-A.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Merloni, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Valentini, Vicari e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1^a Commissione permanente; Divina e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad una riunione internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Ciampi e il senatore Piano hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE.

Il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bisinella, entra a farne parte il senatore Volpi;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Volpi, entra a farne parte la senatrice Bisinella.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inviato la relazione intermedia - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 10 marzo 2015 - sull'attività della Commissione (*Doc. XXII-bis*, n. 2).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Onn. Amici Sesa, Moretti Alessandra, Verini Walter

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (*1504-bis*)

(presentato in data 17/3/2015)

derivante da stralcio art. 1, c. 2 del DDL S. 1504 e connessi.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 18 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", relativa al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCVI*, n. 4).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 12 al 18 marzo 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 77

AUGELLO: sulle infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale di Roma (4-03160) (risp.

BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulle infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale di Roma (4-03477) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BISINELLA, CONTE: sulla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali in prossimità del parco naturale regionale del fiume Sile (4-00257) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CASSON: sulla corresponsione della indennità ai militari con brevetto di paracadutisti (4-02204) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

LUCIDI ed altri: sul restauro delle mura poligonali di Amelia (Terni) (4-01142) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MARINELLO ed altri: sul progetto di realizzazione di un parco eolico al largo delle coste di Licata (Agrigento) (4-03207) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

TAVERNA ed altri: sulla gestione dei rifiuti in provincia di Roma, con particolare riguardo all'utilizzo di una discarica in località Falcognana (4-01350) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

TOSATO: sui pericoli derivanti dalla presenza dei lupi nel territorio della Lessinia, in Veneto (4-03071) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

[MARGIOTTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il PON Reti e mobilità 2007-2013, con una dotazione di circa 1,8 miliardi di euro da spendere per interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno, risulta essere stato in assoluto il programma operativo con una spesa di soli 900 milioni di euro, con la *performance* più bassa;

risulterebbe che la Commissione europea abbia "interrotto e non sospeso" il programma a causa di gravi irregolarità negli appalti e nell'attività di *audit* interno;

la dottoressa Fico, autorità di gestione del programma, a seguito di queste criticità è stata rimossa dall'incarico,

si chiede di sapere:

se risultino le ragioni che hanno determinato la sostituzione della dottoressa Fico;

se sia vero che la Commissione abbia sostanzialmente cancellato il programma 2007-2013 e quali siano le cause strutturali ed organizzative di tale fallimento;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riorganizzare profondamente la gestione del programma per il 2014-2020;

a che punto sia il negoziato per il PON Reti e mobilità 2014-2020 e quale possa essere l'impatto della decisione della Commissione sul 2007-2013 rispetto alle risorse disponibili per il Mezzogiorno per il 2014-2020.

(3-01788)

[MARGIOTTA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con il decreto legislativo n. 146 del 2000, sono stati istituiti i ruoli direttivi "ordinario" e "speciale" del Corpo di Polizia penitenziaria, azione necessaria, a lungo attesa, per un'effettiva parificazione della Polizia penitenziaria alle altre forze di polizia ad ordinamento civile;

l'emanazione del decreto, attuativo dell'art. 12 della legge delega n. 266 del 1999, doveva rappresentare la possibilità per il Corpo di Polizia penitenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, Polizia di Stato e Corpo forestale dello Stato;

si rileva che:

la mancata attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 ha integrato una palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in quanto i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo sono stati istituiti tradendo le premesse della legge delega, che li concepiva articolati in qualifiche con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli dei corrispondenti ruoli dei

commissari della Polizia di Stato;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 e del decreto legislativo n. 155 del 2001, che disciplinano i nuovi assetti della Polizia e del Corpo forestale, si è determinata per i funzionari della Polizia penitenziaria un'evidente disparità di trattamento che mortifica i ruoli direttivi nello *status* giuridico, nelle attribuzioni funzionali ed anche nel trattamento economico;

di fatto, i funzionari del Corpo sono parificati nell'accesso al ruolo, per effetto della tabella di equiparazione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2000, al personale delle forze armate inquadrato nel grado di "sottotenente";

sebbene siano trascorsi 15 anni dalla "riforma", nessun intervento legislativo è stato sostenuto per ridare dignità, in termini di equiparazione alle altre forze di polizia, ai funzionari della Polizia penitenziaria, laddove un mero richiamo all'ordinamento della Polizia di Stato, in particolare agli artt. 22-*bis* e 22-*ter* del decreto legislativo n. 334 del 2000 sarebbe stato sufficiente per sanare lo squilibrio esistente;

tale disparità nel trattamento giuridico ed economico ha determinato che i funzionari della Polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia e del Corpo forestale, in quanto la qualifica iniziale del ruolo direttivo della Polizia penitenziaria, al termine del corso di formazione è di "vice commissario" (parametro stipendiale 133,25), mentre per le altre forze di polizia è di "commissario capo" (parametro stipendiale pari a 144,50);

inoltre, sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari della Polizia penitenziaria: in tal senso, è sufficiente considerare che il personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato e del Corpo forestale raggiunge il livello apicale (rispettivamente di "vice questore aggiunto" e di "vice questore aggiunto forestale") in "ruolo aperto" (cui hanno accesso tutti i funzionari) maturando 5 anni e 6 mesi di effettivo servizio, mentre per la Polizia penitenziaria è prevista la promozione al livello equivalente, commissario coordinatore, attraverso uno "scrutinio per merito comparativo" a "ruolo chiuso" (consentito solo ad un numero esiguo di funzionari), dopo aver maturato un'anzianità nella qualifica pari a due volte quella previste nelle altre forze di polizia;

inoltre si evidenzia che:

la legge n. 85 del 2009, prevedendo, all'art. 18, comma 2, lettera *c*), che, nell'ambito dell'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria, «l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo ed il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato», ha sottolineato nuovamente, in fatto ed in diritto, un'ulteriore sperequazione dei funzionari del Corpo;

infatti, la previsione statuisce che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 2000, i futuri funzionari dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria vengano inquadrati, alla stregua degli omologhi della Polizia di Stato; segnatamente: nella qualifica iniziale di direttore tecnico (commissario), limitatamente alla frequenza del corso di formazione della durata di un anno; in quella di direttore tecnico principale (commissario capo), al superamento del corso di formazione e in quella di direttore tecnico capo (vice questore aggiunto della pubblica sicurezza/commissario coordinatore della Polizia penitenziaria), dopo 6 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella qualifica precedente;

il decreto delegato ha richiamato il decreto legislativo n. 146 del 2000 in piena violazione del citato decreto n. 334 del 2000; in particolare, l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2010, ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria sulla scorta dei parametri giuridici ed economici previsti dal decreto legislativo n. 146 del 2000, anziché quelli previsti dal decreto legislativo n. 334 del 2000, per quanto concerne sia l'accesso iniziale alla carriera che la relativa progressione, a ruolo chiuso, alla stregua degli omologhi colleghi funzionari dei ruoli direttivi del Corpo;

dunque, appare chiaro come tale previsione normativa configuri un'ulteriore difformità di trattamento, del tutto ingiustificato, tra i funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria e gli equivalenti appartenenti alle altre forze di polizia;

tale sperequazione è stata evidenziata anche dal Ministro della giustizia che in occasione del 196°

anniversario di fondazione del Corpo sottolineava come una "disparità rispetto al corrispondente ordinamento del personale della Polizia di Stato, una disparità non giustificata, posto che la Polizia penitenziaria appartiene a pieno titolo alle cinque forze di polizia con una specializzazione che rende insostituibile il suo ruolo a garanzia della sicurezza e della legalità del Paese";

per fattispecie analoghe, anche se non identiche, in passato il personale delle forze armate si è visto costretto a ricorrere innanzi il giudice amministrativo (munito di giurisdizione esclusiva in materia, trattandosi di rapporto di lavoro cosiddetto non contrattualizzato);

in particolare, ciò è successo per alcune problematiche relative alle "equiparazioni" relative al complessivo inquadramento ed al trattamento economico per i livelli interni dei Carabinieri (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 2001);

la questione dell'equiparazione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, con riguardo alla posizione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri rispetto all'omologo della Polizia, ma con effetti diretti nei confronti del generale ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (stante la disposta illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981 e della tabella C allegata), con la nota sentenza n. 277 del 1991, che ha introdotto il "criterio funzionale" (secondo il quale ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico);

non mancano ulteriori sentenze e pronunce, anche recenti, che portano a ritenere possibile, e fondato, un ricorso (anche "collettivo"), da parte degli appartenenti all'amministrazione della Polizia penitenziaria, volto al reclamo dei propri diritti, e, sulla scorta delle "storture" evidenziate, all'equiparazione, di inquadramento e di retribuzione, con altre categorie di impiegati delle forze armate;

tali eventuali (ma possibili) azioni apparirebbero fondate, alla luce del quadro normativo, con evidente rischio in capo all'erario in ipotesi di accoglimento dei ricorsi e con indubbi effetti "negativi" anche in ordine al generale riassetto ed equilibrio delle finanze pubbliche, in un momento particolarmente delicato sotto tale aspetto per il Paese;

sembrerebbe quindi possibile, e oltremodo necessario, intervenire normativamente su tale aspetto, attesa anche l'importanza del ruolo pubblico della Polizia penitenziaria e dell'estensione dello stesso in termini di effettiva forza lavoro, oltre che per considerazioni di effettiva equità di trattamento e di giustizia sostanziale;

considerato che, come rappresentato sono trascorsi 15 anni dall'attuazione del riordino delle carriere dei commissari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ma nulla è stato fatto dal Governo, dal legislatore e dalla politica per correggere questa evidente "stortura normativa", che è un'ingiustizia e penalizza i funzionari direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria rispetto a quelli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, nonché rispetto agli ufficiali non dirigenti dell'intero comparto sicurezza,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza, anche di carattere legislativo, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di riallineare la carriera dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria a quella degli omologhi ruoli delle altre forze di polizia ad ordinamento civile e così superare l'evidente disparità di trattamento tra appartenenti a Corpi tra essi assimilabili e nel contempo evitare il probabile ricorso, da parte degli interessati, alla giustizia amministrativa, come già accaduto in passato per altro personale delle forze armate, con ogni conseguenziale aggravio di spese a carico esclusivo dello Stato. (3-01789)

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il fiume Clitunno è il maggior corso d'acqua, di portata regolare, della valle sud dell'Umbria, dal comune di Campello fino a Bevagna, in provincia di Perugia, e attraversa la regione per circa 16 chilometri;

lungo il corso del Clitunno insistono, inoltre, numerose aziende agricole, le quali usufruiscono pressoché totalmente delle acque del fiume per alimentarsi;

nel 2006 è avvenuto un incidente nella raffineria Umbria Oli SpA con l'esplosione del *silos* 95

dell'azienda, contenente del gas esano sprigionato dall'olio di sansa, che dopo l'evento si è riversato in parte nel bacino idrico;

nel 2009 l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Umbria ha svolto un'indagine sull'inquinamento del fiume e dei suoi sedimenti, i cui risultati si sono rivelati molto importanti poiché hanno dimostrato, attraverso l'assenza sul fondale di particolari organismi, l'alto livello di inquinamento del bacino idrico;

ad oggi gli argini del fiume, nei pressi dei quali corre anche una pista ciclabile, risultano essere in molti tratti maleodoranti e pieni di rifiuti di qualsiasi genere, dimensione e natura;

considerato che:

tra le azioni proposte nel rapporto dell'ARPA per il miglioramento della qualità ambientale del fiume, è stata riscontrata la necessità di intervenire nei punti critici, asportando i depositi di sedimenti fini dal letto fluviale, mediante opportune tecniche ingegneristiche: "tale necessità nasce dal fatto che i depositi sono caratterizzati da un'ecotossicità diffusa delle acque interstiziali (oltre il 60% dei campioni esaminati) e da un impatto visivo/olfattivo decisamente sgradevole";

sempre nel rapporto dell'ARPA si legge, inoltre, che la rimozione dei sedimenti fini deve essere necessariamente abbinata ad un piano di riutilizzo o smaltimento del materiale estratto dall'alveo. La destinazione del materiale rimosso, se spostato all'interno delle acque superficiali, è subordinata a quanto espressamente indicato nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, art. 2, comma 3, qualora i sedimenti non siano nocivi o pericolosi;

considerato inoltre che:

per il progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del fiume Clitunno sono stati stanziati nel 2012 dalla Regione Umbria 2 milioni di euro;

il progetto di bonifica prevede una serie di attività tra cui la valorizzazione idraulica ed ambientale del fiume, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'esecuzione di interventi di miglioramento delle acque, degli elementi naturalistici e della fruibilità da parte della collettività per attività ludico-sportive e socio-ricreative;

nel 2013 sono stati avviati i primi lavori di bonifica sul letto del Clitunno, in particolare l'attività di dragaggio e il relativo riversamento di fanghi e rifiuti sulle sponde dello stesso fiume,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi con iniziative di competenza affinché venga monitorata l'attività della Regione e degli altri soggetti che si devono adoperare per garantire l'innocuità dei rifiuti presenti nella zona, e in ogni caso, assicurata la rimozione di quelli più ingombranti, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'area del Clitunno, nonché dei prodotti agroalimentari coltivati lungo lo sviluppo del suo corso;

se siano stati eseguiti studi a garanzia che la gran quantità di materiale presente lungo gli argini del fiume Clitunno non sia pericolosa e non possa infiltrarsi nel terreno o tornare a contaminare le stesse acque del fiume e di conseguenza anche i prodotti agricoli coltivati nella zona a danno della salubrità dell'ambiente circostante.

(3-01790)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CERONI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la grave e perdurante crisi economico-finanziaria che permane ormai da diversi anni ha coinvolto vari settori produttivi e commerciali del nostro Paese e determinato un crescente e preoccupante aumento della disoccupazione, in particolare quella giovanile;

le cause che impediscono all'Italia di uscire da questo periodo di crisi sono molteplici;

sicuramente il settore delle costruzioni rappresenta un comparto trainante in termini di capitali investiti e di indotto coinvolto;

il comparto dell'edilizia è in grado di sollecitare un vasto ventaglio di attività quali: le imprese edili, le

maestranze specifiche, le società elettriche ed idrauliche, i produttori di materiale da costruzione e le aziende di lavorazione di legname, alluminio, vetro, marmo e pvc, eccetera;
risulta evidente, quindi, che il settore edile sia senza ombra di dubbio strategico e in grado di riattivare il mercato interno;

in sostanza le aziende che operano in edilizia sono realtà che operano quasi esclusivamente sul mercato interno, per via del fatto che i beni prodotti non sono propriamente considerabili beni da esportazione, e che contribuiscono fortemente al sostegno del Paese in quanto l'edilizia è prevalentemente composta da piccole e medie imprese, artigiane e partite Iva il cui apporto è riscontrabile tramite l'osservazione sui territori in cui operano, sia a livello di investimenti economici sia a livello di produzione, in termini di: strutture aziendali, macchinari, crescita del *know how* dei propri dipendenti e nuove costruzioni;

considerato che:

la crisi dell'edilizia è formalmente iniziata nel 2008 con un profondo peggioramento nei 2-3 anni seguenti. Gli edifici precedenti al 2008 (verosimilmente con concessioni edilizie rilasciate dal 2004 in poi), e gli imprenditori impegnati nella loro realizzazione, si sono trovati a dover affrontare una crisi inaspettata. Mentre gli edifici successivi al 2008 (verosimilmente con concessioni edilizie rilasciate tra il 2008 ed il 2011) sono frutto di piani imprenditoriali precedenti all'inizio della crisi. In questi casi gli imprenditori e investitori non potendo uscire dai piani di investimento iniziati se non con grande danno economico e nella speranza che la negativa congiuntura economica, seppur attesa, avesse una durata di un paio di anni, hanno proseguito nel loro completamento;

le conseguenze di ciò sono la mancanza di "collocazione" per una moltitudine di edifici, in parte completati e in parte mancante di finiture interne;

da notizie in possesso dell'interrogante vi sono numerosi disegni di legge presentati al Senato, su questo tema, che giacciono senza alcuna assegnazione alle competenti commissioni;

a giudizio dell'interrogante è necessaria l'adozione di qualsiasi strumento fiscale volto alla riduzione delle imposte per l'acquisto di un'abitazione di nuova costruzione affinché si rilanci il comparto dell'edilizia, vero traino dell'economia, e in grado di riattivare il mercato interno,

si chiede di sapere:

quali orientamenti intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per rivitalizzare il mercato dell'edilizia italiano;

se intendano attivarsi al fine di sospendere agli acquirenti di una casa il pagamento delle imposte IRPEF e IMU per 5 anni o sino all'estinzione dei mutui gravanti sul relativo immobile;

se vogliano incrementare il fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), della legge n. 147 del 2013, estendendone l'accesso al beneficio a tutte le famiglie senza alcuna distinzione.

(4-03655)

RUVOLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a causa di un cedimento strutturale, il 2 febbraio 2013, il ponte sul fiume Verdura in provincia di Agrigento è crollato;

il crollo è avvenuto senza che nessuno dei soggetti preposti al monitoraggio della struttura si fossero accorti di nulla ovvero è stato evidenziato che non vi era in essere alcuna forma di monitoraggio destinato alla prevenzione di fatti gravi come il crollo di un ponte su un fiume;

il crollo del ponte ha provocato la spaccatura in due della provincia di Agrigento, in quanto avvenuto nel tratto della strada statale 115 tra Ribera e Sciacca, creando un notevole disagio alla viabilità di un'importante strada che collega Siracusa a Trapani;

già nel corso della XVI Legislatura il primo firmatario della presente interrogazione pose la questione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* Passera con la richiesta che si procedesse in tempi rapidi al ripristino della normalità, anche con interventi strutturali, per una strada statale strategica per la provincia di Agrigento e della Sicilia sud-occidentale;

ad oggi si registra uno stallone nei lavori, che avrebbero dovuto essere immediati, che stanno mortificando l'economia agricola e ittica, oltre alla viabilità della zona, in quanto si costringe la mobilità a lunghi percorsi alternativi oramai diventati insostenibili;
la consegna dei lavori era prevista nella prima decade di marzo 2013 e questo dimostra l'incapacità e l'inadeguatezza dei vertici regionali dell'Anas;
ad ora sono sconosciuti i tempi relativi sia all'apertura del transito provvisorio che per l'ultimazione dei lavori relativi al ripristino della viabilità originaria della statale 115 sud occidentale sicula, si chiede di sapere:
con certezza, quali siano i tempi necessari sia per all'apertura del transito provvisorio;
quali siano i tempi per il completamento dell'opera;
di chi sia la responsabilità del mancato monitoraggio della struttura del ponte crollato che poteva avere conseguenze ancora più tragiche;
se il Ministro in indirizzo non ritenga, visto l'inammissibile stallone nei lavori di ripristino della viabilità, sia per l'evidente lacuna nel monitoraggio e nelle verifiche delle strutture del ponte, che si debba procedere alla rimozione dei vertici regionali dell'Anas per manifesta incapacità e inadeguatezza a svolgere il loro ruolo.

(4-03656)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

dagli organi di stampa si apprende che nella giornata dell'11 marzo 2015 la farmacista Vera Guidetti, cittadina incensurata, veniva rinvenuta cadavere nella propria abitazione bolognese con accanto l'anziana madre ancora agonizzante. Vera Guidetti si era procurata la morte iniettandosi una letale dose di insulina dopo averne iniettata una dose alla propria madre allo scopo di cagionarne il decesso. Attualmente l'anziana verserebbe in stato di coma in un ospedale bolognese;

secondo la ricostruzione fatta dai giornali, la grave vicenda avrebbe avuto origine il 9 marzo allorché Vera Guidetti veniva convocata negli uffici della squadra mobile di Bologna, dove giungeva alle ore 8.00. La donna veniva trattenuta presso quegli uffici fino alle ore 19.30 circa, venendo ascoltata nell'ambito di un'inchiesta per ricettazione di opere d'arte. Negli uffici della squadra mobile della Questura di Bologna veniva sottoposta a un interrogatorio condotto dal procuratore aggiunto Valter Giovannini. La Polizia nella stessa giornata del 9 marzo aveva effettuato un sopralluogo nell'immobile della donna, che consentiva di recuperare alcuni quadri e altri oggetti d'arte ritenuti merce di provenienza furtiva dal momento che, secondo le ricostruzioni, erano emersi ripetuti contatti tra la donna e un sospettato, il pregiudicato Ivan Bonora, del quale nello stesso giorno era stato disposto il fermo per furto;

la signora Guidetti, nel corso dell'interrogatorio, avrebbe affermato di conoscere Bonora quale cliente abituale della farmacia. Inoltre, nel corso dello stesso interrogatorio, durato presumibilmente intorno alle 5 ore, la farmacista avrebbe riferito di aver ricevuto da Bonora un quadro e un sacchetto di cui ignorava il contenuto da custodire, oggetti consegnati dalla stessa alla Polizia. Il sacchetto conteneva alcuni preziosi tra cui due anelli provenienti da un furto per il quale sarebbe stato formalizzato il fermo di Bonora. La stessa farmacista aveva anche riferito agli inquirenti che in passato Bonora le aveva portato, in custodia, quadri divenuti oggetto di sequestro e ritenuti di provenienza furtiva da parte della Polizia che nei giorni precedenti aveva sottoposto a intercettazioni diverse utenze telefoniche tra cui quelle di Bonora;

per tali ragioni, il quadro probatorio veniva ritenuto sufficiente a integrare precise ipotesi di reato tanto che Bonora, assistito da un legale, veniva sottoposto a fermo di polizia mentre la signora Guidetti, con modalità del tutto anomala, veniva escussa a sommarie informazioni testimoniali per un tempo estremamente prolungato dallo stesso procuratore aggiunto senza che venisse valutata l'opportunità di farla assistere da un legale di sua fiducia. Al termine dell'interrogatorio, la signora Guidetti rientrava nella propria abitazione a tarda sera accompagnata dalla stessa Polizia e subito dopo si toglieva la vita. In un biglietto, scritto prima di darsi la morte, accusava il procuratore aggiunto di "averla trattata da

criminale" ed esprimeva tutta la sua preoccupazione per come la sua vicenda sarebbe stata trattata dagli organi di informazione;
in data 12 marzo, il gip di Bologna Letizio Magliaro scarcerava Bonora ritenendo del tutto insussistenti i motivi posti a sostegno del fermo di polizia;
considerato che:
l'escussione testimoniale della signora Guidetti, evidentemente interessata da chiari indizi di colpevolezza, si sarebbe svolta senza alcuna garanzia difensiva e con discutibili modalità per un tempo assai prolungato;
della permanenza della signora Guidetti negli uffici della Questura non sarebbe stato informato il pubblico ministero di turno;
in data 11 marzo, ossia al momento della scoperta del corpo della Guidetti e del suo biglietto di accusa, il procuratore aggiunto Giovannini si recava nell'abitazione della donna, anticipando il pubblico ministero di turno e continuando a condurre le indagini sul decesso della Guidetti, nonostante il suo coinvolgimento nella vicenda in quanto indicato (a torto o a ragione) dalla farmacista deceduta come responsabile di comportamenti ostili nei propri confronti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie attribuzioni, i poteri ispettivi presso la Procura e la squadra mobile di Bologna.

(4-03657)

[FUCKSIA](#), [GIROTTI](#), [MORRA](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:

il gruppo Merloni, *leader* del settore elettrodomestici nel nostro Paese, ha rappresentato, anche dal punto di vista occupazionale, un'importante realtà italiana, in particolare per il territorio umbro-marchigiano dove era localizzata la maggior parte dei suoi stabilimenti;

negli anni 2007-2008 questo gruppo, come molti fiori all'occhiello del mondo produttivo italiano (per citarne qualcuno, Sangemini SpA e ora Sangemini Fruit, Basell, Meraklon, Treofan) è stato colpito da una grave crisi, con conseguenze negative non solo per i lavoratori alle dirette dipendenze dell'azienda, ma anche per tutto l'indotto locale collegato ovviamente a questa società. Nel 2008 la Antonio Merloni SpA, su richiesta del suo *management*, veniva sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, che ha previsto la cessione dei complessi aziendali. In tale contesto e al fine di mantenere i livelli occupazionali, in data 19 marzo 2010, veniva sottoscritto un accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area interessata dalla crisi, con individuazione di risorse finanziarie nazionali e regionali. Da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto-legge n. 120 del 1989, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, venivano stanziati 35 milioni di euro;

nel dicembre 2011 è avvenuta (al prezzo di 10 milioni di euro) la cessione del ramo di azienda destinato allo svolgimento dell'attività di *design*, produzione e commercializzazione di elettrodomestici umbro-marchigiano alla società J.P. Industries SpA, la quale siglava allo stesso tempo con i sindacati un accordo che permetteva la ricollocazione di circa 700 unità lavorative. Tale operazione di vendita alla J.P. Industries SpA rendeva necessaria una ridefinizione delle finalità di impiego delle risorse stanziata in forza del decreto-legge n. 120 del 1989. Si è proceduto pertanto, in data 18 ottobre 2012, alla rimodulazione dell'accordo di programma del 2010, che ha sancito l'adozione di un progetto di riconversione e riqualificazione industriale articolato sulla promozione imprenditoriale e sulle politiche attive del lavoro. Il Ministero per l'attuazione di questi 2 interventi, promuoveva una forte collaborazione tra le Regioni Umbria e Marche e Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa;

considerato che:

per quanto concerne la procedura di vendita dei beni produttivi della ex Merloni alla J.P. Industries, nel settembre 2013 il Tribunale di Ancona, su ricorso delle banche creditrici e del Comitato

metalmeccanici umbri, ha dichiarato la nullità dell'atto di cessione del 27 dicembre 2011. Il Tribunale ha infatti accertato la macroscopica violazione dei criteri legali di determinazione del prezzo del complesso aziendale. La sentenza ha sottolineato che "a fronte di un valore dell'azienda già prudenzialmente indicato in 54 milioni di euro, la cessione è avvenuta al prezzo di 10 milioni di euro, così che il valore di cessione si trova in un rapporto di 1 a 5,4 rispetto al valore di stima". Tale contenzioso, ancora in corso, ha di fatto bloccato l'accordo sindacale del novembre 2011 che prevedeva la riassunzione di 700 persone;

l'accordo di programma del 2010, e sue successive rimodulazioni, tra il Ministero e le Regioni Marche e Umbria, che avrebbe dovuto incentivare la reindustrializzazione è rimasto, di fatto, lettera morta, non avendo prodotto né progetti di attività imprenditoriale, né risultati occupazionali. Infatti nonostante l'avvicinarsi della scadenza di quell'accordo (prevista per il mese di marzo 2015), i 35 milioni stanziati sono rimasti inutilizzati con rischio di perdita definitiva di lavoro per circa 2.000 lavoratori (compresi i 700 ancora non riassorbiti dalla J.P Industries), di cui 1.400, da ottobre 2014, in mobilità;

in data 28 gennaio 2015 si è svolto un incontro al Ministero, nel quale il vice ministro De Vincenti aveva assicurato tempi brevissimi per la firma della proroga dell'accordo di programma tra Governo e Regioni, nonché per il varo (dopo gli ultimi confronti con la Conferenza delle Regioni) di una modifica della legge 181/1989 per favorire gli investimenti, e anche un'azione decisa per una risoluzione della vertenza J.P.;

il 18 aprile 2015 avverrà l'incontro tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni Marche e Umbria per la sottoscrizione dell'atto integrativo relativo alla proroga di 2 anni dell'accordo di programma sull'ex Antonio Merloni,

si chiede di sapere:

al di là della proroga dell'accordo di programma, quali azioni di monitoraggio il Ministro in indirizzo intenda promuovere per verificare, nel tempo, l'effettiva attuazione di progetti imprenditoriali validi ed efficaci, volti ad un concreto rilancio industriale dell'area ex Merloni, nonché al riassorbimento dei lavoratori e quali iniziative intenda assumere per semplificare le procedure di ingresso degli investitori e rendere i criteri di valutazione più accessibili anche alle piccole e medie imprese;

se non ritenga opportuno, visto il mancato raggiungimento di apprezzabili risultati per quanto riguarda lo sviluppo di progetti imprenditoriali, adottare forme di controllo più incisive rispetto all'attività di Invitalia nella promozione imprenditoriale sul territorio umbro-marchigiano, anche assegnando scadenze ed obiettivi a medio termine;

quali iniziative intenda adottare per accertare le responsabilità dei commissari in merito alla vicenda J.P. Industries, adottando altresì tutte le iniziative necessarie per verificare la correttezza dell'intera operazione di cessione aziendale.

(4-03658)

[CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 7 aprile 2013 ad Aversa (Caserta), a seguito di una rissa all'esterno di un bar rimase ucciso un ragazzo di 14 anni, Emanuele Di Caterino, che si trovava all'esterno dell'esercizio;

nell'immediatezza fu identificato e arrestato l'assassino, Agostino Veneziano, all'epoca dei fatti minorenne;

Veneziano fu processato, con il rito abbreviato, il 28 gennaio 2014, e condannato a 15 anni di reclusione;

la prima udienza presso la Corte di assise di appello di Napoli era stata originariamente fissata per il mese di ottobre 2014 e successivamente rinviata a febbraio 2015, poi a marzo 2015 e infine a ottobre 2015;

nelle more, sono decorsi i termini della custodia cautelare e, per questa ragione, Veneziano è stato scarcerato e ha fatto ritorno nel suo paese di residenza, San Cipriano d'Aversa, che è lo stesso in cui vive la famiglia della giovane vittima,

considerato che:

l'udienza d'appello è stata fissata oltre i termini previsti dalla legge che regola il processo minorile;

il processo, nonostante lo stato di detenzione dell'imputato, è stato ulteriormente rinviato fino ad arrivare, come già rilevato, alla scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare le procedure ispettive presso la Corte di appello di Napoli, anche in relazione all'omessa celebrazione del processo e del rinvio dello stesso a così tanta distanza dalla sentenza di primo grado.

(4-03659)

[PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

tra il 5 e il 6 marzo 2015 la Toscana è stata colpita da una devastante tempesta con venti che hanno soffiato anche a più di 200 chilometri orari. Molti comuni sono stati colpiti dal fortissimo vento di grecale che ha abbattuto alberi, alcuni anche secolari, sradicandoli o spezzandoli. Anche se non è stata ancora fatta una stima definitiva dei danni, fonti giornalistiche hanno parlato nel complesso di migliaia di alberi abbattuti in tutto il territorio regionale. Danni ingenti sono stati registrati in strutture pubbliche e private. Circolazione interrotta su strade urbane ed interurbane perché ostruite da alberi spezzati che hanno compromesso la viabilità in Versilia e nel territorio di Pistoia, Lucca e Massa-Carrara;

lungo la linea ferroviaria, la Polizia ferroviaria segnalava anche passaggi a livello completamente aperti perché il vento aveva spezzato le sbarre;

tra le linee che hanno subito forti disagi vi sono la linea ferroviaria Firenze-Pistoia e la Firenze-Lucca; le raffiche hanno causato la disalimentazione della linea ferroviaria in più tratti. Per oltre un'ora alcuni treni sono rimasti fermi con esasperazione dei viaggiatori. Successivamente, visti i continui disagi, molti convogli sono stati sostituiti con autobus;

a pochi giorni di distanza dall'uragano centinaia di cittadini sono tuttora al lavoro per riportare al più presto alla normalità Pistoia, la costa livornese, la Versilia e il territorio di Massa-Carrara;

ingentissimi i danni in Valdinievole dove sono stati colpiti capannoni, serre e vivai e dove è ancora in corso il bilancio dei danni;

gravissimo, e anche simbolicamente rilevante, quanto accaduto a Sant'Anna di Stazzema (Lucca) dove la furia del vento ha devastato il parco della Pace che ricorda l'eccidio del 1944. La lapide con il nome delle vittime della strage nazista si è frantumata, la chiesa è stata scoperciata;

nell'approssimarsi del 70° anniversario della liberazione, a parere degli interroganti, sarebbe auspicabile un rapido intervento di ripristino del monumento;

considerato che:

a giudizio degli interroganti il Governo sta sottovalutando il disastro, l'ennesimo che colpisce la Toscana;

il timore è che i cittadini, dopo gli interventi d'urgenza, saranno ancora una volta abbandonati e non potranno fare affidamento su opportuni rimborsi o congrui sgravi fiscali in particolare per le attività commerciali e produttive che a seguito dei danni hanno subito una paralisi;

sono state fatte promesse dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina e dal Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Velo, ma come ribadito dalla Protezione civile "nella trentina di emergenze di cui ci si è occupati dalla fine del 2013 il Consiglio dei ministri non ha ancora deliberato risorse economiche per rifondere i privati";

con decreto del presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 marzo 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eccezionali fenomeni meteorologici,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario dichiarare lo stato di calamità naturale per la Regione Toscana e prevedere adeguati sgravi fiscali per le attività economico-commerciali e per i privati che hanno subito danni rilevanti a seguito dell'anomalo e gravissimo fenomeno ventoso abbattutosi sulla Toscana.

(4-03660)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-01789, del senatore Margiotto, sull'equiparazione della carriera dei ruoli direttivi del corpo di Polizia penitenziaria agli omologhi ruoli dei Corpi di polizia ad ordinamento civile;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01788, del senatore Margiotto, sul programma operativo Reti e mobilità 2007-2013 per il Mezzogiorno;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01790, del senatore Lucidi ed altri, sulla bonifica del fiume Clitunno in Umbria.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01752, della senatrice Taverna ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 172a seduta pubblica del 22 gennaio 2014, a pagina 119, l'interrogazione 3-00662 deve intendersi sottoscritta dalla senatrice Ginetti, e non dalla senatrice Albano ed altri.

